COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FASCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI

RESOCONTO STENOGRAFICO

72.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 2006

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FLAVIO TANZILLI**

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Tanzilli Flavio, *Presidente* 3

Comunicazioni del presidente:

Tanzilli Flavio, *Presidente* 3

Esame della relazione conclusiva:

Tanzilli Flavio, *Presidente* 3, 20, 21, 36

Carli Carlo (DS-U) 20, 21, 29, 36

PAG.

Novi Emiddio (FI) 20, 21

Raisi Enzo (AN), *Relatore* 3, 29

Zorzoli Alberto (FI) 21, 29, 36

ALLEGATI:

Proposta di relazione del deputato Raisi 39

Proposta di relazione del deputato Carli 294

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 22.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche. Propongo, pertanto, che si proceda in seduta pubblica.

Se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Luciano Falcier è stato chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Rosario Giorgio Costa, dimissionario.

ALBERTO ZORZOLI. Dimissionario in quanto sottosegretario.

PRESIDENTE. Comunico inoltre che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 17 gennaio scorso, la Commissione ha acquisito la seguente documentazione:

dal Ministero degli affari esteri, documenti, aventi natura di atti riservati, a completamento dell'invio del materiale richiesto dalla Commissione;

dal Ministero della difesa, due ulteriori documenti, aventi natura di atti riservati, anch'essi a completamento dell'invio del materiale richiesto dalla Commissione.

Comunico infine che, in merito all'esame della relazione conclusiva, a seguito della scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato conferito all'onorevole Enzo Raisi l'incarico di relatore.

Esame della relazione conclusiva.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della relazione conclusiva. Do pertanto la parola al relatore, onorevole Raisi, per l'illustrazione della proposta di relazione.

ENZO RAISI, *Relatore*. Signor presidente, colleghi, innanzitutto deposito agli atti la relazione – vi è anche un supporto informatico – alla quale vanno aggiunte le conclusioni che mi accingo invece ad illustrare.

Premetto che non è casuale il fatto che ho voluto dividere la relazione dalle conclusioni, che ovviamente rimangono aperte al contributo di tutti i commissari, come peraltro ho detto in un confronto che

abbiamo avuto in ufficio di presidenza. Ritengo infatti che il lavoro svolto in quella relazione sia un tentativo di andare oltre il binomio delle due relazioni che sono state presentate in Commissione. Si è cercato indubbiamente di lavorare in modo particolare su una relazione, prendendo spunto però dai contenuti di entrambe le relazioni – vorrei rassicurarvi, al riguardo – anche sulla base del confronto in ufficio di presidenza.

Vorrei dunque illustrare le conclusioni, che cercherò ovviamente di contenere nel tempo dovuto, considerato l'orario e la volontà da parte del collega Carli, giustamente, di intervenire questa sera per dare un contributo ai lavori della nostra Commissione.

È doveroso segnalare che sull'oggetto dell'inchiesta parlamentare erano già state svolte due distinte indagini: la prima, da parte del Consiglio della magistratura militare (di seguito, CMM), conclusasi con la relazione del 23 marzo 1999 (seguita da un'ulteriore indagine conclusasi nel 2005) e la seconda, condotta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e terminata con l'approvazione del documento conclusivo del 6 marzo 2001.

Sulla scorta delle dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita, il CMM aveva accertato una « grave violazione della legalità » da parte della procura generale presso il Tribunale supremo militare a partire dall'immediato dopoguerra e fino al 1974 precisando che nell'illegalità « non possono che essere confluiti motivi di opportunità politica » .

Ad analoghe conclusioni era poi pervenuta la Commissione giustizia della Camera, secondo cui « alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la ragion di Stato, le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i paesi del blocco occidentale durante la guerra fredda ».

È sufficiente, qui, rilevare come molteplici affermazioni contenute nella relazione del Consiglio della magistratura militare risultino nettamente smentite dai risultati raggiunti in questa sede, soprattutto in ragione del maggiore distacco della Commissione parlamentare – forse non soltanto temporale – dalla ricostruzione dei fatti.

Permettetemi di sottolineare meglio questo passaggio, posto che quella di cui facciamo parte è una Commissione parlamentare d'inchiesta. Questo stesso fatto ha rappresentato, senz'altro, un passo in avanti rispetto ad altre Commissioni costituite. In secondo luogo, ho trovato – con tutto il rispetto per chi l'ha scritta – un po' contraddittorio che una delle due relazioni presentate dai consulenti termini con la relazione di una Commissione che ci ha preceduto, come a dire che questa Commissione nulla ha fatto. Ritengo, invece, che la nostra Commissione abbia fatto molto e colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti, dal presidente, ai colleghi, ai collaboratori per avere compiuto un importante lavoro che, a prescindere dalle valutazioni che ognuno di noi esprimerà sulle due relazioni, darà un grande contributo conoscitivo alla storia di questo paese, e non solo.

Non deve, inoltre, trascurarsi che le risultanze emerse dall'accertamento compiuto dal CMM hanno senz'altro finito per condizionare ed orientare le conclusioni raggiunte dall'indagine conoscitiva della Commissione giustizia della Camera dei deputati, le cui potenzialità istruttorie non possono certamente essere paragonate a quelle di cui dispone una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Nell'espletamento dell'inchiesta è stata seguita una metodologia consistente nell'individuare preliminarmente i dati certi e nel ricercare altri punti fermi, temporalmente vicini, in modo da poterli unire fra loro tracciando dapprima dei segmenti e, man mano, una linea continua tale da collegare l'immediato dopoguerra al rinvenimento del 1994, fino ad arrivare, con alcune appendici, ai nostri giorni.

È appena il caso di segnalare le difficoltà oggettive incontrate nel tentare di ricostruire compiutamente un periodo di oltre mezzo secolo, ad una simile distanza temporale dall'inizio della vicenda esaminata, mentre è opportuno sin d'ora evi-

denziare che circostanze emerse nel corso dei lavori hanno inevitabilmente ampliato l'ambito cronologico degli accertamenti.

Procederò ora nella trattazione secondo un ordine anzitutto storico.

Il 20 ottobre 1943 viene costituita la United Nations War Crimes Commission (UNWCC) che vede la partecipazione di 17 paesi alleati, ma registra la significativa assenza dell'Unione Sovietica, sebbene il 30 ottobre 1943 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annuncino congiuntamente, a Mosca, che i criminali di guerra sarebbero stati sottratti alle giurisdizioni nazionali e sottoposti a una punizione decisa di comune accordo dai governi alleati.

Tuttavia, ancora nel 1945, gli alleati – prossimi alla vittoria – non hanno raggiunto un accordo sul trattamento complessivo da riservarsi ai criminali di guerra delle forze dell'asse.

Gli inglesi, che più degli statunitensi si erano impegnati a investigare su episodi di stragi di civili, avevano concluso le loro indagini con il rapporto generale *Report on German Reprisals for Partisan Activity in Italy*, nel quale – già il titolo stesso lo rileva – si mettevano in relazione le rappresaglie tedesche con l'attività partigiana.

La conclusione del rapporto era che le « rappresaglie non erano eseguite su ordine dei comandanti di singole formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata, diretta dal quartier generale del feldmaresciallo Kesserling ».

Questo dato non è di poco conto perché, come vedremo meglio più avanti nella illustrazione, gli alleati si riserveranno di giudicare e quindi di condannare loro gli ideatori di quella che viene ritenuta una pianificazione delle rappresaglie ordinate in Italia.

In Italia, invece, subito dopo la proclamazione dell'armistizio (8 settembre 1943) e la dichiarazione di guerra alla Germania nazista (13 ottobre 1943), il Regio Governo italiano, retto dal Primo ministro Pietro Badoglio, si era trovato in una situazione complessa, in quanto, se da un lato era diventato cobelligerante a fianco delle forze alleate, dall'altro rappresentava una nazione sconfitta che attraverso il lungo armistizio del 29 settembre 1943 aveva sottoscritto una resa incondizionata ed accettato sul proprio territorio la presenza politico-militare alleata, una presenza chiaramente incidente sull'attività complessiva dell'autorità politica italiana in base all'articolo n. 20 dell'armistizio lungo, ed in particolare anche sulla linea d'azione relativa ai crimini di guerra secondo l'articolo n. 29.

Quest'ultimo articolo infatti prevedeva, preliminarmente ad ogni definizione di tipo giudiziario, l'arresto e la consegna immediata di tutti i sospettati di aver commesso crimini di guerra, anche italiani, alle Forze delle Nazioni Unite.

D'altra parte, la già citata dichiarazione di Mosca (30 ottobre 1943) mutava, nella sostanza, la rigidità della prescrizione armistiziale sui crimini di guerra, differenziando la posizione e le prerogative italiane rispetto a quelle tedesche in materia, in virtù del nostro status di cobelligeranti. Si parlava infatti, per gli imputati di crimini di guerra, esclusivamente di « consegna alla giustizia ».

Più in generale del resto, riguardo ai sospettati, il Governo Bonomi, con decreto ministeriale del 26 febbraio 1945, aveva già istituito una « Commissione centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943 », che certificava l'impegno italiano nel compiere le verifiche necessarie. Del resto, la lettera del ministro dell'Italia occupata, il comunista Mauro Scoccimarro, confermava agli americani tale piena responsabilità della Commissione.

L'Italia assumeva, pertanto, piena responsabilità delle investigazioni, pur rimanendo impregiudicata, a livello generale, la potestà delle autorità alleate riguardo alle persone detenute in stato di arresto e rimanendo in capo a quest'ultima la stessa autorizzazione alla consegna delle persone tenute in custodia, che dovevano essere ogni volta autorizzate.

L'idea di allora degli alleati, quindi, era tesa a favorire la celebrazione dei processi a carico dei criminali tedeschi e italiani in Italia, e che, accanto ad una serie di

procedimenti nei confronti di singoli criminali di guerra, dovesse tenersi un processo unico a carico di tutti i responsabili dell'ideazione, della pianificazione del programma e della pratica delle rappresaglie compiute in Italia. Detto processo avrebbe dovuto svolgersi secondo criteri che vennero poi utilizzati davanti il Tribunale militare internazionale di Norimberga.

Il predetto rapporto alleato, già citato, si concludeva con la proposta di celebrare due processi principali. Il primo relativo al caso delle Fosse Ardeatine, per il quale sarebbero dovuti salire sul banco degli imputati il feldmaresciallo Kesserling (venne poi deciso di processarlo separatamente), il generale Eberhard Von Mackensen, il generale Kurt Maltzer, il generale SS Harter, il generale Karl Wolff e Kappler, quest'ultimo quale responsabile materiale della rappresaglia. Il secondo avrebbe dovuto portare sul banco degli imputati i comandanti di armata, di corpo di armata e di divisione « per aver partecipato all'organizzazione su grande scala delle rappresaglie fra la metà di giugno e la fine di settembre 1944 ».

Per effetto poi delle pressioni italiane, accanto a questi processi si sarebbero dovuti svolgere altri dibattimenti, relativamente ai gradi inferiori, la cui competenza veniva conferita all'Italia.

L'Italia avrebbe pertanto potuto effettuare processi nei confronti dei responsabili di crimini di guerra in Italia, esclusivamente per i militari di grado inferiore.

A questo punto, permettetemi di fare un breve inciso, anche sulla base della relazione del professor Pezzino ed altri su un aspetto che, giustamente, è stato rilevato in quella relazione. Infatti, paradossalmente, in quegli anni, a fronte di un giudizio sui processi in merito alle responsabilità, così come si evince da quanto dichiarato, agli americani spettava il giudizio per i massimi vertici che avevano pianificato quelle operazioni mentre agli italiani spettava quello sui militari di grado inferiore. Tuttavia, secondo la giurisprudenza militare dell'epoca, militari di grado inferiore erano considerati quegli stessi ufficiali che avevano comandato ed eseguito le rappresaglie, tant'è che, giustamente, come si dice nella relazione, solamente con il processo di Stazzema fatto nel 1994, si è mutata una tale giurisprudenza militare.

Probabilmente quindi, per paradosso, il processo di Priebke, se fosse stato realizzato all'epoca di Reder, non avrebbe portato ad alcuna condanna del primo perché all'epoca i militari di grado inferiore – mi riferisco ovviamente ai sottufficiali e ai soldati – purtroppo (a mio parere, infatti, quello fu un grande errore di interpretazione giuridica militare dell'epoca), non furono processati. In parte, ciò si evince anche dai verbali del PM nel processo di Marzabotto a Reder dove si parla effettivamente del concorso con altri nel procedimento contro Reder, ma si accenna all'ipotesi che tali persone non possano essere perseguite essendo, comunque, militari di grado inferiore.

Ritengo che questo fatto rappresentò un grave errore che fu commesso all'epoca, tuttavia è chiaro che parliamo di una giurisprudenza dell'epoca. Resta però il fatto che quei militari dovevano essere processati all'epoca, mentre invece, purtroppo, la giurisprudenza di allora non ci ha confortato in tal senso.

Per quanto riguarda la determinazione interna a processare criminali di guerra responsabili di eccidi in Italia, in data 20 agosto 1945 si tenne una riunione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel corso della quale si disponeva che i carteggi relativi ai crimini di guerra perpetrati in Italia dagli appartenenti alle Forze armate tedesche (che nel frattempo stavano pervenendo alle varie autorità) fossero da accentrare presso la procura generale militare, la quale avrebbe dato inizio alle indagini atte ad identificare gli autori del reato.

Tale riunione, nel corso dell'indagine, è risultata essere uno dei momenti decisivi – vorrei sottolinearlo – dell'intera vicenda, poiché suggellava una suddivisione dei compiti tra l'Italia e gli alleati.

La decisione di radunare, presso la procura generale del Tribunale supremo militare, tutti i fascicoli, le istruttorie e le

notizie sui crimini commessi durante la guerra viene dettata, dunque, dall'esigenza di accentrare tutto il materiale relativo alle stragi nazifasciste, per poi smistarlo agli organi giurisdizionali competenti secondo quanto concordato con gli alleati.

Questo è un passaggio condiviso da tutte le forze politiche dell'epoca presenti nel Governo del CLN perché è evidente – credo che sia anche palesemente emerso dagli atti – che vi era una difficoltà oggettiva. Infatti, molti erano i soggetti che indagavano sui crimini nazifascisti: vi erano tribunali ordinari, del CLN, carabinieri, istituzioni alleate e così via. Quindi, è evidente come fosse necessario un coordinamento unico in cui venissero accentrate comunque tutte queste informazioni (anche perché gli alleati, per consegnare i criminali, chiedevano una corretta istruttoria e ciò poteva essere fatto soltanto se vi era unicità nel soggetto che doveva seguire l'istruttoria).

Nel frattempo, il lavoro di investigazione da parte delle forze anglo-americane, in special modo della Special Investigation Branch, prosegue per tutto il 1945, incentrandosi sempre più sulla individuazione e la cattura dei responsabili.

Il lavoro investigativo alleato si traduce nello svolgimento di alcuni importanti processi a carico di alti ufficiali tedeschi, che, secondo la distinzione tra reati localizzabili e non, vengono processati direttamente dagli alleati per le responsabilità assunte nella programmazione e nella pianificazione delle uccisioni di ostaggi civili nel quadro della politica di repressione della guerra partigiana.

Verso la fine del 1945 inizia quindi, presso la procura generale militare, la raccolta di informative concernenti i reati contro la legge e gli usi della guerra che erano stati commessi in Italia durante l'occupazione tedesca ai fini della giustizia penale.

Durante i primi anni di indagini preliminari, conformemente alle direttive stabilite nella riunione del 20 agosto 1945, la procura generale militare provvide inoltre ad inviare alle procure territorialmente competenti i fascicoli per i quali dalla documentazione raccolta si poteva iniziare un procedimento penale a carico degli indiziati (procure militari nel caso di militari tedeschi e ordinarie nel caso di italiani).

È bene sottolineare che per questi ultimi fascicoli, trattandosi di presunti reati compiuti da militari italiani appartenenti alle milizie della Repubblica sociale italiana, sulla base del mancato riconoscimento internazionale del governo di Salò e, soprattutto, della limitata autonomia ed effettività di quest'ultimo rispetto all'alleato occupante germanico, tali militari non potevano considerarsi appartenenti alle forze militari di un esercito regolare. Per questa ragione, la procura generale militare provvide giustamente ad inoltrare tali fascicoli alle competenti autorità giudiziarie ordinarie.

L'estrema difficoltà di reperire le prove per iniziare la vera e propria azione penale viene del resto confermata dal procuratore generale militare, dottor Borsari, in una missiva del 7 giugno 1946, inviata al Ministero degli affari esteri e per conoscenza al Ministero della guerra, nella quale si sottolineava che le denuncie che pervenivano, nella quasi totalità, mancavano degli essenziali requisiti, in primo luogo della identificazione dei responsabili.

Né agevole risulta il lavoro delle procure territoriali competenti atteso che le indagini giudiziarie nei confronti di criminali di guerra tedeschi potevano non avere risultato concreto o che si potesse arrivare al loro proscioglimento per mancanza assoluta o insufficienza di indizi.

Dopo il 1948 per l'Italia le cose si complicano ulteriormente, atteso che la Gran Bretagna, dopo il 5 maggio 1949, comunicava che, qualora l'estradizione del militare tedesco non fosse stata già richiesta entro il 1° settembre 1948, sarebbero stati estradati solo i militari responsabili del reato di omicidio se vi fosse una prova dello stesso *prima facie* e ciò fosse accompagnato da soddisfacenti giustificazioni, mentre per gli Stati Uniti tale termine sarebbe stato fissato al 1° novembre 1948.

Anche a questo riguardo, vorrei soffermarmi per esprimere un pensiero. Tra il

1948, il 1949 e il 1950, si chiudono sostanzialmente quegli organismi che avevano garantito, tra Italia ed alleati, una forte collaborazione nella ricerca dei criminali o delle prove criminali. Si chiude sostanzialmente in Europa la fase emergenziale che aveva portato, ovunque, ai grandi processi contro i criminali nazisti o i loro collaboratori. Lascio alla riflessione della Commissione questo dato.

Infatti, dal 1950 in poi, in Europa, i grandi processi fatti ai nazisti si possono sostanzialmente individuare in quelli per coloro che vengono scoperti grazie all'opera nobile e coraggiosa di istituti come quello di Simon Wiesenthal, tuttavia specificamente legati allo sterminio degli ebrei. Di altri casi di criminali nazisti e loro collaboratori nella realtà europea, dopo la chiusura di questi organismi, troviamo ben poca traccia o quasi nessun esempio, sia ad est, sia ad ovest. Ciò si deve al fatto che finisce la fase emergenziale. Vengono cioè a mancare gli organismi che, di fatto, avevano collaborato alla ricerca e all'aiuto sostanziale per la consegna di questi criminali e per tutte le fasi istruttorie dei processi verso questi ultimi. Questo offre in parte un quadro del clima che in Europa, al di là del tema della guerra fredda, che sicuramente ha influito sulla situazione in generale, ha pesato anche sul lavoro dei nostri magistrati militari in Italia, perché ad essi sono venuti a mancare gli aiuti che gli alleati avevano comunque garantito fino a quel momento anche nella ricerca e nella consegna dei criminali. Questo non è un fatto di poco conto.

Pertanto, le ricerche dei presunti criminali di guerra tedeschi, nella maggior parte dei casi, non avevano avuto – ancor prima delle predette comunicazioni – alcun esito, anche perché i vari uffici di collegamento e le stesse autorità alleate, soggetti a frequenti spostamenti delle loro sedi, non furono più in condizioni di dare una pronta e proficua collaborazione come era stato invece negli anni precedenti, anzi, nel 1948 c'è una totale interruzione di comunicazione. Di conseguenza, si affievolisce l'assistenza giudiziaria che provocherà l'impossibilità pratica di giungere alla sicura identificazione dei colpevoli.

Tale situazione costrinse l'allora procuratore generale militare, dottor Ugo Borsari, ad inviare due lettere al Ministero degli affari esteri, nelle quali il procuratore generale, ritenendo che l'ufficio di collegamento alleato in Italia non avrebbe comportato alcun carattere di forza armata né tanto meno di occupazione o di controllo ed avrebbe potuto pertanto rimanere nel territorio italiano anche dopo la data del 28 febbraio 1948 (si deve rammentare che, *ex* articolo 73 del Trattato di pace, entro 90 giorni dalla data di ratifica si sarebbero dovuti sopprimere gli uffici alleati in Italia ad eccezione di quelli di carattere amministrativo), rilevava che il trasferimento « parrebbe serio ostacolo alla possibilità di definizione dei procedimenti per crimini di guerra commessi da militari tedeschi in Italia, che già tante difficoltà incontrano nel loro svolgimento per il rintraccio degli imputati e dei testimoni ».

Inoltre, successivamente alla chiusura dell'ufficio di collegamento alleato in Italia, Borsari dichiarava che « l'ufficio crimini di guerra di questa procura generale militare, nell'espletamento del suo compito, ha potuto ottenere un apprezzabile aiuto da parte dell'ufficio di collegamento, ora disciolto, fino al febbraio di quest'anno. Successivamente per gli atti di assistenza giudiziaria si è rivolto al War Crimes Group (Germania) e al D.J.A.G. di Klagenfurt (Austria), che, secondo quanto dichiarò il maggiore Tighe prima di lasciare Roma, avrebbero continuato a collaborare per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia. Questa procura deve constatare che finora nessuna delle richieste già in corso al momento in cui venne disciolto l'ufficio di collegamento, né di quelle successivamente inoltrate, ha avuto esito; anzi, finora non è stato possibile stabilire, attraverso la corrispondenza, alcun contatto con gli uffici alleati sopraindicati, i quali fino ad oggi non hanno mai dato risposta alle numerose note loro trasmesse per posta ».

Ritengo che nessuno possa nutrire dei dubbi sulla volontà di quest'ultimo di perseguire i criminali nazifascisti, ma questo era il clima nel quale il dottor Borsari operava nel 1949.

Pertanto la volontà dell'Italia e dello stesso procuratore generale militare, dottor Borsari, di perseguire con forza i criminali di guerra tedeschi risulta ben chiara laddove lo stesso lamenta la mancanza di comunicazione con le autorità alleate competenti e rileva che « data l'importanza dei procedimenti già in corso e di quelli da instaurarsi e dato che, per ovvie ragioni, per detti processi l'autorità giudiziaria italiana nulla di concreto può raggiungere senza una continua ed effettiva opera di collaborazione da parte delle autorità che occupano la Germania », richiedendo così al ministero di accertare quale « sia l'orientamento delle autorità alleate – in particolare del War Crimes Group – in relazione all'attività che l'autorità giudiziaria italiana sta svolgendo e cerca di continuare a svolgere per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi e per ottenere eventualmente la consegna di altri imputati e testimoni ».

Ne discende all'evidenza che verso la fine del 1947 la procura generale militare sarà impossibilitata a dare corso agli accertamenti dei responsabili e non potrà fare altro che trattenere i fascicoli inevasi.

Inoltre, con la successiva costituzione della Repubblica federale di Germania, il problema dell'assistenza giudiziaria assumerà poi tutte le difficoltà e rigidità tipiche dei rapporti tra Stati. Cioè, fin quando si trattava di un regime di occupazione, teoricamente era più facile poter richiedere l'« estradizione » di eventuali imputati ma poi, una volta rinata la Repubblica di Germania, tra l'Italia e la Germania tornò ad applicarsi il trattato approvato con legge 18 ottobre 1942, n. 1344, per cui l'estradizione verso il nostro paese non era consentita dalla condizione di cittadino tedesco e dalla natura politica dei reati.

Costituitasi quindi la Repubblica federale tedesca, fu sperimentata la procedura dell'estradizione per ottenere la consegna per il giudizio di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali vi era una sufficiente base di prove e documentazione per processarli.

Ciò avvenne per l'eccidio di Fossoli, addebitato al tenente Karl Friederick Titho, ma il Ministero di grazia e giustizia non ritenne di inoltrare la richiesta di estradizione, ostandovi la condizione di cittadino tedesco dell'estradando e l'indole politica dei reati attribuitigli, ai sensi degli articoli 2 e 4 (quest'ultimo modificato, *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1953, n. 82) del Trattato di estradizione giudiziaria tra l'Italia e la Germania, approvato con legge n. 1344 del 18 ottobre 1942.

Tale convenzione, decaduta in quanto la Germania era in stato di capitolazione e di conseguenza tutti i suoi atti normativi e i rapporti esterni erano decaduti, era stata rimessa in vigore nel 1953, con uno scambio di note intercorso tra il Ministero degli affari esteri italiano e le autorità diplomatiche della nuova Repubblica federale tedesca. I tedeschi, dunque, non avrebbero mai potuto essere estradati in Italia a causa del divieto, del resto reciproco, dell'estradizione del cittadino. Inoltre, il divieto di estradare cittadini tedeschi risultava inequivocabilmente sancito già nella Costituzione di Bonn, quindi nel 1949, all'articolo 16.

Dalla data appena menzionata – la fine degli anni quaranta – consegue un altro problema di non poco conto, cioè il fatto che da quel momento i processi sarebbero stati, per la stragrande maggioranza, in contumacia: la non estradizione dei soldati tedeschi portava ai processi in contumacia. Peraltro, quest'ultima peculiarità è tutta italiana, perché siamo uno dei pochi paesi in Europa che ancora attualmente condanna in contumacia gli imputati, ciò costituendo uno dei problemi annosi del nostro sistema giudiziario nonché il motivo per il quale non riusciamo a far estradare i terroristi dalla Francia, posto che per i condannati in contumacia non è prevista l'estradizione.

Per quanto riguarda invece i delitti compiuti dagli italiani, oltre alle decisioni del 20 agosto ed ai provvedimenti normativi relativi alla costituzione delle corti

d'assise straordinarie, naturalmente centrale è l'opera svolta dall'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, costantemente presidiato in questo periodo dal Partito comunista, nella persona di Scoccimarro prima, e poi, alla costituzione del Ministero per l'Italia occupata, da Ruggero Grieco.

Proprio a segnare un'ulteriore discontinuità con il ventennio, a partire dal Governo Parri e fino al maggio 1947, il Dicastero di grazia e giustizia viene anch'esso affidato a componenti del Partito comunista del calibro di Palmiro Togliatti e Fausto Gullo. Appare quindi estremamente saldo questo circuito di epurazione costituito dal Dicastero di grazia e giustizia che coordina il Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e le corti speciali.

È estremamente indicativo che proprio Togliatti, appena divenuto guardasigilli, aderisca alla decisione del 20 agosto del neocostituito Governo Parri di concentrare i fascicoli dei crimini nazifascisti nella procura generale militare. Trasparente appare la concordia delle forze politiche antifasciste – sottolineo questo aspetto perché in tutta la vicenda c'è concordia da parte di tutte le forze politiche, ciò costituendo un tema interessante da sviluppare nel ragionamento complessivo – e ferma la volontà di perseguire tanto i criminali nazisti quanto quelli italiani, pur nell'ambito di una condivisa finalità di riaggregazione e di riappacificazione del paese, fortemente lacerato dagli avvenimenti del ventennio e della guerra. In questa chiave va inquadrata anche l'amnistia che porta il nome di Palmiro Togliatti in veste di guardasigilli.

Sulla base di questi elementi, dalla linea dei partiti politici all'azione svolta da Borsari fino alla ricostituzione della Germania, risulta difficilmente sostenibile anche la spiegazione dei mancati processi ai tedeschi con l'intenzione di evitare il giudizio relativo ai presunti criminali italiani, con particolare riguardo ai delitti compiuti nel periodo 1941-1943 in Jugoslavia dall'Italia fascista, come supportato dalle considerazioni svolte dall'ambasciatore italiano a Mosca, Pietro Quaroni, in un dispaccio del 7 gennaio 1946.

In questa Commissione è stato sollevato in generale il problema dei processi militari italiani richiesti contro i criminali di guerra da una serie di nazioni. Anche su questo punto bisognerebbe fare chiarezza e spiegare ciò che è accaduto. Infatti, le nazioni in causa sono sostanzialmente l'Inghilterra, la Francia e l'America, soprattutto per quanto riguarda il trattamento riservato da militari italiani nei confronti dei militari prigionieri di quei paesi. Questi processi procedono da soli, tant'è che alcuni militari italiani vengono anche fucilati per avere commesso violenze nei confronti di soldati alleati.

Poi c'è il caso della Grecia, che si chiude nel 1946-1947, quando essa rinuncia alla richiesta dei presunti criminali (tali in quanto stiamo parlando di persone che non hanno avuto alcun processo ma sono stati semplicemente reclamati come presunti criminali di guerra) italiani. La Grecia, comunque, chiude questo capitolo con una lettera nella quale conclude che bisogna guardare avanti: ha così fine ogni richiesta avanzata sui militari di guerra italiani.

L'Albania ad un certo punto si isola e non chiede più nulla. Rimane il caso dell'Etiopia, che però costituisce una vicenda a sé ed emblematica perché fin dall'inizio viene sottolineato a questo paese che difficilmente il conflitto etiope del 1936 può essere inquadrato nell'ambito del conflitto mondiale del 1939-1945, anche perché rimane, effettivamente, l'ultima guerra coloniale. Comunque, in ultima analisi, come risulta anche dai documenti contenuti nella relazione, la richiesta degli etiopi si concentra su tre soggetti: uno è Benito Mussolini, che viene fucilato a Dongo, l'altro è Graziani e l'ultimo è Badoglio. Mentre Graziani è sotto processo, per Badoglio sarebbe stato un po' difficile chiedere il processo.

Infine, per quanto attiene alla Jugoslavia, questo paese aveva richiesto oltre 700 presunti criminali di guerra. A parte la gratuità del parere personale espresso da

Quaroni in proposito, esplicitamente ammessa dal medesimo nella missiva in questione, i criminali della vicenda jugoslava e delle denunce all'ONU si svolgevano, in quel periodo, secondo linee ben più complesse ed articolate. Come ha dichiarato di fronte alla Commissione il senatore a vita Giulio Andreotti rilevando che « vi era una certa sfiducia nei confronti del sistema di Tito. Si trattava non di dare qualcuno alla magistratura anglosassone ma di dare qualcuno ad un sistema da prendersi con le molle. Non c'era certamente il desiderio di coprire qualcosa, però ricordo che persone assolutamente non sospettabili, persone che avevano fatto la guerra in quell'area, consigliavano di avere una grandissima prudenza. Era un momento in cui la lotta politica forse prevaleva sui desideri di giustizia, però, nel caso specifico, era indicato Marazza, persona di una mitezza tale che vederlo tra i responsabili di atti di violenza e sterminio sembrava assurdo » (era infatti un esponente del Governo nonché un alto esponente del CLN, ma era tuttavia inserito nella lista dei presunti criminali di guerra da parte della Jugoslavia e non a caso Andreotti cita questo esempio). Si chiedevano, quindi, adeguate documentazioni a base delle richieste, che erano estremamente generiche.

La Jugoslavia, in ultima analisi, usava strumentalmente la commissione dell'UNWCC come una sorta di grancassa, agendo poi in modo sostanzialmente autonomo e svincolato da ogni tipo di garanzia e certezza del diritto che essa voleva salvaguardare.

Questa ambivalenza appare emblematicamente percepibile proprio nel maggio 1945. Infatti, mentre in quel momento la rappresentanza jugoslava insisteva con forza in seno all'UNWCC, sostenuta dal delegato cecoslovacco, per la creazione di un'agenzia specifica per il caso italiano, con l'obiettivo di indagare e avviare la punizione di quegli italiani che si fossero macchiati di crimini di guerra nel 1941-1943, le truppe titine avanzavano in Venezia Giulia fino ad occupare Trieste (1° maggio-12 giugno 1945) dando piena giustificazione ai timori italiani richiamati dal senatore Andreotti.

Se da un lato, infatti, la Jugoslavia usurpava terre che non erano state occupate dal fascismo con l'attacco del 1941, ma che appartenevano allo Stato italiano secondo precisi legami prima spirituali e culturali che politici e comunque territorialmente definiti ben prima del 1939, dall'altro, i sistemi titini si rivelavano in tutta la loro disumanità nella politica di sistematica soppressione di migliaia di italiani attuata con metodo durante questa avanzata, secondo una chiara volontà di snazionalizzazione di queste terre italiane.

Dunque le generiche accuse, probabilmente, vanno inquadrate nel tentativo di legittimare questa politica altamente ostile nei confronti del nostro paese e di acquisire nuovi meriti e prerogative rispetto agli italiani, non soltanto sconfitti ma criminali di guerra, così da ottenere ulteriori concessioni al tavolo della pace.

Difatti, il trattato del 10 febbraio 1947 dall'Italia viene subito firmato senza alcuna possibilità di negoziazione e se Trieste dopo quaranta giorni viene liberata dai titini e fortunatamente, attraverso la costituzione di uno Stato cuscinetto tra Italia e Jugoslavia, definito TLT (Territorio libero di Trieste), affidato alla tutela dell'ONU, viene risparmiata, con il territorio ad essa immediatamente limitrofo ed una piccola parte dell'Istria, dall'annessione a Belgrado, Zara, Fiume e gran parte dell'Istria vengono definitivamente perse. L'opinione pubblica e la classe dirigente antifascista presero infatti consapevolezza dei rischi che incombevano sull'Italia sconfitta. Nelle forze politiche, finanche nei partiti della sinistra antifascista, come il partito d'azione e quello socialista, si produsse un naturale istinto di autodifesa nazionale, che determinò allarme per il destino del paese e mobilitazione a difesa degli interessi nazionali minacciati.

Ora, sebbene il destino di Trieste verrà deciso in seguito ed in maniera definitiva con il trattato di Osimo, certamente non può sottovalutarsi che, tra le motivazioni che hanno indotto Alcide De Gasperi a

rifiutare l'estradizione di imputati indicati con estrema genericità, vi sia anche e soprattutto la questione delle foibe – che dovrebbe essere oggetto di una Commissione d'inchiesta *ad hoc*, almeno auspicabilmente, quale pagina dolorosa ed allo stesso tempo ineludibile per la riappropriazione di una memoria condivisa della storia del nostro paese – specialmente nel momento in cui, in una lettera del 9 aprile 1946, proprio il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, in relazione agli eccidi jugoslavi ed all'assoluta mancanza di elementi di garanzia e di civiltà giuridica offerti da Tito, manifestava agli alleati l'assoluta contrarietà italiana a concedere l'estradizione dei presunti criminali italiani alla Jugoslavia.

Del resto, diversamente dalle profonde contraddizioni e dalle inquietanti ambivalenze jugoslave, l'Italia non voleva salvare dei criminali ma quantomeno garantire che fossero svolti degli accertamenti reali, non politicizzati ed in una cornice di civiltà giuridica che nella Jugoslavia titina erano impensabili.

La posizione espressa da De Gasperi contro l'estradizione ma non per l'impunibilità era del resto supportata da tutto lo schieramento partitico antifascista, da Nenni ed i socialisti agli stessi comunisti, pure vicini, a livello di affinità ideologiche, alla Jugoslavia comunista, ma fedeli innanzitutto ai valori democratici e garantistici di rispetto dei diritti umani che animavano l'Italia dell'immediato dopoguerra.

Del resto il nostro paese non aveva atteso la firma del trattato di pace per affrontare concretamente il problema dell'accertamento di eventuali responsabilità italiane in Jugoslavia attraverso l'istituzione, su proposta a De Gasperi del ministro della Guerra, Manlio Brosio, all'inizio del 1946, presso il suddetto ministero di una commissione di inchiesta che procedesse ad investigare sui presunti criminali di guerra italiani, per « salvaguardare l'onore e la dignità di quelli che possono ritenersi immuni dalle accuse loro lanciate » e con il fine di « poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati richiedenti ».

Questa commissione di inchiesta nacque il 6 maggio 1946 e fu inizialmente presieduta dall'ex ministro della guerra, il senatore liberale Alessandro Casati, per poi essere affidata – subito dopo la prima riunione tenutasi l'8 maggio 1946 – all'ex ministro dell'aeronautica Luigi Gasparotto (futuro ministro della difesa).

La commissione avrebbe concluso il suo lavoro istruttorio con la relazione finale del 30 giugno 1951 secondo la quale si stabiliva, non senza rimarcare le esagerazioni e le iperboliche prese di posizione assunte in precedenza dalla Jugoslavia e risultate poi del tutto infondate alla prova documentale delle vicende, il deferimento di 34 persone (sulle circa 700 chieste dalla Jugoslavia) al giudizio delle competenti autorità italiane, dichiarando solo per 34 di essi la opportunità di sottoporli al giudizio delle competenti magistrature italiane. Quindi, non c'è stata nessuna copertura nei confronti dei presunti criminali militari italiani operanti in Jugoslavia, bensì la volontà da parte del Governo di allora e di tutte le forze politiche di arrivare ad un chiarimento.

Come detto sopra, nel 1946 venne presentata dal ministro Togliatti un'amnistia, cui fece seguito nel 1959 un'ulteriore amnistia che dispose l'estinzione dei delitti cosiddetti politici commessi successivamente all'armistizio dell'8 settembre 1943. Solo per completezza citiamo anche il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966, n. 332, diretto ad amnistiare solo i delitti a fini politici commessi dai cittadini italiani dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, il quale, però, essendo successivo al provvedimento di archiviazione provvisoria di Santacroce non è rilevante ai fini della nostra trattazione.

Ora, non appare azzardato sostenere che taluni dei presunti reati commessi dagli italiani – sottolineo: da costoro – seppur particolarmente gravi, presentavano una natura squisitamente politica, in quanto legati indissolubilmente alla lotta politica che si accese dopo l'armistizio del

1943. In altre parole, crimini commessi non col fine di mantenere o rafforzare la supremazia militare di un esercito sull'altro, bensì al solo scopo di contrastare ed offendere le idee e le tendenze politiche e sociali delle vittime di matrice anti-fascista o incidere negativamente sull'esistenza, costituzione e fondamento delle loro organizzazioni stesse, tese all'instaurazione di una forma di Stato e di Governo diversa da quella presente allora in Italia.

Pertanto, si può ritenere che diversi delitti a cui i fascicoli ritrovati si riferiscono, sussistendo le condizioni su esposte, erano e sono tuttora potenzialmente riconducibili nell'ambito di applicazione dei provvedimenti n. 4 del 1946 e n. 460 del 1959, trattandosi di reati avente natura politica (solo riferendosi ai militari della Repubblica sociale italiana).

Sotto il profilo squisitamente procedurale tutti i reati oggetto dei provvedimenti di clemenza citati necessitavano comunque (voglio sottolineare questo passaggio al di là di ogni equivoco, perché per me è stato un atto grave di negligenza) di un atto formale del giudice che disponesse l'archiviazione o il non luogo a procedere (certamente, nessuna giustificazione di altro tipo).

A tal fine era strumentale che la procura territorialmente competente si attivasse, cosa che non ha potuto fare per il mancato invio dei fascicoli da parte della procura generale militare presso il tribunale supremo. Ne consegue che sotto questo aspetto è indubbio che i procuratori militari che si sono succeduti nella vicenda sono responsabili, in quanto non hanno trasmesso i fascicoli in questione alle procure competenti. Ma se in rito deve essere censurata la loro condotta omissiva, non altrettanto può farsi nella sostanza, atteso che diversi reati avrebbero potuto considerarsi a tutti gli effetti politici e quindi passibili di essere estinti per amnistia.

Riteniamo che questi aspetti della questione, in qualche modo, pur non eliminando responsabilità di alcuni elementi della magistratura militare, comunque le attenuino.

Questi provvedimenti normativi si aggiungono, infatti, alle condizioni di non certo facile perseguibilità dei tedeschi determinata da motivazioni ampiamente analizzate in precedenza, fra le quali merita di essere sottolineata ancora una volta la questione dell'estradabilità del cittadino tedesco, che forse conducono a meglio inquadrare documenti che si riferiscono ad altre questioni oggettivamente lontane per problematiche ed urgenze.

Il Consiglio della magistratura militare, così come la stessa Commissione giustizia della XIII legislatura, attraverso riferimenti a richieste di estradizione ed ai rapporti tra l'Italia e la Germania, utilizzando il frammento di una corrispondenza del 1956 tra gli allora ministri degli esteri e della difesa, Martino e Taviani (dalla quale emerge un parere contrario sulla richiesta di estradizione di un soldato tedesco in merito ad un caso che il procuratore militare di Roma aveva presentato agli organi di governo), ha sostenuto che alla base del fenomeno in esame ci sarebbero stati motivi di opportunità politica, o meglio una ragion di Stato legato al periodo della « guerra fredda », all'interno della quale si colloca il carteggio intercorso tra il ministro degli esteri, Gaetano Martino, e quello della difesa, Paolo Emilio Taviani, circa una richiesta di estradizione dalla Repubblica federale di Germania, che era stata indirizzata al ministro degli esteri.

Il ministro Martino, con nota del 10 ottobre 1956, spiega al collega Taviani i motivi della sua contrarietà all'estradizione ipotizzata dal procuratore militare. Il ministro Martino, in particolare, sottolinea gli « interrogativi che potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento, infatti, tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle Forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento ».

La nota di risposta del ministro della difesa, in data 29 ottobre 1956, risulta pienamente adesiva.

Per la costituzione dell'alleanza atlantica si riteneva politicamente inopportuno iniziare un procedimento per crimini di guerra che avrebbe messo in crisi l'immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel paese.

Questo carteggio pertanto è diventato, nella relazione conclusiva dell'indagine condotta dal CMM nel 1999 e nelle successive conclusioni della Commissione giustizia della Camera, l'inconfutabile prova dell'*input* politico all'occultamento dei 695 fascicoli da parte della giustizia militare italiana provocato dal clima internazionale di guerra fredda.

Ora, a parte il fatto che oggetto del carteggio è un caso singolo e non tutti i 695 fascicoli, del mancato invio da parte della procura generale militare alle procure territoriali competenti sembra che nessun membro del Parlamento fosse a conoscenza (soltanto Umberto Terracini presenterà nel 1962 un'interrogazione su un criminale tedesco, peraltro senza alcun legame con l'archivio costituito da ben 17 anni a palazzo Cesi). Abbiamo già analizzato fattori di inerzia ben precedenti al 1955-1956. Sottolineo questo aspetto perché si tratta di un altro elemento importante riguardante il fatto che, rispetto alla questione sollevata della mancata realizzazione dei processi, in questo paese è calato un grave silenzio a trecentosessanta gradi e l'unica eccezione a livello politico – e non solo politico – è data dall'autonomo intervento del senatore Terracini, che peraltro presenta un'interrogazione su un caso che non è contenuto nei famosi fascicoli che troviamo a palazzo Cesi.

Con questo non vorrei dire che siamo tutti responsabili o tutti innocenti, bensì spiegare che esisteva un clima in quegli anni quasi teso ad accettare, ormai, di voltare pagina rispetto al dopoguerra, e sicuramente poco attento alle questioni contestate che, così come rilevato dalla Commissione, erano invece molto importanti soprattutto per quei cittadini che, a tutt'oggi, giustamente chiedono ancora giustizia (oggi forse solo gli eredi dei protagonisti).

Inoltre, riguardo a questo carteggio vanno tenuti ben presenti alcuni elementi.

Da un lato, queste affermazioni vengono formulate sotto l'impatto della forte onda emotiva provocata dall'ingresso delle truppe sovietiche in Ungheria. Dall'altro, ogni valutazione sull'eventuale opportunità di una richiesta di estradizione si scontrava comunque contro gli ostacoli tutt'altro che aggirabili della Convenzione italo-tedesca sull'estradizione del 1942, rinnovata nel 1953.

Inoltre, elemento forse più importante sottolineato dal senatore a vita Giulio Andreotti, testimone d'eccellenza all'epoca quale segretario alla Presidenza del Consiglio, tale problematica su cui Martino e Taviani si intrattengono non viene mai – sottolineo mai – sollevata o affrontata in sede di Consiglio dei ministri. Questo scambio di vedute tra Martino e Taviani rimane limitato esclusivamente ad essi e non trova appunto alcuna conferma in posizioni assunte da organi come il Consiglio dei ministri. Tanto più che successivamente allo scambio di lettere Martino-Taviani (questo è importante), l'ambasciata italiana a Washington, con lettera del 30 novembre 1956 – quindi successiva al famoso carteggio –, ringraziava il Dipartimento di Stato americano per l'aiuto prestato in relazione alla consegna della documentazione riguardante il processo a carico dei generali Lanz e Speidel (avvenuto nel novembre 1947 a Norimberga), che sarebbe stata utile ai fini dell'identificazione dei tedeschi responsabili dell'eccidio di Cefalonia e Corfù.

Oltre a dire come lo scambio di vedute di cui sopra sia rimasto un caso limitato tra i due soggetti – e non influenzò minimamente il procedimento –, occorre rilevare che successivamente il ministro Martino metteva al corrente il collega di Governo Taviani del prosieguo di corrispondenza con la procura militare di Roma sopra citata, informandolo che il procedimento penale era stato avviato

avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che li aveva rinviati a quella militare, essendo quest'ultima competente.

Questa parte della vicenda, che potrebbe essere inizialmente la più attendibile, da accertare e storicamente in parte condivisibile, anche se con una certa larghezza è stata definita « ragion di Stato », deve però necessariamente essere « demitizzata » da tutti gli elementi che non le appartengono, onde evitare che la si impugni come motivo di incriminazione di alcuni e di discolpa per altri. Bisogna allora accertare da quali fonti possano emergere dati comprovanti le ipotesi sollevate dalle due precedenti indagini e definire in termini più attendibili, attraverso l'esame di tutti i documenti, le fasi della vicenda. Si può dire che fino ad oggi, tranne pochissime eccezioni, essa è stata collocata in un'ottica che non la fa appartenere né la restituisce alla storia e agli storici di mestiere e perciò al diritto che ogni cittadino ha di sapere e di capire.

Da queste affermazioni si passa – come detto – all'ipotesi di una « ragion di Stato » che avrebbe favorito il silenzio sui fascicoli e sulle richieste di estradizione in vista della formazione dei due blocchi contrapposti e della conseguente « guerra fredda ». In questo contesto, dunque, la Germania avrebbe assunto insieme agli Stati Uniti d'America e all'Inghilterra un ruolo antisovietico. Ne consegue la tesi della sovrastante ragione politica cui era vincolato il procuratore generale militare precedentemente alla riforma del 1981.

Dalla testimonianza del dottor Di Blasi (l'unico testimone vivente presente all'archiviazione del 1960) si è rilevato che i fascicoli erano all'epoca « una notevole quantità di atti sfusi, in gran parte disordinati, che bisognava catalogare, sistemare e unificare razionalmente, in modo da renderli atti utili agli effetti giudiziari ». Naturalmente, i fascicoli avrebbero dovuto essere trasmessi agli uffici giudiziari competenti, ma sorsero diversi problemi, primo fra tutti il fatto che la maggior parte dei militari non erano identificabili, erano ignoti, quindi riusciva difficile stabilire la connessione tra i fatti e i soggetti che li avevano compiuti. Venne così a configurarsi, stando a quanto affermato dal dottor Di Blasi, l'idea di una provvisoria archiviazione degli atti, facendo riferimento ad un istituto che non trova riscontro nell'ordinamento giuridico (e sinceramente inaccettabile, da questo punto di vista).

Seguì poi nel 1965 la richiesta della Germania di avere notizie circa i crimini di guerra compiuti dai suoi soldati. Questa richiesta di raccogliere notizie, informazioni, dati su possibili procedimenti per crimini di guerra ricevette risposta da parte del procuratore generale che – tramite il Ministero degli esteri – inoltrò più di 20 fascicoli, per l'esattezza 24. Le indagini attuate dalla magistratura ordinaria tedesca (non essendo prevista nell'ordinamento di Bonn l'esistenza della magistratura militare) hanno portato praticamente nella totalità dei casi a provvedimenti di archiviazione. Quindi, anche i casi che in qualche modo il capo della procura di allora pensava fossero i più evidenti e col maggior contenuto, sulla base dell'istruttoria, in realtà furono archiviati dai suoi colleghi tedeschi.

Peraltro, proprio in stretta contiguità con l'invio in Germania, la Procura generale militare inviava negli anni 1965-1968 ben 1.265 fascicoli contro ignoti alle procure territoriali competenti. Molti hanno teorizzato possibili se non probabili condizionamenti sugli organi della giustizia militare da parte delle istituzioni politiche visto, su tutti gli altri, l'istituto della nomina governativa dal procuratore generale militare, ma nell'assenza di documenti probanti (nonostante le tante verifiche condotte in archivi italiani e stranieri dalla Commissione) non hanno rilevato alcuna specifica volontà politica occultatrice delle decisioni della giustizia militare.

In sostanza, manca una qualsivoglia comunicazione, anche informale, a firma di un esponente dell'Esecutivo, in cui, preso atto della situazione, si diano disposizioni ai vertici della magistratura militare attinenti ai fascicoli ritrovati nella direzione dell'occultamento.

Anche qui voglio fare una digressione. Siamo negli anni tra il 1965 e il 1968, sostanzialmente gli ultimi nei quali si maneggiano (passatemi questo termine) i famosi fascicoli (i 2.271 e i 709 ritrovati successivamente a palazzo Cesi). Cosa accade, in quegli anni, gli ultimi anni, diciamo così, rilevanti? Da una parte, il tentativo – in accordo col Ministero della difesa – di inviare 24 fascicoli per vedere di avviare in Germania i procedimenti, e in questi casi vi è il proscioglimento; dall'altra vi erano i 1.265 fascicoli, che però erano contro ignoti: quindi, era praticamente prevedibile l'archiviazione, e infatti, vengono archiviati.

Ora, la domanda che pongo – e che lascio ai commissari – è la seguente: se effettivamente vi fossero state una programmazione ed una volontà pianificata di occultare in qualche modo i fascicoli nei quali vi fossero elementi per avviare i processi e se vi fosse stata da parte del dottor Santacroce la volontà di sbarazzarsi, unitamente a questi, dei fascicoli contro ignoti, allora perché ci troviamo di fronte a questi numeri? Mi riferisco al fatto che, tra i 709 fascicoli che rimangono a palazzo Cesi (sui quali, ovviamente, si è discusso tanto), 353 risultano contro ignoti, quindi avrebbero potuto essere benissimo spediti in quell'occasione; 59 risultano relativi a parti lese ignote (e anche questi avrebbero potuto essere spediti con gli altri 1.265); 24 erano stati già inviati in Germania; 7 erano stati già inviati nel periodo 1965-1968; 5 erano stati inviati all'autorità giudiziaria ordinaria; 67 erano stati già inviati nel 1946; 18 erano stati inviati all'ONU; 56 riguardavano sicuramente reati minori rispetto all'omicidio; vi erano stati, poi, due decessi di imputati. Insomma, 591 su 709 potevano essere – se vi era una pianificazione in questo senso – tranquillamente mandati insieme ai 1.265. Sinceramente, non mi sono dato una risposta perché, in effetti, è una incongruenza; una incongruenza, però, in un senso e nell'altro. Si sostiene che nel 1965 il dottor Santacroce si è sbarazzato solamente dei fascicoli nei quali effettivamente non vi era nulla (volendo in qualche modo far ordine di quel che non aveva sostanza), ma nella realtà ha trattenuto anche molto del materiale che non aveva sostanza. Infatti – lo ribadisco – su 709 fascicoli 591 sono del tipo che ho qui dichiarato.

Analogo discorso può essere fatto, sul medesimo argomento, per le audizioni, in cui si è assistito ad un fiorire di ipotesi, congetture, opinioni personali, formulate nella quasi totalità da persone che, nel periodo « caldo » che va dal 1946 al 1968, non erano presenti.

A questo punto, lo stesso cosiddetto carteggio Martino-Taviani del 1956, citato a più riprese, risulta soltanto un frammento di corrispondenza privo di una veste formale ed ufficiale e contenente soltanto valutazioni del tutto personali, il cui contenuto non è mai stato consacrato in una delibera del Consiglio dei ministri.

È possibile, invece, che in quegli anni sia nato, più che una ragion di Stato – e questa è la tesi che mi convince di più –, un « comune sentire » diffuso in tutta Europa, scaturito dalla stessa società civile, desiderosa di chiudere un passato tragico e doloroso come è stato il secondo conflitto mondiale con l'eccezione, ripeto, dei processi per la Shoah. Ma in quel caso, oltre ad esservi una motivazione molto sentita, vi erano anche degli strumenti ancora attivi e molto forti. Lo ricordiamo: sono stati strumenti straordinari che, grazie a Dio, hanno funzionato nel migliore dei modi.

Da ciò consegue la tesi della sovrastante ragione politica cui era vincolato il procuratore generale militare precedentemente alla riforma del 1981, sebbene – occorre rilevarlo, e questo è un altro aspetto importante – anche dopo il varo della riforma che operò il completo sganciamento della Procura generale militare da ogni influsso reale o eventuale del potere politico, non è stato comunque mai registrato (fino al ritrovamento del 1994) alcun mutamento di indirizzo circa la gestione dei fascicoli ritrovati. Quindi, anche nel 1981, quando si scinde il rapporto tra il mondo della politica e la magistra-

tura militare, non si registra alcun elemento di novità e dobbiamo arrivare al 1994.

Questo farebbe ulteriormente pensare che nessun condizionamento politico, pur teoricamente ipotizzabile prima del 1981, abbia influito sull'operato dei procuratori generali militari che si sono succeduti nella vicenda. Infatti, ammettendo per un attimo che questo condizionamento ci sia stato, i procuratori generali militari, una volta venuto meno a livello normativo ogni possibile contatto o coinvolgimento del potere politico, avrebbero potuto benissimo attivarsi, cosa che invece non si è verificata. I fascicoli infatti rimasero, anche dopo il 1981, ancora pendenti presso la Procura generale militare per molto tempo.

Tanti sono stati sicuramente i dubbi che l'ordinamento giudiziario militare ha suscitato dalla sua istituzione fino alle modifiche apportate nel 1981. Tali valutazioni, sebbene astrattamente riconducibili al clima politico di quegli anni, non sono (ad un 'attenta analisi della documentazione in possesso della Commissione parlamentare) suffragate né sorrette da alcuna prova. Semmai è più probabile ipotizzare – come già detto – che in quegli anni nacque, più che una ragion di Stato, un comune sentire che scaturiva dalla volontà di chiudere con un passato tragico e doloroso. Comune sentire a cui, probabilmente, qualcuno ha voluto – impropriamente e non certamente con rispetto delle norme giuridiche dell'epoca – dare un'interpretazione.

Ma, accanto a tale ipotesi, non può e non deve trascurarsi che quei fascicoli rimasero, per oltre cinquant'anni, negli uffici della Procura generale militare, che, come abbiamo visto, era incompetente alla relativa trattazione. In altri termini, anziché essere trasmessi alle procure territoriali – cui competevano le valutazioni – i fascicoli sui crimini di guerra vennero illegittimamente trattenuti: dapprima negli uffici del procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare e poi, dal 1981, negli archivi della Procura generale presso la Corte di cassazione e, infine, dal 1991 presso la Procura generale della Corte militare d'appello.

La mancata trasmissione dei fascicoli è dunque addebitabile ad un comportamento negligente (mi permetto di sottolineare, gravemente negligente), che si è protratto fino al giugno 1994, imputabile – in particolare – ai titolari degli uffici, e cioè ai procuratori generali militari che ebbero (per l'intero periodo esaminato) la responsabilità di quegli atti e dei locali ove furono custoditi.

Tanto rilevato, è del tutto evidente come – quantomeno allo stato e dagli atti consultati – non siano emersi elementi a riprova della tesi sin qui sostenuta secondo cui la mancata trasmissione dei fascicoli e la mancata celebrazione dei processi fossero addebitabili a pressioni, ingerenze o interventi del potere politico, in particolare dell'Esecutivo. Occorre peraltro rilevare che il mancato intervento politico nell'occultamento dei fascicoli risulta avvalorato dalle considerazioni di seguito riportate.

Come detto, dopo il 1981, anno della riforma ordinamentale, il comportamento della magistratura militare fu identico a quello precedentemente tenuto.

In secondo luogo, le forze di opposizione, per un intero cinquantennio, non furono affatto prodighe di sollecitazioni rivolte alla maggioranza, attraverso interpellanze, interrogazioni o altro, ma si comportarono in modo perfettamente assimilabile a quello delle forze di maggioranza.

In definitiva, se per occultamento intendiamo una dolosa e preordinata azione diretta a celare o insabbiare qualcosa, nella specie fascicoli, per sottrarla alla vista o alla considerazione altrui (perché questa è l'accezione molto spesso data al termine), allora, alla luce delle lunghe indagini svolte ed in particolare a seguito di un attento esame dei resoconti delle audizioni e dei documenti acquisiti, si può affermare che non si è trattato di occultamento. Infatti mai, dall'ingente documentazione in possesso di questa eccel-

lentissima Commissione, è emerso che taluno si sia reso responsabile di una simile azione.

Ripercorrendo la vicenda storica dell'archivio e del luogo ove esso si trovava, si deve precisare quanto segue. Verosimilmente, l'archivio si trovava negli uffici della Procura generale militare di palazzo Cesi, all'inizio in forma di atti, probabilmente su degli scaffali, poi, con il dottor Enrico Santacroce, con il dottor Ugo Foscolo e con il dottor Giovanni Di Blasi, in forma di fascicoli dentro un armadio, ed ivi è rimasto fino al giorno in cui si è proceduto al versamento del carteggio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato presso gli archivi della procura generale (1991). Dopo quell'episodio tutti gli auditi non ne rilevano più la presenza, molto probabilmente perché, liberatisi gli scaffali durante il versamento, si ritenne più comodo sistemarli sugli stessi. Risulta quindi una mera montatura giornalistica la descrizione riportata sulla stampa nel 1996, perché in realtà l'armadio non esisteva.

Occorre peraltro sottolineare che la Commissione parlamentare, nel corso di un sopralluogo effettuato durante i lavori, ha potuto constatare che il locale del rinvenimento non si trovava affatto in un seminterrato, bensì su un piano rialzato di palazzo Cesi, perfettamente accessibile da coloro i quali lavoravano alla Procura generale. Nel 1994 venne anche rinvenuto, unitamente ai detti atti, un registro dal titolo « Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi », in cui era possibile desumere, oltre ad altri dati, anche quelli riguardanti tali due gruppi di incartamenti, e cioè sia gli atti già inviati all'AGO sia quelli che non avevano alcuna relazione con tale invio. Sia per le une che per le altre registrazioni, erano comunque riportate in tale registro generale le indicazioni dell'autore del reato, della persona offesa e dell'organo denunciante.

Da uno studio del registro generale, si è potuto stabilire che dei 2.274 fascicoli (2.275 se teniamo conto del fascicolo 2020-*bis)* una parte era stata trasmessa senza ritardo alle procure ordinarie della Repubblica (i 273, quelli afferenti agli italiani) negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, poiché si trattava di reati comuni. I casi effettivamente validi devono quindi considerarsi ridotti rispetto al numero di 2.275 e di questi ben 1.848 risultavano intestati a responsabili ignoti.

Per 1.906 fascicoli venne poi adottato il provvedimento di archiviazione provvisoria del 1960 cui aveva fatto seguito, nel periodo 1965-1968, la trasmissione di 1.265 fascicoli (di cui alcuni abbinati) all'autorità giudiziaria militare (i famosi « contro ignoti ») oltre ad una ventina (per l'esattezza 24) fascicoli inviati – per il tramite del Ministero degli esteri – all'ambasciata di Germania. Seguì quindi, dal 16 novembre 1994 al 25 maggio 1996, la trasmissione dei rimanenti fascicoli ritrovati alle varie procure militari competenti, in base al criterio del *locus commissi delicti*. Tra questi alcune centinaia sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti: nella maggior parte militari tedeschi, ed in alcuni casi militi della guardia nazionale repubblicana; i rimanenti, invece, relativamente a militari identificati per lo più appartenenti alle Forze armate tedesche, ed in misura marginale alle milizie della Repubblica Sociale Italiana.

In base alle audizioni e alla stessa visione dei documenti e dei fascicoli si indicherà in un prospetto analitico complessivo del contenuto dei fascicoli ritrovati nel 1994 a palazzo Cesi quanto segue: 67 sembrerebbero già inviati alle procure competenti negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale; 7 erano già stati inviati alle procure competenti negli anni 1965-1966; 2 fascicoli facevano riferimento a soggetti già processati da tribunali alleati; 3 fascicoli erano pervenuti direttamente all'autorità giudiziaria; 5 fascicoli, ove il carteggio era relativo ai responsabili italiani, erano stati inviati all'autorità giudiziaria.

All'interno dei fascicoli ritrovati vi sono poi i 24 fascicoli che erano stati inviati in data 12 luglio 1966 – per il tramite del Ministero degli esteri – all'ambasciata della Repubblica Federale di Germania ed i 18 inviati – sempre tramite il Ministero degli affari esteri – alle Nazioni Unite.

Inoltre, rispetto ai predetti fascicoli ritrovati, in 353 di essi risultano ignoti gli autori del reato (all'interno di questi, poi, un numero notevole ha le stesse parti lese ignote). Vi sono inoltre ulteriori 59 fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine, risultando invece ignote le parti lese. Da una ricerca condotta sui rimanenti fascicoli si è rilevato che ulteriori 56 di questi sono aperti nei confronti di soggetti resisi responsabili di reati (seppur gravi) che non hanno cagionato la morte di soldati e civili.

In conclusione, con grande lucidità e serenità (troppo spesso offuscati dall'ideologia politica), possiamo invece sostenere l'esistenza di una serie di fattori che, operanti congiuntamente, hanno portato alla mancata celebrazione dei processi per un cinquantennio, senza però mai gridare al complotto politico o affermare la sussistenza di un'autonoma quanto subdola manovra della magistratura militare. Solo alcune di queste ragioni sono poi legate o dipese da valutazioni, scelte, comportamenti di individui e solo per queste possiamo parlare di una responsabilità, che è e rimane esclusivamente individuale.

La maggior parte di questi fattori risulta invece indissolubilmente legata a circostanze di fatto anomale e ad una determinata realtà storica che, senza ombra di dubbio, hanno condizionato l'operato dei magistrati che si sono succeduti negli anni e che, quanto meno in parte, attenuano, dove presente, la loro responsabilità. In quest'ottica le persone, più che essere state artefici degli eventi, sono state in balia degli stessi.

Così la decisione del 1945, concordata con gli Alleati, di radunare presso la Procura generale militare presso il TSM tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie sui crimini commessi durante la guerra (da considerarsi una scelta obbligata, in quanto dettata non tanto da valutazioni politiche personali quanto dalla situazione oggettiva di allora) ha influito profondamente nel corso degli eventi successivi. Tra l'altro, è un fatto da tutti quanti condiviso, un fatto voluto dagli Alleati e da tutte le forze politiche dell'epoca.

Dai fascicoli ritrovati a palazzo Cesi risulta che Borsari, durante le indagini, richiese, pressoché per tutti, informazioni sul conto dei militari tedeschi. Quasi non si contano le richieste di informazioni rivolte al D.J.A.G. o al War Crimes Branch, molte delle quali sfortunatamente risultarono vane, a titolo esemplificativo, o perché l'indagato era deceduto o perché era fuggito o ancora in quanto il nominativo non risultava nelle liste dei criminali di guerra.

Sostengo pertanto che la mancata istruzione di numerosi fascicoli e il conseguente mancato loro invio sia dipeso non da una decisione di Borsari bensì dall'impossibilità concreta di procedere nelle indagini, a cui non si poteva porre rimedio. Ritengo, oggettivamente parlando, che tra le figure dei magistrati militari il dottor Borsari sia certamente quello con minori responsabilità in assoluto (anzi, senza alcuna responsabilità, se mi è consentito). Non a caso tutti i fascicoli correttamente istruiti furono ritualmente inviati alle procure territoriali da parte del procuratore generale militare dottor Borsari.

Discorso in parte diverso sostengo vada fatto per il periodo successivo, quello relativo agli anni sessanta. Qui, a circostanze fattuali si aggiungono scelte operate dalla magistratura militare dell'epoca sicuramente condizionate, in ogni caso, dalle circostanze predette. Se era già difficile reperire informazioni utili relative ai crimini commessi durante la guerra nella seconda metà degli anni quaranta, figuriamoci a distanza di quindici anni !

Ma accanto a questo dato di fatto non possiamo trascurare un elemento umano: il provvedimento di archiviazione provvisoria del dottor Santacroce; provvedimento, questo, che ha destato dubbi e perplessità solo fino a quando il dottor Di Blasi, unico testimone oculare della vicenda, ha spiegato in audizione quale fosse il senso di quelle parole e, soprattutto, quale fosse la reale intenzione del procuratore generale Santacroce. In assenza di prove contrarie, ancora mancanti, è da ritenere attendibile tale deposizione anche alla luce del principio della presunzione di

innocenza operante a favore dell'accusato, rilevando però l'assurdità – sottolineo, l'assurdità – giuridica di tale atto. Risulterebbe quindi che Santacroce non volesse occultare ma cercasse in qualche modo di ordinare i fascicoli, dando incarico di provvedere al loro riordino e alla loro sistemazione razionale. Certo, quel provvedimento di archiviazione provvisoria rimane comunque un atto inaccettabile sul piano giuridico e, debbo dirlo sinceramente, un atto di grave negligenza.

Ragionando diversamente, possiamo comunque spiegare il motivo per il quale Santacroce, persona considerata da tutti integerrima, di condotta specchiatissima e profondo conoscitore del diritto, avrebbe compiuto scientemente quest'azione. Ma vi è di più. Ammesso per un attimo che questi abbia voluto veramente occultare i fascicoli (ribadisco il dubbio che ho già espresso in precedenza), per quale ragione non ha allora provveduto alla loro distruzione materiale, anziché disporre per la catalogazione apponendo poi su ogni fascicolo riordinato la dicitura « archiviazione provvisoria », corredata per di più della propria firma autografa in modo da mettere ancora più in evidenza gli atti ? Questa è una domanda alla quale qualcuno, prima o poi, dovrà rispondere. Queste domande non trovano risposte precise bensì semmai solo valutazioni personali o congetture (tutte legittime, per carità, ma tali rimangono).

Risulta, a questo punto, più convincente la tesi secondo la quale l'atto di Santacroce, sebbene discutibile giuridicamente, sarebbe privo di una natura giuridica e quindi inidoneo a produrre effetti. La Procura generale militare, in sostanza, con tale atto non volle occultare alcunché, ma solo provvedere a custodire quei fascicoli, che legittimamente erano ivi depositati fin dal 1945.

Si ritiene allora più corretto contestare il provvedimento in esame sotto il profilo dell'opportunità, ma di certo non si può essere categorici nel sostenere che si è trattato di un atto da cui trapela un'inequivocabile volontà occultatrice.

Possiamo certamente imputare al dottor Santacroce di aver commesso una grave forzatura (una gravissima forzatura), seppure in condizioni particolarmente difficili, ma non possiamo accusarlo di un crimine. Di una responsabilità vera e propria, comunque non dolosa, si può, a mio modesto avviso, parlare solo con riferimento a quanto avvenuto dopo, all'oblio successivo, denotando una negligenza ed una superficialità di fondo nella gestione dei fascicoli consistita in particolare nel ritardo con cui gli atti, una volta scoperti, furono trasmessi alle autorità competenti. Ma sicuramente, come ha avuto modo di rilevare il tribunale di Roma con riferimento alle accuse mosse contro alcuni magistrati militari, non si è trattato di una responsabilità penale, bensì solo morale, ed in ogni modo solo marginale, atteso che la loro solerzia non avrebbe comunque potuto mutare uno *status* che da troppi anni si protraeva.

Per concludere, nonostante l'esito di questa inchiesta possa deludere le aspettative di qualcuno, dobbiamo sentirci tutti orgogliosi dell'operato svolto, giacché finalmente abbiamo fatto luce sui fatti sopra esposti. Ed è questo l'aspetto più importante. Speriamo così di aver contribuito a lenire il malessere diffuso prodotto dalla vicenda, che per troppo tempo nessuno era riuscito quantomeno ad attenuare.

Infine, vorrei dire che lascio agli atti queste conclusioni che sono – lo ribadisco – aperte al contributo di tutti i commissari.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Raisi. La parola all'onorevole Carli.

CARLO CARLI. Presidente, preannuncio, a nome dei gruppi di opposizione, la presentazione di una relazione di minoranza, che vorrei illustrare.

EMIDDIO NOVI. Presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prego, senatore Novi.

EMIDDIO NOVI. Vista l'ora tarda e visto che alcuni di noi, domani mattina, dovranno partecipare ai lavori delle Commissioni – come nel mio caso, alle 8,30 – le chiedo se sia possibile programmare i nostri lavori in modo che si possano ascoltare i colleghi relatori in orari possibili, considerato appunto che alcuni di noi dovranno allontanarsi.

PRESIDENTE. Per fare questo dobbiamo essere tutti d'accordo.

CARLO CARLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Carli.

CARLO CARLI. Presidente, credo che stasera abbiamo compiuto tutti un atto di grande disponibilità, considerato che da parte dei colleghi senatori ci era stato chiesto di spostare alle 22 l'orario di convocazione della seduta.

ALBERTO ZORZOLI. Non si tratta di un atto di disponibilità. Erano in corso i lavori dell'Assemblea, quindi non si poteva riunire la Commissione.

CARLO CARLI. No, questo non è vero.

PRESIDENTE. La Commissione si può riunire anche quando sono in corso i lavori dell'Assemblea; tuttavia, avendo i senatori segnalato alla presidenza che si sarebbe votato nell'Aula del Senato fino alle 22, ho spostato la convocazione della Commissione.

ALBERTO ZORZOLI. Abbiamo apprezzato, presidente, ma non vogliamo sentir parlare di disponibilità. Essendo questa una Commissione bicamerale, si deve tener conto dell'andamento dei lavori delle due Assemblee, come il presidente bene ha fatto.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Zorzoli. Possiamo sospendere brevemente la seduta, poi riprenderemo con la relazione dell'onorevole Carli.

ALBERTO ZORZOLI. Presidente, credo che il senatore Novi abbia comunque posto una questione che vorrei sviluppare. Ritengo anch'io legittimo che l'onorevole Carli svolga la sua relazione. Tuttavia, mi pongo un problema. Il materiale che ci è stato consegnato dal collega Raisi e quello che ci verrà consegnato dal collega Carli dovranno pur essere valutati ed esaminati. Pertanto, non credo sia facile, per i membri della Commissione, esprimersi nella seduta fissata per domani sera.

A questo punto, signor presidente, poiché il relatore Raisi ha già fatto presente che per giovedì la sua disponibilità sarà molto limitata, considerato che il Parlamento probabilmente lavorerà ancora quindici giorni – almeno, noi abbiamo calendarizzato i nostri lavori fino al 9 febbraio –, la prego di valutare l'opportunità di configurare le prossime sedute tenendo conto di queste novità. Vorrei che a tutti i colleghi fosse data la possibilità di disporre dei testi su cui riflettere, prima dei loro doverosi interventi.

PRESIDENTE. Certamente. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 23.30, è ripresa alle 23.40.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. La Commissione prende atto del deposito della proposta di relazione, che verrà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Colgo l'occasione per preannunciare che, una volta esaminato il documento testé depositato – e ciò vale ovviamente anche per eventuali relazioni di minoranza –, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si farà carico di proporre alla Commissione gli opportuni provvedimenti in tema di modifica del regime di classificazione degli atti, ovviamente non solo di quelli eventualmente citati ma anche di tutti i documenti acquisiti dalla Commissione stessa.

Do la parola all'onorevole Carli.

CARLO CARLI. Grazie, signor presidente, grazie anche per la pazienza a tutti

voi – colleghi, funzionari e consulenti – presenti a questa seduta, che ritengo molto importante, a conclusione del lavoro molto intenso e serio svolto da tutti noi, dai consulenti e dagli stessi funzionari e collaboratori della Commissione.

In prima battuta, credo di dover respingere radicalmente – lo sento dal profondo della ragione ed anche del cuore – la relazione fatta dal collega Raisi; altri, alla luce di un'ulteriore lettura, interverranno nel contestare i singoli punti, ma già sin d'ora si può evidenziare in maniera chiara la tesi per la quale, secondo il relatore Raisi, non vi è stato occultamento, non vi sono state responsabilità della magistratura e dei politici, ma vi è stata semmai una negligenza – forse grave (questo aggettivo è stato introdotto in seconda battuta) – e che, dunque, le cose sono andate in quel modo perché vi era un clima per cui si voleva che andassero così.

No, questo non è assolutamente vero ! Mi permetto di dire – nel rispetto, naturalmente, della persona del collega Raisi – che questa è una relazione vergogna. Pertanto, annuncio, a nome dell'Unione, la presentazione di una relazione alternativa, di minoranza, auspicando poi che essa divenga relazione di maggioranza perché, come tutti noi sappiamo, alla fine a decidere sarà il voto della Commissione in seduta plenaria. Dunque, auspichiamo che vi sia un'ampia convergenza sulle nostre valutazioni, sul lavoro serio svolto dai consulenti, sulla ricerca puntuale compiuta nei diversi archivi e grazie all'elaborazione ottenuta con il collegamento e l'analisi di quanto, dal punto di vista dei documenti, è stato per noi importante assumere come riferimento, al fine di costruire questa nostra posizione.

Signor presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo in questi giorni a concludere il lavoro di questa Commissione d'inchiesta che ha preso avvio oltre due anni fa – nell'ottobre del 2003 – e che, senza alcun dubbio, rappresenta la più completa e organica trattazione mai svolta da parte del Parlamento su una pagina importante della storia del nostro paese, ovvero quella delle stragi nazifasciste e, più precisamente, della negata giustizia per le vittime di quelle atrocità. Ricordo che dalla constatazione di quell'orrore nacque la categoria dei reati contro l'umanità.

Non si possono concludere i lavori di questa Commissione senza ricordare l'entità di quella che un'autorevole corrente storiografica ha definito « guerra ai civili », condotta da coloro che hanno eseguito l'ordine del maresciallo Kesselring di fare terra bruciata attorno alle bande partigiane: un ordine che nazisti e fascisti (il cui ruolo troppo spesso è stato sottodimensionato) eseguirono in maniera puntuale, spietata e direi con disumana solerzia. Da qui le stragi, gli eccidi, le esecuzioni sommarie a scopo dimostrativo, le violenze, i saccheggi, gli incendi, i furti. Pagarono i più deboli, le donne fuggite coi figli dagli orrori della guerra, i bambini, i ragazzi, i vecchi. Questa guerra ai civili, pianificata per terrorizzare e rompere i legami naturali tra il territorio e le formazioni resistenti, fece registrare oltre 400 stragi (se ci si limita a quelle con almeno 8 morti) e circa 15 mila vittime. Ma in realtà si tratta di numeri approssimativi per difetto, perché nessuno è mai stato in grado di quantificare con precisione gli episodi di violenza come le uccisioni singole.

Uccidere, anche persone inermi, diventava una prova di coraggio e non un crimine. Quale valore avesse la vita umana per chi aderiva a quelle aberranti ideologie, nazismo e fascismo, lo si può dedurre dalla lettura di un passo di uno dei 2.274 dei fascicoli del registro generale, quello relativo alla strage di Massaciuccoli, in Toscana, del 1° settembre 1944.

Ritengo utile riportare alcuni passi dell'interrogatorio di un SS catturato alcuni giorni dopo la strage. Ecco il racconto di un ragazzo di soli 17 anni appartenente alle SS: « Domanda. Ditemi con parole vostre e in ordine cronologico cosa è successo esattamente a Massaciuccoli, il 1° settembre 1944. Risposta. Arrivammo a mezzanotte a Massaciuccoli. Sul ponte ci attendeva una compagnia guastatori della nostra divisione. Quest'ultima aveva impiccato parecchi uomini su quel ponte e aveva dato fuoco a diverse case nella zona. Questo paese è proprio quello in cui si

sono verificati diversi avvenimenti e di cui descriverò quanto è a mia conoscenza. Si trovava vicino a un lago. Insieme con detta compagnia, i nostri due plotoni entrarono nel paese, prelevando tutte le donne e i bambini dalle loro case. Le donne e i bambini, riuniti in un bosco vicino furono fucilati da un soldato della nostra compagnia. Domanda. Avete sentito dire che erano stati uccisi? Risposta. Il soldato Drexler del 1° plotone, 2a Compagnia del 16° Battaglione SS ci disse più tardi di essere stato lui. Domanda. Il soldato Drexler disse che gli era stato ordinato di uccidere donne e bambini? Risposta. Drexler fu prima interrogato dal tenente Siyska se se la sentiva di uccidere a sangue freddo donne e bambini. Egli rispose "No". Il tenente gli rispose "Se non lo potete fare, non siete un soldato". Drexler, come per provare di essere un soldato, accettò la sfida. Domanda. Drexler ha detto quante persone in tutte uccise? Risposta. Drexler disse che tutte le persone riunite da noi nel bosco erano state uccise. Poi soggiunse: 'Da questo momento, non potrò più uccidere un essere umano'. Domanda. E il soldato Drexler, dichiarò di essere stato lui a ucciderle? Risposta. Drexler disse di averlo fatto e aggiunse che dopo aver sparato a tre o cinque donne si rivolse al comandante e disse: 'Non posso più continuare'. A queste parole, il comandante rispose: 'Se non puoi uccidere donne e bambini, non sei un vero soldato'. Drexler continuò a uccidere ». Questa è una testimonianza agghiacciante, che ci dice lo spirito e il clima in cui operavano queste truppe.

Non c'era follia in chi ordinava ed eseguiva questi atroci massacri. Furono uomini quelli che si resero colpevoli di quelle stragi: tante volte si discute sul fatto se essi potevano o meno disobbedire agli ordini che venivano loro impartiti. La risposta è sì! Avrebbero potuto disubbidire ed alcuni, va detto, lo fecero. E l'adesione degli italiani alle brigate nere, all'esercito di Salò, alle SS italiane fu un'adesione che portò giovani italiani ad avere un ruolo nelle stragi: non furono solo delatori o portatori di munizioni, come una certa letteratura vorrebbe far credere. Presero parte convintamente alle azioni di distruzione, uccisione, saccheggio, stupro, violenza, furto. Centinaia di fascicoli che sono giunti alla nostra Commissione vedono tra gli imputati fascisti di Salò. Come a Vinca, in provincia di Massa Carrara, dove la brigata nera di Carrara, agli ordini di Walter Reder, l'aguzzino di Marzabotto, partecipò a una delle azioni più feroci dell'intero periodo 1943-1945.

Di questa adesione convinta e spontanea una testimonianza è nel fascicolo rinvenuto nel 1994, relativo ai fatti di Introbio, riguardante la fucilazione di sei partigiani da parte delle SS italiane. In una testimonianza del 1997 la signora Fulvia Rupani, ex staffetta partigiana, testimone dell'accaduto e che aveva ella stessa subito violenze da parte di un capitano delle SS italiane, ricostruisce nel dettaglio la fucilazione di sei giovani patrioti. La sua testimonianza dettagliata è la prova ulteriore che i processi potevano essere celebrati e si poteva giungere alla verità. Il ricordo della signora si conclude: « Fui arrestata subito dopo il rastrellamento di Biandino, in quanto avevano fatto il mio nome come spia e ho dovuto subire violenze e nerbate da parte del capitano Comelli, in villa Ghiringhelli di Introbio. Preferisco non ricordare quegli eventi, anche perché sono tristi ricordi e la mia fede dice di perdonare. Viva l'Italia, viva la libertà ».

Un mito da sfatare dunque, come un'altra falsità è che dopo la guerra si sia creata una sorta di oblio sulle stragi nazifasciste. Le comunità locali, i sindaci dei paesi colpiti chiesero a gran voce che fossero processati i responsabili di questi atroci eccidi, ma dopo una iniziale fase di solerzia si dovettero scontrare con le resistenze dell'apparato politico e della magistratura. Di questo bisogno non sopito di verità è testimonianza il clamore che seguì la notizia del rinvenimento del cosiddetto « armadio della vergogna », che nel 2000 ha portato amministrazioni comunali di diverso indirizzo politico, nel cui territorio si sono consumate stragi nazifasciste, a riunirsi in associazione per chiedere un

pronunciamento del Parlamento sulla vicenda dell'occultamento dei fascicoli relativi alle stragi nazifasciste e per chiedere che, dove possibile, fossero riaperte le indagini della magistratura per accertare le responsabilità delle stragi.

Un primo risultato fu lo svolgimento da parte della Commissione giustizia della Camera dei deputati – al termine della scorsa legislatura – di un'indagine conoscitiva sulla vicenda dell'occultamento dei fascicoli che, nella relazione finale approvata all'unanimità, disegnò il contesto internazionale e storico in cui avvenne l'occultamento. Stabilì come, ad una iniziale volontà di svolgere i processi, seguì una volontà precisa di interrompere la ricerca della verità. Fissò tre date che potevano essere considerate i momenti fondamentali della vicenda al nostro esame: il 20 agosto 1945, quando in una riunione alla Presidenza del Consiglio si decise l'accentramento a Roma di tutte le denunce sui crimini di guerra raccolte con minuzia di particolari da alleati e carabinieri regi; il 10 ottobre 1956, con la corrispondenza tra i ministri Martino e Taviani con cui la politica stoppava di fatto la richiesta di criminali di guerra dalla Germania; ed il 14 gennaio 1960, quando il procuratore Santacroce archiviò provvisoriamente, ed illegalmente, tutti i fascicoli.

L'indagine conoscitiva demandava ad una Commissione d'inchiesta con maggiori poteri, così come previsto dalla nostra Costituzione all'articolo 82, il chiarimento ulteriore delle circostanze dell'occultamento. Ma giungere all'istituzione di questa Commissione non fu facile e fu necessario anche il sostegno delle comunità locali, di diversi consigli regionali, che si batterono strenuamente con appelli alle massime cariche dello Stato.

Se questa Commissione ha preso avvio è senz'altro anche grazie all'impegno del Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, attraverso la sua opera in difesa della memoria e per non aver fatto mai mancare il suo sostegno a quanti si battono ogni giorno per non dimenticare l'orrore delle stragi nazifasciste: le sue visite a Caiazzo, Sant'Anna di Stazzema, Padule di Fucecchio, Cefalonia, Boves, Marzabotto costituiscono la testimonianza di una personalità fortemente sensibile alla verità e alla giustizia. Desidero ricordare il suo incontro a Marzabotto con il Presidente della Repubblica federale tedesca, Johannes Rau, che il 17 aprile 2002 chiese perdono per le stragi compiute dai tedeschi in Italia. Così come desidero ricordare la visita del ministro dell'interno tedesco Otto Schilly il 12 agosto 2004 a Sant'Anna di Stazzema, che, accompagnato dal nostro ministro dell'interno Giuseppe Pisanu, definì il 12 agosto un giorno di vergogna per l'intero popolo tedesco.

Questa Commissione, una volta istituita, ha perseguito con determinazione e volontà costruttiva gli obiettivi che la legge le assegnava e grazie anche al lavoro di consulenti preparati, e direi anche animati da una passione per la verità e la giustizia, liberi da dogmi o ideologie da difendere, si è giunti ad una serie di elaborati che ci consentono di predisporre un documento ampio e approfondito da consegnare al Parlamento e al paese, in cui ciascuna parte è un segmento di un ragionamento complessivo e non la somma di nozioni sparse ed incoerenti; una relazione che risponde pienamente alle complesse domande poste dalla legge istitutiva e dalla quale non è possibile estrapolare o espungere singole parti senza snaturarne il carattere e l'organicità.

La Commissione – recita la legge istitutiva – ha il compito di indagare sulle cause delle archiviazioni « provvisorie », visto il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a palazzo Cesi; indagare inoltre sulle cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e sulle eventuali responsabilità e sulle cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.

L'attività istruttoria compiuta dalla Commissione, in oltre due anni, è stata sostanzialmente e prevalentemente costituita dallo svolgimento delle audizioni di soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nella vicenda, nonché dall'acqui-

sizione di documentazione presso vari enti ed organismi, sia in Italia che all'estero. Sui risultati di dette missioni rimando al documento che allego e che fa parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Per quanto riguarda invece l'attività istruttoria di natura eminentemente dichiarativa, la Commissione ha effettuato molteplici audizioni, riguardanti soggetti a vario titolo coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella vicenda oggetto dell'indagine parlamentare andando ben oltre, e in parte smentendo, il patrimonio informativo acquisito dal Consiglio della magistratura militare nell'indagine conclusasi nel 1999.

Un primo risultato importante raggiunto dalla Commissione è quello di aver concentrato in un unico luogo, l'archivio della Commissione, una mole di materiale relativo alle stragi nazifasciste e all'occultamento dei fascicoli che non ha pari. Un risultato certo cui si può giungere dalla lettura di questo materiale è che giustizia poteva essere fatta: perché i documenti dimostrano che vi erano tutti gli elementi per giungere alla verità e che essa fu deliberatamente negata. Vi fu dunque occultamento dei fascicoli e non trascuratezza burocratica da parte degli uffici.

La Commissione ha chiarito gli antefatti ed il contesto del concentramento a Roma dei fascicoli e la successiva decisione di non procedere alla ricerca della verità attraverso l'invio dei fascicoli agli organi competenti per l'avvio dell'azione penale. Ha ricostruito passaggio per passaggio i momenti chiave, a partire dalle iniziali resistenze da parte degli alleati ad accogliere l'Italia tra i paesi che potevano processare i criminali delle nazioni sconfitte: il 20 ottobre 1943, in una riunione presso il Foreign Office a Londra, era stata istituita la Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite, dai rappresentanti di 17 fra le nazioni alleate, che iniziò i suoi lavori a Londra l'11 gennaio 1944, con il compito di raccogliere documentazione sui crimini di guerra proveniente dai vari uffici nazionali, vagliarla per verificare che vi fossero elementi per una incriminazione, creare una lista di criminali di guerra da diramare alle autorità militari per la ricerca, l'arresto e la consegna ai vari Governi nazionali per il processo, fornire pareri legali.

Il caso dell'Italia presentava problemi particolari: paese nemico, le cui truppe si erano macchiate, negli anni di guerra combattuta a fianco della Germania, di gravi crimini, arresosi senza condizioni, stava subendo, dopo l'8 settembre 1943, una brutale occupazione da parte della Germania, con numerose vittime fra la popolazione civile. Molti presunti criminali italiani erano richiesti da paesi che appartenevano alle Nazioni Unite. Dunque, emerge da subito che il problema dei criminali di guerra italiani era strettamente collegato a quello dei criminali di guerra tedeschi che il Governo italiano, cobelligerante con gli alleati, chiedeva per processarli.

Una prima significativa manifestazione, da parte delle autorità italiane, di una decisa volontà politica a perseguire i criminali di guerra tedeschi fu l'istituzione di una commissione centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti, istituita con decreto ministeriale il 26 febbraio 1945 presso il Ministero dell'Italia occupata, e costituita il 26 aprile dello stesso anno. Se da una parte l'Italia aveva mosso un passo verso la sua ammissione tra le nazioni che potevano processare i criminali di guerra, dall'altra crescevano le notizie sui crimini compiuti dai militari italiani e le resistenze dei paesi aggrediti dall'Italia, Jugoslavia e Grecia in special modo, nell'ammetterla a presentare le proprie denunce presso la Commissione per i crimini di guerra.

L'11 maggio 1945, un lungo rapporto dell'ambasciatore italiano a Mosca, Quaroni, sul problema dei prigionieri di guerra italiani in URSS, aveva sottolineato quanto in quel paese si fosse poco sensibili per la sorte di cittadini di quello che era stato uno Stato occupante, ed aveva proposto, per ammorbidire la posizione dell'URSS, che fossero le autorità italiane a procedere in modo esemplare contro i responsabili di crimini commessi in URSS.

In Italia, invece, stava emergendo in maniera sempre più netta l'orientamento di non consegnare i propri militari agli Stati che ne facevano richiesta, e questo influenzava anche la determinazione con la quale si persisteva nella richiesta di consegna dei criminali tedeschi.

Nell'agosto del 1945, anche a seguito della favorevole evoluzione della situazione internazionale in merito alle richieste dell'Italia sul tema dei procedimenti per crimini di guerra commessi nel nostro paese, fu risolta la questione, più volte sollevata dal Ministero degli affari esteri, dell'organo competente a compiere le istruttorie e ad inviare alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite le richieste. La Presidenza del Consiglio dei ministri convocò a tal proposito presso il proprio gabinetto una riunione per il 20 agosto, specificamente dedicata a tale tema. Si fece presente che il Governo italiano era stato autorizzato a produrre alla Commissione delle Nazioni Unite per i criminali di guerra di Londra « denunce specifiche e documentate contro militari o civili stranieri che nel corso del conflitto testé concluso si siano resi responsabili di crimini di guerra ». Le denunce avrebbero dovuto essere compilate utilizzando i moduli della Commissione delle Nazioni Unite ed inoltrate attraverso l'ambasciata italiana di Londra.

Si decise quindi di accentrare tutto il materiale d'informazione raccolto fino ad allora dalle varie autorità presso la Procura generale militare per esaminarlo e ad estrarne le denunzie del caso: tale decisione è all'origine della formazione dell'archivio di cui si occupa la Commissione parlamentare d'inchiesta. L'accentramento era funzionale alla compilazione dei moduli delle Nazioni Unite per i crimini di guerra che il Ministero degli esteri avrebbe poi inviato alla Commissione a Londra. Durante la riunione del 3 ottobre 1945, sempre presso la Presidenza del Consiglio, il compito della Procura generale militare fu limitato alla promozione dell'istruttoria delle denunzie, mentre sarebbe stato il Ministero degli affari esteri a disporre l'invio alla Commissione delle Nazioni Unite. In coerenza con questo indirizzo, in data 7 novembre 1945 il procuratore generale militare dottor Borsari comunicava alla Presidenza del Consiglio, al Ministero degli affari esteri, al Ministero della guerra e al Ministero di grazia e giustizia di aver costituito l'ufficio per la trattazione delle pratiche relative alla punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia, confermando che avrebbe provveduto a riunire tutte le denunzie e le segnalazioni di delitti che provenivano dai comandi dei carabinieri e da qualsiasi altra fonte e a istituire un archivio generale di memoria, per poi trasmettere le denunce ai tribunali militari competenti per territorio, ai quali sarebbero state date istruzioni per un rapido svolgimento delle indagini. Si trattava di un compito che in realtà mai verrà messo in atto.

In contemporanea si poneva con sempre maggiore urgenza il tema degli italiani richiesti da altri Stati: era il Ministero della guerra a sottolinearlo, dopo che la Commissione alleata aveva consegnato alle autorità italiane un primo elenco di presunti criminali italiani, per la maggior parte ufficiali dell'esercito, con l'invito a ricercarli e consegnarli. Dai vertici italiani dell'epoca la questione del giudizio dei criminali di guerra tedeschi e quella dei presunti criminali di guerra italiani furono considerate strettamente legate. Dalla documentazione si può infatti dedurre che la diplomazia e il Governo italiani decisero di limitare le rivendicazioni nei confronti dei criminali di guerra tedeschi anche per paura che un'azione energica contro i tedeschi si ritorcesse a danno dell'Italia, impegnata a proteggere i propri cittadini reclamati per crimini di guerra da Stati esteri.

Quel nesso – e questa è una prima conclusione che possiamo trarre dalle carte – è precedente alle ragioni della « guerra fredda » e agli accordi segreti intervenuti dopo il 1950 fra la Germania di Adenauer e il Governo italiano, che avrebbero bloccato l'azione giudiziaria contro i criminali tedeschi per non compromettere gli sforzi di Bonn, impegnata nella campagna per il riarmo germanico.

La mancanza di processi contro i presunti responsabili italiani di crimini di guerra ha impedito una valutazione delle accuse, anche gravissime, mosse nei loro confronti. L'Italia non ha subito alcun giudizio per i propri crimini di guerra, come invece hanno subito i suoi alleati del Patto tripartito, la Germania e il Giappone, e questo ha notevolmente contribuito a fissare una rappresentazione parziale e distorta della guerra e della dittatura fascista.

Il processo a Kesselring rappresentò una svolta nella politica giudiziaria alleata. Il processo si tenne a Venezia, davanti ad una corte militare britannica, dal febbraio 1947 al 6 maggio 1947: il 6 maggio 1947 Kesselring venne giudicato colpevole e condannato a morte. L'esito del processo a Kesselring, come già si evinceva dalla relazione finale dell'indagine conoscitiva della Commissione giustizia della Camera, si collocò infatti in un contesto internazionale già segnato dalle prime avvisaglie della « guerra fredda »: erano passati pochi mesi da quando il Presidente statunitense Harry Truman (marzo 1947) aveva formulato la dottrina che porta il suo nome per cui la politica degli Stati Uniti doveva essere quella di appoggiare i popoli liberi che resistono ai tentativi di assoggettarli, compiuti da minoranze armate o da pressioni esterne, in funzione antisovietica.

La politica si precisò ulteriormente nel giugno 1947, quando il segretario di Stato George Marshall annunciò il programma di aiuti all'Europa occidentale meglio conosciuto come « Piano Marshall ». Nel quadriennio 1948-1952, i paesi europei ricevettero ben 13 miliardi di dollari, suddivisi in aiuti finanziari, derrate alimentari e macchinari industriali. La possibilità di godere degli aiuti passava da un'adesione anche ideologica alla politica degli USA. Pertanto, il giorno successivo alla condanna a morte del generale tedesco Kesselring, sia Churchill che il generale americano Alexander si impegnarono per la commutazione della sentenza in ergastolo. La mobilitazione a favore di Kesselring ottenne il risultato voluto: il 29 giugno 1947, il generale Harding, conformemente al nuovo orientamento politico delle autorità britanniche, commutò in ergastolo la sentenza di morte per i tre alti ufficiali tedeschi.

Il ribaltamento di prospettiva rispetto alle linee generali di politica giudiziaria enunciate fino a pochi mesi prima non potrebbe essere più netto, ed interessa qui sottolineare non tanto la ragion di Stato che spinse a sospendere le condanne a morte, quanto le argomentazioni giuridiche per l'applicazione delle attenuanti: le stragi erano quasi giustificate col diritto di Kesselring a difendere i propri soldati: non più crimini, ma « legittima » difesa.

L'Italia aveva nel frattempo ottenuto di poter processare presunti criminali di guerra tedeschi, ed in previsione dei primi processi da parte dei tribunali militari appare chiaro che la maggiore preoccupazione era sempre l'eventuale richiesta di consegna di italiani imputati di crimini di guerra da parte di altri paesi. Per tale motivo, si decise di adottare una linea prudenziale, che minimizzasse la portata politico-giudiziaria dei processi ad imputati tedeschi che stavano per iniziare, facendo intendere che si trattava solo di un'opera di supplenza rispetto alla situazione della Germania: la linea principale dall'Italia era che ciascuno Stato dovesse giudicare della colpevolezza o meno dei propri cittadini accusati di crimini di guerra da altri Stati. Una linea, va rilevato, che andava contro non solo alla dichiarazione di Mosca del 31 ottobre-1° novembre 1943 (con cui gli alleati stabilirono che le persone accusate di crimini di guerra sarebbero stati riportate nei luoghi dove tali crimini erano stati commessi e giudicate da tribunali dei paesi i cui cittadini erano stati vittime dei crimini), alla quale in passato la stessa Italia si era appellata per rivendicare a sé il diritto di giudicare i presunti criminali di guerra tedeschi, ma a tutta l'elaborazione e all'operato della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite. L'Italia non voleva più processare i tedeschi.

Conseguentemente, e fino alla ripresa di un'attività giudiziaria negli anni novanta, i procedimenti arrivati a sentenza furono solo 13, quasi tutti tra la fine degli

anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta. Anche considerando i 18 procedimenti penali conclusi in fase istruttoria (molti negli anni cinquanta), il numero complessivo dei procedimenti penali per crimini di guerra resta incredibilmente basso, in relazione al numero e alla gravità degli episodi di stragi ed eccidi che avevano interessato i territori italiani occupati dalle truppe tedesche e dai loro alleati fascisti repubblicani. È poi da sottolineare l'utilizzazione delle circostanze attenuanti, fra le quali la più comune è quella di avere obbedito ad ordini ricevuti, per arrivare ad assoluzioni di imputati o a pene risibili rispetto alla gravità dei fatti di cui gli imputati si erano resi colpevoli.

Se consideriamo assoluzioni, circostanze attenuanti per avere obbedito agli ordini superiori, sconti di pena, condoni e grazie (significativa la vicenda del cosiddetto « gruppo di Rodi »), verifichiamo che all'inizio degli anni cinquanta due soli condannati tedeschi rimanevano in carcere a scontare l'ergastolo: Herbert Kappler e Walter Reder.

Veniamo agli anni cinquanta. Sulla linea della ragion di Stato e in un mondo sempre più diviso in blocchi, negli anni cinquanta si verificano due episodi molto significativi per quanto riguarda l'individuazione delle ragioni per le quali i fascicoli sui crimini nazifascisti vennero occultati. Dall'esame della documentazione acquisita agli atti della Commissione emerge che due iniziative giudiziarie messe in atto dalla magistratura militare requirente nei confronti di criminali nazisti furono bloccate dall'azione congiunta della Procura generale militare e dall'autorità politica. I due procedimenti riguardavano l'eccidio di Fossoli e quello della divisione militare « Acqui » a Cefalonia. In questo contesto si inserisce il già noto carteggio tra i ministri degli affari Esteri, Gaetano Martino, e della difesa, Paolo Emilio Taviani, composto di due scambi di corrispondenza scritta tra l'ottobre 1956 e il febbraio 1957, dalla lettura del quale emerge un collegamento esplicito tra l'occultamento dei fascicoli sui crimini nazifascisti e la volontà di non compromettere l'immagine dell'esercito tedesco nel momento della sua ricostituzione, che avvenne tra contrarietà avanzate in campo internazionale da più parti.

In questa fase emerge fortemente la figura del nuovo procuratore generale militare Enrico Santacroce, che dopo il pronunciamento dell'Avvocatura che sancì, ribaltando un primo pronunciamento, di lasciare la competenza di giudizio su crimini nazifascisti ai magistrati militari, ordinò un riordino delle carte. Il dottor Di Blasi, unico testimone vivente di questo periodo e inspiegabilmente mai ascoltato prima della nostra inchiesta, era stato chiamato a far parte di un gruppo di lavoro formato, oltre che da lui, dallo stesso procuratore generale dottor Santacroce e dal procuratore addetto dottor Ugo Foscolo, con il compito di decidere le sorti proprio dell'enorme quantità di fascicoli presenti presso la Procura generale militare riguardanti i crimini di guerra. Il dottor Di Blasi si era personalmente occupato di catalogare e sistemare gli atti che erano in gran parte sfusi e disordinati e di dare ad essi la veste di veri e propri fascicoli giudiziari, con ogni probabilità la forma con cui sono poi stati ritrovati nel 1994.

Il gruppo di lavoro si pose dunque il problema, di ben diverso spessore, di cosa fare di quei fascicoli che all'evidenza, essendo venute meno le ragioni per le quali erano stati accentrati presso la Procura generale, non avrebbero dovuto più trovarsi presso quegli uffici bensì da molto tempo smistati alle procure territoriali. La situazione di difficoltà e di imbarazzo descritta alla Commissione di inchiesta dal dottor Di Blasi è evidente ed evidente è la consapevolezza che la formula dell'« archiviazione provvisoria » proposta dal dottor Santacroce, e a cui lo stesso dottor Foscolo si era cautamente opposto, non aveva un senso, non essendo prevista da alcuna norma ed essendo l'archiviazione vera e propria, intesa come decisione comunque formale di non esercitare l'azione penale, di competenza già dal 1944 del giudice istruttore, rispetto a fascicoli nella dispo-

nibilità delle procure territorialmente competenti e certo non della Procura generale.

Per queste ragioni, la definizione di « provvedimento di natura ricognitiva » proposta dal dottor Di Blasi rappresenta un postumo e implausibile tentativo di difendere una decisione giuridicamente abnorme e profondamente dannosa per il paese: un provvedimento senza fondamento giuridico, adottato da un organo non competente ad archiviare o meno quei fascicoli, in palese violazione della obbligatorietà dell'azione penale.

L'archivio sepolto con il provvedimento di Santacroce del 14 gennaio del 1960 rimase tuttavia in vita. È evidente che anche nel corso degli anni sessanta i fascicoli furono vivi e gestiti dalla magistratura militare: lo furono nel caso dell'interrogazione parlamentare dell'onorevole Umberto Terracini del 12 ottobre 1962 a proposito del professor Kurt Leibbrand. Quest'ultimo fu processato e assolto a Stoccarda nel 1962 per l'uccisione di ventisei operai italiani in Francia. Su quali iniziative prendere e se eventualmente richiedere l'estradizione in Italia di Leibbrand per processarlo si svolse una corrispondenza tra il ministro della difesa Giulio Andreotti e la Direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri.

Dalla documentazione acquisita agli atti della Commissione emerge che il ministro, in data 27 dicembre 1962, chiese se si poteva procedere alla richiesta di estradizione, ma il direttore degli Affari politici del Ministero degli esteri dottor Aldo Pierantoni in data 5 gennaio 1963 rispose: « Dopo averne intrattenuto il segretario generale ho parlato dell'argomento con l'ammiraglio Tagliamento, capo di gabinetto di Andreotti, spiegandogli le nostre perplessità (evitare di far ripartire polemiche italo-tedesche); mi ha pregato considerare la lettera come non ricevuta. Quindi non rispondiamo (informare a voce il Contenzioso diplomatico perché non dia seguito) ». Anche questi atti riscontrano in maniera piena quanto avvenuto nel 1956 e confermano con grande evidenza la volontà politica di non celebrare i processi e quindi mantenere l'occultamento dei fascicoli.

Voglio qui anche precisare – e smentire l'affermazione del collega Raisi, il quale ha detto che nessuno si è interessato dei fascicoli occultati – che sono state diverse le interrogazioni parlamentari presentate, a partire dal 1946 per iniziativa degli allora parlamentari Bibolotti e Amadei; seguono le interrogazioni Polano del 1°giugno 1960, Berlinguer, Basso, Luzzatto e Pinna dell'11 aprile 1961; ricordo, inoltre, l'interrogazione del 25 luglio 1963, primo firmatario Pertini e cofirmatari Carocci, Berlinguer Mario, e così via.

ENZO RAISI. Queste interrogazioni sono agli atti ?

CARLO CARLI. Sono pubbliche.

ENZO RAISI. Può lasciarle agli atti ?

CARLO CARLI. Sì, posso lasciarle. Al di là se siano già agli atti oppure no, le posso allegare alla relazione. Non è questo il punto.

ALBERTO ZORZOLI. Non è una questione procedurale, è sostanziale.

CARLO CARLI. Certo, è sostanziale. Seguono, poi, le interrogazioni del 16 dicembre 1961, firmatari Bosoni, Zanoni, Picchiotti Emilio, e del 1° aprile 1966, firmatari gli onorevoli Polano, Alvarello, Schiavetti e Caruso. Sono tutte consultabili, in quanto sono agli atti. Le lascio a disposizione di chi voglia leggerle e fare delle valutazioni al riguardo.

Il 1964 fu l'anno in cui fu fatta un'opera di sistemazione e catalogazione dell'archivio per fare fronte alla richiesta di documentazione proveniente dalla Repubblica federale tedesca all'approssimarsi del termine di prescrizione e per l'invio alle procure territorialmente competenti dei fascicoli nei confronti di ignoti. Il 1965 è un momento di grande attività sulle carte dell'archivio. La Direzione generale affari politici del Ministero degli affari

esteri apre una posizione di archivio sulla prescrizione dei crimini nazisti ed una posizione intitolata « Criminali di guerra rimasti impuniti ». Dalla Procura generale militare nel dicembre del 1965 comincia l'opera di invio ai tribunali militari degli oltre 1.200 fascicoli contro ignoti che occuperà il cancelliere Puliti sicuramente fino al maggio del 1971.

L'indagine della Commissione di inchiesta ha permesso anche di chiarire i termini esatti nei quali si è svolto questo invio con modalità dettate perentoriamente dal procuratore Santacroce e molto più vicine ad una diversa forma di occultamento che al ritrovato corretto percorso della giustizia. È anche l'anno del carteggio tra il generale Santacroce e il ministro Andreotti, che viene informato esplicitamente della presenza di un archivio sui crimini nazifascisti presso la Procura generale militare all'atto di riscontrare la richiesta tedesca.

Dal 1971 in poi non vi è più traccia – agli atti della Commissione – di un uso dell'archivio fino al suo ritrovamento nel 1994. Dunque, non si trattò (come si riteneva prima dei lavori di questa Commissione) di un archivio rimasto sepolto ed ignoto a tutti dopo il 1960 e la provvisoria archiviazione, ma di archivio che subì riordini, opere di consultazione, passaggi di consegna documentati.

In tale contesto è emersa una problematica di non secondario rilievo, finora mai affrontata in questa sede, ovvero la contiguità fra la magistratura militare, che quei crimini doveva giudicare, ed i militari che li avevano commessi. Detta contiguità, come nel caso di Santacroce, si esplicava nella vicinanza delle strutture mentali e culturali, fortemente condizionate dal tabù dell'obbedienza agli ordini, che troppo spesso traspare dalle sentenze, anche solo attraverso la concessione di attenuanti, che contribuivano ad addivenire alla prescrizione del reato.

Al fine di una compiuta comprensione della disciplina dell'ordinamento giudiziario militare, anche se approvata sotto l'incudine del referendum abrogativo dell'intera magistratura militare, è necessario evidenziare come la riforma del 1981 rappresenti una vera e propria rivoluzione copernicana nella materia in questione. Coerente con questa impostazione era la normativa del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, in virtù della quale i magistrati militari erano ufficiali di carriera e come tali venivano identificati. La nomina del presidente e dei giudici militari avveniva mediante decreto reale, mentre il procuratore generale militare veniva nominato, come un alto funzionario dello Stato, dal Consiglio dei ministri. Tutti i magistrati militari, compresi coloro i quali erano destinati a funzioni di giudice nell'ambito dei tribunali militari, dipendevano dal procuratore generale per la nomina, per il conferimento di incarichi e di funzioni e per la progressione di carriera.

Tuttavia, va sottolineato un particolare che assume rilievo significativo ai fini della vicenda in oggetto, ovvero che, nonostante questa ampiezza di prerogative, il regio decreto n. 1022 del 1941 non attribuiva al procuratore generale particolari poteri in tema di esercizio dell'azione penale. Anzi, nel procedimento penale militare il procuratore generale militare altro non era che il titolare dell'ufficio requirente presso il giudice di legittimità, che allora era il Tribunale supremo militare. È del tutto evidente come una struttura così fortemente gerarchizzata e verticistica non fosse in grado di garantire piena autonomia di giudizio, come del resto ha rilevato il dottor Giuseppe Rosin, magistrato militare, già componete del CMM, nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione, affermando che « Quelli erano tempi – a differenza di oggi – in cui non c'erano garanzie di indipendenza ma forse non c'era neanche (o c'era solo in parte) la mentalità dell'indipendenza ».

Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il dato, oggettivamente emerso, che alcuni personaggi di punta, appartenenti alle amministrazioni maggiormente coinvolte nella gestione dell'archivio, Mirabella e Santacroce per quanto riguarda la Procura generale militare, abbiano ricoperto incarichi di rilievo nel corso del ventennio fascista. Il primo giurò

addirittura fedeltà alla Repubblica Sociale Italiana, mentre molti posti cardine del Ministero degli esteri erano ricoperti da diplomatici scampati all'epurazione. In questo contesto, la dipendenza gerarchica dall'esercito e dalla politica non è di per se stessa assolutoria rispetto alle responsabilità della magistratura militare nell'occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascismi, che permangono in tutta la loro gravità. Si può dire che vi fu una convinta e volenterosa adesione della magistratura alle ragioni che portarono gli organi politici a non procedere contro i criminali di guerra tedeschi e fascisti.

Veniamo adesso alle altre ragioni dell'occultamento. Sulle cause dell'occultamento dei fascicoli e sui mancati processi ai criminali tedeschi pesano altri fattori che meritano di essere accennati: dagli archivi riservati del Ministero degli affari esteri emergono i rapporti commerciali tra il nostro paese e la Germania, con particolare riferimento alla seconda metà degli anni cinquanta fino al 1960, anno nuovamente decisivo. Emerge così un motivo anche di carattere economico: celebrare i processi poteva interferire negativamente sulla questione dei crediti di guerra e sulla possibilità di imprese italiane di accaparrarsi commesse in Germania.

Un ultimo accenno sulle cause dell'occultamento merita infine la questione del reclutamento, al termine della seconda guerra mondiale, da parte dei servizi di informazione statunitensi civili e militari, di ufficiali tedeschi di grado elevato e di ex-funzionari dei servizi di sicurezza e di polizia nazisti: tale reclutamento è ormai un fatto storicamente accertato ed ammesso dagli stessi interessati, imposto, secondo i suoi ideatori ed organizzatori, dalla nuova e pressante necessità di contenere l'infiltrazione dell'apparato sovietico soprattutto nei paesi dell'Europa occidentale, prossimi ad essere protetti sul piano militare dall'ombrello della NATO, ma anche in altre aree quali il Medio Oriente. Ai reclutati in funzione antisovietica la NATO fornì un sistema di coperture tale da evitare a queste persone noie processuali. Quello del reclutamento degli uomini dell'ex apparato nazista fu un fenomeno non occasionale ma quasi organico, dispiegatosi con una notevole profusione di intelligenze e di mezzi ed iniziato anche prima del momento – l'anno 1947 – indicato come quello della nascita ufficiale della « guerra fredda », tanto da aver avuto origine quantomeno nell'ultimo anno di guerra, a ridosso dell'ormai certo crollo del sistema nazista e soprattutto in contemporanea con le trattative, più o meno sotterranee e più o meno concrete, di resa delle principali armate tedesche e le suggestioni di cambio di campo che tale situazione conclusiva sempre storicamente comporta.

Parliamo, ora, del ritrovamento dei fascicoli. Con il rinvenimento dei fascicoli in questione presso gli uffici di vertice della magistratura militare prende avvio l'ultima fase della vicenda oggetto dell'indagine, se si eccettuano ulteriori sviluppi verificatisi nel corso dei lavori di questa Commissione. La Commissione ha iniziato i suoi lavori con l'audizione del dottor Antonino Intelisano in quanto sarebbe stato in seguito ad una sua iniziativa che furono attivate le ricerche, in conseguenza delle quali venne poi scoperto il carteggio in questione. Non ci si può nascondere, tuttavia, come permanga qualche riserva in ordine al fatto che, tanto i magistrati quanto il personale di segreteria, che da anni operavano all'interno degli uffici, dove erano stati custoditi i fascicoli per così tanto tempo, fossero completamente all'oscuro della loro esistenza, soprattutto se si considera la quantità della documentazione, che, come si è già visto, afferiva ad alcuni tra gli episodi criminosi più cruenti e drammatici verificatisi nel corso del secondo conflitto mondiale. Nei locali in cui fu trovato il carteggio erano allocate delle carte dei tribunali militari di guerra soppressi e del Tribunale per la difesa dello Stato. L'accesso a detti archivi avveniva, quindi, quando vi era la necessità di rinvenire qualche documento, ad esempio per definire una posizione ai fini pensionistici, trattandosi quindi non di materiale archiviato e sepolto ma di materia viva sulla quale si lavorava.

Dopo il rinvenimento fu nominata una commissione interna, composta da un sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello e da un sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, assistiti da un funzionario di cancelleria, che hanno proceduto all'esame dei fascicoli: quelli che apparivano rilevanti sono stati inviati alle autorità giudiziarie militari competenti che hanno promosso l'esercizio dell'azione penale.

Non vi fu nel 1994 la redazione di un verbale contenente un elenco dettagliato del carteggio ritrovato, nonché l'invio di apposita comunicazione alla procura ordinaria territorialmente competente per l'eventuale adozione di un provvedimento di sequestro: sul punto il procuratore generale Scandurra afferma che in quel momento parve prioritario l'invio dei fascicoli alle procure militari territoriali competenti per la trattazione, e, invece, dal rinvenimento all'invio di tutti i fascicoli passò oltre un anno, dal rinvenimento all'insediamento della « commissione mista » cinque mesi, e otto mesi furono necessari alla commissione per vagliare tutti i fascicoli.

Gli auditi hanno giustificato la mancata redazione di un inventario col fatto che l'elenco completo dei fascicoli si evinceva dal registro generale rinvenuto insieme al carteggio, e compilarono uno scarno verbale privo di dati analitici, come se si fosse trattato di una vicenda ordinaria. Si tratta all'evidenza di un argomento che non convince, poiché il registro in questione conteneva l'elenco di un numero di procedimenti molto più ampio (per la precisione risultano annotati 2.274 procedimenti) rispetto a quelli rinvenuti nel 1994, in quanto molti di essi erano stati definiti, come noto, nella seconda metà degli anni sessanta; inoltre, nel registro non vi era certo l'indicazione del carteggio di carattere non giudiziario che si trovava insieme ai fascicoli e di cui tuttora non si ha compiuta conoscenza.

La commissione che ha esaminato e vagliato i fascicoli era con tutta evidenza sia priva di legittimità nella sua istituzione, sia priva dell'autorità di scegliere se inviare o meno i fascicoli, nonostante la seconda difensiva versione del dottor Scandurra, secondo cui non poteva trattarsi di una commissione perché non c'era alcuna normativa di legge che la prevedesse. A sostegno di tale tesi è stata fornita una relazione di minoranza nell'inchiesta del CMM, a firma del dottor Scandurra, che è difforme, occorre ricordarlo, da quella depositata agli atti nel 1999.

Altre irregolarità seguirono il ritrovamento. Ci si riferisce al fatto che non tutti i fascicoli rinvenuti nel noto archivio di palazzo Cesi nel 1994 siano stati puntualmente trasmessi ai titolari dell'azione penale: taluni di essi sono stati ulteriormente trattenuti presso quella sede e, in tal modo, si è impedito che la totalità delle denunce per crimini di guerra pervenisse negli uffici competenti per la trattazione dei procedimenti. In particolare, tale omissione ha riguardato, da un lato, 202 fascicoli relativi a fatti criminosi commessi fra il 1943 ed il 1945 ad opera, per lo più, di appartenenti a formazioni della Repubblica sociale di Salò; dall'altro, 71 fascicoli sempre relativi a crimini di guerra, rispetto ai quali i due magistrati militari incaricati dell'esame degli atti (dottor Nicolosi e dottor Bonagura) decretarono un « non luogo a provvedere ». E ancora la cosiddetta « indagine storico-giudiziaria » condotta irritualmente dal dottor Scandurra in relazione ai 202 fascicoli più sopra citati, consistita, in sostanza, nell'invio di un corposo numero di richieste di acquisizione di informazioni alle locali stazioni dei carabinieri e alle cancellerie delle corti di assise. Talora sono state inoltre ascoltate persone informate sui fatti che hanno, in alcuni casi, aggiunto elementi utili alle indagini, anche rispetto agli autori del fatto delittuoso. All'atto del suo trasferimento presso la Procura generale di Cassazione, il dottor Scandurra ha materialmente portato con sé queste carte, senza peraltro che risulti alcun provvedimento formale in tal senso.

La Commissione di inchiesta ha provveduto a dare un contenuto a quelle cartelline e ha potuto accertare che in alcuni di quei casi si trattava di crimini

orrendi (in tutto 68 episodi di omicidio volontario aggravato di circa 150 persone). Di ciò la Commissione ha informato la magistratura ordinaria, cosa che ha portato all'invio dei fascicoli alle procure territorialmente competenti da parte del CMM.

Inoltre, in sede di audizione si sono susseguite le contraddizioni su chi trovò il materiale – il cancelliere Bianchi o il cancelliere Conte – e su dove esso si trovasse. Anche l'armadio divenuto celeberrimo narrato nella relazione del CMM era una scaffalatura. Anche la sorte del registro generale delle denunce ha avuto un percorso che neppure il confronto in audizione tra i due cancellieri militari Bianchi e Conte ha chiarito.

La vicenda dei 202 e dei 71 fascicoli, mai indagata prima dei lavori della Commissione, rappresenta, con ogni probabilità, uno degli snodi principali della presente inchiesta parlamentare, in quanto non solo rappresenta un'ulteriore anomalia grave nell'operato dei magistrati militari, coevo e successivo al rinvenimento dell'archivio di che trattasi, ma contestualizza con maggiore chiarezza l'intera vicenda all'interno della magistratura militare e quindi traccia importanti linee di caratterizzazione di detta istituzione.

Va infine sottolineato il dato inquietante del ritardo di ben due anni dal rinvenimento dei fascicoli con il quale l'organo di autogoverno della magistratura militare ritenne di approfondire il fenomeno, su sollecitazione dei magistrati militari Antonio Sabino (componente del CMM) e Sergio Dini, sostituto procuratore militare a Padova, ed in considerazione della diffusione che la vicenda aveva ormai avuto per mezzo degli organi di stampa. Si è anche detto come questa inerzia iniziale risulti ancor più strana se si pone mente al fatto che il Consiglio aveva ed ha la propria sede proprio a palazzo Cesi e pertanto è verosimile ritenere che fosse a conoscenza dell'accaduto.

Dopo avere ripercorso nella presente relazione le tappe principali dell'attività istruttoria compiuta dalla Commissione e protrattasi per oltre due anni, appare opportuno tracciare un quadro d'insieme delle responsabilità, che a diversi livelli istituzionali si sono potute dedurre con ragionevole certezza, così come le stesse sono venute enucleandosi nel corso della trattazione che precede.

Le risultanze del grande lavoro svolto permettono di evidenziare come l'obiettivo assegnato dal legislatore a questo organismo parlamentare sia stato puntualmente perseguito, con esiti peraltro proficui che, se da un lato si innestano su una linea di continuità rispetto alle inchieste precedentemente svoltesi sulla vicenda, dall'altro evidenziano significativi elementi di novità, in relazione ad aspetti di notevole rilievo, sia sul piano storico sia su quello politico. Ci si riferisce in particolare all'indagine condotta dal Consiglio della magistratura militare e conclusasi con delibera del 23 marzo 1999, nonché all'indagine conoscitiva della Commissione giustizia della Camera dei deputati a conclusione della XIII legislatura, il cui documento finale fu votato all'unanimità in data 6 marzo 2001.

Innanzitutto, in linea generale, appare opportuno sottolineare come si sia cercato – con esiti almeno in parte positivi – di dare senso compiuto e storicamente fondato a termini del tutto generici, quali « guerra fredda », « ragion di Stato », « situazione internazionale ». In tale contesto è emersa una problematica di non secondario rilievo, finora mai affrontata in questa sede, ovvero l'ambiguità del diritto internazionale in merito alla punizione dei crimini di guerra e la contiguità fra la magistratura militare, che quei crimini doveva giudicare, ed i militari che li avevano commessi. Detta contiguità – che peraltro è stata puntualmente evidenziata nella trattazione relativa alla normativa che disciplinava all'epoca l'ordinamento giudiziario militare – si esplicava nella vicinanza delle strutture mentali e culturali, fortemente condizionate dal tabù dell'obbedienza agli ordini, che troppo spesso traspare dalle sentenze, anche solo attraverso la concessione di attenuanti, che contribuivano ad addivenire alla prescrizione del reato. Si tratta, in sostanza, di una serie di cause per cui possiamo dire

che hanno portato la magistratura militare italiana a rispondere con grande e convinta « volontarietà » agli impulsi politici, poiché questi andavano nella direzione dei suoi più radicati convincimenti.

Venendo ora più specificamente alla vicenda di che trattasi, va detto che le valutazioni tratte dalle prime indagini del Consiglio della magistratura militare e della Camera dei deputati individuano genericamente nella « ragione di Stato », ovvero nella necessità di evitare problemi alla Germania, che in quel periodo stava ricostituendo il proprio esercito e si sarebbe dovuta inserire in maniera forte nell'Alleanza Atlantica, le cause che portarono all'occultamento dei fascicoli.

Il lavoro della Commissione d'inchiesta ha evidenziato contestualmente anche altre fondate motivazioni, sia sul piano interno sia su quello internazionale. Innanzitutto, vi era la problematica afferente al rifiuto del Governo italiano di dare corso alla richiesta di estradizione da parte di altri paesi (ad esempio, Jugoslavia e Grecia, ma non solo) di militari italiani, quali presunti criminali di guerra, per celebrare i processi a carico di costoro. In tal senso è particolarmente significativo il carteggio rinvenuto nell'archivio delle Nazioni Unite a New York. Ed infatti il Governo italiano si trovava nell'imbarazzante situazione, da un lato, di negare l'estradizione di presunti criminali italiani, richiesta da altri paesi, e, dall'altro, di procedere alla richiesta, proveniente dalla magistratura militare italiana, per l'estradizione di militari e criminali di guerra tedeschi. In tale ambito si inserisce anche la discussione a livello internazionale afferente alla ricerca di uno strumento di tutela giuridica rispetto al problema della prescrizione dei reati, con riferimento ai paesi che prevedevano tale causa di estinzione, anche in relazione a tali gravissimi delitti. È del tutto evidente come si tratti di un aspetto che non può non aver influito sulla decisione di occultare le carte; significativa a tal proposito è la coincidenza temporale tra l'insorgere della problematica e la fase conclusiva di utilizzazione delle carte dell'archivio.

Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il dato, oggettivamente emerso, che alcuni personaggi di punta, appartenenti alle amministrazioni maggiormente coinvolte nella gestione dell'archivio – Magistrati e Zoppi, per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri; Mirabella e Santacroce, per quanto riguarda la Procura generale militare – abbiano ricoperto incarichi di rilievo nel corso del ventennio fascista. Ed infatti, Magistrati era a capo della Direzione affari politici, all'epoca dell'ormai noto carteggio Martino-Taviani, mentre a Zoppi è riconosciuta la paternità del promemoria riguardante i processi ai criminali di guerra italiani chiosato da Giulio Andreotti per conto del Presidente De Gasperi.

Riprendendo, invece, il riferimento all'Alleanza atlantica, non si può non ripercorrere il progressivo accentuarsi della « guerra fredda » e la creazione, quindi, di due blocchi di influenza contrapposti, occidentale e sovietico, che in Europa si fronteggiavano particolarmente. In tale contesto non era ben vista la celebrazione dei processi a carico di militari tedeschi, ma anche di cittadini e militari italiani macchiatisi di gravi reati. In alcuni casi i Servizi segreti statunitensi e italiani intervennero a favore di questi criminali, garantendo loro l'impunità, per poterli reclutare. Non vi è dubbio, inoltre, che i Governi italiani dell'immediato dopoguerra erano fortemente impegnati nella ricostruzione del paese devastato dal conflitto e quindi, legittimamente e comprensibilmente, protesi alla ricerca di sostegni economici, in particolare dagli Stati Uniti, e di commesse militari all'industria italiana da parte della nuova Germania dell'ovest.

In merito agli elementi da cui si può dedurre il coinvolgimento e la specifica responsabilità politica sulla vicenda, oltre alle già citate missive tra Taviani e Martino del 1956, vi è un ulteriore e corposo carteggio, tra cui si può annoverare la corrispondenza di Andreotti, degli anni

1962-1963, relativa alla vicenda Leibbrand e quella del 1965 con Santacroce, relativa ai casi di crimini rimasti impuniti.

Va inoltre rilevato un dato di non secondario rilievo, ovvero il fatto che più Governi, di diversa composizione, hanno affrontato in maniera assolutamente conforme la questione, almeno fino al 22 gennaio 1971, data dell'ultima comunicazione agli atti della Commissione di inchiesta, giacché tutte le compagini governative susseguitesi si sono scrupolosamente attenute alla consegna del silenzio, nonostante la conoscenza delle carte.

Del resto è evidente, così come è stato dichiarato da autorevoli esponenti politici dell'epoca, nonché da alcuni magistrati militari, nel corso delle audizioni, che non è verosimile attribuire la mancata celebrazione dei processi alla esclusiva responsabilità dei magistrati militari, tanto più in considerazione del fatto che, prima della riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981, la giustizia militare non godeva della stessa indipendenza di quella ordinaria, priva come era anche, sino al 1988, di un organo di autogoverno e di controllo quale in seguito è stato il CMM, la cui mancanza era stata fortemente stigmatizzata dalla Corte costituzionale.

L'archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960, pur configurandosi come un provvedimento abnorme e palesemente contrario alla legge, rappresenta solo un passaggio nella politica dell'occultamento e della volontà politica e della magistratura militare di non celebrare i processi. Si è peraltro già detto di questa sorta di contiguità tra il mondo politico e la giurisdizione militare, che appare ancor più netta sulla scorta di alcuni documenti particolarmente significativi, quali la lettera del procuratore Mirabella, con la quale egli esterna, in maniera del tutto inopportuna, il suo plauso alla decisione di Taviani e Martino (si ricordi che Mirabella aveva giurato fedeltà alla RSI) di non dare corso ad una richiesta del proprio ufficio; o ancora il documento, emblematico della posizione di Santacroce, nel quale egli dà conto del fatto di conoscere la giurisprudenza che escludeva dal novero dei reati politici quelli contro gli usi di guerra; o infine l'ordine di servizio e l'attività successiva riguardanti le cosiddette « archiviazioni in blocco » dei procedimenti nei confronti di ignoti, negli anni 1965-1968, dal quale si evince in maniera netta la subalternità dei sostituti e la determinazione del procuratore generale.

Per quanto riguarda il periodo successivo alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare, è evidente che, se da un lato non può ritenersi che la magistratura militare possa andare esente da attribuzione di responsabilità per aver mantenuto occultati i fascicoli e non aver proceduto alla celebrazione dei processi, dall'altro detto atteggiamento di chiusura ed autoreferenzialità va ricondotto ad una sorta di autotutela contro le conseguenze negative che, su vari piani, la riesumazione dei fascicoli dopo tanto tempo avrebbero certamente provocato.

Per quanto riguarda la vicenda relativamente al periodo successivo al rinvenimento dei fascicoli nel 1994, è emerso indubitabilmente che nella gestione di detta attività, compiuta in assenza della necessaria attenzione e trasparenza, vi è stata una sottovalutazione burocratica, sia con riferimento alla mancata redazione di verbali di ricognizione dei luoghi e di rinvenimento del materiale, nonché alla mancata catalogazione, non solo dei fascicoli, ma anche del carteggio sparso, che la delicatezza del caso avrebbe imposto; sia per non aver avvertito la necessità di informare tempestivamente del ritrovamento il CMM, il Ministero della difesa e le Camere; sia ancora per non essersi posti il problema della ricerca delle responsabilità dell'omesso invio dei fascicoli alle competenti autorità giudiziarie.

Inoltre, non può essere sottaciuto che nella stessa attività di disamina dei fascicoli si registrano ritardi e lentezze non facilmente giustificabili. Ed infatti non vi è dubbio che essa avrebbe richiesto la massima tempestività per evitare che altro tempo venisse perduto: basti pensare che alcuni fascicoli ritrovati nel giugno 1994 sono pervenuti alle competenti procure territoriali anche dopo un anno e mezzo,

senza che la Procura generale e la procura presso la corte d'appello informassero tali uffici di sicura destinazione dei procedimenti dell'emergenza cui potevano andare incontro, e organizzassero incontri e riunioni tra i capi degli uffici, finalizzate anche a predisporre un'adeguata richiesta al ministero di mezzi e uomini (quali ufficiali di polizia giudiziaria ed interpreti), che avrebbe consentito di affrontare l'imprevisto afflusso dei fascicoli ed evitare ulteriori ritardi nella trattazione.

In ultima analisi, signor presidente, onorevoli colleghi, si può concludere affermando che al lavoro della Commissione ed ai risultati conseguiti è possibile e doveroso attribuire non solo una valenza ricostruttiva – che ha consentito di fare piena luce su una vicenda tanto complessa e dolorosa – ma anche un più profondo significato di monito, finalizzato all'instancabile perseguimento nella ricerca della giustizia e della verità.

Presidente, colleghi, ho concluso questa mia relazione introduttiva: deposito agli atti anche la relazione allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente relazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Carli.

ALBERTO ZORZOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prego, senatore Zorzoli.

ALBERTO ZORZOLI. Vorrei chiedere al collega Carli alcuni chiarimenti su due passaggi specifici, di cui forse ho perso il filo. Mi riferisco, innanzitutto, al passaggio in cui l'onorevole Carli ha fatto riferimento ad accordi segreti con Bonn. Si possono rintracciare o si tratta di una sua novazione? Lo chiedo per capire come valutarli.

In secondo luogo, l'onorevole Carli ha affermato che l'Italia aveva ottenuto di processare i tedeschi ma non li ha più processati. Certamente, leggerò la relazione e ricostruirò questo passaggio, tuttavia mi chiedo: come ha fatto ad ottenere di processare i tedeschi, dato che valeva la Convenzione del 1942, rinnovata nel 1953?

Mi basta un accenno di risposta, onorevole Carli; se vuole, può anche rispondermi nel prosieguo dell'esame della relazione.

CARLO CARLI. Certamente.

PRESIDENTE. Avverto che la proposta di relazione illustrata dall'onorevole Raisi e quella di minoranza illustrata dall'onorevole Carli sono pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna *(vedi allegato)*.

Avverto, altresì, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si farà carico di proporre alla Commissione gli opportuni provvedimenti in tema di modifica del regime di classificazione dei documenti acquisiti dalla Commissione stessa. Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 0.55 di mercoledì 25 gennaio 2006.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 6 marzo 2006.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI RELAZIONE DELL'ONOREVOLE ENZO RAISI

Capitolo 1 – Premessa

1.1 La legge istitutiva - finalità e composizione della Commissione

1.2 Le attività di indagine (missioni e audizioni) e l'archivio della Commissione

1.3 Cenni sulle indagini precedentemente svolte (Consiglio della Magistratura Militare 1999 - Commissione Giustizia della Camera dei deputati della XIII Legislatura 2001- Consiglio della Magistratura Militare 2005) e sui risultati conseguiti

1.4 Il metodo utilizzato e l'istruttoria espletata

1.5 Le Vittime e il valore della Memoria

Capitolo 2 – L'individuazione dei momenti rilevanti

2.1 La situazione italiana nel periodo post-bellico

2.2 Genesi dell'archivio

2.3 Il ruolo degli alleati

2.4 La fase iniziale nella gestione dei fascicoli (le trasmissioni di Borsari nel 1946 all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e all'Autorità Giudiziaria Militare)

2.5 Le indagini disposte fino al 1949

2.6 Verso la conclusione della collaborazione alleata

2.7 La Ricostituzione politica della Germania e le problematiche sull'estradizione

2.8 L'amnistia Togliatti del 22 giugno 1946

2.9 Trattato di Pace, 1947

2.10 Gli altri due provvedimenti di clemenza

2.11 Il carteggio Martino-Taviani dell'ottobre 1956

Capitolo 3 - La seconda fase nella gestione dei fascicoli

3.1 I fascicoli pendenti all'inizio del 1960

3.2 Il provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960

3.3 La questione della prescrizione in Germania, 1965

Capitolo 4 - La terza fase nella gestione dei fascicoli

4.1 Trasmissione dei fascicoli contro ignoti nel 1965

4.2 La riforma ordinamentale del 1981. L'entrata in vigore: effetti e valutazioni

4.3 La soppressione del Tribunale Supremo Militare e il passaggio delle attribuzioni alla Cassazione e l'istituzione della Corte Militare d'Appello: gli effetti sulla titolarità dell'archivio

Capitolo 5 – Il rinvenimento dell'archivio

5.1. Le modalità e la titolarità dei locali

5.2. Le omissioni e i ritardi

5.3. Il contenuto dei fascicoli

5.4. I lavori della Commissione mista

5.5. Esiti giudiziari dei fascicoli

5.6. Conclusioni

* * *

I CAPITOLO
Capitolo 1 - Premessa

1.1. La legge istitutiva. L'art.1, commi 1 e 2 e la delimitazione dell'oggetto dell'inchiesta

Il Parlamento, recependo l'auspicio formulato dalla Commissione Giustizia della Camera nel documento conclusivo del 6 marzo 2001, con la legge 15 maggio 2003 n. 107 ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti.
Nel 1994, infatti, a Palazzo Cesi- sede della Procura generale militare - era stato rinvenuto un certo numero di fascicoli -indicato in 695 - contenenti denunzie di crimini nazifascisti commessi nella seconda guerra mondiale (rectius, nell'immediato dopoguerra).
Il legislatore, quindi, ravvisando la necessità di approfondimenti ulteriori rispetto a quelli già effettuati (e sui quali ci si soffermerà a breve), con la legge 107/2003 ha affidato alla Commissione il compito di accertare:
"le cause delle archiviazioni provvisorie (...), il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi" (lett. a, comma 2, art. 1); "le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità " (lett. b); "le cause della eventuale mancata identificazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale" (lett. c).
L'art. 1 della legge istitutiva, dunque, delinea e circoscrive l'ambito dell'inchiesta parlamentare, consistente, in altri termini, nell'accertare chi e perché *avrebbe* occultato i fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi, anche attraverso le archiviazioni provvisorie rinvenute al loro interno e nel verificare cosa contenessero i fascicoli e, in particolare, se il loro contenuto era tale da consentire il perseguimento dei responsabili dei crimini di guerra.
La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.
La Commissione di inchiesta, così come previsto dall'art. 82 della Costituzione Italiana, procede alle indagini ed agli esami con i medesimi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La sua attività è inoltre regolamentata dalla legge istitutiva *ut supra* e dal regolamento interno. L'attività istruttoria compiuta dalla Commissione è sostanzialmente e prevalentemente costituita dallo svolgimento delle audizioni di soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nella vicenda, nonché dall'acquisizione di documentazione presso vari enti ed organismi, tanto in Italia che all'estero.
Si è reso poi necessario compiere un accesso diretto ai locali di Palazzo Cesi, sede degli organismi di vertice della magistratura militare e luogo di rinvenimento dei fascicoli di che trattasi, al fine di verificare *de visu* l'esatta dislocazione dell'archivio all'interno del Palazzo, ma di questo si dirà più avanti e più compiutamente nel capitolo 5.1.

1.2 Le attività di indagine (missioni e audizioni) e l'archivio della Commissione

Nel corso della sua attività la Commissione ha ritenuto di dover svolgere alcune missioni all'estero in quei paesi dove - verosimilmente - si sarebbe potuto e/o dovuto trovare materiale e corrispondenza relativa all'oggetto dell'indagine.
L'acquisizione del carteggio presso enti archivistici stranieri è stata effettuata nel corso delle missioni svolte dalla Commissione a Berlino, Coblenza e Ludwigsburg (18-22 luglio 2004), negli Stati Uniti, a Washington e New York (5-16 luglio 2005 e 11-23 settembre 2005) e a Londra (26 settembre-1 ottobre 2005).
La missione in Germania, pur all'interno dei limiti oggettivi relativi ad un lavoro concentrato in quattro giorni e distribuito nella consultazione di tre archivi (rispettivamente a Berlino, Coblenza, Ludwigsburg) ha consentito l'acquisizione di alcuni documenti relativi ai crimini di guerra.

In particolare, a Berlino è stato consultato l'Archivio del Ministero degli Affari Esteri, con particolare riferimento ai fondi B1 (Gabinetto ministro) e B83 (Zentrale Rechtsschutzstelle), in relazione alla punizione dei criminali di guerra, alla prescrizione dei crimini nazisti, ai contatti tra le autorità diplomatiche in materia di criminali di guerra.
A Koblenz (Coblenza) nei fondi B 141 (Bundesjustizministerium), B 305 (Zentrale Rechtsschutzstelle), B 106 (Innenministerium), B 136 (Bundeskanzleramt), è stata rinvenuta documentazione dei ministeri federali e corrispondenza interministeriale tedesca (rinvenuta anche a Berlino) che presenta richiami, sia ad alcuni crimini e criminali di guerra, sia alle autorità italiane.
A Ludwigsburg fu istituita nel 1957 la *"Procura centrale delle amministrazioni federali di giustizia per le indagini preliminari sui crimini nazisti"*, deputata a svolgere autonomamente indagini preliminari sui crimini nazisti, cioè aprire delle inchieste, identificare gli indiziati ed i testimoni, nonchè individuare il loro luogo di residenza.
Sulla base di questi elementi veniva poi stabilita la procura (civile) territorialmente competente a proseguire l'attività giudiziaria sul fascicolo aperto.
A Ludwigsburg sono state rinvenute anche le carte relative ai fascicoli inviati dall'Italia nel 1965, tra cui i 20 fascicoli mandati dalla Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare[1].
Il materiale proveniente dall'Italia è stato arricchito attraverso le indagini svolte dalla suddetta Procura centrale, nonché dagli esiti poi trasmessi dalla Procura competente, cui la Procura Centrale aveva mandato il fascicolo, che ha però portato in sostanza nella totalità dei casi a provvedimenti di archiviazione.
Per quanto riguarda la prima missione compiuta dalla Commissione negli U.S.A., si rileva che a Washington sono stati visitati gli archivi del Museo dell'Olocausto, i National Security Archives della George Washington University, e si è tenuto un incontro con l'Office of Special Investigation del Dipartimento di Giustizia, che indaga sui criminali nazisti entrati surrettiziamente negli Stati Uniti.
Inoltre la delegazione della Commissione parlamentare si è incontrata con i responsabili dei National Archives & Records Administration – NARA, sito a College Park (Maryland)
L'incontro, così come programmato, è avvenuto ai massimi livelli, alla presenza di una delegazione composta da responsabili amministrativi, archivisti e storici, di cui, nella fase preparatoria della missione, la Commissione si era assicurata la presenza, mediante contatti avvenuti direttamente e per via diplomatica.
Tra questi meritano di essere citati: L. Belardo, sovrintendente generale degli Archivi di Stato, J. Hastings, responsabile dell'accesso al programma, T. Nellinger, capo della ricerca degli Archivi Militari, D. Van Tassel, capo storico della ricerca, L. Taylor, direttore esecutivo, M. Russel e W. Cunliffe, archivisti, nonché N. Goda, R. Breitman, T. Naftali, M. Petersen, tutti storici.
Si è avuta così diretta conferma della centralità di questi archivi per le finalità della Commissione.
I fondi di interesse erano stati già in precedenza individuati dalla Commissione, attraverso un gruppo di lavoro appositamente incaricato, e comunicati all'Ambasciata italiana a Washington, per preparare le riunioni presso i suddetti archivi.
Gli incontri ai NARA, avvenuti nell'ambito di una giornata e mezzo, hanno consentito di acquisire ulteriori informazioni e di valutare meglio le necessità di indagini in questo archivio, soprattutto sulla scorta di quanto emerso dalle relazioni degli archivisti e degli storici attivi nell'IWG, *"The Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Interagency Working Group"*, creato l'11 gennaio 1999, per sovrintendere alle incombenze relative al *"Nazi War Crimes Disclosure Act"*, promulgato dal Presidente americano Bill Clinton l'8 ottobre 1998 e successivamente prorogato per ulteriori due anni dal Presidente Gorge W. Bush, con legge del 25 marzo 2005.
A seguito di detta analisi sono risultati centrali i seguenti RG (records groups):
59, Carte del Dipartimento di Stato, nelle quali si possono trovare riferimenti alle politiche internazionali relative al trattamento dei criminali di guerra;

[1] Si veda cap. 4.1

153, 492 Office of the Judge Advocate General dell'esercito, con considerazioni di natura giuridico-politica sulla politica di punizione dei criminali di guerra;
226, Carte dell'Office of Strategic Services (OSS), in particolare la serie Documenti scelti della CIA 1941-1947. Si tratta di carte che erano state escluse dal versamento ai NARA e dalla declassificazione di documenti della CIA fatta nel 1994. Alcune di queste riguardano i crimini di guerra in Italia;
263, files della CIA (sia nominativi che a soggetto). Si tratta di carte, organizzate sotto i nomi di circa 900 individui a soggetto, relative ai crimini di guerra, nonché alla ricerca ed utilizzazione nel dopoguerra da parte dei servizi segreti americani, della Repubblica Democratica tedesca, della Repubblica Federale tedesca di ex-nazisti, di soggetti controllati dai sevizi segreti americani per presunte simpatie neonaziste o comuniste;
331, carte del Quartier generale delle Forze Alleate, con informazioni su crimini e criminali di guerra.
La Commissione ha acquisito repertori bibliografici, gli inventari dei RG 53, 153, 331, 492, indici su supporto elettronico di nominativi rilasciati dalla CIA (RG 263), documentazione dal RG 226 su appartenenti a servizi segreti e a polizia nazista e fascista, nonché tre fascicoli personali, relativi a Borghese, Haas e Saevecke, composti con materiali del RG 263, messi a disposizione, a titolo esemplificativo, dai responsabili dell'archivio, affinché la Commissione ne verificasse l'eventuale interesse per l'inchiesta.
La delegazione della Commissione si è quindi trasferita nella città di New York per consultare gli archivi dell'ONU (United Nations Archives), dove si trova la documentazione afferente alla Commissione Crimini di Guerra delle Nazioni Unite (United Nations War Crimes Commission), con riferimento al periodo 1943-1949.
Va precisato che originariamente la conclusione della visita era stata preventivata per il 12 luglio 2005; tuttavia, a seguito di una prima disamina del materiale presente presso i suddetti archivi, si è appurato che ciò avrebbe verosimilmente consentito di visionare solo gli indici analitici, particolarmente corposi, in quanto contenenti una dettagliata descrizione della documentazione, cosicché è stata decisa una proroga della permanenza *in loco* di parte della delegazione, al fine di visionare direttamente i fondi.
Vi è anche da specificare che la consultazione è stata resa più difficoltosa dal fatto che tutti i documenti sono microfilmati ed è possibile visionarli solo attraverso l'apposito lettore (alcuni difettosi soprattutto all'archivio nel Queens), mentre non sono disponibili gli originali cartacei.
La prima parte del lavoro ha quindi riguardato lo studio degli indici analitici ed ha consentito di estrapolare le voci relative ai fondi attinenti alle tematiche dell'indagine parlamentare, le quali sono state opportunamente fotocopiate ed acquisite dalla Commissione.
Quindi è stata visionata parte della documentazione, procedendo anche a fotocopiare quella ritenuta di interesse.
Per quanto riguarda la natura dei fondi consultati, si precisa quanto segue.
Una prima parte riguarda le minute dei cosiddetti "meetings" (REELS 33, 34, 36) della Commissione e dei Comitati costituiti all'interno della stessa, ovvero delle riunioni, nel corso delle quali sono state affrontate svariate problematiche relative all'attività di trattazione dei casi, di coordinamento delle indagini e di raccolta delle prove sui crimini di guerra.
Per quanto riguarda questa prima parte, sono state riprodotte le minute di parecchie riunioni afferenti a temi in cui direttamente o indirettamente era coinvolto il nostro paese, che, come noto, non era rappresentato in seno alla Commissione.
A titolo esemplificativo appare utile citare la complessa discussione afferente alla possibilità di sottoporre alla Commissione i crimini di guerra commessi in danno di cittadini italiani, non potendo l'Italia essere paese latore delle denunce, in quanto risultante tra gli sconfitti del secondo conflitto mondiale; o ancora la definizione del concetto di crimine e criminale di guerra e contro l'umanità.
Inoltre, in allegato ai verbali delle minute dei "meetings" (anche se catalogati a parte) ci sono una serie di documenti (REELS 34, 35) di varia natura, sempre correlati alle

argomentazioni affrontate nel corso delle riunioni, tra cui sono state riprodotte alcune missive trasmesse dai rappresentanti dei governi nazionali.
Di particolare interesse poi vi è la raccolta sinottica dei casi trasmessi alla Commissione dalle varie autorità nazionali, rappresentate in seno alla stessa. Va sottolineato che non risultano casi trasmessi dallo stato italiano, la cui trattazione era demandata verosimilmente alle autorità britanniche.
Sono state anche rinvenute delle pubblicazioni ufficiali relative ai crimini di guerra (REEL 38) sottoposti dai governi nazionali alla Commissione, con specifico riferimento ad Etiopia, Grecia e Yugoslavia, corredate di materiale fotografico di particolare significato ed interesse, sebbene da una prima lettura supportate da ben poche prove.
E' stata inoltre rilevata la presenza di liste di criminali di guerra (REEL 39) che venivano periodicamente redatte ed aggiornate e che, complessivamente, riguardano circa 37.000 nominativi, in relazione ai quali sono riportati i dati anagrafici, il ruolo ed il grado ricoperto, il paese denunciante, nonché gli estremi del fascicolo istruttorio di riferimento.
Si è poi registrata la presenza di circa 8.000 casi sottoposti ed eventualmente trattati dalla Commissione, i cui fascicoli processuali sono presenti nell'archivio.
Gli stessi sono catalogati secondo un duplice criterio: in relazione alla Corte Militare competente per la trattazione ed in relazione al paese denunciante e paese denunciato.
L'analisi dei fascicoli processuali di cui si è detto è stata possibile solo in minima parte.
La notevole mole della documentazione da consultare non ha consentito, tuttavia, di concludere il lavoro nel corso della prima missione, per cui si è reso necessario un ulteriore accesso da parte della Commissione presso i *National Archives and Records Administration (N.A.R.A.)* di Washington e presso i *United Nations Archives* di New York.
Il lavoro da svolgere era già stato impostato in base agli esiti della prima missione.
Altri RGs sono stati individuati nel corso del lavoro di ricerca, con l'ausilio della dottoressa Sym Smiley, che ha collaborato per la prima settimana di lavoro con i consulenti, e dei vari archivisti preposti a ciascun RG.
Sono stati quindi visionati i seguenti RGs:
59, Department of State, Decimal File, 1945-1949;
59, General Records of Department of State, 1943-1951, Decimal files;
65, FBI Name files
84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Rome US Embassy, 1945-1964;
84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Rome US Embassy, Records of Clare Booth Luce, 1953-1956;
84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Political Advisor to Supreme Allied Commander Mediterranean. General Records, 1944-1947;
107, Secretary of war;
153, Judge Advocate General, Army, entry 145, War crimes branch;
165, War Department General and Special Staffs, 1943-1949;
226, OSS, Nazy war crimes reference collection;
263, carteggio CIA che lo stesso Ufficio ha versato dopo l'approvazione del Nazi War Crimes Disclosure Act.
In particolare è risultato che il carteggio predetto -rubricato ai N.A.R.A. di Washington con il n° 263 R.G. entry 7716 (NND 36822) – sia una raccolta varia, dei quali l'Ufficio C.I.A. (per mezzo di più passaggi) è entrata in possesso.
Trattasi di elenco generico, e non di un elenco di agenti della Cia. Per alcuni nominativi, infatti, si è notato che erano cittadini tedeschi (professori, medici ecc.) controllati dalla C.I.A. per presunte simpatie comuniste o atteggiamenti di vicinanza al neonazismo. Alcuni di questi invece risulterebbero reclutati dalla forze di controspionaggio americane e sovietiche, per tutti Saevecke, o addirittura reclutati dal paese medio orientali, per tutti Rauff divenuto, probabilmente, qualcosa di più di un semplice consulente del governo siriano.
Ovviamente, sono stati fotocopiati esclusivamente le cartelle personali di quei tedeschi corrispondenti agli indici del registro generale ritrovato a Palazzo Cesi.
319, Army staff, G-2, CIC, IRR impersonal;

319, Army staff,, Decimal file, 1948-1950;
319, Army staff, Plans and Operations Division, Decimal File Cross Reference Sheets, 1946-1950;
319, Army staff, Plans and Operations, Decimal File, 1946-1950;
319, Army staff, Acting Chief of Staff. (G-3) Operations. Decimal File, 1949-1950;
319, Army staff, INN 1939-70;
331, Allied Operational and Occupation HQ. Allied Control Commission Italy (ACC), Subject File, 1943-47;
492, Mediterranean Theatre of Operations, Special Staff. JAG. War Crimes Branch
549, HQ, US Army Europe. War Crimes Branch, War Crimes Case Files, Cases Tried 1945-48. ETO Index and classification.;
549, HQ, US Army Europe. War Crimes Branch, War Crimes Case Files, Cases not Tried 1944-48.
Un elenco completo della documentazione visionata è stato depositato presso l'archivio della Commissione.
Va sottolineato che i fondi visionati sono risultati frammentati, disorganici, senza inventari aggiornati, e la loro consultazione si è rivelata piuttosto macchinosa.
Essi inoltre, come era stato anticipato dall'incontro della delegazione della Commissione parlamentare con gli storici e gli archivisti statunitensi avuto nel corso della prima missione, non forniscono un quadro generale delle politiche statunitensi in merito al tema dei processi ai criminali di guerra, bensì una serie di singole informazioni, indubbiamente utili per i lavori della Commissione.
Per quanto riguarda l'Archivio dell'O.N.U. a New York, i fondi da consultare, anche in questo caso già individuati, afferivano ai casi di accusa (*charges*) istruiti dalla United Nations War Crimes Commission, con particolare riferimento ai crimini attribuiti agli italiani e denunciati da altri paesi.
Era stata inoltre evidenziata l'opportunità di visionare, per quanto di interesse, i processi celebrati dalle Corti Militari, ed in particolare dalle British Military Courts e dalla U.S. Military Courts, competenti appunto per l'Italia.
Per quanto riguarda i cosiddetti *charges files*, va rilevato che trattasi appunto di casi formali sottoposti alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra, da cui risultano il numero di registrazione (*Serial Registration)*, i numeri degli Uffici Nazionali (*National Office Numbers*), il nome degli accusati ed una sintetica descrizione dei fatti loro attribuiti, nonchè delle date in cui gli stessi sarebbero stati commessi (*dates and names of accused*), mancando ai più qualsiasi riferimento alle prove d'accusa
Sono stati visionati i seguenti REELS:
- n. 4 (Etiopia vs/Italia)
- n. 10 (Francia vs/Italia)
- n. 11 (Grecia vs/Italia)
- n. 19 (United Kingdom vs/Germania casi da 1 a 672)
- n. 22 (United Kingdom vs/Italia casi da 1 a 114)
    - n. 23 (U.S.A. vs/Germans casi da 4 a 258)
- n. 23 (U.S.A. vs/Italia casi da 1 a 3)
    - n. 25 (Yugoslavia vs/Italia)
    - n. 35 1947-49 Law Reports of trials of war criminals
    - n. 39 Manual of Trial of war crimes and related case
    - n. 41 Trial of allegad german war criminal by British

In relazione ai fondi succitati sono stati integralmente riprodotti i casi relativi alle denunce di Etiopia, Francia, Grecia e Yugoslavia contro l'Italia (REELS n. 4, 10, 11 e 25).
In relazione invece al REEL n. 22 (che in realtà conteneva denunce istruite contro militari tedeschi) sono stati individuati e riprodotti i casi Tensfeld[2] e Simon e sempre in relazione al REEL n. 23 i casi Roncaglia, Turchi e Licata.

[2] nei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi risultano due casi a carico di willy Tensfeld (2015 R.G. doc. 16.205 eccidio di San Polo) e Generale Tensfeld (2165 R.G doc. 50.1.)

E' stato poi visionato il REEL n. 32 riguardante il Registro Generale dei Casi (*Register of Charges Files*), da cui risulta che furono istruiti 7887 casi, i quali vengono indicati col numero progressivo del Registro, l'indicazione dello Stato denunciante e dello Stato denunciato, il numero progressivo dell'accusa riferita all'Ufficio Nazionale ed il nome degli accusati.
Per quanto riguarda i casi trattati dalle British Military Courts e dalle U.S. Military Courts, gli stessi sono rispettivamente contenuti nei REELS dal n. 51 al n. 57 e dal n. 64 al n. 112.
Dall'esame di alcuni di questi casi è stato rilevato che non risultano riportate tutte le prove assunte nel corso dei processi, ma spesso gli atti istruttori sono indicati in maniera riassuntiva.
A volte poi si trova unicamente uno specchietto in cui risultano indicati sinteticamente gli estremi del processo e l'esito dello stesso.
Inoltre si è potuto verificare che il numero con cui viene contraddistinto il caso non corrisponde al *National Office Number* riportato nel *Register of Charges* e ciò ha reso impossibile poter selezionare e visionare solo i casi che riguardavano il nostro Paese, mentre la notevole mole della documentazione non ne ha consentito l'analisi integrale, nei tempi preventivati per la missione.
Infine la Commissione ha effettuato una missione a Londra, dove la delegazione si è incontrata con i responsabili dei *National Archives*, a Kew, Richmond.
E' stata inoltre effettuata una visita all'*Imperial War Museum* di Londra L'archivista contattato riferiva che le carte di interesse per la Commissione si sarebbero potute rinvenire unicamente presso i *National Archives*.
Si è anche tenuto un incontro alla *London School of Economics* con il dr. Christopher Greenwood, Professor of International Law at the London School of Economics, esperto di diritto dei crimini di guerra e il dr. Gerry Simpson del dipartimento di legge del London School of Economics, anch'egli esperto di diritto dei crimini di guerra.

Ne è seguita una conversazione sui temi di indagine della Commissione con reciproco scambio di informazioni.

In particolare si è discusso di politica estera inglese nell'immediato dopoguerra, dei lavori e della legittimazione della United Nation War Crimes Commission, della politica all'interno della coalizione alleata, rispetto al tema della punizione dei criminali di guerra e della legislazione inglese per i crimini di guerra. Quest'ultimi hanno rilevato che il rappresentante inglese in seno alla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra UNWCC era libero da condizionamenti governativi e libero ed autonomo nelle sue decisioni.

L'incontro tenutosi presso i *National Archives*, così come programmato, è avvenuto alla presenza di una delegazione composta dalla d.ssa Elizabeth Hallam Smith, direttore National Advisory and Public Services, d.ssa Sarah Tyacke, Chief Executive, dott. Stephen Twigge e signor Allan Bowgen, Record Specialists.

La documentazione custodita presso i suddetti archivi è apparsa di notevole rilievo per le finalità della Commissione. I fondi di interesse erano già stati peraltro individuati nel corso dello studio preliminare effettuato dal gruppo di lavoro appositamente incaricato.
Sono stati, quindi, analizzati i singoli fondi di seguito analiticamente indicati, con riferimento alla sigla ed al numero corrispondente, provvedendo a riprodurre le carte il cui contenuto è apparso poter assumere maggiore interesse per l'attività della Commissione.
- UNWCC (United Nations War Crimes Commission)
- Fondi del Foreign Office, Political Departments
* FO 371/93535
corrispondenza di protesta per atteggiamento britannico di rilassatezza sopravvenuta sui giudizi a criminali di guerra tedeschi nel 1951
* FO 371/93536
vedi sopra. report FO, corrispondenza con l'URSS
* FO 371/93562

lista di estradandi con numero di riferimento UNWCC
* FO 371/93561
corrispondenza su accordo per regole comuni sull'estradizione.
* FO 371/93558
Corrispondenza relativa a vari aspetti giuridici sui crimini di guerra. In appendice questione degli italiani detenuti a Procida per crimini di guerra nei confronti degli inglesi
* FO 371/93560
proposta di accordo con Repubblica Federale di Germania sulla questione criminali di guerra.
* FO 371/93559
report visita in Italia di Adenauer: discussione sui criminali di guerra in particolare rilascio. Segue elenco dei criminali tedeschi giudicati da Tribunali inglesi
* FO 1060/1205
elenco processi UNWCC progressivo
- Fondi del Treasury Solicitor's Department
* TS 26/75
rapporti segreti della UNWCC. Elenco di criminali con indicati i campi di concentramento
* WO 32/15303
regolamentazione e minute primi incontri UNWCC. Documentazione relativa alla trattazione del procedimento riguardo l'eccidio di Caiazzo.
- Sulla ricerca di criminali di guerra e creazione di un registro centrale di sospetti (CROWCASS)
* Fondi del War Office
WO 309/1425
* Minute prime riunioni
* Carte amministrative del CROWCASS: center of the central registry of war criminals and security suspects.
* WO 309/1426
segue precedente
* WO 309/1427
segue precedente
* WO 32/12200
minute delle riunioni del CROWCASS
* WO 311/618
inizio del CROWCASS. Copia minute prime riunioni organizzazione e discussioni
* WO 311/619
segue precedente
* WO 311/620
segue precedente
* WO 311/621
rapporti tra UNWCC e CROWCASS.
* WO 311/693
* Liste CROWCASS
- Sui crimini di guerra commessi soprattutto in Italia
* FO 1020/2497
Jugoslavia: solo questioni di rimpatrio profughi
* FO 1020/466
casi individuali di crimini di guerra
* WO 310/197
fascicolo sull'eccidio di Marzabotto
* WO 32/12196
discussione sul testo dell'art.38 del trattato di pace con l'Italia. Copia del documento di accordo tra UK e governo italiano del 1 novembre 1946
* WO 32/12197
policy riguardo i criminali di guerra dopo il 1 marzo 1947. Elenco eccidi commessi in Italia e indagati. Trattazione dei cd. minor war criminals trials

* WO 32/14566
processo Kesserling. Reports su DOLLMANN, MAELZER e MAKENSEN. Corrispondenza e liste criminali di guerra italiani e tedeschi
* WO 32/12206
Reports con allegati su lotta tedesca ai partigiani con copia interrogatorio WOLFF e DOLLMANN
- Sulle politiche di punizione dei criminali
* WO 311/630
indagini SAS
* WO 204
* WO 204/10944
informazioni su DOLLMMAN
- Sui crimini commessi da e contro italiani
* WO 204/2189-2193 (fascicoli da 2194 a 2200 sul sud est europa)
* WO 204/2888
richieste greche e jugoslave di criminali italiani. Risposte alleate
- Liste di criminali di guerra
* WO 309/1703-1706
* WO 311
* WO 353
* WO 354
* WO 355
* TS 26/877
- Criminali di guerra italiani
* WO 32/15514
corrispondenza e liste criminali di guerra italiani detenuti a Procida
* WO 32/649
segue
* WO 310/78
criminali italiani richiesti dalla Jugoslavia.
* WO 310/179
criminali italiani e tedeschi. policy.
* WO 204/11113
proteste e corrispondenza con richieste jugoslave per denunce crimini italiani
* WO 204/10741
corrispondenza interalleata per soluzione problema delle richieste di criminali italiani da parte della jugoslavia
* WO 204/2189
segue
* WO 204/11091
segue
* WO 204/2194
crimini di guerra in jugoslavia
- Elenco criminali italiani e richieste da altri stati
* TS 26/887
segue
* TS 26/890
segue
* TS 26/152
segue (cd. black list)
- Sui processi per crimini di guerra
* carte dell'ufficio del Lord Cancelliere
* LCO 2 2/2999
report su cittadini italiani condannati da corti britanniche (1948) e detenuti a Procida. Corrispondenza per la liberazione.
- Carte raccolte dalla corrispondenza generale segreteria primo ministro (PREM)

* PREM 4/19/5
Italia 1940-1945. corrispondenza tra il governo inglese e quello italiano
* PREM 4/100/13
Corrispondenza UK/URSS sull'esito delle indagini. Nascita della UNWCC e discussione parlamentare inglese.
- Carte del Central Mediterranean Force (CMF): war crimes policy; general 1946 Jan-1947 June
* WO 310/176
carteggio tra autorità militari sulla classificazione dei crimini in Italia
* WO 311/359
Statements by senior German officers relating to war crimes in Italy
- Italian war crimes in Ethiopia
* FO 371/6317117
Amb. Etiopia richiesta a FO accesso files militari inglesi per fatti in eritrea. Corrispondenza per deposito delle denunce su crimini 1935-1941 alla UNWCC con lista dei criminali.
* FO 370/2028
testo pubblicato da governo etiope sui crimini italiani nella guerra di Etiopia 1935 con allegati
- Sulle indagini per crimini di guerra
TS 26/95
Italian War Crimes: correspondence and copy reports 1944-1945,
corrispondenza e report sulle indagini
* TS 26/132
segue
* TS 26/136
segue rispetto a fatti avvenuti prima del 1943
* TS 26/139
relazioni circa il trattamento di prigionieri di guerra australiani
* TS 26/139
crimini di guerra italiani nei campi di prigionia a danno di alleati. Report
* TS 26/99
segue
* WO 203/4928
sistemi di rimpatrio degli italiani
- Dal fondo dei servizi di intelligence
* KV 3/85
info servizi 1944 su disertori e truppe nemiche (struttura Abweher)
* KV 3/86
segue
* KV 2/1274
scheda personale Schleier attività nazista in Francia prima della guerra
- Carte sulla direzione dell'intelligence militare
* WO 208/5382
report annuale servizi su Italia 1958
* WO 208/5383
report annuale servizi su Italia 1959
* WO 208/5384
report annuale servizi su Italia 1960
- Fascicoli personali dei criminali di guerra
* FO 1060/520
fascicoli personali, esecuzione
* FO 1060/517
segue
* FO 1060/516
segue
* FO 1060/515

segue

- FO 371 Index to General Correspondence of the Foreign Office, 1920-1951 sotto la voce "War Criminals", in particolare gli anni dal 1947[3] al 1951[4].

- WO 204 War Office Record Group of 1939-1945 Military head- Quarters Papers: Allied Force Headquarters: nn° 10741, 11465, 11470, 11490, 11491, 11497, 11490, 11491, 2888, 4424 e 4671 e del medesimo gruppo file nn° 2189, 2190, 2191, 2192 e 2193

- WO 32 Documentazione generale sui crimini di Guerra: nn° 12196, 14566, 15303, 15510 e 15514

- WO 235 Sui processi ai criminali di guerra: nn° 335, 366, 374, 375, 376 e 438
- WO 310 Sui crimini di guerra: nn° 1, 4, 53, 60, 136, 138, 147, 149, 176 e 197
- WO 311 Carte amministrative del Crowcass: nn° 618, 623, 624 e 625
- WO 208/4424 Sui responsabili dei crimini
- WO 219/3585 sulla Conferenza di Potsdam del 3 agosto 1945
- FO 945/343 Sulla ricerca dei criminali di guerra
- WO 311 Liste di criminali di guerra: nn° 53 e 60
- STAT 14/137; PRO 57/70; KV 2/1970: carteggio su Walter Rauff5
- FO 1042/253, 254 e 332
- WO
* 310/4 policy war
* 310/5 war crimes policy
* 310/6 monthly progress report war crimes group (S.E.E.)
* 310/7 war crime group South East Europe, weekly report
* 310/8 war prisoners Italy, weekly report (general)
- CABINET
* CAB 21/1510 war criminals, constitution of International Military Tribunal
* CAB 21/1511 organisations responsible for nazicrimes reports of Attorney General
* CAB 21/2291 major war criminals treatment Norimberga
* CAB 78/31 minute di meetings del War Cabinet, riguardanti le questioni poste in seno alla UNWCC, la costituzione di Tribunali Militari ed i rapporti con le Autorità Giudiziarie Militari nazionali
* CAB 121/422 Foreign Office, corrispondenza sui crimini di guerra, in particolare sulle richieste di punizione della Yugoslavia
* CAB 122/1351 Corrispondenza Gabinetto Foreign Office
* CAB 122/1352 segue
* CAB 122/1353 segue
* CAB 122/1354 segue
* CAB 122/1355 segue
* CAB 122/1356 segue
* CAB 122/1357 segue
- FOREIGN OFFICE
* 1020 Allied Commission
* 1020/2497 Yugoslavia Mission
* 1020/2011 war criminals (telegrams)
* 1020/775 war crimes (policy)
* 1020/791 record section secretariat
* 1020/1018 prisoners of war, repatriation of yugoslavs
* 1020/3363 war establishment

---

[3] I file FO 371 nn° 72029, 73148, 73153, 73180, 73180, 73205a (riguardante la decisione della Grecia sui presunti criminali di guerra italiani) 79355, 124185, 124187

[4] I file C1661/158, C1661/71, C1661/79, C1661/90, 1661 nn° 102, 481, 41, 518, 498, 165, 166, 176, 122

* 1020/880 war criminals and security suspect
* 1020/1023 war criminals and security suspect
* 1020/345 war criminals internees, security suspect trials
* 1020/2023 war criminal policy
* 1020/1092 war criminals political division
* 1020/190 war criminals
* 1020/14 war crimes
* 1020/1093 war criminals vol. IV
* 1020/3181 war criminals (from 27 oct 1945 to 30 juin 1946)
* 1020/3318 war criminals
* 1020/1896 war criminals general
* 1020/487 war criminal and security suspect
* 1020/467 war criminal and security suspect (policy)
* 1020/338 war criminal and security suspect (policy)
* 1060/219 war criminal policy
* 1060/386 secret documents
* 1060/150 war crimes and crimes against humanity
* 1060/146 war crime policy
* 1060/48 war crimes and atrocity
* 1060/2804 Register of Military Court (17 novembre 1948-Italy, registro vuoto con un solo nome: La Delfa Salvatore)
* 1060/823 war criminal disposal and processing of estradiction
* 1060/3640 war crimes trials
* 1060/453 office the UK High Commission
* 371/57662 Italian Authorities to try German who have committed crimes against Italy nation.

Le audizioni

Per quanto riguarda invece l'attività istruttoria di natura eminentemente dichiarativa, la Commissione ha effettuato molteplici audizioni, riguardanti soggetti, a vario titolo, coinvolti, in maniera diretta o indiretta nella vicenda oggetto dell'indagine parlamentare,

In particolare sono stati auditi tutti i magistrati militari ed i loro ausiliari che si sono occupati dei fasicoli *de quibus*, sia all'atto del rinvenimento nel 1994, che negli anni precedenti, se ancora viventi.

In alcuni casi le audizioni sono risultate difficoltose dalle condizioni di salute di detti soggetti, come ad esempio nel caso del dottor Romano, la cui audizione è avvenuta presso la propria abitazione.

Nel caso invece del dottor Campanelli, le precarie condizioni di salute hanno reso impossibile effettuare l'audizione in maniera proficua.

Si è inoltre provveduto a sentire personaggi politici coinvolti o comunque a conoscenza di detti fatti, nonché il giornalista Franco Giustolisi, editorialista de "L'Espresso", che per primo diede risalto mediatico e scenografico alla vicenda afferente al rinvenimento dei fascicoli.

Per completezza, si riporta, di seguito, una elencazione sommaria di tutte svolte:

4, 11/12/03	Antonino Intelisano Procuratore militare c/o Tribunale di Roma
29.01.04	Antonino Intelisano (seguito e conclusione)
10.02.04	Francesco De Simone Vicepresidente del Consiglio magistratura militare
25.02.04	Giuseppe Rosin Procuratore c/o Corte militare di appello di Verona
11.03.04	Giuseppe Rosin (seguito)
18.03.04	Giuseppe Rosin (seguito e conclusione)
07.04.04	Paola Severino già Vicepresidente Consiglio magistratura militare

27.04.04	Paola Severino (seguito e conclusione)
28/4/04	Giuseppe Scandurra Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione Vindicio Bonagura Procuratore gen. militare c/o Corte militare d'appello
4/5/04	Alessandro Bianchi dirigente segreteria Procura gen. mil. c/o Corte suprema di Cassazione Francesco Conte dirigente segreteria Procura gen. mil. c/o Corte mil. di appello
6/5/04	Vindicio Bonagura (II) Procuratore gen. militare c/o Corte militare d'appello Alfio Massimo Nicolosi Presidente Corte militare di appello di Roma
20/5/04	Franco Puliti già dirigente di cancelleria c/o Corte mil. di appello di Roma Giuseppe Scandurra (II) Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione
25/5/04	Giuseppe Scandurra (seguito e conclusione) Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione
16/6/04	Bruno Brunetti colonnello già in servizio Procura gen. mil c/o Corte mil. di appello
01/7/04	Roberto Rosin Procuratore c/o Corte militare di appello di Verona
07/7/04	*Confronto* tra: Giuseppe Scandurra, (III) Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione Vindicio Bonagura (III)Procuratore gen. militare c/o Corte militare d'appello e Alfio Massimo Nicolosi (II) Presidente Corte militare di appello di Roma
13/10/04	Renato Maggiore ex Procuratore generale mil. c/o Corte suprema di Cassazione
20/10/04	Giuseppe Scandurra (IV) Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione
27/10/04	Renato Maggiore (seguito) ex Procuratore generale mil. c/o Corte suprema di Cassazione Francesco De Simone Vicepresidente del Consiglio magistratura militare Antonio Sabino magistrato dirigente della segreteria del Consiglio della magistratura militare
10.11.04	Renato Maggiore(seguito e conclusione)ex Procuratore generale mil. c/o Corte suprema di Cassazione
23.11.04	Paolo Quaranta componente pro tempore Consiglio magistratura militare Giuseppe Mazzi consigliere Corte militare di appello di Roma
25.01.05	Alessandra Lolli Scappini già dirigente Archivio centrale dello Stato
01.02.05	Mario Missori già archivista Archivio centrale Stato Valeria Gidaro dipendente Archivio centrale Stato
02.02.05	Annalisa Zanuttini dipendente Archivio centrale Stato
09.02.05	Gabriele Parola dipendente Archivio centrale Stato Giov Battista Gentilezza ex dipendente Archivio centrale Stato
16.02.05	Giulio Andreotti senatore a vita
17.02.05	Giulio Andreotti (seguito) senatore a vita

23.02.05	Giulio Andreotti (seguito e conclusione) senatore a vita
01.03.05	esame testimoniale Alessandra Lolli Scappini, già dirigente Archivio centrale Stato; esame testimoniale Mario Missori, già archivista Archivio centrale Stato; esame testimoniale Valeria Gidaro dipendente Archivio centrale Stato.
02.03.05	esame testimoniale Gabriele Parola, dipendente Archivio centrale Stato; esame testimoniale del Giov Battista Gentilezza, già dipendente dell'Archivio centrale Stato; esame testimoniale del dottor Francesco Conte, dirigente della segreteria della Procura generale militare presso la Corte militare di appello.
08.03.05	Gianluigi D'Adda maggiore Arma dei carabinieri. Paolo Brocco funzionario di cancelleria della Procura generale militare della Repubblica c/o Corte di Cassazione
09.03.05	Domenico Giordano avvocato generale della Procura generale militare c/o la Corte militare di appello di Roma.
17.05.05	Sergio Dini presidente associazione nazionale magistrati militari
19.05.05	Oscar Luigi Scalfaro senatore a vita
24.05.05	Alessandro Bianchi dirigente segreteria Procura gen. mil. c/o Corte suprema di Cassazione e Francesco Conte dirigente segreteria Procura gen. mil. c/o Corte mil. di appello
21.06.05	Saverio Malizia magistrato militare in quiescenza.
29.06.05	Orazio Romano magistrato militare in quiescenza (*audizione domiciliare*)
05.10.05	Giovanni Di Blasi magistrato militare in quiescenza
11.10.05	Nicola Marvulli Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, Presidente del Consiglio della Magistratura militare
19.10.05	David Brunelli già magistrato militare
25.10.05	Giovanni Di Blasi (seguito) magistrato militare in quiescenza.
26.10.05	Giovanni Di Blasi (seguito e conclusione) magistrato militare in quiescenza.
03.11.05	Franco Puliti già dirigente di cancelleria presso la Corte militare di appello di Roma
16.11.05	Felice Vassallo cancelliere militare in quiescenza
01.12.05	Franco Giustolisi, giornalista
06.12.05	Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte costituzionale

Infine la Commissione ha effettuato anche un accesso *in loco* - che verra compiutamente descritto nel capitolo 5.1, nel corso del quale si è potuto prendere visione diretta dei locali di Palazzo Cesi.

Ciò si è reso necessario in considerazione della notevole imprecisione da parte degli auditi, in merito alla descrizione dei luoghi ove erano custoditi i fascicoli, nonche delle molteplici contraddittorietà emerse sul punto, nel corso delle audizioni.

Descrizione della documentazione presente nell'archivio della Commissione

Doverosamente, non ci si può esimere dal descrivere - seppur brevemente - la corposa documentazione presente nell'archivio della Commissione.
Nell'arco dell'istruttoria compiuta dalla Commissione di inchiesta è stato costituito un archivio nel quale è confluita la documentazione ricevuta e acquisita. Il presente paragrafo ne fornisce un elencazione suddivisa per organo di provenienza:

Dagli uffici della magistratura militare:

- Corrispondenza intercorsa tra: la Procura Militare della Repubblica di Roma e le Procure Generali Militari c/o la Corte Suprema di Cassazione e c/o la Corte militare di appello concernenti i fascicoli relativi ai crimini di guerra nazifascisti

- Protocollo per l'anno 1946, per l'anno 1947, 1948, 1949, 1950.

- La rubrica delle parti lese nei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi

- la rubrica degli imputati procedimenti contro criminali di guerra tedeschi

- l'elenco nominativo: "Criminali tedeschi noti"

- copia del Ruolo Generale

- copia della seguente documentazione: n° 71 fascicoli relativi a procedimenti di crimini di guerra

- copia della seguente documentazione: n° 202 fascicoli relativi a procedimenti di crimini di guerra ad opera di indagati italiani già inviati all'autorità giudiziaria ordinaria

- copia della documentazione conservata a Palazzo Cesi inviata alle competenti procure militari territoriali nel 1994 e 1995 e di quella trattenuta all'archivio della procura generale militare presso la Corte di appello

- copia dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti inviati dalla procura generale militare alle procure di La Spezia e Roma nel 1965

- Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Kappler Norberto + 5; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Wagener Otto + 8; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Schuler Alois; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Dannacler e Eisenkolb; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Dollmann Eugenio +11; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Weiss + 29

- Proposta di delibera prospettata dal Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Giuseppe Scandurra, in data 23/02/1999 al Consiglio della Magistratura Militare come proposta di relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva disposta dallo stesso Consiglio "per stabilire le dimensioni, le cause e le modalità della provvisoria archiviazione e del trattamento nell'ambito della Procura Generale militare presso il Tribunale Supremo militare dei procedimenti per crimini di guerra".

- Dal tribunale militare di Napoli: fascicoli processuali relativi all'eccidio di Caiazzo.

Dal Consiglio della Magistratura Militare:

- Deliberazione di una indagine conoscitiva sui procedimenti sui crimini di guerra.

- Gli atti del Consiglio della Magistratura Militare. Commissione per gli affari generali

- Gli atti del Consiglio della Magistratura Militare. Commissione di indagine sui procedimenti sui crimini di guerra.

- Fascicolo personale di Umberto Borsari, del dott. Arrigo Mirabella e del gen. Enrico Santacroce, procuratori generali militari

- Verbali del Plenum del CMM datati 23/02/1999 (4/99) e 23/03/99 (6/99).

- Copia della deliberazione n. 1316 plenum 26 luglio 2005 in merito all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Speciale sui procedimenti per i crimini di guerra, (dossier n. 513/2004/SP) riguradante la deliberazione della relazione conclusiva.

- In particolare la relazione ha per oggetto:
  - l'integrazione della delibera CMM in data 23 marzo 1999;
  - la verifica circa l'effettiva consistenza di alcune ipotesi formulate da organi di stampa riguardanti presunte irregolarità registratesi nel preciso contesto (a Palazzo Cesi) in cui vennero rinvenuti i fascicoli contenenti denunce per i crimini di guerra commessi negli anni 1944-1945. In particolare, sui 202 e 71 fascicoli oggetto del provvedimento "non luogo a provvedere" ;
  - inoltro all'Autorità Giudiziaria competenete dei seguenti 10 fascicoli tra i cc.dd. "202": RG 501, 961, 1109 e 1154 alla Procura Militare di La Spezia; RG 206 e 364 Procura Militare di Torino; RG 397 e 398 Procura Militare di Padova; RG 186 e 202 Procura Militare di Verona;
  - inoltro di 69 fascicoli alle competenti procure militari

Dal Ministero della Difesa

- copia della documentazione non classificata Ministero della Difesa. Gabinetto del Ministro già inviata al Consiglio della Magistratura militare in occasione delle indagini consocitive sopra citate

- Corrispondenza intercorsa tra la Procura generale militare ed il Gabinetto della difesa nel periodo compreso tra il 27 marzo 1965 ed il 5 marzo 1971

- Lettera di trasmissione del Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro con la quale invia documentazione ricevuta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato avente per oggetto il ricorso alla Corte d'Appello di Perugia ad istanza di Denegri Roma Pia Giuseppina + 3 contro il Ministero della Difesa, corredata di copia della proposta della delibera, datata 29/07/99, presentata al Ministro della Difesa dal Proc. Gen. Militare c/o la Corte di Cassazione - dott. G. Scandurra -, completa di allegati.

- Copia delle planimetrie relative alla configurazione di Palazzo Cesi aggiornati a:
  - maggio 2004 - piano Terra, 1° piano, 2° piano e 3° piano - (plico n. 1);
  - un periodo antedecente l'anno 2004 - piano Interrato, piano Terra, 1° piano, 2° piano e 3° piano –

- Organigrammi dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Esercito, per il periodo dal 1960 al 1995.
  - schemi riepilogativi del personale che ha ricoperto la carica di Consigliere del Ministro della Difesa per il periodo dal 1960 al 1995;
  - specchi esplicativi inerenti al Gabinetto del Ministro (all. B).

Dalla Corte Costituzionale

- atti riguardanti la sentenza n.48 del 9 luglio 1959

Dall'archivio Centrale dello Stato in relazione ai fondi già della Presidenza del Consiglio

- copia delle seguenti posizioni di archivio :
  - Criminali di guerra.
  - Atrocità di guerra compiute dai nazifascisti in alta Italia
  - Criminali di guerra tedeschi
  - Presunti criminali di guerra italiani

Presso l'Arma dei Carabinieri

- Documentazione reperita presso l'Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativa all'uccisione dei seguenti militari dell'Arma:
  - Carabiniere LEONARDI Venerando, nato ad Acireale (CT) il 19/10/08;
  - Carabiniere CROCCO Giuseppe, nato a Cusano Mutri (BN) il 24/07/12 uccisi in Roma, via Ostiense il 10/09/43;
  - Carabiniere CARINCI Giuseppe, nato a Veroli (FR), il 25/08/1899;
  - Carabiniere BARONE Vincenzo, nato a Fontegreca (CE) il 27/05/12 fucilati dai nazisti nel porto fluviale di Roma il 10/09/43;
  - Vice Brigadiere D'ACQUISTO Salvo fucilato in Torre di Palidoro (RM) il 23/09/43.

- Documentazione già della Legione Territoriale Carabinieri Reali Bologna - Ufficio Servizio - Bologna e della Tenenza Carabinieri Reali di Vergato

Fascicolo	nr.	23	R.P.	del	1944	contenente nr. 57	atti, circa.
Fascicolo	nr.	57	R.P.	del	1945	contenente nr. 2	atti.
Fascicolo	nr.	61	R.P.	del	1945	contenente nr. 3	atti.
Fascicolo	nr.	65	R.P.	del	1945	contenente nr. 6	atti.
Fascicolo	nr.	51	R.P.	del	1946	contenente nr. 4	atti.
Fascicolo	nr.	60	R.P.	del	1946	contenente nr. 4	atti.
Fascicolo	nr.	2	"S"	del	1945	contenente nr. 35	atti.
Fascicolo	nr.	37	R.P.	del	1945	contenente nr. 4	atti.
Fascicolo	nr.	9	"S"	del	1945	contenente nr. 4	atti.
Fascicolo	nr.	16	R.P.	del	1945	contenente nr. 7	atti.
Fascicolo	nr.	26	R.	del	1944	contenente	atti.
Fascicolo	nr.	29	R.	del	1944	contenente	atti.

Dall'associazione Nazionale Magistrati militari

- Nota del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari (A.M.M.I.), dott. Sergio DINI, datata 9 febbraio 2005, diratta all' On. Flavio Tanzilli.

In allegato corrispondenza:

- tra la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova, dr. Sergio Dini e il Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, sen. Giovanni Pellegrino datata 10 gennaio 2001;
- Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova, dr. Sergio Dini e il Consiglio della Magistratura Militare datata 15 aprile 1996;

- Nota n. 1318/CMM 8/96 del 5 agosto 1996, della Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello Sezione distaccata in Verona, a firma dell'avvocato generale militare, dott. Guido Corbo diretta al Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova, con la quale si richiede ogni notizia in merito alla "fondatezza notizie fornite alla stampa da Sostituto Procuratore Militare dott. Dini circa fascicoli processuali concernenti crimini di guerra" come da messaggio del

Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello di Roma (dott. Giuseppe Scandurra).

- (Radio) messaggio inoltrato (via fax) in data del fax 05/08/96 - data apposta dalla Procura Militare 03/08/96 a tutte le Procure Militari da parte del del dott. Giuseppe Scandurra - Procuratore Militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello di Roma - con la quale chiede di "fornire con la massima urgenza elenco completo fascicoli processuali relativi a crimini di guerra ancora pendenti o comunque non ancora ritualmente definiti".

Dall'istituto storico della Resistenza di Macerata

- manoscritto di Antonio Damiani

Documentazione reperita durante le missioni all'estero presso gli i seguenti archivi:

- Bundesarchiv Koblenza
- Bundesarchiv Berlino.
- Bundesarchiv Ludwigsburg
- National Archives and Records Administration (N.A.R.A.) Washington D.C.
- National Archives London
- Archivi riservati delle Nazioni Unite New York

Documentazione reperita e selezionata durante ricerche dei consulenti:

- Archivi riservati del Ministero della Difesa
- Archivi riservati del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)
- Archivi riservati del Ministero degli Affari Esteri

Dagli auditi avanti alla Commissione di inchiesta

- Documentazione consegnata dal prof. Renato Maggiore durante la sua audizione del giorno 13/10/2004:

- missiva datata 24/06/1994 indirizzata al Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello di Roma Giuseppe Scandurra con la quale si mette al corrente di aver disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi della Procura Generale Militare al fine di acquisire elementi utili sul caso Priebke;
- lettera datata 14/04/1973 a firma di Enrico Santacroce con la quale rilascia al prof. Renato Maggiore nulla osta all'insegnamento presso l'Università di Palermo per l'anno accademico 1973/74;
- lettera datata 18/03/1974 a firma di Enrico Santacroce con la quale rilascia al prof. Renato Maggiore nulla osta all'insegnamento presso l'Università di Palermo per l'anno accademico 1974/75;
- lettera datata 20/04/1972 a firma di Enrico Santacroce con la quale si rilascia al prof. Renato Maggiore nulla osta a tenere un corso di diritto e procedura penale militare nell'Università di Palermo per l'anno accademico 1972/73;
- lettera datata 13/02/1973 a firma di Enrico Santacroce con la quale comunica al prof. Renato Maggiore il trasferimento al Tribunale Supremo Militare.
- Documentazione consegnata durante l'audizione del 27/10/2004 concernente:
  - lettera di dimissioni dall'incarico nella Facoltà di Giurisprudenza di Palermo datata 27/10/1981;
  - lettera di incarico al dott. Alfio Massimo Nicolosi datata 04/07/1994 a firma del Procuratore generale militare, Giuseppe Scandurra;
  - copia del verbale conclusivo dei lavori della Commissione composta da Alfio Massimo Nicolosi, Vindicio Bonagura e Francesco Conte datato 30/05/1995.
  - dichiarazione rilasciata in data 02/10/1948 dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I), comitato provinciale di Lecce con la quale si fa presente che la sig.na Antonia Maria Maggiore è iscritta presso l'Associazione con la qualifica di "partigiana combattente"

- Documentazione consegnata dal dott. Giuseppe Mazzi nel corso dell'audizione tenutasi in data 23/11/2004 e relativa al:

- verbale di consegna datato 8/06/89 (tra la Procura Generale Militare - Ufficio dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi e l'Archivio Centrale dello Stato) di volumi di sentenze emesse

dai Tribunali Militari di guerra soppressi con allegati A, B, e C;
- nota del 14/04/89 a firma del dott. Giuseppe Mazzi e diretta al Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione con nr. 8 allegati in essa richiamati.

- Documentazione consegnata dal Sen. a vita Giulio Andreotti nel corso dell'audizione del 16 febbraio 2005, relativa alla nota n. 16/70-Gr./1533 datata 14 agosto 1971 della Procura Generale Militare della Repubblica presso il Tribunale Supremo Militare diretta al Ministero della Difesa - Ufficio Centrale per gli studi giuridici e la legislazione - riguardante l'stanza di grazia di Herbert Kappler.

- Documentazione depositata dal dott. Sergio Dini, relativa al:
- verbale dichiarazioni rese il 17.02.95 da Buttazzoni Nino nell'ambito di indagini sulle cosiddette Stay Behind della X Mas e suoi rapporti con l'Organizzazione Gladio (allegato 1 - da p. 2);
  - copia degli atti relativi al Buttazzoni reperiti nell'armadio di Palazzo Cesi (all.2 - da p. 7);
  - Gen. Polak (all. 3 - da p. 13);
  - Magg. Dornenburg (all. 4 - da p. 16);
  - Col. Menschik (all. 5 - da p. 21);
  - Serg. Schaffer Heinz più otto (relativi al fascicolo RG 1248.) (all. 6 - p. 47).

Dalla magistratura ordinaria

- Fascicolo RG 2198. Procedimento penale contro Tossani Michele ed altri della procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bologna. Richiesta di Archiviazione del PM e Decreto di Archiviazione del GIP

- Copia del fascicolo relativo alla richiesta di pronunziare sentenza di non luogo a procedere a firma del dott. Luigi Persico - procuratore della repubblica aggiunto presso il Tribunale ordinario di Bologna – al GIP del 18/04/05

- Fascicolo processuale riguardante il processo trattato dalla Corte di Assise Straordinaria di Genova, in data 7 agosto 1945, a carico del Colonnello Borgogno e successivamente definito, a seguito di ricorso in Cassazione, con declaratoria 6/4/46 di estinzione del reato per morte dell'imputato. Per il reato di: omicidio e aiuto al nemico parti lese: Bellucci Dino, Mirolli Guido, Latianzi Amedeo, Marossano Luigi, Giacolone Giovanni, Veronello Giovanni, Guglielmetti Romolo, Bertola Giovanni. Definito a seguito di ricorso in Cassazione con declaratoria del 06/04/46 di etinzione del reato per morte dell'imputato

1.3 Cenni sulle indagini precedentemente svolte (CMM e Commissione Giustiza della XIII Legislatura) e sui risultati conseguiti

E' necessario premettere che sull'oggetto dell'inchiesta parlamentare erano già state svolte due distinte indagini: la prima, da parte del Consiglio della Magistratura Militare (di seguito, CMM), conclusasi con la relazione del 23 marzo 1999 e la seconda, condotta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati[6] e terminata con l'approvazione del documento conclusivo del 6 marzo 2001, oltre ad un ulteriore indagine disposta dal Consiglio della Magistratura Militare e conclusasi nel 2005.

Commissione di inchiesta della Magistratura Militare

Con delibera in data 7 maggio 1996, fu istituita un'apposita Commissione, ex art. 30 del regolamento interno, con il compito di stabilire *"le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno"* (cfr. doc. 3).

---

[6] La delibera sull'indagine conoscita della Commissione Giustizia è del 18 gennaio 2001

L'indagine, dopo l'insediamento del nuovo Consiglio, in data 31 luglio 1997, veniva assegnata alla Commissione Affari Generali.
L'inchiesta è stata condotta effettuando le opportune audizioni (Campanelli, Veutro, Bianchi, Conte, Scandurra, Intelisano, Nicolosi, Maggiore, Puliti, Orecchio, Giordano, Mazzi, Parisi, Giustolisi, De Feo), che hanno riguardato anche soggetti attualmente non più in vita e di cui, pertanto, questa Commissione non ha potuto disporre l'audizione, quali il Procuratore Generale Campanelli, il dottor Veutro, il cancelliere Parisi.
E' stata inoltre disposta l'acquisizione della documentazione esistente presso la Procura Generale Militare, nonché presso il Ministero della Difesa, sotto il titolo di *Repressione crimini di guerra.*
In relazione a detto carteggio, in quanto comprensivo di documenti con qualifiche varie di segretezza, esso risulta essere stato trasmesso al Consiglio con ritardo, in data 22 giugno 1998, in quanto sono state necessarie laboriose procedure di *declassificazione.*
Sulla scorta delle dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita, il CMM aveva accertato una "grave violazione della legalità" da parte della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare a partire dall'immediato dopoguerra e fino al 1974 (ff. 266-267), precisando che nell'illegalità *"non possono che essere confluiti motivi di opportunità politica"* (f.270).
Commissione Giustizia della Camera,
Ad analoghe conclusioni era poi pervenuta la Commissione Giustizia della Camera[7], secondo cui "alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la *ragion di Stato*" (f. 324) , *"le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i Paesi del blocco occidentale durante la guerra fredda",* spettando alla Commissione d'inchiesta – della quale si sollecitava la costituzione - il compito di *"delineare con maggiore precisione gli ambiti di responsabilità degli organi dello Stato coinvolti"* (f.326)[8].
Si avrà agio di verificare nel prosieguo come tali conclusioni divergano da quelle raggiunte in questa sede relativamente al rapporto tra potere politico e magistratura militare.
E' sufficiente, qui, rilevare come molteplici affermazioni contenute nella relazione del Consiglio della Magistratura Militare risultino nettamente smentite dai risultati raggiunti in questa sede, soprattutto in ragione del maggiore distacco della Commissione parlamentare – forse non soltanto temporale - dalla ricostruzione dei fatti.
Non deve, inoltre, trascurarsi che le risultanze emerse dall'accertamento compiuto dal CMM hanno senz'altro finito per condizionare ed orientare le conclusioni raggiunte dall'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, le cui potenzialità istruttorie non possono certamente essere paragonate a quelle di cui dispone una Commissione parlamentare d'inchiesta.
Per ultimo, è doveroso segnalare che l'organo di autogoverno della magistratura militare ha avviato una nuova inchiesta, in epoca recentissima.
Questa nuova inchiesta –come si legge nella delibera conclusiva di data 26 luglio 2005- ha, per converso, riguardato la vicenda *de qua*, soltanto relativamente al periodo successivo al 1994[9], occupandosi pertanto della questione dei 202 e dei 71 fascicoli su cui

---

[7] In data 18 gennaio 2001, infatti, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ha deliberato una indagine conoscitiva "*sulle archiviazioni di 695 fascicoli, contenenti denunzie di crimini nazi-fascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale, e riguardanti circa 15.000 vittime*".
L'indagine, come si legge nel documento conclusivo, è nata dall'esigenza di verificare le cause di tali archiviazioni, le quali, già ad un primo esame, risultavano essere anomale in ragione del contenuto stesso dei fascicoli rinvenuti e delle modalità della loro conservazione.
Non solo, la Commissione Giustizia rileva che dall'indagine condotta dal C.M.M. erano emersi fatti estremamente importanti per la ricostruzione storica della vicenda, che si era andata sempre più prefigurando di carattere politico, piuttosto che giuridico.

[8] documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia del 6 marzo 2001
[9] Doc. 80.0

fu apposto il provvedimento di "*non luogo a provvedere*", nonché della ricerca storico-giudiziaria condotta sugli stessi fascicoli dal dottor Scandurra.

Il C.M.M., pur riconoscendo la notevole superficialità dell'operato dei magistrati militari, giustifica almeno parzialmente la loro condotta, in quanto sarebbe stata informata a principi di buona fede.

Si ritiene comunque opportuno riportare per una più esauriente valutazione, il testo della delibera, affinché emerga con maggiore chiarezza la ricostruzione della vicenda operata dal Consiglio e le deduzioni che lo stesso ritiene di trarne, rinviando, per specifici aspetti della vicenda collegati ad altri rilievi inerenti al complessivo oggetto dell'inchiesta della Commissione parlamentare ai successivi capitoli della relazione.

Deliberazione n. 1316 plenum 26 luglio 2005

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Letta la delibera in data 9 novembre 2004, con cui è stata disposta la costituzione di una Commissione speciale sui procedimenti per i crimini di guerra, con il compito di provvedere alla trattazione dei dossier n. 513/2004 AG e 558/2004 PL, nel cui ambito sono confluiti parte degli atti relativi al dossier concluso con delibera del Plenum n. 940 del 26 ottobre 2004 (concernente 30 fascicoli per reati commessi nel secondo conflitto mondiale in territorio italiano inviati dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione alla Procura militare di Torino nel luglio 2002);

Letti gli atti acquisiti nell'ambito del presente dossier, comprensivi della delibera adottata dal CMM in data 26 ottobre 2004, n. 940 e delle note con le quali i magistrati titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militaredi appello ed il Presidente della Corte militare di appello hanno inviato a questo Consiglio ritagli di articoli a stampa contenenti espressioni reputate del tutto infondate e richiesto un intervento a tutela e difesa della istituzione della giustizia militare, «al fine di far cessare una campagna denigratoria che ormai si svolge da mesi e di ricercare, per quanto possibile, le modalità più idonee a ricondurre il dibattito, attualmente in corso sulla ricerca delle cause che hanno portato al rinvenimento dei noti fascicoli, nelle competenti sedi istituzionali e non già in strumentali campagne di stampa» (nota del Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione dell'11 febbraio 2005);

Esaminati gli incartamenti trasmessi dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello, consistenti, rispettivamente, in numero 202 e 71 fascicoletti provenienti dall'archivio degli atti relativi ai crimini di guerra commessi nel periodo 1943-1945, rinvenuto nell'estate del 1994 in un locale di Palazzo Cesi - in Roma, via degli Acquasparta 2 -, sede degli Uffici giudiziari militari di appello e di legittimità;

Visti gli atti delle audizioni effettuate, in data 7 luglio 2005, dalla Commissione Speciale nei confronti del Presidente della Corte militare di appello, dottor Alfio Massimo Nicolosi, e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura, già sentito in data 9 giugno 2004 nell'ambito del dossier 268/2004 AGRR, delibera la seguente relazione conclusiva:

PREMESSE.

Con la presente indagine conoscitiva l'organo di autogoverno della magistratura militare ha inteso corrispondere a una duplice esigenza: in primo luogo procedere ad una integrazione della delibera CMM in data 23 marzo 1999, la quale ha provveduto ad una articolata ricognizione in merito alle "dimensioni, cause e modalità" della provvisoria archiviazione e del trattenimento nell'ambito della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare di fascicoli contenenti denunce per crimini di guerra e per tale ragione non ha avuto modo di occuparsi specificamente delle attività conseguenti a tale rinvenimento e consistenti nell'esame dei fascicoli e nella adozione dei necessari provvedimenti; in secondo luogo verificare la effettiva consistenza di alcune ipotesi formulate dagli organi di stampa circa presunte irregolarità registratesi nel preciso contesto in cui vennero rinvenuti, all'interno dell'immobile denominato "Palazzo Cesi", già sede della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare,i fascicoli concernenti le denunce per crimini di guerra commessi negli anni 1944-1945 (cfr. note del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione in data 8 ottobre 2004, 20 dicembre 2004 e 11 febbraio 2005; del Presidente

della Corte militare di appello del 22 dicembre 2004; e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello del 21 dicembre 2004).

Le indicate esigenze si collocano su uno sfondo unitario e traggono origine dalla ventilata ipotesi che non tutti i fascicoli rinvenuti nel noto archivio di Palazzo Cesi nel 1994 siano stati puntualmente trasmessi ai titolari dell'azione penale: taluni di essi sarebbero stati ulteriormente "trattenuti" presso quella sede di rinvenimento e, in tal modo, si sarebbe impedito che la totalità delle denunce per crimini di guerra pervenisse negli uffici competenti per la trattazione dei procedimenti.

In particolare, la ipotizzata omissione avrebbe riguardato: A) da un lato 202 fascicoli relativi a fatti criminosi commessi fra il 1943 ed il 1945 ad opera, per lo più, di appartenenti a formazioni della Repubblica Sociale di Salò; B) dall'altro 71 fascicoli sempre relativi a crimini di guerra, rispetto ai quali i due magistrati militari incaricati dell'esame degli atti (dottor Nicolosi e dottor Bonagura) decretarono un "non luogo a provvedere" e conseguentemente non trasmisero i fascicoli agli organi inquirenti teoricamente competenti.

Le due vicende sopra indicate, ancorché accomunate dal fatto di non essere state analiticamente valutate nell'ambito della delibera CMM del 1999 e di essere state entrambe oggetto del provvedimento di "non luogo a provvedere", presentano profili di spiccata autonomia e per tale ragione meritano di essere esaminate singolarmente.

Al riguardo va infine precisato che l'indagine conoscitiva di questo organo di autogoverno ha rilevato la necessità di esaminare analiticamente il contenuto dei 202 e dei 71 fascicoli sopra indicati e di ricostruire le precise circostanze in cui è maturata la decisione di non trasmetterli agli organi giudiziari di primo grado. Si è di conseguenza circoscritta l'indagine alle vicende accadute dopo il rinvenimento dell'archivio delle denunce per crimini di guerra e non si è in alcun modo riesaminato il profilo concernente le responsabilità dell'impropria e pluridecennale giacenza di detti fascicoli in un locale già di pertinenza della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare.

Quanto sopra per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché su quest'ultimo aspetto si è ampiamente soffermata la delibera CMM del 23 marzo 1999, che ha sottolineato come il "trattenimento" di detti fascicoli presso la Procura generale militare sia da ascrivere ad "un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge, adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al Pubblico Ministero competente e perciò impedito qualsiasi iniziativa di indagine e di esercizio dell'azione penale"; in secondo luogo perché della complessa vicenda si occupa la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti (istituita con legge 15 marzo 2003, n. 107 e dotata degli «stessi poteri» dell'autorità giudiziaria), che non ha ancora completato i suoi accertamenti e rispetto ai quali appare a questo Consiglio doveroso astenersi da qualsiasi iniziativa fintante che non venga depositata la relazione conclusiva.

PARAGRAFO I) Sui 202 fascicoli relativi ai crimini commessi da appartenenti alla Repubblica di Salò.

1.1. Dall'esame del registro generale relativo alle denunce per crimini di guerra e dagli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva è emerso che i predetti 202 fascicoli sono stati trasmessi alle competenti Procure ordinarie nel primo quadrimestre del 1946. Ciò che è rimasto negli archivi di Palazzo Cesi non è altro che la copertina in cui erano custoditi gli atti, unitamente alla minuta della nota di trasmissione a firma del Proc. Gen. Mil. dell'epoca, ad una nota sinteticamente riassuntiva del fatto criminoso e, in alcuni casi, ad una copia delle dichiarazioni rese dalle parti lese o da qualche testimone presente al fatto criminoso.

La nota di trasmissione risulta inviata anche alla Legione Territoriale dei Carabinieri competenti e si richiama ad un elenco della stessa Legione Carabinieri, completo di numero di protocollo e di data.

Tutti questi atti risultano redatti in carta vergatina dell'epoca (c.d.velina) ed in massima parte sono privi di firma e sforniti di segni o di timbri autenticativi.

La presenza all'interno di tale copertina di una o due (raramente) copie delle dichiarazioni testimoniali rese all'epoca dalla parte lesa è facilmente spiegabile con la circostanza che,

non essendo a quell'epoca disponibile alcun apparecchio per fotocopie, l'atto firmato dall'autore della dichiarazione veniva inviato all'ufficio del P.M. destinatario, mentre la copia o le copie residue venivano conservate agli atti della Proc. Gen. MiL Costituisce, infatti, un dato notorio che a quell'epoca gli atti venivano redatti in triplice o quadruplice copia, mediante l'impiego della comune carta vergatina, intervallata da fogli di carta carbone: l'originale veniva inviato all'ufficio destinatario, mentre la copia o le più copie residue rimanevano nell'incarto dell'ufficio che effettuava la spedizione.
Quanto sopra trova una conferma anche nella più volte citata delibera CMM del 23 marzo 1999, ove si da atto che gli incarti che qui interessano furono "trasmessi per competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria" secondo il criterio del locus commissi delicti (Relazione del 23.3.1999 del C.M.M., pag. 12).

1.2. Elenco dei fascicoli trasmessi alla AGO nel primo quadrimestre del 1946.
Come si è già rilevato il numero complessivo dei fascicoli trasmessi alla competente autorità giudiziaria nel primo quadrimestre del 1946 ammonta a 202. Ciascuno di questi fascicoli risulta debitamente annotato nel registro generale delle denunce per crimini di guerra ed esattamente ai numeri appresso indicati: 71, 79, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 186, 188, 189, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 354, 356, 357, 363, 364, 365, 371, 377, 381, 397, 398, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 501, 502, 517, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 612, 613, 614, 701, 702, 703, 704, 705, 713, 714, 715, 716, 853, 859, 860, 861, 862, 873, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961,962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 979, 980, 981, 982, 983, 986, 987, 988, 989, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1165, 1166, 1169 (1), 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1187, 1189, 1190, 1197, 1198 e 1199.
Dalle annotazioni riportate nel R.G. risulta che gli atti vennero trasmessi alle seguenti autorità giudiziarie:
Alle Procure del Regno di:
Bolzano (per i nn. 701, 704, 705, 860);
Cremona (per i nn. 613, 614);
Firenze (per i nn. 884, 885);
Mantova (per i nn. 71, 79, 85, 88, 93);
Milano (per i nn. 216, 326, 327, 328, 612);
Napoli (per il n.853);
Pavia (per i nn. 526, 527, 528);
Roma (per il n. 1114);
Trento (per il n. 186);
Udine (per i nn. 397, 398).
Alle Procure Generali del Regno presso le Corti d'Appello di:
Ancona (per i nn. 467, 469,1108);
Broscia (per il n. 208);
Firenze (per il n. 887);
Genova (per i nn. 342, 354);
Macerata (per il n. 1187);
Milano (per i nn. 204, 329, 331, 332, 333, 334, 364, 533, 542, 962, 968, 969, 971, 1171);
Torino (per i nn. 859, 878);
Trento (per i nn. 188,189).
All'Avvocatura Generale del Regno presso la Sezione della Corte di Appello di
Trento (per i nn. 202, 703, 861, 862).
Agli Uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali delle Corti d'Assise di:
Ancona (per i nn. 1109,1110,1111,1112,1113);
Ascoli Piceno (per i nn. 461, 462, 465, 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716);

Belluno (per il n. 530);
Bergamo (per i nn. 537, 979, 981, 982, 983);
Bologna (per i nn. 959, 960, 961);
Bolzano (per il n. 702);
Brescia (per i nn. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 980);
Como (per i nn. 970, 972, 973, 974);
Cremona (per i nn. 538, 539, 541);
Firenze (per i nn. 883, 886);
Genova (per i nn. 335, 336, 338, 339, 340);
Grosseto (per i nn. 1146,1147,1151, 1152,1153, 1154, 1155, 1165, 1166,1169);
Lucca (per il n. 964);
Macerata (per i nn. 986, 987, 988, 989, 1116, 1117, 1170, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,1189, 1190,1197,1198,1199);
Mantova (per i nn. 84, 87, 94);
Milano (per i nn. 201, 203, 206, 325, 330, 356, 357, 363, 365, 529, 531, 532, 540, 955, 956, 957, 958, 965, 966, 967);
Pavia (perinn. 534,1173);
Perugia (per i nn. 1115,1148);
Pistola (per i nn. 501, 502, 517);
Roma (per i nn. 1149, 1150);
Udine (per i nn. 371, 377, 381);
Vercelli (per i nn. 873, 875, 876, 877, 881, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 963).

Dopo il primo quadrimestre del 1946, e cioè successivamente alla loro trasmissione all'Autorità giudiziaria ordinaria, non è più intervenuto per tali atti alcun provvedimento da parte della Proc. Gen. Mil., né è stata adottata per essi alcuna iniziativa intesa a conoscere l'esito avuto da tali pratiche presso l'Autorità giudiziaria ordinaria .

Lo stesso provvedimento di "archiviazione provvisoria", adottato il 14 gennaio 1960 dal Proc. Gen. Mil. per i fascicoli che a tale data non risultavano ancora trasmessi alle competenti autorità giudiziarie, non aveva avuto per oggetto i menzionati 202 incartamenti, ad ulteriore conferma della circostanza che gli stessi costituivano semplici copie (c.d. figurativi) di atti debitamente trasmessi agli organi incaricati della istruzione dei procedimenti e quindi atti rispetto ai quali non vi era da adottare alcun provvedimento da parte degli uffici giudiziari militari.

1.3 - Le iniziative volte a conoscere l'esito dei 202 procedimenti trasmessi ali'AGO nel primo quadrimestre del 1946.

Nel momento in cui si prende contezza (da parte della Procura generale militare di appello) dei menzionati figurativi di questi 202 fascicoli, si ha altresì modo di constatare che nel relativo registro generale mancava ogni annotazione in ordine al loro esito, ad eccezione della generica annotazione "definito" priva di ogni specificazione circa la natura e la data del provvedimento conclusivo. Circostanza, questa, che appariva dissonante anche in relazione alla diversa procedura nel frattempo adottata per gli atti trasmessi alle autorità giudiziarie militari negli anni 1965-1968, i quali comparivano annotati nel registro generale, seppure ad abundantiam e per opportuna scelta discrezionale, altresì nella parte concernente la natura e la data del provvedimento adottato.

Ed è proprio da questa constatazione che trae origine l'attività svolta dalla Procura generale militare di appello, intesa ad acquisire notizie sugli esiti dei 202 procedimenti, per il tramite di richieste in un primo momento inoltrate agli Uffici giudiziari originariamente destinatali delle denunce o a quelli che ad essi erano succeduti.

In seguito - ed in ragione delle difficoltà riscontrate nella corrispondenza con organi giudiziari in parte da lungo tempo soppressi - si ritenne opportuno rivolgere le richieste anche ai Carabinieri competenti per territorio, nel convincimento che nei rispettivi archivi potessero rinvenirsi elementi di rilievo per conoscere l'esito giudiziario dei procedimenti o per acquisire notizie utili in tale prospettiva.

La ragione per la quale detta ricerca venne svolta dalla Procura generale militare di appello è la seguente: presso detto ufficio era custodito il registro generale delle denunce per crimini di guerra, a seguito del rinvenimento del 1994, e solo per il titolare di detto ufficio (allora il dottor Giuseppe Scandurra) divenne sin da subito possibile riscontrare la anzidetta incoerenza del registro generale, anche in raffronto - come già osservato - a quanto constatato rispetto ai fascicoli inviati nel periodo 1965-1968, e coordinare ed attuare le iniziative necessarie per avere conoscenza dell'esito dei 202 procedimenti ed annotarne gli estremi nel suddetto registro generale.

I peculiari connotati di tale attività, non imposta da alcuna norma e frutto di una comprensibile iniziativa del titolare della Procura generale militare di appello, spiegano quel che accadde in seguito, ed esattamente allorquando il dottor Giuseppe Scandurra venne nominato Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e si trasferì nel nuovo ufficio, così come l'ufficiale, già con funzioni di cancelliere, che, fino ad allora, si era occupato dei rapporti con gli organi in grado di riferire notizie utili all'anzidetto obiettivo di conoscere l'esito dei 202 procedimenti.

Su tali premesse, risultò effettivamente naturale che quell'attività, di mera ricognizione documentale, non imposta dalla legge e non attribuita ad alcun organo, proseguisse nell'ufficio in cui nel frattempo erano stati trasferiti i soggetti che se ne erano occupati sin dall'inizio; di conseguenza, si incardinò presso la Procura generale militare presso la Corte di cassazione quel complesso di iniziative che ancora restavano da attuare per realizzare l'obiettivo di disporre - come detto - di conoscenze circa l'esito dei procedimenti trasmessi all'A.G.O. nel primo quadrimestre del 1946.

Di ciò venne informato il Consiglio della magistratura militare, al quale venne in primo luogo fornito un sommario resoconto delle iniziative di ricerca intraprese, con la specifica indicazione delle date in cui le richieste erano state inoltrate; indi gli fu inviata una nota con la quale, oltre a dare atto che nel frattempo erano stati acquisiti n. 28 provvedimenti giudiziari, si comunicava, "dato l'interesse storico - giudiziario della ricerca avviata ed allo scopo di proseguire in maniera organica il lavoro già iniziato, che l'indagine conoscitiva veniva trasferita "alla Proc. Gen. Mil. della Repubb. presso la C. di Cassaz., per l'ulteriore corso" (Nota della Proc. Gen. Mil. App. al C.M.M., n. P0497-612/BRU, in data 16.04.1997).

Con successiva nota (Missiva in data 22/02/1999), infine, veniva comunicato al CMM, ed esattamente alla Commissione speciale sui crimini di guerra, una situazione aggiornata di tali incartamenti e veniva specificato: il numero di quelli per cui era stato reperito un provvedimento giudiziario; il numero di quelli per i quali si era in attesa di prevedibile risposta dell'A.G.O. o dei Comandi C.C. interessati; ed infine il numero dei residui, per i quali erano in corso attività intese ad identificare gli organi in grado di fornire notizie.

1.4. - Trasmissione nel luglio 2002 di 54 incartamenti alle Procure Militari di Torino, Verona, Roma e La Spezia.

Nel luglio del 2002 la PGM presso la Corte di Cassazione, con nota a firma del Sost. Proc. Gen. dottor Roberto Rosin, ritenne opportuno trasmettere alle Procure militari nel cui ambito ricadeva il luogo del commesso crimine n. 54 fascicoli, evidenziando che si trattava di atti già trasmessi alla competente autorità giudiziaria, che era in corso un'attività di ricerca e documentazione circa il loro esito ed espressamente richiedendo ai destinatari di provvedere alla «allegazione ad atti eventualmente in possesso» o di comunque dar corso «ad ogni ragionevole utilizzo».

Vennero così inviati 30 incartamenti alla Proc. Mil. di Torino, 9 alla Proc. Mil. di Verona, 14 alla Proc. Mil. di Roma e 1 alla Proc. Mil. di La Spezia (Note di trasmissione della Proc. Gen. Mil. Cass. a P.M. Torino, Verona, Roma e La Spezia).

I suddetti uffici giudiziari militari ritennero doveroso, o quanto meno opportuno, trasmettere a loro volta gli incartamenti ricevuti direttamente alle autorità giudiziarie ordinarie astrattamente competenti.

Successivamente la Procura generale ritenne di inviare nuovamente le richieste agli organi giudiziari ordinari ed in tal modo, integrando richieste a suo tempo inoltrate, è riuscita ad avere notizia dell'esito di 31 dei suddetti 54 procedimenti, ed esattamente di quelli contrassegnati nel Ruolo Generale ai numeri: 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716, 873, 875,

882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 1114.

1.5. - Sulle modalità della ricerca storica.

Nel corso dell'esame dei fascicoletti contenenti le copie degli atti a suo tempo trasmessi all'AGO e le risposte fornite dagli Uffici richiesti di accertare e comunicare l'esito dei procedimenti, si è constatato che in alcuni casi i Comandi CC hanno proceduto ad assumere informazioni dai parenti delle vittime e da soggetti che, anche in esito alle deposizioni rese dai primi, apparivano in grado di fornire elementi idonei alla ricostruzione e comprensione dell'accaduto.

Le suddette iniziative, certo non richieste e del tutto esorbitanti rispetto alla finalità di documentazione storica esplicitata nelle note inoltrate dalla Procura generale, pongono il problema di che destinazione dare agli atti così ricevuti - per solito consistenti in una mera rievocazione dei fatti già descritti nelle originarie notizie di reato - ed, in particolare, inducono a chiedersi se non sia opportuno trasmetterli alle autorità giudiziaria di primo grado, in ragione del fatto che talvolta concemono procedimenti a suo tempo instaurati e conclusi nei confronti di ignoti ed in ogni caso per la determinante constatazione che appare comunque preferibile che gli stessi vengano esaminati da autorità che hanno istituzionali competenze alla trattazione dei procedimenti e che per tale ragione possono valutarne l'effettivo significato.

Inoltre non va sottaciuta la circostanza che la valutazione di tutto ciò che attiene alla delicata materia dei crimini di guerra subisce il forte condizionamento delle pesanti omissioni registratesi nel passato e rende oltremodo opportuno, anche alla luce delle insinuazioni maturate nel corso di anni più recenti - in verità ingenerose nei confronti dei tanti sforzi compiuti dalla magistratura militare a far data dalla scoperta del noto archivio dei crimini di guerra - che venga evitata ogni iniziativa che si ponga in oggettivo contrasto con la unanimemente condivisa esigenza di trasmettere alle competenti autorità giudiziarie ogni atto ed elemento astrattamente suscettibile di valutazione ed impiego processuale.

Ciò premesso e sottolineato ancora una volta che si tratta comunque di fascicoli già trasmessi alla competente A.G.O. nel 1946 (vedasi l'elenco completo al par. 1.2), va rilevato che gli incartamenti rispetto ai quali si pone l'anzidetta esigenza sembrano soltanto quelli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale: 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154 (10 fascicoli). Ciò in quanto gli ulteriori 5 fascicoli in cui parimenti si rinvengono atti di assunzione di informazioni (contrassegnati dai numeri di registro generale 340, 703, 875, 898, 1112) risultano infatti trasmessi agli organi giudiziari militari nell'ambito di quei 54 fascicoli di cui si è detto sopra ed in ragione del fatto che rispetto agli stessi non era stato possibile avere utili indicazioni circa l'esito dei procedimenti. Quanto, infine, al fascicolo 970, va preso atto che gli atti acquisiti successivamente dagli organi di P.G. risultano già trasmessi, a cura della P.G.M. presso la Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica di Como in data 21 maggio 2004.

Per le sopra indicate considerazioni, pertanto, ritiene il Consiglio che i fascicoli in cui si rinvengono i suddetti atti debbano avere lo stesso destino dei 54 fascicoli inviati nell'estate del 2002 ad alcuni organi giudiziari militari di primo grado, in modo che siano costoro - valutate le peculiarità delle diverse vicende e presi gli opportuni contatti con gli organi giudiziari a suo tempo destinatari degli atti - ad assumere le opportune determinazioni in merito.

1.6. - Considerazioni conclusive.

Gli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva consentono di escludere che in relazione ai citati 202 figurativi vi sia stata una qualsiasi attività di occultamento. Le ricerche svolte sui figurativi, infatti, non avevano altro scopo che quello di acquisire informazioni in merito all'esito dei procedimenti penali instaurati a seguito della trasmissione delle denunce del primo quadrimestre del 1946.

Di conseguenza non può che ribadirsi quanto già asserito nella delibera adottata dalla Commissione speciale per i procedimenti per i crimini di guerra in data 9 marzo 2005, con la quale si è affermato che l'attività volta ad acquisire la conoscenza dell'esito dei

procedimenti instaurati presso l'Autorità Giudiziaria, iniziata dalla Proc. Gen. Mil. presso la C. Mil. App. e proseguita dalla Proc. Gen. Mil. Cass., ha riscontrato una esigenza di ragionevole opportunità; al punto che si è ritenuto conseguente indicare che essa continui per la parte residua, in modo da disporre del massimo possibile di elementi di conoscenza in merito all'esito dei procedimenti penali concernenti le fattispecie di cui ai predetti 202 incartamenti.

PARAGRAFO II) In merito al "non luogo a provvedere" apposto sui 71 fascicoli (trasmessi a questo Consiglio dal Procuratore generale militare presso la Corte di appello con nota dell'8 febbraio 2005).
2.1.- La vicenda trova il proprio antecedente nella decisione con la quale i titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello designarono, nel giugno 1994 - ed in esito al rinvenimento delle denunce per crimini di guerra - un magistrato di ciascun ufficio per sottoporre a ricognizione ed esame il materiale scoperto negli archivi ed adottare i provvedimenti di pertinenza.
In particolare, il Procuratore generale militare di appello con nota del 04.07.1994,comunicava di aver "incaricato il Sost. proc. gen. mil. anziano, Dr. Nicolosi di seguire attentamente l'intera questione e di esaminare gli eventuali atti di risulta" (nota del Proc. gen. mil. Scandurra n. 25/R/Cont. del 04.07.1994).
Con successiva nota del 05.07.1994, il Proc. Gen. Mil. presso la Cass., Prof. Maggiore, designò il Sost. Proc. Gen. Mil. Dr. Bonagura e lo incaricò di occuparsi dei necessari interventi in ordine al contenuto della precitata nota del 24.06.94, con "facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, (si fosse) rivelato pertinente al risultato" (nota del Proc. gen. mil., n. 34/R del 05.07.1994).
La designazione dei due Sostituti procuratori generali, appartenenti a due differenti Uffici di Procura, era da ascrivere alla circostanza che non risultava chiaro quale dei due Uffici dovesse ritenersi competente a risolvere la complessa materia ed a definire la sorte degli atti rinvenuti nei locali del Trib. Speciale per la Difesa dello Stato.
Nel corso della attività sopra specificata (espletata nel periodo dal 7 novembre 1994 al 26 maggio 1995) i due magistrati dottor Nicolosi e dottor Bonagura provvedevano ad inviare alle competenti Procure militari tutti i fascicoli contenenti notizie di reato, redigendo un verbale delle attività compiute (30 maggio 1995) ed in questo dando atto che la gran parte dei fascicoli rinvenuti (in seguito risultati nel numero di 695) erano stati trasmessi alle competenti Procure militari (cfr. delibera CMM del 23 marzo 1999, pag. 10). Nel predetto verbale si specificava inoltre che per «alcuni fascicoli .. erano già stati svolti i relativi procedimenti con emissione di sentenze definitive in alcuni casi da parte dell'Autorità giudiziaria militare e in altri casi da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria». Infine si rilevava che «numerosi incartamenti ..contenevano corrispondenza d'ufficio senza alcun riferimento a specifici fatti criminosi», sicché di essi ne era stata «disposta l'archiviazione presso l'Archivio storico».
In seguito si prendeva atto che per numero 71 fascicoli non era stata disposta la trasmissione alle Procure militari e si era decretato, con annotazione apposta sulla copertina e trascritta nel registro generale, un "non luogo a provvedere".
In esito alle audizioni (6 luglio 2005) dei predetti due magistrati (dott. Nicolosi e dott. Bonagura), si è appreso che il non luogo a provvedere era stato concordemente disposto per la determinante ragione che gli asseriti fascicoli consistevano soltanto della copertina e non contenevano nessun atto, ad eccezione del noto prowedimento di archiviazione provvisoria sottoscritto dall'allora Procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare, dottor Santacroce, e recante la data del 14 gennaio 1960. Di conseguenza, si ritenne che le annotazioni riportate sul frontespizio delle copertine, e contenenti il nome delle vittime e il titolo del reato, non potessero considerarsi alla stregua di una notizia di reato e pertanto non vi fosse l'obbligo di inoltrarle agli organi di procura.
Su tali basi venne adottato il prowedimento di non luogo a provvedere, che «stava a significare che in quei casi specifici non c'era da trasmettere nulla, o da attivare alcuna attività, perché non esistevano gli elementi, dal momento che all'interno delle "false"copertine non c'era nulla se non il prowedimento di archiviazione... Si trattava di

indicazioni insufficienti a enucleare una qualsiasi notizia che potesse avere una consistenza ai fini di un'utilizzazione giudiziaria.» (audizione del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura, del 6 luglio 2005).

2.2. - L'esito degli accertamenti disposti dal CMM.

La Commissione speciale sui procedimenti per crimini di guerra istituita con delibera CMM del 9 novembre 2004, dopo aver integrato le scarne annotazioni riportate sui menzionati fascicoli con alcuni elementi tratti dal registro generale ed avere individuato gli organi di polizia giudiziaria che avevano a suo tempo inoltrato le denunce in questione, ha in primo luogo rilevato che 2 dei 71 fascicoli, ed esattamente quelli contrassegnati dai numeri di registro generale 196 e 525, si riferiscono ad atti debitamente trasmessi a suo tempo alle competenti autorità giudiziarie (il procedimento iscritto al numero 525 risulta definito dalla Corte di Assise Straordinaria di Genova con sentenza del 7 agosto 1945; quello contrassegnato dal numero 196 è stato trasmesso al Tribunale militare di Firenze in data 30 gennaio 1947).

Indi, dopo aver constatato che i residui 69 fascicoli traevano origine da denunce iscritte nel registro generale nell'ambito di gruppi di denunce provenienti da determinati Comandi Carabinieri, la Commissione ha richiesto ai Tribunali militari che avevano ricevuto e definito le altre denunce di inviare copia dei fascicoli relativi a queste ultime, nella supposizione che all'interno dei medesimi potessero trovarsi gli atti relativi alle annotazioni riportate sui 69 fascicoli privi di documenti di supporto.

L'iniziativa non ha sortito alcun esito positivo in quanto negli atti ricevuti non si è trovato nulla che avesse attinenza con gli episodi sinteticamente annotati nel frontespizio delle 69 copertine. Di conseguenza si è ritenuto opportuno, nel tentativo di rinvenire gli atti posti a base delle predette annotazioni, trasmettere - con nota del 16 marzo 2005 - l'elenco delle persone offese all'Ufficio Operazioni del Comando Generale dei Carabinieri, con la richiesta di provvedere ad ogni utile iniziativa allo scopo di reperire gli atti contenenti le denunce.

Con nota del 3 giugno 2005 il Comando generale dei Carabinieri ha trasmesso gli atti acquisiti in esito alla richiesta di cui al punto precedente, precisando che non è stato possibile rintracciare alcun atto di denuncia e che quanto reperito appariva comunque utile «per ricostruire le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificarono gli eventi delittuosi in oggetto». Si aggiungeva, inoltre, che «l'Istruzione sul Carteggio per l'Arma dei Carabinieri prevede la distruzione di quello relativo all'attività di polizia trascorsi 20 anni dall'ultimo atto».

Effettivamente gli atti acquisiti, che per buona parte riguardano episodi di violenza omicida commessi in danno di militari dell'arma dei carabinieri, sono idonei a consentire di inquadrare le circostanze di tempo e luogo in cui ebbero a verificarsi alcuni degli episodi sommariamente descritti nelle 69 copertine.

In particolare ciò si è riscontrato in riferimento ai fascicoli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale:

935- violenza con omicidio in danno di Macchielli Giuseppe, Conti Enrico, Macchielli Gino, Macchielli Francesco, Macchielli Rosina, Macchielli Dina, Macchielli Maria, Gandolfi Ida, Macchielli Maria, Valdissera Girolamo, Sandolini Fulvia e Valdisserà Gaetano;

1031 - violenza con omicidio in danno dei carabinieri Leonardi e Crocco;

1035 - violenza con omicidio in danno dei carabinieri Trailo, Caringi e Barone;

1046- Violenza con omicidio a danno del carabiniere Conte Alessandro;

1062- violenza con omicidio in danno di Vincioni Maria;

1123- violenza con omicidio in danno di Pocognoli Don Enrico.

Tali elementi consentono di dare un minimo di riscontro alle annotazioni riportate sulla copertina dei predetti "fascicoli" e lasciano aperta la possibilità che successive indagini, condotte anche con riferimento alla totalità dei fascicoli trasmessi alle competenti Procure militari negli anni 1965-1968 e a decorrere dal 1994, consentano di risolvere l'enigma di queste 71 copertine prive di atti processuali e di rinvenire in altri fascicoli le denunce che si riferiscono ai fatti di reato ivi sinteticamente annotati.

2.3. - Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, ritiene il Consiglio che la decisione di decretare un "non luogo a provvedere" per le 69 copertine, ancorché condotta con trasparenza e sulla base di motivazioni che hanno posto in risalto la circostanza che non risultavano atti processuali da trasmettere, vada superata a beneficio di una opzione che - in conformità a quanto è stato fatto per tutti gli altri fascicoli rinvenuti nel noto archivio e nella prospettiva di non lasciare nulla di intentato per rimediare oggi alle omissioni del passato - ravvisi la necessità che siano trasmessi agli organi giudiziari di primo grado.
E' però da escludere che si sia inteso impedire che le competenti Procure potessero disporre indagini sui predetti fatti. Nulla autorizza detta ipotesi e la assoluta trasparenza di intenti e motivazioni con la quale i due magistrati hanno assolto il loro incarico, inoltre, rende del tutto chiaro che i predetti, pur incorrendo in una erronea valutazione degli elementi complessivamente disponibili e trasmesso all'archivio atti annotati nel registro delle denunce per crimini di guerra, non hanno perseguito alcuna finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella che ha contrassegnato l'intera attività compiuta.
Resta il fatto, però, che va esperito ogni utile tentativo per ricostruire le circostanze di tempo e luogo in cui sono accaduti i fatti indicati nel frontespizio delle 69 copertine.
Quale coerente sviluppo ed attuazione di quanto sopra, si impone, di conseguenza, la trasmissione dei 69 fascicoli alle competenti Procure militari, in relazione al luogo del commesso delitto per quelli rispetto ai quali sono stati acquisiti elementi in tale prospettiva e, per tutti gli altri, in relazione alla ubicazione del Comando Carabinieri che ha provveduto ad inoltrare la denuncia nel 1944-45 e di cui alle pertinenti annotazioni del Ruolo Generale.
Fascicoli da trasmettere alle competenti Procure militari.
In esito a quanto sopra complessivamente osservato e ritenuto, vanno pertanto trasmessi alle competenti Procure militari sia i dieci fascicoli compresi nei 202 a suo tempo già trasmessi agli organi giudiziari di primo grado (contrassegnati nel registro generale dei procedimenti per crimini di guerra con i numeri 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154), sia tutti i 69 fascicoletti di cui al paragrafo II) della presente delibera. Il tutto previa acquisizione e conservazione di copia dei medesimi fascicoli presso l'archivio in cui sono custoditi tutti gli atti rinvenuti nell'estate del 1994.
In particolari i dieci fascicoli sopra indicati vanno trasmessi, a cura della Segreteria in sede e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, alle seguenti Procure militari:
fascicoli numeri 501, 961,1109 e 1154: Procura militare di La Spezia;
fascicoli numeri 206, 364: Procura militare di Torino;
fascicoli numeri 397 e 398: Procura militare di Padova;
fascicoli numeri 186 e 202: Procura militare di Verona.
Vanno inoltre trasmessi, sempre a cura della Segreteria e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte 'militare di Appello, alle competenti Procure militari i 69 fascicoli per i quali nel 1994 è stato disposto "non luogo a provvedere", in conformità a quanto indicato nell'allegata tabella ed unitamente a copia di tutti gli atti ricevuti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM- Ufficio Operazioni - (da inviare in unico esemplare a ciascuna delle Procure militari destinatarie dei fascicoli)...

1.4 Il metodo utilizzato e l'istruttoria espletata

Tenendo presenti, da un canto, gli obiettivi dell'inchiesta parlamentare fissati dalla legge istitutiva e, dall'altro, le risultanze delle indagini precedentemente svolte, a partire dal 1996 e fino al 2001, la Commissione ha espletato una articolata istruttoria attraverso – come abbiamo già potuto ampiamente rilevare al cap.1.2 mediante l'acquisizione di documenti, perfino presso archivi stranieri (tedeschi, americani e inglesi), la raccolta di dichiarazioni – anche mediante testimonianze e confronti – e l'esecuzione di sopralluoghi,

il tutto contenuto in circa 80.000 documenti già classificati negli archivi di Palazzo San Macuto [10].

Nell'espletamento dell'inchiesta affidatale, è stata seguita una metodologia consistente nell' individuare preliminarmente i dati certi e nel ricercare altri punti fermi, temporalmente vicini, in modo da poterli unire fra loro tracciando dapprima dei segmenti e, man mano, una linea continua tale da collegare l'immediato dopoguerra al rinvenimento del 1994, fino ad arrivare, con alcune appendici, ai nostri giorni.

E' appena il caso di segnalare le difficoltà oggettive incontrate nel tentare di ricostruire compiutamente un periodo di oltre mezzo secolo, ad una simile distanza temporale dall'inizio della vicenda esaminata, mentre è opportuno sin d'ora evidenziare che circostanze emerse nel corso dei lavori hanno inevitabilmente ampliato l'ambito cronologico degli accertamenti.

In altri termini, a fronte di un accertamento "limitato" a quanto verificatosi fino al giugno 1994 (vale a dire, mezzo secolo), allorquando cioè vennero rinvenuti i fascicoli sui crimini di guerra negli archivi di Palazzo Cesi, la Commissione ha ritenuto di approfondire anche alcuni aspetti verificatisi successivamente al termine implicitamente fissato dall'art. 1, comma 2, della legge istitutiva.

Molteplici, infatti, sono state le attività dedicate alle modalità di rinvenimento dell'archivio e agli adempimenti successivi compiuti nell'ambito delle Procure generali (di Cassazione e di Appello) fino praticamente ad arrivare ai nostri giorni, come agevolmente può ricavarsi dall'elenco delle audizioni e, soprattutto, dal loro contenuto.

Il tempo a disposizione della Commissione, rapportato alla notevole ampiezza temporale del periodo esaminato, ha inevitabilmente risentito di questa sorta di "supplemento istruttorio" e non ha consentito la completezza degli approfondimenti, con il risultato che al momento della stesura della presente relazione, non risultano ancora pervenuti tutti i documenti richiesti al Ministero degli Esteri (pari a circa 7.000 atti) e parte di quelli richiesti al SISMI, allo Stato Maggiore dell'Esercito, al Ministero della Difesa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un totale complessivo di oltre 10.000 documenti, senza contare che soltanto di recente è stata disposta (ma non ancora eseguita) la traduzione degli atti in lingua tedesca acquisiti nella missione in Germania, mentre l'ingente materiale acquisito nelle missioni negli Stati Uniti d'America e in Inghilterra è, nella quasi totalità, in lingua inglese, privo di qualsivoglia traduzione, sia pure soltanto degli indici e, sommariamente, del contenuto.

Quanto precede comporta che la presente relazione deve essere intesa, per così dire, allo stato degli atti, nel senso dianzi precisato e di volta in volta saranno indicate quelle attività istruttorie, necessarie per una compiuta ricostruzione della vicenda, che le condizioni sopra riportate non hanno finora consentito di espletare.

1.5 Le Vittime e il valore della Memoria

Prima di procedere alla disamina dell'ingente materiale raccolto nel corso dei lavori, per poi passare alla fase valutativa -fornendo le necessarie risposte alle richieste formulate nella legge 107/2003 - è necessario dar conto che la Commissione ha avvertito e avverte l'esigenza di ricordare le generalità di ciascuna delle vittime dei crimini di guerra relativi ai fascicoli rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi.

Sarrebbe pertanto auspicabile predisporre un elenco, suddiviso per eccidi e formato seguendo l'ordine alfabetico delle singole vittime, che potrebbe essere allegato – quale parte integrante - alla presente Relazione ed intenderebbe rappresentare una sorta di riconoscimento, seppur postumo e tardivo, da parte della Commissione e, dunque, dell'intero Parlamento, alla memoria di ciascuna Vittima di quei crimini, ai loro congiunti e

[10] L'elenco completo delle attività istruttorie e, in particolare, delle audizioni, testimonianze e confronti, viene riportato, corredato da un indice, nell'allegato 1, parte integrante della Relazione finale in modo tale da consentire una immediata consultazione delle numerose dichiarazioni. Tale sistema evita anche di appesantire il testo della Relazione.

alle loro comunità, chiarendo che ciascun cittadino deve considerarsi come una vera e propria persona offesa da ognuno di quei crimini.

Oltre a contenere le generalità delle vittime, il titolo del reato, il luogo dell'eccidio, l'indicazione degli esiti giudiziari e dei dati attraverso i quali poter reperire ulteriori elementi (es. numero del registro generale che contrassegna quel fascicolo e luogo ed autorità ove poterlo reperire), l'elenco sarà trasmesso, a cura della Commissione, alle Autorità locali dei luoghi ove si verificarono quei crimini (esemplificando, per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, il fascicolo verrà trasmesso al Comune di Roma, alla Provincia di Roma ed alla Regione Lazio), nonché ad Associazioni nazionali e locali interessate[11].

La Commissione, infatti, ha sempre tenuto presente, nel corso dei lavori, il monito del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, sul valore della Memoria in occasione della commemorazione sulla strage di Cefalonia e considera opportuno richiamarlo: *"Ai giovani di oggi, educati nello spirito di libertà e di concordia fra le nazioni europee, eventi come quelli che commemoriamo sembrano appartenere a un passato remoto, difficilmente comprensibile. Possa rimanere vivo, nel loro animo, il ricordo dei loro padri, che diedero la vita perché rinascesse l'Italia,perché nascesse l'Europa di libertà e di pace. Ai giovani italiani, ai giovani greci e di tutte le nazioni sorelle dell'Unione europea, dico: non dimenticate"*[12].

L'importanza della piena conoscenza e del ricordo, quali strumenti di superamento del passato non è stata affatto trascurata dalla Commissione,che non ha mancato di intraprendere iniziative,quale quella dianzi richiamata.

Riportando le espressioni pronunciate dal Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, infatti, è chiaro che *"Ai giovani dobbiamo invece insegnare che la memoria della storia ha bisogno di tempo : il tempo della riflessione, della discussione, della verifica; il tempo della coscienza e delle scelte consapevoli.Occasioni come quella odierna sono dunque preziose, perché rispondono proprio a questa esigenza pressante : indurre il nostro pensiero a fermarsi su quei fatti lontani, perché essi continuino a vivere in tutti noi nella loro forza originaria ed a renderci, giorno dopo giorno, uomini e cittadini migliori"* [13].

Valori sempre avvertiti nel tempo, persino all'indomani di quei tragici *"fatti lontani"*, come testimoniato dall'allora Guardasigilli, On. Palmiro Togliatti nella Relazione al Presidente del Consiglio sul decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, concernente amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari, dove era stata ritenuta *"giusta e profondamente sentita... la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale...."* e *"la Repubblica.... non* può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così sin dai primi suoi passi, come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani"...con "l'atto di clemenza che certamente contribuirà a creare nel Paese quel nuovo clima di unità e di concordia che è il più favorevole alla ricostruzione politica ed economica" [14].

Nondimeno, si ritiene utile, per una prima disamina, allegare alla presente relazione un elenco dettagliato predisposto (sebbene vi possano essere parziali errori) dall'archivio della Commissione e contenente le località ove si svolsero i fatti di cui ai fascicoli ritrovati ed avvenuti sia in Italia sia all'estero.[15]

---

[11] A livello operativo, la ricerca e la ricostruzione dovrebbero essere condotte attraverso l'esame e le verifiche "incrociate" della rubrica delle persone offese (contiene soltanto circa 5.280 nominativi a fronte di 15.000 vittime civili relative, esclusivamente, ai 695 fascicoli), del registro generale delle notizie di reato, delle sentenze pronunciate (acquisite e da acquisire), dei singoli fascicoli, della rubrica delle località degli eccidi. Curando minuziosamente l'esattezza delle generalità di ciascuna Vittima, il lavoro – che richiede tempo ed impegno – potrebbe essere eseguito da due dei finanzieri addetti all'archivio (previo esonero, anche parziale, dalle normali attività e previa loro sostituzione con altra unità addetta unicamente al servizio archivistico), affiancati e coordinati da un consulente.

[12] Relazione 6 marzo 2001 Commissione Giustizia della Camera, f. 325.

[13] Intervento del 24 giugno 2004, Roma, Sala della Lupa,in occasione della presentazione del volume "Il dovere della memoria"

[14] in Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria, domenica 23 giugno 1946, n. 137.

[15] Allegato 1) e 2)

II CAPITOLO
Capitolo 2 - L'individuazione dei momenti rilevanti

2.1 La situazione italiana nel periodo post-bellico

Già durante la seconda guerra mondiale, iniziavano a circolare periodiche dichiarazioni ufficiali o semi-ufficiali di propositi punitivi fatte dai rappresentanti di ciascuna delle tre grandi potenze, a cominciare dalle solenni dichiarazioni di Roosevelt e Churchill nell'ottobre del 1941, secondo cui *"la punizione dei crimini* [nazisti] *deve ora essere inserita tra le principali finalità della guerra"*[16].
Il carattere totale, dall'alta valenza ideologica, assunto a partire dalla rivoluzione francese, dalla guerra caratterizza fortemente il primo conflitto mondiale (la cosiddetta *"grande guerra"*), combattuto all'insegna del nazionalismo e dell'incapacità dei diversi imperialismi europei (germanico, asburgico, inglese, francese, sovietico) di raggiungere un'intesa complessiva. Già allora, al momento della pace punitiva imposta alla Germania, si era richiesta l'estradizione di 895 tedeschi, tra i quali addirittura il Kaiser: l'imperatore Guglielmo II che aveva trovato riparo in Olanda. Allora la richiesta rimase inascoltata e comunque priva di ogni teorizzazione giuridica adeguata di supporto, volta soprattutto ad addossare anche simbolicamente tutte le responsabilità del conflitto sulle spalle tedesche.
Ora, invece il totalitarismo nazionalsocialista, pone con ben altra urgenza, una questione sostanziale di crimini inauditi ma evidentemente inediti e bisognosi di una definizione giuridica che eviti l'impunità dei colpevoli[17].
La discussione inizia nel corso della guerra in Gran Bretagna prima della stessa entrata a fine 1941 degli Stati Uniti.
Il 13 gennaio 1942 a Londra, si svolge una riunione tra gli Alleati e nove governi in esilio che produce una dichiarazione congiunta che impegna alla punizione dei responsabili dei crimini.
Nel giugno, il Primo Ministro inglese Churchill insiste presso il Presidente americano Roosevelt affinché venga costituita una commissione con il compito di indagare i crimini commessi ed individuarne i responsabili, segnalandoli ai paesi colpiti dalle atrocità.
Il 20 ottobre 1943 viene costituita la United Nations War Crimes Commission (UNWCC) che vede la partecipazione di 17 paesi alleati[18], ma registra la significativa assenza dell'Unione Sovietica, sebbene il 30 ottobre 1943 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annuncino congiuntamente, a Mosca, che i criminali di guerra sarebbero stati sottratti alle giurisdizioni nazionali e sottoposti a una punizione decisa di comune accordo dai governi Alleati[19].
Alla conferenza dei ministri degli Esteri a Mosca si dichiara che nel caso di un prossimo armistizio *"quegli Ufficiali tedeschi e uomini e membri del partito nazista che sono stati responsabili o hanno preso parte alle... atrocità... saranno inviati nei territori dove i loro atti abominevoli furono compiuti affinché essi siano giudicati e puniti in accordo alle leggi di quei territori liberati...la precedente dichiarazione non importa pregiudizio per il caso di*

---

[16] DONALD BLOXHAM, *I processi per crimini di guerra nell'Europa postbellica,* in Giudicare e Punire, L'ancora del Mediterraneo, 2005
[17] LUCA BALDISSARA, *giudizio e castigo. La brutalizzazione della guerra e le contraddizioni della "giustizia politica"*, in Giudicare e Punire, L'ancora del Mediterraneo, 2005
[18] Francia, Grecia, Norvegia, Olanda, australia, Canada, USA, Regno Unito, Polonia, Yugoslavia, Cecoslovacchia, belgio, Cina, India, Nuova Zelanda, Lussemburgo. Il Sud Africa non partecipò ai lavori, mentre La Danimarca fu ammessa come membro a pieno titolo nel luglio 1945
[19] DONALD BLOXHAM, *I processi per crimini di guerra nell'Europa postbellica,* in Giudicare e Punire, l'ancora del Mediterraneo, 2005

quei maggiori criminali le cui offese non hanno particolare localizzazione geografica e che saranno puniti da una dichiarazione congiunta dei governi degli Alleati[20]*".*

Si configura dunque già in questa dichiarazione la distinzione tra reati localizzabili e non, che costituirà un punto di riferimento imprescindibile anche per le successive deliberazioni in materia.

La Commissione iniziò, quindi, i suoi lavori a Londra l'11 gennaio 1944, con il principale compito di raccogliere documentazione sui crimini di guerra proveniente dai vari uffici nazionali, vagliarla per verificare che vi fossero elementi per una incriminazione (*prima facie evidence*), creare una lista di criminali di guerra da diramare alle autorità militari per la ricerca, l'arresto e la consegna ai vari governi nazionali per il processo (la commissione infatti non aveva il potere di arrestare e processare gli imputati, competenza questa delle autorità militari e dei singoli governi), fornire pareri legali[21].

Il caso dell'Italia presentava problemi particolare: paese nemico, arresosi senza condizione[22], stava subendo, dopo l'8 settembre 1943, una brutale occupazione da parte della Germania, con numerose vittime fra la popolazione civile, ma le truppe italiane si erano macchiate, negli anni di guerra combattuta a fianco della Germania, di gravi crimini per i quali molti loro ufficiali erano richiesti da paesi che appartenevano alle Nazioni Unite. D'altra parte il 13 Ottobre Badoglio aveva dichiarato guerra alla Germania, ottenendo dagli alleati lo stato di "cobelligeranza", a seguito del quale l'amministrazione alleata aveva assunto la denominazione di Governo Militare Alleato (AMG).

L'11 febbraio 1944 furono restituiti al Regno d'Italia tutti i territori a Sud dei confini settentrionali delle province di Salerno, Potenza e Bari, anche se su di essi si esercitava il controllo pesante della Commissione militare alleata (ACC), dipendente dal Quartier generale delle forze alleate. La sede del governo si spostò quindi a Salerno. Caduta la pregiudiziale alla collaborazione con Badoglio, e dopo che il 12 aprile Vittorio Emanuele III aveva annunziato di essere pronto, quando Roma sarebbe stata liberata, a ritirarsi dalla vita pubblica, nominando luogotenente generale il figlio Umberto, i partiti politici, con la sola eccezione della direzione romana del Partito d'azione (mentre si dichiararono disponibili i dirigenti dell'Italia meridionale), accettarono di partecipare ad un governo di guerra, diretto sempre da Badoglio, con i ministeri distribuiti pariteticamente fra tutti i partiti.

Il 24 aprile nacque così quello che possiamo considerare il primo governo di "unità nazionale".

Se l'Italia andava considerata potenza nemica sconfitta, il governo di Badoglio poteva sostenere una discontinuità rispetto al fascismo e alle istituzioni statali prima del 25 luglio 1943, tesi questa che non trovava tuttavia eguale disponibilità ad essere accolta da parte di tutti gli alleati.

Questa evoluzione complicava il quadro internazionale in merito al tema della punizione dei crimini di guerra: Il problema dell'Italia si pose nella sedicesima seduta plenaria della Commissione, il 2 maggio 1944, quando si discusse dell'atteggiamento da tenere quando i crimini fossero stati commessi in Stati neutrali, o cobelligeranti o nemici, comunque non facenti parte delle Nazioni Unite, facendo esplicitamente il caso della Danimarca e dell'Italia.

Includere i rappresentanti di questi stati nella Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite era improponibile (ma la Danimarca lo avrebbe in seguito ottenuto): una soluzione poteva essere che uno qualsiasi degli Stati aderenti potesse portare all'esame della Commissione il caso di qualsiasi crimine di guerra, indipendentemente dalla nazionalità delle vittime e dal luogo dove questo era stato commesso.

Se ne discusse ampiamente: pareva infatti ad alcuni che anche quella soluzione modificasse sostanzialmente le finalità della Commissione, istituita per trattare dei crimini di guerra commessi contro i cittadini degli stati aderenti alle Nazioni Unite; altri sostenevano che era diverso il caso delle vittime di nazionalità danese ed italiana, che

---

[20] i.c.s

[21] Doc. 82/0, ff. 3 sgg; doc. 82/6, p. 22

[22] si vedrà nel prosieguo il Trattato di Pace del 1947

erano già state menzionate nella dichiarazione di Mosca, e per le quali, quindi, non vi sarebbe stata sostanzialmente alcuna modifica delle finalità istituzionali della Commissione.
Ancora nel 1945, gli Alleati - prossimi alla vittoria – non hanno raggiunto un accordo sul trattamento complessivo da riservarsi ai criminali di guerra della Forze dell'Asse.
Per dare corso agli impegni assunti a Mosca occorrevano, in special modo per i processi da svolgersi nei singoli paesi ove si erano verificati i crimini, infatti, strutture militari e giudiziarie che operassero per l'individuazione dei crimini, la raccolta delle prove, la cattura dei criminali, l'organizzazione dei processi.
Vengono comunque mossi già nei primi mesi del 1945 significativi passi in questa direzione, come conferma l'istituzione da una parte l'istituzione stabilita dai comandi statunitensi in Europa di un gruppo per i crimini di guerra, dall'altra il lavoro svolto dalla United Nations War Crimes Commission (UNWCC), per definire una nozione di crimini di guerra[23].
In questo senso va ricordato anche lo sforzo compiuto all'interno della coalizione delle forze alleate da molti paesi che avevano subito l'occupazione nazista, nell'intraprendere autonomi programmi processuali in coerenza con la dichiarazione di Mosca.
In effetti, i delegati della maggior parte degli Stati membri della United Nations War Crimes Commission (UNWCC) avevano attivamente adoperato le strutture dell'organizzazione stessa come strumento per svolgere attività investigativa a favore delle proprie commissioni interne sin dal 1943[24], anche se la Commissione nel suo insieme rinunciò alla creazione di un'agenzia centrale per le investigazioni, affidandosi invece alle strutture delle forze alleate.
In particolare per l'Italia, le investigazioni erano compiute dal Quartier Generale delle Forze Alleate AFHQ, al quale, vista l'insufficienza delle unità investigative esistenti, vengono affiancate da parte britannica nuove unità costituite *ad hoc* e raggruppate in una speciale sezione definita "Special Investigation Branch".
Gli Inglesi – come detto – che più degli statunitensi si erano impegnati a investigare su episodi di stragi di civili, avevano concluso le loro indagini con un rapporto generale[25] *"Report on German Reprisals for Partisan Activity in Italy"*, nel quale – e già il titolo stesso lo rileva- si mettevano in relazione le rappresaglie tedesche con l'attività partigiana. La conclusione del rapporto era che le *"rappresaglie non erano eseguite su ordine dei comandanti di singoli formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata, diretta dal Quartier generale del Feldmaresciallo Kesserling".*

2.2 Genesi dell'archivio

In Italia, invece, subito dopo la proclamazione dell'armistizio (8 settembre 1943) e la dichiarazione di guerra alla Germania nazista (13 ottobre 1943), il Regio Governo italiano, retto dal Primo Ministro Pietro Badoglio, si era trovato in una situazione complessa, in quanto, se da un lato era diventato cobelligerante a fianco delle forze alleate, dall'altro rappresentava una nazione sconfitta che attraverso il lungo armistizio del 29 settembre 1943 aveva sottoscritto una resa incondizionata ed accettato sul proprio territorio la presenza politico-militare alleata. Presenza chiaramente incidente sull'attività complessiva dell'autorità politica italiana in base all'articolo n. 20 dell'armistizio lungo, ed in particolare anche sulla linea d'azione relativa ai crimini di guerra secondo l'articolo n. 29.
Quest'ultimo articolo infatti prevedeva, preliminarmente ad ogni definizione di tipo giudiziario, l'arresto e la consegna immediata di tutti i sospettati di aver commesso crimini di guerra, anche italiani, alle Forze delle Nazioni Unite.

---

[23] LUCA BALDISSARA, *op.cit.*

[24] *United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the laws of war*, Londra, IIMSO, 1948

[25] Inviato in data 11 agosto 1945 dal Quartier generale alleato al Sottosegretario di Stato Inglese del War Office. WO 204/14465

D'altra parte, la già citata dichiarazione di Mosca (30 ottobre) mutava nella sostanza la rigidità della prescrizione armistiziale sui crimini di guerra, differenziando la posizione e le prerogative italiane rispetto a quelle tedesche in materia, in virtù del nostro status di cobelligeranti. Si parlava infatti, per gli imputati di crimini di guerra, esclusivamente di "consegna alla giustizia".

Proprio, richiamandosi alla dichiarazione di Mosca, in due sedute della UNWCC del 2 e 4 maggio 1944 - e già citate - viene posta l'esigenza che la Commissione prenda in seria considerazione anche i crimini subiti dalle popolazioni italiana e danese da parte germanica[26].

Nell'estate del 1945 si ebbe una svolta favorevole all'Italia: il 14 luglio 1945 l'ambasciata d'Italia a Londra riferiva al Ministero degli affari esteri di un colloquio avvenuto fra Lord Wright od Durley, rappresentante dell'Australia e Presidente della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite dal gennaio 1945, ed un funzionario dell'ambasciata. Lord Wright aveva confermato quanto già comunicato il 5 luglio all'ambasciatore dal Foreign Office, che cioè *"il Governo italiano è autorizzato a presentare alla Commissione denuncie documentate contro criminali di guerra. Lord W. ha tenuto a precisare che ciò non significa la nostra partecipazione ai lavori della Commissione né ci autorizza a ricevere gli elenchi dei criminali e gli altri documenti preparati dalla Commissione stessa".*

Ma nel corso della conversazione aveva comunque avuto *"ripetutamente espressioni di simpatia nei riguardi dell'Italia",* lasciando capire *"che la decisione comunicata dal Foreign Office costituisce un primo passo verso la normalizzazione dei rapporti tra il nostro Governo e la Commissione".*

Il funzionario italiano aveva allora cercato di ottenere la lista dei "nominativi di criminali italiani compresi negli elenchi preparati dalla Commissione" (era questa evidentemente considerata la questione più pressante per l'Italia), ricevendo un rifiuto; viceversa, Lord Wright si era dilungato nello spiegare le procedure per la denuncia, fornendo copia dei moduli da compilare ed inviare alla Commissione delle Nazioni Unite[27]. Questa importante notizia rilanciava la richiesta del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero di grazia e giustizia "di procedere senza indugio alla designazione dell'organo giudiziario competente a formulare le denuncie da trasmettersi, per il tramite di questo Ministero e della Ambasciata a Londra alla predetta Commissione Interalleata"[28].

La decisione comunicata dal Foreign Office, ed alla quale Lord Wright, rappresentante dell'Australia e sensibile alle posizioni del Foreign Office, si era uniformato, evidenziava quella che era una convinzione che si era fatta strada fra le autorità militari e politiche britanniche nel corso dell'estate del 1945: gli inglesi, che molto si erano impegnati nelle indagini sulle stragi di civili commesse in Italia, avevano steso un rapporto generale, che l'11 di agosto del 1945 veniva inviato dal Quartier generale alleato al Sottosegretario di Stato britannico del "War Office", insieme ad allegati ed appendici con i risultati delle varie investigazioni.[29]

Sul punto, il War Office brittanico, sostenne quindi che le autorità britanniche non erano interessate ai crimini commessi contro gli italiani, anzi sostenendo che questi crimini dovessero essere giudicati dagli italiani stessi attraverso le Sue autorità giudiziarie competenti.

Il "Report on German reprisals for partisan activity in Italy"[30] collegava le rappresaglie tedesche all'attività partigiana e sottolineava l'organico e complesso sistema di ordini che aveva originato le rappresaglie contro i civili. Si concludeva che le "rappresaglie non erano state compiute per ordine di comandanti di singole formazioni ed unità tedesche, ma

---

[26] Doc. 82/5, p. 10 e 16.

[27] Doc. 13/4, ff. 226 sgg. Dell'incontro, avvenuto il 12 luglio, vi è anche traccia nella corrispondenza ufficiale della Commissione delle Nazioni Unite: doc. 82/7, f. 226.

[28] Telespresso del 4 agosto 1945, doc. 13/4, f. 257.

[29] Audizione Pezzino, documenti 6 e 7, in fase di acquisizione.

[30] E' senza data: fa tuttavia riferimento ad un rapporto del 9 luglio 1945, del quale approfondisce i paragrafi V e VI, e rappresenta la sintesi delle investigazioni britanniche.

erano esempi di una campagna organizzata diretta dal Quartier Generale del feldmaresciallo Kesselring"[31].

Più in generale del resto, riguardo ai sospettati, il governo Bonomi con decreto ministeriale del 26 febbraio 1945 istituiva una "*Commissione Centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943",* presieduta dal liberale Aldobrando Medici-Tornaquinci[32] [e composta da Saverio Brigante, Presidente di Sezione della Suprema Corte, Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, Antonio Cottafavi, Primo segretario di legazione del Min. Affari Esteri, Francesco Ferrante, Consigliere di II Classe del Ministero degli Interni, Ten. Col. Luigi Soriani del Ministero della Guerra, avv. Arturo Scala in rappresentanza del C.C.L.N., Prof. Attilio Ascarelli, direttore della Scuola di Polizia Scientifica, avv. Claudio Mattini e Piero Beretta, Giudice di Tribunale], che certificava l'impegno italiano nel compiere le verifiche necessarie.

Difatti, in una lettera inviata, il 1° giugno 1945, al Brig. Gen. Richmond U.S. Armi Judge Advocate, il Ministro dell'Italia Occupata, il comunista Mauro Scoccimarro, confermava la piena responsabilità della *"Commissione Centrale Italiana contro i crimini di guerra commessi dai tedeschi e dalle bande fasciste al loro servizio contro la popolazione civile italiana"* e chiedeva, quindi *"che le Autorità alleate trasmettessero a detta Commissione Centrale la documentazione degli accertamenti in loro possesso relativi a tali crimini, nonché le denunzie e semplici notizie di essi sulla base delle quali la Commissione centrale avrebbe espletato una completa istruttoria".*

La Commissione, pertanto entrò in rapporto con gli Alleati, in particolare, con gli americani, e nel maggio del 1945, a seguito di un incontro del Giudice Piero Beretta[33], con il predetto Giudice dell'esercito statunitense, Gen. Richmond, e con il Col. Passingham, responsabile britannico delle investigazioni vennero stabilite le linee di condotta della sua azione. la Commissione Centrale avrebbe avuto in ogni provincia, una Commissione locale composta da tre elementi[34], ed avrebbe potuto prendere visione dei risultati delle investigazioni effettuate dalle forze alleate.

L'Italia assumeva, pertanto, piena responsabilità delle investigazioni, pur rimanendo impregiudicata, a livello generale, la potestà delle Autorità Alleate riguardo alle persone detenute in stato di arresto[35].

Anche per i crimini commessi a danno degli italiani (la grande maggioranza), la collaborazione si arrestava alla fase di indagine e la consegna alle nostre autorità delle persone tenute in custodia dalle autorità alleate non era automatica, ma doveva essere ogni volta autorizzata[36].

L'idea di allora degli alleati, quindi, era tesa a favorire la celebrazione dei processi a carico dei criminali tedeschi e italiani in Italia, e che, accanto ad una serie di procedimenti nei confronti di singoli criminali di guerra, dovesse tenersi un processo unico a carico di tutti i responsabili dell'ideazione, della pianificazione del programma e della pratica delle rappresaglie compiute in Italia. Detto processo avrebbe dovuto svolgersi secondo criteri che vennero poi utilizzati davanti il Tribunale militare internazionale di Norimberga.

Dal punto di vista della natura dei crimini di guerra commessi, il rapporto distingueva fra l'uccisione di partigiani in battaglia o la loro esecuzione dopo la cattura, l'esecuzione di uomini innocenti e la distruzione di villaggi come rappresaglia per l'attività partigiana, l'uccisione di vecchi, donne e bambini. Mentre si riteneva che "no exception can be taken to the killing of partisans during operations or in most cases to their execution after capture", con la motivazione che "it is no doubt true that many were masquerading in German uniform or had no distinctive sign or uniform by which they could be recognised", si avanzavano riserve sull'uccisione di ostaggi maschi e sulla distruzione di villaggi, nonostante "there may be some authority in the Laws and Usages of War for the taking

---

[31] "Report on German reprisals", p. 14.

[32] Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Italia Occupata,

[33] Segretario della Commissione

[34] tra cui un Giudice del Tribunale e un rappresentante della Prefettura.

[35] WO 204/2190

[36] i.c.s.

and holding of hostages for good behaviour and for the burning of villages which might give shelter to an enemy engaged in guerrilla warfare". Tuttavia non sembrava vi fosse giustificazione "for the taking at random of innocent male persons and shooting them out of hand as a reprisal, nor for the burning of villages in an effort to terrorise the population into submission". Infine "the shooting of old men and of women and children and the atrocious cruelty with which it was done are completely indefensible".

Il predetto rapporto alleato, si concludeva con la proposta di celebrare due processi principali. Il primo relativo al caso delle Cave Ardeatine per il quale sarebbero dovuti salire sul banco degli imputati il Feldmarescaillo Kesserling (venne poi deciso di processarlo separatamente), il generale Eberhard Von Mackensen, il generale Kurt Maltzer, il generale S.S. Harter, il generale Karl Wolff, e Kappler, quest'ultimo quale responsabile materiale della rappresaglia. Il secondo avrebbe dovuto portare sul banco degli imputati i comandanti di armata, di corpo di armata e di divisione *"per aver partecipato all'organizzazione su grande scala delle rappresaglie fra la metà di giugno e la fine di settembre 1944".*

Per effetto poi delle pressioni italiane, accanto a questi processi si sarebbero dovuti svolgere altri dibattimenti, relativamente ai gradi inferiori la cui competenza veniva conferita all'Italia.

L'Italia avrebbe pertanto potuto effettuare processi nei confronti dei responsabili di crimini di guerra in Italia, esclusivamente per i militari di grado inferiore. Si confermava dunque il concetto di *«reati localizzabili»* e *«non localizzabili»* abbozzato nella dichiarazione di Mosca: i primi sarebbero stati attribuiti dagli alleati alle giurisdizioni nazionali, mentre i secondi sarebbero stati trattati dai tribunali internazionali.

Per quanto riguarda la determinazione interna a processare criminali di guerra responsabili di eccidi in Italia, in data 20 agosto 1945 si tenne una riunione della Presidenza del Consiglio dei Ministri [cui aveva partecipato anche il Procuratore Generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, dr. Umberto Borsari, cui fece seguito una direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio *<Gab. 44539/15625/1.2.. del 2 ottobre 1945>* diretta al Ministro degli Affari Esteri e, per conoscenza, anche ad altri Ministeri, oltre che alla stessa Procura Generale Militare], nel corso della quale si disponeva che, i carteggi relativi ai crimini di guerra perpetrati in Italia dagli appartenenti alle Forze armate tedesche (che nel frattempo stavano pervenendo alle varie autorità) fossero da accentrare presso la Procura Generale Militare, la quale avrebbe dato inizio alle indagine atte ad identificare gli autori del reato.

Difatti, in quella riunione si pose il problema di come trattare i numerosi fascicoli che si erano creati presso le prefetture per impulso del Ministero dell'Italia occupata abolito a seguito della Liberazione del territorio italiano dall'occupazione nazifascista. Presso le prefetture erano, infatti stati istituiti organi a composizione mista per raccogliere informazioni e documentare i crimini che le popolazioni liberate con l'avanzare delle forze alleate avevano subito: quei fascicoli, però, erano rimasti alle prefetture per conto di un ministero che non esisteva più. Difatti, soppresso il Ministero delle terre occupate, le denuncie, che continuavano ad affluire, erano state indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale era passata la competenza della materia.

È importante, inoltre, ricordare - ai fini della nostra indagine - che la riunione si tenne per l'invito rivolto all'Italia dal Dipartimento di Stato Americano affinché fossero denunciati alle Nazioni Unite[37] tutti i crimini di guerra commessi dai tedeschi, e che pertanto sarebbe stato più utile e rapido che un unico Ufficio Italiano interagisse con le Autorità Alleate.

Difatti, nel periodo febbraio - giugno 1945 il Governo aveva preventivato di effettuare una azione di ricerca dei colpevoli, che trovava anche il sostegno degli alleati, come del resto fecero molti paesi vincitori[38].

In una lettera del 10 ottobre 1945 del Ministero degli Affari Esteri ed inviata all'Ambasciata d'Italia a Washington si evince che *"la Procura generale Militare istruisce i processi contro i*

---

[37] United Nations War crimes commission

[38] Nella coalizione delle forze alleate, molti paesi che avevano subito l'occupazione nazista, iniziarono ad intraprendere autonomi programmi processuali in coerenza con al dichiarazione di Mosca del 1943.

responsabili di crimini di guerra, individuati o individuabili e, pel tramite di questo Ministero, nè richiederà alla C.A. la ricerca e il fermo. Ciò in quanto solo gli alleati è per ovvie ragioni praticamente possibile procedere alla ricerca degli imputati, sia nei campi di internamento e di prigionia, sia nella stessa Germania. Tale procedura è stata seguita per suggerimento di un Ufficiale americano addetto al Tribunale della V° Armata per i Crimini di Guerra..."[39]

Per tale motivo furono intensificati i rapporti a livello istituzionale tra Governo italiano e Quartier generale alleato.

La riunione del 20 agosto 1945, che nel corso dell'indagine è sembrata essere uno dei momenti decisivi dell'intera vicenda, suggella dunque questa suddivisione dei compiti tra l'Italia e gli Alleati.

La decisione di radunare, presso la procura generale del Tribunale Supremo Militare, tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie sui crimini commessi durante la guerra, viene dettata dunque dall'esigenza di accentrare tutto il materiale relativo alle stragi nazifasciste, per poi smistarlo agli organi giurisdizionali competenti secondo quanto concordato con gli Alleati.

Durante la riunione il presidente Brigante fece presente che *"il Governo italiano è stato autorizzato a produrre alla Commissione delle Nazioni Unite per i criminali di guerra"* di Londra *"denuncie specifiche e documentate contro militari o civili stranieri che nel corso del conflitto testé concluso si siano resi responsabili di crimini di guerra".*

Le denunce avrebbero dovuto essere compilate utilizzando i moduli della Commissione delle Nazioni Unite ed inoltrate attraverso l'ambasciata italiana di Londra: *"si ignora se il successivo giudizio spetterà in ogni caso ad un Tribunale Militare Interalleato, ovvero a Tribunali locali, almeno per i minori indiziati"*. Scopo della riunione in corso era di individuare l'organo competente all'esame delle informazioni raccolte e alla stesura delle denuncie, ed il presidente accennò ai diversi pareri forniti dal Ministero di grazia e giustizia (che riteneva competente l'Alta corte di giustizia) e da quello degli affari esteri, che propendeva per la giustizia militare[40].

Prevalse, secondo il verbale senza opposizioni, il parere, espresso da Corsari, della competenza della Procura generale militare a promuovere l'accusa ai sensi dell'art. 13 del Codice Penale e Militare di Guerra, anche nel caso che il successivo giudizio degli accusati fosse demandato ad una corte penale internazionale.

Il prof. Perassi, evidentemente ben informato sulle linee evolutive della politica giudiziaria degli alleati in materia, parlò della distinzione, che si stava facendo strada fra le autorità internazionali, fra reati "localizzabili", che sarebbero stati giudicati dalle competenti autorità dei paesi in cui erano stati commessi, e reati "non localizzabili" che, *"per la loro generalità e la più estesa portata dei loro effetti [...] verrebbero deferiti alla cognizione di un tribunale internazionale"* (ed infatti di lì a poco, il 27 agosto 1945, il Ministero degli affari esteri annunciava alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero della guerra, al Ministero di grazia e giustizia e alla Procura generale militare l'accordo fra Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia per *"l'istituzione di un tribunale militare internazionale al quale sarebbero devoluti i processi contro i maggiori criminali di guerra"*[41]).

In conclusione, *"il Presidente, dichiarando di ritenere non dubbia la competenza della giustizia militare, rileva che il compito si riduce quindi ad accentrare tutto il materiale d'informazione (quello già raccolto dalla Commissione del Ministero dell'Italia Occupata, dal Ministero degli affari esteri e da quello della Guerra) presso la Procura Militare, che provvederà ad esaminarlo e ad estrarne le denunzie del caso".*

La riunione si chiuse con un riferimento all'*"altro problema di grande rilevanza e di indifferibile soluzione"*, quello della *"posizione delle diverse categorie di militari già appartenenti alle formazioni armate delle repubblica sociale".*

---

[39] doc. 14.7 pag. 193.

[40] Si tratta dei pareri trasmessi il 15 giugno 1945 dal Ministero degli affari esteri, di cui sopra.

[41] Doc. 13/4, ff. 294-295.

La decisione di accentrare tutto il materiale raccolto fino ad allora dai vari enti presso la Procura generale militare[42] è all'origine della formazione dell'archivio di cui si occupa la presente Commissione parlamentare d'inchiesta.

E' evidente, dalle carte citate, che tale decisione si inseriva in un quadro internazionale ancora fluido, nel quale non era chiaro se all'Italia sarebbe stato concesso di celebrare processi per crimini di guerra commessi dopo l'8 settembre sul suo territorio, e che era funzionale a fornire al Ministero degli affari esteri, la cui posizione restava essenziale per i rapporti con gli alleati e con la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, un supporto giuridicamente fondato alle richieste che in quel momento si indirizzavano appunto verso la Commissione delle Nazioni Unite.

In questo senso appare emblematico quanto asserito dal gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri a proposito della sudeetta riunione quando afferma che *"nella seduta del 20 agosto si riconobbe la competenza della procura generale Militare a procedere per i delitti predetti e segnalare i fatti più gravi agli organi competenti secondo le istruzioni pervenute dalla Commissione Alleate"*[43]

Di conseguenza la Presidenza del Consiglio dei ministri (3 ottobre 1945) dispone che *«il materiale di informazione già raccolto e quello che perverrà in seguito dalle questure, dai comandi dei carabinieri, nonché dai Comitati provinciali di liberazione nazionale, ... dovrà essere accentrato presso la procura generale militare, che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunzie del caso*[44]*»*.

Tale decisione viene presa dopo una discussione sull'obiezione sollevata dal procuratore Generale Militare, dr. Borsari, secondo la quale la procura Generale Militare non poteva *"inoltrare le denuncie ad essa pervenuta che ad altri organi da essa dipendenti direttamente".*[45]

Tale riunione avvenne il giorno successivo all'invio di una lettera del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Ministeri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Amendola ed alla Procura Generale Militare, nella quale si afferma che lo stesso ministero di Grazia e Giustizia aderisce all'opinione che la magistratura Militare sia competente ad istruire le denunzie dei criminale di guerra, e che *"in conformità delle conclusioni raggiunte, il materiale di informazione già raccolto o quello che perverrà in seguito dalle Questure, dai Comandi dei RR.CC. nonchè dai comitati provinciali di Liberazione nazionale - che per la diretta esperienza della lotta sostenuta contro l'oppressore tedesco sono particolarmente informati degli episodi di atrocità commessi contro patrioti ed inermi – dovrà essere accentrato presso la Procura Generale Militare che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunzie del caso"*[46]

Il successivo 7 novembre 1945 il procuratore generale, dr. Umberto Borsari, con nota diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministeri interessati, comunica di aver dato vita, per la trattazione delle pratiche sui crimini di guerra, ad un apposito ufficio, con cui si sarebbe provveduto: all'istituzione di un archivio generale utile *"sia ai fini giudiziari sia allo scopo di documentare in maniera completa i delitti commessi dai tedeschi"*; alla trasmissione della denunce ai procuratori militari competenti per territorio *«ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini»;* alla

---

[42] La decisione veniva comunicata ufficialmente dalla Presidenza del consiglio dei ministri, ai vari enti interessati e al sottosegretario alla Presidenza Amendola in data 2 ottobre 1945: doc. 13/4, ff. 210-211. In pari data si trasmettevano alla Procura generale militare i rapporti forniti dalla Commissione alleata "concernenti delitti commessi da tedeschi e da italiani nei confronti di italiani" (doc. 13/4, f. 287), e si rispondeva al Ministero degli interni, che aveva chiesto informazioni il 29 agosto, che "il materiale raccolto dall'apposita Commissione già istituita presso il Ministero dell'Italia Occupata" era stato affidato alla Procura generale militare (doc. 13/4, f. 297).

[43] doc. 13.4 pag. 204

[44] doc. 13.4 pag. 202

[45] i.c.s.

[46] doc. 13.4 pag. 210

segnalazione di quanto necessario in ordine agli atti di assistenza giudiziaria internazionale[47].
Tale decisione di accentramento presso la Procura Generale Militare ha anche l'ovvia conseguenza di ritenere concluso il compito e l'attività delle Commissioni provinciali istituite a seguito della costituzione della Commissione Centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943, presieduta dal liberale Aldobrando Medici-Tornaquinci[48], in quanto l'Ufficio costituito presso la Procura Generale Militare, per le indagini relative all'accertamento delle responsabilità, fa *"capo direttamente agli organi giudiziari, aventi giurisdizione sui luoghi dei commessi reati"*[49]
Inizialmente, quindi, si verifica questa raccolta di atti presso la procura generale militare.

2.3 Il ruolo degli alleati

Intanto il lavoro di investigazione da parte delle forze anglo-americane, ed in special modo dallo Special Investigation Branch prosegue per tutto il 1945, incentrandosi sempre più sulla individuazione e la cattura dei responsabili. A partire dal giugno 1947, prenderà forma una nuova organizzazione: il War Crimes Group per l'Europa del Sud (competente per l'Italia e l'Austria), operativo in Italia sino alla fine del marzo 1948, quando continuerà quando ad agire esclusivamente dall'Austria.
Il lavoro investigativo alleato si traduce nello svolgimento di alcuni importanti processi a carico di alti ufficiali tedeschi[50]. Ufficiali che secondo la distinzione tra realti localizzabili e non, vengono processati direttamente dagli Alleati per le responsabilità assunte nella programmazione e nella pianificazione delle uccisioni di ostaggi civili nel quadro della politica di repressione della guerra partigiana.
Tribunali speciali militari inglesi giudicano infatti il Maggiore Generale Edward Peter Crasemann, comandante della XXVI Divisione Panzer, condannato (a Padova nell'aprile 1947) a dieci anni di prigione per l'eccidio di Fucecchio[51]; il Feldmaresciallo Albert Kesserling, comandante in capo delle forze tedesche in Italia, condannato a morte (a Venezia nel maggio 1947) per l'eccidio delle Fosse Ardeatine e per gli ordini impartiti nell'estate del 1944 che avrebbero consentito all'esercito tedesco di condurre una politica di repressione e uccisione di civili[52]; il generale Eberhard Von Mackensen, Comandante della XIV Armata a partire del 23 marzo 1943, condannato a morte (a Roma nel novembre del 1946) per l'eccidio delle Fosse Ardeatine; il brigadiere generale Kurt Maltzer, Comandante della "Piazza" di Roma, condannato a morte (a Roma nel novembre del 1946) per complicità nell'eccidio delle Fosse Ardeatine[53]; il tenente generale Max Simon, comandante della XVI Divisione S.S., condannato a morte (a Padova nel giugno 1947) per l'uccisione di civili italiani[54].
Prevalente risulta dunque la responsabilità e la competenza britannica nello svolgimento dei processi per crimini di guerra commessi in Italia[55] e la durezza esemplare delle sentenze comminate dai Tribunali speciali militari.
Il ruolo dei britannici continuerà anche successivamente alle sentenze, sebbene in direzione contraria alla severità dimostrata nel comminare le suddette condanne. In

---

[47] doc. 14.6 pag. 12
[48] Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Italia Occupata,
[49] doc. 14.9 pag. 67
[50] 49 saranno complessivamente I processi celebrati dai britannici, non solo contro i tedeschi, prima della citata riorganizzazione del giugno 1947
[51] WO 32/14566 *War Crimes against Italy* (Fucecchio), sul processo WO 235/335 *Defendant: Peter Crasemann Place of Trial.* National Archives Londra.
[52] WO 235/366-376
[53] WO 204/11469 e 310/137, per il processo WO 235/438 *Judge Advocate General's Office. War Crimes files, Defendant: Colonel-General Place of Trial.* National Archives Londra.
[54] WO 32/15510 e WO 235/586-588 *War Criminals* National Archives Londra.
[55] 49 saranno complessivamente i processi celebrati dai britannici, non solo contro tedeschi, prima della riorganizzazione del giugno 1947

questo senso, infatti, importanti esponenti britannici, come l'ex Primo Ministro Winston Churchill ed il Gen. Alexander, agiranno in prima persona. Del resto, in questo senso incideranno anche valutazioni di tipo giuridiche, sostenute in particolare dal Segretario di Stato britannico. Quest'ultimo infatti avrebbe rivelato il forte imbarazzo del Foreign Office nel confermare una pena capitale in un paese dove la pena di morte non veniva prevista dall'ordinamento in vigore. Fatto quest'ultimo che contraddiceva dunque, alla radice, il sistema di garanzie giuridiche che a partire dall'Habeas Corpus del 1679 aveva caratterizzato l'essenza e lo sviluppo della civiltà giuridica di matrice anglosassone[56].

Tale perplessità verrà del resto, registrata anche dal Judge Advocate General, Ufficio al quale veniva richiesto un parere sulla petizione per la revisione della sentenza presentata dal difensore del Feldmaresciallo Kesserling. In data 23 giugno 1947 il Judge Advocate General, sir. Henry MacGeagh, infatti, rispondendo alla richiesta di parere ed inviando la stessa risposta al Comandante delle forze del Mediterraneo centrale, Gen. Harding (magistrato militare che rivestiva le funzioni di *confirming officer* ed al quale spettava l'incarico di confermare o meno la condanna), rilevava che – in relazione al primo capo di imputazione – l'azione partigiana di via Rasella non era da considerarsi un atto legittimo di guerra, consentendo in via di massima di procedere a giustificate rappresaglie e che bisognava valutare le circostanze attenuanti: "l'arrivo dell'ordine di Hitler sulla necessità di una dura rappresaglia verso gli italiani, la natura del contesto bellico, che vedeva impegnato Kesserling in una <lotta per la vita e la morte> con gli Alleati per salvaguardare le via di ritirata alle sue truppe, il fatto che i partigiani erano stessi <indubbiamente colpevoli di atti illegittimi di guerra>; la dichiarazione di Alexander secondo cui i tedeschi avevano combattuto <duro ma pulito>, il prossimo svolgersi per mano degli italiani del processo a Kappler che, pur essendo <la persona direttamente responsabile> dell'eccidio delle Fosse Ardeatine e dell'inumanità del trattamento degli ostaggi, non avrebbe rischiato la pena capitale (sollevando dunque il problema anche delle sentenze di morte di Von Mackensen e Maltzer, legate logicamente a quelle di Kesserling[57]".

Queste considerazioni influirono, certamente, sulla decisione del Gen. Harding di commutare le pene capitali a Kesserling, Von Mackensen e Maltzer (4 luglio 1947) in carcere a vita, omogeneizzando così - almeno parzialmente - gli esiti giudiziali dei processi celebrati dalle Corti militari alleate con quelli relativi ai procedimenti instaurati avanti i Tribunali italiani[58].

Durante i lavori della Commissione, si è inoltre sostenuto da più parti che, il reclutamento al termine della seconda guerra mondiale (da parte dei Servizi di intelligence civile e militare statunitensi e britannici) di ufficiali tedeschi di grado elevato e di ex - funzionari dei Servizi di sicurezza e di polizia, sarebbe alla base di una non meglio identificata pressione politica internazionale che avrebbe di fatto portato ad insabbiare i processo nei confronti dei criminali di guerra tedesco financo di quelli italiani.

A tal fine, durante la missione negli Stati Uniti (National Archives & Record Administration di Washington) del settembre 2005, si è potuto visionare alcuni fascicoli della C.I.A. (già O.S.S. Office Strategic Service) e del C.I.C. (Counter Intelligence Corps) che lo stesso Ufficio aveva versato dopo l'approvazione del Nazi War Crimes Disclosure Act, utilizzando la lista predisposta dal prof. Paolo Pezzino nella quale erano stati inseriti i nominativi del carteggio C.I.A. acquisiti nella missione di luglio 2005 con quelli della lista di imputati di cui al registro generale.

Dalla visione dei documenti, fatta eccezione per alcuni ex - nazisti (per tutti Saeveche e Hass), è risultato che il carteggio conteneva sia cartelle di servizio dei militari tedeschi[59] (molto probabilmente rinvenute dai servizi segreti americani durante il periodo di occupazione di una parte della Germania) sia fascicoli personali su cittadini tedeschi

---

[56] P.Pezzino, *Sui mancati processi in Italia ai criminali di guerra*, in Storia e memoria, 2001

[57] LUCA BALDISSARA, *op. cit.*

[58] Sull'eccidio delle Fosse Ardeatine: Kappler, condannato all'ergastolo dal Tribunale militare di Roma in data 20 luglio 1948.

[59] rubricato ai N.A.R.A. di Washington con il n° 263 R.G. entry 7716 (NND 36822)

(professori, medici ecc.) sottoposti a "controllo" dai servizi segreti per presunte simpatie comuniste o atteggiamenti di vicinanza al neonazismo. Solo per alcuni di questi si è rilevato che erano stati reclutati dalla forze di controspionaggio americane, anglossassoni, sovietiche ed anche siriane[60].
In conclusione, sebbene è oramai un fatto storicamente accertato che alcuni ex funzionari del regime nazista abbiano fatto parte dei servizi segreti americani, anglossassoni, della Germania Ovest e della stessa Germania Est, ed alcuni anche di servizi segreti medio-orientali, al fine di infiltrarsi nelle "linee nemiche" durante la guerra fredda, non è invece rinvenibile alcun collegamento (se non casuale e per pochi singoli) con i fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi, come nemmeno è da considerarsi fra *"le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli* " (lett. b) nè fra *"le cause del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale"* (lett. c).

2.4 La fase iniziale nella gestione dei fascicoli (le trasmissioni di Borsari nel 1946 all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e all'Autorità Giudiziaria Militare);

Tornando alla Direttiva della Presidenza del Consiglio del 1945 andavano, quindi, rimesse all'Autorità giudiziaria ordinaria, *"le denuncie del caso",* per gli episodi delittuosi rientranti nella sua competenza anche se, non si poteva escludere che analoghe denuncie pervenissero alla stessa A.G.O. per altra via, tenendo conto soprattutto che, accanto agli organi di polizia tradizionali, si erano andati costituendo anche altri uffici, fra cui occorre citare in primo luogo i Comitati di Liberazione Nazionale.
Ad essi naturalmente si aggiunge l'azione della citata Commissione Centrale Italiana per i crimini di guerra, costituita il 26 aprile 1945 presso il Ministero dell'Italia occupata, che giovandosi dell'ausilio di commissioni provinciali costituite ad hoc, raccoglie documentazione di notizie relative alle atrocità, a saccheggi, incendi, deportazioni, uccisioni ed altri delitti compiuti dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943 in danno delle popolazioni civili e dei patrioti.
Senza dimenticare le Commissioni alleate ed i rispettivi suddetti gruppi investigativi, in particolare lo *Special Investigation Branch* inglese, preposti appunto alla raccolta delle prove sui crimini commessi sulla popolazione civile da parte tedesca, mano a mano che gli Alleati liberano l'Italia.
Si prenda ad esempio il fascicolo n°1588 del Registro Generale nel quale è il Quartier Generale della polizia militare inglese ad inviare il tutto al Procuratore Militare di Milano[61].
Le attività criminose vengono dunque accertate e denunziate da una pluralità di organi con la concreta eventualità che un episodio venisse denunciato da più uffici, come, ad esempio, nel caso rubricato come n° 859 R.G. ove i non identificati *"elementi della G.N.R. del Btg. "Pontida"* della caserma La Marmora di Biella, responsabili di numerosi omicidi, sono individuati e condannati con sentenza del 30.8.1946 della Sezione Speciale della Corte di Assise di Vercelli (oggetto anche di successivi interventi della Corte di Appello di Torino per applicazione di condoni ed amnistie). Dalla sentenza in questione, si evince che gli elementi originari dell'istruttoria e dell'esito processuale erano costituiti da vari rapporti; del Commissariato di P.S. di Biella, del Comando del Distaccamento di Borgo Sesia delle Guardie ausiliarie di P.S. dei Carabinieri di Vercelli e del Comitato di Liberazione Nazionale di Quarona Sesia.
Altro caso indicativo è quello contenuto nell'incarto n. 860, ove risulta un atto di denuncia indirizzato, dall'Alto Commissariato per le Sanzioni contro il fascismo, al Procuratore del Regno di Bolzano in data 27 gennaio 1946. Denuncia che risulta antecedente a quella inviata dalla Procura Generale Militare del 27 febbraio 1946 ancora allo stesso Procuratore del Regno di Bolzano.

---

[60] per quest'ultimo si veda il fascicolo su Carl Rauff.
[61] fascicolo 1588 RG doc. 19.24 ed inviato al Procuratore Militare Militare di Milano in data 19 febbraio 1947

Verso la fine del 1945 inizia quindi, presso la Procura generale Militare la raccolta di informative concernenti i reati contro la legge e gli usi della guerra che erano stati commessi in Italia durante l'occupazione tedesca ai fini della giustizia penale.
Durante i primi anni di indagini preliminari la Procura Generale Militare provvide inoltre ad inviare, alle Procure competenti i fascicoli per i quali dalla documentazione raccolta si poteva iniziare un procedimento penale a carico degli indiziati, conformemente alle direttive stabilite nella riunione del 20 agosto 1945: procure militari nel caso di militi tedeschi in numero di circa 20 fascicoli e ordinarie nel caso di italiani in numero di 202.
I reati di militi italiani appartenenti alle milizie della Repubblica Sociale Italiana, infatti, sulla base del mancato riconoscimento internazionale del governo di Salò e soprattutto della limitata autonomia ed effettività di quest'ultimo rispetto all'alleato-occupatante germanico, non potevano considerarsi appartenenti alle forze militari di un esercito regolare[62]. la Procura Generale Militare provvide quindi ad inviare i relativi fascicoli all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.[63] In questo senso del resto, risultano abbastanza chiare le previsioni dell'art. 3 D.L.L. 5 ottobre 1945 n° 625, che attribuiscono la competenza a conoscere dei procedimenti a carico dei cittadini italiani all'Autorità Giudiziaria Ordinaria[64].

---

[62] In proposito rinviamo all'ampia trattazione contenuta nel Doc. 76/1.

[63] Sul punto si vedano i 202 fascicoli (in copia) ritrovati a Palazzo Cesi appartenenti a fattispecie già inviati nel 1946.

[64] Le Corti di assise straordinarie furono istituite con decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142 intitolato appunto *"Istituzioni delle Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi"*. Furono istituite nei capoluoghi di provincia dei territori italiani mentre in località diverse dal capoluogo, con decreto del primo presidente della Corte d'appello si attivarono Sezioni delle Corti. Ma la punizione delle attività di collaborazionismo con il tedesco invasore fu oggetto, ben prima della fine della guerra, di approfondito esame e di interventi di carattere normativo sia da parte del governo legittimo del Sud sia da parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e dei Comitati di Liberazione Nazionale regionali. Con il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 il governo del Sud emanava una serie di disposizioni dal titolo "*Sanzioni contro il fascismo*" che prevedevano da un lato la punizione di coloro che per le cariche rivestite venivano considerati responsabili dell'instaurazione e continuità del regime fascista, dall'altro la punizione di coloro che avevano promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 o avevano in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista, nonché di chi dopo l'8 settembre 1943 (art. 5) aveva commesso delitti *"contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore (...)"*. La competenza veniva affidata per la prima delle suddette categorie di reati a un'Alta Corte di giustizia e per la seconda categoria alla magistratura ordinaria o militare secondo le norme vigenti. Il 22 aprile 1945, nell'imminenza della totale liberazione del Paese, con decreto legislativo luogotenenziale n. 142, lo stesso governo legittimo istituiva le Corti straordinarie di assise a esse affidando l'esclusiva competenza per tutti i reati di collaborazionismo come definiti dal precedente decreto del 27 luglio 1944. Lo stretto legame tra i due atti è ricordato nelle premesse del decreto 22 aprile 1945 secondo cui le Corti straordinarie giudicano i reati previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto precedente e di conseguenza che: *"Art. 3 - Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, la quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del codice penale del 1889. Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puntiti secondo l'art. 118 del codice stesso. Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo"*; *"Art. 5 - Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualsiasi forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del codice penale militare di guerra. Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari. I militari saranno giudicati dai tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari"*. Il decreto del 22 aprile 1945 regolava il funzionamento delle Corti e contemplava l'intervento del Cln nella formazione delle giurie (*"Art. 5 - Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo ... compilano un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo... Il presidente del Tribunale, entro i successivi sette giorni, compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli tra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale..."*.) Con le medesime disposizioni fu previsto che le Corti fossero composte da un Presidente nominato dal Primo presidente della Corte d'appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello e da quattro giudici popolari estratti in sorte da un elenco di cento cittadini compilato dal Cln provinciale, successivamente

Un ultimo provvedimento significativo in questa direzione è costituito dal decreto-legge del capo provvisorio dello Stato del 26 giugno 1947, n. 529 stabilì la cessazione del funzionamento delle Corti al 31 dicembre 1947[65].

Che la Procura Generale Militare non fosse competente ad accentrare i fascicoli relativi a crimini compiuti da militi italiani lo si desume del resto, anche da una lettera spedita al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri dall'allora Procuratore dr. Ugo Borsari nella quale - accusando il ricevimento di alcuni specchi relativi alle provincie di Milano, Brescia e Rovigo - ricordava al Comando generale dell'Arma che la procura Generale Militare *"persegue soltanto i criminali di guerra tedeschi, e che, pertanto, le denunzie contro i cittadini italiani, che hanno collaborato col tedesco invasore, sia isolatamente, che insieme a elementi germanici, devono essere inoltrate all'Ufficio del pubblico ministero presso la corte di assise (sezione speciale) competente, continuandosi però a trasmettere a questo Ufficio sia gli elenchi che le dichiarazioni, per i suoi fini statistico-giudiziari"*[66]

I fascicoli contenenti fattispecie di reato ascrivibili ai soli militi italiani potevano perciò essere inviati alla Procura Generale solo in copia, sebbene già stati inviati alle autorità competenti direttamente dagli organi accertatori.

La stessa legione Territoriale dei Carabinieri reali di Ancona nel maggio 1946 scrive alla Procura Generale Militare informando che *"le violenze commesse dai fascisti e militi di cui all'elenco 37/24-1944 del 15 ottobre 1945 sono da tempo state denunziate all'autorità giudiziaria competente che sta istruendo il voluminoso processo a carico di Roscioli Settimio e di altri"*[67]

I fascicoli pervenuti alla procura generale riguardavano soprattutto fattispecie di reato ascrivibili sia ai soldati tedeschi sia a reparti della Guardia nazionale Repubblica ovvero alle Brigate Nere, di talchè - nella maggior parte dei casi – questi ultimi venivano stralciati ed inviati all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente.

---

ridotto a un elenco di cinquanta dal Presidente del Tribunale. Il funzionamento delle Corti straordinarie d'assise era previsto (art. 18) per la durata di sei mesi: successivamente i processi sarebbero stati trasferiti alle Sezioni speciali di Corte d'assise destinate a rimanere in funzione fino al 31 marzo 1947. A quella data i processi eventualmente pendenti dovevano essere deferiti secondo le ordinarie norme di competenza. Altri provvedimenti, tutti compresi tra il 1945 e il 1947, disciplinarono la vita delle Corti straordinarie fino a sancirne la fine. Con decreto del 2 agosto 1945, n. 466, le Corti straordinarie divennero competenti anche per i reati commessi dai militari, fu stabilito il principio di archiviazione per i casi di manifesta infondatezza, furono abbreviati i termini dell'impugnazione. In ottobre (d.l.lgt. 5 ottobre 1945, n. 625) le Corti straordinarie furono soppresse e trasformate in sezioni speciali delle Corti di assise ordinarie. Nel novembre (d.l.lgt. 9 novembre 1945, n. 702) si riformò la normativa sull'epurazione. Una formulazione più armonica di tutti questi testi legislativi si ebbe con il *"Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste"* (d.l.lgt. 12 aprile 1946, n. 201). Con l'*"Amnistia e indulto per i reati comuni, politici e militari"* (amnistia Togliatti decreto 22 giugno 1946, n. 4), che contemplava anche i reati di collaborazionismo, si ebbe una notevole riduzione dell'attività delle Corti straordinarie, finché il decreto legge del capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 140, stabilì un termine all'attività delle Corti che avrebbero potuto operare solo fino al 30 giugno 1947.

[65]Fonti normative- decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, "Istituzioni delle Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi" (= d.lg.lgt. 142/1945)
- decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 (= d.lg.lgt. 159/1944)
- decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 (= d.lg.lgt. 142/1945)
- decreto legislativo 2 agosto 1945, n. 466 (= d.lg. 466/1945)
- decreto legge luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625 (= d.l.lgt. 625/1945)
- decreto legge luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, "Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste" (= d.l.lgt. 702/1945)
- decreto legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201 (= d.l.lgt. 201/1946)
- decreto legge 22 giugno 1946, n. 4, "Amnistia e indulto per i reati comuni, politici e militari" (= d.l. 4/1946)
- decreto legge del capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 140 (= d.l.c.p.s. 140/1947)
-decreto legge del capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529 (= d.l.c.p.s. 529/1947)

[66] Lettera del dr. Borsari al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri del 16 aprile 1946 pag. 6 doc. 11.4

[67] fascicolo 1507 RG doc. 9.69 pag.4

Si veda un fascicolo (il n°1957 RG Eccidio di San Terenzio) nel quale l'azione penale nei confronti dei responsabili italiani era già iniziata nel 1946. In una lettera del 1 febbraio 1947 della Sezione Speciale della Corte di Assise di Massa Carrara, ed inviata alla procura generale della repubblica presso la Corte di Appello di Genova, ed inoltrata poi per conoscenza al Procuratore Generale Militare[68] la Corte dichiara *"Bruno Biagioni...imputato di collaborazionismo. Gli atti sono stati trasmessi il 16 luglio 1946 alla Sezione Istruttoria con richiesta di amnistia...Ludovici Giuliano... Gli atti del procedimento penale sono stati rimessi a codesta Ecc.mo Ufficio di procura generale* (procura generale della repubblica presso la Corte di Appello di Genova n.d.r) *che ne aveva fatto richiesta in seguito ad istanza di legittima suspicione avanzata dal fratello dell'imputato...Fabiani Corinno...attualmente detenuto nel carcere Sussidiario di Monza. E' stato rinviato a giudizio di questa sezione di Corte d'Assise per rispondere del reato di collaborazionismo ...e per strage"*[69]

Vi erano poi casi di erroneo invio alla Procura Generale Militari di fascicoli esclusivamente a carico di militi italiani che venivano prontamente girati dalla Procura Generale Militare all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente, e trattenuti soltanto in copia.

Si veda una lettera del 24 gennaio 1946 della Procura Generale Militare inviata al procuratore del regno di Mantova nella quale si trasmetteva una denuncia *"pervenuta dal Comando di Stazione dei Carabinieri di Viadana relativa al reato in oggetto, erroneamente segnalato come crimine di guerra a questo generale Ufficio"*[70]

I 202 suddetti rientrano nella congerie di tipologie di fascicoli sopra analizzate, che esulavano dalla competenza della Procura Generale, poiché in molti casi riguardano crimini tedeschi in cui però la Procura Generale Militare riscontrava anche *"elementi di responsabilità per collaborazionismo a carico del ten. Brigate nere Parina Clotoveo ed altri appartenenti alla g.n.r."* decidendone, quindi, l'invio alla specifica autorità di giustizia ordinaria preposta nei seguenti termini: *"Poichè il reato attribuito al predetto ufficiale a agli altri ignoti, rientra nella competenza di codesta Sezione Speciale di Corte di Assise si trasmette denuncia"*[71]

Riguardo ai 202, il CMM nella relazione conclusiva della sua indagine del 1996-99 affermava che *"... tutti i fascicoli riguardanti reati non militari in numero di circa 260 circa* [cui rientravano anche gli stessi 202 fascicoli ritrovati n.d.r.] *sono stati senza ritardo"* – nel primo quadrimestre del 1946 - *"trasmessi per competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria"*[72].

Si rileva che lo stesso provvedimento di *"archiviazione provvisoria"* adottato dal procuratore Generale Militare Santacroce il 14 gennaio 1960, per i fascicoli ritrovati nell'armadio di Palazzo Cesi nel 1994 non aveva avuto per oggetto 202 dei predetti 273 fascicoli, confermando che gli stessi, costituivano, semplici copie o minute di atti già inviati agli organi competenti incaricati dell'istruzione dei procedimenti (nel caso *de quibus* l'Autorità Giudiziaria Ordinaria).

Riguardo ai fascicoli inerenti la giustizia militare l'accentramento come detto, era esclusivamente di istruzione preliminare, al fine di permettere una raccolta di materiale probatorio e permettere un successivo procedimento penale a carico dell'autore del reato da attuarsi nel momento in cui la Procura Generale Militare avesse inviato i detti fascicoli alle Procure Militari Territoriali competenti ad esercitare l'azione penale. Del resto, questa scelta, legittimata a livello giuridico dai provvedimenti già menzionati, e politicamente

---

[68] doc. 16.80 pag. 7

[69] fascicolo 1957 doc. 18.60 pag.8.

[70] fascicolo 85 denuncia contro Casatti Franco milite delle brigate nere e Anzaloni mariano, brigadiere delle brigate nere per omicidio commesso in danno di Gialdi Angelo doc. 22.4 pag. 22.

[71] fascicolo 84 doc. 22.3. pag. 121

[72] pag. 6 Relazione del Consiglio della Magistratura Militare approvata il 23 marzo 1999. Su questa vicenda si rinvia al capitolo 1.3 che effettua un'analisi più accurata del negligente comportamento tenuto da alcuni magistrati militari successivamente al 1994 riportando integralmente la delibera adotta dal CMM il 26 luglio 2c 005, dalla quale risultano in realtà 273 fascicoli, cfr. pp. 47 e ss..

sancita dal governo Parri secondo l'accordo di forze politiche che andavano dal partito liberale al partito comunista, abbracciando l'insieme dello schieramento dei neocostituiti partiti politici italiani era logica e necessitata in virtù delle condizioni armistiziali e della successiva dichiarazione di Mosca. Sotto il profilo della funzionalità infatti, sarebbe stato impensabile che ogni procura competente si fosse rivolta alle autorità alleate, tenuto conto che l'Ufficiale di collegamento alleato era nei primi tempi nello stesso palazzo della Procura Generale Militare, e che la maggior parte dei documenti erano in lingua inglese.
Sul punto, la Procura Generale Militare nel 1946 invia un lettera al Ministero degli Affari Esteri e per conoscenza al Ministero della Guerra nella quale - sulla base di una riunione tenutasi nel marzo 1946 - ricordava che *"questa procura Militare avrebbe continuato nel lavoro di istruzione preliminare dei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi, ma che sarebbe stato opportuno e prudente, prima di trasmettere altre denunzie debitamente istruite, di ricevere notizie dai competenti organi internazionali, relativamente alla regolarità delle precedenti denuncie"*[73].

2.5 Le indagini disposte fino al 1949

L'attività istruttoria condotta dal Procura Generale Borsari risulta essere stata, dall'esame dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi, essere stata, per così dire, a 360 gradi. Borsari chiese praticamente per pressoché tutti i fascicoli informazioni sul conto dei militari tedeschi, all'Ufficio del Deputy Judge Advocate General - G.H.Q. Central Mediterranean Forces o all'Ufficale di Collegamento Inglese, Magg. Tighe, e da ultimo al War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria.
Analogo discorso va fatto per le richieste rivolte dal Procuratore Generale Militare dall'inizio del 1946 sin al 1948 alle Autorità Alleate per sapere se negli elenchi dei criminali di guerra, fossero ricompresi i nominati inseriti nel registro generale ovvero se i militari tedeschi in oggetto si trovassero o meno in custodia all'autorità alleate[74].
Purtroppo molte richieste ebbero esito francamente negativo. Alcune di esse sono oggettivamente chiare: si pensi ai fascicoli 7[75] (abbinato al 200) e 535[76] nel quale il Maggiore Inglese Tighe rispondendo alla richiesta della Procura generale Militare afferma che *"il campo è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo"*, ovvero il fascicolo 25[77] nel quale il Maggiore Inglese Tighe afferma che *"il nostro comando non è in grado di fornire alcuna notizia...si ha poca speranza di poterlo rintracciare data la scarsità dei particolari"*.
Ancora, nel fascicolo 195 RG il War Crimes Branch risponde in data 20 giugno 1947 così alla richiesta della Procura generale Militare: *"Thirolf è compreso nella lista dei ricercati...si crede sia fuggito in Ungheria. Schmidt fu consegnato alle autorità italiane nel dicembre 1944...L'ufficiale tedesco August Schiffer fu impiccato dagli americani nel luglio del 1946"*[78].
In altri casi invece, in cui gli Alleati rispondevano in modo positivo, riguardo all'esistenza ed alla presenza o comunque alla reperibilità dell'imputato, si dovevano comunque fornire elementi sufficienti in grado di supportare l'imputazione, secondo la tipologia definita dalle istruzioni alleate, di prima facie, con elementi solidi concernenti il delitto. In questo senso è emblematico il fascicolo 1947 del Registro Generale (procedimento nei confronti del Colonnello Menschik) in cui gli Alleati (per l'esattezza il War Crimes Branch) comunicano alla Procuratore Generale Militare dr. Borsari che Menschik "è *stato rilasciato ed è tornato*

[73] doc. 14.7 pag. 144.
[74] Il Dr. Borsari tra il 1946 e il 1948 inviava le richieste singolarmente ai vari uffici che si sono succeduti nel tempo: Headquarters di Roma nel 1946, al Magg. Tieghe (Uff. di Collegamento Inglese) di Padova, al D.J.A.G di Padova, al War Crimes Group di Roma negli anni 1946 e 1947 ed infine al War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria nel 1948
[75] doc. 9/5 pag. 29
[76] doc. 9/91
[77] doc. 9.8 – 9.29
[78] doc. 19.11 pag. 365

alla vita civile. Egli è rintracciabile, ma prima di dare corso al suo arresto, il Comando Crimini di guerra desidera si inviino le prove costituenti un caso di prima facie[79]".

È questo un tipo di comunicazione tutt'altro che isolata, visto che le Autorità Alleate più volte informano le Autorità Italiani che per trattenere in arresto soldati tedeschi era necessario dare una qualche prova certa di responsabilità, nel diritto anglosassone l'*habeas corpus*.

Infatti, nel fascicolo rubricato come n. 14 R.G. il War Crimes Group di Roma, in data 3 ottobre 1947, risponde alla richiesta del procuratore Militare Generale Borsari che "*non è possibile trattenere prigionieri di guerra a lungo senza che esista un caso di prima facie contro di essi*"[80], o lo stesso fascicolo 15 RG nel quale il D.J.A.G. di Padova chiede maggiori informazioni sul tenente tedesco Balzer[81].

Anche in quest'ultimo caso, evidenti appaiono le perplessità delle Autorità Alleate a trattenere o ad arrestare soldati tedeschi senza alcuna prova. Atteggiamento del resto facilmente comprensibile in relazione alla comunicazione inviata dai Carabinieri in data 14 giugno 1946 al Procuratore generale Militare dr. Borsari in cui, sul caso specifico, si riferisce che la parte offesa venne uccisa "*dai militari tedeschi...per rappresaglia...perchè il giorno medesimo venne ucciso un militare tedesco da parte dei partigiani... si era recato in località Alberaccio per portare un pò di vitto a dei partigiani... non è stato neppure possibile precisare se il ten. Balzer abbia egli stesso ordinato la uccisione...per il delitto dei coniugi....non è stato possibile raccogliere altri dati*"[82]. E' pertanto logico l'atteggiamento di cautela delle autorità alleate davanti a certe informazioni e l'adozione in proposito di un vero e proprio criterio generale di approfondita verifica nel merito direttamente incidente nella stessa attività istruttoria promossa dal Procuratore Generale Borsari.

Con una lettera del 11 agosto 1947 il Deputy Judge Advocate General, infatti, informa la Procura Militare Generale che "*qualora si desideri la consegna del ten. Fischer come criminale di guerra sarà necessario inviare a quest'Ufficio le prove, cioè le attuali testimonianze ..testimoni oculari, atte a dimostrare che il ten. Fischer si recò al luogo dove furono uccisi gli uomini delle SS, e dove fu uccisa una donna e fatte saltare le case. Ciò che si richiede è la prova che il ten. Fischer era presente all'uccisione o che la donna fu uccisa per ordine dello stesso*".[83]

Dello stesso tenore risultano anche due comunicazione del War Crimes Branch del 9 agosto e 22 settembre 1947. Nella prima- relativamente al militare tedesco Winkler – il War Crimes Branch informa la Procura Generale Militare che il suddetto soggetto sottoposto ad interrogatorio aveva dichiarato ""*in seguito all'uccisione di un sottufficiale tedesco ad opera di partigiani, il Comandante delle truppe tedesche di stanza a Modena ordinò che 5 partigiani fossero impiccati in pubblico*"[84]. Nella seconda, il War Crimes Branch informa, su sollecitazione di Borsari che "*allo scopo di ottenere un caso soddisfacente contro il Winkler sarà necessario provare che la sua dichiarazione è falsa e che le cinque vittime non erano già state condannate a morte dalla Corte germanica per ragioni politiche*".[85]

Sebbene come risulta da questi documenti ineludibile e prioritario risulta nell'attività investigativa della Procura Militare Generale la funzione alleata, essa viene supportata anche come accennato dalle richieste alle Stazioni ed ai Comandi dei Carabinieri di fornire documentazione e di raccolta di testimonianze sui vari crimini. Supporto appunto, come visto nei casi prima analizzati, propedeutico e necessario per certificare agli occhi degli Alleati la presenza di fattispecie di prima facie, avvalorando con elementi concreti le imputazioni proposte e le conseguenti richieste di informazioni e consegna di sospetti.

---

[79] doc. 11.6
[80] doc. 23.7 pag.44
[81] doc. 16.72 pag. 15
[82] doc. 16.72 pag. 25-26)
[83] doc. 16.80 pag. 26.
[84] Fascicolo 1496 RG doc. 16.67 pag. 11.
[85] Fascicolo 1496 RG doc. 16.67 pag. 13.

L'esigenza di definire criteri di azione chiara riconducibile ad entità precise del resto, risulta tanto più importante nel quadro dell'Italia del primo dopoguerra, profondamente devastata a livello materiale e spirituale dal ventennio e dalle successive vicende belliche non avulse dallo strascico di una guerra civile tutt'altro che priva di fratture e divisioni estremamente profonde.

Emblematico dello stato confusionale dei primi anni del dopoguerra, è il caso del Maggiore Walter Reder responsabile dell'Eccidio di Marzabotto e come tale condannato dal Tribunale Militare di Bologna in data 31.10.1951. In precedenza, infatti, questo nominativo era stato oggetto di incertezze ed equivoci come documenta il fascicolo rubricato al n° 1957 R. G. relativo all'Eccidio di Bardine di San Terenzio (MS) dell'agosto 1944 in cui vengono uccisi 369 civili e 160 persone sono deportate. In tale fascicolo[86], infatti, si evidenzia che *"uno dei comandanti tedeschi durante l'eccidio era monco di un braccio"*[87] ed ancora *"un certo Maggiore Vercher oppure Walter mancante dalla mano sinistra"*[88]. Nonostante l'errore del nominativo venga in seguito risolto dal War Crimes Branch si crea però un ulteriore equivoco che non permette l'inizio dell'azione penale, anche s epoi ciò avverrà in seguito. Difatti, il 2 luglio 1947, il War Crime Branch rispondendo alla richiesta avanzata dal procuratore generale Militare Borsari dichiara che *"il magg. Warcher è quasi certamente il Maggiore delle SS Reder. Secondo informazioni attendibili questo maggiore Reder è stato più volte ferito mentre combatteva sul fronte russo ed è morto in seguito a tali ferite...il ten. Fischer non è in alcun modo responsabile del suddetto eccidio. Non abbiamo a momento nessuna informazione riguardo al Cap. Raschel".* Seguirà poi una lettera del D.J.A.G. del 11 agosto 1947 che confermerà l'estraneità di Fischer con le seguenti parole: *"secondo le informazioni disponibili e le dichiarazioni del ten. Fischer al processo del gen. Simon, il ten. Fischer non risulta essere responsabile delle uccisione compiute a S. Terenzio e a Massa Carrara"*[89].

L'estrema difficoltà di reperire le prove per iniziare la vera e propria azione penale, viene del resto confermata dal procuratore Generale Militare dr. Borsari nella predetta lettera del 7 giugno 1946, inviata al Ministero degli Affari Esteri e per conoscenza al Ministero della Guerra, quando sottolinea che *"le denuncie che pervengono, nella quasi totalità mancano degli essenziali requisiti, e in primo luogo della identificazione dei responsabili. Per questo, è necessario fare compiere approfondite indagini, dirette ad accertare le generalità dei colpevoli, le date in cui avvennero i fatti, le modalità di essi, le cause che li determinarono, ecc... ma è evidente che, per varie ragioni, gli organi giudiziari e di polizia incontrano, a loro vota, notevoli difficoltà per l'espletamento del loro compito."*[90]

Né agevole risulta il lavoro delle Procure territoriali come evidenzia la lettera del Procuratore Militare di Padova a Borsari del novembre 1947 in cui si prospetta l'eventualità che " *che le indagini giudiziarie nei confronti di criminali di guerra tedeschi possono non avere risultato concreto, o che debba pronunciarsi il loro proscioglimento per mancanza assoluta o insufficienza di indizi"*[91]

Dopodiché, la procura generale Militare si adopera per ricercare prove ed i responsabili dei crimini compiuti dai militari tedeschi, richiedendo ai Comandi dei Carabinieri di fornire documentazione e sentire gli eventuali testimoni presenti al fatto criminoso.

Comunque, pur all'interno delle notevoli difficoltà riscontrate e descritte in precedenza, la Procura Generale Militare collabora con le Autorità Alleate di occupazione in Germania, alla ricerca di elementi positivi di identificazione degli autori dei crimini di guerra, ricorrendo continuamente e necessariamente agli uffici che presso di esse trattavano la materia della persecuzione per i crimini commessi in Europa dai tedeschi. In qualche caso, viene raggiunta l'adeguata integrazione della prova dei fatti e la consegna dei responsabili di

---

[86] per i responsabili italiani si veda pagina 32

[87] doc. 16.80 pag. 18 testimonianza Marm magg. Antonio Pepe del 3 marzo 1947.

[88] doc. 16.80 pag. 21 Relazione della Legione dei Carabinieri di Livorno, Gruppo di massa Carrara del 1 luglio 1947.

[89] doc. 16.80 pag. 26

[90] lettera del 6 giugno 1946 doc. 14.7 pag. 144.

[91] doc. 8.7 pag. 9

alcuni gravissimi crimini commessi in Italia nei confronti dei quali sono celebrati e definiti alcuni procedimenti dai competenti tribunali Militari: eccidio delle Fosse Ardeatine (Herbert Kappler + altri: n° 1 RG); eccidio di Marzabotto (Walter Reder: n° 1937 RG[92]); eccidio di Fossoli (Karl Tito + altri: n° 2 Rg abbinato 828 RG); Eccidio di Cefalonia e Corfù (Von Stettner + altri 1188 RG e 5 RG); Massimiliano Bernhuber (n° 4 RG); Ernesto Maier (n° 1676 RG abbinato al 2007 RG abbinato al 2007 RG); Waldemar Krumharr (n°1945 RG); Ambrogio Webhofer (n° 1493 RG); Willy Niedermaier (n° 1168 RG); Theo Krake (n° 33 RG abbinato al 116 RG); Aloisi Shmidt (n° 195 RG abbinato al 1991 e 2094 RG); Hubert Lanz (n° 1745 RG); Stefano Wessel + altri (n° 1932 RG); Alois Shuler (n° 1941 RG); Eccidio di Rodi: Otto Wagener + altri (n° RG), Franz Covi (n° 1997 RG); Stimayer + altri (n° 1939 RG); Danneker + altri (n° 1942 RG); Herman Muller (n° 1948 Rg); ten. Lassach (n° 1955 RG); Petre Crasemann + altri (n° 1963 RG abbinato al 2019 RG);Frederick Shwerd (n° 1971 RG); Willi Tensfeld + altri (n° 1993 RG abbinato al 2015 RG); Florin Eduard (1996 RG); Wilhelm Schmalz + altri (n° 2004 RG); Alois Brandl + altri (n° 2161 abbinato al 860 RG); Mar. Haage e Lechert Wilde (n° 1154 RG)

Relativamente agli altri casi per i quali pure esistevano elementi certi di identificazione, la maggior parte di essi formò oggetto di contatti con le autorità Alleate, ai fini del rintraccio e della eventuale consegna degli indiziati.

Tale ricerche non diedero però esito, anche perchè i predetti uffici alleati nel tempo conclusero la loro attività. Si veda in seguito nel capitolo sulla *"conclusione della collaborazione alleata".*

Costituitasi poi, la repubblica Federale tedesca, fu sperimentata la procedura dell'estradizione per ottenere la consegna per il giudizio di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali vi era una sufficiente base di prove e documentazione per processarli, ma di questo si dirà nel prossimo capitolo.

In conclusione, il numero di processi che fu celebrato in Italia fu certamente limitato, rispetto alla mole documentaria raccolta presso la Procura generale militare, della quale testimonia il registro generale rintracciato insieme all'archivio nel 1994, sebbene (e lo si può vedere nello specchio riportato nel cap. 5.2) i carteggi erano in larga parte nei confronti di ignoti).

Un elenco inviato da Borsari al Ministero degli affari esteri del 6 aprile 1949 farebbe il punto della situazione: a quella data erano in corso 5 procedimenti a carico di imputati detenuti, 6 a carico di imputati non detenuti, di cui alcuni per i quali era già stata richiesta l'estradizione, per fatti di eccezionale gravita; 4 per imputati di cui erano già state interessate le autorità alleate per la consegna, senza esito data la scarsità di informazioni[93]

Non siamo in grado di fare un elenco preciso, che non è stato totalmente rintracciato nelle carte della Commissione parlamentare d'inchiesta, di questi processi; al 16.7.1951, secondo dati ufficiali del Ministero della difesa, 11 erano i militari tedeschi condannati da tribunali militari italiani, 6 avevano usufruito di provvedimenti di clemenza dal 23.5.1950 al 7.6.1951, 2 erano in carcere in attesa che si definisse il ricorso contro la sentenza, 1 in carcere in attesa di giudizio[94].

Altri dati si possono desumere da una corrispondenza del 1965: infatti il 10 aprile 1965 una lettera del Ministero della difesa alla Procura generale militare richiedeva i dati sui processi per crimini di guerra ai tedeschi svoltisi in Italia, poiché analoga richiesta era stata avanzata al ministero degli affari esteri dall'ambasciata tedesca in Italia[95].

---

[92] Su questo procedimento si è proceduto nei confronti del solo Magg. Reder, senza coinvolgere gli altri militari in elenco, benché a Reder gli fosse contestato anche il reato di concorso di persone del reato. Molto probabilmente i giudici ritenevano di non processarli attesa la giurisprudenza precedenete: per tutti il processo Kappler + altri, nel quale il primo fu condannato all'ergastolo, mentre gli altri furono asssolti per avere agito per ordine di un superiore.

[93] Doc. 56.1, ff. 345 sgg.

[94] Doc. 5.1, f. 307.

[95] Doc. 5.1, f. 305.

Il 20 aprile 1965 Santacroce scriveva alle procure militari territoriali, per avere i dati in questione[96]. Abbiamo solo la lettera di risposta della Procura militare di la Spezia del 20 maggio 1965, con l'indicazione dei procedimenti penali presso i Tribunali militari territoriali di Bologna, Firenze (nel frattempo soppressi)e La Spezia[97]. Tuttavia abbiamo anche la lettera di Santacroce del 18 giugno 1965 al Ministero della difesa, Gabinetto Ministro, con la quale trasmetteva l'elenco dei procedimenti svoltisi contro militari tedeschi da tribunali militari italiani, specificando che erano esclusi numerosi altri procedimenti per crimini di guerra contro militari rimasti ignoti o prosciolti per altra causa[98].
Possiamo quindi ritenere che i dati qui esposti non si discostino di molto dall'effettiva situazione dei procedimenti penali (sebbene nello specchio si è rilevato che alcuni fascicoli ritrovati ha Palazzo Cesi erano probabilmente già stati inviati alle procure competenti e di essi alcuni hanno sentenza di condanna o di assoluzione).
Ciononostante appare, utile precisare quelli che hanno avuto regolare esecuzione, e suddivisi fra procedimenti arrivati alla fase dibattimentale, e quelli chiusi in istruttoria.
Procedimenti definiti in fase di istruttoria
- 7.7.1945, serg. aut. Giovanni Stenkling, trasmesso alla Procura di Sulmona
- 28.11.1945, magg. Tuccik ed altri, trasmesso alla Procura di Roma
- 4.12.1945, cap. magg. Giovanni Luger ed altri, trasmesso alla Procura di Roma
- 14.5.1947, Giudice istruttore militare di Napoli ten. col. della G. M. Michele Greco, sentenza contro Stefano Wessel, interprete dell'esercito tedesco e segretario del col. Scholl, comandante militare della piazza di Napoli, imputato di omicidi, saccheggi, incendi, ecc: non doversi procedere per insufficienza di prove. Restituiti gli atti al PM per ulteriore indagini nei confronti di Scholl. Wessel fu quindi prosciolto per non aver commesso il fatto a seguito di ricorso (sentenza Tribunale supremo militare, dell'11.5.1956). Era stato liberato il 28.12.1946[99].
- 5.4.1949, sentenza Giudice istruttore militare di Verona; imputati Haage, non meglio generalizzato, in servizio presso il campo di concentramento tedesco di Bolzano, maresciallo della Wehrmacht, e Wilde Lechert, non meglio generalizzato, già in servizio nel campo suddetto, imputati di maltrattamenti, omicidi e furti. Non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
- 26.1.1950, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati s. ten. Alois Brandl, magg. Haas, cap. Koeppin, serg. Drietich, granatiere Maik, granatiere Ott, per reati artt. 185 secondo comma CPMG in relazione all'art. 575 CP: ordinata sospensione istruttoria[100].
- 10.5.1950, Giudice istruttore militare di Roma, imputato Hauptst Dannecker più 1.
- 22.1.1954, Giudice istruttore militare di La Spezia, imputati ten. Deseine o Dexkeimer, mar. Danzica, mar. Iacp, di distruzione, rappresaglia, strage: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori[101].
- 25.2.1954, Giudice istruttore militare di Napoli dr. Domenico Ajello, imputato col. Scholl, non meglio identificato, comandante militare piazza di Napoli durante l'occupazione tedesca dal 12 al 30 settembre 1943, imputato di omicidi, saccheggi ecc.: decreta l'archiviazione per non essere emersi elementi concreti per documentare una esplicita responsabilità penale dell'imputato.
- 16.12.1954, Giudice istruttore militare di Verona: imputati Otto Wolf, tenente di amministrazione del magazzino distribuzione Luftwaffe 1/VIII, già nel campo prigionieri di guerra 209, Scuell, tenente pagatore segretario, già nel predetto campo prigionieri di guerra 209, Arturo Menhert, non meglio identificato, già residente a Merano. Imputati di omicidio di soldato americano e di lesioni permanenti a soldati inglese: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati stessi.

---

[96] Doc. 5.1, f. 306.
[97] Doc. 5.1, f. 301.
[98] Doc. 5.1, f. 292. Segue l'elenco da 293 a 300.
[99] Doc. 5.1, f. 295.
[100] Doc. 5.1, f. 302. Nello stesso documento, f. 346, la notizia che il Brandl con altri era imputato per l'eccidio di Vecchiazzano, ed era in mano delle autorità militari inglesi.
[101] Doc. 5.1, f. 304.

- 17.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati ten Stikkmaier, ten. Lassak, ignoti, per violenza con omicidio in Collerumiz di Tarcento (Udine) contro tredici partigiani: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori[102].
- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati gen. Ritter von Oberkmpf, gen. Augusto Schothuber, s. ten. Otto Ludendorff, di omicidio di 49 ufficiali italiani prigionieri di guerra in Trigli, Jugoslavia: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati col. Von Bernardi, cap. Leimberger, caporale Strassmeyer, ignoti, di maltrattamenti e violenze contro prigionieri di guerra italiani nel campo "Oflag 83" di Wutzendorf: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
- 8.7.1957, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Weiss, non meglio identificato, feldmaresciallo, Loher, non meglio identificato, col. gen., Hubert Lanz, non meglio identificato, gen. von Stettner, non meglio identificato, magg. generale, più 26, per i fatti di Cefalonia e Corfù[103], Non doversi procedere nei confronti di alcuni per essere rimasti ignoti gli autori del reato, nei confronti di Ludwiger, Hans Barge, Fauth e di Fritz Aigner per non aver commesso il fatto; proseguirsi l'istruzione formale nei confronti di Weices (Weiss), Loehr, Lane, von Stettner, Speidel, Rademaker, Heindrich e Kun (la stessa sentenza assolve Apollonio ed altri 27 dal reato di rivolta continuata, cospirazione, insubordinazione).
- 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati Untersturmfhürer Karl Tito, mar. Haus Haage, mar. Otto Rikoff, mar. Giuseppe Konig, mar. Alberto Mayer, sold. Costantino Saifer, imputati reati artt. 185 secondo comma e 211 CPMG: sospensione istruttoria[104].
- 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati mar. Alberto Mayer, mar. Otto Rikoff, Mayer ?, imputati di collaborazionismo: sospensione istruttoria[105].
- 30.12.1960, Giudice istruttore militare Firenze, imputati il serg. Frederik De Kock più 18, per concorso in furto aggravato: non doversi procedere per prescrizione[106]
- 19.2.62, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Eugenio Dollmann più 11.

Procedimenti definiti in fase dibattimentale

- 4.9.1946, sentenza Tribunale militare territoriale di Verona: condanna Ambrogio Webhofer, militare tedesco addetto al campo di concentramento di Doblin Ireno e di Oberlangen, a dieci anni, otto mesi e venti giorni di reclusione militare, per maltrattamenti nei confronti di ufficiali e soldati italiani internati. Sentenza in parte riformata dal Tribunale supremo militare; altra del Tribunale militare territoriale di Verona dell'1 giugno 1948. Condonati tre anni il 13 gennaio 1950 (applicazione decr. indulto 23.12.1949, n. 928), grazia presidenziale il 3.5.1950 con condono residua pena[107].
- 2.6.1947, sentenza Tribunale militare territoriale di Firenze nei confronti di Rodolfo Fenn e Theo Krake: Krake, capitano della Todt, fu assolto dall'accusa di omicidio e condannato a 2 anni di reclusione per maltrattamenti. Fu liberato il 7.6.1948. Fenn, colonnello dell'organizzazione Todt, fu condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo, condonato. Con sentenza del 12.12.1947, il Tribunale supremo militare annullò senza rinvio la condanna perché il fatto non era considerato reato[108].
- 20.7.1948, Tribunale militare di Roma, sentenza per la strage delle Fosse Ardeatine; sul banco degli imputati il tenente colonnello Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS. Kappler era stato consegnato dagli inglesi agli italiani nel luglio 1947, insieme agli altri imputati, Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp e Karl Wiedner. La sentenza del Tribunale, presieduto dal generale di brigata

---

[102] Doc. Cfr. doc. 5.1, f. 346.
[103] Doc. 4.6, ff. 11 sgg.
[104] Doc. 5.1, f. 302.. Il Tito era imputato per l'eccidio di Fossoli, e nel 1949 era in corso l'estradizione (doc. 5.1, f. 346).
[105] Doc. 5.1, f. 302.
[106] Doc. 5.1, f. 303.
[107] Doc. Cfr. doc. 5.1, f. 294.
[108] Doc. 5.1, f. 295, doc. 5.1, f. 303.

Euclide Fantoni, giudice relatore il ten. col. G. M. Carmelo Carbone, fu di condanna all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore. La Cassazione confermò il 19 dicembre 1953.
- 3.9.1948, Tribunale militare territoriale di Firenze, sentenza contro il maggiore Joseph Strauch, comandante la 26a unità di ricognizione delle 26a Divisione Panzer Granatieri, responsabile sul campo della strage del padule di Fucecchio: fu condannato a 6 anni di reclusione per violenza e partecipazione in omicidio continuato, di cui 3 condonati, e liberato il 30 dicembre 1949[109].
- 16.10.1948, Tribunale militare territoriale di Roma (generale di corpo d'armata Arnaldo Foriero presidente, maggior generale G. M. Enrico Santacroce giudice relatore), sentenza contro Otto Wagener, generale (condanna a 15 anni), Herbert Niklas, maggiore (condanna a 10 anni), Walter Mai, tenente (12 anni), soldato Johan Felten, condannato a 9 anni, magg. Johan Koch, assolto per non avere commesso il fatto, magg. medico Chrixtian Korsukewitz, assolto per non aver commesso il fatto, cap. Helmut Meeske, assolto per non avere commesso il fatto, ten Willy Hansky, assolto per insufficienza di prove, per i fatti di Rodi. Tutte le pene furono condonate nel 1951[110].
- 31.3.1949, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Waldemar Krumhaar, ufficiale marina germanica, imputato di omicidio di 12 cittadini italiani, saccheggio, incendio: assolto dal reato di omicidio "perché non punibile a senso dell'art. 40 cpv c.p.m.p. per avere agito per ordine di un superiore"; così per il reato di incendio; condannato a 4 aa. per saccheggio. In libertà condizionale dopo 2 anni, quindi condonata condizionalmente la pena ulteriore di 2 anni.
- prima del 1950, Tribunale militare territoriale di Firenze (generale di corpo d'armata Enrico Frattini presidente, ten. gen. G. M. Gervasio Venuti giudice relatore), sentenza contro il generale Wilhelm Schmaltz[111].
- 6.4.1950, Tribunale militare territoriale di Napoli (gen. brig. Vincenzo Vittoria presidente, col. G. M. Floro Roselli giudice relatore), sentenza contro Alois Schmidt, comandante distaccamento polizia di sicurezza di Torino, prigioniero di guerra della Commissione militare alleata, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana dal 20 gennaio 1947, imputato di omicidi e violenze. Condannato con l'attenuante prevista dall'art. 59 N. I del codice penale militare di pace, per avere commesso il reato per determinazione dei propri superiori, a 8 anni di reclusione militare. Con decr. presid. del 10.10.1950 condonata la pena detentiva residua[112].
- 27.6.1950, Tribunale militare territoriale di Roma, sentenza contro ten. Alois Schuler, accusato di avere provocato la morte di un operaio italiano deportato a Putz (Lamdeck). Assolto per eccesso colposo di legittima difesa, liberato il 27.6.1950[113].
- 15.10.1951, Tribunale militare territoriale di Roma (gen. di brigata Gustavo Valente presidente, dott. Gildo Rodi giudice relatore), sentenza contro Franz Covi, sottufficiale germanico, imputato di omicidio premeditato, condannato a pena complessiva di nove anni e 4 mesi di reclusione, di cui tre condonati. Detenuto dal 13.7.1945, scarcerato il 13.11.1951 per fine pena[114] (il Covi era stato condannato in prima istanza dal Tribunale militare territoriale di Torino in data 30 maggio 1950 a 14 aa., con sentenza annullata dal Tribunale supremo militare il 27.2.1951 e rinvio atti a Tribunale militare territoriale di Roma per nuovo esame).
- 31.10.1951, Tribunale militare territoriale di Bologna (gen. brig. Paolo Petroni presidente, dr. Attilio Grossi giudice relatore), sentenza contro il maggiore delle SS Walter Reder, consegnato alle autorità italiane nel maggio del 1948, responsabile di una serie di stragi, fra le quali quella di Marzabotto: fu condannato il all'ergastolo.

---

[109] Doc. 5.1, f. 295.
[110] Doc. 5.1, f. 296.
[111] Doc. 13.51, ff. 148, 145 e 146. Lo Schmaltz, detenuto, era imputato insieme ad altri di vari eccidi compiuti in Toscana (doc. 5.1, f. 345).
[112] Doc. Cfr. doc. 5.1, f. 295.
[113] Doc. 5.1, f. 295.
[114] Doc. Cfr. 5.1, f. 296.

- 18.7.1952, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Ernesto Mair, caporale esercito, imputato d avere causato la morte in Albania di due ufficiali italiani prigionieri di guerra: condannato a 30 aa. di reclusione, di cui 4 condonati. Latitante[115].
- 16.6.1962, Tribunale militare territoriale di Padova, sentenza contro maresciallo SS Guglielmo Niedermayer, contumace, imputato di omicidio di vari partigiani dall'agosto 1944 all'aprile 1945: ergastolo (definitiva 12 novembre 1963)[116]. Latitante.

2.6 Verso la conclusione della collaborazione alleata, ricostituzione politica della Germania

Dopo il 1948 per l'Italia le cose – come detto - si complicano. Per la Gran Bretagna dopo il 5 maggio 1949 - qualora l'estradizione del militare tedesco non sia stata già richiesta entro il 1 settembre 1948 - verranno estradati solo i militari responsabili del reato di omicidio e vi è una prova dello stesso a *prima facie* ed *"accompagnati da soddisfacenti giustificazioni"*[117]. Lo stesso dicasi per la comunicazione americana che imporrà come termine per la richiesta di estradizione il 1 novembre 1948[118].
Di fatto le forze alleate mutavano la loro condotta fino a quell'epoca seguita, richiedendo una giustificazione per la mancata richiesta di estradizione prima di tali date.
Le scelte effettuate erano frutto di valutazioni pratiche da parte degli alleati, lo stesso Foreign Office inglese - ribadendo che tale procedura non avrebbe contemplato la fine dell'estradizione dei criminali tedeschi – rilevava che *"esso non può assumere alcun preciso impegno che eventualmente per detta fine non verrà fissata – possibilmente prima della fine di quest'anno* (1949 n.d.r.) - *dopo di che nessuna ulteriore richiesta di alcun genere verrà accettata dato che, in base a recenti accordi circa il Governo della Germania occidentale, la questione sarà molto presto di competenza delle tre potenze occupanti e non del solo Governo di Sua maestà*[119]*"*
Le ricerche dei presunti criminali di guerra tedeschi, nella maggior parte dei casi non avevano avuto – ancor prima delle predette comunicazioni - alcun esito, anche perché i vari Uffici di collegamento e le stesse Autorità Alleate, soggetti a frequenti spostamenti delle loro sedi, non furono più in condizioni di dare una pronta e proficua collaborazione come era stato invece negli anni precedenti, anzi nel 1948 c'è una totale interruzione di comunicazione. Di conseguenza si affievolisce l'assistenza giudiziaria che provocherà l'impossibilità pratica di giungere alla sicura identificazione dei colpevoli.
Tale situazione costrinse l'allora Procuratore generale militare dr. Ugo Borsari ad inviare due lettere al Ministero degli Affari Esteri.
La prima del 30 novembre 1947 nella quale il Procuratore Generale ritenendo che l'Ufficio di collegamento alleato in Italia non avrebbe comportato alcun carattere di forza armata nè tantomeno di occupazione o di controllo e che pertanto avrebbe potuto rimanere nel territorio italiano anche dopo la data del 28 febbraio 1948 (si deve rammentare che *ex* art. 73 del Trattato di Pace entro 90 giorni dalla data di ratifica si sarebbero dovuti sopprimere gli uffici Alleati in Italia ad eccezioni di quelli di carattere amministrativo) rilevava che *"la mancanza di un organo di collegamento alleate in Germania parrebbe serio ostacolo alla possibilità di definizione dei procedimenti per crimini di guerra commessi da militari tedeschi in Italia, che già tante difficoltà incontrano nel loro svolgimento per il rintraccio degli imputati e dei testimoni".*[120]
Nella seconda lettera del 14 maggio 1948 il Procuratore Generale rilevava che *"l'ufficio crimini di guerra di questa procura Generale Militare, nell'espletamento del suo compito, ha potuto ottenere un apprezzabile aiuto da parte dell'Ufficio di collegamento, ora disciolto, fino al febbraio di quest'anno. Successivamente per gli atti di assistenza*

---

[115] Doc. 5.1, f. 294.
[116] Doc. Cfr. doc. 5/1, f. 294.
[117] Doc. 14.7 pagina 5 e Missione di Londra National Archives: Fo 371/72029
[118] Documento in atti- Missione di Londra National Archives: Fo 371/72029

[119] doc. 14.7 pagina 8
[120] doc. 14.7 pag. 59-60

giudiziaria si è rivolto al War Crimes Group (Germania) e al D.J.A.G. di Klagenfurt (Austria), che, secondo quanto dichiarò il maggiore Tighe prima di lasciare Roma, avrebbero continuato a collaborare per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia. Questa procura deve constatare che finora nessuna delle richieste già in corso al momento in cui venne disciolto l'Ufficio di Collegamento, nè di quelle successivamente inoltrate ha avuto esito; anzi finora non è stato possibile stabilire, attraverso la corrispondenza, alcun contatto con gli Uffici alleati sopraindicati, i quali fino ad oggi non hanno mai dato risposta alle numerose note loro trasmesse per posta[121].

La volontà dell'Italia e dello stesso procuratore dr. Borsari di perseguire con forza i criminali di guerra tedeschi risulta nella stessa missiva di cui sopra laddove il procuratore generale - lamentando la mancanza di comunicazione con le Autorità Alleate competenti - rileva che " *data la importanza dei procedimenti già in corso e di quelli da instaurarsi e dato che, per ovvie ragioni per detti processi l'autorità giudiziaria italiana nulla di concreto può raggiungere senza una continua ed effettiva opera di collaborazione da parte delle Autorità che occupano la Germania*"[122] richiedendo così al Ministero di accertare quale "*sia l'orientamento delle Autorità Alleate ed in particolare del War Crimes Group in relazione all'attività del l'Autorità giudiziaria Italiana sta svolgendo e cerca di continuare a svolgere per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi...e per ottenere, eventualmente la consegna di altri imputati e testimoni*".[123]

Degne di nota sono le comunicazione americane e britanniche circa la consegna dei militari tedeschi: da una lettera del 8 ottobre 1947 inviata al Criminal Investigation Departiment - American Headquarters di Livorno, dal Procuratore Generale Militare, dr. Borsari relativamente ad informazione su presunti criminali tedeschi si apprende la decisione americana "*il Ministero degli Affari Esteri ha portato a conoscenza di questa procura Generale Militare una nota dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Roma, con la quale viene comunicato al Governo Italiano che il Comando Militare Americano in Germania ha deciso di non dare più corso, dopo il 1 novembre p.v. a richieste di estradizione di criminali di guerra che si trovino nella sua zona di occupazione*"[124], e per i quali non siano state fornite "*ogni prova a loro carico entro il 31 dicembre*[125]"

A tale decisione il Procuratore Generale Militare, dr. Borsari diede riscontro inviando - nel termine previsto - l'elenco completo di tutti i militari tedeschi, imputati di crimini di guerra per i quali non era ancora stato possibile ottenere elementi concreti di responsabilità al Comando Militare Americano in Germania. in data 29 ottobre 1947[126].

Segue poi la comunicazione dell'Autorità Britannica che informa l'Italia che a seguito di una dichiarazione circa la politica del Governo fatta alla Camera dei Lords il 5 maggio 1949 "*il Governo di Sua Maestà intende continuare, in casi eccezionali, a conceder l'estradizione di persone a quei paesi nei quali i crimini di questo vennero commessi. Ciò, nelle vedute del Governo di Sua Maestà, significa quei casi in cui vi è una prova di omicidio a prima facie, e vi è una spiegazione sufficiente del motivo per il quale la richiesta di estradizione non venne fatta prima del 1 settembre 1948*"[127].

Ne discende all'evidenza che verso la fine del 1947 la Procura Generale Militare sarà impossibilitata a dare corso agli accertamenti dei responsabili, e non potrà fare altro che trattenere i fascicoli inevasi sperando che la situazione sia risolta dalla politica, come d'altronde il dr. Borsari chiese nelle varie lettere di cui sopra inviate al Ministero degli Affari Esteri.

Era pertanto evidente e serio l'ostacolo costituito dalla mancanza di una compiuta identificazione di numerosi presunti criminali di guerra in quanto gli atti, le testimonianze dei sopravissuti e gli accertamenti dei carabinieri richiesti dal dr. Borsari, nella

---

[121] doc. 14.7 pag. 50.
[122] l.c.s.
[123] i.c.s.
[124] doc. 16.150 pag. 221
[125] dod. 14.7 pag. 76
[126] doc. 14.7 pag. 63
[127] doc. 14.7 pag. 8

maggioranza dei fascicoli presentavano dati incompleti quali la mancanza del nominativo del militare tedesco, il suo grado e la zona in cui aveva operato, lo stesso nominativo della parte lese.
A sostegno di tale assunto si deve tenere presente l'orientamento della stessa Corte di Cassazione che ritenne che *"in tali condizioni non sarebbe possibile la costituzione del rapporto processuale (sarebbe nullo anche il relativo decreto di irreperibilità) e non può quindi procedersi a giudizio nei confronti di imputati non presenti di cui non si sia potuto identificare le complete generalità."*[128]
La Corte con valutazioni del tutto corrette, aveva ritenuto che era necessario evitare giudizi a carico di persona non meglio identificata atteso che i casi di omonimia e/o di errore di persona erano alquanto frequenti e potevano comportare gravi conseguenze per chi si fosse trovato a farvi fronte.

2.7 La Ricostituzione politica della Germania e le problematiche sull'estradizione

Con la successiva costituzione della Repubblica Federale di Germania, il problema dell'assistenza giudiziaria assumerà poi tutte le difficoltà e rigidità tipica dei rapporti tra Stati. Cioè, fin quando si trattava di regime di occupazione, teoricamente era più facile poter richiedere la *"estradizione"* di eventuali imputati; ma poi, una volta che rinata la Repubblica di Germania, tra l'Italia e la Germania è tornato ad applicarsi il trattato approvato con legge 18 ottobre 1942, n°1344, per cui l'estradizione verso il nostro paese non era consentita dalla condizione di cittadino tedesco e dalla natura politica dei reati.
Costituitasi quindi, la repubblica Federale tedesca, fu sperimentata – come detto - la procedura dell'estradizione per ottenere la consegna per il giudizio di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali vi era una sufficiente base di prove e documentazione per processarli.
Ciò avvenne per l'eccidio di Fossoli, addebitato al tenente Karl Friederick Titho, ma il Ministero di Grazia e Giustizia non ritenne di inoltrare la richiesta di estradizione, ostandovi la condizione di cittadino tedesco dell'estradando e l'indole politica dei reati attribuitigli, ai sensi degli artt. 2 e 4 (quest'ultimo modificato G.U. 9 aprile 1953 n° 82) del Trattato di estradizione giudiziaria tra l'Italia e la Germania, approvato con legge n° 1344 del 18 ottobre 1942.
A tal fine il Procuratore Santacroce in una lettera spedita al Gabinetto del Ministero della Difesa, riferendosi alla richiesta di carteggio presentata dalla Repubblica Federale di Germania rilevava che *"costituitasi la Repubblica Federale tedesca, fu sperimentata la procedura dell'estradizione per ottenere la consegna per il giudizio di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali vi era sufficiente documentazione...ciò avvenne per l'eccidio di Fossoli*[129] *addebitato al tenente Karl Friederich Titho; ma il Ministero di Grazia e Giustizia non ritenne di inoltrare la richiesta di estradizione, ostandovi la condizione di cittadino tedesco dell'estradando e l'indole politica dei reati attribuitigli...per tale ragione, in tempo successivo, non si ravvisarono altre pratiche di estradizione. In relazione alla situazione sopra descritta, rimase soltanto la possibilità di riprendere l'esame dei vari casi, di volta in volta, qualora fosse stata segnalata la presenza nel territorio dello Stato di cittadini tedeschi indiziati di crimini di guerra"*[130]
Tale convenzione, decaduta in quanto la Germania era in stato di capitolazione e di conseguenza tutti i suoi atti normativi e i rapporti esterni erano decaduti, era stata rimessa in vigore nel 1953, con uno scambio di note intercorso tra il Ministero degli affari esteri italiano e le autorità diplomatiche della nuova Repubblica federale tedesca. I tedeschi, dunque, non sarebbero mai stati estradati in Italia a causa del divieto, del resto reciproco, dell'estradizione del cittadino. Inoltre il divieto di estradare cittadini tedeschi

---

[128] Cassazione Penale 4 maggio 1946, in Giustizia penale, 1947, III pag. 219 e ss.

[129] Fascicolo n° 2 del registro generale: il giudizio era pendente avanti al Tribunale di Bologna e successivamente inviato LA SPEZIA 527/64 r.g.

[130] lettera dr. Santacroce a Gabinetto Ministero della Difesa del 16 febbraio 1965 doc. 8.11 pag. 10-12

risultava inequivocabilmente sancito già nella costituzione di Bonn, quindi nel 1949, all'articolo 16.
Intervenne poi, oltre al rinnovamento del trattato del 1942, anche la convenzione europea di estradizione che, sebbene stipulata a Parigi nel 1957, era stata approvata in Italia nel 1963 ed attendeva ancora, da parte nostra, la legge di ratifica. Erano numerosi, dunque, i motivi per ritenere che i militari tedeschi non avrebbero potuto mai essere estradati in Italia.
Si pensi che ben prima la nascita della Repubblica Federale di Germania la possibilità di avere i responsabili dei crimini in Italia era comunque problematico.
In una lettera del Procuratore Generale Militare dr. Borsari del 16 maggio 1949 ed inviata al Ministero degli Affari Esteri e per conoscenza al Ministero di Grazia e Giustizia si evince la perplessità dello stesso ad instaurare un procedimento penale senza la *"necessaria presenza dell'imputato"* in quanto *"sono da tenere presenti le difficoltà di carattere generale ben note a codesto Ministero oltre al fatto che il tenente Wolfgang Lehnigk Emden è domiciliato in Germania nella zona sovietica questa procura...non ritiene possibile, almeno per ora instaurare un procedimento penale"*[131]. Il Ministero Affari Esteri risponde che *"questo Ministero non ritiene che le difficoltà accennate da codesta procura generale possono essere superate. Ciò anche in considerazione della fase delicata che attraversano le trattative attualmente in corso con le autorità sovietiche per la nota questione".*
Pertanto l'istituto giuridico dell'estradizione e della conseguente possibile contumacia del militare tedesco responsabile di crimini di guerra ha sicuramente influito nella mancata trattazione dei fascicoli.
In questa chiave va quindi inquadrato la problematica dell'estradizione (e la conseguente dichiarazione di contumacia) che avrebbe certamente portato alle conseguenza di cui sopra, e che dovrebbe aver certamente influito sui procuratori generali militari, i quali, pur non avendone titolo per disporre dei fascicoli, potrebbero aver deciso di non provvedere all'inoltro alla magistratura competente, tanto più che il dr. Santacroce era sempre stato contrario ai processi in contumacia, i quali avrebbero avuto sentenze senza alcun "effetto pratico".

2.8 L'amnistia Togliatti del 22 giugno 1946

Per quanto riguarda i delitti compiuti dagli italiani, oltre alle decisioni del 20 agosto ed ai provvedimenti normativi relativi alla costituzione delle Corti d'Assise straordinarie, naturalmente centrale è l'opera svolta dall'Alto commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo costantemente presidiato in questo periodo dal partito Comunista, nella persona di Scoccimarro prima, e poi alla costituzione del Ministero per l'Italia occupata, da Ruggero Grieco. Proprio a segnare, un ulteriore discontinuità con il ventennio, proprio a partire dal Governo Parri e fino al Maggio 1947, il dicastero di Grazia e Giustizia, viene anch'esso affidato a componenti del partito Comunista del calibro di Palmiro Togliatti e Fausto Gullo. Appare quindi estremamente saldo questo circuito di epurazione costituito dal Dicastero di Grazia e Giustizia che coordina il Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e le Corti speciali.
È estremamente indicativo che proprio Togliatti appena divenuto Guardasigilli, aderisca alla decisione del 20 agosto del neocostituito governo Parri di concentrare i fascicoli dei crimini nazifascisti nella Procura Generale Militare. Trasparente appare la concordia delle forze politiche antifasciste e ferma la volontà di perseguire i criminali nazisti quanto quelli italiani, pur nell'ambito di una condivisa finalità di riaggregazione e di riappacificazione del paese, fortemente lacerato dagli avvenimenti del Ventennio e della guerra. In questa chiave va inquadrata anche l'amnistia che porta il nome di Palmiro Togliatti in veste di guardasigilli (DPR 22.6.1946 n. 4) che decretava l'amnistia per i reati comuni e politici in

[131] Fascicolo 2218 (Eccidio di Caiazzo) doc. 10.29 pag. 15.

particolare il collaborazionismo con il nemico[132] e per i reati ad esso connessi[133], anche se di fatto nella pratica applicazione delle pronunce giurisprudenziali si ebbe una concessione generalizzata ed ampia rispetto al dettato normativo.
In seguito il legislatore è intervenuto con ulteriori provvedimenti di clemenza, ma di questo si dirà a breve.
Sulla base di questi elementi, dalla linea dei partiti politici, all'azione svolta da Borsari fino alla ricostituzione della Germania, risulta difficilmente sostenibile anche la spiegazione dei mancati processi ai tedeschi con l'intenzione di evitare il giudizio relativo ai presunti criminali italiani, con particolare riguardo ai delitti compiuti nel periodo 1941-43 in Jugoslavia dall'Italia fascista.
La tesi è stata sostenuta in primo luogo sulla base della documentazione reperita all'Onu sull'attività del suddetto UNWCC, dove il rappresentante jugoslavo ha chiaramente posto all'attenzione dell'organo delle Nazioni Unite la questione dei crimini di guerra commessi dagli Italiani fin dal 1944.
In secondo luogo, questo collegamento tra crimini italiani in Jugoslavia e mancato perseguimento dei criminali tedeschi, oltre ad essere stato sostenuto anche da autorevoli personaggi auditi dalla nostra Commissione[134], è stato supportato dalle considerazioni svolte dall'ambasciatore italiano a Mosca Pietro Quaroni in un dispaccio del 7 gennaio 1946.
Difatti, Quaroni sostenne che la richiesta italiana per l'estradizione dei militari tedeschi si sarebbe rilevata un "boomerang" rispetto alla nostra posizione riguardo ai criminali di guerra italiani, che in caso di domanda jugoslava sarebbero dovuti necessariamente essere estradati[135], sostenendo altresì che la linea di condotta italiana non sarebbe stata appoggiata dalle tre potenze occidentali. Egli sosteneva che alla fine *"tutti o quasi tutti"* i presunti criminali di guerra italiani sarebbero stati consegnati ai Paesi che li richiedevano.
Si sarebbe in poche parole creato un precedente dalle conseguenze obbligate.
Ora, a parte la gratuità del parere personale espresso da Quaroni in proposito, esplicitamente ammessa dallo stesso ambasciatore nella missiva in questione, i crinali della vicenda jugoslava e delle denunce all'Onu si svolgevano in quel periodo secondo linee ben più complesse e articolate.
Da un lato la documentazione di sostegno alle accuse presentata all'UNWCC risulta tutt'altro che precisa e affidabile come, in più di un documento consultato, emerge chiaramente. Nella riunione del 5 dicembre 1946 a proposito di una serie di denunce nei confronti di Italiani viene affermato infatti che: "[...]*On some of such sects of facts, or "counts", the information so far produced by the Yugoslav National Office was not considered sufficient and the decision on some counts has accordingly been adjourned until additional information is forthcoming.*[136]" [137]
Del resto non meno indicativo di imputazioni e liste tutt'altro che esaurienti ed attendibili, è il fatto che negli elenchi jugoslavi risulti menzionato il ministro del lavoro Achille Marazza che era stato uno dei membri del C.L.N. dell'Alta Italia e non poteva essere sospettato né

---

[132] I fascicoli rubricati con i nn°10, 22, 27, 1289, 1314, 1382, 1493, 1494, 1495, 1524, 1954, 1957 e 2108 del registro generale.
[133] È coperta da amnistia ogni forma di collaborazionismo, ivi compreso il concorso in omicidio.
[134] Audizione di Giuliano Vassalli del 6/12/2005 pp. 2-3.
[135] Si veda Pietro Quaroni, Ambasciatore a Mosca dispaccio del 7 gennaio 1946, nel Doc. 15/1, p. .
[136] Doc. 82/4, p. 3 , inoltre per ulteriore contezza in proposito cfr. le accuse inviate all'UNWCC per due casi specifici nell'agosto 1945 nel Doc. 81/15 in cui nelle stesse parole usate nel rapporto jugoslavo si parla in questi termini degli elementi raccolti *"investigation...is so far incomplete"* ma tanto basta, sempre secondo il rapporto, per dare un idea delle atrocità commesse dagli Italiani per snazionalizzare la Jugoslavia
[137] Conferma indiretta della scarsa attendibilità delle denunce slave trapela anche nelle istruzioni sulle modalità con cui le nostre competenti autorità avrebbero dovuto effettuare le denunce del caso all'UNWCC, per consentire l'accertamento degli elementi prima facie, funzionali all'iscrizione nelle liste delle Nazioni Unite, dei nominativi proposti ed all'eventuale successiva fase processuale vera e propria. Nella spiegazione di queste istruzioni dell'UNWCC, si consiglia l'opportunità di attenersi alla precisione delle denunce inoltrate dalla Gran Bretagna rispetto alle denunce presentate da alcuni governi balcanici che *"sono formulate in termini assai generici ed imprecisi."*Doc. 14/7, p. 177.

per indole né per storia personale del compimento di alcun crimine in Jugoslavia. Come ha dichiarato di fronte alla Commissione il sen. a vita Giulio Andreotti[138] rilevando che " *vi era una certa sfiducia nei confronti del sistema di Tito. Si trattava non di dare qualcuno alla magistratura anglosassone ma di dare qualcuno ad un sistema da prendersi con le molle. Non c'era certamente il desiderio di coprire qualcosa, però ricordo che persone assolutamente non sospettabili, persone che avevano fatto la guerra in quell'area consigliavano di avere una grandissima prudenza. Era un momento in cui la lotta politica forse prevaleva sui desideri di giustizia, però, nel caso specifico, era indicato Marazza, persona di una mitezza tale che vederlo tra i responsabili di atti di violenza e sterminio sembrava assurdo. Si chiedevano, quindi, adeguate documentazioni a base delle richieste, che erano estremamente generiche*"[139].

Con lettera del 15 marzo 1947 del Ministero degli Esteri ed inviata alle ambasciate italiane a Washington, Londra, Parigi e Mosca e per conoscenza al Ministero della Guerra si afferma infatti che per il Governo italiano "*non sarà tralasciata alcuna possibilità per evitare la consegna di cui trattasi* [per i presunti crimini di guerra italiani in Yugoslavia n.d.r.] *in linea pregiudiziale non potremmo consentire la consegna di persone di nazionalità italiana i cui nomi siano contenuti su liste presentate dalla parte interessata e senza che si conoscono e si vaglino in sede giudiziaria le imputazioni loro addebitate, come è normale in ogni procedimento di estradizione. Allo stato attuale del funzionamento della giustizia Yugoslavia, inoltre, nessun affidamento può farsi sulla imparzialità delle Corti che fossero chiamate a giudicare i nostri presunti criminali di guerra*"[140], anzi, se così non fosse "*per molti italiani, dati i metodi della giustizia Yugoslava significava morte certa*"[141]

Dall'altra parte poi, gli Jugoslavi che tanto mostravano di fare affidamento sull'UNWCC, del quale comunque non si sarebbe mai del tutto chiarito l'insieme delle prerogative detenute ed esercitate effettivamente a sostegno dell'azione degli Stati[142], lo scavalcavano con una politica giudiziaria del tutto autonoma.

Infatti il Ministero degli Esteri scrivendo all'ambasciata italiana a Washington in data 10 ottobre 1945 rilevava che: "*Sino ad ora infatti l'apposita Commissione delle Nazioni Unite, residente a Londra, non aveva stabilito norme precise e gli stessi tribunali militari inglesi e americani hanno proceduto indipendentemente e ciascuno con criteri propri alla ricerca e alla posizione di criminali di guerra. In modo ancor più indipendente hanno poi proceduto jugoslavi ed albanesi, attraverso procedure e giudizi che possono qualificarsi sommai, e di cui furono vittima parecchi italiani.*"[143]

Pertanto la Jugoslavia usa strumentalmente la commissione dell'UNNWCC, come una sorta di grancassa, agendo poi in modo sostanzialmente autonomo e svincolato da ogni tipo di garanzia e certezza del diritto che essa voleva salvaguardare. Questa ambivalenza, appare emblematicamente percepibile proprio nel maggio 1945.

Infatti, mentre in quel momento la rappresentanza Yugoslava insisteva con forza in seno all'UNWCC, sostenuta dal delegato cecoslovacco, per la creazione di un'agenzia specifica per il caso italiano, con l'obiettivo di indagare e avviare la punizione di quegli italiani che si fossero macchiati di crimini di guerra nel 41-43, le truppe titine avanzavano in Venezia Giulia fino ad occupare Trieste (1 maggio – 12 giugno 1945) dando piena giustificazione ai timori italiani richiamati dal Senatore Andreotti.

Da un lato infatti la Jugoslavia usurpava terre che non erano state occupate dal fascismo con l'attacco del 1941, ma che appartenevano allo stato italiano secondo precisi legami

---

[138] Audito dalla Commissione di inchiesta in data 16 febbraio 2005

[139] Come ricordato dal Senatore Giulio Andreotti nella sua audizione di fronte a questa commissione del 16 febbraio 2005, pp. 8-9.

[140] Documento in acquisizione.

[141] Doc. 15.1 Ministero Affari Esteri.

[142] In proposito cfr. la lettera dall'ambasciata Italiana a Londra di Carandini del 18 febbraio 1947, Doc. 8/4 pp. 6-7.

[143] Doc. 5/1, pp. 356-357, in particolare p. 356.

prima spirituali e culturali che politici e comunque, territorialmente definiti ben prima del 1939.
Ulteriore aggravante in questo senso, derivava poi, dal fatto che, dopo il 25 luglio 1943, il governo del Sud era diventato cobelligerante delle Nazioni Unite e quindi non più nemico ma alleato delle stesse truppe titine, in funzione antinazista[144].
Dall'altro lato, i sistemi titini si rivelavano in tutta la loro disumanità nella politica di sistematica soppressione di migliaia di italiani attuata con il metodo delle foibe durante questa avanzata, secondo una chiara volontà di snazionalizzazione di queste terre italiane.
Dunque le generiche accuse, probabilmente vanno inquadrate nel tentativo di legittimare questa politica altamente ostile nei confronti del nostro paese e di acquisire nuovi meriti e prerogative rispetto agli italiani non soltanto sconfitti ma criminali di guerra così da ottenere ulteriori concessioni al tavolo della Pace.

2.9 Trattato di Pace, 1947

Difatti, il trattato sottoscritto il 10 febbraio 1947 dall'Italia,[145] viene subito firmato senza alcuna possibilità di negoziazione e se Trieste viene (dopo quaranta giorni liberata dai Titini e attraverso la costituzione di uno stato cuscinetto, tra Italia e Jugoslavia, definito T.L.T., Territorio Libero di Trieste, affidato alla tutela dell'ONU) risparmiata, con il territorio ad essa immediatamente limitrofo ed una piccola parte dell'Istria, dall'annessione a Belgrado, Zara, Fiume e gran parte dell'Istria vengono definitivamente perse[146]. Ora, a prescindere dal fatto che il destino di Trieste verrà comunque deciso in seguito ed in maniera definitiva con il trattato di Osimo e che la questione delle foibe probabilmente potrebbe essere oggetto di una commissione d'inchiesta ad hoc (o almeno auspicabilmente possa in un prossimo futuro costituirlo, quale pagina dolorosa ed allo stesso tempo ineludibile per la riappropriazione di una memoria condivisa della storia del nostro paese), certamente non può sottovalutarsi che queste erano tra le motivazioni che hanno indotto Alcide De Gasperi a rifiutare l'estradizione di imputati indicati con estrema genericità.
Specialmente nel momento in cui in una lettera del 9 aprile 1946, proprio del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi in relazione agli eccidi jugoslavi (in danno di uomini, donne e bambini italiani) ed alla assoluta mancanza di elementi di garanzia e di civiltà giuridica offerti da Tito, manifesta agli Alleati l'assoluta contrarietà italiana concedere l'estradizione dei presunti criminali italiani alla Jugoslavia[147].
Difatti, De Gasperi scrivendo all'Ammiraglio americano Ellery W. Stone (Capo della Commissione alleata) rilevava che *"giorno pervengono notizie molto gravi su veri e propri atti di criminalità compiuti dalle autorità jugoslave a danno di Italiani e dei quali sono testimoni i reduci dalla prigionia e le foibe del Carso e dell'Istria, susciterebbe nel Paese una viva reazione e una giustificata indignazione"* e sull'assoluta mancanza di elementi di garanzia e di civiltà giuridica offerti da Tito *"sono poi ormai ben noti i metodi attualmente*

---

[144] In questo senso va ricordato che decine di migliaia di soldati italiani (circa 40.000) combatterono, dopo il 25 luglio 1943, a fianco degli slavi contro i nazisti. Inoltre, segnali ben tangibili di un certo modus operandi dei Titini, erano pervenuti già nel novembre 1944, al governo italiano quando si era venuto a sapere che il 15 agosto dello stesso anno le truppe titine avevano fucilato tre Ufficiali della Divisione Garibaldi accusati di essere stati "squadristi" e dell'arresto di altri undici ufficiali dello stesso reparto accusati di crimini di guerra. Episodio tratto da ASMAE, Pcm 1951-54, 15.2, 10599, sf. 3 Stato maggiore generale Ufficio affari vari a Pres. Cons. Ministri Gabinetto, prot. 106305/av 9 novembre 1944 e riportato in FILIPPO FOCARDI, *i mancati processi ai criminali di guerra italiani,* in *Giudicare e Punire*, L'ancora del Mediterraneo, 2005.

[145] un Trattato che andò a premiare il criminale operato dei comunisti di Tito che, con le foibe, gli eccidi, il terrore di massa, realizzarono la "pulizia etnica" degli Italiani, in qualche modo anticipatrice di quelle "pulizie" che, decenni dopo, segneranno la dissoluzione della Jugoslavia

[146] 300.000 italiani lasciarono l'Istria e la Dalmazia dopo aver pagato purtroppo un prezzo pesantissimo di sangue durante l'occupazione jugoslava di Trieste e di parte della Venezia Giulia (1 maggio – 12 giugno 1945).

[147] Lettera nel Doc. 15/1, p. 9.

in uso nei Tribunali jugoslavi, metodi che non danno alcuna garanzia di osservanza delle più elementari norme di giustizia"[148].

Del resto, diversamente dalle profonde contraddizioni e dalle inquietanti ambivalenze jugoslave l'Italia non voleva salvare dei criminali ma quantomeno garantire che fossero svolti degli accertamenti reali, non politicizzati ed in una cornice di civiltà giuridica che nella Jugoslavia titina erano impensabili.

La posizione espressa da De Gasperi contro l'estradizione ma non per l'impunibilità, era del resto supportata da tutto lo schieramento partitico antifascista, da Nenni ed i socialisti agli stessi comunisti, pure vicini a livello di affinità ideologiche alla Jugoslavia comunista, ma fedeli innanzitutto ai valori democratici e garantistici, di rispetto dei diritti umani che animavano l'Italia dell'immediato dopoguerra.

La lettera dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia (esponente del partito comunista italiano), on. Fausto Gullo dell'8 agosto 1946 al democristiano Prunas sulla contrarietà comunista in linea con la posizione della Democrazia cristiana di rivedere l'articolo 38 del trattato di pace non ancora firmato (corrispondente all'articolo 45 del trattato definitivo) che avrebbe reso praticamente automatiche le estradizioni di imputati italiani ai paesi richiedenti come la Jugoslavia, risulta inequivocabile[149], a suo giudizio il contenuto dell'art. 38 era frutto di una *"interpretazione aberrante"* del diritto internazionale, che rendeva di fatto *"perseguibili dai vincitori anche semplici militari o funzionari che si siano limitati ad applicare le leggi dello Stato italiano e le leggi e gli usi del diritto bellico"*[150]

Il ministro Fausto Gullo arrivò ad affermare che neppure la garanzia prevista nell'ultimo comma del progettato articolo, la quale affidava la risoluzione di questioni insorgenti sulla sua applicazione, all'accordo dei quattro ambasciatori delle potenze vincitrici (Usa, Urss, Francia, Inghilterra), costituiva una tutela contro un suo utilizzo indiscriminato.

Nel prosieguo della missiva infatti, denuncia poi il rischio che questa nuova categoria dei criminali di guerra nella sua vaghezza possa essere usata e abusata senza le garanzie e il rigore giuridico che invece contraddistinguono la normativa del nostro sistema giuridico sui reati commessi contro gli usi di guerra, contenuta nell'articolo 13 del codice Penale militare di guerra italiano e nel titolo IV del suo III libro.

Il minsitro Gullo conclude con indiretto ma non certo meno chiaro riferimento all'atteggiamento jugoslavo, stigmatizzando il verificarsi della seguente eventualità: *"Si pensi ad esempio alla pretesa di qualche stato vincitore di considerare criminali di guerra, per la semplice qualità o carica da loro rivestita, finanche coloro che a suo tempo in territorio occupato dalle forze armate italiane furono membri dei tribunali di guerra colà istituiti"*[151]

Le obiezioni italiane non avrebbero comunque inciso nella riformulazione dell'articolo 38 riproposto nel trattato definitivo tale e quale ma posto quale articolo 45.

Nondimeno, appena firmato il Trattato di pace, l'Italia ribadiva la sua assoluta indisponibilità a consegnare i presunti criminali di guerra alla Jugoslavia, chiedendo alle potenze alleate, la rinuncia unilaterale all'applicazione dell'art. 45, anche perchè gli alleati già da alcuni mesi avevano liberato i presunti criminali di guerra richiesti dalla Jugoslavia che erano sotto la loro custodia[152], rimettendo la questione direttamente nella mani dell'Italia e della Jugoslavia.

A tale richiesta gli Stati Uniti diedero il loro consenso alla rinuncia dell'applicazione dell'art.45 (14 agosto 1947), mentre Francia e Gran Bretagna condizionarono la loro rinuncia ad una concreta azione punitiva italiana contro i criminali di guerra italiani. Il governo britannico prese ufficialmente questa decisione in seguito (16 aprile 1948),

---

[148] I.c.s.

[149] Fausto Gullo a Prunas, 8 agosto 1946 nel Doc. 15.1, pp. 12-13.

[150] FILIPPO FOCARDI e L. KLINKHAMMER, *La questione dei criminali di guerra italiani* in Storia Contemporanea, pag. 516

[151] Ivi, pp. 12-13, passo in particolare alla p. 13.

[152] Nel febbraio 1947 furono riconsegnati alle autorità italiane gli ufficiali Angelo Sommavilla, Federico Cerretani e Efisio Ligas detenuti a Riccione.

mentre la Francia pur non avendo rinunciato ad avvalersi dell'art. 45 del Trattato di Pace, dal 1948 non nè richiese più la consegna.

Pressochè contemporaneamente, il governo greco comunicava in via ufficiosa al governo italiano che la Grecia[153] rinunciava ad avvalersi dell'art. 45 del Trattato di Pace per la consegna dei criminali di guerra, auspicando un proficuo rapporto commerciale e di amicizia tra i due paesi, anzi, nel 1950 liberò tre presunti criminali di guerra italiani che si trovavano nelle sue carceri[154].

Già nel 1948, però, il governo greco, durante un incontro avvenuto tra i sottosegretario del Ministro degli Esteri, dr. Pipinelis e il consigliere dell'ambasciata britannica ad Atene, venne ribadito che il governo greco aveva deciso di non volere dare seguito alla richiesta per la consegna dei presunti criminiali di guerra italiani.[155]

Del resto il nostro paese, non aveva atteso la firma del Trattato di pace per affrontare concretamente il problema dell'accertamento di eventuali responsabilità italiane in Jugoslavia, attraverso l'istituzione, su proposta a De Gasperi del Ministro della Guerra, Manlio Brosio all'inizio del 1946, di istituire presso il suddetto ministero una commissione di inchiesta che procedesse ad investigare sui presunti criminali di guerra italiani, per *"salvaguardare l'onore e la dignità di quelli che possono ritenersi immuni dalle accuse loro lanciate"* e con il fine di *"poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati richiedenti"*[156].

Questa Commissione di inchiesta nasce il 6 maggio 1946, ed è inizialmente presieduta dall'ex ministro della Guerra il senatore liberale Alessandro Casati, per poi essere affidata - subito dopo la prima riunione tenutasi l'8 maggio 1946 - all'ex Ministro dell'Aeronautica Luigi Gasparotto (e futuro Ministro della Difesa). Inoltre, essa è composta da tre ex sottosegretari: l'avv. Carlo Bassano, il socialista Domenico Albergo, il comunista Mario Palermo, da due magistrati: il Presidente Generale della Corte di Cassazione Oreste Enrico Marzadro e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giuseppe Paolo Gaetano, dal docente di diritto internazionale, prof. Mario Scerni, da tre militari: il gen. Pietro Ago, l'Amm. Luigi Sansonetti e il Col. Luigi Sormanti. Successivamente vengono chiamati a farne parte anche due rappresentanti del Ministero degli Interni: i prefetti Mario Micali e Carlo Rosati.

La Commissione avrebbe concluso il suo lavoro istruttorio con la relazione finale del 30 giugno 1951 secondo la quale si stabiliva, non senza rimarcare le esagerazioni e le iperboliche prese di posizione assunte in precedenza dalla Jugoslavia e del tutto infondate poi alla prova documentale delle vicende[157], il deferimento di 34 persone al giudizio delle competenti autorità italiana. *"dichiarando solo per 34 di essi la opportunità di sottoporli al giudizio delle competenti magistrature italiane"*[158].

Prima di allora, nel promemoria del ministero degli Esteri del 19 gennaio 1948 si sosteneva quanto poi scaturì dalla Commissione di inchiesta presieduta dall'on. Gasparotto

---

[153] Documento in atti- Missione di Londra National Archives: Fo 371/73205a

[154] Per quanto concerne la questione dei presunti crimini di guerra in Etiopia, si deve rilevare che l'Etiopia sino all'ottobre del 1947 non era stata ammessa a denunciare avanti alle nazioni Unite i criminali italiani in quanto la War Crime Commission si occupava solamente dei crimini commessi durante la seconda guerra mondiale. Solamente dopo forti insistenze, e soprattutto dopo che l'Italia aveva comunicato nel luglio 1947 di voler processare per collaborazionismo a carico del Maresciallo Rodolfo Graziani, il governo etiope comunicò alle nazioni Unite (che aveva dato il consenso a fornire l'elenco nell'ottobre del 1947) la lista contenente otto nomi di criminali di guerra italiani, anche se poi nel novembre 1948 il governo etiope prese la decisione di processare soltanto i due maggiori responsabili: Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani.

[155] Documenti in atti FO 371/73205a Missione Londra National Archives

[156] ASMAE, 1950-56, b171, f criminali di guerra italiani- parte generale 1946, ministero della guerra, gabinetto, prot. 203034/235.5.1/II 6 febbraio 1946.

[157] Sulla comunque oggettiva enorme differenza tra reati compiuti da alcuni membri dello stato italiano in Jugoslavia, all'interno della complicata ed ostica realtà jugoslava, caratterizzata dall'odio e dalla pulizia etnica, rinviamo alla già citata audizione del Sen. Andreotti .

[158] Sismi, Doc. pp. in particolare p. 6: *"dichiarando solo per 34 di essi la opportunità di sottoporli al giudizio delle competenti magistrature italiane"*.

"durante le istruttorie presso la Procura Generale Militare sono stati sentiti finora 65 testimoni, i quali, non solo si sono pronunciati tutti a favore degli imputati, ma ne hanno addirittura fatto l'apologia, affermando che le rappresaglie ordinate od eseguite dagli imputati stessi, e che costituiscono i capi d'accusa della Jugoslavia, non sono né più né meno che la conseguenza delle atrocità commesse dagli Jugoslavi contro i militari e civili italiani. Il processo contro i presunti criminali di guerra italiani si risolverebbe, pertanto, in un processo contro gli jugoslavi; ciò che, nel momento attuale, mentre cioè si cerca di migliorare i rapporti italo-jugoslavi, non sembrerebbe opportuno[159]*".*

Comunque, a prescindere dalle predette considerazioni finale cui arrivò la Commissione di inchiesta (già prima della sua conclusione aveva ampiamente rilevato l'inconsistenza delle prove a suffragio della responsabilità degli italiani), durante i lavori di istruttoria per procedere nei confronti dei presunti criminali italiani, Si tenne una riunione (5 giugno 1950), cui oltre al Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, il Conte Vittorio Zoppi parteciparono il segretario della "Commissione d'inchiesta" colonnello Sormanti, e il dott. Pantano, Vice-procuratore generale presso il Tribunale Supremo militare)[160], nella quale fu presa in esame l'eccezione processuale sostenuta dagli avvocati difensori, secondo cui tutti i *"presunti criminali di guerra"* richiesti dalla Jugoslavia sarebbero dovuti essere assolti *"per una eccezione procedurale"*.

L'art. 165 del codice penale militare di guerra italiano condizionava infatti la procedibilità per crimini di guerra commessi in altro Stato al presupposto della "reciprocità", ovvero alla garanzia che anche detto Stato garantisse "parità di tutela allo Stato italiano ed ai suoi cittadini per atti compiuti dai propri". Sussisteva il dubbio se tale articolo potesse valere contro il dettato dell'art. 45 del trattato di pace.

L'ufficio del contenzioso diplomatico di Palazzo Chigi nell'agosto 1950 espresse il parere che le clausole del trattato di pace non precludevano l'applicazione dell'articolo 165 del codice penale militare[161].

Qualora fosse stata riscontrata la mancanza di "reciprocità" da parte jugoslava (cosa ampiamente dimostrata) si sarebbe dunque dovuto assolvere tutti gli imputati.

Per il 25 giugno 1951 fu convocata una riunione interministeriale *"per decidere il da farsi in merito alla questione dei presunti "criminali di guerra" italiani deferiti alla Procura Generale Militare"*.[162] A questa riunione presero parte rappresentanti della Procura generale militare, del Ministero degli Esteri, della Difesa e della Giustizia. Già il 15 marzo 1951 il Ministero degli Esteri aveva chiesto al Ministero della Difesa "l'archiviazione dei vari procedimenti" a carico dei presunti criminali di guerra italiani richiesti dalla Francia e indagati dalla Commissione d'inchiesta, *"risultando l'azione della Commissione stessa superata dalle circostanze"*[163].

Lo stesso giorno un'analoga richiesta di archiviazione veniva fatta anche a proposito dei presunti criminali di guerra richiesti dall'Unione Sovietica[164].

Dopodichè, sul tema dei criminali di guerra, soprattutto sui criminali di guerra jugoslavi, resisi responsabili di eccidi, stragi nei confronti di italiani, civili, donne e bambini, le notizie scarseggiano, ma nell'estate 1961 avvenne una riunione interministeriale alla quale partecipò oltre al Ministero della Difesa un rappresentante della Procura militare generale.

La riunione (dell'11 settembre 1961) aveva il compito di trattare la questione dei criminali di guerra jugoslavi. Il Ministero della Difesa stilò un riassunto della riunione.

---

[159] Documento in atti

[160] Documentazione MAE. Appunto non firmato della Direzione generale affari politici Ufficio VIII, 6.6.1950. Alla riunione prese parte anche il console generale Bosio del Ministero degli Esteri.

[161] Documentazione MAE. Appunto per la Direzione generale affari politici ufficio VIII, n. di prot. 7/3179, 14.8.1950, f.to Perassi.

[162] Documentazione MAE. Appunto per il contenzioso diplomatico, n. di prot. 09701/880, 21.6.1951, f.to Grillo.

[163] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/4, Telespresso del Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, n. di prot. 427 Segr. Pol., 15.3.1951, f.to Sili, segreto.

[164] Documentazione MAE. ASMAE, AP URSS 1950-56, b. 1160, Telespresso del Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, n. di prot. Segr. Pol. 426, 15.3.1951, f.to Zoppi.

Alcuni anni dopo, con decreto presidenziale del 5 aprile 1965, avvenne la concessione della grazia per 63 cittadini jugoslavi condannati (presumibilmente in contumacia) per crimini di guerra contro italiani.[165]
Come già rilevato si deve ricordare a questo proposito che sul fronte orientale, con il Trattato di pace firmato il 10 febbraio 1947[166], 300.000 italiani lasciarono l'Istria e la Dalmazia dopo aver pagato purtroppo un prezzo pesantissimo di sangue, con molte persone eliminate nelle foibe carsiche, sulle quali purtroppo non si è mai indagato. Si auspica che, alla stregua di questa Commissione d'indagine, si voglia far luce su tali eventi, perché, con le stesse motivazioni, questa Commissione potrebbe indagare anche su quegli avvenimenti per cercare di capire quello che accadde e perché mai non sono stati perseguiti gli autori dell'infoibamento di migliaia di italiani (uomini, donne e bambini), e che rimane tuttora un mistero.

2.10 Gli altri due provvedimenti di clemenza

Come precedentemente rilevato il legislatore è intervenuto in materia di amnistia con il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1953 n. 922 escludendone però i reati militari, e di conseguenza applicandola ai "militari" italiani delle R.S.I. cui non era stato riconosciuto il ruolo di forze armate, nonchè con due decreti rispettivamente del 1959[167] e del 1966 che dispongono, senza alcun limite, per effetto di amnistia, l'estinzione dei delitti cosiddetti politici commessi successivamente all'armistizio dell'8 settembre 1943.
Questi provvedimenti normativi, si aggiungono infatti, alle condizioni di non certo facile perseguibilità dei tedeschi determinata da motivazioni ampiamente analizzate in precedenza, fra le quali merita di essere sottolineata la questione dell'estradabilità del cittadini tedesco, che forse conducono a meglio inquadrare documenti che si riferiscono ad altre questioni oggettivamente lontane per problematiche ed urgenze.

2.11 Il carteggio Martino-Taviani dell'ottobre 1956

Ci riferiamo alla *«guerra fredda»* all'interno della quale si colloca un altra data di fondamentale importanza per la nostra indagine: il 10 ottobre 1956.
A questa data è legato il carteggio intercorso tra il ministro degli Esteri, Gaetano Martino, e quello della difesa, Emilio Paolo Taviani, circa una richiesta di estradizione dalla Repubblica federale di Germania, che era stata indirizzata al ministro degli esteri[168].
Ci si riferisce nella richiesta di estradizione di un militare tedesco per i gravissimi e oramai noti fatti di Cefalonia[169] e venne inoltrata dal giudice istruttore del Tribunale militare di

---

[165] In Atti della Commissione.
[166] Ratificato il 4 settembre 1947 dalla Jugoslavia, il 15 settembre 1947 dagli U.S.A., Francia, Gran Bretagna, U.R.S.S. e India ed il 28 ottobre 1947 dalla Grecia.
[167] D.P.R. n° 460 del 11 luglio 1959
[168] richiesta di estradizione che riguardava gli alti ufficiali responsabili dell'eccidio di Cefalonia.
[169] Sugli eccidi in Grecia dei nostri militari da parte delle truppe germaniche si auspica di fare luce su un eccidio dimenticato avvenuto nell'isola di Coo fascicolo n° 35 del registro generale. In particolare, è emerso che - come a Cefalonia - i 4 mila militari italiani del Decimo reggimento di fanteria della divisione Regina, opposero ogni possibile resistenza alla Wermacht nell'isola di Coo nelle Sporadi meridionali (Grecia), ma che, dopo continue ed insistenti ondate di bombardamento, effettuati dagli aerei tedeschi Stukas, gli italiani dovettero capitolare, insieme a reparti inglesi sbarcato sull'isola poco dopo l'8 settembre 1943. La reazione nei confronti degli italiani, per ordine del tenente generale Friedrich Wilhelm Muller (venne giustiziato nel 1947 ad Atene per crimini di guerra), comandante della ventiduesima divisione di fanteria tedesca fu estremamente violenta tanto da provocare la quasi totale eliminazione degli Ufficiali del Decimo reggimento di fanteria della divisione Regina. Una prima stima indica in 103 il numero di Ufficiali uccisi, stima che però non tiene conto di sottufficiali e semplici soldati uccisi nei giorni e mesi successivi sull'isola. Sull'isola di Coo, l'allora parroco cattolico mise una lapide ai piedi di una tomba fatta di ossa e di terra con scritto: *«Piamente sottratti alle fosse di Linopoti riposano qui dal Marzo 1945 i*

Bologna dott. Carlo Del Prato alla Direzione Generale degli Affari Politici del ministero degli Affari Esteri in data 29 settembre 1956 sottolineando che *nel caso di emissione di mandati di cattura (...) sia o meno possibile ottenerne l'estradizione, tenuto conto* del rinnovato vigore del trattato di assistenza giudiziaria ed estradizione in materia penale che escludeva la possibilità di procedere nel caso di reati di indole politica[170].

Il Ministro Martino, con nota del 10 ottobre 1956, spiega a al collega Taviani i motivi della sua contrarietà all'estradizione ipotizzata dal procuratore militare. Il Ministro Martino, in particolare, sottolinea gli *«interrogativi che potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento, infatti, tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento».*

La nota di risposta del ministro della difesa in data 29 ottobre 1956 risulta pienamente adesiva. Per la costituzione dell'Alleanza Atlantica si riteneva politicamente inopportuno iniziare un procedimento per crimini di guerra che avrebbe messo in crisi l'immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel Paese.

Questo carteggio pertanto è diventato nella relazione conclusiva dell'indagine condotta dal CMM nel 1999 e nelle successive conclusioni della Commissione Giustizia della Camera, l'inconfutabile prova dell'imput politico all'occultamento dei 695 fascicoli da parte della giustizia militare italiana provocato dal clima internazionale di guerra fredda.

Estremamente significativo in proposito ad escludere ogni legame tra la mancata celebrazione dei processi ed il riarmo tedesco risulta quanto dichiarato dal Sen. Andreotti:

"Ripeto che non ho mai saputo nulla di questo fatto, che, vista la sua gravità, mi avrebbe colpito, come mi ha colpito dopo. Anche la giustificazione di non disturbare i tedeschi non mi avrebbe convinto perché le persone con cui ho lavorato come Strauss, avevano un atteggiamento di estremo rigore nei confronti di quello che era stato il nazionalsocialismo, un rigore forse superiore a quello che avevamo noi in Italia nei confronti del periodo fascista.

Non voglio criticare nessuno, tantomeno un collega che è morto, ma dire che nel momento in cui era in atto il riarmo tedesco non era opportuno riaprire certi capitoli non mi pare giusto, nemmeno logicamente. Il riarmo della Germania in quel momento era necessario."

Poi, tornando al carteggio, a parte il fatto che esso richiama un caso singolo, del mancato invio di tutti i 695 fascicoli da parte della Procura Generale Militare alle Procure territoriali competenti, sembra che nessun membro del Parlamento fosse a conoscenza (soltanto Umberto Terracini svolgerà nel 1962 un'interrogazione su un criminale tedesco, peraltro senza alcun legame con l'archivio costituito da ben 17 anni a Palazzo Cesi); abbiamo già analizzato fattori di inerzia ben precedenti al 1955 e 1956.

Inoltre, riguardo a questo carteggio vanno tenuti ben presenti alcuni elementi. Da un lato queste affermazioni vengono formulate sotto l'impatto della forte onda emotiva provocata dall'ingresso delle truppe sovietiche in Ungheria.

Dall'altro lato, ogni valutazione sull'eventuale opportunità di una richiesta di estradizione si scontrava comunque contro gli ostacoli tutt'altro che aggirabili della convenzione Italo-tedesca sull'estradizione del 1942, rinnovata nel 1953.

Inoltre, elemento forse più importante sottolineato dal Senatore a vita Giulio Andreotti, testimone d'eccellenza all'epoca quale segretario alla Presidenza del Consiglio, tale problematica su cui Martino e Taviani si intrattengono non viene mai sollevata o affrontata in sede di consiglio dei Ministri. Questo scambio di vedute rimane limitato esclusivamente ad essi, e non trova appunto alcuna conferma in posizioni assunte da organi come il Consiglio dei ministri.

Tanto più che successivamente allo scambio di lettere Martino-Taviani, l'Ambasciata italiana a Washington con lettera del 30 novembre 1956 ringraziava il Dipartimento di

---

resti mortali dei 66 dei più che 100 Ufficiali Italiani che la mitraglia tedesca clandestinamente trucidava nell'ottobre 1943»

[170] documento in atti

Stato americano per l'aiuto prestato in relazione alla consegna della documentazione riguardante il processo a carico dei Generali Lanz e Speidel[171] (avvenuto nel novembre 1947 a Norimberga), che sarebbe stata utile ai fini dell'identificazione dei tedeschi responsabili dell'eccidio di Cefalonia e Corfù.
Che lo scambio di vedute di cui sopra sia rimasto un caso limitato tra i due soggetti, non incidendo sul procedimento, emerge anche dalla seconda lettera[172] del 23 gennaio 1957 in cui il ministro Martino metteva al corrente il collega di governo Taviani sul prosieguo di corrispondenza con la procura militare di Roma sopra citata, informandolo che il procedimento penale era stato avviato avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che lo aveva rinviato a quella militare, essendo quest'ultima competente.

III CAPITOLO

Capitolo 3 - La seconda fase nella gestione dei fascicoli

3.1 I fascicoli pendenti all'inizio del 1960

Dalla testimonianza del dr. Giuseppe Di Blasi (l'unico testimone vivente che era presente all'archiviazione del 1960) si è rilevato che i fascicoli erano all'epoca *"una notevole quantità di atti sfusi, in gran parte disordinati, che bisognava catalogare, sistemare e unificare razionalmente, in modo da renderli atti utili agli effetti giudiziari"*[173].

Lo stesso Di Blasi proprio a partire dal suo arrivo in Procura Generale Militare nel 1958 e fino al febbraio 1960 si occupa di sistemare all'interno di alcune cartelle di colore grigio scuro, gli atti dell'archivio costituito nel 1945, ordinati, selezionati, sistemati razionalmente, suddivisi a seconda dei nominativi e dei fatti, per eventuali concorrenti nel medesimo reato, in modo che potessero costituire il presupposto per eventuali azioni giudiziarie.

Naturalmente, i fascicoli avrebbero dovuto essere trasmessi agli uffici giudiziari competenti, ma sorsero diversi problemi, primo fra tutti e che di questi fascicoli la maggior parte dei militari non erano identificabili, erano ignoti, quindi riusciva difficile stabilire la connessione tra i fatti e i soggetti che li avevano compiuti.

La nomina di Santacroce al vertice della Magistratura Militare in veste di Procuratore Generale Militare nel 1958, corrisponde dunque ad un periodo di dinamismo relativo a questi fascicoli, sostanzialmente dimenticati nella prima metà degli anni Cinquanta.

In questa direzione non va dimenticata la questione di legittimità dell'articolo 6 D.L.L. 21 marzo 1946 n. 144, sollevata il 24 settembre 1958 dal Tribunale militare di Padova, il cui accoglimento avrebbe determinato l'attribuzione della titolarità dei fascicoli relativi dei crimini di guerra in capo alla magistratura ordinaria.

Questione risolta attraverso due pareri dell'Avvocatura di Stato dinanzi alla Corte. Il secondo parere dell'Avvocatura, ribaltando completamente il 3 giugno 1959 il primo parere favorevole all'abolizione dell'articolo 6, era alla base della successiva pronuncia della Corte Costituzionale, n. 48 del 9(15) luglio 1959 che lasciava inconsapevolmente immutata la situazione di quei fascicoli.

La figura del generale Enrico Santacroce, anche all'esito dell'indagine della commissione, rimane di centrale importanza rispetto sia alle individuazioni delle cause che portarono all'occultamento, sia *strictu sensu* alla natura del provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 da lui sottoscritto.
Il punto di partenza dell'indagine era rappresentato dalla decisione del consiglio della magistratura militare che indicava in Enrico Santacroce, insieme agli altri due procuratori

[171] Documento in atti – Missione Nara Washington – RG 59 box 2960 decimal file 1950-54 6620026 – 11.3056
[172] documento in atti
[173] Audizione del dr. Di Blasi del 5 ottobre 2005

generali militari presso il tribunale supremo militare, dott. Borsari e gen. Mirabella, i responsabili dell'occultamento dei fascicoli e dunque della mancata celebrazione dei processi, anche se - a dire il vero - l'archiviazione provvisoria del 1960, rimane, rispetto a come erano stati trattenuti i fascicoli precedentemente *"una notevole quantità di atti sfusi, in gran parte disordinati, che bisognava catalogare, sistemare e unificare razionalmente, in modo da renderli atti utili agli effetti giudiziari"*[174].

Pertanto, La figura del Procuratore Generale Militare Santacroce non può essere delineata, ai fini che qui interessano, in maniera disgiunta dalla disamina del provvedimento di *"archiviazione provvisoria"* di data 14 gennaio 1960, che porta la sua firma, adottato in relazione a tutti i fascicoli processuali relativi a crimini di guerra, rinvenuti nella primavera del 1994 presso l'archivio di Palazzo Cesi.

L'indagine della commissione ha arricchito notevolmente il quadro conoscitivo sul punto attraverso l'acquisizione di documentazione relativa alla carriera del magistrato militare e attraverso l'audizione di alcuni dei colleghi del gen. Santacroce ancora in vita, come i dott.ri Orazio Romano e Giovanni Di Blasi, mai ascoltati nel corso delle indagini conoscitive che hanno preceduto quella della commissione d'inchiesta parlamentare e che si sono rivelati particolarmente utili per la ricostruzione degli eventi e del comportamento tenuto dal generale.

Il dr. Santacroce era nato a Chiasso il 30 maggio 1910 egli entrò in magistratura ordinaria il 14 luglio 1932 per passare a quella militare dal 16 giugno 1935, giurista e studioso della materia. Sposato in data 20 maggio 1940, insignito nel 1960 del titolo di grande ufficiale ordine del merito della Repubblica italiana, morì improvvisamente in data 30 dicembre 1974 mentre era al vertice della magistratura militare.

In data 13 aprile 1937, mentre ricopriva l'incarico di magistrato a La Spezia, venne nominato da Rodolfo Graziani giudice relatore presso il Tribunale di guerra dell'Africa coloniale italiana di Addis Abeba dove rimase fino al 30 novembre 1938. Dal 3 ottobre 1941 si recò in qualità di procuratore militare del Re presso la sezione di Tripolis del Peloponneso del tribunale militare di guerra dell'XI armata Grecia.

Per tali ragioni dal novembre 1940 il suo stato di servizio recita che egli fu distaccato alla giustizia militare dello stato maggiore dell'esercito.

Le relazioni dei più alti gradi militari sul suo operato in quel periodo riflettono le capacità del magistrato e alcune caratteristiche del suo agire che caratterizzeranno anche la sua gestione successiva della più alta carica della magistratura militare come hanno testimoniato alcuni suoi collaboratori ascoltati avanti alla commissione dei quali meglio si riferirà.

Dopo l'8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi che lo internarono in Germania. Rimpatriò in data 11 luglio 1945 dopo essere stato liberato dalle truppe canadesi e svolto per gli alleati un incarico presso i luoghi di internamento.

Nell'ambito di questa esperienza della carriera del magistrato maturò l'unico incidente del suo cammino verso i più alti gradi della magistratura militare: nell'immediato dopo guerra venne infatti colpito da misura cautelare della sospensione dell'ufficio da parte dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Agli atti della commissione è stata acquisita sia la dichiarazione, poi ritenuta del tutto infondata, di un militare che lo accusò di aver avuto comportamenti qualificabili come atti di collaborazione con i tedeschi all'atto di essere deportati in Germania dalla Grecia e di avere svolto opera di delazione a favore dei nazifascisti nei confronti di colleghi che tentavano di sottrarsi alla partenza. In data 23 marzo 1943 la commissione per l'epurazione del personale civile deliberava la revoca della misura e il totale proscioglimento da ogni accusa ordine all'addebito ascrittogli.

Immediatamente dopo fu dunque reintegrato nella magistratura militare dove fu impiegato in delicati processi sia per quanto riguarda fatti avvenuti durante la difesa di Roma dal tedesco invasore, sia per quanto riguarda il processo a Rodolfo Graziani[175].

---

[174] Audizione del dr. Di Blasi del 5 ottobre 2005

[175] il processo si tenne a partire dall'11 ottobre 1948 e il generale fu condannato a 19 anni di carcere

La brillantezza con cui condusse i suoi compiti gli fruttarono note di merito ed encomi[176] che lo portarono ad essere nominato procuratore generale nel 1958 alla giovane età di quarantotto anni.
La documentazione acquisita dagli archivi del ministero della Difesa comprovano l'apprezzamento delle doti di Enrico Santacroce nei vari passaggi di carriera come in occasione della nomina di consigliere relatore al tribunale supremo militare[177], quando le sue capacità, furono definite *eccezionali* dall'allora procuratore generale.
Si tratta sia per la delicatezza del ruolo, sia per l'ambiente in cui avvenne di un fatto di particolare importanza sempre tenendo in considerazione che a mente della normativa vigente in quel tempo era il potere esecutivo che deteneva il potere di provvedere alla nomina del procuratore generale militare[178].
Sul punto appare utile riportare la testimonianza di un altro dei collaboratori del gen. Santacroce, il dott. Giovanni Di Blasi che, come si riferirà diffusamente nel proseguo, partecipò alla decisione di archiviare provvisoriamente i fascicoli: *Santacroce si trovava a metà tra quelli che noi chiamavano i « vecchi » magistrati militari e i nuovi. I magistrati militari anziani venivano da noi chiamati i magistrati « della prima guerra », in quanto erano tutti ex combattenti della prima guerra mondiale. Poi c'erano i nuovi, che erano entrati in servizio durante la guerra, come Foscolo, Veutro, Marciante, Pantano e tanti altri. Santacroce era entrato in servizio nel 1935, insieme ad un altro magistrato di nome Merler, che non ho mai conosciuto, in quanto presto` servizio sempre a Verona. Entrambi provenivano dalla magistratura ordinaria. Il dottor Santacroce era un uomo riservato, conduceva una vita piuttosto appartata, partecipava poco anche ai convegni che venivano organizzati e alle riunioni che si tenevano per motivi di servizio o collaterali. Non credo, pertanto, che avesse rapporti particolari, ne´ con i magistrati anziani, ne´ con quelli nuovi, anche perche´ era diventato procuratore generale militare in eta` molto giovane, per quella carica: era nato nel 1910 e divenne procuratore generale militare nel 1958, a 48 anni di eta` , un'eta` per noi eccezionale. Quando si trattò di sostituire il procuratore generale Mirabella, che apparteneva alla categoria degli anziani, andato in pensione nel 1958, evidentemente le autorità che dovevano scegliere il nuovo procuratore generale militare individuarono qualcuno che non avesse legami con il passato".*
Questa estraneità, anche alla luce dei trascorsi in Africa del generale, trova parziale riscontro. Sul punto vale la pena aprire una breve parentesi per sottolineare che certamente vi fu un elemento di rottura rispetto al predecessore gen. Arrigo Mirabella consistito nel fatto che, a differenza di quest'ultimo[179], Santacroce si rifiutò di giurare per la Rebubblica Sociale Italiana.
In molte occasioni gli auditi avanti alla commissione sono stati sollecitati a ricordare e riferire dei rapporti tra il gen. Santacroce e il ministro della Difesa o più in generale il mondo politico.
Da parte dei colleghi, che in varia guisa hanno collaborato con lui, è sempre stato messo in rilievo il suo piglio autoritario anche nei rapporti con il ministero, ma allo stesso tempo la sua sensibilità per gli aspetti politici delle questioni.
La descrizione, che dobbiamo al dott. Romano, ricalca addirittura nell'uso dei termini quella del generale Pafundi riportata precedentemente.

---

[176] tra i tanti si segnala l'encomio del dott. Borsari, procuratore generale militare del 15 marzo 1949
[177] si veda il promemoria per il ministro della Difesa del 30 giugno 1956
[178] allorquando il gen. Santacroce divenne consigliere relatore del tribunale supremo militare agli atti della commissione è stata acquisita la decretazione del ministro della Difesa on. Taviani al quale era stato segnalato dal gen. Gandini, presidente del tribunale supremo militare e dal sen. Cerica ex presidente del tribunale supremo militare.
[179] Come si può leggere nella documentazione acquisita dal ministero della Difesa il gen. Mirabella, procuratore generale militare dal 1954 al 1958 a causa del giuramento di fedeltà per la Repubblica sociale italiana fu sanzionato con la collocazione a riposo; a seguito di opposizione il provvedimento venne revocato a cui seguì la reintegra nel ruolo di sostituto procuratore militare; fu giudicato favorevolmente invece nell'ambito del procedimento di discriminazione

Da quest'ultimo viene infatti ancora una volta messa in rilievo la sua insofferenza per ingerenze anche provenienti dal mondo politico[180].

3.2 Il provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960

Venne così a configurarsi, l'idea di una provvisoria archiviazione degli atti, facendo riferimento ad un istituto che non trova riscontro nell'ordinamento giuridico, che tramutò nel seguente documento:

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE
Visti gli atti relativi al fatto di cui tratta il fascicolo n.....dell'Ufficio sopra indicato; poiché, nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto, non si sono avute notizie utili per la identificazione dei loro autori e per l'accertamento della responsabilità, ordina la provvisoria archiviazione degli atti.
Roma, 14 gennaio 1960
IL PROCURATORE GENERALE MILITARE
(Enrico Santacroce)

In Commissione si è sostenuto che il dottor Santacroce abbia utilizzato tale formulazione vista la sua inesistenza sotto il profilo giuridico, in quanto intendeva dare corso politico - e non giuridico - a quei fascicoli secondo imput chiaramente connessi alla guerra fredda ed in particolare legati alla figura del ministro della Difesa del momento in cui fu emesso questo provvedimento: Giulio Andreotti. L'archiviazione provvisoria infatti viene datata il 14 gennaio 1960 quando Giulio Andreotti è Ministro della Difesa, incarico ricoperto dal 1959 al 1966. Tuttavia, in questo senso proprio lo stesso Giulio Andreotti ha negato di fronte alla Commissione ogni tipo di coinvolgimento nelle deliberazioni di Santacroce, affermando: *"Come ho detto in maniera più che esplicita, non ho mai sentito parlare di questo problema. Se mi fosse stata fatta una proposta di questo genere non solo avrei detto di no, ma forse avrei cercato di cambiarla."*[181]

Di Blasi, unico testimone oculare della questione ancora in vita, ha dichiarato che questo provvedimento avrebbe avuto natura interna alla Procura Generale Militare dell'archiviazione provvisoria, funzionale dunque all'esigenza di riordino del materiale dell'ufficio costituito a Palazzo Cesi.

Invece il Professor Renato Maggiore, ex Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, ha contestato che il provvedimento fosse privo di rilevanza giuridica esterna, sostenendo nella sua audizione che l'archiviazione provvisoria era un provvedimento abnorme e innaturale[182].

In proposito, il dr. Ottavio Orecchio, magistrato militare in pensione, durante un audizione del 2 dicembre 1996 sostenuta davanti la Commissione di Indagine sui procedimenti per crimini di guerra del Consiglio della magistratura militare ha rilevato che la determinazione del dr. Santacroce sui predetti procedimenti era duplice: *"quando sussistevano elementi per individuare gli autori dei crimini, il procuratore Generale adottava provvedimenti di trasmissione degli atti alle procure competenti; quando invece difettavano tali elementi, il Procuratore generale adottava un provvedimento di "archiviazione provvisoria", in attesa di nuove notizie che giustificassero l'adozione di provvedimenti d'altro tipo...i provvedimenti di "provvisoria archiviazione erano determinazioni autonomamente prese dal Procuratore generale, che presentavano*

---

[180] sul punto particolarmente chiara è stata la testimonianza del dott. Saverio Malizia, magistrato militare alla procura generale militare con il gen. Santacroce e dal 1968 distaccato come consigliere giuridico al ministero della Difesa: *"Il procuratore generale Santacroce era alquanto geloso delle sue prerogative.Con il ministro aveva pochi contatti. Ricordo che tra l'altro si era dispiaciuto perche' io ero stato nominato consigliere del ministro. Non voleva quindi frequenti contatti con il ministro. L'ho visto poche volte: in particolare, quando si doveva trattare di qualche nomina.*

[181] Audizione del sen. Andreotti del 16 febbraio 2005 passo a p. 4.

[182] Audizione del Prof. Maggiore del 10 novembre 2004

qualche analogia con i provvedimenti che venivano adottati relativamente ai reati di assenza dal servizio e per i quali non era cessata la permanenza"[183].

Secondo il dott. Orecchio Santacroce tenne conto, da un lato dell'impossibilità di estradare i tedeschi, dall'altro, del fatto che un gran numero di procedimenti sarebbe finito senza esiti apprezzabili con la burocratica sentenza nei confronti di ignoti; che anche le sentenze dibattimentali sarebbero risultate prive di effetti pratici, dato che non era possibile l'estradizione degli imputati dalla Germania.

Più recentemente, il Presidente della Corte di Cassazione dr. Marvulli ha affermato comunque che *"questo strano provvedimento di archiviazione non ha senso, perché il Pubblico Ministero dell'epoca non poteva archiviare ma doveva chiedere esvclusivamente il Giudice di farlo*[184]*"*.

Durante tale vicenda si aprirono altri problemi di carattere giuridico, atteso che - fin dal 1945 - si era posto il problema di come agire quando si fosse trattato di valutare i crimini commessi dai militari tedeschi in Italia.

Secondo il codice penale militare di guerra (articolo 13), i militari tedeschi potevano essere processati in Italia non in quanto militari, ma in quanto militari nemici. In seguito alla dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, nell'ottobre del 1943, i militari tedeschi erano nemici nell'Italia e potevano essere processati solo come tali. Essendo nemici, dunque, se fossero stati consegnati all'Italia, sarebbero diventati automaticamente prigionieri di guerra[185].

Tale considerazione è confermata anche da ciò che avvenne successivamente: i processi che furono celebrati, in particolare nei confronti di Herbert Kappler e Walter Reder, Wagner e altri che furono processi contro prigionieri di guerra. L'indirizzo del Governo militare alleato era quello di processare i capi militari[186], ma non i militari di basso rango.

La Procura generale Militare, si trovò così di fronte ad un'innumerevole quantità di casi di militari tedeschi denunciati in vario modo - nella maggior parte dei casi ignoti - che erano stati in alcuni casi prigionieri di guerra degli anglo-americani, poi rilasciati, nonostante il fatto che i comandi militari alleati avessero concesso all'Italia la possibilità di processarli.

Pertanto, sulla natura del provvedimento di Santacroce, la testimonianza diretta del dott. Di Blasi volta a sottolinearne la natura ricognitiva, non collima con le valutazioni espresse al riguardo da diversi auditi dalla Commissione (in particolare come detto, il Prof. Maggiore e il dr. Marvulli), laddove viene ravvisato l'incompetenza e l'irritualità del provvedimento, secondo un'ottica strettamente giuridica.

3.3 La questione della prescrizione in Germania, 1965

Inoltre il 1965, segnava la scadenza dei termini di prescrizione per i crimini di guerra in Germania.

---

[183] Doc. 3/3 pag. 298 Consiglio della Magistratura Militare del 2 dicembre 1996;

[184] Audizione del dr. Marvulli del 11 ottobre 2005

[185] Questa nozione si ricava pacificamente da tutta la legislazione e da tutta la dottrina in materia. Un manuale del 1930, redatto da Pietro Di Vico, all'epoca procuratore generale, metteva in luce proprio ciò, sostenendo che la condizione di prigioniero di guerra è uno stato di fatto, non di diritto. In altre parole, il militare nemico che cade nelle mani della potenza cosiddetta detentrice, diventa automaticamente, per il solo fatto di trovarsi in cattività, prigioniero di guerra.

[186] Si veda sopra

Difatti, coll'avvicinarsi del termine di prescrizione ventennale relativo ai reati commessi durante il regime nazionalsocialista (8 maggio 1965), il governo della Repubblica Federale Tedesca richiese all'Italia (oltre che ad altri paesi) documentazione su tali reati al fine di inoltrarlo alle autorità giudiziarie competenti tedesche, esortando il governo italiano a garantire *"tutta la sua collaborazione al fine di reperire il materiale ancora sconosciuto riguardante gli eccidi compiuti durante il dominio nazionalsocialista"*[187].

Il governo tedesco formulò quindi un richiamo affinché tutto ciò che, non essendo ancora caduto in prescrizione, potesse essere portato all'attenzione della magistratura prima della scadenza del limite ventennale estremamente vicino, venisse raccolto.

Nei mesi seguenti vi furono numerosi scambi di corrispondenza fra il gabinetto del Ministero della Difesa e la Procura generale militare, nonchè fra il predetto ministero e quello degli Esteri.

Questa richiesta di raccogliere notizie, informazioni, dati su possibili procedimenti per crimini di guerra ricevette risposta da parte del procuratore generale in una nota diretta al ministro della difesa del 16 febbraio 1965 in cui si affermava che *«vi sono casi – per altro non numerosi – di crimini tuttora impuniti per i quali vi è sufficiente doicumentazione...l'autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione»* per questi reati e che *«la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione»* rispetto a quella tedesca.[188]

Questi casi si rivelarono essere circa una ventina, accuratamente selezionati riferendosi *"ad una minima parte dell'intero materiale di informazione*[189]*"* e trasmessi all'autorità tedesca[190] - tramite il Ministero degli Affari Esteri - con allegato un promemoria ed una nota verbale nel marzo 1965.

La nostra Commissione ha svolto, all'interno della sua inchiesta una missione in Germania per recuperare tutto il materiale relativo a quei fascicoli e soprattutto per comprendere il modo in cui la magistratura tedesca li abbia gestita.

Appurato, infatti, che il Ministro della Difesa del momento, Giulio Andreotti, avesse sollecitato su imput tedesco la Procura Generale Militare, inviando poi su risposta positiva di Santacroce per i casi suddetti attraverso il ministero degli Esteri certamente non secondario appariva valutare l'iter di fascicoli, cosiddetti "polposi", anche per poter istituire almeno un confronto sull'iter giudiziario che avrebbero ipoteticamente potuto avere quelli che rimanevano, e sarebbero restati fino al 1994 a Palazzo Cesi.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa aveva mandato al Ministero degli Affari Esteri l'esito delle sue ricerche sui crimini nazisti impuniti.
Il Ministero degli Esteri preparò un Promemoria e una Nota Verbale che vennero trasmesse all'Ambasciata di Germania il 9 marzo 1965.
Nel "Promemoria", scritto dal Ministero degli Affari Esteri venne sottolineato l'impegno assunto dal governo italiano di punire *"tutti i criminali nazisti"*. Inoltre, il Ministero degli Esteri inoltrò un "Appunto" che l'aveva avuto dal Ministero della Difesa circa *"crimini nazisti commessi in Italia e rimasti tuttora impuniti"*.
Il documento venne accompagnato da una serie di allegati che permisero poi alle autorità tedesche di compilare un elenco con gli indiziati suddiviso per provenienza dell'organo

[187] Doc. 4.10 pag. 55 e doc. 5.1 pag. 242
[188] Doc. 5.1. pag. 247-249
[189] Doc. 8.11 pag. 14-15; Doc. 5.1 pag. 251-252
[190] La procura generale militare trasmise i 20 (24 con gli abbinati) fascicoli al Ministero della difesa per l'invio, tramite il Ministero degli esteri, all'ambasciata della Repubblica federale di Germania: si tratta dei fascicoli 2, 16, 17, 18, 19, 117, 179, 182, 187, 192, 926, 977, 978, 1286, 1296, 1523, 1953, 2008, 2015, 2020 2021, 2022, 2023, 2025

denunciante. Pochi giorni dopo l'invio della Nota Verbale del 9 marzo 1965 all'Ambasciata tedesca, il Ministero della Difesa chiese in data 12 marzo 1965 alla Procura Generale militare lumi sulla natura dei materiali inviati.
Il documento inviato all'Ambasciata tedesca il 9 marzo 1965 rilevava nella nota i seguenti crimini:

Provincia di Cuneo
Strage di Boves del 31.10.1943 e 1, 2, 3 gennaio 1944 compiuta da truppe corazzate e reparti di Alpenjaeger, facenti parte probabilmente della 34^ Divisione di Fanteria comandata dal Generale LIEB.
Strage di Garessio in Valdinferno del 13-17 maggio 1944 compiuta in danno di civili da reparti di Alpenjaeger.
Stragi di 17 civili a Genola il 29.4.45 compiuta da reparti guastatori tedeschi in ritirata dalla Liguria, a solo scopo terroristico.
Stragi di civili compiute a Piezzo, a Fariglino ed a Carrù il 5 luglio 1944 ad opera di reparti tedeschi rastrellatori.
Strage di 24 civili compiuta nella frazione Ceretto di Castiglione Saluzzo il 5.1.1944 ad opera di reparti tedeschi in operazione di rastrellamento.
Strage di 30 civili compiuta a Peveragno il 10.1.1944 ad opera di reparto tedesco in rastrellamento.
Strage di civili compiuta a Ceresola d'Alba nel luglio 1944 ad opera di reparti tedeschi in rastrellamento.
Deportazione avvenuta il 20.12.1944, di 2000 civili da Mondovì a Cuneo, compiuta dalla 34^ Div. di Fanteria comandata dal generale LIEB, quali ostaggi.
Stragi e incendi a Cartignano, S. Damiano, Barge, Paesana, compiute per rappresaglia durante le operazioni di rastrellamento da reparti tedeschi.

Provincia di Trento
Duplice omicidio in persona del vicebrigadiere dei CC. MARAZZATO Angelo di Demetrio, nato a Trebalezeghe (Padova) nel 1910, e dell'Appuntato SPINA Rosario di Antonio, nato a Zafferana (Catania) nel 1904, commesso in Molina di Fiemme il 4 maggio 1945 da un reparto di SS in ritirata.

Provincia di Lucca
Uccisione di 7 civili avvenuta il 30 giugno 1944 a Valpromano di Camaiore.
Uccisione di 4 civili avvenuta il 30 giugno 1944 a Gombitelli di Camaiore.
Uccisione di 7 civili avvenuta in giugno e luglio 1944 a Massarosa.
Uccisione di 3 civili avvenuta il 5 agosto 1944 a Casoli di Camaiore.
Uccisione di 38 civili avvenuta l'8 agosto 1944 a Corsanico di Massarosa.
Uccisione di 8 civili avvenuta l'11 agosto 1944 a Massaciuccoli di Massarosa.
Uccisione di 11 civili avvenuta il 2 settembre a 1944 Massaciuccoli di Massarosa.
Uccisione di 16 civili avvenuta il 4 settembre a 1944 Pieve di Camaiore.
Uccisione di 19 civili avvenuta il 4 settembre a 1944 Pioppetti di Camaiore.
Uccisione di 7 civili avvenuta il 4 settembre 1944 a Nocchi.
Uccisione di 21 civili avvenuta il 4 settembre 1944 a Montemagno di Camaiore.
Uccisione di 7 civili avvenuta nel settembre 1944 a Compignano.
Uccisione di 4 civili avvenuta l'8 settembre 1944 a San Martino di Freddana.

Provincia di Massa Carrara
Uccisione di 72 civili avvenuta il 16 settembre 1944 a Bergiola Foscalina di Carrara.
Uccisione di 147 civili avvenuta il 16 settembre 1944 a Fosse del Frigido di Massa.

Provincia di Pisa
Uccisione di 16 civili avvenuta nel giugno 1944 a Riparbella.
Uccisione di 63 persone avvenuta nel giugno-luglio e agosto 1944 a Romagna S.Giuliano Terme.

Uccisione di un carabiniere sbandato e 4 donne avvenuta il 13 giugno 1944 a San Rossore di Pisa.
Uccisione di 77 civili avvenuta il 14 giugno 1944 a Castelnuovo di Val di Cecina.
Uccisione di 63 civili avvenuta il 29 giugno 1944 a Bruccia di Guardistallo.
Uccisione di 3 civili avvenuta nel luglio 1944 a Orentano di Castelfranco di Sotto.
Uccisione di 1 civile avvenuta nel luglio 1944 a Castelfranco di Sotto.
Uccisione di 1 civile avvenuta nel luglio 1944 a Castelfranco di Sotto.
Uccisione di 4 civili avvenuta nel luglio 1944 a uno a Montefalcone di Castelfranco di Sotto.
Uccisione di 4 civili avvenuta il 2 luglio 1944 a Santa Luce Orciano.
Uccisione di 1 civile avvenuta il 13 luglio 1944 a Lari.
Uccisione di 4 civili avvenuta nel luglio 1944 a Castellina Marittima.
Uccisione di un civile avvenuta il 19 luglio 1944 a Varranico di Montopoli Val d'Arno.
Uccisione di 19 civili avvenuta il 19 luglio 1944 a Piavola di Buti.
Uccisione di 1 civile avvenuta il 21 agosto 1944 a Lari.

Provincia di Messina
Uccisione di 3 civili avvenuta il 14 agosto 1943 in S. Alessio Siculo in persona del parroco del paese, Rev. Antonio Musumeci e dei coniugi Scarcella Cosimo e Melandri Lotteria e ferimento di due donne.
Uccisione di 5 carabinieri della stazione di Castanea delle Furie avvenuta il 14 agosto 1944, in località „Chiusa" Ponte Gallo di Messina in persona dell'Appuntato Rizzo Antonino e dei carabinieri Rizzo Tindaro, Caccetta Antonio, Pino Nicolò, Vacampo Antonino.

Provincia di Udine
Uccisione di 13 partigiani avvenuta il 29 aprile 1945 a Collerumiz di Tarcento. Tale reato di violenza con omicidio, ai sensi degli art. 13 e 185 c.p.m.g., è stato imputato al tenente Stikmayer, al tenente Lassak e ad altri militari tedeschi.

Jugoslavia
Uccisione avvenuta il 1° ottobre 1943 a Trigli (Jugoslavia) di 49 ufficiali italiani prigionieri, catturati a Spalato. Tale reato di violenza e omicidio, ai sensi degli art. 13 e 185 c.p.m.g., è stato imputato al generale Ritter von Oberkampf , al generale Augusto Schothuber, al sottotenente Otto Ludendorff ed altri appartenenti alla Divisione tedesca S.S. „Prinz Eugen".

Germania
Reati di maltrattamenti e violenza commessi tra il settembre 1943 e l'aprile 1945 contro prigionieri di guerra italiani internati nel campo „Oflag 83" di Wutzendorf. Tali reati, ai sensi degli art. 13-209 e 211 c.p.m.g., sono stati imputati al colonnello von Bernardi , al capitano Leimberger, al caporale Strassmeyer ed altri militari tedeschi."
La predetta nota fu accompagnata - come rilevato - da una serie di allegati. L'Ambasciata tedesca di Roma ne stilò un elenco che inoltrò al Ministero degli Esteri come allegato alla sua relazione del 20.5.65, prot. V 4-8/00/1:[191]
Elenco degli allegati trasmessi con la Nota verbale del ministero degli esteri italiano del 9 marzo 1965 11/1008/20 - sui crimini nazionalsocialisti commessi in Italia

I) Materiali della Procura Militare Generale di Roma

1) Titho Karl Friedrich, Hans Haage, Otto Rikoff , Josef König, Konstantin Seifer ; uccisione di 71 internati a Capri [sic!] .

---

[191] ***Doc. 53 della Commissione, proveniente dal Bundesarchiv-Ludwigsburg, prot. V 518 3228/66. Inhaltsverzeichnis der Anlagen der Verbalnote des italienischen Außenministeriums vom 9. März 1965 – 11/1008/20 – über in Italien begangene NS-Verbrechen.***

2) Tenente colonnello Ewert e altri, uccisione di 65 civili in provincia di Firenze.

3) Generale Rodt, maggiore Ludwig Wiegand, capitano Weber e altri, uccisione di 40 civili in provincia di Arezzo.

4) Tenente colonnello Berger, sottotenente Boker, sottotenente Morgenstern, maresciallo Schwab, uccisione di civili in San Sepolcro (Provincia di Arezzo).

5) Procedimento contro il capitano Paul Nikolajew e altri, uccisione di 32 civili a Ponte Bettola (Provincia di Reggio Emilia).

6) Maggiore Ludwig Wiegand, uccisione di 30 civili a San Giustino Valdarno (Provincia di Arezzo).

7) Generale von Bokel, colonnello Ortlieb, colonnello Coqui, capitano Korte, capitano Rudolph, sottotenente Sitzt, sottotenente Schmelzner, sottotenente Kasmeyer, sottotenente Otto Hoffmann,uccisione di 22 civili in Podernovo-Lagacciolo (Provincia di Arezzo).

8) Maggiore Ganzer, sottotenente Gunter Putze, maresciallo Smit, sergente Petzcia, maresciallo Papuska, soldato W. Westhauser uccisione di 7 civili a S.Maria a Colle e di altri 13 civili in Balbano e Compignano (Provincia di Lucca).

9) Capitano Henning, uccisione di 19 civili in provincia di Cuneo.

10) Tenente colonnello Hoezfeld , tenente colonnello Rick, capitano Schmann , Ernst Lohmann, Johann Schuster e altri, uccisione di 11 civili in provincia di Lucca.

11) Capitano Eghembar , uccisione di 8 civili in provincia di Trento.

12) Maggiore Noll, capitano Kaiser, uccisione di 6 civili in Cevoli (Pisa).

13) Generale Hoppe, sergente Franz Schumacher, uccisione di 6 ostaggi a Cesena..

14) Sergente Martin Retschel, uccisione di 5 civili in provincia di Pistoia.

15) Capitano Erhard Kuehnel, sergente Herbert Hoffer, uccisione di 5 civili (Provincia di Pisa).

16) Sottotenente Bubi Preiss , aspirante ufficiale Jung, sergente Kirchhof, uccisione di 5 civili in provincia di Modena.

17) Sottotenente Wolf Dünnebier, sottotenente Hans-Dietrich Michelsen, soldato Carl Müller, uccisione di 4 civili a Montecatini (Provincia di Pistoia).

18) Sottotenente Nagel, uccisione di due soldati italiani in Marani Ala (Provincia di Trento).

19) August Steiner, uccisione di due funzionari di polizia italiani in provincia di Trento.

20) Maggiore von Alvensleben, uccisione del generale Gonzaga-Ferrante (prigioniero di guerra) in provincia di Salerno.

II) Tribunale Militare di Padova (archiviazione provvisoria).

1) Sottotenente Stikmayer, sottotenente Lassak e altri membri della Wehrmacht rimasti ignoti, uccisione di 13 partigiani.

2) Colonnello von Bernardi, capitano Leimberger, sergente Strassmeyer e altri, torture inflitte a prigionieri di guerra italiani nel campo di Wietzendorf.

3) Generale Ritter von Oberkampf , generale August Schothuber, sottotenente Otto Ludendorff , uccisione di 49 prigionieri di guerra italiani a Spalato.

III) Procura presso il Tribunale di Bari

1) Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di 13 ostaggi.

2) Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di un funzionario di polizia italiano malato.

3) Ignoti appartenenti alle SS, uccisione di 22 soldati italiani rilasciati dalla prigionia.

IV) Questura di Napoli (Sezione distaccata di Volturno)
Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di a) 5 contadini, b) di 54 ostaggi, c) 14 civili.

V) Comune di Schilpario (Bergamo)
Militari tedeschi tra i quali il sottotenente Mehl, uccisione di 3 contadini.

VI) Prefettura di Vicenza

1) Sottotenente Spath, uccisione di due civili e la tortura di numerosi altri civili.

2) Maggiore Diebolt, capitano Stein, capitano Kurz, sottotenente Suder, sottotenente Bager, Heinrich Zorzi, uccisione di 7 giovani.

3) Capitano Wolk, maresciallo Walter, uccisione di 17 civili.

4) Maggiore Grundmann, uccisione di 5 civili.

5) Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 17 civili, uccisione di 5 civili, uccisione di 5 civili a Costa, di 4 a Ponte Maso, di 59 a Pedescala, di 13 a Settecà, di 4 a Pedescala, di 5 a Summano.

VII) Procura di Torino
Tenente colonnello Joachim Peiper, uccisione di numerosi civili a Boves (Cuneo).

VIII) Procura di Ariano Irpino
Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di un civile e ferimento di un secondo civile.

IX) Procura dell'Aquila

1) Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di una giovane ragazza di 17 anni e di altri 16 civili.

2) Militari della Wehrmacht (tra i quali il sottotenente Hase), uccisione di 9 civili.

3) Militare della Wehrmacht ubriaco di nome Hans, uccisione di una donna.

4) Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 23 civili.

X) Procura di Bologna
Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 9 civili in provincia di Piacenza.

1) Soldati tedeschi in Casina (Gendarmerie-Hauptmannschaft Umbria-Marche), uccisione di 32 civili, tra quali un bambino di un anno.

2) Soldati tedeschi, uccisione di 12 civili a Ciano.

3) *Soldati tedeschi, uccisione di 23 civili a Cervarolo.*

4) *Soldati tedeschi, uccisione di 52 civili a Ciano d'Enza.*

Una volta, quindi, che la richiesta proveniente dal governo della Repubblica Federale tedesca ebbe innescato in Europa un'ondata di protesta per la possibilità che il maturare

del termine per la prescrizione rendesse impossibile la punizione dei criminali di guerra ancora impuniti, la comunità internazionale si mosse per una soluzione comune.

La situazione italiana era del tutto peculiare in quanto i processi ai criminali tedeschi erano state poche decine[192].

Il punto di partenza era comunque un dato di lettura politica, messo in luce nelle relazioni predisposte dal servizio del contenzioso diplomatico degli Affari Esteri, e cioè che *la Germania è ansiosa di chiudere al più presto un capitolo della sua storia onde non ulteriormente soggiacere a remore capaci di minarne o indebolirne moralmente lo sviluppo ed essa confida che sotto questa luce i Governi amici siano pronti ad accettare i profili giuridici più atti per giustificare la propria azione*[193].

L'esigenza nacque dunque di fornire ausilio all'autorità giudiziaria tedesca sotto la spinta dell'opinione pubblica e anche per questo, nell'ambito del consiglio d'Europa, venne assunto da parte di tutti un impegno internazionale con il voto alla raccomandazione dell'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa che *dopo aver stigmatizzato i crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale, in attesa che sia portata a termine la codificazione penale internazionale intrapresa dalle Nazioni Unite, invita gli Stati membri a prendere prontamente misure atte a evitare che a causa della prescrizione o per altra via restino impuniti i crimini commessi per motivi politici, razziali o religiosi, prima e durante la seconda guerra mondiale e in genere contro i crimini contro l'umanità*[194].

In tal modo il governo italiano si era impegnato a livello internazionale e sul piano interno nei confronti dell'opposizione per un'azione tesa a perseguire l'obiettivo della punizione dei criminali di guerra.

E' in questo quadro che, come emerge da un appunto manoscritto agli atti della Commissione che raccoglie informazioni giunte alla procura generale militare, presso la Presidenza del Consiglio nel settembre del 1967 si tennero delle *riunioni riservatissime ad alto livello* guidate dal Ministero Affari Esteri alla presenza di un rappresentate del ministero di Grazia e Giustizia, di uno della Difesa, da un rappresentante russo e uno francese *per trattare il delicato problema della prescrizione dei crimini di guerra.* Secondo il dott. Andrea Lugo[195], che per il Ministerro della Difesa seguiva i lavori, *il rappresentante russo al quale si sarebbe associato stranamente il rappresentante francese segue una linea di condotta di estrema intransigenza, mentre il ministero degli Esteri italiano ha assunto una posizione mediana.*

Poiché, come vi è scritto nel medesimo appunto, la presenza del procuratore generale militare non fu ammessa agli incontri, il gen. Santacroce inviò al dott. Lugo un lungo scritto[196] riguardante la disciplina della prescrizione per il codice italiano, dove il procuratore generale militare ripercorre tutto l'andamento delle vicende che coinvolsero i fascicoli sui crimini di guerra sino a riferire dell'invio dei fascicoli avvenuto nel 1965 su richiesta del governo tedesco, e che dimostra il suo orientamento riguardo la punizione dei criminali di guerra.

Difatti, quanto alla ragione per cui i criminali di guerra sono rimasti impuniti il Procuratore Generale Militare dr. Santacroce sosteneva che, dopo il rifiuto di procedere alle richieste di estradizione nel 1956, *rimase soltanto la possibilità di riprendere l'esame dei vari casi, di volta in volta, qualora fosse stata segnalata la presenza nel territorio dello Stato di cittadini indiziati di crimini di guerra.*

---

[192] Si veda la nota in atti del 18 giugno 1965 al Gabinetto del ministero della Difesa da parte del procuratore generale militare gen. Santacroce avente ad oggetto i dati relativi ai processi per crimini di guerra svoltisi in Italia a carico di militari tedeschi con indicazione totale di tredici processi e venticinque imputati, documento in atti

[193] vedi appunto alla Segreteria Generale e alla Direzione Generale degli Affari Politici del 30 dicembre 1964

[194] appunto DGAP, ufficio I avente ad oggetto: progetto di risposta all'interpellanza n.242 dei senatori Valenzi e altri, relativa alla presunta intenzione delal RFT di far operare la prescrizione dei crimini nazisti, documento in atti

[195] Presidente di sezione del Consiglio di Stato egli a quell'epoca ricopriva il ruolo di reggente dell'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la *legislazione* del ministero della Difesa

[196] appunto riguardante i crimini di guerra commessi in Italia durante l'occupazione tedesca del 6 ottobre 1967, in atti

Le indagini copiosamente e ampiamente disposte e attuate dalla magistratura ordinaria tedesca (non essendo prevista nell'ordinamento di Bonn, l'esistenza della magistratura militare) hanno portato praticamente nella totalità dei casi a provvedimenti di archiviazione.

Tra l'altro, nessun militare tedesco venne mai condannnato da un Tribunale della Repubblica federale tedesca per crimini commessi in Italia durante l'occupazione tedesca – nonostante un notevole numero di istruttorie aperte presso la Procura Centrale e le varie Procure locali:

NUMERO. DI RIFERIMENTO: PROCURA	NUMERO DI RIFERIMENO: ZSL	ARCHIVIAZIONE CONDANNA
Limburg 5 Js 621/67	V 518 AR 3226/66	imputato deceduto 1945
Hamburg 141 Js 457/59	V 518 AR Z 4/63	archiviato 10.06.60
Lübeck 2 Js 186/61	V 518 AR 1460/61	archiviato 15.09.61
Stade 9 AR 53/66	V 518 AR 3187/66	archiviato 15.09.61
Hamburg 141 Js 1474/62	V 518 AR 242/67	archiviato 18.07.62 sopravv. prescrizione
ZSt Dortmund 45 Js 12/64	518 AR 513/64	archiviato 24.06.64
Bonn 8 Js 203/65	518 AR 1602/64	archiviato 19.07.65
Osnabrück 17 Js 437/65	V 518 AR 2978/65	archiviato 23.03.66
Lübeck 2 P Js 185/66	V 518 AR 1045/66	archiviato 10.05.66
ZSt Dortmund 45 Js 88/64 ZSt Dortmund 45 Js 7/64	V 518 AR 2346/65	archiviato 24.01.67
Ansbach 1 Js 573/66	518 AR 1528/66	archiviato 28.02.67
Stuttgart 17 Js 853/67	V 518 AR 3232/66	archiviato 04.09.67
Stuttgart 17 Js 414/67	V 518 AR 779/67	archiviato 19.09.67
Hof 2 Js 295/64	V 518 AR 1201/64	archiviato 29.09.67
Bayreuth 1 Js 500/67	V 518 AR 178/67	archiviato 24.11.67 estraneità dell'imputato ai fatti
Hof 2 Js 218/67	518 AR 3188/66	archiviato 29.11.67
Hof 2 Js 206/67	518 AR 3190/66	archiviato 29.11.67
Limburg, Zweigstelle Wetzlar 6 Js 1101/67	518 AR 34/67	archiviato 30.11.67
Bayreuth 1 Js 502/67	518 AR 177/67	archiviato 14.12.67
Hof 2 Js 218/67	518 AR 3193/66	archiviato 27.12.67
Hof Js 205/67	518 AR 3189/66	archiviato 24.01.68
Stuttgart 15 Js 2005/67	V 518 AR 3228/66	archiviato 30.01.68
Bayreuth 1 Js 501/67	V 518 AR 3199/66	archiviato 05.03.68
Stuttgart 17 Js 1350/67	518 AR 3227/67	archiviato 03.05.68
Hof 2 Js 207/67	518 AR 3210/66	archiviato 19.06.68
Hof 2 Js 127/67	518 AR 3191/66	archiviato 19.06.68
Hannover 2 Js 533/67	V 518 AR 30/67	archiviato 11.07.68
LG Stuttgart I Ars 62/68	518 AR-Z 14/64	archiviato 23.12.68
Frankfurt 4 Js 954/67	518 AR 3192/66	archiviato 12.05.69
Stuttgart 16 Js 186/69	518 AR 29/67	archiviato 16.03.70
Mannheim 2 Js 116/67	518 AR 22/67	archiviato 25.08.70

München 110 Js 24-25/69	518 AR 3192/66	archiviato 16.09.70
München I 112 Js 6/67	V 518 AR 1227/67	archiviato 15.10.70
Bremen 29 Js 80/69	V 518 AR 3211/66	archiviato 15.01.71
ZSt Dortmund 12/63	V 518 AR-Z 4/63	morte di Bosshammer; archiv. 12.02.71
Berlin 3 P (K) Js 12/70	V 518 AR 3226/66	archiviato 27.04.71
München I 117 Js 12/63	V 518 AR 3198/66	archiviato 28.04.71
München I 117 Js 34/71	V 518 AR 710/71	archiviato 06.07.71
Bückeburg 2 Js 81/68	518 AR 25/67	archiviato 30.12.71
Köln 24 Js 201/68	V 518 AR 3199/66	archiviato 02.07.72
Bielefeld 5 Js 104/67	V 518 AR 3231/66	archiviato 13.09.72
Bonn 8 Js 134/67	V 518 AR 28/67	archiviato 16.04.73
Darmstadt 2 Js 1127/67	V 518 AR 33/67	archiviato 02.05.73
Bonn 8 Js 170/71	V 518 AR 513/70	archiviato 26.06.73
Gießen 2 Js 582/67	V 518 AR 24/67	archiviato 07.11.73
Göttingen 6 Js 196/79	518 AR-Z 200/76	archiviato 26.12.80
Göttingen 3 Js 1637/67	V 518 AR-Z 85/67	archiviato 04.09.81
Göttingen 3 Js 1637/67	V 518 AR 230/71 518 AR-Z 85/67	archiviato 04.09.81

IV CAPITOLO

Capitolo 4 - La terza fase nella gestione dei fascicoli

4.1 Trasmissione dei fascicoli contro ignoti

Come rilevato nel precedente capitolo, nei primi mesi del 1965 l'esistenza e in parte il contenuto dell'archivio erano stati oggetto di una corrispondenza esplicita con il ministro della Difesa per via della richiesta proveniente dal governo della Repubblica Federale di Germania di avere copia di quei fascicoli.
Pochi mesi dopo, nel mese di dicembre il procuratore generale militare gen. Santacroce Nel mese di dicembre del 1965 a firma del procuratore generale militare venne redatto un ordine di servizio[197] con destinatari i procuratori della Repubblica militari.
A quest'ordine di servizio vennero allegati complessivamente milleduecentosessantacinque fascicoli. Questi erano tutti provvisti del provvedimento di archiviazione provvisoria ma erano anche contro ignoti.

Tale invio venne curato dall'allora Capitano Franco Puliti[198], cancelliere militare, coordinato dal dr. Massimo Tringali (che lo ritroveremo durante il passaggio di consegne dell'archivio), magistrato militare applicato alla procura generale militare[199].

Il testo della lettera del Procuratore Generale Militare dr. Santacroce era il seguente: "*trasmetto i carteggi di cui all'unito elenco, contenenti informazioni raccolte a suo tempo in merito a reati per la più parte contro gli usi e le leggi di guerra commessi, durante l'occupazione di militari tedeschi assolutamente sconosciuti. Al fine di dare una conveniente definizione giudiziaria al materiale in questione, secondo criteri che ne consentano una sistemazione complessiva in un quadro storico-statistico di agevole consultazione preso attenersi alle seguenti direttive di massima: esaminare gli atti al fine*

[197] Documento in atti
[198] Ascoltato avanti alla commissione sia in audizione libera, che con le forme dell'esame testimoniale il cap. Puliti non ha purtroppo fornito alla commissione indicazioni utili.
[199] Sono gli anni nei quali Tringali trasmette numerosi incartamenti all'archivio (la nota e l'elenco degli allegati risalgono al 19 aprile 1966 , documento 14.9 ff. 161-163).

dell'esatta definizione giuridica dei fatti; gli atti dovranno essere ordinati in fascicoli secondo le disposizioni regolamentari, provvedendo anche agli abbinamenti occorrenti; la definizione dei procedimenti sia affidata se è possibile ad un solo magistrato del pubblico ministero e al medesimo giudice istruttore;i provvedimenti con i quali saranno definiti i procedimenti di cui trattasi abbiano possibilmente una numerazione progressiva ininterrotta; un estratto di ciascuno di tali provvedimenti sia trasmesso a questo generale ufficio; l'estratto dovrà consistere in un paradigma uniforme contenente il titolo del reato con l'indicazione dei relativi articoli di legge e la concisa enunciazione del fatto nonchè di eventuali altre circostanze utili al fine dell'anzidetto quadro storico. Prego assicurare[200]*"*

Le diverse procure militari, *assicurarono,* con la parziale eccezione della procura militare di Verona, il buon esito della richiesta, ed in seguito li avrebbero nella totalità archiviati in maniera definitiva per l'impossibilità di procedere a qualsiasi ulteriore attività istruttoria e processuale.

Il Tribunale militare di Torino fu investito, dell'arrivo di centoquarantatre fascicoli relativi a crimini di guerra compiuti da ignoti con lettera del 17 dicembre 1965. In data 8 maggio 1967 il pubblico ministero militare dott. Vittorio De Cillis riscontrò la procura generale militare allegando le sentenze del giudice istruttore che furono emesse tutte tra il 24 ottobre 1966 e il 10 novembre 1966[201]. La motivazione, uguale per tutti i casi, fu di *"non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato".*

Il Tribunale militare di Padova in data 29 aprile 1969 rispose alla procura generale militare che in data 21 aprile 1969 erano state emesse dal giudice istruttore dott. Mario Segalla trentasette[202] provvedimenti di non doversi procedere conformemente a quanto richiesto dai rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero militare dott. Salvatore D'Agata e Stefano Attardi con la seguente eguale motivazione *"ritenuto che trattasi di episodi avvenuti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale e che non sussiste alcuna possibilità di identificarne gli autori dispone non doversi procedere per i fatti sopra esposti per essere rimasti ignoti gli autori".*

La procura della Repubblica del Tribunale militare di La Spezia fu investita in data 26 febbraio 1966 di ben duecentodiciassette fascicoli e in data 17 luglio 1967 fu in grado di rispondere alle pretese dell'ufficio superiore con lettera del pubblico ministero militare dott. Umberto Saraceni. Altri quarantatre furono inviati da Roma a La Spezia in data 17 luglio 1968.

Le duecentoquattordici sentenze furono emesse dal giudice istruttore dott. Maffeo Rondano in due udienze, il 15 e il 16 giugno 1967, mentre l'udienza dell'11 febbraio 1969 fu dedicata all'emissione dei provvedimenti giunti nel secondo momento; si tratta tutte di sentenze di non doversi procedere[203] motivate allo stesso modo: *"in quanto a causa delle notizie assolutamente generiche a suo tempo raccolte non emergono dagli atti del processo alcun elemento che consente di addivenire alle identificazione dei militari tedeschi cui viene attribuita la responsabilità del fatto criminoso descritto nel capo di imputazione e che il lungo periodo di tempo trascorso e le suaccennate assolute mancanza di elementi non rendono possibile allo stato l'esperimento di eventuali indagini volte alla identificazione dei responsabili!".*

In data 10 marzo 1966 centosettantuno fascicoli furono inviati dal cap. Puliti alla procura della Repubblica militare di Roma. A trattarli, in funzione di giudice istruttore, fu il dott. Alfio Nicolosi che diede corso alla richiesta del pubblico ministero dott. Nicola Pantano di non doversi procedere per tutti i procedimenti *"poichè a seguito delle opportune indagini esperite non si è potuto accertare l'identità personale dell'imputato che pertanto è rimasto*

---

[200] Documento in atti

[201] più precisamente si è trattato di centodiciannove sentenze e sette decreti di archiviazione in quanto alcuni fascicoli vennero abbinati

[202] invio con lettera del gen.Santacroce del 17 dicembre 1965 con ventisette fascicoli e del 17 luglio 1968 dieci fascicoli

[203] a cui devono aggiungersi sei provvedimenti che decretavano di non doversi promuovere l'azione penale in quanto si era trattato di episodi di combattimento bellico

sconosciuto. Ritenuto che allo stato attuale degli atti non si ravvisa la possibilità di ulteriori fruttuose indagini dichiara non doversi procedere in ordine al fatto per essere rimasti ignoti gli autori del reato".

Uguale sorte ebbero i tre fascicoli inviati in data 17 luglio 1968 e che il giudice istruttore dott. Vito Antuofermo, vista la richiesta del pubblico ministero dott. Giuseppe Perassoli, dispose in modo che potessero essere riscontrate le volontà della procura generale già in data 10 aprile 1969.

Tutti i fascicoli trattati a Roma vennero poi ritualmente inviati al procuratore generale militare, ruolo ricoperto al tempo dal dott. Giuseppe Scandurra.

Sia al dott. Alfio Nicolosi che al dott. Scandurra, durante le audizioni tenute in commissione, sono state richieste spiegazioni in merito a questi procedimenti.

Il primo non ha ricordato i fatti, mentre il secondo ha sostenuto, evidenziando (a dimostrazione della buone fede dello stesso) la mancanza di qualsivoglia condizionamento politico che *era una situazione che si verificava un po' in tutti i tribunali militari. (...) Non posso dire che ci fosse un ordine politico, pero` erano fascicoli che giungevano e che venivano trattati alla stregua di tutti i fascicoli, con un sostituto che veniva designato, con una richiesta al giudice istruttore, con un deposito degli atti secondo il rito normale che veniva previsto allora e con una sentenza del giudice istruttore. (...) Era una situazione che si verificava nell'ambito degli ignoti militari che venivano trattati nell'ambito dei vari uffici giudiziari. (...) non si è mai diffusa questa sensazione – lo devo dire con molta sincerità – che ci fosse un intento diretto ad occultare ogni circostanza. Forse c'è stata una valutazione relativa al fatto, nel senso che non c'erano altri elementi per poter giungere ad una identificazione degli ignoti. (...) Era un fascicolo a carico di ignoti per i quali non c'erano elementi, credo che sia stato ritenuto così dal giudice istruttore, per poter approfondire le indagini o per avere ulteriori elementi, affinchè dagli ignoti si passasse al giudizio nei confronti di noti. (...) non c'è stata un'impostazione di massima perchè non si facessero le indagini o perche' si giungesse ad un proscioglimento, ad una qualificazione di estraneita` e quindi di archiviazione".*

Anche il tribunale di Verona ottemperò alle richieste del gen. Santacroce anche se con modalità parzialmente diverse dagli altri uffici.

Esso ricevette centottanta fascicoli in data 17 dicembre 1965 e su sollecitazione del cap. Puliti il dott. Carlo Merler rispose in data 7 maggio 1968: *sono state fatte indagini tramite i competenti comandi dei carabinieri per l'eventuale identificazione degli autori militari tedeschi. Poichè le indagni hanno dato esito negativo si sta procedendo alla totale definizione dei procedimenti*[204].

Seguì, in data 16 febbraio 1966, l'inoltro di quattrocentoventisei fascicoli al Tribunale di Napoli (procuratore militare dott. Ugo Sciortino), ed altri quindici inviati il 17 luglio 1968.

Il riscontro avvenne il 22 luglio 1968 e il 28 febbraio 1970. Quattrocentododici sentenze di non doversi procedere e cinque decreti di non doversi promuovere l'azione penale.

Il giudice istruttore fu il dott. Antonio Bianco e il pubblico ministero di indagine il sostituto procuratore della Repubblica dott. Antonio Di Paolo, tranne per quanto riguarda due trattati dal collega dott. Dante di Iasi di cui venne sollecitata la comunicazione dell'esito alla procura generale militare in data 12 marzo 1970. Per tutti la stessa motivazione: "*gli autori del delitto in esame non furono all'epoca identificati; tenuto conto del lungo tempo trascorso, delle particolari circostanze storiche in cui i fati ebbero luogo, della nazionalità*

---

[204] centosettantasette sentenze emesse in data 29 maggio 1968 di non doversi procedere a firma del giudice istruttore Luigi Recchia tutte così motivate: "*dalle attente ricerche esperite per l'accertamento del fatto di cui in rubrica è rimasta provata la genericità del reato mentre malgrado le diligenti indagini svolte dagli organi di polizia giudiziaria nonchè recentemente interessati dal competente ufficio dle pubblico ministero procedente non è stato possibile individuare i militari autori del reato; non è senza fondamento opinare che eventuali ulteriori ricerche, mentre confermerebbero i fatti non apporterebbero alcun utile e valido elemento per l'identificazione degli autori, dovendosi tener conto del lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione degli stessi (oltre venti anni) e del fatto che i responsabili - se ancora in vita - sono stranieri residenti oggi fuori dallo stato italiano*"

straniera dei loro autori appare ormai impossibile pervenire alla identificazione e al rintraccio dei medesimi"

Alla luce di questi fatti appare corretta l'affermazione contenuta nella relazione finale del consiglio della magistratura militare secondo la quale tali fascicoli "*non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali*" sebbene con ricerche più precise, e con i moderni strumenti informatici, si sarebbe, per alcuni, riuscito a identificare i responsabili.

Si prenda il caso relativo al fascicolo n° 996 del registro generale, trasmesso alla Procura Militare di La Spezia, con nota in data 25 febbraio 1966 del Procuratore Generale Militare dr. Enrico Santacroce, successivamente definito con sentenza non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati (violenza contro privati di cui all' art. 185, commi 1 e 2, C.P.M.G. in relazione all' art. 575 C.P.ed incendio in paese nemico (art. 185, comma 1, C.P.M.G.).

Tale fascicolo, ad un attento esame, sarebbe potuto essere unito (ma ben prima di quella data) al fascicolo relativo al processo a carico del Magg. Walter Reder, nel quale era stato anche giudicato per l'episodio di Casteldebole, come risulta al capo f) della sentenza, che fu pronunziata il 31 ottobre 1951 dal Tribunale Militare di Bologna, e che per tale specifica imputazione fu di assoluzione per insufficienza di prove.

Purtuttavia, non compete a questa Commissione rilevare e/o valutare il comportamento tenuto dalle varie procure competenti o dai suoi pubblici ministeri e/o Giudici istruttori (ciò esulerebbe dal compito assegnatogli), atteso che comunque tali procedure si sono rilevate corrette giuridicamente (sentenza) ed i provvedimenti di archiviazione vennero presi da organi competenti (magistrato territorialmente competente a definirlo).

Inoltre, mette conto sottolineare, come dalla visione dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi nel 1994 ben 353[205] (trecentocinquantatre) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote). Vi sono inoltre ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese[206].

Orbene, tale riscontro dimostrerebbe l'estrema confusione nella tenuta dell'archivio, dal momento che non si comprende quali motivi hanno portato la procura generale ad inviare alle procure competenti ben 1200/1300 fascicoli il cui responsabile era ignoto, trattendendone 353 i cui responsabili erano anch'essi ignoti ed archiviati dalle procure competenti territorialmente dopo l'invio della cd. Commissione mista Nicolosi e Bonagura del 1994-96.

Se si fosse voluto (con l'invio dei fascicoli del 1965) "snellire" l'archivio per meglio occultarlo, si sarebbero dovuti inviare alle procure competenti anche questi restanti 353 fascicoli. Ma ciò non è stato fatto, anzi nell'archivio ritrovato a Palazzo Cesi vennero trovati, oltre ai predetti 353 fascicoli anche fascicoli già definiti con sentenza (perché occultare fascicoli già definiti con sentenza?), ma di questo si dirà nel cap. 5.3.

In questo contesto si inserisce la vicenda del passaggio di consegne dei fascicoli, avvenuto sempre sotto Santacroce, tra Tringali e Campanelli e relativo ai fascicoli dell'archivio, a documentare che diversamente da quanto sostenuto nell'indagine conclusiva del CMM del 1999, contezza ben precisa dell'archivio e dei fascicoli sui crimini di guerra vi era stata all'interno di Palazzo Cesi certamente fino a quella data, e non come indicato nella relazione della magistratura militare fino al 1967.

D'altra parte, in più passaggi di questa relazione la Commissione ha verificato la necessità di evidenziare non secondarie precisazioni e correzioni delle valutazioni svolte in quella sede. Ad esempio attraverso gli elementi offerti dall'audizione del Dr. Di Blasi che nell'indagine del CMM, non era stato ascoltato. Ma su questo si dirà nel prosieguo.

---

[205] Si veda l'allegato specchio

[206] Ibidem.

4.2 La riforma ordinamentale del 1981. L'entrata in vigore: effetti e valutazioni

Importanti se non epocali cambiamenti all'organizzazione della magistratura militare sono stati apportati nel maggio del 1981 dalla legge n.180 recante "*modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace*".[207]
Questa riforma di così ampio respiro ha esteso alla magistratura militare quei principi costituzionali in tema di organizzazione ed amministrazione della giustizia che la stessa Legge Fondamentale dello Stato voleva trovassero applicazione anche presso le giurisdizioni speciali.
Ci riferiamo in particolare alle garanzie di indipendenza, autonomia, imparzialità riconosciute alla magistratura dagli articoli e dalle disposizioni del Titolo IV della nostra Carta Costituzionale.
Ma per comprendere appieno la portata della riforma del 1981, appare opportuno illustrare gli aspetti salienti che contraddistinguevano l'ordinamento giudiziario militare prima di tale data.
In precedenza la magistratura militare, pur rappresentando un organismo latu sensu giurisdizionale, era sostanzialmente una costola delle Forze Armate, disciplinata quindi, secondo i principi rigidi dell'organizzazione militare, con la logica conseguenza, che nella composizione dei Tribunali militari si dovesse tenere conto delle diverse Forze Armate e del grado dei componenti stessi.
Pertanto la magistratura militare, sotto molti aspetti, era equiparabile ad un vero e proprio corpo militare retto da rigorosi e rigidi rapporti gerarchici interni.
Difatti, i collegi giudicanti dovevano essere ogni volta costituiti secondo criteri parametrati all'appartenznea dell'imputato ad una specifica forza armata ed al grado dello stesso, in modo da rispettare il rigido principio gerarchico.
La nomina del Presidente e dei Giudici militari avveniva mediante decreto reale, mentre il procuratore generale militare veniva nominato, come un alto funzionario dello Stato, dal Consiglio dei Ministri.
In sostanza era quindi il Procuratore generale militare competente in via esclusiva all'adozione dei provvedimenti disciplinari, di promozione, ai trasferimenti, ai conferimenti di funzioni di tutti i magistrati militari, ivi compresi quelli destinati a funzione di giudice nell'ambito dei tribunali militari.
Originariamente, quindi, oltre ai tribunali militari di prima istanza, vi era solamente il Tribunale Supremo Militare che esercitava funzioni di legittimità equiparabili a quelle della Corte di Cassazione.
Il Procuratore generale militare veniva nominato, anche al di fuori della magistratura militare stessa, su proposta del Ministro della Difesa dal Consiglio dei Ministri, quindi la nomina era di carattere squisitamente politico.
Ovviamente, stando così le cose, i rapporti tra i vertici della magistratura militare e le autorità politiche risentivano di questa impostazione di fondo, non unica comunque nello scenario giuridico internazionale, la quale, secondo la concezione dell'epoca (come detto l'ordinamento giudiziario militare è stato approvato con Regio Decreto n.1022 del 1941) non poteva trascurare una serie di fattori collegati a valutazioni politiche.
Peraltro, in questo quadro, un importante elemento di garanzia per l'operato del Procuratore Generale Militare e della sua possibilità di agire in effettiva autonomia dal potere politico, certificata dal fatto che mai il governo decise di rimuovere un Procuratore Generale Militare nell'epoca repubblicana, come certificato da Renato Maggiore. Autonomia sostanziale comprovata anche dalle dichiarazioni del Sen. Andreotti.
Relativamente a ciò, si riporta quano affermato dal sen. Andreotti: "*il Procuratore generale militare era della giustizia militare...quindi sotto questo aspetto c'era un rapporto; ma un rapporto con il ministro e con la struttura politica del ministero non esisteva proprio; tanto è vero che questo non c'era nemmeno nelle tabelle delle udienze*

[207] La revisione dell'ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con Regio Decreto del 9 settembre 1941 n.1022 è avvenuta con l'emanazione delle leggi n. 180 del 7 maggio 1981 e nà 561 del 30 dicembre 1988, al fine adeguarsi alla Costituzione Italiana.

con il Procuratore generale militare. Di questo ne sono sicuro....Vi era nel rapporto tra il ministro, o i sottosegretari da lui delegati, e la giustizia militare una notevolissima autonomia; vorrei dire che si consideravano più giudici che non appartenenti alla struttura del Ministero della difesa....Si trattava di una nomina – quella del Procuratore generale militare – *che passava per il Consiglio dei Ministri, però non c'era assolutamente subordinazione, anzi, il rapporto con il Procuratore generale militare o con il Presidente del tribunale militare non esisteva*[208]*."*

La circostanza, tra l'altro, è confermata dall'esito negativo della ricerca condotta, presso gli archivi di Palazzo Chigi, sui verbali delle riunioni del Consiglio dei Ministri del tempo dalla quale non è emerso alcun coinvolgimento del Governo nella vicenda.

La riforma varata nel 1981, comunque, rispetto al sistema fino a quel momento esistente, ha voluto nettamente separare gli organi della giustizia militare dal potere politico, rimovendo ogni tipo di eventuale relazione.

Questa scissione viene operata dall'art.1 della L. 180/1981, vera norma cardine della riforma, la quale sancisce che *"lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono ora regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili."*

Tale disposizione ha reso così operative ed effettive, anche in relazione all'ordinamento giudiziario militare, le guarentigie riconosciute dalla legge alla magistratura attuando pienamente ed effettivamente i principi previsti, in questo ambito, dalla Costituzione.

E non v'è chi non veda come un elemento tanto rilevante nella vicenda esaminata, non abbia in realtà sortito effetto alcuno,atteso che la situazione precedentemente verificatasi è rimasta immutata sul piano dellamancata trasmissione dei fascicoli : segno evidente della inconfigurabilità dell'ipotesi secondo cui la magistratura militare fosse stata un vero e proprio strumento nelle mani di una volontà politica che aveva deciso l'occultamento.

I fascicoli, infatti, non vennero trasmessi né prima, né dopo il 1981, neanche cioè quando la magistratura militare "conquistò" l'autonomia dal potere politico.

4.3 La soppressione del Tribunale Supremo Militare e il passaggio delle attribuzioni alla Cassazione; l'istituzione della Corte Militare d'Appello: gli effetti sulla titolarità dell'archivio.

Degni di menzione per il prosieguo della nostra trattazione sono alcuni cambiamenti apportati dalla legge n.180 del 1981.

In primo luogo si è proceduto alla soppressione del Tribunale Supremo Militare che praticamente segna la definitiva scomparsa del controllo politico sugli uffici di vertice della magistratura militare venendo meno la nomina governativa del Procuratore generale militare; così facendo tutti i poteri e le prerogative della Procura generale militare presso tale organo di giustizia passano in consegna alla Corte di Cassazione presso la quale viene istituito un *"ufficio autonomo del pubblico ministero militare".*

Contestualmente viene istituito il grado di appello e, come conseguenza naturale, anche la Procura generale militare presso la Corte Militare d'Appello.

In questo modo, al fine di rispecchiare l'attuale ripartizione di funzioni e di poteri a livello ordinamentale tra Corte d'Appello e Corte di Cassazione, le questioni di merito vengono attribuite alla Procura generale militare presso la Corte Militare di Appello; le questioni generali di legittimità, invece, rimangono conservate nella cancelleria della Procura generale militare, prima presso il Tribunale Supremo Militare, ora presso la Corte Suprema di Cassazione, senza comunque che tutto ciò comporti un cambiamento di sede dal punto di vista logistico.

Inoltre i locali adibiti ad archivio, presso i quali saranno poi rinvenuti i fascicoli oggetto dell'indagine nel 1994, diverranno di pertinenza della Procura generale militare presso la Corte Militare di Appello a partire dal 1991, come risulta dal passaggio di consegne del 19 dicembre 1991, intervenuto fra il dr. Mazzi e il dr. Giordano.

---

[208] Audizione del sc. Giulio Andreotti del 16 febbario 2005

Nonostante la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, varata nel 1981, abbia operato il completo sganciamento della Procura generale militare da ogni influsso reale o eventuale del potere politico, non è stato comunque mai registrato, anche dopo il varo della Riforma e fino al ritrovamento del 1994, alcun mutamento di indirizzo circa la gestione dei fascicoli. Il che farebbe ulteriormente pensare che nessun condizionamento politico, pur teoricamente ipotizzabile prima del 1981, abbia influito sull'operato dei Procuratori generali militari che si sono succeduti nella vicenda.

Infatti, ammettendo per un attimo che questo condizionamento ci sia stato, i Procuratori generali militari, una volta venuto meno a livello normativo ogni possibile contatto o coinvolgimento del potere politico, avrebbero potuto benissimo attivarsi; cosa invece che non si è verificata. I fascicoli infatti rimasero, anche dopo il 1981, ancora pendenti presso la Procura generale militare per molto tempo.

Tanti sono stati sicuramente i dubbi che l'ordinamento giudiziario militare ha suscitato dalla sua istituzione e fino alle modifiche del 1981 a questo apportate.

Molti hanno teorizzato possibili se non probabili condizionamenti sugli organi della giustizia militare da parte delle istituzioni politiche visto, su tutti, l'istituto della nomina governativa per quanto riguarda il Procuratore generale militare.

Ma oltre al carattere dell'inamovibilità connesso alla nomina del procuratore Generale, le parole di una figura del calibro di Renato Maggiore che dell'istituzione della Giustizia Militare ha in un momento estremamente delicato e significativo, ricoperto il vertice, e l'assenza di documenti probanti (pur nelle tante verifiche condotte in Archivi italiani e stranieri dalla Commissione) una specifica volontà politica occultatrice delle decisioni della giustizia militare, mostrano l'infondatezza di quei timori.

In sostanza manca una qualsivoglia comunicazione, anche informale, a firma di un esponente dell'Esecutivo, in cui, preso atto della situazione, si diano disposizioni ai vertici della magistratura militare attinenti ai fascicoli ritrovati nella direzione dell'occultamento.

Analogo discorso può essere fatto, sul medesimo argomento, per le audizioni, in cui si è assistito ad un fiorire di ipotesi, congetture, opinioni personali, formulate nella quasi totalità da persone che, nel periodo "caldo" che va dal 1946 al 1968, non erano presenti.

Nel rispetto comunque delle opinioni espresse da costoro che, senza ombra di dubbio, hanno contribuito a inquadrare e meglio comprendere numerosi aspetti dell'inchiesta, offrendo numerosi spunti di riflessione, si ritiene che si debba dare estrema rilevanza alle dichiarazioni rese da colui che è stato vero testimone di quegli anni.

Ci riferiamo in primo luogo al Senatore a vita Giulio Andreotti. Questi infatti nel periodo che qui ci interessa, ha ricoperto incarichi ministeriali tra i più importanti non soltanto come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dal 1947 al 1954, ma soprattutto quale Ministro della Difesa nel periodo 1959-1966 e poi ancora nel 1974, prima di essere numerose volte Presidente del Consiglio.

Il senatore Andreotti, ha negato l'esistenza di un condizionamento politico, affermando con decisione che mai, in una delle tante sedute del Consiglio dei Ministri a cui ha preso parte, si è discusso e deciso sull'opportunità o meno di dare corso ai procedimenti penali relativi ai crimini nazi-fascisti documentati nei fascicoli.

Testualmente, il Senatore ha nell'audizione del 16 febbraio 2005, affermato: *"sull'argomento di cui si occupa la vostra Commissione...posso dire con assoluta precisione che, nel corso della mia lunghissima vita ministeriale, a cominciare dall'incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dal 1947 al 1954 e poi in molti ministeri ed anche alla Presidenza del Consiglio, di questo problema non ho mai avuto occasione di sentire parlare."*

Relativamente, inoltre, al discusso rapporto tra magistratura militare e governo nel periodo precedente alla riforma del 1981, abbiamo già riferito precedentemente, laddove lo stesso Andreotti ha riferito che *"...il Procuratore generale militare era della giustizia militare...quindi sotto questo aspetto c'era un rapporto; ma un rapporto con il ministro e con la struttura politica del ministero non esisteva proprio...Si trattava di una nomina* (quella del Procuratore generale militare n.d.r.) *che passava per il Consiglio dei Ministri, però non c'era assolutamente subordinazione, anzi, il rapporto con il Procuratore generale militare o con il Presidente del tribunale militare non esisteva".*

La circostanza, tra l'altro, è confermata dall'esito negativo della ricerca condotta, presso gli archivi di Palazzo Chigi, sui verbali delle riunioni del Consiglio dei Ministri del tempo dalla quale non è emerso alcun coinvolgimento del Governo nella vicenda.
A questo punto, lo stesso c.d. "carteggio Martini-Taviani" del 1956, citato a più riprese, risulta soltanto un frammento di corrispondenza privo di una veste formale ed ufficiale e contenente soltanto valutazioni del tutto personali, il cui contenuto non è mai stato consacrato in una delibera del Consiglio dei Ministri.
Anche su questo punto il Sen. Andreotti si è mostrato categorico, escludendo qualsiasi discussione e/o intervento del Governo in sede di Consiglio dei Ministri: *"ho letto che vi sarebbero state...idee diverse che sarebbero state estrinsecate dai Ministri Martino e Taviani, ma a me non risulta. Posso, senza dubbio, dire che mai di queste cose si è parlato in Consiglio dei Ministri, altrimenti lo avrei saputo. ...Si tratta di punti di vista personali e questo non era sicuramente il punto di vista né del Presidente del Consiglio, né del Consiglio dei Ministri"*[209].

V CAPITOLO

Capitolo 5 – Il rinvenimento dell'archivio

5.1. Le modalità e la titolarità dei locali

In primis occorre ricordare che *"le ragioni per cui i fascicoli sono stati ritrovati a Palazzo Cesi"* rappresentano uno degli specifici accertamenti demandati dal Parlamento alla Commissione, come previsto dall'art. 2, lett.a) della legge istitutiva (legge 15 maggio 2003, n. 107).
Ed è appena il caso di aggiungere che la completezza di tale specifico accertamento fornirà elementi capaci di dare risposte esaurienti anche ai quesiti fissati nelle lettere b) e c) del citato art. 2, riguardanti –rispettivamente- le cause dell'occultamento dei fascicoli e le relative responsabilità, nonché della mancata individuazione e del mancato perseguimento dei responsabili.
Vale la pena, quindi, di richiamare l'attenzione sul carattere fondamentale del tema qui esaminato : soltanto seguendo, per così dire, "le tracce" dei fascicoli (come una sorta di filo di Arianna) e chiarendo la loro localizzazione nell'intero arco temporale oggetto delle indagini (dalle origini dell'archivio al rinvenimento del giugno 1994), la Commissione potrà dare esauriente risposta ai quesiti postigli dalla legge.
Tanto premesso e prima di entrare nel merito, si rende necessario evidenziare -sin d'ora- quella che sembra essere una inesattezza nella formulazione della legge istitutiva che, alla lettera a) dell'art. 2, demanda alla Commissione il compito di indagare sulle *"ragioni per cui i fascicoli sono stati ritrovati a Palazzo Cesi,anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato".*
La formulazione della norma, infatti, induce a ritenere che i fascicoli relativi a crimini nazifascisti avrebbero dovuto correttamente trovarsi nell'archivio dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e non sembra che tale affermazione possa ritenersi corretta; inoltre, si dà per scontata quella che appare un'altra imprecisione e cioè che i predetti archivi non avrebbero dovuto essere localizzati (almeno fino ad una certa data) a Palazzo Cesi.
Sul punto si avrà agio di soffermarsi nel prosieguo della trattazione, ma appare opportuno sollecitare una riflessione al riguardo; ad ogni modo, ove risultasse condivisibile l'interpretazione seguita in questa sede, una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dalla qualificazione della inesattezza quale un mero *refuso.*
Entrando, a questo punto, nel merito, si procede ad una elencazione – necessariamente schematica- degli elementi raccolti sulla localizzazione dell'archivio nei diversi periodi, evidenziando man mano le contraddittorietà emerse e proponendo – di volta in volta – specifiche attività d'indagine volte a tentare di fare chiarezza su un punto essenziale della complessa vicenda esaminata.

---

[209] audiozione del sen. Giulio Andreotti del 16 febbraio 2005

Con il rinvenimento dei fascicoli *de quibus* presso l'Archivio di Palazzo Cesi, sede degli Uffici di vertice della Magistratura Militare, prende avvio l'ultima fase della vicenda legata alla trattazione dei fascicoli.
In relazione alla genesi del rinvenimento di detti fascicoli si è provveduto ad effettuare l'audizione dei personaggi che a vario titolo ne furono coinvolti, nonché a visionare direttamente i locali situati a Palazzo Cesi e che un tempo erano adibiti ad archivio, acquisendo anche gli elaborati grafici riguardanti la loro disposizione.
Occorre peraltro sottolineare, che la commissione parlamentare, nel corso di un sopralluogo effettuato durante i lavori, ha potuto constatare che, il locale del rinvenimento non si trovava affatto in un seminterrato o scantinato - così come si era in primo tempo pensato, forse anche in conseguenza della suggestione mediatica che ne aveva dato questa descrizione - bensì su un piano rialzato di Palazzo Cesi, perfettamente accessibile da coloro i quali lavoravano alla Procura Generale.
In sostanza vi si accede dal cortile interno di Palazzo Cesi, salendo qualche gradino all'esterno e poi attraverso una scala interna che originariamente sfociava in una sorta di corridoio, percorrendo il quale dal lato sinistro si giungeva ad una stanza (attualmente adibita a biblioteca) adiacente ad un'altra più piccola, per accedere alla quale era necessario salire qualche gradino, e che era delimitata da una grata con cancello in ferro e serratura di sicurezza. Attualmente dove un tempo vi era la grata è stata eretta una parete che divide i due locali.
I commissari hanno, altresì, verificato che i due locali erano separati da una colonna dove si sarebbero verificati gli inconvenienti riferiti nel corso delle audizioni (perdita d'acqua).
Risulta quindi evidente che i fascicoli non erano affatto stati relegati in locali pressocchè inaccessibili ma vennero collocati e rinvenuti in ambienti regolarmente frequentati.
Ciò detto, appare comunque opportuno ripercorrere - seppur brevemente - le fasi salienti del ritrovamento, dei successivi sviluppi, nonchè della collocazione dell'archivio prima del rinvenimento del 1994.
Nell'estate del 1994, in un locale di Palazzo Cesi, a Roma, sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità, veniva rinvenuto un'archivio contenente atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945, suddiviso in fascicoli a loro volta raccolti in falconi, un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa.
Tale archivio venne poi ricostruito con una certa vena giornalistica, *"l'armadio della vergogna"* e attorno al quale è proliferata in letterature di vario genere, una serie di legittimi sospetti sorti già a partire dal rinvenimento in uno stato, per così dire, improprio.
Invero, sono sorti forti dubbi sull'esistenza di un armadio con le alte rivolte verso il muro quasi a nasconderne il contenuto.
Inizialmente si è sostenuto che l'armadio giaceva in una stanza con le ante rivolte verso il muro, quasi a sottolineare l'irregolarità e il contenuto proibito.
Probabilmente ci si è fermati a considerare soltanto gli aspetti scenografici della vicenda.
Per quanto il locale del ritrovamento si trovasse tra quelli di pertinenza della procura generale presso la corte di appello, sui fascicoli figurava la provvisoria archiviazione adottata dalla procura generale militare presso il tribunale supremo militare, organo giudiziario soppresso nel 1981, le cui funzioni erano passate alla procura generale militare presso la Corte di cassazione.
Pertanto, tali archiviazioni, già da un primo esame, risultavano essere anomale sia in ragione del contenuto stesso dei fascicoli rinvenuti sia delle modalità della loro conservazione, non essendo stati ritrovati nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del tribunale speciale per la difesa dello Stato (ma su questo abbiamo già riferito).
Il prof. Renato Maggiore[210], allora Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione nell'estate 1994 rese possibile il rinvenimento del materiale relativo ai crimini

[210] Professore di diritto penale militare all'Università di Palermo, affiancato nel 1973 al dr. Santacroce con mansioni di Procuratore. Militare presso la Procura Generale e fondato della rivista GIUSTIZIA MILITARE. Egli ha rilevato di non avere mai saputo nulla circa l'esistenza di questi carteggi e di presupporre che non ne sapessero

di guerra in occasione di una richiesta del dott. Antonino Intelisano, Procuratore militare presso il Tribunale Militare di Roma, relativa ad eventuali atti utili al processo Erich Priebke ed in seguito alla quale il dott. Maggiore aveva disposto accertamenti di archivio nei locali di sua competenza.

Sul punto il dottor Intelisano ha riferito che nella primavera del 1994 - mentre stava svolgendo le indagini preliminari relative al caso di Erick Priebke- nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunico` di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS, che aveva prestato servizio a Roma ed era rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Appresa la notizia, egli perciò si è attivato per acquisire ulteriori elementi. Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia giornalistica, scaturì quindi l'indagine nei confronti dell'ex ufficiale tedesco Priebke, la cui posizione era stata stralciata dal procedimento originario -che aveva come protagonista il tenente colonnello delle SS Erbert Kappler- perchè non si sapeva se fosse ancora in vita. In effetti il procedimento, originariamente, era stato aperto - sulla base del codice di procedura penale allora vigente, quello cioe` del 1930 - nei confronti di Erbert Kappler piu` altri, tra cui Erich Priebke. Il processo conclusosi con la condanna all'ergastolo era stato celebrato solo nei confronti del Kappler che, a suo tempo, era stato consegnato dalle autorita` alleate all'Italia ed era rimasto recluso nel carcere militare di Gaeta.[211]

Il dottor Intelisano aveva necessita` di approfondire determinate tematiche, perche´ nel fascicolo ampiamente utilizzato nell'ambito del procedimento contro il Priebke-applicando le regole dell'utilizzazione degli atti previste anche dal nuovo codice di procedura penale- non aveva trovato alcuni atti, nonostante fossero indicati nell'indice. Voleva quindi appurare se copia di quegli atti fosse altrove.

La disciplina del Codice penale militare di guerra, infatti, prevede, che la perseguibilita` di determinati reati, sia soggetta ad una particolare condizione di procedibilità.

Nello specifico, l'articolo 248 del Codice penale militare di guerra -che disciplina l'azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra- stabilisce che l'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non puo` essere iniziata dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del ministro da cui il comandante dipendeva. Questa regola, quindi avrebbe potuti trovare applicazione, in via analogica, anche relativamente all'articolo 13 del Codice penale militare di guerra, in ordine al caso Priebke.

Inoltre l'articolo 249 prevede che, per i reati contro la legge e gli usi della guerra -dei quali Priebke era chiamato a rispondere, commessi sul territorio dello Stato italiano, in danno di qualunque persona, ovvero all'estero in danno delle Forze Armate dello Stato italiano o degli appartenenti ad esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, l'azione penale puo` promuoversi o proseguirsi, ancorche´ per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un giudice straniero, salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.

Il dottor Intelisano ha affermato che era a conoscenza del fatto che presso la procura generale militare (presso il Tribunale Supremo Militare prima, e poi, dopo la riforma del 1981, presso la Corte di Cassazione) doveva esserci un carteggio, quantomeno di carattere generale, sui crimini di guerra, in quanto vi era conservata la corrispondenza di carattere generale successiva all'evasione del tenente colonnello Kappler, nella seconda meta` degli anni settanta; all'interno dello stesso carteggio, inoltre vi era anche la pratica

---

nulla anche i colleghi con i quali era in confidenza. Egli infatti era arrivato alla procura generale militare nel 1973 proveniente dalla Procura Militare della Repubblica di Palermo.

[211] Mette conto rilevare che se Erich Piebke fosse stato processato durante il primo processo insieme agli altri imputati, Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp e Karl Wiedner, molto probabilmente sarebbe stato assolto. Difatti, la sentenza emessa allora dal Tribunale di Roma, presieduta dal generale di brigata Euclide Fantoni, giudice relatore il ten. col. G. M. Carmelo Carbone, fu di condanna all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore.

circa i rapporti con l'Austria per la concessione della grazia al maggiore Reder, condannato per l'eccidio di Marzabotto.

Intelisano riferisce anche che, nei giorni in cui si era sviluppato un notevole clamore di stampa sulla riapertura del procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, aveva ricevuto la visita di una giovane ricercatrice, la quale gli aveva fatto vedere delle carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra.

Tuttavia questo aspetto della vicenda è rimasto alquanto oscuro e strano, dal momento che il tentativo di acquisire maggiori chiarimenti su questa ricercatrice, nonché di effettuare ulteriori approfondimenti è risultato impossibile, in quanto il dottor Intelisano non è stato – inspiegabilmente - in grado di fornire dati più precisi che consentissero l'identificazione della predetta ricercatrice.

La mancanza di chiarezza su questo aspetto della vicenda stride, in modo evidente, con lo sforzo profondo e coerente sostenuto in questa direzione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Comunque sia, Intelisano riferisce di aver preso contatto telefonicamente con i due Uffici che, in quel momento potevano ritenersi competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio di Palazzo Cesi, ovvero la Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello – all'epoca diretta dal dottor Giuseppe Scandurra- e la Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione, all'epoca diretta dal Professor Renato Maggiore.

E' appena il caso di precisare che – come del resto ha sottolineato lo stesso Intelisano - egli ebbe l'esigenza di rapportarsi con due diversi Uffici, in quanto, in conseguenza della riforma dell'ordinamento giudiziario militare, attuata con la legge n. 180 del 1981, le procure sovraordinate divennero due, l'una presso la Corte Militare d'Appello e l'altra presso la Corte di Cassazione.

Successivamente, in data 30 giugno 1994, Intelisano inviò una missiva ai due Procuratori Generali specificando *che "nell'ambito degli adempimenti curati da questo ufficio in relazione alla richiesta di estradizione dell'ex capitano delle SS germaniche Erich Priebke, attualmente all'esame dell'autorita` giudiziaria della Repubblica Argentina, e in relazione alle indagini preliminari relative ad attivita` precedenti e successive all'eccidio delle Fosse Ardeatine, e` emersa la necessita` di prendere visione del carteggio gia` esistente negli archivi della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, relativo a crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale. In ordine a quanto precede si prega di volere autorizzare lo scrivente, per la parte di competenza, a prendere visione degli atti in argomento per quanto di eventuale interesse funzionale".*

Come si è già detto, prima di inviare alle due Procure Generali la missiva di cui sopra, Intelisano aveva avuto con i medesimi Uffici contatti informali, nell'ambito dei quali vi era stato uno scambio di informazioni tra gli Uffici stessi.

Ad esempio vi è una missiva del 24 giugno 1994 – cioè in epoca anteriore alla formalizzazione della richiesta da parte di Intelisano– con la quale il Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione scriveva al Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello e comunicava che c'erano state delle ricerche che avevano avuto esito negativo: *"Nella linea della costante collaborazione che è, come naturale, intercorrente tra questo Generale Ufficio e codesta Procura Generale, la informo che, a seguito delle notizie e relativi commenti sul caso del presunto criminale di guerra Priebke, ho disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi di questa procura generale militare, al fine della migliore assicurazione che nessun elemento risulti dai carteggi di questo stesso Generale Ufficio, come indicativo di dati, con riferimento, ben inteso, alla sua differente posizione istituzionale anteriormente alla legge n. 180 del 1981, comunque eventualmente utili per individuare particolari del caso suddetto o analoghe violazioni di leggi ascrivibili ad altri e di interesse per gli uffici competenti. Sono ora certo dell'esito negativo di tali ricerche".*

Un importante contributo per la ricostruzione delle circostanze afferenti al rinvenimento dei fascicoli *de quibus* si ricava anche dall'audizione del professor Renato Maggiore (cfr. audizioni del 13.10.2004, 10.11.2004, 27.10.2004), all'epoca dei fatti, Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

Dalla sua audizione si è potuto rilevare che al fine di esaudire le predette richieste del dr. Intelisano, il Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, Prof. Maggiore ebbe a richiedere al Col. Alessandro Bianchi [già Dirigente della segreteria della Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione] se nel carteggio dell'Ufficio potevano esservi atti e/o documenti connessi con l'argomento *«criminali di guerra»*.
Inizialmente, una prima verifica diede esito negativo, ma la forte curiosità (anche in considerazione del forte risalto della stampa sul processo Priebke) condusse lo stesso Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, Prof. Maggiore a richiedere nuovamente al Col. Alessandro Bianchi se esistesse o meno un tale carteggio e soprattutto se vi fosse qualcuno a conoscenza.
Tale secondo tentativo ebbe successo, posto che in data 13 luglio dello stesso anno, il Prof. Maggiore rispondendo al dottor Intelisano (il quale chiese ed ottenne anche copia del registro generale) rilevava che: *"In relazione alla richiesta formulata nella nota indicata, la signoria vostra è autorizzata a prendere visione degli atti già esistenti negli archivi della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare. Al riguardo sarebbe opportuno che ella prendesse previ contatti personali con il sostituto procuratore generale militare anziano, dottor Nicolosi, già delegato ad un'attenta ricognizione degli atti esistenti in detti archivi".*
Dalle audizioni del dr. Maggiore e del Col. Bianchi si poi rilevato che fu un terzo soggetto: il dr. Floro Roselli[212] ad indicare il luogo ove si tenevano i fascicoli, luogo che non era lontano dai locali dei tribunali militari di guerra soppressi.
E' sulla base di quella indicazione che venne rinvenuto sia il carteggio sia il registro, quest'ultimo poi portato dal Col. Bianchi al dr. Maggiore.[213]
Doverosamente dobbiamo rilevare che diversa è stata la versione fornita dal dr. Francesco Conte, *Dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello* che si omette di riportare in questa sede, esclusivamente per ragioni di sintesi e di "chiarezza" espositiva.
In relazione al contenuto dell'audizione del professor Maggiore, egli riferisce correttamente quanto affermato da Intelisano, e cioè che nei mesi di maggio-giugno 1994 pervenne al suo ufficio una richiesta, quasi certamente telefonica, da parte del dottor Antonino Intelisano, il quale chiedeva se presso la Procura Generale Militare della Repubblica in Cassazione, a Palazzo Cesi - della quale egli era titolare - si rinvenisse qualche indicazione, qualche carta fra quelle residuate dalle procedure erano state raccolte nella Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, ubicata dove era ubicato l'Ufficio diretto dal dottor Maggiore che, dopo la legge n. 180 del 1981, era il successore del primo.

---

[212] Il dottor Florio Roselli ebbe l'incarico di capo dell'ufficio del pubblico ministero per i tribunali di guerra soppressi, e successivamente continuò a frequentare il locale ove si rinvenirono i fascicoli, anche dopo il collocamento in quiescenza, in quanto curava la pubblicazione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Va tuttavia anche precisato che a partire dal 1983 in poi altri magistrati si erano occupati, succedendo a Roselli, del materiale riguardante i tribunali di guerra soppressi. Un altro magistrato militare, procuratore militare addetto ai tribunali militari di guerra soppressi, in particolare, per molti anni era stato il dottor Giuseppe Mazzi, di cui pure è stata disposta l'audizione da parte della Commissione; tuttavia Mazzi non fu l'unico, perché in alternanza con lui se ne occuparono anche altri magistrati, che però non sono più in vita, tra cui Vito Antuofermo.

[213] audizione dr. Maggiore 4 maggio 2004 : *"Bianchi venne da me quasi trionfante: «Ho trovato. Guardi, guardi». E mi portò un brogliaccio, vorrei dire, un registro; in sostanza era un vero e proprio registro generale - forse improprio sotto qualche aspetto - contenente l'indicazione dei vari carteggi, quali denunzie e rapporti, relativi a crimini di guerra commessi da militari tedeschi o italiani, non so se anche da chi non era militare, con tutte le indicazioni delle carte esitate e residuate. C'era questo registro generale e la cosa ebbe subito molta importanza ai miei occhi".*

In particolare, Maggiore riferisce in audizione che Intelisano voleva sapere se fra quelle carte ve ne fosse qualcuna relativa ad una condizione di procedibilità, che a lui poteva interessare, per il caso Priebke.
A tal fine – come detto - fu fatta un'indagine – come detto sopra - dal colonnello Alessandro Bianchi, dirigente della segreteria, che diede inizialmente esito negativo sullo specifico punto interessante per il dottor Intelisano e quell'esito negativo gli fu comunicato. Bianchi, poi – su richiesta di Maggiore - effettuò un'ulteriore ricerca e disse di non avere rinvenuto nulla, ma di ricordare tuttavia che circa una ventina d'anni prima aveva visto un armadietto contenente incartamenti relativi ai crimini di guerra e che lo stesso era probabilmente situato dove vi erano gli archivi del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, o meglio dei Tribunali Militari di Guerra soppressi.
Secondo quanto riferito da Maggiore- fu chiesto al dottor Roselli se avesse ulteriori informazioni in ordine ai fascicoli *de quibus* e di detto incombente si occupò il colonnello Bianchi. Roselli rispose affermativamente, circostanza questa che comprova ulteriormente come l'esistenza di detto incartamento fosse circostanza ben nota tra chi operava a Palazzo Cesi[214].
Roselli indicò anche il luogo preciso ove effettuare la ricerca, individuandolo nella parte finale dei locali ove era situato l'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e specificando che vi era uno stanzino un po' buio, senza finestre, separato mediante una grata di ferro.
Ed infatti seguendo le indicazioni di Roselli, Bianchi rinvenne gli incartamenti relativi ai fascicoli in questione e informò immediatamente Maggiore del rinvenimento, portandogli in visione il Registro Generale, contenente l'indicazione dei vari carteggi, quali denunzie e rapporti, relativi a crimini di guerra commessi da militari tedeschi o italiani, con tutte le indicazioni delle carte esitate e residuate.
Il dr. Roselli dalle dichiarazioni resa dagli auditi dr. Maggiore e Col. Bianchi precisò che si sarebbero dovuti trovare *«...nella parte finale di quei locali del Tribunale speciale per la difesa dello Stato c'è un ultimo tratto di corridoio, quasi uno stanzino, un po' buio, senza finestre, mi pare, con una qualche grata, una porta inferriata[215]».*
Al riguardo la versione del dottor Alessandro Bianchi[216] Dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione, che riportiamo nei passaggi più rilevanti è la seguente: *"Nella seconda meta` del mese di maggio del 1994, forse piu` verso la fine, il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione pro tempore mi chiese se nel carteggio del nostro ufficio vi fossero atti o documenti connessi con l'argomento « criminali di guerra » e, in particolare, criminali di guerra nazisti. Io risposi in modo dubitativo poiche´ non mi aspettavo una tale domanda e non avevo focalizzato completamente il problema. Feci delle ricerche nei nostri archivi e potei constatare che di vecchio carteggio che riguardasse questa materia praticamente non esisteva nulla, ma nel dare questa risposta al procuratore generale militare ritenni mio dovere far presente che ricordavo – seppure in termini molto vaghi e generici – di aver visto o di essermi imbattuto casualmente, moltissimi anni prima, in un carteggio di tal genere. Il procuratore generale militare mi invito` quindi ad effettuare delle ricerche per individuare che fine avesse fatto questo carteggio di cui avevo una memoria cosi` remota.Cercai di riportare alla mia mente anche l'ubicazione del locale in cui avevo visto questo carteggio, ma non sono riuscito a ricordarlo. Infatti, per la verita,` forse mi ero*

---

[214] Occorre rilevare quindi che lo stesso dr.Roselli – capo dell'Ufficio dei Tribunali di guerra soppressi e del T.S.D.S.- lavorò in quei locali fino al 1983 (anno del pensionamento), ma anche successivamente: notò quei fascicoli tanto da segnalarne la presenza a Bianchi nel giugno 1994, ma evidentemente non ritenne mai l'esigenza di segnalare ad alcuno quella "impropria" giacenza.
[215] i.c.s.
[216] Seduta del 04 05 2004 e del 24 05 2005

imbattuto in questo carteggio addirittura nei primi mesi del mio servizio in palazzo Cesi, perche' e` un palazzo molto grande che si sviluppa su piu` piani, vi e` il cosiddetto « lato nobile », nel quale vi sono un primo ed un secondo piano. Le altre due ali, nella parte destra ed in quella di estrema sinistra, presentano un primo piano, un piano terra, un ammezzato ed in una parte addirittura un terzo piano e tra di loro queste due parti non coincidono. inoltre, il palazzo ha quattro scale.... Proseguimmo la nostra ricerca fino ad arrivare negli archivi che si trovano al piano sottostante l'attuale biblioteca e sottostante la stanza di cui si parla, archivi che adesso sono chiusi, ma prima erano aperti. Dopo alcuni giorni, circa una settimana (calcolando anche i sabati e le domeniche potranno essere passati dieci giorni, ma non di piu`), riferii al procuratore generale militare che purtroppo non avevo trovato niente nelle nostre pertinenze, ma che forse, prima di desistere, poteva essere utile chiedere un'indicazione al dottor Roselli, il quale aveva lasciato il servizio attivo, ma continuava a frequentare il palazzo, per quella nota pubblicazione, edita dallo stato maggiore dell'esercito, a cura dell'ufficio storico dello stesso, delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il professor Maggiore mi disse che forse era bene chiedere anche a lui. Roselli di solito veniva una volta a settimana o una volta ogni dieci giorni, massimo una volta ogni quindici giorni, dunque, diciamo che dalla meta` di maggio o dalla fine di maggio siamo arrivati, grosso modo, al 20 giugno forse il 24 stesso. Possiamo dire da un massimo di un mese a un minimo di quindici o venti giorni. Incontrato il dottor Roselli, lui mi diede subito una risposta quasi di getto e credo che, il giorno stesso, ne informai il procuratore generale Maggiore perche´ mi resi immediatamente conto che il locale indicato dal Dottor Roselli non rientrava nelle nostre pertinenze e, quindi, io non avrei potuto accedervi in nessun modo, anche perche´ questo locale era protetto da una cancellata in ferro; il dottor Roselli aveva parlato di un cancello, con una serratura di sicurezza ma non di un armadio o di una scaffalatura. Riferii al procuratore generale militare e gli dissi che, ove lui avesse ritenuto opportuno che io mi accertassi di persona della consistenza attuale, riferita all'epoca, di tale carteggio, avrei dovuto chiedere di poter disporre della chiave o comunque di poter accedere alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello. In particolare il procuratore generale militare presso la Cassazione pro-tempore mi disse che sicuramente sarebbe stato opportuno effettuare questo accertamento per verificare se l'indicazione del dottor Roselli fosse rispondente alla realta`. Quindi, mi recai nell'ufficio della Procura generale militare presso la Corte militare d'appello e chiesi di poter accedere a questo locale. Ricordo che fui accompagnato in questa operazione da un funzionario del mio ufficio il dottor Paolo Brocco, funzionario di cancelleria ...Ci fu data la chiave di questa cella, nella quale ci recammo ed aprimmo il cancello. I locali erano locali bui e polverosi, che custodivano una grandissima quantita` di carteggio, anche se in parte questo era stato gia` versato. C'erano ancora le vecchie scaffalature in legno, le finestre, per motivi di sicurezza, venivano tenute sempre chiuse anche le persiane erano chiuse – e l'illuminazione era assicurata da lampade pendenti dal soffitto con un piatto applicato sotto. Insomma recatomi in questo locale ed aperto questo cancello, esattamente sulla destra, come indicato dal dottor Roselli, trovai dei faldoni allineati. Naturalmente non avevo ne´ la competenza ne´ il tempo ne´ la disposizione di effettuare una ricognizione di questo carteggio, ma mi accertai che il carteggio fosse quello. Mi basto` dare un'occhiata, aprire i faldoni per vedere che il carteggio era quello e, in particolare, vidi che insieme al carteggio c'erano anche degli strumenti di ricerca, cioe` un registro, in cui era annotata la consistenza di tutto il carteggio e, se non ricordo male, anche delle rubriche che potevano consentire eventuali ricerche. Immediatamente, colto quasi da un momento di euforia per aver finalmente ritrovato quello che andavo cercando, richiusi, riconsegnai la chiave e andai subito a portare la notizia al procuratore generale militare. Ricordo che poi, nei giorni immediatamente successivi il procuratore militare di Roma, dottor Intelisano, chiese di poter visionare almeno questi registri, li` sul posto, ed essendo stato autorizzato, di li` a qualche giorno, non credo siano passati piu` di tre o quattro giorni, venne sul posto, accompagnato da un ufficiale dei carabinieri, del quale ricordo anche il nome, perche´ lo conoscevo personalmente – mi pare che all'epoca fosse sottotenente o tenente –, D'Adda, attualmente maggiore dei carabinieri Secondo

l'immagine fotografica che ho in mente, al centro della stanza (con due finestre) che precedeva la cancellata vi era un enorme tavolo, lo stesso su cui si appoggiavano gli archivisti di Stato. Aperta la cancellata e non notai nulla di diverso, sono entrato e ho prelevato il registro che ho posato sul tavolo per metterlo immediatamente nella disponibilita` di Intelisano. Il dottor Conte giunse in un secondo momento ed assistette in silenzio al compimento delle operazioni: non pronuncio` neanche mezza parola mentre il dottor Intelisano prendeva visione del registro e, credo, di qualche carteggio, forse proprio del primo carteggio, che aveva attinenza con l'eccidio delle Fosse Ardeatine e, quindi, con il processo Priebke, che lui stava iniziando ad impiantare [il carteggio era] *non ricordo con precisione se questa scaffalatura fosse del tipo comune, cioe`una scaffalatura metallica, oppure se fosse addirittura un ripiano applicato alla parete con delle staffe, ma l'armadio non l'ho visto, anche se cio` non toglie che potesse essere nel retro, mi sono fermato nella prima parte del locale perché non avevo bisogno di andare oltre in quanto ciò che cercavo lo avevo già trovato. Mentre precisai che il carteggio che avevo visto originariamente tanti anni prima – forse nella seconda meta` del 1974 o nei primi mesi del 1975 – era in un armadio, anch'esso fatiscente. Piu` che un armadio lo definirei un armadietto, perche´ era piuttosto piccolo, a due ante piccole che sara` stato alto un metro e settanta, un metro e ottanta, non di piu`, era uno di quelli di cui nel palazzo erano presenti piu` esemplari, di fattura molto modesta, molto commerciale, di colore rossiccio scuro, quasi mogano, e non aveva le ante contro il muro. Addirittura, un'anta era aperta e non si poteva chiudere perche´ non c'era la serratura o non c'era la chiave. In pratica nel 1974 mi sembra che pervenne una richiesta – io mi interessavo dell'ufficio personale e quindi anche delle pratiche degli affari generali, forse da una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, di un giudizio per risarcimento da parte degli eredi di una donna che era stata investita da un automezzo militare e uccisa. Furono fatte ricerche di tutte le specie, ma non si trovo` nulla; alla fine, il dirigente pro tempore della cancelleria del Tribunale supremo mi disse di provare a fare una ricerca nell'archivio dell'ufficio dei « soppressi » e in particolare nel carteggio di cui curava la custodia il cancelliere Puliti. Gli chiesi di che carteggio si trattasse e lui mi parlo` di segnalazioni delle truppe alleate, eccetera. Quindi, io andai a fare la ricerca e in quella occasione vidi l'armadietto, ma non potei constatare che tipo di carteggio custodisse, mi resi semplicemente conto che era relativo a questo tipo di episodi. Quindi, io ho trovato questo carteggio collocato diversamente da come lo avevo visto in precedenza; per la verita` , forse l'ho trovato collocato in maniera piu` decente, relativamente piu` ordinata. Ma il locale in cui rinvenni il carteggio non era lo stesso in cui avevo visto anni prima l'armadio. Quando parliamo di un locale diverso dal precedente e` esatto, pero` bisogna tenere conto che tutti e due i locali insistevano nella stessa area chiusa dal cancello metallico. In pratica, si entrava in un locale e poi, attraverso una porta di comunicazione, si accedeva ad un localetto piu` piccolo. L'armadio, quando io l'ho visto, stava nella seconda. Un archivista che per moltissimi anni e` stato in servizio proprio nell'ufficio che si occupa dei tribunali di guerra soppressi, Parisi, purtroppo e` deceduto meno di un anno fa.Ammesso e non concesso che questo carteggio sia stato spostato qualche giorno, qualche settimana, qualche mese o qualche anno prima, il rinvenimento da parte mia, su indicazione del dottor Roselli, e` stato spostato di pochi passi*".

Circa il registro il dottor Alessandro Bianchi[217] Dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione, racconta: " *si decise di custodire il registro, che praticamente era l'unico documento di affidamento totale per la ricostruzione di questo carteggio. Questo registro fu custodito in un armadio corazzato presso il mio ufficio. Per quanto riguarda le chiavi di quel cancello sono sempre state custodite dall'ufficio del pubblico ministero per i tribunali di guerra soppressi...non mi pare di ricordare che questa chiave mi sia stata consegnata da un funzionario. Credo mi sia stata consegnata da un impiegato, forse da un archivista dell'ufficio, naturalmente previa autorizzazione data da chi di dovere, verbalmente. Mi*

[217] Seduta del 04 05 2004 e del 24 05 2005

pare che il collega che a suo tempo, per ultimo, si occupo` della tenuta del registro a meta` degli anni sessanta (1966 o 1967), data l'enorme quantita` di carteggio, avesse escogitato dei simbolini per catalogare le singole posizioni e per cercare di fare ordine era il cancelliere Franco Puliti ".

Come abbiamo rilevato sopra, allorchè pervenì la richiesta del dr. Intelisano, il Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione prof. Renato Maggiore contattò anche il collega Giuseppe Scandurra, Procuratore Generale Militare presso la corte militare di Appello affinché anche negli uffici di competenza della Procuratore Generale Militare presso la corte militare di Appello fosse effettuata la stessa ricerca[218].

Avvenuto poi il ritrovamento, in data 4.07.1994 il Procuratore Generale Militare presso la corte militare di Appello, dott. Giuseppe Scandurra risponde al Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione prof. Renato Maggiore scrivendo di aver già disposto ricerche nei registri e negli archivi e di aver designato[219] il sost. Proc. Anziano dott. Nicolosi di seguire attentamente l'intera questione e di esaminare gli eventuali atti di risulta[220]. In questa stessa lettera il dott. Scandurra prega il dott. Maggiore di comunicare l'eventuale disponibilità del magistrato *"che Ella ritenga di nominare"* da affiancare nel lavoro al designato sost. Proc.militare presso la corte militare di Appello dr. Nicolosi.

A seguito della comunicazione pervenuta da Scandurra, che accettava - anzi sollecitava- la proposta di collaborazione da parte di Maggiore per effettuare il vaglio degli incartamenti rinvenuti, fu incaricato il dottor Bonagura, sostituto anziano presso la Procura Generale Militare di Cassazione, affinché svolgesse detto compito, unitamente al rappresentante della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, dottor Nicolosi.

Tale contatto tra gli uffici era giustificato dalla competenza del dr. Scandurra in ordine ai fascicoli atteso che l'ufficio del Pubblico Ministero presso i Tribunali militari di guerra soppressi non c'era piu` e pertanto sia i carteggi che i locali erano tutti transitati alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello, della quale Scandurra era appunto titolare.

La ricostruzione delle circostanze relative al rinvenimento dell'archivio sono state oggetto anche dell'audizione del dottor Giuseppe Scandurra (cfr. audizioni del 20.05.2004, 25.05.2004, 07.07.2004, 20.10.2004), all'epoca dei fatti Procuratore Generale d'Appello e, quindi, come si è già visto, protagonista diretto nella gestione dell'intera vicenda, anche perché risultavano di pertinenza del suo ufficio i locali ove si trovavano i fascicoli.

L'*incipit* del racconto del dottor Scandurra in merito a quanto accaduto nel 1994 si rifà sinteticamente alle risultanze della commissione d'indagine del Consiglio della Magistratura Militare, che si interessò appunto, dei fascicoli che sono stati trovati nell'archivio di palazzo Cesi, gia` sede della procura generale militare presso il Tribunale supremo militare.

Scandurra si limita a specificare che, quando furono individuati questi fascicoli, è stata nominata una commissione interna, composta da un sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello e da un sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, assistiti da un funzionario di cancelleria, che hanno proceduto all'esame dei fascicoli: quelli che apparivano rilevanti sono stati inviati alle autorita` giudiziarie militari che, in relazione al *locus commissi delicti*, dovevano ritenersi competenti per quei fatti.

In ordine alla mancata redazione di un verbale contenente un elenco dettagliato del carteggio ritrovato, il dr. Scandurra ha affermato che in quel momento parve prioritario l'invio dei fascicoli alle Procure Militari territoriali, competenti per la trattazione, e che comunque non vi era bisogno di redigere un inventario, poiché vi era, unitamente ai fascicoli, il Ruolo Generale, che ne riportava l'esatta elencazione e descrizione.

Volendo trovare un origine storica, inconfutabile, dell'archiviazione di questi fascicoli occorre andare indietro nel tempo fino al periodo immediatamente successivo al termine della seconda guerra mondiale.

---

[218] Cfr. Lettera del 24.06.1994 del Proc. MAGGIORE al Proc. SCANDURRA doc.....

[219] Designato e non delegato come erroneamente affermato dal dr. Scandurra, il qale successivamente si è corretto.

[220] Cfr. Lettera del 4.07.1994 del Proc. SCANDURRA al Proc. MAGGIORE; prot. 025/R/cont.

Risulta dunque bene documentata l'origine dell'archivio sui crimini di guerra presso la procura generale militare, e l'assunzione da parte di questa di competenze oltre la legge, sulla base di intese con gli organi di Governo. Per tutti la riunione del 20 agosto 1945.
Successivamente a questo avvenimento che, come abbiamo appena visto, si può definire l' avvio di tutta la vicenda in oggetto non si è stati in grado di trovare documenti significativi al riguardo fino al 1956, ma è ragionevole pensare che ci si trovasse in una situazione in cui gli atti sono affluiti per molto tempo alla procura generale.
Nel 1990 e nel 1991 assistiamo a due importanti avvenimenti che in qualche modo interessano l' armadio che ricordiamolo compare, nelle dichiarazioni del dottor Alessandro Bianchi[221], Dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione, nel 1974 anno in cui lo vede nei locali del tribunale speciale per la difesa.
Verosimilmente, l'archivio si trovava negli uffici della Procura generale militare di palazzo Cesi presso la Procura generale militare, all'inizio in forma di atti, probabilmente su degli scaffali, poi, con il dottor Enrico Santacroce, con il dottor Ugo Foscolo e con il dottor Giovanni Di Blasi, in forma di fascicoli dentro un armadio. Di quest' ultimo abbiamo notizie fino alla fine degli anni sessanta.
Successivamente dobbiamo attendere il 1974 per tornare a sentire esposizioni che lo riguardano; ma a questo punto siamo sul piano rialzato sempre di palazzo Cesi, dentro una stanzetta, che nell'ambito dello stesso locale, era adiacente ad una stanza più grande per entrare nella quale occorreva aprire una cancellata[222].
In questo locale ci è rimasto fino al giorno in cui si è proceduto al versamento del carteggio (1991) del Tribunale speciale della difesa dello stato presso gli archivi della procura generale[223].

---

[221] Seduta del 04 05 2004 e del 24 05 2004

[222] Il motivo per cui questo locale era protetto da un vero e proprio cancello di ferro era da attribuire al fatto che conteneva degli atti ritenuti di particolare delicatezza, ovvero i fascicoli -ivi compresi non solo quelli processuali, ma anche quelli di esecuzione- del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e le sentenze originali dello stesso tribunale.
In relazione a detti atti -come per tutti gli atti giudiziari- vigeva il vincolo di settant'anni, tuttavia in considerazione delle pressanti richieste che pervenivano da numerosi studiosi e da associazioni partigiane l'interesse per questo archivio era notevolmente aumentato nel corso degli anni.
Pertanto con la legge 11 ottobre 1990, n. 291 il Parlamento sciolse il vincolo di segretezza per questo archivio; in particolare l'articolo 1 della legge stabiliva il venir meno del vincolo settantennale in relazione a questi atti, con conseguente versamento degli stessi all'Archivio Centrale dello Stato. Detto versamento è avvenuto tra l'ottobre del 1990 e il gennaio 1991, per il materiale elencato in un verbale del 21 febbraio 1991.
Per quanto riguarda, invece, le sentenze, le ordinanze ed i fascicoli di esecuzione venne espressa una riserva e furono versati successivamente, in relazione alle esigenze della pubblicazione -curata dal dottor Roselli, per il Ministero della Difesa (Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito)- di una serie di volumi sull'applicazione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
Tutto ciò è avvenuto quando l'ufficio del pubblico ministero per i tribunali di guerra soppressi era ancora un'appendice, pur retto in maniera autonoma da un magistrato militare, della Procura generale militare presso la Corte di Cassazione.
Successivamente, con decreto 4 settembre 1991, e con verbale successivo del 19 dicembre 1991, tutto l'ufficio dei Tribunali di guerra soppressi, e quindi anche le competenze relative al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, passarono alla Procura Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello.

[223] Nel 1991 si verificò il passaggio dei locali e delle funzioni dalla Procura Generale presso la Cassazione alla Procura Generale d'Appello; a tali consegne parteciparono il dr. Giuseppe Mazzi, Consigliere della Corte militare d'appello di Roma e Domenico Giordano avvocato generale della Procura generale militare c/o la Corte militare di appello di Roma.Si trattò di un passaggio, per così dire, formale, nel senso cioè di un passaggio di consegne, ma nessuno dei due magistrati notò né i fascicoli, né tantomeno l'armadio, come risulta dalle audizioni di entrambi, al CMM e di Mazzi, in Commissione. Si richiama l'attenzione sul contenuto del verbale di consegne del 19.12.1991[223] e, segnatamente, sui fogli 2 e 3, laddove risulta che vennero consegnati i locali al primo piano (4 stanze e parte di corridoio), al secondo piano (1 locale) ed al piano terra (*lato via della Maschera d'Oro e con ingresso dal giardino interno di Palazzo Cesi)* nel quale era contenuto il carteggio relativo alle spese di giustizia. Dovrebbe essere quest'ultimo (piano terra) il locale dove sono stati rinvenuti i fascicoli relativi ai crimini

E' il periodo nel quale si verificò il versamento (materiale) all'Archivio centrale dello Stato di atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (sentenze, ecc. fino ad alcuni anni, mentre quelli successivi rimasero ancora a Palazzo Cesi[224])
Tali atti vennero consegnati da Mazzi e da Conte per la Procura militare, al dott. Serio dell'Archivio di Stato, mentre altri atti erano stati consegnati l'8 giugno 1989 alla dott.ssa Scappini[225].
Ebbene, in tale periodo, come è emerso dall'audizione del 23.1.2005, la dott.ssa Scappini, funzionario del'Archivio di Stato, notò: i fascicoli relativi a crimini (o criminali) di guerra; tali fascicoli erano contenuti in un armadio, che era semiaperto (quindi non con le ante rivolte verso il muro); ricorda di aver segnalato l'anomalia a qualche funzionario della Procura, di cui però non rammenta il nome.
Tuttavia, nello stesso periodo e nei medesimi locali, né il dr. Giuseppe Mazzi, né il dr. Francesco Conte, ripetutamente sentiti, hanno mai notato i fascicoli, né l'armadio.
Dopo quel episodio quasi tutti gli auditi non ne rilevano più la presenza.
Quindi è possibile supporre che il trasferimento dei fascicoli dall' armadio situato nella stanzetta di cui sopra, allo scaffale che si trovava nella stanza immediatamente adiacente sia avvenuto, ma durante quel versamento.
Si ritiene infine che l'armadio fosse stato accostato al muro con le ante girate, molto presumibilmente, perché qualcuno, lo aveva così spostato, in quanto, all'inizio degli anni novanta, nell'ambito della stessa stanzetta, vi erano delle perdite di acqua dovute ad un bagno del piano superiore, e le ante erano sbilenche, quasi rotte, per cui non si riusciva a chiuderlo.
Ma dopo poco tempo è stato appunto svuotato per trasferire il materiale nello scaffale in cui è stato trovato nel giugno del 1994, periodo in cui è nata l'esigenza di consultarlo.
In conclusione deve essere rilevato che la versione più verosimile appare quella fornita dal dr. Bianchi, secondo cui i fascicoli e il registro si trovavano su delle scaffalature e non anche, in un armadio (quest'ultimo certamente esistente nel 1974 e verosimilmente fino agli inizi degli anni Novanta, quando venne notato dalla Scappini).
Risulta quindi, una mera montatura giornalistica, la descrizione riportata sulla stampa nel 1996, perché, in realtà, l'armadio non esisteva.
La versione fornita da Bianchi è autorevolmente confermata, dallo stesso Procuratore Generale Professor Renato Maggiore, nonché da Brocco, Funzionario di cancelleria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che accompagnò il dr. Bianchi al momento del rinvenimento.
Del resto, se è vero, che i fascicoli vennero ritrovati su indicazione di Roselli, risulta incontrovertibile che lo stesso diede le indicazioni per il ritrovamento proprio a Bianchi.
Occorre peraltro ribadire, che la commissione parlamentare ha constatatato come detto, che il locale del rinvenimento non si trovava affatto in un seminterrato, bensì su un piano rialzato di Palazzo Cesi, perfettamente accessibile, frequentabile e frequentato da coloro i quali lavoravano alla Procura Generale.

5.2 Le omissioni e i ritardi

---

nazifascisti, che nel dicembre 1991 conteneva solo il carteggio delle spese di giustizia. Certo è che vi erano diversi locali, su piani distinti, adibiti ad archivio e dovremmo avere la certezza che gli atti dei Tribunali di guerra soppressi e quegli del TSDS si trovavano, in precedenza, proprio nel locale al piano terra e non anche al primo piano (dove, nel verbale, risultavano custoditi i fascicoli processuali e di esecuzione relativi ai Tribunali di guerra soppressi).

[224] Si noti che gli atti che, a quella data, erano ancora da versare, nel dicembre 1991 erano conservati al primo piano, come risulta dal verbale di consegne del 19.12.1991, foglio 2, lettera a).

[225] In quest'ultimo verbale ci si riferisce ad un precedente versamento di atti risalente all'8 giugno 1978 (richiamato nel verbale dell'8 giugno 1989 della dr.ssa Scappini) e la situazione dell'archivio dei tribunali di guerra soppressi al 15 ottobre 1979 , pari ad oltre 52.000 fascicoli e del TSDS (circa 12.000 fascicoli).

Quando furono individuati i fascicoli – come detto e come si riferirà in seguito - venne nominata una "commissione interna", composta da un sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello e da un sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, assistiti da un funzionario di cancelleria.
Inizialmente i fascicoli ritrovati comprendevano una serie di fogli, disordinatamente raggruppati e siti al loro interno, alcuni scritti in italiano, altri in inglese, frutto del resto del grande lavoro di ricerca svolta dalle truppe alleate.
Il primo compito che i magistrati ebbero a svolgere fu quello di accertare se esistesse il *fumus boni iuris* di un reato: ovvero, valutare se esistessero elementi di reato.
Il secondo esame consisteva, invece, nell'individuare la procura militare competente, ovvero il *locus commissi delicti*. Sull'operato della commissione mista preposta a questo lavoro e composta dai Dott.ri Bonagura, Nicolosi e dal cancelliere Conte, in particolare per il dr. Nicolosi - com'è noto – ha sollevato una certa perplessità soprattutto in relazione al mancato invio dei 202 fascicoli e dei 71 fascisoli.
Lo stesso verbale redatto relativamente al lavoro compiuto[226], non ha fornito al riguardo le delucidazioni necessarie ed opportune.
La questione è stata doverosamente oggetto di un esposto relativo al problema inviato alla Procura ordinaria di Roma[227], peraltro poi archiviato dalla stessa, riguardante anche altri 71 fascicoli, vuoti all'interno (definiti "false copertine"), anch'essi non inviati alla fine del lavoro, dalla Commissione mista, nonché provvisti come detto dell'archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960.
Cifra come già detto, specificata nelle sue incongruenze insieme alla vicenda complessiva dei 273 fascicoli a seguito delle comprensibili perplessità della Commissione con una delibera del Consiglio della Magistratura Militare del 2005[228].
Per gli altri 71[229] fascicoli: di 69 manca qualsiasi indicazione su chi fosse l'autore del reato o, addirittura, su chi fosse la vittima (2131 R.G.)[230] e/o dove si fosse verificato il fatto, mentre per i restanti due: per l'esattezza: R.G. 196[231] e R.G. 525[232] si appura che erano già stati inviati alle procure militari competenti, di talche la *"Commissione del 1994"* previde il non luogo a provvedere.
Per quest'ultimi 71 fascicoli trasmessi dalla Procura alla Commissione bicamerale di inchiesta[233] nella loro quasi totalità – come detto -erano incartamenti in cui mancava il *fumus boni iuris* per qualsiasi trasmissione, in quanto non si sapeva assolutamente nulla sul luogo e circa i sospettati.
Sui predetti fascicoli dunque, il lavoro della Commissione mista è risultato censurabile, in quanto benché i fascicoli contenessero esclusivamente delle carpette senza alcunché, come rilevato dal dott. Marvulli si doveva *"dare loro uno sbocco definitivo, l'unico formale possibile, che era quello di investire le procure competenti".*

---

[226] Cfr. Verbale conclusivo dei lavori della Commissione formata dai dott. Bonagura, Nicolosi e Conte *"è stata costituita la Commissione incaricata di esaminare gli atti rinvenuti e di trasmetterli ove fossero ravvisabili estremi di reato, alle competenti procure militari"* 30 maggio 1995; Doc. 4/1, p. 20.
[227] Doc. 98.1
[228] Cfr. capitolo I.
[229] Invero, con lettera del 4 novembre 2004[229] ottemperando ad una richiesta della Commissioni il Proc. Gen. Mil. Corte di Appello dr. Bonagura inviava alcuni fascicoli nel quale si è rinvenuto che già nel 1996 parte degli stessi erano stati inviati alla Procura di La Spezia.
[230] 2134 R.G. Dalla documentazione è emerso che l'informatore americano: Ten. John L. Denman aveva descritto quale crimine la tortura di alcuni partigiani: *"alcuni tedeschi, non meglio identificati in Italia, in un periodo non precisato, torturarono partigiani italiani per procurarsi informazioni"*. Tale fascicolo rendeva impossibile qualunque indagine.
[231] 196 R.G. (violenza con omicidio: parte lesa avv. Emilio Bocci) procedimento a carico di Rabanzer Anton, Fiedmayer Edward, Fiene Giuseppe, Moroder e Ette, gli atti furono inviati al Tribunale Militare di Firenze il 30 gennaio 1947 e per competenza alla Corte Assise Straordinaria di Firenze.
[232] 525 R.G. (omicidio: parti lese Dino Bellucci, Guido Mirolli ed altri) procedimento a carico del Col. Guido Borgogno risulta che lo stesso fu condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte di Assise Straordinaria di Genova con senetenza del 7 agosto 1945
[233] Lettera Bonagura del 6 febbraio 2004 a Commissione di inchiesta doc. 6/0

Invece per i componenti della cosiddetta commissione mista, il *"non luogo a provvedere"* significava, probabilmente, che in questi casi specifici non vi era da trasmettere alcunché, nè fosse possibile prendere alcuna iniziativa atteso che, non esistevano elementi sufficienti a configurara una notizia di reato, degna di trasmissione, che potesse avere una consistenza ai fini di un'utilizzazione giudiziaria.
D'altra parte le archiviazioni disposte sull'esposto doverosamente deliberato dalla Commissione d'inchiesta hanno escluso, come accennato reati specifici.
Per tali fascicoli è seguita una ricerca della Commissione Bicamerale svolta nei Comandi locali dell'Arma dei Carabinieri, al fine di rinvenire documenti e/o carteggi per ricostruire il fascicoli.
ROMA
Dei tre fascicoli aventi il *locus commissi delicti* a Roma (R.G. 1031-1032-1033) la ricerca presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha permesso di rintracciare copia dei verbali di testimonianze relative ai fascicoli 1031 e 1032 (nulla si è invece trovato sul 1003), ma che di fatto nulla aggiungono all'individuazione dell'autore del reato.
Per quanto attiene ai fascicoli relativi a omicidi avvenuti a Roma presso l'Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri[234] è stato possibile rintracciare copia di alcune relazioni di servizio e di verbali di testimonianza relative all'uccisione[235] dei carabinieri *Venerando Leonardi,. Crocco Giuseppe, Tommaso Trollo, Carinci Giuseppe, Barone Vincenzo*[236]. Nonostante approfondite ricerche, effettuate sia presso il Comando Regione Lazio dell'Arma dei Carabinieri, che presso la stazione territorialmente competente non è stato possibile acquisire alcuna notizia riguardo il fatto di cui al terzo fascicolo.
GENOVA
L'unico fascicolo di Genova (R.G. 525[237]) l'indagine (pressoché inutile) riguardava l'omicidio di Dino Bellucci, Guido Mirolli ed altri: il c.d. *Eccidio di Forte San Martino*. Difatti, il procedimento a carico del Col. Guido Borgogno era già stato svolto alla fine della guerra (lo stesso fu condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte di Assise Straordinaria di Genova). Anche per tale fascicolo la previsione del Gruppo di Lavoro delle Procure della Repubblica presso la Corte di Appello e di Cassazione del *"non luogo a provvedere"* è stata corretta, in quanto come detto lo stesso era già stato inviato subito dopo la guerra, e il presunto colpevole era stato condannato.
Anche in questo caso la stessa copertina del fascicolo portava vergata un'indicazione utile ad orientare la ricerca dell'autorità giudiziaria competente. Vi è infatti scritto che il procedimento era già stato definito con la sentenza del 7 agosto 1945 nei confronti del tenente colonnello Guido Borgogno.
Ricercando tale provvedimento presso la biblioteca dell'Istituto Storico della resistenza di Genova è stato possibile individuare il fascicolo processuale riguardante il processo definito dalla Corte di Assise straordinaria di Genova a carico del Borgogno (proc. n.1029 RG; 26 RGPM).
Detto fascicolo, che era depositato presso l'archivio della Corte di Assise di Appello di Genova, è stato acquisito agli atti della Commissione[238]. Dallo studio del fascicolo è emerso che la notizia di reato fu inviata, non solo alla Procura Generale Militare, ma anche al Capo della Polizia con nota riservata del 27 giugno 1945, indirizzata all'AltoCommissariato per la sanzioni contro il fascismo.

---

[234] le carte sono state là conservate in quanto i militari hanno ricevuto onoreficienze a seguito del comportamento tenuto nei confronti del tedesco invasore.
[235] fascicoli nn.1031 e 1032 RG
[236] acquisiti dalla Commissione di inchiesta con deliberazione del 28 luglio 2004

[237] vedi nota 4
[238] con deliberazione del 13 ottobre 2004. Il fascicolo processuale contiene alcune dichiarazioni dalle quali emerge che l'ordine al ten. col. Borgogno fu dato dall'allora Prefetto della Repubblica di Genova. Non è noto a questo consulente se siano stati promossi altri procedimenti penali collegati a quello principale

Emilia Romagna

Dei 15 fascicoli relativi all'Emilia Romagna (R.G. 934-935-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949) la ricerca presso le stazioni dei carabinieri ha dato esito negativo, poiché (a parte il rinvenimento di alcune testimonianze[239]) nessun nuovo elemento ha permesso di rinvenire gli autori del fatto. Anzi, l'annotazione della relazione susseguente alle ricerche sul fascicolo R.G. 949 (possibilità di rinvenire il reparto tedesco) è lapalissiano, posto che già la cartella del fascicolo riporta *"ignoti militari tedeschi del dienstelle feldpost nr. 37106"*.

In particolare si fa presente che il fascicolo n. 938 RG si riferisce all'eccidio cosiddetto di *Molinaccio di Sotto*, del 29 settembre 1944, dove furono uccise tredici persone e il fascicolo n. 942 RG, all'eccidio cosiddetto di *Ca' Berna* del 27 settembre 1944, con oltre venti morti.

MARCHE

Durante la ricerca nella Regione Marche (36 fascicoli R.G. 985[240]-1038-1040-1046-1050-1055-1056-1057-1061-1062[241]-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1137-1138-1139-1141-1143-1144-1156-1158-1159-1163-1164), presso il Comando Regione Marche dell'Arma dei Carabinieri e quello provinciale di Macerata, sono stati rintracciati atti relativi solo a quattro dei fascicoli oggetto di attenzione

Anche per tali fascicoli la ricerca presso le stazioni dei carabinieri ha dato esito negativo, poiché nessun nuovo elemento ha permesso di rinvenire gli autori del fatto.

Anzi, l'annotazione nella relazione sul fascicolo 1135 (possibilità di rinvenire il reparto tedesco) è inutile ai fini previsti posto che già la cartella del fascicolo riportava *"ignoti militari della Polizia Alpina Tedesca"*.

Parzialmente diverso è stato l'esito di ricerche presso fonti pubbliche[242] e soprattutto presso l'Istituto Storico della Resistenza di Macerata *Mario Morbiducci*, nella cui biblioteca si è potuto prendere visione di documentazione di interesse specifico[243] che la Commissione ha parzialmente acquisito in data 23 novembre 2004.

La ricerca verteva su venticinque casi,[244] alcuni dei quali riguardano episodi assai noti, quali l'eccidio dei cosiddetti *martiri di Camerino*[245], l'eccidio di Montalto,[246] l'eccidio di Morro (n. 1144 RG), nonché la morte del martire della resistenza cattolica don Enrico Pocognoni[247] e dei capi di locali formazioni partigiane, Augusto Cegna[248] e Pietro

---

[239] fascicoli 934-935-937

[240] Macerata

[241] 1038-1040-1046-1050-1055-1056-1057-1061-1062 TUTTI ANCONA I SUCCESSIVI MACERATA

[242] la consultazione di alcuni siti internet e della pubblicistica sul tema

[243] con specifico riferimento ai soli fascicoli di interesse, i cui numeri di registro generale sono indicati tra parentesi, in quell'Istituto sono stati rintracciati i seguenti atti: • copia dell'elenco dei martiri della resistenza a Camerino dal 21 al 24 giugno 1944 - doc. 3.7.4.1 (nn. 1163; 1144 RG) • copia della lettera del Presidente dell'ANPI regionale del 15 gennaio 1967 avente ad oggetto Pubblicazione crimini nazisti (nn. 1118; 1199; 1144 RG) • copia del manoscritto di Antonio Damiani sulla uccisione di Albo Damiani e Francesco Saverio Bezzi (nn. 1137 1338 RG) • copia del manoscritto di Balilla Pocognoni sulla uccisione di don Enrico Pocognoni– doc. 6.29.1.(1) (n. 1123 RG) • copia dell'Elenco dei caduti della Brigata Garibaldi I battaglione Mario (nn.1130; 1131; 1132; 1137; 1133; 1138 RG) • copia dell'elenco dei Nominativi dei civili uccisi per rappresaglia (nn. 1143; 1159; 1163 RG) • copia della lettera a firma del pres. del comitato provinciale dell'ANPI del 14 aprile 1955 comprensiva dell'Elenco dei caduti della provincia di Macerata (nn. 1038; 1138; 1143; 1056 RG).

[244] dieci denunziati dai Carabinieri del Regno di Ancona e quindici da quelli di Macerata

[245] nn. 1163 e 1144 RG

[246] nn. 1118 e 1119 RG

[247] n. 1123 RG

Cappuzzi[249]. Proprio nella copertina del fascicolo relativo a quest'ultimo era stata già originariamente annotata un'indicazione utile all'individuazione del reparto tedesco resosi responsabile dei crimini.

TOSCANA

La ricerca nella Regione Toscana riguardava 13 fascicoli[250] (196[251]-2134-485-495-497-498-521-522-523-1060-1072-1078–1102-1103-1104 –1126). Di questi, per il fascicolo 196 R.G. (violenza con omicidio: parte lesa avv. Emilio Bocci - procedimento a carico di Rabanzer Anton, Fiedmayer Edward, Fiene Giuseppe, Moroder e Ette) gli atti furono inviati al Tribunale Militare di Firenze già nel 30 gennaio 1947 e per competenza alla Corte Assise Straordinaria di Firenze.

Per il fascicolo 2134 dalla relativa documentazione è emerso che l'informatore americano: Ten. John L. Denman aveva descritto quale crimine la tortura di alcuni partigiani: *"alcuni tedeschi, non meglio identificati in Italia, in un periodo non precisato, torturarono partigiani italiani per procurarsi informazioni"*.

Notizie precise sono state reperite in ordine al fascicolo n. 485 RG, relativo all'eccidio di Vellano nel comune di Pescia (PT), del 17-19 agosto 1944[252], al fascicolo n. 498 RG[253], al fascicolo n. 521 RG[254] e al fascicolo n. 1072[255].

Il Comune di Massa Marittima ha iscritto Bruno Felci[256] tra i propri cittadini che furono *"trucidati dai nazisti e dai corpi armati della repubblica sociale per rappresaglia tra il 21 novembre 1943 e il 28 giugno 1944"*.

Come si è detto più sopra, si è anche appreso che tutti gli specchi dei Carabinieri Reali di Ancona, Bologna, Firenze e Livorno sono stati, in realtà, nella disponibilità della "commissione mista" ed erano tra la documentazione occultata nell'archivio *de quo*, tanto

---

[248] n. 1124 RG

[249] n. 1135 RG

[250] 1072-1078 –1102-1103-1104 LIVORNO - 485-495-497-498-521-522-523 FIRENZE

[251] trasmesso al Tribunale militare di Firenze in data 30 gennaio 1947

[252] nella notte del 17 agosto 1944 una pattuglia partigiana, in località "Frontile" sulla Via Provinciale Mammianese, nei pressi di Ponte Bello, sostiene un breve scontro a fuoco con militari germanici che si trovano a bordo di un camion. Due militari nazisti e due partigiani restano uccisi. Il giorno successivo, un grosso reparto nazista di SS raggiunge la località, e -minate ad una ad una tutte le case che si trovano nel punto in cui si è svolto il combattimento - le fanno saltare in aria. I proprietari di una delle abitazioni, fratello e sorella, catturati all'interno, sono fucilati, malgrado la loro età. Nello stesso giorno un altro uomo anziano del luogo, viene ucciso con una fucilata in località boschiva dei pressi . I nomi dei Martiri: Mariani Eletta (71), Mariani Giulio (69), Pieri Riccardo (64)

[253] fucilazione da parte di militari nazisti a Larciano (PT) in data 1 agosto 1944

[254] secondo lo storico del periodo Ugo Jona (A.N.F.I.M., *Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni toscane*, a cura di, Nuova Stamperia Parenti, Firenze 1993) le vittime (rispettivamente di 55, 69 e 88 anni) furono uccise il 19 settembre 1944 in località Calamecca, in comune di Piteglio. Il territorio comunale venne interessato già a partire dal 3 settembre da un ordine di evacuazione. Una cinquantina di persone, alloggiate in una serie di capanne e rifugi nei pressi del torrente Pescia, scelsero di non abbandonare la zona, che venne attraversata a partire dal 19 settembre 1944 da reparti della 16a Divisione SS "Reichsführer", che si dirigevano verso Bologna. Secondo la fonte bibliografica consultata furono uomini di questo reparto ad uccidere le vittime e rendersi responsabili di altri omicidi nei due giorni successivi. Al termine di questa "ritirata aggressiva", le vittime saranno in tutto 14. Sul punto si sottolinea che da fonti giornalistiche si è appreso che attualmente la Procura militare di La Spezia sta indagando proprio sui crimini compiuti da quell'unità militare

[255] sempre secondo secondo lo storico del periodo Ugo Jona (A.N.F.I.M., *Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni toscane*, a cura di, Nuova Stamperia Parenti, Firenze 1993) furono militari nazisti di ronda a catturare in località "Filiberto" cinque giovani e, ritenendoli partigiani, fucilarli sul posto.

[256] n.1078 RG

è che vennero dall stessa inviati[257] alla Procura militare di La Spezia nel 17 novembre 1995, a firma del dottor Nicolosi, e del 21 marzo 1996.
In conclusione la gestione di questi fascicoli (i 273), su cui la commissione parlamentare ha doverosamente notiziato dell'accaduto la Procura della Repubblica di Roma come detto, si è mostrata, da un lato priva di ogni rilevanza penale, dall'altro piuttosto superficiale, come hanno sottolineato gli auditi, tra i quali il suddetto presidente Marvulli.
Anche il comportamento tenuto dal Procuratore Generale Militare dott. Scandurra, consistito in una ricerca storico-giudiziaria sui fascicoli inviati nel 45-46 da Borsari, ha destato forti perplessità in merito alla competenza ed alle finalità della stessa.
Peraltro va rilevato che il Dott. Scandurra, notiziò ripetutamente il Consiglio della Magistratura Militare, sull'avvio, sull'espletamento e sui risultati di tali indagini[258].
Tardivamente, la più volte citata delibera del 26 luglio 2005, ha in questo senso valutato l'innoportunità di assumere nei confronti dei soggetti in questione, provvedimenti di natura disciplinare.
Gli altri fascicoli rinvenuti vennero inviati dal dr. Nicolosi alle procure competenti, come si legge dalla stessa Relazione del CMM (Consiglio Magistratura militare) in conformità agli stessi criteri e alle stesse deleghe.
Peraltro anche il verbale sull'azione svolta dalla "Commissione mista", non è risultato particolarmente chiaro ed esaustivo.[259]

5.3 Il contenuto dei fascicoli

Nel 1994 venne anche rinvenuto unitamente ai detti atti, un Registro dal Titolo "*Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi*", in cui era possibile desumere oltre ad altri dati, anche quelli riguardanti tali due gruppi di incartamenti, e cioè sia gli atti già inviati all'A.G.O. e sia quelli che non avevano alcuna relazione con tale invio.
Sia per le une che per le altre registrazioni, erano comunque riportate in tale R.G. le indicazioni dell'autore del reato, della persona offesa, dell'organo denunciante.
Da uno studio del registro generale, si è potuto stabilire che dei 2.274 fascicoli (2275 se teniamo conto di un fascicolo il 2020 bis) una parte erano stati trasmessi senza ritardo alle procure ordinarie della Repubblica (i 202) negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra poiché si trattava di reati comuni[260].
I casi effettivamente validi devono quindi considerarsi ridotti rispetto al numero di 2275 e di questi ben 1848 risultavano intestati a responsabili ignoti.
Per 1906 fascicoli venne poi adottato il provvedimento di archiviazione provvisoria del 1960 cui aveva fatto seguito, nel periodo 1965-1968 la trasmissione di 1272 fascicoli (di cui alcuni abbinati) all'Autorità giudiziaria militare oltre ad una ventina (ventiquattro per l'esattezza sempre perchè alcuni erano stati abbinati) di fascicoli inviati – per il tramite del Ministero degli Esteri – all'Ambasciata di Germania.
Seguì, quindi dal 16 novembre 1994 al 25 maggio 1996 la trasmissione dei rimanenti fascicoli ritrovati alle varie Procure Militari competenti, in base al criterio del *locus commissi delicti*.
Tra questi alcune centinaia sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti: nella maggior parte militari tedeschi, ed in alcuni casi militi della guardia nazionale repubblicana. I rimanenti, invece, relativamente a militari identificati per lo più

---

[257] si tratta dei fascicoli n.266 e 286 del 1996 RG della Procura della Repubblica di La Spezia, docc.49/15 e 49/16 ind. Comm.

[258] tale assunto è stato altresi riscontrato dal P.M. del Tribunale di Roma dr. Giuseppe Amato nella richiesta di archiviazione del procedimento n° 19696/05 R.G

[259] Cfr. Verbale conclusivo dei lavori della Commissione formata dai dott. Bonagura, Nicolosi e Conte *"è stata costituita la Commissione incaricata di esaminare gli atti rinvenuti e di trasmetterli ove fossero ravvisabili estremi di reato, alle competenti procure militari"* 30 maggio 1995; Doc. 4/1, p. 20.

[260] per i fascicoli inviati all'autorità Giudiziarie Ordinarie si veda pag. 8

appartenenti alle forze armate tedesche, ed in misura marginale alle milizie della Repubblica Sociale Italiana.

Dalle audizioni e dalla stessa visione dei documenti e dei fascicoli si indicherà in un prospetto analitico complessivo del contenuto dei fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi che:

- 67 (sessantasette) sembrerebbero già inviati e/o comunicati alle procure competenti negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale[261];
- 7 (sette) sembrerebbero già stati inviati alle procure competenti negli anni 65-66[262];
- 2 (due) fascicoli facevano riferimento a soggetti già processati da Tribunali Alleati[263];
- 3 (tre) fascicoli pervenuti direttamente all'autorità giudiziaria[264];
- 5 (cinque) fascicoli ove il carteggio relativo ai responsabili italiani erano stati inviati all'autorità giudiziaria[265]

All'interno dei fascicoli ritrovati vi sono poi i 20 (con gli abbinati ventiquattro) fascicoli che erano stati inviati in data 12 luglio 1966 - per il tramite del Ministero degli Esteri – all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania[266] e i 18 (diciotto) inviati - tramite il Ministero degli Affari Esteri - alle Nazioni Unite[267].

Di ulteriori 2 (due) fascicoli risulterebbe che per il fascicolo n° 536 la Repubblica della Germania abbia aperto un inchiesta dopo l'invio avvenuto nel marzo del 1965[268], e del fascicolo n° 1186 che la Procura di Osnabrusck abbia processato i militari tedeschi responsabili della strage di Leina sul Lago Maggiore[269].

Inoltre, dei predetti fascicoli ritrovati 353[270] (trecentocinquantatre) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote). Vi sono inoltre ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese[271], il che lascia alquanto perplessi atteso che fascicoli analoghi (come abbiamo visto ben più di 1200 erano già stati inviati nel 1965 alle procure competenti.

Da una ricerca condotta sui rimanenti fascicoli si è rilevato che ulteriori 56 (cinquantasei) di questi sono aperti nei confronti di soggetti resisi responsabili di reati (seppur gravi) che non hanno cagionato la morte di soldati e civili[272].

---

[261] i fascicoli numero 2, 4, 5, 9, 13, 17, 33 (abbinato al 116), 114, 191, 195 (abbinato al 1991), 215, 341, 467, 870 (abbinato al 2161), 920, 975, 1167, 1168, 1169, 1188, 1201 (abbinato al 1291, 1292,1293 e 1296), 1251, 1493, 1495, 1507, 1676 1677, 1730, 1738, 1745, 1838, 1904, 1932, 1937, 1939, 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 1948, 1955, 1963, 1970 (abbinato al fascicolo 1), 1971, 1991, 1993 (abbinato al 2015) 1996, 1997, 2004, 2007, 2009, 2019, 2094, 2102, 2156, 2161 e 2253.

[262] I fascicoli numero 151, 228, 536, 872, 1304, 1588 e 1961.

[263] Fascicolo 1993 RG abbinato al 2015 RG doc. 16.205 (quest'ultimo inviato anche all'Ambasciata di Germania).

[264] nn° 1961 – 2157 R.G. Processo per la strage della Valle del Bios nel Trentino (20-21 agosto 1944 uccisione di 33 civili) a carico di Alois Schintholzer. In data 7 luglio 1979 fu condannato dalla Corte di Assise di Bologna e rimesso successivamente alla procura di Verona dalla C. di Assise di appello di Bologna che riconobbe il difetto di giurisdizione all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Alois Schintholzer in data 15.11.1988 fu condannato all'ergastolo in contumacia.

n° 1374 RG procedimento a carico del generale della GNR "Giagioni" Pietro Koch.

[265] I fascicoli numero 10 (abbinato al 27), 660 e 1250 (abbinato al 1261).

[266] La procura generale militare trasmise i 24 fascicoli al Ministero della difesa per l'invio, tramite il Ministero degli esteri, all'ambasciata della Repubblica federale di Germania: si tratta dei fascicoli 2, 16, 17, 18, 19, 117, 179, 182, 187, 192, 926, 977, 978, 1286, 1296, 1523, 1953, 2008, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025: *doc. 8.11*

[267] i fascicoli numero 35, 187, 190, 192, 657, 663, 921, 924, 925, 926, 977, 978, 1191, 1195, 1196, 1200, 1248, 1382,

[268] fascicolo n° 536 R.G. doc. 9.13

[269] fascicolo n° 1186 R.G. pag. 72 doc. 51.11

[270] Si veda l'allegato specchio.

[271] Ibidem.

[272] Per alcuni di questi procedimenti si potrebbero applicare i vari provvedimenti di amnistia e di indulto succedutisi sul finire degli anni '40 (Decreto del 29 marzo 1946 n° 132, del 22 giugno 1946 n° 41 e del 1 marzo

Il fascicolo 21[273] a carico di un maggiore tedesco venne poi archiviato nel 1960 dal dr. Santacroce perchè l'indiziato era deceduto, lo stesso dicasi per il fascicolo 2183[274].
Per una migliore comprensione di quanto rilevato, si riporta uno specchio descrittivo sul contenuto essenziale dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi, suffragato dalla ulteriore documentazione acquisita dalla Commissione, e con le ulteriori risultanze delle procure competenti a cui vennero inviati successivamente al ritrovamento nel 1994.

R.G.	ATO	DESCRIZIONE	FILE	N°
2 37 A 56	INVIATO IL 20.12.1945 ARCHIVIATO	*Imputati:*TITO Understurmfuhrer, HANS HAAGE, KOENIG Oberscharfuhrer Delitto previsto dagli art. 185, 2° comma, e 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*GASPAROTTO LEOPOLDO ed altri 69 patrioti All'aut. giud. militare Trib. Bologna e poi La Spezia 527/64 DOC. 8/11 r.g. e al min. esteri. In data 18 marzo 1948 il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede informazioni al War Crimes Group in Austria, che risponde in data 6 maggio 1948 *"il ten. SS Karl Tito trovasi al n° 2 war criminal camp"* (pag.22) Imputati ten. Karl Tito, Mar. Hans Haage, Mar. Koehig e Rikoff, Caporale Gutneinger ECCIDIO DI FOSSOLI ABBINATO AI FASCICOLI DA 37 A 56 INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA Archiviato dal Gip della Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di La Spezia (doc. 86.0 pag. 27)	8.11 19.0 16.208 9.83	
3	IGNOTI ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:* FEITEN HANSEL bienststelle b. 52261-A e ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ROSATA RENATO, FUMAROLI PIETRO, CANU GIUSEPPE In data 28 settembre 1945 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Procuratore Militare presso il Tribunale di Guerra di Roma perchè *"siano svolte preliminari indagini* "(pag.42) . In data 30 ottobre 1945 la Procura Militare del Trib. di Roma, Proc. Mil. Col. A. Bellini ordina *"che si proceda con rito sommario a*	9.1	

1947 n° 92) ed applicabili solamente ai cittadini italiani responsabili di reati militari, comuni e politici (mentre per i militari tedeschi si applicavano solamente le norme del condono previsto dal decreto 23 dicembre 1949 n° 930[272]).

[273] fascicolo 21 RG venne archiviato dal dr. Santacroce atteso che l'imputato Magg. Shielffenn era deceduto doc. 49.1.

[274] fasc. 2183 l'imputato era deceduto il 12.12.1945 doc. 11.35

		carico di militari tedeschi da identificare" (pag. 20) Hansel Feiten In data 22 maggio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari (pag. 60) comunica alla Commissione Legale alleata che *"non risulta che questo ufficiale abbia dato l'ordine di commetter l'uccisione che appare essere avvenuta per iniziativa dell'ignoto maresciallo"* richiedendo altresì di raccogliere la deposizione di "Gen Stahel, comandante della Piazza di Roma. In data 2 maggio 1947 il D.J.A.G di Padova (pag.66) risponde *"sono stato informato che il gen. Stahel...fu allontanato a causa dei suoi stretti rapporti con il vaticano.. ho saputo ora che fu impiccato dai rumeni tre giorni dopo la capitolazione della Romania "* ECCIDIO DI POLIDORO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)		
4	INVIATO NEL 1946 REATO MINORE	*Imputati:* BERNHUBER MASSIMILIANO Requisizioni e prestazioni arbitrarie previsto art. 224 c.p.m.g. *Parte lesa:* Stato Italiano All'Autorità Giudiziaria Militare di Roma: reato di requisizione arbitrarie art. 224 c.p.m.g.. SENTENZA DEL TRIB. DI ROMA del. 11.10.46 *"non doversi procedere trattandosi di persone non punibili perche' il fatto non costituisce reato"* (pag.3)	31.3 14.6	
5	ARCHIVIATO 23.02.96	STETTNER Von Gen. Com.te I div. Mont. Tedesca Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. *Parte lesa:* BETTINI ELIO e BRERA PIETRO In data 11 gennaio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag.6) . Il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede a Min. Guerra dei documenti e in data 14 maggio 1947 chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (richiesta inoltrata il 18.4.1948 al War Crimes Group in	9.83	

		Austria se *"negli elenchi dei criminali di guerra ...è compreso il generale Von Stettner"* (pag. 18-19). Il 6 maggio 1948 il War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria risponde che *"il gen. Von Stettner ...non risulta dall'elenco dei criminali di guerra, pubblicato dalle nazioni Unite"* (pag. 22). Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)		
6	ARCHIVIATO 9.11.99	*Imputati:*MACKENSEN Capitano tedesco Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. *Parte lesa:* RIVA ATTILIO ed altri due militari In data 13 aprile 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag.7). In data 11 gennaio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari scrive al atti al Ministro della Guerra che *"possa essere iniziata l'azione penale... dovrebbero essere trasmessi, oltre ad una copia della denunzia, anche precisi dati che possano condurre alla identificazione dei responsabili*"(pag.16).. In data 7 dicembre 1946 presso la Procura Generale Militare, Sost. Proc. Del Prato si svolge l'esame di un teste senza giuramento *ex* art. 357 c.p.m.g. (pag. 35). In data 31 maggio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (richiesta inoltrata per mezzo del Min. Esteri al War Crimes Group in Austria nel giugno 1948). Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)	9.6	
7 200	ARCHIVIATO	*Imputati:*FORIS Von Ten. Colonnello, WESTFAL Maggiore, PIUGEB Capitano Reato previsto dagli art. 209 c.p.m.g. e 211 in relazione all'art. 195 c.p.m.p.	9.5	

		e 47 c.p.m.g. *Parte lesa:*S.Ten. ROMEO In data 11 gennaio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag.6). Nel dicembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe (ufficiale di collegamento Inglese) di Padova se *"negli elenchi dei criminali...sono compresi i seguenti il generale Von Stettner"* (pag. 18-19), che risponde (SU FASC. 200 PG. 29) *"il campo è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo".* Il 5 marzo 1948 il Proc. Gen. Dr. Borsari trasmette un rapporto al War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria (pag. 22) che risponde il 24 maggio 1948 *"siamo dell'opinione che questa testimonianza non è sufficiente per portarle davanti al Tribunale"*(pag.239) abb. al FASCICOLO 200 Uccisione di un militare italiano nel Campo di Sanbostel Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3) DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)		
8	ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*BRECHLING Ten. Col. S.S. tedesche e SCHMIDTNUBER Col. S.S. tedesche Reato previsto dagli art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. *Parte lesa:*Gen. AMICO In data 11 gennaio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag.40) . Su richiesta della procura Vi sono numerose assunzioni di testimonianza. Il 3 luglio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al	9.33	

		Maggiore Tighe (ufficiale di collegamento Inglese) di Padova se *"se i militari tedeschi in oggetto si trovino o meno in custodia all'autorità alleate"* (pag. 94), che risponde in data 31 luglio 1947 (PG. 106) *"La sezione criminali di guerra non ha alcuna traccia delle persone.. "* FATTO AVVENUTO IN CROAZIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)		
9	INVIATO NEL 1946	*Imputati:* BERNARDI Von Colonnello tedesco , LEIMBERG - CAP.NO - STRASSMEYER e ignoti militari tedeschi Reato previsto dagli art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. *Parte lesa:*Cap. MANCINI e S.Ten. FIORENTINI Il giudice istruttore del Tribunale Militare Padova con sentenza del 20.3.1956 di*"non doversi procedere in ordine ai reati ....per essere ignoti gli autori"* (pag.227 DOC. 26.2)	31.8 26.2	
10 27	SOLO ITALIANI INVIATI NEL 1946	*Imputati:*WHAITHOENER Capitano tedesco Reato previsto dagli art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. *Parte lesa:*20 tra ufficiali, sottufficiali e truppa FATTO AVVENUTO IN ALBANIA In data 14 novembre 1945 il gabinetto del Ministero della Guerra invia carteggio alla Proc. Gen. Mil. Presso il Tribunale Supremo, il quale in data 11 gennaio 1946 trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 10) per Cap. Waithoener. Il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari in data 24 gennaio 1946 (pag. 9) invia gli atti in relazione al soldato italiano Capitano Manfredo Tramonti al P.M. presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Firenze per collaborazionismo. In data 10 settembre 1947 (pag. 25) il Proc.	9.34	

		Gen. Dr. Borsari chiede al Magg. Tieghe (Uff. di Collegamento Inglese) se nell'elenco dei criminali sono compreso il Cap. Wiesteviz, Cap. Verathoner e il Ten. Frank ABBINATO AL 27		
11	ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:* SCHUMERS Ten. Col. R.E. tedesco Reato previsto dagli art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. *Parte lesa:*Cap. D'ANGELO DOMENICO Il 29 aprile 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G.di Padova se *"negli elenchi dei criminali è compreso il ten.Col. Shumers"* (pag. 44), che risponde negativamente in data 9 maggio 1947 (PG. 45) FATTO AVVENUTO IN GRECIA	9.41	
12	ARCHIVIATO 8.01.96 IGNOTI	*Imputati:*IGNOTO Delitto previsto dall'art. 211 c.p.m.g. in relazione all'art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. *Parte lesa:*DE VITA PIETRO Ten. Col. Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 7)	9.106	
13	INVIATO IL 7.03.46	*Imputati:*SCHLEMMER Gen. di Corpo d'armata, KLINGEMANN Maggiore, GERARDT S.Ten. Reato previsto dall'art. 185, 2° comma del c.p.m.g. in relazione all'art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*FERRERO CARLO ALBERTO + 12 civili. In data 7 MARZO 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Procuratore Militare presso il Tribunale di Guerra di TORINO. In data 3 maggio 1946 (pag. 10) il Proc. Mil. Del Trib. Mil. Di Torino Magg. Gen. M. Berutti restituisce il fascicolo.	23.90	
14	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 21.09.95	*Imputati:*VOETTERL JEPP S.D. Hauptsturmfuhrer, NOGGLER S.D. Hauptsturmfuhrer, HOFMANN Ge.Sta.Po. Hauptsturmfuhrer, HOELZL ANTON K.gri.(?) Po. Hauptsturmfuhrer, VOGEL HANS Ge.Sta.Po.	23.71	

		Hauptsturmfuhrer, NABERT HELMUTS Hauptsturmfuhrer Reato di Maltrattamenti, violenze e saccheggi *Parte lesa:*LOVI ANNA + 4 In data 23 gennaio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 33) . Su richiesta della procura Vi sono numerose assunzioni di testimonianza. In data 25 luglio 1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari invia gli atti al Min. Affari Esteri per l'inoltro alla Commissione delle Nazioni Unite (pag.36). Il 10 settembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe (pag. 43), risponde il War Crimes Group di Roma in data 3 ottobre 1947 (PG. 44) *"non è possibile trattenere prigionieri di guerra a lungo senza che esista un caso di prima facie contro di essi".* ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
15	ARCHIVIATO 20.8.2001 INVIATO ALL'ONU	*Imputati:* BALZEN Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:* POPNTI ANGELO/PISCINI IOLANDA Il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 16) : Viene inoltre richiesto rapporto ai Carabinieri per informazioni (pag. 18). In data 14 giugno 1946 i Carabinieri rispondono che *" il .....venne ucciso dai militari tedeschi...per rappresaglia...perchè il giorno medesimo* (15 giugno 1994) *venne ucciso un militare tedesco da parte dei partigiani... si era recato in località Alberaccio per portare un pò di vitto a de partigiani... non è stato neppure possibile precisare se il ten. Balzer abbia egli stesso ordinato la uccisione...per il delitto dei coniugi....non è stato possibile*	16.72	

		raccogliere altri dati"(pag. 25-26). Il 19 agosto 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette al Min. Esteri (pag. 27) per l'inoltro alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo la consegna degli imputati. Stante l'assenza di informazione in data 8 marzo 1947 il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G.di Padova se negli elenchi dei criminali è compreso il ten Blazer o Balzen (pag. 28), il quale risponde in data 11 aprile 1947 chiedendo maggiori informazioni e includendo lo stesso come ricercato per crimini di guerra (pag. 30) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA		
16	ARCHIVIATO 26.03.02	*Imputati:* WIENGARD LUDWIG Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*GIRONI ANTONIO In data 7 maggio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 28) sul Maggiore Wiegand e Viegand Ludovico, il quale risponde il 13 maggio 1947 *"l'ufficiale al quale vi riferite è senza dubbio il Magg. Ludwig Wiegand del 33 Signal Bn. 15 Panzer Granadier Division..recentemente è stato di nuovo segnalato come ricercato, ma senza alcun risultato...Wiegand non fu membro delle SS"* (pag.29). In data 22 settembre 1948 il Min.. Esteri invia telegramma a Proc. Gen. Mil. Nel quale si comunica che il Consoltao d'Italia a Bad Salzuflen ha comunicato che *"il chef de la dision justice du gfcc recherche des crimes de guerre baden baden ha informato questo ufficio che un individuo che si ritiene essere il ricercato predetto, si trova ora rifugiato a steinhem am main nella zona americana"* (pg. 30) .In data 29.9.1948 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al Min. Esteri se possa richiedere al Consolato se *"in base agli elementi di identità in atti se il Wuegand segnalato è la persona indicata dai testi come responsabile dei fatti"* (pag. 31) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA	16.97	
17	INVIATO NEL 1946	*Imputati:* MICHELSEN/DONNEBIER/MULLER/BAL	16.71 14.7	

	ARCHIVIATO 15.03.01 RIAPERTO LE INDAGINI	ZEN Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*PONTI ANGELO e PISCINI IOLANDA In data 13 febbraio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag.16) , il quale risponde che *"sia promossa l'azione penale"* (pag. 17). All'Aut. Giud. Militare Procura presso il Trib. di Bologna. Ciò è dimostrato da una lettera della predetta Procura alla Procura Generale Militare del 25.9.1946 (PAG. 24), nella quale il Proc. Milit. di Bologna dichiara *"ho promosso azione penale con ordine di cattura contro il Ten. Dunnebier e per concorso contro il ten Mischelsen e il soldato Muller"* (pag. 25). Il 3 dicembre 1946 il 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette al Min. Esteri (pag. 27) per l'inoltro alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo la consegna degli imputati. In pari data il Proc. Gen. Mil. Borsari comunica alla Procura di Bologna di aver inviato gli atti e di aver richiesto la consegna dei predetti (pag. 28). Stante l'assenza di informazione in data 7 maggio 1947 il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G.di Padova se negli elenchi dei criminali sono compresi il Ten. Dunnebier e per concorso contro il ten Mischelsen e il soldato Muller (pag. 29). In data 18.10.1948 La Proc. Di Bologna chiede informazioni a Roma e il il Proc. Gen. Mil. Borsari comunica di aver sollecitato risposte (pag. 31-32). La Proc. Di Bologna richiede informazioni a Roma il 15.2.1952 (pag.33) e la Procura Militare Generale comunica di aver sollecitato risposte (pag. 34)\ INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA NEL 1965 (DOC. 8/11)		
18 19	ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:* PETSCHEL MARTIN Maresciallo Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g.	16.77	

		*Parte lesa:*GUELFI NARCISO + 4 In data 13 febbraio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 10) per MAR. MARTIN PETSCHEL E MAR. PITROCH. Richieste informazioni ai Carabinieri i quali rispondono il 12 luglio 1946 (pag. 13) *"nessun fatto preciso che possa, in modo inoppugnabile, gravare sui due marescialli tedeschi, in quanto nessuno è in grado di attestare circa la loro responsabilità in ordine ai predetti eccidi...per quanto riguarda l'eccidio di Pratogrande_Campannone ...il comandante del presidio di Ponte Buggianese era un tenente tedesco, del quale non si conosce il nome sul cui conto nessuno muove critiche prechè non infierì verso la popolazione e si dimostrò, anzi, simpatizzante verso gli italiani... vi era alle dipendenze del tenente il Mar. Pitroch con funzioni di vice-comandante, il quale in effetti era di carattere duro e sprezzante""* (pag. 14). In data 7 maggio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al D.J.A.G.di Padova se negli elenchi dei criminali è compreso MAR. MARTIN PETSCHEL (pag. 33), il quale risponde che *"è stato per lungo tempo nella nostra lista dei sospettati criminali di guerra. Risegnalerò il suo nome..."* (pag. 34) Eccidi di *Pratogrande_Campannone* e della *Fattoria* PER RAPPRESAGLIA INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABBINATO AL 19 DOC. 8/11		
19	ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*PETSCHEL MARTIN Maresciallo Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*GUELFI NARCISO INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABBINATO AL 18	16.77	
20	ARCHIVIATO 27.04.01	*Imputati:*PITROCH ALFONSO Maresciallo Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:* SETTEPASSI SANDRA + 25 In data 13 febbraio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai*	16.136	

		termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza "(pag. 11) per MAR. PITROCH. Richieste informazioni ai Carabinieri i quali rispondono il 12 luglio 1946 (pag. 13) "*...il comandante del presidio di Ponte Buggianese era un tenente tedesco, del quale non si conosce il nome sul cui conto nessuno muove critiche prechè non infierì verso la popolazione e si dimostrò, anzi, simpatizzante verso gli italiani... vi era alle dipendenze del tenente il Mar. Pitroch con funzioni di vice-comandante, il quale in effetti era di carattere duro e sprezzante*" (pag. 14). In data 29 aprile 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al D.J.A.G.di Padova "*se a carico del Maresciallo in oggetto* (Mar. Martin Petschel) *siano in corso accertamenti, per stabilire se il medesimo abbia o meno preso parte all'eccidio di Ponte Buggianese* (pag. 16), il quale risponde che "*sebbene non ci siano prove definite...sembra molto probabile che egli prese parte a questo eccidio. E' stato segnalato come ricercato ma non è in custodia britannica. Sarei lieto voi voleste darmi qualsiasi informazione che potrebbe aiutare nel rintracciarlo*" (pag. 17). In data 19 maggio il Proc. Gen. Dr. Borsari comunica al D.J.A.G.di Padova che "*non possiede altri elementi per la identificazione del criminale di guerra in oggetto*" (pg. 18) ECCIDI DI *PRATOGRANDE_CAMPANNONE* E DELLA *FATTORIA* PER RAPPRESAGLIA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)		
21	DECESSO IMPUTATO	*Imputati:*SCHIELFFENN Maggiore Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:* PERUCK ANTONIO. Nella copertina del fascicolo vi è l'annotazione dell'archiviazione in data 14 gennaio 1960 per decesso dell'indiziato (foglio 16). Tale foglio non risulta nel carteggio. MAGGIORE SHIELFFENN (PAG. 3 DOC. 14.4)	49.1	
22	ARCHIVIATO	*Imputati:*MEITZEL Maggiore	16.56	

	20.08.01	Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*BACCI ALESSANDRO In data 1 novembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al Maggiore Tighe (Ufficiale di collegamento alleato) "*se negli elenchi dei criminiali di guerra tedeschi è compreso il Maggiore Meitzel* (pag. 15), il quale risponde negativamente (pag. 14). Dalla documentazione risulta che per i responsabili italiani del reato di collaborazionismo sia iniziata l'azione penale presso il Tribunale di Firenze (pag. 21)		
23 479		*Imputati:*WITZLEIBEN Von Ten. Col. Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:* OCCHIBELLI+100 In data 19 febbraio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "*ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 17) per COM. VON WIETZLEILBEN. In data 5 maggio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al D.J.A.G.di Padova se negli elenchi dei criminali è compreso TEN. COL. VON WITZLEIBEN (pag. 55), il quale risponde che "*da investigazioni fatte da questa sezione non sembra che nessuno dei due prese parte od ordinò ai suoi uomini di agire così. Molto è stato fatto per rintracciare l'ObstIt. Von Witzleiben che era urgentemente ricercato come testimonio contro il gen. Crasemann per l'eccidio dei suoi uomini nelle paludi di Fucecchio...il processo Crasemann comincerà domani... Von Witzleiben si trova in qualche posto nella zona russa della Germania...*" (pag. 56) ABBINATO AL 479 ECCIDIO DI PADULE DI MONSUMMANO	16.99	
24	ARCHIVIATO	*Imputati:*KRUPP Tenente e SCHLESBURG Von Maresciallo Concorso in violenza con omicidio *Parte lesa:*TARICANI VINCENZO e TARICANI ROCCO In data 17 gennaio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "*ai termini*	9.35	

		degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza "(pag. 8) per TEN. KRUPP E MAR. VON SCHLESBURG. Richieste informazioni ai Carabinieri i quali rispondono (pag. 14) *"non è stato possibile raccogliere alcun elemento atto al rintraccio degli uccisori...poichè gli stessi militari tedeschi erano di passaggio in questa zona".* In data 10 febbraio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se il TEN. KRUPP E MAR. VON SCHLESBURG si trovino o meno in custodia degli Alleati (pag. 20), il quale risponde (per mezzo dell'Ufficiale di coll. Cap. dei CC Arturo Vitale) che *"il Ten. Krupp e Mar. Von Schlesburg non trovansi detenuti in campi di concentramento britannici."* (pag. 21). Ulteriore richiesta il 3 dicembre 1947 (pag.22) e il War Crimes Group (pag. 23) risponde che *"le persone in oggetto non sono in nostra custodia. Essi comunque sono stati inclusi nella lista dei criminali di guerra da ricercare".* UCCISIONE DI DUE CIVILI Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4) DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)		
25	archivi ato il 18.04. 96	*Imputati:*ERVIN Sergente Violenza con omicidio. *Parte lesa:*CATULLO VINCENZO In data 17 gennaio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 6) per serg. Ervin. Richieste informazioni ai Carabinieri. In data 9 settembre 1947 (pag. 15) il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al Magg. Tieghe (Uff. di Collegamento Inglese) se nell'elenco dei criminali è inserito il serg. Ervin, il quale risponde (pag. 16) *"il nostro comando non è in grado di fornire alcuna notizia...si ha poca speranza di poterlo rintracciare data la scarsità dei particolari"*	9.8 9.29	

		UCCISIONE DI UN DETENUTO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)		
26	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO IL 8.01.96	*Imputati:*Ignoti (un capitano e un sottufficiale italiani) Omicidio *Parte lesa:*due paracadusti italiani non identificati. In data 26 novembre 1945 il gabinetto del Ministero della Guerra invia carteggio alla Proc. Gen. Mil. Presso il Tribunale Supremo, il quale risponde in data 11 gennaio 1946 (pag. 4) *"si ritiene che la denunzia a carico di ignoto capitano delle Forze armate repubblicane debba essere inoltrata all'Ufficio del PM presso la Sezione Speciale di Corte di assise competente per Territorio".* (risulta altresì ignota la parte lesa). Tale carteggio da una riservata dal gabinetto del Min. Forze Armate del 17 maggio 1944 ed inviata all'Uff. Coll, Sottosegretariato Marina *"si trasmette copia di un telegramma del Duce con preghiera di inviarlo subito al Sottosegretariato di Stato per la marina per gli accertamenti e perchè fornisca elementi di giudizio"* (pag.9) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 5)	9.40	
27 10	ARCHIVIATO 5.11.99 SOLO ITALIANI INVIATO NEL 1946	*Imputati:*WISTEVIZ Capitano, VERATFIANER Capitano, FRANK Tenente e TRAMONTI MANFREDO Cap. M.V.S.N., collaborazionista Omicidio con strage e collaborazionismo art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*RUSSO SALVATORE ed altri ufficiali, sottufficiali e truppa del 543° Rgt. Ftr. In data 14 novembre 1945 il gabinetto del Ministero della Guerra invia carteggio alla Proc. Gen. Mil. Presso il Tribunale Supremo, il quale in data 11 gennaio 1946 trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 10) per Cap. Waithoener. Il	9.34	

		Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari in data 24 gennaio 1946 (pag. 9) invia gli atti in relazione al soldato italiano Capitano Manfredo Tramonti al P.M. presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Firenze per collaborazionismo. In data 10 settembre 1947 (pag. 25) il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al Magg. Tieghe (Uff. di Collegamento Inglese) se nell'elenco dei criminali sono compreso il Cap. Wiesteviz, Cap. Verathoner e il Ten. Frank. ABBINATO AL FASCICOLO 10 UCCISIONE DI MILITARI IN ALBANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 6)		
28	REATO MINORE INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 23.02.96	*Imputati:*MEINICKEMANN Rappresentante dei sindacati a Bauerfuehrer e NETTLOCHEIN Cap.no Reato previsto dall'art. 212 c.p.m.g. COSTRINGIMENTO A COMPIERE LAVORI VIETATI *Parte lesa:*AMELLI FILIPPO ed altri 13 ufficiali In data 17 gennaio 1946 (pag. 14) relativamente al militare italiano Cap. Scioldo il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari invia il carteggio al P.M. presso la Sez. Speciale della Corte di Assise di Torino. In pari data il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 15) per Meinickemann rappresentante sindacati a Bauerfueher. In data 14 dicembre 1946 il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari inoltra al Min. Esteri carteggio per Commissione Nazioni Unite (pag. 63). In data 21 maggio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi sono compresi Meinickemann rappresentante sindacati a Bauerfueher e Cap. Nettischen (pag. 64), il quale risponde negativamente. Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 5)	9.85	

29	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 22.07.98	*Imputati:*HEJNIZ Von Comandante la piazza di Vicenza Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:* Ignoti, poi identificati ARCHIVIATO DAL GIP: Von Hejnz risulta esclusa ogni responsabilità sin da atti del 1946 Stier per impossibilità di identificazione (doc. 90.0 pag. 6)	11.42 90.0	
30 1967	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:* BERGER Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti (56 civili italiani) In data 11 marzo 1946 (pag.81) il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni ai Carabinieri di Ravenna sul serg. Hofmann Fritz, il quale risponde in data 13 maggio 1946 (pag. 80) *"il sergente Hofmann ...non è ricordato nella frazione di Ghibullo. Nel giugno 1944 fù colà catturato dai tedeschi certo Mini Luigi...non è stato possibile però accertare se il sergente tedesco Hofmann abbia preso parte all'esecuzione. Il 24 novembre 1944 in frazione Madonna dell'Albero – località poco distante da Ghibullo – furono fucilate 56 persone....ma anche per dette esecuzioni non si è potuto precisare se l'Hofmann v abbia partecipato. Presso il C.L.N. provinciale nulla esiste a carico dell'Hofmann".* In data 23 agosto 1947 il War Crimes Group invia alla proc. Gen. Militare fotografia del Col. Karl Berger *"si crede sia stati il comandante ...responsabile per le atrocità commesse a Villa dell'albero"* affinchè siano mostrate (pag. 6 ABBINATO 1967 UCCISIONI PER RAPPRESAGLIA	16.60	
31	REATI MINORI ARCHIVIATO	*Imputati:*WAGNER LUIGI Maltrattamenti e furto. *Parte lesa:*Ignoti (DE GIORGIS ANGELO ed altri). In data 18 APRILE 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova informazioni su Wagner Luigi (pag.10) maltrattamento e furto ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.45	

32	ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:* KRANEBITTER Maggiore tedesco Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*DUCA GIOVANNI Col. In data 5 dicembre 1947 (pag. 73) il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al Magg. Tighe (Uff. di Collegamento Inglese) se il Magg. Kranibatter sia stato rintracciato, il quale risponde in data 11 doc. 1947 (pag. 74) "*Il maggiore Kranebitter è attualmente in custodia in Inghilterra. E' sotto interrogatorio in relazione al massacro dei 70 internati di Fossoli* " ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.1	
33 116	INVIATO IL 15.6.1946 PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*KRAKER ANTON Sot. Tenente Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoto operaio militarizzato all'autorità giudiziaria militare Trib. mil. Firenze sent. 3.6.1947 Kraker condannato a due anni Col. Fenn condannato a un anno In data 12.12.1947 sentenza di appello che annulla senza rinvio la Sentenza Abbinato al fascicolo 116	31.15 14.6	
34	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 20.08.01	*Imputati:*HERBERT Capitano tedesco Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti (due aviatori inglesi) Capitano tedesco Herbert "*tirava a bersaglio contro due aviatori inglesi ...che si erano lanciati col paracadute*" (PAG.7)	16.134	
35	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*MULLER Generale tedesco Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*LO PRESTI e molti altri Il Proc. Gen. Dr. Borsari invia modulo al Ministero Esteri per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la "*consegna dell'imputato Gen. Muller* ". FATTI AVVENUTI NEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DELL'ISOLA DI LERO Il tenente generale Friedrich Wilhelm Muller fu giustiziato nel maggio del 1947 ad Atene per crimini di guerra Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)	9.12	
36	ARCHIVIATO	*Imputati:* WEBER GIUSEPPE,	9.82	

	23.02.96	BRENRF(?) GIOVANNI, BORUSCHEN GUGLIELMO, DEPPISCH SEBASTIANO, WALDHERN FRANCESCO, EBERTE ANTONIO, SCUSTER FERDINANDO, STEPHAN ANDREA, ABBER GIULIO, LEIX, HULLER (?), SCHWINGHAM, WALTRATH, HAUSLER, MEIER GIOVANNI, BRANDL, RAMMERSTERFER (?) Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*ANVERSA UMBERTO maltrattamenti e omicidi al bagno penale do Bernau am Kimmmseein Baviera Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4)		
74	IGNOTI REATI MINORI ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Reato previsto dall'art. 628 c.p.c. furto di lenzuola e bicicletta *Parte lesa:*ACQUARELLI ELIGIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.2	
76	IGNOTI REATI MINORI ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Reato previsto dall'art. 628 c.p.c. furto di camicie *Parte lesa:*VERONESI MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.3	
80	IGNOTI REATI MINORI ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Reato previsto dall'art. 628 c.p.c. furto di un cavallo *Parte lesa:*CORDIOLI MARCELLO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.4	
83	ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi, ANGEL Ten. Col. S.S. e TAMEL Ten. S.S. Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*PASSONI ATTILIO + 9 In data 25 MARZO 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede alla Stazione dei Carabinieri di Grazie, Legione di Milano informazioni (pag. 4) che risponde (pag. 6) *"non è stato possibile accertare i militari tedeschi responsabili...all'uopo sono state interrogate tutte le autorità locali ed altre persone del luogo ma con esito*	19.5	

		negativo". Successivamente nel maggio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 12) e poi al Maggiore Tighe (pag.13) sui Tenenti Angel e Tamel, il quale risponde il 31 luglio 1947 negativamente. SOLDATI ITALIANI UCCISI PER RAPPRESAGLIA (PAG. 26) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
90	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e DRIEZ ANTONIO Distruzione, art. 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*BUCELLA PIETRO In data 19.05.1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova reato di distruzione ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.6	
111	IGNOTI ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MALAGO' ARTURO, CAVIOLI BINDO e FINI VIRGINIO In data 12 aprile 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di Mantova informazioni (pag. 5) che risponde (pag. 3) *"si possono fare soltanto deduzioni, in quanto non vi fu alcun testimone al fatto"* ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.7	
114	INVIATO IL 17.12.65 REATO MINORE	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Rapina *Parte lesa:*MINNI MENOTTI all'autorità giudiziaria militare di Verona sentenza Tribunale di Verona n° 163 del 28 maggio 1968	24.2	
116 33		*Imputati:*TEO Sold. S.S. "Diastelle" F.P. 41336 Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MANZI FLAVIO all'autorità giudiziaria militare Trib. mil. Firenze sent. 3.6.1947 Rudolph Fenn assolto Kraker condannato a due anni Col. Jenn condannato a un anno In data 12.12.1947 sentenza di	31.15 14.6	

		appello che annulla senza rinvio la Sentenza Abbinato al fascicolo 33		
117 179 152	ARCHIVIATO	*Imputati:*EGLIEMBART Cap. S.S. germaniche Reato: violenza con omicidio. *Parte lesa:*BORDIGNON FRANCESCO + altri INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA AL MINISTERO DEGLI ESTERI ABBINATO AL 152 E 179 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.9	
119	IGNOTI REATI MINORI ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi. Rapina *Parte lesa:*CASTELLI FRANCESCO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.8	
151	INVIATO IL 17.12.1965 IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi S.S. Reato previsto art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:* MIGNANI ORAZIO e MEZZETTI ROMOLO All'autorità militare di Verona sent. 122 del 28.5.1965	?	
179		*Imputati:* EGHEMBART Cap.no Pol. Ted. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. e 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*CLARI EMILIO e FERRARI REMO ABBINATO AL 182 e 117	19.9	
182	ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*EGHEMBART Cap.no S.S. Reato previsto art. 211 c.p.m.g. violenza, minaccia e ingiuria *Parte lesa:*MARIGHETTO GIACOMO + 3 In data 28.11.1946 il min.esteri invia atti a procura comm.alleata era abbinato al fascicolo 179 e 117 (nel 46) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA	19.9	
187	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*OBER NAGEL Uff. C.S.T. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*DEIMICHELI MARCO e FRANCHETTI VITO In data 14 MARZO 1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede alla Stazione dei Carabinieri di Ala informazioni (pag. 12). Successivamente il 1 agosto 1946 il	19.10	

		Proc. Gen. Dr. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 20) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la *"consegna dell'imputato Oberl Nagel".* In data 8 febbraio 1947 l'A.C.S. US F.E.T. Italian Liaison Section A.P.O. 757 US Army comunica alla Proc. Mil. Gen. *"di aver richiesto al Governo Militare della zona d'occupazione americana la estradizione di.... ten. Nagel"* (pag. 21) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
190	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*FUX ADOLF (Emilio) Caporale tedesco Reato previsto art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*GIUBERTI GUIDO Il Proc. Gen. Dr. Borsari invia modulo al Ministero Esteri per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la *"consegna degli imputati"* Emilio Fux Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)	9.7	
191	REATO MINORE ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*HOLDT MAX Ten. Tedesco Reato di maltrattamento *Parte lesa:*CARINCI GIUSEPPE + altri In data 5 febbraio 1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede che *"il Tribunale Supremo Militare ordini la rimessione degli atti al Trib. Mil. Terr. Di Guerra di Verona"* (pag. 12). Successivamente nel maggio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 14) se trovasi in custodia il Ten. Max Holdt. Risponde il War Crimes branch il 3 giugno 1947 (pag. 13) *"non ho ancora ricevuto la notizia dell'arresto di Holdt dalle autorità americane"* DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DEL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA (DOC.87.0 PAG. 3)	9.9 31.6	
192	INVIATO ALL'ONU	*Imputati:*HAUPTMAN HENNING Reato previsto art. 185 c.p.m.g. e 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*GUIDO LUCIANO + 20 Il Proc. Gen. Dr. Borsari invia modulo al Ministero Esteri per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la	74.1 23.141	

		"consegna degli imputati" INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA		
193	IGNOTI ARCHIVIATO 22.01.98	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Reato previsto dall'art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BELLUCCI NINO FE., BELLI ALESSANDRO e MENCOLONI CELESTE	16.122	
194	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:* ZIMMERMAN Col. com. la piazza di Macerata e HANDEROFER Com.te delle S.S. Macerata, anno 1944 Reato previsto art. 211 c.p.m.g. violenza, minacce o ingiuria *Parte lesa:*INFELISI PASQUALE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 5)	51.1 51.0	
195 1991	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*THYZOLF RODOLFO, KRONES GIOVANNI, BUNTE HELMUTH, SCHMIDT Alois, STEIN CARLO e HOLZL SIGFRIDO ed altri noti (vedi fasc.) Reato previsto dall'art. 185 c.p.m.g. - strage e rapina - *Parte lesa:*MANCI conte GIANNANTONIO ed altre 14 persone ignote In data 6 aprile 1950 il Trib. di Napoli in un altro procedimento con sentenza giudica SCHMIDT condannato a 8 anni dpr 10.10.50 condono condizionale della pena (doc. 14/7 pg. 4) in data 10 ottobre 1950 il cap. Schmidt ha avuto la grazia. Il Proc. Gen. Mil. Chiede info al informazioni al D.J.A.G di Padova: risponde il War Crimes branch il 20 giugno 1947 (pag. 365) *"Thirolf è compreso nella lista dei ricercati...si crede sia fuggito in Ungheria. Schmidt fu consegnato alle autorità italiane nel dicembre 1944...L'ufficiale tedesco August Schiffer fu impiccato dagli americani nel luglio del 1946".* La Proc. Mil. Terr. Di Torino in data 23 agosto 1947 comunica che presso il Suo ufficio è pendente un procedimento contro Alois Schimdt (pag. 367) Tribunale di Torino (pag. 113 doc. 14.7) Abbinato al 1991 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.11 14.6	

197	IGNOTI ARCHIVIATO 8.01.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Reato previsto art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*CARRUBBIA ATTILIO e VENTICINQUE GIULIO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 7)	9.108	
198	ARCHIVIATO 9.11.99	*Imputati:*BETHGE ROBERT, WOLLEBEND, SENAGER, STOLTZMAN, DITTMAN e VOGELER Reato previsto art. 211 c.p.m.g. e art. 209 c.p.m.g. e art. 214 c.p.m.g. *Parte lesa:*TOMMASO OROFINO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 5)	9.42	
199	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 23.02.96	*Imputati:*ZEKELY Col. E PAPISCH Cap. Reato previsto art. 209 c.p.m.g. e 214 c.p.m.g. Maltrattamento e sottrazione di denaro *Parte lesa:* Ignoti militari del campo di conc.to di Kustrin Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4)	9.84	
215	INVIATO 1945 ARCHIVIATO	*Imputati:*FOEGEL ROBERT Sold. Tedesco Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ROCCO FLAVIA all'autorità giudiziaria militare procuratore CDA di Milano (pag. 7). Il 28 marzo 1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari scrive al giudice istruttore di Brescia inviando rapporto Carabinieri ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.12	
228	INVIATI TRA IL 1965-68 REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina art. 628 c.p.c. *Parte lesa:*MANCONI GENNARO all'autorità giudiziaria militare sentenza G.I.P. 28/6/1978 DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	31.14	
230	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina art. 628 c.p.c. *Parte lesa:*MADDALONI ANTONIO	10.1	

		DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)		
231	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina art. 628 c.p.c. *Parte lesa:*SABATINO VINCENZO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.2	
234	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Reato previsto art. 187 c.p.m.g. distruzione *Parte lesa:*D'ALINDA ANNUNZIATA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.3	
257	IGNOTI ARCHIVIATO	Ignoti militari fascisti Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*SITO MARCO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.4	
266	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*DI TUCCIO ALDO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.5	
277	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Reato art. 211 c.p.m.g. e art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*RALESCAMA LUIGI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.6	
301	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*FALVELLA conte e Ignoti militari tedeschi Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*CASTAGLIOLA MICHELE + 2 DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.7	
307	REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*BORSCHE M. ed altri militari tedeschi Requisizione arbitraria prevista art. 224 c.p.m.g. *Parte lesa:*FONTONA FRANCESCO, COLIMORE LUIGI ed altri 7 (vedi elenco) DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.8	
337	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi	23.24	

	ARCHIVIATO	Atto di guerra, omicidio *Parte lesa:*ORENGO LUIGI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
341	INVIATO IL 5.5.1947 ARCHIVIATO	*Imputati:*DESEINE Ten. Tedesco, DANZICA maresciallo tedesco e JACOB maresciallo tedesco Reato previsto art. 187 c.p.m.g., art. 176 c.p.m.g., art. 185 c.p.m.g. e art. 422 c.p. (eccidio) *Parte lesa:*ANGELI BARTOLOMEO ed altri 23 - vedi fascicolo il 5 maggio 1947 il Proc. Gen. dr. Borsari invia il carteggio all'Autorità Giudiziaria Militare Trib. La Spezia (pag. 14) Ten. Deiseine (pag. 16 doc. 14.7) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.76 14.7	
343	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 e 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*BERTA CARLO + 4 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.25	
352	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e militi b.n. Reato previsto art. 187 c.p.m.g. devastazione *Parte lesa:*BALESTRA DEFENDINA ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.26	
370	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 26.2.97	*Imputati:*GASSE Ten. dell'Einheit 28524 e GREULIX Col. S.S. com.te gruppo S.S. Trieste Reato di Distruzione art. 187 c.p.m.g.e rapina aggr. art. 628 c.p. *Parte lesa:*S.A.I.C.E.I. ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.66	
376	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*TESSARO AURELIO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.65	
383	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S.	11.64	

	28.11.96	Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*FAVIT ANGELO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)		
384	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*FERUGLIO OVIDIO +2 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.63	
385	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*PANTANALI PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.62	
386	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*FERRUGLIO DAVIDE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.61	
387	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*OLIVO BIAN LUCIA + 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.60	
405	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Rapina *Parte lesa:*SOLDI AMADIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.27	
409	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi Rapina *Parte lesa:*BELOTTI MARIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.28	
447	ARCHIVIATO	*Imputati:*FRINZ S.Ten. Tedesco del pres. di pol. di Alleghe Reato previsto art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoto In data 5.06.1947 richiesta informazione autorità alleata ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.13	
450	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e	19.14	

	ARCHIVIATO	italiani Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*TRES GIUSEPPE +3 omicidio da parte di tedeschi di due soldati della g.n.r. + comm.prefettizio e suo assistente ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
455	ARCHIVIATO	*Imputati:*MARTEN GIOVANNI Ten.te (tedesco) originario di Amburgo Reato previsto art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*FLORENZA MARIA +2 In data 23 MAGGIO 1947il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di Belluno di svolgere investigazioni (pag. 10). Nel novembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe (ufficiale di collegamento Inglese) di Padova se *"negli elenchi dei criminali...è compreso il Tenente Marten"* (pag. 19), che risponde negativamente ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.15	
464	ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*KARCH FRANZ militare tedesco Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ANGELICI don DELFINO In data 13 febbraio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag.6), il quale risponde positivamente (pag. 7) . Il 12 maggio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova se *"negli elenchi dei criminali...è compreso il soldato Franz Karch"* (pag. 14). Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)	9.4	
467	INVIATO IL 13.2.46 REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:* RISCIOLI FIORINO fu Pietro e VANNOZZI ARTURO di Alfredo Rapina art. 628 c.p., minacce art. 612 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*Cooperativa Ortofrutticola di Pedaso Il Proc. gen. In data 16.7.46 chiede alla Sez. istrutt. Della Corte di	9.16 4.2	

		Assise di Ancona di dichiarare non doversi proceder contro Fiorino Roscioli per il reato di collaborazione per intervenuta amnistia. In data 9.8.46 la Sez. Istrutt. Provvede con sentenza e ne viene ordinata la scarcerazione. In data 1.9.47 la sez.Spec. Corte di Assise di ancona invia gli atti alla Sez. Spec. della Corte di Assise di Perugia per la riunione ai processi a carico di Vannozzi		
478	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*DE VECCHI GIUSEPPE + 11	16.171	
479 23		*Imputati:*WITZLEIBEN Von Com.te la Div. Federico il Grande Reato previsto art. 185 c.p.m.g. in relaz. art. 422 c.p. e 187 c.p.m.g. e violenza carnale *Parte lesa:*OCCHIBELLI ORLANDO ed altri 100 In data 19 febbraio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 17) per COM. VON WIETZLEILBEN. Ill Proc. Gen. Mil. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di Belluno di svolgere investigazioni, e il 5 maggio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al al D.J.A.G di Padova se *"negli elenchi dei criminali...è compreso il Com. Von Wietzleilben e il ten. Dunnebier"* (pag. 55), il quale risponde (pag. 56) *"Von Wietzleilben si trova in qualche posto nella zona russa della germania ed è stato impossibile rintracciarlo ...il ten. Dunnebier... tentativi di rintracciare lui sono falliti. Il cap. Strauch che è ora in custodia afferma che Dunnebier non prese parte alcuna all'eccidio"* ABBINATO AL FASC. 23 ECCIDIO DI PADULE DI MONSUMMANO Attualmente in fase di indagini della Procura Militare di La Spezia (doc. 86.0 pag.18	16.99	
480	IGNOTI ARCHIVIATO 26.11.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S. contraerea Omicidio art. 185 c.p.m.g. e violenza	16.124	

		carnale *Parte lesa:*RAMI RINA + 3		
481	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 22.1.98	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Reato art. 187 c.p.m.g. e rapina *Parte lesa:*NESTI PAOLINO + 5	16.125	
509	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S. e un italiano delle S.S. Omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* ERROI VINCENZO e JACOMETTI CHIARA	16.123	
535	ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*GIUP MARTINO Serg. da Lipsia Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*NUCILLI DIANA, DE SANTIS MARIA e NOVELLA FERRUCCIO Il 9 dicembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe di Padova se *"negli elenchi dei criminali...è compreso il sergente Martino Giup"* (pag. 29), il quale risponde in data 1.1.48 *"non ha nessuna annotazione....il campo di concentramento di Krustin è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo"* . Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)	9.91	
536	INVIATO 9.3.65 ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*NEBGEN HERING Ten. feldpost 57302-F Reato previsto art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MASCI PIETRO e BARBATI GIOVANNI il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di Firenze di svolgere investigazioni, che rispondono (pag. 17) *"sono state interrogate verbalmente molte altre persone del luogo ma nessuna di esse ha potuto fornire notizie sul conto dell'Ufficiale tedesco".* Nel settembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe (ufficiale di collegamento Inglese) di Padova che risponde negativamente (pag.4). In data 9.3.65 viene inviato il carteggio in Germania e la procura di HOF apre l'inchiesta. In data	9.13	

		29.11.97 la procura di Hof sospende il procedimento perchè *"non sarebbe possibile rimuovere i dubbi sulla illegittimità dell'azione e sulla presenza delle caratteristiche dell'omicidio"* (pag.44) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)		
633	ARCHIVIATO 29.04.03	*Imputati:*RUDIGER CURT/ HEIDEMANN RICHARD Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* BOVENZI GIOVANNI +10	16.198	
654	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti lesioni *Parte lesa:*NESPOLI LORENZO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.9	
657	INVIATO ALL'ONU	*Imputati:*HORLIB Ten. Col. S.S. reparto 7496 C e quattro ignoti tedeschi dello stesso reparto Violenza con strage art. 185 c.p.m.g. e lesioni gravissime *Parte lesa:*PRATESI GRAZIANO ed altri 31 Il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di Firenze di svolgere investigazioni, che rispondono (pag. 78) *"non è stato possibile addivenire alla identificazione dei colpevoli".* Il 16 ottobre 1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari invia il modulo al Min. Esteri per invio alla Commissione nazione Unite richiedendo la consegna del Ten. Col. Horlib (pag. 83)	16.204	
658	REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*LITTMAN S.Ten. e FRIDIC EMIL S.Ten. Rapina *Parte lesa:*CIANICO dr. ORESTE DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.10	
659		*Imputati:*SELENRICH ENRICO e ZOBEL IHANZEL Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*PIERI GIUSEPPE (partigiano) Nei primi mesi del 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede ai Comandi dei	50.9	

		Carabinieri di zona di svolgere investigazioni (pag. 24). Il 12 febbraio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova se *"negli elenchi dei criminali...sono compres i Marescialli Selenrik e Zobel "* (pag. 30), il quale risponde negativamente.		
660	INVIATO NEL 1946 SOLO PER ITALIANO	*Imputati:*GEIGER Maggiore tedesco Com.te 2° Btg. 34a Div., EUGENI EGIDIO CRIBILLA RUDOLPH Maresciallo - Ruchold - Goering Violenza con strage art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*PASTORINO GIOVANNI ed altri 11 Il procedimento penale nei confronti di Eugemi (Corte marziale di Sanremo) si concluse per decesso dello stesso il 19.3.1946. Nei primi mesi del 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede ai Comandi dei Carabinieri di zona di svolgere investigazioni. Il 20 gennaio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 21), il quale risponde negativamente ECCIDIO DI GRIMALDI	50.10	
661		*Imputati:*STRUPP maresciallo ted. della Feldgendarmerie Alberga/ FUNKS /DOSSE Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., incendio *Parte lesa:*PRIOLO GIUSEPPE ed altri 9 Nei primi mesi del 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede ai Comandi dei Carabinieri di zona di svolgere investigazioni. L'8 FEBBRAIO 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 36). Uccisione per rappresaglia	23.72	
662	PARTE LESA IGNOTA SU OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:* HERBERT BURGET Ten. (150499 A) ed ignoti militari tedeschi Violenza con lesioni gravissime e omicidio art. 185 c.p.m.g. e rapina *Parte lesa:*IANNITTELLI DANTE, IANNITTELLI VITO e LOMBARDI ANTONIO Il 22 maggio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede ai Comandi dei Carabinieri di Campobasso e di	10.11	

		Chieti di svolgere investigazioni. Il 12 FEBBRAIO 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 22) su Hubert Burgert, che risponde negativamente., VIOLENZA, RAPINA E UN OMICIDIO DI CUI SI IGNORA LA PARTE LESA Attualmente ancora sono indagini preliminari dalla procura Militare di Napoli (doc. 92.0 pag. 2)		
663	*inviato all'onu* *ARCHIVIATO*	*Imputati:*SCHIFFMANN HANS, RUDIGER KURT, EIDMANN RICARD, HINZE KURT RUDIGER KURT Ten. di Lipsia ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con strage art. 185 c.p.m.g. e rapina *Parte lesa:*PEDRETTI ROBERTO ed altri 10 In data 17 settembre 1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari invia il modulo al Min. Esteri per invio alla Commissione nazione Unite richiedendo la consegna del Ten. Rudiegr, Ten, Shifmann, Cap. Ricard e Cap. Kauptstimfurer (pag. 103) Archiviato dal Gip della Procura presso il Tribunale militare di La Spezia (doc. 86.0 pag. 28)	16.198	
664 2009	ARCHIVIATO	*Imputati:*HEINRIC HELD Serg. S.S. di anni 34 - F.P. 43851° Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*CERAVOLO ANTONIO In data 28 gennaio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al ACS US Feet (pag.24), il quale risponde negativamente. La procura Militare presso il Trib. Firenze emette ordine di cattura contro Einrich HELD (pag. 59) abbinato al fascicolo 2009	16.116	
665	IGNOTI	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*GANDOLFO AMERIGO ed altri 58	23.29	
694	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BERTONE GIVANNI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.12	

830	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*39 case incendiate, parte parzialmente distrutte e parte distrutte completamente ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.53	
857	ARCHIVIATO 26.11.97	*Imputati:*L'OSCHA LEOPOLDO PIETRO Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*GASPERIN GIOVANNI In data 19.02.1946 il Proc. gen. Borsari invia lettera al min. guerra per determinazione art.245 cpmg e 13.01.1947, e richiede informazioni a comm. alleata ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.16	
858	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*VOSCA MARIA in MARICH ed altri tedeschi Saccheggio - Rapina *Parte lesa:*PAGANO RAFFAELE, GENTILE GIUSEPPE e FUSCO GERARDO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.13	
863	IGNOTI ARCHIVIATO 06.03.97	*Imputati:*Ignoti militi g.n.r. Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*CORRADI DINO +3	16.18	
864	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:*Ignoti militi brigate nere Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*ARI FERDINANDO e RONZONI ENEA uccisione di due persone perchè fuggite durante un rastrellamento I carabinieri comunicano che *"non è stato possibile raccogliere dichiarazioni da parte di civili"*	16.12	
865	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:*Ignoti militi brigate nere Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*LORI ADALGISO uccisione di un partigiano. I carabinieri comunicano che *"non è stato possibile raccogliere dichiarazioni da parte di civili"*	16.13	
866	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militi brigate nere	16.14	

	ARCHIVIATO 25.10.97	Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*RUSTICHELLI VITTORINO uccisione di un partigiano. I carabinieri comunicano che *"non è stato possibile raccogliere dichiarazioni da parte di civili"* ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
867	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:*Ignoti militi brigate nere Omicidio art. 575 c.p., aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*BIGI EMILIO uccisione di un partigiano. I carabinieri comunicano che *"non è stato possibile raccogliere dichiarazioni da parte di civili"*	16.11	
868	IGNOTI REATI MINORI	*Imputati:*LEJERS Generale tedesco Requisizione arbitraria di macchinari art. 224 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ditta Innocenti - Milano La notizia è ricavata da una lettera di protesta del Seg. Particolare del Capo della Provincia di Milano indirizzata a Mussolini.	23.46	
869 1976 2163		*Imputati:*RICHTER HORST/ SASSE THEODOR +altri Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e incendio art. 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*560 civili SANT'ANNA DI STAZZEMA UNITO AL 2163 E 1976	16.50	
870 2161	INVIATO IL 20.3.46 ARCHIVIATO 15.03.01	*Imputati:*BRANDL ALOIS 2nd St., HAAS Major e KOEPPER Capitano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BENEDETTI FRANCESCO ed altri 8 All'autorità giudiziaria militare trib. Bologna e successivamente al Trib. la Spezia n° 526/64 RG Ten. Alois Brandl e Ten. Koeppen ECCIDIO DI VECCHIAZZANO TRIBUNALE DI BOLOGNA (14.7 PAG. 90) Abbinato al 2161	16.58 14.7 16.58	
871	IGNOTI ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:* FAUSTINI Colonnello, FAUSTINI VITTORIO figlio del Col. - interpr. delle S.S. PROIETTI BRUNO G.N.R. e ignoti militari tedeschi Omicidio (ignoti militari tedeschi) e aiuto al nemico	9.11	

		*Parte lesa:*SALVATI DOMENICO ed altri 9 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4)		
872	INVIATI 25.2.66 ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*TRAPANI PASQUALE ed altri 104 Trasmessi atti al TMT di La Spezia con elenco 2C/623 del 25/2/1966. Restituiti metà alla P.Gen. Il 15/3/66 nota 2C/809	16.15	
913	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*GIROTTI ORESTE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.52	
914	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*RATTI ALFREDO + 2 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.54	
915	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*PALEARI ALBERTO e CENTEMERO GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.30	
916	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*LEICI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.31	
917	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*LIOSSI SALVATORE + 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.32	
919	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO	*Imputati:*DESCHEIMER - Obleutnant, MENIE - Leutnant, BAUMANN - Gefreiter, KOGER - Hauptmann Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*PONZONI MARIO Condanna a morte a seguito di Sentenza del Tribunale Militare del Battaglione tedesco (pag. 11). Il	23.73	

		Proc. Gen. Mil. Borsari chiede ai Comandi dei Carabinieri di ZONA svolgere investigazioni. Il 20 settembre 1946 il Gabinetto del Ministero della Guerra chiede informazioni al Land Forces Sub Commissione A.c. di Roma (pag. 25) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
920	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	*Imputati:*NEUFELMER - Com.te form.ni Aut.me Dienstelle - feld 58781 Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g *Parte lesa:*FERRARETTO OTTAVIO Il 10 febbraio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 30) su Comandante Neufelner, il quale *"ordinava per rappresaglia la fucilazione di..."* che risponde negativamente. Dal carteggio risulta evidente l'invio al Tribunale di Torino. In data 3.7.46 il P.M. del Tribunale di Torino invia gli atti al procuratore del regno di Alba (pag. 13) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.74	
921	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 29.01.2003	*Imputati:*REINHARDT - Ten. Com.te di Comp.a V dell'11/578 Regg. Div. 305 WOERNER - Sottuff. 3° plotone 5a Comp.a ed altri ufficiali e sottufficiali tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*CAPANNA ELDO e BOCCHERINI OTELLO In data 23 MARZO 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè *"ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza* "(pag. 16) . In data 28 agosto 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite	16.102	
922	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 27.11.96	*Imputati:*HINTERBERGER, RAINER, MESSINER e KOMPOTSCH Sequestro di persona e violenza privata *Parte lesa:*BERETTA + 4 La denuncia proviene dalla Corte Straordinaria di Assise di Trieste	11.41	

		ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)		
923	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 20.11.96	*Imputati:*HIBLER e UNRHU - Unteroffizier Violenza con lesioni *Parte lesa:*SARDELLI ALFREDO In data 14 marzo 1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al Comando dei carabinieri di Trieste (pag.21). Risulta un carteggio con Headquarters, *Meditteranean Theater of operations* US Army ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.40	
924	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 26.3.2002	*Imputati:*MAJER - Magg. dell'esercito germanico ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ZEPPI GIUSEPPE In data 12 luglio 1945 la Questura di Pesaro invia telegramma al procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona (pag.11) In data 3 settembre 1946 la Legione dei carabinieri di Ancona, Tenenza di Urbino chiede informazioni alla Procura Generale, quest'ultima richiede ulteriormente informazioni in fata 12 settembre 1946 (pag. 14) In data 16 ottobre 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite nei confronti del Magg. Mayer (pag.33)	16.92	
925	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 29.01.98	*Imputati:*ZLATOKLAVECK OTTO - Sottuff. Tedesco e GREMP GEORG - Comandante germanico Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BERTOFFA GIUSEPPE In data 11 marzo 1946 il proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni ai carabinieri di Breassanone (pag. 42) In data 25 giugno 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite nei confronti del serg. Zlatoelaveck e ten. Gremp (pag. 51) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.17	
926	INVIATO ALL'ONU	*Imputati:*NIKOLEIZYK di Konigoberg 1° Cap.no della Feld Gendarmerie	16.184	

	ARCHIVIATO 04.05.02	Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* MAGNANI GIUSEPPE + 31 In data 25 gennaio 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA		
927	ARCHIVIATO 29.01.98	*Imputati:* ALY (SIGLA ILLEGGIBILE), FREITAG (IDEM), HILDEBRAND (IDEM) ed altri 13 uff. noti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e distruzione art. 187 c.p.m.g. *Parte lesa:* numero imprecisato di cittadini invio informazioni a cc BOLOGNA-MILANO-FIRENZE- VERONA i quali rispondono negativamente ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
954	IGNOTI	*Imputati:* GALL - Ten. Com.te il presidio militare tedesco della piazza di Gugliano in Campania Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* ROSSETTI ROLANDO ed altri 3 Sentenza del 5.11.99 del Tribunale Militare di Napoli di assoluzione per non aver commesso il fatto (doc. 92.0 pag. 1)	10.14 92.0	
975	INVIATO 09.04.46 ARCHIVIATO 5.2.2003	*Imputati:* STARAVECKA - Cap.no albanese e KADRI - Ten. Colonnello albanese Violenza con omicidio e rapina art. 61-575 - 576 e 628 c.p. e atti illeg. di ostilità art. 167 c.p.m.g. *Parte lesa:* GRANUCCI - Col. dei RR.CC.e altri 110 carabinieri Inviati all'autorità giudiziaria militare Trib. Roma in data 3 maggio 1946 Sentenza del Trib. Roma del 16 ottobre 1946 contro i criminali di guerra albanesi Staraveska e Hosiha doc.2.1. pag. 10 Archiviato dal P.M. Intelisao il 5.02.03 prechè trattasi di duplicato del procedimento n° 975/46 (doc. 86.0 pag. 38)	43.3 14.7	
976	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:* FRANZ MULLER - Maresciallo tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* Ignoti	16.93	

977	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO	*Imputati:*KAISER CLAUDIO - Cap.no med.co da Francoforte e MOLL - Magg. di Berlino Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BRINI TULLIA LELIA ed altri 5 In data 14 marzo 1946 il proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni ai carabinieri di S. Giovanni alla Verna (pag. 13) In data 1 agosto 1946 il Proc. Gen. Mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite nei confronti del Cap. Kaiser (pag. 31) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA AL MINISTERO DEGLI ESTERI	16.52	
978	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 26.07.02	*Imputati:* KUHNEL dott. ENRR - Cap.no tedesco e Maresciallo art. tedesca HOFFER Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BIAGGI MARIO ed altri 3 In data 14 marzo 1946 il proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni ai carabinieri di Pisa (pag. 35) In data 18 marzo 1948 il Proc. Gen. Mil. Borsari chiede informazioni al War Crimes Group in Austria, che risponde in data 6 maggio 1948 *"il ge. Von Stettner non risulta nell'elenco"* (pag.22 doc.9.83) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA AL MINISTERO DEGLI ESTERI	16.96	
984	IGNOTI ARCHIVIATO 8.01.96	*Imputati:*Ignoti militari delle S.S. tedesche Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*MANCINI RUGGERO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 7)	9.107	
998	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MARINELLI PASQUALE DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.15	
1014	IGNOTI ARCHIVIATO 23.07.96 REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:* GINO (squadrista da Perugia) ed altri ignoti napoletani e ignoti militari tedeschi delle S.S. Aggressione e rapina commessa da certo Gino(squadrista da Perugia) Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g.: ignoti militari tedeschi delle	43.13	

		S.S. *Parte lesa:*DE PALATIS GIUSEPPINA e LALLO CARMINE archiviato direttamente dal PM. Dr. Intelisano in data 23.7.96 Trasmesso alla Procura Militare di Napoli il 15.12.94 (doc. 86.0 pag. 33)		
1016	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BRUNO GIUSTINO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.16	
1017	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MARCIOTTA ROSARIO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.17	
1018	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MONACO CRISTIANO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.18	
1019	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*PERCARIO FIORINDO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.19	
1020	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ROSSI ENRICO	9.127	
1021	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e rapina *Parte lesa:*FIORUCCI GIULIO +3 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9.122	
1025	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*LUPINI NAZZARENO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9.128	
1071	IGNOTI ARCHIVIATO 22.10.02	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BINDI IMOLO ed altri 10	16.98	

1073	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Incendio, sequestro di persona e deportazione *Parte lesa:*ROTILI ANTONIA	16.74	
1162	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicìdio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BARTOLI BATTISTA ed altri 31 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.119	
1167	INVIATO NEL 16.7.47 ARCHIVIATO 27.04.02	*Imputati:*RITTER generale WON - Oberkampf, SCHOTHUBER AUGUST - Com.te delle S.S., LUDENDORF WON OTTO - S.ten. nato a Brunico (Alto Adige), interprete, Ludendorff = Schothuber August - Gen. Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*CIGALA FULGESI ALFONSO ed altri 48 ufficiali (vedi fasc.) e 700 militari ignoti Al Tribunale Militare di Padova Gen . Von Ritter (doc. 14.7 pag. 16) FATTI AVVENUTI A SPALATO	11.97 31.7 14.7	
1168	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 27.04.02	NIEDERMAYER WILLY - Maresciallo tedesco e FRITZ Violenza con omicidio, sequestro di persona, rapina, violenza con lesioni e distruzione *Parte lesa:* RICHI ESTERINO + 2 All'autorità giudiziaria militare. Tribunale militare di Padova sent. 16/06/62 della Corte Costituzionale (fasc. 14/8 pag. 148) Willy Niedermaier Condannato alla pena dell'ergastolo ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	7.2 19.19 8.10	
1169	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 04.05.02	*Imputati:*SOKOTA MESSE - BORIS - appartenenti alle S.S. tedesche,FABBRI SEVERINO - FRANCHI ILVIO - SANTINI IRENE - appartenenti alla g.n.r Violenza con omicidio art. E aiuto al nemico e rapina *Parte lesa:*SANTERELLI ILIO + 3 In data 9 agosto 1946 la Corte di Assise di Grosseto comunica (pag. 3) che Enrico Pifieri è stato scarcerato per insufficienza di indizi, Sokota, Franchi e Fabbri sono stati	16.70	

		condannati a morte con sentenza 25 marzo 1945. Contro Sarti, Londi e Pifferi Donatello è ancora pendente il processo		
1174	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e Ignoti militari del Battaglione M Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico *Parte lesa:*ANTOGNOZZI AMEDEO ed altri 9 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.121	
1185	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*WILMS GEORGE (carcere 14), LEVERTZ HEINZ (carcere 14) RICHARD HEINZ (carcere 16) Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignota donna italiana Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9.14	
1186		*Imputati:*KRUGER - Com.te S.S. tedesche, BREMMER - Com.te S.S. tedesche, YIMGER FRANZ e ROLAB delle S.S. ed altri ignoti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g *Parte lesa:*FERNANDEZ DINO ed altri 13 Il 20 gennaio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G.di Padova se *"negli elenchi dei criminali...sono compresi il Cap. Kruger, il ten. Bremmer, il ten. Vimger"* (pag. 64) In data 14 ottobre 1949 il Proc. Gen. Dr. Borsari trasmette denuncia contro italiani alla Procura Gen. Rep. presso la Corte di Appello di Torino (pag. 67) Risulta che la procura di Stato tedesca di Osnabrusck abbia processato i militari tedeschi responsabili della strage di Meina Lago Maggiore del 1943 (pag. 72)	50.11	
1188	INVIATO 14.10.48	*Imputati:* BARGE - T.Col. Com.te del 999° Ftr. di fortezza, HIRSCHFELD - Magg. Com.te btg. I div. ted. Alpina, NENNSTIEL - Magg., STOEPHASIUS VON - Cap.no, RADENAKER - Ten., LEIPOLD - S.ten., STETTNER, HEINDRICH, BAUER, FREMMEL,	30.5 27.2 29.1 14.8 14.7	

		LULAI,GREGOR, WIENER, Convenzione 8/8/45 crimine di guerra art. 6 prgr C. Statuto Tribunale internazionale Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*Strage di militari italiani fatti prigionieri dai tedeschi nell'isola di Cefalonia All'autorità giudiziaria militare trib. roma 14.10.1948 Da documenti l'imputato Von Stettner risulta disperso in guerra. La Pretura di Garmisch ha emesso dichiarazione di morte in data 11.2.1957 (pag. 303 doc. 26.2). In data 8 luglio 1957 il Trib. Mil. Di Roma stralciando la posizione di alcuni imputati ordina la prosecuzione nei confronti di alcuni Ufficiali tedeschi fra cui Von Stettner (pag. 448 doc. 26.2). Il Trib. Mil. Di Roma con sentenza del 9 marzo 1967 dichiara di non doversi procedere a carico di Weichs, Loehr, Von Stettner, Von Hiroschfeld per morte dei rei prima della condanna...(pag. 310 doc. 26.2) ECCIDIO DI CEFALONIA		
1191	INVIATO ONU ARCHIVIATO 26.02.97	*Imputati:*GRUNDMAN Magg. Tedesco Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*BURATTINI PIETRO ed altri 4 Il Proc. Gen. Dr. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 27) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la *"consegna dell'imputato"* In data 26.2.1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.44	
1192	ARCHIVIATO 08.07.03	*Imputati:*POMSEL RUDOLPH - maresciallo tedesco Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. Parte lesa:BOSELLI LUIGI Il 3 aprile 1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni su Mar. Rudolph Pomsel al Headquarters Allied Commission (pag.11), il quale chiede di "produrre sicure prove di colpevolezza del Mar. Pomsel" (pag.17). Il 27 novembre 1946 vengono richieste informazioni ai	16.112	

		carabinieri di Fiorenzuals D'Arda		
1193	ARCHIVIATO 09.09.97	*Imputati:*KLOBOTSCHING - Com.te delle S.S. di Trieste e PILTZ - maresciallo Violenza con omicidio *Parte lesa:*BERGHINZ GIOV. BATTISTA La Corte straordinaria di Assise di Trieste ha aperto procedimento penale nei confronti del Comandante SS Klobotshing (internato a Norimberga) Successivamente si inviano i carteggi al PM americano a Norimberga (pag.26) In data 9.9.1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.45	
1194	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 23.02.96	*Imputati:*STARKE HEIRICH LUDWIG - Ing. tedesco detenuto nel 313 Mil. gov. det. Violenza con lesioni gravi e rapina *Parte lesa:*BILOTTA ERCOLE ed altri 6 Il 26 novembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni all'Ufficiale di collegamento alleato FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 9)	9.81	
1195	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*JAKOB PAUL fu Ermanno di anni 63, nato a Krenen (Saxan), res. a Werner (Westfalia) guardia nel campo Marx Oldenburg n. 26, detenuto 624 - det. Mil. Gov. Violenza con omicidio e violenza con lesioni gravi *Parte lesa:*SERAFINI MARIO ed altri 17 In data 17 settembre1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 109) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la *"consegna dell'imputato Jacob Paul"* FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9.56	
1196	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*SCHULTES FRIEDRICH Violenza con omicidio- violenza con lesioni gravi- minacce e furto *Parte lesa:*MAREVENTANO ed atri 3	9.32	

		In data 27 novembre 1946 il Proc. Gen. Dr. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 24) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la *"consegna dell'imputato Schultes Friederich"* FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)		
1200	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 16.01.97	*Imputati:*SCHULEMBURG VON - Magg. della div. "Hermann Goering" e e ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e lesioni gravissime art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*FRANGIONE MICHELE ed altri 11 Il Proc. Gen. Dr. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 27) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la *"consegna dell'imputato Von Schulenburg".* In data 26 settembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al Magg. Tighe (pag. 36), il quale risponde *"si stà facendo ogni possibile sforzo per poterlo rintracciare ma da due anni in qua non si è ottenuto alcun risultato"* (pag. 37) Unito dalla Procura Militare di Bari al 2024 R.G. Von Schulembreg è deceduto in Francia il 14.07.1944 (doc. 85.0 pag.2)	12.02	
1201 1291 1292 1293	INVIATO NEL 1946 IN FASE DI INDAGINE	*Imputati:*WALTER - Ten. delle S.S. dalla Turingia, RAHTMAN WILLY, EXNER – Maresciallo ed altri militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BRIGANTI RANIERI, BARSOTTI ADOLFO, PALLONE OSCAR ed altri 75 ignoti La Corte straordinaria di Assise di Lucca ha aperto procedimento penale. Gli imputati italiani Luciano Anita + altri sono stati prosciolti (pag.59). L'8 settembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni all'Ufficiale di collegamento alleato Tighe (pag. 63), il quale risponde in data 23 settembre 1947. In data 18 giugno 1948 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al Min. Esteri di richiedere informazioni al War Crimes Group Nord West Europe	16.201 14.7	

		ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MILITARE TRIB. BOLOGNA vedi fasc. 14/7 pag. 16 ECCIDIO DI MASSAROSA abbinato al fascicolo 1291-1292-1293 Attualmente in fase di indagine presso la Procura della Repubblic apresso il Tribunale di La Spezia (doc. 86.0 pag. 30)		
1205	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Furto e saccheggio, rapina *Parte lesa:*TEMPESTI AUGUSTO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.117	
1225	REATI MINORE ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*LAZZARI SILVIO Minacce a mano armata, concorso in arresto di persona e aiuto al nemico *Parte lesa:*BATTISTELLI VINCENZO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9.18	
1227	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	Ignoti militari della g.n.r. al comando del Console GAVINA ENRICO (Com.te la Leg. di Viterbo) Distruzione, incendio, furto e aiuto al nemico *Parte lesa:*FRANCESCHINI FRANCESCO + 3 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.17 9.126	
1228	ARCHIVIATO 11.05.96	Ignoti militi della g.n.r e il milite ZEI (già in carcere in attesa di giudizio) Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*CRISTOFORI NAZZARENO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.136	
1240	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Furto *Parte lesa:*SILVANO FORTUNATO ed altri 4 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.118	
1245	IGNOTI DELITTO TENTATO	*Imputati:*CANGANI GIULIO 1° Caposquadra g.n.r. ed ignoti militari tedeschi	9.20	

	ARCHIVIATO 18.04.96	Tentata violenza e tentato omicidio *Parte lesa:* FERRETTI ADELE IMOLA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)		
1247	DELITTO TENTATO ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*BOMBERG - Maresciallo tedesco paracadutista (guardia personale del Fuhrer) e CATONE NOEL (interprete dei tedeschi) Tentato omcidio (art. 185) *Parte lesa:*COPPOLA CARMINANTONIO Il M.llo Bomberg condannò a morte un partigiano. Quest'ultimo fuggì dalla Stazione di Poggio Mirteto. Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9.80	
1248	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 26.02.97	SCHAFFER HAINZ, LEMBHE - Capitano, LANGER - Capitano, FORT GRAG, SANDER - Ten., GHELANSER - Ten., KAIFER - Ten., ZIN - Maresciallo e PETRION - Cap. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., Violenza con lesioni, minacce e Sequestro di persona e Rapina *Parte lesa:*CERVATO PARIDE ed altre 12 persone La Corte straordinaria di Assise di Padova ha condannato Fornasiero Secondo a 30 anni di reclusione e Stievano Ernesto a 26 anni Il Proc. Gen. Dr. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 20) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la *"consegna degli imputati"* Archiviazione del Gip 26.02.97 per essere rimasti ignoti gli autori del reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.46	
1249	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*HEITMANN HANS Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* Ignoto lav.re italiano *Ente denunziante:*Governo Militare della Germania Avrebbe ucciso un lavoratore probabilmente italiano nelle vicinanze del villaggio di Mascherade in Germania in quanto gli abitanti del paese si erano lamentati di atti di violenza e saccheggio compiuto dai lavoratori.	9.19	

		La denuncia proviene dal Governo Militare di Germania. In data 14 gennaio 1947 il Proc. Gen. Mil. Dr. Corsari chiede informazione al D.J.A.G. di Padova Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)		
1250 2156	INVIATO NEL 1946 SOLO PER ITALIANI ARCHIVIATO 26.02.97	*Imputati:*TITO - l'Untersturmfuhrer delle S.S., HAAGE - Maresciallo delle S.S. HANS MAJERORsKI = SIEGEL WILLY, LOSCHER HILDA di Berlino, PESCOSTA delle S.S., COLOGNA - Soldato, RADAELLI GINO *Titolo del reato:* Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*Internati del campo di concentramento di Bolzano Corrispondenza tra la Proc. Gen. e la Proc. di Bolzano gli imputati risultano anche interrogati abbinato al 2005 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0) Nell'immediato dopoguerra, L'A.G.O. aveva proceduto nei confronti degli italiani (doc. 88.0 pag. 7)	19.20	
1251	INVIATO IL 15.1.1947 ARCHIVIATO 05.02.03	*Imputati:*WAGENER Gen. - KOCH JOHANN Major, MEESKE HELMUT - NICKLERS HERBERT Major, KORSUKENITZ CHRISTIAN - O' STABSARZT, NHAI WALTER - HANSKY WILLY, FELTEN IOHANN - DALLAGO GEORG Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. Il Tribunale Mil. Di Roma con sentenza del 16.10.1948 ha condannato Wagener a 15 anni di reclusione, Nicklas a 10 anni, MI E Felten rispettivamente a 12 e 9 anni (14.7 pag. 2 Archiviato dal GIP 5.2.03 perchè si trattava di doppione ECCIDIO DI RODI	43.4 14.6	
1252	REATO MINORE ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*GUIDEMANN A. Ten. Medico Violenze commesse contro prigionieri di guerra art. 13 e 211 c.p.m.g. *Parte lesa*: LAURATO SALVATORE + 2 FATTO AVVENUTO IN GRECIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9.37	

1253	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*CAZZOLA RENZO - Ten. g.n.r. di Morbegno Rapina, percosse, minacce a mano armata, furto, vandalismo e saccheggio *Parte lesa:*PENSINI GIOVANNI ed altri 16 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.75	
1254	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	NISI - Ten. g.n.r. confinaria di Ardenno, Berbenno Percosse, furto e incendio *Parte lesa:*DEL GRAPPO DANTE ed altri 11 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.47	
1255	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*MARCHETTI - Magg. e CATTANEO - Cap. g.n.r. di Sondrio Furto e incendio *Parte lesa:*BAZZI PACIFICO ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.78	
1256	ARCHIVIATO	*Imputati:*MARIANI - Ten. e NISI - Ten. g.n.r. conf. Ardenno - Berbenno Violenza con omicidio art. 575 c.p. e incendio *Parte lesa:*RICCARDI RINALDO ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.79	
1257	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi della g.n.r. confinaria Incendio *Parte lesa:*ALVAREDA AUGUSTO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.33	
1258	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi della g.n.r. confinaria Furto *Parte lesa:*SONDRINI DOMENICO e GANDELLI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.34	
1259	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi della g.n.r. confinaria Incendio *Parte lesa:*NEGRI ATTILIO e SCESCA DOMENICO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC.	23.35	

		89.0)		
1260	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi della confinaria presid. Como Furto *Parte lesa:*VITELLIO GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.36	
1261	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari delle R.S.I. Incendio *Parte lesa:*DALONE MANSUETO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.37	
1262	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari delle brigate nere Furto *Parte lesa:*FONTANA STEFANO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.38	
1263	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti elementi delle brigate nere Furto *Parte lesa:*FUMAGALLI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.39	
1264	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi delle forze repubblicane Distruzione e incendio *Parte lesa:*DEL MOLINO PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.40	
1265	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi della g.n.r. di Sondrio Furto *Parte lesa:*GANDELLI RICCARDO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.41	
1266	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi repubblicani Furto *Parte lesa:* BETTOLATTI ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.42	
1267	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	Ignoti militi della g.n.r. confinaria Furto *Parte lesa:* BETTOLATTI BERTOLO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.43	

1268	IGNOTI REATI NON DI OMICIDO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. "Resega" Berbenno Furto e incendio *Parte lesa:*CONDIANI ANGELO ed altri 10 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.44	
1269	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi della g.n.r. conf. di Sondrio Furto *Parte lesa:*BIAGIOTTI EMMA ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.1	
1270	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi della g.n.r. conf. di Ardenno Incendio *Parte lesa:*BONGINI ANDREAed altri 6 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.2	
1271	IGNOTI ARCHIVIATO 06.03.97	*Imputati:*Ignoti militari italiani in uniforme tedesca Omicidio art. 575 c.p. *Parte lesa:* PIAGNERI UMILIANA	16.127	
1279	IGNOTI ARCHIVIATO 2011.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BERTOLI ANTONIO ed altri 3	16.119	
1280	IGNOTI ARCHIVIATO 22.01.98	*Imputati:*Ignoto maresciallo tedesco, Ignoto militare tedesco e ignoti militari italiani in uniforme tedesca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico *Parte lesa:* VINCIGUERRA GIOVANNI, VINCIGUERRA PIETRO e VINCIGUERRA LINO	16.129	
1281	IGNOTI ARCHIVIATO 22.01.98	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi e Ignoti militari italiani in unif. Tedesca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico *Parte lesa:* ZOPPI ALFREDO e ZOPPI PIETRO	16.128	
1282	IGNOTI ARCHIVIATO 22.01.98	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e Ignoti militari italiani in unif. Tedesca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al	16.126	

		nemico *Parte lesa:*SASSI LIDIO		
1285	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*TITGEMEJER GUSTAV, DIERK FRIEDRIG e BECHMANN FRANZ Violenza con omicidio, percosse e maltrattamenti *Parte lesa:*CAMILLO RAFFAELE ed altri 59 FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9.70	
1286	ARCHIVIATO	*Imputati:*ALFEFSLEBEN - Maggiore tedesco Omicidio *Parte lesa:*Gen. GONZAGA In data 21 maggio 1947 il Proc. Mil. Dr. Borsari chiede informazioni a A.C.S. U.S. F.e.t. Italian Lasion section (pag. 5) Alfelsleben imputato dell'omicidio del prigioniero di guerra gen. Principe Gonzaga INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.20	
1287	REATO MINORE ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*FALKNER JAN, HARTMANN, STRUSS e TIEMANN tutti appartenenti alla ditta Peter Buscher und Sohn con sede in Hannover e Munster Maltrattamenti *Parte lesa:*ZINI SERGIO e PAVESI GIULIO FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9.71	
1288	ARCHIVIATO 9.11.99	*Imputati:*KOHLEUNHAUDLER LUDWIG - Com.te Volkssturm e HEINRICH GEWERS - Soldato tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*FLANDOLI UGO In data 30 gennaio 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se il ten. LEIFELT si trovi o meno in custodia degli Alleati (pag. 44). FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9.36	

1289	ARCHIVIATO 13.12.02	*Imputati:*SIMMONEIT - Magg. tedesco, SCAZZINA LUIGI (collaborazionista) MARENGHI - Cap. Com.te Comp.a Alpini Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e Collaborazionismo art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:* SIDOLI (non si conosce nome), PELIZZI BRUNO, 2 sacerdoti, un chierico e 5 persone sconosciute. In data 13 novembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari scrive al Maggiore Tighe di Padova sul caso del Magg. Simmoneit (pag. 44), il quale chiede maggiori informazioni. Il 7 febbraio 1948 il Proc. Gen. Dr. Borsari invia carteggio al Maggiore Tighe di Padova (pag. 15)	16.100	
1291 1296	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	*Imputati:*WILL - Tenente Div. Had Granater, Com.te mil.re zona di Montecarlo Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ULIVIERI FERRUCCIO e FREDIANI DELIO all'autorità giudiziaria militare trib. Bologna vedi fasc. 14/7 pag. 16 ten. Will ABBINATO AL 1201	16.194	
1292	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	*Imputati:*MULLEC - Cap.no Com.te mil.re della zona di Bagni di Lucca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*LUTI BRUNO ed altri 15 all'autorità giudiziaria militare trib. Bologna vedi fasc. 14/7 pag. 16 ABBINATO AL 1201	16.196	
1293	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	*Imputati:*PAPUSKA - Serg. tedesco delle S.S.- Post 41456 Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*GIANNINI RAFFAELLO ed altri 6 all'autorità giudiziaria militare trib. Bologna (pag. 16 doc.14.7) ABBINATO AL 1201	16.195 14.7	
1296	INVIATO NEL 1946	GANZER - Cap.no tedesco delle S.S., STILGHER - Ten. tedesco delle S.S., COSMANN Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* CHICCA GINO ed altri 79 All'autorità giudiziaria militare trib. Bologna (pag. 16) Non si è potuto ottenere finora l'estradizione per la insufficienza	14.7 16.201	

		degli elementi indicati (doc. 14.7 pag. 16). Mullec Capitano abb. al 1292, Will Tenente abb. al 1291, Papuska Sergente abb. al 1293, Sergente Smith abb. al 1261 ECCIDI DI MASSAROSA, CAMPIGNANO E ALTRE LOCALITÀ ABBINATO AL 1201		
1297	ARCHIVIATO 22.01.98	*Imputati:*PETACCIA o PECCIA - maresciallo, WESTHAUSER - soldato, PIAZZESI - Capo della Provincia di Lucca, app. alla g.n.r. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*RANDAZZO DOMENICO e MONTI VITTORIO L'Arma dei carabinieri di Masserosa (Lucca) denunciò gli omicidi alla Corte Straordinaria di Assise di Alessandria in data 21 giugno 1945 (pag. 4) capo GNR di Lucca Mario Piazzesi	16.69	
1300	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoto civile italiano in Acquapendente e ignoti militari pol. tedesca Aiuto al nemico art. 51 e omicidio e Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*GALLI ANTONIO	9.110	
1302	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 8.01.96	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi e fascisti Furto e aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*CAMURANI AMBROGIO comandante della banda arditi paracadutisti "*Valenti*" furto di beni mobili (un baule) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9.133	
1303	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Distruzione e aiuto al nemico incendio di un casale e alcune balle di fieno *Parte lesa:*BONIFAZI GIUSEPPE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9.129	
1304	INVIATI 10.3.1966 REATO MINORE	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Furto *Parte lesa:*PAOLUCCI GIULIO all'autorità giudiziaria militare. Sent. G.I. TMT Roma n° 476/66 del	24.1	

		19/12/66, non doversi procedere a carico ignoti		
1305	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoto capitano fascista ed altri ignoti fascisti Lesione *Parte lesa:*CAPPELLONI NAZZARENO e CAPPELLONI FLAVIO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9.131	
1309 1349	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S.. Coadiuvati dal Col. della milizia CAPOROSSI EZIO, LOTTI LUIGI, TIBERI LUDOVICO, BEVILACQUA GABRIELE, ROSSI GINO, DURISSI STEFANO, BAFFIONI ARMANDO, FAUSTI BARTOLOMEO Violenza con omicidio art. 185 e 211 c.p.m.g., distruzione e rapina, gli italiani per aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g., omicidio art. 575 c.p.c. e furto *Parte lesa:*RIDOLFI ANTONIO. 2 prig.ri alleati, 2 ignoti cittadini e la popolazione di Ischia di Castroignoti militari tedeschi ABBINATO AL 1349 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.123 9.78	
1313	REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*MASCHIO CELESTINA (su denunzia del Sottuff. della Todt Carlo Hummel da Muhlhein) *Titolo del reato:* Aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*Abitanti di Perarolo e Partigiani della zona ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48. 14	
1314	ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*AMBROSINI MASSIMO - BRINCHI - VITALE OTELLO, console GRAVINA - MARINI PEPO giudice, SALOTTI ALCIBIADE - SALOTTI FRANCESCOSPADACCIA, DOMENICO-BRASILI RODOLFO- PUCCI FERNANDO - TEMPRINI GALIO- POPONI DOMENICO - TROISI MARIO Un presunto Omicidio art. 575 c.p.c., Distruzione art. 187 c.p.m.g. e Collaborazionismo e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g.	9.21	

		*Parte lesa:*ALONZO FRANCISCO + 2 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)		
1316	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*GERONSI Cap.no e RICCI EPANIMONDO Distruzione art. 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*POMPILI GUSTAVO ed altri 3 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 12)	9.25	
1322 1323 1324	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*CONSOLI FRANCESCO Maresciallo, TOPI TIZIANO Vice C.sq. e ignoto sottotenente e militari della g.n.r. Distruzione art. 187 c.p.m.g. e furto *Parte lesa:*BIBBIANI PALMIRO ed altri 7 sez. speciale di viterbo (I fasc. dal 1321 al 1324 sono uniti da una parentesi e segnalati come "fascicoli da abbinare") Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9.79	
1323	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoto Capo sq. e militari della M.V.S.N. Furto *Parte lesa:*PROIETTI ODDONE (I fasc. dal 1321 al 1324 sono uniti da una parentesi e segnalati come "fascicoli da abbinare") Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9.130	
1324	REATO MINORE ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*CONSOLI FRANCESCO Maresciallo ed altri ignoti militi e carabinieri della g.n.r. Minacce e perquisizioni *Parte lesa:*RISCA ENRICO e TASCHINI CAMILLO Il 21 marzo 1944 due figli del denunziante hanno trascorso la notte in prigione arrestati da due carabinieri. Ordinanza del 13 settembre 1946 della Sezione Speciale Corte di Assise di Viterbo nei confronti di Francesco Consoli (RG 711/g 1945) (I fasc. dal 1321 al 1324 sono uniti da una parentesi e segnalati come "fascicoli da abbinare") Decreto di archiviazione del GIP del	9.22	

		tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)		
1325	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*CONSOLI FRANCESCO Maresciallo e SCHIAVI ALFIERO App.to ed ignoti militi della g.n.r. Distruzione art. 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*NATALI ALBERICO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 9)	9.76	
1349	IGNOTI ARCHIVIATO 18.04.96	Ignoti militari tedeschi CAPOROSSI ELIO - BEVILACQUA GABRIELE e TIBERIO LUDOVICO - TIBERI FABIO Violenza con omicidio art. 185 e 211 c.p.m.g. e Aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:* RIDOLFI AGNELLO ANTONIO ed altri due ABBINATO AL 1309 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 9)	9.78 9.123	
1371	ARCHIVIATO 26.05.99	*Imputati:* JANEK - Oberfeldweber Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MENEGHINI dott. MARCO In data 19 ottobre 1946 il Proc. Dr. Borsari chiede informazioni ai carabinieri (pg.15). In data 12 maggio 1947 il Proc. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G. di Padova se nell'elenco dei criminali risultano il Mar. Franz Janek (pag. 17) il quale risponde di aver qualche traccia in data 29 maggio 1947 Archiviato dal Gip 26.05.99 non essendovi certezza alcuna sulla piena identificazione degli autori ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.43	
1372	ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e KEMPT Capitano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BELFIORE CARLO ed altri tre In data 6 giugno 1947 il proc. Gen. Mil. dr. Borsari chiede informazione al D.J.A.G. di Padova se il *"Cap. Kempt risulti o meno nelle liste dei criminali ...e se, in caso affermativo siano emersi a suo carico elementi concreti di responsabilità""* (pag. 26) UCCISIONE PER RAPPRESAGLIA	9.77	

		Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 9)		
1373	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*RESPINI Cap.no Comp. O.P. (?) Bergamo e BOLIS - Ten. Distruzione e incendio *Parte lesa:* BENVENUTI PIETRO e GASPAROTTO LUIGI incendio di una villa ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.80	
1374	INVIATO ARCHIVIATO	*Imputati:* KOOCH - Capitano Koch di Milano generale della GNr "Biagioni" Persecuzione donne ebrei Risulterebbe già processato ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.81	
1376	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*BELFORTI DUILIO	16.39	
1377	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BRAGOLI ENRICO e SILVA ANTONIO	16.142	
1378	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi e repubblichini Violenca con omicidio *Parte lesa:*POLLARSI CARLO e CAMMI LUIGI	16.40	
1380	ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*BLENJERLEIN- Generale Com.te la 129° Div. di fant., Un maggiore ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*CACCACE OLIVIERO ed altri 7 Fatto avvenuto a Scutari (Albania) Fucilazione di italiani Imputato Gen. Blenjerlein della 129^ Divisione di Fanteria tedesca Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9.24	
1381	ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*LENZE GIUSEPPE - agente polizia ferroviaria tedesca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*FERRO MARIO Agente della Polizia Ferroviaria tedesca Josef Lenze.	9.23	

		Fatto avvenuto in Germania. In data 6 ottobre 1947 il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari chiede se Josef Lenze sia negli elenchi dei criminale di guerra al Mag. Tieghe di Padova il quale risponde il 17 ottobre 1947 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)		
1382	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO	*Imputati:*SENFT GIUSEPPE - Maresciallo capo, OTTO ERICK - Serg., KARL - Serg., PEUSSER WILLIAM - Cap.le, LANDWERCH - Maresciallo Violenza con omicidio, 209 e 219 c.p.m.g. *Parte lesa:* CANTINI INNOCENZO + tre Il 21 marzo 1946 il P.M. della Sezione Speciale della Corte di Savona il quale ha in corso il processo nei confronti degli italiani per collaborazionismo invia gli atti riguardanti i soldati tedeschi al ministero giustizia. In data 30 novembre 1946 il invia il modulo al Min. Esteri per invio alla Commissione nazione Unite richiedendo la consegna dei soggetti (pag. 31) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.82	
1383		*Imputati:*LIEBE (o LIBE') - Cap.no tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e Violenza carnale art. 519 e 520 c.p.c. *Parte lesa:*RIVI CESARE ed altri 6 In data 19 settembre 1947 il proc. Gen. Mil. Dr. Borsari chiede informazioni sul Cap. Liebe al Maggiore Thighe (Uff. Coll. Inglese). Risponde in data 14 novembre 1947 il War Crimes Branch *"il cap. Arthur Liebe è incluso nella lista dei criminali di guerra"* (pag. 10)	49.2	
1384	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoto ufficiale tedesco Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*CALDANO GUIDO ed altri 2 ignoti militi Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.125	
1385		*Imputati:* PONIFER - Sottufficiale tedesco dello Stalag XII f di Forbach Omicidio art. 185 c.p.m.g.	9.44	

		*Parte lesa:*BLASCOVICH BRUNO (o BRAMBILLA)		
1493	INVIATO IL 16.7.46 REATO MINORE PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*WEBHOFER AMBROGIO di Giovanni residente a Rasun di Valdaora Collaborazionismo art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti ufficiali e soldati italiani All'autorità giudiziaria militare sentenza Trib. Verona 1.6.48 condanna a due anni. Concessa grazia con decreto Presidenziale 3.5.1950 (PAG.4)	14.8 31.1 14.6	
1494	ARCHIVIATO	*Imputati:*REIMERS ERNEST - Ten. tedesco CRIMMS (o KRINS) - Maresciallo HANE DAMEN - Platzgummer MULLER - Maresciallo CARBONE DOMENICO - Segr. politico FORABOSCHI ATTILIO - Interprete RANEON GIUSEPPE - torturatore e delatore PAGANO EDILIO Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., distruzione, saccheggio, rapina, sequestro di persona e collaborazionismo art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*SANGUINETI GIORGIO ed altri 15 più 22 partigiani In data 16 luglio 1946 il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari chiede al Comando dei Carabinbieri di S. Margherita Ligure di prendere informazioni (pag. 110) In data 16 settembre 1947 il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari chiede al Magg. Tieghe (Uff. collegamento Inglese) se *il Ten. Reimers* è compreso negli elenchi dei criminali di guerra (pag. 111) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/83	
1495	INVIATO IL 16.7.1946 ARCHIVIATO	*Imputati:*PESTER ERNEST - Maresciallo capo S.S. e DOMPROBET ANTONIA in Valneti - collabor. omicidio art. 185, sequestro di persona, deportazione e collaborazionismo art. 51 *Parte lesa:*PREMOLI MARTINO + 2 all'autorità giudiziaria militare Tribunale militare di Milano Nel luglio 1946 il Proc. gen. Mil. Dr. Borsari invia gli atti alla Procura Militare di Milano (pag. 4). In data 28 febbraio 1947 la Procura Militare di Milano su richiesta della procura	23.84	

		generale infroma quest'ultima che *"non si è riusciti a stabilire alcun elemento di reato a carico dei nominativi...non riteniamo opportuno chiedere sin d'ora alle Autorità alleate la consegna di essi"* (pag. 12) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
1496	REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:* BIANCHINI CESARE, FAZIO ATTILIO, SCALISE VINCENZO, GRECO SALVATORE, CARUSO GIOVANNI, MAONE PERICLE, MAONE G. BATTISTA, LEPERA FORTUNATO, CATANZARO GIOVANNI, LEPERA LUIGI, FAZIO SALVATORE, SCALISE SALVATORE, ALBO LUIGI, SPINA CARLO, ALLERATO G. BATTISTA Estorsione, minacce e percosse *Parte lesa:*CRISTIANO DOMENICO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.21	
1497	ARCHIVIATO 15.03.1	*Imputati:* WINHER ENRICO - Cap.no Veterinario comandante interinale della piazza di Mirandola Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., vessazioni e maltrattamenti verso la popolazione *Parte lesa:*RICCI ARISTIDE e popolazione civile In data 9 agosto 1947 il War Crimes Branch comunica alla Procura generale Militare (pag. 11) che l'Ufficiale tedesco Winhler ha dichiarato che *"in seguito all'uccisione di un sottufficiale tedesco ad opera di partigiani, il Comandante delle truppe tedesche di stanza a Modena ordinò che 5 partigiani fossero impiccati in pubblico"* In data 22 settembre 1947 su richiesta del procuratore Generale il War Crime Branch comunica (pag. 13) che *"allo scopo di ottenere un caso soddisfacente contro il Winkler sarà necessario provare che la sua dichiarazione è falsa e che le cinque vittime non erano già state condannate a morte dalla Corte germanica per ragioni politiche".* ECCIDIO DI MIRANDOLA	16.67	

1498	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. omicidio *Parte lesa:*PELLACINI SERGIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.21	

1499	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio *Parte lesa:*PALTINIERI GUGLIELMO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.22	2
1500	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:* Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio *Parte lesa:*MALAGODI CORRADO	16.143	2
1501	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio *Parte lesa:*MARTINELLI GIUSEPPE	16.144	2
1502	IGNOTI ARCHIVIATO 21.05.01	*Imputati:*Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio *Parte lesa:*ROVATTI UBER	16.95	2
1503	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio *Parte lesa:*FERRARI FRANCO	?	2
1504	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio *Parte lesa:*NERI ALDO	16.41	2
1505	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio *Parte lesa:*DUGONI ROMOLO	16.43	2
1506	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio *Parte lesa*:BRUNI DINO	16.46	2
1507	INVIATO IL 13.02.1946 REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 23.02.96	*Imputati:* ROSCIOLI SETTIMIO e ignoti Lesioni gravi e maltrattamenti, aiuto al nemico, minacce e percosse *Parte lesa:*BELLEGGIA ALFREDO BELLEGGIA NAZZARENO In data 13 febbraio 1946 il Proc.	9.45 9.69	2

		Gen. Mil. Dr. Borsari invia il carteggio all'Ufficio del P.M. presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Ascoli Piceno La stessa legione Territoriale dei Carabinieri reali di Ancona nel maggio 1946 scrive alla Procura Generale Militare informando che *"le violenze commesse dai fascisti e militi di cui all'elenco 37/24-1944 del 15 ottobre 1945 sono da tempo state denunziate all'autorità giudiziaria competente che sta istruendo il voluminoso processo a carico di Roscioli Settimio e di altri"* (doc. 9.69 pag.4) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 12)		
1508	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*ZUCCARELLI PIETRO ed ignoti militari tedeschi Concorso in violazione di domicilio e violenza carnale *Parte lesa:*SALVATORE CONCETTA arrestato su ordine di cattura il 12.12.1943. Dopo sei mesi di carcere preventivo fu assolto in data 6 giugno 1944 dalla Corte di Assise di Campobasso DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.22	2
1509	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio, furto e danneggiamento *Parte lesa:*PICCOLI LODOVICO ed altri 10	16.47	2
1510	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio *Parte lesa:*FERRARI ALBERTO	16.147	2
1511	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 3.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio *Parte lesa:*CORDANI SEVERINO e GIOVANNELLI GAETANO	16.139	2
1512	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Furto *Parte lesa:*CAVANNA GIOVANNI	16.148	2

1513	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio e distruzione *Parte lesa:*48 famiglie	16.146	2
1516	IGNOTI ARCHIVIATO 8.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico *Parte lesa:*PEROZZI PIETRO	16.137	2
1517	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico *Parte lesa:*MORONI ENNIO	16.149	2
1518	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 3.10.97	*Imputati:*Ignoti militari della g.n.r. Ferimento *Parte lesa:*MANZI CELSO	16.140	2
1519	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Ferimento *Parte lesa:*SUBACCHI GIUSEPPE	16.49	2
1522	IGNOTI ARCHIVIATO 3.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., incendio e aiuto al nemico *Parte lesa:*BENSI GIOVANNI e BENSI PAOLO	16.138	2
1523	ARCHIVIATO	*Imputati:*PREIS (soprannominato BuBi) Sotto ten. tedesco, JUNG Oberfeldwebel KIRCHOF Cap.le, HOEBL Cap.le Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MUCCI IRMA + 4 In data 9 dicembre 1947 il proc. Gen. Mil. Dr. Borsari chiese informazioni al War Crimes Branch relativamente agli ufficiali tedeschi Jung e Preiss, il quale risponde negativamente (pag. 21) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA	16.115	2
1524	ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*LANGE RODOLFO - Cap. le tedesco interprete, KEZIWANECK Magg. Generale tedesco, BELLANI Magg. italiano e TIRAGALLO Serg.	19.23	2

		Magg. Italiano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e 211 c.p.m.g., distruzione art. 187 c.p.m.g e collaborazionismo art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*AVESANI ANGELO e AVESANI FABIO In data 10 febbraio 1947 il proc. gen. Mil. Dr. Borsari chiede al D.J.A.G. di ricercare e tradurre il Caporale Rodolfo lange e Magg. Gen. Keziwaneck nel carcere di Verona (pag. 8) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
1525	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. *Parte lesa:*BIANCHI RODOLFO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.112	2
1526	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. *Parte lesa:*PALAZZI FRANCESCO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.116	2
1527	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoto guardiano civile di sentinella al campo di Forbach Violenza con omicidio contro prigionieri di guerra art. 221 c.p.m.g. *Parte lesa:*DI MARTINO DOMENICO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.124	2
1528	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*FILACORDA MARIO ed altri 4 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.115	2
1529	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle S.S. tedesche Violenza con omicidio contro partigiani di fuerra art. 221 c.p.m.g. *Parte lesa:*BELLISSIMO M. ANGELO ed altri 9 ignoti Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0	9.113	2

		pag. 18)		
1530	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. *Parte lesa:*PRESTIA GIUSEPPE ed altri 15 partigiani ignoti Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.111	2
1531	ARCHIVIATO 5.11.99	*Imputati:*STALZEFREITER YUPPF, lieutenant KIMITCH e Oberelweber HIDUCH OTTO appartenenti alle S.S. tedesche di stanza nel comune di Piolene Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. *Parte lesa:*DELLA POZZA MARIO ed altri 15 Fatto avvenuto in Francia. In data 29 aprile 1947 il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi dei criminali di guerra risultano il Cap. Yuppe e il ten. Otto Hiduch responsabili dell'eccidio di Piolane Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	9.31	2
1532	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alla Ge.Sta.Po Deportazione *Parte lesa:*SBARLETTA SANTE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9.132	2
1533	IGNOTI ARCHIVIATO	i *Imputati:*Ignoti militari tedeschi a Signes (Tolone) Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. *Parte lesa:* Ufficiale Alfonso della IV armata e GIANNA GIUSEPPE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9.114	2
1534	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti omicidio *Parte lesa:*UGOLINI GIUSEPPE ed altri 5 ignoti	16.25	2
1535	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari delle b.n.	16.17	2

	ARCHIVIATO 6.03.97	Omicidio *Parte lesa:*FIENI EZIO e Ignoti		
1536	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	*Imputati:*Ignot militari delle b.n. e tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico *Parte lesa:* FANTUZZI ADELENO	16.20	2
1537	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico *Parte lesa:*BALDAZZI ANTENORE	16.23	2
1538	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e brigate nere Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*SPADARO GIOVANNI	16.27	2
1539	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:*Ignoti militari delle b.n. Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*LOSCHI DANTE e LOSCHI FERNANDO	16.28	2
1540	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*VELLANI LINDO	16.29	2
1541	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari delle b.n. Omicidio art. 575 c.p.c. e art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*PIOPPI FRANCESCO	16.34	2
1542	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari delle b.n. e tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*FRANCIASI TRIESTINO	16.94	2
1543	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	*Imputati:*Ignoti militari delle b.n. e tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*VECCHI IVO	16.22	2
1544	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	*Imputati:*Ignoti militari delle b.n. Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*DALMARI ADELMO	16.24	2
1545	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti	16.19	2

	6.03.97	Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*ORLANDI ONORIO		
1546	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*ARLETTI NERUSCO	16.26	2
1548	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*GIOVANARDI ETTORE	16.48	2
1549	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*PEDERZONI ORNELLO	16.35	2
1550	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*VERONESI EROS	16.16	2
1551	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*PIVETTI UMBERTO	16.31	2
1552	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e b.n. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*BIANCHINI ROMANO	16.32	2
1553	IGNOTI ARCHIVIATO 13.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*MARIANI GIUSEPPE	16.33	2
1554	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 *Parte lesa:*RIGHI RICCARDO	16.30	2
1559	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari milizia	16.42	2

	ARCHIVIATO 9.10.97	repubblicana Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*CECCHI BRUNO		
1560	REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Sequestro di persona *Parte lesa:*POLLASTRI AUGUSTO	?	2
1571	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., distruzione e tentata violenza carnale *Parte lesa:*BETTINI RENATO e BETTINI SANTE	16.44	2
1574	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BARTOLI ALDO ed altri 11	16.38	2
1588	INVIATO IL 19.02.1967 ARCHIVIATO	*Imputati:*W.O. Untersturmfuhrer MARTIN (MOHOR) EGMANN Abc. IV di Aussempost (Brescia) Violenza con omicidio previsto dall'art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BRUNELLI SILVIO Al procuratore del Tribunale militare di Milano ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.24	2
1589	ARCHIVIATO 23.02.96	*Imputati:*SCHAFER della F.A. Rasselsteim, def. civile tedesco e SCHIMIT FRITZ Violenza con omicidio contro prigionieri di guerra e maltrattamenti *Parte lesa:*TONDO PIETRO ed altri 11 fatti accaduti al campo di prigionia di trier lager XIID Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	43.1	3
1590	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari italiani b.n. di Arona Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*BELDI FRANCESCO + 2	23.3	3
1591	IGNOTI ARCHIVIATO	i *Imputati:*Ignoti militari italiani della X° Mas Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*PRODI IVONNE + 2 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.4	3
1592	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari italiani della X°	23.5	3

	ARCHIVIATO	Mas Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*CAPRIS TULLIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
1593	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Distruzione art. 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*BARIOTTI BENEDETTO ed altri 5 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.6	3
1594	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti elementi fascisti Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*DEL PONTE MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.7	3
1595	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari fascisti e tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. e furto *Parte lesa:*ROSSI FEDELE ed altri 5 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.8	3
1596	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari fascisti e tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ERMENEGILDO GIUSEPPE e 16 ignoti partigiani ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.9	3
1598	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*FEMMINIS FRANCESCO ed altri 8 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.10	3
1599	ARCHIVIATO	*Imputati:*CASTELLI PIETRO, LAMA VINCENZO da Biandrate ed altri ignoti militi Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*BEATI GIOVANNI e RISOTTI SERENO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.70	3
1601	ARCHIVIATO	*Imputati:*PASINI PAOLO e Serg. SABATINI (non meglio identificato) entrambi della Folgore di Borgomanero	23.69	3

		Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*PRETTI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
1602	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari italiani della "Muti" Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*CHIOVINI GAUDENZIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.11	3
1603	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e italiani X° Mas Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*TRIVELLI LUIGI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.12	3
1604	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e italiani Sequestro di persona *Parte lesa:*FERRARI VINCENZO ed altri 4 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.13	3
1605	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti elementi nazi-fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e lesioni art. 177 c.p.m.g. *Parte lesa:*PARACCHINI ERALDA ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.14	3
1606	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti elementi della Milizia confinaria di Crareggia e di Cannolio Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*VELATI LUIGI ed altri 8 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.17	3
1607	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e italiani Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*SCALETTI RENATO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.16	3
1608	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*TEODORO MATTIA - Cap.no, militi della g.n.r. e ignoti militari tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. e sequestro di persona *Parte lesa:*FOLCHIS FERDINANDO	23/85	3

		ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
1609	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti elementi delle b.n. "Ravenna" Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*BARIATTI ARTURO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.15	3
1611	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e militi della "Venezia Giulia" Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*OGLIARO BARTOLOMEO ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.18	3
1612	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e militi italiani della "Ravenna" Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ROSSI LUIGI ed altri 5 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.19	3
1613	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*SAGAGNI G. FRANCESCO	23.20	3
1614	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti elementi nazi-fascisti Omicidio art. 575 c.p.c. *Parte lesa:*ZOLANETTA SERGIO e ROMAGNOLI ELIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.22	3
1615	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*HUBER ERBERT, figlio di un albergatore di Avelengo (Murano)ed ignoti militari tedeschi delle S.S. Sequestro di persona e furto *Parte lesa:*SOTGNI GAVINO +2 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.25	3
1669	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. *Parte lesa:*Popolazione di Colalzo ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.26	3
1674	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi delle S.S. e Ignoti militari italiani della X° Mas Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e distruzione art. 187	23.21	3

		Aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*CERUTTI CESARE ed altri 11		
1675	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*SIMONCINI CESARE ed altri 10 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.23	3
1676	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	*Imputati:*HAKEN - Maggiore comandante 41 Btg. motorizzato Pionieri tedeschi (Feldpost 57724), PETITTO ROCCO Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*PEZZOLI MARIO e CHIARAMONTI PIER LUIGI All'autorità giudiziaria militare Tribunale di Torino sent. 18 luglio 1952 Mair Ernesto condannato a trenta anni di reclusione di cui 4 condonati (pag.189) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	8.10 14.8	3
1677 1745 2002	INVIATI NEL 1945 ARCHIVIATO	*Imputati:*ERKELENZ GIUSEPPE (soldato tedesco) Violenza con omicidio art. 185 e 13 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota In data 4 settembre 1945 il proc. gen. Mil. dr. Borsari invia il carteggio al Trib. Militare di Verona. Ten. Erkelenz, Trib. Verona Trib. Verona sent. 5/8/1947 lo assolve Da abbinare al fasc. 2002 e al 1745 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.15 14.6	3
1690	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Sequestro di persona art. 605 c.p.c. *Parte lesa:*CIAVATTINI AMBROGIO	16.45	3
1691	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 26.11.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Sequestro di persona art. 605 c.p.c. *Parte lesa:*BONDONI NELLO, ITALO E DIONISIO	16.155	3
1693	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Distruzione, incendio e furto *Parte lesa:*PRETELLI LAZZARO	16.132	3

	6.03.97			
1694	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*FRACASSI BIAGIO	16.103	3
1697	IGNOTI ARCHIVIATO 20.08.01	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MARCELLI GETTULIO	16.104	3
1716	IGNOTI ARCHIVIATO 26.11.97 REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari nazi-fascisti Sequestro di persona *Parte lesa:*MASTINI ERNESTO	16.156	3
1727	IGNOTI ARCHIVIATO 06.03.97 REATI NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari g.n.r. Distruzione e incendio *Parte lesa:*GABUCCI ANGELO	16.130	3
1728	IGNOTI ARCHIVIATO 06.03.97	*Imputati:*Ignoti militari della milizia repubblicana fascista Violenza con omicidio *Parte lesa:*MARCHIONNI BRUNO	16.131	3
1729	IGNOTI ARCHIVIATO 3.10.97	*Imputati:*Ignoti militari fascisti Violenza con omicidio *Parte lesa:*BALDUCCI ANTONIO	16.157	3
1730	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 08.07.03	*Imputati:*PUCCI e SIMBOLI - ufficiali della Milizia S.Ten. Reggio ed altri della 9° squadra Violenza con omicidio, collaborazione *Parte lesa:*MISTURA DANTE + 2 In data 28 agosto 1952 il Tribunale Militare di Milano (sent. n° 212 pag. 3) condanna alcuni militi italiani alla pena dell'ergastolo ed altri alla reclusione di anni 24 (pag. 295)	16.54	3
1731	IGNOTI ARCHIVIATO 06.03.97	*Imputati:*Ignoti militi fascisti Violenza con omicidio *Parte lesa:*MAZZACCHERA PASQUALE	16.158	3
1732	IGNOTI ARCHIVIATO 09.03.97	*Imputati:*Ignoti militi fascisti Violenza con omicidio *Parte lesa:*ARCANGELI ALDO	16.153	3
1733	IGNOTI ARCHIVIATO 26.11.97	*Imputati:*Ignoti militi fascisti Violenza con omicidio *Parte lesa:*ABRAMO (non meglio identificato)	16.161	3

1734	IGNOTI ARCHIVIATO 20.11.97	*Imputati:*Ignoti militi nazi-fascisti Violenza con omicidio *Parte lesa:*Otto ignoti	16.110	3
1736	IGNOTI ARCHIVIATO 3.10.97	*Imputati:*Ignoti militi nazi-fascisti Violenza con omicidio, distruzione e incendio *Parte lesa:*GABRIELLI BERNARDINO ed altri 6	16.108	3
1737	IGNOTI ARCHIVIATO 3.10.97	*Imputati:*Ignoti militi nazi-fascisti Violenza con omicidio, distruzione e incendio *Parte lesa:*GABRIELLI NAZZARENO ed altri 12	16.109	3
1738	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 8.07.03	*Imputati:*CONSOLE Merico ZUCCARI Violenza con omicidio *Parte lesa:*LAZZARINI ANGELA ZUCCARI MERICO Condannato dal Trib. Mil. Terr. di Milano 28.08.1952	16.55 19.58	3
1739	ARCHIVIATO 11.04.01	*Imputati:*MARTINOLA - Cap.no e PREZIOSO - Ten. Presunti responsabili di fucilazione *Parte lesa:*BALDUCCI ANTONIO e LONGHI VIRGINIA	16.57	3
1740	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 3.10.97	*Imputati:*Ignoti militi fascisti Distruzione, incendio e furto *Parte lesa:*SIMONI MICHELE	16.159	3
1741	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 20.11.97	*Imputati:*Ignoti militi nazi-fascisti Distruzione, incendio e furto *Parte lesa:*GABRIELLI ANCILLA	16.105	3
1742	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 3.10.97	*Imputati:*Ignoti militi nazi-fascisti Distruzione, incendio e furto *Parte lesa:*GABRIELLI IRIDE	16.106	3
1743	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 6.05.97	*Imputati:*Ignoti militi nazi-fascisti Distruzione, incendio e furto *Parte lesa:*AMADORI CRESCENTINO	16.160	3
1744	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	*Imputati:*Ignoti militari nazi-fascisti Distruzione e incendio *Parte lesa:*ZANGHINI GIOVANNI e	16.154	3

	REATI NON DI OMICIDIO	ZANGHINI FORTUNATO		
1745	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 28.07.00	*Imputati:*LANZ - generale e GLASTOTTEN - Cap.no Violenza con omicidio art. 211 e 185 c.p.m.g., rapina e distruzione *Parte lesa:*Numerosi progionieri italiani e popolazione di Poggio Bustone Sentenza del trib. Roma 14.6.1960 assolto per non aver commesso il fatto (DOC. 26/2 PAG. 235) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	26.2 43.2	3
1747	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 20.11.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Furto e sequestro di persona *Parte lesa:*TRUCCOLO GIUSEPPE	16.118	3
1748	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., furto, omicidio e aiuto al nemico *Parte lesa:*TRUCCOLO GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.59	3
1750	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omcidio art. 185 c.p.m.g., omicidio e furto *Parte lesa:*TURCHET EMMA e MOREAL VALENTINO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.48	3
1751	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., furto, distruzione e deportazione *Parte lesa:*MORO UMBERTO +2 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.49	3
1752	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*LECHIUTTA - S.Ten. b.n. e IERARDI - Maresciallo b.n. ed ignoti militari tedeschi e fascisti Omicidio, furto e aiuto al nemico. Violenza con omcidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*VENIER LUIGIA e DIANA	11.50	3

		ANTONIA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)		
1753	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina *Parte lesa:*FRACAS GIOVANNA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.51	3
1755	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 19.11.96	*Imputati:*LECHIUTTA - S.Ten. b.n. ed ignoti militari tedeschi Furto *Parte lesa:*BERGAMINI SECONDO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.47	3
1756	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio e distruzione *Parte lesa:*NADALINI MARIA e NADALINI SECONDINO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.52	3
1757	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Sequestro di persona e furto *Part* ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0) *e lesa:*CESCOTTO VITTORIO	11.53	3
1759	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e b.n. Sequestro di persona e furto, furto e aiuto al nemico *Parte lesa:*SANTAROSSA FERDINANDO e SANTAROSSA TOMMASO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.54	3
1760	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e b.n. Violenza con omicidio art.185 c.p.m.g., distruzione e aiuto al nemico *Parte lesa:*TURCHET VITTORIO e TURCHET LUIGI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.55	3
1761	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e b.n. Sequestro di persona e aiuto al nemico *Parte lesa:*PASUT FLORIS e IRENE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.56	3

1762	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e b.n. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico *Parte lesa:*NADALIN GINO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.57	3
1764	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	i *Imputati:*Ignoti militari tedeschi e b.n. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., distruzione e aiuto al nemico *Parte lesa:*CARNIEL ALFREDO e CARNIEL FELICITA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.58	3
1766	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste e repubblichine Distruzione, incendio e furto *Parte lesa:*RAGAZZOLI SANTA ed altri 99 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.27	3
1768	ARCHIVIATO	*Imputati:*VILLA LUIGI ex tenente della g.n.r. e un maggiore delle S.S. tedesche con dipendenti Persecuzione e sevizie reiterate (omicidio) *Parte lesa:*CASTIGLIONE GAETANO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.28	3
1769	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Incendio, distruzione e furto *Parte lesa:*BOLDINI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.29	3
1770	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Incendio e distruzione *Parte lesa:*SOLA ANDREA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.30	3
1771	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Incendio e distruzione *Parte lesa:*SOLA ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.31	3
1772	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze	48.2	3

	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	armate fasciste Incendio e distruzione *Parte lesa:*MANINI ROCCO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
1774	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto *Parte lesa:*BOLDINI DOMENICA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.3	3
1775	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto *Parte lesa:*BONOMELLI GIOV.BATTISTA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.4	3
1776	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto *Parte lesa:*CAMPANA MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.5	3
1778	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto *Parte lesa:*BONOMELLI PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.6	3
1779	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto *Parte lesa:*BIONDI ANGELA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.7	3
1780	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto *Parte lesa:*CHIAPPINI GIOV.MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.9	3
1781	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Omicidio e incendio *Parte lesa:*GOZZA ROSA e BIONDI FRANCESCO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.32	3

1782	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti fascisti Furto *Parte lesa:*BOLDINI GIOTTO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.11	3
1783	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto e incendio *Parte lesa:*BOLDINI CECILIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.33	3
1784	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Impiccaggione, sevizie, maltrattamenti e omicidio *Parte lesa:*SOLA EMILIO e SOLA VITTORIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.34	3
1785	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto e incendio *Parte lesa:*BOLDINI STEFANO e BOLDINI BERNARDO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.35	3
1786	IGNOTI ARCHIVIATO REATO MINORE	*Imputati:*Ignoti fascisti appartenenti alla "Muti" Furto *Parte lesa:*TIBERTI VINCENZO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.12	3
1787	IGNOTI ARCHIVIATO REATO MINORE	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto *Parte lesa:*SISTI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.8	3
1788	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto *Parte lesa:*BASSI BORTOLO e GUAINI PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.36	3
1789	IGNOTI REATO NON DI	*Imputati:*Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste	19.37	3

	OMICIDIO ARCHIVIATO	Incendio *Parte lesa:*GROLI fratelli ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
1790	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti fascisti Violenza con omicidio *Parte lesa:*BELARDINI EMILIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.38	3
1791 2251	ARCHIVIATO	*Imputati:*MENICATTI, SORBINI e ignoti elementi delle b.n. Omicidio *Parte lesa:*GUASCHINO MODESTINO ABBINATO AL 2251 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.39	3
1792 1793	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti nazi-fascisti Violenza con omicidio, sevizie e torture *Parte lesa:*FEDERZOLI BATTISTA e COTTI COTTINI DOMENICO Abbinato al 1793 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.40	3
1793	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti nazi-fascisti Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*COTTI COTTINI ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.41	3
1794	ARCHIVIATO	*Imputati:*Reparto Btg. "Tagliamento" Omicidio *Parte lesa:*OTTELLI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		3
1795	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari delle b.n. Omicidio, sevizie e maltrattamenti *Parte lesa:*ROSA GIACOMO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.42	3
1796	IGNOTI ARCHIVIATO REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti del reparto del Btg. "Tagliamento" Ferimento, lesioni *Parte lesa:*COTTI BARTOLO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.10	3
1797	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti nazi-fascisti Distruzione e incendio *Parte lesa:*FILIPPI BORTOLO e	19.43	3

	ARCHIVIATO	SPAGNOLI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
1798	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti nazi-fascisti Distruzione *Parte lesa:*BETTOLI BEATRICE ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.44	3
1799	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti nazi-fascisti Distruzione *Parte lesa:*GIACOMINI PIERA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.45	3
1800	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti nazi-fascisti Distruzione e furto *Parte lesa:*BONETTI LUCIA e OLIVARI MARGHERITA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.46	3
1802	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti nazi-fascisti Distruzione *Parte lesa:*MAFFOLINI PIETRO ed altri 2 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.47	3
1803	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti nazi-fascisti Distruzione e incendio *Parte lesa:*LORENZETTI GIOV.MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.48	4
1804	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti nazi-fascisti Percosse e maltrattamenti *Parte lesa:*BONICELLI GIOVANNI ed altri 2 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.49	4
1805	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti alla 4° Comp. "Tagliamento" Sequestro di persona, torture, percosse, minacce e distruzione *Parte lesa:*MAGGIONI GIULIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.50	4
1808	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti al reparto "Tagliamento" Sequestro di persona, percosse, torture e detenzione	19.51	4

		*Parte lesa:*BERARDI GIOV.BATTISTA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
1809	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti appartenenti al reparto "Tagliamento" Sequestro di persona, maltrattamenti, percosse e detenzione *Parte lesa:*GREGORINI CRISPINO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.52	4
1810	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*SPADINI BRUNO - Magg. delle b.n. Maltrattamenti, percosse e detenzione *Parte lesa:*GREGORINI PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/53	4
1811	IGNOTI ARCHIVIATO REATI NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari nazi-fascisti rep. di Darfo Maltrattamenti, percosse e detenzione *Parte lesa:*PE BERTOLINA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.54	4
1812	IGNOTI ARCHIVIATO REATI NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari nazi-fascisti rep. di Darfo Maltrattamenti, percosse e detenzione *Parte lesa:*VERANDI ANDREA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.55	4
1814	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti del reparto "Tagliamento" di Vezza d'Aglio Maltrattamenti, percosse e detenzione *Parte lesa:*GENNARI MODESTO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.56	4
1815	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari nazi-fascisti Incendio *Parte lesa:*RONDINI MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.57	4
1817	IGNOTI ARCHIVIATO REATI NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoto militare tedesco, STOFLE BORTOLO, CALCAGNI, SPADARI Maltrattamenti, arresto e detenzione *Parte lesa:*BONTEMPI ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.58	4
1818	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari della R.S.I.	19.59	4

	ARCHIVIATO	Omicidio e aiuto al nemico *Parte lesa:*FANTI PIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
1820	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari della R.S.I. Omicidio *Parte lesa:*FERRARI BERNARDO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.60	4
1822	ARCHIVIATO	*Imputati:*COLOMBO - Ten. Com.te la banda "Muti ed ignoti Omicidio *Parte lesa:*SPAGNOLI FRANCESCO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.61	4
1823	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*MARAN - Maresc. tedesco non meglio identificato ed ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*GELFI ANDREA ed altri 8 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.62	4
1824	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi della g.n.r. Omicidio *Parte lesa:*FRANCESCHETTI ALDO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.63	4
1825	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi delle S.S. italiane Omicidio *Parte lesa:*ZUELLI CELESTINO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.64	4
1826	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi delle S.S. italiane Omicidio *Parte lesa:*MACULOTTI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.65	4
1827	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi delle S.S. italiane Omicidio *Parte lesa:*FAUSTINELLI CIPRIANO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.66	4
1828	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi delle S.S. italiane Omicidio e ferimento *Parte lesa:*FAUSTINELLI MARTINO ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC.	19.67	4

		88.0)		
1829	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Elementi della polizia repubblichina Atto di guerra, omicidio *Parte lesa:*ROMELLI ARCANGELO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.16	4
1830	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Truppe straniere sbandate ed ignoti elementi della g.n.r. Distruzione, saccheggio e incendio *Parte lesa:*DAMIOLI FELICE e DAMIOLI EMILIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.68	4
1831	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina e furto *Parte lesa:*TURLA GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.69	4
1833	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Furto *Parte lesa:*BONARDI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.70	4
1834	REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*BRIGHENTI UMBERTO - Brig. g.n.r (detenuto nel carecre di Brescia) Percosse *Parte lesa:*MARESCIALLO C.C. SECCI ERMINIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.13	4
1835 1837	ARCHIVIATO	*Imputati:*SORLINI FERRUCCIO ed altri 5 con ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*GATTA GIOVANNI ed altri 15 ABBINATO AL 1837 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.71	4
1836	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e fascisti Omicidio, saccheggio, furto e incendio *Parte lesa:*GUARINONI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.72	4

1837	ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti componenti la banda Sorlini e militi tedeschi Aiuto al nemico, omicidio, distruzione *Parte lesa:*GATTA GIOVANNI ABBINATO AL 1835 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.71	4
1838	INVIATO IL 29.9.46 ARCHIVIATO	*Imputati:*DORFMANN FRANZ Ing. ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MORATTI LUIGI In data 29 settembre 1946 il Proc. Gen. Mil. dr. Borsari invia il al carteggio su Dorfmann Franz Proc. Repubblica Bolzano (doc. 2.1 pag. 50) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	2.1 19.73	4
1840	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e militi della R.S.I. *Titolo del reato:*Violenza con omicidio *Parte lesa:*REBAIOLI BORTOLO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.74	4
1841	ARCHIVIATO 4.12.96	BROKLINGAUS - Magg. Com.te 2° Btg. contraerea leggera 750 Filak e KANSERHIT BRATHECH Violenza con omicidio *Parte lesa:*ANSALONI FEDERICO ed altri 3 In data 16 aprile 1946 la Procura Gen. Mil. Invia una lettera al Comando Generale dei Carabinieri nella quale chiede di *"voler comunicare ai dipendenti comandi che quest'ufficio persegue soltanto i criminali di guerra tedeschi, e che, pertanto, le denuncie contro i cittadini italiani, che hanno collaborato col tedesco invasore, sia isolatamente, che insieme a elementi germanici, devono essere inoltrate all'Ufficio del pubblico ministero presso la Corte di Assise (sezione speciale) competente, continuandosi però a trasmettere a questo Ufficio sia gli elenchi che le dichiarazioni, per i suoi fini statistico-giudiziari"* (pag.6). In data 25 aprile 1947 la Proc. Gen. Mil. Richiede a D.J.A.g di Padova di rintracciare *"il Magg. Broklongaus comandante del 2^ Battaglione contraerea leggera e del tedesco Kauskrhit* (pag. 11) ARCHIVIATO DAL GIP per mancanza di	11.4	4

		identificazione		
1842	ARCHIVIATO 26.3.98	*Imputati:*MARTELLUZZI VITTORIO - Col. Com.te le b.n. di Rovigo e CAVALLARO - Ten. di P.S. ed ignoti della g.n.r. e b.n. Violenza con omicidio, furto, saccheggio, maltrattamenti e sevizie *Parte lesa:*DONEGA' GIUSEPPEed altri 41 Tribunale di Guerra di Pieve di Sacco (PD) Dalla documentazione risulterebbe un elenco di persone fucilate il 15 ottobre 1945	11.3	4
1843	ARCHIVIATO	*Imputati:*VALE WALFRID, STUCHER ANTONIO, LUCH ROBERTO e ignoti tedeschi della Wermacht Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BALARDINI ZAFFERINO + 2 In data 21 gennaio 1948 il proc. gen. Mil. Dr. Borsari comunica al magg. Tighe (pag. 7) le informazioni acquisite tramite i Carabinieri relativamente agli omicidi compiuti da Walfrid Vale e Stucher, che risponde *"il campo di concentramento di Kustrin è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo"* (pag. 8) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.75	4
1844	ARCHIVIATO	*Imputati:*SERGI - Ten. g.n.r. Sevizie e percosse e tentato omicidio *Parte lesa:*PEZZUOLE MARCO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.2 90.0	4
1845	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 25.4.95	*Imputati:*MASINI SIRO - Segr. Prefettizio, MAGNANI FRANCESCO - Cap.no delle b.n. Sequestro arbitrario, requisizione arbitraria ed eccessiva *Parte lesa:*FURLANI LUIGI In data 28 aprile 1995 il Gip di Padova ha archiviato per infondatezza della notizia di reato	11.1	4
1858	IGNOTI ARCHIVIATO 20.11.97	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MATAROZZI VITO ed altri 53	16.121	4

1865		*Imputati:*LAMBERTINI UGO e Ignoti militi delle b.n. Saccheggio e deportazione *Parte lesa:*LUPPI AMEDEO e GUIZZARDI ALFONSO CERVELLATI CARLO	16.120	4
1866	ARCHIVIATO 8.01.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e italiani Violenza con omicidio e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. *Parte lesa:*GHIANDONI DUILIO, TABAI GIOVANNI ed altri 4 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 8)	9.109	4
1901	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*MONTAGNA LUDOVICO, PRISCO,GALLO ELIO, VESCOVO VITTORE, CAMILLATO ERMENEGILDO Distruzione *Parte lesa:*BOESSO ANGELO e DAL CORSO VITTORIO Iscrizione solo per Mantegna Ludovico ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.13	4
1902	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*ALLEGRO ALFREDO, PRISCO DINO, CALVI TOMMASO appartenenti alle b.n. Distruzione *Parte lesa:*SCATTOLIN NATALE ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.5	4
1903	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*ARNOLDO EUGENIO, FANT GUGLIELMO, FACCIN FRANCESCO, TEVISAN VITTORIO (deceduto) Lesione e percosse *Parte lesa:*GORIN GIUSEPPINA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.29	4
1904	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 10.09.96	*Imputati:*ZAGARI MARIO, VESCOVO VITTORIO, FOCA, SANTI, BORTOLOZZI GINO e AGGIANI ENNIO delle b.n. Omicidio art. 575 c.p. e furto *Parte lesa:*SPOLAORE CESARE ed altri 4 I Familiari delle vittime hanno dichiarato che gli imputati erano stati	11.9	4

		condannati a morte (pena successivamente commutata in ergastolo) In data 10.09.1996 il Gip di Padova ha archiviato per infondatezza della notizia di reato		
1905	ARCHIVIATO 10.09.96	*Imputati:*MORELLI SALVATORE, ZANI WAIFRO, ERNANI CAFIERO, COSMIN PIETRO, ROMANO, PULVANO PAOLO, BUCCELLA, MIZZETTI, PETRANZAN TORQUATO, RAFAEL BRUNO, TRAMONTIN GIUSEPPE (detenuto) ed altri ignoti della g.n.r. Omicidio art. 575 c.p. e lesioni art. 582 c.p. *Parte lesa:*MOLIN ERMENEGILDO ed altri 19 La Procura di Padova ha richiesto l'archiviazione perché "non risultano neppure gli elementi minimi per configurare ipotesi criminose a carico di Salvatore Morelli ed altri ex appartenenti alla G.N.R. (pag.8) ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.8	4
1906	ARCHIVIATO 4.12.96	*Imputati:*KASTER - Ten. polizia tedesca, PEPI UMBERTO, CARRER GINO e GALLO ITALO Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e distruzione (per gli ultimi 3): omicidio, aiuto al nemico e distruzione *Parte lesa:* NARCISO ed altri 5 In data 6 ottobre 1947 il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari chieser informazioni al Magg. Pieghe di Padova se negli elenchi dei criminali di guerra fosse ricompresso *"il Ten. Kaster, non meglio identificato della Polizia tedesca già di stanza a Chioggia"* (pag.9), il quale rispose in data 21 ottobre 1947 *"il ten Kaster non è compreso nella nostra lista ...pertanto è necessario conoscere ulteriori dettagli sia riguardo alla persona che al crimine commesso"* (pag.10), cosicché il 21 novembre 1947 il Proc. Gen. Mil. Dr. Borsari invia carteggio al Magg. Tighe ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.7	4
1907	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*VIALI GIUSEPPE, MUNARI LORIS, LUNARDI GIACOMO, ANDREATO UMBERTO, FONTANA	11.30	4

		SILVIO, LUNARDI GIOVANNI, BIANCATO MODESTO, BAGNOLI GIACOMO, FAVARO BRUNO, DURELLO, DALLA PRIA AGOSTINO, SORSE' Rapina art. 628 c.p. e incendio *Parte lesa:*VEGGO NAZZARENO + 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)		
1914	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 10.09.96	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Distruzione *Parte lesa:*CAIN CARLO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.11	4
1915	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Distruzione e rapina *Parte lesa:*PETTENO' ANGELA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.27	4
1916	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.4.95	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Distruzione e rapina *Parte lesa:*PAVAN LUIGI Archiviato perchè sono rimasti ignoti gli autori del reato	11.12	4
1917	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Distruzione e furto *Parte lesa:*PASCOLO GIACOMO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.28	4
1918	IGNOTI ARCHIVIATO 27.11.96 REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Distruzione *Parte lesa:*DE PIERI LUIGI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.25	4
1919	IGNOTI ARCHIVIATO 27.11.96 REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Incendio *Parte lesa:*FERRETTO LUIGI, LICIA E ARMANDO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.26	4
1920	IGNOTI ARCHIVIATO 27.11.96 REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Rapina *Parte lesa:*BONASSA LICIO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.24	4
1921	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Omicidio art. 575 c.p.	11.23	4

	28.11.96	*Parte lesa:*AMPELIO IBERATI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)		
1922	IGNOTI ARCHIVIATO 27.11.96	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Omicidio art. 575 c.p. *Parte lesa:*CAPPELLETTO CESARE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.22	4
1923	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 27.11.96	*Imputati:*Ignoti militi delle b.n. Furto *Parte lesa:*ARTUSO GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.21	4
1924	IGNOTI ARCHIVIATO 27.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi ed ignoto interprete di Rovereto Omcidio art. 185 c.p.m.g. e maltrattamenti *Parte lesa:*GALLO MARIO e GALLO ANGELO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.20	4
1925	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 27.11.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e Ignoti militi delle b.n. Rapina *Parte lesa:*DERTON ANGELA e CAGNIN ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.19	4
1926	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*TOTERINI FRANCESCO - Cap.no delle b.n. e ignoti militi della "Muti" e tedeschi Furto, distruzione e aiuto al nemico *Parte lesa:*BARBIERO LUIGI ed altri 4 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.14	4
1927	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 28.04.95	*Imputati:*ZAMPONE - Cap.no delle b.n. e ignoti delle b.n. Furto *Parte lesa:*DANIELE ETTORE In data 28 aprile 1995 il Gip di Padova ha archiviato per infondatezza della notizia di reato	11.10	4
1928	REATO MINORE ARCHIVIATO 27.11.96	*Imputati:*MAGNATI - Ten. delle b.n. e ignoti delle b.n. Furto *Parte lesa:*PIVA RICCARDO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC.	11.15	4

		90.0)		
1929	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*HEDEL URSULA, HEINZ HOFFMANN - Capo dell'Abtlfuert todesurteile, HARTMANN - Com.te del plotone d'esecuzione, 30 uomini e KURT ALBRECHT, Membro del plotone d'esecuzione Violenza con omicidio contro prigionieri di guerra nemici e furto *Parte lesa:*Ufficiali italiani sconosciuti e un ufficiale americano	16.117	4
1930	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*SOERGEL - Magg. tedesco, GEORG KARL - Ten.SCHRODER - Magg., TIROLF - Maggiore Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., rappresaglia e distruzione *Parte lesa:*Popolazione e città di Napoli ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.76	4
1931	PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*SCHRANK - Gen. Ted. Com.te la 5° Div. Alpina BUCHERCKER - Cap.no Com.te la guarnigione di Pinerolo e ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*Trenta ignoti In data 26 febbraio 1946 il proc. dr. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova (pag. 61) se negli elenchi è compreso il cap. Buchercker, ed inviata successivamente al Magg. Tighe	23.87	4
1932	INVIATO NEL 17.11.47 ARCHIVIATO	*Imputati:*SCHOLL - Colonnello tedesco e WESSEL STEFANO - Ten. ted. art. 185 c.p.m.g. e Art. 181 c.p.m.g. All'autorità giudiziaria militare Trib. mil. Napoli Colonnello Scholl: non doversi procedere per insufficienza di prove. Tenente Wessel scarcerato per non aver commesso il fatto il 28.12.1946, unito al procedimento 39731/1945 del Trib. Mil. di Napoli (14.8 pag. 7) DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	14.6 10.23 14.8	4
1933	IGNOTI ARCHIVIATO 23.07.03	*Imputati:*SMIK - Capitano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e furto *Parte lesa:*LUCCHESI ARTURO	16.111	4
1934	ARCHIVIATO	*Imputati:*WENDERMUTH - Cap.no, BURK - Maresciallo ed ignoti militari	19.77	4

		tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*SARTORI FABIO ed altri 8 In data 24 MAGGIO 1947 il proc. Gen. Mil. Dr. Borsari (pag.95) chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi fossero ricompresi IL CAP. Wendermuth, il mar. Burk, il quale risponde (pag. 96) negativamente. ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
1935	ARCHIVIATO 1.10.98	*Imputati:*MILLER ALFREDO - Ten. E HAK OBB - Ten. Cap.no Violenza con omicidio contro privati nemici art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*TAMI LUIGI ANTONIO e BERTOLDI GIOVANNI In data 19 maggio 1947 il proc. Gen. Mil. Dr. Borsari (pag.14) chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi fossero ricompresi il Ten. Miller e ten. Hak, il quale risponde (pag. 15) *"non ho molta speranza di rintracciare questi uomini con queste limitate descrizioni, nemmeno di ottenere una dichiarazione da Latza...dato che si trova nella zona russa. Non mi è chiaro dalla vostra lettera se...furono condannati da una corte e quindi giustiziati da Obb e Miller. Se è così apparirebbe dubbioso il fatto che sia un crimine di guerra"* ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.16	4
1936	REATI NON DI OMICIDIO	*Imputati:*BURMESTA' - Maresc. Tedesco Incendio, saccheggio e furto *Parte lesa:*GREGATO GIOVANNI e MORETTO GIUSEPPE	11.17	4
1937	INVIATO IL 17.5.48	*Imputati:*SILLERT, DRACH, MEYER, FINSTER o LENSTER, DRECHSLER, GUDE, NEGELE, BORCHMANN, REUTHER, ZIMMERMANN Col., GINDELE, MACHARCK, PIPPENSCHNEIDER, REDER WALTER, SPIELER, STOCKINGER Violenza con omicidio contro privati nemici art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*GRILLI TOMMASO ed altri Atti trasmessi al Tribunale Militare di Bologna in data 17 maggio 1948. (PAG. 113 DOC. 14.7)	16.51	4

		In data 8 settembre 1947 il proc. Gen. Mil. dr. Borsari chiede al magg. Tighe se si trovino in custodia alcuni dei militari tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di San Martino- Monzuno (pag. 128)		
1938 1973	ARCHIVIATO	*Imputati:*BUSCH - Col. Tedesco, GEORG - Ten. Tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., saccheggio e distruzione *Parte lesa:*GIACOMUZZI ANTONIO ABBINATO AL 1973 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.80	4
1939	INVIATO IL 16.4.47	*Imputati:*STIKMAYER - Tenente tedesco, LASSAK - Tenente tedesco e ignoti militari tedeschi e cosacchi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*DE ZANNA LEONE ed altri 12 All'autorità giudiziaria militare sent. 17/3/1956 non doversi procedere autori ignoti ECCIDIO DI VILLA ORTER (pag. 15 doc. 14.7)	31.9	4
1940	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*ENGEL SIEGFRIED - Col. delle S.S., ABLEITER WOLFANGO, KASS OTTO - Ten.,JANISCH HANS - Maresc., PETER GIUSEPPE - Maresc., LASSNER RUDHOLF - Maresc., FRONTULL - Maresc., SCHOLZ - Maresc., KALEMBERG - Maresc., WERNER HUNH - Mares Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota In data 26 MARZO 1947 il proc. Gen. Mil. Dr. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se nell'elenco dei criminali è compreso l'Ufficiale Engel. Il proc. dr. Borsari richiede informazione nell'aprile successivo (pag.18). Il D.J.A.G. di Padova risponde il 23 aprile 1947 *"la sola persona in custodia tra quelle della lista è il mar. Scholz che attualmente sta scontando una condanna a otto anni per l'uccisione dell'italiano Silvio De Fiori"* ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.88	4
1941	inviato 13.04.47	*Imputati:*SCHUBER ALOIS Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g.	31.4 14.6	4

		*Parte lesa:*Operaio italiano All'autorità giudiziaria militare ASSOLTO PER AVER AGITO CON ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA. LIBERATO IL 27.06.1950 (DOC. 8.10 PAG. 20)		
1942	INVIATO NEL 1947 ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*TISENKOLFO - Uff. tedesco delle S.S. e DANNEGGER - Uff. tedesco delle S.S. violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*BONOMI ABRAMO All'autorità giudiziaria militare Trib. Roma sent. assoluzione 10/05/1950 (pag. 7) Donneker e Eisenkobb Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4)	14.8	4
1943	INVIATO 28.4.47 ARCHIVIATO	*Imputati:*WOLF OTTO - Ten. tedesco, SCUELL - Ten. tedesco e MENHERT ARTURO Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g All'autorità giudiziaria militare Tribunale di Verona. Sentenza del 16 dicembre 1954 (pag. 5) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	14.8 19.78	4
1944	ARCHIVIATO 1.10.98	*Imputati:*DIERICH - Colonnello, VON RICHLHOFON (?) - Ten. Col., LANGE - Sottotenente Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. In data 24 maggio 1947 il proc. Gen. Mil. Dr. Borsari (pag.12) chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi fossero ricompresi il Col. Dierich, il Ten. Col. Von Richthofen e il ten. Lang ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.18	4
1945	INVIATO 17.10.47	*Imputati:*KRUMAUR WALDEMAR - Uff. di marina Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*PIOLA MARIO ed altri 12 All'autorità giudiziaria militare sent. Trib. Torino 31.3.1949 condanna (pag. 161) Krumhaur Abbinato a 1677 e 2002	14.8	4
1946	INVIATO 19.12.47	*Imputati:*LINZBACH OSVALDO - Sottuff. S.S.	31.11 14.6	4

		Art. 185 c.p.m.g. all'autorità giudiziaria militare Padova sent. assoluzione nei confronti di Cavaldo Linzbach 19.12.1947		
1947	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 10.9.96	*Imputati:*MENSCHIK VIS - Col. della Pol. tedesca Omicidio *Parte lesa:*ignoti civili italiani Nel 1947 il proc. Gen. Mil. Dr. Borsari chiede informazioni al Magg. Tighe (Uff. coll. Inglese) che risponde che il coll menschik "*è stato rilasciato*" Archiviato perchè sono rimasti ignoti gli autori del reato (doc.90.0)	11.6	4
1948	INVIATO 7.8.47 REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*MULLER HERMANN - Ten. o Sottuff. delle S.S. Art. 209 c.p.m.g. *Parte lesa:*all'autorità giudiziaria militare sent. assoluzione 21.12.1947	31.10 14.6	4
1949	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*BRUGGER EMIL - Ten. Col. Com.te il Btg. S.S. Art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.89	4
1950	ARCHIVIATO 20.08.01	*Imputati:*GASSNER - Ten. tedesco e GASPAR ALFREDO - Maresc. ted. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*GIBERTINI ROMOLO In data 2 settembre 1947 il proc. dr. Borsari chiede al Magg. Tieghe se sia possibile interrogare il Mar. Nidermayer (pag. 24) per i fatti ascrivibili al Ten. Gassner E Mar. Gaspar Alfredo, il quale risponde inoltre che il Mar. Nidermayer è stato rilasciato da Campo di concentramento. FUCILAZIONE DI UN PARTIGIANO	16.152	4
1951	ARCHIVIATO	*Imputati:*LAQUA - Magg. ted. Violenza con omicidio e strage art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*GIUNTI GUIDO ed altri 35 In data 5 GIUGNO 1947 il proc. dr. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi è compreso il mag. Laqua (PAG. 49), che risponde	16.200	4

		negativamente. Le ricerche dei carabinieri danno esito negativo sull'identità del responsabile (pag.53)		
1952	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 11.4.01 REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*WOLF KARL - Generale tedesco incendio *Parte lesa:*ignota	16.73	4
1953 2022	ARCHIVIATO 25.09.01	*Imputati:*LOHMANN ERNTS e SCHUSTER JOHANN Violenza con omicidio art. 185 *Parte lesa:*MINUTOLI EUGENIO ed altri 9 INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABB. AL 2022	8.11 16.21	4
1954	ARCHIVIATO 28.04.95	*Imputati:*FRITZ WUNDERLE Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*32 vittime civili IN DATA 29 AGOSTO 1947 IL PROC. GEN. MIL. CHIEDE AL MINISTERO DELLA GUERRA (PAG. 8) di voler interessare la Commissione Alleata relativamente ai tedeschi Baumann e Fritz. In tale lettera il procuratore ricorda al Ministero che *"la competenza a conoscere dei procedimenti a carico di cittadini italiani imputati di collaborazionismo e compresi nel predetto elenco è dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria giusto il disposto dell'art. 3 D.L.L. 5 ottobre 1945 n°625"* ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA PER INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO (DOC. 90.0)	11.81 90.0	4
1955	INVIATO NEL 1947 ARCHIVIATO 26.2.97	*Imputati:*LASSACH - Ten., NEUHART - Maresc. S.S., HATZENDORF - Maresc. S.S. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*MARANGONI PIER LUIGI In data 24 GIUGNO 1947 il proc. Gen. Mil. chiede al magg. Tighe (pag. 15) se negli elenchi sono compresi il ten. Lassach, Mar. Neuhart e Mar. Hatzendorf, il quale risponde negativamente. Sentenza del Tribunale mIlitare di Padova del 17 marzo 1956 (doc. 14.8 pag. 148) decr. arch. 1997 del Gip di Padova	11.80	4

		per infondatezza della notizia di reato *"l'uccisione del partigiano....appare giustificato da esigenze belliche e costituisce legittimo atto di guerra"* ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)		
1956	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*BEEZY - Magg. tedesco e MARTINO - Cap.no italiano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* ignota La procura Militare Generale chiede ai carabinieri di Morlegno di fare indagini (pag. 8), che rispondono negativamente (pag. 10) MEDESIMI FATTI DEL 1975 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.91	4
1957 2108	INVIATO NEL 1946 PER GLI ITALIANI	*Imputati:*WARCHER o WALTER - Magg. delle S.S., FISCHER - Ten. delle S.S. RACHEL - Cap.no delle S.S. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*360 civili, 160 deportazioni In data 24 giugno 1947 il proc. gen. Dr. Borsari chiede al Magg. Tighe (pag.19) se negli elenchi sono compresi il Magg. Warcher o Walter "facilmente identificabile perchè monco da un braccio". Il 2 luglio 1947 il War Crime Branch risponde che *"il magg. Warcher è quasi certamente il Maggiore delle SS Reder. Secondo informazioni attendibili questo maggiore Reder è stato più volte ferito mentre combatteva sul fronte russo ed è morto in seguito a tali ferite...il ten. Fischer non è in alcun modo responsabile del suddetto eccidio. Non abbiamo a momento nessuna informazione riguardo al Cap. Raschel"* Il D.J.A.G. in data 11 agosto 1947 rispondendo ad ulteriore richiesta del proc. Dr. Borsari sul Ten. Fischer comunica che *"secondo le informazioni disponibili e le dichiarazioni del ten. Fischer al processo del gen. Simon, il ten. Fischer non risulta essere responsabile delle uccisione compiute a S. Terenzio e a Massa Carrara"* (pag. 26) L'azione penale nei confronti dei	16.80	4

		responsabili italiani era già iniziata nel 1946. In una lettera del 1 febbraio 1947 della Sezione Speciale della Corte di Assise di Massa Carrara, ed inviata alla procura generale della repubblica presso la Corte di Appello di Genova, ed inoltrata poi per conoscenza al Procuratore Generale Militare (pag. 7) la Corte dichiara *"Bruno Biagioni...imputato di collaborazionismo. Gli atti sono stati trasmessi il 16 luglio 1946 alla Sezione Istruttoria con richiesta di amnistia...Ludovici Giuliano... Gli atti del procedimento penale sono stati rimessi a codesta Ecc.mo Ufficio di procura generale* (procura generale della repubblica presso la Corte di Appello di Genova n.d.r) *che ne aveva fatto richiesta in seguito ad istanza di legittima suspicione avanzata dal fratello dell'imputato...Fabiani Corinno...attualmente detenuto nel carcere Sussidiario di Monza. E' stato rinviato a giudizio di questa sezione di Corte d'Assise per rispondere del reato di collaborazionismo ...e per strage"* (pag.8) Eccidio BARDINE S. TERENZIO		
1959	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 8.01.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9.134	4
1960	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*LAURELLI GIUSEPPE ed altri 5 ECCIDIO DI FORNELLI	10.24	4
1961	inviato il 17.2.66 ARCHIVIATO	*Imputati:*SCHINTHOLZER LUIGI - Magg. S.S. e PILZ GIUSEPPE - Commissario doganale Violenza con omicidio contro prigionieri di guerra (art. 211 c.p.m.g.) *Parte lesa:*MONACO OTTAVIO, brigadiere dei carabinieri All'autorità giudiziaria militare. In data 7 luglio 1979 fu condannato dalla Corte di Assise di Bologna e rimesso successivamente alla procura di Verona dalla Corte di Assise di appello di Bologna che riconobbe il difetto di giurisdizione all'Autorità Giudiziaria	48.17	4

		ordinaria. Con sent. G.I. TMT Verona n° 21 del 27/3/73, non doversi procedere per prescrizione. Alois Schintholzer in data 15.11.1988 fu condannato all'ergastolo ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
1962	ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*KLAUSER – Tenente e HAHS - Tenente Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ALLEVA ANTEO ed altri 8 In data 2 agosto 1947 il Proc. gen. Mil. Dr. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi il Ten. Klauser e Hans (pag. 28), il quale rispose negativamente (pag.29). Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9.74	4
1963	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 25.9.01	*Imputati:*STRAUCH GIUSEPPE - Magg. Tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota all'autorità giudiziaria militare Sentenza Trib. Firenze 23.09.1948, condono della pena 13.12.1949 e liberato il 30.12.1949	16.68 8.10 14.6	4
1964	ARCHIVIATO 4.12.96	*Imputati:*DONNEMBURG ALFRED - Ten. Med. ed ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., incendio, sevizie e rapina *Parte lesa:*CALCHERUTTI PRIMO + 2 In data 6 settembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni al Magg. Tighe, il quale risponde negativamente (pag. 82) Archiviazione del GIP nel 1996 perchè non si è pervenuti ad una certa identificazione ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.82	4
1965	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*KUNZE CARLO Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*Due lavoratori italiani in Germania Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 12)	9.26	4

1966	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. *Parte lesa:*CORVI ARMANDO +2 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9.120	4
1967	ARCHIVIATO 11.4.01	*Imputati:*BERGER KARL - Col. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota In data 11 marzo 1946 (pag.81) il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede informazioni ai Carabinieri di Ravenna sul serg. Hofmann Fritz, il quale risponde in data 13 maggio 1946 (pag. 80) *"il sergente Hofmann ...non è ricordato nella frazione di Ghibullo. Nel giugno 1944 fù colà catturato dai tedeschi certo Mini Luigi...non è stato possibile però accertare se il sergente tedesco Hofmann abbia preso parte all'esecuzione. Il 24 novembre 1944 in frazione Madonna dell'Albero – località poco distante da Ghibullo – furono fucilate 56 persone....ma anche per dette esecuzioni non si è potuto precisare se l'Hofmann v abbia partecipato. Presso il C.L.N. provinciale nulla esiste a carico dell'Hofmann"* In data 23 agosto 1947 il War Crimes Group invia alla proc. Gen. Militare fotografia del Col. Karl Berger *"si crede sia stati il comandante ...responsabile per le atrocità commesse a Villa dell'albero"* affinchè siano mostrate (pag. 6 ECCIDIO DI VILLA D'ALBERO PER RAPPRESAGLIA ABBINATO AL 30	16.60	4
1968	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 15.3.01	*Imputati:*LULEY - Cap.no tedesco Violenza con omicidio *Parte lesa:*ignota	16. 19 3	4
1969	PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:* Maresciallo SERSCH OSCAR e Maresciallo HERMANN Violenza con omicidio e estorsione *Parte lesa:*ignota In data 8 e 17 SETTEMBRE 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al magg. Tighe. di Padova se il Mar. Sersch e il Mar Hermann sono	50. 5	4

		compresi nell'elenco dei criminali di guerra. UCCISIONE DI UN CIVILE.		
1970 1	INVIATO NEL 1946	*Imputati:*KAHRAU - Untersturmfuehrer e PUSTOWKA - Scharfuehrer o Oberscharfuehrer Violenza con omicidio *Parte lesa:*14 civili In data 16 settembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al magg. Tighe. di Padova se il Cap. kaharan e Pustowkau sono compresi nell'elenco dei criminali di guerra. Abbinato al fascicolo 1 RG. Sent. G.I. Trib. Roma non doversi procedere ECCIDIO A LA STORTA (ROMA). Gli atti sono stati uniti al fascicolo n° 338/48 RPG comprendete la sentenza del G.I. del trib. di Roma in data 19.06.,1962 di non doversi procedere (doc.87.0 pag. 34)	43.15	5
1971	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	*Imputati:*SCHWERD FEDERICO (?) - Maggiore S.S. Omicidio art. 575 *Parte lesa:*all'autorità giudiziaria militare Trib. Verona (PAG. 16) MAGG. Federico Schwerd (pag. 16 doc. 14.7) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	14.7 19.79	5
1972	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*BUHUER HANS e ROTTF LECHNER Sevizie e maltrattamenti art. 209 c.p.m.g. nel campo di concentramento di medling *Parte lesa:*CECCON GIOVANNI + altri 3 In data 26 settembre 1947 il Proc. gen. Mil. Dr. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi il Comandante Buhuer e Rottf Lechner (pag.31), il quale rispose negativamente (pg. 32) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9.72	5
1973	ARCHIVIATO	*Imputati:*BUSCH - Col. e GEORGE - Ten. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*Popolazione di Ziano	19.93	5

		In data 19.09.47 e 25.10.1947 il Proc. gen. Mil. Dr. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi il col. BUSCH e il ten. GEORGE ABBINATO AL 1938		
1974	PRATE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 26.3.02	*Imputati:*WERDEN VON, DREYHAUPT, ZUNNDORF - 2° Ten. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota	16.114 16.36	5
1975	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*BEEZY - Maresc. E MARTINO - Cap.no Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota La procura Militare Generale chiede ai carabinieri di Morlegno di fare indagini (pag. 8), che rispondono negativamente (pag. 10) MEDESIMI FATTI DEL FASCICOLO 1956 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/77	5
1976		*Imputati:*MAYAR - Magg. S.S., CREMEN - Ten. S.S., VALMIER ALFREDO - Ten. S.S. GRIN BRUNO - Ten. S.S., RAMAN ALFREDO, ZILLER GIUSEPPE Violenza con omicidio e strage art. 185 c.p.m.g., incendio e distruzione *Parte lesa:*BERTOLLI DINA ed altri Eccidio di S. ANNA DI STAZZEMA. Unito al 2163 e 869	16.50	5
1978	ARCHIVIATO 15.3.01	*Imputati:*URBAN e AUERBACH Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*LIPPI ALBERTO ed altri In data 2 ottobre 1947 il Proc. gen. Mil. Dr. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi il TEN. Urban, il ten. Auerbach.	16.141	5
1979	ARCHIVIATO 16.5.03	*Imputati:*GRUEB, BODENSTEIN, SUEPLITZ, WIEDNER, PRAETZ FRANZ e BRAND Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*AMSTERDAM SELMA ed altri Eccidio FORLI'	16.53	5
1980	PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*VETTER - Com.te di Btg. ed altro ufficiale ignoto	16.66	5

	ARCHIVIATO 15.3.01	Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota In data 2 ottobre 1947 il Proc. gen. Mil. Dr. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fosse ricompreso il Cap. Vetter (pag.7), che risponde negativamente. Successivamente in data 28 gennaio 1948 il War Crimes Branch comunica che *"il Comando Gruppo crimini dell'Europa sud-orientale mi segnala che il criminale di guerra in oggetto,dopo essere stato rintracciato è riuscito ad evadere"* (pag.10)		
1981	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*MEISTER HERMANN DRIHSEN e REIMANN PAUL Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Lavoratori e prigionieri di guerra italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9.73	5
1983	ARCHIVIATO 23.02.96	*Imputati:*GRIES - Serg. e un sottufficiale ignoto Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*Padre Biagio + 2 In data 26 settembre 1947 il Proc. gen. Mil. Dr. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fosse ricompreso il Serg. Gries (pag. 6), il quale risponde negativamente (pag.7) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 12)	9.46	5
1984	ARCHIVIATO 15.3.01	*Imputati:*WINKLER KONRAD - Ten. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*FONTANELLI GUIDO QUINTIERI ANTONIO In data 31 ottobre 1947 il Proc. dr. Borsari chiede al Magg. Tighe se negli elenchi dei criminali di guerra è compreso il Ten. Konrad winkler responsabile dell'uccisione di due persone (pag. 64), che risponde negativamente.	16.151 16.202	5
1985		*Imputati:*SIMON - Gen. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* popolazione italiana	16.202	5

1986	ARCHIVIATO 27.4.02	*Imputati:*LUETTWITZ - magg. Gen. Com.te 26 Panzer, CRASSMAN - Colonnello del 26 Panzer div. E WITZLEBEN - Col. Del 9 regg. 26 Panzer Violenza con omicidio art. 185 *Parte lesa:*Abitanti Comuni delle Paludi di Fucecchio ECCIDIO DI FUCCECCHIO	16.59 16.60 16.83	5
1987 2012	PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*WERDEN VON - Magg., DREIHAUPT - Ten. E ZUNNDORF - Ten. Omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota identico al 2012 RG	16.81	5
1988		*Imputati:*IWANOWSKI FEODOR – Gerfreiter e SCHEEP RUPERT - Gerfreiter Omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:* Padre Biagio + 2 In data 31 ottobre 1947 il Proc. gen. Mil. Dr. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi i tedeschi IWANOWSKI E SCHEER (pag. 19), il quale risponde negativamente (pag.20)	9.46	5
1989	PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*WEGERMINN o WAGNER – Capitano, WAESELER o BOESELER - Tenente Omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota	49.5	5
1990	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 3.10.97	*Imputati:*WARGHER o WALTER (1957) - Magg. S.S., RAGHEL (1957) - Cap. della Gestapo, FISCHER (1957) – Tenente, OBST - Luogotenente Omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota	16.107	5
1991	inviato nel 1946 archiviato 9.8.96	*Imputati:*LOOS - Magg. e SCHMIDT ALOIS - Cap.no Omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota (Fascicolo 195 doc. 19.11. In data 6 aprile 1950 il Trib. di Napoli in un altro procedimento con sentenza giudica SCHMIDT condannato a 8 anni dpr 10.10.50 condono condizionale della pena (doc. 14/7 pg. 4) in data 10 ottobre 1950 il cap. Schmidt ha avuto la grazia. La Proc. Mil. Terr. Di Torino in data 23	16.162	5

		agosto 1947 comunica che presso il Suo ufficio è pendente un procedimento contro Alois Schimdt (pag. 367) ABBINATO AL 2094		
1993 2015	inviato nel 1946	*Imputati:*TENSFELD WILLI - Generale Violenza con omicidio *Parte lesa:*BADII SEVERINO + ALTRI Fatti del 9/12/1943 in FORNO CANAVESE e del 13/8/1944 in BORGO TICINO assolto dal Tribunale alleato abbinato al 2015	16.205	5
1994	ARCHIVIATO 9.11.99	*Imputati:*KNOLLE FERDINANDO, WOBBEKING FEDERICO E IBENDHAL ALBERTO Gravi maltrattamenti art. 211 c.p.m.g., omicidio *Parte lesa:* PRIOLO FEDERICO E PROFILO ELIO In data 26.11.47 il Proc. gen. Mil. Dr. Borsari chiede al magg. Tieghe se *"Knolle, Wobbekine e Ibendhal ...sono compresi negli elenchi"* (pag. 124). Fatti del 9/12/943 in FORNO CANAVESE e del 13/8/1944 in BORGO TICINO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9.2	5
1995	PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*BOSSEKER - Ten., PROSLINER - Ten., SCIOCHOLL - S.ten., FIECCHETUR - S.ten., EHGEL - S.ten., Marescialli: PIAKMAN, SMIT (Bohemo), CLOSE, ATZEL MAK, OSKAR KLUMI, ALBERT WIDMAN, JOSSIPH MICHEL Eccidio art. 185 *Parte lesa:* 80 CIVILI In data 29 novembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al magg. Tighe di Padova informazioni sui presunti responsabili dell'eccidio e se sono in custodia alleata (pag. 63).	49.3	5
1996	INVIATO NEL 1946	*Imputati:*FLORIN EDUARD - Serg. S.S. (detenuto dal 31.1.48 Violenza continuata con omicidio art. 185 e 13 c.p.m.g., ed altri reati *Parte lesa:*Civili italiani e religiosi della CERTOSA DI FARNETA (Lucca) all'autorità giudiziaria militare Trib.	49.4	5

		La Spezia assolto con sent. 419 n°94/1948 r.g.		
1997	INVIATO NEL 1946	*Imputati:*COVI FRANZ di Francesco Art. 185 omicidio ed altro *Parte lesa:*IGNOTI all'autorità giudiziaria militare Trib. Torino sent. Cassazione 22/10/1949 Franz Covi, Condannato alla pena di 9 anni e 4 mesi dal Trib. Mil. Di Roma (pag. 10 doc. 14.8) liberato il 13.11.1951	31.2 14.8	5
1998	PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*AGAZZONI LUIGI, VEZZANI CARLO, GRECO ERMES E DE GIDI GOFFREDO Violenza con omicidio *Parte lesa:*Uccisione di due partigiani a Mirandola ignota	49.6	5
1999	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*PORRECA DONATO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9.47	5
2000	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi violenza con omicidio *Parte lesa:*Uccisione di 23 civili Eccidio di SAN GIUSTINA IN COLLE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0) AD ECCEZIONE DEL SOLO ADOLF SPRING BELEG	11.84	5
2001		*Imputati:*SCHILDERBACH FRITZ Violenza carnale *Parte lesa:*CINCINNATI STEFANIA + 2	49.7	5
2002	ARCHIVIATO 18.04.96	*Imputati:*Capitano GLASTOTTEN Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. *Parte lesa:*Numerosi prigionieri italiani e popolazione di Poggio Bustone In data 17 novembre 1947 il Proc. Gen. Dr. Borsari chiede al magg. Tighe. di Padova se il Cap. Glastotten e compreso nell'elenco dei criminali di guerra (pag.28), il quale risponde *..egli è il cap. Barone Maryn Albert Von Gladstatten... prima di procedere al suo arresto, si prega di inviare prove sufficienti in cui si basi un caso di prima facie."* (pag. 32) Da abbinare al 1745 e al 1676	9.75	5

		Eccidio di POGGIO BUSTONE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)		
2003	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*AUSSERER FEDERICO, MAX ABLINGER - Maresciallo tedesco, WAGNER EUGENIO - Maresciallo tedesco E SCHRIBER GERARDO - Maresciallo tedesco ART.209 C.P.M.G. *Parte lesa:*ignota	50.4	5
2004	INVIATO IL 20.5.1948	*Imputati:*WILHELM SCHMALTZ - Generale Violenza con omicidio, saccheggio e incendio *Parte lesa:*Civili italiani di CIVITELLA, CORNIA, SAN PANCRAZIO, STIA, BUCINA e CAVRIGLIA Atti trasmessi al Trib. Militare Terr. di Firenze il 20 maggio 1948. sent. assoluzione 12.7.1950 nei confronti di Wilhelm Schmalz	31.5	5
2005	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Magg. S.S. SCHAFFER, Ten. S.S. TITO, Aiutante MULLER, Serg. S.S. HAAGE,Ten. Interprete STIMFEL Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Caporale SALVADOR FABREGA E Caporale OLIVER M. SILSBY abbinato al 1250 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19. 20	5
2006		*Imputati:*Generale STEFFER,Maggiore PRESCIL,Capitano SCHARNESTEIL,Tenente OSTERMEIER, Capitano VULT, Capitano BREHECHER, Tenente VON BRATHUSCHE, apitano PRESSICH, Tenente IBBA RENATO,Tenente DE CILLIA ANTONIO, Maresciallo TONNARELLI ROMEO Violenza con omicidio *Parte lesa:*CHIANTORE ATTILIO +34 atti illeciti di guerra art. 174 e 176 cpmg	23.106	5
2007	inviato nel 1946	*Imputati:*MEIR GOTTFRIED omicidio *Parte lesa:*Banca d'italia all'autorità giudiziaria militare Trib. Torino Goffried Mair (latitante) condannato	8.10 31.13	5

		all'ergastolo (dopo a 30 anni) in data 2.7.55 (pag. 19)		
2008	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*STEINER Omicido *Parte lesa:*ignota INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.81	5
2009	INVIATO NEL 1946	*Imputati:*HELD HEINRICH (Sergente) Omicido *Parte lesa:*CARAVOLO ANTONIO Abbinato al 664	16.116	5
2010	IGNOTI ATTUALMENTE PENDENTE	*Imputati:*MAGG. GUTTMAKER FEDERICO - NORTHORN HEINZ - DANIEL ERNESTO Violenza con omicidio *Parte lesa:*GAMBERINI IVO + 9 Attualmente pendente nella fase di udienza preliminare Tribunale Militare di La Spezia (doc. 86.0 pag. 29)	49.8	5
2011	ARCHIVIATO 25.9.01	*Imputati:* STOYER (o STOYA) - Capitano,IGEL - Tenente e FROMMER - Tenente Violenza con omicidio *Parte lesa:*BIANCHI PASQUALE, NELLA PIANTINI ed altri FATTI DI MONTEMIGNANO	16.185	5
2012		*Imputati:* VON VERDEN, DREYHAMPT - Tenente e ZUNNDORF - Ten. Violenza con omicidio e incendio *Parte lesa:*TACCHINI GUIDO ed altri IDENTICO AL 1987 Fatti di PALAZZO DEL PERO.	16.82	5
2013	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 24.9.03	*Imputati:*Ignoti miliitari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*ignota	16.91	5
2014	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi *Titolo del reato:*Violenza con omicidio *Parte lesa:* ignota Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9.48	5
2015	inviato nel 1946	*Imputati:*TENSFELD WILLY- Gen. tedesco ed altri	16.205	5

		Violenza con omicidio *Parte lesa:* Badii Severino + altri INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA abbinato al 1993 assolto dal Trib. alleato		
2016		*Imputati:* Maresc. tedesco WILLI ed altro Eccidio zona di VERUCCHIO *Parte lesa:* poprolazione civile Fatti di SAN POLO del 12 luglio 1944 ABBINATO AL 673?	16.150	5
2017	ARCHIVIATO 15.3.01	*Imputati:* HEIDER - tenente delle S.S. tedesche Violenza con omicidio - zona DONORATICO *Parte lesa:* CAPRAI e CREATINI In data 6 ottobre 1947 il proc. gen. Dr. Borsari invia lettera al Criminal Investigation Department di Livorno richiedendo se il Ten. Heider sia in custodia press le Autorità Americane (pag. 108)	16.133	5
2018	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:* YACKWITZ - Maggiore tedesco Violenza con omicidio *Parte lesa:* 16 civili italiani	16.189	5
2019	inviato nel 1946 archiviato 26.3.2002	*Imputati:* CRASEMANN Generale tedesco ed altri Violenza con omicidio *Parte lesa:* Vari cittadini italiani all'autorità giudiziaria militare Sentenza Trib. Firenze 23.09.1948 condono della pena 13.12.1949 liberato il 30.12.1949	16.64 8.10	5
2020		*Imputati:* WIEGAND LUDWIG - Magg. tedesco ed altri Violenza con omicidio *Parte lesa:* Vari cittadini italiani	16.188	5
2020 BIS		*Imputati:* MAGG. GRUNDMAN E CAP. KUHNE Violenza con omicidio *Parte lesa:* Vari cittadini italiani FATTI DI RIFREDI E CASTELLO	16.187	5
2021	ARCHIVIATO 15.3.01	*Imputati:* HOPP - Generale tedesco ed altri Violenza con omicidio *Parte lesa:* Vari cittadini italiani INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA	16.37	5

2022	ARCHIVIATO 25.9.01	*Imputati:*Ten. HIFELDT ed altri Violenza con omicidio *Parte lesa:*Vari cittadini italiani INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABB. AL 1953	8.11	5
2023		*Imputati:*Generale VON BOKEL Violenza con omicidio *Parte lesa:*Vari cittadini italiani INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABB. AL 2022	8.11 16.203	5
2024	ARCHIVIATO 16.01.97	*Imputati:*SCHMIDT Magg. tedesco ed altri Violenza con omicidio *Parte lesa:*Vari cittadini italiani In data 6 aprile 1950 il Trib. di Napoli con sentenza giudica SCHMIDT condannandolo a 8 anni dpr 10.10.50 condono condizionale della pena (doc. 14/7 pg. 4) in data 10 ottobre 1950 il cap. Schmidt ha avuto la grazia IN DATA 15.5.96 Unito dalla Procura Militare di Bari al 1200 R.G. Von Schulembreg è deceduto in Francia il 14.07.1944 (doc. 85.0 pag. 2)	12.3 12.4 12.5	5
2025	ARCHIVIATO 26.3.02	*Imputati:*Ten. Col. BERGER, Ten. BOKER, Ten. MONGHESTERN e Serg. STIWL *Parte lesa:*BARNI RANIERI, ed altre 38 persone INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABB. AL 2022 ECCIDIO DI SAN SEPOLCRO	6.63 8.111	5
2026	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96 REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi maltrattamenti prigionieri di guerra *parte lesa:* SERRA ed altri	16.169	5
2027	ARCHIVIATO 17.01.01	*Imputati:*Capitani RAUSCH e BOUKMAKOSKY, Ten. VON PAGAN Violenza con omicidio *Parte lesa:*ALLEGRUCCI GIUSEPPE ed altre 39 persone Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	30.6 27.3 29.2	5

2028	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*VARANI CARLO ed altri	16.85	5
2030	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:* FICCA ANGIOLINO e PERSICHETTI MARIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9.99	5
2031	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*DI LORETO CAMILLO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9.100	5
2033	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*CAMPANA Giuseppe Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9.101	5
2034	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*DI POMPONIO VINCENZO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9.102	5
2035	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*PORRECA GIUSEPPE ed altri Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9.103	5
2037	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*TETI NICOLA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9.104	5
2039	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*ANTRILLI FERDINANDO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9.166	5
2040	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi	9.165	5

	ARCHIVIATO	Violenza con omicidio *Parte lesa:*PICCONE IDA e CAROLINA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)		
2042	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*D'ULISSE ANTONIO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9.164	5
2050	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*MELE LUIGI Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9.98	5
2060	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*D'ANTONIO FRANCESCO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9.163	5
2061	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*DI NICOLANTONIO PASQUA ed altri 8 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9.162	5
2062	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*D'ANTONIO ANTONIETTA ed altri 7 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9.161	5
2074	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*DI MARINO CAMILLO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9.159	5
2075	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari teDeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*DI FABRIZIO DOMENICO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0	9.160	5

		pag. 22)		
2077	IGNOTI ARCHIVIATO 4.04.99	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*Eccidi vari Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9.27 9.105	5
2078	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*CASTALDI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.48	5
2079	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*DI GAETANO ed altri DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.25	5
2080	IGNOTI ARCHIVIATO 10.1.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*SERRA ROVIGO + altri Fatti di RONCHIDOZZO	16.170	5
2081	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 8.5.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*POPOLAZIONE CIVILE Fatti di MOGGIONA	16.181	5
2082	IGNOTI ARCHIVIATO 8.5.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:* POPOLAZIONE CIVILE Fatti di LE VIGNE	16.182	5
2083	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:* POPOLAZIONE CIVILE Fatti di VALPROMARO	16.86	5
2084	IGNOTI	*Imputati:* Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:* POPOLAZIONE CIVILE Santhià (Vercelli)	50.2	5
2086	ARCHIVIATO	*Imputati:*KARL GIORGIO E SCHRODER Violenza con omicidio *Parte lesa:*AGOSTINI ed altri ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.82	5
2088	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi	9.65	5

	ARCHIVIATO 9.11.99	Violenza con omicidio:*Parte lesa:*GARAO SALVATORE + altri Fatti in campi di concentramento germanici Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	6.86 9.68 9.66	
2089	IGNOTI ARCHIVIATO 8.5.96 PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:* Ignoti Fatti in Liguria e in Toscana	16.180	5
2090	IGNOTI ARCHIVIATO 8.5.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:* Ignoti Fatti di BUCINE	16.183	5
2092	IGNOTI ARCHIVIATO 8.5.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*CALZOLARI ed altri 9	16.168	5
2093	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*DEL SCARPARO ALFONSO ed altri	16.164	5
2094	INVIATO NEL1946	*Imputati:*Capitano SCHMIDT Violenza con omicidio *Parte lesa:*13 civili italiani (Fascicolo 195 doc. 19.11. In data 6 aprile 1950 il Trib. di Napoli in un altro procedimento con sentenza giudica SCHMIDT condannato a 8 anni dpr 10.10.50 condono condizionale della pena (doc. 14/7 pg. 4) in data 10 ottobre 1950 il cap. Schmidt ha avuto la grazia. La Proc. Mil. Terr. Di Torino in data 23 agosto 1947 comunica che presso il Suo ufficio è pendente un procedimento contro Alois Schimdt (pag. 367) abbinato al 2094 abbinato al 1991	16.162	5
2095	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9.97	5
2096	IGNOTI ARCHIVIATO 8.5.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*Un numero imprecisato di	16.175	5

		civili		
2097	IGNOTI ARCHIVIATO 4.5.02	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*Un centinaio di civili	16.62	5
2098	IGNOTI ARCHIVIATO 8.5.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*ORSINI NORGE ED ALTRI	16.173	5
2099	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*BRAMANTE EGISTO ed altri	16.186	5
2101	ARCHIVIATO 8.5.96	*Imputati:*Generale GRISOLLI, Ten. VON PLATEN, Ten. GRASBETT ed altri Violenza con omicidio *Parte lesa:*MARTINO BRINZ E GABRIELE MARMI COSTA	16.89	5
2102	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	*Imputati:*PIAZZA E CANEVA ed altri 33 militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*Donne, uomini, bambini Inviato all'Autorità Giudiziaria Corte d'Assise Speciale di Vicenza Prc. N° 5/47 Sentenza di condanna a carico di Bruno Caneva e Battista Marcialis del 22 maggio 1947. In data 26.06.1963 il Trib. Vicenza emette ordinanza di amnistia per Caneva Carlo Bruno (pag. 120) ECCIDIO DI PEDESCALA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.93 11.94	5
2103	IGNOTI ARCHIVIATO 27.9.00	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*VIOLANTE VINCENZO ed altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.96	5
2106	IGNOTI ARCHIVIATO 31.7.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*40 persone Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 24)	43.7	5
2108	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*153 persone ECCIDIO S.TERENZIO	16.88	5

		ABBINATO AL 1957		
2109	ARCHIVIATO 5.2.96	*Imputati:*Sottotenente PETER E Serg.te GASPAR MARTIN Violenza con omicidio *Parte lesa:*BANZI EDOARDO	16.177	5
2112	IGNOTI ARCHIVIATO 23.07.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*DI MARRO PINA Archiviazione diretta del P.M. Intelisano 23.07.96 (doc. 86.0 pag. 35)	43.8	5
2113	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*14 Carabinieri e 2 civili ignoti DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.26	5
2115	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*99 persone Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 24)	9.53	6
2120	IGNOTI ARCHIVIATO 8.5.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*300 civili italiani	16.174	6
2122	IGNOTI ARCHIVIATO 31.7.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*20 civili italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 24)	9.157	6
2123	IGNOTI ARCHIVIATO 8.5.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*45 civili italiani	16.172	6
2124	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:* IGNOTA	49.9	6
2125	IGNOTI ARCHIVIATO 23.7.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*Civili italiani Archiviazione diretta del P.M. Intelisano 23.07.96 (doc. 86.0 pag. 35)	43.10	6
2126	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi	43.6	6

	ARCHIVIATO	Violenza con omicidio *Parte lesa:*Civili italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 23)		
2128	IGNOTI PARTI LESE IGNOTE ARCHIVIATO 9.8.96	*Imputati:*Ignoti militari delle brigate nere Violenza con omicidio *Parte lesa:* 16 partigiani unica fonte un articolo di giornale americano	16.4	6
2129	IGNOTI PARTI LESE IGNOTE ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*101 persone rimaste sconosciute DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.27	6
2135	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*18 civili italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 23)	9.54	6
2137	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi e marinai della X Mas Violenza con omicidio *Parte lesa:*Civili italiani	23.49	6
2138	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*320 civili italiani dovrebbe riferirsi ad altro fatto rg 2095 (doc. 43/0) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	43.12	6
2139	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96 PARTE LESA IGNOTA	Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*torture e uccisione 20 partigiani	16.166	6
2140	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*37 partigiani italiani uccisione per rappresaglia	16.87	6
2141	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*11 partigiani italiani	16.165	6

2142	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*11 cittadini non identificati	16.176	6
2145	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96 PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*Cittadini italiani non identificati	16.163	6
2148	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*Patrioti uccisi	16.179	6
2149	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*150 civili italiani	16.84	6
2151	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*Ignoti Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 31)	9.147	6
2153	ARCHIVIATO	*Imputati:*Colonnello BUCH ed altri militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*9 cittadini del comune di CRESCENTINO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.132	6
2154	IGNOTI	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*54 civili italiani	10.28	6
2155	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*Uccisione dipendenti delle Ferrovie dello Stato	16.167	6
2156	INVIATO NEL 46 PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*Maresciallo Haage e Lechert Wilde Violenza con omicidio *parte lesa:* ignota Sentenza Trib. Verona del 5 aprile 1949 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.83 14.8	6
2157	INVIATO ARCHIVIATO	*Imputati:*Maggiore tedesco SCHINCHOLSER *parte lesa:* ignota:	19.84	6

		*Parte lesa:*VANZO NARCISO ed altri In data 7 luglio 1979 fu condannato dalla Corte di Assise di Bologna e rimesso successivamente alla procura di Verona dalla Corte di Assise di appello di Bologna che riconobbe il difetto di giurisdizione all'Autorità Giudiziaria ordinaria trib. Padova Alois Schintholzer in data 15.11.1988 fu condannato all'ergastolo ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		
2158	ARCHIVIATO	*Imputati:*FRIZ ed ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*40 cittadini ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.85	6
2159	ARCHIVIATO	*Imputati:*Generale POLAK ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*38 persone ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.83 11.86	6
2160	ARCHIVIATO 11.4.01	*Imputati:*Tenente BIEBER, Sottotenente STAKUL Violenza con omicidio *Parte lesa:*CORBARI SILVIO ed altri quattro Impiccagione di 5 persone accusate di essere partigiani	16.135	6
2161	INVIATO NEL 46 ARCHIVIATO 15.3.01	*Imputati:*Tenente BRANDL ALOIS eTen. Koeppen Violenza con omicidio *Parte lesa:*BENEDETTI FRANCESCO ed altre 8 persone TRIBUNALE DI BOLOGNA (14.7 PAG. 90). ORDINATA LA SOSPENSIONE ISTRUTTORIA (PAG. 302 DOC. 5.1.) ECCIDIO DI VECCHIAZZANO Abbinato al 870	16.61	6
2162 2166	IGNOTI ARCHIVIATO	Tenente o capitano LENGANER FRANZ ed altri militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*BENDONI MARIA ed altre sei persone abbinato al 2166	49.10	6

2163		*Imputati:*RICHTER/ LEIBSLE/ SASSE +2 Violenza con omicidio *Parte lesa:*400 civili di SANTANNA DI STAZZEMA Unito al 1976 e 869	16.50	6
2166	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Cap.no o Ten. Tedesco LONGANER FRANZ ed altri militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*GORETTI MARSILIO ed altri Abbinato al n° 2162 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	49.11	6
2167		*Imputati:*Gen. VON TENSFELD, Col. RAUFF, Ten. JOST, Gen. WENIG, Col. VON GOLDBECK, Cap.no SAEVECKE, Cap.no BERGER, Ten. KRAUSE, Serg. magg. IARSKO, Serg. magg. KLEMM, Serg. magg. KLIMSA, Serg. STALMAIER, Serg. FRANZ Serg. magg. HEININGER Violenza con omicidio *Parte lesa:*PRINCIPATO SALVATORE ed altri Fatti di MILANO (PIAZZA LORETO) il 10/8/1944. Il 29/3/1953 trasmessi atti in visione al M.D.E., Gabinetto del Ministro con foglio n° 1082/2C. Restituiti 20/5/63.	50.1	6
2168	ARCHIVIATO 19.11.96	*Imputati:*Ignoti militari delle brigate nere e LADIN BATTISTA Violenza con omicidio *Parte lesa:* BALDROCCO BRUNO e FAVARIN ANGELO	11.37	6
2169	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari fascisti e tedeschi delle S.S. Violenza e lesioni personali *Parte lesa:*FUSER GIORDANO e altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.36	6
2170	ARCHIVIATO	*Imputati:*PEDRON SANDRO e ignoti militari delle brigate nere Violenza con omicidio *Parte lesa:*PESTRIN RICCARDO In data 17 marzo 1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato	11.31	6

		ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)		
2173	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*OGGIANI ALDO CHERCHIL LUIGI MIGLIORATI POCCHIESA MARCELLO BURATTO TERZO Distruzione e incendio *Parte lesa:* FREGONA PIETRO ED ALTRI In data 17 marzo 1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.32	6
2174	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 10.9.96	*Imputati:*Ignoti militari fascisti e tedeschi Distruzione e incendio *Parte lesa:*GIACOMELLI FRANCESCO ed altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.33	6
2175	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*MONALDO ITALO e altri Distruzione, incendio, rapina e minacce *Parte lesa:* FABBIAN GIUSEPPE ed altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.71	6
2176	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*MONALDO ITALO o MERCALDO Italo Michelangelo fu Gaspare e fu Zanna Rosa, n. a Monreale (PA) il 24/7/1915 ed ignoti fascisti Sequestro di persona *Parte lesa:* FERRARESE MARIA e FERRARESE SEBASTIANO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.71	6
2177	DELITTO TENTATO ARCHIVIATO	*Imputati:* PORCARI, SCREMIN GILDO, CANOVA SANTE, VINCA , IORO, LAURO, FLORIO, BERTOLDO MOSELLE, MAZZARI, VELLER ed altri ignoti fascisti tutti appartenenti alla Compagnia Brigate Nere "A. Faggion" di Vicenza Tentato omicidio *Parte lesa:*SGUARIO BRUNO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.34	6
2178	PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*TONIOLO NINO, STEVAN, MIANI PICCOLETTO e MIANI GIGETTO	11.70	6

	ARCHIVIATO	Violenza con omicidio e rapina *Parte lesa:*7 partigiani non identificati In data 29.11.1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)		
2179	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari fascisti e tedeschi Violenza con omicidio, incendio, distruzione e rapina *Parte lesa:* CECCATO ANGELO e CECCATO SEBASTIANO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.71	6
2182	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*MONALDO ANTONIO + altri Percosse, distruzione, incendio e saccheggio *Parte lesa:*GATTO G.BATTISTA + altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.71	6
2183	DECESSO IMPUTATO ARCHIVIATO	*Imputati:*PASSUELLO e ignoti militari tedeschi e fascisti Sequestro di persona, sevizie e violenza con omicidio *Parte lesa:* TONIAZZO FERRUCCIO e MARIN DOLORES imputato deceduto il 12.12.1945 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.35	6
2184	ARCHIVIATO 10.9.96	*Imputati:*Compagnie ignoti militari fascisti e tedeschi Rapina, violenza, omicidio e incendio *Parte lesa:* BALLESTIN ALFREDO e BALLESTIN GIOVANNI Il GIP di Padova in data 26.2.1997 dichiara" *ritenuto che l'uccisione di.... da parte di militari nazi-fascisti...devesi inquadrare quale legittimo atto di guerra posto in essere nei confronti di soggetto privo della qualifica di legittimo belligerante ai sensi degli artt. 25 e 29 legge di guerra"* ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.68	6
2185	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 10.9.96	*Imputati:* STORTI PIETRO, BONFATTI GIOVANNI, BARTOLOMEI FERDINANDO, ZANONI GIACOMO, GIOVACCHINI NICOLANTONIO e ignoti	11.69	6

		fascisti, tutti del Battaglione S. Marco Saccheggio, incendio e violenza *Parte lesa:*GUIA NOVELLO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)		
2187	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 10.9.96	*Imputati:*Ignoti militari delle Brigate nere di Conegliano Furto, rapina, incendio *Parte lesa:* CAMERIN ANTONIO e MODOLO GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.67	6
2189	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti fascisti delle brigate nere Violenza con omicidio *Parte lesa:* LORARMA GALLO e ZUCCHINI OLINDO	49.12	6
2190	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti fascisti e tedeschi Rapina, perquisizione, arresto arbitrario *Parte lesa:*CALORI IRMA	16.7	6
2191	IGNOTI ARCHIVIATO 26.3.02	*Imputati:*Ignoti fascisti delle Brigate nere Sequestro di persona e violenza con omicidio *Parte lesa:*COCCHI ALFREDO	16.79	6
2192	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 6.3.97 REATI NON DI OMICIDIO	*Imputati:*Ignoti militari fascisti e tedeschi Arresto arbitrario e percosse *Parte lesa:* CAVALLINI NINO e CAVALLINI PRIMO	16.8	6
2193	IGNOTI ARCHIVIATO 6.3.97	*Imputati:*Ignoti fascisti delle Brigate nere Violenza con omicidio *Parte lesa:*GOLINELLI CESARE+ 6	16.9	6
2195	IGNOTI ARCHIVIATO 6.3.97	*Imputati:*Ignoti fascisti delle Brigate nere Violenza con omicidio *Parte lesa:*BAGNO DESILDO+ 6	16.10	6
2196	IGNOTI ARCHIVIATO 6.3.97	*Imputati:*Ignoti fascisti e tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*SELLARI EVANGELISTA	16.6	6
2197	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti fascisti e tedeschi Internamento in Germania		6

	22.1.98	*Parte lesa:*FALZONI SOSTEGNO		
2198	REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*TOSSANI MICHELE, RAMPONI AMEDEO, MARCHESINI EMILIANO e TESTI FEDERICO tutti fascisti delle Brigate nere e ignoti militari tedeschi Arresto arbitrario *Parte lesa:* MATTEUZI EUGENIO + 2	49.14	6
2199	ARCHIVIATO	*Imputati:*WILLI BRICH Sergente tedesco e ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio *Parte lesa:*BROGLIA VITTORIO	16.75	6
2212	IGNOTI	*Imputati:*Ignoto italiano delle S.S. tedesche Tentato omicidio e violenza con omicidio *Parte lesa:*BONELLI CALOGERO e ZANOTTI ALLEGRO	16.5	6
2216	IGNOTI ARCHIVIATO IL 8.5.95	*Imputati:*Ignoto italiano appartenente alle S.S. tedesche Sevizie e omicidio *Parte lesa:*Ignoto italiano		6
2217		*Imputati:*MATTEOLI MARONE e ignoti fascisti Violenza, sevizie e omicidio *Parte lesa:*FABBRICATORE EDGARDO COMM. PREFETTIZIO DI CALICE	49.13	6
2218	ARCHIVIATO	*Imputati:*LEHNIGK EMDEN Ten. Tedesco Strage *Parte lesa:*22 civili di CAVIAZZO Lettera del proc. Ugo Borsari al Min. Grazia e Giustizia e Min. Affari esteri circa la possibilità di iniziare l'azione penale contro il ten. W. Leghnigk Emden In data 16 agosto 1949 (pag. 23) il Proc. dr. Borsari informa i Ministeri Affari Esteri e grazia e Giustizia che *"date le difficoltà relative alla reperibilità dei testi tedeschi e, soprattutto al fatto che l'imputato risulta tuttora residente in zona sovietica della germania questa procura...non ritiene possibile, almeno per ora instaurare un procedimento penale".* Il Ministero Affari Esteri risponde che *"questo Ministero non ritiene che le difficoltà accennate da*	10.29	6

		codesta procura generale possono essere superate. Ciò anche in considerazione della fase delicata che attraversano le trattative attualmente in corso con le autorità sovietiche per la nota questione relativa ai presunti criminali di guerra detenuti in Italia" (pag.24) ECCIDIO DI CAIAZZO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)		
2219	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Strage *Parte lesa:* LOMBARDI EGIDIO ed altri DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10.30	6
2220	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO PARTE LESA IGNOTA	*Imputati:*Ignoti militari tedeschi Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:* ignoti	23.129	6
2228	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*MONTAGNOLI MARIO e MONTAGNOLI ANGELO entrambi delle B.N. Uccisioni e sevizie *Parte lesa:*Ignoti partigiani e antifascisti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	50.3	6
2229	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*CROSTA FRANCESCO, LISTI ALDO, CHIERICHETTI ERNESTO INTROISI VITTORIO tutti delle B.N. PIANTANIDA DOMENICO Uccisioni *Parte lesa:*Ignoti antifascisti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.128	6
2230	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*ANTONELLI tenente capo polizia segreta Novara, TOMASSO SIRO, LAZZARONI NANDO tutti delle B.N. Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti antifascisti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.127	6
2231	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*MORSERO MICHELE, COLAMUSSI - Maggiore, LIPERTITI - Capitano e tutti delle B.N. Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti partigiani ed	23.131	6

		antifascisti di Vercelli ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
2232	IGNOTI ARCHIVIATO 20.8.01	*Imputati:*Ignoti fascisti repubblicani Uccisioni, rapina *Parte lesa:*Dott. SOLENGRI ed altri 29 civili ignoti	16.101	6
2233	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*GUNTER - capitano tedesco Annegamento e fucilazioni *Parte lesa:*23 civili ebrei e 9 partigiani ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.136	6
2234	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*CICERI capitano, MARIANI ENRICO, DE GASPERI, DE TOMA tutti delle B.N. Sevizie e uccisioni imprecisate *Parte lesa:*Ignoti partigiani prigionieri ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.130	6
2235	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*BOSS – maggiore e GREISER - sergente maggiore sevizie *Parte lesa:*Ignoti prigionieri ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.115	6
2236	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*DI SANTO STEFANO, BERTI RAFFAELE, TORTELLA ENRICO e PASINI ETTORE Art.209 c.p.m.g. Appartenenti a tribunali militari antifascisti *Parte lesa:*ignota ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.116	6
2237	PARTE LESA IGNOTA REATO NO DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*MAZZOLDI MARIO - Ten. G.R. Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*ignota ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.117	6
2238	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 20.8.01	*Imputati:*GILBERTI NELLO Uccisione *Parte lesa:*Ignoto partigiano	16.1	6
2239	IGNOTI PARTE LESA	*Imputati:*COSTA FRANCESCO delle brigate nere	23.118	6

	IGNOTA ARCHIVIATO	Violenza con omicidio *Parte lesa:*ZAR LUCIANO ed altri 20 partigiani ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		
2240	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 12.5.97	*Imputati:*BUTTAZZONI NINO della Xa Mas Uccisione e incendio *Parte lesa:*Ignoti zona di ASIAGO In data 12 maggio 1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.39	6
2241	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*GARIBALDI - S.ten. parac. rep.no Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*ZAR LUCIANO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.119	6
2242	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 20.8.01	*Imputati:*FERRI, SPALLANZANI e MASSARODA militi della R.S.I. Rappresaglia *Parte lesa:*Ignoti cittadini di REGGIOLO	16.3	6
2243	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 9.8.96	*Imputati:*MOSCARINI PAOLO - Ten. appartenente S.S. tedesche Sevizie *Parte lesa:*Ignoti partigiani	16.90	6
2244	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*CAPELLI MARIA - comandante del servizio ausiliario fascista Concorso nella fucilazione di 5 patrioti *Parte lesa:*Ignoti partigiani ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.120	6
2245	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*SCALA (conte) e BAGGIOTTO - colonnello membri del fascio di Milano Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.121	6
2246	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 20.8.01	*Imputati:*ODDONE e CETTANI (o BERTANI) Omicidio *Parte lesa:*Ignoti	16.2	6

2247	ARCHIVIATO	*Imputati:*CALABATTI - ten. ital. delle S.S. tedesche Violenza con omicidio *Parte lesa:*CAVALLI e altri ignoti In data 10 settembre 1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11.38	6
2248	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*RAVIGLIONE, DI BIAGI e ROMAGNOLI Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.122	6
2249	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:* FESTI Ten. Col., TARCHETTI capitano, RONCALORO cap.no, GIORDANINO MARIO ten., PAGANI S.ten., MONTAGNOLI ANGELO e MONTAGNOLI MARIO Sentenze di morte emesse contro partigiani e civili ignoti Violenza con omicidio *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.123	6
2250	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*GAMBERO Junior Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.124	6
2251	ARCHIVIATO	*Imputati:*SORLINI FERRUCCIO - maggiore fascista omicidio *Parte lesa:*GUASCHINI MODESTINO Abbinato al 1791 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19. 39	6
2252	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*SPADINI maggiore Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti partigiani ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48.1	6
2253	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 23.7.96 REATO NON DI	*Imputati:*ZUCCARI MARICO Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti Condannati dal Trib. Mil. Terr. di Milano in data 28.08.1952	43.6	6

	OMICIDIO			
2254	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*BARBIERI - capitano, MEDDA - capitano, GALLIA - console della milizia Comandanti di plotoni di esecuzione *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.134	6
2255	REATO MINORE ARCHIVIATO	*Imputati:*CHIOLINI ENRICA Concorso in omicidio e sevizie *Parte lesa:*LORENZINI col. Partigiano ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19.85	6
2256	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*DEKMIELS Violenza contro privati nemici *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		6
2257	ARCHIVIATO	*Imputati:* RIVALTA RAOUL, col., VICARI GIOVANNI, magg., GILLO MARCO, magg., TORELLO SIGISMONDO, magg., MORO EDOARDO, magg. , TAVASSI UGO, magg., LONGO PIETRO, magg. , MAINARDI, ten., TALANI UGO, ten. , PUSANO ANGELO gli imputati erano membri del Tribunale di Guerra di Vercelli *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.140	6
2258	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:* FIORENTINI, col. , PASTORELLI, cap.no; BARTOLINI, ten. ; FEOLO, ten.; FERRARI, serg. ; ROSELEN MICHELE detto Mano ; NERI, cap.no; ZANONI, cap.no; GRAZIANI e HEIGENDORF Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*BELLISSIMA GIACOMO +altri ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.133	6
2259	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*DIERICA colonnello tedesco Violenza con omicidio, distruzione e incendio *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.135	6

2260	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*PALAZZOL DELLA GATTA, CALIGARIS, LEANI, SCHIRINZI e BARTONCELLO Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.107	6
2261	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:* GESTARI ingegnere, SRINGA avvocato e STAMPA conte Violenza contro privati nemici *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.108	6
2262	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*ARTNAFCIDP NICOLA generale; CASATI tenente; PARODI magg. e SAZZA ten. Omicidio *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.109	6
2263	ARCHIVIATO	*Imputati:*ZERBINO commissario federale fascio di Torino Arresto e uccisione senza processo *Parte lesa:*avv. TANCREDI GALIMBERTI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.110	6
2265		*Imputati:*FIORENTINI col. Aereonautica e PASTORELLO - maresciallo Arresti arbitrari e uccisioni *Parte lesa:*72 ignoti	50.6	7
2266	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	*Imputati:*PAVON MARIO - alpino Omicidio *Parte lesa:*20 partigiani ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	50.7	7
2267	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*GRANDI - tenente Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti	23.111	7
2268		*Imputati:*BERRETTA - Capitano Massacro *Parte lesa:*Ignoti partigiani della Brigata Garibaldi	50.8	7
2269	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO	*Imputati:*JULITA LEANDRO - ten. B.N. Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC.	23.112	7

	ARCHIVIATO	89.0)		
2270	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:* MARIANI, col.; FRAGASSI, colonnello; GUALINO, col. ; NICOLELLA, magg.; RISTA, ten. ; CARBONE, ten.; DIPINTO, ten. e RAMELLA EMILIO Art.209 c.p.m.g. *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.113	7
2271	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	*Imputati:*SCHILNINGER tenente Violenza contro privati nemici *Parte lesa:*Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.125	7
2272	IGNOTI	*Imputati:*VERZALINI comandante militare di Bologna ignoti fascicoli vari fatti avvenuti in Bologna	49.15	7
2273	IGNOTI ARCHIVIATO	*Imputati:* GALLI, ten. e CAPRA, ten. entrambi della legione "Muti" Arresti, sevizie e fucilazioni *Parte lesa:* ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23.114	7
2274	REATO NON DI OMICIDIO PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 23.02.98	*Imputati:*HAGEMANN JOACHIM capofabbrica Junkers in Brottwitn /Elba - Germania Maltrattamenti in un campo di lavoro in Germania fabbrica Junkers *Parte lesa:*prigionieri italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 16)	9.61	7

Tale schema descrittivo, tenuto conto della notevole quantità di materiale visionato potrebbe avere alcune piccole inesattezze.

5.4 I lavori della Commissione mista

Appena furono rinvenuti i fascicoli *de quibus* il Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione prof. Renato Maggiore contattò immediatamente il collega Intelisano (il quale chiese ed ottenne di lì a pochi giorni copia del registro generale) ed il collega Giuseppe Scandurra, Procuratore Generale Militare presso la corte militare di Appello.
A quest'ultimo inviò pure una lettera del 24 giugno 1994 affinché anche negli uffici di competenza della Procuratore Generale Militare presso la corte militare di Appello fosse effettuata la stessa ricerca[275].

[275] Cfr. Lettera del 24.06.1994 del Proc. MAGGIORE al Proc. SCANDURRA doc..

In data 4.07.1994 il Procuratore Generale Militare presso la corte militare di Appello, dott. Giuseppe Scandurra risponde al Procuratore Generale militare presso la Corte di Cassazione prof. Renato Maggiore scrivendo di aver già disposto ricerche nei registri e negli archivi e di aver designato[276] il sost. Proc. Anziano dott. Nicolosi di seguire attentamente l'intera questione e di esaminare gli eventuali atti di risulta[277].
In questa stessa lettera il dott. Scandurra prega il dott. Maggiore di comunicare l'eventuale disponibilità del magistrato *"che Ella ritenga di nominare"* da affiancare nel lavoro al designato sost. Proc.militare presso la corte militare di Appello dr. Nicolosi.
E' bene chiarire i termini della questione, poiché si è (anche per una certa confusione di alcuni auditi sui termini designato e delegato) discusso che la direttiva n. 68 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nonché l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, come modificato nel 1988 e poi successivamente, l'articolo 53 del codice di procedura penale, l'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989 e l'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
La direttiva n. 68 della legge delega del 1987 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ha espresso come criterio direttivo per il legislatore delegato la previsione che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate con piena autonomia.
Significativa sul punto la differente formulazione contenuta nella direttiva della legge delega 3 aprile 1974, che prevedeva soltanto l'eliminazione dell'incidenza gerarchica.
In linea con la direttiva della legge delega, è stato quindi introdotto l'articolo 53 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, nell'udienza il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.
Il capoverso di tale norma individua le ipotesi di sostituzione del magistrato. In base all'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, i titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, i magistrati designati.
Anche l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario ha subito profonde modifiche con il nuovo codice del 1989. L'originaria formulazione prevedeva che i procuratori generali e i procuratori della Repubblica esercitassero le loro funzioni personalmente, o per mezzo dei dipendenti magistrati addetti ai rispettivi uffici.
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, il testo attualmente vigente stabilisce che i titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Il sostituto è titolare di un'autonomia piena, risultando sostituibile nei soli casi di cui all'articolo 53, capoverso.
La nozione di udienza deve essere intesa come più ampia di quella del dibattimento e comporta che la piena autonomia che ad essa si ricollega possa svilupparsi anche in tutte le altre fasi. Nei momenti diversi dall'udienza, il magistrato addetto all'ufficio di procura, non più dipendente dal dirigente dell'ufficio, è titolare di un'autonomia che connota la sottordinazione del singolo magistrato in funzione unicamente della potestà direttiva e di organizzazione del titolare.
Devonsi escludere direttive afferenti alla conduzione del singolo processo o del singolo affare.
Il potere di sovraordinazione spettante al procuratore sull'attività processuale dei sostituti deve esprimersi unicamente per linee di azione generale e non con direttive sul singolo processo, o con interventi sul caso specifico e sul metodo di determinato atto (questa è la delibera del 10 aprile 1996, periodo in cui occorreva osservare questa particolare disposizione).
Il 5 luglio 1994, il Proc. Gen. Maggiore designa il dott. Vindicio Bonagura nell'affiancamento: *"La prego di volersi occupare, con i contatti del caso, dei necessari*

---

[276] Designato e non delegato come erroneamente affermato dal dr. Scandurra, il quale successivamente si è corretto.
[277] Cfr. Lettera del 4.07.1994 del Proc. SCANDURRA al Proc. MAGGIORE; prot. 025/R/cont.

interventi per conto di questo G.U. in ordine al contenuto della mia nota 24/6/94, n.31/R, al Procuratore Generale Militare presso la corte militare di Appello, e del riscontro da questi datomi con la sua 4 c.m., n.025/R/cont, note che, entrambe, Le rimetto in copia. Nella presente delega è implicita, ovviamente, la facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, possa rivelarsi pertinente al risultato, se del caso, dei detti interventi".[278]

La decisione di *"affiancare"* al dr. Nicolosi il dr. Bonagura appartenenti a due differenti Uffici di procura, era da ascrivere alla circostanza che non risultava chiaro quale dei due Uffici dovesse ritenersi competente ed a definire quale iter seguire per i fascicoli rinvenuti nei locali del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

Difatti, per quanto il locale del ritrovamento fosse tra quelli di pertinenza della procura generale presso la corte di appello, sui fascicoli figurava la provvisoria archiviazione adottata dalla procura generale militare presso il tribunale supremo militare, organo giudiziario soppresso nel 1981, le cui funzioni erano passate alla procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

Le circostanze hanno così quasi costretto il Dott. Giuseppe Scandurra ed il Prof. Renato Maggiore a ricorrere all'aiuto reciproco, considerati anche l'eccezionalità dell'evento e la mole di lavoro che si presentava loro.

Non aveva alcun senso smistare i fascicoli alle varie procure territoriali senza prima visionare il contenuto degli stessi per verificare, viste le date a cui i fatti si riferivano, se sussistessero ancora elementi per procedere.

Per i motivi suesposti i due Procuratori generali, nel pieno esercizio dei loro legittimi poteri, hanno provveduto a delegare la ricerca a due magistrati appartenenti ai loro rispettivi uffici giudiziari i quali, in conformità alla legge, hanno svolto l'incarico affidato loro in tutta autonomia rispetto ai deleganti, formando appunto la suddetta commissione mista.

Scandurra, sentito il 20.5.2004, ha dichiarato in proposito:"... *diedi incarico al cancelliere capo del mio ufficio perché facesse questa ricerca e, al tempo stesso, delegai il sostituto procuratore generale anziano perché seguisse questa pratica. Non c'è nessuna norma, per quanto riguarda questo atto di delega, ma ciò rientra nell'ambito delle attività comuni ad ogni ufficio giudiziario, in cui il capo dell'ufficio delega un sostituto perché segua una particolare pratica, la sviluppi e naturalmente faccia tutto quello che rientra nei suoi doveri....questo sostituto è stato da me delegato perché esaminasse tutti gli atti che avessero attinenza con i crimini di guerra che eventualmente si trovassero nell'ambito degli archivi della Procura generale militare di appello e in relazione a questo,nell'ambito della sua autonomia e della sua potestà -che deriva ad ogni sostituto che è delegato per una certa indagine- riferisse e svolgesse le attività che egli avesse ritenuto opportune o necessarie:"*

Lo stesso Prof. Maggiore, il 27.10.2004, in proposito ha sostenuto:*"Per un principio di collaborazione fra uffici, avevo ritenuto di destinare, a seguito dell'assenso ricevuto da Bonagura, un mio collega, un mio sostituto procuratore generale in sede di legittimità come consulente, ad adiuvandum, per quella disamina, per quel lavoro di selezione, di avviamento alle procure militari interessate, pur tardivo, di quei carteggi. ...Non ci fu un atto costitutivo; io e Scandurra non ci siamo mai riuniti per mettere a verbale il tema relativo alla nomina di una commissione...che avrebbe avuto una determinata durata, che avrebbe dovuto riferire con relazione a noi che in quel momento la istituivamo, eventualmente prevedendo in quel verbale, ove fosse stato il caso, gettoni di presenza. Non ci fu mai un verbale costitutivo della commissione; non ci fu – se stiamo alla parola – nessuna commissione; ci fu una designazione. La mia lettera proponeva a Scandurra un eventuale affiancamento. La mia proposta a Bonagura, dopo che aveva avuto la bontà di aderire alla richiesta verbalmente fattagli, era di andare ad affiancare chi nella Procura generale militare di appello si occupasse della cosa, come gruppo di lavoro, come pool...di lavoranti, di operatori, ma non ci fu una commissione..."*

---

[278] Cfr. Lettera del 5.07.1994 del Proc. Maggiore al dott. BONAGURA; prot. 34/R.

All'interno di questi intendimenti il solo Nicolosi, quale unico sostituto procuratore competente, facendo parte della Procura generale militare di appello, risulta firmatario dei provvedimenti di non luogo a provvedere e di trasmissione dei fascicoli alle procure territoriali.
Questa Commissione mista sorta dall'intesa dai suddetti uffici giudiziari – ha operato in una fase in cui i magistrati non erano ancora in grado di individuare con precisione quali fossero gli uffici competenti a procedere, cercando di adottare i provvedimenti opportuni.
In altre parole non vi è stata alcuna violazione della legge in quanto l'istituzione di questo pool non è discesa da un atto giuridico illegittimo, mancante dei presupposti, bensì da un mero provvedimento organizzativo il quale prendeva atto del fatto che nel nostro ordinamento aleggia lo spirito di un principio normativo, quello della cooperazione tra procure differenti, testimoniato anche dall'art. 371 c.p.p. intitolato, per l'appunto, *"rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero"*, disposizione questa che trova applicazione anche nel procedimento penale militare in forza del rinvio effettuato dall'art. 261 c.p.m.p.
Circostanze di ottemperanza alla legge da parte di questi magistrati, del resto, tutte effettivamente confermate dai due decreti di archiviazione disposti dalla Procura ordinaria di Roma, pur nella doverosità delle iniziative assunte dalla Commissione parlamentare per verificare e definire gli aspetti in un primo momento non pienamente chiariti della genesi e dei lavori della Commissione mista.
In questa direzione si inquadrano anche le attività svolte dalla Procura Generale Militare di Appello e dalla Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione, non indirizzate all'effettuazione di indagini, ma risultanti alla prova dei fatti dal mero carattere amministrativo e finalizzate a conoscere quale esito avessero avuto le denuncie trasmesse per competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria: tutte le richieste rivolte agli Uffici giudiziari,agli Archivi di Stato e ai Comandi dei Carabinieri competenti per territorio non hanno avuto altro scopo.
Nell'estate del 1994 risulta così operante la *"Commissione mista"* compie l'esame del materiale rinvenuto e ad individuare i provvedimenti da adottare: prima riunione si tenne il 7 novembre di quello stesso anno e la sua attività - con la cadenza di una volta a settimana - è durata fino al 26 maggio 1995.
Inizialmente i fascicoli, o meglio faldoni ricoperti da strati abbondanti di polvere venivano aperti ed all'interno, c'erano i fascicoli.
Questi fascicoli comprendevano una serie di fogli, disordinatamente raggruppati all'interno del fascicolo, alcuni scritti in italiano, altri in inglese, in quanto vi era stata la commissione alleata che aveva fatto alcune valutazioni.
Il primo compito che il Gruppo di lavoro ha dovuto svolgere è stato quello di accertare se esistesse il *fumus boni iuris* di un reato: ovvero, bisognava leggere gli atti e valutare se esistessero elementi di reato.
Il secondo esame consisteva nell'individuare la procura militare competente, ovvero il *locus commissi delicti* e trasmettere gli atti al procuratore militare competente territorialmente.
Su quest'operato dei singoli funzionari (Bonagura, Nicolosi e il cancelliere Conte) ma soprattutto per il dr. Nicolosi - com'è noto - si è sollevata una forte contestazione e polemica per il mancato invio dei 202 fascicoli[279], ma di ciò abbiamo già detto.
In ordine al lavoro della commissione, Conte afferma che ad ogni riunione venivano presi uno o due faldoni, si aprivano e si cominciava ad esaminare il carteggio che vi era contenuto, sia quello processuale, sia quello amministrativo.
Il lavoro aveva scansione periodica, ma non si fece un verbale di ogni riunione, bensì un verbale conclusivo dell'attivita` svolta, alla fine.

5.5 Esiti giudizari dei fascicoli

[279] Tali fascicoli come detto erano già stati inviati alle Procure competenti

Rilevato – seppur sommariamente - al §§ 5.2. il contenuto dei fascicoli, è doveroso riportare gli esiti giudiziari comunicati dalle singole Procure.

PROCURA MILITARE DI PALERMO

Presso detto Ufficio, dopo il 1944, sono stati iscritti due soli procedimenti penali, entrambi a carico di ignoti militari tedeschi. Entrambi tali procedimenti sono stati conclusi con decreti di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Palermo, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

La prima vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura Militare di Palermo dalla Procura Generale Militare della Repubblica, in data 21 settembre 1995, è relativa ai delitti di:

a) violenza continuata mediante omicidio (artt. 81 cpv C.p., 185 e 13 CPMG) di trenta civili italiani che non prendevano parte alle operazioni militari, avvenuto nella provincia di Catania nel mese di agosto 1943;

b) saccheggio continuato (artt. 81 cpv C.p., 186 e 13 CPMG) commesso nei mesi luglio-agosto 1943, in particolare nella abitazione di FEDERICO Grazia il 4 agosto 1943 in San Giovanni Galerno;

e) distruzione continuata di edifici (artt. 81 cpv C.p., 187 e 13 CPMG), avvenuta in Catania nei mesi di luglio-agosto 1943.

Tale procedimento è stato iscritto al nr. 40/95/RG Mod. 44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate, in parte, nel decreto in data 8 maggio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.

La seconda vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura Militare di Palermo dalla Procura Generale Militare in data 6 febbraio 1996, è relativa ai delitti di:

a) violenza proditoria continuata in concorso (artt.81 cpv e 110 C.p., 177 e 13 CPMG), ad opera di ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 in Contrada Chiusa Gesso (ME), in relazione alla uccisione di un civile e sei carabinieri ed al ferimento di altro carabiniere;

b) saccheggio (art. 186 e 13 CPMG) commesso da ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 nella abitazione di D'Agostino Matteo in Contrada Chiusa Gesso (ME).

Tale procedimento è stato iscritto al n. 16/96/RG Mod.44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate nel decreto in data 24 luglio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori.

PROCURA MILITARE DI BARI

A detta Procura Militare sono pervenuti, dalla Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello di Roma, i seguenti atti:

1. nota n. 6221/RG/CRIM datata 30 novembre 1994, con la quale è stato trasmesso il fascicolo 1200 RG della Procura generale militare della Repubblica - Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, a carico di Schulemburg von, Maggiore della Divisione "Hermann Goering" e ignoti militari tedeschi, per i reati di violenza con omicidio, previsto dall'alt. 185 c.p.m.g., e lesioni gravissime, previsto dall'ari. 185 c.p.m.g.

Negli atti sono indicate le seguenti parti lese: Frangione Michele, Zigarelli Pasquale, Frangione Salvatore, Orofino Antonio, Farina Michele, Tataranni Pietroantonio, Farina, Greco Mario, Semeraro Raimondo, Speciale Tommaso, Lecce Francesco, Ing. Mirko Cairota.

I fatti sono avvenuti in Matera il 21.09.1943.

A seguito della ricezione del procedimento, la Procura militare di Bari ha iscritto il proc. n. 1577/1994/RNR a carico di von Schulemburg e ignoti militari tedeschi per i reati di:

a) violenza con omicidio, previsto dall'ari. 185 c.p.m.g.;

b) lesioni gravissime, previsto dall'alt. 185 c.p.m.g..

2. nota P/0695-1160/CRIM, pervenuta il 30 giugno 1995, con la quale è stato trasmesso il fascicolo 2024 RG della Procura generale militare della Repubblica - Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi - a carico di Graf von Der Schulemberg, Maggiore, Schmidl, Tenente e ignoti militari tedeschi del 1° reggimento paracadutisti, per il reato di violenza con omicidio, previsto dall'ari. 185 c.p.m.g. e parti lese civili italiani.

I fatti sono avvenuti a Matera il 21.09.1943.

A seguito della ricezione degli atti, la Procura ha iscritto il procedimento n. 1178/95/RNR a carico del Maggiore Graf von Der Schulemberg - poi identificato in Magg. Graf von Der Schulemburg (e non Schulemberg) nato il 14/09/1899 in Muskau, deceduto in azione il 14/07/1944 nei pressi della località di Les Champs del Losque, Francia - Tenente Schmidl, ed altri per il reato di violenza con omicidio, previsto dall'ari. 185 c.p.m.g..
Il suddetto procedimento, in data 18 gennaio 1996, è stato unito al procedimento n. 1577/94/RNR.
Le persone offese per i fatti avvenuti in Matera il 21 settembre 1943, nell'ex caserma della Milizia, distrutta con esplosivo da truppe tedesche, sono:
Farina Francesco fu Natale di anni 44, Farina Natale di Francesco di anni 19, Guida Eustachio fu Domenico di anni 43, Luisi Vincenzo di Cosimo di anni 16, Greco Mario di Raffaele di anni 37, Di Lecce Francesco fu Angelo di anni 36, Cataranni Pietroantonio di Angelo Michele di anni 29, Speciale Francesco fu Giovanni di anni 34, Semeraro Edmondo di Vincenzo di anni 37, Nocera Antonio di Giovanni di anni 37, De Vito Pietro di Pasquale di anni 25, Sebastiano Cairo, tutti deceduti, e Calderaro Giuseppe di anni 21 sopravvissuto.
Deceduti in Matera il 21 marzo 1943 per i fatti avvenuti presso la sede della Società Elettrica e a seguito di mitragliamenti da parte di truppe tedesche: Papini Raul fu Eraldo di anni 47, Francione Michele di Salvatore di anni 19, Zigarelli Pasquale fu Giuseppe di anni 40, Francione Salvatore fu Michele di anni 46. Ferito, nelle stesse circostanze, Mirko Cairota.
I predetti procedimenti penali n. 1577/94 e 1178/95 sono stati archiviati con decreto del Gip presso il Tribunale militare di Bari emesso in data 16/01/1997.
3. Con nota n. P/0795-1249/CRIM del 13 luglio 1995 sono stati trasmessi atti rinvenuti presso l'Archivio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Carteggio vario, iscritto dall'Ufficio al procedimento n. 773/95/RNR.
A seguito di accertamenti condotti, il predetto procedimento è stato iscritto a carico di ignoti militari tedeschi con il n. 58/IGN/1997, per i reati di:
a) violenza con omicidio (artt 13 e 185
c.p.m.g.);
b) violenza con tentato omicidio e lesioni personali gravissime (artt. 13 e 185 c.p.m.g.) per fatti avvenuti in Barletta il 12.9.1943.
All'esito delle indagini condotte per identificare gli autori, è stato iscritto il procedimento penale n. 201/2001/RNR a carico di GROSCHKE Walter Paul Kurt, nato a Berlino-Charlottenburg il 17/07/1907, per i reati di:
a) violenza con omicidio (artt 13 e 185 c.p.m.g.);
b) violenza con tentato omicidio e lesioni personali gravissime (artt. 81 ci, 56 c.p., 13 e 185 c.p.m.g.) per fatti avvenuti in Barletta il 12 settembre 1943 e con riguardo all'uccisione di vigili urbani e netturbini, nonché al tentato omicidio e alle lesioni personali gravissime riportate da Falconetti Francesco Paolo.
Generalità delle persone decedute: Del Re Pasquale fu Nicola nato a Barletta il 21/2/1898, Falconetti Antonio fu Giacinto nato a Barletta il 5/1/1898, Forte Michele fu Michele nato a Barletta il 13/2/1898, Gallo Luigi fu Giovanni nato a Barletta il 5/1/1904, Gazia Francesco fu Raggiere nato a Barletta il 7/1/1906, Guaglione Pasquale fu Emanuele nato a Barletta il 31/3/1894, Monteverde Savino fu Giuseppe nato a Barletta il 2/1/1920, Paolillo Vincenzo fu Giuseppe nato a Barletta il 8/3/1910, Spera Michele fu Giuseppe nato a Barletta il 31/8/1898, Torre Gioacchino fu Pasquale nato a Barletta il 12/1/1921, Cassatella Nicola fu Michele nato a Barletta il 4/3/1911, Iurillo Luigi fu Giovanni nato a Barletta il 25/9/1907.
II procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal Gup in data 15 settembre 2001.
4. Con nota n. P/0296-0234/RG/CRIM/CNT del 6 febbraio 1996, sono stati trasmessi atti rinvenuti presso l'Archivio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Carteggio vario.
Per essi, è stato iscritto il proc. n. 150/96, riguardante violenze commesse da militari tedeschi in Vieste il 16 settembre 1943, persona offesa Valeri Vittorio di Francesco e il 24 settembre 1943, persona offesa Lobascio Michele.
Il procedimento è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale militare di Bari il 25/09/1996.

PROCURA MILITARE DI LA SPEZIA

Presso la Procura Militare di La Spezia sono pervenuti 214 dei 695 rinvenuti a Palazzo Cesi e da questi ne sono stati generati molti altri a seguito di provvedimenti di separazione e di stralcio degli atti, dovuti alla circostanza che spesso in un fascicolo erano contenuti più fatti di reato riguardanti situazioni diverse.

- n. 143/95, unito al n. 523/95/RNR (passato a NOTI) 2094 IGNOTI, artt. l3-209-211-219 cpmg. Uccisione di 13 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma unito al n. 523/95/RNR, e collegato al n. l28/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 155/95, collegato al n. 267/96/ignoti, n. 88/96/ignoti, n. 72/04/ignoti, n. 347/04/RNR 2080 IGNOTI, Artt. 13 - 185 cpmg 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato e art 575 c.p. Uccisione di civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 347/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 284/95, unito al 149/96/ignoti, al 301/96/ignoti, passato a NOTI (n. 498/00/RNR), 2163 IGNOTI, Artt. 13-176-185-187-194 co. 1,2 e 3 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^ grado.
- n. 149/96, unito al 284/95/ignoti, al 301/96/ignoti. Passato a NOTI (n. 498/00/RNR), 869 IGNOTI, Artt. 13-185-187 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^ grado.
- n. 180/96 unito al n. 378/96/ignoti e ai n. 211/96/ignoti e collegato ai n. 279/00/ignoti (già 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. l30/03/RNR, 209/03/RNR, [unito al 284/96/ignoti] 1990, IGNOTI. Art. 61 -81 cpv. 110 c.p. artt. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 211/96, unito al n.l80/96/ignoti e al n. 378/96/ignoti e collegato al n. 279/00/ignoti (già 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR n. l30/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], 1957. IGNOTI, Art. 61-81 cpv. 110 c.p. arti. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 222/96 IGNOTI Artt. 185 - 13 cpmg. Violenza con omicidio aggr - art. 61 n. l e 4 cp. Uccisione di 180 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 283/96/ignoti al n. 312/96/ignoti, al n. 309/96/ignoti e al 346/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 224/96 prende il n. 279/00/ignoti a seguito di restituzione di copia atti (in precedenza trasmessi) da PM/Napoli. Collegato al n. 180/96, n. 211/96, n. 378/96 ignoti, n. 45/05/RNR, n. 13/03/RNR n. 30/03/RNR e n. 209/03/RNR 1989 IGNOTI Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. a) Uccisione di 11 partigiani italiani, 1 civile e un numero imprecisato di prigionieri americani. b) numerosi civili italiani non belligeranti. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini)
- n. 61/02/RNR, n. 171/02/ignoti (unito al 200/04/RNR) al n. 200/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini)

n. 267/96, collegato ai n. 155/95/ignoti, 188/96/ignoti, 72/04/ignoti, 347/04/RNR, IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg. 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 54 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 347/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 279/96, unito al n. 226/02/RNR (passaggio a NOTI) IGNOTI Artt. 13 - 185 cpmg. 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 12 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 438/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 283/96, IGNOTI. Artt. 185 - 13 cpmg. Violenza con omicidio aggravato, art. 61 n. l e 4 c.p. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma

collegato al n. 309/96/ignoti, al n. 312/96/ignoti al n. 222/96/ignoti e al 346/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 284/96, unito al n. 209/03/RNR (passato a NOTI) IGNOTI. Artt. 13-185-211 cpmg. 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani attualmente in fase di indagini.
- n. 297/96, abbinato al 1993 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 61- 110-575-577 c.p. 81 cpv. Uccisione di circa 65 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, collegato al n. 366/96/ignoti al 331/03/RNR e al 261/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 298/96, collegato al n. 551/02/RNR, n. 36/03/RNR. IGNOTI Artt. 13-85 cpmg. 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 10 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 551/02/RNR (stesso fatto attualmente pendente nella fase dell'udienza preliminare).
- n. 301/96, unito al 285/95/ignoti al 149/96/ignoti. Passato a NOTI (n. 498/00/RNR) 1976 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13
cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^ grado
- n. 309/96 (abbinato al n. 23 RG) IGNOTI. Passato a NOTI n. 346/04/RNR, a) Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 61 -575-577. b) incendio. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani. Procedimento in fase di indagine.
- n. 312/96. IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio aggravato e art. 13 cpmg., 61 cp, 47 cpmp. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani.
Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 309/96/ignoti al n. 222/96/ignoti, al n. 283/96/ignoti e al n. 346/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 316/96. IGNOTI, passato a NOTI dopo l'autorizzazione alla riapertura delle indagini del GIP (proc. n. 41/05/RNR). Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 81 cpv 61-110-575-577 cp. Uccisione di 4 civili italiani. Attualmente in fase di indagine (proc. n. 41/05/RNR).
- n. 357/96. IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg., 61 n. l e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani. Attualmente in fase di indagine.
- n. 365/96, unito al n. 62/02/RNR (passato a NOTI) e al 76/99/ignoti e collegato al n. 188/00/ignoti deriva da provvedimento di stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg. (Violenza con omicidio) artt. 81 cpv 61 -575 -577 cp., attualmente pendente all'udienza preliminare a seguito di richiesta di rinvio a giudizio.
- n. 366/96. Unito al n. 331/03/RNR (passato a NOTI), collegato al n. 297/96/ignoti e al n. 261/04/RNR deriva da provv. di stralcio del GIP 9/8/1996, in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI. Artt. 13-185 cpmg., 61 n. l e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 65 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma collegato al n. 297/96/ignoti o al n. 261/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 370/96 (passato a NOTI 61/02/RNR) collegato al 226/96/ignoti e al 171/02/ignoti (a sua volta unito al n. 200/04/RNR) deriva da provv. stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. Uccisione di almeno 14 civili italiani unito al n. 61/02/RNR (passato a NOTI) e archiviato, ma collegato al 200/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
n. 373/96, passato a noti il 09/04/2002 (n.l51/02/RNR). IGNOTI Artt. 13 - 185 cpmg, 61 n. l e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani. Attualmente pendente nella fase del giudizio a seguito di rinvio a giudizio disposto dal GUP.
- n. 378/96, unito al n. l80/96/ignoti e al n. 211/96/ignoti e collegato al n. 279/00/ignoti (già n. 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], già stralcio dal fasc. n. 1957/RG Palazzo Cesi. IGNOTI. Art. 61 - 81 cpv., llO cp. artt. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 279/00, già proc. n. 224/96/ignoti collegato al n. 180/96, n. 211/96, n. 378/96 ignoti, n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], stralcio dal fasc. n. 989/RG Palazzo Cesi. IGNOTI. Art. 185 - 187 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. a) Uccisione di 11 partigiani italiani, 1 civile e un numero imprecisato di prigionieri americani, b) numerosi civili italiani non belligeranti. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 59/03, deriva dal n. 288/96/ignoti stralcio dal proc. 288/96/ignoti IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art. 13 cpmg., 61 cp., 47 cpmp. Uccisione di 11 civili italiani. Attualmente in fase di indagine.
- fascicolo a cui non è stato assegnato un n° di registro generale in quanto duplicato del fasc. n. 94/48/RG, già definito 1996, Serg. FLORD Sf Eduard, Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61 - 81 -cpv. cp. Uccisione di numerosi civili italiani religiosi. Sentenza TMT/La Spezia n. 419 del 16/12/1948.
- n. 523/95 unito al n. 143/95/ignoti 1991 Cap. SCHMID Manfred, Magg. LOOS Helmut, Gen. SMON Max. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61-81 -cpv., cp. Uccisione di 13 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma unito al n. 143/95/ignoti e collegato al n. 349/05/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 498/00, unito al n. 285/95/ignoti, al n. 149/96/ignoti, al n. 301/96/ignoti, da cui deriva (passaggio a NOTI), 2163, 1976 e 869 Palazzo Cesi. GALLER Anton, RICHTER Horst, LOHMANN Alfred, LEFFISSLE Alfred, SASSE Theodore. Artt. 13-185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61 nn. I e 4-81 -cpv cp. Uccisione di circa 500 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^ grado.
- n. 62/02 (passaggio a NOTI dal 76/99/ignoti, collegato al n. 188/00/ignoti, deriva da provv. stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). 1) HUMBERT Gustav, 2) KLEINE Sextro Franz Josef, 3) GRON Werner, 4) MOLDENHAUER Otto, 5) BARZ Heinz, 6) DEUSSEN Johann, 7) STOLLEISEN Karl, 8) MATTHES Rolf Richard, 9) ROHL Erwin, 10) LINDEMANN Hermann, 11) MILDE Max Josef, 12) ZICKNER Paul, 13) POETTER Horst, 14) FLACHBERGER Hubert, 15) MATTHES Wilfried, 16) BOTTCHER Siegfried. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61
nn. I e 4-81 -cpv. cp. Uccisione di circa 200 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Decreto di archiviazione per alcuni indagati e richiesta di rinvio a giudizio per altri (udienza preliminare pendente).
- n. 89/02, deriva dal 498/00/RNR (a sua volta unito al 285/95/ignoti al 149/96/ignoti al 301/96/ignoti). BRUSS Werner, CONCINA Alfred GÒRINGLudwig, GROPLER Karl, RAUCH Georg, RICHTER Horst, SCHENDEL Heinrich, SCHONEBERG Alfred, SOMMER Gerhard, SONNTAGL Heinrich. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61
nn. I e 4-81 cpv. cp. Uccisione di circa 500 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Sentenza di condanna in 1^ grado.
- n. 226/02. Unito al 279/96 (passaggio a NOTI), collegato al n. 438/04/RNR n. 2020 bis. KUHNE Martin, GRUNDMANN Max. Art. 185, 13 cpmp. Violenza con omicidio e art 81-61 cpv., II0 cp. Uccisione di 12 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 438/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 551/02 unito al n. 36/03/RNR, collegato (passato a NOTI) al n. 298/96/ignoti. GUTTMACHER Friedrich, NORDHORN Heinrich, DANIEL Werner. Art. 185 13 cpmp, Violenza con omicidio e art 81- 61 cpv II0 cp. Uccisione di 12 civili italiani. Attualmente pendente nella fase dell'udienza preliminare.

PROCURA MILITARE DI VERONA

Tutti i procedimenti pervenuti presso detto Ufficio sono stati conclusi mediante provvedimenti di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, per prescrizione del reato o per accertato decesso degli indagati o per mancata individuazione degli stessi o per infondatezza della notizia di reato.

Da uno di tali procedimenti (nr. 383/96 R.g.n.r. della Procura militare di Verona, a carico di TITHO Karl e HAAGE Hans, corrispondente al proc. nr. 1250 del Ruolo generale) è

originato poi il procedimento nr. 227/99 R.g.n.r. nei confronti del caporale SS Michael SEIFERT, concluso con sentenza di condanna all'ergastolo.
La maggior parte dei citati decreti di archiviazione è stata redatta direttamente sulla copertina del fascicolo utilizzando la motivazione prestampata (*"..Visto che sono rimasti ignoti gli autori del reato; Visti gli arti. 549, 409 c.p.p., DICHIARA non doversi promuovere l'azione penale e dispone la restituzione degli atti al P.M."*), in qualche caso aggiungendo succinti motivi.
Nell'estate del 2002 sono inoltre pervenuti alla Procura Militare di Verona, dalla Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dieci fascicoli contenenti pochi fogli, relativi a procedimenti per crimini di guerra che erano stati già trasmessi nell'immediato dopoguerra all'autorità giudiziaria ordinaria per diretta competenza. Nove di tali fascicoli furono iscritti nel Registro mod. 45 della Procura di Verona (concernente gli atti non costituenti reato militare) e sono quindi stati direttamente archiviati con provvedimenti del pubblico ministero.
II decimo fascicolo -trasmesso tramite la Procura Militare di Roma, alla quale era stato erroneamente trasmesso- è stato iscritto al Registro Ignoti, precisamente al nr. 121/2002 del Reg. mod. 44, ed è stato concluso con decreto di archiviazione del G.I.P.
PROCURA MILITARE DI ROMA
Presso la Procura Militare della Repubblica di Roma -a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello- sono stati iscritti procedimenti nel registro "mod. 21 " (riguardante le iscrizioni nei confronti di persone note) e "mod. 44" (riguardante le iscrizioni nei confronti di persone ignote) negli anni 1994, 1995 e 1996.
Tutti detti procedimenti si sono conclusi con decreto di archiviazione emesso dal GIP di Roma.
Alla Procura Militare di Roma sono poi pervenuti dei carteggi residuali, che non hanno dato luogo ad iscrizioni nei registri "mod. 21" o "mod. 44"; taluni sono stati iscritti nel registro "mod. 45 " (riguardante le iscrizione per fatti non costituenti notizia di reato) e sono stati definiti con la c.d. "archiviazione diretta "
Vi sono poi stati due casi di riapertura delle indagini, relativi alle vicende Priebke, numero 712/A/94, e Andorfer, numero 632/A/02 (per quest'ultima vi è stata fissata l'udienza dibattimentale il 20.09.2005).
PROCURA MILITARE DI PADOVA
I procedimenti iscritti presso la Procura Militare di Padova, a seguito della trasmissione degli atti relativi all'archivio di Palazzo Cesi sono stati definiti, per la quasi totalità con provvedimento di archiviazione o di proscioglimento per prescrizione, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto criminoso o per morte del reo e per infondatezza della notizia di reato.
PROCURA MILITARE DI TORINO
I procedimenti iscritti presso la Procura Militare di Torino, a seguito della trasmissione degli atti relativi all'archivio di Palazzo Cesi sono stati definiti, per la quasi totalità con provvedimento di archiviazione o di proscioglimento per prescrizione, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto criminoso o per morte del reo e per infondatezza della notizia di reato.
Fanno eccezione i procedimenti di seguito indicati:
- n. 139/92 art. 185 c.p.m.g; GEIGER Hans, GOERING Heinrich; 18/03/05 riapertura indagini (n. 983/00) reato continuato di violenza con omicidio da parte di militari nemici contro SCHUBERT Heinric, ALBERTO Assunta, GIRAUDI Maria, ELLENA Giacomo, GRAMONDI Margherita, MUSSO Maria, BAUDINO Amalia, GIORGN Giovanna, MAURO Margherita
udienza dib. 28/09/05
- n. 620/03 art. 185 c.p.m.g., art. 185 c.p.m.g., DOSSE Gerard, IGNOTI MILITARI; contro ABBO Germana, ALESSANDRI Luigi, FERRARI Alessandro, FERRARI Erminia, LEONCELLI Alice, MORESCO Giuseppe, NAVONE Gerolamo, ROSELLA Leandro, SCRIGNA Bartolomeo, TOMATIS Adolfo, VASILE Pietro, VI AGGIO Iginio,
udienza preliminare 22/09/05, richiesta archiviazione non accolta

- n. 2046/96 reato continuato di violenza in concorso con omicidio in danno di cittadini italiani; ENGEL Siegfried, KAESS Otto; P.O. cinquantanove cittadini italiani di cui quarantadue prigionieri politici rinchiusi alla IV sezione del carcere di marassi e 17 partigiani catturati nel rastrellamento della benedicta; centoquarantasette cittadini italiani catturati nel rastrellamento della benedicta; ventidue cittadini italiani; venti cittadini italiani rastrellati in località Cravasco (GE);
1)per ENGEL: sentenza del 15/11/99; ergastolo irrevocabile il 30/03/00
1)per KAESS: sentenza del 08/10/98 n.l.p. per morte del reo irrevocabile il 23/11/98

5.6 Conclusioni

E' doveroso segnalare che sull'oggetto dell'inchiesta parlamentare erano già state svolte due distinte indagini: la prima, da parte del Consiglio della Magistratura Militare (nel prosieguo per brevità: CMM), conclusasi con la relazione del 23 marzo 1999 (cui è seguita una ulteriore del 2005) e la seconda, condotta - come detto - dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e terminata con l'approvazione del documento conclusivo del 6 marzo 2001.
Sulla scorta delle dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita, il CMM aveva accertato una "grave violazione della legalità" da parte della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare a partire dall'immediato dopoguerra e fino al 1974, precisando che nell'illegalità *"non possono che essere confluiti motivi di opportunità politica".* Ad analoghe conclusioni era poi pervenuta la Commissione Giustizia della Camera, secondo cui *"alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la ragion di Stato...le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i Paesi del blocco occidentale durante la guerra fredda"* .
E' sufficiente, qui, rilevare come molteplici affermazioni contenute nella relazione del CMM risultino nettamente smentite dai risultati raggiunti in questa sede, soprattutto in ragione del maggiore distacco della Commissione parlamentare - forse non soltanto temporale- dalla ricostruzione dei fatti.
Non deve, inoltre, trascurarsi che le risultanze emerse dall'accertamento compiuto dal CMM hanno senz'altro finito per condizionare ed orientare le conclusioni raggiunte dall'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, le cui potenzialità istruttorie non possono certamente essere paragonate a quelle di cui dispone una Commissione parlamentare d'inchiesta.
Nell'espletamento dell'inchiesta, si è seguito una metodologia consistente nell' individuare preliminarmente i dati certi e nel ricercare altri punti fermi, temporalmente vicini, in modo da poterli unire fra loro tracciando dapprima dei segmenti e - man mano - una linea continua tale da collegare l'immediato dopoguerra al rinvenimento del 1994, fino ad arrivare, con alcune appendici, ai nostri giorni.
E' appena il caso di segnalare le difficoltà oggettive incontrate nel tentare di ricostruire compiutamente un periodo di oltre mezzo secolo, ad una simile distanza temporale dall'inizio della vicenda esaminata, mentre è opportuno sin d'ora evidenziare che circostanze emerse nel corso dei lavori hanno inevitabilmente ampliato l'ambito cronologico degli accertamenti.
Ma veniamo con ordine.
Il 20 ottobre 1943 viene costituita la United Nations War Crimes Commission (UNWCC) che vede la partecipazione di 17 paesi, ma registra la significativa assenza dell'Unione Sovietica, benché il 30 ottobre dello stesso anno, Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciano congiuntamente, a Mosca, che i criminali di guerra sarebbero stati sottratti alle giurisdizioni nazionali e sottoposti a una punizione decisa di comune accordo dai governi Alleati. Tuttavia, ancora nel 1945, gli Alleati - prossimi alla vittoria - non hanno raggiunto un accordo sul trattamento complessivo da riservarsi ai criminali di guerra della Forze dell'Asse. Gli Inglesi che più degli statunitensi si erano impegnati a investigare su episodi di stragi di civili, avevano concluso le loro indagini con un rapporto

generale[280] "Report on German Reprisals for Partisan Activity in Italy", nel quale – e già il titolo stesso lo rileva- si mettevano in relazione le rappresaglie tedesche con l'attività partigiana. La conclusione del rapporto era che le "rappresaglie non erano eseguite su ordine dei comandanti di singoli formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata, diretta dal Quartier generale del Feldmaresciallo Kesserling".
In Italia, invece, subito dopo la proclamazione dell'armistizio (8 settembre 1943) e la dichiarazione di guerra alla Germania nazista (13 ottobre 1943), il Regio Governo italiano, retto dal Primo Ministro Pietro Badoglio, si era trovato in una situazione complessa, in quanto, se da un lato era diventato cobelligerante a fianco delle forze alleate, dall'altro rappresentava una nazione sconfitta che attraverso il lungo armistizio del 29 settembre 1943 aveva sottoscritto una resa incondizionata ed accettato sul proprio territorio la presenza politico-militare alleata.
Presenza chiaramente incidente sull'attività complessiva dell'autorità politica italiana in base all'articolo venti dell'armistizio lungo, ed in particolare anche sulla linea d'azione relativa ai crimini di guerra secondo l'articolo ventinove.
Quest'ultimo articolo infatti prevedeva, preliminarmente ad ogni definizione di tipo giudiziario, l'arresto e la consegna immediata di tutti i sospettati di aver commesso crimini di guerra, anche italiani, alle Forze delle Nazioni Unite.
D'altra parte, la già citata dichiarazione di Mosca (30 ottobre 1943) mutava nella sostanza la rigidità della prescrizione armistiziale sui crimini di guerra, differenziando la posizione e le prerogative italiane rispetto a quelle tedesche in materia, in virtù del nostro status di cobelligeranti.
Si parlava infatti, per gli imputati di crimini di guerra, esclusivamente di "consegna alla giustizia".
Più in generale del resto, riguardo ai sospettati, il governo Bonomi con decreto ministeriale del 26 febbraio 1945 aveva già istituito una "Commissione Centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943", che certificava l'impegno italiano nel compiere le verifiche necessarie, e confermata da una lettera del Ministro dell'Italia Occupata, il comunista Mauro Scoccimarro agli americani.
L'Italia assumeva, pertanto, piena responsabilità delle investigazioni, pur rimanendo impregiudicata, a livello generale, la potestà delle Autorità Alleate riguardo alle persone detenute in stato di arresto, e rimanendo in capo a quest'ultima la stessa autorizzazione alla consegna delle persone tenute in custodia che doveva essere ogni volta autorizzata.
L'idea di allora degli alleati, quindi, era tesa a favorire la celebrazione dei processi a carico dei criminali tedeschi e italiani in Italia, e che, accanto ad una serie di procedimenti nei confronti di singoli criminali di guerra, dovesse tenersi un processo unico a carico di tutti i responsabili dell'ideazione, della pianificazione del programma e della pratica delle rappresaglie compiute in Italia.
Detto processo avrebbe dovuto svolgersi secondo criteri che vennero poi utilizzati davanti il Tribunale militare internazionale di Norimberga. Il rapporto alleato "Report on German Reprisals for Partisan Activity in Italy" già citato, si concludeva con la proposta di celebrare due processi principali.
Il primo relativo al caso delle Cave Ardeatine per il quale sarebbero dovuti salire sul banco degli imputati il Feldmaresciallo Kesserling (venne poi deciso di processarlo separatamente), il generale Eberhard Von Mackensen, il generale Kurt Maltzer, il generale S.S. Harter, il generale Karl Wolff, e Kappler, quest'ultimo quale responsabile materiale della rappresaglia.
Il secondo avrebbe dovuto portare sul banco degli imputati i comandanti di armata, di corpo di armata e di divisione "per aver partecipato all'organizzazione su grande scala delle rappresaglie fra la metà di giugno e la fine di settembre 1944".
Per effetto poi delle pressioni italiane, accanto a questi processi si sarebbero dovuti svolgere altri dibattimenti, relativamente ai gradi inferiori la cui competenza veniva conferita all'Italia.

280

L'Italia avrebbe pertanto potuto effettuare processi nei confronti dei responsabili di crimini di guerra in Italia, esclusivamente per i militari di grado inferiore.

Per quanto riguarda la determinazione interna a processare criminali di guerra responsabili di eccidi in Italia, in data 20 agosto 1945 si tenne una riunione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale si disponeva che, i carteggi relativi ai crimini di guerra perpetrati in Italia dagli appartenenti alle Forze armate tedesche (che nel frattempo stavano pervenendo alle varie autorità) fossero da accentrare presso la Procura Generale Militare, la quale avrebbe dato inizio alle indagine atte ad identificare gli autori del reato.

Tale riunione, nel corso dell'indagine è risultata essere uno dei momenti decisivi dell'intera vicenda, suggellava, dunque, questa suddivisione dei compiti tra l'Italia e gli Alleati.

La decisione di radunare, presso la procura generale del Tribunale Supremo Militare, tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie sui crimini commessi durante la guerra, viene dettata dunque dall'esigenza di accentrare tutto il materiale relativo alle stragi nazifasciste, per poi smistarlo agli organi giurisdizionali competenti secondo quanto concordato con gli Alleati.

Nel frattempo, il lavoro di investigazione da parte delle forze anglo-americane, ed in special modo dallo Special Investigation Branch prosegue per tutto il 1945, incentrandosi sempre più sulla individuazione e la cattura dei responsabili.

Il lavoro investigativo alleato si tradusse nello svolgimento di alcuni importanti processi a carico di alti ufficiali tedeschi: Ufficiali che - secondo la distinzione tra realti localizzabili e non - vengono processati direttamente dagli Alleati per le responsabilità assunte nella programmazione e nella pianificazione delle uccisioni di ostaggi civili nel quadro della politica di repressione della guerra partigiana.

Tornando all'Italia, verso la fine del 1945 prende inizio, presso la Procura generale Militare, la raccolta di informative concernenti i reati contro la legge e gli usi della guerra che erano stati commessi in Italia durante l'occupazione tedesca ai fini della giustizia penale. Durante i primi anni di indagini preliminari, conformemente alle direttive stabilite nella riunione del 20 agosto 1945, la Procura Generale Militare provvide inoltre ad inviare, alle procure territorialmente competenti i fascicoli per i quali, dalla documentazione raccolta, si poteva procedere a carico degli indiziati: procure militari nel caso di militari tedeschi e ordinarie nel caso di italiani.

Mette conto sottolineare che per questi ultimi fascicoli, trattandosi di presunti reati compiuti da militi italiani appartenenti alle milizie della Repubblica Sociale Italiana (sulla base del mancato riconoscimento internazionale del governo di Salò e soprattutto della limitata autonomia ed effettività di quest'ultimo rispetto all'alleato-occupante germanico, tale militi non venivano considerati appartenenti alle forze militari di un esercito regolare), la Procura Generale Militare provvide ad inoltrarli alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.

L'estrema difficoltà di reperire le prove per iniziare la vera e propria azione penale, viene del resto confermata dal procuratore Generale Militare dr. Borsari in una missiva del 7 giugno 1946, ed inviata al Ministero degli Affari Esteri e per conoscenza al Ministero della Guerra, nella quale sottolineava che le denuncie che pervenivano, nella quasi totalità mancavano degli essenziali requisiti, e in primo luogo della identificazione dei responsabili.

Né agevole risulta il lavoro delle Procure territoriali competenti, atteso che le indagini giudiziarie nei confronti di criminali di guerra tedeschi potevano non avere risultato concreto, o che si arrivasse al loro proscioglimento per mancanza assoluta o insufficienza di indizi.

Dopo il 1948 per l'Italia le cose si complicano ulteriormente, atteso che la Gran Bretagna dopo il 5 maggio 1949 comunicava che "qualora l'estradizione del militare tedesco non sia stata già richiesta entro il 1 settembre 1948 verranno estradati solo i militari responsabili del reato di omicidio e vi è una prova dello stesso a prima facie ed "accompagnati da soddisfacenti giustificazioni", mentre per gli Stati Uniti d'America il termine sarò fissato al 1 novembre 1948.

Pertanto, le ricerche dei presunti criminali di guerra tedeschi, nella maggior parte dei casi non avevano avuto - ancor prima delle predette comunicazioni - alcun esito, anche perché

i vari Uffici di collegamento e le stesse Autorità Alleate, soggetti a frequenti spostamenti delle loro sedi, non furono più in condizioni di dare una pronta e proficua collaborazione come era stato invece negli anni precedenti, anzi nel 1948 c'è una totale interruzione di comunicazione.

Di conseguenza si affievolisce l'assistenza giudiziaria che provocherà l'impossibilità pratica di giungere ad una certa e sicura identificazione dei colpevoli.

Tale situazione costrinse l'allora Procuratore generale militare dr. Ugo Borsari ad inviare due lettere al Ministero degli Affari Esteri, nelle quali il Procuratore Generale - ritenendo che l'Ufficio di collegamento alleato in Italia non avrebbe comportato alcun carattere di forza armata nè tantomeno di occupazione o di controllo e che pertanto avrebbe potuto rimanere nel territorio italiano anche dopo la data del 28 febbraio 1948 (si deve rammentare che ex art. 73 del Trattato di Pace entro 90 giorni dalla data di ratifica si sarebbero dovuti chiudere gli uffici Alleati in Italia ad eccezioni di quelli di carattere amministrativo) - rilevava che il trasferimento "parrebbe serio ostacolo alla possibilità di definizione dei procedimenti per crimini di guerra commessi da militari tedeschi in Italia, che già tante difficoltà incontrano nel loro svolgimento per il rintraccio degli imputati e dei testimoni", e, successivamente alla chiusura dell'Ufficio di collegamento alleato in Italia che "l'ufficio crimini di guerra di questa procura Generale Militare, nell'espletamento del suo compito, ha potuto ottenere un apprezzabile aiuto da parte dell'Ufficio di collegamento, ora disciolto, fino al febbraio di quest'anno. Successivamente per gli atti di assistenza giudiziaria si è rivolto al War Crimes Group (Germania) e al D.J.A.G. di Klagenfurt (Austria), che, secondo quanto dichiarò il maggiore Tighe prima di lasciare Roma, avrebbero continuato a collaborare per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia. Questa procura deve constatare che finora nessuna delle richieste già in corso al momento in cui venne disciolto l'Ufficio di Collegamento, nè di quelle successivamente inoltrate ha avuto esito; anzi finora non è stato possibile stabilire, attraverso la corrispondenza, alcun contatto con gli Uffici alleati sopraindicati, i quali fino ad oggi non hanno mai dato risposta alle numerose note loro trasmesse per posta".

Partanto, la volontà dell'Italia e dello stesso Procuratore Generale Militare dr. Borsari di perseguire con forza i criminali di guerra tedeschi risulta ben chiara, laddove il procuratore generale - lamentando la mancanza di comunicazione con le Autorità Alleate competenti - rilevava che " data la importanza dei procedimenti già in corso e di quelli da instaurarsi e dato che, per ovvie ragioni per detti processi l'autorità giudiziaria italiana nulla di concreto può raggiungere senza una continua ed effettiva opera di collaborazione da parte delle Autorità che occupano la Germania" richiedendo così al Ministero di accertare quale "sia l'orientamento delle Autorità Alleate ed in particolare del War Crimes Group in relazione all'attività del l'Autorità giudiziaria Italiana sta svolgendo e cerca di continuare a svolgere per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi...e per ottenere, eventualmente la consegna di altri imputati e testimoni".

Ne discende all'evidenza, che tra la fine del 1947 e gli inzi del 1948, la Procura Generale Militare sarà impossibilitata a dare corso agli accertamenti dei responsabili, e non potrà fare altro che trattenere i fascicoli inevasi.

Inoltre, con la successiva costituzione della Repubblica Federale di Germania, il problema dell'assistenza giudiziaria assumerà tutte le difficoltà e rigidità tipica dei rapporti tra Stati: cioè, fin quando si trattava di regime di occupazione, teoricamente era più facile poter richiedere la "estradizione" di eventuali imputati; ma poi, una volta rinata la Repubblica di Germania, tra l'Italia e la Germania tornò ad applicarsi il trattato approvato con legge 18 ottobre 1942, n°1344, per cui l'estradizione verso il nostro paese non era consentita dalla condizione di cittadino tedesco e dalla natura politica dei reati.

Costituitasi quindi, la repubblica Federale tedesca, fu comunque sperimentata dalla Procura Militare – come rilevato nella relazione - la procedura dell'estradizione per ottenere la consegna per il giudizio di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali vi era una sufficiente base di prove e documentazione per processarli.

Ciò avvenne per l'eccidio di Fossoli, addebitato al tenente Karl Friederick Titho, ma il Ministero di Grazia e Giustizia non ritenne di inoltrare la richiesta di estradizione, ostandovi la condizione di cittadino tedesco dell'estradando e l'indole politica dei reati

attribuitigli, ai sensi degli artt. 2 e 4 (quest'ultimo modificato G.U. 9 aprile 1953 n° 82) del Trattato di estradizione giudiziaria tra l'Italia e la Germania, approvato con legge n° 1344 del 18 ottobre 1942.
Tale convenzione, decaduta in quanto la Germania era in stato di capitolazione e di conseguenza tutti i suoi atti normativi e i rapporti esterni erano decaduti, era stata rimessa in vigore nel 1953, con uno scambio di note intercorso tra il Ministero degli affari esteri italiano e le autorità diplomatiche della nuova Repubblica federale tedesca.
I tedeschi, dunque, non sarebbero mai potuti essere estradati in Italia a causa del divieto, del resto reciproco, dell'estradizione del cittadino. Inoltre il divieto di estradare cittadini tedeschi risultava inequivocabilmente sancito già nella costituzione di Bonn nel 1949 all'articolo 15[281].
Per quanto concerne invece i presunti delitti compiuti dagli italiani, oltre alle decisioni del 20 agosto ed ai provvedimenti normativi relativi alla costituzione delle Corti d'Assise straordinarie, naturalmente centrale è l'opera svolta dall'Alto commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo costantemente presidiato in questo periodo dal partito Comunista, nella persona di Scoccimarro prima, e poi alla costituzione del Ministero per l'Italia occupata, da Ruggero Grieco.
Proprio a segnare, un ulteriore discontinuità con il ventennio, proprio a partire dal Governo Parri e fino al Maggio 1947, il dicastero di Grazia e Giustizia, viene anch'esso affidato a componenti del partito Comunista del calibro di Palmiro Togliatti e Fausto Gullo.
Appare quindi estremamente saldo questo circuito di epurazione costituito dal Dicastero di Grazia e Giustizia che coordina il Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e le Corti speciali.
È estremamente indicativo che proprio Togliatti appena divenuto Guardasigilli, aderisca alla decisione del 20 agosto del neocostituito governo Parri di concentrare i fascicoli dei crimini nazifascisti nella Procura Generale Militare.
Trasparente appare la concordia delle forze politiche antifasciste e ferma la volontà di perseguire i criminali nazisti quanto quelli italiani, pur nell'ambito di una condivisa finalità di riaggregazione e di riappacificazione del paese, fortemente lacerato dagli avvenimenti del Ventennio e della guerra.
In questa chiave va inquadrata anche l'amnistia che porta il nome di Palmiro Togliatti in veste di guardasigilli (DPR 22.6.1946 n. 4).
Sulla base di questi elementi, dalla linea dei partiti politici, all'azione svolta da Borsari fino alla ricostituzione della Germania, risulta difficilmente sostenibile la spiegazione dei mancati processi ai tedeschi con l'intenzione di evitare il giudizio relativo ai presunti criminali italiani, con particolare riguardo ai delitti compiuti nel periodo 1941-43 in Jugoslavia dall'Italia fascista, e supportata dalle sole considerazioni svolte dall'ambasciatore italiano a Mosca Pietro Quaroni in un dispaccio del 7 gennaio 1946.
Ora, a parte la gratuità del parere personale espresso da Quaroni in proposito, esplicitamente ammessa dallo stesso ambasciatore nella missiva in questione, i criminali della vicenda jugoslava e delle denunce all'Onu si svolgevano in quel periodo secondo linee ben più complesse e articolate.
Come ha dichiarato di fronte alla Commissione il sen. a vita Giulio Andreotti rilevando che "vi era una certa sfiducia nei confronti del sistema di Tito. Si trattava non di dare qualcuno alla magistratura anglosassone ma di dare qualcuno ad un sistema da prendersi con le molle. Non c'era certamente il desiderio di coprire qualcosa, però ricordo che persone assolutamente non sospettabili, persone che avevano fatto la guerra in quell'area consigliavano di avere una grandissima prudenza. Era un momento in cui la lotta politica forse prevaleva sui desideri di giustizia, però, nel caso specifico, era indicato Marazza, persona di una mitezza tale che vederlo tra i responsabili di atti di violenza e sterminio

[281] Intervenne inoltre, oltre al rinnovamento del trattato del 1942, anche la convenzione europea di estradizione che, sebbene stipulata a Parigi nel 1957, era stata approvata in Italia nel 1963 ed attendeva ancora, da parte nostra, la legge di ratifica. Erano numerosi, dunque, i motivi per ritenere che i militari tedeschi non avrebbero potuto mai essere estradati in Italia.

sembrava assurdo. Si chiedevano, quindi, adeguate documentazioni a base delle richieste, che erano estremamente generiche".
La Jugoslavia, in ultima analisi, usava strumentalmente la commissione dell'UNNWCC, come una sorta di grancassa, agendo poi in modo sostanzialmente autonomo e svincolato da ogni tipo di garanzia e certezza del diritto che essa voleva salvaguardare.
Questa ambivalenza, appare emblematicamente percepibile proprio nel maggio 1945. Infatti, mentre in quel momento la rappresentanza Yugoslava insisteva con forza in seno all'UNWCC, sostenuta dal delegato cecoslovacco, per la creazione di un'agenzia specifica per il caso italiano, con l'obiettivo di indagare e avviare la punizione di quegli italiani che si fossero macchiati di crimini di guerra nel 41-43, le truppe titine avanzavano in Venezia Giulia fino ad occupare Trieste (1 maggio - 12 giugno 1945) dando piena giustificazione ai timori italiani richiamati dal Senatore Andreotti.[282]
Se da un lato infatti la Jugoslavia usurpava terre che non erano state occupate dal fascismo con l'attacco del 1941, ma che appartenevano allo stato italiano secondo precisi legami prima spirituali e culturali che politici e comunque, territorialmente definiti ben prima del 1939, dall'altro, i sistemi titini si rivelavano in tutta la loro disumanità nella politica di sistematica soppressione di migliaia di italiani attuata con il metodo e durante questa avanzata, secondo una chiara volontà di snazionalizzazione di queste terre italiane.
Dunque le generiche accuse, probabilmente vanno inquadrate nel tentativo di legittimare questa politica altamente ostile nei confronti del nostro paese e di acquisire nuovi meriti e prerogative rispetto agli italiani non soltanto sconfitti ma criminali di guerra così da ottenere ulteriori concessioni al tavolo della Pace.
Difatti, il trattato del 10 febbraio 1947 dall'Italia, viene subito firmato senza alcuna possibilità di negoziazione, e se Trieste viene dopo quaranta giorni liberata dai Titini (e fortunatamente, attraverso la costituzione di uno stato cuscinetto, tra Italia e Jugoslavia, definito T.L.T. - Territorio Libero di Trieste[283], affidato alla tutela dell'ONU - risparmiata, con il territorio ad essa immediatamente limitrofo ed una piccola parte dell'Istria) dall'annessione a Belgrado, Zara, Fiume e gran parte dell'Istria vengono definitivamente perse[284] [285]. L'opinione pubblica e la classe dirigente antifascista presero infatti consapevolezza dei rischi che incombevano sull'Italia sconfitta. Nelle forze politiche, financo nei partiti della sinistra antifascista, come il partito d'azione e quello socialista si produsse un naturale istinto di autodifesa nazionale, allarmandosi per il destino del paese e si mobilitarono a difesa degli interessi nazionali minacciati.

---

[282] **Ulteriore aggravante in questo senso, derivava poi, dal fatto che, dopo il 25 luglio 1943, il governo del Sud era diventato cobelligerante delle Nazioni Unite e quindi non più nemico ma alleato delle stesse truppe titine, in funzione antinazista In questo senso va ricordato che decine di migliaia di soldati italiani (circa 40.000) combatterono, dopo il 25 luglio 1943, a fianco degli slavi contro i nazisti. Inoltre, segnali ben tangibili di un certo modus operandi dei Titini, erano pervenuti già nel novembre 1944, al governo italiano quando si era venuto a sapere che il 15 agosto dello stesso anno le truppe titine avevano fucilato tre Ufficiali della Divisione Garibaldi accusati di essere stati "squadristi" e dell'arresto di altri undici ufficiali dello stesso reparto accusati di crimini di guerra.**

[283] Il meccanismo della nascita dello stato cuscinetto del Territorio Libero di Trieste era ormai tanto fuori dalla realtà da morire prima ancora di nascere e ciò per la banalissima ragione che l'Onu non riuscì mai a mettersi d'accordo neppure sul nome del designando Governatore. Ogni nome proposto dalle nazioni occidentali incappò nel veto di Mosca e viceversa. Sempre perché nel '47 (e così per lunghi successivi decenni) la situazione politica sarebbe stata ormai totalmente condizionata da una logica (quella dei blocchi) che il trattato di Parigi aveva preteso di totalmente ignorare. All'epoca, non meno che in tutti i decenni che ne sono seguiti, il Diktat del '47 è stato ripetutamente bollato per la sua ingiustizia ed iniquità: giudizio di certo sacrosanto se è vero, come è vero, che esso andò a sancire quel drammatico esodo di centinaia di migliaia di Italiani che abbandonarono le proprie terre, le proprie attività, i propri morti, pur di continuare ad essere Italiani; un Trattato che andò a premiare il criminale operato dei comunisti di Tito che, con le foibe, gli eccidi, il terrore di massa, realizzarono la "pulizia etnica" degli Italiani, in qualche modo anticipatrice di quelle "pulizie" che, decenni dopo, segneranno la dissoluzione della Jugoslavia.

[284] 300.000 italiani lasciarono l'Istria e la Dalmazia dopo aver pagato purtroppo un prezzo pesantissimo di sangue durante l'occupazione jugoslava di Trieste e di parte della Venezia Giulia (1 maggio – 12 giugno 1945).

[285] A questo proposito occorre ricordare che sul fronte orientale, con il Trattato di Pace, 300.000 italiani lasciarono l'Istria e la Dalmazia dopo aver pagato purtroppo un prezzo pesantissimo di sangue durante l'occupazione jugoslava di Trieste e di parte della Venezia Giulia (1 maggio – 12 giugno 1945). L'occupazione produsse conseguenze psicologiche e politiche importanti.

Ora, sebbene il destino di Trieste verrà deciso in seguito ed in maniera definitiva con il trattato di Osimo, certamente non può sottovalutarsi tra le motivazioni che hanno indotto Alcide De Gasperi a rifiutare l'estradizione di imputati indicati con estrema genericità vi sia anche e soprattutto la questione delle foibe (che dovrebbe essere oggetto di una commissione d'inchiesta ad hoc o almeno auspicabilmente possa in un prossimo futuro costituirlo, quale pagina dolorosa ed allo stesso tempo ineludibile per la riappropriazione di una memoria condivisa della storia del nostro paese), specialmente nel momento in cui in una lettera del 9 aprile 1946, proprio del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi in relazione agli eccidi yugoslavi ed alla assoluta mancanza di elementi di garanzia e di civiltà giuridica offerti da Tito, manifestava agli Alleati l'assoluta contrarietà italiana concedere l'estradizione dei presunti criminali italiani alla Jugoslavia.
Del resto, diversamente dalle profonde contraddizioni e dalle inquietanti ambivalenze jugoslave l'Italia non voleva salvare dei criminali ma quantomeno garantire che fossero svolti degli accertamenti reali, non politicizzati ed in una cornice di civiltà giuridica che nella Jugoslavia titina erano impensabili.
La posizione espressa da De Gasperi contro l'estradizione ma non per l'impunibilità era del resto supportata da tutto lo schieramento partitico antifascista da Nenni ed i socialisti agli stessi comunisti pure vicini a livello di affinità ideologiche alla Jugoslavia comunista, ma fedeli innanzitutto ai valori democratici e garantistici, di rispetto dei diritti umani che animavano l'Italia dell'immediato dopoguerra.
Del resto il nostro paese, non aveva atteso la firma del Trattato di pace per affrontare concretamente il problema dell'accertamento di eventuali responsabilità italiane in Jugoslavia, attraverso l'istituzione, su proposta a De Gasperi del Ministro della Guerra, Manlio Brosio all'inizio del 1946, di istituire presso il suddetto ministero una commissione di inchiesta che procedesse ad investigare sui presunti criminali di guerra italiani, per "salvaguardare l'onore e la dignità di quelli che possono ritenersi immuni dalle accuse loro lanciate" e con il fine di "poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati richiedenti".
Questa Commissione di inchiesta nacque il 6 maggio 1946, ed è inizialmente presieduta dall'ex ministro della Guerra il senatore liberale Alessandro Casati, per poi essere affidata - subito dopo la prima riunione tenutasi l'8 maggio 1946 - all'ex Ministro dell'Aeronautica Luigi Gasparotto (e futuro Ministro della Difesa[286]).
La Commissione avrebbe concluso il suo lavoro istruttorio con la relazione finale del 30 giugno 1951 secondo la quale si stabiliva, non senza rimarcare le esagerazioni e le iperboliche prese di posizione assunte in precedenza dalla Jugoslavia e del tutto infondate poi alla prova documentale delle vicende, il deferimento di 34 persone al giudizio delle competenti autorità italiana, dichiarando solo per 34 di essi la opportunità di sottoporli al giudizio delle competenti magistrature italiane.
Come detto sopra, nel 1946 venne presentata dal Ministro Togliatti una amnistia, cui fece seguito nel 1959 un ulteriore amnistia che dispose l'estinzione dei delitti cosiddetti politici commessi successivamente all'armistizio dell'8 settembre 1943. Solo per completezza citiamo anche il d.p.r. 4 giugno 1966 n.332, diretto ad amnistiare solo i delitti a fini politici commessi dai cittadini italiani dal 25.7.43 al 2.6.46, il quale però essendo successivo al provvedimento di archiviazione provvisoria di Santacroce non è rilevante ai fini della trattazione.
Ora non appare azzardato sostenere che taluni dei presunti reati commessi dagli italiani, seppur particolarmente gravi, presentavano una natura squisitamente politica, in quanto legati indissolubilmente alla lotta politica che si accese dopo l'armistizio del '43; in altre parole crimini commessi non col fine di mantenere o rafforzare la supremazia militare di un esercito sull'altro, bensì al solo scopo di contrastare ed offendere le idee e le tendenze

[286] Inoltre, essa è composta da tre ex sottosegretari: l'avv. Carlo Bassano, il socialista Domenico Albergo, il comunista Mario Palermo, da due magistrati: il Presidente Generale della Corte di Cassazione Oreste Enrico Marzadro e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Giuseppe Paolo Gaetano, dal docente di diritto internazionale, prof. Mario Scerni, da tre militari: il gen. Pietro Ago, l'Amm. Luigi Sansonetti e il Col. Luigi Sormanti. Successivamente vengono chiamati a farne parte anche due rappresentanti del Ministero degli Interni: i prefetti Mario Micali e Carlo Rosati.

politiche e sociali delle vittime di matrice anti-fascista o incidere negativamente sull'esistenza, costituzione e fondamento delle loro organizzazioni stesse, tese all'instaurazione di una forma di stato e di governo diversa da quella presente allora in Italia. Pertanto si può ritenere che diversi delitti a cui i fascicoli ritrovati si riferiscono, sussistendo le condizioni su esposte, erano e sono tuttora potenzialmente riconducibili nell'ambito di applicazione dei provvedimenti n.4 del '46 e n.460 del '59, trattandosi di reati avente natura politica.
Sotto il profilo squisitamente procedurale tutti i reati oggetto dei provvedimenti di clemenza citati necessitavano comunque di un atto formale del giudice che disponesse l'archiviazione o il non luogo a procedere.
E a tal fine era strumentale che la Procura territorialmente competente si attivasse, cosa che non ha potuto fare per il mancato invio dei fascicoli da parte della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo.
Ne consegue che sotto questo aspetto è indubbio che i procuratori militari, che si sono succeduti nella vicenda, sono responsabili in quanto non hanno trasmesso i fascicoli in questione alle procure competenti.
Ma se in rito deve essere censurata la loro condotta omissiva non altrettanto può farsi nella sostanza, atteso che diversi reati avrebbero potuto considerarsi a tutti gli effetti politici e quindi passibili di essere estinti per amnistia.
Riteniamo che questi aspetti della questione, in qualche modo pur non eliminando responsabilità di alcuni elementi della magistratura militare comunque le attenuino.
Questi provvedimenti normativi, si aggiungono infatti, alle condizioni di non certo facile perseguibilità dei tedeschi determinata da motivazioni ampiamente analizzate in precedenza, fra le quali merita di essere sottolineata ancora una volta la questione dell'estradabilità del cittadini tedesco, che forse conducono a meglio inquadrare documenti che si riferiscono ad altre questioni oggettivamente lontane per problematiche ed urgenze.
Il Consiglio della Magistratura Militare, e la stessa Commissione Giustizia della XIII Legislatura poi, attraverso riferimenti a richieste di estradizione ed ai rapporti tra l'Italia e la Germania, utilizzando il frammento di una corrispondenza del 1956 tra gli allora ministri degli Esteri e della Difesa, Martino e Taviani [dalla quale emerge parere contrario sulla richiesta di estradizione di un soldato tedesco in merito ad un caso che il Procuratore Militare di Roma aveva presentato agli organi di governo], ha sostenuto che alla base del fenomeno in esame, ci sarebbero stati motivi di opportunità politica, o meglio una ragion di stato legato al periodo dell «guerra fredda» all'interno della quale si colloca il carteggio intercorso tra il ministro degli Esteri, Gaetano Martino, e quello della difesa, Emilio Paolo Taviani, circa una richiesta di estradizione dalla Repubblica federale di Germania, che era stata indirizzata al ministro degli esteri.
Il Ministro Martino, con nota del 10 ottobre 1956, spiega a al collega Taviani i motivi della sua contrarietà all'estradizione ipotizzata dal procuratore militare. Il Ministro Martino, in particolare, sottolinea gli «interrogativi che potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento, infatti, tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento».
La nota di risposta del ministro della difesa in data 29 ottobre 1956 risulta pienamente adesiva.
Per la costituzione dell'Alleanza Atlantica si riteneva politicamente inopportuno iniziare un procedimento per crimini di guerra che avrebbe messo in crisi l'immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel Paese.
Questo carteggio pertanto è diventato nella relazione conclusiva dell'indagine condotta dal CMM nel 1999 e nelle successive conclusioni della Commissione Giustizia della Camera, l'inconfutabile prova dell'imput politico all'occultamento dei 695 fascicoli da parte della giustizia militare italiana provocato dal clima internazionale di guerra fredda.
Ora a parte il fatto che oggetto del carteggio è un caso singolo e non su tutti i 695 fascicoli, del mancato invio da parte della Procura Generale Militare alle Procure territoriali

competenti, sembra che nessun membro del Parlamento ne fosse a conoscenza (soltanto Umberto Terracini svolgerà nel 1962 un'interrogazione su un criminale tedesco, peraltro senza alcun legame con l'archivio costituito da ben 17 anni a Palazzo Cesi); abbiamo già analizzato fattori di inerzia ben precedenti al 1955 e 1956.
Inoltre riguardo a questo carteggio vanno tenuti ben presenti alcuni elementi.
Da un lato queste affermazioni vengono formulate sotto l'impatto della forte onda emotiva provocata dall'ingresso delle truppe sovietiche in Ungheria.
Dall'altro lato, ogni valutazione sull'eventuale opportunità di una richiesta di estradizione si scontrava comunque contro gli ostacoli tutt'altro che aggirabili della convenzione Italo-tedesca sull'estradizione del 1942, rinnovata nel 1953.
Inoltre, elemento forse più importante sottolineato dal Senatore a vita Giulio Andreotti, testimone d'eccellenza all'epoca quale segretario alla Presidenza del Consiglio, tale problematica su cui Martino e Taviani si intrattengono non viene mai sollevata o affrontata in sede di consiglio dei Ministri.
Questo scambio di vedute rimane limitato esclusivamente ad essi, e non trova appunto alcuna conferma in posizioni assunte da organi come il Consiglio dei ministri.
Tanto più che successivamente allo scambio di lettere Martino-Taviani, l'Ambasciata italiana a Washington con lettera del 30 novembre 1956 ringraziava il Dipartimento di Stato americano per l'aiuto prestato in relazione alla consegna della documentazione riguardante il processo a carico dei Generali Lanz e Speidel (avvenuto nel novembre 1947 a Norimberga), che sarebbe stata utile ai fini dell'identificazione dei tedeschi responsabili dell'eccidio di Cefalonia e Corfù.
Che lo scambio di vedute di cui sopra sia rimasto un caso limitato tra i due soggetti, e non influenzò minimamente il procedimento , occorre anche rilevare che successivamente il ministro Martino metteva al corrente il collega di governo Taviani del proseguo di corrispondenza con la procura militare di Roma sopra citata, informandolo che il procedimento penale era stato avviato avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che li aveva rinviati a quella militare, essendo quest'ultima competente.
Questa parte della vicenda che potrebbe essere inizialmente la più attendibile, da accertare e storicamente in parte condivisibile, anche se con una certa larghezza è stata definita «Ragion di Stato», deve però necessariamente essere "demitizzata" da tutti quegli elementi che non le appartengono onde evitare che la si impugni come motivo di incriminazione di alcuni e di discolpa per altri.
Bisogna allora accertare, da quali fonti possano emergere dati comprovanti le ipotesi sollevate dalle due precedenti indagini e definire in termini più attendibili, attraverso l'esame di tutti i documenti, le fasi della vicenda.
Si può dire che fino ad oggi, tranne pochissime eccezioni, essa è stata collocata in un'ottica che non la fa appartenere né la restituisce alla storia e agli storici di mestiere e perciò al diritto che ogni cittadino ha di sapere e di capire.
Da queste affermazioni si passa - come detto - all'ipotesi di una «Ragion di Stato» che avrebbe favorito il silenzio sui fascicoli e sulle richieste di estradizione in vista della formazione dei due blocchi contrapposti e della conseguente guerra fredda. In questo contesto dunque la Germania, avrebbe assunto insieme agli Stati Uniti d'America e all'Inghilterra, un ruolo antisovietico.
Da cui consegue la tesi della sovrastante ragione politica cui era vincolato il Procuratore Generale militare precedentemente alla riforma del 1981.
Dalla testimonianza del dr. Giuseppe Di Blasi (l'unico testimone vivente che era presente all'archiviazione del 1960) si è rilevato che i fascicoli erano all'epoca "una notevole quantità di atti sfusi, in gran parte disordinati, che bisognava catalogare, sistemare e unificare razionalmente, in modo da renderli atti utili agli effetti giudiziari". Naturalmente, i fascicoli avrebbero dovuto essere trasmessi agli uffici giudiziari competenti, ma sorsero diversi problemi, primo fra tutti e che di questi fascicoli la maggior parte dei militari non erano identificabili, erano ignoti, quindi riusciva difficile stabilire la connessione tra i fatti e i soggetti che li avevano compiuti. Venne così a configurarsi, stando a quanto affermato dal dr. Di Blasi, l'idea di una provvisoria archiviazione degli atti, facendo riferimento ad un istituto che non trova riscontro nell'ordinamento giuridico.

Seguì poi nel 1965 la richiesta della Germania di avere notizie circa i crimini di guerra compiuti dai suoi soldati[287]. Questa richiesta di raccogliere notizie, informazioni, dati su possibili procedimenti per crimini di guerra ricevette risposta da parte del procuratore generale che -tramite il Ministero degli Esteri inoltrò 20 fascicoli, per l'esattezza 24 fascicoli. Le indagini attuate dalla magistratura ordinaria tedesca (non essendo prevista nell'ordinamento di Bonn, l'esistenza della magistratura militare) hanno portato praticamente nella totalità dei casi a provvedimenti di archiviazione.

Peraltro, proprio in stretta contiguità con l'invio in Germania, la Procura Generale Militare inviava negli anni 1965-68 ben 1265 fascicoli contro ignoti alle Procure Territoriali competenti. Molti hanno teorizzato possibili se non probabili condizionamenti sugli organi della giustizia militare da parte delle istituzioni politiche visto, su tutti, l'istituto della nomina governativa per quanto riguarda il Procuratore generale militare. Ma l'assenza di documenti probanti (pur nelle tante verifiche condotte in Archivi italiani e stranieri dalla Commissione) non hanno rilevato alcuna specifica volontà politica occultatrice delle decisioni della giustizia militare. In sostanza manca una qualsivoglia comunicazione, anche informale, a firma di un esponente dell'Esecutivo, in cui, preso atto della situazione, si diano disposizioni ai vertici della magistratura militare attinenti ai fascicoli ritrovati nella direzione dell'occultamento.

Analogo discorso può essere fatto, sul medesimo argomento, per le audizioni, in cui si è assistito ad un fiorire di ipotesi, congetture, opinioni personali, formulate nella quasi totalità da persone che, nel periodo "caldo" che va dal 1946 al 1968, non erano presenti.
A questo punto, lo stesso c.d. "carteggio Martini-Taviani" del 1956, citato a più riprese, risulta soltanto un frammento di corrispondenza privo di una veste formale ed ufficiale e contenente soltanto valutazioni del tutto personali, il cui contenuto non è mai stato consacrato in una delibera del Consiglio dei Ministri.
E' possibile, invece, che in quegli anni nacque, più che una ragion di stato, un *"comune sentire"* diffuso in tutta Europa[288], un comune sentire scaturito dalla stessa società civile, desiderosa di chiudere un passato tragico e doloroso come è stato il secondo conflitto mondiale.
Da cui consegue la tesi della sovrastante ragione politica cui era vincolato il Procuratore Generale militare precedentemente alla riforma del 1981, sebbene – occorre rilevarlo - anche dopo il varo della riforma che operò il completo sganciamento della Procura generale militare da ogni influsso reale o eventuale del potere politico, non è stato comunque mai registrato (fino al ritrovamento del 1994), alcun mutamento di indirizzo circa la gestione dei fascicoli ritrovati.
Il che farebbe ulteriormente pensare che nessun condizionamento politico, pur teoricamente ipotizzabile prima del 1981, abbia influito sull'operato dei Procuratori generali militari che si sono succeduti nella vicenda.
Infatti, ammettendo per un attimo che questo condizionamento ci sia stato, i Procuratori generali militari, una volta venuto meno a livello normativo ogni possibile contatto o coinvolgimento del potere politico, avrebbero potuto benissimo attivarsi; cosa invece che non si è verificata.
I fascicoli infatti rimasero, anche dopo il 1981, ancora pendenti presso la Procura generale militare per molto tempo.
Tanti sono stati sicuramente i dubbi che l'ordinamento giudiziario militare ha suscitato dalla sua istituzione e fino alle modifiche del 1981 a questo apportate.
Tali valutazioni, sebbene astrattamente riconducibili al clima politico di quegli anni, non sono (ad un attenta analisi della documentazione in possesso della Commissione parlamentare) suffragate né sorrette da alcuna prova.

---

[287] In quell'anno scadevano i termini di prescrizione per quella tipologia di crimini in Germania. Il governo tedesco formulò un richiamo affinché tutto ciò che, non essendo ancora caduto in prescrizione, potesse essere portato all'attenzione della magistratura prima della scadenza del limite ventennale estremamente vicino, venisse raccolto.

[288] Ben pochi furono in Europa i processi a carico di militari tedeschi.

Semmai è più probabile ipotizzare – come già detto - che, in quegli anni nacque, più che una ragion di stato, un "comune sentire" che scaturiva dalla volontà di chiudere con un passato tragico e doloroso.
Ma accanto a tale ipotesi, non può e non deve trascurarsi che quei fascicoli rimasero, per oltre cinquant'anni, negli uffici della Procura Generale Militare, che, come abbiamo visto, era incompetente alla relativa trattazione.
In altri termini, anziché essere trasmessi alle Procure territoriali - cui competevano le valutazioni - i fascicoli sui crimini di guerra vennero illegittimamente trattenuti: dapprima negli uffici del Procuratore Generale Militare presso il T.S.M. e poi, dal 1981, negli archivi della Procura Generale c/o la Corte di Cassazione e, infine, dal 1991 c/o la Procura Generale della Corte Militare d'Appello.
La mancata trasmissione dei fascicoli è dunque, addebitabile, ad un comportamento negligente che si è protratto fino al giugno 1994, imputabile – in particolare - ai titolari degli uffici, e cioè, ai Procuratori Generali Militari che ebbero – per l'intero periodo esaminato - la responsabilità di quegli atti e dei locali ove furono custoditi.
Tanto rilevato, è del tutto evidente come –quantomeno allo stato e dagli atti consultati – non siano emersi elementi a riprova della tesi - sin qui sostenuta – secondo cui, la mancata trasmissione dei fascicoli (e la mancata celebrazione dei processi), fosse addebitabile a pressioni, ingerenze o interventi del potere politico, in particolare, dell'esecutivo. Occorre peraltro rilevare, che il mancato intervento politico nell'occultamento dei fascicoli, risulta avvalorato dalle considerazioni di seguito riportate.
Come detto, dopo il 1981, anno della riforma ordinamentale, il comportamento della magistratura militare fu identico a quello precedentemente tenuto.
In secondo luogo, le forze di opposizione per un intero cinquantennio, non furono affatto prodighe di sollecitazioni rivolte alla maggioranza, attraverso interpellanze, interrogazioni o altro, ma si comportarono in modo perfettamente assimilabile a quello delle forze di maggioranza.
In definitiva, se per occultamento intendiamo una dolosa e preordinata azione diretta a celare o insabbiare qualcosa, nella specie fascicoli, per sottrarla alla vista o alla considerazione altrui, perché questa è l'accezione molto spesso data al termine, allora, alla luce delle lunghe indagini svolte ed, in particolare, a seguito di un attento esame dei resoconti delle audizioni e dei documenti acquisiti, si può affermare che non si è trattato di occultamento.
Infatti mai, dall'ingente documentazione in possesso di questa eccellentissima Commissione, è emerso che taluno si sia reso responsabile di una simile azione.
Ripercorrendo la vicenda storica dell'archivio, e del luogo ove esso si trovava si deve precisare quanto segue.
Verosimilmente, l'archivio si trovava negli uffici della Procura generale militare di palazzo Cesi presso la Procura generale militare, all'inizio in forma di atti, probabilmente su degli scaffali, poi, con il dottor Enrico Santacroce, con il dottor Ugo Foscolo e con il dottor Giovanni Di Blasi, in forma di fascicoli dentro un armadio e ci è rimasto fino al giorno in cui si è proceduto al versamento del carteggio del Tribunale speciale della difesa dello stato presso gli archivi della procura generale (1991). Dopo quel episodio tutti gli auditi non ne rilevano più la presenza, molto probabilmente perché liberatisi gli scaffali durante il versamento si ritenne più comodo sistemarli sugli stessi.
Risulta quindi, una mera montatura giornalistica, la descrizione riportata sulla stampa nel 1996, perché, in realtà, l'armadio non esisteva.
Occorre peraltro sottolineare, che la commissione parlamentare, nel corso di un sopralluogo effettuato durante i lavori, ha potuto constatare che, il locale del rinvenimento non si trovava affatto in un seminterrato, bensì su un piano rialzato di Palazzo Cesi, perfettamente accessibile da coloro i quali lavoravano alla Procura Generale.
Nel 1994 venne anche rinvenuto unitamente ai detti atti, un Registro dal Titolo "Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi", in cui era possibile desumere oltre ad altri dati, anche quelli riguardanti tali due gruppi di incartamenti, e cioè sia gli atti già inviati all'A.G.O. e sia quelli che non avevano alcuna relazione con tale invio.

Sia per le une che per le altre registrazioni, erano comunque riportate in tale R.G. le indicazioni dell'autore del reato, della persona offesa, dell'organo denunciante.
Da uno studio del registro generale, si è potuto stabilire che dei 2.274 fascicoli (2275 se teniamo conto di un fascicolo il 2020 bis) una parte erano stati trasmessi senza ritardo alle procure ordinarie della Repubblica (i 273)[289] negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra poiché si trattava di reati comuni. I casi effettivamente validi devono quindi considerarsi ridotti rispetto al numero di 2275 e di questi ben 1848 risultavano intestati a responsabili ignoti.
Per 1906 fascicoli venne poi adottato il provvedimento di archiviazione provvisoria del 1960 cui aveva fatto seguito, nel periodo 1965-1968 la trasmissione di 1265 fascicoli (di cui alcuni abbinati) all'Autorità giudiziaria militare oltre ad una ventina (ventiquattro per l'esattezza) di fascicoli inviati – per il tramite del Ministero degli Esteri – all'Ambasciata di Germania.
Seguì, quindi dal 16 novembre 1994 al 25 maggio 1996 la trasmissione dei rimanenti fascicoli ritrovati alle varie Procure Militari competenti, in base al criterio del locus commissi delicti.
Tra questi alcune centinaia sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti: nella maggior parte militari tedeschi, ed in alcuni casi militi della guardia nazionale repubblicana. I rimanenti, invece, relativamente a militari identificati per lo più appartenenti alle forze armate tedesche, ed in misura marginale alle milizie della Repubblica Sociale Italiana.
Dalle audizioni e dalla stessa visione dei documenti e dei fascicoli si indicherà in un prospetto analitico complessivo del contenuto dei fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi che:

- 67 (sessantasette) sembrerebbero già inviati alle procure competenti negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale;
- 7 (sette) erano già stati inviati alle procure competenti negli anni 65-66
- 2 (due) fascicoli facevano riferimento a soggetti già processati da Tribunali Alleati;
- 3 (tre) fascicoli pervenuti direttamente all'autorità giudiziaria;
- 5 (cinque) fascicoli ove il carteggio relativo ai responsabili italiani erano stati inviati all'autorità giudiziaria

All'interno dei fascicoli ritrovati vi sono poi i 24 (ventiquattro) fascicoli che erano stati inviati in data 12 luglio 1966 - per il tramite del Ministero degli Esteri – all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e i 18 (diciotto) inviati - tramite il Ministero degli Affari Esteri - alle Nazioni Unite
Inoltre, dei predetti fascicoli ritrovati 353 (trecentocinquantatre) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote). Vi sono inoltre ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese.
Da una ricerca condotta sui rimanenti fascicoli si è rilevato che ulteriori 56 (cinquantasei) di questi sono aperti nei confronti di soggetti resisi responsabili di reati (seppur gravi) che non hanno cagionato la morte di soldati e civili.

*

In conclusione, con grande lucidità e serenità (troppo spesso offuscati dall'ideologia politica), possiamo, invece, sostenere l'esistenza di una serie di fattori che, operanti congiuntamente, hanno portato alla mancata celebrazione dei processi per un cinquantennio senza però mai gridare al complotto politico e/o affermare la sussistenza di un'autonoma quanto subdola manovra della Magistratura militare.
Solo alcune di queste ragioni sono poi legate o dipese da valutazioni, scelte, comportamenti di individui e solo per queste possiamo parlare di una responsabilità.
La maggior parte invece di questi fattori risulta indissolubilmente legata a circostanze di fatto anomale e ad una determinata realtà storica che, senza ombra di dubbio, hanno condizionato l'operato dei magistrati che si sono succeduti negli anni e che, quanto meno in parte, attenuano, dove presente, la loro responsabilità.

In quest'ottica le persone più che essere state artefici degli eventi sono state in balia degli stessi.
Così la decisione del '45, concordata con gli Alleati, di radunare presso la Procura Generale Militare presso il TSM tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie sui crimini commessi durante la guerra, da considerasi una scelta obbligata in quanto dettata non tanto da valutazioni politiche personali quanto dalla situazione oggettiva di allora, ha influito profondamente nel corso degli eventi successivi.
Dai fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi risulta che Borsari, durante le indagini, richiese, pressoché per tutti, informazioni sul conto dei militari tedeschi.
Quasi non si contano le richieste di informazioni rivolte al D.J.A.G. o al War Crimes Branch molte delle quali, sfortunatamente, risultarono vane, a titolo esemplificativo, o perché l'indagato era deceduto o perché era fuggito o ancora in quanto il nominativo non risultava nelle liste dei criminali di guerra.
Sostengo pertanto che la mancata istruzione di numerosi fascicoli e il conseguente mancato loro invio sia dipeso non da una decisione di Borsari bensì dall'impossibilità concreta di procedere nelle indagini a cui non si poteva porre rimedio.
Non a caso tutti i fascicoli correttamente istruiti furono ritualmente inviati alle procure territoriali da parte del Procuratore Generale Militare.
Discorso in parte diverso sostengo vada fatto per il periodo successivo, quello relativo agli anni 60.
Qui a circostanze fattuali si aggiungono scelte operate dalla Magistratura militare dell'epoca sicuramente condizionate, in ogni caso, dalle circostanze predette.
Non c'è dubbio che se era già difficile reperire informazioni utili relative ai crimini commessi durante la guerra, nella seconda metà degli anni 40, figuriamoci a distanza di quindici anni.
Ma accanto a questo dato di fatto, non possiamo trascurare un elemento umano: il provvedimento di archiviazione provvisoria del Dott. Santacroce.
Un provvedimento, questo, che ha destato dubbi e perplessità solo fino a quando il Dott. Di Blasi, unico testimone oculare della vicenda, ha spiegato in audizione quale fosse il senso di quelle parole e, soprattutto, quale fosse la reale intenzione del Procuratore Generale Santacroce.
In assenza di prove contrarie, ancora mancanti, è da ritenere attendibile tale deposizione anche alla luce del principio della presunzione di innocenza operante a favore dell'accusato, rilevandone però l'assurdità giuridica di tale atto. Risulterebbe quindi che Santacroce non volesse occultare ma anzi mettere in evidenza quei fascicoli dando incarico di provvedere al loro riordino e alla loro sistemazione razionale. Così facendo quel provvedimento di archiviazione provvisoria divenne l'atto conclusivo di questo processo di sistemazione organica.
Ragionando diversamente, infatti, si dovrebbe spiegare il motivo per il quale Santacroce, persona considerata da tutta integerrima, di condotta specchiatissima e profondo conoscitore del diritto avrebbe compiuto scientemente quest'azione.
Ma vi è di più. Ammesso per un attimo che questi abbia voluto veramente occultare i fascicoli, per quale ragione non ha allora provveduto alla loro distruzione materiale, anziché disporre per la catalogazione apponendo poi su ogni fascicolo riordinato la dicitura "archiviazione provvisoria" corredata per di più della propria firma autografa in modo da mettere ancora più in evidenza gli atti?
Queste domande non trovano risposte precise bensì semmai solo valutazioni personali o congetture.
Risulta, a questo punto, più convincente quella tesi secondo la quale l'atto di Santacroce, sebbene discutibile giuridicamente, sarebbe privo di una natura giuridica e quindi inidonea produrre effetti.
La Procura Generale Militare, in sostanza, con tale atto non volle occultare alcunché ma solo provvedere a custodire quei fascicoli che legittimamente erano ivi depositati fin dal 1945.

Si ritiene allora più corretto contestare il provvedimento in esame sotto il profilo dell'opportunità ma di certo non si può essere categorici nel sostenere che si è trattato di un atto da cui trapela un'inequivocabile volontà occultatrice.
Possiamo certamente imputare al dr. Santacroce di aver commesso una grave forzatura, seppur in condizioni particolarmente difficili, ma non possiamo accusarlo di un crimine.
Di una responsabilità vera e propria, comunque non dolosa, si può, a modesto avviso a parlare, solo con riferimento a quanto avvenuto dopo, all'oblio successivo, denotando una negligenza ed una superficialità di fondo nella gestione dei fascicoli consistita in particolare nel ritardo con cui gli atti, una volta scoperti, furono trasmessi alle autorità competenti.
Ma sicuramente, come ha avuto modo di rilevare il Tribunale di Roma con riferimento alle accuse mosse contro alcuni magistrati militari, non si è trattato di una responsabilità penale bensì solo morale ed, in ogni modo, solo marginale atteso che la loro solerzia non avrebbe comunque potuto mutare uno status che da troppi anni si protraeva.
Per concludere, nonostante l'esito di questa inchiesta possa deludere le aspettative di qualcuno, dobbiamo sentirci tutti orgogliosi dell'operato svolto giacché finalmente abbiamo fatto luce sui fatti appena esposti fatti.
Ed è questo l'aspetto più importante.
Speriamo così di aver contribuito a lenire quel malessere diffuso, prodotto dalla vicenda, che per troppo tempo nessuno era riuscito quantomeno ad attenuare.

PROPOSTA DI RELAZIONE DELL'ONOREVOLE CARLO CARLI

Indice

1. Legge istitutiva, composizione e finalità della Commissione
2. L'attività istruttoria compiuta dalla Commissione: scopo, svolgimento e contenuto delle missioni svolte, archivi ed altri organismi consultati. Svolgimento delle audizioni, il sopralluogo effettuato a Palazzo Cesi, sede degli organismi di vertice della magistratura militare
3. Descrizione della documentazione presente nell'archivio della Commissione
4. Autonomia, organizzazione ed ordinamento della Magistratura Militare, prima e dopo la riforma introdotta con la legge n. 180 del 7 maggio 1981
5. L'evoluzione del diritto internazionale umanitario anche alla luce della giurisprudenza italiana
6. Perseguibilità dei criminali di guerra: momenti significativi della vicenda. L'atteggiamento e le indagini degli alleati, 1944-1947. La complessa posizione dell'Italia subito dopo la guerra e la decisione di concentrare le *notitias criminis* presso la Procura generale militare (riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 1945)
7. Le ulteriori direttive dalla Presidenza del Consiglio il 20 agosto 1945 e le modalità di adempimento da parte dei diversi organi dello Stato (Mae, Sme, Ministero Difesa, Arma dei Carabinieri)
8. Le richieste di criminali di guerra italiani da parte di Etiopia, Francia, Grecia, ed Jugoslavia e da parte degli alleati (Gran Bretagna, Stati Uniti, URSS)
9. L'attività da parte degli organi dello Stato (PCM, MAE, Ministero della Difesa, S.M.E.) a seguito delle richieste di estradizione straniere; la "Commissione di inchiesta" del Ministero della Difesa sui "criminali di guerra italiani, secondo alcuni Stati" e le sue conclusioni
10. I processi a tedeschi da parte di corti britanniche (1945-1947). Le decisioni anglo-americane riguardo il termine per la richiesta di estradizione di

presunti criminali nelle zone di occupazione; la decisione alleata di non processare più militari tedeschi alla fine del 1947

11. I processi da parte di Tribunali militari italiani. Il "gruppo di Rodi"
12. Il diritto penale italiano nei confronti dei crimini di guerra: analisi di sentenze
13. I provvedimenti di amnistia, in particolare quello del 1946, i provvedimenti di natura clemenziale degli anni '50
14. Il contesto internazionale: la guerra fredda
15. La ricostruzione e il riarmo della Germania: interessi italiani economici e politici
16. Il ruolo degli ex nazisti e fascisti nell'immediato dopo guerra e durante la guerra fredda: analisi di casi
17. La Repubblica Federale Tedesca e la Nato. Lo scambio di lettere del ministro degli Affari Esteri Gaetano Martino e quello della Difesa Paolo Emilio Taviani (1956)
18. La questione di costituzionalità del 1959 sulla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare per i crimini di guerra (art.6 d. lgtn. 144 del 21 marzo 1946). I diversi pareri dell'Avvocatura di Stato.
19. La situazione negli anni '50: la problematica dell'estradizione e quella della giurisdizione come fattori influenti nella vicenda dell'archivio. La contumacia come presunto ostacolo alla celebrazione dei processi
20. Il procuratore generale gen. dott. Enrico Santacroce e il suo provvedimento di "archiviazione provvisoria" (1960)
21. L'invio alle *competenti* procure militari territoriali dei fascicoli contro ignoti e le modalità di trattazione allegate (1965-1971)
22. La richiesta di eventuale carteggio relativo ai crimini di guerra da parte della Germania in ordine alla prevista prescrizione e l'invio della documentazione da parte delle autorità italiane (1965)
23. La questione della prescrittibilità dei reati commessi dai crimini di guerra. Discussione a livello internazionale (1967)
24. Trattazione e utilizzazione di fascicoli dell'archivio nel corso degli anni sessanta e settanta

25. Il diritto penale tedesco nei confronti dei crimini di guerra: teoria e prassi.
26. Il meccanismo attivato dal nuovo processo a Erich Priebke; la scoperta dell'archivio (1994); l'esito delle indagini della Commissione parlamentare, con particolare riguardo alle modalità e circostanze dell'emersione. La figura dei magistrati militari Renato Maggiore, Giuseppe Scandurra, Alfio Massimo Nicolosi e Vindicio Bonagura.
27. Mancate iniziative e non inventariamento dei fascicoli da parte dei vertici della magistratura militare al momento dell'emersione dell'archivio
28. La decisione di procedere a visionare ed inviare alle competenti procure militari territoriali i fascicoli rinvenuti assunta dai procuratori generali presso la Corte d'Appello e presso la Corte di Cassazione, con conseguente costituzione della cosiddetta *"Commissione mista"*; i tempi dell'invio dei fascicoli
29. Reazioni dei destinatari dei fascicoli e attività successiva
30. I circa 270 fascicoli trattenuti presso l'archivio di Palazzo Cesi, apponendo sugli stessi il provvedimento di "Non luogo a provvedere"; la cosiddetta "indagine storico-giudiziaria" condotta dal procuratore generale militare dott. Giuseppe Scandurra
31. Le indagini condotte dal Consiglio della Magistratura Militare sulla vicenda. Le delibere del C.M.M. di data 23 marzo 1999, 26 ottobre 2004 e 26 luglio 2005. L'audizione del Presidente del C.M.M., dottor Nicola Marvulli
32. La pressione dei mezzi di informazione e dell'opinione pubblica per il recupero della "verità e la giustizia"; l'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei deputati a conclusione della XIII legislatura
33. Conclusioni: la responsabilità dei politici; la responsabilità degli apparati militari; il contesto internazionale; il diritto internazionale; eventuali altri fattori storici e sociali che hanno influito nella vicenda

* * *

§ 1. Premessa. La legge istitutiva, la composizione e le finalità della Commissione.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti è stata istituita con la legge 15 maggio 2003, n. 107 al fine di indagare e verificare le cause che portarono all'occultamento di 695 fascicoli, riguardanti gravissimi fatti criminosi commessi dai nazifascisti, nel corso della seconda guerra mondiale, con la conseguenza che, in relazione agli stessi, non si è mai proceduto alle indagini necessarie all'accertamento dei fatti ed all'individuazione dei responsabili, né, conseguentemente, ad esercitare l'azione penale.
Ed infatti all'inizio dell'estate del 1994, nell'archivio di Palazzo Cesi, sede degli Uffici di vertice della Magistratura Militare, è stato rinvenuto un armadio, all'interno del quale erano stati occultati numerosi fascicoli relativi ai procedimenti di cui sopra, definiti nel 1960 dall'allora Procuratore Generale Militare, dottor Enrico Santacroce, con un provvedimento di "archiviazione provvisoria", da ritenersi assolutamente abnorme, quantomeno sotto il profilo giuridico.

In particolare, compito precipuo della Commissione è quello di verificare il contenuto dei fascicoli, di accertare le cause dell'occultamento degli stessi e le relative responsabilità, nonché i motivi che non hanno consentito di individuare e perseguire i responsabili dei crimini *de quibus* e, più in generale, di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.

La analitica ricostruzione della vicenda effettuata nel corso dell'inchiesta parlamentare consente peraltro di evidenziare come nell'art. 1, comma 2^, lett. a) della legge istitutiva sia stato riportato un dato in maniera scorretta, poiché si afferma che la Commissione ha il compito di indagare su: "*a) le cause delle archiviazioni provvisorie di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati*

a Palazzo Cesi, anziché nell'archivio degli atti dei Tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato"; in realtà, come si vedrà, i fascicoli furono rinvenuti proprio all'interno dell'archivio dei Tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che si trova appunto a Palazzo Cesi, dove erano stati occultati.

La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.

La Commissione di inchiesta, così come previsto dall'art. 82 della Costituzione, procede alle indagini e agli esami con i medesimi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

La sua attività è inoltre regolamentata dalla legge istitutiva più sopra richiamata e dal regolamento interno.

§ 2. L'attività istruttoria compiuta dalla Commissione: scopo, svolgimento e contenuto delle missioni svolte, archivi ed altri organismi consultati. Le audizioni effettuate ed il sopralluogo a Palazzo Cesi, sede degli organismi di vertice della magistratura militare.

L'attività istruttoria compiuta dalla Commissione, in oltre due anni, è sostanzialmente e prevalentemente costituita dallo svolgimento delle audizioni di soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nella vicenda, nonché dall'acquisizione di documentazione presso vari enti ed organismi, tanto in Italia che all'estero.

Si è reso poi necessario compiere un accesso diretto ai locali di Palazzo Cesi, sede degli organismi di vertice della magistratura militare e luogo di rinvenimento dei fascicoli di che trattasi, al fine di verificare *de visu* l'esatta dislocazione dell'archivio all'interno del Palazzo.

Una sia pur sommaria descrizione della corposa documentazione presente nell'archivio della Commissione, sarà effettuata *ultra* (v. § 3), ma per ora appare opportuno evidenziare come l'acquisizione del carteggio presso enti archivistici stranieri è stata effettuata nel corso delle missioni svolte dalla Commissione a Berlino, Coblenza e Ludwigsburg (18-22 luglio 2004), negli Stati Uniti, a Washington e New York (5-16 luglio 2005 e 11-23 settembre 2005) e a Londra (26 settembre-1 ottobre 2005).

La missione in Germania, pur all'interno dei limiti oggettivi relativi ad un lavoro concentrato in quattro giorni e distribuito nella consultazione di tre archivi (rispettivamente a Berlino, Coblenza, Ludwigsburg) ha consentito l'acquisizione di documentazione di notevole interesse, che fornito spunti di valutazione, nonché l'effettuazione di analisi e la formulazione di ipotesi di lavoro.

A Berlin (Berlino) è stato consultato l'Archivio del Ministero degli Affari Esteri, con particolare riferimento ai fondi B1 (Gabinetto ministro) e B83 (Zentrale Rechtsschutzstelle), in relazione alla punizione dei criminali di guerra, alla prescrizione dei crimini nazisti, ai contatti tra le autorità diplomatiche in materia di criminali di guerra.

Queste carte sono accessibili fino al 1973, diversamente dal limite italiano del 1957 per le carte dell'Archivio storico-diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

A Koblenz (Coblenza) nei fondi B 141 (Bundesjustizministerium), B 305 (Zentrale Rechtsschutzstelle), B 106 (Innenministerium), B 136 (Bundeskanzleramt), è stata rinvenuta documentazione dei ministeri federali e corrispondenza interministeriale tedesca (rinvenuta anche a Berlino) che presenta richiami, sia ad alcuni crimini e criminali di guerra, sia alle autorità italiane.

A Ludwigsburg venne istituita nel 1957 la "Procura centrale delle amministrazioni federali di giustizia per le indagini preliminari sui crimini nazisti", deputata a svolgere autonomamente indagini preliminari sui crimini nazisti, cioè aprire delle inchieste, identificare gli indiziati ed i testimoni, nonchè individuare il loro luogo di residenza. Sulla base di questi elementi veniva poi stabilita la procura (civile) territorialmente competente a proseguire l'attività giudiziaria sul fascicolo aperto.

A Ludwigsburg sono state rinvenute anche le carte relative ai fascicoli inviati dall'Italia nel 1965, tra cui i 20 fascicoli mandati dalla Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare.

Si è poi accertato che il materiale proveniente dall'Italia è stato arricchito attraverso le indagini svolte dalla suddetta Procura centrale, nochè dagli esiti poi trasmessi dalla Procura competente, cui la Procura Centrale aveva mandato il fascicolo, chiedendo un riscontro relativamente all'attività di indagine e all'eventuale sentenza riguardanti ogni singolo caso.

Per quanto riguarda la prima missione compiuta dalla Commissione negli U.S.A., si rileva che a Washington sono stati visitati gli archivi del Museo dell'Olocausto, i National Security Archives della George Washington University, e si è tenuto un incontro con l'Office of Special Investigation del Dipartimento di Giustizia, che indaga sui criminali nazisti entrati surrettiziamente negli Stati Uniti.

Inoltre la delegazione della Commissione parlamentare si è incontrata con i responsabili dei National Archives & Records Administration – NARA, a College Park, nel Maryland.

L'incontro, così come programmato, è avvenuto ai massimi livelli, alla presenza di una delegazione composta da responsabili amministrativi, archivisti e storici, di cui, nella fase preparatoria della missione, la Commissione si era assicurata la presenza, mediante contatti avvenuti direttamente e per via diplomatica.

Tra questi meritano di essere citati: L. Belardo, sovrintendente generale degli Archivi di Stato, J. Hastings, responsabile dell'accesso al programma, T. Nellinger, capo della ricerca degli Archivi Militari, D. Van Tassel, capo storico della ricerca, L. Taylor, direttore esecutivo, M. Russel e W. Cunliffe, archivisti, nonché N. Goda, R. Breitman, T. Naftali, M. Petersen, tutti storici.

Si è avuta così diretta conferma della centralità di questi archivi per le finalità della Commissione.

I fondi di interesse erano stati già in precedenza individuati dalla Commissione, attraverso un gruppo di lavoro appositamente incaricato, e comunicati all'Ambasciata italiana a Washington, per preparare le riunioni presso i suddetti archivi.

Gli incontri ai NARA, avvenuti nell'ambito di una giornata e mezzo, hanno consentito di acquisire ulteriori informazioni e di valutare meglio le necessità di indagini in questo archivio, soprattutto sulla scorta di quanto emerso dalle relazioni degli archivisti e degli storici attivi nell'IWG, "The Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Interagency Working Group", creato l'11 gennaio 1999, per sovrintendere alle incombenze relative al "Nazi War Crimes Disclosure Act", promulgato dal Presidente Clinton l'8 ottobre 1998 e successivamente prorogato per ulteriori due anni dal Presidente Bush, con legge del 25.03.2005.

A seguito di detta analisi sono risultati centrali i seguenti RG (records groups):

59, Carte del Dipartimento di Stato, nelle quali si possono trovare riferimenti alle politiche internazionali relative al trattamento dei criminali di guerra;

153, 492 Office of the Judge Advocate General dell'esercito, con considerazioni di natura giuridico-politica sulla politica di punizione dei criminali di guerra;

226, Carte dell'Office of Strategic Services (OSS), in particolare la serie Documenti scelti della CIA 1941-1947. Si tratta di carte che erano state

escluse dal versamento ai NARA e dalla declassificazione di documenti della CIA fatta nel 1994. Alcune di queste riguardano i crimini di guerra in Italia;

263, files della CIA (sia nominativi che a soggetto). Si tratta di carte, organizzate sotto i nomi di circa 900 individui a soggetto, relative ai crimini di guerra, nonché alla ricerca ed utilizzazione nel dopoguerra da parte dei servizi segreti di criminali di guerra e collaboratori dei nazisti;

331, carte del Quartier generale delle Forze Alleate, con informazioni su crimini e criminali di guerra.

La Commissione ha acquisito repertori bibliografici, gli inventari dei RG 53, 153, 331, 492, indici su supporto elettronico di nominativi rilasciati dalla CIA (RG 263), documentazione dal RG 226 su appartenenti a servizi segreti e a polizia nazista e fascista, nonché tre fascicoli personali, relativi a Borghese, Haas e Saevecke, composti con materiali del RG 263, messi a disposizione, a titolo esemplificativo, dai responsabili dell'archivio, affinché la Commissione ne verificasse l'eventuale interesse per l'inchiesta.

La delegazione della Commissione si è quindi trasferita nella città di New York per consultare gli archivi dell'ONU (United Nations Archives), dove si trova la documentazione afferente alla Commissione Crimini di Guerra delle Nazioni Unite (United Nations War Crimes Commission), con riferimento al periodo 1943-1949.

Va precisato che originariamente la conclusione della visita era stata preventivata per il 12.07.2005; tuttavia, a seguito di una prima disamina del materiale presente presso i suddetti archivi, si è appurato che ciò avrebbe verosimilmente consentito di visionare solo gli indici analitici, particolarmente corposi, in quanto contenenti una dettagliata descrizione della documentazione, cosicché è stata decisa una proroga della permanenza *in loco* di parte della delegazione, al fine di visionare direttamente i fondi.

Vi è anche da specificare che la consultazione è stata resa più difficoltosa dal fatto che tutti i documenti sono microfilmati ed è possibile visionarli solo attraverso l'apposito lettore, mentre non sono disponibili gli originali cartacei.

La prima parte del lavoro ha quindi riguardato lo studio degli indici analitici ed ha consentito di estrapolare le voci relative ai fondi attinenti alle tematiche dell'indagine parlamentare, le quali sono state opportunamente fotocopiate ed acquisite dalla Commissione.

Quindi è stata visionata parte della documentazione, procedendo anche a fotocopiare quella ritenuta di interesse.

Per quanto riguarda la natura dei fondi consultati, si precisa quanto segue.

Una prima parte riguarda le minute dei cosiddetti "meetings" (REELS 33, 34, 36) della Commissione e dei Comitati costituiti all'interno della stessa, ovvero delle riunioni, nel corso delle quali sono state affrontate svariate problematiche relative all'attività di trattazione dei casi, di coordinamento delle indagini e di raccolta delle prove sui crimini di guerra.

Per quanto riguarda questa prima parte, sono state riprodotte le minute di parecchie riunioni afferenti a temi in cui direttamente o indirettamente era coinvolto il nostro paese, che, come noto, non era rappresentato in seno alla Commissione.

A titolo esemplificativo appare utile citare la complessa discussione afferente alla possibilità di sottoporre alla Commissione i crimini di guerra commessi in danno di cittadini italiani, non potendo l'Italia essere paese latore delle denunce, in quanto risultante tra i perdenti del secondo conflitto mondiale; o ancora la definizione del concetto di crimine e criminale di guerra e contro l'umanità; ed ancora l'acceso dibattito condotto dal rappresentante yugoslavo, che richiedeva con forza la punizione dei crimini attribuiti agli italiani in quel paese, ponendoli in correlazione con le stragi compiute dai tedeschi in Italia.

Inoltre, in allegato ai verbali delle minute dei "meetings" (anche se catalogati a parte) ci sono una serie di documenti (REELS 34, 35) di varia natura, sempre correlati alle argomentazioni affrontate nel corso delle riunioni, tra cui sono state riprodotte alcune missive trasmesse dai rappresentanti dei governi nazionali.

Di particolare interesse poi vi è la raccolta sinottica dei casi trasmessi alla Commissione dalle varie autorità nazionali, rappresentate in seno alla stessa. Va sottolineato che non risultano casi trasmessi dallo stato italiano, la cui trattazione era demandata verosimilmente alle autorità britanniche.

Sono state anche rinvenute delle pubblicazioni ufficiali relative ai crimini di guerra_(REEL 38) sottoposti dai governi nazionali alla Commissione, con specifico riferimento ad Etiopia, Grecia e Yugoslavia, corredate di materiale fotografico di particolare significato ed interesse.

E' stata inoltre rilevata la presenza di liste di criminali di guerra (REEL 39) che venivano periodicamente redatte ed aggiornate e che, complessivamente, riguardano circa 37.000 nominativi, in relazione ai quali sono riportati i dati anagrafici, il ruolo ed il grado ricoperto, il paese denunciante, nonché gli estremi del fascicolo istruttorio di riferimento.

Si è poi registrata la presenza di circa 8.000 casi sottoposti ed eventualmente trattati dalla Commissione, i cui fascicoli processuali sono presenti nell'archivio.

Gli stessi sono catalogati secondo un duplice criterio: in relazione alla Corte Militare competente per la trattazione ed in relazione al paese denunciante e paese denunciato.

L'analisi dei fascicoli processuali di cui si è detto è stata possibile solo in minima parte.

La notevole mole della documentazione da consultare non ha consentito, tuttavia, di concludere il lavoro nel corso della prima missione, per cui si è reso necessario un ulteriore accesso da parte della

Commissione presso i *National Archives and Records Administration (N.A.R.A.)* di Washington e presso i *United Nations Archives* di New York.

Il lavoro da svolgere era già stato impostato in base agli esiti della prima missione

Altri RGs sono stati individuati nel corso del lavoro di ricerca, con l'ausilio della dottoressa Sym Smiley, che ha collaborato per la prima settimana di lavoro con i consulenti, e dei vari archivisti preposti a ciascun RG.

Sono stati quindi visionati i seguenti RGs:

59, Department of State, Decimal File, 1945-1949;

59, General Records of Department of State, 1943-1951, Decimal files;

65, FBI Name files

84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Rome US Embassy, 1945-1964;

84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Rome US Embassy, Records of Clare Booth Luce, 1953-1956;

84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Political Advisor to Supreme Allied Commander Mediterranean. General Records, 1944-1947;

107, Secretary of war;

153, Judge Advocate General, Army, entry 145, War crimes branch;

165, War Department General and Special Staffs, 1943-1949;

226, OSS, Nazy war crimes reference collection;

263, carteggio CIA che lo stesso Ufficio ha versato dopo l'approvazione del Nazi War Crimes Disclosure Act.

In particolare è risultato che il carteggio predetto -rubricato ai N.A.R.A. di Washington con il n° 263 R.G. entry 7716 (NND 36822) – sia una raccolta varia, dei quali l'Ufficio C.I.A. (per mezzo di più passaggi) è entrata in possesso.

Trattasi di elenco generico, e non di un elenco di agenti della Cia. Per alcuni nominativi, infatti, si è notato che erano cittadini tedeschi

(professori, medici ecc.) controllati dalla C.I.A. per presunte simpatie comuniste o atteggiamenti di vicinanza al neonazismo. Alcuni di questi invece risulterebbero reclutati dalla forze di controspionaggio americane e sovietiche, per tutti Saevecke.

Ovviamente, sono stati fotocopiati esclusivamente le cartelle personali di quei tedeschi corrispondenti agli indici del registro generale ritrovato a Palazzo Cesi.

Degni di considerazione sono i fascicoli personali di Karl Wolff, Walter Rauff e Schwend Fritz.

319, Army staff, G-2, CIC, IRR impersonal;

319, Army staff,, Decimal file, 1948-1950;

319, Army staff, Plans and Operations Division, Decimal File Cross Reference Sheets, 1946-1950;

319, Army staff, Plans and Operations, Decimal File, 1946-1950;

319, Army staff, Acting Chief of Staff. (G-3) Operations. Decimal File, 1949-1950;

319, Army staff, INN 1939-70;

331, Allied Operational and Occupation HQ. Allied Control Commission Italy (ACC), Subject File, 1943-47;

492, Mediterranean Theatre of Operations, Special Staff. JAG. War Crimes Branch

549, HQ, US Army Europe. War Crimes Branch, War Crimes Case Files, Cases Tried 1945-48. ETO Index and classification.;

549, HQ, US Army Europe. War Crimes Branch, War Crimes Case Files, Cases not Tried 1944-48.

Un elenco completo della documentazione visionata è stato depositato presso l'archivio della Commissione.

Va sottolineato che i fondi visionati sono risultati frammentati, disorganici, senza inventari aggiornati, e la loro consultazione si è rivelata piuttosto macchinosa. Essi inoltre, come era stato anticipato dall'incontro della delegazione della Commissione parlamentare con

gli storici e gli archivisti statunitensi avuto nel corso della prima missione, non forniscono un quadro generale delle politiche statunitensi in merito al tema dei processi ai criminali di guerra, bensì una serie di singole informazioni, indubbiamente utili per i lavori della Commissione.

Per quanto riguarda l'Archivio dell'O.N.U. a New York, i fondi da consultare, anche in questo caso già individuati, afferivano ai casi di accusa (*charges*) istruiti dalla United Nations War Crimes Commission, con particolare riferimento ai crimini attribuiti agli italiani e denunciati da altri paesi.

Era stata inoltre evidenziata l'opportunità di visionare, per quanto di interesse, i processi celebrati dalle Corti Militari, ed in particolare dalle British Military Courts e dalla U.S. Military Courts, competenti appunto per l'Italia.

Per quanto riguarda i cosiddetti *charges files*, va rilevato che trattasi appunto di casi formali sottoposti alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra, da cui risultano il numero di registrazione (*Serial Registration)*, i numeri degli Uffici Nazionali (*National Office Numbers*), il nome degli accusati ed una sintetica descrizione dei fatti loro attribuiti, nonchè delle date in cui gli stessi sarebbero stati commessi (*dates and names of accused*).

Sono stati visionati i seguenti REELS:

- n. 4 (Etiopia vs/Italia)
- n. 10 (Francia vs/Italia)
- n. 11 (Grecia vs/Italia)
- n. 19 (United Kingdom vs/Germania)
- n. 22 (United Kingdom vs/Italia)
- n. 23 (U.S.A. vs/Italia)
- n. 25 (Yugoslavia c/Italia)

In relazione ai fondi succitati sono stati integralmente riprodotti i casi relativi alle denunce di Etiopia, Francia, Grecia e Yugoslavia contro l'Italia (REELS n. 4, 10, 11 e 25). In relazione invece al REEL n. 22 (che

in realtà conteneva denunce istruite contro militari tedeschi) sono stati individuati e riprodotti i casi Tensfeld e Simon ed in relazione al REEL n. 23 i casi Roncaglia, Turchi e Licata.

E' stato poi visionato il REEL n. 32 riguardante il Registro Generale dei Casi (*Register of Charges Files*), da cui risulta che furono istruiti 7887 casi, i quali vengono indicati col numero progressivo del Registro, l'indicazione dello Stato denunciante e dello Stato denunciato, il numero progressivo dell'accusa riferita all'Ufficio Nazionale ed il nome degli accusati.

Per quanto riguarda i casi trattati dalle British Military Courts e dalle U.S. Military Courts, gli stessi sono rispettivamente contenuti nei REELS dal n. 51 al n. 57 e dal n. 64 al n. 112.

Dall'esame di alcuni di questi casi è stato rilevato che non risultano riportate tutte le prove assunte nel corso dei processi, ma spesso gli atti istruttori sono indicati in maniera riassuntiva. A volte poi si trova unicamente uno specchietto in cui risultano indicati sinteticamente gli estremi del processo e l'esito dello stesso.

Inoltre si è potuto verificare che il numero con cui viene contraddistinto il caso non corrisponde al *National Office Number* riportato nel *Register of Charges* e ciò ha reso impossibile poter selezionare e visionare solo i casi che riguardavano il nostro Paese, mentre la notevole mole della documentazione non ne ha consentito l'analisi integrale, nei tempi preventivati per la missione.

Infine la Commissione ha effettuato una missione a Londra, dove la delegazione si è incontrata con i responsabili dei *National Archives*, a Kew, Richmond.

E' stata inoltre effettuata una visita all'*Imperial War Museum* di Londra L'archivista contattato riferiva che le carte di interesse per la Commissione si sarebbero potute rinvenire unicamente presso i *National Archives*.

Si è anche tenuto un incontro alla *London School of Economics* con il dr. Christopher Greenwood, Professor of International Law at the London

School of Economics, esperto di diritto dei crimini di guerra e il dr. Gerry Simpson del dipartimento di legge del London School of Economics, anch'egli esperto di diritto dei crimini di guerra. Ne è seguita una conversazione sui temi di indagine della Commissione con reciproco scambio di informazioni. In particolare si è discusso di politica estera inglese nell'immediato dopoguerra, dei lavori e della legittimazione della United Nation War Crimes Commission, della politica all'interno della coalizione alleata, rispetto al tema della punizione dei criminali di guerra e della legislazione inglese per i crimini di guerra.

L'incontro tenutosi presso i *National Archives*, così come programmato, è avvenuto alla presenza di una delegazione composta dalla d.ssa Elizabeth Hallam Smith, direttore National Advisory and Public Services, d.ssa Sarah Tyacke, Chief Executive, dott. Stephen Twigge e signor Allan Bowgen, Record Specialists.

La documentazione custodita presso i suddetti archivi è apparsa di notevole rilievo per le finalità della Commissione. I fondi di interesse erano già stati peraltro individuati nel corso dello studio preliminare effettuato dal gruppo di lavoro appositamente incaricato.

Sono stati, quindi, analizzati i singoli fondi di seguito analiticamente indicati, con riferimento alla sigla ed al numero corrispondente, provvedendo a riprodurre le carte il cui contenuto è apparso poter assumere maggiore interesse per l'attività della Commissione.

- UNWCC (United Nations War Crimes Commission)

- Fondi del Foreign Office, Political Departments

* FO 371/93535

corrispondenza di protesta per atteggiamento britannico di rilassatezza sopravvenuta sui giudizi a criminali di guerra tedeschi nel 1951

* FO 371/93536

vedi sopra. report FO, corrispondenza con l'URSS

* FO 371/93562

lista di estradandi con numero di riferimento UNWCC

* FO 371/93561

corrispondenza su accordo per regole comuni sull'estradizione.

* FO 371/93558

Corrispondenza relativa a vari aspetti giuridici sui crimini di guerra. In appendice questione degli italiani detenuti a Procida per crimini di guerra nei confronti degli inglesi

* FO 371/93560

proposta di accordo con Repubblica Federale di Germania sulla questione criminali di guerra.

* FO 371/93559

report visita in Italia di Adenauer: discussione sui criminali di guerra in particolare rilascio. Segue elenco dei criminali tedeschi giudicati da Tribunali inglesi

* FO 1060/1205

elenco processi UNWCC progressivo

- Fondi del Treasury Solicitor's Department

* TS 26/75

rapporti segreti della UNWCC. Elenco di criminali con indicati i campi di concentramento

* WO 32/15303

regolamentazione e minute primi incontri UNWCC. Documentazione relativa alla trattazione del procedimento riguardo l'eccidio di Caiazzo.

- Sulla ricerca di criminali di guerra e creazione di un registro centrale di sospetti (CROWCASS)

* Fondi del War Office

WO 309/1425

* Minute prime riunioni

* Carte amministrative del CROWCASS: center of the central registry of war criminals and security suspects.
* WO 309/1426
segue precedente
* WO 309/1427
segue precedente
* WO 32/12200
minute delle riunioni del CROWCASS
* WO 311/618
inizio del CROWCASS. Copia minute prime riunioni organizzazione e discussioni
* WO 311/619
segue precedente
* WO 311/620
segue precedente
* WO 311/621
rapporti tra UNWCC e CROWCASS.
* WO 311/693
* Liste CROWCASS

- Sui crimini di guerra commessi soprattutto in Italia
* FO 1020/2497
Jugoslavia: solo questioni di rimpatrio profughi
* FO 1020/466
casi individuali di crimini di guerra
* WO 310/197
fascicolo sull'eccidio di Marzabotto
* WO 32/12196
discussione sul testo dell'art.38 del trattato di pace con l'Italia. Copia del documento di accordo tra UK e governo italiano del 1 novembre 1946
* WO 32/12197

policy riguardo i criminali di guerra dopo il 1 marzo 1947. Elenco eccidi commessi in Italia e indagati. Trattazione dei cd. minor war criminals trials

* WO 32/14566

processo Kesserling. Reports su DOLLMANN, MAELZER e MAKENSEN. Corrispondenza e liste criminali di guerra italiani e tedeschi

* WO 32/12206

Reports con allegati su lotta tedesca ai partigiani con copia interrogatorio WOLFF e DOLLMANN

- Sulle politiche di punizione dei criminali

* WO 311/630

indagini SAS

* WO 204

* WO 204/10944

informazioni su DOLLMMAN

- Sui crimini commessi da e contro italiani

* WO 204/2189-2193 (fascicoli da 2194 a 2200 sul sud est europa)

* WO 204/2888

richieste greche e jugoslave di criminali italiani. Risposte alleate

- Liste di criminali di guerra

* WO 309/1703-1706

* WO 311

* WO 353

* WO 354

* WO 355

* TS 26/877

- Criminali di guerra italiani

* WO 32/15514

corrispondenza e liste criminali di guerra italiani detenuti a Procida

* WO 32/649

segue

* WO 310/78

criminali italiani richiesti dalla Jugoslavia.

* WO 310/179

criminali italiani e tedeschi. policy.

* WO 204/11113

proteste e corrispondenza con richieste jugoslave per denunce crimini italiani

* WO 204/10741

corrispondenza interalleata per soluzione problema delle richieste di criminali italiani da parte della jugoslavia

* WO 204/2189

segue

* WO 204/11091

segue

* WO 204/2194

crimini di guerra in jugoslavia

- Elenco criminali italiani e richieste da altri stati

* TS 26/887

segue

* TS 26/890

segue

* TS 26/152

segue (cd. black list)

- Sui processi per crimini di guerra

* carte dell'ufficio del Lord Cancelliere

* LCO 2 2/2999

report su cittadini italiani condannati da corti britanniche (1948) e detenuti a Procida. Corrispondenza per la liberazione.

- Carte raccolte dalla corrispondenza generale segreteria primo ministro (PREM)

* PREM 4/19/5

Italia 1940-1945. corrispondenza tra il governo inglese e quello italiano

* PREM 4/100/13

Corrispondenza UK/URSS sull'esito delle indagini. Nascita della UNWCC e discussione parlamentare inglese.

- Carte del Central Mediterranean Force (CMF): war crimes policy; general 1946 Jan-1947 June

* WO 310/176

carteggio tra autorità militari sulla classificazione dei crimini in Italia

* WO 311/359

Statements by senior German officers relating to war crimes in Italy

- Italian war crimes in Ethiopia

* FO 371/6317117

Amb. Etiopia richiesta a FO accesso files militari inglesi per fatti in eritrea. Corrispondenza per deposito delle denunce su crimini 1935-1941 alla UNWCC con lista dei criminali.

* FO 370/2028

testo pubblicato da governo etiope sui crimini italiani nella guerra di Etiopia 1935 con allegati

- Sulle indagini per crimini di guerra

TS 26/95

Italian War Crimes: correspondence and copy reports 1944-1945, corrispondenza e report sulle indagini

* TS 26/132

segue

* TS 26/136

segue rispetto a fatti avvenuti prima del 1943

* TS 26/139

relazioni circa il trattamento di prigionieri di guerra australiani

* TS 26/139

crimini di guerra italiani nei campi di prigionia a danno di alleati. Report

* TS 26/99

segue

* WO 203/4928

sistemi di rimpatrio degli italiani

- Dal fondo dei servizi di intelligence

* KV 3/85

info servizi 1944 su disertori e truppe nemiche (struttura Abweher)

* KV 3/86

segue

* KV 2/1274

scheda personale Schleier attività nazista in Francia prima della guerra

- Carte sulla direzione dell'intelligence militare

* WO 208/5382

report annuale servizi su Italia 1958

* WO 208/5383

report annuale servizi su Italia 1959

* WO 208/5384

report annuale servizi su Italia 1960

- Fascicoli personali dei criminali di guerra

* FO 1060/520

fascicoli personali, esecuzione

* FO 1060/517

segue

* FO 1060/516

segue

* FO 1060/515

segue

- FO 371 Index to General Correspondence of the Foreign Office, 1920-1951 sotto la voce "War Criminals", in particolare gli anni dal 1947 al 1951

- WO 204 War Office Record Group of 1939-1945 Military head-Quarters Papers: Allied Force Headquarters: nn° 10741, 11465, 11470, 11490, 11491, 11497, 11490, 11491, 2888, 4424 e 4671 e del medesimo gruppo file nn° 2189, 2190, 2191, 2192 e 2193

- WO 32 Documentazione generale sui crimini di Guerra: nn° 12196, 14566, 15303, 15510 e 15514

- WO 235 Sui processi ai criminali di guerra: nn° 335, 366, 374, 375, 376 e 438

- WO 310 Sui crimini di guerra: nn° 1, 4, 53, 60, 136, 138, 147, 149, 176 e 197

- WO 311 Carte amministrative del Crowcass: nn° 618, 623, 624 e 625

- WO 208/4424 Sui responsabili dei crimini

- WO 219/3585 sulla Conferenza di Potsdam del 3 agosto 1945

- FO 945/343 Sulla ricerca dei criminali di guerra

- WO 311 Liste di criminali di guerra: nn° 53 e 60

- STAT 14/137; PRO 57/70; KV 2/1970: carteggio su Walter Rauff1

- FO 1042/253, 254 e 332

- WO

* 310/4 policy war

* 310/5 war crimes policy

* 310/6 monthly progress report war crimes group (S.E.E.)

* 310/7 war crime group South East Europe, weekly report

* 310/8 war prisoners Italy, weekly report (general)

- CABINET

* CAB 21/1510 war criminals, constitution of International Military Tribunal

* CAB 21/1511 organisations responsible for nazicrimes reports of Attorney General

* CAB 21/2291 major war criminals treatment Norimberga

* CAB 78/31 minute di meetings del War Cabinet, riguardanti le questioni poste in seno alla UNWCC, la costituzione di Tribunali Militari ed i rapporti con le Autorità Giudiziarie Militari nazionali

* CAB 121/422 Foreign Office, corrispondenza sui crimini di guerra, in particolare sulle richieste di punizione della Yugoslavia

* CAB 122/1351 Corrispondenza Gabinetto Foreign Office

* CAB 122/1352 segue

* CAB 122/1353 segue

* CAB 122/1354 segue

* CAB 122/1355 segue

* CAB 122/1356 segue

* CAB 122/1357 segue

- FOREIGN OFFICE

* 1020 Allied Commission

* 1020/2497 Yugoslavia Mission

* 1020/2011 war criminals (telegrams)

* 1020/775 war crimes (policy)

* 1020/791 record section secretariat

* 1020/1018 prisoners of war, repatriation of yugoslavs

* 1020/3363 war establishment

* 1020/880 war criminals and security suspect

* 1020/1023 war criminals and security suspect

* 1020/345 war criminals internees, security suspect trials

* 1020/2023 war criminal policy

* 1020/1092 war criminals political division

* 1020/190 war criminals

* 1020/14 war crimes

* 1020/1093 war criminals vol. IV

* 1020/3181 war criminals (from 27 oct 1945 to 30 juin 1946)

* 1020/3318 war criminals

* 1020/1896 war criminals general

* 1020/487 war criminal and security suspect

* 1020/467 war criminal and security suspect (policy)

* 1020/338 war criminal and security suspect (policy)

* 1060/219 war criminal policy

* 1060/386 secret documents

* 1060/150 war crimes and crimes against humanity

* 1060/146 war crime policy

* 1060/48 war crimes and atrocity

* 1060/2804 Register of Military Court (17 novembre 1948-Italy, registro vuoto con un solo nome: La Delfa Salvatore)

* 1060/823 war criminal disposal and processing of estradiction

* 1060/3640 war crimes trials

* 1060/453 office the UK High Commission

* 371/57662 Italian Authorities to try German who have committed crimes against Italy nation.

Per quanto riguarda invece l'attività istruttoria di natura eminentemente dichiarativa, la Commissione ha effettuato molteplici audizioni, riguardanti soggetti, a vario titolo, coivolti, in maniera diretta o indiretta nella vicenda oggetto dell'indagine parlamentare,

In particolare sono stati auditi tutti i magistrati militari ed i loro ausiliari che si sono occupati dei fasicoli *de quibus*, sia all'atto del rinvenimento nel 1994, che negli anni precedenti, se ancora viventi.

In alcuni casi le audizioni sono risultate difficoltose dalle condizioni di salute di detti soggetti, come ad esempio nel caso del dottor Romano, la cui audizione è avvenuta presso la propria abitazione.

Nel caso invece del dottor Campanelli, le precarie condizioni di salute hanno reso impossibile effettuare l'audizione in maniera proficua.

Si è inoltre provveduto a sentire personaggi politici coinvolti o comunque a conoscenza di detti fatti, nonché il giornalista Franco Giustolisi, editorialista de "L'Espresso", che per primo diede risalto mediatico alla vicenda afferente al rinvenimento dei fascicoli.

Per completezza, si riporta, di seguito, una elencazione sommaria di tutte svolte:

4, 11/12/03	Antonino Intelisano Procuratore militare c/o Tribunale di Roma
29.01.04	Antonino Intelisano (seguito e conclusione)
10.02.04	Francesco De Simone

	Vicepresidente del Consiglio magistratura militare
25.02.04	Giuseppe Rosin Procuratore c/o Corte militare di appello di Verona
11.03.04	Giuseppe Rosin (seguito)
18.03.04	Giuseppe Rosin (seguito e conclusione)
07.04.04	Paola Severino già Vicepresidente Consiglio magistratura militare
27.04.04	Paola Severino (seguito e conclusione)
28/4/04	Giuseppe Scandurra Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione Vindicio Bonagura Procuratore gen. militare c/o Corte militare d'appello
4/5/04	Alessandro Bianchi dirigente segreteria Procura gen. mil. c/o Corte suprema di Cassazione Francesco Conte dirigente segreteria Procura gen. mil. c/o Corte mil. di appello
6/5/04	Vindicio Bonagura (II) Procuratore gen. militare c/o Corte militare d'appello

	Alfio Massimo Nicolosi Presidente Corte militare di appello di Roma
20/5/04	Franco Puliti già dirigente di cancelleria c/o Corte mil. di appello di Roma Giuseppe Scandurra (II) Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione
25/5/04	Giuseppe Scandurra (seguito e conclusione) Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione
16/6/04	Bruno Brunetti colonnello già in servizio Procura gen. mil c/o Corte mil. di appello
01/7/04	Roberto Rosin Procuratore c/o Corte militare di appello di Verona
07/7/04	*Confronto* tra: Giuseppe Scandurra, (III) Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione Vindicio Bonagura (III)Procuratore gen. militare c/o Corte militare d'appello e Alfio Massimo Nicolosi (II) Presidente Corte militare di appello di Roma
13/10/0	Renato Maggiore ex Procuratore

4	generale mil. c/o Corte suprema di Cassazione
20/10/04	Giuseppe Scandurra (IV) Procuratore generale militare c/o Corte suprema di Cassazione
27/10/04	Renato Maggiore (seguito) ex Procuratore generale mil. c/o Corte suprema di Cassazione Francesco De Simone Vicepresidente del Consiglio magistratura militare Antonio Sabino magistrato dirigente della segreteria del Consiglio della magistratura militare
10.11.04	Renato Maggiore(seguito e conclusione)ex Procuratore generale mil. c/o Corte suprema di Cassazione
23.11.04	Paolo Quaranta componente pro tempore Consiglio magistratura militare Giuseppe Mazzi consigliere Corte militare di appello di Roma
25.01.05	Alessandra Lolli Scappini già dirigente Archivio centrale dello Stato
01.02.05	Mario Missori già archivista Archivio centrale Stato Valeria Gidaro dipendente Archivio

	centrale Stato
02.02.05	Annalisa Zanuttini dipendente Archivio centrale Stato
09.02.05	Gabriele Parola dipendente Archivio centrale Stato Giov Battista Gentilezza ex dipendente Archivio centrale Stato
16.02.05	Giulio Andreotti senatore a vita
17.02.05	Giulio Andreotti (seguito) senatore a vita
23.02.05	Giulio Andreotti (seguito e conclusione) senatore a vita
01.03.05	esame testimoniale Alessandra Lolli Scappini, già dirigente Archivio centrale Stato; esame testimoniale Mario Missori, già archivista Archivio centrale Stato; esame testimoniale Valeria Gidaro dipendente Archivio centrale Stato.
02.03.05	esame testimoniale Gabriele Parola, dipendente Archivio centrale Stato; esame testimoniale del Giov Battista Gentilezza, già dipendente dell'Archivio centrale Stato; esame testimoniale del dottor Francesco Conte, dirigente della segreteria della Procura generale

	militare presso la Corte militare di appello.
08.03.05	Gianluigi D'Adda maggiore Arma dei carabinieri. Paolo Brocco funzionario di cancelleria della Procura generale militare della Repubblica c/o Corte di Cassazione
09.03.05	Domenico Giordano avvocato generale della Procura generale militare c/o la Corte militare di appello di Roma.
17.05.05	Sergio Dini presidente associazione nazionale magistrati militari
19.05.05	Oscar Luigi Scalfaro senatore a vita
24.05.05	Alessandro Bianchi dirigente segreteria Procura gen. mil. c/o Corte suprema di Cassazione e Francesco Conte dirigente segreteria Procura gen. mil. c/o Corte mil. di appello
21.06.05	Saverio Malizia magistrato militare in quiescenza.
29.06.05	Orazio Romano magistrato militare in quiescenza (*audizione domiciliare*)
05.10.05	Giovanni Di Blasi magistrato militare in quiescenza
11.10.05	Nicola Marvulli Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, Presidente del Consiglio della Magistratura militare
19.10.05	David Brunelli già magistrato militare

25.10.05	Giovanni Di Blasi (seguito) magistrato militare in quiescenza.
26.10.05	Giovanni Di Blasi (seguito e conclusione) magistrato militare in quiescenza.
03.11.05	Franco Puliti già dirigente di cancelleria presso la Corte militare di appello di Roma
16.11.05	Felice Vassallo cancelliere militare in quiescenza
01.12.05	Franco Giustolisi, giornalista
06.12.05	Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte costituzionale

Infine la Commissione ha effettuato anche un accesso *in loco* – che verra compiutamente descritto *ultra*, al § 26-, nel corso del quale si è potuto prendere visione diretta dei locali di Palazzo Cesi.
Ciò si è reso necessario in considerazione della notevole imprecisione da parte degli auditi, in merito alla descrizione dei luoghi ove erano custoditi i fascicoli, nonche delle molteplici contraddittorietà emerse sul punto, nel corso delle audizioni.

§ 3. Descrizione della documentazione presente nell'archivio della Commissione

Nell'arco dell'istruttoria compiuta dalla Commissione di inchiesta è stato costituito un archivio nel quale è confluita la documentazione ricevuta e acquisita. Il presente paragrafo ne fornisce un elencazione suddivisa per organo di provenienza:

Dagli uffici della magistratura militare:

- Corrispondenza intercorsa tra: la Procura Militare della Repubblica di Roma e le Procure Generali Militari c/o la Corte Suprema di Cassazione e c/o la Corte militare di appello concernenti i fascicoli relativi ai crimini di guerra nazifascisti

- Protocollo per l'anno 1946, per l'anno 1947, 1948, 1949, 1950.

- La rubrica delle parti lese nei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi

- la rubrica degli imputati procedimenti contro criminali di guerra tedeschi

- l'elenco nominativo: "Criminali tedeschi noti"

- copia del Ruolo Generale

- copia della seguente documentazione: n° 71 fascicoli relativi a procedimenti di crimini di guerra

- copia della seguente documentazione: n° 202 fascicoli relativi a procedimenti di crimini di guerra ad opera di indagati italiani già inviati all'autorità giudiziaria ordinaria

- copia della documentazione conservata a Palazzo Cesi inviata alle competenti procure militari territoriali nel 1994 e 1995 e di quella trattenuta all'archivio della procura generale militare presso la Corte di appello

- copia dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti inviati dalla procura generale militare alle procure di La Spezia e Roma nel 1965

- Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Kappler Norberto + 5; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Wagener Otto + 8; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Schuler Alois; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Dannacler e Eisenkolb; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Dollmann Eugenio +11; Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Weiss + 29

- Proposta di delibera prospettata dal Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, Giuseppe Scandurra, in data 23/02/1999 al Consiglio della Magistratura Militare come proposta di relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva disposta dallo stesso Consiglio "per stabilire le dimensioni, le cause e le modalità della provvisoria archiviazione e del trattamento nell'ambito della Procura Generale militare presso il Tribunale Supremo militare dei procedimenti per crimini di guerra".

- Dal tribunale militare di Napoli: fascicoli processuali relativi all'eccidio di Caiazzo.

Dal Consiglio della Magistratura Militare:

- Deliberazione di una indagine conoscitiva sui procedimenti sui crimini di guerra.

- Gli atti del Consiglio della Magistratura Militare. Commissione per gli affari generali

- Gli atti del Consiglio della Magistratura Militare. Commissione di indagine sui procedimenti sui crimini di guerra.

- Fascicolo personale di Umberto Borsari, del dott. Arrigo Mirabella e del gen. Enrico Santacroce, procuratori generali militari

- Verbali del Plenum del CMM datati 23/02/1999 (4/99) e 23/03/99 (6/99).

- Copia della deliberazione n. 1316 plenum 26 luglio 2005 in merito all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Speciale sui procedimenti per i crimini di guerra, (dossier n. 513/2004/SP) riguradante la deliberazione della relazione conclusiva.
  In particolare la relazione ha per oggetto:
  - l'integrazione della delibera CMM in data 23 marzo 1999;
  - la verifica circa l'effettiva consistenza di alcune ipotesi formulate da organi di stampa riguardanti presunte irregolarità registratesi nel preciso contesto (a Palazzo Cesi) in cui vennero rinvenuti i fascicoli contenenti denunce per i crimini di guerra commessi negli anni 1944-1945. In particolare, sui 202 e 71 fascicoli oggetto del provvedimento "non luogo a provvedere" ;
  - inoltro all'Autorità Giudiziaria competenete dei seguenti 10 fascicoli tra i cc.dd. "202": RG 501, 961, 1109 e 1154 alla Procura Militare di La Spezia; RG 206 e 364 Procura Militare di Torino; RG 397 e 398 Procura Militare di Padova; RG 186 e 202 Procura Militare di Verona;
  - inoltro di 69 fascicoli alle competenti procure militari

Dal Ministero della Difesa

- copia della documentazione non classificata Ministero della Difesa. Gabinetto del Ministro già inviata al Consiglio della Magistratura militare in occasione delle indagini consocitive sopra citate

- Corrispondenza intercorsa tra la Procura generale militare ed il Gabinetto della difesa nel periodo compreso tra il 27 marzo 1965 ed il 5 marzo 1971

- Lettera di trasmissione del Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro con la quale invia documentazione ricevuta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato avente per oggetto il ricorso alla Corte d'Appello di Perugia ad istanza di Denegri Roma Pia Giuseppina + 3 contro il Ministero della Difesa, corredata di copia della proposta della delibera, datata 29/07/99, presentata al Ministro della Difesa dal Proc. Gen. Militare c/o la Corte di Cassazione - dott. G. Scandurra -, completa di allegati.

- Copia delle planimetrie relative alla configurazione di Palazzo Cesi aggiornati a:
  - maggio 2004 - piano Terra, 1° piano, 2° piano e 3° piano - (plico n. 1);
  - un periodo antedecente l'anno 2004 - piano Interrato, piano Terra, 1° piano, 2° piano e 3° piano –

- Organigrammi dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore Esercito, per il periodo dal 1960 al 1995.
  - schemi riepilogativi del personale che ha ricoperto la carica di Consigliere del Ministro della Difesa per il periodo dal 1960 al 1995;
  - specchi esplicativi inerenti al Gabinetto del Ministro (all. B).

Dalla Corte Costituzionale

- atti riguardanti la sentenza n.48 del 9 luglio 1959

Dall'archivio Centrale dello Stato in relazione ai fondi già della Presidenza del Consiglio

- copia delle seguenti posizioni di archivio :
  - Criminali di guerra.
  - Atrocità di guerra compiute dai nazifascisti in alta Italia
  - Criminali di guerra tedeschi
  - Presunti criminali di guerra italiani

Presso l'Arma dei Carabinieri

- Documentazione reperita presso l'Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri relativa all'uccisione dei seguenti militari dell'Arma:
  - Carabiniere LEONARDI Venerando, nato ad Acireale (CT) il 19/10/08;
  - Carabiniere CROCCO Giuseppe, nato a Cusano Mutri (BN) il 24/07/12

  uccisi in Roma, via Ostiense il 10/09/43;
  - Carabiniere CARINCI Giuseppe, nato a Veroli (FR), il 25/08/1899;
  - Carabiniere BARONE Vincenzo, nato a Fontegreca (CE) il 27/05/12

  fucilati dai nazisti nel porto fluviale di Roma il 10/09/43;
  - Vice Brigadiere D'ACQUISTO Salvo fucilato in Torre di Palidoro (RM) il 23/09/43.

- Documentazione già della Legione Territoriale Carabinieri Reali Bologna - Ufficio Servizio - Bologna e della Tenenza Carabinieri Reali di Vergato

  Fascicolo nr. 23 R.P. del 1944 contenente nr. 57 atti, circa.
  Fascicolo nr. 57 R.P. del 1945 contenente nr. 2 atti.
  Fascicolo nr. 61 R.P. del 1945 contenente nr. 3 atti.
  Fascicolo nr. 65 R.P. del 1945 contenente nr. 6 atti.
  Fascicolo nr. 51 R.P. del 1946 contenente nr. 4 atti.

Fascicolo nr. 60 R.P. del 1946 contenente nr. 4 atti.
Fascicolo nr. 2 "S" del 1945 contenente nr. 35 atti.
Fascicolo nr. 37 R.P. del 1945 contenente nr. 4 atti.
Fascicolo nr. 9 "S" del 1945 contenente nr. 4 atti.
Fascicolo nr. 16 R.P. del 1945 contenente nr. 7 atti.
Fascicolo nr. 26 R. del 1944 contenente atti.
Fascicolo nr. 29 R. del 1944 contenente atti.

Dall'associazione Nazionale Magistrati militari

- Nota del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari (A.M.M.I.), dott. Sergio DINI, datata 9 febbraio 2005, diratta all' On. Flavio Tanzilli.
- In allegato corrispondenza:
  - tra la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova, dr. Sergio Dini e il Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, sen. Giovanni Pellegrino datata 10 gennaio 2001;
  - Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova, dr. Sergio Dini e il Consiglio della Magistratura Militare datata 15 aprile 1996;

- Nota n. 1318/CMM 8/96 del 5 agosto 1996, della Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello Sezione distaccata in Verona, a firma dell'avvocato generale militare, dott. Guido Corbo diretta al Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova, con la quale si richiede ogni notizia in merito alla "fondatezza notizie fornite alla stampa da Sostituto Procuratore Militare dott. Dini circa fascicoli processuali concernenti crimini di guerra" come da messaggio del Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello di Roma (dott. Giuseppe Scandurra).

- (Radio) messaggio inoltrato (via fax) in data del fax 05/08/96 - data apposta dalla Procura Militare 03/08/96 a tutte le Procure Militari da parte del del dott. Giuseppe Scandurra - Procuratore Militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello di Roma - con la quale chiede di "fornire con la massima urgenza elenco completo fascicoli processuali relativi a crimini di guerra ancora pendenti o comunque non ancora ritualmente definiti".

Dall'istituto storico della Resistenza di Macerata

- manoscritto di Antonio Damiani

Documentazione reperita durante le missioni all'estero presso gli i seguenti archivi:

- Bundesarchiv Koblenza
- Bundesarchiv Berlino.
- Bundesarchiv Ludwigsburg
- National Archives and Records Administration (N.A.R.A.) Washington D.C.
- National Archives London
- Archivi riservati delle Nazioni Unite New York

Documentazione reperita e selezionata durante ricerche dei consulenti:

- Archivi riservati del Ministero della Difesa
- Archivi riservati del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)
- Archivi riservati del Ministero degli Affari Esteri

Dagli auditi avanti alla Commissione di inchiesta

- Documentazione consegnata dal prof. Renato Maggiore durante la sua audizione del giorno 13/10/2004:

- missiva datata 24/06/1994 indirizzata al Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello di Roma Giuseppe Scandurra con la quale si mette al corrente di aver disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi della Procura Generale Militare al fine di acquisire elementi utili sul caso Priebke;
- lettera datata 14/04/1973 a firma di Enrico Santacroce con la quale rilascia al prof. Renato Maggiore nulla osta all'insegnamento presso l'Università di Palermo per l'anno accademico 1973/74;
- lettera datata 18/03/1974 a firma di Enrico Santacroce con la quale rilascia al prof. Renato Maggiore nulla osta all'insegnamento presso l'Università di Palermo per l'anno accademico 1974/75;
- lettera datata 20/04/1972 a firma di Enrico Santacroce con la quale si rilascia al prof. Renato Maggiore nulla osta a tenere un corso di diritto e procedura penale militare nell'Università di Palermo per l'anno accademico 1972/73;
- lettera datata 13/02/1973 a firma di Enrico Santacroce con la quale comunica al prof. Renato Maggiore il trasferimento al Tribunale Supremo Militare.

Documentazione consegnata durante l'audizione del 27/10/2004 concernente:

- lettera di dimissioni dall'incarico nella Facoltà di Giurisprudenza di Palermo datata 27/10/1981;
- lettera di incarico al dott. Alfio Massimo Nicolosi datata 04/07/1994 a firma del Procuratore generale militare, Giuseppe Scandurra;
- copia del verbale conclusivo dei lavori della Commissione composta da Alfio Massimo Nicolosi, Vindicio Bonagura e Francesco Conte datato 30/05/1995.
- dichiarazione rilasciata in data 02/10/1948 dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I), comitato provinciale di Lecce con la quale si fa presente che la sig.na Antonia Maria Maggiore è iscritta presso l'Associazione con la qualifica di "partigiana combattente”

- Documentazione consegnata dal dott. Giuseppe Mazzi nel corso dell'audizione tenutasi in data 23/11/2004 e relativa al:
  - verbale di consegna datato 8/06/89 (tra la Procura Generale Militare - Ufficio dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi e l'Archivio Centrale dello Stato) di volumi di sentenze emesse dai Tribunali Militari di guerra soppressi con allegati A, B, e C;
  - nota del 14/04/89 a firma del dott. Giuseppe Mazzi e diretta al Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione con nr. 8 allegati in essa richiamati.

- Documentazione consegnata dal Sen. a vita Giulio Andreotti nel corso dell'audizione del 16 febbraio 2005, relativa alla nota n. 16/70-Gr./1533 datata 14 agosto 1971 della Procura Generale Militare della Repubblica presso il Tribunale Supremo Militare diretta al Ministero della Difesa - Ufficio Centrale per gli studi giuridici e la legislazione - riguardante l'stanza di grazia di Herbert Kappler.

- Documentazione depositata dal dott. Sergio Dini, relativa al:
  - verbale dichiarazioni rese il 17.02.95 da Buttazzoni Nino nell'ambito di indagini sulle cosiddette Stay Behind della X Mas e suoi rapporti con l'Organizzazione Gladio (allegato 1 - da p. 2);
  - copia degli atti relativi al Buttazzoni reperiti nell'armadio di Palazzo Cesi (all.2 - da p. 7);
  - Gen. Polak (all. 3 - da p. 13);
  - Magg. Dornenburg (all. 4 - da p. 16);
  - Col. Menschik (all. 5 - da p. 21);
  - Serg. Schaffer Heinz più otto (relativi al fascicolo RG 1248.) (all. 6 - p. 47).

Dalla magistratura ordinaria

- Fascicolo RG 2198. Procedimento penale contro Tossani Michele ed altri della procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bologna. Richiesta di Archiviazione del PM e Decreto di Archiviazione del GIP

- Copia del fascicolo relativo alla richiesta di pronunziare sentenza di non luogo a procedere a firma del dott. Luigi Persico - procuratore della repubblica aggiunto presso il Tribunale ordinario di Bologna – al GIP del 18/04/05

- Fascicolo processuale riguardante il processo trattato dalla Corte di Assise Straordinaria di Genova, in data 7 agosto 1945, a carico del Colonnello Borgogno e successivamente definito, a seguito di ricorso in Cassazione, con declaratoria 6/4/46 di estinzione del reato per morte dell'imputato. Per il reato di: omicidio e aiuto al nemico parti lese: Bellucci Dino, Mirolli Guido, Latianzi Amedeo, Marossano Luigi, Giacolone Giovanni, Veronello Giovanni, Guglielmetti Romolo, Bertola Giovanni. Definito a seguito di ricorso in Cassazione con declaratoria del 06/04/46 di etinzione del reato per morte dell'imputato

§ 4. Autonomia organizzazione ed ordinamento della Magistratura Militare, prima e dopo la riforma introdotta con legge 7 maggio 1981 n. 180.

Al fine di una compiuta comprensione della disciplina dell'ordinamento giudiziario militare è necessario evidenziare come la riforma del 1981 rappresenti una vera e propria rivoluzione copernicana nella materia *de qua*.

La revisione dell'ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con Regio Decreto 9 settembre 1941 n. 1022, è avvenuta con l'emanazione delle leggi n. 180 del 7 maggio 1981 e n. 561 del 30 dicembre 1988, allo scopo di assicurare a tale ordinamento la conformità alle norme e allo spirito della Costituzione.

Va detto che non si è trattato solo di una modifica della normativa che regolamenta l'organizzazione, la nomina, i trasferimenti e gli ulteriori aspetti afferenti alla carriera dei magistrati militari, bensì di un profondo mutamento della sua struttura, tanto da attribuire alla stessa magistratura militare una fisionomia radicalmente diversa.

Ed infatti in precedenza la magistratura militare, pur rappresentando un organismo *latu sensu* giurisdizionale, era in realtà una vera e propria appendice delle Forze Armate ed all'interno delle stesse esercitava una sorta di "giustizia domestica", disciplinata secondo i principi dell'organizzazione militare.

Coerente con questa impostazione era la normativa del Regio Decreto 9 settembre 1941, n. 1022, in virtù della quale i magistrati militari erano ufficiali di carriera e come tali venivano identificati.

Ed infatti nella relazione si legge testualmente che "*la funzione specifica del giudice ha carattere accessorio rispetto a quella più generica di ufficiale*".

Logica conseguenza è che nella composizione dei Tribunali Militari si dovesse tenere conto dell'equilibrio tra le diverse Forze Armate e del grado dei componenti.

Inoltre i collegi giudicanti dovevano essere di volta in volta costituiti secondo criteri parametrati all'appartenenza dell'imputato ad una specifica forza armata ed al grado dello stesso, in modo da rispettare il rigido principio gerarchico.

La nomina del Presidente e dei Giudici Militari avveniva mediante decreto reale, mentre il Procuratore Generale militare veniva nominato, come un alto funzionario dello Stato, dal Consiglio dei Ministri.

Tutti i magistrati militari, compresi coloro i quali erano destinati a funzioni di giudice nell'ambito dei tribunali militari, dipendevano dal Procuratore Generale per la nomina, per il conferimento di incarichi e di funzioni e per la progressione di carriera.

Inoltre al procuratore generale erano conferiti i poteri di vigilanza "*per il mantenimento dell'ordine e per la retta amministrazione delle giustizia nei tribunali militari*" (cfr. art. 51 R.D. 9 settembre 1941 n. 1022), e ad esso

spettavano le segnalazioni disciplinari (*rectius* denunce, *ex* art. 51 cit.) al Tribunale Supremo per la censura, sospensione o rimozione dalle funzioni di giudice militare.

Tuttavia va sottolineato un particolare che assume rilievo significativo ai fini della vicenda in oggetto, ovvero, nonostante questa ampiezza di prerogative, il regio decreto n. 1022 del 1941 non attribuiva al procuratore Generale particolari poteri in tema di esercizio dell'azione penale.

Anzi, nel procedimento penale militare il procuratore generale militare altro non era che il titolare dell'ufficio requirente presso il giudice di legittimita`, che allora era il tribunale supremo militare.

Pertanto, non solo non vi era una sua competenza esclusiva in ordine all'esercizio dell'azione penale –sicuramente improponibile anche all'epoca- ma non gli erano nemmeno attribuiti i poteri di un procuratore generale presso il giudice di appello, nel codice Rocco piu` ampi di quelli attuali, quindi non aveva poteri di avocazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale, ne´ -prima che nel settembre 1944, questa competenza fosse attribuita al giudice istruttore- di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Per quanto riguarda gli organi giurisdizionali della Giustizia Militare, essi erano costituiti dai Tribunali di primo grado e dal Tribunale Supremo Militare, organo di legittimità, che in composizione ordinaria, giudicava con l'intervento di sei giudici, di cui due ufficiali, tre magistrati ordinari ed un magistrato militare.

I componenti del tribunale Supremo Militare erano designati per ogni udienza dal presidente, il quale era ad essi gerarchicamente sovraordinato "*per quanto si attiene alle loro funzioni giudiziarie*" (cfr. art. 50 R.D. 9 settembre 1941 n. 1022).

E' del tutto evidente come una struttura così fortemente gerarchizzata e verticistica non fosse in grado di garantire piena autonomia di giudizio, come del resto ha rilevato il dottor Giuseppe Rosin, magistrato militare, già componete del C.M.M., nel corso

dell'audizione innanzi alla Commissione, affermando che "*quelli erano tempi – a differenza di oggi – in cui non c'erano garanzie di indipendenza ma forse non c'era neanche (o c'era solo in parte) la mentalita` dell'indipendenza*" (cfr. audizione dell'11.03.2004).

Per converso appare poco convincente, già sulla base dei principi generali che disciplinavano il sistema, quanto affermato innanzi alla Commissione dal senatore a vita Giulio Andreotti, il quale ha sostenuto che "*Si trattava di una nomina che passava per il Consiglio dei ministri, pero` non c'era assolutamente subordinazione, anzi, come ho detto prima, il rapporto con il procuratore generale militare o con il presidente del tribunale militare non esisteva*" (cfr. audizione del 16.02.2005).

Ne è la riprova il fatto che per rendere compatibile l'istituzione della magistratura militare con il dettato costituzionale, si è resa necessaria una riforma radicale, la quale ha attribuito a detto organismo una fisionomia del tutto simile a quella della magistratura ordinaria, escludendo dalla stessa i militari di carriera ed abolendo il grado militare per gli stessi magistrati.

Si è inoltre previsto il reclutamento mediante concorso e l'istituzione dell'organo di autogoverno (il Consiglio della Magistratura Militare), competente a provvedere in merito a tutto ciò che afferisce alla carriera dei magistrati militari.

Primo momento specifico della nuova legge è stata l'istituzione della Corte militare di appello, la cui ammissione nell'ordinamento giudiziario militare ha introdotto anche nel rito penale militare lo svolgimento di un secondo grado di merito, regolato in ogni suo aspetto dalle norme del codice di procedura penale.

Altro aspetto innovatore di maggiore rilievo processuale è stato rappresentato dalla soppressione del Tribunale supremo militare, attraverso il meccanismo della devoluzione ad una sezione ordinaria della Corte di cassazione delle funzioni di giudice supremo di legittimità e della competenza a decidere sui ricorsi contro i

provvedimenti dei giudici militari, secondo le forme e le regole del codice di procedura penale. Ulteriori principi fondamentali sanciti dalla legge n. 180/1981 sono, inoltre, l'assunzione all'interno della magistratura militare di una struttura analoga a quella vigente all'interno di quella ordinaria (art. 1), con la distinzione dei magistrati militari in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, magistrati militari di appello, magistrati militari di cassazione e magistrati di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, ai magistrati ordinari di qualifica corrispondente. Inoltre ai magistrati militari sono applicabili le disposizioni sullo stato giuridico, sulle garanzie di indipendenza e sull'avanzamento di carriera, in vigore per i magistrati ordinari. La scelta dei giudici militari non è più affidata quindi ad una nomina del potere esecutivo, ma ad un criterio di estrazione mediante procedura concorsuale.

E' stato anche abolito l'istituto del difensore militare. Sono stati soppressi i tribunali militari territoriali, i tribunali militari di bordo, i tribunali militari presso Forze armate concentrate o presso Corpi di spedizione all'estero. Sono state inoltre risolte alcune anomalie rilevanti sul piano della legittimità costituzionale, quali la possibilità di derogare alle norme sul giudice naturale; la dipendenza gerarchica dal presidente dei giudici non magistrati, nonché dal procuratore generale militare di tutto "il personale della magistratura militare", in esso compreso quello destinato a funzioni giudicanti; la potestà di applicare magistrati militari dagli uffici del pubblico ministero a quelli giudicanti o viceversa.

Come si può vedere la normativa introdotta, in data relativamente recente, è finalmente in grado di garantire autonomia ed indipendenza alla giurisdizione militare, avendo esteso alla stessa le prerogative della magistratura ordinaria. Rimane da vedere se la riforma sia stata anche in grado di creare quella "mentalità dell'indipendenza", di cui si è

parlato più sopra, e che rappresenta uno dei presupposti più importanti dello *ius dicere*.

§ 5. L'evoluzione del diritti internazionale umanitario anche alla luce della giurisprudenza italiana

Il Diritto internazionale umanitario, la cui opera di codificazione è iniziata nella seconda metà del XIX secolo, basandosi sul diritto internazionale consuetudinario dell'epoca, a partire dalla Convenzione di Ginevra del 1864 volta a migliorare la sorte dei militari feriti, è divenuto sopratutto con il secondo dopoguerra, sotto la spinta dei giuristi del Comitato Internazionale della Croce Rossa, non mero complemento ma principale campo di interesse del diritto bellico ed il settore che ha suscitato il più ampio dibattito.

Esso non si occupa dello Jus ad bellum, ossia delle ragioni per cui è iniziato un determinato conflitto e delle modalità delle sue conclusioni ma solo dello Jus in bello ossia di regolamentare la condotta delle ostilità, salvaguardando i diritti umani e sopratutto i militari prigionieri e i civili che non partecipano alle ostilità, a prescindere dal motivo per cui il conflitto ha avuto inizio e si svolge.

Attualmente la comunità internazionale e la dottrina quasi non distinguono più nemmeno tra il Diritto bellico (quello delle Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 in tema di condotta generale delle ostilità e dei loro limiti che contengono comunque i primi principi di Diritto umanitario) e il Diritto Internazionale Umanitario in senso proprio di cui l'espressione più compiuta sono le quattro Convenzioni siglate a Ginevra il 12.8.1949 in tema di miglioramento della sorte dei

feriti, malati e naufraghi, di trattamento dei prigionieri di guerra e di protezione dei civili in tempo di guerra[2].

Tali strumenti e in particolare l'ultimo che ha lo scopo di proteggere la popolazione civile di un Paese occupato, costituiscono un ampliamento della normativa precedente e sopratutto rappresentano i primi strumenti di Diritto Internazionale che, entro certi limiti, si rivolgono non solo agli Stati ma direttamente agli individui quali titolari di diritti non comprimibili.

La protezione garantita da tali Convenzioni ai prigionieri di guerra e alle persone inermi nei classici conflitti internazionali è stata poi estesa con i due Protocolli aggiuntivi firmati l'8.6.1977 ai conflitti armati contro la dominazione coloniale, i regimi razzisti e la dominazione straniera per i quali devono valere le stesse norme previste per i conflitti internazionali e, con il secondo Protocollo, ai conflitti armati interni di altri tipo che non abbiano carattere di semplice episodicità: l'evoluzione del Diritto Internazionale Umanitario è del resto ancora in pieno svolgimento e lo testimonia lo statuto della Corte Penale Internazionale siglato a Roma il 17.7.1998, alla cui elaborazione l'Italia ha dato un notevole contributo e che è in corso di ratifica da parte di numerosi Paesi.

Il tema del Diritto Internazionale Umanitario è certamente parte dello scenario proprio dei lavori della Commissione in quanto speculare alla protezione dei prigionieri di guerra e dei civili è il dovere da parte

[2] In particolare la IV e più innovativa Convenzione di Ginevra del 1949 in materia di protezione delle persone civili in tempo di guerra prevede che taluni atti compiuti contro le persone o i beni protetti dalla Convenzione quali l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, la presa do ostaggi e la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su vasta scala siano considerate "infrazioni gravi" (art. 147) e che la Parti contraenti si impegnino a deferire ai propri Tribunali le persone imputate di aver commesso o dato l'ordine di commettere una di dette infrazioni, qualunque sia la loro nazionalità, o in alternativa, in base alle leggi previste dalla propria legislazione, a consegnarle ad un'altra Parte interessata per essere giudicate purchè contro tali persone possano essere fatte valere prove sufficienti (art. 146).

degli Stati di punire i responsabili di crimini rivolti in tempo di guerra contro di essi, crimini commessi adducendo senza limiti un "diritto di rappresaglia" o la facoltà di eseguire "sanzioni collettive" e sostenendo, come causa di giustificazione ed esonero di responsabilità in caso di incriminazione, il dovere di obbedire ad un ordine superiore.

Con questa premessa di ordine sistematico è quindi doveroso per la Commissione sottolineare come la mancata celebrazione dei processi contro i criminali di guerra abbia rallentato ed eluso l'evoluzione della giurisprudenza nel campo del Diritto Umanitario, configurandosi sul piano istituzionale e giuridico, anche in rapporto alle varie realtà e riflessioni internazionali, come un effetto negativo ulteriore ma non privo di significato rispetto alla concreta non punizione dei colpevoli.

L'Italia, sul piano normativo anche se spesso non sul piano concreto, sin dal secolo XIX può ritenersi a ragione all'avanguardia nel campo del Diritto Internazionale Umanitario tanto che già nel 1869 il primo Codice Penale Militare post-unitario puniva anche con la morte il militare italiano che in un Paese nemico si fosse reso responsabile di incendio o di stupro o avesse compiuto atti di "spoliazione" nei confronti di un prigioniero di guerra.

Nonostante la vigenza di tali disposizioni non risultano tuttavia sentenze per violazione di norme di carattere umanitario nel corso della prima guerra mondiale (a differenza ad esempio delle numerose sentenze per diserzione) poste in essere da italiani o da militari nemici nonostante l'accertata commissione di illeciti quali l'uso di gas asfissianti o episodi di saccheggio.

Anche in occasione delle guerre coloniali la giurisdizione nazionale tacque nonostante la commissione sia nel corso della guerra di Libia del 1929/1931 sia della guerra d'Etiopia del 1935/1936 (e della

successiva occupazione)[3] da parte di militari italiani di atti sicuramente qualificabili come violazione del Diritto Umanitario in base alle già vigenti Convenzione dell'Aia e alle stesse norme del diritto interno.

Non sembra un caso del resto che la Commissione Casati-Gasparotto, i cui atti sono stati acquisiti dalla Commissione, non abbia nemmeno preso in considerazione, nello stilare l'elenco dei presunti criminali di guerra, le azioni commesse dai militari italiani in Libia, Etiopia, Eritrea e Somalia quali l'uso di gas e la deportazione e le esecuzioni sommarie di civili, nonostante le proteste in particolare del Governo etiope ed il fatto che la Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, nella sue ultime sedute tenute nel marzo 1948, avesse inserito su sollecitazione in particolare della Cecoslovacchia e della Norvegia, nove alti ufficiali italiani nella lista dei criminali di guerra con grado A e tra di essi il generale Graziani e il generale Badoglio[4].

Furono solo gli eventi della seconda guerra mondiale a consentire un'effettiva affermazione giurisprudenziale del Diritto Umanitario, sulla base del Diritto consuetudinario e dei trattati già esistenti, oltre a dare impulso all'elaborazione della codificazione sistematica contenuta nelle Convenzioni di Ginevra del 1949.

---

[3] Ci si riferisce ad esempio all'uccisione indiscriminata di centinaia di civili etiopi dopo l'attentato del 19.2.1937 ad Addis Abeba contro il gen. Rodolfo Graziani e al massacro nel maggio 1937 di trecento monaci copti del convento di Debrà Libanòs.
In merito ai massacri di Debrà Libanòs si veda da ultimo l'ampio capitolo dedicato a tali eventi ("*Debrà Libanòs: una soluzione finale*") da Angelo Del Boca nel saggio *Italiani, brava gente?*, Vicenza, 2005, pagg. 205-227.
In argomento vedi anche più ampiamente infra capp. 8 e 9.

[4] Cfr. 82/06 della Commissione, p. 42 e ss.
Il gen. Badoglio era accusato di aver disposto l'uso di gas tossici e consentito attacchi alle ambulanze e agli ospedali della Croce Rossa.
Tra gli altri presunti criminali inseriti nelle liste per i fatti avvenuti durante le guerre coloniali in Africa vi erano il gen. Pirzo Biroli, il gen. Geloso e il federale Cortese, tra i principali responsabili quest'ultimo della campagna di uccisioni scatenata ad Addis Abeba dopo l'attentato al gen. Graziani a seguito del quale anch'egli era rimasto ferito.

Nel contesto immediatamente post-bellico l'intervento delle Corti italiane fu peraltro limitato dallo spazio che per esse avevano ritagliato le autorità alleate che avevano affermato in proprio favore il diritto esclusivo di giudicare gli ufficiali tedeschi che avevano ricoperto i più alti gradi di comando.

I processi ai maggiori responsabili dei crimini avvenuti durante il periodo dell'occupazione tedesca (dal feldmaresciallo Kesselring, al generale Maeltzer e al generale Mackensen, giudicati responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, al generale Von Simon ed altri) furono quindi riservati alle Corti Militari alleate ma nonostante ciò, con la sentenza pronunziata dal Tribunale Militare Territoriale di Roma il 20.7.1948 nei confronti del colonnello Kappler e alcuni suoi subordinati, giudicati anch'essi per la strage delle Fosse Ardeatine, poter giudicare i responsabili di uccisioni di civili quali strumento di presunta "rappresaglia" per attività antitedesche, divenne una realtà[5].

In questa prima elaborazione giurisprudenziale non solo le Corti Militari alleate, nei processi ora citati, ma anche le Corti Militari italiane affermarono con decisione il principio che le violazioni gravi e pianificate del Diritto Umanitario non potevano essere giustificate invocando gli istituti della "rappresaglia" e delle "sanzioni collettive" previsti, seppur in modo limitato, dal Diritto Internazionale consuetudinario e dalle Convenzioni dell'Aja.

[5] E' opportuno ricordare che le Corti Militari alleate giudicarono anche i responsabili, non solo tedeschi, dell'uccisione di loro militari prigionieri di guerra in violazione delle norme del Diritto Internazionale Umanitario.
Non può non sottolinearsi che due di tali processi (quello contro il gen. Anton Dostler responsabile della fucilazione di 15 soldati americani a La Spezia e contro il gen. italiano Nicola Bellomo ritenuto responsabile dell'uccisione di 2 ufficiali inglesi prigionieri nei pressi di Bari) furono tra i pochi a sfociare con condanne a morte effettivamente eseguite.
Se ne trae la sensazione che le uccisioni di prigionieri di guerra alleati fossero considerate senz'altro più gravi delle uccisioni anche in massa di civili estranei alle operazioni militari e cioè di persone che erano "solo" cittadini italiani.
Del resto le condanne a morte emesse nei confronti dei generali Kesselring, Maeltzer e Mackensen responsabili di un gran numero di stragi di civili furono commutate mentre fu eseguita appunto la condanna a morte pronunziata contro il gen. Bellomo a seguito di una sentenza abbastanza discutibile e comunque relativa a fatti assai meno gravi.

Quanto al "diritto di rappresaglia" conosciuto dal Diritto Internazionale consuetudinario e recepito sul piano interno dall'art. 8 della Legge di guerra[6] il Tribunale militare di Roma, condannando il col. Kappler per la strage delle Fosse Ardeatine, affermò con chiarezza che le condizioni rigorosamente richieste per l'attuazione di una rappresaglia erano che il (legittimo) belligerante nemico avesse violato gli obblighi derivanti dal Diritto Internazionale e che la rappresaglia fosse comunque proporzionata all'offesa.

Il Tribunale, pur definendo l'attentato di Via Rasella come "atto illegittimo di guerra" riportabile alla volontà del Governo legittimo italiano che aveva in più occasioni implicitamente riconosciuto come propri i fini del movimento partigiano (e cioè la lotta contro i tedeschi)[7] escluse con decisione che si potesse invocare in concreto il diritto di rappresaglia in quanto la fucilazione delle Fosse Ardeatine era stata in modo manifesto sproporzionata all'offesa sia per il numero sia per le condizioni soggettive delle vittime oltrepassando lo scopo repressivo e preventivo e configurandosi come un atto ingiusto con finalità vendicative.

Ugualmente il Tribunale Militare di Roma condannando il 16.10.1948 a varie pene detentive il colonnello Otto Wagener e altri tre ufficiali tedeschi responsabili di aver ordinato a Rodi la fucilazione di dieci militari italiani prigionieri a seguito dell'uccisione di una sentinella tedesca ad opera di altri internati poi datisi alla fuga, escluse che l'atto

[6] Approvata con R.D. 8.7.1938 n.1415 in cui appunto all'art. 8 si afferma che "*la rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico ad osservare gli obblighi derivanti dal Diritto Internazionale e può effettuarsi sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti sia con atti di natura diversa*".

[7] In senso diverso si esprime la sentenza del Tribunale Militare di Padova pronunziata il 16.6.1962 nei confronti del mar. Guglielmo "Willi" Niedermeier in cui, pur al fine di escludere il diritto ad esercitare la rappresaglia, si sostiene sinteticamente che i partigiani non avevano la qualità di "legittimi belligeranti" in base alle normative del tempo e quindi alle loro azioni non era lecito rispondere con violenze contro la popolazione civile del Paese occupato alla cui volontà e responsabilità non erano direttamente attribuibili le azioni partigiane.

di "rappresaglia" fosse legittimo anche perchè in questo caso l'offesa avvenuta non era in alcun modo riportabile alla volontà dello Stato nemico ma solo all'azione di singoli[8].

Non solo al diritto di "rappresaglia" ma anche il diritto di procedere a "sanzioni collettive di guerra" fu sovente in parallelo evocato sin dai primi processi dalle difese per giustificare l'uccisione in massa di ostaggi o degli abitanti di intere comunità a seguito di attentati contro militari tedeschi.

Le "sanzioni collettive di guerra" non erano sconosciute al Diritto Internazionale e al Diritto Interno in quanto considerate dall'art. 50 del Regolamento relativo alle leggi e agli usi di guerra annesso alla Convenzione dell'Aja del 18.10.1907[9] recepito dall'art. 65 della Legge italiana di guerra dell'8.7.1938[10].

Anche sotto questo profilo tuttavia l'impossibilità di invocare la "repressione collettiva" in danno di gruppi di ostaggi o di intere comunità quale legittima risposta ad attentati contro le forze tedesche occupanti fu concretamente respinta dalle sentenze pronunziate nell'immediato dopoguerra, e cioè quelle citate e altre, tra le non molte emesse, tra le quali comunque quella a carica del maggiore Walter

---

[8] La condanna del gen. Wagener e di altri tre militari (si veda la motivazione in Riv. Pen., 1950, pp. 45 e ss.) fu confermata dal Tribunale Supremo Militare il 13.3.1950 (cfr. Riv. Pen, 1950, pp. 745 e ss.) e poi dalla Cassazione.
Tutti i condannati furono graziati e liberati tra il febbraio e il maggio 1951 anche a seguito delle sollecitazioni di un "incaricato speciale" del Governo Federale tedesco. Il rimpatrio dei militari così liberati avvenne poco prima del prima visita di Stato del Cancelliere tedesco Adenauer in Italia. Sul caso vedi infra cap.11.

[9] L'art. 50 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 18.10.1907 stabilisce che "*Aucune peine collective, pecuniarie ou autre ne pourra etre edicteè contre les popolations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient ètre considereès comme solidairements responsables*".

[10] L'art. 65 allegato alla Legge di guerra approvata l'8.7.1938 stabilisce che "*nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o d'altra specie, può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvo che esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili*" riprendendo pressochè letteralmente l'art. 50 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 1907

Reder responsabile delle stragi di Marzabotto e di altri eccidi[11] e il rifiuto di riconoscere una simile causa di esonero di responsabilità è rimasto immutato nelle sentenze degli anni '90, conseguenti o comunque collegate al rinvenimento dei 695 fascicoli a Palazzo Cesi[12].

Sul punto la giurisprudenza ha fissato in modo concorde i seguenti principi che valgono ad escludere in tutti i casi portati all'esame delle Corti l'invocabilità dell'esimente:

- la responsabilità collettiva degli abitanti di una zona o di un gruppo di ostaggi può sorgere quando i colpevoli degli attentati siano stati effettivamente e attivamente cercati e nonostante ciò la loro individuazione non sia stata possibile;

- la responsabilità collettiva, benchè concetto assai più ampio del concorso, anche morale, e della complicità nel Diritto Penale ordinario, può essere riconosciuta solo quando vi sia una stretta relazione tra gli autori dell'attentato e la popolazione civile.
  In concreto i soggetti nei cui confronti è diretta la rappresaglia devono quantomeno risiedere stabilmente nell'area ove l'episodio che ha dato origine alla rappresaglia stessa è avvenuto o essere legati da un rapporto di lavoro o di servizio riconoscibile con i presumibili autori dell'attentato[13];

---

[11] La sentenza del Tribunale Militare di Bologna a carico del magg. Walter Reder fu emessa il 31.10.1951 e confermata dal Tribunale Supremo Militare il 16.3.1954.

[12] Ci si riferisce al secondo processo celebrato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine nei confronti del cap. Erich Priebke e del magg. Karl Hass che è stato all'origine del rinvenimento dei 695 fascicoli e ai processi successivamente celebrati quale quello svoltosi nei confronti del col. Siegfried Engel dinanzi al Tribunale Militare di Torino per i massacri della Benedicta e del Turchino e al processo svoltosi sempre dinanzi al Tribunale Militare di Torino di nei confronti del cap. Theo Saevecke per l'eccidio di Piazzale Loreto a Milano del 10.8.1944.

[13] Nella sentenza del Tribunale Militare di Roma a carico di Herbert Kappler si osserva che invece nei confronti delle persone fucilate alle Fosse Ardeatine non poteva prospettarsi alcuna "responsabilità solidale" con gli attentatori di Via Rasella trattandosi di persone già da tempo detenute in molti casi per semplici reati comuni o per ragioni razziali.

- le "sanzioni collettive" non possono spingersi sino alla lesione del bene primario della vita.

  Tale principio generale si desume dall'art. 46 del già citato Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 1907 in base al quale "*l'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata nonchè le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti debbono essere rispettati*" durante la guerra.

  Tale disposizione ha certamente un valore preminente rispetto al successivo art. 50 che ammette in forma limitata le "pene collettive" e come norma generale tutela senza eccezioni la vita degli individui estranei al conflitto bellico.

  Esattamente del resto la sentenza del Tribunale Supremo Militare del 13.3.1950 nei confronti del generale Wagener e degli altri militari incriminati per i fatti di Rodi aveva affermato, interpretando il senso complessivo delle due norme che l'art. 50, pur ammettendo pene collettive, aveva essenzialmente di mira le pene pecuniarie, non escludendo la possibilità che potessero essere applicate pene di altra natura ma non certo quella estrema che colpiva il bene primario della vita.

  In sostanza le "sanzioni collettive" possibili potevano avere un contenuto di carattere economico e produttivo in relazione ad una determinata zona, quali ad esempio la distruzione di abitazioni o la distruzione di strumenti produttivi di interesse per la nazione nemica o quantomeno di interesse per la comunità oggetto della sanzione[14] o potevano riguardare beni culturali di valore simbolico e potevano anche concretizzarsi nella deportazione in massa delle persone

[14] ad esempio la sentenza del Tribunale Militare di Torino del 15.11.11999 a carico del col. Engel, nell'escludere in favore dell'imputato l'esimente dell'esercizio del diritto di "sanzione collettiva", ribadisce che tali sanzioni possono riferirsi anche sanzioni di tipo economico diverse dalle pene pecuniarie quali le requisizioni di proprietà mobiliari dello Stato occupato o anche a sanzioni diverse quali la distruzione di beni culturali ma mai possono tradursi in sanzioni personali gravi come la cattura e la fucilazione di ostaggi.

appartenenti a tale collettività ma mai giungere sino all'uccisione indiscriminata di ostaggi;

- infine per dare legittimità a qualsiasi "sanzione collettiva" era necessario che l'autorità militare occupante avesse tradotto l'istituto di cui all'art. 50 del Regolamento in una norma conoscibile dagli interessati mediante bandi o ordinanze che chiarissero i criteri di determinazione della responsabilità collettiva e i tempi e i modi con i quali tale potere di repressione sarebbe stato eventualmente esercitato.
  In sostanza le popolazioni dovevano essere portate a conoscenza delle possibili sanzioni e rese preventivamente edotte di tale rischio qualora si fossero trovate al centro di determinate situazioni.
  Infatti nella sentenza del Tribunale Militare di Roma con la quale il generale Kappler fu condannato per la strage delle Fosse Ardeatine la Corte, respingendo la causa di giustificazione della "sanzione collettiva" approfondì sia il tema della accertata mancanza di tentativi di scoprire, prima di effettuare la "rappresaglia", gli autori dell'attentato di Via Rasella sia il tema della mancata traduzione dell'istituto della "sanzione collettiva" di cui all'art. 50 del citato Regolamento dell'Aja in una norma o in un provvedimento conoscibile dalla cittadinanza e come tale idoneo a far sorgere la responsabilità collettiva della popolazione civile.
  Infatti l'attività del Comando della Polizia tedesca volta a identificare gli attentatori fu del tutto marginale e la preparazione della "rappresaglia" precedette la conoscenza degli eventuali esiti di tale attività di indagine.
  Inoltre la "responsabilità collettiva" della popolazione non avrebbe potuto concretizzarsi solo sulla base di un'ordinanza diffusa, a quanto sembra, qualche tempo prima dalle autorità tedesche in cui si comunicava genericamente che per ogni militare tedesco morto a seguito di attentati sarebbero stati fucilati 10 italiani.

Nell'ambito delle sentenze degli anni novanta conseguenti alla scoperta di fascicoli, anche quella emessa il 9.6.1999 nei confronti del cap. Theo Saevecke, responsabile dell'eccidio di piazzale Loreto del 10.8.1944 ha escluso, con una motivazione particolare e specifica, l'applicabilità in favore dell'imputato delle cause di giustificazione tanto della "rappresaglia" quanto della "sanzione collettiva".

Ha sottolineato infatti il Tribunale militare di Torino che l'attentato di Viale Abruzzi, che aveva innescato la reazione del Comando tedesco, non aveva in realtà registrato alcuna vittima tra i militari germanici (ma solo la distruzione di un automezzo militare e il ferimento non grave del suo autista) e che le vittime erano state tutte italiane[15] cosicchè il Comando tedesco, disponendo la fucilazione di 15 ostaggi prelevati dal carcere di S. Vittore non aveva comunque esercitato alcun diritto di autotutela preventiva e repressiva nei confronti della popolazione dello Stato occupato[16].

Non vi era stata infatti alcuna lesione di diritti o di interessi tedeschi e i lievi danni già ricordati avevano costituito un'offesa a fronte della quale la fucilazione di 15 italiani era manifestamente sproporzionata[17].

---

[15] Il numero esatto delle vittime italiane, compresi i feriti deceduti nei giorni successivi in conseguenze dell'attentato, non è certo. Alcune fonti parlano di sette cittadini milanesi rimasti uccisi, altre di tredici.

[16] E' tuttavia opinabile il presupposto di fatto della specifica argomentazione con cui la sentenza è pervenuta ad escludere l'insussistenza della causa di giustificazione della "rappresaglia".
Infatti alcune testimonianze, pur in parte contraddittorie, agli atti della ricca istruttoria delle Forze alleate (rimasta inutilizzata per quasi 50 anni) e anche alcune fonti di parte fascista, sostengono che uno o più militari tedeschi tra cui lo stesso autista del camion morirono a seguito dell'attentato e tali decessi semplicemente non furono annotati nei registri italiani poichè si trattava di militari stranieri.
Nelle memorie dei militanti dei G.A.P. scritte dopo la guerra l'attentato di Viale Abruzzi non risulta peraltro mai menzionato. Non è noto se ciò risalga al fatto che l'attentato era stato commesso da un gruppo minoritario che agiva al di fuori delle direttive dei gruppi della Resistenza o al fatto che l'attentato provocò comunque la morte di numerosi civili italiani.

[17] Quello delle rappresaglie contro civili e prigionieri di guerre al di fuori di qualsiasi necessità o giustificazione bellica o comunque di qualsiasi processo resta comunque un argomento doloroso anche considerando che non solo l'Esercito tedesco e le milizie della R.S.I. ma anche le Forze che combattevano per la libertà del nostro Paese si resero

Inoltre non era stato effettuato praticamente nessun tentativo, prima di procedere alla fucilazione degli ostaggi, volto alla identificazione e alla cattura degli attentatori e, con specifico riferimento alla "repressione collettiva", Il Tribunale di Torino ha ribadito che tale istituto non può che essere interpretato nel senso che esso consenta sanzioni di tipo economico anche in senso ampio ma non di altro tipo[18].

Vi è comunque una sostanziale omogeneità, almeno in termini di conclusioni adottate, tra le sentenze dell'immediato dopoguerra e le sentenze più recenti nell'affrontare le violazioni gravi del Diritto Internazionale Umanitario in relazione alle presunte cause di giustificazione invocate dalle difese sotto il profilo del diritto di "rappresaglia" e di procedere a "sanzioni collettive".

Vi è stato invece un netto mutamento di approccio da parte della giurisprudenza allorchè è stato toccato il tema molto delicato dei limiti al dovere di obbedienza del sottoposto allorchè l'ordine impartito dal superiore gerarchico comporti l'esecuzione di crimini di particolare gravità.

L'evoluzione giurisprudenziale risulta evidente analizzando le sentenze emesse a circa 50 anni di distanza tra loro per lo stesso fatto e

---

responsabili di uccisioni all'interno "rappresaglie " non occasionali di nemici caduti nelle loro mani.
Per restare solo a fatti connessi ad episodi trattati nella presente relazione, subito dopo la fucilazione il 10.8.1994 dei 15 ostaggi a Piazzale Loreto, decisa dal Comando di Polizia tedesco ma materialmente eseguita da militi della G.N.R e della Legione Muti, il Comando Generale del Brigate Garibaldi dispose la fucilazione in Lombardia di 30 (o 45 secondo altre fonti) fascisti e tedeschi che si trovavano prigionieri dei partigiani (cfr. Claudio PAVONE "*Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza*" , Torino, 1993 , pp. 489-491 e 763 in cui è citato anche il relativo ordine del Comando delle Brigate Garibaldi che disponeva la "controrappresaglia").

[18] Attento e penetrante è sul punto il passaggio della sentenza del Tribunale di Torino in cui si osserva che l'attributo "collettivo" escluderebbe di per sè, per il suo significato profondo, la possibilità di qualificare comunque come tale l'uccisione di più persone perchè ogni vita umana è unica e nulla vi è di più "singolare" di essa.

cioè l'eccidio delle Fosse Ardeatine, seppur ovviamente nei confronti di imputati diversi e diversamente collocati nella scala gerarchica.

La prima sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma il 20.7.1948 riguardava 6 imputati: Herbert Kappler che aveva il grado di tenente colonnello delle SS e rivestiva il ruolo di Comandante della Polizia di Sicurezza di Roma e cinque sottoposti, 2 ufficiali e 3 sottufficiali tutti dipendenti gerarchicamente dal col. Kappler.

Tutti gli imputati, compreso Kappler, tentarono di appellarsi alla giustificazione di aver obbedito ad un ordine insindacabile proveniente da un superiore[19].

Il Tribunale Militare di Roma assolse i 5 subordinati ritenendo che nonostante la criminosità dell'ordine, essi, sul piano soggettivo, non avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo e assolse lo stesso col. Kappler per 320 delle 350 fucilazioni non potendo "*affermarsi con sicurezza*" che anch'egli avesse avuto coscienza e volontà di obbedire ad un ordine cui aveva il dovere di sottrarsi[20].

Il col. Kappler fu comunque condannato all'ergastolo ma solo per aver aggiunto di propria iniziativa e al di fuori degli ordini ricevuti altri 10 ostaggi, tutti ebrei, avendo appreso che nel frattempo era deceduto un trentatreesimo soldato tedesco e avendo anche disposto la fucilazione

[19] Per il col. Kappler il superiore era il gen. Maeltzer, Comandante Militare della Piazza di Roma già condannato per tale crimine da una Corte Militare alleata.

[20] Il Tribunale per motivare le assoluzioni scrisse che gli imputati appartenevano ad un'organizzazione "dalla disciplina rigidissima, dove assai facilmente si acquistava un abito mentale portato all'obbedienza pronta, e tale circostanza non poteva non aver influito sulla loro libertà di giudizio e sulla stessa comprensione della criminalità dell'ordine superiore.

dei 5 ostaggi, in numero "eccedente" che erano stati portati sul luogo delle esecuzioni per un'errata compilazione delle liste dei condannati[21].

Tale impostazione del problema dell' "ordine del superiore" è stata pressochè ribaltata nelle sentenze a carico del cap. Erich Priebke e del magg. Karl Hass, non solo in quella assai criticata del 1°.8.1996 che aveva dichiarato la prescrizione a seguito del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate ma anche in quelle successive di condanna dello stesso Tribunale di Roma e della Corte d'Appello emesse a seguito dell'annullamento il 15.10.1996 da parte della Corte di Cassazione della prima sentenza.

La sentenza del 1°.8.1996[22] àncora, e proprio per quanto appena detto la si cita appositamente, il giudizio sulla pretesa efficacia scriminante

[21] Il Tribunale Militare Supremo tuttavia nella sentenza in data 25.10.1952 che confermò la condanna del col. Kappler riconobbe l'illegittimità della "rappresaglia" con riferimento a tutte le vittime delle Fosse Ardeatine e non solo a quelle "eccedenti". Censurò anche la sentenza di primo grado del 20.7.1948 in quanto solo nella motivazione e non anche nel dispositivo aveva affermato che per 320 dei 335 ostaggi nei confronti del col. Kappler doveva essere emessa sentenza di assoluzione. Vi era stato cioè un errore se non una discordanza tra motivazione della sentenza e dispositivo di condanna al termine della stessa.

[22] La sentenza del Tribunale Militare di Roma dell'1.8.96 ribadisce comunque, in merito alla qualificazione dell'attentato di Via Rasella il giudizio già espresso dalla sentenza del 1948 e cioè che si è trattò di un atto di guerra riferibile allo Stato italiano commesso da soggetti che secondo il Diritto Internazionale non erano legittimi belligeranti (ma che comunque lo Stato aveva riconosciuto come propri combattenti) e che si trattò di un atto di guerra materialmente illegittimo ai sensi dell'art. 1 della Convenzione dell'Aja in quanto commesso senza la presenza di un comandante responsabile che se ne assumesse la responsabilità, senza segni distintivi riconoscibili a distanza e non portando le armi apertamente.
Nonostante tali circostanze che di per sè avrebbero giustificato una "rappresaglia" quella attuata fu, secondo il Tribunale, comunque illegittima perchè manifestamente sproporzionata.
La sentenza del Tribunale Militare del 22.7.1997, seguita all'annullamento di quella dell'1/8/96, ha preferito non far rientrare tale delicato tema nell'oggetto del giudizio astenendosi dal valutare l'azione di Via Rasella sul piano giuridico nè tantomeno in termini di opportunità politico-militare, una volta riconosciuta l'evidente sproporzione tra l'attentato e la "rappresaglia" veniva comunque meno, ai fini del decidere, la necessità di esprimere un giudizio sull'attentato dal punto di vista del Diritto Internazionale.
La sentenza della Corte d'Appello Militare di Roma che in data 7/3/98 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale Militare, ha condiviso tale operazione logica evitando anch'essa di allargare l'indagine valutativa alla legittimità dell'azione partigiana, introducendo peraltro una notazione di interesse relativa alla presunta giustificazione dell'eccidio come "rappresaglia" o "sanzione collettiva".
Se le fucilazioni delle Fosse Ardeatine avessero voluto, nell'intenzione dei responsabili, inquadrarsi in tali istituti e non avere un carattere prettamente vendicativo, esse non sarebbero state effettuate in assoluta segretezza e in luogo che doveva rimanere ignoto e nascondere ogni traccia perchè in tal modo sarebbe certamente mancato quel tratto distintivo

dell'ordine superiore all'art. 40 C.P.M.P[23] che, pur non sancendo una generale corresponsabilità del subordinato, al quarto comma stabilisce che quando l'azione richiesta costituisca manifestamente reato del fatto risponda anche il militare che ha eseguito l'ordine

Tale "criminosità", secondo il Tribunale, in quel caso era palese e "qualunque persona media si sarebbe accorta che quella esecuzione così disumana, così barbara, così cinica, per il numero sproporzionato delle vittime, per i criteri che avevano portato alla loro scelta e per le modalità dell'esecuzione, si poneva in contrasto con i più elementari ed imprescindibili diritti che regolano il modo di operare dell'uomo in ogni società, sia in tempo di pace che nel periodo bellico."
In sostanza la manifesta criminosità non poteva individuarsi se non tramite i parametri oggettivamente riferibili all'uomo medio, perchè altrimenti si sarebbe pervenuti ad una generale e paradossale non punibilità di ogni militare, che, solo perchè e proprio in quanto imbevuto dalla folle ideologia del nazismo si fosse soggettivamente convinto che l'ordine ad esempio di uccidere un ebreo solo in quanto tale non fosse di per sè delittuoso.

Tale valutazione è stata ripresa dalla seconda sentenza del Tribunale Militare di Roma in diversa composizione che il 22.7.1997 ha

---

di monito ai partigiani e alla stessa popolazione civile che contraddistingue intrinsecamente ogni azione di rappresaglia.

[23] L'art. 40 C.P.M.P. (adempimento di un dovere del militare) è stato abrogato dall'art 22 L. 11.7.78 n. 382 in materia di principi di disciplina militare che ha esteso anche ai reati militari l'esimente di più limitata efficacia di cui all'art. 51 del codice penale ordinario che, a differenza dell'art. 40 C.P.M.P., stabilisce in via generale la corresponsabilità del subordinato.
Nel processo relativo alla strage delle Fosse Ardeatine come negli altri processi per crimini di guerra ha però continuato ad essere utilizzato come criterio di giudizio l'art 40 C.P.M.P., norma di efficacia ultrattiva essendo di carattere sostanziale e non processuale e quindi ancora applicabile, come norma più favorevole, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge dell'11.7.1978.
E' interessante l'art 4 comma quarto di tale ultima legge che in tema di obbedienza militare prevede che "*il militare al quale venga impartito un ordine manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di in formare al più presto i superiori*" diversi ovviamente da coloro i quali hanno impartito l'ordine illegittimo.

condannato il cap. Priebke e il magg. Hass e che ha aggiunto all'argomento della manifesta criminosità oggettiva dell'ordine una notazione di carattere soggettivo di sicura pertinenza.

Si desume infatti, secondo tale sentenza, dallo snodarsi della vicenda e dalle riunioni preparatorie all'esecuzione tenute con il col. Kappler che gli imputati avevano ottemperato l'ordine non perchè convinti della sua legittimità ma al contrario consapevoli della sua manifesta criminosità attivandosi nonostante ciò con zelo avendo preferito anteporre il proprio personale interesse di prestigio e di carriera a quello della vita di centinaia di innocenti[24].

La più recente sentenza, quella del Tribunale Militare di La Spezia che il 22.6.2005 ha condannato all'ergastolo Gerhard Sommer e altri nove militari tedeschi per la strage di Sant'Anna di Stazzema[25] confermando il risultato di un'indagine che, in relazione agli autori materiali di quell'eccidio di grandi proporzioni, era stato possibile avviare solo dopo la scoperta dei fascicoli a Palazzo Cesi, ha escluso anch'essa sotto

[24] La Corte Militare d'Appello, nel confermare il 7.3.1958 la condanna pronunziata dal Tribunale Militare l'anno precedente, ha sottolineato che del resto del quadro probatorio emerge non solo l'esecuzione dell'ordine senza che ciò facesse sorgere alcun conflitto con la propria coscienza ma anzi un'ansia da parte dei subordinati di andare addirittura oltre quanto richiesto dai superiori e un "eccesso di zelo" tramutatosi nella fucilazione di un numero maggiore di ostaggi.
Si legge inoltre nella sentenza di appello che l'esclusione per i subordinati del col. Kappler della "*coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo*" affermata nella sentenza del 1948 e motivo pressochè unico della loro assoluzione, comporta a monte una linea di ragionamento addirittura confliggente con le stesse ragioni di esistenza del Diritto Penale.
Se infatti un gruppo di individui e cioè i membri del Partito Nazista decidono di modificare i parametri di riferimento della giuridicità normalmente intesi come conseguenza del cambiamento degli imperativi della morale, compito del Diritto Penale è quello di opporsi a tali operazioni a pena della sua stessa negazione. Se un'ideologia cerca di eliminare quel conflitto doveri/coscienza che è alla base della punibilità o della non punibilità dell'esecutore, il giudice deve solo prendere atto che chi ha accettato tale ideologia si è posto al di fuori del presupposto stesso della possibile non punibilità e non tentare di affermare una regola di giudizio che implica l'abbattimento degli stessi presupposti normativi.
La critica alla sentenza del 1948 che assolse i subordinati di Kappler e (per 320 delle 355 fucilazioni) in parte lo stesso col. Kappler è quindi, a 50 anni esatti di distanza, molto serrata ed incisiva e la Corte Militare d'Appello non manca di affermare che alcune valutazioni giuridiche contenute in tale sentenza si basarono non solo su narrazioni dei fatti in alcuni punti lacunose e incomplete ma anche risultarono eccessivamente tributarie "della temperie culturale" dell'epoca che non era ancora in grado di condannare pienamente l'ideologia del nazismo.

[25] La sentenza del Tribunale Militare di La Spezia è stata acquisita agli atti della Commissione, cfr. doc. 91/1.

il profilo della pretesa causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere per aver obbedito ad ordini dei superiori che, in base all'art. 40 C.P.M.P., tale esimente potesse essere applicata.

Nel caso in esame, osserva la sentenza, anche ponendosi nell'ottica del militare tedesco impegnato nell'*operazione* di Sant'Anna (che si ricordi provocò ben 560 vittime civili), il fatto non poteva infatti "non manifestare sicuri indici di criminosità".
Si trattò di un episodio infatti di assoluta eccezionalità su quel fronte, caratterizzato da un sistematico ed indiscriminato sterminio della popolazione considerando "l'alto numero delle vittime, l'assoluta mancanza di ostilità dei civili, la loro estraneità agli scontri con i partigiani nei giorni precedenti ed in ogni caso l'assoluta sproporzione con qualunque perdita le stesse SS avessero subìto in quella zona".
Quindi qualunque soldato sarebbe stato in grado di capire che,prendendo parte all'esecuzione di quell'assurdo piano criminoso, contribuiva a commettere una barbarie, un atto contrario a qualunque decenza, un sicuro crimine contro l'Umanità.

La sentenza del Tribunale di La Spezia, sotto il profilo dell'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario e dell'interpretazione delle norme in tema di cause di giustificazione è di particolare rilievo in quanto, a differenza di altri processi, per i fatti di Sant'Anna di Stazzema, erano imputati non ufficiali superiori[26] bensì ufficiali subalterni, sottufficiali e anche un graduato del reparto chiamato ad eseguire il massacro e cioè 2 sottotenenti, 7 sergenti e 1 caporal maggiore.

[26] Per la strage di S.Anna di Stazzema ed anche per la sua responsabilità in altri eccidi avvenuti nel nord-italia era già stato condannato a morte da una Corte militare alleata il 26.6.1947 il gen. Max von Simon, già comandante della 16° Divisione Granatieri corazzata delle SS autrice di alcune delle più gravi stragi dell'estate del 1944. La condanna a morte del gen. Simon era stata peraltro commutata nel carcere a vita e, a seguito dell'applicazione dei condoni, poi ridotta a soli 7 anni di reclusione

La sentenza del Tribunale Militare di La Spezia ha anche affrontato con particolare ampiezza di argomentazioni, proprio in ragione del grado non elevato rivestito dagli imputati, la prospettabilità di un'altra causa di non punibilità e cioè l'aver agito in stato di necessità. Secondo l'art. 54 c.p. infatti non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona... sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
In sostanza la difesa degli imputati aveva prospettato il rischio che se gli imputati si fossero rifiutati di partecipare all'esecuzione dei civili sarebbero stati a loro volta giustiziati per ordine dei loro superiori.

Tuttavia il Tribunale di La Spezia ha escluso la ravvisabilità anche di tale esimente in quanto non sufficientemente provata in fatto l'effettività del pericolo di un danno grave alla persona, diverso ad esempio da semplici anche se gravi misure disciplinari, che avrebbe reso psicologicamente inesigibile la disobbedienza all'ordine criminoso.

E' escluso che sia stato provato anche un solo caso di esecuzione sommaria di militari disobbedienti nel corso dei numerosi processi celebrati dagli Alleati nel primo dopoguerra nel corso dei quali furono sentite numerosissime SS che avrebbero avuto interesse ad evidenziare eventi di tal genere e del resto in relazione all'attentato di via Rasella e al successivo eccidio delle Fosse Ardeatine è emerso da tutti i processi celebrati a Roma che il maggiore Dobrick, Comandante del reparto tedesco cui appartenevano le vittime dell'attentato si rifiutò, sostanzialmente con vari pretesti, di impiegare i suoi uomini per la "rappresaglia" e ciò nondimeno non subì alcuna conseguenza[27].

[27] Anche nei confronti del soldato Amonn che, come risultò già nel processo celebrato nel 1948, alla vista del mucchio di vittime già fucilate illuminate dalle torce, profondamente

Anche l'Ufficio Centrale delle Amministrazioni giudiziarie regionali per l'accertamento dei crimini nazisti di Ludwigsburg che a partire dal 1958 ha esaminato centinaia di casi in cui era stato affermato che la mancata esecuzione di un ordine avrebbe causato un pericolo mortale per il disobbediente, interpellato dal Tribunale, ha riferito di non aver individuato nemmeno una situazione con conseguenze di tal genere.

In conclusione da un esame delle norme riferentisi al Diritto Internazionale umanitario e della giurisprudenza interna ad esse relativa la Commissione ritiene di dover trarre i seguenti elementi di riflessione:

- l'interruzione dei processi relativi ai crimini di guerra per quasi 50 anni, dovuta all'indebito trattenimento dei fascicoli a Palazzo Cesi, ha comportato una parallela interruzione della riflessione giuridica e culturale sulle violazioni delle norme in materia di Diritto Internazionale Umanitario e le loro conseguenze penali, e ciò proprio in una fase in cui il dibattito su tali temi era assai vivo nella comunità internazionale e il lavoro dei giuristi e la codificazione dei princìpi in materia si stavano espandendo e diventando sistematiche;

- a prescindere da tale obiettiva ricaduta sulla coscienza giuridica e civile del Paese può inoltre affermarsi che alcune soluzioni adottate nelle poche sentenze che furono emesse sino all'inizio degli anni '50 dalle Corti italiane (e dalle Corti alleate) soprattutto in tema di "rappresaglia" e di "sanzioni collettive" avrebbero portato anche nei casi "occultati" a capi d'accusa validamente sostenibili in giudizio e passibili di esiti positivi sempre che le indagini fossero state svolte e i

turbato non riuscì a sparare a sua volta e svenne non fu adottata di certo alcuna misura estrema tanto è vero che egli fu sentito come testimone nelle successive indagini.

processi celebrati raccogliendo le testimonianze e gli altri elementi di prova allora più facilmente acquisibili.

In altri termini, nei casi tutt'altro che limitati oggetto dei 695 fascicoli occultati in cui i responsabili potevano essere tempestivamente individuati e le prove raccolte, si sarebbe pervenuti, già sulla base delle soluzioni giuridiche dell'epoca, verosimilmente ad un numero elevato di sentenze di condanna (in ipotesi anche in contumacia) e tale affermazione è convalidata dal numero significativo delle condanne pronunciate negli anni '90 nei comunque pochi ma non pochissimi procedimenti che era stato ancora possibile istruire e portare a giudizio con 50 anni di ritardo[28];

- in alcuni casi paradossalmente l'immediata celebrazione dei processi nei confronti di alcuni imputati in presenza di ricostruzione dei fatti imprecise e lacunose e di una frammentaria comprensione del fenomeno delle conseguenze dell'ideologia nazista, avrebbe portato forse all'assoluzione "anticipata" di alcuni imputati.

  Si pensi in particolare alla posizione del cap. Priebke e del magg. Hass che, se giudicati nell'immediato dopoguerra, sarebbero stati forse assolti alla pari degli altri subordinati del col. Kappler sulla base di una interpretazione eccessivamente larga, anche perchè priva della disponibilità di alcuni elementi di fatto, della causa di giustificazione dell'adempimento del dovere e dell'obbedienza all'ordine del superiore.

  Ciò non toglie tuttavia che l'interruzione della riflessione sui crimini di guerra o quantomeno il suo rallentamento, dovuto alla mancanza di

[28] Sono in particolare in corso dinanzi al Tribunale Militare di La Spezia i dibattimenti per le stragi di Civitella Val di Chiana in provincia di Arezzo e di S. Pancrazio in provincia di Pistoia mentre è previsto per il mese di febbraio 2006, dinanzi al medesimo Tribunale, l'inizio dei dibattimenti nei confronti del ten. Helmut Wulf e di altri tre ufficiali e sottufficiali per la strage di Marzabotto e nei confronti del ten. Heinrich Nordhorn per le stragi di S. Tomè e Branzolino in provincia di Forlì che videro, nell'autunno del 1994, complessivamente otto vittime civili.
Sono inoltre in corso altre istruttorie riguardanti prevalentemente altri episodi di strage avvenuti in Emilia.

"casi" su cui riflettere, trovandosi tutte le carte che potevano renderli vivi e reali chiuse nelle stanze di Palazzo Cesi, abbia cagionato non solo in molti casi l'impunità di molti dei responsabili ma un impoverimento e un danno al tessuto giudiziario, storico, culturale e morale del Paese.

La Commissione osserva in conclusione che gli eventi contenuti nei fascicoli con le loro specifiche caratteristiche (in particolare l'uccisione di civili da parte di Forze militari che ritenevano di poter agire solo in base alle norme che esse stesse si erano date) e la valutazione in primo luogo e necessariamente anche giudiziaria di tali eventi non avevano carattere meramente "storico" nel senso di appartenente solo passato e non riguardavano situazioni destinate di per sè stesse a non potersi ripetere.

Proprio alla fine degli anni '90 infatti, pressochè in concomitanza con l'esplodere del caso dei fascicoli occultati, la Giustizia italiana, in questo caso quella ordinaria, ha dovuto confrontarsi quantomeno con un altro contesto di cittadini italiani uccisi da Forze militari, straniere e in questo caso operanti all'estero, che agivano al di fuori di qualsiasi quadro di legalità dal punto di vista del Diritto Internazionale Umanitario e per aberranti motivi politico-ideologici.

Ci si riferisce al caso dei generali argentini dell'Esercito e delle altre Armi, esponenti della Giunta Militare argentina al potere per sette anni in tale Paese a seguito del colpo di Stato del 24.3.1976 e responsabili della tortura, sparizione ed uccisione di alcune migliaia di civili senza imputazione alcuna, sia cittadini argentini sia, in molti casi, di altre nazionalità tra cui quella italiana, o con doppia nazionalità.
Le indagini aperte in Italia negli anni '90 (e parallelamente in altri Paesi europei) in relazione alle vittime della Giunta di cittadinanza italiana e il dibattimento svoltosi dinanzi la Corte d'Assise di Roma e conclusosi il 6.12.2000 con la condanna all'ergastolo o a pene detentive di sette

militari[29] hanno affrontato problemi, quali le violazioni del Diritto Umanitario, il dovere di obbedienza all'ordine del superiore[30], le condotte sistematiche di "guerra contro i civili" ideologicamente e politicamente motivate, in larga parte analoghi a quelli presenti nei processi per i crimini avvenuti durante l'occupazione tedesca, i pochi celebrati e i molti che non è stato possibile celebrare.

Proprio solo in quegli anni, mentre si celebrava il processo dinanzi alla Corte d'Assise di Roma, il completo silenzio dell'intervento e della riflessione giudiziaria sui crimini commessi da militari si era, dopo quasi mezzo secolo, in parte interrotto con la riapertura di alcune indagini e i conseguenti dibattimenti resi possibili dalla "scoperta" nel giugno 1994 a Palazzo Cesi..

Ciò non può non significare che la mancata celebrazione di tanti processi ha riguardato stragi e atrocità che non appartenevano solo al passato ma erano passibili di ripetersi pur in contesti anche internazionali diversi e non può non far riflettere che anche per tale ragione, e per tener desta l'attenzione della Giustizia tenuta a confrontarsi con tali eventi, tali atrocità non dovevano essere dimenticate e lasciate impunite.

---

[29] Sentenza n. 40/2000 della Corte d'Assise di Roma nei confronti del gen. Carlos Guillermo Suarez Mason ed altri. Tale sentenza è stata in seguito confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma e dalla Corte di Cassazione.

[30] Si ricordi in estrema sintesi e per meglio evidenziare l'attualità e il parallelismo dei fenomeni, che anche nei processi a carico dei militari argentini si era posto il problema della manifesta criminosità dell'ordine superiore come limite invalicabile all'impunità del sottoposto anche e sopratutto perchè, a "tutela" dei militari argentini responsabili delle uccisioni e delle sparizioni era stata promulgata ne1 1987 una Legge chiamata "Obediencia debida " (Obbedienza dovuta), solo di recente radicalmente modificata, in base alla quale sia gli ufficiali anche di grado elevato sia i subalterni, compresi gli appartenenti alle Forze di sicurezza, non potevano essere chiamati a rispondere dei crimini commessi nel periodo della dittatura perchè in tali casi si considerava automaticamente che essi avessero agito in stato di coercizione, perchè subordinati alle autorità superiori e in esecuzione di ordini cui non avevano facoltà di opporsi.
La Corte d'Assise di Roma ha ritenuto inapplicabile tale Legge a fronte del prevalere, in base ai principi giuridici generali anche di Diritto Penale Internazionale, delle statuizioni di cui all'art. 51 del Codice penale italiano che esclude chiaramente l'irresponsabilità del sottoposto che esegua ordini palesemente illegittimi.

§ 6. Perseguibilità dei criminali di guerra: momenti significativi della vicenda. L'atteggiamento e le indagini degli alleati, 1944-1947. La complessa posizione dell'Italia subito dopo la guerra e la decisione di concentrare le *notitias criminis* presso la Procura generale militare (riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 1945)

Con la dichiarazione di Mosca del 31 ottobre-1 novembre 1943 gli alleati stabilirono che le persone accusate di crimini di guerra sarebbero stati riportate nei luoghi dove tali crimini erano stati commessi e giudicate da tribunali dei paesi i cui cittadini erano stati vittime dei crimini. Qualche giorno prima, il 20 ottobre 1943, in una riunione presso il Foreign Office a Londra, era stata istituita la Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite dai rappresentanti di 17 fra le nazioni alleate (Francia, Grecia, Norvegia, Olanda, Australia, Canada, Usa, Regno Unito, Polonia, Jugoslavia, Cecoslovacchia, Belgio, Cina, India, Nuova Zelanda, Lussemburgo. Il Sud Africa poi non partecipò ai lavori, mentre la Danimarca fu ammessa come membro a pieno titolo nel luglio 1945) che iniziò i suoi lavori a Londra l'11 gennaio 1944: suo compito era raccogliere documentazione sui crimini di guerra proveniente dai vari uffici nazionali, vagliarla per verificare che vi fossero elementi per una incriminazione (*prima facie evidence*), creare una lista di criminali di guerra da diramare alle autorità militari per la ricerca, l'arresto e la consegna ai vari governi nazionali per il processo (la commissione infatti non aveva il potere di arrestare e processare gli imputati, competenza questa delle autorità militari e dei singoli governi), fornire pareri legali[31].

Il caso dell'Italia presentava problemi particolare: paese nemico, arresosi senza condizione, stava subendo, dopo l'8 settembre 1943, una

[31] Doc. 82/0, ff. 3 sgg; doc. 82/6, p. 22

brutale occupazione da parte della Germania, con numerose vittime fra la popolazione civile, ma le truppe italiane si erano macchiate, negli anni di guerra combattuta a fianco della Germania, di gravi crimini per i quali molti loro ufficiali erano richiesti da paesi che appartenevano alle Nazioni Unite. D'altra parte il 13 Ottobre Badoglio aveva dichiarato guerra alla Germania, ottenendo dagli alleati lo stato di "cobelligeranza", a seguito del quale l'amministrazione alleata aveva assunto la denominazione di Governo Militare Alleato (AMG).

L'11 febbraio 1944 furono restituiti al Regno d'Italia tutti i territori a Sud dei confini settentrionali delle province di Salerno, Potenza e Bari, anche se su di essi si esercitava il controllo pesante della Commissione militare alleata (ACC), dipendente dal Quartier generale delle forze alleate. La sede del governo si spostò quindi a Salerno. Caduta la pregiudiziale alla collaborazione con Badoglio, e dopo che il 12 aprile Vittorio Emanuele III aveva annunziato di essere pronto, quando Roma sarebbe stata liberata, a ritirarsi dalla vita pubblica, nominando luogotenente generale il figlio Umberto, i partiti politici, con la sola eccezione della direzione romana del Partito d'azione (mentre si dichiararono disponibili i dirigenti dell'Italia meridionale), accettarono di partecipare ad un governo di guerra, diretto sempre da Badoglio, con i ministeri distribuiti pariteticamente fra tutti i partiti. Il 24 aprile nacque così quello che possiamo considerare il primo governo di "unità nazionale". Se l'Italia andava considerata potenza nemica sconfitta, il governo di Badoglio poteva sostenere una discontinuità rispetto al fascismo e alle istituzioni statali prima del 25 luglio 1943, tesi questa che non trovava tuttavia eguale disponibilità ad essere accolta da parte di tutti gli alleati.

Questa evoluzione complicava il quadro internazionale in merito al tema della punizione dei crimini di guerra: Il problema dell'Italia si pose nella sedicesima seduta plenaria della Commissione, il 2 maggio 1944, quando si discusse dell'atteggiamento da tenere quando i crimini fossero stati commessi in Stati neutrali, o cobelligeranti o nemici,

comunque non facenti parte delle Nazioni Unite, facendo esplicitamente il caso della Danimarca e dell'Italia. Includere i rappresentanti di questi stati nella Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite era improponibile (ma la Danimarca lo avrebbe in seguito ottenuto): una soluzione poteva essere che uno qualsiasi degli Stati aderenti potesse portare all'esame della Commissione il caso di qualsiasi crimine di guerra, indipendentemente dalla nazionalità delle vittime e dal luogo dove questo era stato commesso. Se ne discusse ampiamente: pareva infatti ad alcuni che anche quella soluzione modificasse sostanzialmente le finalità della Commissione, istituita per trattare dei crimini di guerra commessi contro i cittadini degli stati aderenti alle Nazioni Unite; altri sostenevano che era diverso il caso delle vittime di nazionalità danese ed italiana, che erano già state menzionate nella dichiarazione di Mosca, e per le quali, quindi, non vi sarebbe stata sostanzialmente alcuna modifica delle finalità istituzionali della Commissione. In conclusione, il Presidente, Sir Cecil Hurst, del Regno Unito, decise di sottoporre in una prossima seduta la bozza di una raccomandazione per i governi delle Nazionali Unite[32].

La bozza, discussa nella seduta del 9 maggio, prevedeva che i crimini commessi contro i cittadini di Italia e Danimarca, già menzionate nella dichiarazione di Mosca, sarebbero stati di competenza della Commissione. La discussione si concentrò soprattutto sul caso italiano, dato che secondo alcuni membri gli Italiani "erano essi stessi criminali", come si legge in una frase del verbale, poi depennata. Varie accuse erano mosse all'Italia, e nel verbale si legge: "Sarebbe scioccante che la Commissione si occupasse dei crimini contro gli Italiani vittime dei crimini di guerra tedeschi allo stesso tempo che alcune Nazioni Unite facevano presente *on it fold* che era stato loro impropriamente negato di affrontare i crimini di guerra italiani contro i loro connazionali. I crimini di guerra sugli Italiani potevano essere stati commessi altrettanto da altri Italiani che dai Tedeschi. La posizione

[32] Doc. 82/5, ff. 2 sgg.

italiana era troppo confusa e il suo futuro troppo incerto perché fosse opportuno per la commissione occuparsene"[33]. Vista l'opposizione, il presidente, decise di rinviare qualsiasi decisione in merito alla bozza proposta.

Che il clima per l'Italia non fosse dei migliori è dimostrato dal fatto che di essa si tornò a discutere nella 23a seduta, il 27 giugno 1944, quando Jugoslavia e Grecia fecero presente le difficoltà incontrate nell'ottenere la consegna degli Italiani accusati di crimini di guerra commessi in quei paesi, ed il presidente sottolineò quanto fosse importante per le Nazioni Unite "portare avanti i casi di crimini di guerra commessi dagli Italiani. Molto tempo era trascorso dall'armistizio con l'Italia ed ancora il numero di tali casi trasmessi alla Commissione era davvero ridotto"[34].

La questione tendeva quindi ad intrecciare due aspetti: l'Italia dopo l'8 settembre era stata teatro di gravi crimini commessi contro i suoi cittadini, ma lo Stato italiano prima di tale data si era reso responsabile, secondo i rappresentanti Jugoslavi e Greci (un caso a parte era rappresentato dall'Etiopia, come vedremo), di crimini commessi dalle sue truppe di occupazione. Evidentemente neanche l'evoluzione della situazione politico-istituzionale nell'Italia liberata dagli alleati era di per sé sufficiente ad una diversa considerazione della posizione internazionale del paese. Ricordiamo che il 5 giugno 1944, subito dopo la liberazione di Roma, Vittorio Emanuele III aveva firmato il decreto con cui affidava al principe Umberto la luogotenenza generale del Regno; Badoglio aveva quindi rassegnato le dimissioni nelle mani del nuovo Luogotenente generale e rinunciato al reincarico da questi ricevuto per l'opposizione del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale. Umberto II affidò quindi l'incarico di formare il governo a Bonomi, presidente del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, che diventò il nuovo presidente del Consiglio, con un governo nel

[33] Doc. 82/5, f. 9.
[34] Doc. 82/5, f. 12.

quale erano rappresentati tutti i sei partiti del CLN: il governo così assunse, se non formalmente almeno per la presenza significativa di Bonomi, il carattere di un'emanazione del CLN, che si considerava il "vero" governo dell'Italia in guerra. Il 15 agosto furono restituite all'amministrazione italiana (ma sempre sotto il controllo della ACC) le province di Roma, Frosinone, Littoria e tutta l'Italia meridionale, ad eccezione di Napoli.

Ma, nonostante questa evoluzione in Italia, l'atteggiamento della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite nei confronti del nostro paese non registrava ancora sostanziali modifiche, anche se qualche segnale positivo sembrava manifestarsi: il 28 agosto 1944 il Comitato I della Commissione, che si occupava di vagliare i fatti e le prove sottoposti dai vari uffici nazionali e preparare le liste dei criminali di guerra da sottoporre per le necessarie azioni ai governi membri, si incontrò con Mr. Lambert, del War Office (britannico): questi sostenne che le autorità militari britanniche non erano interessate ai crimini commessi contro gli Italiani, che pensavano avrebbero dovuto essere giudicati "dagli italiani stessi attraverso le autorità responsabili per il governo civile", una posizione questa che rappresentava un implicito riconoscimento di quest'ultimo. D'altra parte il Presidente riferì di conversazioni tenutesi qualche settimana prima a Washington, ai fini di uniformare la posizione statunitense e quella britannica e portare i crimini contro gli italiani davanti alla commissione, ma senza apparente risultato. Peraltro egli giudicò ormai non più difendibile l'opposizione di Grecia ed Jugoslavia ad una soluzione al problema italiano[35]

Qualcosa cominciava a muoversi anche a livello delle istituzioni italiane: il 2 ottobre 1944 il Ministero degli affari esteri poneva alla Presidenza del Consiglio dei ministri il tema della compilazione di una lista di criminali di guerra tedeschi, e questa, dato che sembrava opportuno che la lista fosse compilata dal Ministero stesso, disponeva

[35] Doc. 82/5, f. 15

che tutti gli altri Enti interessati (Ministero interni, Stato maggiore generale, Comando generale carabinieri, Ufficio patrioti di Roma) comunicassero al primo "gli elementi già in loro possesso […] interessando tutti gli uffici e organizzazioni dipendenti per la più ampia e precisa raccolta di dati da segnalare"[36].

Alla Commissione crimini di guerra dell'Onu il caso italiano era ancora sotto esame; degno di nota è il fatto che in data 13 dicembre 1944 venisse approvata una lista di criminali di guerra italiani. Peraltro in quella stessa occasione il rappresentante francese aveva sollevato il tema dei crimini commessi in Corsica contro alti ufficiali italiani, a dimostrazione di un equilibrio, quasi esibito, fra accoglienza di rivendicazioni contro l'Italia e sottolineatura del sacrificio degli Italiani dopo l'armistizio[37].

Un primo significativo passo in avanti da parte delle autorità italiane nella direzione della manifestazione di una decisa volontà politica a perseguire i crimini di guerra commessi nel paese dopo l'8 settembre fu l'istituzione di una commissione centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti. Essa fu istituita con decreto ministeriale il 26 febbraio 1945 presso il Ministero dell'Italia occupata, e costituita il 26 aprile dello stesso anno[38]. La presiedeva Aldobrando Medici-Tornaquinci, uomo politico liberale, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Italia occupata (il ministro era Mauro Scoccimarro, del PCI), ed era composta da Saverio Brigante, presidente di sezione della Cassazione, Concetto Marchesi, rettore dell'Università di Padova, Antonio Cottafavi, primo segretario di Legazione, del Ministero degli Affari Esteri, Francesco Ferrante, consigliere di II classe del Ministero dell'Interno, ten. col. Luigi

[36] Doc. 13/4, f. 259.

[37] Doc. 82/5, f. 23.

[38] Si utilizzano per questa parte anche documenti depositati da Paolo Pezzino presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel corso della XIII legislatura: vedi Camera dei Deputati, XIII legislatura, Commissione II, Giustizia, seduta di martedì 20 febbraio 2001, Resoconto stenografico Indagine conoscitiva sul rinvenimento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti, p. 2. La documentazione è in fase di acquisizione da parte della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, e verrà citata con il numero progressivo di documento. Commissione Giustizia camera dei deputati doc. 1., doc. 13/4, ff. 17-18.

Sormanti, del Ministero della Guerra, avv. Arturo Della Scala, in rappresentanza del Comitato Centrale di Liberazione Nazionale, prof. Attilio Ascarelli, direttore della scuola di polizia scientifica, avv. Claudio Matteini, giornalista, dott. Piero Berretta, giudice di Tribunale, segretario. Più tardi la commissione fu integrata con la nomina dei rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia nella persona di Alfredo Iannitti Piromallo, presidente di sezione della Cassazione, dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, nella persona del giudice Dott. Rubino Italo, e del Contenzioso Diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri, nella persona del Prof. Perassi[39].
In data 16 marzo 1945 si disponeva la costituzione in ogni Provincia di una Commissione di 3 membri in rappresentanza di Prefettura, Tribunale civile e penale ordinario e Comitato di Liberazione Nazionale, "al fine di coadiuvare e facilitare l'opera della Commissione centrale nell'accertamento dei crimini commessi nelle rispettive Provincie"[40]. Scopo della Commissione centrale era di "intensificare e ordinare, sotto unica direzione, il lavoro di raccolta e documentazione delle notizie relative alle atrocità, ai saccheggi, incendi, deportazioni, uccisioni ed altri delitti compiuti dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943, sia nell'Italia liberata che in quella occupata". Era evidentemente impregiudicata la questione di quale dovesse essere l'autorità preposta alla ricerca e al giudizio dei presunti colpevoli.
Crescevano di intensità, nel frattempo, a livello internazionale, le accuse all'Italia per crimini di guerra: in una riunione tenutasi il 6 maggio 1945 fra membri della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite e politici americani il rappresentante della Jugoslavia riferì di essere da poco tornato dal suo paese con le prove della colpevolezza di altri 600 criminali, raccolte dalla Commissione di stato Jugoslava per l'investigazione dei crimini commessi dagli invasori e

[39] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, all. 1 del doc. 4, 1 giugno 1945. Non abbiamo notizia dell'effettiva nomina dei tre membri sopra citati: in doc. 13/4, f. 154, vi è la richiesta del Ministero dell'Italia Occupata al Ministero degli Affari esteri di voler concedere il benestare alla nomina di Perassi.
[40] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, all. 1 del doc. 4, 1 giugno 1945

dai loro complici. E quello della Grecia parlò della carestia che aveva investito il suo paese, indicando tre principali responsabili, i Bulgari, i Tedeschi e gli Italiani (specificando che questi ultimi avevano commesso principalmente crimini individuali)[41]. Il 10 maggio il rappresentante jugoslavo in seno alla Commissione crimini di guerra propose di stabilire una Agenzia per i crimini di guerra che rappresentasse la Commissione in Italia[42], ed il 30 maggio chiedeva che la Commissione certificasse l'inserimento nelle liste dei criminali di guerra del nome di Giuseppe Bastianini, già governatore della Dalmazia dal giugno 1941 al luglio 1943[43]. Il 18 maggio 1945 fu il governo albanese a rivolgersi alla Commissione, chiedendo di sottomettere il caso di tre criminali di guerra che stava per processare: la proposta fu respinta perché Usa e Regno Unito non riconoscevano quel governo[44].

L'11 maggio 1945, un lungo rapporto dell'ambasciatore italiano a Mosca, Quaroni, sul problema dei prigionieri di guerra italiani in Urss, aveva sottolineato quanto in quel paese si fosse poco sensibili per la sorte di cittadini di quello che era stato uno Stato occupante, ed aveva proposto, per ammorbidire la posizione dell'Urss, che fossero le autorità italiane a procedere "in modo esemplare" contro i responsabili di crimini commessi in URSS, scrivendo: "comprendo perfettamente, da parte delle nostre autorità militari, il desiderio di voler difendere l'onore del soldato italiano; ma, nella nostra situazione, ritengo sia molto meglio voler ammettere quello che è ed agire in conseguenza. Avverto, in ogni modo, che la maniera che noi agiremo in proposito avrà ripercussioni importanti"[45].

Era una proposta realistica ma assolutamente inascoltata, come vedremo; del resto, quale fosse l'atteggiamento delle nostre forze

[41] Doc. 82/6, ff. 66 e 68.
[42] Doc. 82/5, f. 29, doc. 82/6, f. 63. La proposta fu ripresa nella seduta del 23 maggio 1945 (doc. 82/5, f. 34) e del 6 giugno (doc. 82/5, f. 36), finché in quella del 20 giugno 1945 la discussione su di essa fu rinviata a tempo indeterminato (doc. 82/5, f. 38).
[43] Doc. 82/6, f. 69, f. 27.
[44] Doc. 82/5, f. 31.150-153.
[45] Doc. 13/4, ff. 168 sgg.

armate lo mostra una nota del 19 maggio 1945 sui criminali di guerra italiani trasmessa dallo Stato maggiore dell'esercito – Ufficio informazioni, al Ministero della guerra, e dal ministro Casati girata alla Presidenza del Consiglio. Nella nota si valutava negativamente la possibilità, riportata da alcuni giornali, dell'arresto da parte dell'Alto Commissariato per i delitti fascisti di un gruppo di camicie nere accusate di uno sterminio di civili nel luglio 1942 in Jugoslavia. Indipendentemente dalla loro colpevolezza, si sosteneva che l'eventuale processo avrebbe avuto ripercussioni sfavorevoli "su tutto il delicato problema dei criminali di guerra italiani secondo gli Jugoslavi". La linea di difesa suggerita era che il governo italiano dell'epoca non aveva riconosciuto "ai partigiani jugoslavi la qualifica di legittimi belligeranti", ponendoli così fuori delle convenzioni internazionali che proteggevano i prigionieri di guerra, e considerandoli "franchi tiratori", quindi passabili per le armi una volta catturati. Ma anche nel caso che si fosse deciso di riconoscere a posteriori ai partigiani jugoslavi la qualifica di legittimi belligeranti, le esecuzioni, che sarebbero diventate sommarie e quindi crimini di guerra, andavano addebitate solo a chi aveva dato gli "ordini di carattere generale", e non a chi questi ordini aveva eseguito: "Nella deprecabile ipotesi poi che tale responsabilità dovesse essere estesa a tutti coloro che si sono attenuti agli ordini ricevuti, data la diffusione della ribellione jugoslava e la conseguente vastità delle operazioni da parte delle nostre truppe, ci si troverebbe innanzi alla eventualità di dover – sia pure in linea astratta – considerare come criminali di guerra una parte delle truppe combattenti delle nostre forze armate di occupazione in Jugoslavia, portando così notevole pregiudizio al prestigio delle forze armate e alla situazione internazionale dell'Italia specialmente nei riguardi della Jugoslavia"[46].

In Italia il 15 maggio 1945 il Consiglio dei ministri aveva deciso di incaricare il Ministero degli affari esteri di chiedere alla Commissione

[46] Doc. 13/4, ff. 252 sgg.

Internazionale per i crimini di guerra che i responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine fossero processati a Roma[47]. Il Ministero degli affari esteri rispondeva di avere interessato a tal proposito l'ambasciata italiana a Londra, e allegava un appunto tecnico della segreteria della Direzione generale affari politici, nel quale, ribadita la competenza della Commissione presieduta da Medici Tornaquinci in ordine alla raccolta di documentazione sui crimini, si riteneva che la denuncia presentata dal Ministero degli affari esteri alla Commissione delle Nazioni Unite avrebbe dovuto avere "sostanza e forma giudiziaria", ed essere accompagnata da "un principio di istruttoria" da parte di un "organo tecnicamente e proceduralmente competente", per il quale la preferenza del Ministero degli affari esteri ricadeva sulla Procura generale Militare, alla quale la Commissione Medici Tornaquinci avrebbe dovuto quindi trasmettere la documentazione sui singoli episodi, quando ritenesse di avere acquisito elementi sufficienti all'istruttoria[48].

Dal canto suo, la Commissione Medici Tornaquinci decise di inviare il suo segretario, il giudice dottor Piero Berretta, il 25-26 maggio 1945 a Caserta, sede del Quartier generale delle forze alleate, per incontrarsi con i responsabili del Special Investigation Branch (SIB) britannico e con l'Army Judge Advocate della V armata: dopo avere visionato circa una quindicina di fascicoli relativi alle indagini britanniche, rimanendo colpito dalla loro accuratezza, Berretta spiegava le finalità della Commissione centrale e la composizione delle commissioni provinciali, ed otteneva di poter far inviare dalle autorità italiane una lettera nella quale si sarebbero richiesti gli incartamenti delle investigazioni alleate sui crimini, restando inteso che da allora l'istruttoria sui quei crimini sarebbe passata alle autorità italiane. Per facilitare l'individuazione dei

[47] Doc. 13/4, f. 406.
[48] Doc. 13/4, ff. 300-302.

reparti tedeschi responsabili, si stabiliva che un ufficiale del SIB fungesse da collegamento con la Commissione italiana[49].

In realtà l'ulteriore documentazione sugli sviluppi di quella missione dimostra che restò impregiudicato chi dovesse processare le persone incriminate; la commissione italiana avrebbe preso visione dei risultati delle investigazioni già svolte dagli alleati, ministro Scoccimarro del ma non le sarebbero state concesse persone in stato di arresto presso gli alleati[50]. Una lettera del 1° giugno al generale statunitense Richmond e al colonnello britannico Passingham prendeva atto con "vivo compiacimento" di tale linea, ed una bozza di risposta del generale Richmond riassumeva i termini della questione: gli italiani avrebbero assunto piena responsabilità delle investigazioni, ed in tal senso sarebbero stati loro comunicati i risultati delle investigazioni alleate, dato che la maggior parte dei crimini di guerra in Italia erano stati commessi a danno di nostri connazionali da parte di tedeschi ed italiani loro alleati; i crimini commessi da tedeschi ed italiani a danno di militari britannici o statunitensi sarebbero stati perseguiti dai rispettivi tribunali militari. La risposta lascia trapelare una certa prudenza: pur riconoscendo che "il processo contro i responsabili di simile offese è di interesse primario per le autorità italiane", si ribadiva che la cooperazione si fermava unicamente alla fase delle investigazioni, e che l'eventuale consegna di persone tenute in custodia dalle forze armate alleate non era automatica, ma doveva essere di volta in volta autorizzata[51]. Ed in tal senso veniva formulata la lettera di risposta ufficiale spedita il 27 giugno 1945 a Scoccimarro[52].

Evidentemente vi era una riserva a conferire piena responsabilità ad un governo che rappresentava pur sempre un paese sconfitto: è comunque da rilevare che, stando a questa documentazione, è presumibile le autorità italiane avessero cominciato a ricevere fin dalla fine del 1945

[49] Doc. 13/4, ff. 150-153.
[50] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. n. 3, 26 May 1945
[51] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 5.
[52] Doc. 13/4, f. 148..

informazioni sulle investigazioni alleate relative agli episodi di stragi[53]. Tuttavia la questione, sollevata a più riprese soprattutto dal Ministero degli affari esteri, su quale autorità fosse competente a svolgere le investigazioni e le istruttorie non era ancora risolta: il 15 giugno 1945, continuando nella sua opera di coordinatore della politica italiana su questi temi, il Ministero degli Affari Esteri trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei ministri due pareri, richiesti con nota del 29 maggio, su quale fosse l'organo competente a "preparare l'istruttoria e la denuncia dei criminali di guerra nazisti": il primo di Tupini, ministro di Grazia e Giustizia, che riteneva che i criminali di guerra potessero essere processati dall'Alta corte di giustizia (in subordine, dall'autorità giudiziaria ordinaria o da tribunali militari). L'altro parere era di Perassi, capo del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri: specificava che non era questione da risolvere subito, dato che in quel momento si trattava solo di "raccogliere gli elementi di prova per fornire una lista di militari civili nemici ai quali siano imputabili fatti costituenti 'crimini di guerra' per presentarla alla Commissione Interalleata di Londra ai fini di ottenerne la consegna per il giudizio in Italia od eventualmente per il loro deferimento ad una corte Internazionale, che venisse costituita a tale effetto". Tuttavia Perassi mostrava di ben comprendere le implicazioni della scelta prospettata, quando sottolineava "l'altro aspetto" della questione, coinvolgente "l'istruttoria per il procedimento penale contro i militari italiani che siano imputabili di alcuni dei reati contro le leggi e gli usi della guerra e che siano stati commessi nel territorio italiano o in territori nemici durante l'occupazione". Per garantire l'Italia sotto quel profilo, sarebbe stato preferibile che sia i "militari nemici che possono qualificarsi 'criminali di guerra'" sia i "militari italiani imputabili di crimini di guerra in applicazione delle norme del Codice Penale militare di guerra" fossero deferiti ai tribunali militari: sarebbe stata così rafforzata "la posizione del Governo italiano nel resistere alle eventuali

[53] Un esempio di tale documentazione in doc. 13/4, ff. 142 sgg.

domande di governi delle Nazioni unite per ottenere la consegna di militari italiani accusati come criminali di guerra"[54].

Mentre così in Italia stava emergendo in maniera sempre più netta il collegamento fra il tema dei crimini di guerra commessi dai tedeschi e quelli commessi da militari italiani, e la necessità di affrontare le due questioni tenendo presente la decisione - che appare mai ratificata, in questa fase, a livello ufficiale, ma comunque già pienamente evidente - di non consegnare questi ultimi agli Stati che ne facevano richiesta, una svolta favorevole all'Italia stava maturando a livello della Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni unite: il 14 luglio 1945 l'ambasciata d'Italia a Londra riferiva al Ministero degli affari esteri di un colloquio avvenuto fra Lord Wright od Durley, rappresentante dell'Australia e Presidente della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite dal gennaio 1945, ed un funzionario dell'ambasciata. Lord Wright aveva confermato quanto già comunicato il 5 luglio all'ambasciatore dal Foreign Office, che cioè "il Governo italiano è autorizzato a presentare alla Commissione denuncie documentate contro criminali di guerra. Lord W. ha tenuto a precisare che ciò non significa la nostra partecipazione ai lavori della Commissione né ci autorizza a ricevere gli elenchi dei criminali e gli altri documenti preparati dalla Commissione stessa". Ma nel corso della conversazione aveva comunque avuto "ripetutamente espressioni di simpatia nei riguardi dell'Italia", lasciando capire "che la decisione comunicata dal Foreign Office costituisce un primo passo verso la normalizzazione dei rapporti tra il nostro Governo e la Commissione". Il funzionario italiano aveva allora cercato di ottenere la lista dei "nominativi di criminali italiani compresi negli elenchi preparati dalla Commissione" (era questa evidentemente considerata la questione più pressante per l'Italia), ricevendo un rifiuto; viceversa, Lord Wright si era dilungato nello spiegare le procedure per la denuncia, fornendo

[54] Doc. 13/4, ff. 216 sgg.

copia dei moduli da compilare ed inviare alla Commissione delle Nazioni Unite[55]. Questa importante notizia rilanciava la richiesta del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero di grazia e giustizia "di procedere senza indugio alla designazione dell'organo giudiziario competente a formulare le denuncie da trasmettersi, per il tramite di questo Ministero e della Ambasciata a Londra alla predetta Commissione Interalleata"[56].

La decisione comunicata dal Foreign Office, ed alla quale Lord Wright, rappresentante dell'Australia e sensibile alle posizioni del Foreign Office, si era uniformato, evidenziava quella che era una convinzione che si era fatta strada fra le autorità militari e politiche britanniche nel corso dell'estate del 1945: gli inglesi, che molto si erano impegnati nelle indagini sulle stragi di civili commesse in Italia, avevano steso un rapporto generale, che l'11 di agosto del 1945 veniva inviato dal Quartier generale alleato al Sottosegretario di Stato britannico del "War Office", insieme ad allegati ed appendici con i risultati delle varie investigazioni[57]. Il "Report on German reprisals for partisan activity in Italy"[58] collegava le rappresaglie tedesche all'attività partigiana e sottolineava l'organico e complesso sistema di ordini che aveva originato le rappresaglie contro i civili. Si concludeva che le "rappresaglie non erano state compiute per ordine di comandanti di singole formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata diretta dal Quartier Generale del feldmaresciallo Kesselring"[59]. Dal punto di vista della natura dei crimini di guerra commessi, il rapporto distingueva fra l'uccisione di partigiani in battaglia o la loro esecuzione dopo la cattura, l'esecuzione di uomini innocenti e la distruzione di villaggi come rappresaglia per l'attività partigiana, l'uccisione di vecchi, donne e bambini. Mentre si

[55] Doc. 13/4, ff. 226 sgg. Dell'incontro, avvenuto il 12 luglio, vi è anche traccia nella corrispondenza ufficiale della Commissione delle Nazioni Unite: doc. 82/7, f. 226.
[56] Telespresso del 4 agosto 1945, doc. 13/4, f. 257.
[57] Commissione giustizia, documenti 6 e 7
[58] E' senza data: fa tuttavia riferimento ad un rapporto del 9 luglio 1945, del quale approfondisce i paragrafi V e VI, e rappresenta la sintesi delle investigazioni britanniche.
[59] "Report on German reprisals", p. 14.

riteneva che "no exception can be taken to the killing of partisans during operations or in most cases to their execution after capture", con la motivazione che "it is no doubt true that many were masquerading in German uniform or had no distinctive sign or uniform by which they could be recognised", si avanzavano riserve sull'uccisione di ostaggi maschi e sulla distruzione di villaggi, nonostante "there may be some authority in the Laws and Usages of War for the taking and holding of hostages for good behaviour and for the burning of villages which might give shelter to an enemy engaged in guerrilla warfare". Tuttavia non sembrava vi fosse giustificazione "for the taking at random of innocent male persons and shooting them out of hand as a reprisal, nor for the burning of villages in an effort to terrorise the population into submission". Infine "the shooting of old men and of women and children and the atrocious cruelty with which it was done are completely indefensible".

Dal punto di vista che qui ci interessa, la politica giudiziaria nei confronti dei crimini di guerra, si prospettavano di istruire due importanti processi: il primo per il caso delle Fosse Ardeatine, per il quale avrebbero dovuto essere incriminati il feldmaresciallo Kesselring, il generale von Mackensen, già comandante della XIV armata, e forse il colonnello Hauser, capo del suo staff, il generale Maeltzer, comandante della piazza di Roma, e forse il maggiore Boehm, del suo staff, il generale delle SS Harster (comandante della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza in Italia), il generale Wolff, comandante supremo delle SS e della polizia in Italia, e Kappler, responsabile materiale della rappresaglia. Il secondo processo avrebbe visto sul banco degli imputati i generali comandanti di armata, di corpo di armata e di divisione, "for having participated in the organisation of reprisals on a grand scale between the middle of June and the end of September 1944". Veniva indicato un elenco di nove alti ufficiali (fra i quali troviamo nuovamente Kesselring e Wolff), dei quali sei già imprigionati dagli alleati. Entrambi questi processi avrebbero

dovuto essere portati avanti da Corti militari britanniche, dato che le autorità italiane non sarebbero state in grado di condurre in porto i due procedimenti giudiziari: "it may be argued that these trials are the responsibility of the Italian Government; but that Government has not the machinery or the energy to carry through trials of such complication and there would be reason to fear that where the question of responsibility was one of real legal difficulty the accused might not receive a fair trial at the hands of Italians. If these high ranking officers of the German Army are to be brought speedily to a fair trial, it can be done only by British Courts and the matter is one in which we should interest ourselves since we played a major part in fostering the very partisan warfare which led to the reprisals".

Dietro apparenti motivazioni "tecniche", si agitava in realtà una complessa questione politica, con sfaccettature diverse, ed evidente volontà britannica di non mettere in imbarazzo le autorità italiani: se infatti si fosse accettato di consegnare all'Italia i maggiori responsabili tedeschi degli eccidi commessi nel nostro paese, si sarebbero dovute accettare anche le richieste di estradizione da parte di altri paesi di Italiani ricercati per crimini di guerra, con "a disturbing effect in the morale, confidence and co-operation of the Italian Army". Tali richieste riguardavano "several Italian Generals and senior officers who are well known to have co-operated wholeheartedly and fought with the Allied Armies in Italy since September 1943, who are still engaged with us in reorganising the Italian Army as required by the Allied Combined Chiefs of Staff, and on whose services reliance is being placed for future co-operation and success"[60] Un appunto ad uso interno del quartier generale alleato, di poco successivo, era ancora più esplicito: "We are faced with two conflicting problems regarding the circulation of persons wanted in connection with War crimes investigations. On

[60] Headquarters Allied Commision, Office of the Chief Commissioner, Lettera del contrammiraglio Ellery W. Stone, Chief Commissioner, al Quartier generale delle Forze Alleate, 21 dicembre 1945.

the one hand we naturally want wide publicity to ensure that as many agencies as possible search for the wanted persons. On the other hand, we fully appreciate the disturbing effect this publicity has on Italian cooperation generally which is so important to allied Commission and especially MMIA […] We have accordingly always sacrificed some of the publicity to minimise any possible disquiet""[61]. Insomma, non erano solo gli italiani a preoccuparsi per i propri ufficiali ricercati, ma, fin dall'inizio, gli alleati stessi, consapevoli che molti degli ufficiali richiesti da Jugoslavia e Grecia avevano ancora ruoli di rilievo nell'apparato militare italiano che stava collaborando con le forze militari alleate.

Per questo il rapporto generale, di cui abbiamo parlato sopra, suggeriva che i processi ai principalir responsabili tedeschi della politica del terrore condotta in Italia fossero riservati a corti militari britanniche: suggeriva tuttavia un compito importante da affidare all'Italia, la responsabilità di processare i criminali di guerra tedeschi con i gradi più bassi, da colonnello in giù: l'atteggiamento britannico appare perciò protettivo nei confronti dell'alleato italiano: si programmava una punizione per i principali responsabili tedeschi attraverso due processi che avrebbero avuto grande risonanza internazionale; si decideva di consegnare agli Italiani ufficiali tedeschi che, sia pure di rango inferiore rispetto a quelli per i quali era previsto il giudizio di una corte britannica, erano comunque responsabili, in quanto comandanti di unità che si erano macchiate di gravi crimini di guerra; si evidenziava infine un atteggiamento benevolo nei confronti dell'opposizione italiana alle richieste di estradizione che provenivano da altri paesi di propri ufficiali[62].

---

[61] A firma tenente colonnello M. M. Wheeler.

[62] Ciò non toglie che statunitensi e britannici fossero invece determinati quando si trattava di processare gli Italiani ritenuti responsabili di maltrattamenti a prigionieri di guerra appartenenti ai due eserciti alleati: si veda a tal proposito il doc. 82/4, C 204, con l'elenco dei processi celebrati compilato dalla segreteria del Comitato III della Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite, ff. 17-87, e successive appendici in doc. 82/7, C 255, C 264, C 265, C 266, ff. 1-202.

Parte seconda: dall'agosto 1945 all'aprile 1946

Nell'agosto del 1945, anche a seguito della favorevole evoluzione della situazione internazionale in merito alle richieste dell'Italia sul tema dei procedimenti per crimini di guerra, fu risolta la questione, più volte sollevata dal Ministero degli affari esteri, dell'organo competente a compiere le istruttorie e ad inviare alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite le richieste italiane relative ai crimini commessi dai tedeschi. La Presidenza del consiglio dei ministri convocò a tal proposito presso il proprio Gabinetto una riunione per il 20 agosto, specificamente dedicata a tale tema[63]. Un appunto della Direzione generale affari politici del Ministero degli affari esteri, del 20 agosto 1945, faceva il punto della questione per la prevista riunione: ricordava un'iniziativa del Ministero degli affari esteri, "poco dopo la liberazione di Roma", per la denuncia alla Commissione crimini di guerra delle nazioni unite "dei criminali di guerra tedeschi responsabili di massacri di ostaggi, di civili e di militari italiani", iniziativa alla quale erano stati interessati i Ministeri di grazia e giustizia, della guerra, dell'interno, la Presidenza del consiglio dei ministri, ed il Comando generale dell'Arma dei carabinieri che, "particolarmente attrezzato per tale lavoro fu interessato per la raccolta delle denuncie alla periferia". Costituitasi quindi la Commissione presieduta da Medici Tornaquinci presso il Ministero delle terre occupate, le denunce "abbondantissime" dei carabinieri e di altri enti (Ferrovie dello Stato, Marina, Esercito ecc.) furono riunite in un "archivio speciale presso il Ministero delle Terre Occupate, in quanto il Ministero degli Affari esteri doveva interessarsi più che altro per la parte diplomatica". Scioltosi il Ministero delle terre

[63] Si vedano le lettere di invito al Ministero degli affari esteri, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della guerra, alla Procura generale militare, al Ministero della Marina, al Ministero dell'aeronautica in doc. 13/4, ff. 281-282.

occupate, le denunce, che continuavano ad affluire in grande numero anche dall'Italia del Nord, furono indirizzate alla Presidenza del consiglio dei ministri, alla quale era passata la competenza della materia. In una riunione indetta presso il Ministero il 18 maggio[64] fra i ministeri interessati, si affrontò il tema dell'autorità "competente dal punto di vista giuridico per l'istruttoria definitiva dei crimini in base alle denunce raccolte, e per la presentazione delle denuncie stesse agli Alleati, passando così dal periodo preparatorio al periodo conclusivo". Il Ministero della guerra indicò le autorità giudiziarie militari, decisione condivisa dal Ministero degli affari esteri e, con una successiva decisione, da quello di Grazia e giustizia[65].

Della riunione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 agosto 1945 abbiamo il verbale, datato 21 agosto[66]: presiedeva il capo di gabinetto della Presidenza, cons. dott. Camillo Feraudo, ed erano presenti il prof. Tommaso Perassi e il dott. Cottafavi per il Ministero degli affari esteri, il dott. Umberto Borsari, Procuratore generale militare, il presidente di sezione di Cassazione Brigante, il ten. col. Vincenzo Mazzotti per il Ministero dell'aeronautica, il magg. Attanasio per il Ministero della guerra, il consigliere di corte d'appello Oscar Spera per il Ministero di grazia e giustizia, il ten. col. Giuseppe Bernardi e il cap. Buzzoni per il Ministero della marina. Il presidente fece presente che "il Governo italiano [*era*] stato autorizzato a produrre alla COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER I CRIMINALI DI GUERRA" di Londra "denuncie specifiche e documentate contro militari o civili stranieri che nel corso del conflitto testé concluso si siano resi responsabili di crimini di guerra". Le denunce avrebbero dovuto essere compilate utilizzando i moduli della Commissione delle Nazioni Unite ed inoltrate attraverso l'ambasciata italiana di Londra: "si ignora se il successivo giudizio spetterà in ogni caso ad un

[64] Può trattarsi di quella, già citata, alla quale si riferisce l'Appunto in doc. 13/4, ff. 301-302.
[65] Doc. 13/4, ff. 212-214.
[66] Copie in doc. 13/4, ff. 195 sgg. e 242 sgg. Altra copia costituisce il doc. 13/5. Altra in doc. 5/1, f. 365.

Tribunale Militare Interalleato, ovvero a Tribunali locali, almeno per i minori indiziati". Scopo della riunione in corso era di individuare l'organo competente all'esame delle informazioni raccolte e alla stesura delle denuncie, ed il presidente accennò ai diversi pareri forniti dal Ministero di grazia e giustizia (che riteneva competente l'Alta corte di giustizia) e da quello degli affari esteri, che propendeva per la giustizia militare[67].

Prevalse, secondo il verbale senza opposizioni, il parere, espresso da Corsari, della competenza della Procura generale militare a promuovere l'accusa ai sensi dell'art. 13 del Codice Penale e Militare di Guerra, anche nel caso che il successivo giudizio degli accusati fosse demandato ad una corte penale internazionale. Il prof. Perassi, evidentemente ben informato sulle linee evolutive della politica giudiziaria degli alleati in materia, parlò della distinzione, che si stava facendo strada fra le autorità internazionali, fra reati "localizzabili", che sarebbero stati giudicati dalle competenti autorità dei paesi in cui erano stati commessi, e reati "non localizzabili" che, "per la loro generalità e la più estesa portata dei loro effetti […] verrebbero deferiti alla cognizione di un tribunale internazionale" (ed infatti di lì a poco, il 27 agosto 1945, il Ministero degli affari esteri annunciava alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero della guerra, al Ministero di grazia e giustizia e alla Procura generale militare l'accordo fra Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia per "l'istituzione di un tribunale militare internazionale al quale sarebbero devoluti i processi contro i maggiori criminali di guerra"[68]).

In conclusione, "il Presidente, dichiarando di ritenere non dubbia la competenza della giustizia militare, rileva che il compito si riduce quindi ad accentrare tutto il materiale d'informazione (quello già raccolto dalla Commissione del Ministero dell'Italia Occupata, dal Ministero degli affari esteri e da quello della Guerra) presso la Procura

[67] Si tratta dei pareri trasmessi il 15 giugno 1945 dal Ministero degli affari esteri, di cui sopra.
[68] Doc. 13/4, ff. 294-295.

Militare, che provvederà ad esaminarlo e ad estrarne le denunzie del caso". La riunione si chiuse con un riferimento all'"altro problema di grande rilevanza e di indifferibile soluzione", quello della "posizione delle diverse categorie di militari già appartenenti alle formazioni armate delle repubblica sociale".

La decisione di accentrare tutto il materiale raccolto fino ad allora dai vari enti presso la Procura generale militare[69] è all'origine della formazione dell'archivio di cui si occupa la presente Commissione parlamentare d'inchiesta. E' evidente, dalle carte citate, che tale decisione si inseriva in un quadro internazionale ancora fluido, nel quale non era chiaro se all'Italia sarebbe stato concesso di celebrare processi per crimini di guerra commessi dopo l'8 settembre sul suo territorio, e che era funzionale a fornire al Ministero degli affari esteri, la cui posizione restava essenziale per i rapporti con gli alleati e con la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, un supporto giuridicamente fondato alle richieste che in quel momento si indirizzavano appunto verso la Commissione delle Nazioni Unite.

I problemi tuttavia non erano di facile soluzione, come testimonia una nuova riunione convocata presso la Presidenza del consiglio dei ministri il giorno 3 ottobre 1945, per iniziativa del Ministero degli affari esteri. Erano presenti il direttore generale per gli affari politici del ministero degli affari esteri, Zoppi, il dott. Cottafava, sempre per il Ministero degli affari esteri, il Procuratore generale militare Borsari, il dott. Gatto per la Procura del Regno, il dott. Spera per il Ministero di grazia e giustizia, il colonnello Sarmanti per il Ministero della guerra. La riunione era presieduta dal capo di Gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri cons. dott. Camillo Feraudo. La riunione era stata

[69] La decisione veniva comunicata ufficialmente dalla Presidenza del consiglio dei ministri, ai vari enti interessati e al sottosegretario alla Presidenza Amendola in data 2 ottobre 1945: doc. 13/4, ff. 210-211. In pari data si trasmettevano alla Procura generale militare i rapporti forniti dalla Commissione alleata "concernenti delitti commessi da tedeschi e da italiani nei confronti di italiani" (doc. 13/4, f. 287), e si rispondeva al Ministero degli interni, che aveva chiesto informazioni il 29 agosto, che "il materiale raccolto dall'apposita Commissione già istituita presso il Ministero dell'Italia Occupata" era stato affidato alla Procura generale militare (doc. 13/4, f. 297).

convocata a seguito della comunicazione dell'ambasciata italiana a Washington che "il Governo italiano [*era*] invitato a presentare, ai competenti uffici delle Nazioni Unite, per le normali vie diplomatiche, una documentazione ufficiale sui criminali di guerra stranieri che hanno operato in Italia". La Procura generale militare tuttavia obiettava di non poter "inoltrare le denuncie ad essa pervenute che ad altri organi da essa dipendenti direttamente". Si decise comunque che la Procura avrebbe inviato al Ministero degli affari esteri "per i casi più gravi, quelle richieste che devono essere inviate agli organi competenti delle Nazioni Unite".

Zoppi propose quindi di promuovere un'opera che documentasse "all'opinione pubblica nazionale ed internazionale le sofferenze che i criminali di guerra hanno inflitto al nostro Paese": a tal proposito sarebbe stato opportuno convocare la Commissione centrale per i crimini di guerra, già costituita presso il soppresso Ministero dell'Italia Occupata (quella diretta da Medici Tornaquinci), di integrarla con rappresentanti dei Ministeri della guerra, degli affari esteri, della marina, di grazia e giustizia, dell'interno, dei Carabinieri, e con il prof. Ascarelli, il perito giudiziario che aveva diretto le operazioni di riesumazione dei cadaveri dei giustiziati alle Fosse Ardeatine. La compilazione dei volumi divulgativi sarebbe stata affidata all'Ufficio storico del Ministero della guerra o a quello dell'ex Ministero dell'Italia occupata, passato alle dipendenze della Presidenza del consiglio. Si decise che la proposta di Zoppi sarebbe stata sottoposta al sottosegretario Amendola, e si concluse di affrettare la trasmissione delle denunce alla Procura generale militare, e di far pervenire al Ministero degli affari esteri la documentazione sull'eccidio delle Fosse Ardeatine in possesso del Ministero della guerra, integrata dal materiale raccolto dal perito giudiziario Ascarelli, perché il Ministero

degli affari esteri potesse inviarla alla Commissione delle Nazioni Unite[70].

I segnali che provenivano dagli alleati erano quindi positivi: della posizione britannica abbiamo già scritto, ed anche gli Stati Uniti sembravano avviarsi sulla strada di una benevola considerazione delle richieste italiane: in tal senso un telegramma inviato dall'ambasciata italiana a Washington al Ministero degli affari esteri[71] informava che il Dipartimento di Stato, interessato dal giudice Jackson (pubblico ministero del Tribunale internazionale per i crimini di guerra) per ottenere dalla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite la documentazione ufficiale sui crimini commessi dai tedeschi nei vari territori, aveva deciso di estendere tale richiesta all'Italia "in vista sua prossima ammissione tra Nazioni Unite", e pregava di far pervenire una relazione ufficiale e tutta la documentazione in merito. Di questa prossima ammissione dell'Italia alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite non abbiamo altra notizia, neanche nella documentazione ufficiale di quest'ultima, e forse l'ambasciata italiana a Washington aveva interpretato troppo ottimisticamente la richiesta del Dipartimento di Stato; sembra tuttavia corretta la sottolineatura che veniva fatta, a commento della richiesta, dell'"amichevole intendimento dell'iniziativa americana", che dava all'Italia la possibilità di documentare "di fronte giustizia internazionale ed opinione pubblica danni e sofferenze sopportate nella comune lotta contro la Germania nazista". Il Ministero degli affari esteri aveva risposto con un telespresso in data 10 ottobre 1945[72], nel quale riferiva gli esiti della riunione del 3 ottobre; quanto agli invii delle istruttorie da parte della Procura generale militare alla Commissione Alleata, tramite il Ministero degli affari esteri, si affermava che questa

[70] Doc 13/4, ff. 202-203.

[71] E' senza data, ma viene comunicato dal Ministero degli affari esteri alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della guerra e alla Procura generale militare in data 15 ottobre 1945, allegando la risposta del 10 ottobre della quale si legga più avanti nel testo, considerata attuazione delle decisioni prese nella seduta del 3 ottobre: doc. 13/4, ff. 221-222.

[72] Doc. 13/4, ff. 223-224.

procedura era stata suggerita da un "ufficiale americano addetto al tribunale della V Armata" (probabile riferimento al generale statunitense Richmond e alle intese intercorse nel giugno 1945 con le autorità italiane, delle quali abbiamo parlato sopra), e si allegava copia delle prime richieste fatte alla Commissione alleata, dalla quale tuttavia non si era avuto ancora riscontro. Si chiedeva anzi di voler sollecitare il giudice Jackson, che si era interessato benevolmente della questione, a intervenire "affinché la Commissione Alleata dia il dovuto corso alle nostre richieste".

Come si vede la situazione era ancora confusa: se, come affermava il telespresso del Ministero degli affari esteri all'ambasciata d'Italia a Washington, la dichiarazione di Mosca dell'ottobre 1943, relativa ai crimini di guerra, aveva "riconosciuto tra l'altro anche la perseguibilità dei responsabili, di nazionalità tedesca, di crimini di guerra commessi in Italia", restava da chiarire se competenti fossero i tribunali italiani, e quindi quelli militari secondo il codice militare, o la magistratura militare alleata. Né la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite "aveva stabilito norme precise e gli stessi tribunali militari inglesi e americani hanno proceduto indipendentemente e ciascuno con criteri propri alla ricerca e alla posizione di criminali di guerra. In modo ancor più indipendente hanno poi proceduto jugoslavi e albanesi, attraverso procedure e giudizi che possono qualificarsi sommari, e di cui furono vittime anche parecchi italiani". Del resto in un precedente telespresso, datato 21 settembre 1945, del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero della guerra, al Ministero di grazia e giustizia e alla Procura generale militare, nel quale si riferiva la notizia della pubblicazione del primo elenco di criminali di guerra che sarebbero stati giudicati dal Tribunale internazionale militare di Norimberga, si sottolineava il disappunto della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, e del suo presidente Lord Wright, "per il fatto che gli accordi interalleati per la punizione dei criminali di guerra sono stati raggiunti, e vengono ora

applicati, al di fuori della Commissione, la quale, almeno in questa prima fase in cui saranno giudicati i criminali maggiori, viene relegata in secondo piano"[73].

Era il procuratore generale militare Borsari a fare il punto della situazione in una nota del 7 novembre 1945[74] indirizzata alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri, al Ministero di grazia e giustizia, al Ministero della guerra: aveva dato seguito alle decisioni prese nella riunione del 20 agosto 1945, costituendo uno speciale ufficio, retto da un magistrato militare alle dirette sue competenze, "per la trattazione delle pratiche relative alla punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia". Tale ufficio avrebbe provveduto: 1) a riunire le denunzie e le segnalazioni proveniente dai carabinieri e da qualsiasi fonte e "*a istituire un archivio generale, che servirà sia ai fini giudiziari* [corsivo nostro] sia allo scopo di documentare in maniera completa i delitti commessi dai tedeschi; 2) a trasmettere le denuncie ai Tribunali militari competenti per territorio, ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini"; 3) a segnalare alla Presidenza del consiglio dei ministri e ai ministeri competenti quanto necessario in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Borsari sottolineava quindi le persistenti incertezze in merito all'autorità che avrebbe processato i presunti criminali, con le competenze ancora da chiarire fra Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite ed i tribunali militari italiani, ma assicurava che questi ultimi avrebbero nel frattempo "svolto indagini, per raccogliere tutte le notizie utili al fine di identificare i criminali e di assicurare le prove dei fatti". Egli scriveva infine di rendersi conto "delle difficoltà di carattere internazionale che impongono di trattare la materia con molta delicatezza e dei molti risultati finora raggiunti sia

[73] Doc. 13/4, ff. 292-293. Proprio in quei giorni alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite si tornava a parlare dell'Italia, per la richiesta avanzata il 26 ottobre 1945 al Comitato I dal rappresentante jugoslavo di esaminare, per crimini contro l'umanità, la posizione dei membri delle speciali corti italiane stabilite nella zona d'occupazione italiana (doc. 82/6, f. 30).

[74] Doc. 13/4, ff. 20-22.

per le questioni di massima (ammissione dell'Italia a documentare dinanzi al Tribunale Internazionale i delitti commessi dai nazisti in Italia) sia per la prima organizzazione dei rapporti tra la nostra attività e quella del predetto tribunale". Chiedeva a tal fine maggiori mezzi per poter assolvere al compito affidatagli.

Al di là di quella che sembra un'errata interpretazione della nota informativa dell'ambasciata italiana a Washington (l'Italia non era stata "ammessa" a documentare i crimini nazisti davanti al Tribunale di Norimberga, ma si trattava di un'iniziativa del Dipartimento di Stato statunitense in risposta ad una richiesta generica del giudice Jackson), la nota è molto importante ai fini dei lavori della presente Commissione parlamentare d'inchiesta, perché chiarisce, senza margine di incertezza, che l'archivio generale istituito presso la Procura generale militare era funzionale al coordinamento delle varie funzioni (rapporti con la Commissione Alleata, con la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite da tenere tramite il Ministero degli affari esteri), ma che le indagini spettavano ai Tribunali militari competenti per territorio, ai quali infatti sarebbero state trasmesse le denunce raccolte presso la Procura generale militare.

L'errore interpretativo di Borsari sulla posizione giuridica dell'Italia nel contesto internazionale in realtà non inficia la correttezza del suo giudizio sui notevoli passi in avanti fatti, e proprio il giorno successivo alla data della sua nota, l'8 novembre 1945, l'Italia realizzava un ulteriore importante successo diplomatico: nella seduta tenutasi quel giorno, alle 10 e 30 del mattino, il Comitato I decise di proporre alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite una risoluzione, che la Commissione approvò all'unanimità nella seduta tenuta nella stessa giornata, secondo la quale il governo italiano era autorizzata a presentare le proprie accuse contro i criminali tedeschi davanti alla Commissione, e queste sarebbero state assunte come "commission charges", di modo che gli accusati, quando fossero stati arrestati,

avrebbero potuto essere consegnati direttamente alle autorità italiane[75]. Alla seduta era assente giustificato il rappresentante jugoslavo, che il 19 novembre 1945 scrisse due lettere, al presidente della Commissione, Lord Wright, e al rappresentante britannico nel Comitato I, Sir Robert Craigie, per esprimere la contrarietà del suo governo alla decisione adottata, motivandola con il fatto che l'Italia non aveva consegnato i criminali di guerra richiesti dal suo paese ed era ancora nella condizione di Stato nemico in attesa del trattato di pace: tutto quello che ottenne fu una rassicurazione di Sir Robert Craigie sulla volontà delle autorità britanniche di cooperare con la Jugoslavia per la consegna delle persone ricercate[76]. Di contro le autorità inglesi, interessate dall'ambasciatore Carandini, garantirono con una lettera a quest'ultimo, in data 7 dicembre 1945, che il governo inglese, ottenuto il nulla osta della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite, non avrebbe avuto difficoltà a trasferire agli italiani i "criminali in mano inglese purché contro gli stessi non vi siano altre denuncie e sempreché le nostre autorità siano in grado di accompagnare le denuncie con opportuni elementi apparenti della loro colpevolezza (prima facie evidence of guilt)". Si trattava, commentava la nota, di "un altro passo avanti nella normalizzazione dei nostri rapporti con la U.N.W.C.C."[77].

Si poneva tuttavia con sempre maggiore urgenza il tema degli italiani richiesti da altri Stati: era il Ministero della guerra a sottolinearlo, rifacendosi ad una serie di documenti vecchi di mesi: la lunga lettera dell'ambasciatore da Mosca dell'11 maggio 1945, già citata, la lettera dell'ambasciata italiana a Londra dell'11 dicembre 1945, anche questa già citata, una lettera del Ministero degli interni del 4 luglio 1945, con la quale si portava a conoscenza un primo elenco di ricercati dalla Commissione alleata, per la maggior parte ufficiali dell'esercito, e l'invito di quest'ultima alle autorità italiane a ricercarli e consegnarli (a

[75] Doc. 82/6, f. 33, 82/5, f. 42.
[76] Doc. 82/7, ff. 202-204.
[77] Doc. 13/4, ff. 166-167.

meno che non fosse già pendente un processo presso le autorità giudiziarie italiane, che la Commissione alleata non avrebbe ostacolato)[78]. Il ritardo fra queste comunicazioni e la lunga nota indirizzata solo il 6 febbraio 1946 dal Ministero della guerra alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri[79] rende plausibile l'ipotesi che si volesse risolvere, in maniera favorevole per l'Italia, la possibilità di svolgere attività istruttorie in proprio sui crimini di guerra commessi dagli occupanti tedeschi, prima di affrontare direttamente l'altra questione – quella dei "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri" (così era intitolata la nota del 6 febbraio 1946 del Ministero della guerra, e tale dizione rimarrà costante nella corrispondenza sul tema) – con iniziative chiaramente rivolte a ostacolare le richieste di consegna che provenivano da vari Stati. Proprio da queste partiva la nota del Ministero della guerra: le richieste presentate alla Commissione Alleata erano 447 dalla Jugoslavia, 497 dalla Gran Bretagna (principalmente per il trattamento contro prigionieri di guerra), 6 dalla Grecia, 3 dall'Albania (richiesta che abbiamo visto non essere stata accettata dalla Commissione), più 12 ricercati dall'Unione Sovietica, di cui il Ministro ignorava se fossero stati richiesti alla Commissione alleata (è presumibile di no, dato che l'Urss non vi aderiva). Il ministro aggiungeva: "ho ragione di ritenere che molti altri cittadini italiani, per la maggior parte appartenenti alle Forze Armate, sono stati e saranno incriminati"[80]. Il ministro continuava rilevando che fra i nominativi noti vi sono quelli di "ufficiali, funzionari, uomini politici che ricoprono, attualmente, alte cariche nello Stato italiano", e, vista la risonanza anche all'estero della questione, le autorità italiane non potevano non intervenire, per

[78] Doc. 13/4, ff. 175-176.

[79] Doc. 13/4, ff. 177-182.

[80] In effetti il numero crescerà ancora: per quanto riguarda la Jugoslavia negli archivi dell'ONU sono presenti 221 "charges" contro ufficiali italiani (spesso ognuno di questi porta vari nominativi di persone incriminate: doc. 82/14), per la Grecia 131 "charges" (vedi doc. 82/11). Quanto alla Gran Bretagna, l'ambasciatore Carandini aveva avuto rassicurazioni che questa non era realmente interessata a compilare una lista di criminali di guerra italiani (vedi la già citata comunicazione dell'ambasciata italiana a Londra dell'11 dicembre 1945 in doc. 13/4, f. 137).

difendere l'onore e la dignità di chi era accusato ingiustamente, e dimostrare l'importanza che annettevano al tema, impedendo al contempo che fossero consegnati ad altri Stati italiani "senza il concorso dello Stato nazionale". La soluzione, secondo il ministro, poteva essere ricercata nella costituzione di un organo "tecnico" che accertasse i fatti, prosciogliesse gli innocenti, perseguisse per le vie legali le persone incriminate sicuramente responsabili: dato che si trattava di reati di carattere militare, che gli accusati erano per la maggior parte militari, che "sarebbe essenziale l'indagine nel rapporto fra i fatti con la necessità bellica o ragion di guerra; che la ricerca dovrebbe coinvolgere anche il principio dell'obbedienza assoluta dell'elemento militare, sia nell'interno all'aggregato armato (gerarchia), sia in relazione al potere politico", il ministro proponeva che l'organo tecnico fosse costituito dal Ministero della guerra e che, poiché "i presunti crimini dovranno essere esaminati anche alla luce delle direttive di politica generale della guerra ricevute dal governo dell'epoca", di esso venissero chiamati a far parte gli ex ministri della guerra (escluso il gen. Orlando, compreso fra i presunti criminali), e alti generali. Tale commissione (che si proponeva fosse composta proprio da chi era stato tra i responsabili principali delle condotte di guerra delle truppe italiane) avrebbe dovuto essere accompagnata da un'azione diplomatica presso gli alleati, che il ministro riteneva potesse avere un "certo successo", affinché i presunti colpevoli fossero giudicati da tribunali e secondo le leggi italiane, o in subordine da "tribunali misti, dei quali dovrebbe far parte, come Giudice, un rappresentante della Nazione dell'imputato, con l'esclusione del rappresentante della Nazione della parte lesa". Il procedimento avrebbe dovuto essere comunque celebrato in Italia, ed essere pubblico. Se neanche questo fosse stato possibile ottenere, si doveva almeno cercare che del tribunale non facesse parte nessun rappresentante dello Stato della parte lesa e che il dibattimento non si svolgesse sul territorio nazionale della parte lesa. Infine se "per

dannata ipotesi" avessero dovuto verificarsi ancora arresti da parte della polizia militare, le autorità italiane avrebbero dovuto essere informate e messe in grado di prestare assistenza giudiziaria agli arrestati[81].

Subito dopo la lettera del Ministero della guerra, il 27 febbraio 1946, alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite veniva approvata la 26a lista di criminali italiani[82], e alla seduta del 20 marzo 1946 veniva presentata la richiesta dell'Etiopia di sottoporre accuse per crimini di guerra c<ommessi nel 1935-36 contro gli italiani. Pur non prendendo alcuna decisione in merito all'ammissibilità di tale richiesta, alla delegazione etiope venivano consegnati i modelli per le denunce[83].

In un "Appunto per il sottosegretario di Stato", su carta della Presidenza del consiglio dei ministri, senza data, si fa il punto della situazione, ricordando la decisione di raccogliere la documentazione per la pubblicazione divulgativa sui crimini di guerra subiti dall'Italia, e affrontando il problema delle indagini istruttorie, con una duplice articolazione: per i criminali tedeschi la procura generale stava procedendo ai lavori di istruzione e di ricerca, ma avvertiva "notevoli difficoltà di carattere processuale che limitano la sua attività nella pratica attuazione per motivi di carattere internazionale". Quanto ai "criminali italiani", il Ministero della guerra proponeva la "costituzione di una Commissione, composta in prevalenza di generali ed ex ministri della guerra, con il compito, fra l'altro, di ottenere presso gli Alleati il consenso a ché siano giudicati da giudici italiani, o in subordinata da tribunali misti, coloro che sono accusati da altri Stati e di stabilire, anche per via diplomatica, i limiti e le modalità dei procedimenti contro i criminali di guerra italiani". L'appunto si concludeva con la proposta di Borsari di una riunione fra Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero di

[81] Di questa proposta viene data notizia anche in un "Appunto per il Presidente del Consiglio dei ministri", su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei ministri – Gabinetto (doc. 13/4, ff. 159-160).

[82] Doc. 82/6, f. 5

[83] Doc. 82/6, f. 7.

grazia e giustizia e Ministero della guerra per "un esame contemporaneo su tutte le questioni prospettate"[84].

Il 25 marzo 1946, il Ministero degli affari esteri chiedeva alla Presidenza del consiglio dei ministri a che punto fossero le indagini di carattere storico che avrebbe dovuto svolgere la Commissione per i crimini di guerra trasferita presso la Presidenza del consiglio dei ministri dopo la soppressione del Ministero delle terre occupate, rilevando di non aver saputo più niente di quelle pubblicazioni, sulle quali nel passato ottobre il Ministero aveva dato rassicurazione al sen. Benedetto Croce, che nella prima riunione della Commissione esteri della Consulta aveva proposto la raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle "malefatte dei nazisti in Italia"[85]. La risposta, evasiva, fu che era stato costituito uno "speciale ufficio storico" presso la Presidenza del consiglio dei ministri, e che peraltro la Procura generale militare stava incontrando varie difficoltà, specie di carattere internazionale, nel suo lavoro di istruzione dei procedimenti relativi ai crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia[86]. Quasi contemporaneamente, il 28 marzo 1946, il Ministero della guerra, riprendendo notizie di stampa su un'imminente consegna da parte del Quartier generale delle forze alleate di Caserta di criminali di guerra italiani alla Jugoslavia, sollecitava la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri in merito alla decisione di costituire la commissione "tecnica" che aveva proposto con la lettera del 6 febbraio[87]. Ma il Ministero degli affari esteri, riportando una nota dell'Ambasciata d'Italia a Londra, smentiva la notizia: nessun italiano era stato consegnato alla Jugoslavia, che ne aveva richiesti 469, mentre dei 662 tedeschi richiesti, 13 erano stati consegnati[88].

---

[84] Doc. 13/4, ff. 204-205.
[85] Doc. 13/4, ff. 185-186.
[86] Doc. 13/4, f. 184.
[87] Doc. 13/4, f. 165. Peraltro il Ministero della guerra aveva già iniziato le operazione per costituire la commissione, che avrebbe dovuto essere diretta dal senatore Casati, inviando in data 18 aprile 1946 una lettera al Capo di stato maggiore generale nella quale lo invitava a farne parte, ma ricevendone in cambio un secco rifiuto (doc. 13/4, ff. 188-189).
[88] Ivi, ff. 161-162.

Parte terza: dall'aprile 1946 alla fine del 1946.

Nella primavera del 1946 era in corso il processo di Norimberga: sembrava che la politica di punizione dei crimini di guerra, collegata ad una profonda denazificazione, dovesse essere portata avanti con decisione, ed in tal senso vanno letti i documenti relativi all'Italia. Concluse le investigazioni, elaborata, come abbiamo visto, una linea politica generale che prevedeva un processo ai generali tedeschi che avevano operato in Italia, ritenuti dai britannici responsabili in solido di una politica del terrore che era stata attuata con campagne contro la popolazione civile organizzate e pianificate, si cominciò a preparare il processo, come risulta dalla corrispondenza fra il Quartier generale delle forze armate e il sottosegretario alla guerra a Londra[89], e fra l'ufficio del Judge Advocate General presso il Quartier generale delle forze del Mediterraneo centrale e l'analogo ufficio a Londra[90].

Si sarebbe trattato di un grosso processo, con la presenza di almeno 50 difensori, per il quale si auspicava di potere utilizzare il sistema fonico di traduzione simultanea in uso a Norimberga[91]: "As one of the primary objects of this trial is presumably to benefit Anglo-Italian relations by the effect it will have on Italian public opinion, it is considered that the opinion of Italian Government should be asked through diplomatic channels as to whether the trial should be held in ROME, MILAN or some other city. In any case the Italian Government will be required to provide facilities for the accommodation of the court, court staff, witnesses, etc., and prison accommodation for the accused"[92].

[89] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 8 del 9 aprile 1946
[90] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 9 del 15 aprile 1946
[91] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 10, del 10 maggio 1946
[92] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 8 cit.

1. Vi erano tuttavia nodi politici ancora irrisolti che emergono dalla documentazione interna all'ufficio del Judge Advocate General nziati: "As you will have noticed from a perusal of those investigations sent you as complete, in many cases the actual perpetrators of atrocities and illegal reprisals are known.. It is understood that the Allies are confining their activities to the punishment of the high-ranking German officers responsible for the orders on which these incidents were based. The Italian authorities and the population in numerous districts however are extremely anxious that the smaller fry, who were in many cases men of singularly brutal and sadistic tendencies, should not go unpunished if their guilt can be established and they can be traced". Tuttavia era ancora incerto l'atteggiamento da tenere verso l'Italia: "Up to now the results of our investigations have never been intimated to the Italian authorities. Do you consider the time has come when we may hand over these results to the Italians so that they may bring to trial as many as possible of the Germans we are not interested in prosecuting ourselves? Obviously if such a course were adopted a form of guarantee would not be disposed of without prior reference to the Allies in case any should be required as wittesness in the trial of the German Generals. There is little doubt at the moment that a large percentage of the Italians population is hostile towards such War Crimes trials as involve Italian nationals, and in view of the fact that Italians suffered so shamefully at the hands of the Germans, and that it will presumably be several months yet before the Germans Generals case can be brought to trial, you may think that as a matter of policy it would be an excellent thing for Italian morale if the course suggested were adopted. In the event of this course being approved I would suggest that every possible assistance should be given by us in the tracing of the accused"[93].

   Insomma, concedere all'Italia di poter processare i criminali di guerra tedeschi minori – ancora il 9 maggio 1946 un appunto per Presidenza

[93] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 9 cit

del consiglio dei ministri sottolineava che non era ancora chiaro se la Procura generale militare "alla quale spetta la direzione e la vigilanza degli organi competenti a procedere penalmente contro i tedeschi autori di crimini di guerra commessi in Italia", e che aveva costituito un ufficio per la raccolta della documentazione, potesse compiere atti istruttori all'estero, e se la competenza del giudizio spettasse al Tribunale Internazionale di Londra o a quelli ordinari[94] - poteva essere considerata una compensazione dei processi che avrebbero coinvolto presunti criminali italiani, sui quali si sottolineava l'ostilità dell'opinione pubblica italiana. Una linea di compensazione "ragionevole", che non teneva conto tuttavia delle resistenze italiane a consegnare i propri presunti criminali di guerra, e dell'elaborazione da parte delle autorità politiche e militari italiane di una linea che, contraddittoriamente, rivendicava a sé il diritto di processare sia i presunti criminali tedeschi – per i quali Corsari trasmetteva in data 30 luglio 1946 un lungo elenco di militari tedeschi identificati come responsabili di crimini di guerra in data di cittadini italiani[95] sia i presunti criminali italiani.

Nel maggio 1946 la Commissione Alleata, rispondendo a richieste italiane, comunicava al Ministero degli affari esteri, Ufficio collegamento, le istruzioni "per la consegna e per il conseguente processo di alcuni militari tedeschi"[96], sintetizzando "l'attuale linea di condotta": "investire le autorità Italiane della responsabilità per i processi di sudditi nemici", purché non fossero sottoposti a procedimento da una delle nazioni alleate; far giudicare da una Corte militare britannica gli "ufficiali superiori germanici che si siano resi responsabili della organizzazione e dei piani per la campagna di rappresaglia contro la popolazione civile italiana". L'istruttoria per tale processo era quasi completata; Kesselring era compreso fra gli

[94] Doc. 13/4, copie a f. 19 e f. 158.
[95] Doc. 5/1, ff. 326 sgg. Un altro elenco, con la data della richiesta alle autorità alleate, quasi tutte nella seconda metà del 1946, ai ff. 324-325.
[96] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 11.

imputati, e dato che la rappresaglia delle Fosse Ardetatine rappresentava una parte importante dell'accusa, il col. Kappler e il ten. col. Dollman sarebbero stati chiamati almeno come testimoni; il generale Müller – che evidentemente gli italiani avevano richiesto – era stato consegnato alla Grecia per essere processato; non era ancora stata esaminata la richiesta italiana per i responsabili dell'eccidio di Cefalonia (i documenti erano in corso di traduzione), e si avanzava il sospetto "che alcuni dei nomi possano risultare scritti inesattamente", nel qual caso sarebbe stato possibile rintracciare le persone.

La Direzione generale affari politici del Ministero degli affari esteri in data 6 giugno 1946 rispondeva all'Ufficio di collegamento[97] di comunicare alla Commissione alleata che prendeva atto "della comunicazione fattagli secondo cui le Autorità Italiane saranno investite della responsabilità per i processi di sudditi nemici accusati di atrocità o crimini di guerra contro italiani, ad eccezione: a)delle persone che siano sottoposte a processo da parte di altre nazioni alleate; b) di ufficiali superiori germanici che si siano resi responsabili della organizzazione e dei piani per la campagna di rappresaglia contro la popolazione civile italiana, i quali vengono giudicati da una Corte militare britannica Per quanto concerne l'eccezione relativa agli ufficiali superiori germanici, di cui al punto b), il Ministero degli Affari Esteri osserva che questa eccezione non è preveduta nella Dichiarazione di Mosca relativa alla Germania del 1° novembre 1943, su base della quale il Governo Italiano ha compilato la lista degli ufficiali germanici accusati di atrocità e crimini di guerra commessi in Italia. Non si vedono, d'altra parte, quali motivi potrebbero giustificare detta eccezione. Sottraendo gli ufficiali superiori germanici al giudizio dei tribunali italiani, si sottrarrebbero alla giurisdizione di questi tribunali le persone più direttamente responsabili delle atrocità e dei crimini di guerra commessi in Italia e che secondo la Dichiarazione di

[97] Ivi.

Mosca devono essere giudicati dai tribunali italiani secondo le leggi italiane. Il Ministero degli Affari Esteri, pur ritenendo che non vi sia motivo di derogare ai principi solennemente enunciati nella Dichiarazione di Mosca relativa alla Germania nei riguardi degli ufficiali superiori germanici, aggiunge che una deroga potrebbe essere ammessa soltanto se per il giudizio dei detti ufficiali fosse considerata l'istituzione di una Corte mista italo-britannica". Ed in tal senso, in data 13 giugno 1946, veniva risposto alla Commissione alleata[98].

L'esclusione delle autorità italiane da un importante processo per crimini di guerra commessi nel nostro paese avrebbe evidenziato una riserva politica nei confronti del governo italiano, un segnale preoccupante questo nell'imminenza della conferenza di pace che si sarebbe aperta di lì a poco a Parigi. Era quindi necessario che le autorità italiane avanzassero la richiesta di un coinvolgimento attivo nel grande processo ai generali tedeschi. Tuttavia questo avrebbe dovuto accompagnarsi a manifestazioni di disponibilità ad affrontare, senza la totale preclusione dimostrata, lo spinoso tema dei "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri", nonché alla valorizzazione del risultato, orami acquisito, che gli italiani avrebbero potuto celebrare i processi ai tedeschi di rango inferiore. Ma ciò non avvenne: un importante documento dell'11 dicembre 1946 del Quartier generale delle forze del Mediterraneo centrale indirizzato da Padova al Quartier generale delle forze alleate[99] rivela che già il 9 luglio 1946 era stata inviata dalla Commissione alleata al Ministero di grazia e giustizia una lettera per decidere le modalità di selezione dei tedeschi richiesti dall'Italia per crimini di guerra e la loro consegna: "A reply was asked fro from the Italian Government on receipt of which it was intended to issue full instructions regarding the means of handover. No reply has been received from the Italian Government although an officer has been attached to the DJAG for some months and has prepared many

[98] Ivi

[99] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 12

cases which he recommends should be handed over to the Italian Government for trial. It appears that the Italian Government are under the impression that application for the handover of these persons should be made through diplomatic channels, via the Foreign Office, but they have applied for several persons in this manner and have received no satisfaction. It was never the intention of this Headquarters that application should be made through diplomatic channels but that the handover should be accomplished directly between the British Military Authorities and the Italian Authorities. It is requested that you will communicate with the Allies Commission and point out that so far no application for the handover of any war criminals wanted by the Italians have been received at this Headquarters […] The Allied Commission should be informed that any applications received in this manner would receive immediate attention. There are several criminals held by us for disposal to the Italians, (notably Lieut Colonel KAPPLER) who could be handed over immediately application is made together with all the statement and evidence required to bring him to trial, and prompt action in this matter by the Italian Government will be much appreciated by this Headquarters". Il 21 gennaio 1947 era il Quartier generale della Commissione alleata a investire di tale problema la Presidenza del consiglio dei ministri, specificando che ogni qualvolta gli italiani desiderassero la consegna di un presunto criminale di guerra tedesco in custodia alleata, dovevano rivolgersi non all'ambasciata britannica o statunitense, ma alla Commissione alleata, Sottodivisione di sicurezza, fornendo le prove che dimostrassero l'esistenza di un "prima facie case", e questo indipendentemente dal fatto che analoga domanda fosse stata rivolta alla Commissione Crimini di guerra delle Nazioni Unite[100].

Non si trattava di un semplice dissidio sulle procedure: ricevere i criminali di guerra richiesti attraverso le vie diplomatiche significava

[100] Doc. 13/4, f. 133. Il 20 marzo 1947 la Presidenza del consiglio dei ministri girava tale richiesta al Ministero degli interni, al Ministero degli affari esteri, al Ministero della difesa, al Procuratore generale militare (ivi, f. 132).

un definitivo riconoscimento diplomatico per l'Italia, ed un suo pieno rientro nella comunità internazionale, mentre i contatti fra autorità militari (quelle britanniche erano pur sempre ancora autorità di occupazione) erano pienamente compatibili con l'ambigua situazione italiana, di potenza sconfitta ma cobelligerante dopo l'8 settembre. Era comunque evidente che gli Italiani sarebbero stati in grado di celebrare processi per crimini di guerra, nonostante la loro posizione internazionale non fosse ancora definita e alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite si continuasse a discutere della richiesta Etiope di presentare accuse contro l'Italia[101]. Alla fine del 1946 furono trasmessi al Governo italiano anche dalle autorità militari statunitensi i fascicoli delle indagini effettuate dai giudici militari di quel paese relativamente ai crimini di guerra[102]. Nei fascicoli che sono stati consultati è contenuta una sorta di formula standard, che indica la chiusura amministrativa del fascicolo e la trasmissione al Governo italiano, dato che le vittime erano tutte di nazionalità italiana. Si può verificare come, nella quasi totalità dei casi, la data di trasmissione sia il 5 o il 10 dicembre 1946, a riprova di una decisione generale, chiaramente politica. I fascicoli che sono stati consultati sono relativi alle indagini su Balbano-Compignano (LU), Bardine-San Terenzo (MS), Certosa di Farneta (LU) (l'unico che riporta una diversa data di trasmissione agli Italiani: 27 giugno 1946), Coiano (Prato), San Miniato (PI), Valpromaro (LU), Bedizzano (MS), Castagno-Cecina (LI), Cutigliano (PT), Santa Anna di Stazzema (LU), Villa al Focardo - Troghi (FI). Fra quei fascicoli troviamo alcune delle stragi più gravi commesse in Italia dalle forze armate tedesche, fra le quali spicca quella di Sant'Anna di Stazzema: nel fascicolo dell'indagine statunitense consegnato a fine del 1946 vi era l'indicazione precisa del

[101] Si veda doc. 82/4, C 212, 17 luglio 1946, f. 1, doc. 82/6, seduta del 19 luglio 1946, f. 11, doc. 82/6, ff. 50 sgg., riunione del Comitato III del 30 luglio 1946, nella quale si decise che la richiesta non era ammissibile, ma si propose comunque di rinviare la questione alla Commissione perché consultasse nel merito della questione i governi degli stati membri (cfr. doc. 82/4, C 217, 31 luglio 1946).

[102] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 13.

reparto responsabile della strage. Quel fascicolo venne trasmesso alle autorità italiane, e finì sicuramente nell'archivio costituito presso la Procura generale militare (dove in effetti è stato ritrovato, insieme a tutti gli altri, nel 1994)[103]; ma esso non sarebbe mai stato consegnato né agli inquirenti della provincia di Lucca che nel 1946 indagavano sull'eccidio, né ai giudici militari bolognesi, che dal 1948 indagavano sul maggiore delle SS Walter Reder, consegnato alle autorità giudiziarie militari italiane il 13 maggio 1948 dal War crimes group-North West Europe presso il Quartier generale delle truppe britanniche in Austria, che lo deteneva nel campo inglese di Wolfsberg (Carinzia)[104] (a Reder fu contestata anche la responsabilità per la strage di Sant'Anna di Stazzema, ma fu giustamente assolto - per insufficienza di prove, motivazione trasformata dalla Cassazione in quella per non avere commesso il fatto - per quell'episodio, del quale era responsabile un altro reparto della XVI SS Panzer Grenadier Division, identificato dalle indagini statunitensi del 1944). Invece del fascicolo alle autorità giudiziarie italiane, Borsari inviava alle autorità militari britanniche richieste con nomi sbagliati di presunti responsabili della strage. Del resto, su nessuno dei fascicoli consegnati dalle autorità statunitensi è stata svolta attività istruttoria che abbia portato ad un procedimento penale (con l'eccezione della Certosa di Farneta[105]).

§ 7. Le ulteriori direttive dalla Presidenza del Consiglio il 20 agosto 1945 e le modalità di adempimento da parte di organi dello Stato (Mae, Sme, Ministero Difesa, Arma dei Carabinieri)

Come si è già avuto modo di sostenere il tema della punizione dei criminali di guerra è stata trattata contemporaneamente presso sedi giudiziarie e sedi politiche. Tale dato emerge in maniera esplicita dallo

[103] Doc. 16/50, ff. 8 sgg.
[104] Doc. 16/51, f. 47.
[105] Per la quale il TMT di La Spezia processò il sergente delle SS Edoardo Florin, assolvendolo con sentenza 16.12.1948, visto l'art. 479 CPP, per non aver commesso il fatto (doc. 5/1, f. 304).

studio delle carte acquisite dalla commissione. Il tema di indagine che qui si affronta è dunque la valutazione se tale circostanza, e gli inevitabili effetti che ne conseguirono in termini di condizionamento dell'azione della magistratura militare, sia stata causa o concausa dell'occultamento dei fascicoli. Il riferimento al fatto è che questione della punizione per i criminali di guerra tedeschi si sia intersecata con quella della richiesta di punizione dei criminali italiani da parte di altri stati o con la pretesa dell'Italia di entrare nell'organizzazione delle Nazioni Unite e in un successivo momento nel Patto Atlantico. Un punto di partenza documentato è rappresentato dalle direttive aventi ad oggetto l'organizzazione della raccolta della documentazione dei crimini di guerra attuata per un fine da parte del ministero della Guerra, dello Stato Maggiore dell'esercito, dall'Arma dei carabinieri e per un altro dal ministero degli Affari Esteri e dalla Presidenza del Consiglio.

Quanto emerso dagli archivi dell'Arma dei Carabinieri e acquisito agli atti della Commissione ha documentato che già il 7 ottobre 1943 lo Stato Maggiore dell'Esercito[106] aveva ordinato ai comandi legione dell'Arma dei Carabinieri Reali di acquisire copia della documentazione relativa agli atti di barbarie dei militari tedeschi in Italia. Questa richiesta era esplicitamente volta a *fornire ampio oggetto di propaganda all'interno e all'esterno delle Forze Armate.* In ossequio a tale disposizione il col. Romano Dalla Chiesa in data 27 dicembre 1943 diramava l'ordine[107], destinato a tutti i comandi interessati, di compilazione di specchi riassuntivi delle indagini svolte che dovranno essere inviati presso il Comando generale dell'Arma. In data 12 agosto 1944 il comandante generale dell'Arma gen. Taddeo Orlando[108] precisava di voler ottenere notizia anche dei crimini commessi dai fascisti.

[106] Comunicazione del Capo di Stato Maggiore dell'esercito gen. Mariotti del 7 ottobre 1943
[107] Documento in atti
[108] Documento in atti

Lo Stato Maggiore dell'Esercito nel novembre del 1944 comunicava che la documentazione sarebbe dovuta essere inviata in via esclusiva all'Ufficio storico dello Stato Maggiore[109].

E' agli atti della Commissione che, conformemente alle indicazioni di altri organi che si stavano occupando del medesimo problema e di cui si riferirà oltre, anche la documentazione raccolta da parte dell'Arma giungerà alla procura generale militare[110].

Fino a questo punto la raccolta della documentazione relativa ai crimini nazifascisti è finalizzata se non alla punizione dei criminali di guerra, ad ogni modo comunque alla costruzione di un archivio di documentazione che sarebbe dovuto essere usato per dimostrare ciò che la popolazione civile aveva subito dall'occupazione.

La finalità sarà destinata a cambiare anche a livello di ministero della Guerra e di Stato Maggiore dell'Esercito, con dirette e gerarchiche implicazioni nei confronti rispettivamente dell'Arma dei carabinieri e della procura generale militare, nel momento in cui vennero avanzate sia presso la Commissione per la punizione dei crimini di guerra di Londra, sia direttamente presso il governo italiano la pretesa di estradizione e punizione di criminali di guerra italiani soprattutto da parte Jugoslava. Lo dimostra in maniera evidente la documentazione presente agli atti della Commissione e reperita presso archivi militari: in 7 ottobre 1944 il capo di Stato Maggiore dell'esercito Paolo Berardi diramava una richiesta di indagini e di raccolta di documentazione avente come oggetto "*documentazione di atti di barbarie commessi in danno di nostri militari e delle popolazioni civili*", ma del seguente tenore: *accade talvolta di leggere sulla stampa nazionale ed estera notizie relative ad atti di barbarie commessi dalle nostre truppe nei vari scacchieri operativi, specie nei Balcani, durante le operazioni di guerra dal giugno 1940 al settembre 1943.*

---

[109] dove peraltro è tuttora conservata ed è stata oggetto di analisi durante i lavori della Commissione

[110] Tra le altre vedi corrispondenza con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri a firma del procuratore generale militare Borsari del 16 aprile 1946 e 22 maggio 1946 che ritenne di avere diritto di ottenere copia delle notizie riguardanti crimini compiuti da militari italiani per fini statistico giudiziari

Per la salvaguardia del prestigio e della dignità delle nostre Forze Armate è necessario raccogliere con ogni cura una precisa ed esauriente documentazione che valga a dimostrare quali e quanti degli appartenenti civili e militari a questi Stati abbiano effettivamente a loro volta compiute atti di barbarie in danno sia delle nostre truppe, sia delle popolazioni civili italiane.

Potrà allora essere facilmente provato che, se atti di barbarie sono stati compiuti, essi non sono soltanto imputabili, specie nelle loro forme più gravi, al soldato italiano, il quale è noto in tutto il mondo per la sua bontà d'animo e per la sua ripugnanza ad infierire, fuori dal campo di battaglia contro il nemico, qualunque esso sia e in nessun modo, contro civili inermi[111].

In data in data 7 gennaio 1947 l'argomento veniva ripreso dal capo dell'ufficio di Gabinetto del ministero della Guerra che comunicava alla procura generale militare di avere intenzione di *far precedere l'inizio dei processi contro presunti criminali di guerra tedeschi da una dichiarazione a mezzo stampa. I motivi che spingono a tale passo sono vari ed evidenti, ma quello tra essi che al momento attuale maggiormente interessa è dato dalla necessità di mantenerci coerenti con le nostre richieste di affermazioni nei riguardi dei criminali di guerra italiani secondo alcuni stati.*

Come è emerso dai documenti acquisiti dalla Commissione di inchiesta presso il ministero della Difesa e degli Affari Esteri, e più analiticamente esposti in altra parte della relazione. La questione delle richieste di estradizione per crimini di guerra di militari italiani fu sostanzialmente risolta, quanto meno nei suoi aspetti più pericolosi per i quadri dell'esercito, con il deposito della relazione della Commissione ministeriale appositamente costituita avvenuto in data 30 giugno 1951[112].

Anche la politica del ministero degli Affari Esteri, altro grande protagonista della vicenda di cui si occupa la Commissione di inchiesta parlamentare, può essere ricostruita quanto meno in alcuni passaggi significativi attraverso la documentazione acquisita agli atti. Un

[111] Documento in atti

[112] La copia della relazione è stata acquisita agli atti della Commissione dal ministero della Difesa

rappresentante di quel ministero partecipò alle riunioni interministeriali in previsione degli accordi da stipulare con le autorità alleate per discutere dei termini della collaborazione giudiziaria. Ma già in data 1 ottobre 1945 la Direzione Generali Affari Politici informava gli alleati, per il tramite dell'Ambasciata a Washington[113], che *nelle more* di una decisione sul metodo di procedere da parte della Commissione per i crimini di guerra *questo ministero si preoccupò di promuovere la raccolta della documentazione relativa agli atti criminali commessi dai nazisti in Italia.* Qualche giorno dopo con comunicazione[114] indirizzata alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri di Grazie a Giustizia e della Guerra e alla procura generale militare il Segretario generale del ministero Affari Esteri chiariva i termini del proprio interesse alla documentazione sui crimini di guerra: *il Dipartimento di Stato informa di essere stato incaricato dal giudice Jackson di chiedere a Nazioni Unite documentazione ufficiale su atrocità e delitti perpetrati dai tedeschi in rispettivi territori. Il dipartimento di Stato ha deciso di estendere tale richiesta all'Italia in vista della sua prossima ammissione alle Nazioni Unite, e prega, qualora il nostro Governo lo desideri, di fargli pervenire d'urgenza in duplice esemplare relazione ufficiale e altri documenti pubblicati in merito.*

Dato amichevole intendimento dell'iniziativa americana e importanza per il nostro Paese di rintracciare la documentazione di fronte alla giustizia internazionale e opinione pubblica dei danni e delle sofferenze sopportate nella comune lotta contro la Germania nazista, sarei grato voler pormi in grado di corrispondere sollecitamente - ove ritenuto opportuno – con il Dipartimento di Stato.

L'importanza della richiesta e l'opportunità di aderirvi rapidamente appaiono evidenti e questo Ministero ha già risposto all'Ambasciata suddetta dando telegrafica assicurazione in tal senso".

Come noto l'Italia divenne membro della Nazioni Unite nel 1955.

---

[113] Documento in atti

[114] DGAP Ufficio V, comunicazione con avente ad oggetto *criminali nazisti*

Queste furono dunque parte delle indicazioni che i due ministeri più impegnati a trattare il tema della punizione dei criminali di guerra fecero arrivare alla Presidenza del Consiglio e delle quali certamente il massimo organo esecutivo del Paese dovette tenere in considerazione per la definizione delle linee guida del governo.

Da un altro punto di vista la stessa Presidenza del Consiglio aveva, in coerenza con le decisioni prese alla nota riunione del 20 agosto 1945, deliberato l'invio alla procura generale di tutte le notizie dei crimini di guerra già raccolte presso il soppresso ministero delle Terre Occupate e acquisite dall'ufficio del sottosegretario Amendola[115] così come le informative giunte dai servizi di sicurezza alleati[116] che, indirizzate alla Presidenza del Consiglio, vennero trasmesse alla procura generale militare.

Ma l'attività più importante fu quella di convocare presso di sé i rappresentati dei ministeri e degli organi interessati in due occasioni, in data 20 agosto e 3 ottobre 1945[117].

Delle molte decisioni prese certamente quella più rilevante per il proseguo del destino dei fascicoli fu quella di accentrare tutta la documentazione raccolta presso la procura generale militare.

Nella riunione dell'agosto venne esplicitata la ragione per cui questo accentramento dovesse verificarsi e cioè che, in ragione della affermata competenza dei tribunali militari italiani a giudicare i crimini

[115] Appunto DGAP ufficio V dell'8 ottobre 1945 al ministro della Guerra e alla procura generale militare

[116] Si veda lettera di trasmissione alla procura generale militare del 2 ottobre 1945. Emerge infatti che nell'ambito della collaborazione tra i paesi alleati e l'Italia vennero depositate alla Presidenza del Consiglio copia delle informative dei servizi di sicurezza che tra le altre informazioni recavano l'indicazione della fonte che le aveva fornite. Tra queste, la numero 126. E' l'informativa per l'eccidio delle Fosse Ardeatine comprensiva dei nomi degli ufficiali tedeschi coinvolti. Per ragioni non chiarite dall'istruttoria dalla commissione, nelle richieste di consegna dei criminali tedeschi compilate dalla procura generale militare e indirizzate alle autorità alleate il nome di Priebke continuò per molti anni ad essere scritto in maniera erronea come se l'informativa non fosse tenuta in considerazione. Tra le altre in data 30 agosto 1946 il procuratore generale militare dott. Borsari forniva agli alleati una serie di nominativi di criminali di guerra ricercati tra cui un certo "Priek", documento in atti. D'altra parte proprio la non compiuta identificazione portò la magistratura militare a provvedere allo stralcio della posizione di Erich Priebke in data 31gennaio 1948 nel procedimento penale che condusse Kappler ad essere condannato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine e per la medesima ragione, con provvedimento a firma del dott. Di Blasi, in data 19 febbraio 1962 fu pronunciata nei suoi confronti sentenza di non diversi procedere, documenti in atti.

[117] Entrambi i verbali sono in atti.

commessi dai nazisti in Italia, era anche necessario fare fronte alle richieste provenienti dalla Commissione della Nazioni Unite, come prospettate dal ministero Affari Esteri, e pertanto *presso la procura generale si sarebbe provveduto ad estrarne le denunzie del caso.*

Durante la riunione del 3 ottobre 1945 sempre presso la Presidenza del Consiglio il compito della procura generale militare fu limitato alla *promozione dell'istruttoria* delle denunzie, mentre sarebbe stato il ministero degli Affari Esteri a disporre l'invio alla Commissione delle Nazioni Unite. In coerenza con questo indirizzo in data 7 novembre 1945 il procuratore generale militare dott. Borsari comunicava alla Presidenza del Consiglio, al Ministero Affari Esteri e a quello di Guerra e Grazia e Giustizia di aver costituito l'ufficio per la trattazione delle pratiche relative alla punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia confermando che avrebbe provveduto a *riunire tutte le denunzie e le segnalazioni di delitti che provengono dai comandi dei carabinieri e d qualsiasi altra fonte e a istituire un archivio generale che servirà sia a fini giudiziari sia allo scopo di documentare in maniera completa i delitti commessi dai tedeschi* e, al secondo punto, *trasmettere le denunce ai Tribunali militari competenti per territorio, ai quali saranno date istruzioni per un rapido svolgimento delle indagini.* Si tratta del compito che in realtà mai verrà messa in atto. Nel proseguo dell'atto il procuratore generale militare confermava che il proprio Ufficio avrebbe provveduto alla redazione delle denunce che il ministero degli Affari Esteri avrebbe fatto avere alla Commissione delle Nazioni Unite.

Su questo punto specifico la commissione ha ascoltato un'opinione difforme circa i compiti di cui fu investita la procura generale militare nella persona del dott. Giovanni Di Blasi, collaboratore del gen. Sanatacroce nel 1960, il quale ha sostenuto che le carte fossero legittimamente *custodite* presso palazzo Cesi fino al 1994 in quanto i procedimenti erano privi della necessaria richiesta di procedimento del ministro della Guerra che i procuratori militari avrebbero dovuto richiedere al tempo, ma che *il ministro non avrebbe potuto farlo, perché il*

Governo militare alleato non voleva che questo accadesse . Tale visione oltre ad essere radicalmente contraria alle emergenze documentali sopra riportate, che l'audito ha dichiarato di non conoscere, non trova riscontro nel fatto che per alcuni dei procedimenti questa richiesta del ministro della Guerra era stata già rilasciata. Non poteva dunque essere questo il motivo per cui i fascicoli vennero trattenuti presso la procura generale militare.

A riprova del fatto che la procura generale militare avrebbe dovuto accentrare la documentazione al fine di promuovere l'iniziativa dei tribunali territorialmente competenti come previsto dalla legge e che dunque nessuna norma eccezionale è intervenuta può essere di interesse il *memorandum* predisposto per il Presidente del Consiglio in data 9 maggio 1946[118] nel quale il capo di Gabinetto rappresenta che *alla procura generale spetta la direzione e la vigilanza degli organi competenti a procedere penalmente contro i tedeschi autori dei crimini di guerra commessi in Italia.* Dunque una funzione chiaramente di coordinamento e di impulso per le indagini con finalità del tutto conformi alle previsioni di legge.

In questo quadro risulta del tutto confermato dagli approfondimenti documentali e testimoniali della commissione quanto sostenuto dal Consiglio della magistratura militare circa l'analisi critica del comportamento dei procuratori generali militari. La costituzione e le finalità dell'archivio dei crimini di guerra presso gli uffici di palazzo Cesi erano state decise al massimo livello politico e la Presidenza del Consiglio era stata anche informata dallo stesso dott. Borsari del proposito che sarebbero state investite delle indagini le procure territorialmente competenti. Ma non fu data attuazione a questa indicazione. Questo è stato anche il punto di arrivo dell'indagine dell'organo di autogoverno della magistratura militare che ha fatto rilevare correttamente come qualsiasi esigenza proveniente della politica, come quelle messe in evidenza dallo studio degli atti sopra

[118] Documento in atti

citati, non sarebbe comunque mai dovuta intervenire come fattore paralizzante del corso legale delle denunce, e quindi dei futuri processi. Certamente incise nella decisione di praticare una via contraria al dettato delle norme la necessità di raggiungere alcuni scopi di politica interna e internazionale da parte di amministrazioni potenti, come l'apparato militare o il corpo diplomatico. Come emerge anche dai carteggi qui citati, già il fatto che il procuratore generale militare intrattenesse una corrispondenza diretta e di dettaglio sul tema dei criminali di guerra non solo con il ministero della Guerra, al cui vertice era legato a norma di legge, ma con altri organi istituzionali rende evidente quale fosse il livello di condizionamento a cui si era sottoposto. Dove il consiglio della magistratura militare si era fermato, scrivendo che alla base di questo diniego di giustizia vi fossero generiche *esigenze internazionali* o di *ragione di Stato* la Commissione di inchiesta ha proseguito mettendo in luce alcuni interessi specifici, di cui in questo paragrafo si è dato parziale riscontro, che, in un quadro di multifattorialità, hanno coinvolto il tema della punizione dei criminali di guerra impedendo il proseguo del cammino della giustizia .

§ 8. Le richieste di criminali di guerra italiani da parte di Etiopia, Francia, Grecia, ed Jugoslavia e da parte degli alleati (Gran Bretagna, Stati Uniti, URSS)

Per l'Italia, il problema della punizione dei criminali di guerra assunse fin dall'inizio un duplice aspetto: da un lato, come nazione cobelligerante che aveva combattuto contro la Germania nazista e aveva subìto dopo l'8 settembre 1943 distruzioni e crimini efferati da parte dell'occupante tedesco, si rivendicò il proprio diritto di chiamare in giudizio i responsabili germanici di crimini di guerra; dall'altro lato, come nazione sconfitta, responsabile di una cruenta guerra d'aggressione, fu essa stessa posta sotto accusa dai paesi

precedentemente invasi, intenzionati a processare quei civili e militari italiani resisi responsabili di crimini di guerra. L'Italia sconfitta fu costretta ad impegnarsi esplicitamente, nell'articolo 29 del cosidetto "lungo armistizio" a consegnare agli Alleati "Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi".[119] La politica degli Alleati prevedeva, in una prima fase, la raccolta di capi d'accusa e l'iscrizione negli elenchi della United Nations War Crimes Commission, di nomi di indiziati italiani.[120]

Tuttavia fu solo dopo la fine della guerra, fra il giugno e il luglio 1945, che il governo di Roma ricevette tramite la Commissione Alleata alcuni elenchi di militari e civili incriminati per delitti di guerra. Le accuse contro gli italiani erano state raccolte dai paesi già in guerra con l'Italia fascista e inviate alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra (United Nations War Crimes Commission) con sede a Londra. In una prima fase, al governo italiano furono chieste dagli Alleati solo indagini conoscitive sui nominativi degli elenchi consegnati.

Nel paese liberato dal giogo nazifascista, Gran Bretagna e Stati Uniti procedettero però per proprio conto all'azione punitiva nei confronti degli italiani, soprattutto per i crimini commessi contro i prigionieri di guerra di questi due paesi. Furono comminate ed eseguite anche alcune sentenze di morte. Uno dei primi processi contro criminali di guerra italiani fu quello tenuto nel luglio 1945 a Bari presso una corte britannica contro il generale Nicola Bellomo, conclusosi con la condanna a morte del militare e con la sua fucilazione eseguita l'11 settembre 1945.[121] Nel ottobre 1946 fu pronunciata da parte britannica

[119] Cfr. il riassunto della situazione in Doc.81/13/f.28-29: Memorandum "War Criminals"

[120] Cfr. la relativa documentazione in Doc. 96

[121] Bellomo si era rifiutata di chiedere la grazia. Durante il processo non fu possibile ascoltare la testimonianza del direttore del campo di Torre Tresca che avrebbe dovuto chiarire se ai due prigionieri alleati erano state legate le mani dietro la schiena, il che avrebbe reso impossibile il secondo tentativo di fuga. Non fu neanche trovata la cartella clinica di uno dei due nell'ospedale militare in cui era stato ricoverato e mancava la testimonianza della suora che aveva assistito i due militari feriti. Né fu rintracciata, negli archivi militari italiani, la documentazione relativa alle due inchieste italiane, condotte nel 1942 e giunte entrambe alla conclusione che Bellomo aveva sparato mentre i 2 prigionieri tentavano di fuggire. Dato che

la condanna a morte per crimini di guerra del capitano Italo Simonetti (poi fucilato il 27 gennaio 1947). Simonetti era stato condannato per aver fatto fucilare un aviatore inglese lanciatosi col paracadute.

Da parte italiana si sollevarono presto delle voci contro i giudici stranieri. Un documento del Ministero degli Esteri stilato già il 26 maggio 1944 testimonia però come fin dall'inizio si fosse ritenuto opportuno costituire una documentazione da utilizzare in futuro "quando si tratterà di rispondere concretamente alle ricorrenti accuse di violenze commesse dai nostri o a eventuali designazioni di criminali di guerra".[122] Quando nel novembre 1946 l'on. Giovanni Persico rivolse un'interrogazione al Ministro dell'Interno a proposito della sorte delle donne di Esperia, un paese in provincia di Frosinone fra i più colpiti dalla violenza dei soldati marocchini, la stampa contrapponeva l'impunità dei "criminali di Esperia" al "sacrificio del generale Bellomo".

Fin dal luglio 1945 il governo italiano aveva ricevuto dalle autorità alleate liste di italiani indiziati di crimini di guerra. Si trattava di nominativi formulati da paesi ex nemici come l'Unione Sovietica, la Jugoslavia, la Gran Bretagna, la Grecia, ma anche dall'Albania e dall'Etiopia. I criminali di guerra menzionati si dividevano in due grandi categorie: i responsabili di maltrattamenti e violenze contro prigionieri di guerra (era il gruppo molto numeroso di coloro che erano stati incriminati dalla Gran Bretagna e, in parte, anche dagli Stati Uniti); i responsabili di crimini di guerra veri e propri, commessi

la sentenza alleata non fu mai ratificata dalla magistratura militare italiana, Bellomo fu considerato un caduto in guerra e nel 1951 gli venne attribuita la medaglia d'argento al valor militare.

[122] Nel caso concreto si trattava di un dossier sulla vicenda delle cosiddette "marocchinate" Cfr. DDI, Decima serie, vol.I, cit., pp.284-285 (doc. 232). Si tratta di un appunto del Segretario generale agli Esteri Renato Prunas per il Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Pietro Badoglio. Riferendo una conversazione avuta col Rappresentante francese in Italia de Panafieu, Prunas riferiva di avere presso di lui protestato per fatti "che superano di gran lunga ogni orrore commesso nel corso della guerra da qualunque belligerante compresi, che è tutto dire, i tedeschi".

principalmente contro le popolazioni civili dei paesi invasi dal fascismo (Jugoslavia, URSS, Grecia, Albania, Etiopia). [123]

Un documento del Ministero degli Esteri italiano riporta un'elenco numerico del gruppo di persone in questione.[124]

CRIMINALI DI GUERRA ITALIANI RICHIESTI DAI VARI PAESI

Paesi richiedenti	Inclusi nella lista della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra	Richiesti al Ministero Affari Esteri con Note Verbali
Jugoslavia	729	27
Grecia	111	74
Francia	9	4
Alleati	833	Circa 600 casi sono già sottoposti a giudizio da parte dei Tribunali Alleati
U.R.S.S.	12	-
Albania	3	-

[123] Copiosissima la relativa documentazione e le informazioni sui singoli casi nel Doc.82 della Commissione

[124] Doc.15/1. Molte delle persone richieste con Nota Verbale dai paesi stranieri ex-nemici non erano comprese negli elenchi delle Commissioni delle Nazioni Unite per i crimini di guerra.

Liste di criminali di guerra italiani reclamati dalla Jugoslavia[125] e dall'Albania erano state pubblicate sulla stampa italiana fin dal febbraio 1945. L'Albania, non avendo ristabilito relazioni diplomatiche con l'Italia, aveva potuto presentare le proprie richieste di consegna di criminali di guerra italiani soltanto per via ufficiosa, tramite la propria legazione a Belgrado.[126] Negli elenchi dei criminali di guerra delle Nazioni Unite erano stati inscritti 111 italiani accusati dalla Grecia. Nel corso del 1947 il governo di Atene aveva chiesto all'Italia con note diplomatiche la consegna di 74 criminali di guerra.

Il governo francese invece, dopo aver inoltrato il 24 dicembre 1947 una nota diplomatica con la richiesta di trenta criminali di guerra italiani[127], si astenne dal fare pressioni sull'Italia per ottenerne la consegna. In testa alla lista dei criminali richiesti dalla Francia, figurava il commissario di polizia Rosario Barranco, accusato – in quanto ritenuto capo dell'OVRA a Nizza - dai francesi di aver inflitto maltrattamenti e sevizie a dei cittadini francesi arrestati dalla polizia italiana e di aver rubato loro denaro e altri oggetti di valore[128]. Pochi giorni dopo l'inoltro della nota francese, nel gennaio 1948, Barranco fu nominato capo della squadra mobile della Questura di Roma[129]. In assenza di qualsiasi interessamento del governo francese, Roma poté evitare di preoccuparsi del problema.

---

[125] Un „Elenco nominativo dei criminali di guerra italiani secondo gli Jugoslavi", che contiene 334 nomi, all. del 25.9.1945 dello SMRE Ufficio "I" in: ACS; PCM 1944-1947, 1.2.2.15625/2 (Doc. 13)

[126] Doc. 103.ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani – Parte generale 1948-49-50-51, Telespresso del Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Difesa (Gabinetto), n. di prot. 10761/54, 6.4.1948, f.to Zoppi.

[127] Doc. 103. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/4 Criminali di guerra italiani richiesti dalla Francia, Ambassade de la République Française en Italie, Note verbale, n. di prot. 515, 24.12.1947.

[128]Doc. 103. Appunto per il Ministro Zoppi, 31.1.1948, firma non leggibile. Nella nota francese si indicava il nome Oreste Barranco. Il nome corretto era Rosario Barranco.

[129] Doc. 103. Nota del Ministero dell'Interno n. 19157/10246 del 16.4.1947 allegata al telespresso n. 02483/10 del Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, 24.1.1948, f.to Zoppi. Occorre rilevare che la Commissione per l'epurazione del personale di Pubblica Sicurezza aveva prosciolto Barranco da qualsiasi addebito e che l'istruttoria del processo contro l'OVRA presso l'Alta Corte di giustizia aveva escluso la sua appartenenza a tale organizzazione.

Mentre Gran Bretagna e Stati Uniti celebrarono dei processi contro italiani su suolo italiano, altri paesi ex-nemici dell'Italia processarono per contro proprio quegli italiani indiziati di crimini di guerra che erano riusciti ad afferrare sul suolo proprio. Perciò, la Jugoslavia, la Francia e la Grecia avevano subito cominciato a mettere davanti ai loro tribunali nazionali italiani accusati di crimini di guerra. In Grecia, p.es., uno dei processi fu quello del 1946 contro il tenente Giovanni Ravalli, che fu condannato all'ergastolo perché ritenuto corresponsabile delle feroci rappresaglie italiane contro la popolazione greca nella zona di Kastorià durante l'occupazione fascista.[130]

Non potendo impedire lo svolgimento di questi processi, si cercò, in una seconda fase, di ammorbidire gli effetti e si tentò di adoperare i canali diplomatici per il rilascio degli italiani condannati per crimini di guerra. Questa tattica del governo italiano è strettamente legato allo sviluppo della vicenda delle estradizioni di cittadini italiani indiziati di aver commesso crimini di guerra (di cui infra). La Grecia, p.es. nel settembre 1950 liberò tre criminali di guerra italiani condannati a pene detentive. Due di questi, Mario D'Agostino e Nicolino Cuomo, avevano preso parte alla guerra civile greca militando in formazioni comuniste ed erano stati condannati per atti di violenza commessi contro rivali politici filo-governativi[131]. Il terzo, il tenente Giovanni Ravalli, fu liberato grazie ad un forte interessamento di De Gasperi. In seguito, Ravalli fece una carriera nell'amministrazione fino a rivestire la carica di prefetto. Nel 1953, sembrava essere stato incaricato di seguire, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, la documentazione sui crimini di guerra commessi dai tedeschi.[132]

---

[130] Documentazione MAE, negli atti della Commissione (Doc.103). (AP Grecia)

[131] Documentazione MAE, negli atti della Commissione (Doc.103). ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani – Parte generale 1948-49-50-51, Telespresso del l'Ambasciata d'Italia ad Atene al Ministero degli Affari Esteri, n. di prot. 2208/687, 7.9.1950, f.to Alessandrini.

[132] Documentazione ACS, cfr. Doc. 13 degli atti della Commissione.ACS, PCM 1941-1954, b. 284 Vermerk PCM vom 28.1.1953 betr. Documenti riguardanti la strage di Marzabotto.

L'Unione Sovietica, da parte sua, aveva richiesto, fin dal 1944, la punizione di dodici presunti criminali di guerra italiani – senza mai esercitare delle forti pressioni per la loro consegna. Alcuni di essi risultarono in seguito deceduti[133]. L'Unione Sovietica processò e condannò per crimini di guerra un piccolo numero di prigionieri italiani (sette persone) che si trovavano sotto la sua custodia. L'ultimo di questi fu liberato e fece ritorno in Italia nel 1954. Fu probabilmente l'accesa polemica antisovietica sorta in Italia dal 1945 sulla sorte dei prigionieri di guerra italiani in Russia da indurre Mosca ad astenersi da un'energica azione rivendicativa sui criminali di guerra italiani.

Il governo etiopico aveva tentato fin dal 1943 di partecipare ai lavori della Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, per denunciare i numerosi delitti perpetrati sul suo territorio dalle forze di occupazione fasciste. L'Etiopia non era stata però ammessa ai lavori della commissione di Londra con la motivazione che la commissione dovesse occuparsi solo dei crimini commessi durante la seconda guerra mondiale[134]. Ciononostante, Addis Abeba non aveva rinunciato a rivendicare la punizione dei criminali italiani. Nel luglio 1947, ad esempio, dopo aver appreso la notizia dell'annuncio in Italia del processo per collaborazionismo a carico del Maresciallo Graziani, il governo etiopico aveva comunicato al governo italiano la propria intenzione di processare Graziani e altri italiani per crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità[135]. Dopo l'entrata in vigore nel settembre 1947 del trattato di pace con l'Italia, l'Etiopia si era rivolta di nuovo alla Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni

[133] Almeno tre erano le persone comprese nell'elenco nel frattempo decedute, mentre una quarta era data come dispersa in Russia. Cfr. la tabella preparata dalla Commissione d'inchiesta italiana per i criminali di guerra in: ASMAE, AP URSS 1950-56, b. 1160. Documentazione MAE, cfr. Doc. 103 degli atti della Commissione.

[134] Cfr. la documentazione PRO (Doc. 96), MAE (Doc. 103) e ONU (Doc. 82) negli atti della Commissione.

[135] L'Etiopia recapitò al governo italiano un aide-memoire tramite i rappresentanti di Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Unione Sovietica ad Addis Abeba. Cfr. la documentazione MAE (Doc. 103) negli atti della Commissione. ASMAE, AP Etiopia 1950-56, b. 713, Ambassade de la République Française en Italie, Aide-memoire, 15.7.1947.

Unite[136]. Questa, alla fine di ottobre 1947, aveva approvato la richiesta di Addis Abeba di presentare accuse sui crimini commessi dall'Italia fascista. Poco prima di sciogliersi, nella riunione del 4 marzo 1948 la Commissione di Londra aveva riconosciuto la fondatezza delle accuse presentate dagli etiopici ed inscritto dieci italiani nelle liste dei criminali di guerra: otto considerati come responsabili diretti, due come testimoni. Fra gli incriminati figuravano i maggiori responsabili dell'aggressione fascista dell'ottobre 1935 e della politica di occupazione e repressione che era seguita: il comandante in capo delle truppe italiane, maresciallo Pietro Badoglio, il governatore generale e viceré d'Etiopia, maresciallo Rodolfo Graziani; il segretario di Stato per le colonie Alessandro Lessona; il segretario del partito fascista ad Addis Abeba Guido Cortese; alti generali come Guglielmo Nasi, Alessandro Pirzio Biroli, Carlo Geloso[137]. Fra i capi di imputazione erano indicati l'assassinio e il terrorismo sistematico contro la popolazione civile. Su alcuni degli accusati, a cominciare da Badoglio e da Graziani, pesava inoltre l'accusa di aver ordinato l'impiego illegale di gas velenosi, che aveva provocato carneficine fra gli etiopi. Nel novembre 1948 l'Etiopia prese la decisione di procedere soltanto contro i due maggiori responsabili: Badoglio e Graziani. Nonostante fosse stato di fatto scoraggiato dal governo britannico, il governo etiopico preparò un aide-mémoire per chiedere all'Italia la consegna dei due militari sulla base dell'art. 45 del trattato di pace, affinché fossero processati da un tribunale internazionale „formato da una maggioranza di giudici non etiopici". Tale tribunale avrebbe agito „secondo i principi legislativi e la procedura" seguiti dal Tribunale militare internazionale di Norimberga. In mancanza di regolari

[136] Una delle clausole del trattato riconosceva l'ininterrotto stato di guerra fra l'Italia e l'Etiopia dall'invasione fascista (3 ottobre 1935) alla firma del trattato di pace (10 febbraio 1947). Su questa base, si superava l'obiezione che la guerra italo-etiopica non avesse alcuna relazione con la seconda guerra mondiale.

[137] Completavano la lista altri due generali (Sebastiano Gallina, Ruggero Tracchia) ed un alto funzionario del Ministero degli Esteri, Enrico Cerulli, già capo dell'Ufficio politico per l'Africa orientale, Direttore generale degli Affari politici e vice-governatore generale dell'Africa orientale italiana. Lessona e Cerulli erano stati inscritti nella lista come testimoni.

relazioni diplomatiche con l'Italia, l'ambasciatore d'Etiopia a Londra il 6 settembre 1949 si mise in contatto ufficiosamente con l'ambasciatore italiano nella capitale britannica, Tommaso Gallarati Scotti, cui consegnò l'aide-mémoire con le richieste di Addis Abeba[138]. Dopo aver preso visione e fatto copia del documento, Gallarati Scotti lo rimandò al mittente rifiutandosi di trasmetterlo al proprio governo a Roma[139]. Nel 1949 e nel 1950 il governo etiopico pubblicò, in due volumi, un memorandum intitolato *Documents on Italian War Crimes submitted to the United Nations War Crimes Commission*, dove erano contenuti sia documenti di provenienza italiana con gli ordini impartiti dalle autorità di occupazione per la "pacificazione" del paese invaso sia testimonianze di fonte etiopica sulle atrocità commesse dagli italiani. Era un ultimo atto di accusa. Addis Abeba, però, non sollevò più la questione della consegna di Badoglio e di Graziani. Il Foreign Office, interpellato dalle autorità etiopiche, aveva fatto sapere di giudicare il passo dell'ambasciatore etiope a Londra „estremamente inopportuno" e aveva sconsigliato l'Etiopia dal ripetere simili iniziative[140].

Se da un lato il governo britannico favorì la posizione italiana nei confronti delle richieste di Addis Abeba e di Belgrado, dall'altro lato pretese invece con intransigenza la punizione degli italiani responsabili di crimini di guerra nei confronti delle truppe del Commonwealth. Questa politica riguardava anche quegli italiani condannati autonomamente da corti militari britanniche su suolo italiano. Al momento del ritiro delle forze inglesi dall'Italia meridionale, nell'ottobre 1946, il Foreign Office aveva stretto un accordo con il governo di Roma per trasferire nelle carceri italiane i criminali di

[138] Cfr. Documentazione MAE. ASMAE, AP Etiopia 1950-56, b. 713, Lettera di Gallarati Scotti a Zoppi, 8.9. 1949, riservato e ivi, Telespresso di Gallarati Scotti al Ministero degli Affari Esteri, n. di prot. 3686/1781, 6.9.1949, riservatissimo, con allegata copia dell'aide memoire etiopico.

[139] Data la mancanza di rapporti diplomatici ufficiali, era diritto dell'ambasciatore italiano di non accettare il passo etiopico.

[140] Cfr. documentazione MAE (doc. 103).ASMAE, AP Etiopia 1950-56, b. 713, Telegramma di Gallarati Scotti al Ministero degli Affari Esteri, n. di prot. 10466, 20.9.1949, segreto.

guerra condannati da corti britanniche[141]. Nel corso del 1947 furono consegnati dagli inglesi 28 criminali di guerra[142], cui si aggiunsero altri quattro giudicati da corti statunitensi. I condannati furono relegati nel penitenziario di Procida. In base all'accordo, le autorità italiane si erano impegnate a garantire la completa esecuzione delle pene comminate dai tribunali alleati. Furono tuttavia presto esercitate pressioni per ottenere misure di riduzione delle pene. Un interessamento in questo senso fu manifestato anche dalla Segreteria di Stato del Vaticano[143]. Nel luglio 1949 il governo inglese venne incontro alle esigenze italiane riconoscendo la possibilità della riduzione di un terzo della pena per buona condotta e la possibilità della immediata scarcerazione in caso di grave malattia contratta in carcere, tale da „accorciare le normali aspettative di vita"[144]. Le autorità italiane sfruttarono immediatamente la situazione: chiesta la riduzione di un terzo della pena per buona condotta, applicarono poi di propria iniziativa il beneficio della libertà provvisoria, previsto dall'ordinamento italiano dopo che il condannato avesse scontato almeno i due terzi della pena. In questo modo, si procedette nel 1950 ad un'ondata di scarcerazioni. Nel novembre solo tre persone erano ancora in carcere. Il governo britannico reagì con una dura nota di protesta[145]. Ciò valse soltanto a ritardare di qualche tempo la liberazione dello sparuto gruppo di criminali di guerra rimasti in

[141] Cfr. documentazione MAE (doc. 103).ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/3 Criminali di guerra richiesti dal comando alleato, Lettera dell'ambasciatore Noel Charles a Prunas, n. di prot. 277/77/46, 4.10.1946, urgente.

[142] Cfr. documentazione MAE (doc. 103). ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/3 Criminali di guerra richiesti dal comando alleato, Lettera del Ministro di Grazia e Giustizia Grassi al Ministro degli Esteri Sforza, 6.4.1948, con allegato elenco dei ventotto.

[143] Cfr. documentazione MAE (doc. 103). ASMAE, AP Gran Bretagna 1946-50, b. 43, f.7, Telespresso dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede al Ministero degli Affari Esteri, n. di prot. 333/195, 27.3.1950 con allegata nota verbale n. 222.459/S, 22.3.1950, della Segreteria di Stato del Vaticano indirizzata all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Per la risposta cfr. ivi, Ministero degli Affari Esteri D.G.A.Pol. VIII ad Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e p.c. a D.G.A.P. Uff. VII, n. di prot. 07382/C, 7.4.1950, f.to Guidotti. Nella b. 43 si trovano anche vari ritagli di articoli che documentano l'interessamento della stampa.

[144] Cfr. documentazione MAE (doc. 103). Le disposizioni erano esposte nella nota n. 555/107/49 del 30 luglio 1949. I contenuti della nota sono richiamati in: ivi, Lettera di Ward a Zoppi, n. di prot. 555/146/49, 22.9.1949, confidential, che si trova allegata al telespresso n. 03016/17 del Ministero degli Affari Esteri all'Ambasciata d'Italia a Londra, 13.2.1950, f.to Guidotti.

[145] Cfr. documentazione MAE (doc. 103). Nota dell'ambasciatore inglese Mallet, n. di prot. 1661/84/50, 27.11.1950.

prigione, l'ultimo dei quali, Giacinto Magnati, fu graziato nel febbraio 1953.[146]

§ 9. L'attività da parte degli organi dello Stato (PCM, MAE, Ministero della Difesa, S.M.E.) a seguito delle richieste di estradizione straniere; la "Commissione di inchiesta" del Ministero della Difesa sui "criminali di guerra italiani, secondo alcuni Stati" e le sue conclusioni

Il governo e il Ministero degli Esteri italiani mostrarono presto una grande preoccupazione per le sorti dei "presunti" criminali di guerra italiani richiesti dai Paesi ex-nemici. L'azione svolta in seguito dalle autorità italiane in difesa degli accusati è testimoniata da una copiosa produzione di atti e documenti, che dimostrano gli obiettivi di questa politica. Gli attori sulla scena furono i vertici del Ministero degli Esteri, della Difesa, dello Stato Maggiore dell'Esercito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Procura generale militare. Dall'ampia documentazione disponibile nell'archivio della Commissione[147] si può scegliere una piccola, ma significativa parte atta a dimostrare le scelte politiche del Governo italiano nel periodo cruciale compreso tra il 1945 e il 1948 che avevano l'effetto di garantire un'impunità di fatto ai "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati". Questa politica che verrà dimostrata in seguito attraverso i documenti, può essere riassunta nei seguenti termini: Preoccupazione fondamentale degli organi istituzionali fu quella di proteggere cittadini italiani accusati di aver commesso crimini di guerra dalle richieste di consegna avanzate dai paesi occupati dall'Italia fascista. Il governo di Roma rivendicò il diritto di giudicare in Italia i presunti responsabili e a questo scopo istituì una "Commissione d'inchiesta" amministrativa presso l'allora

[146] Cfr. documentazione MAE (doc. 103). ASMAE, AP Gran Bretagna 1950-56, b. 229, f. Italiani condannati da corti militari britanniche, sf. Giacinto Magnati.
[147] Documentazione MAE (Doc. 103), documentazione ACS (Doc. 13), doc. 15/1.

Ministero della Guerra. L'azione di salvataggio organizzata dal Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministero della Guerra (poi della Difesa) e con la Presidenza del Consiglio, ebbe pieno successo. Nessuno degli italiani denunciati dagli Stati esteri fu consegnato nelle loro mani. Per di più nessuno di loro fu mai processato e condannato in Italia per i delitti ascritti. Questa politica governativa contrastava con la volontà dichiarata di una parte del paese che almeno in una prima fase intendeva avviare una seria politica di punizione di crimini commessi da parte italiana durante la seconda guerra mondiale nei paesi occupati.

Già nella dichiarazione di politica estera del 23 maggio 1944 il secondo governo Badoglio, rivolgendosi alle nazioni aggredite da Mussolini, aveva affermato l'intenzione di "riparare le distruzioni della guerra ed eseguire accurate e rigorose indagini per precisare torti e violenze fasciste e adottare le più severe sanzioni per i colpevoli."[148] Il punto venne ribadito più volte da personaggi autorevoli dell'antifascismo. "Le nazioni alleate - osservava Pietro Nenni nel giugno 1944 - hanno nel loro programma la punizione dei criminali di guerra".[149] "Noi rivendichiamo per il nostro popolo il diritto di giudicare e di punire con inflessibile severità i nostri criminali di guerra". Lo stesso concetto fu espresso nell'agosto successivo dal conte Carlo Sforza, esponente di spicco dell'antifascismo di matrice liberal-democratica. Nel discorso sulla politica estera pronunciato a Roma il 20 agosto 1944, Sforza parlò della necessità di dare assicurazione al popolo ellenico che chiunque

[148] E' interessante rilevare che il passo della dichiarazione che abbiamo citato risulta modificato rispetto al testo originale composto da Carlo Sforza e approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo originale infatti affermava:- "il nuovo Governo democratico italiano intende adottare una politica di amichevole collaborazione per riparare i danni della guerra ed eseguire accurate e rigorose indagini per precisare torti e violenze e adottare le più severe sanzioni pei colpevoli". Su consiglio di Renato Prunas, Segretario agli Esteri, Badoglio mutò la frase "riparazione di danni" in "riparazione delle distruzioni", che - come faceva osservare Prunas - alleggeriva il concetto di risarcimento introducendo un concetto molto più specifico. Inoltre si aggiunse la qualifica di "fasciste" alle parole "torti e violenze", precisandone il significato e limitandone la portata. (Cfr. Documenti diplomatici italiani, decima serie, vol.I (9 settembre 1943-11 dicembre 1944), Roma, 1992, doc.231, pp.282-283).

[149] P. Nenni, *Il nefasto 9 settembre*, „Avanti!", 17.6.1944.

avesse commesso atrocità in Grecia sarebbe stato "punito esemplarmente".[150] Alle numerose dichiarazioni degli esponenti antifascisti seguì effettivamente, dopo la liberazione di Roma nel giugno 1944 e la formazione del governo Bonomi, un tentativo di procedere contro i responsabili di crimini di guerra. L'azione fu promossa dai partiti della sinistra (azionisti, comunisti, socialisti, repubblicani) e si inserì nel quadro dell'epurazione delle forze armate (iniziata con la discussione sulla "mancata difesa di Roma"), che ebbe nell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo il proprio strumento operativo. Il 16 novembre 1944, venne arrestato a Roma il generale Mario Roatta, uno dei personaggi più influenti dell'*establishment* militare dell'Italia fascista, passato poi al seguito di Badoglio dopo l'armistizio. Il mandato di cattura, spiccato dall'Alto Commissariato per i delitti fascisti, si riferiva al ruolo svolto da Roatta come capo del servizio segreto militare (S.I.M.) negli anni precedenti lo scoppio della guerra.[151] La stampa antifascista chiese che egli fosse giudicato anche come criminale di guerra per i metodi usati nella repressione del movimento partigiano jugoslavo e per la sua "azione vessatoria" nei riguardi della popolazione civile.

Una fase nuova nella questione dei criminali di guerra si aprì nel febbraio 1945, allorché la stampa pubblicò una lista di quaranta nomi di militari italiani che il governo jugoslavo aveva richiesto alla competente Commissione di Londra delle Nazioni Unite (United Nations War Crimes Commission). Per la prima volta un governo estero rendeva pubblico un atto d'accusa contro italiani accusati di aver commesso crimini di guerra. Fra gli accusati figuravano alti comandanti delle forze italiane in Jugoslavia come i generali Mario

[150] Cfr. C. Sforza, *L'Italia dal 1914 al 1944 quale io la vidi*, Roma, Mondatori, 1944., p.221. Il discorso fu tenuto il 20 agosto 1944 al Teatro Eliseo.

[151] Precisamente egli era accusato "di avere, in epoca anteriore allo scoppio delle ostilità, concorso con fatti rilevanti al mantenimento del fascismo al potere". Fra gli episodi più rilevanti di cui Roatta doveva rispondere vi era quello dell'assassinio in Francia dei fratelli Rosselli.

Roatta, in quel momento sotto processo presso l'Alta Corte di giustizia di Roma;[152] Mario Robotti (predecessore di Roatta al comando della II Armata in Jugoslavia); Gastone Gambara; Taddeo Orlando, allora Comandante generale dei Carabinieri. La richiesta avanzata dalla Jugoslavia fu sostenuta dai comunisti che criticavano la mancanza da parte italiana di qualsivoglia misura punitiva contro i responsabili: "Noi dobbiamo ancora individuare, ricercare e punire - scriveva l'"Unità"- coloro che hanno insozzato di fronte al mondo il nome d'Italia, gli sgherri del fascismo e i generali di Mussolini, i seviziatori di donne e bambini e i fucilatori dei patrioti jugoslavi. Solo quando i Pirzio Biroli, i Zanusci (*sic!*) e i loro degni compari saranno stati denunziati (nessun processo di 'criminali di guerra' è stato ancora fatto in Italia!) noi potremo separare le nostre responsabilità da quelle del fascismo e guardare a fronte alta il generoso popolo jugoslavo che delle gesta criminali del fascismo porta ancora nelle carni il cruento ricordo".[153]

La fuga del generale Roatta[154] sotto processo a Roma (5 marzo 1945) provocò un'ondata di proteste. Il partito d'azione fu incline a sostenere insieme ai comunisti la richiesta avanzata il 13 marzo 1945 dall'Albania di processare tre criminali di guerra italiani, fra cui in prima fila l'ex-

[152] Si trattava del cosiddetto processo "contro la politica estera del fascismo", iniziato il 22 gennaio 1945, che vedeva imputati, oltre a Roatta, altri 14 funzionari fascisti, fra cui Fulvio Suvich, già sottosegretario alle Finanze e agli Esteri, Francesco Jacomoni, uomo di fiducia di Mussolini in Albania, nonché il contumace Filippo Anfuso, ambasciatore a Berlino durante la Repubblica sociale.

[153] „L'Unità", 7.2.1945.

[154] Principale imputato nel processo in corso presso l'Alta Corte di giustizia, Roatta riuscì a fuggire nella notte fra il 4 e il 5 marzo dall'ospedale militare in cui era stato ricoverato per problemi di salute. Apparve evidente l'aiuto ricevuto per la fuga. Sia gli Alleati sia la vecchia classe dirigente che faceva capo a Badoglio temevano che durante il processo Roatta avrebbe potuto rivelare particolari imbarazzanti di cui era a conoscenza. Come ex responsabile del servizio segreto militare egli conosceva molte vicende pericolose per la reputazione dei governi britannico e statunitense (ad esempio l'offerta fatta da Chamberlain a Mussolini di alcune colonie francesi, fra cui Tunisi), e - come stretto collaboratore di Badoglio - molti particolari sull'abbandono di Roma da parte del Re e sulle vicende armistiziali. Il Presidente del Consiglio Bonomi prese poi alcuni provvedimenti come la destituzione dal comando dell'Arma dei carabinieri del generale Taddeo Orlando, la riorganizzazione del SIM sottratto al controllo dello stato maggiore delle forze armate e trasferito alle dipendenze del Ministero della Guerra col nuovo nome di Ufficio Informazioni. L'Alta Corte condannò Roatta, in contumacia, all'ergastolo. Il generale, nascostosi dapprima in una villa nel senese, riparò poi in Spagna, dove rimase fino al 1966 quando ritornò in Italia. Nel 1948 la sentenza dell'Alta Corte fu annullata. Sulla vicenda della fuga di Roatta cfr.: D. Roy Palmer, Processi ai fascisti, pp.160-163 e H. Woller, I conti col fascismo, pp.325-328.

governatore fascista Francesco Jacomoni (imputato presso l'Alta Corte di Giustizia e da questa condannato proprio il 13 marzo a 24 anni di reclusione)[155].

Ben presto si dimostrò però un'intreccio molto significativo tra i due problemi chiave della politica italiana, cioè da un lato la rivendicazione del diritto di chiamare in giudizio i responsabili germanici di crimini di guerra; e dall'altro lato, il problema di una nazione sconfitta, di garantire la tutela ai cittadini italiani indiziati dai paesi vincitori di aver commesso crimini di guerra. Nel gennaio 1946, ad esempio, uno dei diplomatici italiani più prestigiosi, Pietro Quaroni, allora ambasciatore a Mosca, mise in guardia sul rischio di procedere nella richiesta di criminali di guerra tedeschi, poiché ciò avrebbe potuto avere un "effetto boomerang" sui criminali di guerra italiani. Reclamare i tedeschi avrebbe infatti legittimato le richieste avanzate nei confronti degli italiani. La preoccupazione fu condivisa dal Ministero degli Esteri che limitò la propria azione rivendicativa nei confronti dei criminali tedeschi e predispose – nonostante le esplicite clausole armistiziali in proposito - un'azione di salvataggio degli italiani accusati di crimini di guerra, azione che contemplava la „resistenza passiva" alle richieste di consegna e la raccolta di una documentazione atta a riversare sugli accusatori più accaniti (Jugoslavia, URSS, Grecia, Etiopia) la responsabilità di aver commesso crimini di guerra.[156]: Il documento in questione dice testualmente:

APPUNTO PER IL CONTE ZOPPI

[155] Gli altri imputati erano Salvatore Melloni, segretario di Jacomoni, ed il generale dei Carabinieri Cristiano Agostinucci.

[156] Doc. 15/1. Cfr. anche la documentazione MAE (Doc. 103) negli atti della Commissione.

L'Ufficio IX condivide pienamente quanto l'Ambasciatore Quaroni espone nel suo rapporto n.12/6 in data 7 gennaio circa i criminali di guerra, per le seguenti ragioni:

1°) Non si ritiene che l'Italia debba sollevare in questo momento la questione dei propri criminali, quando il Governo e le nostre rappresentanze all'estero cercano di opporre una resistenza passiva alle insistenti richieste dei Paesi ex nemici di venire in possesso dei criminali di guerra italiani;

2°) Dalla documentazione in possesso dell'Ufficio risulta che salvo tre nominativi di maggiore importanza, che entrano già nelle liste dei criminali di altre Nazioni, gli altri criminali segnalati si devono considerare piuttosto dei delinquenti comuni, che hanno commesso reati singoli, perciò di poca o nessuna importanza o interesse internazionale;

3°) Occorre fare una netta distinzione tra militari e civili, vale a dire è necessario diversamente considerare e valutare i crimini commessi per ragioni di guerra o a conseguenza della guerra e quelli commessi da civili, che, approfittando della caotica situazione, si sono valsi delle circostanze a loro personale vantaggio.

4°) E' necessario tener presente, come fa osservare l'Ambasciatore Quaroni e come lo stesso Sir Alexander Cadogan scrive all'Ambasciatore Carandini, che i criminali di primo piano in Italia non esistono più e che è desiderio degli Alleati di non rimettere sul tappeto la questione dei criminali di guerra italiani;

5°) L'Ufficio è d'avviso di raccogliere una larga documentazione su criminali di guerra di quelle Nazioni che maggiormente oggi si agitano per avere in loro mani i nostri criminali (URSS, Jugoslavia, Grecia, Etiopia) e non sono certo pochi i nominativi, e contrapporre al momento in cui ci verranno fatte imposizioni, alle loro liste le nostre.

L'azione politica e diplomatica dovrebbe essere affiancata dalla stampa e dalla radio.

Le clausole d'armistizio ci impongono la consegna dei nostri criminali: la nostra azione potrà in qualche modo ostacolare o ridurre la loro. Se non altro questa reazione servirà a confermare nell'opinione pubblica mondiale l'alto senso giuridico e umanitario del popolo italiano. Roma, lì 25 gennaio 1946

Dall'altro lato ci si muoveva anche sul piano dell'interpretazione giuridica, evitando di ammettere di aver commesso dei crimini di guerra nel corso della guerra antipartigiana in Jugoslavia. Nel 1945 due furono le ipotesi interpretative come risulta dal seguente documento: una lettera del Sottocapo di Stato Maggiore, Ercole Ronco, al ministro della guerra, Casati. Ronco informa il ministro dell'arresto (da parte dell'Alto Commissariato per le Sanzioni contro il fascismo) di due gruppi di italiani accusati quali criminali di guerra: "*Il primo gruppo è costituito da funzionari dipendenti dal Ministero dell'Interno (prefetti, questori, commissari di PS) ed è accusato di aver commesso in Istria esecuzioni sommarie, alcune delle quali mediante impiccagione, ai danni di cittadini italiani o slavi. Il secondo gruppo è costituito da 15 individui, già facenti parte di un battaglione di Camicie Nere (CC.NN.), ed è accusato di aver in Matesicic (probabilmente nei pressi di Ogulin), nel luglio 1942 passato per le armi, numerosi civili ed internato tutte le donne del villaggio. Per quanto riguarda il primo gruppo, nulla da eccepire. Risulta che in effetti i prefetti delle provincie di Fiume, Gorizia e Trieste durante la guerra abbiano emesso ordinanze, non si sa se per ordine delle autorità centrali o di iniziativa, che sono in netto contrasto con le leggi dello Stato e col codice penale comune ed è giusto che, quali cittadini italiani, per azioni da loro compiute in Italia rispondano del loro operato. Per quanto riguarda il secondo gruppo trattasi probabilmente di CC.NN. appartenenti a quei battaglioni squadristi o „M" che tante noie dettero alle nostre autorità militari di occupazione in Jugoslavia le quali fecero di tutto per sbarazzarsene. Non si conoscono i precisi capi di accusa né si posseggono attualmente documenti che possano dare un'idea sui fatti avvenuti a Matesicic nel luglio 1942. Probabilmente si tratta di un operazione di rastrellamento nel corso della quale reparti di CC.NN., fatti segno a reazione partigiana proveniente da un villaggio, secondo gli ordini di carattere permanente allora in vigore, passarono per le armi quegli abitanti adulti di sesso maschile sorpresi con le armi in pugno o in atteggiamento sospetto e internarono tutti gli altri. Ritengo doveroso richiamare l'attenzione*

di V.E. sul fatto che comunque si siano svolti gli avvenimenti e quale che sia stato in questa occasione il comportamento delle CC.NN. incriminate, il processo che a quanto sembra, s'intende impiantare rischierebbe di avere notevoli ripercussioni sfavorevoli su tutto il delicato problema dei criminali di guerra italiani secondo gli jugoslavi.

Il governo jugoslavo, per mezzo di una sua commissione di accertamento appositamente costituita, ha in corso numerose accuse contro le autorità e le truppe di occupazione italiane in Jugoslavia. La maggioranza di queste accuse si riferiscono ad atti che sono diretta conseguenza del non avere il Governo italiano dell'epoca riconosciuto ai partigiani jugoslavi la qualifica di legittimi belligeranti, ponendoli così, nei riguardi delle autorità e delle truppe di occupazione, fuori della protezione delle norme internazionaloi di guerra e pertanto passibili di essere passati per le armi una volta riconosciuta la loro attività di franchi tiratori.

Tutte le altre accuse che sono state fatte e che fondatamente possono essere ancora fatte da parte jugoslava a funzionari e militari italiani, coinvolgono solo un molto limitato numero di persone. In queste condizioni se la Commissione Alleata che dovrà decidere in merito alle accuse jugoslave, accetterà per buona la tesi sostenuta ed applicata dal Governo Italiano dell'epoca, secondo la quale ai partigiani jug. non poteva essere riconosciuta la qualifica di legittimi belligeranti, non potranno essere tacciati come criminali di guerra che pochissimi italiani.

Se invece riconoscerà che i partigiani si trovavano nelle condizioni di avere dirito di essere considerati legittimi belligeranti è ovvio che le numerose esecuzioni capitali eseguite in Jug. da reparti italiani verranno a rivestire vero e proprio carattere di crimine di guerra.

In questo caso però occorre mettere in evidenza che la responsabilità delle esecuzioni capitali sommarie non può ricadere che su coloro che hanno dato gli ordini di carattere generale e non su coloro che, quali militari e quindi legati da vincolo disciplinare indissolubile, tali ordini hanno eseguito. Criminali di guerra potrebbero così essere dichiarati un limitato numero di personalità del passato regime.

Nella deprecata ipotesi poi che tale responsabilità dovesse essere estesa a tutti coloro che si sono attenuti agli ordini ricevuti, data la diffusione della ribellione jugoslava e la conseguente vastità delle operazioni da parte delle nostre truppe, ci si troverebbe innanzi alla eventualità di dover – sia pure in linea astratta – considerare come criminali di guerra una gran parte delle truppe combattenti delle nostre forze armate di occupazione in Jugoslavia., portando così notevole pregiudizio al prestigio delle forze armate italiane e alla situazione internazionale dell'Italia specialmente nei riguardi della Jugoslavia. In questa situazione, quindi, a meno che le CC.NN. imputate non abbiano effettivamente trasceso da quelli che erano gli ordini di carattere generale commettendo esecuzioni arbitrarie oppure dei veri e propri atti di sevizie e che l'Alta Corte, accettando per buona, prima che la Commissione Alleata si sia pronunciata in merito, la tesi italiana che i partigiani jugoslavi non potevano essere considerati come legittimi belligeranti (cosa questa che nell'attuale clima politico italiano non sembra verosimile), riconosca come solo delitto gli atti arbitrari o le sevizie, ogni dichiarazione dell'Alta Corte che desse come risolto nel senso più sfavorevole nei nostri riguardi un problema giuridico che deve essere risolto nel campo internazionale e che quindi sfugge alla competenza dell'Alta Corte, o una condanna di elementi esecutivi che equivarrebbe ad un formale riconoscimento di responsabilità che ancora non ci sono state accollate, potrebbe a mio parere essere pregiudizievole nei riguardi del problema dei criminali di guerra e dannoso sia al prestigio delle forze armate italiane sia alla soluzione dei controversi problemi tra Italia e Jugoslavia".[157]

I propositi così formulati dal Ministero degli Esteri alla fine del gennaio 1946 (e le preoccupazioni dei vertici militari di trovarsi incriminati in Patria per una cultura militare della "rappresaglia" che aveva consapevolmente significato una guerra ai civili) trovarono poco dopo una traduzione operativa. Il Ministro della Guerra, Manlio Brosio, propose nel febbraio 1946 al Presidente del Consiglio De Gasperi di

[157] Documentazione ACS, Doc. 13/4/ ff. 253 segg.

istituire presso il suddetto Ministero una "Commissione d'inchiesta" che indagasse sui "presunti" criminali di guerra italiani, col fine di "poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati", onde "eliminare la possibilità di arresti e di consegne di italiani agli Stati richiedenti, senza il concorso dello Stato Nazionale".[158] Si cita in seguito il documento per intero:

MINISTERO DELLA GUERRA GABINETTO

Prot. N. 2030/II/235.5.1 Roma, 6 febbraio 1946

Oggetto: Criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ROMA

e, per conoscenza:

AL SIG. MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

ROMA

Alcuni Stati coi quali l'Italia è stata in guerra, precisamente la Gran Bretagna, la Jugoslavia, la Grecia, l'Albania e, sembra anche l'Etiopia, hanno sollevato il problema dei criminali di guerra italiani e presentato, alla Commissione Alleata per i criminali di guerra in Londra, le loro richieste. Anche la Russia ha sollevato il problema compilando un elenco di criminali di guerra italiani, ma non si sa con precisione se abbia o meno presentato le sue richieste a tale commissione.

Sono attualmente noti:

- 12 nominativi ed i relativi capi di accusa di quelli che sono stati incriminati dalla Russia;

[158] Doc. 15/1.

- 447 nominativi e relativi capi di accusa di quelli che sono stati incriminati dalla Jugoslavia;

- 497 nominativi di quelli che sono stati incriminati dalla Gran Bretagna (nella maggior parte per il trattamento usato a danno dei loro prigionieri);

- 6 nominativi di quelli che sono stati incriminati dalla Grecia;

- 3 nominativi e relativi capi di accusa di quelli che sono stati incriminati dall'Albania;

ed ho ragione di ritenere che molti altri cittadini italiani, per la maggior parte appartenenti alle Forze Armate, sono stati e saranno incriminati.

Tra i nominativi noti figurano quelli di ufficiali, funzionari, uomini politici che ricoprono, attualmente, alte cariche nello Stato italiano.

Poiché questi nominativi e le relative gravi accuse sono stati più volte ripetuti dalla stampa e dalle radio, estere e nazionali, sembra conseguirne ormai la necessità, per il Governo italiano, di compiere quegli accertamenti atti a stabilire la verità sui fatti denunciati, allo scopo:

a) di salvaguardare l'onore e la dignità di quelli che possono ritenersi immuni dalle accuse loro lanciate;

b) di sfatare la leggenda, che potrebbe crearsi all'estero, che lo Stato italiano voglia proteggere gli autori di odiosi reati, o che non voglia attenersi a quella deferente cortesia propria dei rapporti fra Stati sovrani;

c) di eliminare la possibilità di arresti e di consegne di italiani agli Stati richiedenti, senza il concorso dello Stato Nazionale;

d) di dimostrare che si tiene nel dovuto conto un grave problema quale quello dei criminali di guerra.

A compiere tali accertamenti il Governo italiano potrebbe chiamare un organo il quale, accertati i fatti, dovrebbe proporre:

- la riabilitazione pubblica a quelli che risulteranno innocenti;

- il perseguimento, in via legale, di quelli sicuramente responsabili di violazioni delle leggi e degli usi di guerra o di analoghe norme.

Tale organo, in considerazione:

a) che i fatti sarebbero costitutivi di violazione di norme di natura e carattere militari ed avrebbero attinenza con la condotta bellica;

b) che sarebbe essenziale l'indagine nel rapporto fra i fatti con la necessità bellica o ragion di guerra;

c) che la ricerca dovrebbe coinvolgere anche il principio dell'obbedienza assoluta all'elemento militare, sia nell'interno dell'aggregato militare (gerarchia), sia in relazione al potere politico;

d) che gli accusati sono, nella grande maggioranza, militari;
non può che essere un organo strettamente tecnico, del Ministero della Guerra.
Nella specie, poiché i presunti crimini dovranno essere esaminati anche alla luce delle direttive di politica generale della guerra ricevute dal Governo dell'epoca, sembra opportuno che di questo organo facciano parte gli ex ministri della guerra (particolarmente quelli del periodo post-armistizio, escluso, naturalmente, il gen. Orlando perché compreso tra i presunti criminali di guerra).

L'organo dovrebbe concretarsi in una Commissione d'Inchiesta composta di un determinato numero di alti generali e degli ex ministri della guerra e dovrebbe, sulla base delle accuse lanciate da parte straniera, compiere tutti gli accertamenti possibili onde stabilire:

a) se i fatti si siano verificati; se siano leciti o se violino norme penali;
b) in quali condizioni d'ambiente siano stati attuati;
c) in che relazione si trovino colla condotta della guerra.

Non sembra che, nel campo internazionale, potrebbero sorgere gravi contrasti in merito, dato che si tratterebbe di un atto interno di Governo, compiuto col fine dichiarato di collaborare, ai fini di giustizia, cogli Stati Esteri.

Per quanto riguarda l'azione da compiere nei confronti degli Alleati, tenuto conto:

- degli obblighi derivanti all'Italia dalle condizioni di armistizio;
- della "dichiarazione sull'Italia" fatta alla conferenza di Mosca che, nella parte concernente i criminali di guerra italiani, sia per la dizione, sia per il

diverso trattamento usato esplicitamente verso la Germania, sembra modifichi le clausole armistiziali;

- del parere dell'Ambasciatore a Londra (telespresso 5232/3616 dell'11 dic. 1945 – allegato in copia);

- del parere dell'Ambasciatore a Mosca (telespresso 930/56 dell'11 maggio 1945 – allegato in copia)

- della circostanza che, finora, a parte coloro che sono stati arrestati dalle autorità di polizia alleata per crimini che ho ragione di ritenere commessi solo contro cittadini inglesi, nessun altro di quelli che sono stati incriminati è stato arrestato;

- di quanto si può dedurre dalla lettera con la quale venivano richiesti dall'Autorità Alleata gli indirizzi di alcuni incriminati per fatti commessi contro inglesi e jugoslavi (ministero dell'Interno: lettera 500/73438 del 4 luglio 1945 – allegata in copia);

sono del parere che un'azione diplomatica, iniziata dal Governo italiano allo scopo di ottenere di poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati, potrebbe avere prospettive di un certo successo.

Ove non si potesse realizzare tale scopo, si dovrebbe tentare di ottenere tribunali misti, dei quali dovrebbe far parte, come giudice, un rappresentante della Nazione dell'imputato, con esclusione del rappresentante della Nazione della parte lesa. Inoltre il tribunale dovrebbe esercitare le sue funzioni in Italia e la celebrazione del dibattimento dovrebbe essere pubblica, nel senso più lato, anche coll'intervento della stampa.

Sarebbe pure opportuno che l'imputato, data la materia, potesse farsi assistere, nel periodo istruttorio e dibattimentale, oltre che dai difensori, da diversi consulenti tecnici, messi a disposizione dallo Stato italiano.

Correlativamente, anche alla parte lesa dovrebbero essere concessi i diritti di costituzione di parte civile e dell'intervento di propri consulenti tecnici.

Se neppure questo scopo si potesse raggiungere, si dovrebbe tentare, ai fini di una giustizia serena e obbiettiva, di ottenere:

a) che del tribunale non facessero parte rappresentanti delle Nazioni delle parti in contrasto;

b) che il giudizio – per evidente legittima suspicione – non si celebrasse nel territorio nazionale della presunta parte lesa;

c) ferme restando le altre formalità di cui sopra, con assoluta garanzia della massima pubblicità, con in più l'obbligo, per i Governi, di far intervenire i testi citati e di esibire i documenti richiesti.

Infine, se per dannata ipotesi dovessero ancora verificarsi fermi di sospetti criminali di guerra da parte della polizia militare alleata, lo Stato interessato dovrebbe per lo meno:

a) avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria e militare italiana dell'avvenuto arresto;

b) comunicare il luogo e la detenzione;

c) assicurare tutte le garanzie di visita, assistenza, difesa ecc. che si assicurano agli imputati secondo la procedura dei paesi civili.

Risolvendola nel modo sopraindicato, sono del parere che questa complessa e delicata questione potrebbe semplificarsi e porsi sulla via di una soddisfacente soluzione. E potrebbe altresì influenzare favorevolmente le decisioni che – in materia – saranno segnate nel trattato di pace in corso di compilazione.

Ne interesso pertanto la S.V. perché voglia, in merito, compiacersi disporre quanto riterrà opportuno ed autorizzarmi, intanto, a provvedere alla nomina ed a fissare le attribuzioni della Commissione d'Inchiesta.

Fto *IL MINISTRO*

Manlio Brosio

De Gasperi accolse la proposta di Brosio. Dopo che fu ventilata da agenzie di stampa l'ipotesi di una prossima consegna di italiani alla Jugoslavia da parte delle autorità alleate, il Presidente del Consiglio annunciò, in una lettera inviata il 9 aprile 1946 al Capo della Commissione Alleata Ammiraglio Ellery W. Stone, l'inizio da parte del Ministero della Guerra di una „severa inchiesta" sulla condotta delle

forze armate nei paesi occupati, volta ad accertare le responsabilità individuali e consentire la punizione di quanti si fossero macchiati di crimini di guerra.[159] Ricevuta una risposta neutra da parte di Stone, che chiese di essere tenuto informato sui risultati raggiunti, il governo italiano procedette il 6 maggio 1946 all'istituzione della Commissione d'inchiesta, che fu inizialmente presieduta dall'ex Ministro della Guerra, il senatore liberale Alessandro Casati. A Casati, quando la Commissione divenne operante nell'autunno 1946, subentrò Luigi Gasparotto, ex Ministro dell'Aeronautica e futuro Ministro della Difesa. I membri furono D. Albergo, C. Bassano, M. Palermo, O.E. Marzadro, G.P. Gaetano, M. Scerni, P. Ago, L. Sansonetti, F. Porro e L. Sormanti.[160] Dal novembre 1946 la composizione fu: Albergo, Ago, Porro, Marzadro, Gaetano, Palermo, Sormanti e – nuovi - C. Rosali, M. Micali e G. Valli.

Nel periodo immediatamente successivo all'istituzione della Commissione d'inchiesta, il Ministero degli Esteri iniziò una fitta serie di sondaggi attraverso le ambasciate di Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna per valutare l'atteggiamento delle grandi Potenze occidentali e sollecitare il loro sostegno al punto di vista del governo italiano. Come già scritto nella lettera di De Gasperi a Stone, l'Italia contestava le garanzie di imparzialità offerte dai tribunali jugoslavi (la Jugoslavia era l'accusatore principale), faceva presente che la consegna di cittadini italiani a Belgrado avrebbe scatenato gravi reazioni nell'opinione pubblica esacerbata per i crimini contro gli italiani commessi dagli jugoslavi nelle zone di confine, rivendicava quindi il proprio diritto di giudicare in patria i presunti colpevoli di crimini di guerra.

Tale richiesta si basava, dal punto di vista giuridico, su una interpretazione della dichiarazione finale della Conferenza di Mosca del 30 ottobre 1943, che distingueva fra criminali tedeschi e criminali italiani. Mentre a proposito dei criminali tedeschi la dichiarazione di

[159] Cfr. Doc. 81/**

[160] Doc.15/1, Decreto di nomina, 6.5.1946.

Mosca aveva previsto che essi fossero riportati nei luoghi dove avevano commesso i propri delitti per esservi processati secondo le leggi locali, nel caso invece dei criminali italiani diceva soltanto genericamente che essi dovevano essere "consegnati alla giustizia". Nell'interpretazione dei consulenti giuridici del Ministero degli Affari Esteri, ciò veniva interpretato come un riconoscimento della competenza dell'Italia a giudicare sui crimini di guerra commessi da militari e civili italiani. Quanto affermato a Mosca sarebbe stato un premio all'Italia cobelligerante e avrebbe reso inoperante l'articolo 29 del "lungo armistizio", in base al quale l'Italia sconfitta si era precedentemente impegnata a consegnare agli Alleati „Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso crimini di guerra o reati analoghi".Secondo l'argomentazione degli esperti del contenzioso diplomatico di Palazzo Chigi, si escludeva che alcun italiano avesse commesso „crimini contro l'umanità" e si faceva notare che „crimini contro la pace" erano ascrivibili solo a Mussolini e ai suoi più stretti gerarchi, già puniti dallo stesso popolo italiano.

La linea di condotta del Ministero degli Esteri fu criticata dall'ambasciatore Quaroni. Da Mosca egli mise in guardia dal nutrire eccessiva fiducia nell'appoggio delle tre Potenze occidentali. Per Quaroni alla fine „tutti, o quasi tutti" i criminali di guerra italiani sarebbero stati consegnati ai Paesi che li richiedevano. Per salvarli, a suo giudizio, non si sarebbe dovuta fare „un'inchiesta in famiglia", bensì „affibbiare" subito loro „trenta anni di reclusione, per poi metterli fuori quando la burrasca era passata".[161] Le parole di Quaroni non mancarono di trovare un qualche ascolto all'interno del Ministero. Il Segretario generale agli Esteri, Renato Prunas, pur favorevole a mantenere la strada imboccata con la Commissione d'inchiesta, non escluse l'opportunità di esaminare „altre possibilità pratiche" analoghe a quelle prospettate dall'ambasciatore. Con un telegramma del 20

[161] Doc.15/1, cfr. Documentazione MAE (Doc.103).

luglio 1946, fu però lo stesso De Gasperi, Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, a ribadire perentoriamente a Quaroni la necessità di proseguire l'azione già avviata, senza coltivare soverchie illusioni nel sostegno di Londra, Parigi e Washington, ma anche senza rinunciare a fare tutto il possibile per „salvare il salvabile" con „metodi rispettabili".

La pretesa di Roma di giudicare in Italia i propri criminali di guerra fu messa a repentaglio dalla presentazione del progetto di trattato di pace approvato il 18 luglio 1946 dai sostituti dei Ministri degli Esteri delle quattro grandi Potenze (Stati Uniti, URSS, Gran Bretagna e Francia). L'articolo 38 prevedeva infatti che l'Italia avrebbe preso le misure necessarie „per assicurare l'arresto e la consegna" delle persone accusate di „aver ordinato, commesso o essere state complici" di „crimini di guerra", di „crimini contro la pace" e di „crimini contro l'umanità". Non solo dunque si negava all'Italia il diritto di giudicare in patria i presunti colpevoli di crimini di guerra, ma si ipotizzava la responsabilità italiana anche per quei crimini "contro l'umanità" e "contro la pace" ritenuti fino ad allora addebitabili – secondo l'interpretazione italiana - esclusivamente ai tedeschi.

Le autorità italiane reagirono sottoponendo una serie di emendamenti alla Conferenza dei Ventuno, cioè agli Stati riuniti a Parigi per decidere il progetto del trattato di pace. Nei giorni in cui la Conferenza dei Ventuno discuteva gli emendamenti italiani, Palazzo Chigi si era rivolto, il 22 agosto 1946, al Ministero della Guerra perché sollecitasse i lavori della Commissione d'inchiesta sui criminali di guerra italiani. Si riteneva infatti che un'azione solerte della Commissione avrebbe costituito prova della buona volontà italiana di fare giustizia e giocato a favore del punto di vista italiano. Dopo quest'intervento, De Gasperi inviava una seconda lettera all'Ammiraglio Stone, in cui annunciava che la Commissione d'inchiesta aveva individuato quaranta fra civili e militari italiani passibili di essere posti sotto accusa presso la giustizia penale militare, in quanto nella loro condotta erano „venuti meno ai

principi del diritto internazionale di guerra e ai doveri dell'umanità".[162] Nella lettera si leggeva testualmente:

Roma, 11 settembre 1946

Caro Ammiraglio,
con la Sua lettera n. 6517/143/E. C. in data 2 maggio, Ella chiedeva di essere a suo tempo informato dei risultati delle indagini compiute dalla Commissione d'Inchiesta del Ministero della Guerra sui presunti criminali di guerra italiani.

Il Presidente della Commissione, Senatore Casati, Le fa ora sapere che la Commissione, dopo attento e severo esame di situazione personali è venuta nella determinazione di deferire alla giustizia penale militare coloro che possono essere inquisiti per essere venuti meno, con gli ordini o nella esecuzione degli ordini stessi, ai principi del diritto internazionale di guerra e ai doveri dell'umanità, ed in modo particolare ai principi della inviolabilità degli ostaggi e alla limitazione del diritto di rappresaglia.

La Commissione ha pertanto redatto un elenco di quaranta nomi di militari o civili, contro i quali può essere elevata l'accusa e si riserva di precisare le singole posizioni personali in una prossima riunione.

Voglia, gradire, caro Ammiraglio, gli atti della mia alta considerazione.

Fto. De Gasperi

Ammiraglio Ellery W. STONE
Capo della Commissione Alleata
ROMA

Solo successivamente, però, dopo un'esplicita richiesta britannica (27 settembre 1946) e dopo essere stato informato che la Jugoslavia aveva richiesto con una nota ufficiale alla Commissione Alleata la consegna dei criminali di guerra italiani (14 ottobre 1946), il governo di Roma

[162] Doc. 15/1. Cfr. anche Doc.81.

iniziò a rendere noti i nominativi delle persone che, su indicazione della Commissione d'inchiesta, sarebbero dovute essere deferite alla Procura militare. Un primo comunicato del 23 ottobre 1946 indicava fra gli inquisiti il generale Mario Roatta, l'ambasciatore Francesco Bastianini, i generali Mario Robotti e Gherardo Magaldi, il tenente colonnello Vincenzo Serrentino. A quell'epoca, Roatta e Robotti erano latitanti, Bastianini si era rifugiato in Svizzera, mentre Serrentino sarebbe stato poi arrestato e fucilato dagli stessi jugoslavi. Il sesto indagato, Pietro Caruso, era già stato giustiziato in Italia nel settembre 1944 per le sue attività di Questore durante la Repubblica Sociale Italiana. Un secondo comunicato del 13 dicembre 1946 comprendeva altri otto accusati, fra cui l'ex-Governatore della Dalmazia Francesco Giunta, il generale Alessadro Pirzio Biroli, Emilio Grazioli (ex Alto Commissario di Lubiana), i generali Gastone Gambara e Renato Coturri. Dal gennaio al maggio 1947 seguirono altri comunicati che portarono il numero degli indagati considerati deferibili ad un tribunale militare a un totale di ventisei.[163]

ELENCO DEI PRESUNTI CRIMINALI DI GUERRA PROPOSTI PER IL DEFERIMENTO ALLA GIUSTIZIA

1. *ROATTA Mario – Generale – ex Capo di Stato Maggiore dell'Esercito*
2. *BASTIANINI Giuseppe – Ambasciatore – ex Governatore della Dalmazia*
3. *ROBOTTI Mario – Generale – Comandante 11° Corpo d'Armata*
4. *MAGALDI Gherardo – Generale di Divisione – ex Comandante del settore di Sebenico*
5. *SERRENTINO Vincenzo – Tenente Colonnello – Giudice Tribunale Straordinario di Selenico – Condannato a morte e fucilato da Jugoslavi.*
6. *GIUNTA Francesco – ex Governatore della Dalmazia*
7. *ALACEVICH Giuseppe – Segretario del Fascio di Sebenico*
8. *ROCCHI Armando – Colonnello –*

[163] Documentazione MAE (in fase di acquisizione)

9. PIRZIO BIROLI Alessandro – Generale d'Armata – Comandante e Governatore del Montenegro

10. GRAZIOLI Emilio – Alto Commissario per la Provincia di Lubiana

11. GAMBARA Gastone – Generale – Comandante 11° Corpo d'Armata

12. ZANI Francesco – Generale – Comandante Divisione "Ferrara"

13. COTURRI Renato – Generale Comandante 5° Corpo d'Armata

14. DAL NEGRO Luigi – Colonnello di Fanteria

15. SESTILLI Gualtiero - Tenente Colonnello dei Carabinieri – Comandante Carabinieri Sebenico

16. BRUNELLI Roberto – Maggiore di Fanteria

17. SPITALIERI Salvatore – Maggiore di Fanteria

18. PAIS Giovanni – Maresciallo dei Carabinieri

19. VISCARDI Giuseppe – Vice Brigadiere dei Carabinieri

20. DELOGU Giuseppe – Carabiniere

21. SARTORI Giuseppe – Capo Squadra della MVSN

22. BARBERA Gaspero – Generale della Milizia e Prefetto di Zara

23. TESTA Temistocle – ex Prefetto della Provincia del Carnaro e Fiume

24. FABBRI Umberto – Generale di Brigata – Comandante 5° Raggruppamento Guardia alla Frontiera

25. GAETANO Giuseppe – Tenente dei Carabinieri

26. RONCORONI Alfredo – Capitano – Comandante Stazione Carabinieri a Korcula (Curzola)

Alla fine di ottobre del 1946, pochi giorni dopo la diffusione del primo comunicato con i nomi degli italiani proposti per il deferimento alla giustizia militare, il neo Ministro degli Esteri, il socialista Pietro Nenni, si era rivolto al Ministero della Guerra e al Ministero della Giustizia per sollecitarli affinché la Commissione d'inchiesta accelerasse „al massimo" i propri lavori e la magistratura militare procedesse nei processi nei confronti degli indagati. Dopo l'abolizione in Italia del Governo militare alleato, la Jugoslavia avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alle autorità italiane per la consegna dei criminali di

guerra. Ciò tuttavia era al momento impedito dalla mancanza di relazioni diplomatiche fra i due Paesi. Restava dunque secondo Nenni un „certo lasso di tempo" per condurre autonomamente le indagini e gli eventuali processi. [164]

Ministero degli Affari Esteri
D.G.A.POL. VIII°

Telespresso N. 1506 Seg. Pol.
Indirizzato a
MINISTERO DELLA GUERRA – Gabinetto
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Gabinetto

Roma, 28 Ottobre 1946

Oggetto CRIMINALI DI GUERRA ITALIANI RICHIESTI DALLA JUGOSLAVIA

Con riferimento a precedenti comunicazioni relative alla questione di cui trattasi si ha il pregio di trasmettere qui unita, la copia, ottenuta in via del tutto confidenziale e riservata, di una Nota che il Capo della C.A. [Commissione Alleata N.d.R.] ha inviato il 21 ottobre u.s. alla Delegazione Jugoslava presso la Commissione Consultiva per l'Italia, in risposta ad una richiesta fatta dalla Delegazione medesima, per ottenere la consegna dei criminali di guerra italiani.

Con la risposta suddetta la C.A. fa presente di non avere competenza a richiedere al Governo Italiano la consegna dei criminali di guerra in quanto tale competenza spetta al Paese interessato. Il contenuto di questa comunicazione merita un particolare esame da parte nostra anche in relazione alla linea di condotta che si intenda adottare in merito. In primo luogo sembra doversi ritenere che tale presa di posizione da parte della C.A. escluda che gli

[164] Doc. in fase di acquisizione

organi da essa dipendenti possano procedere ad arresti in Italia di persone incriminate dalla Jugoslavia o da altri Paesi. La C.A. in sostanza sembra volersi disinteressare alla questione. Questa rimane pertanto, nel caso specifico una questione italo-jugoslava e dovremmo quindi attenderci che la richiesta di arresto e consegna ci pervenga direttamente dal Governo di Belgrado. A questo riguardo è tuttavia da tener presente che non esistono ancora tra l'Italia e la Jugoslavia relazioni diplomatiche dirette pel cui tramite una simile richiesta possa pervenirci (come noto l'attuale Delegazione jugoslava non è accreditata presso il Governo italiano), ed è altresì da tenersi presente che il progetto di Trattato di pace, all'art.38, consente una particolare procedura prima che sia fatto luogo a consegne di presunti criminali di guerra. Rimane pertanto a noi, sino alla ripresa delle relazioni dirette col Governo jugoslavo e all'entrata in vigore del Trattato di pace, un certo lasso di tempo durante il quale appare conveniente che la nota Commissione d'Inchiesta acceleri al massimo i propri lavori e che la magistratura militare italiana proceda a processare direttamente coloro nei confronti dei quali la Commissione suddetta sia pervenuta a conclusioni positive.

Fto Nenni

Ma quali erano le reali intenzioni italiane? Sicuramente da parte italiana vi era la più ferma determinazione ad evitare la consegna dei criminali di guerra agli Stati esteri, primo fra tutti alla Jugoslavia. Ciò fu ribadito con fermezza dal Ministero degli Esteri nelle disposizioni inviate alle principali ambasciate nel marzo 1947.[165]

Ministero degli Affari Esteri *Telespresso N. 402/Segr.Pol.*

D.G.A.POL. *Indirizzato a*
AMBASCIATE D'ITALIA
WASHINGTON – LONDRA – PARIGI
e, p.c.:

[165] Doc. in fase di acquisizione

AMBASCIATA MOSCA

MINISTERO DELLA GUERRA –Gabinetto – Roma

Roma, 15 Marzo 1947

Oggetto Criminali di guerra italiani – art.45 del Trattato di Pace

Questo Ministero non ha mancato di tenere al corrente codesta Ambasciata degli sviluppi relativi alla questione in oggetto e del punto di vista del Governo italiano in merito alla questione stessa. In particolare sono state trasmesse a codesta Ambasciata:

1) un promemoria nel quale è esposta – con argomenti giuridici – la nostra tesi relativa alla interpretazione della Dichiarazione di Mosca concernente i criminali di guerra italiani;

2) una monografia dal titolo "Nota sulla occupazione italiana in Jugoslavia" contenente dati relativi al particolare ambiente nel quale le nostre truppe di occupazione si sono trovate ad operare;

3) informazioni relative alla costituzione e ai lavori della Commissione di inchiesta che presso il Ministero della Guerra sta esaminando la condotta dei comandanti militari italiani nei territori occupati; nonché informazioni relative alle conclusioni cui è già pervenuta la Commissione e in base alle quali un certo numero di persone imputabili di aver commesso crimini di guerra è stato proposto per il deferimento alle autorità militari giudiziarie;

4) Questi documenti e informazioni sono stati portati anche a conoscenza delle Ambasciate degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia in Roma, e della Commissione Alleata.

A questo ultime questo Ministero, come ne è stata a suo tempo data comunicazione a codesta Ambasciata, aveva anche fatto presente l'estrema gravità di una richiesta di consegna alla Jugoslavia di presunti criminali di guerra, richiesta che non avrebbe mancato di suscitare nel Paese vivaci

reazioni e di appesantire ancor più la difficile situazione dei rapporti italo-jugoslavi.

La Commissione Alleata non mancò di valutare convenientemente tale nostra segnalazione e, come risulta dall'atteggiamento da essa tenuto, ha cercato di procrastinare ogni decisione sulla questione. Per altro, messa alle strette dalla Delegazione Jugoslava presso il Comitato Consultivo per l'Italia, ritenne, nello scorso anno, di trarsi d'imbarazzo rispondendo che essendo cessato in Italia il Governo Militare Alleato – eccezione fatta per la Venezia Giulia – le richieste di consegna di criminali di guerra italiani dovevano essere rivolte al Governo italiano direttamente dai Governi interessati per quel normale tramite diplomatico. Non esistendo allora relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Jugoslavia la questione rimase nuovamente sospesa.

Essa si ripresenta ora in quanto con la ripresa di detti rapporti possiamo trovarci da un giorno all'altro di fronte ad una richiesta del genere. Un ulteriore rinvio di essa potrà presumibilmente ottenersi arguendo dalla comunicazione data dalla Commissione Alleata agli Jugoslavi, e di cui sopra è cenno, che l'art.29 dell'Armistizio non può più essere invocato e che occorre attendere l'entrata in vigore del Trattato di Pace per poterne applicare l'art.45. Dopo di che occorrerà impiantare la questione dell'interpretazione di detto articolo trascinando, se del caso, la questione dinanzi alla Commissione dei Quattro Ambasciatori prevista dall'art.86 del Trattato.

E' bene tuttavia si sappia costì sino da ora che da parte nostra non sarà tralasciata alcuna possibilità per evitare la consegna di cui trattasi. In linea pregiudiziale non potremo consentire la consegna di persone di nazionalità italiana i cui nomi siano contenuti su liste presentate dalla parte interessata e senza che si conoscano e si vaglino in sede giudiziaria le imputazioni loro addebitate, come è normale in ogni procedimento di estradizione. Allo stato attuale del funzionamento della giustizia in Jugoslavia, inoltre, nessun affidamento può farsi sulla imparzialità delle Corti che fossero chiamate a giudicare i nostri presunti criminali di guerra. La condotta della guerra da parte jugoslava e le atrocità commesse dagli jugoslavi contro i nostri soldati e i

nostri prigionieri, infine, sono tali da fornirci solidi argomenti per contestare alla giustizia di quel Paese la facoltà di giudicare i presunti criminali italiani.

E ciò a prescindere dai già accennati perturbamenti di ordine politico interno che tale questione solleverebbe nel Paese e dalle ripercussioni che questi avrebbero sulle relazioni italo-jugoslave che faticosamente – e nell'interesse non soltanto dei due paesi ma anche in quello generale della pacificazione europea – stiamo cercando di avviare verso una profittevole distensione.

L'atteggiamento degli alleati potrebbe apportare un notevole contributo alla soluzione di tale delicata questione, ove essi si decidessero, singolarmente a ciascuno per quanto concerne, a rinunciare all'applicazione a proprio vantaggio dell'art.45 del Trattato di Pace.

Al riguardo è da rilevare che da parte americana, e salvo alcuni procedimenti istituiti al principio dell'occupazione in base all'art.29 dell'Armistizio, si è assai presto lasciata cadere tale facoltà. Da parte degli inglesi si è proceduto con criteri più rigorosi e non sempre intonati a spirito di equità, tuttavia la maggior parte dei casi da essi presi in esame sono già stati esauriti per cui l'interesse del Governo britannico alla questione può considerarsi venuto meno. Da parte francese, per la prima volta in questi giorni ci è stata richiesta la consegna soltanto di tre persone e abbiamo verbalmente già fatto presente che la nostra risposta si farà attendere dato il nostro interesse a non creare precedenti invocabili da parte jugoslava. Da quanto precede si dovrebbe poter dedurre che sia al Governo nord americano, che a quelli britannico e francese non dovrebbe riuscire di alcun nocumento il dichiararci che essi rinunceranno da ora innanzi a richiederci la consegna di presunti criminali di guerra e che ne affideranno l'eventuale giudizio alla Magistratura Italiana competente. Prego pertanto la S.V. di voler svolgere in tal senso opportuna azione sottolineando che la questione dovrebbe essere considerata come una di quelle che riguardano i vari Governi singolarmente, tale cioè che ciascuno di essi può risolverla indipendentemente e nel pieno esercizio della propria sovranità e nel quadro dei propri rapporti con l'Italia.

Fto Fransoni

Dopo aver riannodato le relazioni con Belgrado (23 gennaio 1947) e firmato il trattato di pace (10 febbraio 1947), Palazzo Chigi comunicava infatti a Londra, Parigi e Washington l'assoluta „indisponibilità" italiana a consegnare i presunti criminali di guerra alla Jugoslavia e chiedeva a ciascuna delle tre Potenze la rinuncia unilaterale all'applicazione dell'articolo 45 del trattato di pace, che riproduceva senza modifiche (gli emendamenti non erano passati) il dettato dell'articolo 38 del *draft*.

A quel punto sarebbe stato logico che la giustizia militare avesse preso atto dell'opera svolta dalla Commissione d'inchiesta e avesse proceduto alla punizione dei criminali italiani più volte sollecitata dal Ministero degli Esteri. La stessa premura di tanti esponenti di Palazzo Chigi, però, appariva più dettata dall'esigenza di supportare la resistenza politico-diplomatica alle richieste straniere di consegna dei criminali di guerra che non alimentata dal desiderio effettivo di procedere ad un giudizio dei responsabili di crimini di guerra. Questo era emerso sia nel 1946, nei mesi della battaglia diplomatica per gli emendamenti all'articolo 38, sia nel 1947 allorché – contrariamente agli Stati Uniti che rinunciarono all'applicazione dell'articolo 45 (14 agosto 1947)[166] – Francia e Gran Bretagna condizionarono la loro rinuncia ad una concreta azione punitiva del governo di Roma contro i criminali di guerra italiani. Del resto la strumentalità della posizione del Ministero degli Esteri è testimoniata anche da un altro elemento significativo. Nel sollecitare l'azione della Commissione d'inchiesta e lo svolgimento dei processi, il Ministero degli Esteri non mancò di far presente come le istruttorie fossero utili a raccogliere materiale di prova sui crimini commessi non dagli italiani bensì dai loro accusatori. Ciò – ricordiamo - era in linea con i propositi manifestati dai vertici degli Esteri fin dal gennaio 1946, allorché era stata prevista la raccolta di una „larga documentazione" sulle atrocità commesse dalle Nazioni accusatrici. Al Procuratore generale militare Umberto Borsari, che sollecitato per

[166] Doc. 81

l'ennesima volta ad iniziare i processi contro i criminali italiani, aveva fatto presente come le testimonianze raccolte facessero apparire le atrocità jugoslave „sotto una luce di criminalità spaventosa", il responsabile degli Esteri Castellani replicava che „il mettere in luce le atrocità commesse dagli jugoslavi nei confronti degli italiani" era uno degli scopi perseguiti al fine di „creare le premesse necessarie per rifiutare la consegna di italiani alla Jugoslavia".[167]

Riportiamo qui l'intero documento:

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero degli Affari Esteri
D.G.A.P. UFF.VIII°

APPUNTO PER IL MINISTRO ZOPPI
Il Procuratore Generale Militare, S.E. Borsari, mi ha intrattenuto stamane sulla questione dei processi ai criminali di guerra italiani da parte della nostra Magistratura Militare.
Egli mi ha detto di essere stato ieri chiamato dal Ministro della Guerra, il quale gli ha fatto presente che il Ministero degli Esteri lo aveva sollecitato perché venissero iniziati nel più breve termine possibile i processi contro i presunti criminali di guerra italiani: e ciò allo scopo di poter appoggiare l'azione diplomatica che esso sta svolgendo presso alcuni Stati, ed in particolare presso la Gran Bretagna.
A tale riguardo, il procuratore Generale mi ha fatto rilevare che le numerose testimonianze raccolte sono di tale natura, da fare apparire le atrocità commesse dagli Jugoslavi contro i militari italiani sotto una luce di criminalità spaventosa e senza precedenti nella storia moderna, in modo che i processi contro i presunti criminali di guerra italiani verranno a risolversi, in definitiva, nel processo contro gli jugoslavi.
Ho risposto che il mettere in luce le atrocità commesse dagli jugoslavi nei confronti degli italiani è uno degli scopi cui tendiamo perché in questo modo

[167] Doc. 15/1

possano crearsi le premesse necessarie per rifiutare la consegna di italiani alla Jugoslavia.

Il Procuratore Generale ha aggiunto che molti dei processi dovranno necessariamente concludersi con l'assoluzione o con condanna lievissima (due o tre anni di reclusione), e che ciò non potrà naturalmente soddisfare l'opinione pubblica jugoslava.

Circa l'epoca in cui potrebbero essere celebrati i primi processi, egli mi ha assicurato che le istruttorie sono in istato di avanzata preparazione e che alcune di esse sono già complete, cosicché i processi, ove ne venga dato l'ordine, potrebbero iniziarsi anche fra una quindicina di giorni.

Per quanto riguarda i processi ai criminali di guerra tedeschi da parte dei Tribunali Militari Italiani, il Procuratore Generale mi ha fatto presente che si tratta di un numero imponente di processi (circa 2000) e che è stato deciso di celebrarli presso i singoli Tribunali Militari Territoriali, nella cui giurisdizione sono stati commessi i crimini da giudicare.Le Autorità Alleate sono però molto lente nel consegnare gli accusati, richiedendo esse elementi completi di identificazione degli accusati stessi, che la Procura Generale non è spesso in grado di fornire. Per tal modo, sono stati consegnati finora soltanto una ventina di accusati, ed è da ritenersi che i processi dovranno protrarsi per qualche anno.

Gli ho fatto notare che ciò torna in favore della nostra politica perché, nel frattempo, potrà essere firmata la pace con la Germania ed il Governo Italiano avrà così modo di compiere il bel gesto di offrire al nuovo Stato tedesco la consegna dei criminali di guerra in suo possesso, perché li faccia giudicare dai propri tribunali.

Il Procuratore Generale mi ha anche comunicato che il Comando Alleato ha prospettato l'opportunità che venga costituita in Italia una „Corte di difesa" formata da quattro o cinque avvocati tedeschi, la quale dovrebbe fornire i difensori ai singoli accusati.

Siamo rimasti d'accordo che la Procura Generale prospetterà la questione al Ministero degli Esteri, per le decisioni del caso.

Il Procuratore Generale mi ha inoltre fatto rilevare che vi è, in questo momento, una tendenza nell'Alta Magistratura Italiana (e specialmente da

parte del Procuratore Generale della Cassazione, S.E. Pilotti) a considerare ancora in vigore la pena di morte per il cumulo di reati premeditati. Tale questione è sorta per il caso Kappler, tenuto conto del fatto che l'opinione pubblica reclamerà certamente la sua condanna a morte.

Il Procuratore Generale, personalmente, ritiene però che sarà difficile di arrivare a tale condanna per il Kappler, in quanto sembra impossibile provarne la premeditazione, visto che egli ha potuto dare i suoi ordini solamente dopo una lunga trafila di istruzioni e di decisioni prese dai vari Comandi Superiori.

Il Procuratore Generale mi ha infine comunicato che il Comando Alleato ha fatto conoscere che il Col. Fenn, condannato dal Tribunale Militare di Firenze, ad un anno di reclusione, interamente condonato, non era più di alcun interesse per le Autorità Alleate e che pertanto lo stesso poteva essere rilasciato.

Ho risposto che il caso era stato previsto dal Ministero degli Esteri, che aveva già preparato, al riguardo, una nota con la quale si prega la Procura Generale di avviare tanto il Fenn che gli altri militari tedeschi che venissero a trovarsi in situazione analoga, ad un campo di raccolta, per essere rimpatriati. E ciò previe le necessarie intese con il Ministero dell'Interno.

Roma, lì 20 giugno 1947 *G. Castellani*

Visto dal Ministro Zoppi il 23/6/1947

Da questo documento risulta ancora sentita la necessità di aprire i processi contro gli italiani accusati di crimini di guerra, anche se si prospettava già un'effetto contrario (l'assoluzione o condanna lievissima), cioè un'accusa indiretta dei jugoslavi attraverso i processi. Ma in seguito, nessun processo è stato mai celebrato. Il motivo per questo fatto viene spiegato in avanti.

Inoltre, Borsari ribadì in questo colloquio che la procedura regolare per i processi contro gli indiziati tedeschi sarebbe stato di celebrarli presso i Tribunali Territoriali, cioè ammette la necessità di mandare i fascicoli con le denuncie alle Procure territorialmente competenti. Ma contrariamente a questa necessità, la Procura Generale militare aveva

mantenuto i fascicoli fino alla fase dello "smistamento" che cominciò con la richiesta tedesca del 1965 (cfr. infra § 22).

Leggendo il promemoria di Castellani del giugno 1947, così come i verbali di una serie di riunioni interministeriali tenute dopo il gennaio 1947 fra rappresentanti del Ministero degli Esteri, della Guerra, dell'Interno e della Procura generale militare, si ha netta la sensazione della riluttanza da parte del Ministero della Guerra e della Procura generale militare a dare corso ai processi contro i criminali di guerra italiani. Dopo l'entrata in vigore del trattato di pace (15 settembre 1947) e la notifica al governo italiano, dal dicembre dello stesso anno, di una serie di note verbali con cui Jugoslavia, Albania e Francia chiedevano la consegna di criminali di guerra italiani, anche il Ministero degli Esteri parve condividere le riserve allo svolgimento dei processi. Lo attesta bene il promemoria redatto dal conte Zoppi, Direttore Generale agli Affari Politici del Ministero degli Esteri, dove venivano riassunti i risultati di una riunione interministeriale tenuta il 3 gennaio 1948:

Ministero degli Esteri
PRO MEMORIA

La Legazione di Jugoslavia ha presentato al Ministero degli Affari Esteri una serie di Note Verbali in data 16, 18, 27 e 30 dicembre 1947, con le quali, in applicazione all'Art. 45 del Trattato di Pace, richiede la consegna di 27 presunti criminali di guerra italiani, specificando per ciascuno di essi vari capi d'accusa.

Le persone richieste si possono suddividere in tre categorie:

1. *Persone (12) che sono comprese nel gruppo di quelle proposte per la denuncia all'Autorità Giudiziaria italiana da parte della Commissione d'Inchiesta del Ministero della Guerra (annesso 1);*

2. *persone (15) che non sono comprese in tale gruppo, pur essendo incluse nelle liste dei criminali di guerra della Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra (annesso 2);*
3. *persone comprese nella prima e seconda categoria, che sono attualmente morte o che hanno già trasferito all'Estero la loro residenza.*

Il problema, specialmente per quanto riguarda le persone comprese nella prima categoria, è di sapere come si debba rispondere alla Legazione di Jugoslavia.
Conviene rispondere che è in corso il procedimento penale a loro carico e che fra breve avranno inizio i processi?
Oppure conviene rispondere facendo fin d'ora delle riserve?
Oppure conviene di non rispondere affatto?

Per esaminare il problema nei suoi vari aspetti e prendere una decisione in merito, ha avuto luogo il 3 gennaio a.c. presso la Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri, una riunione interministeriale, alla quale hanno preso parte rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Difesa nonché il Procuratore Generale Militare, e il Professor Perassi, Capo del Contenzioso Diplomatico.

In tale riunione è stata esaminata preliminarmente la questione se si debba o non si debba dar corso ai processi contro i militari e civili italiani accusati di crimini di guerra denunciati dalla nostra Commissione d'inchiesta, e dalla lunga e approfondita discussione che ne è seguita, è stata riconosciuta la necessità che la questione stessa venga esaminata e definita, in sede politica dal presidente del Consiglio, unitamente al Ministro degli Affari Esteri e al Ministro della Difesa.

Ai fini di tale esame, si riassumono qui di seguito i precedenti della questione e se ne prospettano i precisi termini.
Con una sua lettera in data 9 aprile 1946 diretta all'Ammiraglio Stone, Capo della Commissione Alleata, il Presidente De Gasperi, riferendosi al comunicato dell'agenzia Reuter in data 26 Marzo, secondo il quale i Governi americano e britannico avevano dato istruzioni al Comando Alleato in Italia per la

consegna dei criminali di guerra italiani richiesti dalla Jugoslavia, esponeva le apprensioni del Governo Italiano per la gravità del fatto segnalato dalla Reuter ed i riflessi sfavorevoli che il fatto stesso, se vero, avrebbe potuto avere sia nella politica interna italiana, sia nei rapporti italo-jugoslavi. Dichiarava quindi che forti argomentazioni di ordine giuridico inducono a ritenere che il trattamento, in materia, previsto per l'Italia è diverso - secondo la stessa dichiarazione di Mosca - da quello stabilito per la Germania e comunicava che il Ministero della Guerra aveva nominato una Commissione d'Inchiesta per stabilire le eventuali responsabilità di comandanti e gregari nei territori d'oltre confine occupati dalle Forze Armate italiane e per punire gli eventuali colpevoli di crimini di guerra (annesso 3).

Tale lettera veniva comunicata dal Ministro degli Affari Esteri agli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, ai quali vennero pure fatti conoscere il risultato dei lavori della Commissione d'Inchiesta, che aveva reso noto di aver preso in esame una lista di 40 nomi di militari e civili contro i quali può essere elevata l'accusa, riservandosi di precisare, attraverso più approfondite indagini, la posizione personale di ciascuno di essi.

Successivamente, la Commissione d'Inchiesta proponeva il deferimento all'Autorità Giudiziaria italiana di 26 persone (annesso 4) i cui nomi vennero, di mano in mano, comunicati ai tre Ambasciatori suindicati.

Infine, in data 3 Gennaio 1948 il Ministero degli Affari Esteri inviava agli stessi tre Ambasciatori, delle Note Verbali con le quali venivano riassunti i termini della questione e confermato il punto di vista del Governo italiano espresso nella lettera del presidente De Gasperi all'Ammiraglio Stone; e con altra nota verbale provvedeva a metterne al corrente l'Ambasciatore sovietico.

Parallelamente a tale azione diplomatica, il Ministro degli Affari Esteri, per il tramite delle Ambasciate a Parigi, Londra e Washington, svolgeva altra azione diretta ad ottenere la rinuncia da parte dei singoli Governi all'Art.45 del Trattato di Pace per la parte che riguarda la consegna dei presunti criminali di

guerra italiani, ed il deferimento di questi ultimi al giudizio della Magistratura Italiana.

Il Governo di Washington con senso di larga comprensione, dichiarava di accettare tale rinuncia, per quanto lo concerne, e di essere d'accordo che gli imputati vengano sottoposti a giudizio della Magistratura Italiana (annesso 5). I Governi di Parigi e di Londra si dichiararono ben disposti di venire incontro alla richiesta italiana , a condizione però che il Governo italiano desse una prova concreta della sua buona volontà, iniziando subito i processi contro i maggiori responsabili di crimini di guerra e condannandoli.

Tale azione del Ministero degli Affari Esteri è stata pertanto impostata sul presupposto che militari e civili italiani denunciati dalla Commissione d'Inchiesta sarebbero stati effettivamente sottoposti a giudizio da parte della Magistratura italiana.

Circa la possibilità pratica e l'opportunità politica di fare i processi, varie furono le opinioni espresse, durante le varie riunioni interministeriali succedutesi per trattare la questione, ed in particolare durante la sopraccitata riunione del 3 Gennaio.

Da un punto di vista prettamente giudiziario, non si vedono difficoltà per iniziare entro breve termine i processi. Tutte le istruttorie relative ai 26 denunciati dalla Commissione d'Inchiesta, saranno completate per la fine di Gennaio ed i processi potrebbero iniziarsi qualche settimana dopo.

Varie invece furono le obiezioni sollevate dal punto di vista politico e precisamente:

a) durante le istruttorie presso la Procura Generale Militare sono stati sentiti finora 65 testimoni, i quali, non solo si sono pronunciati tutti a favore degli imputati, ma ne hanno addirittura fatto l'apologia, affermando che le rappresaglie ordinate od eseguite dagli imputati stessi, e che costituiscono i capi d'accusa della Jugoslavia, non sono né più né meno che la conseguenza delle atrocità commesse dagli Jugoslavi contro i militari e civili italiani.

Il processo contro i presunti criminali di guerra italiani si risolverebbe, pertanto, in un processo contro gli jugoslavi; ciò che, nel momento attuale,

mentre cioè si cerca di migliorare i rapporti italo-jugoslavi, non sembrerebbe opportuno.

b) I tribunali militari italiani che dovrebbero giudicare le persone richieste dalla Jugoslavia, dato l'alto grado da molte di queste rivestito, dovrebbero necessariamente essere costituiti da presidenti e giudici scelti tra i più alti gradi dell'Esercito (Generali d'Armata e di Corpo d'Armata).

Secondo quanto risulta al Procuratore Generale Militare, tali alti ufficiali, in linea generale, sarebbero contrari a pronunciarsi per la colpevolezza degli imputati e molto ben disposti, invece, a pronunciarsi per la loro assoluzione, data la situazione in cui questi si trovarono ad operare e le atrocità commesse contro le loro truppe.

Non sembra che la Jugoslavia potrebbe sentirsi soddisfatta di sentenze assolutorie comportanti condanne da due a tre anni di reclusione, soprattutto ove si tenga conto del fatto che la natura delle accuse da essa formulate è tale che gli imputati, a norma delle leggi jugoslave, sono passibili quasi tutti della pena di morte.

Sentenze del genere non farebbero quindi che inasprire maggiormente l'opinione pubblica jugoslava nei confronti dei presunti criminali di guerra italiani.

c) L'immediato inizio dei processi dividerebbe sicuramente la stampa e l'opinione pubblica italiana in due campi opposti, con gravi conseguenze di ordine interno, specie per quanto riguarda le prossime elezioni politiche, e di ordine internazionale.

d) I processi contro i presunti criminali di guerra italiani si svolgerebbero – se fatti ora – contemporaneamente a quelli contro i presunti criminali tedeschi che stanno per iniziarsi da parte dei tribunali militari italiani. E poiché le accuse che noi facciamo ai tedeschi sono analoghe a quelle che gli jugoslavi muovono contro gli imputati italiani, si creerebbe una situazione alquanto imbarazzante sia per i nostri Tribunali, sia per i riflessi internazionali che l'andamento dei vari processi potrebbe comportare.

Il dar corso ai processi su indicati quindi, mentre in un primo tempo almeno, può dare a noi e agli alleati che volessero sostenerci un'arma per resistere alle

richieste jugoslave, presenta tuttavia gli inconvenienti su accennati, quasi tutti indubbiamente gravi.

Converrebbe quindi, tenendo conto delle suaccennate considerazioni, cercare di guadagnare tempo, evitando di rispondere per ora alle richieste jugoslave. E' però da tener presente che la Jugoslavia sia che voglia accettare il nostro punto di vista che i presunti criminali di guerra da essa richiesti vengano sottoposti al giudizio della Magistratura italiana, sia che non riceva una nostra risposta, potrebbe sottoporre la controversia ai quattro Ambasciatori, i quali, ai termini dell'art.45 del Trattato di Pace, dovranno mettersi d'accordo sulla controversia stessa.

In tal caso, mentre noi possiamo contare sull'appoggio dell'Ambasciatore degli Stati Uniti e sperare in un benevolo atteggiamento degli Ambasciatori di Francia e di Grana Bretagna, troveremo sicuramente l'ostilità dell'Ambasciatore sovietico, dato il noto atteggiamento intransigente dell'U.R.S.S. in tema di criminali di guerra.

In tal caso non può escludersi che si finisca per arrivare ad un compromesso, nel senso che l'Italia debba consegnare alla Jugoslavia un certo numero di militari e civili da essa richiesti (i più indiziati) per evitare la consegna dei meno indiziati, o che si arrivi alla costituzione di un Tribunale Internazionale che indubbiamente porrebbe tutti gli accusati in una situazione più grave di quella in cui essi verrebbero a trovarsi di fronte ai Tribunali italiani.

Tale situazione alla data di oggi, suscettibile naturalmente di evolversi a seconda delle circostanze. In queste condizioni sembrerebbe opportuno mantenere atteggiamento temporeggiante evitando di rispondere alla Jugoslavia sulle richieste singole e cercando di impostare sempre più il problema, sia nei confronti degli Jugoslavi che in quelli degli Alleati nel senso che il giudizio debba essere deferito ai Tribunali italiani pur cercando – per le ragioni sopra esposte – di far in modo che tali giudizi possano svolgersi in condizioni di tempo e di ambiente meno suscettibili di inconvenienti d'ordine sia interno che internazionale.

Roma, lì 19 gennaio 1948

Fto Zoppi

Da un punto di vista tecnico non vi era niente che ostacolasse l'inizio a breve termine dei processi contro i ventisei civili e militari italiani deferiti dalla Commissione d'inchiesta alla giustizia militare. L'opportunità di una simile iniziativa risultava però dubbia. L'esito prevedibile dei processi, che si sarebbero conclusi con blande sentenze nei confronti degli accusati[168] e in un atto d'accusa contro i crimini jugoslavi, avrebbe infatti suscitato reazioni negative a Belgrado. E anche sul piano interno era probabile l'insorgere di tensioni pericolose nell'opinione pubblica alla vigilia delle elezioni politiche dell'aprile 1948. Zoppi suggeriva dunque un „atteggiamento temporeggiante". Proponeva cioè di continuare a rivendicare il diritto di giudicare in Italia i presunti criminali di guerra, ma consigliava al contempo di fare in modo che ciò avesse luogo „in condizioni di tempo e di ambiente meno suscettibili di inconvenienti d'ordine sia interno che internazionale".

Da queste preoccupazioni e dalla politica di tutela per gli indiziati italiani potevano approfittare anche i tedeschi accusati di aver commesso crimini di guerra in Italia. Il nesso stabilito dal conte Zoppi era chiaro: "*E poiché le accuse che noi facciamo ai tedeschi sono analoghe a quelle che gli jugoslavi muovono contro gli imputati italiani, si creerebbe una situazione alquanto imbarazzante sia per i nostri Tribunali, sia per i riflessi internazionali che l'andamento dei vari processi potrebbe comportare.*" Se i processi contro gli italiani non erano opportuni in questo momento,

[168] Dopo un'ampia produzione di memoriali a difesa da parte degli italiani accusati. Un tipico memoriale difensivo che fu sottoposto alla commissione d'inchiesta redatto dalla penna di Achille Marazza, terminava con il seguente epilogo: *„In ordine alle contestazioni mossemi, mi onoro esporre quanto segue: sono stato richiamato alle armi, quale Maggiore di Fanteria di complemento, il 19 agosto 1942, ed ho raggiunto a Crnomeli (Slovenia) il 23.o Regt. Fanteria – al quale ero stato destinato – il successivo 8 settembre. Perciò, essendosi le operazioni di cui ai primi tre capi dell'"Allegato" alla nota che mi riguarda della Legazione Jugoslava e svolte tutte – secondo l'Allegato medesimo – tra il 25 luglio e la metà di agosto del 1942, è evidente che, a prescindere dalla loro verità, io non posso aver concorso a commettere i fatti denunciati. [...] Quanto, infine, alle accuse di cui a capo 5, d'aver cioè materialmente redatto e trasmesso ai Reparti dipendenti gli ordini che, in relazione ai crimini oggetto dei capi precedenti, il Comandante avrebbe dato e firmato (nonchè di averne verificata l'esecuzione e d'aver quindi al riguardo riferito ai superiori) non può nemmeno esse interessarmi perché il fatto – apprezzabile o no – si riferirebbe pur sempre ad operazioni cui non ho partecipato."* Tali scritti di tipo autoassolutorio si trovano per la maggior parte degli indiziati italiani nel fondo DS 2256 del USSME: Documentazione USSME, in fase di acquisizione per gli atti della Commissione.

non lo erano i processi contro i tedeschi indiziati di crimini di guerra perché potevano rafforzare le richieste straniere contro gli italiani.[169]

La decisione sull'avvio o meno dei processi era quindi una decisione delicata che Zoppi rimandava al supremo vertice politico. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 febbraio 1948, comunicava che si procedesse come suggerito da Zoppi, secondo le indicazioni emerse nella riunione del 3 gennaio. In documento in merito è il seguente:[170]

Repubblica Italiana – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Gabinetto
n. 10599.7./15.2 di prot. Roma, lì 16 febbraio 1948
R.[iferimento] al f.[oglio] n.2888 del 25.1.1948.-

Oggetto: Presunti criminali di guerra italiani .-

Il Presidente del Consiglio dei Ministri concorda sulle conclusioni raggiunte dalla Commissione interministeriale riunitasi presso il Ministero degli Affari Esteri il 3/1 u.s., in merito al seguito da dare alle richieste jugoslave di consegna di presunti criminali di guerra italiani.-

Il Sottosegretario di Stato
f.to Andreotti

P.C.C. [per copia conforme]
(Dr. Giuseppe Rulli)
[Timbro:] Ministero della Difesa – Gabinetto

[169] Il nesso tra non-punizione dei "criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati" e la questione della punizione dei criminali di guerra tedeschi è evidente in vari documenti qui citati: ricordiamo oltre alle affermazioni del Procuratore Generale Borsari quella di Pietro Quaroni da Mosca il 7.1.1946: "il giorno in cui il primo criminale tedesco ci fosse consegnato, questo solleverebbe un coro di proteste da parte di tutti quei paesi che sostengono di aver diritto alla consegna di criminali italiani". (Documentazione MAE, DGAP, Germania 1952, b.174)

[170] Doc. 15/1, Documentazione ACS (Doc. 13)

Come dimostra un importante documento dell'agosto 1949, nessuno dei pur pochi indagati considerati dalla Commissione d'inchiesta deferibili alla giustizia fu mai processato. Nei confronti di alcuni fu spiccato un mandato di cattura da parte della magistratura italiana, ma venne dato a tutti il tempo di mettersi al riparo. Qualcuno lo fece rifugiandosi all'estero. Una lettera del Segretaria Generale del Ministero degli Affari Esteri al Capo Gabinetto del Ministero della Difesa ne descrive dettagliatamente:[171]

Segr. Pol. 875
Roma, 20 agosto 1949

Caro Ammiraglio,
Negli scorsi anni e precisamente in periodo armistiziale quando da ogni parte ci venivano reclamati i presunti „criminali di guerra", quelli sopratutto che dai vari Governi ex nemici erano stati iscritti nelle liste depositate a Londra, il Ministero degli Affari Esteri propose e quello della Guerra accettò, che si cercasse di eludere tale consegna (che per molti italiani, dati i metodi della giustizia ad ex-jugoslava, significava morte certa) provvedendo noi stessi ad esaminare i casi in base alle disposizioni del nostro Codice Militare che, più aggiornato di ogni altro, già prevedeva i delitti di quella specie. Fu così costituita presso il Ministero della Guerra una Commissione che ebbe il compito di prendere in esame la condotta dei nostri, sopratutto in Jugoslavia. Della costituzione di tale Commissione venne dal Ministero degli Affari Esteri data allora notizia all'Ammiraglio Stone, Capo della Commissione di Armistizio, il quale era in quel tempo sottoposto a ricorrenti richieste e pressioni del Governo di Belgrado perché procedesse all'arresto ed alla consegna degli italiani da esso incriminati. L'Ammiraglio Stone mostrò molto interesse e apprezzò la nostra iniziativa che, tra l'altro, aveva il vantaggio di offrirgli una scappatoia dilazionatrice di fronte alle richieste jugoslave, e pur non compromettendosi ad approvarla ufficialmente (in quanto si trattava di

[171] Doc. 15/1. Cfr. Documentazione MAE.

una nostra decisione unilaterale), chiese di essere tenuto al corrente dei lavori della Commissione. Lo stesso atteggiamento tennero in massima i Governi occidentali ai quali avevamo comunicato la nostra iniziativa perché se ne valessero nel resistere alle richieste jugoslave.

Fu così possibile guadagnare del tempo, durante il quale molta acqua è passata sotto i ponti di tutti i Paesi, e fu possibile opporci alle pretese di consegna sino al momento in cui la questione venne dai vari governi lasciata praticamente cadere. Sicché può dirsi oggi che lo stesso governo jugoslavo, che si era nel passato mostrato il più accanito, ha di fatto, da oltre un anno rinunciato a reclamare i presunti criminali italiani. La questione può quindi considerarsi superata.

Senonché la Commissione d'inchiesta che doveva necessariamente svolgere con diligenza il proprio incarico e, tra l'altro, non dare l'impressione di scagionare ogni persona esaminata (il che sarebbe stato controproducente agli stessi fini che ci eravamo proposti di raggiungere nell'insediarla), selezionò un certo numero di ufficiali che furono rinviati a giudizio. Erano più presi di mira dalla Jugoslavia e nel rinviarli a giudizio ci mettemmo nella condizione di poter rispondere alle richieste di consegna, che innanzi tutto dovevano essere da noi giudicati. Fu spiccato nei loro confronti mandato di cattura, ma fu dato loro il tempo di mettersi al coperto. Taluni sono partiti per l'estero e tuttora vi si trovano in attesa di poter rimpatriare. Comunque il mandato di cattura rimase, credo, negli atti e non vi si dette mai il minimo principio di esecuzione.

Essendo rimasti gli unici a dover vivere ... pericolosamente, costoro sentono tuttavia il disagio della loro attuale situazione e mi risulta che di essi taluni, più impazienti, sarebbero anche inclini a rendere responsabile il Ministero Affari Esteri (il quale aveva proposto la procedura su ricordata), del loro attuale disagio, dimentichi che ciò fu fatto nel preciso e unico intento di sottrarli alla consegna, come difatti avvenne. Ottenuto questo risultato e venuto meno le ragioni di politica estera che avevano a suo tempo consigliato quella procedura, il Ministero degli Affari Esteri, per suo conto, considera la questione non più attuale. La situazione delle persone di cui trattasi può pertanto essere ora considerata dal Ministero della Difesa nella sua

competenza particolare e sarei grato se il Ministero della Difesa volesse farci conoscere il suo pensiero in proposito anche per consentirmi di sottoporre la questione al mio Ministro con ogni elemento di giudizio.

F.to ZOPPI

A S.E.
l'Ammiraglio Franco ZANNONI
Capo Gabinetto Ministero Difesa
ROMA

La tattica dilatoria delle autorità italiane ebbe quindi pieno successo. Ciò anche in ragione dei mutamenti internazionali avvenuti nel 1948. La rottura fra Jugoslavia ed URSS del giugno 1948 privò infatti Belgrado dell'appoggio dell'unica delle quattro grandi potenze dimostratasi fino ad allora disposta a sostenerne le rivendicazioni. Delle centinaia di civili e militari italiani posti sotto accusa per crimini di guerra, i soli a venire condannati e puniti furono dunque quei pochi catturati e giudicati direttamente nei paesi vittime dell'aggressione fascista e coloro che furono processati dagli Alleati in Italia per delitti commessi contro i prigionieri di guerra (cfr. § 8). Creata per rivendicare l'autonomia italiana nell'applicare meccanismi di punizione, frenata o accelerata secondo le circostanze e le opportunità politiche, la "Commissione d'inchiesta sui criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati" rappresentò nei fatti uno strumento assai utile a procrastinare *sine die* la consegna dei civili e militari italiani incriminati dai Paesi vittime dell'aggressione fascista (*in primis*, dalla Jugoslavia), di rinviare sine die qualsiasi processo nei loro confronti anche davanti ai tribunali italiani e si rivelò un mezzo efficace per raccogliere prove che attestassero la malvagità degli accusatori e scagionassero gli accusati.

Nonostante il fatto che alla fine del 1947 almeno 26 procedimenti erano così avanzati che avrebbero dovuto trasformarsi in processi, non fu

intrapreso nulla.[172] Allorchè il ministro della Difesa Randolfo Pacciardi nel 1951 ricevette il rapporto conclusivo della Commissione d'Inchiesta, ringraziò i membri della Commissione per il loro "alto senso di scrupolosa e coscienziosa obiettività".[173]

La tattica dilatoria del governo italiano, che non rispose alle note jugoslave e rimandò *sine die* l'inizio dei processi, ebbe pieno successo. Con la rottura nel giugno 1948 dei rapporti con l'Unione Sovietica, la Jugoslavia venne a perdere l'appoggio dell'unica delle quattro grandi potenze disposta a sostenerne le rivendicazioni. Non è un caso che da allora cessò ogni azione di Belgrado per ottenere la consegna dei criminali di guerra italiani. Insieme alle rivendicazioni jugoslave, vennero meno anche quelle dell'Albania.

Stati Uniti, Gran Bretagna e Grecia in seguito rinunciarono alla facoltà di avvalersi dell'art. 45 del trattato di pace. Sembra invece che né il governo sovietico né quello francese avevano rinunciato ufficialmente alla facoltà di avvalersi dell'art. 45 del trattato di pace, come invece avevano fatto Stati Uniti, Gran Bretagna e Grecia.

La tutela del governo italiano per gli italiani accusati di crimini di guerra può essere dimostrato anche nel caso delle richieste inglesi. Il governo inglese aveva richiesta, nel novembre 1947, la estradizione di un milite della Guardia Nazionale Repubblicana, Costantino Forti, che si sarebbe reso responsabile di un crimini di guerra in danno del prigioniero britannico, sergente Partridge. Il Ministero degli Esteri rifiutò l'estradizione con la seguente motivazione:[174] *"Le domande di estradizione di cittadini italiani accusati di crimini di guerra debbono essere presentate, in via diplomatica e nella debita forma, dalle Rappresentanze estere in Italia, al Ministero degli Affari Esteri, che le trasmette a sua volta, se del*

[172] I verbali della suddetta Commissione (conservati presso USSME, nella cartella D.S. 3036A) ne testimoniano quell'atteggiamento di temporeggiamento prima, e di scagionamento generale degli accusati, in una fase successiva, dal 1949 al 1951.
[173] Doc. 15/1. Cfr. USSME, cartella D.S. 3036A, in fase di acquisizione.
[174] Doc.8/5/ff.2-3. MAE, DGAP VIII, 22.12.1947, fto. Zoppi.

caso, alle competenti Autorità italiane. La domanda di estradizione presentata alla Procura Generale Militare dal War Crimes Group South East Europe, riguardante Forti Costantino, non può quindi, allo stato degli atti, essere presa in considerazione...(...) D'altra parte, è da tener presente che sono in corso delle trattative con i Governi Alleati per ottenere la loro rinuncia allo art.45 par.1, comma a) del Trattato di Pace, per quanto riguarda la consegna da parte dell'Italia, dei propri cittadini accusati di crimini di guerra, lasciando che i medesimi vengano sottoposti al giudizio della Magistratura Italiana secondo le leggi del nostro Paese. (...) Per quanto riguarda lo schema di decreto per l'esecuzione in Italia, delle disposizioni contenute nell'art.45 del Trattato di Pace.... si riferisce alla consegna di quei cittadini delle Potenze Alleate ad Associate accusati di crimini di guerra, di tradimento e di collaborazione che siano richiesti dai rispettivi Paesi e che si trovino nel territorio della Repubblica[175]*, questione, questa, che è nostro interesse di tenere nettamente distinta e separata da quella della consegna dei cittadini italiani accusati di crimini di guerra per la quale, come sopra detto, sono in corso trattative diplomatiche."*

L'Italia venne però anche meno agli impegni diplomatici presi con la Gran Bretagna nell'aprile 1948 per processare i sette italiani considerati criminali di guerra da parte inglese[176]. Ricevuto da Londra il materiale d'accusa, in un primo momento le autorità italiane avevano effettivamente avviato i procedimenti. La Commissione d'inchiesta per i criminali di guerra aveva riscontrato elementi di „colpabilità" e deferito tutti e sette gli indagati alla giustizia. Erano stati effettuati anche alcuni arresti[177]. Nell'ottobre 1950, però, fu deciso di „rinviare a tempo indeterminato" la prosecuzione degli atti dei processi[178].

[175] Riguardava soprattutto le richieste dell'URSS, cfr. Doc.81.

[176] I sette indagati erano oltre il suddetto Costantino Forti: il capitano Tamianti/Tamienti/Taminiti, Pasquale Torregrossa, Nicola Furlotti, il capitano Vincenzo Ruisi, Settimo Ricci e il maresciallo Mario Marzucchi.

[177] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/1, Criminali di guerra italiani reclamati o detenuti dagli inglesi.

[178] Documentazione MAE. ASMAE, AP Gran Bretagna 1946-50, b. 43, f.7, Lettera del Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri Zoppi all'ambasciatore a Londra Gallarati Scotti, n. di prot. 20277/117, 24.10.1950. La lettera riguardava un caso in particolare, quello del maresciallo Mario Marzucchi.

Nessuno degli incriminati fu mai portato in giudizio per i delitti di guerra denunciati dalle autorità britanniche. Ciò si svolse nello stesso periodo in cui erano liberati i detenuti di Procida (cfr. § 8), dimostrando la riluttanza di punire crimini di guerra commessi da italiani.

Ma i responsabili per la questione negli organi governativi non si accontentarono di questa situazione raggiunta di fatto. In una riunione del 5 giugno 1950, cui oltre al Segretario Generale Zoppi parteciparono il segretario della "Commissione d'inchiesta" colonnello Sormanti, e il dott. Pantano, Vice-procuratore generale presso il Tribunale Supremo militare, il foro che stava allora approntando le istruttorie[179], fu presa in esame la tesi sostenuta dagli avvocati difensori, secondo cui tutti i "presunti criminali di guerra" richiesti dalla Jugoslavia sarebbero dovuti essere assolti „per una eccezione procedurale". L'art. 165 del codice penale militare di guerra italiano condizionava infatti la procedibilità per crimini di guerra commessi in altro Stato al presupposto della „reciprocità", ovvero alla garanzia che anche detto Stato garantisse „parità di tutela allo Stato italiano ed ai suoi cittadini per atti compiuti dai propri". Sussisteva il dubbio se tale articolo potesse valere contro il dettato dell'art. 45 del trattato di pace. L'ufficio del contenzioso diplomatico di Palazzo Chigi nell'agosto 1950 espresse il parere che le clausole del trattato di pace non precludevano l'applicazione dell'articolo 165 del codice penale militare[180]. Qualora fosse stata riscontrata la mancanza di „reciprocità" da parte jugoslava, si sarebbe dunque dovuto assolvere tutti gli imputati. Per il 25 giugno 1951 fu convocata una riunione interministeriale „per decidere il da farsi in merito alla questione dei presunti "criminali di guerra" italiani

[179] Documentazione MAE. Appunto non firmato della Direzione generale affari politici Ufficio VIII, 6.6.1950. Alla riunione prese parte anche il console generale Bosio del Ministero degli Esteri.

[180] Documentazione MAE. Appunto per la Direzione generale affari politici ufficio VIII, n. di prot. 7/3179, 14.8.1950, f.to Perassi.

deferiti alla Procura Generale Militare".[181] A questa riunione presero parte rappresentanti della Procura generale militare, del Ministero degli Esteri, della Difesa e della Giustizia. Già il 15 marzo 1951 il Ministero degli Esteri aveva chiesto al Ministero della Difesa „l'archiviazione dei vari procedimenti" a carico dei presunti criminali di guerra italiani richiesti dalla Francia e indagati dalla Commissione d'inchiesta, „risultando l'azione della Commissione stessa superata dalle circostanze"[182]. Lo stesso giorno un'analoga richiesta di archiviazione veniva fatta anche a proposito dei presunti criminali di guerra richiesti dall'Unione Sovietica[183]. L'uso delle medesime espressioni nelle due lettere e l'esame del carteggio col Ministero della Difesa fa pensare ad un'azione istituzionale concordata. E' da ritenere che dopo la riunione interministeriale di giugno, la Commissione d'inchiesta chiudesse i propri lavori con un'assoluzione complessiva[184] e che il Tribunale supremo militare chiudesse le istruttorie sulla base dell'"eccezione procedurale" ex-art. 165 sollevata dagli avvocati difensori e avallata dagli esperti di Palazzo Chigi[185]. Sembra che i vertici della magistratura militare avessero seguito le esigenze e logiche politiche espresse da parte dei Ministeri degli Esteri e della Difesa.

Le notizie scarseggiano poi, ma nell'estate 1961 avvenne una riunione interministeriale alla quale partecipò oltre al Ministero della Difesa un rappresentante della Procura militare generale. La riunione (dell'11

[181] Documentazione MAE. Appunto per il contenzioso diplomatico, n. di prot. 09701/880, 21.6.1951, f.to Grillo.

[182] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/4, Telespresso del Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, n. di prot. 427 Segr. Pol., 15.3.1951, f.to Sili, segreto.

[183] Documentazione MAE. ASMAE, AP URSS 1950-56, b. 1160, Telespresso del Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Difesa Gabinetto, n. di prot. Segr. Pol. 426, 15.3.1951, f.to Zoppi.

[184] Cfr. Documentazione USSME, Verbali della Commissione di inchiesta, DS b. 3036A. Secondo i dati disponibili presumibilmente del giugno 1950, la Commissione d'inchiesta aveva deferito alla giustizia 41 persone, aveva in sospeso 20 casi, 3 sotto esame. La tabella con i nominativi in ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 171, f. Criminali di guerra italiani – Parte generale 1948-49-50-51.

[185] Solo l'accesso agli archivi del Ministero della Difesa e della Procura generale militare potrà consentire di fare piena luce su questo punto.

settembre 1961) avveva il compito di trattare la questione di quegli italiani che avrebbero rischiato l'arresto in Jugoslavia e dei jugoslavi che sarebbero corso lo stesso rischio in Italia, sempre relativi a crimini di guerra. Il Ministero della Difesa stilò un riassunto della riunione. Alcuni anni dopo, con decreto presidenziale del 5 aprile 1965, avvenne la concessione della grazia per 63 cittadini jugoslavi condannati (presumibilmente in contumaciam) per crimini di guerra contro italiani.[186]

Conclusione: Preoccupazione fondamentale degli organi istituzionali fu quella di proteggere cittadini italiani accusati di aver commesso crimini di guerra dalle richieste di consegna avanzate dai paesi occupati dall'Italia fascista. Il governo di Roma rivendicò il diritto di giudicare in Italia i presunti responsabili e a questo scopo istituì una Commissione d'inchiesta presso l'allora Ministero della Guerra. L'azione di salvataggio organizzata dal Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con il Ministero della Guerra (poi della Difesa) e con la Presidenza del Consiglio, ebbe pieno successo. Nessuno degli italiani denunciati dagli Stati esteri fu consegnato nelle loro mani. Per di più nessuno di loro fu mai processato e condannato in Italia per i delitti ascritti.

I documenti qui presentati fanno vedere una politica di tutela che aveva delle ripercussioni sul complesso della persecuzione giuridica dei criminali di guerra tedeschi. Dai vertici italiani dell'epoca la questione del giudizio dei criminali di guerra tedeschi e la questione dei "presunti criminali di guerra italiani" furono considerate strettamente legate. Dalla documentazione si può infatti dedurre che la diplomazia e il governo italiani decisero di limitare le rivendicazioni nei confronti dei criminali di guerra tedeschi anche per paura che un'azione energica contro i tedeschi si ritorcesse a danno dell'Italia,

[186] In Atti della Commissione.

impegnata a proteggere i propri cittadini reclamati per crimini di guerra da Stati esteri. Quel nesso è precedente alle ragioni della guerra fredda (che portarono alla protezione accordata alla costituenda Germania occidentale dagli alleati anglo-americani non più disposti a collaborare con le autorità italiane nel perseguimento dei criminali tedeschi) e agli accordi segreti intervenuti dopo il 1950 fra la Germania di Adenauer e il governo italiano, che avrebbe bloccato l'azione giudiziaria contro i criminali tedeschi per non compromettere gli sforzi di Bonn, impegnata nella campagna per il riarmo germanico (cfr. infra § 11).

In conclusione, delle centinaia di civili e militari italiani posti sotto accusa per crimini di guerra, i soli a venire condannati e puniti furono quei pochi catturati e giudicati direttamente nei paesi vittime dell'aggressione fascista e coloro che furono processati dagli Alleati in Italia per delitti commessi contro i prigionieri di guerra. La mancanza di processi contro i presunti responsabili di crimini di guerra ha impedito una valutazione delle accuse, anche gravissime, mosse nei loro confronti. L'Italia non ha subito alcun giudizio per i propri crimini di guerra, come invece hanno subito i suoi alleati del Patto tripartito, la Germania e il Giappone. In Italia non si è svolto un «processo di Norimberga» contro i responsabili della guerra fascista, anche se sia i britannici che gli americani avevano inizialmente raccolto un considerevole materiale a tale scopo. La mancanza di una „Norimberga italiana"ha notevolmente contribuito a fissare una rappresentazione parziale e distorta della guerra.

§ 10. I processi a tedeschi da parte di corti britanniche (1945-1947). Le decisioni anglo-americane riguardo il termine per la richiesta di estradizione di presunti criminali nelle zone di occupazione; la decisione alleata di non processare più militari tedeschi alla fine del 1947

Gli inglesi, contrariamente a quanto avevano annunziato nell'estate 1946, decisero di celebrare il processo per le Fosse Ardeatine separatamente da quello a Kesselring: per l'episodio furono processati i generali von Mackensen, comandante della XIV armata, e Maeltzer, comandante della piazza militare di Roma, da un tribunale militare di guerra britannico, a Roma, e condannati a morte il 20 novembre 1946. Era un segnale di severità nei confronti dei presunti criminali di guerra tedeschi, che tuttavia non riesce a nascondere che qualcosa stava cambiando nella linea di condotta decisa solo qualche mese prima: è significativo che la decisione presa nell'estate del 1945 – e confermata ancora fino a qualche mese prima - di effettuare due processi, uno per le Fosse Ardeatine e l'altro ai generali tedeschi, fosse stata modificata, estrapolando la posizione di Kesselring dal primo, e processando solo lui per il sistema di ordini che aveva reso possibile la catena di stragi della tarda primavera ed estate del 1944. Indubbiamente processare Kesselring, comandante in capo per il fronte sud-ovest, aveva un ruolo simbolico importante, ma l'impatto sarebbe stato comunque sempre minore rispetto ad un grande processo che avesse visto sul banco degli imputati una decina o più di alti ufficiali tedeschi. Non sappiamo se questa decisione fosse una rinuncia definitiva, nei fatti anche se non esplicitamente dichiarata, ad un processo che coinvolgesse anche gli altri generali tedeschi: è certo comunque che il processo a Kesselring rappresentò la svolta nella politica giudiziaria alleata.

Il processo si tenne a Venezia, davanti ad una corte militare britannica, dal febbraio 1947 al 6 maggio 1947[187]: il 6 maggio 1947 Kesselring venne giudicato colpevole e condannato a morte. Il 13 maggio 1947 il generale Edward Crasemann, già comandante della 26° Divisione Panzer, fu condannato a Padova da un tribunale militare inglese a 10 anni per negligenza come responsabile dell'eccidio del padule di Fucecchio. Un altro processo ad un generale tedesco davanti ad una

[187] Durante questo processo, a Padova si tenne dal 14 al 18 aprile quello a generale delle SS Willy Tesnfeld, per l'uccisione di 17 partigiani (fra i quali un soldato britannico, vicino a Torino e di 11 civili a Borgo Ticino, vicino a Novara: il processo si chiuse con un'assoluzione.

corte militare britannica fu quello che si concluse il 26 giugno 1947, sempre a Padova, contro il generale Max Simon, comandante della XVI Divisione Panzer delle SS, responsabile di una catena di eccidi tra i più efferati: fu condannato a morte (e immediatamente graziato). Questo fu l'ultimo processo ad un ufficiale superiore tedesco da parte di una corte militare britannica: infatti proprio in quelle settimane la politica britannica nei confronti della punizione dei crimini di guerra si era radicalmente modificata, ed era stata proprio la condanna a Kesselring ad evidenziare quanto fosse cambiato, nei pochi anni dalla fine del conflitto, il contesto internazionale.

L'esito del processo a Kesselring si collocò infatti in un contesto internazionale già segnato dalle prime avvisaglie della guerra fredda: il giorno successivo alla condanna a morte del generale tedesco dalla segreteria del primo ministro inglese si scriveva all'Ufficio di guerra che "Mr. Churchill had telephoned to say that he was distressed about the sentence on Kesselring and that he might be raising the matter in the House of Commons"[188]. Anche il generale Alexander telegrafò al primo ministro di essere rimasto colpito dalla sentenza e di sperare che venisse commutata, poiché Kesselring ed i suoi soldati avevano combattuto "hard but clean"[189]. Nel contesto internazionale che si andava delineando, con lo scontro fra il blocco occidentale e quello sovietico, la parte di Germania occupata da Regno Unito, Usa e Francia, che sarebbe diventata poi la Repubblica federale tedesca, era un tassello troppo importante dello schieramento filo occidentale per sottoporla a penosi e laceranti esami di coscienza sulla guerra da poco conclusa: Churchill poteva così domandare retoricamente se simili processi non avessero ormai perso "any usefulness it may have had", e sottolineare come la condanna fosse "matter of public policy"[190].

La mobilitazione a favore di Kesselring ottenne il risultato voluto: già il 9 maggio il Segretario di Stato per la guerra britannico scriveva al

[188] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 14
[189] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 15
[190] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 17

generale comandante in capo (si trattava del comandante delle forze inglesi in Europa, che avrebbe dovuto confermare la condanna a morte di von Mackensen, Maeltzer e Kesselring) sottolineando il grave imbarazzo del Ministero degli esteri britannico se tali condanne fossero state confermate avendo invece l'Italia abolito la pena di morte (tranne che per i reati di alto tradimento), e non essendo intenzione del Foreign Office di suggerire al governo italiano che la pena di morte avrebbe potuto essere reintrodotta per i crimini di guerra. Si suggeriva che tale circostanza poteva essere presa in considerazione nel decidere la commutazione delle condanne alla pena di morte pronunciate dalle corti britanniche in Italia, e si concludeva significativamente: "you will no doubt discuss political aspect of this question with ambassador"[191].

Il 29 giugno 1947 il generale Harding, conformemente al nuovo orientamento politico delle autorità britanniche, commutò in ergastolo la sentenza di morte per i tre alti ufficiali tedeschi[192], con una serie di argomentazioni che non solo dimostrano le difficoltà politiche del momento, ma anche evidenziano i limiti di cultura giuridica degli stessi alleati nell'affrontare processi che presupponevano un'elaborazione del diritto penale internazionale che era appena all'inizio. Il generale Harding riconosceva così a Kesselring le seguenti circostanze attenuanti: "(A). The fact that in his general conduct of the Italian campaign Kesselring faught fairly and cleanly, and except in the two instances which are the subject of the charges displayed a sense of human responsibility in regard to the Italian civilian population and Italian culture, as wittnessed by Field Marshall Alexander's statement and my own personal knowledge and experience. (B). The fact that if he had challenged Hitler's orders for immediate and drastic reprisals for the Via Rosella incident Kesselring would have exposed himself to the charge of being unwilling to take prompt and adequate measures for the security of his troops at the time when its forces were in a

[191] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 16
[192] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 19

critical situation, a charge which any comd. would be reluctant to face. (C). The uncertainty surrounding the limitations imposed on reprisals by the law and usages of the bar in the light of increasingly intimate connection between the civilian population and the fighting, deriving from the development of partisan activities and air bombardment on an unprecedented scale. (D). The period during which the orders which formed the basis of the second charge were operative was limited and comparatively short" La circostanza B) era riconosciuta valida anche per Mackensen e Maeltzer. Inoltre, poiché vi era la possibilità che Kappler, diretto responsabile della rappresaglia, fosse condannato ad una pena più mite (si ricordi la considerazione del Segretario di Stato britannico alla guerra, che in Italia non vi era pena di morte), e considerando intollerabile questo, né essendo possibile sospendere la conferma delle sentenze di morte finché Kappler non fosse stato processato, il generale Harding commutava la sentenza di morte in ergastolo.

Il ribaltamento di prospettiva rispetto alle linee generali di politica giudiziaria enunciate fino a pochi mesi prime, che le argomentazioni di Harding rivelano, non potrebbe essere più netto, ed interessa qui sottolineare non tanto la ragion di Stato che spinse a sospendere le condanne a morte (tutti i condannati sarebbero poi stati rilasciati dopo qualche anno, con l'eccezione di Maeltzer, morto in prigione), quanto le argomentazioni con le quali il generale motivò la propria decisione: se nei documenti britannici del 1945-1946 le rappresaglie venivano considerate una conseguenza dell'attività partigiana, apertamente sollecitata dagli alleati, e questo rappresentava una specie di debito d'onore che spingeva gli inglesi a sentirsi particolarmente investiti della missione di processare i colpevoli tedeschi delle stragi, un anno dopo l'argomentazione veniva ribaltata e il generale Harding poteva scrivere che la necessità di difendere il proprio esercito rappresentava un'attenuante per Kesselring. Secondo il generale inglese esistevano incertezze delle convenzioni militari internazionali vigenti in materia

di rappresaglie (in realtà nessuna convenzione, per quanto largamente potesse essere interpretata, arrivava a giustificare l'uccisione indiscriminata di vecchi, donne e bambini): le argomentazioni di Harding ricordano così da vicino proprio le tesi difensive dei generali tedeschi chiamati a rispondere degli ordini terroristici emanati e dei comportamenti conseguenti delle truppe da loro comandate, nonché quelle dello Stato maggiore dell'esercito italiano nel documento del 19 maggio 1945 già citato.

§ 11. La punizione dei criminali di guerra tedeschi. Il "gruppo di Rodi"

La decisione di Harding, approvata dalle autorità politiche britanniche[193], sanzionò la fine dei grandi processi per crimini di guerra da parte delle autorità britanniche. Questo tuttavia non significava che le autorità italiane non avrebbero potuto processare essi stessi i criminali, soprattutto dopo la stipula del trattato di pace: abbiamo già visto l'orientamento in tal senso degli alleati, che si tradusse anche nell'indicazione di un termine – il 31 ottobre 1947 - per la richiesta di estradizione di criminali di guerra detenuti nelle zone di occupazione britannica e statunitense[194], in previsione del quale la Procura generale militare assicurò la Presidenza del consiglio dei ministri in data 29 ottobre 1947 "di aver già trasmesso al Comando militare Americano in Germania l'elenco completo di tutti i militari tedeschi, imputati di crimini di guerra, per i quali finora è stato possibile raccogliere elementi dir responsabilità"[195].

Una lettera del 19 febbraio 1948, dell'Ufficio del Judge Advocate General di Londra al Gruppo per i crimini di guerra in Europa Sud Orientale[196] (era stato istituito nel gennaio 1947 come unità amministrativa indipendente sotto il comando del tenente colonnello

[193] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 19
[194] Doc. 13/4, ff. 82-85.
[195] Doc. 13/4, ff. 79-81.
[196] Commissione giustizia della Camera dei Deputati, doc. 22

Heycock) nel comunicare che in una riunione tenuta con il Foreign Office il 10 dicembre 1947 "decision is that *no Germans will in future be tried by British Courts for war crimes committed against Italian victims* [corsivo nostro]", faceva il punto sulla situazione di ufficiali in custodia dei britannici, che erano ricercati dagli italiani: il generale Wilhelm Schmalz, comandante della Gestapo in Italia, avrebbe potuto essere consegnato, a richiesta; Walter Reder "should be returned to the Americans since it is understood that he was only given to us on condition that we should try him. I appreciate that a long time has elapsed since this case was forwarded and it may be that the Americans are now unwilling to accept Reder. In this case they should be asked whether they have any objection to his being handed to the Italians for trial, and if no objection is raised he should be handed over immediately" (e così avvenne, come abbiamo scritto sopra). Il generale Richard Heidrich "was repatriated to Germany some time last summer as a very sick man and it was then considered doubtful whether he would live long. When he was interrogated at London District Cage we did not discover any evidence which would justify his trial by the Italians. No further action is therefore necessary by you in relation to him but if the Italians want him at a later date they will have to make an application for him". Il generale Wilhelm Haster, comandante della Hermann Goering, una divisione particolarmente specializzata in azioni di rappresaglia, era stato consegnato agli olandesi: se questi avessero deciso di non processarlo, avrebbe potuto essere consegnato all'Italia, insieme a Kranebitter. Quanto al generale Wolff, capo delle SS in Italia, "it seemed clear from the interrogation of Oberführer With that he was on leave at the material time and that there was no evidence which would justify his trial by the Italians".

Fino a metà giugno 1947 dunque in Italia erano stati tenuti da corti militari britanniche 49 processi (alcuni anche contro italiani, in generale per maltrattamenti o uccisioni di prigionieri di guerra britannici). Altri undici processi furono celebrati in Austria, dove operava già dal

gennaio 1946 una piccola sezione investigativa del gruppo per i crimini di guerra, distaccata dall'Italia. Altri sette processi furono celebrati in Austria del giugno 1947, data di trasferimento in quello Stato dell'intero gruppo per i crimini di guerra, al gennaio 1948, ma questi non riguardavano più crimini commessi in Italia. Inoltre il gruppo, durante la sua permanenza in Austria e in Italia, arrestò e consegnò vari criminali di guerra voluti da altre nazioni: 27 di questi furono consegnati all'Italia, 16 alla Francia, 20 alla Jugoslavia, 8 al Belgio, 2 alla Cecoslovacchia, 2 alla Grecia, uno alla Polonia ed uno alla Russia.

Purtroppo non è disponibile l'elenco completo dei criminali di guerra tedeschi richiesti dall'Italia, né di quelli consegnati e processati, ma possiamo tentare una ricostruzione dei principali processi celebrati da tribunali militari italiani, ed anche dei problemi generali che si prospettavano. Questi erano ancora una volta collegati alla questione dei criminali di guerra italiani "secondo alcuni Stati esteri". Infatti su questo tema l'Italia continuava ad essere messa sotto accusa presso la Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite: il 5 dicembre 1946 il Comitato III aveva svolto un esame dettagliato delle accuse jugoslave all'Italia, concludendo, con un lungo ed articolato documento, che molti dei casi sottoposti alla sua valutazione costituivano crimini contro l'umanità, per il numero e la gravità degli episodi ed il carattere di guerra d'aggressione che il conflitto fra Italia e Jugoslavia aveva assunto[197]. Si era inoltre evoluta in maniera preoccupante per l'Italia anche la questione delle accuse che l'Etiopia chiedeva di poter sostenere davanti alla Commissione per il comportamento italiano nel conflitto del 1935-36: il 12 febbraio 1947 il Comitato I aveva deciso di sottoporre all'attenzione della Commissione le accuse[198]. Questa aveva affrontato la questione il 12 marzo 1947, con una lunghissima discussione alla fine della quale i rappresentanti di Australia, Polonia e Jugoslavia si erano dichiarati favorevoli a che la Commissione

[197] Doc. 82/4, C 239, ff. 3 sgg.
[198] Doc. 82/6, f. 34.

assumesse la giurisdizione in relazione alla richiesta etiope, quelli di Canada, Danimarca, Nuova Zelanda, Belgio e Cina avrebbero voluto astenersi dal votare, mentre i rimanenti membri (Regno Unito, Usa, Francia, Grecia e Olanda) si erano dichiarati contrari alla richiesta etiope[199]. La discussione era stata rimandata alla seduta successiva, il 26 marzo 1947, nella quale il rappresentante della Cecoslovacchia, assente nella seduta precedente, si era schierato a favore della richiesta Etiope, portando a 4 il numero degli stati favorevoli, contro 6 contrari[200], una maggioranza abbastanza ridotta favorevole all'italia, che avrebbe potuto essere ribaltata, come infatti avvenne.

Il 24 marzo 1947, inoltre, un documento congiunto dei Comitati I e III sulla posizione dei prigionieri di guerra italiani dopo la stipula del trattato di pace, sollecitato dalla Francia, aveva ribadito che le liste della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite erano sempre valide, che non era ancora stato deciso se e quando sarebbero state comunicate alle autorità italiane, che non vi era l'obbligo di rimpatrio di prigionieri di guerra italiani se questi erano sottoposti a procedimento penale per presunti crimini di guerra da parte degli Stati che li detenevano[201]. I due documenti furono recepiti nella stessa riunione della Commissione del 26 marzo nel quale si era discusso della questione etiope[202]. Ancora nel luglio 1947 al governo italiano che chiedeva a chi si dovesse rivolgere per avere le liste dei criminali di guerra, si rispose di rivolgersi direttamente alla Commissione, ma decidendo nel contempo di temporeggiare prima di consegnarle[203].

Il governo Etiope continuava inoltre a sottoporre alla Commissione le proprie accuse nei confronti degli italiani[204], ottenendo che la questione, che il 26 marzo 1947 era stata già affrontata e risolta in

[199] Doc. 82/6, ff. 13-16.
[200] Doc. 82/6, ff. 18-19.
[201] Doc. 82/4, C252 e 252(1), ff. 13 sgg.
[202] Doc. 82/6, f. 19.
[203] Doc. 82/6, f. 39.
[204] Si veda la riunione del Comitato I, 7 maggio 1947, nella quale furono presentati due dossier su Badoglio e Graziani (doc. 82/6, f. 37), e la corrispondenza fra governo etiope e Commissione dell'agosto 1947 (doc. 82/6, ff. 61-62).

maniera favorevole all'Italia (4 a favore della richiesta del governo etiope, 6 contrari, gli altri astenuti), fosse riportata all'attenzione della Commissione: il 29 ottobre 1947 fu ripresa la discussione sulla richiesta etiope, dopo che i rappresentanti dei vari Stati nella Commissione avevano preso istruzioni dai rispettivi governi: si votò sulla richiesta del governo etiope che la Commissione assumesse giurisdizione sui crimini commessi dagli italiani nel corso del conflitto 1935-1936, e il risultato fu un clamoroso ribaltamento dell'esito della votazione del marzo precedente: ben dieci rappresentanti votarono a favore, solo 4 si dichiararono contrari (Belgio, Olanda, Francia e Australia) e due si astennero (Cina e Usa)[205]. Il segnale preoccupante che tale votazione dava all'Italia non poteva essere compensato dal fatto che subito dopo la Commissione respinse la richiesta dell'Albania che le venissero consegnati collaborazionisti, tedeschi e 105 italiani; in particolare non poteva non preoccupare il voto favorevole alla richiesta dell'Etiopia espresso dal rappresentante del Regno Unito, dato che proprio quello Stato era stato particolarmente comprensivo nei confronti delle posizioni italiane. In seguito a quella votazione, il 30 ottobre 1947 il Comitato I decise di dare all'Etiopia tempo fino al 1° gennaio 1948 per sottoporre i casi alla Commissione[206]. Le richieste dell'Etiopia furono poi analizzate nella sedute del 4 marzo 1948 e del 31 marzo del 1948 da parte del Comitato I, che decise di inserire nella lista dei criminali di guerra Badoglio, Graziani, ed altri, per varie imputazioni (uso di gas asfissianti, bombardamento di ospedali della Croce Rossa e di ambulanze, applicazione di politiche del terrore sistematico, etc.)[207].

Per questi motivi, la possibilità ormai acquisita dall'Italia di processare autonomamente i criminali di guerra tedeschi che avesse richiesto alle autorità alleate e le fossero stati consegnati passò in secondo piano rispetto al tema dei criminali di guerra italiani: molto significativa da questo punto di vista una corrispondenza tra i vari ministeri che si

[205] Doc. 82/6, f. 22. Era assente il rappresentante del Lussemburgo.
[206] Doc. 82/6, f. 41.
[207] Doc. 82/6, ff. 42 sgg.

svolse fra gennaio e maggio. Il primo documento è del 2 gennaio 1947[208]: il Ministero degli affari esteri, direzione generale affari politici, scriveva al Ministero della guerra concordando (si rispondeva infatti ad una precedente nota di quest'ultimo, che non ci è pervenuta) che, in previsione dei primi processi contro presunti criminali di guerra tedeschi da parte della Procura militare italiana, fosse pubblicamente chiarito il punto di vista del governo italiano, "e ciò in relazione soprattutto alla linea di condotta che ci proponiamo di adottare di fronte ad eventuali richieste di consegna di italiani imputati di crimini di guerra da parte di altri paesi". Era questa, evidentemente, la preoccupazione principale delle autorità italiane, rispetto alla quale il Ministero della guerra aveva, per le vie brevi, sottoposto al Ministero degli affari esteri una bozza di comunicato, che avrebbe dovuto essere emanato dalla Presidenza del consiglio dei ministri qualche giorno prima dell'inizio del primo processo. Il Ministero degli affari esteri lo restituiva con alcune proposte di modifica e conviene riportarne per intero il testo[209]: "La Magistratura italiana dovrà iniziare prossimamente vari processi contro presunti criminali di guerra tedeschi. Alcuni dei quali sono imputati di orrendi delitti. Negli ambienti responsabili italiani si sottolinea, a tal proposito, che il riconoscimento da parte degli Alleati della competenza della Magistratura italiana a conoscere e giudicare i crimini di guerra commessi dai tedeschi a danno degli italiani, è derivato dalla condizione di cobelligeranza, per la quale il criterio seguito nella punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi contro le popolazioni italiane non può essere diverso da quello applicato per i crimini di guerra commessi dai tedeschi contro le popolazioni facenti parte delle Nazioni Unite.

Negli stessi ambienti si rileva che, essendo ogni Stato belligerante responsabile della condotta dei propri militari, sarebbe esso stesso

[208] Doc. 13/4, f. 88.
[209] Doc. 13/4, f. 89.

tenuto a punirli per i fatti, da essi compiuti, che costituiscano violazione delle leggi e degli usi di guerra, nonché delle fondamentali norme di civiltà.

Tuttavia, data la particolare situazione in cui si trova attualmente la Germania, si è reso necessario che la Magistratura Italiana provveda a tali giudizi applicando le norme vigenti del diritto italiano; e ciò farà con quel senso di obiettività che è sempre stato caratteristica della giustizia del nostro Paese". I motivi della dichiarazione erano evidenti, come rilevava il Ministero della guerra il 7 gennaio 1947 scrivendo alla Procura generale militare e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri ("riferimento intese verbali – Ministro Zoppi")[210]: "quello - tra essi – che nel momento attuale maggiormente interessa è dato dalla necessità di mantenerci coerenti con le nostre richieste ed affermazioni nei riguardi dei criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri". Il Ministero chiedeva quindi alla Procura generale di far conoscere quando sarebbero iniziati i processi in questione, dato che la dichiarazione preparata in collaborazione con il Ministero degli affari esteri avrebbe dovuto essere diramata qualche giorno prima.

Le autorità italiane avevano ben chiara la contraddizione, nella loro posizione, fra il rivendicare il diritto di giudicare i presunti criminali tedeschi, e rifiutarsi di consegnare i presunti criminali italiani alle nazione che ne avevano fatto richiesta: per tale motivo decisero di adottare una linea prudenziale, che minimizzasse la portata politico-giudiziaria dei processi ad imputati tedeschi che stavano per iniziare da parte di tribunali militari italiani, facendo intendere che si trattava solo di un'opera di supplenza rispetto allo situazione della Germania, ma che la linea principale adottata dall'Italia era che ciascuno Stato dovesse giudicare della colpevolezza o meno dei propri cittadini accusati di criminali di guerra da altri Stati. Una linea, va rilevato, che andava contro non solo alla dichiarazione di Mosca, alla quale in passato la stessa Italia si era appellata per rivendicare a sé il diritto di

[210] Doc. 13/4, f. 86.

giudicare i presunti criminali di guerra tedeschi, ma a tutta l'elaborazione e all'operato della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite.

Agli atti vi è quindi un testo della dichiarazione con alcune correzioni (si eliminò la frase relativa agli orrendi delitti compiuti da alcuni dei tedeschi che sarebbero stati processati, nonché quella finale sul senso di obiettività caratteristico della giustizia italiana), con timbro della Presidenza del consiglio dei ministri e la data del 10 maggio 1947[211], nonché una comunicazione urgentissima del Ministero della difesa, come era stato nel frattempo denominato il Ministero della guerra, alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in data 26 maggio 1947, nel quale si comunicava che il primo processo, previsto presso il Tribunale Militare di Firenze contro Rodolfo Fenn e Theo Krake il 12 maggio 1947, era stato rinviato al 27 maggio, e si ricordava, qualora non fosse già stato provveduto, di diramare a mezzo stampa e radio la dichiarazione concordata[212].

E' chiaro che con queste preoccupazioni non ci si poteva aspettare che l'Italia processasse in maniera coerente ed organica i numerosi criminali di guerra i cui nomi risultavano dai fascicoli trasmessi dalle autorità alleate, che erano stati concentrati presso la Procura generale militare, né che le varie procure militari, territorialmente competenti, fossero investite da questa delle indagini per i tanti episodi che erano stati segnalati da varie autorità – ed in particolare dai carabinieri – dei quali, se le indagini fossero state svolte subito, sarebbe stato possibile rintracciare i responsabili. Così il numero di processi che fu celebrato fu abbastanza limitato[213], rispetto alla mole documentaria raccolta

[211] Doc. 13/4, f. 90.

[212] Doc. 13/4, f. 91. La Presidenza del consiglio dei ministri rispondeva rassicurando che la dichiarazione era stata consegnata all'Ansa e alla Rai fin dal 10 maggio precedente (doc. 13/4, f. 92). Krake, capitano della Todt, fu assolto dall'accusa di omicidio e condannato dal Tribunale militare di Firenze il 2 giugno 1947 a 2 aa. di reclusione per maltrattamenti. Fu liberato il 7.6.1948 (doc. 5/1, f. 295). Fenn, col. dell'organizzazione Todt, fu condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo, condonato. Con sentenza del 12.12.1947, il TSM annullò senza rinvio la condanna perché il fatto non è considerato reato (doc. 5/1, f. 303).

[213] Un elenco inviato da Borsari al MAE il fa il punto della situazione: a quella data erano in corso 5 procedimenti a carico di imputati detenuti, 6 a carico di imputati non detenuti, di cui

presso la Procura generale militare, della quale testimonia il registro generale rintracciato insieme all'archivio nel 1994.

Indubbiamente il processo che ebbe la maggior risonanza fu quello celebrato presso il Tribunale militare di Roma per la strage delle Fosse Ardeatine, che vedeva sul banco degli imputati il tenente colonnello Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS. La sentenza fu pronunciata il 20 luglio 1948: condanna all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore. La Cassazione confermò il 19 dicembre 1953.

L'ultimo processo di rilievo celebrato in Italia dopo la fine della guerra fu quello celebrato presso il Tribunale Militare di Bologna nel 1951 contro il maggiore delle SS Walter Reder, condannato il 31 ottobre all'ergastolo: gli altri, dei quali abbiamo notizia, vedranno sul banco degli imputati ufficiali meno noti di quelli sopra indicati. Con la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta, in realtà, anche per l'Italia la stagione dei processi per crimini di guerra poteva dirsi conclusa, e l'archivio costituito presso la Procura generale militare aveva ormai perso quella funzione di coordinamento e promozione delle indagini che aveva avuto dal momento della sua costituzione fino a quando, fra 1947 e 1948, agli italiani era stata data piena autonomia per le indagini ed i processi contro presunti criminali di guerra tedeschi. Da quegli anni, quindi, possiamo considerare parta l'illegittima detenzione delle carte presso la Procura generale militare: e la vicenda del fascicolo contenente le indagini statunitensi su Sant'Anna di Stazzema, alle quali abbiamo già accennato, stanno a dimostrarlo.

Un telespresso del 4 luglio 1949 del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero degli interni riportava la notizia, inviata dal Consolato italiano a Monaco di Baviera, della condanna a soli 4 anni di prigione da parte di un tribunale

alcuni per i quali era già stata richiesta l'estradizione, per fatti di eccezionale gravita; 4 per imputati di cui erano già state interessate le autorità alleate per la consegna, senza esito data la scarsità di informazioni (doc. 56/1, ff. 345 sgg.)

tedesco per la denazificazione, dell'ex generale tedesco delle SS Karl Wolff, già comandante delle SS in Italia, uno di quei generali che gli alleati avevano programmato di processare nel grande processo ai generali tedeschi che avevano operato in Italia, ma che in seguito, anche per i meriti da questi acquisiti nel mediare la capitolazione delle truppe tedesche in Italia con gli alleati, era stato escluso da tutti i procedimenti penali alleati, e, come abbiamo visto, non consegnato all'Italia per essere processato. Il commento del Consolato italiano sulla mite condanna a Wolff, "uno dei più alti esponenti delle SS", era lapidario (e del tutto condivisibile): "ormai in Germania la 'denazificazione' è da considerarsi del tutto superata"[214].

E l'Italia si allineava: in una corrispondenza del capo della missione diplomatica italiana a Bonn inviata il 18 agosto 1950 al Ministero degli affari esteri, e da questi trasmessa al Ministero di grazia e giustizia e alla Presidenza del consiglio dei ministri, si sottolineava la sensibilità dell'opinione pubblica tedesca per la sorte dei concittadini condannati per crimini di guerra e detenuti in altri Stati, e si lasciava al Ministero la valutazione dell'opportunità di studiare provvedimenti di condono, sotto la forma di estensione ai militari tedeschi condannati delle varie amnistie emanate dal 1945 in poi, o sotto quella, secondo lo scrivente preferibile, di provvedimenti di grazia[215]. E qualche settimana dopo, il 21 novembre 1950, il Ministero degli affari esteri comunicava un altro rapporto del capo della missione diplomatica italiana a Bonn[216], nel quale si annunciava l'intenzione di Adenauer di inviare in Italia un suo uomo di fiducia – il direttore della Caritas in Germania., ben introdotto in ambienti romani - per "sondare il pensiero del Governo Italiano anche sulla questione dei criminali di guerra". La stagione dei processi sarebbe ben presto stata sostituita da quella dei tentativi di riabilitazione dei (pochi) criminali di guerra ancora in carcere, e dal

[214] Doc. 13/4, f. 75.
[215] Doc 13/4, ff. 94-95.
[216] Doc 13/4, f. 96.

lungo oblio sulla "guerra ai civili" che aveva caratterizzato l'occupazione tedesca dell'Italia.

Parte sesta. I processi dei Tribunali militari italiani: un bilancio.

Il numero di processi che fu celebrato in Italia fu abbastanza limitato, rispetto alla mole documentaria raccolta presso la Procura generale militare, della quale testimonia il registro generale rintracciato insieme all'archivio nel 1994. Un elenco inviato da Borsari al Ministero degli affari esteri del 6 aprile 1949 fa il punto della situazione: a quella data erano in corso 5 procedimenti a carico di imputati detenuti, 6 a carico di imputati non detenuti, di cui alcuni per i quali era già stata richiesta l'estradizione, per fatti di eccezionale gravita; 4 per imputati di cui erano già state interessate le autorità alleate per la consegna, senza esito data la scarsità di informazioni[217]

Non siamo in grado di fare un elenco preciso, che non è stato rintracciato nelle carte della Commissione parlamentare d'inchiesta, di questi processi; al 16.7.1951, secondo dati ufficiali del Ministero della difesa, 11 erano i militari tedeschi condannati da tribunali militari italiani, 6 avevano usufruito di provvedimenti di clemenza dal 23.5.1950 al 7.6.1951, 2 erano in carcere in attesa che si definisse il ricorso contro la sentenza, 1 in carcere in attesa di giudizio[218].

Altri dati si possono desumere da una corrispondenza del 1965: infatti il 10 aprile 1965 una lettera del Ministero della difesa alla Procura generale militare richiedeva i dati sui processi per crimini di guerra ai tedeschi svoltisi in Italia, poiché analoga richiesta era stata avanzata al ministero degli affari esteri dall'ambasciata tedesca in Italia[219]. Il 20 aprile 1965 Santacroce scriveva alle procure militari territoriali, per

[217] Doc. 56/1, ff. 345 sgg.
[218] Doc. 5/1, f. 307.
[219] Doc. 5/1, f. 305.

avere i dati in questione[220]. Abbiamo solo la lettera di risposta della Procura militare di la Spezia del 20 maggio 1965, con l'indicazione dei procedimenti penali presso i Tribunali militari territoriali di Bologna, Firenze (nel frattempo soppressi)e La Spezia[221]. Tuttavia abbiamo anche la lettera di Santacroce del18 giugno 1965 al Ministero della difesa, Gabinetto Ministro, con la quale trasmetteva l'elenco dei procedimenti svoltisi contro militari tedeschi da tribunali militari italiani, specificando che erano esclusi numerosi altri procedimenti per crimini di guerra contro militari rimasti ignoti o prosciolti per altra causa[222].

Possiamo quindi ritenere che i dati qui esposti non si discostino di molto dall'effettiva situazione dei procedimenti penali: li presentiamo suddividendoli fra procedimenti arrivati alla fase dibattimentale, e quelli chiusi in istruttoria.

Procedimenti definiti in fase di istruttoria

- 7.7.1945, serg. aut. Giovanni Stenkling, trasmesso alla Procura di Sulmona[223]

- 28.11.1945, magg. Tuccik ed altri, trasmesso alla Procura di Roma[224]

- 4.12.1945, cap. magg. Giovanni Luger ed altri, trasmesso alla Procura di Roma[225]

- 14.5.1947, Giudice istruttore militare di Napoli ten. col. della G. M. Michele Greco, sentenza contro Stefano Wessel, interprete dell'esercito tedesco e segretario del col. Scholl, comandante militare della piazza di

[220] Doc. 5/1, f. 306.
[221] Doc. 5/1, f. 301.
[222] Doc. 5/1, f. 292. Segue l'elenco da 293 a 300.
[223]
[224]
[225]

Napoli, imputato di omicidi, saccheggi, incendi, ecc: non doversi procedere per insufficienza di prove. Restituiti gli atti al PM per ulteriore indagini nei confronti di Scholl[226]. Wessel fu quindi prosciolto per non aver commesso il fatto a seguito di ricorso (sentenza Tribunale supremo militare, dell'11.5.1956). Era stato liberato il 28.12.1946[227].

- 5.4.1949, sentenza Giudice istruttore militare di Verona; imputati Haage, non meglio generalizzato, in servizio presso il campo di concentramento tedesco di Bolzano, maresciallo della Wehrmacht, e Wilde Lechert, non meglio generalizzato, già in servizio nel campo suddetto, imputati di maltrattamenti, omicidi e furti. Non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori[228].

- 26.1.1950, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati s. ten. Alois Brandl, magg. Haas, cap. Koeppin, serg. Drietich, granatiere Maik, granatiere Ott, per reati artt. 185 secondo comma CPMG in relazione all'art. 575 CP: ordinata sospensione istruttoria[229].

- 10.5.1950, Giudice istruttore militare di Roma, imputato Hauptst Dannecker più 1[230].

- 22.1.1954, Giudice istruttore militare di La Spezia, imputati ten. Deseine o Dexkeimer, mar. Danzica, mar. Iacp, di distruzione, rappresaglia, strage: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori[231].

- 25.2.1954, Giudice istruttore militare di Napoli dr. Domenico Ajello, imputato col. Scholl, non meglio identificato, comandante militare

[226]

[227] Doc. 5/1, f. 295.

[228]

[229] Doc. 5/1, f. 302. Nello stesso documento, f. 346, la notizia che il Brandl con altri era imputato per l'eccidio di Vecchiazzano, ed era in mano delle autorità militari inglesi.

[230]

[231] Doc. 5/1, f. 304.

piazza di Napoli durante l'occupazione tedesca dal 12 al 30 settembre 1943, imputato di omicidi, saccheggi ecc.: decreta l'archiviazione per non essere emersi elementi concreti per documentare una esplicita responsabilità penale dell'imputato[232].

- 16.12.1954, Giudice istruttore militare di Verona: imputati Otto Wolf, tenente di amministrazione del magazzino distribuzione Luftwaffe 1/VIII, già nel campo prigionieri di guerra 209, Scuell, tenente pagatore segretario, già nel predetto campo prigionieri di guerra 209, Arturo Menhert, non meglio identificato, già residente a Merano. Imputati di omicidio di soldato americano e di lesioni permanenti a soldati inglese: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati stessi[233].

- 17.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati ten Stikkmaier, ten. Lassak, ignoti, per violenza con omicidio in Collerumiz di Tarcento (Udine) contro tredici partigiani: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori[234].

- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati gen. Ritter von Oberkmpf, gen. Augusto Schothuber, s. ten. Otto Ludendorff, di omicidio di 49 ufficiali italiani prigionieri di guerra in Trigli, Jugoslavia: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori[235].

- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati col. Von Bernardi, cap. Leimberger, caporale Strassmeyer, ignoti, di maltrattamenti e violenze contro prigionieri di guerra italiani nel

---

232

233 Doc.

234 Doc. Cfr. doc. 5/1, f. 346.

235

campo "Oflag 83" di Wutzendorf: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori[236].

- 8.7.1957, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Weiss, non meglio identificato, feldmaresciallo, Loher, non meglio identificato, col. gen., Hubert Lanz, non meglio identificato, gen. von Stettner, non meglio identificato, magg. generale, più 26, per i fatti di Cefalonia e Corfù[237], Non doversi procedere nei confronti di alcuni per essere rimasti ignoti gli autori del reato, nei confronti di Ludwiger, Hans Barge, Fauth e di Fritz Aigner per non aver commesso il fatto; proseguirsi l'istruzione formale nei confronti di Weices (Weiss), Loehr, Lane, von Stettner, Speidel, Rademaker, Heindrich e Kun (la stessa sentenza assolve Apollonio ed altri 27 dal reato di rivolta continuata, cospirazione, insubordinazione).

- 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati Untersturmfhürer Karl Tito, mar. Haus Haage, mar. Otto Rikoff, mar. Giuseppe Konig, mar. Alberto Mayer, sold. Costantino Saifer, imputati reati artt. 185 secondo comma e 211 CPMG: sospensione istruttoria[238].

- 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati mar. Alberto Mayer, mar. Otto Rikoff, Mayer ?, imputati di collaborazionismo: sospensione istruttoria[239].

- 30.12.1960, Giudice istruttore militare Firenze, imputati il serg. Frederik De Kock più 18, per concorso in furto aggravato: non doversi procedere per prescrizione[240]

---

[236]

[237] Doc. 4/6, ff. 11 sgg.

[238] Doc. 5/1, f. 302.. Il Tito era imputato per l'eccidio di Fossoli, e nel 1949 era in corso l'estradizione (doc. 5/1, f. 346).

[239] Doc. 5/1, f. 302.

[240] Doc. 5/1, f. 303.

- 19.2.62, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Eugenio Dollmann più 11[241].

Procedimenti definiti in fase dibattimentale

- 4.9.1946, sentenza Tribunale militare territoriale di Verona: condanna Ambrogio Webhofer, militare tedesco addetto al campo di concentramento di Doblin Ireno e di Oberlangen, a dieci anni, otto mesi e venti giorni di reclusione militare, per maltrattamenti nei confronti di ufficiali e soldati italiani internati. Sentenza in parte riformata dal Tribunale supremo militare; altra del Tribunale militare territoriale di Verona dell'1 giugno 1948. Condonati tre anni il 13 gennaio 1950 (applicazione decr. indulto 23.12.1949, n. 928), grazia presidenziale il 3.5.1950 con condono residua pena[242].

- 2.6.1947, sentenza Tribunale militare territoriale di Firenze nei confronti di Rodolfo Fenn e Theo Krake: Krake, capitano della Todt, fu assolto dall'accusa di omicidio e condannato a 2 anni di reclusione per maltrattamenti. Fu liberato il 7.6.1948. Fenn, colonnello dell'organizzazione Todt, fu condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo, condonato. Con sentenza del 12.12.1947, il Tribunale supremo militare annullò senza rinvio la condanna perché il fatto non era considerato reato[243].

- 20.7.1948, Tribunale militare di Roma, sentenza per la strage delle Fosse Ardeatine; sul banco degli imputati il tenente colonnello Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS. Kappler era stato consegnato dagli inglesi agli italiani nel luglio 1947, insieme agli altri

241

242 Doc. . Cfr. doc. 5/1, f. 294.

243 Doc. 5/1, f. 295, doc. 5/1, f. 303.

imputati, Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp e Karl Wiedner. La sentenza del Tribunale, presieduto dal generale di brigata Euclide Fantoni, giudice relatore il ten. col. G. M. Carmelo Carbone, fu di condanna all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore. La Cassazione confermò il 19 dicembre 1953.

- 3.9.1948, Tribunale militare territoriale di Firenze, sentenza contro il maggiore Joseph Strauch, comandante la 26a unità di ricognizione delle 26a Divisione Panzer Granatieri, responsabile sul campo della strage del padule di Fucecchio: fu condannato a 6 anni di reclusione per violenza e partecipazione in omicidio continuato, di cui 3 condonati, e liberato il 30 dicembre 1949[244].

- 16.10.1948, Tribunale militare territoriale di Roma (generale di corpo d'armata Arnaldo Foriero presidente, maggior generale G. M. Enrico Santacroce giudice relatore), sentenza contro Otto Wagener, generale (condanna a 15 anni), Herbert Niklas, maggiore (condanna a 10 anni), Walter Mai, tenente (12 anni), soldato Johan Felten, condannato a 9 anni, magg. Johan Koch, assolto per non avere commesso il fatto, magg. medico Chrixtian Korsukewitz, assolto per non aver commesso il fatto, cap. Helmut Meeske, assolto per non avere commesso il fatto, ten Willy Hansky, assolto per insufficienza di prove, per i fatti di Rodi. Tutte le pene furono condonate nel 1951[245].

- 31.3.1949, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Waldemar Krumhaar, ufficiale marina germanica, imputato di omicidio di 12 cittadini italiani, saccheggio, incendio: assolto dal reato di omicidio "perché non punibile a senso dell'art. 40 cpv c.p.m.p. per avere agito per ordine di un superiore"; così per il reato di incendio;

[244] Doc. 5/1, f. 295.
[245] Doc. 5/1, f. 296.

condannato a 4 aa. per saccheggio. In libertà condizionale dopo 2 anni, quindi condonata condizionalmente la pena ulteriore di 2 anni[246].

- prima del 1950, Tribunale militare territoriale di Firenze (generale di corpo d'armata Enrico Frattini presidente, ten. gen. G. M. Gervasio Venuti giudice relatore), sentenza contro il generale Wilhelm Schmaltz[247].

- 6.4.1950, Tribunale militare territoriale di Napoli (gen. brig. Vincenzo Vittoria presidente, col. G. M. Floro Roselli giudice relatore), sentenza contro Alois Schmidt, comandante distaccamento polizia di sicurezza di Torino, prigioniero di guerra della Commissione militare alleata, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana dal 20 gennaio 1947, imputato di omicidi e violenze. Condannato con l'attenuante prevista dall'art. 59 N. I del codice penale militare di pace, per avere commesso il reato per determinazione dei propri superiori, a 8 anni di reclusione militare. Con decr. presid. del 10.10.1950 condonata la pena detentiva residua[248].

- 27.6.1950, Tribunale militare territoriale di Roma, sentenza contro ten. Alois Schuler[249], accusato di avere provocato la morte di un operaio italiano deportato a Putz (Lamdeck). Assolto per eccesso colposo di legittima difesa, liberato il 27.6.1950[250].

- 15.10.1951, Tribunale militare territoriale di Roma (gen. di brigata Gustavo Valente presidente, dott. Gildo Rodi giudice relatore), sentenza contro Franz Covi, sottufficiale germanico, imputato di omicidio premeditato, condannato a pena complessiva di nove anni e 4

246

247 Doc. 13/51, ff. 148, 145 e 146. Lo Schmaltz, detenuto, era imputato insieme ad altri di vari eccidi compiuti in Toscana (doc. 5/1, f. 345).

248 Doc. Cfr. doc. 5/1, f. 295.

249

250 Doc. 5/1, f. 295.

mesi di reclusione, di cui tre condonati[251]. Detenuto dal 13.7.1945, scarcerato il 13.11.1951 per fine pena[252] (il Covi era stato condannato in prima istanza dal Tribunale militare territoriale di Torino in data 30 maggio 1950 a 14 aa., con sentenza annullata dal Tribunale supremo militare il 27.2.1951 e rinvio atti a Tribunale militare territoriale di Roma per nuovo esame)[253].

- 31.10.1951, Tribunale militare territoriale di Bologna (gen. brig. Paolo Petroni presidente, dr. Attilio Grossi giudice relatore), sentenza contro il maggiore delle SS Walter Reder, consegnato alle autorità italiane nel maggio del 1948, responsabile di una serie di stragi, fra le quali quella di Marzabotto: fu condannato il all'ergastolo.

- 18.7.1952, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Ernesto Mair, caporale esercito, imputato d avere causato la morte in Albania di due ufficiali italiani prigionieri di guerra: condannato a 30 aa. di reclusione, di cui 4 condonati. Latitante[254].

- 16.6.1962, Tribunale militare territoriale di Padova, sentenza contro maresciallo SS Guglielmo Niedermayer, contumace, imputato di omicidio di vari partigiani dall'agosto 1944 all'aprile 1945: ergastolo (definitiva 12 novembre 1963)[255]. Latitante

Come si vede, i procedimenti arrivati a sentenza furono solo 13, tutti fra fine anni quaranta ed inizio anni cinquanta; l'ultimo di questa serie fu quello di Torino contro Ernesto Mair, dopo il quale troviamo l'ultimo di questi anni (escludendo quindi quelli celebrati dagli anni

[251]
[252] Doc. Cfr. 5/1, f. 296.
[253]
[254] Doc. 5/1, f. 294.
[255] Doc. Cfr. doc. 5/1, f. 294.

novanta in poi) nel 1962 (peraltro in questi ultimi due gli imputati, latitanti, non avevano scontato la pena).

Se consideriamo assoluzioni o circostante attenuanti per avere obbedito agli ordini superiori, sconti di pena e condoni, verifichiamo che all'inizio degli anni cinquanta due soli imputati rimanevano in carcere a scontare l'ergastolo: Herbert Kappler e Walter Reder. E' poi da sottolineare l'utilizzazione delle circostanzi attenuanti, fra le quali la più comune è quella di avere obbedito ad ordini ricevuti, per arrivare ad assoluzioni di imputati, o a pene risibili rispetto alla gravità dei fatti di cui gli imputati si erano resi colpevoli.

Anche considerando i 18 procedimenti penali conclusi in fase istruttoria, molti negli anni cinquanta, il numero complessivo dei procedimenti penali per crimini di guerra resta incredibilmente basso, in relazione al numero e alla gravità degli episodi di stragi ed eccidi che avevano interessato i territori italiani occupati dalle truppe tedesche e dai loro alleati fascisti repubblicani. Ed è da sottolineare l'indeterminatezza di molte delle indagini, conclusesi con un nulla di fatto per non essere riusciti ad individuare gli autori dei crimini (molti nomi sono chiaramente storpiati): clamoroso, da questo punto di vista, il caso di Cefalonia.

Dal 20 settembre al 16 ottobre 1948 si svolgeva presso il Tribunale militare territoriale di Roma il processo contro nove cittadini tedeschi accusati di crimini commessi sull'isola di Rodi ai danni di civili e militari italiani. Al termine del conflitto le autorità alleate avevano acconsentito a che l'Italia giudicasse i criminali di guerra tedeschi, esclusi gli ufficiali superiori, dal grado di generale di divisione in su. Sugli stessi banchi sui quali pochi mesi prima avevano seduto Herbert Kappler e i suoi subordinati accusati per la strage delle Fosse

Ardeatine[256], erano comparsi il generale Otto Wagener, comandante delle truppe tedesche sull'isola di Rodi e principale imputato al processo, il capitano Helmut Meeske, i maggiori Johann Koch e Herbert Nicklas, l'ufficiale medico Christian Korsukewitz, il tenente Paul Walter Mai e il sottotenente Willy Hansky, il caporale Johann Felten, l'interprete Georg Dallago. Richiesti dall'Italia alle autorità alleate nel novembre 1946 in base ad una denuncia della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare[257], i nove soldati germanici erano stati consegnati nel 1947 alle autorità italiane e quindi chiamati in giudizio sotto due capi di imputazione: per „concorso in violenza con maltrattamenti ed omicidio contro privati cittadini italiani" e per „violenze commesse contro prigionieri di guerra" italiani. I fatti loro imputati si riferivano al periodo compreso fra il luglio 1944 e la liberazione dell'isola di Rodi da parte degli Alleati nel maggio 1945. Secondo i capi d'imputazione, in questo periodo gli imputati avevano „usato violenza contro privati italiani, non partecipanti alle operazioni militari, cagionando la morte di un numero imprecisato di essi per maltrattamenti, fame, fucilazioni per rappresaglia e per tentativi di fuga, mancanza di assistenza sanitaria". Un analogo comportamento, secondo l'accusa, era stato tenuto nei confronti dei prigionieri di guerra italiani internati sull'isola, molti dei quali erano morti a seguito dei maltrattamenti subiti, delle pessime condizioni alimentari, della mancanza di adeguate cure mediche, delle fucilazioni condotte per rappresaglia a seguito di pur lievi infrazioni disciplinari e dei tentativi di evasione.

Principale responsabile di queste azioni ritenute contrarie alle leggi di guerra e al diritto internazionale era il generale Otto Wagener. Wagener fu una figura di rilievo negli anni dell'ascesa al potere del

[256] Il processo si era concluso il 20 luglio 1948 con la condanna all'ergastolo di Kappler e con l'assoluzione degli altri cinque coimputati: Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp, Karl Wiedner.

[257] La denuncia fu indirizzata il 15 novembre 1946 attraverso il Ministero degli Affari Esteri italiano alla Commissione Alleata e da questa alla Commissione delle Nazioni Unite per i Crimini di Guerra che aveva sede a Londra. Cfr. Documentazione MAE. AP 1946-50, Germania, b.1, fasc.2.

nazismo. Rivestì per breve tempo la carica di capo di Stato maggiore delle SA, poi fu defenestrato. Nel luglio 1944 aveva preso il comando, col grado di colonnello, della brigata di fanteria da fortezza tedesca di stanza a Rodi e nel settembre 1944 era subentrato al generale Kleemann come comandante dell'intera area dell'Egeo orientale, assumendo il comando della divisione tedesca acquartierata a Rodi e nelle isole vicine. Nel dicembre 1944 era stato promosso generale. In qualità di comandante dell'area dell'Egeo orientale, Wagener aveva ordinato la costruzione a Rodi di tre campi di internamento (Nord, Centro e Sud) e di un campo di punizione a Calitea. In questi campi avevano avuto luogo le già ricordate violenze contro la popolazione civile e contro i soldati italiani internati dopo l'8 settembre o catturati nei mesi successivi. A Wagener era addebitata la responsabilità di aver emanato ordini draconiani che avevano causato lutti e sofferenze, come l'accaparramento dei beni alimentari della Croce Rossa destinati agli ex-alleati, la pratica del prelevamento di ostaggi e della ritorsione sui civili, l'ordine di passare per le armi dieci italiani per ogni tedesco ucciso. Con la sentenza emanata il 16 ottobre 1948, il tribunale italiano respingeva le accuse generiche di affamamento della popolazione e di maltrattamenti ai danni di persone non meglio individuate, ma considerava fondate le prove relative ad almeno quattro episodi specifici che avevano portato alla fucilazione complessivamente di 29 internati italiani. Unificando i due capi d'imputazione, il tribunale dichiarava Otto Wagener, Herbert Nicklas, Paul Walter Mai e Johann Felten colpevoli di 'violenza con omicidio contro cittadini italiani'. Riconosciute a tutti le circostanze attenuanti[258], condannava il gen. Wagener a 15 anni di reclusione, il maggiore Nicklas a 10 anni di reclusione, il capitano Mai – comandante del famigerato campo Nord –

[258] Oltre alle attenuanti generiche, a Wagener e Nicklas fu riconosciuta l'attenuante di aver riportato "gravi lesioni personali in fatti d'arme"; a Mai e a Felten quella di aver agito "per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari". Cfr. copia del dispositivo della sentenza in: Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania, 1950-56, b.95, fasc. "Criminali di guerra tedeschi condannati da tribunali militari italiani 1950-1951-1952".

a 12 anni, il caporale Felten a 9 anni. Gli altri imputati venivano assolti[259].

I quattro militari tedeschi condannati il 16 ottobre 1948 rappresentavano il nucleo numericamente più consistente di criminali di guerra germanici giudicati da tribunali italiani. Sembra che alla fine del 1946 erano stati richiesti dalle autorità italiane a quelle alleate 105 cittadini tedeschi accusati di crimini di guerra.[260]. Solo pochi furono tuttavia i processi effettivamente svolti presso i tribunali militari italiani. Almeno tre furono i motivi che concorsero a determinare quest'esito negativo. Primo, l'imprecisione delle domande d'estradizione che in molti casi non contenevano „elementi completi di identificazione" tali da poter individuare con esattezza le persone incriminate; secondo, la reticenza del governo italiano a scatenare un'ondata di processi contro i criminali tedeschi per non legittimare con ciò le richieste di criminali di guerra italiani mosse dai paesi aggrediti dall'Italia fascista (cfr. sopra § 8 e § 9), in particolare dalla Jugoslavia; terzo, il mutamento dell'atteggiamento della Gran Bretagna e degli Stati Uniti che, a proposito della punizione dei criminali di guerra nazisti, passarono dalla stretta collaborazione con le autorità italiane mantenuta fino alla prima metà del 1947 ad una progressiva riluttanza a consegnare le persone inquisite, legata al maturare dopo il piano Marshall della politica di ricostruzione di una forte Germania occidentale. Tale atteggiamento culminò nella decisione americana di fissare al 1 novembre 1947 la data ultima per la consegna delle richieste di estradizione per i tedeschi accusati di crimini di guerra residenti nella propria zona d'occupazione in Germania[261] e nell'analoga

[259] Willy Hansky e Georg Dallago furono assolti per insufficienza di prove. Johan Koch, Helmut Meeske e Christian Korsukewitz per non aver commesso il fatto.

[260] Non si hanno dati certi su richieste successive. L'elenco nominativo coi nomi dei 105 tedeschi si trova allegato ad un foglio della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare firmato dal Procuratore generale Umberto Borsari , inviato in data 20 gennaio 1947 al Ministero degli Affari Esteri e per conoscenza al Ministero della Guerra. Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 175, f.12., sf. "Richiesta criminali di guerra tedeschi da parte Procura Generale Militare".

[261] Le nuove norme prevedevano la possibilità di accogliere richieste dopo la data prescritta in caso di „circostanze eccezionali". Era fissato il termine del 31 dicembre 1947 per la

decisione di Londra che stabilì per la zona d'occupazione britannica la data del 1 settembre 1948 (cfr. § 10). Questi tre fattori di natura sia tecnica (l'imprecisione di molte delle indagini svolte) sia politica (le preoccupazioni italiane per i propri criminali di guerra e la volontà anglo-americana di accelerare la ripresa tedesca) spiegano la scarsa incidenza dell'azione punitiva italiana. Dunque, a fronte di una mole di indagini considerevole che aveva coinvolto decine e decine di militari tedeschi responsabili di efferati crimini di guerra contro civili e militari italiani sia in Italia sia all'estero, la magistratura militare italiana era stata in grado di portare in giudizio e di punire un numero estremamente ridotto di responsabili.

I pochi criminali tedeschi condannati dai tribunali militari italiani poterono inoltre contare assai presto, ad esclusione di Kappler e di Reder, su misure straordinarie di condono della pena che condussero in tempi brevi alla loro liberazione. A patrocinare la causa dei criminali tedeschi fu dapprima la Chiesa cattolica, che ebbe cura dell'assistenza religiosa dei condannati e perorò la loro scarcerazione, quindi, dopo la formazione nel 1949 della Repubblica federale tedesca, il nuovo governo del cancelliere Konrad Adenauer, legato ai governi De Gasperi da stretti vincoli politici. La vicenda del 'gruppo di Rodi', su cui esiste una ricca documentazione negli archivi italiani e tedeschi[262], è da questo punto di vista estremamente significativa. Essa riveste un ruolo centrale nella vicenda dei criminali di guerra tedeschi in Italia.

---

consegna di tutta la documentazione a supporto delle domande di estradizione. Le autorità americane comunicarono queste disposizioni al governo italiano con nota diplomatica n. 394 trasmessa dall'ambasciata di Roma il 5 agosto 1947 (Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 175, f. 12, sf. "Richieste di traduzione nelle carceri italiane per il giudizio").

[262] In Italia, la documentazione principale è depositata presso l'Archivio storico-diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Gli atti del processo contro il 'gruppo di Rodi' sono depositati presso il Tribunale militare territoriale di Roma. Documentazione integrativa si trova presso l'Archivio centrale di Stato (cfr. Documentazione ACS. Doc. 13; PCM 1948-50, 19.5 n.79722 e 4.12 n.77318). In Germania, importante materiale si trova presso l'Archivio federale di Coblenza (cfr. Documentazione tedesca, Doc.52.BA Koblenz, B 305/403) e presso l'Archivio politico dell'Auswärtiges Amt di Berlino (cfr. Documentazione tedesca, Doc.52. PA.AA B10/2196).

Rinchiusi insieme a Kappler nella prigione militare di Forte Boccea a Roma, Wagener Mai Nicklas e Felten trovarono conforto spirituale e assistenza concreta in Alois Hudal, vescovo austriaco rettore del Collegio teutonico presso la Chiesa di Santa Maria dell'Anima a Roma. Lo stesso Hudal, in un libro di memorie pubblicato nel 1976, ha riconosciuto di aver consacrato dopo la fine della guerra la sua „intera attività caritatevole" ai „cosiddetti "criminali di guerra" perseguitati dai comunisti e dai democratici "cristiani",, vantandosi di averne „strappati non pochi ai loro persecutori con documenti falsi e con la fuga in paesi più fortunati"[263]. Hudal fu in effetti al centro sia della rete ufficiale di assistenza ai prigionieri di guerra e ai profughi di lingua tedesca sia della rete clandestina che aiutò molti criminali nazisti ad emigrare all'estero, specialmente in Sudamerica. Nel marzo 1949 Hudal aiutò con denaro l'SS-Sturmbannführer Borante Domizlaff, processato e assolto nel luglio 1948 nel processo Kappler, e internato poi a Fraschette. Il 12 maggio 1949 il vescovo indirizzò una lettera al Segretario di Stato, Mons. Montini, sollecitando la Santa Sede a chiedere una sanatoria per i prigionieri di guerra tedeschi condannati in Italia. Nella risposta datata 15 ottobre 1949 Montini segnalava a Hudal che il Santo Padre era a favore di un'"ampia amnistia".[264]

Proprio nel periodo immediatamente successivo alla lettera di Hudal a Montini, si colloca la prima iniziativa documentabile del Vaticano nei confronti dei militari tedeschi del 'gruppo di Rodi'. Con telespresso datato 8 luglio 1949, l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede comunicava al Ministero degli Affari Esteri: "La Segreteria di Stato ha fatto qui presente che la signora Wendula Wagener si è rivolta al Santo Padre chiedendo un interessamento per ottenere un provvedimento di grazia in favore di suo marito, il Generale Otto Wagener e di altri quattro tedeschi, condannati da un tribunale militare italiano a pene

[263] A. Hudal, *Römische Tagebücher. Lebensberichte eines alten Bischofs*, Graz-Stuttgart, 1976, p. 21.

[264] Archivio Hudal, Pontificio Istituto di Santa Maria dell'Anima, Roma. Citato da M. Sanfilippo, *Los papeles de Hudal*, cit., pp.193-194.

ammontanti da 9 a 15 anni di detenzione. Ha fatto presente che i condannati hanno tutti figli in minore età e sono ansiosamente aspettati dalle proprie famiglie, delle quali essi sono l'unico sostegno."[265] Dopo aver indicato i nomi dei detenuti in questione (i quattro del 'gruppo di Rodi', più Alois Schuler[266]), nel messaggio si chiedevano al Ministero degli Affari Esteri elementi per fornire una risposta alla Segreteria di Stato. In data 28 luglio 1949 il Ministero degli Affari Esteri inoltrava la comunicazione ricevuta dalla propria Ambasciata alla Procura generale militare e alla Direzione generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia[267]. Quest'ultima rispondeva il 6 agosto facendo notare come la competenza per un eventuale provvedimento di clemenza spettasse al Ministero della Difesa[268]. Il 16 agosto, il Procuratore generale militare Umberto Borsari informava il Ministero degli Esteri che la sentenza del Tribunale Militare di Roma contro il generale Wagener non era ancora passata in giudicato in quanto sia gli imputati sia il Pubblico Ministero avevano interposto ricorso per annullamento[269]. Un'eventuale domanda di grazia non poteva pertanto essere presa in esame fino all'esame del ricorso. Il 26 agosto Palazzo Chigi trasmetteva la risposta di Borsari alla propria Ambasciata presso la Santa Sede[270].

Alois Hudal si rivolse poi, con una lettera datata 24 settembre 1949, al Cancelliere Konrad Adenauer, da poco entrato in carica al vertice del

---

[265] Cfr. Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b.95, fasc. "Criminali di guerra tedeschi condannati da tribunali militari italiani 1950-1951-1952", telespresso n. 811/418.

[266] Nel testo si parla di Alois Schulet. L'ultima lettera del cognome è sbagliata. Si tratta in realtà del già menzionato tenente Alois Schuler, che sarà processato e assolto un anno più tardi dal Tribunale militare territoriale di Roma. Lo Schuler, accusato di aver ucciso con un colpo di pistola un operaio italiano deportato, fu assolto nel giugno 1950 per aver agito 'con eccesso colposo di legittima difesa'.

[267] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, busta 95, fasc. "Criminali di guerra tedeschi condannati da tribunali militari italiani 1950-1951-1952", telespresso n.14417/c.

[268] Documentazione MAE.Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali delle Grazie della Statistica e del Casellario alla Direzione Generale Affari Politici - Ministero degli Esteri, n. di protocollo 13559/49, 6.8.1949.

[269] Documentazione MAE. Procura generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo militare al Ministero degli Affari Esteri , n. di protocollo 1251 R.G., 16.8.1949.

[270] Documentazione MAE. Ministero degli Affari Esteri a Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, telespresso n.16361/36, 26 agosto 1949.

primo governo tedesco del dopoguerra[271]. Il vescovo ma sottolineava come fosse opportuno che, in vista dell'amnistia dell'Anno Santo, le autorità di Bonn intervenissero direttamente presso il Presidente della Repubblica italiana Luigi Einaudi, affinché i militari fossero scarcerati. Il 12 ottobre 1949 Adenauer inviava una lettera al rettore del Collegio teutonico in cui comunicava di aver „preso conoscenza con interesse" della questione del generale Wagener e dei suoi subordinati incarcerati in Italia. Interpellato dal governo tedesco federale, l'avvocato difensore di Wagener, Hans Laternser, esprimeva il parere che le autorità italiane fossero „ben disposte" nei confronti della Germania e che un passo ufficiale del Cancelliere Adenauer per aiutare i militari tedeschi non sarebbe rimasto „senza effetto". Di lì a pochi giorni, infatti, il Decreto presidenziale n. 930 emanato il 23 dicembre 1949 concedeva ai criminali di guerra tedeschi un condono della pena pari a tre anni. Il primo a beneficiare di questa misura fu il maggiore Josef Strauch, che fu rimesso in libertà il 29 gennaio 1950.

Dalla documentazione del *Bundeskanzleramt* non risultano altri passi da parte tedesca fino al maggio 1950. Il 13 marzo 1950 il Tribunale supremo militare aveva rigettato i ricorsi dei condannati. La sentenza era diventata pertanto esecutiva. Wagener e gli altri tre militari tedeschi avevano interposto subito ricorso straordinario presso la Cassazione. Pendente ancora il giudizio della Cassazione, l'11 aprile 1950 tutti e quattro i criminali di guerra tedeschi beneficiarono, al pari del già ricordato Josef Strauch e di Alois Schmidt, di un condono della pena di tre anni.

In mancanza di una regolare rappresentanza diplomatica a Roma[272], il governo tedesco compiva i primi passi presso le autorità italiane attraverso una propria persona di fiducia in Italia. Il canale prescelto fu il conte Giovanni von Planitz, che nel maggio 1950 fu accreditato

[271] Cfr. Documentazione tedesca (cfr. Doc. 52). BA-Koblenz, B 305/403.

[272] Un Consolato generale tedesco fu istituito a Roma solo nel novembre 1950.

presso il Ministero dell'Interno e della Difesa della Repubblica italiana come „Incaricato speciale del Governo tedesco federale", responsabile della cura degli interessi degli internati tedeschi in Italia. Avvocato di origini tedesche, ma ufficiale in congedo dell'esercito italiano, in possesso della doppia cittadinanza italiana e tedesca, von Planitz aveva iniziato a operare fin dal principio dell'anno, in accordo con il Ministero tedesco per i Rifugiati e con quello della Giustizia, a favore del rimpatrio dei cittadini germanici internati a Fraschette e a Farfa Sabina. Egli, di propria iniziativa, aveva anche iniziato a prestare aiuto legale ai tedeschi condannati per crimini di guerra reclusi nelle carceri italiane. Secondo un rapporto del luglio 1950, oltre a buoni rapporti col Ministero della Giustizia italiano e con quello della Difesa, von Planitz vantava buone relazioni con De Gasperi e con il suo Capo di gabinetto.

Il 28 maggio 1950 von Planitz indirizzò al Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, una prima petizione in favore della liberazione di Wagener e degli altri criminali di guerra tedeschi, i quali – come egli scriveva - „se incorsero nei rigori della legge, ciò fu sempre ed unicamente per un così alto senso di disciplina che ebbe ad animarli da costringerli ad azioni che comunque esse vogliansi valutare, rappresentavano per loro una necessità indeclinabile dei loro doveri"[273]. L'obbedienza agli ordini superiori, leit-motiv di tutte le difese opposte alle accuse di crimini di guerra, veniva utilizzato come argomento a discolpa anche nella seconda lettera inviata da von Planitz al Presidente Einaudi il 21 giugno 1950: „se rei – notava von Planitz - non per altro lo sono stati che per obbedienza agli ordini dei capi e rispetto alle leggi della loro patria"[274]. Per convincere il proprio interlocutore, l'incaricato speciale del governo tedesco faceva notare come il numero dei militari germanici condannati o sotto giudizio per

[273] Documentazione ACS (Doc.13).PCM 1948-1950, 19.5 n.79722. Acclusa vi era una tabella con l'indicazione dei militari tedeschi condannati in Italia con l'indicazione degli anni di pena inflitti, il periodo di detenzione, gli anni condonati, la pena residua. Oltre ai quattro del 'gruppo di Rodi', era indicato il capitano Alois Schmidt.

[274] Documentazione ACS (Doc.13). Copia del documento è stata pubblicata in M. Franzinelli, *Le stragi nascoste*, cit., p.344.

crimini di guerra fosse in Italia „assolutamente esiguo" in rapporto agli altri paesi europei. In Italia erano infatti in questo momento coinvolte poche persone, a fronte di 1300 in Francia, 1700 in Jugoslavia, 400 in Belgio, 300 in Olanda, 150 in Norvegia, 120 in Grecia, di 50 in Danimarca. Ricordando il valore di perdono dell'Anno Santo, von Planitz sollecitava pertanto la suprema carica dello Stato italiano a compiere „un atto di clemenza". Per il suo valore d'esempio, ciò sarebbe servito „a rendere più intime e cordiali le relazioni fra i popoli comunemente inspirati a sentimenti di cristiana pietà".

L'estate passava senza che alle domande di grazia fosse data alcuna risposta[275]. Von Planitz segnalava in seguito che le domande di grazia erano state valutate positivamente dal Procuratore generale militare (cioè da Umberto Borsari), mentre avevano incontrato una certa resistenza da parte del Ministro della Difesa Pacciardi. Per questo motivo, il Presidente della Repubblica Einaudi non aveva ancora preso una decisione e aveva rinviato nuovamente la pratica al Ministero della Difesa per un ulteriore esame. In questa situazione, secondo von Planitz, diventava risolutivo intervenire con solerzia presso il Ministero degli Esteri italian per sbloccare la situazione a favore degli interessi tedeschi. Egli suggeriva di rivolgersi alla missione diplomatica italiana a Bonn.

Nonostante queste sollecitazioni, le autorità tedesco occidentali si mossero con una certa cautela. Le cose maturarono velocemente fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Dopo che la Cassazione aveva respinto quel giorno stesso il ricorso di Wagener e degli altri prigionieri germanici confermando la sentenza del tribunale militare di Roma, non restava adesso altra via che quella della grazia. Lo stesso 1° novembre von Planitz segnalava che le richieste di grazia per Wagener, Mai,

[275] Dalla documentazione risulta che la Presidenza del Consiglio, il 7 giugno 1950, inviò la prima istanza di grazia di von Planitz al Gabinetto del Ministero della Difesa, con preghiera di „voler interessare allo scopo la Procura Generale militare per i conseguenti provvedimenti istruttori". In risposta, il 20 giugno 1950, il Ministero della Difesa comunicò alla Presidenza della Repubblica che sin dal 15 maggio 1950 si era provveduto ad interessare il Procuratore generale militare „al fine di conoscere la posizione dei militari tedeschi tuttora detenuti". (Documentazione ACS (Doc.13). ACS, PCM 1948-1950, 19.5 n.79722).

Nicklas e Felten erano state appena ritrasmesse con giudizio negativo dal Ministero della Difesa al Presidente della Repubblica. „Un passo ufficiale da parte vostra – scriveva von Planitz – è ora assolutamente necessario, per prevenire una decisione negativa del Presidente Einaudi". Le autorità tedesche agirono ora con decisione. Figura centrale sulla scena fu il deputato della Unione cristiano-democratica tedesca (CDU) Heinrich Höfler. Compagno di partito ed amico personale di Konrad Adenauer, Höfler era direttore della Caritas tedesca[276]. Persona ben conosciuta dal Presidente del Consiglio De Gasperi e dal suo Capo di Gabinetto Paolo Canali, egli aveva coltivato strette relazioni con molte autorità italiane ed era anche in contatto con il vescovo Alois Hudal. Höfler si era già recato a Roma nella primavera del 1950 per trattare con il Ministero dell'Interno il rimpatrio dei rifugiati.[277] Höfler concordò con Adenauer di condurre il prima possibile una missione in Italia. Era previsto che egli prendesse contatto con il capo gabinetto del presidente del Consiglio e con i ministri della Giustizia e della Difesa. Il 17 novembre 1950 Höfler partiva per l'Italia, in possesso di un certificato, in cui si attestava che „per incarico del Cancelliere della Repubblica Federale il deputato del Bundestag germanico, Sig. Höfler Heinrich, si reca in Italia per consultarsi con le competenti Autorità italiane sulla situazione dei prigionieri ed internati germanici rimasti tuttora nelle prigioni e nei campi italiani".

Dopo la costituzione nel settembre 1949 del primo governo Adenauer e la contemporanea cessazione del governo militare alleato, l'Italia fu il primo paese ad aprire una Missione diplomatica in Germania

[276] Le informazioni su Höfler sonno desunte da quanto comunicato al Ministero degli Esteri in data 17 novembre 1950 dal Capo della Missione Diplomatica italiana, Francesco Babuscio Rizzo. Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b.267, Telespresso n.21855 del Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza del Consiglio (Capo di Gabinetto), al Ministero di Grazia e Giustizia (Gabinetto), al Ministero della Difesa (Gabinetto) e p.c. al Ministero dell'Interno (D.G.P:S.), all'Ufficio del Cerimoniale, alla D.G.A.P. V, 21.11.1950.

[277] Documentazione ACS. PCM 1948-1950, b. 3860, fasc. 4-12, telespresso n. 16/07893 del Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 17.4.1950.

occidentale (3 novembre 1949). Affidata a Francesco Babuscio Rizzo, la Missione diplomatica italiana fu spostata nel febbraio 1950 da Francoforte a Bonn. E nell'aprile 1950 fu trasformata in ambasciata. La ripresa di rapporti ufficiali fra i due paesi fu possibile soltanto dopo la revisione dello statuto di occupazione della Germania compiuta nel marzo del 1951. Solo alla fine di maggio del 1951 il Consolato generale tedesco, aperto a Roma nel dicembre 1950, fu infatti trasformato in ambasciata. Nonostante i tempi richiesti per la ripresa di regolari relazioni interstatuali, i rapporti politici fra i due paesi risultarono molto intensi fin dall'inizio. Importante fu il sostegno italiano alla candidatura nel Consiglio d'Europa della *Bundesrepublik*, che fu invitata ad aderire al Consiglio il 30 marzo 1950, ne divenne membro associato il 13 luglio successivo e membro effettivo il 2 maggio 1951. Ugualmente positiva per Bonn fu la scelta di Roma di appoggiare la proposta del francese Robert Schuman di costituire una Comunità europea del carbone e dell'acciaio (maggio 1950) e, poco dopo, quella di sostenere i progetti di riarmo della Germania formulati prima nel Consiglio atlantico di New York (settembre 1950), poi dal Presidente del Consiglio francese René Pleven, fautore della creazione di un esercito europeo (24 ottobre 1950).

Anche sul piano dei rapporti politici bilaterali, si crearono presto degli scambi molto intensi fra i due Paesi, specialmente fra la Democrazia cristiana e i partiti cristiani tedeschi CDU e CSU. Il console italiano a Monaco, Francesco Maria Malfatti, promosse efficacemente i contatti fra esponenti della DC e dell'azione cattolica italiana e esponenti dell'Unione cristiano sociale bavarese (CSU). Molti deputati bavaresi del partito furono a Roma nel dicembre 1949 in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Santo. I rapporti fra i partiti d'ispirazione cristiana si intensificarono durante la segreteria Gonella, a partire dall'aprile 1950. Nello stesso mese di aprile del 1950, in occasione del congresso di Sorrento delle *Nouvelles equipes internationales* (l'organo di collegamento fra i partiti democratico-cristiani europei), si recò in Italia

il presidente dei deputati della CDU al Bundestag, Heinrich von Brentano, che incontrò i vertici della DC e fu ricevuto in un'udienza dal Papa. Per favorire l'intesa fra l'Italia e la Germania federale, nel mese successivo fu costituita a Roma l'Associazione italo-tedesca, di cui il segretario della Democrazia cristiana Gonella fu nominato Presidente onorario[278]. In ottobre visitarono l'Italia il presidente del consiglio dei ministri bavarese Hans Erhard e il potente Ministro federale dell'economia Ludwig Erhard. Nello stesso mese, nell'ottobre 1950, Gonella si recò a Gosslar per assistere al congresso della CDU. In quella occasione invitò Adenauer a venire in visita in Italia. E' in questa cornice, di comuni interessi sul piano della politica internazionale e di progressiva ripresa dei contatti politici bilaterali fra i principali partiti di governo nei due Paesi, che va inquadrato l'atteggiamento italiano nei riguardi della questione dei criminali di guerra tedeschi negli anni presi in esame.

A sensibilizzare sull'argomento il Ministero degli Affari Esteri fu l'ambasciatore italiano in Germania Babuscio Rizzo. In un telespresso inviato il 18 agosto 1950, egli riferiva che la stampa e l'opinione pubblica del Paese da tempo si mostravano „particolarmente sensibili alla sorte dei cittadini tedeschi condannati in altri Stati per fatti connessi alle ostilità belliche o all'occupazione tedesca di quei territori"[279]. Tale „rinnovato interesse" non scaturiva solo da un senso di „solidarietà nazionale", ma ancora di più dalla „sensazione che molte delle sentenze pronunciate contro cittadini tedeschi da corti alleate o organi giudiziari di altri Stati erano totalmente o parzialmente prive di fondamento legale e equitativo". L'ambasciatore affermava la

[278] L'Associazione italo-tedesca, operò per circa due anni allo scopo di sviluppare la collaborazione fra l'Italia e la Bundesrepubblik. Essa raccolse quasi tutti i germanisti italiani, con in prima fila Rodolfo Bottacchiari e Bonaventura Tecchi, uomini di cultura tedeschi residenti a Roma come Ludwig Curtius e Leo Bruhns, uomini politici di estrazione cattolica, liberale e del riformismo socialista. Nel comitato promotore figuravano fra gli altri Croce, Ruini, Casati, Saragat, Silone, Parri, Merzagora, Jacini, Pastore, Taviani. Vi aderirono anche uomini politici tedeschi, come Heinrich von Brentano.

[279] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b.95, fasc. Criminali di guerra tedeschi, telespresso n. 3149/1387, Missione Diplomatica Italiana al Ministero degli Affari Esteri, 18.8.1950, f.to Babuscio Rizzo.

presenza di un „diffuso convincimento“ fra i tedeschi, secondo il quale „il graduale avviamento della Germania verso la sovranità ed il suo reinserimento a parità di diritti nella comunità occidentale comportano l'esigenza di rivedere una legislazione nata dalla mentalità armistiziale e come tale anacronistica e superata e di sopprimere se non tutti, molti degli effetti derivanti dalla sua passata applicazione“. Come esempi significativi di passi compiuti in questa direzione, Babuscio Rizzo menzionava la costituzione a Monaco di una "Commissione per la grazia ai criminali di guerra", istituita dalle autorità americane, e la notizia, comunicata il giorno prima, il 17 agosto, della liberazione dal carcere di Landsberg, per condono della pena, di alcuni detenuti politici di alto rango fra cui il Dr. Dietrich, ex-capo dell'Ufficio stampa del Terzo Reich e il Dr. Lehmann, direttore delle fabbriche della Krupp. Come conseguenza di questo nuovo orientamento delle autorità americane, altamente apprezzato in Germania, si era esacerbata l'ostilità dei tedeschi verso i Paesi che invece continuavano ad istruire processi contro cittadini germanici per delitti di guerra, ad esempio il Belgio e la Francia. L'ambasciatore invitava il Ministero a considerare con attenzione la nuova situazione psicologica creatasi in Germania. Era facile prevedere che ad essa sarebbe seguita „prima o dopo un'iniziativa ufficiale del governo tedesco“. Occorreva pertanto valutare l'opportunità di predisporre anche in Italia provvedimenti di condono per i criminali di guerra tedeschi. Non solo Babuscio Rizzo si mostrava favorevole a misure di questo genere, ma suggeriva anche lo strumento tecnico da utilizzare: la grazia piuttosto che un'amnistia. Come egli scriveva, lo strumento della grazia, adottato anche dalle autorità americane, „presenta il vantaggio di prescindere da provvedimenti legislativi di portata generale, suscettibili fra l'altro di provocare reazioni negative nell'opinione pubblica interna, e di adottare invece, caso per caso e tenuto conto di tutti gli elementi di merito, singoli provvedimenti di condono“.

Il Ministero di Grazia e Giustizia faceva rilevare che „le proposte per eventuali provvedimenti di clemenza in favore dei detenuti, in detta nota elencati, sono di competenza del Ministero della Difesa". I militari tedeschi in carcere erano in tutto otto. Borsari li aveva suddivisi in tre categorie. Quelli condannati con sentenza passata in giudicato, i ricorrenti, coloro in attesa di giudizio. Al primo nucleo appartenevano Wagener e gli altri tre del 'gruppo di Rodi' (Nicklas, Mai, Felten) e il capitano Alois Schmidt. I primi stavano espiando la pena nel Reclusorio militare di Gaeta. Schmidt era invece recluso nel carcere militare di Napoli. Venivano poi indicate le pene comminate ad ognuno, il tribunale che aveva emesso la sentenza e il residuo di pena ancora da scontare. Al generale Wagener rimanevano da scontare 8 anni e 5 mesi di reclusione, al maggiore Nicklas 3 anni e 5 mesi, al tenente Mai 5 anni e 5 mesi, al caporale Felten 2 anni e 5 mesi, al capitano Schmidt 1 anno e 5 mesi. Fra i ricorrenti figuravano il tenente colonnello Herbert Kappler, condannato all'ergastolo e detenuto nel Reclusorio di Gaeta, e il tenente Franz Covi, condannato a 14 anni e 8 mesi e detenuto nel carcere militare di Torino con una pena di 8 anni e 10 mesi ancora da scontare. In attesa di giudizio risultava soltanto il maggiore Walter Reder, detenuto presso le carceri militari di Bologna.

Come si rileva da un appunto della Direzioni affari politici del Ministero degli Esteri[280], agli inizi di ottobre l'ambasciatore Babuscio Rizzo si era recato a Roma, dove aveva richiamato l'attenzione del Segretario generale di Palazzo Chigi, il conte Vittorio Zoppi, e del Direttore generale degli Affari politici, sulla particolare importanza che il Governo di Bonn annetteva al problema dei cittadini tedeschi condannati all'estero come criminali di guerra. L'ambasciatore aveva citato in quell'occasione il proprio telespresso del 18 agosto e chiesto di conoscere il seguito che esso aveva avuto. Dalla documentazione non è dato sapere se egli avesse agito in base a una qualche sollecitazione

[280] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b.267, Appunto per l'Ufficio VIII° della D.G.A.P., 25.11.1950, firma non leggibile.

ricevuta da Bonn. E' probabile che su Babuscio Rizzo fosse stata esercitata dalle autorità tedesche un'"influenza informale". Negli stessi giorni, Paolo Canali, segretario particolare del Presidente del consiglio De Gasperi, informava il Segretario generale agli Esteri, Vittorio Zoppi, di aver ricevuto la visita di „un certo barone von Planitz", il quale si era detto „incaricato ufficialmente dal Governo di Bonn di perorare la domanda di grazia di otto generali tedeschi che sarebbero stati condannati dai nostri tribunali". Von Planitz si era comportato „cafonescamente", accennando alla possibilità di un rinvio della ripresa delle relazioni diplomatiche se la grazia non fosse stata concessa. Il resoconto dell'incontro tra Canali e von Planitz si trova in un appunto manoscritto del conte Zoppi, non datato ma presumibilmente riconducibile ai primi giorni di ottobre. Zoppi rispose a Canali con una lettera inviata il 9 ottobre, con la quale, basandosi sui dati comunicati dal Procuratore Borsari, rettificava l'indicazione fornita da von Planitz di „otto generali" tedeschi sotto condanna[281]. A Palazzo Chigi non risultano sviluppi della questione dei criminali di guerra fino alla seconda metà di novembre, quando giunse la notizia della prossima visita in Italia di Heinrich Höfler.

Höfler voleva far visita al Ministro della Difesa e al Ministro Guardasigilli, oltre che al capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio. Visto l'interesse che il Cancelliere Adenauer attribuiva alla visita, l'ambasciatore Babuscio Rizzo pregava di „favorire i desiderati contatti". Il 20 novembre la Direzione generale affari politici preparò un appunto per il Segretario Zoppi in cui si osservava: "E' certo che il Signor Höfler farà sondaggi, sia pure in via ufficiosa, per prospettare la questione, assai sentita in questo momento in Germania, della possibile adozione di provvedimenti di condono e di grazia a favore dei criminali di guerra condannati all'estero. La situazione dei nostri rapporti col Governo di Bonn suggerisce di non opporre, se possibile, a

[281] Documentazione MAE.Lettera di Zoppi a Canali, 9.10.1950, n. di protocollo 19/19369/314.

tali prevedibili sondaggi un atteggiamento totalmente negativo e si ritiene che per taluni detenuti, meno gravemente implicati, potrebbe essere esaminata la possibilità di una mitigazione e diminuzione della pena. Sarebbe quindi opportuno, qualora si decidesse in tal senso, di interessare il competente Ministero della Difesa (Tribunale Supremo Militare) affinché proceda sin d'ora ad una revisione dei singoli casi e sottometta proposte al riguardo."

Le valutazioni della Direzione affari politici erano condivise da Zoppi che, a mano, sulla copia dell'appunto commentò: „Va bene condoni senza grazie totali e poi silenzio"[282]. Agli Esteri si riteneva dunque possibile e politicamente opportuno fare delle concessioni al governo tedesco per i militari condannati in Italia, ma solo relativamente ai colpevoli dei crimini meno gravi e comunque senza arrivare ad una completa estinzione della pena per i beneficiari. Zoppi comunicò all'ambasciata italiana a Bonn la sera stessa del 20 novembre 1950: "Qualora fosse intenzione di Höfler di proporsi, come scopo particolare del suo viaggio, di richiedere siano adottate a favore predetti criminali guerra misure clemenza, sarebbe opportuno trovare il modo di rinviare sua venuta, affinché si abbia il tempo ed anche la possibilità di esaminare questione. In linea di massima siamo favorevoli ai provvedimenti di cui sopra, ma bisogna prepararli qualora si voglia che qualche risultato positivo sia raggiunto, ciò anche in relazione agli ovvii riflessi politici di carattere interno." [283] Il telegramma di Zoppi giungeva però troppo tardi. Höfler si era già messo in viaggio.

Una decisione come quella concernente la concessione della grazia ai criminali di guerra tedeschi dovette necessariamente coinvolgere, fra gli altri, il Ministro degli Affari Esteri Carlo Sforza e il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, che dal gennaio 1950 si basava su una

[282] Documentazione MAE. L'appunto si trova solo nella copia contenuta nella busta 267.
[283] Documentazione MAE. Telegramma segreto del Ministero degli Affari Esteri a Italdipl-Bonn, n.9768, 20.11.1950 ore 22, f.to Zoppi.

maggioranza composta da DC, PSLI e PRI. La documentazione rinvenuta non permette di far luce sul ruolo svolto da Sforza e da De Gasperi. Il momento decisivo per la riuscita della missione fu l'incontro di Höfler col Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, conte Vittorio Zoppi, che ebbe luogo domenica 26 novembre 1950 a Palazzo Chigi. Il colloquio durò poco più di mezz'ora, dalle 11.30 alle 12.05. Höfler presentò le proprie credenziali di inviato plenipotenziario del governo tedesco incaricato di parlare sulla questione dei prigionieri di guerra e degli internati. Specificò di essere venuto in missione speciale poiché non erano state ancora riallacciate le relazioni diplomatiche fra l'Italia e la *Bundesrepublik*. Sottolineò che il popolo germanico avrebbe apprezzato in modo particolare che „la ripresa delle relazioni ufficiali tramite l'apertura del consolato generale tedesco a Roma fosse stata accompagnata da un atto di grazia a favore dei prigionieri di guerra tedeschi".

Höfler che aveva già parlato degli internati col Ministro dell'Interno Mario Scelba e aveva raggiunto con questi una perfetta intesa, riportò dunque il discorso sui criminali di guerra. Professando piena fiducia nella giustizia italiana, affermò di non aver alcuna intenzione di intervenire a favore dei casi ancora *sub judice*. Höfler pregò l'interlocutore italiano che fosse fatto il possibile per accelerare i processi in corso ed espresse la speranza che fosse promulgato un atto di grazia per i casi su cui esisteva già un giudizio definitivo. Si arrivò così a parlare del 'gruppo di Rodi'. Il conte Zoppi espresse in proposito l'opinione che fosse possibile „applicare una mitigazione della pena o un atto di grazia" solo nei confronti dei prigionieri di grado inferiore. A suo avviso „la grazia in favore di un generale", cioè a favore di Wagener, avrebbe „offeso l'opinione pubblica". Un passo del genere era perciò sconsigliabile. A queste osservazioni Höfler replicò che Wagener faceva parte di un unico gruppo di imputati. Inoltre egli ricordò che su consiglio della stessa giustizia militare italiana tutti i condannati avevano rivolto assieme una domanda di grazia, che

giaceva presso il Ministero della Difesa. Zoppi, a questo punto, acconsentì alle richieste tedesche e promise che entro un determinato periodo di tempo tutti i prigionieri del 'gruppo di Rodi' sarebbero stati graziati, sottolineando che „nessuna notizia del colloquio doveva arrivare alla stampa, perché altrimenti il governo sarebbe stato attaccato in parlamento da tutti i comunisti". Il Segretario generale dette anche il suo assenso a che Höfler informasse della decisione il cancelliere Adenauer. Alla domanda rivoltagli dal deputato tedesco se fosse necessario interpellare il Ministero della Difesa, Zoppi rispose negativamente.

In una lettera del 19 dicembre, lo stesso Heinrich Höfler, ringraziando il conte Zoppi per le promesse fatte durante l'incontro di Roma, auspicava „solleciti provvedimenti di grazia" per i casi ancora in sospeso[284]. Come egli sottolineava, una simile decisione avrebbe rafforzato i rapporti fra l'Italia e la *Bundesrepublik*, impegnate nella creazione di una „forte e unita Europa", „unica salvezza di fronte al tentativo di un'aggressione orientale". Il richiamo alla necessità di fronteggiare la minaccia sovietica riecheggiava anche nella lettera con cui, nei giorni di Natale, l'ammiraglio Gottfried Hansen, presidente della lega dei soldati di carriera tedeschi, si rivolgeva ai governi di tutti gli Stati occidentali, fra cui l'Italia, per chiedere un'amnistia generale per tutti i tedeschi ancora incarcerati[285]. Per l'ammiraglio Hansen, la volontà di coinvolgere la Germania nella difesa dell'Occidente non poteva prescindere dalla completa riabilitazione, morale e giudiziaria, dei soldati tedeschi condannati nel dopoguerra.

Le autorità italiane procedettero a favore di Wagener e degli altri membri del 'gruppo di Rodi' secondo le promesse fatte dal conte Zoppi. La preoccupazione maggiore fu indubbiamente quella, delle

[284] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b.175, fasc.14, sf.1, Lettera di Heinrich Höfler a S.E. Conte Zoppi, 19.12.1950.

[285] Copia in francese della lettera si trova nella sopra citata busta 175, con timbro di registrazione del 27 dicembre 1950, vistata anche dal segretario generale Zoppi. Copia in inglese si trova invece in ASMAE, AP Germania 1950-56, b.267.

possibili reazioni dell'opinione pubblica interna. Infatti, il 26 novembre 1950, il giorno stesso dell'incontro fra Höfler e Zoppi, l'"Avanti!" aveva pubblicato un articolo ben informato che denunciava l'esistenza di trattative in corso a Roma fra autorità tedesche ed italiane per la liberazione dei criminali di guerra[286]. Il giornale parlava di passi in corso presso la Presidenza della Repubblica, favoriti dalla Santa Sede, che avrebbero dovuto portare alla scarcerazione dei prigionieri tedeschi prima della visita di Adenauer in Italia, che allora si riteneva imminente. In effetti, come testimonia un appunto di Zoppi del 27 novembre, alla Presidenza della Repubblica si trovava allora in esame la domanda di grazia per i quattro del 'gruppo di Rodi', trasmessa dal Ministro della Difesa Pacciardi, che aveva espresso „qualche dubbio per ripercussioni nell'opinione pubblica"[287]. Un decreto di grazia era stato già firmato il 10 ottobre 1950 dal Presidente della Repubblica Einaudi a favore del capitano Alois Schmidt, che, come già ricordato, era stato condannato nell'aprile 1950 a 8 anni di reclusione dal tribunale militare territoriale di Napoli. Le paure manifestate da Pacciardi, che avevano bloccato fino a quel momento l'iter della grazia per Wagener e gli altri commilitoni, furono superate entro la fine del mese di dicembre. Il 29 dicembre 1950 il conte Zoppi comunicava infatti all'ambasciatore Babuscio Rizzo la decisione definitiva delle autorità italiane di accogliere la domanda di grazia per i quattro tedeschi del 'gruppo di Rodi': "La Presidenza della Repubblica, d'accordo col Ministero della Difesa, ha in questi giorni deciso che provvedimenti di grazia verranno emanati ad un certo intervallo gli uni dagli altri (per ragioni di opinione pubblica interna), a cominciare da un'epoca molto prossima."[288]

---

[286] Copia dell'articolo si trova in Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 267. *La liberazione dei criminali nazisti regalo di De Gasperi ad Adenauer*, in „Avanti!", 26/11/1950.

[287] Documentazione MAE. Appunto del Segretario generale Zoppi al Direttore degli Affari Politici, 27.11.1950.

[288] Documentazione MAE. Lettera di Zoppi a Babuscio Rizzo, n. di prot. 24351/73, 29.12.1950.

Zoppi pregava l'ambasciatore a Bonn di „comunicare verbalmente" la notizia al deputato Höfler e di nuovo si raccomandava „di non rendere pubblica per ora la cosa". Il 10 gennaio 1951 Babuscio Rizzo rispondeva di aver provveduto a comunicare la notizia al Segretario di Stato tedesco, Walter Hallstein[289], attraverso il quale la notizia sarebbe giunta „sollecitamente" al Cancelliere Federale, „assai sensibile alla sorte dei suoi connazionali all'estero ed al nostro atteggiamento in tale materia". In seguito Höfler informò il Console generale tedesco a Roma, Clemens von Brentano, della prossima liberazione dei quattro prigionieri tedeschi del 'gruppo di Rodi' chiedendogli a predisporre i documenti necessari per il loro espatrio. Il 13 marzo 1951, lo stesso Consolato generale indirizzava una nota verbale a Palazzo Chigi, con la quale affermava che, quando fosse stata decisa la liberazione di uno qualsiasi dei militari tedeschi, si sarebbe gradito che questi fosse consegnato direttamente ad una persona incaricata dal Consolato generale, il Dott. Erich Bendheim, „affinché si possa provvedere all'immediato rimpatrio in Germania ed evitare possibilmente ogni indiscrezione della stampa"[290]. La richiesta tedesca fu accolta prontamente dalle autorità italiane. Il 21 marzo 1951, infatti, il Procuratore generale militare, Umberto Borsari, si rivolgeva all'Ufficio stranieri presso la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pregando di „disporre preventivamente per gli accertamenti necessari" nei confronti dei quattro militari tedeschi del 'gruppo di Rodi', „in modo da poter dare il nulla osta per il rimpatrio, appena disposta l'escarcerazione"[291]. La misura era volta ad evitare il pericolo, già richiamato da Höfler, che i militari tedeschi, prima del loro ritorno in

[289] Documentazione MAE. Lettera di Babuscio Rizzo a Zoppi, 10.1.1951.

[290] Documentazione MAE. Nota verbale del Consolato generale della Repubblica tedesca di Roma al Ministero degli Affari Esteri, n. di prot. 596/51, 13.3.1951.

[291] Cfr. Tribunale militare territoriale di Roma, Processo Wagener, b.711, Procura generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo militare al Ministero dell'Interno (Direz. Gen. Della P.S. – Ufficio Stranieri) e p.c.: al Ministero degli Affari Esteri (Direz. Generale Affari Politici – Ufficio VIII), al Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale di Roma, n. di prot. 1251 R.G., 21 marzo 1951, f.to U. Borsari. Copia del documento, datata soltanto marzo 1951, si trova anche in ASMAE, AP Germania 1950-56, b.267.

Germania, fossero trattenuti in campo di internamento „in attesa delle informazioni sul loro conto".

Intanto, a seguito del passo compiuto in febbraio dal consolato tedesco, il conte Zoppi aveva telefonato al segretario del Presidente della Repubblica, Antonio Carbone, per sollecitare „almeno un primo provvedimento di condono". Il meccanismo predisposto dalle autorità italiane prevedeva che il Ministero della Difesa, d'intesa con la Procura Generale Militare, presentasse alla Presidenza della Repubblica successive proposte di condono, in maniera che i militari tedeschi detenuti potessero essere liberati e rimpatriati, uno per volta, a distanza di un paio di mesi l'uno dall'altro[292]. Il Ministero degli Esteri era incaricato di tenere i rapporti col governo tedesco, informandolo sul progredire dell'iter della grazia e delle scarcerazioni.

Il 23 febbraio 1951 il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi firmò un primo decreto di grazia: il decreto presidenziale n. 1412 a favore del caporale Johan Felten[293]. La promulgazione del decreto non fu resa nota con tempestività ai Ministeri interessati. In data 7 marzo 1951 il colonnello Amatucci, vice capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, interpellato dalla Direzione affari politici di Palazzo Chigi, informava che solo il capitano Alois Schmidt era stato graziato, che era „in corso" il provvedimento per il caporale Felten ed „imminente" quello per il maggiore Nicklas[294]. Stranamente il Gabinetto della Difesa mostrava di non essere al corrente del decreto presidenziale a favore di Felten, firmato due settimane prima da Einaudi e controfirmato dallo stesso Ministro della Difesa, il repubblicano Randolfo Pacciardi. Palazzo Chigi non poté dunque avvertire per tempo le autorità tedesche della prossima liberazione di Felten. Il 23 marzo 1951, la Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale di Roma aveva

[292] Tale meccanismo è richiamato in: ASMAE, AP Germania 1950-56, b.175, fasc.14, sf.1, Appunto per la D.G. Affari Politici, 23.5.1951, f.to Tiberi.

[293] Cfr. Tribunale Militare territoriale di Roma, Processo Wagener, b.711. Il decreto presidenziale, firmato da Einaudi, risulta controfirmato dal Ministro della Difesa Randolfo Pacciardi.

[294] Cfr. le annotazioni scritte a mano sulla copia del già citato 'Appunto per il Segretario Generale' del 9 febbraio 1951 in ASMAE, AP Germania 1950-56, b.267.

comunicato alla Procura generale militare di aver ordinato la scarcerazione del caporale Felten, la cui pena era stata integralmente condonata a seguito del decreto presidenziale 1412.[295] Il 1 aprile 1951 il caporale Johann Felten fu accompagnato dai carabinieri alla Questura di Roma[296]. Il 4 aprile egli lasciò l'Italia attraverso il Brennero[297]. Disguidi e ritardi nelle informazioni si ripeterono anche per gli altri militari tedeschi del 'gruppo di Rodi'. Il 24 aprile 1951 il Presidente Einaudi firmava la grazia per il tenente Walter Mai (decreto presidenziale n. 1435) e il 15 maggio procedeva analogamente per il più noto dei prigionieri tedeschi: il generale Otto Wagener (decreto presidenziale n. 1430)[298]. Come attesta un appunto della Direzione affari politici di Palazzo Chigi datato 23 maggio 1951, la notizia della grazia concessa a Wagener circolò presto negli ambienti del Ministero degli esteri[299]. Per verificarne la fondatezza uno dei funzionari dell'Ufficio VIII°, Tiberi, si rivolse di nuovo al colonnello Amatucci, vice capo di gabinetto della Difesa[300]. Amatucci rispose negativamente, affermando che ancora non era stato dato corso ad alcun provvedimento di clemenza nei confronti del generale Wagener. Tracciando il quadro della situazione, Tiberi notava che fino ad allora erano stati liberati il capitano Alois Schmidt ed il caporale Johann Felten. Segnalava che era in corso il provvedimento a favore del

[295] Cfr. Tribunale militare territoriale di Roma, Processo Wagener, b. 711, Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare territoriale di Roma alla Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare di Roma, n. di prot. 03/2299, 21.3.1951, f.to Magg. Gen. F. De Rensis (Procuratore militare della Repubblica).

[296] Cfr. Tribunale militare territoriale di Roma, Processo Wagener, b.711, Legione territoriale Carabinieri del Lazio – Stazione di Gaeta –Porto Salvo al Comando del Reclusorio Militare di Pena di Gaeta, n. di prot. 43/74, 4.4.1951, f.to il Comandante in S.V. Cap. Pietro Pota.

[297] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, Ministero degli Affari Esteri, Fonogramma in arrivo n. 3297/443/43901 dal Ministero dell'Interno al Ministero Aff. Esteri D.G.A.P. 8°, 14.4.1951, ore 19, pel Ministro D'Antoni.

[298] Per una tabella riepilogativa con l'indicazione dei decreti presidenziali di grazia a favore dei quattro criminali tedeschi del 'gruppo di Rodi' Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b.267, Situazione dei criminali di guerra tedeschi condannati da tribunali militari italiani. La tabella è basata sui dati forniti in data 16 sttembre 1952 dalla Procura generale militare. Una copia del decreto di grazia a favore di Otto Wagener si trova in: Tribunale militare territoriale di Roma, Processo Wagener, b.711.

[299] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania1950-56, b.95, Fasc. Criminali di guerra tedeschi condannati da tribunali militari italiani 1950-1951-1952, Appunto per la D.G. Affari Politici, 23.5.1951, f.to Tiberi.

[300] Cfr. *ibidem*.

maggiore Herbert Nicklas e che successivamente sarebbero stati scarcerati il tenente Mai e, per ultimo, il generale Otto Wagener, il cui espatrio era previsto per agosto. Si trattava in realtà di un quadro erroneo. Come si è rilevato, infatti, Wagener e Mai erano già stati graziati dal Presidente Einaudi. Il maggiore Nicklas, l'ultimo del gruppo, lo sarebbe stato di lì a poco con il decreto presidenziale n. 1438 del 29 maggio 1951.

Palazzo Chigi non tardò comunque a venire a conoscenza della situazione. In un appunto manoscritto del Direttore generale degli affari politici, che porta la stessa data del documento di Tiberi, 23 maggio 1951, si legge che l'avvocato Carbone, della Presidenza della Repubblica, „conferma che tutti sono stati graziati, eccetto Kappler"[301]. La notizia non era del tutto corretta, poiché in realtà il decreto di grazia per Nicklas non era stato ancora firmato (fu firmato il 29 maggio, dunque sei giorni dopo). Corretta era tuttavia l'informazione relativamente ai provvedimenti presi nei confronti di Mai e di Wagener. Pochi giorni dopo, ciò fu confermato dalla Procura generale militare, che il 25 maggio inoltrò al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Esteri un telegramma da essa trasmesso in giornata alla Questura di Latina, per disporre l'avviamento di Mai e di Wagener dal Reclusorio di Gaeta al consolato tedesco di Roma[302]. Il 26 maggio Tiberi si rivolgeva nuovamente ad Amatucci, trovando questa volta conferma della notizia[303]. „Egli non sa spiegarsi – scrive Tiberi riferendo le parole di Amatucci – come i provvedimenti siano stati presentati direttamente alla firma del Presidente della Repubblica, senza passare per la Procura Militare e il Gabinetto della Difesa. Suppone che siano stati presentati direttamente dal Ministro". Il Ministro della Difesa Pacciardi si sarebbe dunque rivolto direttamente ad Einaudi.

---

[301] Cfr. *ibidem*.

[302] Cfr. ivi, Procura generale militare della Repubblica presso il Tribunale supremo militare al Ministero dell'Interno – Direzione Generale Pubblica Sicurezza Ufficio Stranieri e p.c. al Ministero degli Esteri - Direzione Generale Affari Politici Ufficio VIII, n. di prot. G/40609/40610, 25.5.1951, f.to Il giudice militare di sorveglianza Gen. Carlo del Prato.

[303] Cfr. ivi, Appunto per il Direttore generale Affari Politici, n. di prot. 08095/712, 26.5.1951, f.to Tiberi.

Il ritardo informativo creò nuovamente qualche problema col Consolato generale tedesco di Roma, con l'aggravante di una fuga di notizie all'esterno. In un appunto per il Direttore generale degli affari politici, datato anch'esso 26 maggio 1951, Tiberi riferiva di aver ricevuto la visita del dott. Heggenreiner, dal quale era stato informato del fatto che il Segretario generale alla Presidenza della Repubblica, cioè Carbone, aveva comunicato privatamente ad una cittadina tedesca la notizia della concessione della grazia ai tre militari del 'gruppo di Rodi' ancora incarcerati[304]. La voce si era diffusa nella collettività germanica di Roma, che aveva accusato il Consolato generale tedesco „di non essersi sufficientemente interessato della questione". „Il Consolato Generale tedesco non poté essere avvisato – osservava Tiberi – perché il Ministero degli Esteri (come del resto quello della Difesa e la Procura Generale Militare) non era stato messo al corrente dell'avvenuta firma dei decreti di condono da parte del Presidente della Repubblica". Come si ricava dall'appunto, nel corso del colloquio Heggenreiner aveva chiesto di essere informato sulla data esatta in cui Wagener, Mai e Nicklas sarebbero stati scarcerati ed aveva espresso il parere che la loro liberazione sarebbe potuta avvenire „con la minore pubblicità possibile, prima della visita a Roma del Cancelliere Adenauer", prevista per il giugno successivo.

Il rimpatrio dei militari tedeschi avvenne senza intoppi secondo la procedura già sperimentata con Felten. Il 4 giugno la polizia di frontiera di Ponte Chiasso (Como) segnalava alla Questura di Roma che il generale Wagener e il tenente Walter Mai in data 1 giugno avevano abbandonato il territorio nazionale attraverso il valico ferroviario di Como San Giovanni, diretti in patria[305]. I due principali

[304] Cfr. ivi, Appunto per il Direttore generale degli Affari Politici e p.c. D.G.A.P. Uff. 5°, n. di prot. 08102/C, 26.5.1951, f.to Tiberi.

[305] Cfr. ivi, Settore Polizia Frontiera – Como – Ponte Chiasso alla Questura di Roma e p.c. all'On. Ministero dell'Interno Direzione Generale della P.S. Divisione Affari Generali, All'On. Ministero Affari Esteri Divisione A.F. 8, All'On. Procura generale militare presso Tribunale supremo militare, alla Questura di Latina, n. di prot. 03378, 4.6.1951, f.to Il Commissario di P.S. dirigente dott. Giovanni Coci.

responsabili dei crimini tedeschi sull'isola di Rodi riacquistavano in questo modo la loro piena libertà.

Il 7 giugno 1951, infine, anche Nicklas lasciava il territorio italiano attraverso il valico di Como San Giovanni[306]. Quando Adenauer il 15 giugno si recò a Roma per la sua prima visita di Stato all'estero in qualità di Cancelliere federale, tutti i criminali di guerra tedeschi del cosiddetto 'gruppo di Rodi' erano già rimpatriati in Germania. L'incontro fra il Cancelliere e il Presidente del Consiglio De Gasperi sancì simbolicamente la riconciliazione fra i due paesi (formalmente ancora in stato di guerra) e l'intesa politica fra i governi di Roma e di Bonn. Per la liberazione di Wagener e degli altri militari tedeschi il governo italiano non aveva chiesto in cambio nessuna contropartita. Le autorità italiane non avevano voluto creare ostacoli alla piena ripresa di relazioni diplomatiche con un governo alleato ed amico.

In Italia la massima preoccupazione delle istituzioni e delle persone coinvolte nella liberazione dei criminali di guerra tedeschi era stata di preservare la segretezza dell'operazione. Tutte le obiezioni sollevate da autorità istituzionali come il Ministro della Difesa Pacciardi o come lo stesso Segretario Generale agli Esteri, conte Vittorio Zoppi, furono legate esclusivamente al timore di ripercussioni negative nell'opinione pubblica. Nessuno aveva invece obiettato alla sostanza della questione, ovvero alla liceità della liberazione di criminali di guerra regolarmente processati e condannati perché responsabili di gravi violenze e dell'uccisione di decine di cittadini italiani. Ad ispirare la condotta del governo e del Presidente della Repubblica era stata una „ragion di Stato" particolare. Non solo la considerazione dei comuni interessi politici con Bonn, determinati dalla guerra fredda e dall'esigenza per entrambi i paesi di recuperare uno status internazionale dopo la

[306] Documentazione MAE. Ministero dell'Interno Direzione Generale della Pubblica Sicurezza al Ministero Aff. Esteri D.G.A.P. VIII e p.c. alla Procura generale militare Repubblica presso Tribunale supremo militare, n. di prot. 443/48555, 19.6.1951, firma non leggibile.

sconfitta subita nella seconda guerra mondiale. Ma anche la consapevolezza da parte italiana di condividere con la *Bundesrepublik* una situazione per molti aspetti affine a proposito dei criminali di guerra.

Questo fatto si vide nel marzo 1948, quando l'Italia raggiunse con il governo greco un accordo per la liberazione di alcuni criminali di guerra italiani simile a quello stretto nel novembre 1950 con Heinrich Höfler. Anche le autorità greche avevano sottolineato in quell'occasione l'esigenza di mantenere segreta la notizia per evitare le reazioni dell'opinione pubblica interna. L'esito dell'accordo era stato analogo a quello raggiunto fra Italia e Germania: nel settembre 1950 tre criminali di guerra italiani erano stati scarcerati e rimpatriati in Italia, fra cui l'ex-tenente Giovanni Ravalli, già condannato all'ergastolo ad Atene nel 1946 come criminale di guerra perché ritenuto responsabile di sanguinose rappresaglie contro i partigiani e la popolazione civile greca (cfr. § 8 e § 9).

L'esigenza di segretezza manifestata a più riprese dalle autorità italiane fu sostanzialmente soddisfatta, se si eccetta l'articolo pubblicato il 26 novembre 1950 sull'"Avanti!". La vicenda di Wagener fu sollevata invece alcuni anni più tardi in sede parlamentare dall'onorevole Rosini del Partito Comunista[307] che nel gennaio 1954 presentò alla Camera una interrogazione[308], con cui domandava al governo: "se sia vero che il generale tedesco Karl Wagener, condannato a dodici anni di reclusione da un tribunale italiano per reati commessi a danno di cittadini italiani in territorio soggetto a sovranità italiana, sia stato consegnato, non recentemente, al Governo di Bonn; nel caso, in base a quali norme di diritto interno o internazionale il condannato sia stato

[307] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b.267, Ministero degli Affari Esteri Gabinetto - Appunto per la Direz. Gen. Degli Affari Politici e p.c.: Segreteria part. del Sottosegretario On. Benvenuti, Segreteria part. del Sottosegretario On. Dominedò, Segreteria Generale, 13.1.1954, f.to dal Vice-capo di Gabinetto.

[308] Si tratta dell'interrogazione n. 3089 rivolta al Ministro degli Esteri e a quello della Difesa. Cfr. Camera dei Deputati, Legislatura II, *Atti parlamentari*, vol.VI (Discussioni dal 26 gennaio al 10 marzo 1954), Roma, 1954, p.5052. Nell'appunto del gabinetto del Ministero degli Esteri citato alla nota precedente si indica che l'interrogazione era stata rivolta da Rosini in data 11 gennaio. Dagli atti parlamentari essa risulta invece rivolta nella seduta del 26 gennaio.

sottratto all'esecuzione della pena; se il Governo preveda di usare lo stesso trattamento anche ad altri criminali di guerra."

L'interrogazione presentava alcuni errori (il nome di battesimo di Wagener e la pena detentiva inflitta)[309] e alcune lacune informative (la mancanza di riferimento all'isola di Rodi e agli altri militari tedeschi). Ciò sembra rappresentare una prova ulteriore del fatto che la vicenda di Wagener fosse rimasta fino ad allora sconosciuta alle forze dell'opposizione e all'opinione pubblica nazionale. Qualche voce, pur imprecisa, doveva poi essere arrivata in qualche modo all'orecchio del deputato comunista, che aveva deciso di rivolgere al governo un'interrogazione. A Rosini fu risposto per iscritto dal sottosegretario agli Esteri, onorevole Benvenuti, che presentò un testo elaborato dalla Direzione Generale Affari Politici di Palazzo Chigi[310]. La risposta era tutt'altro che evasiva. Vi si legge, infatti: "Il nominativo indicato non risponde a quello di alcun generale germanico condannato in Italia. E' da presumere che l'onorevole interrogante intenda riferirsi al generale tedesco Otto Wagener, condannato da un tribunale militare italiano per il reato di concorso in violenza ed omicidi in danno di cittadini italiani a Rodi. Questi inoltrò all'inizio del 1951, dal penitenziario militare di Gaeta dove era detenuto, domanda di grazia per la pena residua da scontare. Il provvedimento di clemenza ebbe attuazione con decreto presidenziale del 15 maggio 1951, n.1430. Nessun provvedimento di clemenza è attualmente in corso a favore di criminali di guerra tuttora detenuti in Italia."[311]

Il Ministero degli Esteri dunque non celava l'avvenuta liberazione di Wagener. Aveva però l'accortezza di descriverla come un normale caso

[309] Karl invece di Otto, 12 anni di reclusione invece di 15.

[310] Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b.267, Appunto per il Gabinetto di S.E. il Ministro e p.c.: Segr. part. del Sottosegretario On. Benvenuti, Segr. part. del Sottosegretario On. Dominedò, Segreteria Generale, 27.1.1954, f.to del Balzo.

[311] Camera dei Deputati, Legislatura II, *Atti parlamentari*, cit., p 5671. Il governo della Germania federale tentò negli anni seguenti di intervenire anche a favore di una grazia per Kappler. Nel 1955, durante il governo Segni il Ministro degli Esteri Martino es altri 4 ministri esprimevano per iscritto il loro assenso per una grazia in favore di Kappler. Martino presentò la domanda al Presidente Gronchi che sembra averla respinta. (Höfler an Hallstein 4.1.56, Documentazione tedesca, PAAA).

giudiziario, conclusosi con la domanda di grazia e il condono della pena accordato dal Presidente della Repubblica. Per evidenti motivi, si taceva sull'accordo stretto col governo tedesco federale e sulla liberazione degli altri componenti del 'gruppo di Rodi'. Una notizia di questo genere, infatti, avrebbe attirato l'attenzione dell' opposizione allora impegnata nella campagna contro la ratifica della Comunità europea di difesa e il riarmo tedesco. Non risulta però che nessun giornale riprendesse la notizia della liberazione di Wagener. La vicenda di Otto Wagener e degli altri tre militari tedeschi del 'gruppo di Rodi', Herbert Nicklas, Walter Mai e Johann Felten, continuò pertanto a restare sconosciuta agli italiani.

Che la Procura Generale militare svolse un ruolo subordinato e dipendente dalla volontà del Ministero della Difesa, è dimostrato dall'intera vicenda del gruppo di Rodi, ma viene espresso anche nel documento seguente di provenienza del Ministero degli Affari Esteri che riassume la vicenda della liberazione del "gruppo di Rodi":

D.G.A.P. – Uff. I° VIII

8 Giugno 1951. –

CRIMINALI DI GUERRA TEDESCHI CONDANNATI DA TRIBUNALI MILITARI ITALIANI

Fin dall'estate 1950 la Missione Diplomatica a Bonn segnalò, che, in relazione al crescente interesse dimostrato dall'opinione pubblica e dalla stampa tedesca per la sorte dei cittadini tedeschi condannati per crimini di guerra, era prima o poi da attendersi in materia una iniziativa ufficiale del Governo di Bonn.

Nel novembre 1950 infatti fu iniviato in Italia, ufficialmente allo scopo di esaminare questioni attinenti al rimpatrio degli internati tedeschi, il deputato Hoefler, direttore generale della Caritas e persona molto

vicina al Cancelliere Adenauer, il quale prese contatto col Segretario Generale sulla delicata questione della concessione di misure di clemenza ai cinque tedeschi che scontavano pene inflitte loro da tribunali militari italiani per crimini di guerra (altri tre erano in attesa di giudizio o avevano ricorso in appello.)

A seguito di tali contatti fu stabilito che il Ministero della Difesa, d'intesa con la Procura Generale Militare, avrebbe presentato alla Presidenza della Repubblica successive proposte di condono in modo che i provvedimenti di grazia venissero emanati a un certo intervallo l'uno dall'altro. Naturalmente si decise di trattare la cosa con la massima discrezione; qualche notizia è peraltro trapelata e ha dato luogo a vivaci reazioni sulla stampa italiana di opposizione.Con l'Ambasciata di Germania si sono avute intese circa la procedura per il rimpatrio dei graziati.
Si sono avuti finora due provvedimenti di clemenza e ne è in corso un terzo. Si prevede che verso agosto potranno essere rimpatriati anche gli ultimi due militari tedeschi.

Più eclatante ancora, fu soltanto, alcuni anni dopo, la implicita concessione di non-punizione ai vertici militari tedeschi coinvolti nel massacro dei soldati italiani a Cefalonia. In quel periodo (Presidente del Consiglio Zoli) venne sottoscritto anche il contratto italo-tedesco-francese per un progetto comune di costruzione di armi nucleari. L'accordo fu siglato dai rispettivi ministri della difesa (per l'Italia Taviani) il 28 novembre 1957. Sembra evidente il legame con la decisione di non chiedere l'estradizione dalla Germania occidentale di indiziati della strage di Cefalonia documentato nella corrispondenza tra i due ministri della Difesa e degli Esteri, Taviani e Martino.

§ 12. Il diritto penale italiano nei confronti dei crimini di guerra: analisi di sentenze.

E' interessante analizzare alcune sentenze degli anni quaranta e cinquanta, per comprendere a quale tipo di cultura giuridica diffusa gli inquirenti militari facessero riferimento nel valutare situazione ed avvenimenti in qualche misura "nuovi", che richiedevano cioè una articolata e complessa capacità di valutazione, in grado di tenere conto sia degli specifici caratteri di "guerra ai civili" che aveva assunto la seconda guerra mondiale, sia del carattere più propriamente ideologico della condotta bellica del nazismo. Si tengano presenti, da questo punto di vista, le contraddizioni ed i limiti del diritto internazionale umanitario (vedi più avanti l'apposito paragrafo), sia i caratteri dell'organizzazione della magistratura militare dell'epoca, strettamente legata ad una dipendenza gerarchica dal Ministero della Guerra (poi della Difesa) e ad una forte contiguità strutturale e culturale con le forze armate. Inoltre quasi tutti i giudici delle corti militari avevano completato, o iniziato, la propria carriera durante il ventennio fascista: doveva essere quindi particolarmente arduo, per loro, liberarsi da vincoli e motivazioni ideologiche alle quali erano stati legati fino a pochi anni prima.

Fatta questa premessa, abbiamo deciso di concentrare la nostra analisi su tre sentenze: quella del processo per le Fosse Ardeatine, contro Herbert Kappler più cinque, quella del processo contro il capitano Joseph Strauch, responsabile sul campo di uno dei più efferati eccidi commessi da truppe tedesche in Italia, nel palude di Fucecchio, quella nel procedimento contro Walter Reder, che chiude, in pratica, anche in Italia la stagione dei processi

La sentenza per le Fosse Ardeatine

La sentenza[312] fu pronunciata il 20 luglio 1948 dal Tribunale militare di Roma, presieduto dal generale di brigata Euclide Fantoni, mentre giudice relatore era il tenente colonnello G. M. Carmelo Carbone; sul banco degli imputati erano il tenente colonnello Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS: Borante Domizlaff, maggiore, Hans Clemens, capitano, Kurt Schutze, maresciallo ordinario, Johannes Quapp, maresciallo capo, Karl Wiedner, sergente maggiore (in istruttoria era stato stralciato il procedimento contro altri due partecipi alla strage, il capitano Schutz ed il capitano Priebke, p. 174).

Ricordiamo che quando fu pronunziata la sentenza corti militari britanniche avevano già processato e condannato a morte, per lo stesso episodio, con sentenza successivamente commutata in ergastolo, i generali von Mackensen, comandante della XIV armata, e Maeltzer, comandante della piazza militare di Roma, nonché il feldmaresciallo Kesselring, comandante in capo per il per il fronte Sud-Ovest.

Il processo presentava aspetti molto delicati: si trattava del primo "grande" processo tenuto presso un Tribunale militare italiano, per un episodio sicuramente fra i più gravi tra quelli avvenuti in Italia, ma per il quale la condanna dei tre generali, considerati gli ideatori del massacro, consentiva alla difesa di poter battere con forza il tema dell'obbedienza agli ordini, dipingendo Herbert Kappler solo come un esecutore di ordini severissimi, la cui origine veniva fatta risalire a Hitler stesso. Inoltre il massacro si presentava non come una strage indiscriminata (sul modello di molte che seguiranno, da Sant'Anna di Stazzema a Marzabotto), con l'uccisione di donne e bambini, ma come una rappresaglia, o repressione collettiva, nella quale erano state selezionate alcune categorie specifiche di persone – tutti di sesso maschile – rispetto alle quali il diritto internazionale non era uniforme

[312] In fase di acquisizione da parte della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, può comunque essere consultata sul sito http://www.difesa.it/GiustiziaMilitare/RassegnaGM/Processi/CriminiGuerra/Kappler+Herbert/02sentenza631.htm .Essa è inoltre pubblicata integralmente in appendice ad Attilio Ascarelli, *Le Fosse Ardeatine*, Roma, Edizioni A.N.F.I.M., 1984[3], e a questa pubblicazione si riferisce la numerazione delle pagine citata nel testo.

ed esplicito nel vietare azioni di rappresaglia che potessero, in determinate circostanze e con alcune garanzie, anche assumere la forma di soppressione di ostaggi.

Infatti le convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907 erano del tutto inadatte a regolamentare le prassi della guerra globale del Novecento, nonostante fossero state aggiornate fra le due guerre con 4 convenzioni ulteriori, che però si concentrarono soprattutto sulla maggior tutela dei prigionieri di guerra (convenzione di Ginevra del 1929). Il preteso "diritto" alla rappresaglia si basava su un'interpretazione estensiva dell'art. 43 della convenzione dell'Aia del 1907, che richiedeva all'occupante di mantenere l'ordine pubblico: tale articolo veniva richiamato, soprattutto dal diritto militare tedesco, per giustificare la rappresaglia (esplicitamente vietata dagli artt. 46 e 50 della stessa convenzione dell'Aia), in base ad una presunta lacuna su tale punto, che sarebbe stata colmata dal diritto consuetudinario.

Tale interpretazione era fatta propria dal manuale di diritto di guerra scritto nel 1942 dal giurista Waltzog, incaricato delle questioni di diritto internazionale della sezione giuridica del Comando supremo tedesco, molto utilizzato anche dal gruppo di armate C di Kesselring; essa tuttavia veniva condivisa anche da alcuni giuristi inglesi, americani ed italiani, che consideravano la rappresaglia lecita, sia pure ad alcune condizioni, in teoria condivise anche dai tedeschi: la notificazione in anticipo, la proporzionalità, ed un ordine proveniente almeno da un comandante di divisione.

Degno di nota è anche il fatto che, secondo le convenzioni dell'Aia, una formazione partigiana, per godere delle garanzie che tutelavano, almeno sulla carta, i combattenti legittimi, doveva evidenziare una qualche forma di distintivo che permettesse di individuare chiaramente i combattenti, avere una chiara struttura gerarchica interna, portare le armi in maniera ben evidente e non camuffata, osservare il diritto di guerra: condizioni che ben raramente potevano ritrovarsi nella guerra per bande.

Fatte queste premesse, non è da stupirsi se la sentenza del Tribunale militare di Roma alterni momenti di lucida analisi dei fatti e delle circostanze ad altri nei quali è percettibile l'imbarazzo dei giudici nel cercare di motivare – secondo il diritto dell'epoca - una condanna niente affatto scontata: il Tribunale valutò che "nel marzo 1944 il movimento partigiano aveva assunto proporzioni di largo rilievo ed una discreta organizzazione, ma non aveva ancora acquistato quella fisionomia atta ad attribuirle la qualifica di legittimo organo belligerante"; di conseguenza, "l'attentato di via Rasella, qualunque sia la sua materialità, è un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari il quale, nel marzo 1944, non rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti" necessari a definirlo "atto di guerra materialmente legittimo", secondo l'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 1907 (p. 161). Tuttavia se, secondo i criteri giuridici sopra riportati, "lo stato occupante [*la Germania, ndr*] aveva il diritto di agire in via di rappresaglia" (p. 163), tale non poteva essere considerata la fucilazione delle Fosse Ardeatine. Perché la rappresaglia fosse legittima, infatti, doveva essere applicato un criterio di proporzionalità all'atto illecito, ed inoltre "un limite generale esiste per la rappresaglia ed è dato dal divieto di non violare con essa quei diritti che sanzionano fondamentali esigenze" (162). Tuttavia quest'ultima considerazione, che poteva portare il Tribunale militare di Roma a valutare determinati atti alla luce di quella nuova categoria di "crimini contro l'umanità" che era stata abbozzata nel corso del processo di Norimberga contro i principali responsabili nazisti.

Va ricordato che dal 14 novembre 1945 al 1° ottobre 1946 si era celebrato a Norimberga il processo contro i vertici politici e militari del regime nazista. Il processo si basava sull'elaborazione giuridica di genocidio operata dal giurista americano Lemkin nel 1944, e la dichiarazione costituiva del Tribunale Militare Internazionale (accordo di Londra dell'8 agosto 1945) prevedeva tre principali capi d'imputazione: crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini

contro l'umanità. Veniva così infranto il dogma della sovranità dello Stato, e si lasciava al tribunale la libertà di non considerare circostanza attenuante l'obbedienza agli ordini. Davanti all'obiezione che in tal modo non si teneva conto di un fondamentale principio di civiltà giuridica – la non retroattività della legge (*nullum crimen, nulla poena sine lege proevia*) - ci si richiamava al diritto consuetudinario o naturale: il giudice americano Jackson poteva così affermare: "noi proponiamo di punire gli atti che sono stati considerati come crimini fin dal tempo di Caino e si trovano indicati come tali in ogni codice civile". Si trattava, in altre parole, di una "limitazione del principio di legalità mediante l'etica [*che*] consacrava il diritto naturale come un diritto sovralegale, un diritto della ragione"[313]. La Risoluzione delle Nazioni Unite n. 95 del 10 dicembre 1946 confermò i principi di Norimberga, così come la carta del Tribunale Militare Internazionale di Tokyo contro i criminali giapponesi del 19 gennaio 1946, e la sua sentenza del 12 novembre 1948. Le norme di Norimberga furono quindi applicate in tribunali di più di dieci nazioni: in complesso circa 11.000 imputati furono condannati.

Niente di tutto ciò, a parte il rapido accenno sopra citato, è dato ritrovare nella sentenza del Tribunale, basata viceversa su una distinzione di responsabilità in merito alle 335 vittime: 320 di queste erano state fucilate per l'"ordine dato dal Gen. Maeltzer" di fucilare dieci persone per ogni soldato tedesco morto; "la fucilazione di altre 10 persone, in relazione alla morte di un 33.o soldato tedesco dopo la trasmissione di quell'ordine, costituisce un'attività diretta ed immediata del Kappler. La fucilazione, infine, delle altre 5 persone dipende da un errore di cui in seguito saranno valutate le conseguenze" (p. 163). Per il Tribunale in quella fucilazione non poteva essere individuata una rappresaglia, perché mancava il criterio della proporzionalità fra offesa ricevuta e violazione causata dallo Stato

[313] Yves Ternon, *Lo Stato criminale. I genocidi del XX secolo*, Milano, Corbaccio, 1997 [1995], p. 30

offeso per autotutela e sanzione (p. 164); né poteva parlarsi di repressione collettiva, un istituto previsto dall'art. 50 della Convenzione dell'Aia del 1907, quando le popolazioni civili possano essere considerate "solidalmente responsabili" di un atto compiuto da individui, singoli o in gruppo. La repressione collettiva – di cui fra l'altro correttamente il Tribunale mise in dubbio che potesse attuarsi su persone – poteva essere messa in atto, infatti, solo quando "si sia dimostrata impossibile l'individuazione del colpevole o dei colpevoli" (p. 165), ed se l'occupante avesse introdotto in precedenza "una norma di diritto interno, valevole nel territorio di occupazione, con la quale sono posti i criteri di determinazione della solidarietà collettiva (esercizio di una funzione di prevenzione o di vigilanza dimora adiacente al luogo dell'attentato ecc.)" (p. 166).

Niente di ciò avvenne nel caso in questione: i colpevoli furono ricercati "come azione marginale e successiva alla preparazione degli atti di rappresaglia", né lo Stato occupante emanò, "sulla base dell'art. 50, una norma contenente i criteri circa la solidarietà collettiva, i quali sarebbe stati applicati nel territorio di occupazione" (p. 167). L'uccisione degli ostaggi ricadeva quindi nella fattispecie dell'art. 185 c.p.m. di guerra, che puniva "gli atti di violenza o di omicidio commessi, senza necessità o senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, da militari o nemici a danno di civili nemici che non prendono parte alle operazioni" (p. 168).

Se nella valutazione della fattispecie giuridica del fatto criminoso il tribunale mostrò una certa capacità di sapersi comunque muovere nei pur angusti spazi che venivano lasciati da un diritto internazionale non ancora unanimemente proteso a garantire la vita dei civili (anche se prese in considerazione le interpretazioni di quel diritto più favorevoli alle forze armate), i limiti dell'impostazione adottata si colgono soprattutto nella valutazione della posizione degli imputati. Il Collegio, infatti, pur ritenendo, sulla base sia della legislazione penale tedesca., sia dell'art. 40 c.p.m. di pace, che un ordine di un superiore non potesse

rappresentare la giustificazione per un inferiore per commettere un fatto delittuoso, "tranne che abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo" (p. 171), motivò con i rigidi principi di obbedienza "che disciplinavano l'organizzazione delle SS, della quale Kappler faceva parte", e con il fatto che l'ordine di fucilare dieci italiani per ogni tedesco morto fosse stato emanato dal gen. Maeltzer, il dubbio che quell'ordine – che, abbiamo visto, il Tribunale giudicava illegittimo, per le modalità dia attuazione della fucilazione – "tale non sia apparso al Kappler" (p. 171).

Questi fu quindi condannato solo per "la fucilazione di 10 ebrei da lui disposta […] per avere appreso che era morto un altro soldato tedesco e senza che in merito avesse avuto alcun ordine" (p. 172), iniziativa giudicata atto arbitrario ed illegale, "nell'intento di porre in rilievo la sua [*di Kappler, ndr*] personalità come quella di chi, superiore ad ogni pregiudizio di carattere giuridico o morale, adotta pronte, energiche e spregiudicate misure", a dimostrazione della "sfrenata ed aberrante ambizione dell'uomo". Kappler fu giudicato colpevole anche per le cinque persone in più prelevate e giustiziate, "perché il cap. Schutz ed il cap. Priebke, preposti alla direzione dell'esecuzione ed al controllo delle vittime, nella frenetica foga di effettuare l'esecuzione con la massima rapidità, non s'accorsero che esse erano estranee alle liste fatte in precedenza […] E' certo che la loro uccisione si riporta alle insufficienti ed inopportune direttive date dal Kappler per l'esecuzione […] Vi è stata da parte di questo imputato un'omissione relativamente alle opportune misure per un'esecuzione in grande massa da eseguirsi in poche ore ed è a tale omissione che si riporta l'errore che condusse alla morte queste cinque persone" (pp. 173-174).

Poca conta che a Kappler il tribunale abbia poi negato le attenuanti generiche, riconoscendo invece alcune aggravanti nel suo comportamento: secondo la logica della sentenza, infatti, la partecipazione stessa ad un corpo dalla rigida disciplina come le SS poteva rappresentare un'attenuante, in quanto non avrebbe consentito

di distinguere l'illegittimità di un ordine! Non stupisce allora che in una sola pagina venissero motivate le assoluzioni degli altri cinque imputati: essi non erano a conoscenza "di tutti gli elementi di fatto noti al loro superiore e tanto meno del contenuto dei colloqui che questi aveva avuto con le autorità superiori"; niente sapevano delle dieci persone in più, né ebbero alcun ruolo nell'errore che causò la morte di altre cinque persone: "Sulla base di questi elementi, considerato che gli imputati appartenevano ad un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, dove assai facilmente si acquistava un abito mentale portato alla obbedienza pronta, tenuto presente che il timore di una denunzia ai Tribunali Militari delle SS quanto mai rigidi ed ossequienti ai voleri di Himmler non poteva non diminuire la loro libertà di giudizio, valutata infine la circostanza che gli imputati erano ignari della esatta situazione che portava alla fucilazione delle Cave Ardeatine mentre erano a conoscenza che gli ordini aventi lo stesso contenuto di quello ad essi impartito dal Kappler spesso erano stati eseguiti in zone d'operazione, il Collegio ritiene debba escludersi che essi avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine illegittimo […] Essi, pertanto, vanno assolti dal reato ascritto in rubrica per avere agito nell'esecuzione di un ordine" (p. 175).

Simili argomentazioni paradossalmente trasformavano in giustificazione la partecipazione ad un'associazione come le SS, corpo d'élite della Germania nazista che, secondo l'art. 9 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, avrebbe potuto essere dichiarata organizzazione criminale, come in effetti avvenne in alcuni processi che coinvolgevano membri di quell'organizzazione: invece nel ragionamento del Collegio giudicante Kappler e gli altri cinque, il fatto che si trattasse di un corpo speciale, tenuto ad una particolare disciplina, non apparve un'aggravante, poiché manifestava l'adesione convinta all'ideologia nazista degli imputati, ma si tradusse in una specie di impossibilità a valutare della legittimità degli ordini, data la fede assoluta dei membri delle SS nella disciplina e nell'ordine

gerarchico. Secondo questa logica, se Kappler si fosse "limitato" all'esecuzione di 320 ostaggi, anch'esso verosimilmente sarebbe stato assolto, dato che la "libertà di giudizio" - che pure il tribunale gli riconobbe in merito a questo evento - era comunque "tenue" (p. 175), poiché, come aveva motivato in un passaggio precedente, "l'abito mentale portato all'obbedienza pronta che l'imputato si era formato prestando servizio in un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, il fatto che ordini aventi lo stesso contenuto in precedenza erano stati eseguiti nelle varie zone d'operazioni, la circostanza che un ordine del Capo dello Stato e Comandante Supremo delle forze armate, per la grande forza morale ad esso attinente, non può non diminuire, specie in un militare, quella libertà di giudizio necessaria per un esatto sindacato, sono elementi i quali fanno ritenere al Collegio non possa affermarsi con sicurezza che il Kappler abbia avuto coscienza e volontà di obbedire ad un ordine illegittimo" (p. 171).

In conclusione, dalla sentenza esce confermata la valutazione secondo la quale, qualora un militare si attenga agli ordini – anche se illegittimi – stante la sua particolare formazione che lo predispone all'obbedienza, esso va ritenuto materialmente irresponsabile dei gesti che compie: vestire la divisa di un esercito, secondo tale logica, rappresenta una garanzia quasi assoluta di impunità giudiziaria.

Il processo a Joseph Strauch

Il 3 settembre 1948 il Tribunale militare territoriale di Firenze condannò il maggiore Joseph Strauch, comandante la 26a unità di ricognizione delle 26a Divisione Panzer Granatieri, a 6 anni di reclusione per violenza e partecipazione in omicidio continuato, di cui 3 condonati; Strauch fu liberato il 30 dicembre 1949. Quando ancora aveva il grado di capitano, Strauch era stato il responsabile sul campo della strage del padule di Fucecchio, uno dei più efferati eccidi commessi in Italia dalle truppe tedesche.

L'analisi della sentenza servirà a chiarire per quali meccanismi il responsabile del massacro di anziani, bambini e donne possa avere avuto un trattamento così benevolo da un Tribunale militare italiano

Il processo a Walter Reder

La sentenza pronunziata dal Tribunale militare di Bologna il 31 ottobre 1951, di condanna all'ergastolo per Walter Reder, comandante del battaglione ricognizione della XVI SS Panzergrenadier Division (comandata da quel generale Simon che era già stato condannato a morte da un tribunale militare inglese a Padova, con sentenza subito commutata in ergastolo), e imputato per una catena impressionante di eccidi (Bardine di San Terenzo, Valla, Vinca, Marzabotto) chiude la stagione dei processi in Italia: in seguito vi saranno, fino agli anni novanta, solo due procedimenti, uno nel 1952 ed uno nel 1962, peraltro contro imputati latitanti. Il processo a Reder fu celebrato, inoltre, a conclusione di indagini lunghe e complesse svolte con grande scrupolo dalla procura militare e dal giudice istruttore presso il Tribunale militare di Bologna, tanto che esso può essere considerato il culmine dell'impegno della giustizia militare italiana nella punizione dei colpevoli di crimini di guerra (fino alla ripresa dell'azione giudiziaria negli anni novanta).

La sentenza[314] affronta le tematiche tipiche di questi processi: dopo avere respinto le pregiudiziali dei difensori, sulla competenza del Tribunale militare (ff. 83-93), entra nel merito delle questioni giuridiche collegate al comportamento di Reder, imputato, come Kappler, in base all'art. 185 c.p.m.g. (ff. 93-94). Il tribunale escluse vi fosse una "necessità" di guerra alla base del comportamento di Reder: "nell'assenza di operazioni militari in corso, mancano in fatto i presupposti, sia pure 'teorici' di ogni necessità bellica" (f. 95). In effetti azioni come quelle di Vinca e Marzabotto si inquadrano in operazioni

[314] Si veda il vol. XVI degli atti processuali, depositati presso il Tribunale Militare di La Spezia, in fase di acquisizione da parte della Commissione Parlamentare d'inchiesta.

di ripulitura di un territorio ad alta intensità partigiana, e configurano vere e proprie campagne terroristiche contro la popolazione civile; e tale carattere, che rende del tutto inutilizzabile il termine di "rappresaglia", fu ben colto dal Collegio giudicante (presieduto dal generale di brigata Paolo Petroni, con il dottor Attilio Grossi giudice relatore) quando ritenne che nella necessità bellica "non possa per certo rientrare quanto si ricollega esclusivamente alla crudeltà ed al terrore assunti a mezzo di feroce ritorsione vendicativa contro popolazioni appartenenti a Stato nemico" (f. 96).

Il collegio affrontò quindi le tematiche collegate all'esercizio legittimo della rappresaglia secondo l'art. 1 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aia, che affrontava le condizioni nelle quali milizie o corpi di volontari potevano aspirare ad avere riconosciuta la qualifica di belligeranti, interpretando la norma come posta a difesa dei combattenti volontari, ma non giustificativa, in assenza di quelle condizioni, del diritto di rappresaglie da parte dello Stato offeso nei confronti dello Stato che avesse incoraggiato la costituzione e l'attività di quelle milizie (fermo restando, in tal caso, che i partecipanti non sarebbero stati tutelati dalle garanzie previste per i belligeranti) (ff. 98-100).

Rispetto alla sentenza contro Kappler, quella contro Reder aggiunse una corretta valutazione di carattere storico sul fatto che "alla luce delle esperienze della recente guerra, il fenomeno del partigianesimo non possa più riguardarsi secondo i criteri desunti dalla guerra 1914-18. Esso rappresenta ormai una realtà storica le cui concrete proporzioni non debbono essere trascurate da chi è chiamato a giudicare fatti che vi si ricollegano. E' un fenomeno vasto, imponente; che è, per certo, entrato ormai a far parte dei criteri che informano la guerra moderna. Se ciò, rileva il Collegio, non comporta attualmente una disciplina di questo fenomeno nel diritto internazionale sino a che non si sia internazionalmente convenuto sulla materia, o non si sia formata una consuetudine al riguardo, non è men vero che, poiché

nulla autorizza a considerare il fenomeno partigiano come illecito internazionale, nel silenzio delle norme internazionali è arbitrario ricercare motivi per una affermazione di illiceità. E questa arbitrarietà, oltre che al di fuori di ogni regola giuridica, urta contro la fondamentale esigenza di evitare sfasamenti tra la realtà ed il diritto […] Ritiene il Collegio dunque che manchi, nel caso in esame, ogni titolo valido a legittimare la condotta dell'imputato sotto il profilo della rappresaglia" (ff. 101-102). In ogni caso, al di là di queste considerazioni generali, non era individuabile nell'azione di Reder ogni principi di proporzione fra danno subito ed offesa provocata, essendo la condotta di Reder improntata "a scopo manifestamente vendicativo" (f. 102).

Né, secondo il Collegio, si poteva parlare di repressione collettiva, istituto previsto dall'art. 50 del regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aia: il Collegio giudicante di Bologna si mostrava molto più deciso, rispetto a quello romano che aveva giudicato Kappler, nell'affermare che la repressione collettiva avrebbe comunque dovuto investire solo i beni e non le persone, e che si sarebbe dovuto in ogni caso provare la solidarietà della popolazione con gli individui che avevano compiuto atti illeciti nei confronti delle forze occupanti. "Ritiene pertanto il Collegio che troppo è la distanza tra la natura sostanziale di questo istituto e lo sterminio di centinaia e centinaia di inermi cittadini italiani perché sotto il profilo della legittima repressione collettiva, sempreché ammissibile, possa scriminarsi la condotta sanguinosa del Reder" (f. 104).

Il Collegio affrontò poi il tema dell'obbedienza agli ordini: a parte una forzatura, per cui escluse "la sussistenza di ordini criminosi che siano pervenuti al Reder dai superiori comandi" (come giustificare allora la condanna per gli stessi reati del suo comandante, gen. Max Simon, da parte di una corte militare britannica?), fu deciso nell'affermare che sia l'art. 40 c.p.m.p., II e III cpv., sia l'art. 51 c.p., sia l'art. 47 del c.p.m. tedesco, sancivano senza alcun dubbio che se un reato era commesso

per ordine di un superiore, del reato rispondeva anche il militare chiamato ad eseguire l'ordine. "Né, ritiene il Collegio, poteva il Reder aver dubbio alcuno sulla manifesta criminosità degli ordini che gli fossero eventualmente pervenuti, quando volti all'ingiustificato ed indiscriminato massacro di popolazioni intere" (f. 115).

Il Collegio giudicante non ritenne di dover considerare attenuante la rigida disciplina che vigeva nel corpo delle SS, anzi nel considerare il "dolo dei reati" (f. 134) chiamò correttamente in causa la scelta ideologica di Reder, "l'uomo che, ancora diciannovenne, abbandonò la sua patria, l'Austria, già concretamente minacciata dalla Germania, per entrare a far parte delle SS. Tedesche e divenire spietato strumento di una delle più spietate dittature del tempo moderno" (f. 134). Il collegio ritenne bensì che gli si potessero concedere le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis c.p., per il particolare stato d'animo di chi "doveva rendersi conto della inevitabilità di una immane catastrofe militare e nazionale" (f. 133); ma valutò che le circostanze aggravanti – quella di avere rivestito un ruolo di comando, quella per il superiore che concorra nel reato con l'inferiore, quella di avere concorso nel reato in numero di cinque o più persone, quella della premeditazione degli omicidi, quella delle sevizie e della crudeltà delle azioni (che evidenziavano "una sistematicità costante che si rinnova in ognuno degli episodi di esecuzione in massa, che non può attribuirsi che all'attuazione di precisi ordini […] che […] provenivano da Reder") (f. 130) – fossero prevalenti sulle attenuanti generiche (f. 133). Insomma, secondo la sentenza, "non basta essere militari al comando di un reparto in tempo di guerra a far sì che un progetto criminoso si trasformi, giuridicamente, in un piano di battaglia" (f. 128).

Tuttavia queste considerazioni decise e innovative sul terreno della dottrina non trovarono applicazione nella prassi: il Collegio scrisse che era "rimasto provato che i materiali esecutori delle violenze, incendi e distruzioni furono militari di grado inferiore del Reder; anzi militari che, appartenenti al suo battaglione, attuarono i suoi ordini. Né il

sostanziale contenuto dell'aggravante in esame, fondata sulla provata, concreta partecipazione dei militari dipendenti dal Reder, può essere modificato od attenuato dalla considerazione che essi militari, pur penalmente responsabili, non siano stati singolarmente individuati" (f. 126). In realtà molti dei comandanti di compagnia, o dei sottufficiali comandanti di plotoni, autori dei massacri per i quali Reder era stato incriminato, erano stati individuati, sia nominalmente, sia materialmente: alcuni di essi erano stati interrogati per rogatoria dal giudice istruttore militare, ed un ufficiale non dipendente da Reder, il maggiore Albert Ekkehard, ufficiale di Stato maggiore Ia della XVI Divisione, cioè aiutante tattico, e quindi responsabile degli ordini di battaglia dati per l'azione di Marzabotto, si recò addirittura a Bologna a testimoniare nel corso del dibattimento. Eppure non vi è traccia di un qualche tentativo, da parte del pubblico ministero e del giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna, per portarli a rispondere in giudizio dei loro comportamenti che, dagli atti processuali, emergono come indubbiamente criminosi (erano coloro che, sul campo, mettevano in atto le strategie stragiste ordinate da Reder e dai suoi superiori). Evidentemente l'estensione del concetto di responsabilità che ha portato, negli scorsi anni, ad incriminare per gli stessi episodi, da parte della Procura militare di la Spezia, tutti gli ufficiali ed i sottufficiali che si è ritenuto vi abbiano partecipato, estensione implicita nella corretta impostazione al tema dell'obbedienza agli ordini data dal collegio giudicante di Bologna, non era ancora matura in anni nei quali applicarla avrebbe consentito di processare migliaia di ufficiali superiori ed inferiori e sottufficiali tedeschi, stante la vicinanza ai fatti e l'alto numero di inchieste giudiziarie che si erano accumulate nell'archivio della Procura generale militare, con l'indicazione di persone che nella maggior parte dei casi avrebbero potuto agevolmente essere rintracciate. E possiamo ritenere che, oltre agli evidenti motivi di natura internazionale sui quali si sofferma altra parte di questa relazione, la magistratura militare italiana non fosse pronta a questo

compito, per ragioni culturali e istituzionali che ne facevano una volenterosa e convinta complice della linea di occultamento dei fascicoli giudiziari che alla fine prevalse.

Proprio per questo il giudizio delle corti, chiamate dopo la guerra a giudicare i crimini nazisti, individuando anche principi di diritto applicabili ai singoli casi, si è dimostrato particolarmente contraddittorio, e non sempre quei processi, quando si celebrarono, resero giustizia alle vittime: non si trattò solo dell'opportunità politica, ben presto indotta dal sopraggiungere della guerra fredda, di chiudere quel periodo storico con una frettolosa cancellazione delle responsabilità tedesche, per tanti versi imbarazzanti, nei crimini di guerra commessi in Europa, per cui criminali di guerra come Kesselring furono ben presto riabilitati, con tutti i riconoscimenti loro tributati dai loro antichi avversari. Né contribuì solo, alla mancata giustizia, la scarsa elaborazione della fattispecie giuridica di crimine di guerra nel diritto militare.

Si trattava piuttosto di stabilire da quale anello della catena gerarchica far partire la presunzione di responsabilità, e fin dove prolungarla: fino al soldato semplice, che obbedisce sì agli ordini del suo ufficiale ma che, come è evidente nelle testimonianze sugli eccidi rese da testimoni oculari, dimostra spesso nell'eseguire questi ordini un'indifferenza o una spietatezza che non consentono di considerarlo privo di colpe? Fino agli ufficiali subordinati, imputabili di interpretare con eccesso di zelo ordini di carattere generale? Fino ai comandanti delle divisioni, o a quelli dei corpi d'armata, o al comandante supremo della Wehrmacht, o ancora più su, a Hitler e al suo ristretto *entourage*? E' proprio nell'individuazione di questi criteri di "diritto" che spesso le responsabilità personali si sono perse, almeno sul piano penale, e si è, forse involontariamente, fornita la rappresentazione di una macchina totalitaria dotata di una propria autonoma forza costrittiva, indipendente dalla volontà dei singoli, e della quale gli unici

responsabili venivano indicati in Hitler e pochi suoi stretti collaboratori.

Va perciò combattuta come infausta e non veritiera l'idea che chi obbedisce agli ordini è sempre e comunque irresponsabile: E' questa il senso comune (agli ordini si obbedisce) sul quale ogni esercito fonda la propria capacità di essere macchina di distruzione senza dovere affrontare gli angosciosi problemi di coscienza che la guerra in generale, ed in particolare le azioni di rappresaglia contro i civili, pongono. Ma è certo che, una volta dedotta dalla logica dell'obbedienza la tesi dell'irresponsabilità morale, prima che penale, di un soldato per qualsiasi azione gli venga ordinata, il risultato sarebbe che nessun militare potrebbe mai essere processato per atti compiuti in divisa: dato che ogni superiore è a sua volta dipendente da un ulteriore superiore gerarchico, si può far ricadere la responsabilità di qualsiasi azione di rappresaglia direttamente sul capo supremo delle forze armate o, nel caso di una regime totalitario, sul dittatore cui di regola le forze armate sono subordinate: scomparso lui, cosa che di solito è già accaduta quando si celebrino processi che mettano in discussione la liceità di quegli ordini, tutti sono da considerarsi "irresponsabili".

§ 13. La amnistia del 1946, i provvedimenti di natura clemenziale degli anni '50

Nell'ambito del tema di indagine della commissione delimitata dalla legge istitutiva di inchiesta e in particolare da quanto disposto dal comma 2 lettera c) dell'art. 1 circa le cause del mancato perseguimento dei responsabili dei crimini di guerra si intende analizzare l'incidenza dei provvedimenti di amnistia emanati in relazione a fatti avvenuti dopo l'8 settembre 1943 a danno di civili da parte di appartenenti alle forze armate tedesche o milizie nazifsciste.

La natura del provvedimento di amnistia, come fattore idoneo a determinare l'estinzione del reato, renderebbe in via astratta possibile sciogliere il quesito posto dalla legge di istituzione qualora emergesse che giungendo ad una valutazione di irrilevanza dell'occultamento rispetto al corso della giustizia i procuratori generali militari, pur non avendo titolo per disporre dei fascicoli, avessero deciso di non provvedere l'inoltro alla magistratura competente trattandosi di reati estinti[315].

Un secondo profilo di interesse riguarda eventuali valutazioni di carattere politico-criminale derivanti dagli atti di legge in materia di amnistia dei crimini di guerra scaturenti dallo studio delle relazioni esposte al Parlamento per verificare se vi sia stato un indirizzo inequivoco da parte dell'esecutivo alla magistratura militare circa l'inopportunità della celebrazione dei processi.

Quanto al primo aspetto dell'indagine va chiarito che i provvedimenti di amnistia sono sempre stati indirizzati a favore di cittadini italiani; con ciò dunque si sgombra il campo da ogni ulteriore valutazione, salvo il fatto che, come si vedrà, la disparità di trattamento tra italiani e i pochissimi tedeschi condannati è stato argomento utilizzato per perorare la concessione di provvedimenti di grazia[316]. Viene così ridotta l'incidenza del fattore ai trecentocinquantasei indagati italiani presenti nei fascicoli occultati a Palazzo Cesi e, in via solo di mera ipotesi qualora fossero giunte e buon fine le indagini, ai duecentosettantasei indagati italiani allo stato rimasti ignoti.

I provvedimenti di amnistia che sono stati emanati nel periodo successivo al conflitto bellico fino al 1959 contengono norme riguardanti i crimini oggetto di indagine. Poiché l'art.7 del decreto legislativo 29 marzo 1946 n.132 escludeva dalla portata dell'amnistia i

[315] Ad eccezione dell'argomento che il legislatore ha sempre previsto che l'imputato beneficiario di amnistia potrebbe sempre rinunciarvi prima dell'emissione del provvedimento.

[316] Di questo aspetto si era sincerato anche il ministro della Difesa confortato da un appunto a firme del procuratore generale militare gen. U. Borsari in data 10 luglio 1950, documento in atti.

reati contro le leggi e gli usi di guerra il primo [317] a dover essere tenuto in considerazione, ed anche il più noto, è il Decreto del Presidente della Repubblica n.4 del 22 giugno 1946, proposto[318] dall'allora ministro della giustizia Palmiro Togliatti, che decretava l'amnistia per reati comuni, politici e militari o per altri delitti politici quali il collaborazionismo con il nemico e per i reati ad essi connessi, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro. Dall'amnistia furono esclusi[319] le fattispecie militari e l'omicidio[320], con l'unica limitazione nel caso in cui sussistano le previsioni dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n.719 del 17 novembre 1945 e cioè "*sono stati commessi in lotta contro il fascismo o per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse*".

All'atto di presentare il provvedimento al parlamento il Guardasigilli esponeva le ragioni di politica criminale che avevano portato all'atto di clemenza sottolineando che *l'attenuazione della repressione è pienamente giustificata quando trattasi di atti meno gravi, oppure compiuti da persone le quali non erano investite di funzioni elevate, essa non sarebbe ammissibile per i casi più gravi e trattandosi di atti compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica, o di comando militare. Se anche a questi casi si fosse estesa la clemenza, grave sarebbe stato il contrasto con la coscienza*

[317] I provvedimenti precedenti sono relativi a reati compiuti dagli antifascisti: Regio Decreto 5 aprile 1944, n° 96. Amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari; Decreto Legislativo 8 giugno 1945. Applicazione degli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 5 aprile 1944, n° 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944; Decreto Legislativo 17 novembre 1945, n° 719. Amnistia per reati politici antifascisti.

[318] Sul ruolo e sulla paternità dell'atto legislativo la commissione ha ottenuto il contributo del sen. Oscar Luigi Scalfaro, eletto al Parlamento nel 1948: *"(…) Se la linea è stata la concessione dell'amnistia, poiché non ho mai fatto discorsi polemici, è necessario riconoscere che si è trattata di un'amnistia concessa da un Governo, presieduto da De Gasperi in cui Togliatti era il ministro della giustizia. Parlare di «amnistia Togliatti» equivale a considerare che il ministro di giustizia avesse deciso autonomamente in tal senso scavalcando il Governo ed il Parlamento. È un'affermazione che proviene da una polemica in intelligente"*

[319] Art.4

[320] mentre è coperta da amnistia ogni forma di collaborazionismo. La qualificazione giuridica del fatto, se sia cioè concorso in omicidio e collaborazionismo con il nemico è comunque demandata al giudizio esclusivo del Tribunale

popolare, e con i principi stessi della equità. Vi è infatti una esigenza non solo giuridica e politica, ma morale, di giustizia, per cui coloro che hanno commesso delitti, la cui traccia è lungi dall'essere stata cancellata, contro il Paese tradito e portato alla rovina, contro le libertà democratiche, contro i loro concittadini, o contro i più elementari doveri della umanità, devono continuare a essere puniti con tutto il rigore della legge. Un disconoscimento di questa esigenza, anzichè contribuire alla pacificazione, contribuirebbe a rinfocolare odii e rancori, con conseguenze certamente per tutti incresciose. Nel caso del collaborazionismo con il nemico egli si riportò alle considerazioni generali sui principi ispiratori del decreto: *l'articolo esclude dal beneficio coloro che per le funzioni di cui erano investiti hanno avuto una elevata responsabilità, come pure coloro che hanno nella esecuzione o in occasione dei delitti commesso o partecipato a commettere uccisioni, stragi, saccheggi, o sevizie particolarmente efferate, oppure sono stati indotti al delitto da uno scopo di lucro. In tal modo, mentre è usata clemenza verso coloro che non rivestendo le elevate funzioni che il decreto definisce, furono travolti da passione politica o ingannati da propaganda menzognera, oppure non commisero atti di grave criminalità, si mantengono i rigori della legge contro i più elevati responsabili, gli autori di atti criminali universalmente condannati e i profittatori.*

Nonostante nella pratica applicazione delle pronunce giurisprudenziali si pervenne a una concessione generalizzata dei benefici di legge non emerge dalla lettura della relazione un'indicazione anche implicita di rinuncia alla potestà punitiva nei confronti dei fatti che portarono alla formazione dei fascicoli.

Proprio sull'opportunità politica di utilizzare lo strumento dell'amnistia si è pronunciato avanti alla Commissione il sen. Oscar Luigi Scalfaro riportando il suo personale dissenso all'approvazione della legge: "*(…) In virtù di una mentalità molto personale e - non lo metto in dubbio - non condivisibile, credo di non aver mai votato in favore di un'amnistia (può darsi che non ricordi esattamente, perché sono stato parlamentare alla Camera per 46 anni) trattandosi di un sistema di giustizia*

che io contesto. Ricordo di aver polemizzato, all'interno del mio partito, in occasione delle riunioni preparatorie per l'Assemblea costituente, sul risorgere di amnistie e ricordo di avere affermato: noi dobbiamo cambiare, altrimenti tutto diventa come prima e, così come accadeva in passato quando, nascendo l'erede al trono, ladri e truffatori uscivano in libertà gridando«Viva il Re!» e, in molti casi, continuavano a rubare e a truffare (tanto è vero che le statistiche hanno sempre dimostrato un loro rientro considerevole nel giro di sei mesi ed ancora maggiore nel giro di un anno o due), accadrà che usciranno gridando «Viva il decennale!» o «Viva l'anniversario!» o «Viva il secondo o il terzo anno della lotta di liberazione!». Ritenevo che le valutazioni dovessero essere diverse e non potessero consistere in una norma che consenta di spedire a casa le persone, mancando di rispetto alla dignità individuale che, invece, merita una valutazione personale. Evidentemente, mi sono trovato in larga solitudine, ma sono rimasto un po' ostinatamente sulla mia linea, con questa motivazione che espressi anche in Assemblea, nel corso di un paio di interventi assolutamente inascoltati, dal momento che c'erano maggioranze travolgenti a favore dell'amnistia. La prima amnistia, vorrei ricordarlo - chiedo scusa se faccio perdere tempo alla Commissione -, è stata quella che, personalmente, mi lasciò sconcertato. Lo ricordo soprattutto perché, tra le ipotesi di reato non coperte dal provvedimento, se la memoria non mi inganna, mi sembra di ricordare che ce ne fosse una, quella di «sevizie particolarmente efferate». Ricordo che nel corso di varie riunioni - non credo in Assemblea, ma in Commissione - discussi perché mi sembra che, nella lingua italiana, fra tortura e sevizie già vi sia qualche distinzione: il termine «sevizie» dà la sensazione di una intensità maggiore, di una maggiore sofferenza per le persone. Perciò, le sevizie sono efferate in quanto tali, sono quanto di più spaventoso si possa fare ad un testimone, un prigioniero o, in generale, ad un essere umano. Le sevizie efferate erano coperte dall'amnistia, non coperte erano soltanto le sevizie particolarmente efferate. Allora affermai che, anche con l'assistenza di avvocati banditi, non so come qualcuno possa praticare sevizie particolarmente efferate, le uniche escluse dal provvedimento".

In seguito il legislatore è intervenuto con il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1953 n.922 escludendo dall'area di

applicabilità dell'amnistia i reati militari[321] e quelli per i quali la pena è superiore agli anni quattro. Sono seguiti due provvedimenti, il Decreto del Presidente della Repubblica n.460 dell'11 luglio 1959 e il Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1966 n.332, peraltro l'unico a favore espressamente di coloro che si sono opposti al movimento di liberazione, che hanno previsto l'amnistia per reati non militari di tipo politico. Sul punto tuttavia occorre ricordare che la stessa procura generale militare che conservava i fascicoli, come emerge da un appunto acquisito agli atti della commissione dagli archivi del Ministero degli Affari Esteri[322], era perfettamente al corrente della costante giurisprudenza secondo la quale i reati consistenti in violazioni delle leggi di guerra non possono essere definiti di natura politica[323]. Tra i due provvedimenti da ultimo citati fu promulgato anche il Decreto Presidente Repubblica 24 gennaio 1963, n° 5 con esclusione dei reati militari[324].

Rimane da valutare la posizione dei cittadini italiani a titolo di concorrenti nei reati militari di strage la cui presenza è emersa dalle recenti indagini istruite dalla magistratura militare in seguito all'invio dei fascicoli alle procure militari territorialmente competenti, come quella per la strage di Sant'Anna di Stazzema, rimasti ignoti.

Discorso totalmente diverso deve essere fatto per quanto riscontrato durante l'indagine a proposito dei provvedimenti di grazia a favore di condannati tedeschi. Sul piano delle relazioni internazionali trascorsi alcuni anni dalle condanne e i processi dell'immediato dopo guerra il

---

321 *art. 1 lettera a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria*

322 appunto da DGAP Ufficio I del MAE del 4 maggio 1959 che riporta il pensiero del gen. Enrico Santacroce, in atti.

323 alla medesima conclusione è giunta anche ultimamente la Corte di Cassazione nella sentenza 27 giugno 2003, ric. Priebke

324 Art.3 L'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'art. 174 del Codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dall'art. 115 del Codice penale militare di guerra.

governo tedesco attuò una politica di pressione nei confronti dei paesi europei per l'emissione di provvedimenti di grazia e il rimpatrio dei cittadini reclusi all'estero. Lo studio della documentazione reperita presso gli archivi riservati del ministero degli Affari Esteri testimonia tale azione e i suoi risultati dimostra la progressiva efficacia della pressione tedesca, nei confronti dei governi europei[325] che gradatamente hanno liberato i criminali condannati.

D'altra parte già nel 1951[326] la presidenza del consiglio veniva informata della posizione politica americana sul punto, all'atto di formare una commissioni internazionale[327] che si sarebbe occupata della concessione della grazia ai criminali nazisti. Il dipartimento di Stato *giudicava molto severamente l'atteggiamento di paesi che continuano invece ad applicare leggi eccezionali e che, a distanza di cinque anni dalla fine della guerra, istruiscono processi a carico di cittadini tedeschi per fatti commessi nel proprio territorio nazionale durante il periodo bellico.* Il funzionario del ministero concludeva consigliando l'utilizzazione di provvedimenti come quello di grazia, politicamente meno impegnativi di leggi di amnistia, per l'allineamento della posizione italiana a quella degli alleati.

Deve in questo quadro essere però considerata la peculiare situazione italiana: nel 1951 rispondendo ad un interrogazione[328] il Ministro della Difesa informava il Parlamento che solo undici militari tedeschi furono condannati da tribunali italiani. Nonostante questo, come testimoniano documenti del Ministero Affari Esteri, l'Italia seguì la politica intrapresa dagli altri paesi europei. Così già nel 1953, cinque condannati avevano usufruito di provvedimenti di grazia[329], mentre uno solo aveva lasciato il carcere per fine pena. I contatti con il governo

[325] Olanda, Gran Bretagna, Norvegia

[326] dispaccio DGAP VIII a ministrero Grazia e Giustizia e Presidenza del Consiglio

[327] ai sensi della convenzione di Bonn del 26 maggio 1952 per il regolamento delle questioni derivanti dalla guerra e dall'occupazione

[328] Atto ispettivo n.1779 della Camera dei Deputati dell'on. Umberto Terracini

[329] Otto Wagener, DPR del 15 maggio 1951, Herbert Niklas DPR 29 maggio 1951, Walter Mai DPR 24 aprile 1951, Johann Felten DPR 23 febbraio 1951, Alois Schmidt DPR 10 ottobre 1950, mentre Franz Covi ha terminato di espiare la pena rimpatriando il 20 novembre 1951

di Adenauer perorati dall'on. Hoefler portarono il ministero della Difesa e la procura generale militare a disporre un vero e proprio piano *riservato* programmando proposte di provvedimenti di grazia a *un certo intervallo l'uno dall'altro*[330].

Tutto ciò nonostante alcuni momenti di tensione nell'opinione pubblica rendevano più difficile l'attuarsi del progetto, come quando fu inviata una lettera indirizzata dal criminale di guerra Kesserling al Presidente del Consiglio italiano in occasione della sua liberazione disposta dagli inglesi nel dicembre del 1952, alla lettera tesa a difendere l'operato sul territorio italiano il Presidente De Gasperi ordinò di non rispondere facendo indirizzare al governo di Bonn una missiva nella quale spiegava *che il governo italiano non ha mai posto ostacoli a che l'opinione pubblica italiana formi o modifichi i propri giudizi su avvenimenti storici che così vivamente la interessano*[331].

Nel 1953 rimanevano dunque reclusi solo Herbert Kappler e Walter Reder nei confronti dei quali, come è emerso durante l'istruttoria della Commissione, è stato posta in essere una importante mobilitazione tesa alla concessione della grazia sempre al centro dei colloqui tra ministri degli Affari Esteri dei paesi interessati. Per il primo la soluzione fu cercata in occasione dello scadere del ventottesimo anno di reclusione con un'istruttoria favorevolmente conclusa dalla procura generale militare presso il tribunale supremo[332] tesa a concedere un provvedimento di grazia con commutazione della pena[333] tale da permettergli la scarcerazione. In realtà la vicenda si complicò ancora una volta per il criminale nazista che beneficiò invece di un successivo provvedimento di sospensione della pena deciso il 13 marzo 1976. Il 13 novembre 1976 il Tribunale militare di Roma decise la sua liberazione con la «misura di sicurezza della libertà vigilata» per cinque anni, ma

[330] DGAP I, 8 giugno 1951, documento in atti

[331] DGAP I, 11 dicembre 1952, documento in atti.

[332] parere favorevole del gen. Santacroce e del magistrato di sorveglianza dott. Di Blasi, audito dalla commissione senza esito di chiarimenti sul punto, documenti in atti

[333] , tale provvedimento secondo un appunto della Direzione Generale degli Affari Politici del 28 maggio 1972 recava vantaggi politici in ordine rispetto alla grazia, documento in atti

l'ordinanza, impugnata dal procuratore militare dott. Leonardo Campanelli, venne respinta il 9 dicembre dal Tribunale supremo militare e Kappler tornò ad essere ricoverato al Celio dal quale fuggì il 15 agosto 1977. In precedenza infatti più volte la richiesta di grazia perorata dal Ministero degli Affari Esteri si era fermata di fronte al parere contrario del ministro della Difesa, sia quando tale carica fu ricoperta dal sen. Giulio Andreotti, sia in precedenza, durante il periodo di carica dell'on. Paolo Emilio Taviani[334]. Per quanto riguarda Walter Reder, nonostante il parere favorevole del già 1959 la Direzione Generale degli Affari Politici del ministero degli Affari Eesteri consigliasse al ministro di *esprimere nel quadro della sua competenza parere favorevolmente agli effetti di un provvedimento di grazia*[335], solo nel 1980 il Tribunale militare di Bari ne decise la liberazione condizionale. Il 24 gennaio 1985 egli fu rimpatriato in Austria.

Alla luce di quanto esposto va valutata la possibilità che a incidere negativamente sull'effettuazione dei processi per i crimini nazifascisti da parte della magistratura militare possa aver inciso l'indirizzo politico emerso chiaramente dalla documentazione in possesso della Commissione tendente alla soluzione del problema dei condannati come se in effetti fosse superata una fase vissuta negli altri paesi europei, quella della celebrazione dei processi, che in Italia non ebbe una stagione.

A margine di tali considerazioni, ma sempre in relazione a provvedimenti di grazia, va citata la presenza agli atti di una corrispondenza[336] risalente al 1970 tra procura generale militare e ministro della Difesa da cui emerge un provvedimento di grazia a favore ci sessantatre cittadini jugoslavi[337]. In via di ipotesi, ma il tema sarà approfondito in apposita sezione, tale atto deve essere inserito nel

---

[334] lettera dell'on. Taviani al Presidente del Consiglio on. Antonio Segni 25 ottobre 1955, documento in atti

[335] DGAP I, appunto al Ministro 7 agosto 1959, documento in atti

[336] nota del gen. Santacroce al Gabinetto del ministro della Difesa del 10 dicembre 1970, documento in atti

[337] decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1963

quadro delle relazioni diplomatiche con il governo jugoslavo in materia di punizione dei criminali tedeschi anche alla luce delle convenzioni internazionali allo studio in questo periodo in tema di imprescrittibilità dei crimini di guerra.

§ 14. Il contesto internazionale: la Guerra fredda

Il contesto in cui si operò negli anni Cinquanta l'occultamento dei fascicoli sulle stragi nazifasciste, fu la formazione dell'Italia repubblicana e di una nuova Europa nella contrapposizione tra mondo occidentale legato agli Stati Uniti e preoccupato di un'espansione comunista, e blocco dei paesi sovietici. Un contesto che è stato chiamato, riprendendo una definizione giornalistica americana, Guerra fredda: non un conflitto guerreggiato ma un'ostilità irriducibile e continua tra i due blocchi. Le conseguenze riguardarono i paesi europei e molte zone del mondo, sia nell'immediato che negli anni a venire.

La svolta verso la guerra fredda può essere datata all'inizio del 1946 quando l'alleanza che aveva portato all'abbattimento di fascismo e nazismo fu chiusa dal discorso di Josif Stalin contro il capitalismo del 9 febbraio, e da quello di Winston Churchill del 5 marzo all'Università di Fulton, in cui lo statista descrisse come una "cortina di ferro" il sistema che l'Urss stava creando a difesa dei propri confini.

Nel corso dell'anno si svolse l'ultimo atto di collaborazione tra le potenze antifasciste, la Conferenza di Parigi, e mentre questa era in corso, in agosto, si ebbe il primo contrasto tra le due potenze con la questione dello stretto di Dardanelli. Si trattava di un conflitto locale tra l'Unione sovietica e la Turchia, ma gli Usa inviarono una flotta nel Mar Egeo in appoggio alle ragioni turche, temendo che un cedimento avrebbe posto sotto l'influenza sovietica non solo la Turchia ma anche la Grecia, dove si svolgeva una guerra civile tra governo conservatore e

partigiani comunisti. Si trattò del primo caso dell'applicazione della teoria del contenimento dell'espansionismo sovietico.

Gli Stati Uniti del presidente Harry Truman ritenevano che vi fosse un disegno espansionista dell'Unione sovietica, e l'accordo che Franklin D. Roosevelt aveva stretto tra Usa, Inghilterra e Urss, ormai non era più supportato da nessuno; l'ultimo suo sostenitore rimasto nel governo, il ministro del commercio Henry Wollace, fu costretto alle dimissioni. L'universalismo democratico della dottrina Wilson - secondo cui la sicurezza doveva essere garantita dall'accordo tra le nazioni, e pace, crescita economica e stabilità erano inscindibili- seguito dal presidente Roosevelt, lasciò così il posto ad un'influenza americana più diretta sull'Europa e ad una visione geopolitica di confronto tra potenze. Con un discorso al Congresso nel marzo 1947, per annunciare aiuti alla Turchia e alla Grecia per contenere l'espansione sovietica nel Mediterraneo, il presidente espose quella che divenne nota come "dottrina Truman": «la politica degli Stati Uniti deve essere quella di appoggiare i popoli liberi che resistono ai tentativi di assoggettarli compiuti da minoranze armate o da pressioni esterne».

La politica si precisò ulteriormente in giugno, quando il Segretario di Stato George Marshall annunciò il programma di aiuti all'Europa occidentale, l'European Recovery Program (piano Erp) meglio conosciuto come piano Marshall. Fino ad allora i singoli paesi avevano avuto gli aiuti dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (Unrra), ma ora la complessità della sitauzione rendeva necessario un intervento di diversa portata. Le ragioni di questo impegno non erano soltanto ideologiche, ma anche economiche. Alla fine della guerra, infatti, 3/4 dei capitali investiti e 2/3 delle capacità industriali mondiali erano concentrate sul territorio americano, ovvia quindi la necessità di sbocchi per i propri prodotti e l'urgenza di partners commerciali; l'Europa rappresentava il maggior mercato. Nel quadriennio 1948-1952 i paesi europei ricevettero ben 13 miliardi di dollari, suddivisi in aiuti finanziari, derrate alimentari e

macchinari industriali. Questo permise sia la loro ricostruzione che il rilancio delle economie, che complessivamente nel 1951 poterono superare del 30% i livelli produttivi di prima della seconda guerra mondiale.

Con l'enunciazione della dottrina Truman e la definizione del piano Marshall gli Usa si posero come guida sia politica che economica dell'Europa. Nei paesi interessati ciò comportò il rafforzamento delle tendenze moderate, lo svolgimento dell'economia entro un quadro liberista, e l'attenuazione dei conflitti sociali. In diversi paesi si giunse alla fine dell'esperienza dei governi di unità formati dalle forze che avevano combattuto la Resistenza: in Belgio la sinistra fu esclusa dal governo nel marzo 1947, in Francia e in Italia in maggio e in Austria in novembre.

L'Urss criticò il Piano Marshall, convinta che la finalità dell'aiuto economico fosse l'assoggettamento dell'Europa, impose ai paesi ad essa legati di respingere il piano, e richiamò i partiti comunisti occidentali alla difesa dal capitalismo americano. In risposta costituì nel settembre 1947 l'Ufficio d'informazione dei partiti comunisti (Cominform) con lo scopo di mantenere uno stretto collegamento tra i partiti europei e il partito bolscevico, una riedizione minore della III Internazionale che era stata sciolta nel 1943 per costituire l'alleanza antifascista.

Il motivo di scontro maggiore tra le due potenze fu in questi anni la Germania. Divisa alla fine della guerra nelle quattro zone di occupazione, americana, inglese, francese e sovietica, e con la capitale collocata nell'area sovietica e a sua volta suddivisa in quattro zone, si doveva portarne avanti la ricostruzione. All'inizio del 1947, ormai impossibile ogni intesa con i sovietici sul suo futuro, inglesi e americani unificarono le loro aree, vi attuarono una riforma monetaria e con gli aiuti del piano Marshall liberalizzarono l'economia e le diedero nuovo impulso. Stalin reagì nel giugno 1948 chiudendo gli accessi a Berlino e impedendone il rifornimento, nell'intento d'indurre gli altri tre paesi

ad abbandonare le zone di loro giurisdizione. Gli americani, allora, organizzarono un ponte aereo per il rifornimento, finché nel maggio 1949 i sovietici tolsero il blocco. Nello stesso mese le tre zone occidentali del paese furono unificate, creando la Repubblica federale tedesca con capitale Bonn; i sovietici reagirono creando la Repubblica democratica tedesca. Con i fatti tedeschi la divisione dell'Europa in due blocchi contrapposti era ormai realizzata.

Il Piano Marshall aveva imperniato il contenimento su di un'azione economica di consolidamento dell'Europa occidentale, ma l'acutizzarsi della situazione intorno alla questione della Germania portò all'avvio di un progetto per la difesa militare. Così, mentre era ancora aperta la crisi di Berlino, nell'aprile 1949 fu firmato a Washington il Patto atlantico tra Stati Uniti, Canada e paesi dell'Europa occidentale (Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo). L'elaborazione del trattato costitutivo della North atlantic treaty organization (Nato) fu avviata nel luglio da Usa, Canada e i cinque paesi che avevano dato vita l'anno prima all'Unione europea occidentale (Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo), si aggiunsero poi la Norvegia in qualità di paese negoziatore, e a testo ultimato Danimarca, Islanda, Italia e Portogallo; nel 1951 si unirono Grecia e Turchia, e nel 1955 la Repubblica federale tedesca. L'alleanza si fondava su un comune sentimento di democrazia e di fedeltà all'Occidente, e i contraenti s'impegnavano ad un legame di venti anni che prevedeva la costruzione di un'organizzazione militare composta da contingenti dei singoli paesi, con coordinamento di addestramento, produzione e dotazione delle armi.

Per gli Stati Uniti nel Patto si realizzavano tre esigenze: la difesa da un'eventuale attacco sovietico, improbabile seppur militarmente possibile, la creazione di una cornice di sicurezza da parte degli Usa intorno alla ripresa e alla stabilizzazione economica e politica, e l'assolvimento di una funzione di ancoraggio all'Occidente e di

deterrente verso tentativi di insurrezione interna nei paesi meno saldi. Una forte spinta al cambiamento della strategia del contenimento in senso prevalentemente militare venne dall'esplosione della prima bomba atomica sovietica nel settembre 1949, in seguito a cui gli Usa decisero nell'aprile successivo un forte ampliamento del bilancio militare. E ad accelerare ulteriormente il processo arrivò nel giugno 1950 lo scoppio della guerra di Corea, che rappresentò un momento di svolta nell'alleanza, poiché coagulò un forte consenso intorno alla necessità della militarizzazione.

L'Unione sovietica contrappose nei primi anni alla Nato accordi bilaterali con i singoli paesi dell'Europa orientale, poi nel 1955 creò il Patto di Varsavia tra Urss, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, a cui fece seguito nel 1956 lo scioglimento del Cominform, che aveva ormai perso importanza.

L'arco cronologico della Guerra fredda più propriamente definita viene usualmente fatto terminare con il 1953, quando i suoi due maggiori protagonisti Stalin e Truman uscirono di scena (Truman terminò il mandato presidenziale nel novembre 1952 e Stalin morì nel marzo 1953). Tale delimitazione temporale riguarda la fase più acuta dei contrasti tra le due superpotenze, ma la tensione tra i blocchi perdurò a lungo, spingendo alla corsa agli armamenti, continuando ad influenzare gli orientamenti politici interni di molti paesi occidentali, e inducendo ancora alla repressione dei fermenti di cambiamento nei paesi dell'est. Nel periodo immediatamente successivo la contrapposizione fu calcata sia dal nuovo presidente americano Dwight Eisenhower, che dalla direzione collegiale seguita alla scomparsa di Stalin (Beria, Bulganin, Kruscev, Malenkov, Mikoyan e Molotov), la quale accentuò, inoltre, il controllo sui paesi all'Urss legati (nel giugno 1953 le truppe sovietiche repressero le manifestazioni operaie di Berlino est).

In questa fase, tuttavia, di fronte al consolidarsi della loro forza, entrambe le potenze arrivarono ad una reciproca accettazione, pur non rallentando la corsa agli armamenti né stemperando il confronto ideologico. L'esplosione delle prime bombe all'idrogeno, nel 1952 da parte degli Usa e l'anno seguente da parte dell'Urss, mostrò l'eguale loro potenza militare.

Negli Stati Uniti all'inizio degli anni Cinquanta il timore di minacce comuniste dall'interno del paese si trasformò in una vera e propria campagna persecutoria ad opera del senatore repubblicano Joseph McCarthy, presidente della Commissione parlamentare per la protezione da attività antiamericane, da cui la definizione di maccartismo; nel 1950 fu adottato l'International Security Act con il quale furono allontanate o perseguite migliaia di persone sospettate di simpatie comuniste, nel mondo dell'amministrazione, dello spettacolo e delle cultura. Quest'azione terminò nel 1955, quando le accuse a personalità dell'esercito portarono all'emarginazione del senatore.

Sensibili segni di disgelo vi furono nel 1955, con l'ascesa di Nikita Kruscev in Urss e l'attenuazione del maccartismo: i sovietici ritirarono le truppe dal territorio austriaco in cambio dell'impegno a garantire la neutralità del paese, che fu sancito con il trattato di Vienna, e nella Conferenza di Ginevra, seppure non si raggiunsero accordi sulla Germania, Eisenhower garantì di non mettere in discussione la situazione europea. Il 1956 fu l'anno decisivo. Al XX congresso del Pcus Kruscev demolì il mito di Stalin con un rapporto che doveva rimanere segreto ma che fu divulgato anche in Occidente, ed enunciò la direttiva della "coesistenza pacifica" nella politica estera sovietica: la coesistenza tra paesi con forme politiche diverse, il non intervento nei paesi capitalisti, e la considerazione di una via parlamentare al socialismo, ossia la possibilità di radicali trasformazioni sociali anche attraverso una maggioranza parlamentare. La reciproca accettazione fu evidenziata pochi mesi dopo dall'unità di Stati Uniti e Urss contro Francia e Inghilterra nella crisi di Suez, e dall'assenza di reazioni

militari occidentali all'intervento sovietico in Ungheria. Nel 1959 Kruscev fu il primo presidente sovietico a compiere un viaggio negli Stati Uniti.

All'inizio degli anni Sessanta un importante episodio in Europa segnò i rapporti tra Usa e Urss: la questione di Berlino. All'incontro in proposito del giugno 1961 Kennedy ribadì che gli americani consideravano la città parte della Germania federale, e Kruscev che i sovietici ritenevano che dovesse essere trasformata in città libera. In ottobre i sovietici eressero un muro che divise la città e rese impossibili le comunicazioni tra le due parti e le fughe dal settore est, fino ad allora molto frequenti. Il muro di Berlino divenne subito il simbolo della divisione dell'Europa e del mondo secondo le linee della Guerra fredda. L'anno seguente si svolse un altro avvenimento di grande tensione molto vicino ai confini americani: la crisi dei Missili a Cuba. Ma nonostante questi due momenti molto alti di contrapposizione tra fronte occidentale capitalista e fronte sovietico, da entrambe le parti fu continua la trattativa, basata sull'equilibrio delle forze militari. Si aprì così la fase definita "distensione".

§ 15. La ricostruzione e il riarmo della Germania: interessi italiani economici e politici

La questione del riarmo tedesco e, più in generale, della costruzione di un nuovo assetto internazionale nel secondo dopoguerra è certamente un fattore rilevante anche per quanto riguarda la decisione di non celebrare i processi nei confronti dei criminali nazisti. L'aspetto per sua natura assai complesso non può trovare una trattazione esaustiva in questa sede, né il tema può d'altra parte rappresentare, si anticipa, l'unica ragione che ha portato all'occultamento dei fascicoli. L'angolo di visuale che la commissione ha indagato è quello delle amministrazioni che avevano un ruolo importante per la questione dei criminali di guerra come il Ministero della Difesa e quello degli Affari

Esteri. Il primo era allo stesso tempo depositario di poteri nei confronti della magistratura militare concessi dalla legislazione vigente e per le specifiche ragioni che si vanno ad esporre nella seconda metà degli anni cinquanta fu investito dell'onere di perorare la causa italiana nei rapporti con la Germania, il secondo aveva nell'immediato passato avuto un ruolo centrale nella trattazione della questione dei criminali di guerra e si trovava investito della necessità ora di mantenere buone relazioni diplomatiche con i tedeschi.

E' altrettanto noto che il dopoguerra rappresentò per l'Italia un momento drammatico e che in seguito al tracollo economico e organizzativo nel quale si era trovato il Paese i governi che si sono succeduti negli anni hanno privilegiato ad altri aspetti sicuramente quello del riequilibrio del bilancio. Per tale ragione si intende dare spazio a quanto emerso dagli archivi riservati del Ministero degli Affari Esteri in relazione ai rapporti commerciali tra il nostro paese e la Germania con particolare riferimento alla seconda metà degli anni cinquanta fino al 1960, dopo aver preso atto del fatto che anche il tema dei criminali di guerra ha rappresentato sin dalle origini questione trattata a livello politico e perciò stesso il corso giudiziario di questa cause fu passibile di condizionamenti da quell'ambito.

Le questioni che impegnarono le diplomazie dei due paesi in maniera prioritaria, come emerge dai rapporti preparati dagli uffici del ministero in occasione egli incontri bilaterali, furono la soluzione del contenzioso post-bellico e la partecipazione del riarmo della Germania con l'accaparramento di provviste per l'industria bellica del nostro paese. Il punto di partenza del primo aspetto è certamente l'art.77 del trattato di pace che impose all'Italia la rinuncia alle ragioni di credito verso la Germania, salva la restituzione dei beni *certamente identificabili* asportati dai tedeschi. La posizione italiana intendeva comunque escludere da questo ambito i crediti privati tra cui anche i risarcimenti alle vittime del nazismo. Nel 1956si ebbe una rottura dei negoziati, seguito invece da un'offerta dell'agosto 1959 di quaranta milioni di

marchi comunicata all'on. Athos Valsecchi. Proprio il problema degli indennizzi per le vittime del nazismo rappresentò per anni il punto dolente della questione sino a quando nel 1959 non fu stipulato un accordo tra il Presidente Segni e il Cancelliere Adenauer per una soluzione del contenzioso entro il 30 aprile 1960[338].

Per queste ragioni è facile concludere che il primo e certamente prevalente interesse dell'italia in quegli anni era quello di non incontrare durante le delicate trattative difficoltà scaturenti da altri questioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà il buon esito dell'accordo.

Alle medesime conclusioni si giunge analizzando quanto emerso circa lo sforzo italiano di ottenere contratti per il riarmo della Germania. Secondo un appunto del 19 aprile 1956[339] indirizzato al Presidente della delegazione italiana del Ministro Affari Esteri veniva riaffermato il *grande interesse annesso alla possibilità che l'industria italiana partecipi nella più larga misura possibile all'approvvigionamento di materiale bellico da parte delle forze armate germaniche. L'attuazione delle forniture potrebbe, infatti, contribuire sensibilmente al miglioramento della bilancia italiana dei pagamenti e con ciò alla realizzazione del piano decennale di sviluppo dell'economia italiana.* Nonostante questi sforzi in data 18 ottobre 1957 l'ambasciata italiana a Bonn informava che *la situazione italiana relativa alle forniture dall'Italia per il riarmo tedesco era seriamente compromessa e che tutto l'insieme dello svolgimento delle commesse tedesche appare quindi più insoddisfacente*[340]. Veniva richiesto un intervento del Ministro della Difesa, titolare delle decisioni in questa materia, affinché durante gli incontri bilaterali intrattenesse sullo specifico punto il ministro della Repubblica Federale di Germania. In cosa scaturirono gli sforzi italiani lo si desume da un appunto preparato in occasione di incontri bilaterali del 1965: *nel 1958 è stato stipulato un accordo tra l'Italia e la Germania che*

[338] accordo concluso definitivamente 2 giugno 1961 reso esecutivo con legge 6 febbraio 1963 n.404

[339] Documento in atti

[340] Documento in atti

definisce le modalità delle forniture di materiale bellico commissionato dalla Germania all'industria italiana. In applicazione di tale accordo, l'Italia ha fornito alla Repubblica Federale tedesca materiale di armamento per un complesso di circa centodiciotto miliardi di lire[341]. Si tratta di una somma davvero ingente considerati i tempi e le condizioni in cui versava il Paese al momento della stipula.

Molte della valutazioni che scaturiscono dall'esposizione di questi fatti sono certamente utili per meglio inquadrare il senso della corrispondenza tra il Ministro degli Affari Esteri on. Gaetanto Martino e quello della Difesa on. Paolo Emilio Taviani di cui diffusamente si tratterà in altra parte di questa relazione.

§ 16. Il ruolo degli ex nazisti e fascisti nell'immediato dopoguerra e durante la guerra fredda : analisi di casi.

Il reclutamento al termine della seconda guerra mondiale da parte dei Servizi di informazione statunitensi civili e militari[342] di ufficiali tedeschi di grado elevato e di ex-funzionari dei Servizi di sicurezza e di Polizia nazisti è ormai un fatto storicamente accertato ed ammesso dagli stessi interessati, imposto, secondo i suoi ideatori ed organizzatori, dalla nuova e pressante necessità di contenere l'infiltrazione dell'apparato Sovietico soprattutto nei Paesi dell'Europa occidentale, prossimi ad essere protetti sul piano militare dall'ombrello della NATO, ma anche in altre aree quali il Medio-oriente e dalla necessità di aggregare, senza preclusioni e senza troppe distinzioni, un sistema complessivo di contrasto ideologico, militare e informativo nella prospettiva di un temuto scontro globale con il sistema rappresentato dall'Unione Sovietica e dai Paesi ad essa alleati o meglio

[341] Documento in atti

[342] E cioè rispettivamente l'O.S.S. (Office Strategic Services) poi trasformatosi a partire dal 1947 nella CIA e in altri Enti appartenenti alla branca civile dei Servizi di informazione statunitensi e il C.I.C. (Counter Intelligence Corps) operante durante la guerra e nel primo dopoguerra , poi trasformatosi negli altri e numerosi Servizi di informazione dell'Esercito americano.

da essa inglobati negli anni immediatamente successivi alla liberazione dell'Europa dall'occupazione nazista.

Non è questa la sede, perché esorbiterebbe dai compiti e dalla natura di questa Commissione, giudicare sul piano politico o su altri piani tale fenomeno e giudicare complessivamente i torti e le ragioni dei soggetti che hanno operato in quegli anni sullo scenario mondiale.

Si tratta però, quello del reclutamento degli uomini dell'ex–apparato nazista di un fenomeno non occasionale ma quasi organico, dispiegatosi con una notevole profusione di intelligenze e di mezzi[343] ed iniziato anche prima del momento, l'anno 1947, indicato come quello di nascita "ufficiale" della Guerra Fredda tanto da aver avuto origine quantomeno nell'ultimo anno di guerra, a ridosso dell'ormai certo crollo del sistema nazista e soprattutto in contemporanea con le trattative, più o meno sotterranee e più o meno concrete di resa delle principali armate tedesche e le suggestioni di "cambio di campo" che tale situazione conclusiva sempre storicamente comporta.

Il fenomeno del reclutamento degli ex-nazisti nelle strutture di spionaggio statunitensi, che consentiva di acquisire professionalità ed esperienze tutt'altro che indifferenti maturate sul campo per anni in territori diversi e a contatto con diverse realtà politiche e sociali, compresi i Paesi dell'Est-europeo già occupati dall'esercito tedesco, si è progressivamente definito grazie alla declassificazione negli ultimi anni di una gran mole di atti[344] e al metodico studio condotto su di essi da singoli studiosi e specifici Enti di ricerca, quali il National Security

[343] Pur dovendosi evitare in questa sede giudizi interpretativi generali deve tuttavia essere sottolineato un dato storicamente certo e cioè che il reclutamento di uomini dell'apparato sconfitto non fu mai finalizzato a far risorgere in Europa occidentale o altrove movimenti neonazisti in quanto tali ma anzi semmai a controllarne l'eventuale ricomparsa.

[344] la legge fondamentale che negli Stati Uniti consente a Enti, studiosi e cittadini di chiedere la declassificazione di documenti segreti è il Freedom of Information Act (F.O.I.A.)

Archives di Washington, impegnato ormai da anni nel "dissodamento" di tale materiale documentale.

Oltre alla declassificazione di carattere generico di vario materiale dei Servizi di sicurezza più recentemente è stato declassificato più di un milione di documenti governativi statunitensi grazie alla legge del 1998, varata sotto l'amministrazione Clinton, e che riguarda specificamente i documenti relativi ai crimini di guerra nazisti[345].

Tale imponente opera di declassificazione ha confermato quanto già in parte non era più segreto e un saggio basato sullo studio di tali documenti dal titolo "U.S. Intelligence and the Nazis", curato da alcuni studiosi, pubblicato nel 2004 e acquisito dalla Commissione[346] offre un panorama articolato, ragionato e metodico dei rapporti sviluppatisi nel corso degli anni tra le Agenzie di spionaggio americane e gli ex-esponenti dell'apparato nazista.

Il saggio esamina tutti reclutamenti di singoli soggetti o gruppi emersi dai documenti declassificati con le loro diverse gradazioni di "giustificabilità" politico-militare in relazione al passato sovente noto ed ampiamente criminale dei soggetti che sono entrati a far parte del sistema di intelligence statunitense o quantomeno sono stati da esso utilizzati in modo sistematico: dal col. Eugenio Dollmann, imputato ma prosciolto per la strage delle Fosse Ardeatine, addetto a tenere i contati tra il gen. Wolf e le autorità della R.S.I., divenuto "benemerito" per il suo contributo alla Operazione Sunrise e cioè il piano di resa delle forze tedesche in Italia, al col .Otto Skorzeny[347], "liberatore" di

[345] si tratta esattamente della legge denominata Nazi War Crimes Disclosure Act

[346] cfr. doc. 81/6 della Commissione. Lo studio è curato da Richard Breitman, Norman J. W. Goda, Timothy Naftali e Robert Wolfe ed è stato pubblicato dal National Archives Trust Fund Board.
Nelle equilibrata introduzione si legge in particolare che il caso Klaus Barbie "mostrò che l'Intelligence dell'Esercito degli Stati Uniti usò e protesse un criminale di guerra nazista in

Benito Mussolini dalla prigionia al Gran Sasso sino a meno noti fascisti rumeni ed ucraini.

Ed ancora, con elevati dubbi di "giustificabiltà" dal col. Reinhardt Gehlen, capo dei servizi di spionaggio hitleriani nei Paesi dell'Est occupati, reclutato nell'estate del 1945 dagli americani insieme a tutta la sua rete[348] divenuta nel 1956 uno dei nuclei fondatori del Servizio segreto della Germania Federale, il B.N.D., addirittura sino non meno di 5 collaboratori di Adolf Eichmann tra cui l'ufficiale austriaco della Gestapo Otto Von Bolschwing[349].

In tale complesso contesto che, lo si ripete, non è compito della Commissione giudicare, rileva, in relazione al quesito formulato dalla legge istituzionale, il solo profilo costituito dalla presenza di ex-ufficiali nazisti responsabili di crimini di guerra nei ranghi dei Servizi di informazione e sicurezza statunitensi a partire dal primo dopoguerra.

---

cambio di un suo possibile aiuto nella guerra Fredda" e che, stando alla nuova documentazione, non fu utilizzata solo qualche mela marcia ma più ampiamente "alcuni Ufficiali dell'intelligence americana non poterono o non vollero vedere quanti ufficiali tedeschi dell'intelligence o ufficiali delle SS ...erano compromessi dal loro passato servizio " in modo irrimediabile con i crimini di guerra.
Nel contempo la questione rimane ancora aperta perchè da un lato anche nell'attualità, ad esempio nella lotta contro il terrorismo "reclutare risorse di intelligence all'interno del precedente campo nemico rimane un bisogno imperioso" anche se in tal modo si rischia di ricevere "cattiva intelligence" e di perdere il punto di vista della moralità (introduzione cit. pp. 2 e 7-8).

[347] Per accennare allo scacchiere medio-orientale sembra che al col. Skorzeny sia stato affidato nel 1954, nella prima fase della presidenza Nasser in Egitto, il compito di aiutare il nuovo Presidente nella riorganizzazione dei Servizi segreti militari e delle unità addette alla sicurezza in quel Paese e che per tale operazione, favorita dalla base della CIA a Il Cairo, il col. Skorzeny si sia avvalso della collaborazione di una cinquantina di appartenenti alla rete Gehlen provenienti anche dalla Siria.
Cfr. Franco FRACASSI " *Il Quarto Reich*", Roma ,1196, pp. 26-27.
La presenza in Paesi arabi come l'Egitto e la Siria di un certo numero di ex-appartenenti all'apparato nazista , trova certamente le sue ragioni, oltre che in operazioni come quella citata, nella comune ideologia antiebraica che animava i due campi.

[348] per avere un'idea dell'ampiezza del fenomeno si consideri che il "Servizio segreto privato" agli ordini degli USA di Reinhardt Gehlen, denominato Zipper, contava circa 300 agenti ed era in grado di operare non solo in molti Paesi europei ma anche in Medio Oriente ed in Estremo Oriente.

[349] Cfr. "*U.S. Intelligence and the Nazis*", cit., pp. 338-365.

Rileva sopratutto, in costanza dei possibili processi che potevano essere aperti nei loro confronti, la possibile influenza di tale nuova situazione "funzionale" degli imputati o di coloro che potevano diventarlo sul mancato avvio dei processi stessi, in particolare quando essi riguardavano episodi assai gravi come l'uccisone di numerosi civili.

Sicuramente assai emblematica sotto questo profilo è la vicenda del magg. Karl Hass, condannato dal Tribunale Militare di Roma alla pena dell'ergastolo per la sua corresponsabilità nell'eccidio delle Fosse Ardeatine in quanto, pur dirigendo un reparto della SS e cioè quello incaricato di occuparsi dello spionaggio all'estero[350] estraneo al comando militare di Via Tasso in cui operava il capitano Priebke, era stato chiamato a partecipare alla fase esecutiva delle Fosse Ardeatine in quanto il colonnello Kappler aveva disposto che, vista l'importanza della "rappresaglia", ogni ufficiale con compiti comunque in senso ampio di polizia fosse presente e partecipasse personalmente alle fucilazioni.

Durante le indagini condotte negli anni '90 dall'Ufficio Istruzione di Milano sulle attività eversive e gli attentati ascrivibili ad Ordine Nuovo avvenuti negli anni '70 erano emersi, a seguito di alcune testimonianze, elementi di collegamento tra militanti delle cellule clandestine di Ordine Nuovo ed esponenti dei Servizi di sicurezza americani interni alle basi ubicate in Veneto nell'ottica di un raccordo e di una collaborazione in senso anticomunista.
Tra questi ultimi vi era il cittadino statunitense Joseph Peter Luongo, già capo dopo la fine della seconda guerra mondiale del Counter Intelligence Corp americano di Bolzano, in seguito capo di una struttura dello stesso servizio a Linz in Austria e per molti anni

[350] Il Reparto diretto dal maggiore Hass aveva sede direttamente preso l'ambasciata germanica di Roma.

elemento di altissimo livello all'interno delle strutture di sicurezza militare degli Stati Uniti in Italia[351].

In sostanza Joseph Luongo era stato uno dei primi artefici della struttura americana che, cooptando ex ufficiali nazisti ed ex repubblichini aveva impostato soprattutto nel Nord-Italia la politica di sicurezza e informativa anticomunista proprio negli anni della strategia della tensione nel nostro Paese.

Al fine di verificare l'attività e i contatti, anche con il Ministero dell'Interno, di Joseph Luongo, venivano, nell'ambito dell'indagine citata, acquisiti presso l'archivio del S.I.S.Mi. gli atti a lui relativi ed emergeva il suo ruolo di reclutatore del magg. Karl Hass quale, allora detenuto nell'ambito della seconda indagine per le Fosse Ardeatine, confermava la circostanza e di aver svolto nel dopoguerra un'intensa attività in favore dei Servizi di informazione statunitensi, resa plasticamente visibile anche da una fotografia che lo ritrae all'epoca insieme a Luongo ed acquisita preso il S.I.S.M.I.

Si legge in proposito nell'ordinanza di rinvio a giudizio depositata dall'Ufficio Istruzione di Milano in data 3 febbraio 1998 a conclusione dell'indagine relativa alle attività di Ordine Nuovo ed acquisita agli atti di questa Commissione[352] :

---

[351] Joseph Luongo ad esempio aveva curato l'approntamento delle liste dei comunisti alto-atesini giudicati pericolosi per gli interessi americani e nel 1949 si era preoccupato di verificare che il Governo italiano fosse pronto ad avvalersi in caso di "sollevazioni di sinistra" dell'opera dei F.A.R. (Fasci di Azione Rivoluzionaria) organizzazione estremista clandestina per il cui potenziamento ed efficienza gli americani avevano speso forti somme. Si veda sul punto l'appunto del Ministero della Difesa, Stato maggiore dell'Esercito in data 22.2.1949 e l'annotazione del R.O.S. Carabinieri in data 24.11.1197 redatta sulla base degli atti acquisiti presso l'archivio del S.I.S.M.I., esposti nell'ordinanza di rinvio a giudizio dell'Ufficio Istruzione di Milano nel proc. .2/92 F in data 3.2.1998, cap. 76.
In anni più recenti Joseph Luongo aveva fatto parte di una delle strutture di sicurezza in cui si era evoluto il vecchio C.I.C. del periodo bellico e post-bellico è cioè l'attuale IN.S.COM (Intelligence and Security Command).
Joseph Luongo ha risieduto in Italia sino al 1996 tornando in quell'anno negli Stati Uniti.

[352] Ordinanza di rinvio a giudizio citata alla nota che precede nei confronto di Azzi Nico ed altri , cfr. documento della Commissione n.69/1.

"Insieme agli atti appena citati, concernenti anche Joseph Luongo, il S.I.S.Mi. ha fornito una fotografia risalente al primo dopoguerra che ritrae alcune persone in posa durante una cerimonia di battesimo e sul retro di tale fotografia sono indicati, fra le persone effigiate, Karl Hass, il secondo da destra, e, al suo fianco, il colonnello "Josip" Luongo (cfr. vol.20, fasc.2, ff.2 e ss.).

Karl Hass, il maggiore delle SS addetto in Italia, durante la seconda guerra mondiale, ai servizi di sicurezza, corresponsabile in tale veste del massacro delle Fosse Ardeatine e recentemente condannato per i reati ad esso connessi, è stato sentito da personale del R.O.S. in data 4.7.1996 in merito ai rapporti intrattenuti, a partire dal primissimo dopoguerra, con i servizi segreti occidentali che gli avevano consentito di vivere indisturbato in Italia e di evitare conseguenze in relazione al gravissimo episodio in cui aveva avuto parte (cfr. vol.20, fasc.9).

La testimonianza di Karl Hass, estremamente significativa anche se probabilmente incompleta e reticente, costituisce la conferma completa del racconto di Carlo Digilio in merito al ruolo svolto da Pagnotta e Luongo nella formazione della rete americana in cui sarebbero poi entrati Sergio Minetto e le altre persone man mano reclutate in Veneto soprattutto nelle località in cui si trovavano importanti basi americane.

Il maggiore Hass, infatti, ha confermato innanzitutto di aver lavorato, già a partire dal 1943, per il Comando dei servizi di sicurezza tedeschi, che aveva sede a Verona (e a cui, secondo le testimonianze raccolte nella presente istruttoria, sarebbe stato vicino Bruno Soffiati che gestiva una propria rete informativa), partecipando ad importanti operazioni di intelligence quali l'arresto, insieme a Otto Skorzeny, dei Ministri italiani che avevano "tradito" il Duce e la costituzione di una rete di radiotrasmissioni, denominata IDA, che avrebbe dovuto continuare a

trasmettere dati da Roma anche dopo l'ingresso nella capitale degli anglo-americani (dep. citata, f.1).

Arrestato dagli Alleati e trasferito in un carcere americano a Roma, dopo pochi giorni Karl Hass era stato contattato dal maggiore Pagnotta del Counter Intelligence Corp che gli aveva proposto di lavorare per il servizio segreto militare americano.

A tal fine era stato portato, nel marzo del 1947, in Austria, a Gmunden, presso il Comando del C.I.C. e qui gli era stato presentato il maggiore Luongo che fungeva anche da elemento di collegamento fra il C.I.C. e il Ministero dell'Interno italiano (dep. citata, ff.2-3).

Gli era stato quindi fornito un falso passaporto italiano a nome Giustini ed era quindi rientrato a Roma, alloggiando in un convento, e incaricato di compiti informativi in favore degli americani nel quadro della difesa dalla comune minaccia marxista.

In previsione della possibile vittoria del Fronte delle Sinistre nelle elezioni del 1948, il maggiore Hass aveva quindi attivato una serie di contatti fra la struttura americana e gli ambienti dell'estrema destra romana al fine di concordare un eventuale piano di occupazione, in caso di vittoria elettorale delle sinistre, dei principali edifici pubblici e del trasmettitore radio di Monte Mario (dep. citata, f.3).

Nel corso di tale attività, fra l'altro, il maggiore Hass era entrato in contatto con il funzionario del Ministero dell'Interno Ulderico Caputo (f.6) e cioè proprio il funzionario indicato nell'appunto del 22.3.1960 appena illustrato, accanto al nome del maggiore Joseph Luongo.

All'inizio degli anni '50, il maggiore Hass era rientrato in Austria continuando a lavorare per il Military Information Service nell'ambito di Radio Free Europe (dep. citata, f.4).

In una successiva deposizione a personale del R.O.S. (18.11.1996, vol.20, fasc.9, ff.13 e ss.), Karl Hass ha ricordato anche di aver svolto un'attività di collaborazione con il dr. Ulderico Caputo e con gli americani nell'attività di sostegno logistico e psicologico di un agente sovietico transfuga in Occidente.

Il testimone non ha aggiunto altro, ma quanto ora esposto è più che sufficiente per confermare che le risultanze istruttorie relative alla formazione e al funzionamento della rete americana corrispondono a verità.

Al fine di integrare i dati raccolti sul ruolo svolto in Italia dal Karl Hass sono stati acquisiti, con la collaborazione del S.I.S.Mi., tutti gli atti di interesse ancora presenti in vecchi fascicoli del Sifar e del Sid (cfr. nota della Direzione del S.I.S.Mi. in data 5.9.1996 e lettera di accompagnamento e di analisi del materiale raccolto, ad opera del R.O.S., in data 21.2.1997, vol.20, fasc.9. ff.74 e ss.).

Da tali documenti e dall'analisi ragionata fatta dal personale del R.O.S. emerge non solo che Karl Hass era stato un agente del C.I.C. (tanto da avere l'incarico di controllare a Roma i comunisti tedeschi in contatto con il P.C.I. e da svolgere, all'inizio degli anni '50 a Linz in Austria, presso una scuola di spionaggio americana, l'attività di insegnante per la preparazione di agenti tedeschi; cfr. nota R.O.S. citata, f.82), ma che i rapporti fra questi e il maggiore Luongo erano stati ben più intensi e duraturi tanto da protrarsi quantomeno fino al 1962, allorchè il maggiore Luongo era stato dichiarato persona non gradita e

allontanato dall'Italia a seguito di scontri interni fra il servizio segreto civile del Ministero dell'Interno e il Sifar, con il cui Direttore di allora il maggiore Luongo era entrato in contrasto.

In sostanza il maggiore Karl Hass, ancora interessato, all'inizio degli anni '60, ad attività informative concernenti il terrorismo altoatesino (cfr. nota R.O.S. citata, f.87), sarebbe stato sempre tutelato dai funzionari dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno, dr. Gesualdo Barletta e dr. Ulderico Caputo, entrambi a stretto contatto con la rete informativa del maggiore Luongo, meno gradito, per ragioni che oggi è ormai difficile stabilire, al servizio segreto militare italiano dell'epoca, e cioè il Sifar (cfr. nota R.O.S. citata, ff.86 e 92-93)."

Le circostanze descritte nel citato provvedimento giudiziario si basano quindi su dati documentali e cioè il fascicolo intestata al magg. Karl Hass acquisito integralmente presso l'archivio del S.I.S.M.I.

Si ponga attenzione alla circostanza che il 19.2.1962 il Giudice Istruttore Militare dr. Giovanni Di Blasi, nel procedimento stralcio riguardante l'eccidio delle Fosse Ardeatine ancora aperto nei confronti dei militari tedeschi che non erano stati giudicati insieme al col. Kappler e ad alcuni dei suoi sottoposti nel 1948, emise sentenza di non doversi procedere nei confronti di 11 imputati per essere rimasti ignoti gli autori del reato e ciò in quanto tali imputati non sarebbero stati identificati e rintracciati[353].

[353] Cfr. doc. 93/1 della Commisione, pp. 22-23.
Il dodicesimo imputato, il col. Eugenio Dolmann, completamente identificato e del resto assai noto anche per il ruolo cha aveva ricoperto durante le trattative di resa, fu invece prosciolto per non aver commesso il fatto peraltro grazie alle dichiarazioni del col. Kappler che ne escludevano una sua corresponsabilità nella preparazione della"rappresaglia".

Fra tali imputati, oltre al cap. Erich Priebke e al magistrato militare gen. Hans Keller[354], vi era proprio Karl Hass.

Non si può quindi che concludere e sottolineare che proprio negli anni in cui il mag. Hass era divenuto "invisibile" per la magistratura militare di Roma, egli non era in realtà un fantasma ma viveva in Italia e lavorava intensamente nel campo dell'intelligence e dello spionaggio alle dipendenze del C.I.C., il Servizio di informazioni militare degli Stati Uniti e in stretto contatto con importanti funzionari del Ministero dell'Interno.

La missione effettuata nel luglio 2005 da una delegazione della Commissione negli Stati Uniti ha peraltro confermato i dati già in parte emersi nel corso delle indagini milanesi degli anni '90 in quanto preso gli archivi del N.A.R.A. (National Archives & Records Administration) nel Maryland è stato acquisito un voluminoso fascicolo intestato al magg. Karl Hass[355].

Tale fascicolo, contiene notizie in merito al reclutamento e all'attività del magg. Hass del tutto analoghe a quelle presenti negli atti del S.I.S.M.I.[356] anche se ovviamente più ricche e dettagliate.

Tra di esse la sua scheda ufficiale di reclutamento portante la data 15.12.1947 nell'ambito dell'operazione denominata Los Angeles[357] e l'indicazione secondo cui egli, in ragione della sua passata attività a

---

[354] Figura peraltro piuttosto nota essendo egli stato a lungo addetto all'Ufficio Legale del Comando del gen. Kesselring. Si veda infra nota 3 del cap.18.

[355] cfr. doc. 81/2 della Commissione

[356] fra l'altro nel fascicolo acquisito negli Stati Uniti è presente la stessa fotografia risalente all'immediato dopoguerra, rinvenuta dal Giudice Istruttore di Milano negli atti del SIFAR custoditi presso l'archivio del S.I.S.M.I. in cui il magg. Hass è ritratto insieme al maggiore del C.I.C. Joseph Luongo e ad altri tedeschi.

[357] Cfr. doc. 81/2 della Commissione

Roma, era in grado di operare e raccogliere informazioni sui gruppi politici italiani, tra cui il P.C.I., sugli ambienti economici e sulle stesse agenzie di spionaggio attive in Italia nonchè di tenere i contatti con formazioni paramilitari e di costituire una propria rete di "sotto-fonti" a Genova, Milano, Torino e Bolzano.

Nel fascicolo acquisito presso l'archivio del N.A.R.A il magg. Karl Hass è inoltre indicato come un soggetto intelligente, metodico, leale e motivato e sono descritti i suoi incontri e i contatti che intratteneva con alti funzionari del Ministero dell'Interno, ufficiali del SIFAR e militari italiani addetti a servizi di spionaggio[358].

L'"invisibilità" del magg. Hass per la giustizia italiana appare quindi una invisibilità voluta sopratutto se si considera che egli era in stretti contatti con ufficiali del SIFAR e proprio ad un uomo del SIFAR, il magg. Rossi Mossuti., la Procura Generale militare si rivolse per avere notizie sui criminali di guerra tedeschi imprigionati e rilasciati dagli Alleati[359]

Non meno significativo è il ruolo ricoperto in favore dei servizi di informazione statunitensi e all'interno della Polizia Federale tedesca dall'ex-capitano Thedor Saevecke, responsabile in Lombardia della SIPO-SD e cioè la "Polizia e Servizio di Sicurezza" e in tale veste

---

[358] cfr. doc. 81/2 pp. 17-29. Tra di essi il colonnello dell'Aereonautica italiana Ettore Musco, incaricato di tenere i contatti tra l'Ambasciata americana di Roma e l'organizzazione clandestina di estrema destra Armata Italiana per la Libertà (A.I.L.), costituitasi nell'immediato dopoguerra e pronta all'azione, in caso di necessità, contro i "bolscevichi". Si veda sul punto Gianni FLAMINI, " *L'amico americano*", Roma , 2005, p. 47.
Ettore Musco, responsabile del piano X preparato dagli americani in vista delle elezioni del 18 aprile 1948 e di un possibile scontro diretto con le forze di sinistra in Italia, divenne nel 1952 Direttore del SIFAR. Cfr. Gianni e Antonio CIPRIANI " *Sovranità limitata* ", Roma ,1991, pp. 20-21.

[359]

organizzatore dell'eccidio dei 15 ostaggi a Piazzale Loreto a Milano il 10.8.1944[360].

Si tratta di uno degli episodi più drammatici dell'occupazione tedesca a Milano, rimasto assai vivo nella memoria dei cittadini, anche perchè la scelta delle vittime, la loro uccisione in massa in un luogo pubblico e l'esposizione prolungata dei cadaveri dovevano servire come monito per la popolazione.

Il fascicolo relativo a tale episodio porta il numero 2167 del Registro Generale ed è stato oggetto di una specifica relazione di consulenza anche perchè il fascicolo stesso è stato caratterizzato da una inquietante circostanza : nella primavera del 1963, a seguito di una indagine amministrativa aperta dalle Autorità tedesche, il fascicolo era stato consegnato al Gabinetto del Ministero della Difesa ed è quindi uscito e rientrato nell' "Armadio" senza peraltro alcun danno per il cap. Saevecke che solo 35 anni dopo, pur essendo del tutto identificato e reperibile, è stato giudicato e condannato all'ergastolo dal Tribunale Militare di Torino.

E' opportuno quindi riportare i passi salienti di tale relazione che riguarda sia i "movimenti" del fascicolo relativo alla strage di Piazzale Loreto sia le prime notizie acquisite in merito al reclutamento del cap. Saevecke da parte dei Servizi di sicurezza statunitensi[361].

" Il fascicolo portante nel registro il n.2167 vedeva come Ente denunziante la Sezione Investigativa del Comando Alleato ed era aperto formalmente nei confronti di 13 tedeschi e 4 italiani responsabili

---

Cfr. audizione dinanzi alla Commissione del dr. Giovanni Di Blasi in data 5.10.2005. Vedi infra nota 39 del cap.18.

[360] il cap. Theodor Saevecke aveva alle sua spalle una significativa carriera ed è stato con ogni probabilità responsabile durante il servizio prestato in Tunisia nel 1942-43 sempre alle dipendenze del magg. Walter Rauff della deportazione di molti cittadini ebrei.

[361] Cfr. relazione di consulenza agli atti della commissione e allegati in data 18.2.2005, doc. 67/1 della Commissione.

a vario titolo della catena di comando che, sino alla materiale esecuzione, aveva portato alla strage.

Si trattava certamente di un fascicolo tra quelli più delicati sul piano dei rapporti diplomatici italo-tedeschi[362] in quanto coinvolgeva tra le persone denunziate buona parte dello stato maggiore della polizia germanica a Milano: non solo il capitano Saevecke ma anche il suo diretto superiore colonnello Walter Rauff responsabile SD delle SS per la Lombardia, il Piemonte e la Liguria, il capo delle SS per l'Italia Nord/Ovest generale Williy Von Tensfeld e il capo del comando militare tedesco a Milano generale Von Goldbeck.

Al fascicolo originario era allegata una dettagliata indagine della Sezione Investigativa Alleata che comprendeva una quarantina di testimonianze in lingua inglese provenienti anche da elementi italiani e tedeschi allora detenuti e alcune fotografie, materiale che nel suo insieme costituiva una solida base probatoria per buona parte delle persone denunziate.

Il fascicolo rimase "parcheggiato" presso la Procura Generale Militare per molti anni e non vi è nemmeno traccia, salvo errori, nella copia di cui dispone la Commissione di un provvedimento di "archiviazione provvisoria".

Dopo la scoperta nel 1994 dell'"armadio" e del registro il Sostituto Procuratore Generale Militare Alfio Nicolosi trasmise solo il 7 dicembre 1995 gli atti alla Procura Militare di Torino la quale potè iniziare l'azione penale contro l'unico indiziato che risultava ancora vivente e cioè appunto il capitano Saevecke.

Questi fu condannato all'ergastolo il 9.6.1999 dal Tribunale Militare di Torino[363] e la condanna divenne definitiva poco prima che Saevecke,

---

[362] Sul punto vedi Mimmo FRANZINELLI " *Le stragi nascoste*", Milano , 2002, pp. 200-201.

[363] La figlia di Salvatore Principato, una delle vittime , così commentò la sentenza: "Avevo venti anni quando mio padre, maestro di scuola, socialista, già finito nel 1933 dinanzi al

rimasto contumace, morisse in Germania a Ban Rohtenfelde nel dicembre del 2000[364].

Si ricordi al fine di meglio valutare la valenza degli atti non trattati all'epoca dalla Procura Generale Militare, che le motivazioni della condanna del Tribunale Militare di Torino si basarono su larga parte, salvo alcuni documenti acquisiti presso l'archivio federale di Berlino e le testimonianze di alcuni ex detenuti a San Vittore ancora viventi[365], essenzialmente sull'ampio materiale già raccolto dalle autorità alleate.
Risultarono ad esempio decisive le dichiarazioni rese nel 1946 da Elena Morgante[366] dattilografa di Saevecke alla quale Saevecke chiese personalmente di battere a macchina la lista dei detenuti da prelevare e di altri subordinati quali il tenente Krause e l'interprete Schomm i quali concordemente indicarono in Saevecke uno di coloro che avevano organizzato la rappresaglia.

E' di particolare interesse la movimentazione del fascicolo, pur abbandonato da molti anni, nonostante la sua consistenza, quando nel 1963, a seguito di una campagna di stampa le Autorità tedesche chiesero a quelle italiane se vi erano notizie utili concernenti il passato del capitano Saevecke che era stato impiegato nel dopoguerra con compiti di rilievo nel Ministero dell'Interno tedesco.

La cronologia degli atti quale si desume dal fascicolo disponibile presso la Commissione è la seguente:

Tribunale Speciale perchè antifascista, fu portato in Piazzale Loreto a morire. Speravo nella condanna di Saevecke, ma era sempre più difficile crederci ".

[364] Theodor Saevecke era andato in pensione nel 1971 dopo aver ricoperto incarichi di rilevo per molti anni nella Polizia della Repubblica Federale Tedesca.

[365] Tra i quali il giornalista Indro Montanelli.

[366] Cfr. dep. Morgante in data 4 aprile 1946 alla Sezione Investigativa del Comando Alleato. La testimone dichiarò di aver assistito personalmente ai colloqui tra Saevecke e i suoi superiori e di essere riuscita, quando la lista da battere a macchina le fu affidata, a convincere Saevecke a ridurre il numero delle persone da 20 a 15.

- nota del 13.3.1963 del Ministero degli Affari Esteri[367] in cui si chiede al Ministero di Grazia e Giustizia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Gabinetto del Ministero della Difesa e vari altri Enti di fornire elementi per la risposta alla nota verbale dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma del 6.3.1963 concernente l'attività in Italia di Saevecke e la sua collaborazione alla persecuzione di cittadini italiani;

- nota del 25.3.1963 del Gabinetto del Ministero della Difesa alla Procura Generale Militare con cui, trasmettendo copia della nota verbale tedesca si chiedono in visione eventuali atti relativi a Saevecke;

- nota in data 29.3.1963 del Procuratore Generale Militare Enrico Santacroce al Gabinetto del Ministero della Difesa con cui si trasmette il fascicolo 2167 formato da 105 atti con richiesta, all'atto della restituzione, di far pervenire anche gli atti eventualmente tradotti in lingua italiana;

- nota dell'8.5.1963 del Gabinetto del Ministero della Difesa con cui si restituisce il fascicolo alla Procura Generale Militare completo anche degli atti tradotti dall'inglese in italiano.
- In calce a tale nota, con un appunto manoscritto il Procuratore Generale Santacroce chiede al Sostituto Tringali di leggere la traduzione e comunicargli se "confermi il precedente parere";

- nota in data 20.5.1963 del Sostituto Procuratore Tringali in cui questi, espletato l'incarico a lui affidato, riferisce di non aver nulla da aggiungere rispetto alla relazione compilata il 20.3.1963.

---

[367] Ministro degli Esteri era all'epoca l'on. Attilio Piccioni, democristiano, componente del governo presieduto dall'on. Amintore Fanfani.

- In calce a tale nota vi è un appunto nella stessa data del Procuratore Santacroce con il quale questi dispone che gli atti siano trasmessi in archivio;

- nota del 6.7.1963 del Gabinetto del Ministero della Difesa al Procuratore Generale Militare con cui si trasmette per opportuna conoscenza una copia tradotta in italiano di un articolo apparso sul giornale di Amburgo Der Spiegel relativo a Saevecke in cui questi è accusato con numerosi dettagli di aver partecipato a crimini in Tunisia e in Italia Settentrionale[368].

  Nell'articolo si fa cenno anche ad un telegramma indirizzato nel febbraio 1963 dal Consiglio Municipale di Milano al Presidente del Consiglio Amintore Fanfani con il quale si sollecita l'apertura di un processo contro Saevecke.

  In calce alla nota del 6 luglio vi è un appunto manoscritto del Procuratore Santacroce in data 8.7.1963 in cui, presa visione del contenuto dell'articolo, si decide di non adottare alcun provvedimento.

Alla sequenza di atti sinora descritta va tuttavia aggiunto un atto decisamente anomalo, quantomeno sul piano cronologico, rinvenibile nel fascicolo trasmesso dalla Procura Militare di Torino.

Infatti il Ministero degli Affari Esteri interpellò sul caso Saevecke il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Difesa il 13.3.1963 e il Ministero della Difesa interpellò a sua volta la Procura Generale Militare il 25.3.1963.

Tuttavia già il 20.3.1963 e cioè quando non vi era stata alcuna comunicazione formale il Procuratore Generale dr. Santacroce con un appunto manoscritto presente nel fascicolo acquisì una lunga relazione sul caso Saevecke che a sua "richiesta verbale" era stata approntata dal

[368] L'articolo relativo al passato nazista di Saevecke è collegato dal giornale all'attualità della sua attività in quanto egli, nella sua veste di funzionario di Ministero dell'Interno, avrebbe nell'ottobre 1962 organizzato un'azione illegale, definita un vero e proprio "attacco", contro le redazioni dello Spiegel ad Amburgo e a Bonn

Sostituto dr. Massimo Tringali studiando gli atti anche in inglese del procedimento 2167 R.G.
Nell'appunto manoscritto il Procuratore Santacroce dà atto che il suo Sostituto gli ha comunicato di non ritenere utile l'integrale traduzione degli atti inglesi in lingua italiana.

La dettagliata relazione del Sostituto Tringali cui fa cenno l'appunto del dr. Santacroce e che ad esso è allegata consta di 4 cartelle dattiloscritte ed è piuttosto sorprendente se messa in rapporto con la mancata trattazione, prima e dopo la relazione stessa, del fascicolo da parte dell'Ufficio diretto dal Procuratore Santacroce.
Infatti il dr. Tringali conclude sulla base dell'esame degli atti che il capitano Saevecke partecipò con altri ufficiali alle riunioni preparatorie la decisione e l'organizzazione della rappresaglia, che fornì a richiesta del gen. Goldbeck i nomi dei partigiani italiani da fucilare, che le vittime furono prelevate da San Vittore dal reparto tedesco della SD direttamente dipendente dal capitano Saevecke e che questi si rivolse al generale Tensfeld perchè gli fornisse indicazioni per la formazione del plotone di esecuzione.
Infine il dr. Tringali annota che un rappresentante del capitano Saevecke scortò gli autocarri con i prigionieri da San Vittore sino a Piazzale Loreto riferendogli poi in merito all'avvenuta esecuzione che non era stata preceduta da alcuna forma di giudizio.

In base alla relazione del dr. Tringali appare inequivocabile la responsabilità del capitano Saevecke, compiutamente identificato, come organizzatore della strage in concorso con alti ufficiali che avevano attivato con una decisione comune il meccanismo della rappresaglia.

Nonostante ciò il fascicolo, visionato attentamente quantomeno a seguito della richiesta del Ministro della Difesa, a restituzione

avvenuta fu rimandato celermente in archivio. Nell'archivio entrò, uscì e rientrò senza "danni" per i responsabili delle 15 uccisioni.

L'esame del fascicolo relativo all'eccidio di Piazzale Loreto suggerisce una serie di considerazioni che possono essere utili per approfondire i temi oggetto del lavoro della Commissione:

- il fascicolo relativo all'eccidio di Piazzale Loreto fu tenuto fermo per moltissimi anni nonostante fosse completo fin dall'inizio di tutti i dati forniti dallo Special Investigation Branch per l'incriminazione immediata dei responsabili, non solo il capitano Thedore Saevecke ma anche alti ufficiali superiori. Non può escludersi che proprio il coinvolgimento dello Stato Maggiore tedesco nel Nord/Italia abbia consigliato "prudenza" nella trattazione del fascicolo;

- esisteva certamente un scambio di comunicazioni e di informazioni diretto ed informale tra il Ministero della Difesa[369] (o lo Stato maggiore della Difesa) e la Procura Generale Militare posto che tale Ufficio si attivò per approntare nel giro di pochi giorni una dettagliata relazione (pronta il 20.3.1963) sul caso Saevecke prima ancora che in data 25.3.1963 il Ministero della Difesa investisse formalmente l'Ufficio Giudiziario del caso;

- vi fu una formale richiesta da parte delle Autorità comunali di Milano alla Presidenza del Consiglio di operare affinchè il processo contro il capitano Saevecke, la cui responsabilità era di dominio pubblico in città, fosse aperto[370]."

[369] anche a seguito degli avvenimenti riassunti nella presente relazione risulta quindi che il Ministero della Difesa, retto in quegli anni dall'on. Giulio Andreotti, era al corrente dell'esistenza di fascicoli di rilievo ancora giacenti presso la Procura Generale Militare.

Infine l'istituto statunitense di ricerca National Security Archives ha recentemente ottenuto[371], in base ad una legge del 1998, la declassificazione, di oltre un milione di documenti dei servizi segreti riguardanti il genocidio ebraico provenienti dall' O.S.S. e poi dalla C.I.A. Tali documenti offrono ulteriore conferma del reclutamento di molti ex-esponenti nazisti in Europa (tra cui stretti collaboratori di Eichmann) subito dopo la fine della seconda guerra mondiale nelle fila degli apparati di spionaggio americani e fra di essi compare di Theo Saevecke reclutato a Berlino alla fine degli anni quaranta con il nome in codice "Cabanio".

Saevecke fu occupato come agente per molti anni nella Germania Federale in funzione anticomunista.

---

[370] A margine dell'intera vicenda relativa all'eccidio del 10 agosto 1944 devono essere ricordato che una volta definito il processo penale i congiunti delle vittime agirono contro lo Stato citando in particolare quale convenuto il Ministero della Difesa al fine di ottenere l'equa riparazione a norma dell'art. 6 L. 24.3.2001 n. 89 (c.d. Legge Pinto) per i ritardi di cui lo Stato si era reso responsabile. Infatti dagli atti raccolti nel 1946 dalle Autorità Alleate e trasmessi alle Autorità italiane risultava la evidente responsabilità di Saevecke, facilmente rintracciabile in Germania in quanto entrato nei ranghi della Polizia Federale tedesca.

Si trattò del primo caso in cui l'equa riparazione per il ritardo fu richiesta non da un imputato assolto ma dalle persone offese. La I° Sezione Civile della Corte d'Appello di Milano accolse la richiesta con sentenza del 16.1.2002 e con una motivazione che ripercorse le vicende relative all'occultamento dei fascicoli e, facando proprie le considerazioni critiche contenute nelle relazioni del Consiglio della Magistratura Militare e della Commissione Giustizia riconobbe ai familiari delle vittime un forte risarcimento.

Tuttavia in data 11.4.2003 la I Sezione Civile della Corte di Cassazione annullò la decisione della Corte d'Appello di Milano per ragioni sostanzialmente di carattere formale.

La Suprema Corte interpretò infatti il concetto di "irragionevole durata del processo" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo come latenza immotivata che poteva essere presa in considerazione solo tra il momento dell'apertura del giudizio vero e proprio da parte delle Autorità Giudiziarie militari e quello della sentenza definitiva, pronunziata nel caso in esame nel giro di due anni. Non potevano invece essere considerati ai sensi dell'art. 6 della Convenzione e della c.d. legge Pinto gli anni, pur moltissimi, trascorsi tra le indagini della Sezione Investigativa Alleata e la scoperta dell' "Armadio" con la conseguente trasmissione del fascicolo alla Procura Militare di Torino per l'effettivo esercizio dell'azione penale.

[371] La notizia è stata diffusa inizialmente da qualificate testate americane ed inglesi tra cui ad esempio il Daily Telegraph il 14 maggio 2004 ove a proposito di Saevecke nell'articolo " FBI, CIA protected former Nazis after second world war " si legge " The documents also show Theodor Saevecke served as a CIA agent in Berlin in late 1940s, despite evidence he had executed members of the Italian resistance during the war ".

L'argomento è stato ripreso da Alberto Flores D'Arcais in " Il nostro agente nazista, così la CIA arruolava le ex-SS " in La Repubblica, 8 febbraio 2005.

Non è escluso che tale reclutamento possa aver influito sulla messa in quiescenza delle indagini a suo carico nonostante l'evidenza delle prove.""

Anche il fascicolo intestato al cap. Saevecke acquisito dalla Commissione presso l'archivio del N.A.R.A[372]. grazie alla missione negli Stati Uniti e del cui contenuto, come accennato nella relazione ora riportata, la stampa americana ed inglese aveva anticipato qualche notizia, è risultato molto utile e dettagliato.
Dal fascicolo emerge l'intera "carriera" del cap. Saevecke, reclutato nel 1946 dalla base della CIA di Berlino ed aiutato l'anno successivo ad evitare un processo per crimini di guerra che i Britannici volevano intentare nei suoi confronti[373].

Il cap. Saevecke, nonostante i suoi precedenti non solo in Italia ma anche in Polonia sino al 1940 e in Tunisia ove era stato assistente del magg. Walter Rauff[374] (l'"inventore" dei camion che funzionavano quali camere a gas mobili), era stato reclutato anche se ai suoi stessi reclutatori era noto che egli era ancora convinto della bontà dei principi del Nazional-socialismo, forse perchè era comunque considerato un elemento di notevole esperienza ed intelligenza pratica.

Inaspettatamente all'inizio degli anni '50 aveva anche ricevuto la proposta di tornare a lavorare nel Servizio di Polizia Federale Criminale tedesco (B.K.A.) prima in qualità di collaboratore esterno e poi ufficialmente come dipendente, ritornando così dal 1953 ad

---

[372] Cfr. doc. 81/1 della Commissione

[373] una ricostruzione molto dettagliata della vita e delle attività del cap. Saevecke è contenuta nel volume " *U.S. intelligence and the Nazis*", cit., pp. 354-359.

[374] Al termine della guerra Walter Rauff, protetto, a quanto sembra, da ambienti vicini al Vaticano, riuscì ad evitare l'arresto e aprì a Genova presso un centro della Caritas un ufficio in cui veniva organizzata la fuga di nazisti verso l'Egitto, la Siria e l'Argentina.
L'ufficio rimase attivo sino al 1949 quando anche il magg. Rauff riparò in Sud.-america.
Cfr. Gianni e Antonio CIPRIANI; "*Sovranità limitata* ", cit., p .28.

occuparsi per tale importante struttura nella nuova Germania democratica di settori delicatissimi come lo spionaggio e i reati politici.

Aveva tuttavia continuato a mantenere i contatti con i Servizi americani che, negli anni cinquanta e sessanta, lo avevano "salvato" più volte allorché erano emersi i suoi precedenti in Italia e in Tunisia ed erano state aperte inchieste amministrative, passando direttamente al Ministro dell'Interno tedesco dossiers "addomesticati" che erano serviti a sollevarlo dalle accuse.
Era così riuscito ad evitare sia di essere processato, sia di essere allontanato dal B.K.A., andando in pensione nel 1971 dopo aver accettato negli ultimi anni di servizio di tenere un più "basso profilo" all'interno della Polizia tedesca per evitare situazioni di imbarazzo per i suoi stessi protettori americani.

Il documento di maggior interesse per il quesito cui la Commissione deve rispondere, presente nel fascicolo intestato al cap. Saevecke acquisito negli Stati Uniti, é certamente un rapporto di indagine molto dettagliato stilato dalle Autorità americane e firmato il 4.6.1945 dal maggiore E. T. Shergold al termine degli interrogatori del cap. Saevecke e di quattro suoi collaboratori all'interno dell'Ufficio SIPO-SD di Milano caduti in mano alleate[375].

In tale rapporto, in cui si dà atto che il cap. Saevecke si é mostrato comunque reticente nel collaborare, vengono riassunte le confessioni sue e dei suoi uomini e descritte non solo le operazioni condotte dal gruppo che aveva sede all'hotel Regina volte ad eliminare agenti alleati che agivano a Milano e le operazioni di depredazione della comunità ebraica milanese ma anche le azioni di "rappresaglia" finalizzate a contrastare l'attività dei movimenti anti-nazisti.

---

[375] Cfr. doc. 82/1 della Commissione , pp. 63-79. Il documento è stato declassificato dalla CIA.

Il dato più inquietante é che in tale rapporto si riporta con molti particolari che il cap. Saevecke si è assunto non solo la responsabilità dell'eccidio di piazzale Loreto, disposto in base agli ordini del magg. Rauff, ma anche la responsabilità di aver ordinato ai suoi uomini e a uomini della Legione Muti la fucilazione a Corbetta nell'estate del 1944, dopo aver partecipato personalmente al rastrellamento e alla scelta degli ostaggi, prima di tre civili, d'intesa con il maggiore Rauff e poi di altri cinque civili scelti a caso in risposta all'uccisione pochi giorni prima di un ufficiale tedesco nella zona.[376]

L'esistenza di tale documento comporta che i crimini commessi dal cap. Saevecke a Milano, non solo le fucilazioni di piazzale Loreto ma anche quelle di Corbetta, rimasero a lungo impuniti, e con essi anche le responsabilità dei suoi superiori e dei suoi subordinati, perché "coperti" due volte: dalla mancata trasmissione del fasc. 2167 da parte della Procura Generale Militare all'Autorità Giudiziaria competente e dalla mancata comunicazione delle risultanze del rapporto a firma del maggiore Shergold (che peraltro precedette l'ingaggio di Saevecke nei Servizi di informazione statunitensi), nonostante che in esso fossero riportate le stesse confessioni del potenziale imputato in relazione a gravi crimini[377].

In relazione al col. Eugenio Dolmann risulta dagli atti acquisiti presso il Ministero della Difesa[378] e precisamente da un appunto datato 11.4.1952 che il S.I.O.S. della Marina, e cioè il Servizio informazioni di

---

[376] Cfr. doc. 82/1 della Commissione, p. 77. Le prime tre fucilazioni avvennero tra Robecco sul Naviglio e Corbetta il 20 luglio 1994 e le altre cinque a Corbetta il 21 luglio. Numerosi altri cittadini di Corbetta, sempre per ordine del cap. Saevecke, furono deportati in Germania.

[377] È doveroso tuttavia ricordare che nel fasc. 2167 è presente una scrupolosa indagine dello Special Investigation Branch britannico sull'eccidio di Piazzale Loreto che procedette all'audizione di moltissimi testimoni e ad una ricostruzione quasi completa dell'episodio.

[378] cfr. doc. 106/1 pp.4-5

tale Arma, gli aveva procurato, tramite il Ministero dell'Interno, un passaporto italiano intestato con il cognome Almond (in pratica anagramma del cognome Dolmann) il cui uso era facilitato dal fatto che Dolmann parlava fluentemente l'italiano avendo studiato in gioventù in Italia. Inoltre quando il Servizio informazioni svizzero aveva individuato il col. Dolmann durante un suo viaggio in tale Paese scoprendo la falsità del passaporto, il S.I.F.A.R., su richiesta del S.I.O.S. Marina, aveva munito Dolmann di un altro passaporto italiano, accompagnandolo in Spagna e ritirandogli comunque entrambi i passaporti.

In seguito, come si desume da altri atti acquisiti presso il Ministero della Difesa, il col. Dolmann aveva lasciato la Spagna, dove era rimasto in contatto con Otto Skorzeny, ed era entrato in Germania grazie ad un passaporto italiano, denunziato come smarrito, intestato ad Enrico Larcher.

Sotto tale nome il col. Dolmann era stato però individuato e fermato a Francoforte nell'ottobre 1952 dalla Polizia Militare e aveva dichiarato alle autorità tedesche che il passaporto a nome Larcher gli era stato consegnato in Spagna da un italiano di nome Rocchi.

Tale circostanza è di rilievo perché Rocchi altri non era che Carlo Rocchi, agente della C.I.A. a Milano sin dall'immediato dopoguerra, coinvolto in numerose operazioni di spionaggio e "distintosi" ancora negli anni '90 per aver cercato di acquisire indebitamente da alcuni testimoni notizie circa le indagini condotte a Milano sulla strage di Piazza Fontana che stavano toccando anche il reclutamento, sempre in funzione anticomunista, di aderenti all'organizzazione estremista di destra Ordine Nuovo da parte dei Servizi di sicurezza americani operanti nelle basi situate in Veneto. Tali notizie erano state poi passate da Carlo Rocchi all'ambasciata USA di Roma[379].

[379] cfr. ordinanza del G.I. di Milano in data 3.2.1998, cap.57, doc.69/1 della Commissione

Le vicende ora descritte ed in particolare il coinvolgimento in particolare non solo dei Servizi di informazione americani ma anche di una pluralità di Servizi e di strutture italiane nella "gestione" del col. Dolmann sono indubbiamente inquietante perché egli, pur non direttamente responsabile di crimini di guerra, aveva pur sempre ricoperto il ruolo di uno tra i più alti ufficiali delle SS operanti in Italia durante il periodo dell'occupazione tedesca, e nel 1952 stava rientrando in Germania per iniziare altre attività informative cercando nel contempo di evitare con false identità i procedimenti di "denazificazione" in corso nel Paese.

Tale circostanze legittimano nel loro insieme, ad avviso della Commissione, un doppio ordine di valutazioni.

In primo luogo il reclutamento nei Servizi di informazione statunitensi di ex-esponenti nazisti dal passato apertamente criminoso e conosciuto come tale, si colloca e contribuisce in generale a delineare il quadro del progressivo disfavore nei confronti della punizione dei militari responsabili di crimini di guerra in Italia, disfavore già manifestatosi con la sospensione dei processi da parte delle Corti alleate e il venir meno del progetto di un Tribunale Internazionale da istituirsi anche in Italia.

In secondo luogo tale reclutamento può essere stato in alcuni casi una delle cause della mancata celebrazione dei processi nei confronti di soggetti di non secondario rilievo, noti e identificati o facilmente identificabili, come il magg. Hass e il cap. Saevecke. Infatti in base a notizie ricevute anche solo informalmente da chi doveva procedere[380], potrebbe essere stato ritenuto non opportuno interrompere con una detenzione o un processo le nuove attività intraprese dagli imputati.

[380] In alternativa è possibile che chi aveva il dovere di fornire all'Autorità giudiziaria militare le informazioni necessarie per procedere , come ad esempio il SIFAR, abbia evitato di farlo.

Più laterale, almeno stando agli elementi acquisiti, è il tema della possibile influenza nei processi per crimini di guerra dei contatti e del reclutamento all'interno di strutture di intelligence statunitensi di ex-appartenenti alle milizie fasciste ed in particolare alla X MAS del Principe Junio Valerio Borghese, alcuni dei quali, seppur in numero limitato, sono stati presenti successivamente anche in organizzazioni segrete ma nel contempo "ufficiali" della NATO quali la rete Gladio.

Il tentativo di recupero da parte delle strutture di spionaggio delle Forze Alleate di un certo numero di appartenenti alla X MAS per sfruttarne, sopratutto sul confine con la Jugoslavia, il bagaglio informativo e le potenzialità in senso anticomnista, è peraltro fatto certo, a partire dal salvataggio già il 30.4.1945 a Milano dello stesso Principe Borghese da parte del capo delle Operazioni Speciali dell'O.S.S. James Jesus Angleton che lo prese in consegna e lo trasferì a Roma sottraendolo ad una immediato processo che si sarebbe concluso probabilmente con la sua condanna a morte[381].

Con una comunicazione in data 9.2.2005, seguita da una produzione documentale in data 5.4.2005[382], e poi nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione il 17.5.2005, il sostituto Procuratore di Padova dr. Sergio Dini, che aveva condotto in passato un'ampia indagine sulle attività dei soggetti inquadrati nella struttura Gladio e in quelle che l'avevano preceduta, ha fatto riferimento ad un verbale di assunzione di informazioni reso in data 17.2.2005 da Nino Buttazzoni, già facente parte con il grado di Capitano dei Nuotatori Paracadutisti del Battaglione S. Marco della Repubblica Sociale Italiana[383].

---

[381] Cfr. tra i numerosi saggi che contengono riferimenti all'episodio FLAMINI "*l'Amico americano*", cit., p. 45 e Gianni e Antonio CIPRIANI "*Sovranità limitata*", cit., p. 28.

[382] Cfr. doc. 64/1 e doc. 71/1 della Commissione.

Il testimone, dopo aver illustrato il suo lavoro di organizzatore di nuclei di resistenza e di guerriglia che, secondo la tecnica classica dello Stay Behind, avrebbero dovuto continuare ad operare nelle zone già liberate dagli anglo-americani e rimanere attivi, anche se "in sonno", anche dopo al fine della guerra, aveva fatto riferimento ad alcuni contatti avuti a Roma con un ebreo americano inviatogli personalmente dal capo dell'O.S.S. James Jesus Angleton.

L'inviato aveva proposto a Buttazzoni di recarsi a Trieste presso gli uffici di Angleton per collaborare con i Servizi segreti statunitensi in funzione anticomunista ed antislava.
Il cap. Buttazzoni aveva rifiutato, essendo per lui troppo recente la fine del conflitto tra la R.S.I. in cui aveva militato con convinzione e le Forze americane ma aveva comunque messo in contatto la struttura di Angleton con l'Ammiraglio Calosi, capo del Servizio segreto della Regia Marina, affinchè questi potesse coinvolgere nel progetto almeno alcuni componenti del Battaglione Nuotatori Paracadutisti del Regno del Sud, le cui associazioni avevano comunque sempre mantenuto buoni rapporti con i Nuotatori Paracadutisti che avevano scelto di aderire alla Repubblica Sociale Italiana.

L'episodio ha un significato, come rilevato dallo stesso dr. Dini, per la ricerca oggetto del lavoro della Commissione in quanto non solo sono abbastanza numerosi i fascicoli in cui militari della X MAS sono indicati come responsabili di crimini di guerra[384] ma in uno di essi, il fasc. 2240, relativo ad una serie di incendi di abitazioni e all'omicidio di

[383] L'audizione era stata disposta nell'ambito del procedimento 220/94 R.G. che aveva per oggetto proprio i rapporti tra i nuclei c.d. Stay Behind della X MAS e l'organizzazione Gladio anch'essa caratterizzata dall'addestramento di gruppi Stay Behind destinati ad operare nelle zone occupate dal nemico in caso di guerra o invasione.

[384] Si vedano ad esempio i fascicoli di cui ai numeri 201, 216, 397, 1591, 1592, 1603, 1674 e 2137 del Registro Generale.

un civile nel 1944 nella zona di Asiago, i crimini sono attribuiti proprio al cap. Nino Buttazzoni della X MAS[385].

Il fascicolo era pervenuto alla Procura Militare di Padova nel 1996 ma non era stato possibile verificare la fondatezza delle accuse in quanto il testimone indicato negli atti era morto poco tempo dopo la formale registrazione del fascicolo.

I dati raccolti sono quindi isolati e incompleti e non consentono di pervenire ad un giudizio di influenza sulla mancata punibilità di alcuni crimini di guerra dell'azione di reclutamento operata nei confronti di ex- appartenenti alla X MAS[386] anche se tale fenomeno, del quale nelle indagini degli anni novanta e nelle ricerche storiche sono emerse tracce consistenti, si colloca certamente nel quadro ambientale e politico in cui erano progressivamente maturati l'abbandono dei fascicoli e l'abbandono dell'idea stessa di perseguire i crimini di guerra commessi in Italia.

---

[385] Cfr. doc. 11/39 della Commissione.
Anche un altro fascicolo, quello con il numero 397 del Registro Generale (doc. 22/52 della Commissione), indica come responsabili il cap. Buttazzoni e altri militari della X MAS, ma si tratta di episodi "minori" di rapina e di incendio già prescritti al momento del rinvenimento dei fascicoli.

[386] Si noti fra l'altro che i crimini avvenuti nella zona di Asiago furono segnalati proprio dal Quartier Generale dell'O.S.S. statunitense con nota in data 26.6.1945.
La circostanza non é di per sé però determinante in quanto da ricerche storiche, tra cui le memorie di Peter Tompkins, Ufficiale dell'O.S.S. a Roma durante la guerra e l'occupazione tedesca, risulta che tale Servizio di sicurezza era praticamente diviso in due settori con due linee politico-strategiche quasi contrapposte: la sezione Secret Intelligence, di cui faceva parte Tompkins, si adoperava per armare e sviluppare i movimenti di resistenza al fine di gettare le basi di un'Italia democratica, mentre la sezione X-2, diretta da Angleton che si occupava di contro-spionaggio, si adoperava per recuperare alcune forze fasciste nell'ottica di contrastare le minaccia di una possibile presa del potere dei comunisti nell'Italia liberata.
Subito dopo la fine della guerra, con l'assunzione da parte di Angleton del pieno controllo dell'O.S.S., tale seconda linea divenne nettamente predominante.
Cfr. sul punto Gianni FLAMINI "*l'Amico americano*" cit., p. 45.

§ 17. La Repubblica Federale Tedesca e la Nato. Lo scambio di lettere del ministro degli affari esteri Gaetano Martino e quello della difesa Paolo Emilio Taviani (1956)

A metà degli anni '50 si verificano due episodi molto significativi per quanto riguarda la risposta ad uno dei quesiti richiesti dalla legge istitutiva della commissione di inchiesta parlamentare e cioè l'individuazione delle ragioni per la quali i fascicoli sui crimini nazifascisti vennero occultati. Dall'esame della documentazione acquisita agli atti della Commissione emerge che due iniziative giudiziarie messe in atto dalla magistratura militare requirente nel confronto di criminali nazisti furono bloccate dall'azione congiunta della procura generale militare e dall'autorità politica.

I due procedimenti riguardano l'eccidio di Fossoli[387] e quello della divisione militare Aqui a Cefalonia.

I procedimenti hanno in comune due caratteristiche: in primo luogo essi non prendono le mosse da fascicoli in possesso dalla procura generale militare, ma da procedimenti avviati e istruiti presso le procure militari della Repubblica e, in secondo luogo, sono fortemente sollecitati da figure provenienti da ambienti esterni a quello militare: una parte del mondo politico premeva perché fosse fatta giustizia dell'eccidio di Fossoli dove aveva trovato la morte Leopoldo Gasparotto, figlio dell'on. Luigi Gasparotto ex ministro della Difesa e molto veementi erano le pressioni del dott. Roberto Triolo, consigliere

[387] Si tratta di un fascicolo di cui al n. 2 del registro generale abbinato ai numeri da 37 a 56 intestato a Titho Carl Friedrich(tenente SS), Haage Hans (maresciallo SS), Rikoff Otto (maresciallo SS), Konig Josef (maresciallo SS), Seifer Costantino detto Mayer (soldato ucraino delle SS) con l'imputazione di violenza con omicidio nei confronti di privati contestata per fatti avvenuti nel luglio 1944 e altre imputazioni per vari e gravissimi episodi all'interno del campo di concentramento di Fossoli tra cui l'uccisione di Leopoldo Gasparotto, figlio dell'on Ligi Gasparotto ex ministro della Difesa, avvenuta il 22 giugno 1944 e di altri sessantanove reclusi nel novembre 1944. Il campo fu costruito nel luglio 1942 dal e utilizzato fino al febbraio del 1944. La notizia di reato è stata inoltrata alla Procura Generale dal Ministro degli Affari Esteri ed iscritta dal Procuratore Generale dott. Borsari di concerto con il Ministero della Guerra in data 26 settembre 1945. In data 13 gennaio 1947 gli atti vengono inviati alla Corte di Assise speciale di Bolzano per competenza al procuratore militare di Bologna Carlo del Prato il 13 gennaio 1947 per la posizione Mayer E' stato anche inviato l'apposito modulo alla speciale Commissione per i crimini di guerra istituita presso le Nazioni Unite e i fatti sono stati oggetto di un'interrogazione parlamentare urgente il 4 luglio 1947.

della Corte di Cassazione, padre del sottotenente Lelio, fucilato a Cefalonia dai tedeschi nel settembre 1943.

Dall'esame del fascicolo conservato nell'archivio di Palazzo Cesi la richiesta del giudice istruttore militare di Bologna dott. Oreste Trotta per l'estradizione[388], richiesta volta a dare corso al mandato di cattura nei confronti di Karl Friedrich Titho considerato colpevole dell'eccidio di Fossoli, fu inviata alla procura generale militare per l'inoltro al ministero di Grazia e Giustizia accompagnata da una nota del 13 novembre 1954 del procuratore generale militare dott. Arrigo Mirabella nella quale si esprimeva *l'avviso che nel caso in esame la possibilità di ottenere l'estradizione sarebbe esclusa sia perché il Titho è cittadino tedesco, sia perché i reati, per i quali si chiede l'estradizione sono da definire politici*[389].

Con atto del 17 novembre 1954 la Direzione Generale degli Affari Penali del ministero dei Grazia e Giustizia *per il ministro*[390] accoglieva le riserve del procuratore generale.

Per quanto attiene al procedimento per l'eccidio di Cefalonia la richiesta di estradizione fu inoltrata dal giudice istruttore del tribunale militare di Bologna dott. Carlo Del Prato alla Direzione Generale degli Affari Politici del ministero degli Affari Esteri in data 29 settembre 1956 sottolineando che *nel caso di emissione di mandati di cattura (…) sia o meno possibile ottenerne l'estradizione, tenuto conto* del rinnovato vigore del trattato di assistenza giudiziaria ed estradizione in materia penale che escludeva la possibilità di procedere nel caso di reati di indole politica[391].

---

[388] La richiesta di estradizione del tenente delle SS Titho Carl Friedrich relativa a questo procedimento fu inviata ben tre volte alle autorità alleate che lo detenevano senza mai ottenere esito positivo sino a quando tale intendimento non sia stato abbandonato da parte delle stesse autorità italiane. Infatti il 9 settembre 1948 gli alleati rifiutano la prima richiesta di estradizione di Titho; su nuova richiesta del 23 novembre 48 (su conforme richiesta del PG Borsari del 20 ottobre 1948), vi fu di nuovo risposta negativa degli alleati sia per Fossoli e che per il fascicolo relativo all'eccidio di Cefalonia il 10 dicembre 48. Il 6 luglio 1949 altra risposta negativa alleata per mancanza di documentazione probante - mentre invece Titho verrà estradato in Olanda nel novembre 1949 dove sarà giudicato e messo in libertà condizionata dal 30 marzo 1953. Questo fascicolo fece parte di quei venti che furono inviati dal gen. Santacroce al Ministero degli Affari Esteri italiano perché li inoltrasse all'ambasciata tedesca.

[389] documento in atti

[390] on.le Michele De Pietro

[391] documento in atti

Un dato rilevante nella vicenda che si va esaminando è rappresentato dal fatto che le richieste provenienti dai giudici istruttori militari facevano riferimento alla necessità di richiedere l'estradizione al fine di provvedere all'esecuzione del mandato di cattura del presunto criminale e non affermando la necessità dell'estradizione per il complessivo proseguo del procedimento. Tale finalità specifica venne dalla procura generale militare messa in secondo piano nelle lettere di inoltro delle richieste e del tutto ignorata nelle risposte dell'autorità politica.

Illuminante dell'ostilità proveniente dall'amministrazione e in particolare dal ministero della Difesa nei confronti delle iniziative giudiziarie rispetto alla strage di Cefalonia è la nota compilata dal Segretario Generale del Ministero della Difesa all'attenzione del Capo di Gabinetto del Ministro in data 22 gennaio 1957 nella quale si dice: *è stato segnalato che la procedura seguita dal giudice istruttore militare, nel sottoporre ad interrogatorio il sopracitato ten. col Bianchi, sia stata informata a rigorosi criteri burocratici non alieni da qualche fiscalismo. La questione nel suo complesso riveste massima delicatezza soprattutto per i riflessi di varia natura - non esclusi quelli di carattere politico - che essa può ingenerare. E invero possono pubblicamente riaccendersi risentimenti e polemiche che per ovvie ragioni non sembra sia il caso di riaprire. Sono da tenere nel dovuto conto altresì le conseguenze morali e materiali che da siffatta azione derivano nei riguardi degli interessati. Si ritiene pertanto opportuno sottolineare l'importanza dell'argomento per gli eventuali passi che il sig. Ministro riterrà del caso*[392].

In questo contesto si inserisce il già noto carteggio tra i ministri degli Affari Esteri Gaetano Martino[393] (Pli) e della difesa Paolo Emilio Taviani[394] (Dc), composto di due scambi di corrispondenza scritte tra

[392] documento in atti

[393] documento in atti

[394] Taviani era stato un antifascista. Per le sue posizione nel 1943 aveva scontato il confino di polizia, in seguito era stato tra i fondatori del Cln di Genova, e tra i dirigenti dell'insurrezione della città che costrinse alla resa i nazisti, prima dell'arrivo degli alleati. Ma in quegli anni di Guerra fredda per il suo partito la permanenza dell'Italia e dell'Europa nel mondo occidentale fu la priorità. Quanto egli fosse convinto della necessità a questo fine

l'ottobre 1956 e il febbraio 1957, dalla lettura delle quali emerge un collegamento esplicito tra l'occultamento dei fascicoli sui crimini nazifascisti e la volontà di non compromettere l'immagine dell'esercito tedesco nel momento della sua ricostituzione, che avvenne tra contrarietà avanzate in campo internazionali da più parti.

Nella prima lettera del 10 ottobre 1956 il Ministro degli Affari Esteri on. Gaetano Martino[395] metteva al corrente[396] l'on. Paolo Emilio Taviani della richiesta del giudice istruttore della procura militare di Roma di interessare la Repubblica federale tedesca per ottenere l'estradizione di militari responsabili degli eccidi dei soldati italiani di Cefalonia e di Corfù nel settembre 1943. La sua opinione era che, pur non meritando i responsabili *alcuna clemenza*, una richiesta di estradizione proprio mentre si stava compiendo un grande sforzo per *vincere le resistenze che incontra in Germania la ricostituzione delle forze armate di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento*, avrebbe prodotto sull'opinione pubblica[397] un'impressione sfavorevole e avrebbe alimentato la polemica *sul comportamento del soldato tedesco*. Alla fine della lettera, scritto a penna, si trova un appunto del ministro Taviani che concordava, datato 20 ottobre 1956. Durante le proprie indagini presso

della ricostituzione dell'esercito tedesco e della partecipazione della Germania alla Nato, lo riporta nelle sue memorie, anche ricordando il viaggio che compì da Ministro degli esteri negli Usa. Viaggio che si svolse tra le due date dell'ingresso della Germania occidentale nella Nato nel maggio 1955 e dell'approvazione della coscrizione obbligatoria tedesca nel luglio 1956, e che fu importante per gli americani perché doveva mostrare come un comandante partigiano italiano fosse favorevole alla ricostituzione dell'esercito tedesco

[395] Gaetano Martino, fu un protagonista dell'affermazione della nuova Europa occidentale degli anni Cinquanta. Fu Ministro degli esteri dal 1954 al 1957, anni durante i quali in Italia si svolse la Conferenza dei ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca) a Messina nel 1955, e si firmarono a Roma nel 1957 i Trattati istitutivi della Comunità economica europea (Cee) e della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

[396] in realtà il ministero della Difesa sin dal 1 agosto 1956 aveva istruito una pratica conoscitiva con l'acquisizione agli atti del Gabinetto del Ministro della Difesa di una dettagliata relazione sulla situazione da parte del procuratore generale militare dott. Arrigo Mirabella, documento in atti

[397] Le relazioni tra la Democrazia cristiana di De Gasperi e l'Unione cristiano democratica di Konrad Adenauer si strinsero rapidamente nel dopoguerra, anticipando e facilitando la ripresa delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Repubblica federale. In entrambi i paesi iniziarono a crearsi associazioni con il proposito di superare la memoria degli eventi di guerra attraverso la promozione culturale; quella che più riuscì nell'intento fu l'Associazione italo-tedesca, che nacque a Roma nel 1950 e di cui fu Presidente onorario il segretario della Dc Guido Gonella. Nel contesto della Guerra fredda la collaborazione tra i due partiti cristiani svolse un ruolo centrale nel temperare le visioni reciproche e nel creare per gli italiani un'altra immagine della Germania in una nuova Europa unita nella comunità occidentale

gli archivi del ministero della Difesa la commissione di inchiesta ha reperito un appunto allegato alla corrispondenza nel quale si dà conto dell'assenso da parte del procuratore generale militare dott. Arrigo Mirabella rispetto alla decisione di non dare corso all'estradizione.

In data 29 ottobre 1956[398] la risposta del ministro della Difesa veniva formalizzata in un atto che riprendeva anche argomenti di carattere giuridico e investigativo come le valutazioni in ordine all'esperibilità della procedura di estradizione e il tempo trascorso dai fatti.

Così in data 19 novembre 1956 la Direzione Generale degli Affari Politici del ministro Affari Esteri informava la procura militare presso il tribunale di Roma dell'impossibilità di procedere *anche a prescindere da considerazioni di carattere politico che porterebbero a sconsigliare di promuovere l'estradizione dei militari* citando a sostegno il *parere espresso dal Ministro della Difesa*[399]. Il carattere equivoco della risposta non sfuggì al magistrato militare che chiese se le considerazioni di carattere politico, avrebbero sconsigliato anche l'acquisizione delle generalità[400] vedendosi recapitare una risposta perentoriamente negativa[401] da parte del direttore dell'ufficio II della Direzione Genrale Affari Politici del Ministero Affari Esteri dott. Massimo Magistrati[402].

Nella seconda lettera[403] del 23 gennaio 1957 il ministro Martino metteva al corrente ai collega di governo Taviani del proseguo di corrispondenza con la procura militare di Roma sopra citata. Informava il ministro, inoltre, che il procedimento penale era stato

[398] documento in atti

[399] documento in atti

[400] sul punto rileva la distinzione sottolineata in precedenza tra richiesta di estradizione per mandato di cattura e assistenza giudiziaria

[401] documento in atti

[402] Il dott. Massimo Magistrati fu primo segretario a Berlino il 9 ottobre 1933, ivi confermato con funzioni di consigliere in data 15 giugno 1936 e poi segretario di legazione dal 6 ottobre 1936 trasferitosi a Berna il 10.07.1943. Eroe di guerra nella campagna di Libia. Esente da provvedimenti di epurazione continuò nel dopoguerra la sua carriera al Ministero degli Esteri: direttore della Direzione Generale Affari Politici il 2.12.1954; mentre come è ugualmente documentato nell'annuario diplomatico del MAE il conte dott. Vittorio Zoppi tra i molti incarichi degli anni '20 e '30 fu primo segretario a Adis Abeba dal 9 gennaio del 1930 e console generale a Vichy il 16 febbraio 1942 e prima ancora eroe di guerra nella campagna di Libia. In seguito ricoprirà incarichi di vertice del MAE sino a divenire Segretario Generale

[403] documento in atti

avviato avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che li aveva rinviati a quella militare, a causa dagli esposti del Presidente di sezione della Corte di appello di Genova, padre di un militare caduto. Infine Martino richiedeva informazioni, data l'eventualità che il generale Speidel, il cui nome era tra i militari incriminati, potesse ricoprire il ruolo di comandante nel settore centrale di Shape. In data 12 febbraio 1957[404] l'on. Taviani rispondeva al ministro Martino di condividere il suo operato, e precisava che Hans Speidel nominato comandante delle forze armate del Centro Europa, non era l'ufficiale che figurava tra gli incriminati, ma il fratello.

Alle tre lettere va aggiunto un commento contenuto in una pubblicazione di raccolta delle memorie dell'on. Paolo Emlio Taviani proprio sulla richiesta di Martino datato 20 ottobre 1956[405]. In queste poche righe Taviani affermava che secondo il Ministro della Giustizia Aldo Moro la competenza era del Ministero degli esteri, e che *Gaetano Martino, ministro degli Esteri, mi scrive che non è' opportuno chiedere alla Germania l'estradizione di Speidel, ritenuto -ma sul punto ci sono dei dubbi - uno dei responsabili della strage di Cefalonia. I russi stanno per invadere l'Ungheria. Il riarmo tedesco è più che mai indispensabile. Moro - ministro della giustizia - mi aveva detto che la competenza non è sua, ma è mia e degli Esteri. (…) Mi ero imposto, contro il parere di Mancinelli[406], per iniziare la pratica di estradizione. Ma ora non ci penso neppure a insistere per questo Speider. Martino ha ragione.*

Nel proseguo del testo l'on. Taviani ha spiegato che la decisione non era stata sollecitata dall'Alleanza Atlantica, ma dettata dalla convinzione che il riarmo della Germania fosse necessario per garantire la libertà e allontanare una guerra europea, determinata dall'avanzamento delle truppe sovietiche fino all'Italia meridionale. Si era trattato, dunque, di una ragione di Stato, poiché in quel momento,

[404] documento in atti

[405] pubblicato nelle memorie di Taviani, *Politica a memoria d'uomo*, Il Mulino, Bologna 2002 (p. 146)

[406] si tratta del gen. Giuseppe Mancinelli, in forza al ministero della Difesa

spiegava, non si era genericamente nella guerra fredda, ma in uno dei suoi frangenti più acuti: in quei giorni si compiva l'invasione dell'Ungheria da parte delle truppe sovietiche e si combatteva la guerra per il canale di Suez.

Nelle sue memorie pubblicate Taviani ricorda di essere stato tra i più convinti sostenitori del riarmo tedesco, soffermandosi sul fatto che in pochi dopo la guerra lo avevano immaginato, che questa possibilità non fu presa in considerazione negli anni successivi nonostante la Germania orientale avesse divisioni militari sovietiche, e che per primo tra i politici italiani aveva garantito agli inglesi il sostegno dell'Italia al riarmo germanico, anche se la Francia fosse stata contraria. All'interrogativo su chi decise l'insabbiamento, Taviani in questa sede escluse interferenze Nato, e affermò che se dal giugno 1951 al giugno 1958 ci fossero stati interventi in proposito da parte di membri del governo l'avrebbe saputo, poiché in quell'arco di tempo era stato Sottosegretario agli Esteri fino al 1953, e poi ministro della Difesa. Aggiunse che erano stati gli inglesi a graziare Kesserling dopo averlo condannato a morte, e a decidere nel 1947, diversamente da quanto definito l'anno prima, di non celebrare un processo per crimini di guerra in Italia con corti militari britanniche; quando aveva commentato questi fatti a personalità inglesi gli erano state nominate pressioni americane condivise dall'Urss. Si trattava di un cambiamento intervenuto perché era iniziata la guerra fredda.

La commissione, in merito alle dichiarazioni circa il ruolo avuto dall'on. Aldo Moro nella vicenda per come riferite dall'on. Taviani, ha convocato in audizione il sen. Oscar Luigi Scalfaro, al tempo sottosegretario al ministero di Grazia e Giustizia, il quale ha riferito di non aver saputo di quella discussione relativa alla opportunità di richiedere l'estradizione, ma ha espresso alcune valutazioni coerenti con la presa posizione dei ministri Martino e Taviani: *(…) devo dire che nel momento in cui seppi di questa scoperta pensai subito che fosse impossibile che qualcuno avesse deciso di sua personale iniziativa di chiudere questi*

fascicoli in un armadio volgendolo addirittura con gli sportelli di fronte al muro. (…) Se, quindi, avessi dovuto svolgere delle indagini da magistrato, avrei seguito la pista della ragion di Stato; ci deve essere stata una convinzione che, in vista della politica internazionale, abbia giustificato tale vicenda. Ricordo le polemiche di allora, quando si parlava di un veto assoluto al riarmo della Germania. Può darsi che si intenda rinfocolarle e tirarle fuori sul piano processuale, ma sono ipotesi. Noi abbiamo vissuto un'epoca in cui c'era la volontà di chiudere le pagine della guerra, delle conseguenze della guerra, della guerra di liberazione e dello scontro interno. Faccio fatica a pensare che non appartenesse alla giustizia militare, non il colpevole, ma colui che ha cercato di attribuire a tale archiviazione una veste giuridica, a mio avviso provocando un guaio maggiore. Non dobbiamo condannare qualcuno che non sappiamo neanche chi sia e che avrà agito nel modo migliore - si può sempre partire dalla buona fede - muovendo dal pensiero secondo cui, in quel momento, determinati procedimenti non era possibile avviarli perché c'era una disposizione politica in tal senso o un accordo non scritto, che sarebbe stato imprudente mettere per iscritto, e non annunciato, perché avrebbe creato soltanto polemiche. Teniamo conto del fatto che, allora, sul Patto atlantico le polemiche furono molto accese e, quindi, se vi fosse stata aggiunta un'eventuale intesa, probabilmente si sarebbero moltiplicate. È probabile, quindi, che questa dizione nelle intenzioni volesse dire che c'era un ordine per cui si bloccava il procedimento e poteva darsi che un giorno o l'altro questo ordine potesse scomparire e si potesse procedere. I fatti sono talmente gravi che il periodo di tempo necessario per la prescrizione o perenzione è lungo e non posso escludere nulla perché non so nulla. Però, mi pare difficile che le cose stiano in modo diverso e, cioè, mi pare logico che ci sia stata un'intesa politica di fondo, di fronte ad una Europa in stato di grande sofferenza, con una Germania malconcia. (…) Mi sembra impossibile che un alto magistrato assuma l'onere di scrivere una formula impensabile come quella citata e ne assuma la paternità firmandola senza avere alle spalle una decisione o almeno un colloquio con il ministro. Mi sembrerebbe una follia. Un magistrato militare ha certamente avuto modo di avere colloqui, amicizie e contatti prima della guerra con ufficiali e magistrati militari di pari grado di altri paesi e ciò potrebbe portarlo a salvare qualcuno.

Ma non ritengo credibile che blocchi di propria iniziativa tutti i processi con una motivazione, una formula, sconsigliabile in qualunque momento. Eppure, anche se non ho mai conosciuto questo magistrato, ne ho sempre sentito parlare come di persona di considerevole preparazione. Avrebbe potuto scrivere che al momento i processi non sarebbero stati affrontati, formula non giuridica ma neanche antigiuridica come la motivazione adottata. Da un punto di vista logico, direi che alle spalle non possa che esservi una posizione politica. È una interpretazione personale che sottopongo alla Commissione.

D'altra parte alcune affermazioni sempre dell'on Taviani di certo rilevanti per il tema di indagine della Commissione di inchiesta sono contenute nell'intervista rilasciata al giornalista Franco Giustolisi dall'evocativo titolo "*Il senatore Taviani e le stragi naziste impunite. Sì ho insabbiato Cefalonia*"[407].

Nell'intervista egli si soffermò a riflettere più estesamente sui nomi dei politici italiani. Su Mario Scelba, Presidente del Consiglio nel 1954-1955, disse che, nonostante la sua fama, era un antifascista e si era saputo far valere quando l'ambasciatrice Luce aveva chiesto di mettere fuori legge il Pci. La decisione dell'insabbiamento doveva esser stata presa prima, ma non pensava al presidente De Gasperi. Circa i politici che avevano ricoperto la carica di Ministro della Difesa prima di lui, disse che "*(...) ma con Scelba andiamo troppo avanti: lui fu presidente del Consiglio tra il 1954 e il 1955. La decisione di insabbiare i crimini nazifascisti dovrebbe essere stata presa prima. Torniamo a De Gasperi, ma sarei molto sorpreso se emergesse una sua responsabilità. Miei predecessori furono Mario Cingolati, dc, Cipriano Facchinetti, repubblicano, e poi Rondolfo Pacciardi, anche lui repubblicano. Cingolati faceva tutto ciò che gli diceva De Gasperi.(…) Cingolati e Facchinetti rimasero alla Difesa per pochi mesi; poi subentrò Pacciardi*[408] *che restò in carica fino al luglio 1953. (…) Era un feroce anticomunista. E ministro degli Esteri più o meno dello stesso periodo fu Carlo*

[407] sull'edizione de n.46 de «L'Espresso», del 16 novembre 2000 e riportata anche in F. Giustolisi, *L'armadio della vergogna*, Nutrimenti, Roma 2004, dove sono trascritte le lettere),

[408] Ministro della Difesa dal 23 maggio 1948 al 29 giugno 1953

Sforza[409]*, anche lui repubblicano e di comprovata fede atlantico – americana. Su Andreotti non dico niente".*

Dopo la scoperta dei fascicoli e del carteggio tra i due ministri a palazzo Cesi, Taviani dunque confermò in queste tre occasioni di avere concordato con il ministro Martino la rinuncia a chiedere l'estradizione, e rivendicò quella scelta «in quel momento e per quell'evento» escludendo però che avesse espresso le medesime resistenze in casi di violenze commesse nei confronti dei civili.

La commissione di inchiesta anche in ragione di questa intervista ha proceduto all'audizione di Franco Giustolisi il quale ne ha confermato interamente il contenuto, sottolineando il dato implicito ricavabile dal testo relativo e cioè che l'on. Taviani non negò mai che ci fosse stata una volontà politica di occultare, ma sottolineò sempre la presenza di ragioni di opportunità per giustificare questa condotta.

§ 18. La questione di costituzionalità sulla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria o militare per i crimini di guerra (art.6 d. lgtn. 144 del 21 marzo 1946) e i pareri dell'avvocatura di Stato (1959)

Già la relazione conclusiva dell'indagine del Consiglio superiore della magistratura militare aveva messo in luce la contiguità temporale dell'intervento del gen. Santacroce con il provvedimento di archiviazione provvisoria sui fascicoli rispetto ad una decisione della Corte Costituzionale che aveva ad oggetto l'attribuzione della giurisdizione dei procedimenti di criminali di guerra con eventuale spostamento alla magistratura ordinaria. Concludeva il consiglio per la sussistenza di un legame tra i due fatti e di un'incidenza, seppur inconsapevole, della Corte Costituzionale nei confronti di *quanti avevano messo una pietra sopra a quegli incartamenti.* Il tema dunque

[409] Ministro degli Affari Esteri dal 31 maggio 1947 al 16 luglio 1951

rientra nella previsione dei compiti istituzionali della commissione di inchiesta sotto il profilo della ricerca delle cause che portarono al provvedimento di archiviazione provvisoria.

Dopo un'interminabile sequenza di provvedimenti di difetto di giurisdizione e incompetenza territoriale che ritardarono il corso della giustizia per dieci anni dal 1947 il fascicolo relativo ai reati imputati a Guglielmo Niedermayer giungeva avanti al tribunale militare di Padova nella persona del dott. Pinna che, nonostante il parere contrario della procura rappresentata dal dott. Saverio Malizia[410], riteneva fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 6 del d.l.l. 144 del 1946 in contrasto con l'art.103 della Costituzione: in pratica era demandata alla decisione del giudice delle leggi la scelta di quale fosse il giudice naturale tra quello ordinario e quello militare per i procedimenti relativi ai crimni di guerra. Più che la decisione della Corte Costituzionale[411], di cui si dirà, a generare l'interesse, se non il sospetto, del consiglio fu il comportamento dell'avv. Cesare Arias, rappresentante dell'Avvocatura di Stato, costituitosi per la Presidenza del Consiglio: in data 8 dicembre 1958 egli espresse alla Corte Costituzionale parere di manifesta infondatezza della questione in quanto la norma della legge del 1944 doveva ritenersi già abrogata in ragione dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. In data 1 giugno 1959 *approfondita* la questione lo stesso avv. Cesare Arias cambiò completamente parere perorando sempre la medesima richiesta di manifesta infondatezza, ma per ragioni opposte in quanto la norma era in vigore e decretava la permanenza in capo alla magistratura militare della giurisdizione sui procedimenti per crimini di guerra. La Corte Costituzionale, con sentenza n.48 del 9 luglio 1959 si

[410] audito dalla commissione non è stato in grado di dare un contributo di approfondimento

[411] presieduta dal dott. Gaetano Azzariti che aveva assegnato la causa al dott. Biagio Petrocelli in qualità di relatore. Nella composizione della Corte colpisce la presenza del prof. Tomaso Perassi. L'illustre giurista internazionalista, mebro della Assemblea costituente e giudice costituzionale dal 15 dicembre 1955 al 3 novembre 1960 aveva in qualità di esperto del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari Esteri partecipato alle riunioni interministeriali in tema di organizzazione, gestione e competenza dei fascicoli per crimini di guerra. Si veda, tra gli altri, l' appunto per la Direzione Generale Affari Politici a firma del prof. Perassi proprio in tema di competenza a indagare sui crimini di guerra

determinava per l'infondatezza della questione sotto diverso profilo da quello denunciato dall'avv. Arias ma comunque decretando il permanere della giurisdizione militare sui procedimenti sui criminali di guerra. Sei mesi dopo il gen. Santacroce decretava la provvisoria archiviazione.

Sul punto l'indagine della commissione non ha rintracciato riscontri documentali[412] di cosa accadde soprattutto tra il primo e il secondo pronunciamento dell'Avvocatura di Stato, né presso il Foro pubblico né presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che si era costituita in giudizio. Le audizioni non hanno aggiunto argomenti a quelli di carattere deduttivo già presenti nella relazione del consiglio della magistratura militare e ribaditi avanti alla commissione dal dott. Giusepe Rosin e dalla prof.ssa Paola Severino ad eccezione di un commento del dott. Orazio Romano. Stretto collaboratore del gen. Santacroce dal 1968 al 1974 egli ha definito naturale il comportamento dell'Avvocatura di Stato, in quanto *scabrosa* la materia tanto da giustificare un comportamento rispondente al principio come "*allontana da me questo calice*".

§ 19. La situazione negli anni '50: la problematica dell'estradizione e quella della giurisdizione come fattori influenti nella vicenda dell'archivio. La contumacia come presunto ostacolo alla celebrazione dei processi.

Gli istituti giuridici dell'estradizione e della contumacia e le incertezze sorte nel dopoguerra in merito ai rispettivi limiti della giurisdizione ordinaria e di quella militare in relazione ai giudizi nei confronti dei militari nemici hanno avuto un'influenza determinante, quantomeno in ragione delle soluzioni adottate per ciascuno di essi dai vertici della

[412] il fascicolo acquisito dalla Corte Costituzionale di cui alla comunicazione del Presidente del 10 febbraio 2004 risulta infatti contenere solo copia degli atti depositati, mentre quelli processuali sono tornati al Tribunale militare di Padova

Magistratura militare, sulla mancata trattazione dei fascicoli e quindi l'esame di tali aspetti incide in modo rilevante sul quesito posto all'attenzione della Commissione.

E' importante tuttavia premettere che nessuna delle questioni giuridiche prospettate come di ostacolo ad un regolare sviluppo delle indagini già in buona parte avviate dalle Autorità Alleate e contenute nei 695 fascicoli sopravvive all'obiezione di fondo rappresentata dalla sede del tutto incompetente in cui tali questioni sono state oggetto di una pre-valutazione di fatto ostativa al buon esito dei processi.

Infatti la Procura Generale Militare non aveva, nemmeno in base all'Ordinamento Giudiziario Militare dell'epoca, alcun potere di decidere in materia di contumacia, notificazioni, compiuta identificazione dell'imputato, richieste di estradizione nè tantomeno, come è ormai noto, in materia di archiviazione[413].
Nemmeno aveva potere di decider in materia di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o militare una volta che i fascicoli fossero pervenuti, come doveva essere, ad una di queste autorità, magari anche quella che risultasse in seguito individuata in modo non esatto, trattandosi di questioni tutte che appartenevano funzionalmente alla valutazione del Pubblico Ministero Militare e del Giudice Istruttore Militare.

L'Ufficio diretto dal dr. Borsari prima e dal dr. Mirabella e dal dr. Santacroce non avrebbe quindi dovuto in alcun modo sostituirsi alle autorità giudiziarie citate nell'ipotizzare (e risolvere "virtualmente") questioni anche potenzialmente preclusive dell'inizio e della

[413] Inoltre al Procuratore Generale Militare non era nemmeno attribuito il potere di avocazione e cioè di sostituirsi al Procuratore della Repubblica territorialmente competente nella conduzione delle indagini.

prosecuzione dell'azione penale, tra l'altro obbligatoria in base all'art. 112 della Costituzione.

I temi della contumacia e della irreperibilità dell'imputato, intese come mancata presenza dello stesso nel processo per sua libera scelta o per impossibilità di individuarne l'effettiva residenza, erano già presenti nella prima fase in cui la vicenda dell'occultamento dei fascicoli è stata portata all'attenzione degli organi istituzionali e, a seguito di una campagna di stampa intrapresa nel 1996 dal settimanale L'Espresso, della pubblica opinione.

Infatti già l'articolo a firma Franco Giustolisi pubblicato il 22.3.1996 da tale settimanale riportava alcuni passi, anche con una parziale riproduzione fotografica, di un documento asseritamente risalente all'inizio degli anni '60 ed apparentemente proveniente da un magistrato militare con funzioni direttive all'interno di un ufficio giudiziario di Roma[414] in cui si potevano leggere alcune considerazioni di carattere tecnico-giuridico relative ad un imputato indicato come Keller[415], che evidenziavano nei suoi confronti la possibilità di procedere in contumacia una volta effettuate ai sensi dell'art. 177 bis c.p.p. le notificazioni presso la sua residenza all'estero e una volta emesso, in caso di mancata elezione di domicilio in Italia da parte sua, il decreto di irreperibilità ai sensi dell'art.170 c.p.p.

---

[414] Poteva trattarsi della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo e cioè dell'Ufficio diretto dal dr. Santacroce o della Procura Militare Territoriale.
Alcuni passi del documento sono riportati anche nel libro di Giustolisi "*L'armadio della vergogna*", cit., unitamente ad una riproduzione fotografica del documento sempre assai parziale.

[415] Il gen. Hans Keller non era un imputato qualunque bensì il magistrato militare addetto all'Ufficio legale del Comando supremo dell'esercito tedesco in Italia e quindi apparteneva allo staff del gen. Kesselring.
Hans Keller era accusato di aver condiviso la scelta di eseguire la "rappresaglia" delle Fosse Ardeatine.

Seguiva tuttavia nel documento, così come riportato dal giornalista, a tale valutazione giuridico-processualista per nulla preclusiva di un giudizio in contumacia, una seconda valutazione di ordine più prettamente politico-giudiziario secondo cui una direttiva del Procuratore Generale Militare, diffusa già ai tempi del processo Kappler e in seguito riconfermata, avrebbe escluso la possibilità o meglio l'opportunità di procedere in casi simili in contumacia "*non sembrando conveniente anche in considerazione delle scarse possibilità di una pratica realizzazione della pretesa punitiva turbare ancora una volta l'opinione pubblica riportando alla ribalta il triste episodio dell'eccidio delle Fosse Ardeatine...*".

Non è stato possibile accertare l'autenticità e la provenienza del documento, pervenuto, secondo la versione del giornalista, confermata anche dinanzi a questa Commissione, al suo indirizzo in forma anonima via posta, anche per la ragione non secondaria che Franco Giustolisi, in modo scarsamente plausibile e convincente già in sede di audizione da parte del Consiglio della Magistratura Militare nel novembre 1996 aveva dichiarato di non possederlo più perchè smarrito dopo la redazione dell'articolo[416].

Le valutazioni espresse nei paragrafi del documento riportati dal giornalista non sono quindi formalmente utilizzabili per orientare il giudizio di questa Commissione ma certo i passaggi ora citati sembrano cogliere una linea di tendenza interna e condivisa dai vertici della Magistratura militare dell'epoca e cioè che fosse in linea generale tecnicamente possibile ma per nulla opportuno procedere in contumacia nei confronti dei criminali nazisti[417] con la conseguenza

[416] cfr. audizione di Franco Giustolisi dinanzi al C.M.M. in data 26 novembre 1996 e quindi peraltro a breve distanza di tempo dalla pubblicazione dell'articolo sull'Espresso, doc 3/02, e dinanzi a questa Commissione in data 1.1.12.2005.

[417] ad esempio il dr. Ottavio Orecchio, in servizio dal gennaio 1959 al luglio 1968 presso la Procura Generale Militare, sentito dal C.M.M. in data 2.12.1996, pur affermando di non aver

implicita ma ovvia, essendo improbabile che taluno di essi si facesse vivo, che i fascicoli col tempo fossero destinati a morire.

All'argomento della contumacia dedica un passaggio forse eccessivamente stringato anche la relazione finale del 23.3.1999 del Consiglio della Magistratura Militare in cui si prende atto della non reperibilità di una direttiva in tema di contumacia come quella in parte riportata dal giornalista Franco Giustolisi osservando comunque, in connessione con il tema contiguo dell'estradizione che "anche le sentenze dibattimentali sarebbero rimaste prive di effetti pratici, dato che non era possibile l'estradizione dalla Germania".

La breve considerazione presente nella relazione del Consiglio non appare del tutto soddisfacente ed idonea ad esaurire interamente l'interesse per l'argomento.

Si ponga attenzione alla circostanza che proprio all'inizio degli anni sessanta e cioè nel periodo in cui tale problema era certamente oggetto di dibattito, proprio un processo contro un militare tedesco, l'ultimo di quelli ancora in corso tra quelli avviati nel primo dopoguerra[418] si era "tranquillamente" concluso con una sentenza di condanna in contumacia che aveva irrogato la pena dell'ergastolo.

Ci si riferisce al già citato processo svoltosi dinanzi al Tribunale Militare di Padova a carico del Maresciallo Guglielmo Niedermeier, processo cui la stessa relazione del Consiglio della Magistratura

mai visto il documento in parte pubblicato dall'Espresso, ha confermato che gli era noto l'orientamento del dr. Santacroce contrario alla celebrazione di processi in contumacia per crimini di guerra.

[418] Il processo a carico di Niedermeier era proseguito per molti anni poichè vi era stata una serie di conflitti di giurisdizione tra l'autorità Giudiziaria Ordinaria di Belluno e l'Autorità Giudiziaria Militare di Padova, affrontati anche dalla Corte di Cassazione e risolti poi definitivamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 9-15 luglio 1959.

Militare dedica un breve accenno proprio in tema di contumacia senza trarne le conseguenze che sarebbero state possibili.

La sentenza fu pronunziata il 16.6.1962 e l'imputato, che aveva ricoperto il grado di maresciallo nella Gestapo operando nella zona di Feltre e di Belluno, si era reso responsabile tra l'autunno del 1944 e la primavera del 1945 di una serie di uccisioni di partigiani e di civili. Nei suoi confronti si era proceduto appunto in contumacia in quanto eseguite regolarmente tutte le notificazioni presso il suo luogo di residenza, non era comparso al processo senza che la sua difesa adducesse un legittimo impedimento [419].

Lo svolgimento di tale processo pur "minore" e pur facilitato dal fatto che l'imputato era compiutamente identificato ed era già residente in Italia, evidenzia che in linea generale procedere in contumacia contro i criminali di guerra non né impossibile né peraltro inutile[420] .

Lasciando per un momento l'argomento della contumacia, va sottolineata un'altra particolarità del caso Niedermeier che emerge dalla lettura del fascicolo a lui intestato recuperato dallo "stanzino" di Palazzo Cesi e acquisito da questa Commissione [421].

---

[419] Il mar. Niedermeier, di origine altoatesina ma di cittadinanza tedesca avendo optato appunto per la cittadinanza germanica prima della guerra, era anagraficamente residente ad Appiano in provincia di Bolzano ma era già da tempo fuggito in Sudamerica per sottrarsi al processo aperto nei suoi confronti, morendo in Cile nel 1988 (cfr. Mimmo FRANZINELLI "Le stragi nascoste", Milano, 2002, p. 140).
Il processo nei suoi confronti era stato sospeso nel 1958 essendo proprio quello in cui il Tribunale Militare di Padova aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L.L. 21.3.1946 n. 144.

[420] L'incriminazione del mar. Niedermeier, tristemente noto nella zona per la sua ferocia era stata chiesta con forza dai sopravvissuti e dai parenti delle persone uccise sentite dalle Autorità alleate ed era stata sollecitata con una lettera in data 1.10.1945 dal C.L.N. di Feltre (cfr. doc. 19/19 della Commissione, pag 25.)

[421] cfr. fascicolo n. 1168 del Registro Generale, documento di questa Commissione n. 19/19.

Dall'esame del fascicolo emerge infatti che esso riguardava gli stessi episodi criminosi oggetto del giudizio in corso presso le Autorità Giudiziarie venete e che nonostante ciò esso rimase giacente nelle stanze di Palazzo Cesi pur considerando che una copia degli accertamenti svolti dalle Forze alleate era stata comunque trasmessa dal Procuratore Dott. Borsari il 22.4.1949 alla Procura Militare di Padova.

Ma addirittura il fascicolo Niedermeier nonostante il giudizio in corso fu oggetto il 14.1.1960 del consueto decreto di "archiviazione provvisoria"![422]

Tale singolare circostanza sembra emblematica quantomeno di una completa superficialità e mancanza di interesse che non può non essere stata generale e non limitata al caso Niedermeier, a rilevare quale fosse il reale contenuto dei fascicoli, studiarli e riflettere sui loro possibili sviluppi e adottare quindi le necessarie iniziative di approfondimento e coordinamento anche in raccordo con le situazioni processuali già in atto.

Abbandono completo dunque sicuramente almeno nel decennio che precedette l'archiviazione provvisoria.

Tornando al tema della contumacia che, come si è accennato, non sembra essere stato debitamente esaminato, questa Commissione ritiene di non condividere la tesi secondo cui sentenze emesse in contumacia (o nei confronti di imputati latitanti) non avrebbero avuto

[422] Si ricordi che la sentenza della Corte Costituzionale del 9-15 luglio 1959 fu oggetto di ampio dibattito nel mondo giudiziario soprattutto militare e in ragione di ciò il decreto di archiviazione provvisoria lascia risaltare che non fu nemmeno notata da chi maneggiava fascicoli, e quindi ad esempio dal "Comitato" diretto dal dr. Santacroce, l'identità di tale fascicolo con quello di cui al processo in corso a Padova.

alcun "effetto pratico" e non sarebbero comunque state tecnicamente agevoli.

E' questo un tema importante perchè l'opinione contraria, apertamente teorizzata o anche solo coltivata in fatto, ha costituito uno degli sbarramenti più significativi e una delle giustificazioni di maggior rilievo alla mancata trasmissione dei fascicoli.

Quindi tale tema rientra a buon diritto nell'oggetto di indagine della Commissione chiamata a ricercare le cause che portarono infine al provvedimento di "archiviazione provvisoria".

Sotto il profilo dell'asserita inutilità di processi in contumacia infatti:

- l'avvio di indagini anche in assenza dell'imputato non reperibile o latitante[423] (che avrebbero potuto anche essere sospese in ipotesi anche per lungo tempo, prima della fase dibattimentale, in attesa di più complete notizie sulla reperibilità degli imputati) avrebbe quantomeno consentito ai testimoni di fissare, dopo la prima audizione in genere da parte dei rappresentanti delle Autorità alleate, i loro ricordi quando erano ancora freschi e non, come è avvenuto ad esempio nel processo carico del caporale Seifert[424], quasi 50 anni dopo.

[423] Si ricordi che nella fase istruttoria del processo italiano, ordinario o militare che sia, non si pone un vero e proprio problema di contumacia (il decreto di contumacia viene emesso solo nella fase dibattimentale) in quanto l'autorità inquirente ha solo il dovere, nel momento in cui compie il primo atto di istruzione, di tentare l'invio di quella che veniva chiamata nel Codice abrogato la "comunicazione giudiziaria" e di tentare la successiva notifica di tale atto nei modi ordinari qualora il plico fosse restituito dall'Ufficio Postale per irreperibilità del destinatario.
Ad ogni modo tale incombente non precludeva di fatto l'avvio delle indagini.

[424] Nel processo a carico del caporale Michael Seifert, cittadino ucraino, responsabile dell'uccisione con estrema brutalità di numerosi prigionieri nel lager di Bolzano, il Pubblico Ministero dr. Bartolomeo Costantini e il Tribunale di Verona hanno dovuto condurre una lunga e faticosa istruttoria volta a rintracciare i testimoni e ad acquisire a distanza di tanti anni le loro dichiarazioni.
Il caporale Seifert è stato condannato all'ergastolo in contumacia con sentenza del Tribunale Militare di Verona del 24.11.2000, confermata nei gradi successivi.

Inoltre la stesso aver luogo dell'audizione delle vittime sopravissute e dei testimoni in tempi rapidi da parte delle Autorità italiane, avrebbe avuto di per sè un valore istituzionale e anche di carattere simbolico e morale non indifferente, testimoniando l'impegno del nostro Paese dinanzi ai suoi cittadini a non dimenticare le comunità colpite dai crimini di guerra.

- nulla vietava inoltre di svolgere qualche attività istruttoria anche in relazione ai fascicoli all'epoca a carico di ignoti o di soggetti non compiutamente identificati, (casi in cui il problema dell'assenza o della contumacia si poneva ancor meno), qualora i fascicoli, come invece sovente non è avvenuto o è avvenuto con grande ritardo, fossero stati inviati in tempi ragionevoli alle Procure competenti.
  Anche in questi casi sarebbe stato possibile sentire senza fratture di continuità i sopravvissuti e gli altri testimoni, con maggiori approfondimento rispetto ad eventuali verbali sommari precedenti e garantendo comunque una significativa presenza delle autorità dello Stato accanto alle vittime.

- soprattutto in termini di "effetti pratici" l'utilità di una istruttoria e di un pubblico processo dibattimentale non potevano certo misurarsi con il solo metro della possibilità di rinchiudere immediatamente in carcere l'imputato o il condannato o di disporne comunque della presenza fisica.

E' in corso la procedura di estradizione richiesta dalla Procura Militare di Verona: l'autorità giudiziaria canadese ha dichiarato che esistono le condizioni giuridiche per concederla e la decisione spetta al Ministro della Giustizia del Canada.
Egli, subito dopo la guerra, si era rifugiato in Canada ed è in corso attualmente da parte delle autorità di tale Paese un procedimento che potrebbe concludersi con la revoca della cittadinanza canadese e la sua conseguente espulsione.
Nel 1960 la Croce Rossa tedesca lo rintracciò nel corso di una procedura amministrativa per la concessione a sua moglie di un sussidio per il figlio disperso in guerra ma nonostante ciò curiosamente l'ex SS rimase irreperibile per l la Procura di Dortmund che dal 1963 al 1971 indagò sui crimini perpetrati nel lager di Bolzano.
Sul processo Seifert e l'impegno profuso dalla Procura Militare di Verona per il rintraccio dell'imputato e dei testimoni si veda Franzinelli, "*Le stragi nascoste*", cit., cap.11, pagg.234-269.

Infatti anche un processo contumaciale costituisce un momento di discussione delle responsabilità, di ricostruzione delle scelte etiche e militari che avvennero nell'ultimo periodo di guerra e di mantenimento della memoria di tali avvenimenti sia per l'intera comunità nazionale sia per le comunità locali che furono direttamente colpite. Ciò sopratutto in parallelo al venir meno dell'istituzione di quel Tribunale Internazionale per i crimini avvenuti in Italia progettato nel primo dopoguerra e quindi in assenza di altri momenti giurisdizionali.

D'altronde anche la maggioranza dei processi celebrati negli ultimi anni dai Tribunali Militari dopo la scoperta dell' "Armadio" e la ripresa delle indagini ha visto esclusivamente la condanna di imputati contumaci (tra di essi il cap. Saevecke responsabile della strage di Piazzale Loreto a Milano e del caporale Seifert responsabile degli omicidi avvenuti nel campo di Bolzano[425]) e non per questo tali processi e così quelli ancora in corso sono stati ritenuti inutili.

---

[425] Recentemente inoltre si è verificato il primo caso di ribaltamento in appello di una sentenza di primo grado che, sempre in contumacia, aveva mandato assolto un militare tedesco per crimini di guerra.
Infatti la Corte Militare d'Appello di Roma il 24.11.2005 ha condannato all'ergastolo, sempre in contumacia, per la strage della Certosa di Farneta in provincia di Lucca che vide il 3.9.1944 l'uccisione di 31 persone (tra cui molti frati) il tenente delle SS Hermann Langer che era stato assolto il 10.12.2004 in primo grado dal Tribunale Militare di La Spezia.
Le sentenze citate sono alcune delle sentenze più note ma non bisogna dimenticare anche il più recente intervento in materia della giurisprudenza ordinaria e cioè la sentenza della Corte d'Assise di S. Maria Capua Vetere che il 25.10.1994 ha condannato all'ergastolo in contumacia il tenente Wolfgang Lehnick Emden e il sergente Kurt Artur Werner Schuster responsabili dell'uccisione di 22 civili a Caiazzo in provincia di Caserta il 13.10.1943 durante la ritirata tedesca.
In tal caso la competenza individuata fu quella dell'Autorità giudiziaria ordinaria perchè l'eccidio, del tutto gratuito, fu qualificato come omicidio comune continuato e non come omicidio contro le leggi e gli usi di guerra ai sensi dell'art. 185 C.P.M.P.
L'indagine prese avvio non dal recupero di un fascicolo relativo a tale episodio a Palazzo Cesi ma dalle indagini personali di un cittadino italo-americano, Joseph Agnone, originario della stessa zona in cui era avvenuto l'eccidio il quale, trasferitosi negli Stati Uniti, aveva effettuato una ricerca presso il N.A.R.A. (National Archive and Record Administration), l'archivio nazionale del Maryland ove sono raccolti moltissimi documenti militari relativi alla seconda Guerra Mondiale prendendo visione di tutto il materiale relativo alla strage di Caiazzo.
Tale ricerca permise di scoprire l'identità e il domicilio degli ex appartenenti al Reggimento che aveva commesso la strage (in parte comunque deceduti) e il successivo sviluppo delle indagini da parte dell'Autorità giudiziaria italiana.

Ciò peraltro a riprova del fatto che un maggior impegno della Magistratura militare italiana nell'immediato dopoguerra e negli anni successivi avrebbe consentito l'identificazione di un

Tali processi sono stati infatti una significativa spinta per l'approfondimento della riflessione storica e la loro celebrazione ha contribuito a rendere più evidenti le ragioni che hanno portato il Parlamento a ritenere necessaria l'istituzione stessa di questa Commissione.

- inoltre il problema della contumacia anche in mancanza di estradizione non riguardava certo i complici italiani dei militari tedeschi, presenti numerosi nei fascicoli e un processo in contumacia, se avviato, avrebbe quantomeno impedito negli anni ai tedeschi responsabili di rimettere piede in Italia cosa che è talvolta avvenuta (il maggiore Karl Hass responsabile della strage delle Fosse Ardeatine ha vissuto a lungo in Lombardia).

Sul piano giuridico non vi erano poi significativi ostacoli di sorta o comunque tali da non poter essere affrontati.

Infatti:

- l'art. 375 del Codice penale militare di pace, riguardante i giudizi speciali, prevedeva che per i procedimenti davanti ai Tribunali Militari il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia fossero ammessi e che per quest'ultimo tipo di giudizio, come recita il successivo art. 376, si osservassero le disposizioni del Codice di procedura penale salvo quanto disposto dagli articoli successivi ed in particolare (non considerando quelli in tema di notificazioni che in questa sede non interessano) l'art. 377 c.p.p.

Quindi il giudizio in contumacia era pienamente previsto dal Codice che doveva essere applicato.

numero significativo degli autori dei crimini commessi in Italia, considerando che le indagini di un privato cittadino, seppur agevolate dal venir meno dopo 30 anni del segreto militare, hanno consentito di pervenire al risultato di cui si è detto.

Solo l'art. 377 codice penale militare di pace, cui ha fatto un interessante riferimento il dr.Antonio Sabino nella sua audizione[426], *prevedeva,* ***peraltro prima di essere dichiarato nel 1990 costituzionalmente illegittimo****, un'eccezione* e cioè che non si procedesse al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata salvo che vi fosse concorso di altro delitto o che fosse cessata la permanenza o che fosse diversamente ordinato dal Procuratore Generale Militare della Repubblica.

Il significato della norma è molto chiaro e le limitazioni che introduce non sono certo estensibili ad alcuna altra ipotesi.

Infatti i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata divengono man mano più gravi, quantomeno sotto il profilo dell'intensità del dolo e della gravità del fatto, con il protrarsi dell'assenza e di conseguenza un giudizio in contumacia effettuato prima della cessione della permanenza non sarebbe stato completo e congruo al fine di individuare l'entità della pena da irrogare[427].

---

[426] cfr. audizione del dr. Antonio Sabino in data 27.10.04 . Il dr. Sabino era componente del C.M.M. nel periodo in cui furono rinvenuti i fascicoli a Palazzo Cesi e fu tra l'altro il primo magistrato (insieme al Procuratore della Repubblica di Padova dr. Sergio Dini) a segnalare al Consiglio la necessità di un intervento quando L'Espresso pubblicò i primi articoli sul ritrovamento.
Sino a quel momento (primavera '96) come ha ricordato il dr. Sabino, e la circostanza è sicuramente sconcertante, nessuno aveva avvisato formalmente l'organo di autogoverno della magistratura militare dell' "emersione" dei fascicoli nel giugno 1994 e della loro trattazione ad opera della "Commissione mista" e successivo invio alle Procure territoriali competenti.

[427] L'esigenza di escludere in questi casi il processo in contumacia (e quindi in concreto di sospendere provvisoriamente il processo) veniva ovviamente meno quando vi era la necessità di giudicare tempestivamente per un altro grave delitto il militare ovvero quando il Procuratore Generale Militare ordinasse evidentemente per gravi esigenze di giustizia che si procedesse subito.

La portata della norma era quindi, lo si ripete, chiara e non poneva alcuna limitazione alla possibilità di procedere in via generale in contumacia[428].

Quindi i militari stranieri, anche quando non passibili di estradizione, erano normalmente soggetti ad un procedimento per contumacia in base alle norme del codice di procedura penale, processo pubblico cui erano liberi di presentarsi e in cui sarebbero stati comunque assistiti da un difensore.

Del resto nel caso in cui la dimora all'estero dell'imputato fosse stata nota l'art. 177 bis del c.p.p. in vigore sino al 1989 prevedeva il semplice invio di una lettera raccomandata (senza la necessità nemmeno una rogatoria internazionale) con l'avviso dell'inizio del procedimento e l'invito ad eleggere un domicilio in Italia mentre nel caso che la dimora non fosse conosciuta il giudice poteva provvedere direttamente ad emettere un decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 170 c.p.p.

Tale norma, introdotta con la Legge 8 agosto 1955, con spirito poco garantista, consentiva addirittura di non procedere alle formalità dell'invito via posta qualora il reato per cui si procedesse comportasse il mandato di cattura obbligatorio (come nel caso di omicidio

---

[428] Un'altra norma del codice penale militare di pace e cioè l'art. 365 poteva avere apparentemente qualche attinenza con il problema della contumacia.
Recita tale articolo che "alla udienza dei Tribunali Militari, l'imputato deve comparire personalmente" e, al secondo comma, che "in nessun caso l'imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza".
Ciò non significava affatto che non si potesse in genere procedere in contumacia. L'articolo si riferiva solo al militare che fosse stato presente in stato di detenzione o di libertà nel territorio del luogo ove si doveva svolgere il processo e imponeva che l'imputato si presentasse almeno alla prima udienza dinanzi al Tribunale Militare non facoltizzandolo ad altre scelte quali un'assenza volontaria o una procura speciale al difensore per l'udienza.
Tale norma non aveva alcuna attinenza con la contumacia ma si fondava in sostanza su esigenze di ordine disciplinare che discendevano dal carattere del processo penale militare prima della riforma che era visto come un "giudizio dei superiori" dinanzi ai quali non si aveva il diritto di non presentarsi.
Prima della dichiarazione di incostituzionalità della norma in caso di assenza dell'imputato quindi veniva disposta la traduzione coattiva dal carcere o, se l'imputato era libero, l'accompagnamento coattivo.
Ovviamente tale disposizione non riguardava minimamente il caso di imputato irrintracciabile, latitante o evaso e cioè le ipotesi in cui si trovavano i militari tedeschi responsabili delle stragi per cui i giudizi non sono stati celebrati.

aggravato) ovviamente al fine di non perdere l'effetto "sorpresa" in caso di passaggio in Italia dell'imputato .
Non vi era quindi bisogno normalmente di ricorrere alla collaborazione di altri soggetti internazionali per costituire il contraddittorio e processare gli imputati[429].

Passando ad un altro argomento di considerevole rilievo e cioè quello dell'estradizione, la Commissione innanzitutto rileva che considerando il divieto di estradizione un ostacolo tout court allo svolgimento delle istruttorie e alla celebrazione dei processi, si rischia di cadere in un errore di ordine tecnico, di alzare una cortina di fumo costituita dal sillogismo divieto di estradizione/ archiviazione del procedimento, che non ha alcuna ragione di essere.

Infatti, come l'intera dottrina processuale penalistica insegna, la non estradizione dell'imputato, in quanto non richiedibile perchè vietata da una Convenzione o comunque in caso di richiesta per qualsiasi ragione non accolta, non comporta di per sè alcun ostacolo o sospensione del procedimento in Italia a meno che l'imputato, nei cui confronti sia stata emessa l'ordinanza di cattura rimasta così ineseguita, non si trovi detenuto all'estero per altra causa e quindi sia, indipendentemente dalla sua volontà, impedito a partecipare al processo che si svolge in Italia[430].

Quindi l'impossibilità di ottenere l'estradizione quale ostacolo al corso dei processi è in realtà un problema malposto, un falso problema

[429] Si deve aggiungere per completezza che solo l'art. 169 del codice in vigore dal 1989 ha limitato tale meccanismo imponendo che quando la residenza all'estero della persona non sia nota debbano, prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, essere disposte nuove ricerche nei limiti delle convenzioni internazionali.

[430] L'istituto dell'estradizione, benchè alcune norme che lo riguardano siano collocate nel codice penale, è infatti di carattere processuale e non sostanziale, finalizzato solo a procurare la presenza fisica dell'imputato nel luogo ove si svolge il giudizio (o nel luogo ove il condannato deve espiare la pena in caso di estradizione c.d. esecutiva) cosicchè l'impossibilità di ottenerla non limita in alcun modo, salvo casi eccezionali, l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato interessato alla consegna.

largamente agitato per continuare a mantenere in uno stato di "limbo permanente" i fascicoli concernenti i crimini di guerra.

In realtà quindi si poteva e si doveva procedere e se ciò non è avvenuto è imputabile a scelte e ragioni diverse, magari non esplicitabili, ma non a ostacoli di natura processuale.

Ciò non toglie che effettivamente il Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Germania siglato il 12.6.1942[431] e rimesso in vigore con scambio di note effettuato a Roma nell'aprile 1953 tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l'Ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca effettivamente escludesse esplicitamente la consegna dei cittadini della Parte richiesta e quindi impedisse l'estradizione in Italia di presunti criminali di guerra tedeschi ricercati che erano rientrati nel proprio Paese.

Tuttavia è nuovamente necessario ricordare, per evitare sovrapposizioni di piani, che l'estradizione è un istituto solamente volto ad ottenere la consegna fisica dell'imputato e quindi anche qualora tale procedura non avesse potuto, per il limite indicato, avere un esito positivo, tale circostanza non avrebbe costituito comunque un limite a procedere in Italia in contumacia nei suoi confronti[432].

Interpretare diversamente il rapporto tra estradizione e processo non poteva significare se non dare alla rimessa in vigore del Trattato una portata diversa da quella che esso aveva, una sorta di rinuncia non "espressa" e "politica" delle Parti contraenti a giudicare i cittadini

Si veda in proposito, tra i molti commenti in materia, Giulio CATELANI "*I rapporti internazionali in materia penale*", Milano, 1995, pp. 18-20.

[431] Resa esecutiva dall'Italia con Legge 18.10.1942 n. 1344 pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 27.11.1942 n. 281.

[432] Ad esempio l'estradizione del caporale Seifert, una volta rientrato in Canada, fu chiesta più volte dalle autorità italiane alle autorità canadesi ma non è stata ancora concessa.
Ciò non impedì tuttavia al Tribunale di Verona di giudicare Seifert in contumacia.

dell'altro Paese che si fossero macchiati di crimini : interpretazione questa che va ben al di là del dato normativo e ne comporterebbe, come infatti è avvenuto, una distorsione[433].

Peraltro l'effettiva impossibilità di ottenere l'estradizione di cittadini tedeschi residenti nel loro Paese di origine non esauriva certo la problematica dell'estradizione nè faceva venire meno il dovere anche morale, di esercitare l'azione penale.

Infatti:

- un numero non irrilevante di presunti criminali di guerra non era di cittadinanza tedesca ma austriaca, ucraina (come il caporale Seifert), croata o di altre etnie che avevano in parte collaborato con i nazisti durante l'occupazione della Russia o dei Balcani e quindi nei loro confronti non si poneva il problema del limite posto dal Trattato del 1942 dovendo la situazione essere valutata come caso per caso con un impegno giudiziario e diplomatico efficace;

- numerosi criminali di guerra anche tedeschi, come è noto e come è stato ricordato dallo stesso dr. Di Blasi nella sua audizione[434] avevano

---

[433] Del resto, rimanendo sempre in tema di estradizione, di contumacia e di rapporti tra gli Stati interessati al problema della punibilità dei crimini di guerra, non si è registrato nemmeno in seguito e cioè dopo la rimessione in vigore del trattato del 1942 e negli anni '60 e '70 quell'impegno politico-diplomatico cha ha portato ad esempio il 2.3.1971 alla stipula dell'accordo tra Francia e Germania Federale che impegnava tale ultimo Paese ad avviare e celebrare nuovi processi nei confronti dei criminali di guerra tedeschi che risiedevano nel loro Paese di origine ed erano già stati giudicati in Francia in contumacia.
Tale accordo era finalizzato ad eliminare la situazione di fatto di privilegio determinata dalla contemporanea vigenza di quanto disposto dall'Accordo di Parigi del 1954 in base al quale i Tribunali della Repubblica Federale Tedesca rimanevano incompetenti a giudicare i crimini commessi dai tedeschi durante l'occupazione della Francia e della Costituzione della Repubblica Federale che non consentiva l'estradizione dei suoi cittadini.
In pratica, in assenza di specifici accordi come quello del 2.3.1971, i criminali tedeschi che avevano commesso crimini in Francia e che erano stati giudicati in tale Paese in contumacia non potevano così nè essere estradati in Francia nè essere giudicati In Germania.
Si veda in merito all'accordo franco-tedesco il doc. 4/06 della Commissione, pp. 8-10.

[434] cfr. audizione del dr. Di Blasi in data 5.10.2005.

preferito non rientrare in Germania e rifugiarsi in altri Paesi, dal Canada al Sud-America, ove speravano di essere dimenticati[435].
Ciò significa che anche in questi casi la rimessione in vigore del Trattato italo-tedesco non era di alcun rilievo ed era necessario spendere energie diplomatiche ed attivare indagini tramite l'Interpol e le altre strutture di polizia internazionale finalizzate ad ottenere quantomeno la loro localizzazione, cosa che non risulta sia avvenuta in modo significativo;

- infine, indipendentemente dalla richiesta di estradizione di coloro che avevano la cittadinanza tedesca e continuavano a risiedere in Germania, l'apertura di procedimenti nelle sedi competenti, avrebbe costituito quantomeno un valido deterrente rispetto all'ingresso e a un soggiorno in Italia, per ragioni di lavoro od altro, circostanza questa che si è non infrequentemente verificata[436].

Certamente più serio era l'ostacolo costituito dalla mancanza di una compiuta identificazione di numerosi presunti criminali di guerra in quanto gli atti raccolti, testimonianze dei sopravissuti e accertamenti dei Carabinieri, nella maggioranza dei fascicoli presentavano dati incompleti : sovente solo il cognome del militare, con incertezza di grafia, e il suo grado e la zona in cui aveva operato ma senza la data e il luogo di nascita.

Per mettere a fuoco con correttezza la portata di tale problema è innanzitutto necessario partire dal dato giurisprudenziale costituito

---

[435] Ad esempio e per stare solo ai processi celebrati o riaperti, il caporale Seifert si era rifugiato in Canada, il cap. Priebke in Argentina e il maresciallo Niedermeier in Argentina e poi in Cile.

[436] Il maggiore Karl Hass, come già si è accennato, ha vissuto a lungo nei presi di Roma e in Lombardia sino al momento della apertura del nuovo processo per le Fosse Ardeatine e alla sua individuazione ed arresto e lo stesso cap. Priebke, che si era rifugiato dopo la guerra in Argentina, aveva fatto negli anni ottanta due viaggi in Italia, visitando Roma e Napoli ed incontrando anche di persona il suo ex-commilitone magg. Hass.

dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione in data 4.5.1946[437] che stabilì un principio in seguito non più messo in discussione e cioè che non è possibile la costituzione del rapporto processuale e non si può procedere a giudizio nei confronti di un imputato non presente[438] di cui non si sia potuto identificare le complete generalità.

Per "complete generalità" si intendono il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita e possibilmente la paternità, in assenza delle quali non poteva nemmeno essere emesso, perchè del tutto nullo, un decreto di irreperibilità dell'imputato.

Tale sentenza, pronunziata nell'immediato dopoguerra, riguardava proprio un esponente della R.S.I., indicato solo come "Fogliani Raimondo, brigadiere della G.N.R.", senza altri dati e condannato come tale dalla Corte d'Assise Straordinaria di Reggio Emilia per un crimine commesso in tempo di guerra.
La Corte di Cassazione, con rilievi del tutto condivisibili, aveva scritto che era necessario evitare giudizi a carico non di una persona ma di un nome o di un'ombra e che i casi di omonimia e di errore di persona erano frequenti e potevano essere forieri di gravi conseguenze. Nemmeno un'indicazione di genere o di funzione (ad esempio il ruolo ricoperto nella R.S.I.) avrebbe potuto supplire alla mancanza delle complete generalità poichè si trattava di Organi e Comando militari disciolti la cui aderenza alla realtà non era più esattamente verificabile

Si veda Nicola GRAZIANI, "*Erich Priebke: lo strano caso dell'uomo delle Fosse Ardeatine*", Roma, 2005, pag. 135.

[437] Si veda la sentenza in Giustizia Penale, 1947, III, colonna 219 e segg, con nota adesiva di E. Battaglini.

[438] Il problema ovviamente non si pone quando l'imputato di cui non siano certe le generalità sia comunque presente al processo perchè in tal caso è comunque certa la sua identità fisica. Tale situazione tuttavia non era suscettibile di verificarsi nei fascicoli per crimini di guerra di cui si occupa la Commissione in quanto gli imputati da identificare erano per definizione assenti e non nella disponibilità fisica delle autorità italiane.

o comunque non era sufficiente ad individuare con certezza una determinata persona[439].

Il problema dell'identificazione dell'imputato è quindi certamente un problema serio ma non tale da imporre l'acquiescenza e da costituire, in molti casi, un ostacolo insormontabile in fatto e in diritto.
La Commissione richiama infatti l'attenzione sulle seguenti circostanze:

- molti imputati erano ignoti o quasi ma tale situazione non era in molti casi necessariamente destinata a rimanere tale e sovente il mancato avvio delle indagini, di fatto impedite alle Procure territoriali competenti (fra l'altro ragionevolmente più "motivate ad affrontare i casi di eccidi che si erano verificati nel territorio della loro giurisdizione), l'ha cristallizzata paralizzando ogni ricerca;

- riprova di ciò è il fatto che quando, a partire dall'autunno 1994, i fascicoli hanno cominciato ad affluire alle Procure competenti, queste, nonostante i decenni trascorsi, sono riuscite ad identificare un numero elevato dei criminali o presunti tali indicati nei fascicoli occultati presentando e sostenendo con impegno le proprie richieste dinanzi alle competenti Autorità tedesche e se, necessario, dinanzi ad altri uffici.

Non deve ingannare il fatto che, dopo tale lavoro preliminare, solo pochi ma comunque non pochissimi processi siano arrivati alla fase del giudizio dibattimentale.

---

[439] In sostanza non era ad esempio possibile giudicare e in ipotesi condannare una persona dal nome incerto pur in quanto individuata come Comandante di un determinato Presidio militare, anche se fosse stato del tutto certo che quel Comandante era il responsabile di una rappresaglia, essendo sempre necessarie le generalità complete dell'imputato e non sufficiente una mera qualificazione di funzioni.
Per essere più chiari non era possibile iniziare un giudizio, facendo un esempio ipotetico, nei confronti di un "capitano Muller , Comandante del Presidio di Forlì ".

Infatti le Procure territoriali sono entrate in possesso di un numero ben più elevato di dati identificativi completi ma molti degli imputati erano ormai deceduti o sono deceduti proprio nel corso dell'istruttoria o addirittura del dibattimento.

Deceduti, si badi bene, prevalentemente negli anni '80 e '90, e ciò significa che nel periodo in cui i fascicoli furono sottratti alle Autorità competenti sino ad essere archiviati "provvisoriamente" l'enorme maggioranza degli imputati era vivente e molti di essi potevano essere individuati, nei termini imposti dalla citata sentenza della Cassazione, se il vertice della Magistratura militare avesse profuso un impegno maggiore e proporzionato alla gravità dei crimini oggetto dei fascicoli;

- sul piano del diritto non si dimentichi peraltro che il citato Trattato italo-tedesco del 1942 rimesso in vigore nella primavera del 1953 riguardava non solo l'istituto dell'estradizione ma anche l'assistenza giudiziaria in materia penale e cioè quella forma di cooperazione tra Stati che si concretizza nella consegna di documenti e di altri mezzi di prova, nella citazione di testimoni residenti all'estero e anche nel semplice scambio di informazioni "su circostanze che hanno importanza per un procedimento penale" (art. 26) comprese quindi le identificazioni e gli accertamenti di residenza ed anche gli invii dei certificati del casellario giudiziale (art. 28).

  Ed in proposito è necessario porre attenzione al fatto che il Trattato prevedeva sì in modo assoluto il divieto di estradizione del cittadino della Parte richiesta (art. 2) ma all'art. 29 prevedeva che l'assistenza giudiziaria, compresa quindi l'evasione di richieste sulle generalità di un soggetto) potesse ma non dovesse essere rifiutata quando riguardasse un cittadino sempre della Parte richiesta.

  Vi era quindi, in particolare dopo la primavera del 1953, la concreta possibilità di avanzare alle Autorità tedesche e sostenere richieste di

assistenza giudiziaria che riguardassero la ricerca e la trasmissione delle complete generalità dei criminali di guerra rientrati in Germania.

Concretamente di richieste di rogatorie internazionali in tal senso non vi è traccia[440] mentre vi è in molti fascicoli la copia di richieste di informazioni in tal senso indirizzate sopratutto nei primissimi anni dopo la fine della guerra dal Procuratore dr. Umberto Borsari quasi sempre all'ufficio alleato del D.J.A.G. (Deputy Judge Advocate General) con sede a Padova.

Tali richieste, non coltivate con particolare insistenza nel caso di mancata o incompleta risposta[441], sono andate tuttavia rarefacendosi verso la fine degli anni '40 e, nel periodo precedente l'adozione del decreto di "archiviazione provvisoria", l'attività finalizzata ad accertare l'identità e la residenza dei criminali di guerra è praticamente cessata, cosicchè, al 14.1.1960 quasi tutti i fascicoli erano ormai fermi e privi anche di semplice corrispondenza da molti anni.
In ogni caso non pochi erano i fascicoli, destinati all'archiviazione provvisoria in cui non solo i Procuratori Generali si sono accontentati di non ricevere alcuna notizia[442] ma in cui comunque erano già presenti o facilmente completabili le generalità degli imputati.

---

[440] Nè la Procura Generale Militare avrebbe potuto attivarle essendo ancora una volta incompetente a farlo e avendo di fatto espropriato di tale possibilità le Autorità territoriali competenti.

[441] A mero titolo di esempio il fasc. 464 del Registro Generale riguarda l'uccisione del sacerdote Don Delfino Angelici avvenuta nel Seminario vescovile di Montalto Marche in provincia di Ancona ad opera di un soldato tedesco di nome Franz Karch appartenente appunto al presidio di Montalto Marche.
Nel fascicolo vi è una richiesta in data 12.5.1947 del Procuratore dr. Borsari con la quale si chiedevano notizie in merito a tale soldato all'ufficio D.J.A.G. di Padova.
Agli atti non vi è alcuna risposta nè alcun sollecito e il fascicolo si chiude il 14.1.1960 con l'archiviazione provvisoria.

[442] Ad esempio nel fasc. 182 del Registro Generale (doc. 19/9 della Commissione) relativo ad alcuni omicidi avvenuti nella zona di Castel Tesino in provincia di Trento attribuiti al cap. Eghembart è presente una richiesta del Procuratore dr. Borsari al D.J.A.G. in data 21.5.1947 cui segue una risposta in data 29.5.1947 in cui il D.J.A.G., pur non fornendo le complete generalità, dimostra di avere notizie precise di tale ufficiale già Comandante della Polizia di Trento e conosciuto come responsabile di molti crimini. Agli atti vi è anche una nota in data

Ad esempio, anche a tacere di casi clamorosi come quello del cap. Theo Saevecke di cui si è parlato, il fascicolo 2008 del Registro Generale riguarda l'uccisione del tutto gratuita di due Carabinieri dinanzi alla stazione di Molina di Fiemme in Provincia di Trento il 4.5.1945 durante la ritirata tedesca, ad opera del tenente del SS Steiner Augusto[443].
Agli atti, a seguito di una richiesta del Procuratore Generale dr. Umberto Borsari, vi è una comunicazione in data 24.8.1950 del Quartier Generale delle Forze Armate Americane in Europa con la quale lo Steiner appare quasi con certezza e completamente identificato, compresi il nome del padre, la sua residenza prima della guerra ed attuale e l'indicazione dell'ospedale ove era stato ricoverato in Germania nel 1948[444].

Nonostante ciò con una nota diretta in data 15.1.1951 al Ministero dell'Interno, tramite il quale era stata inviata la comunicazione del Comando Americano, il Procuratore Dr. Borsari segnalava la sua intenzione, di fatto, di non procedere oltre, giustificandola con la circostanza che comunque le Autorità tedesche non avrebbero concesso l'estradizione.

Non vi è in atti alcun tentativo, al fine di procedere eventualmente in contumacia, di notificare un atto o comunque di procedere ad un accertamento presso l'indirizzo indicato dal Comando americano e il fascicolo si chiude con la consueta archiviazione provvisoria.

1/6/46 della Legione dei Carabinieri di Bolzano in cui è indicato con precisione il Battaglione di cui faceva parte l'imputato. Nonostante più non viene più sollecitata dalla Procura Generale una risposta con le generalità complete e il 14.1.60 il fascicolo viene archiviato.

[443] Cfr. doc. 19/81 della Commissione

[444] cfr. doc. 19/81, p. 30.

Del tutto analogo é il caso del sottufficiale Fritz Wunderle responsabile dell'eccidio nell'agosto 1944 a Torlano di Nimis in provincia di Udine di trentaquattro civili, caso rievocato dal dr. Sergio Dini della Procura Militare di Padova nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione il 17.5.2005 .

La Sezione Speciale della Corte di Assise di Udine aveva giudicato nel 1946 due complici italiani di Wunderle e alla fine di tale processo il Pubblico Ministero aveva segnalato alla Procura Generale Militare tutti gli elementi concernenti la responsabilità di Wunderle e le sue complete generalità, compreso il luogo di residenza, emerse durante il processo svoltosi a Udine.
Nonostante ciò il fascicolo n. 1954 del Registro Generale riguardante la strage di Torlano rimase nelle stanze della Procura Generale e fu oggetto il 14.1.1960 di un decreto di "archiviazione provvisoria" in quanto non sarebbero emerse "notizie utili per l'accertamento delle responsabilità".

Solo nel 1995 il fascicolo giunse quindi alla Procura di Padova e il Sostituto Procuratore dr. Sergio Dini si attivò per rintracciare Fritz Wunderle che tuttavia, come risultò da una comunicazione del Servizio Interpol, era deceduto in Germania nel 1991 senza mai essere stato ricercato in precedenza nonostante la sua completa identificazione.
Anche numerosi fascicoli concernenti crimini di guerra commessi dopo l'8/9/1943 da italiani appartenenti alla Guardia Nazionale Repubblicana o ad altre milizie fasciste non si sono sottratti a provvedimenti di archiviazione provvisoria nonostante la presenza di precisi elementi identificativi in merito ai loro autori, elementi identificativi resi più accessibili proprio dal fatto che in tali casi si trattava di italiani di cui era assai meno difficile accertare le generalità.
Ad esempio il fascicolo 1314 del Registro Generale (corrispondente al doc. 9/21 della Commissione) riguardava la distruzione di una

abitazione e la fucilazione di un prigioniero Alleato avvenute unitamente ad altre rappresaglie, nella zona di Orvieto nel febbraio 1944 dopo che antifascisti e partigiani avevano appunto aiutato e nascosto un gruppo di prigionieri Alleati.

Nel fascicolo, in base alle testimonianze di alcuni cittadini, sono indicati quali corresponsabili di tali attività criminose alcuni appartenenti alla G.N.R. e alcuni notabili fascisti della zona.

Benché tali soggetti fossero compiutamente identificati o facilmente identificabili, avendo vissuto a lungo nella provincia, anche questo fascicolo fu sottratto all'esercizio dell'azione penale con il provvedimento di "archiviazione provvisoria" del 14/01/1960.

In tale caso tuttavia il Procuratore Generale dr. Santacroce, a fronte dell'impossibilità di ritenere ignoti i presunti responsabili, ebbe "cura", di modificare il provvedimento ripetitivo presente in tutti i fascicoli cancellando con un tratto di penna il riferimento all'impossibilità di avere notizie utili sulla "identificazione dei loro autori" e lasciando quale "motivazione" del provvedimento di archiviazione il solo riferimento alla mancanza di "accertamento delle responsabilità".

Altrettanto deve dirsi per quanto concerne il gravissimo episodio di cui al fasc. 871 del Registro Generale (doc. 9/11 della Commissione) che riguardava la fucilazione da parte dei tedeschi il 12/4/1944 di 13 cittadini nei pressi del paese di Calvi nei pressi di Terni.

Sia dallo Special Investigation Branch Alleato sia dai Carabinieri che svolsero subito le indagini, vengono indicati quali corresponsabili della preparazione dell'eccidio il col. Giunio Faustini, Comandante del Presidio repubblicano di Terni e il figlio Vittorio, sergente Maggiore dei paracadutisti della R.S.I. Il fascicolo contiene quindi la precisa indicazione dei presunti corresponsabili del crimine ma nonostante ciò l'inerzia della Procura Generale Militare non consentì l'avvio di alcuna indagine.

Non vi è agli atti un decreto di "archiviazione provvisoria" ma comunque il fascicolo non risulta essere sorto trasmesso alle competenti Procure territoriali e restò con gli altri nello "stanzino"

La Commissione ritiene quindi di dover rilevare che, anche in presenza dell'identificazione certa o quasi certa degli imputati, era ormai venuta meno, e in modo molto marcato dall'inizio degli anni cinquanta, ogni seria volontà di condurre a buon esito le indagini relative agli episodi anche gravissimi i cui atti erano stati occultati presso la Procura Generale Militare.

Anche il tema della possibile influenza della questione giuridica relativa alla giurisdizione entra a far parte dello scenario degli avvenimenti che hanno portato ai decreti di "archiviazione provvisoria" a seguito dell'ordinanza in data 24.9.1958 del Tribunale Militare Territoriale di Padova che dispose la sospensione del già citato giudizio in corso nei confronti del maresciallo Guglielmo Niedermeier proponendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 D.L.L. 21.3.1946 n. 144 in relazione all'art. 103 della Costituzione[445] in quanto tale norma aveva mantenuto seppur transitoriamente anche in tempo di pace la competenza dell'autorità giudiziaria militare nei confronti dei militari nemici presunti responsabili di crimini di guerra mentre l'art. 103 della Costituzione, stabilendo la competenza dei Tribunali Militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate italiane, avrebbe posto dei limiti invalicabili appunto alla competenza della Giustizia Militare, abrogando implicitamente l'art. 6 del D.L.L. 21.3.1946 n. 144 e provocando di conseguenza la necessità di un

[445] Solo per comodità di lettura si ricorda che l'art. 103 comma terzo della Costituzione statuisce che "I Tribunali Militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla Legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

giudizio dei militari tedeschi da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Tale dubbio in materia di giurisdizione era stato poi risolto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 9-15 luglio 1959 nel senso dell'infondatezza della questione sollevata in relazione alla illegittimità dell'art. 6 e quindi della permanenza della competenza dell'autorità giudiziaria militare nei processi che erano stati o potevano essere aperti contro appartenenti alle Forze Armate tedesche.

La soluzione del problema sollevato che, se risolto in senso contrario, avrebbe comportato la dismissione da parte della magistratura militare di tutti i fascicoli per crimini di guerra, evasi o non evasi, in corso od ovunque giacenti e la loro trasmissione all'Autorità giudiziaria ordinaria, non deve essere stata tuttavia nè pacifica nè prevedibile posto che, come ha ricordato anche il Consiglio della Magistratura Militare nella sua relazione conclusiva, si era verificato nel giudizio dinanzi alla Corte un caso forse non unico ma certamente assai raro.

Infatti l'Avvocatura dello Stato, chiamata ad esprimere il proprio parere con la costituzione in giudizio, aveva in un primo momento, il 6.12.1958 sostenuto la tesi dell'abrogazione dell'art. 6 per effetto del disposto del terzo comma dell'art. 103 della Costituzione ma in seguito, con memoria in data 3.6.1959, aveva mutato parere sostenendo l'infondatezza della questione sollevata dal Tribunale Militare di Padova e scegliendo l'interpretazione favorevole alla competenza dell'Autorità giudiziaria militare poi accolta dalla Corte Costituzionale[446].

[446] I pareri dell'Avvocatura dello Stato e la sentenza della Corte Costituzionale sono acquisiti agli atti di questa Commissione, cfr doc. 7/1, 7/2 e 7/3.
In merito ai pareri dell'Avvocatura dello Stato e alla decisione della Corte Costituzionale vedi anche ampiamente il cap. 17 della presente relazione.

Vi è stato quindi il concreto rischio che tutti i fascicoli sino a quel momento non trattati o non trasmessi alle competenti Procure Militari territoriali divenissero un'eredità scottante per l'autorità che ne aveva la materiale disponibilità.

Nel caso che la Corte Costituzionale avesse optato per la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria si ponevano per l'ufficio del Procuratore Generale Militare solo due alternative: trasmettere contemporaneamente ed immediatamente, come conseguenza obbligata della sentenza della Corte, tutti i fascicoli giacenti alle Procure della Repubblica ordinarie sparse sul territorio, con l'inevitabile venire alla luce dei fascicoli abbandonati e conseguenze imprevedibili o mantenere ulteriormente e a tempo indeterminato, e in modo ancora più marcatamente contra legem, la materiale detenzione dei fascicoli non trattati ed inevasi con conseguenze a lungo termine forse ancor più gravi ed imprevedibili.

E' quindi lecito ritenere che il dr. Enrico Santacroce, che aveva assunto il ruolo di Procuratore Generale Militare nel maggio 1958, si sia reso conto in breve volger di tempo, dopo l'ordinanza del Tribunale di Padova del settembre 1958 ed ancor più dopo il primo parere espresso dall'Avvocatura dello Stato nel dicembre di quell'anno, del pericolo di potersi trovare a breve in tale preoccupante alternativa, pericolo attenuato ma non cancellato dal secondo parere dell'Avvocatura del giugno 1959.

E' ugualmente lecito ipotizzare, e questa Commissione ritiene di farlo, che la procedura che si è conclusa con i decreti di archiviazione provvisoria del 14.1.1960 sia stata un meccanismo, illegale ma non per questo non raffinato, per trovare una via d'uscita prima che si concretizzasse il rischio della accennata temuta alternativa e per

risolvere definitivamente e in modo indolore sul piano giuridico-amministrativo il problema dei fascicoli accantonati ormai da decenni.

Elementi significativi a sostegno di tale ipotesi si rinvengono nelle audizioni del dr. Giovanni Di Blasi, magistrato militare applicato per un periodo all'Ufficio Studi della Procura Generale Militare pur essendo rimasto formalmente in organico presso la Procura Militare di Roma e testimone, mai sentito nemmeno dal Consiglio della Magistratura Militare, di cui questa Commissione intende sottolineare l'importanza in quanto si tratta dell'unico magistrato vivente coinvolto personalmente nelle vicende oggetto dell'inchiesta affidata alla Commissione stessa ed in grado di narrare come maturò e come si pervenne alla decisione di adottare i provvedimenti di "archiviazione provvisoria".

Il dr. Di Blasi, nel corso delle audizioni disposte dalla Commissione[447] ha narrato di essere stato incaricato dal dr. Enrico Santacroce, che da pochi mesi aveva assunto il ruolo di Procuratore Generale Militare, di occuparsi, all'interno dell'Ufficio Studi di vari problemi che esulavano dalla vera e propria funzione giurisdizionale di legittimità propria della Procura Generale.

Si trattava della compilazione di un testo del Codice Penale Militare di Pace ad uso dei candidati al concorso di uditore giudiziario militare, poi effettivamente pubblicato dalla tipografia dell'Arma dei Carabinieri e di altri incarichi di maggior delicatezza quali la

[447] Il dr. Giovanni Di Blasi è stato sentito in audizione libera il 5.10.2005, il 25.10.2005 e il 26.10.2005.
In precedenza, nel periodo in cui era divenuta pubblica la notizia del rinvenimento dei fascicoli a Palazzo Cesi a seguito delle rivelazioni de "L'Espresso" egli era stato intervistato nel 1996 dal giornalista Franco Giustolisi, intervista riportata in un articolo di tale settimanale il 29.8.1996 e poi ampiamente nel volume "*L'armadio della vergogna*" dello stesso Giustolisi edito nel 2004, pagg. 50 - 52.
Sulle audizioni del dr. Di Blasi e la confutazione della tesi da lui sostenuta in particolare in tema di potere di esercizio dell'azione penale in materia di crimini di guerra vedi ampiamente il cap. 19 della presente relazione.

partecipazione, anche unitamente a personale del Sifar, a riunioni interne ed internazionali concernenti i problemi connessi alla concreta applicazione degli accordi segreti di Londra del 1951 riguardanti la partecipazione dell'Italia e degli altri Paesi al sistema NATO.

In particolare dovevano essere regolate in tali riunioni le questioni relative alla sorveglianza e alle funzioni di polizia giudiziaria riguardanti le basi NATO ubicate anche in Italia e i problemi relativi alla giurisdizione in caso di infrazioni commesse nel Paese ospitante da parte di militari della NATO.

Ma soprattutto il dr. Di Blasi era stato chiamato a far parte di una sorta di piccolo "comitato" formato, oltre che da lui, dallo stesso Procuratore Generale dr. Santacroce e dal Procuratore addetto dr. Ugo Foscolo che aveva il compito di porre mano, non solo sul piano materiale ma anche decisorio proprio all'enorme quantità di fascicoli accantonati presso la Procura Generale e che riguardavano i crimini di guerra.

Il dr. Di Blasi si era personalmente occupato, in tale lavoro che egli ha definito "ricognitivo", di catalogare e sistemare, utilizzando un piccolo ufficio a sua disposizione[448] gli atti che erano in gran parte sfusi e disordinati e di dare ad essi la veste di veri e propri fascicoli giudiziari, con ogni probabilità la forma con cui sono poi stati ritrovati nel 1994.

Ma oltre a tale obiettivo di carattere organizzativo e materiale il comitato "informale" si era posto il problema, di ben diverso spessore, di "cosa fare" di quei fascicoli i quali all'evidenza, essendo venute meno le ragioni per le quali erano stati accentrati presso la Procura

[448] All'epoca i fascicoli non si trovavano nello "stanzino" ove sono stati rinvenuti nel 1994 ma in un altro locale che il dr. Di Blasi non ha precisato con esattezza e, per effettuare tale lavoro, erano stati spostati in un mobile dell'ufficio messo a disposizione del dr. Di Blasi.

Generale, non avrebbero dovuto più trovarsi presso tali uffici bensì essere stati da molto tempo smistati alle Procure territoriali[449].

La situazione di difficoltà e di imbarazzo descritta dal dr. Di Blasi è evidente ed evidente la consapevolezza, in base agli accenni riferiti dal dr. Di Blasi circa le discussioni avvenute all'interno del "comitato", che la formula dell' "archiviazione provvisoria" proposta dal dr. Santacroce, e a cui lo stesso dr. Foscolo si era cautamente opposto[450], non aveva un senso preciso non essendo prevista da alcuna norma ed essendo l'archiviazione vera e propria, intesa come decisione comunque formale di non esercitare l'azione penale, di competenza già dal 1944 del Giudice Istruttore e in precedenza comunque delle Procure competenti e certo non della Procura Generale[451].

---

[449] Si osservi che il dr. Di Blasi ha tratteggiato come connotati da una certa "segretezza" i lavori del "comitato" precisando che, oltre ai suoi 3 componenti <<*nessun altro magistrato militare sapeva dell'esistenza di questi fascicoli*>> (cfr. audizione in data 5.10.2005).

[450] cfr. audizione del dr. Di Blasi in data 26.10.2005.

[451] L'unico provvedimento qualificato come "archiviazione provvisoria" rinvenibile nei fascicoli emersi nel 1994, diverso e precedente rispetto a quelli del 14.1.1960 si trova nel doc. 31/9 della Commissione riguardante un procedimento a carico di due Ufficiali tedeschi non compiutamente identificati, il ten. Stikmayer e il ten. Lassak responsabili, unitamente ad altri militari tedeschi e cosacchi, dell'uccisione di tredici partigiani il 29.4.1945 (e quindi a guerra praticamente finita e durante le trattative di resa) a Tarcento in provincia di Udine.
Il decreto è poco più che un appunto scritto a mano dal Vice-Procuratore Militare di Padova dr. Salvatore D'Agata e porta la data 22.12.1951 (cfr. doc. 31/9, pag. 45).
La storia del fascicolo è particolare e assai indicativa di come avrebbe dovuto correttamente esercitarsi la giurisdizione in casi simili.
Il fascicolo era stato trasmesso alla Procura Militare di Padova dalla Procura Generale nell'aprile 1947 e conteneva una risposta del D.J.A.G., a seguito di una richiesta di informazioni inviata dal Procuratore dr. Borsari, con la quale si comunicava l'impossibilità di fornire dati più completi sui due Ufficiali.
Il 22.12.1951 era stato adottato e depositato il provvedimento di archiviazione provvisoria di cui si è detto.
Tuttavia il nuovo Procuratore Militare di Padova dr. Silvio Iannuccelli il 12.1.1955 si era rivolto ad dr. Arrigo Mirabella, subentrato ad dr. Borsari nella titolarità della Procura Generale, comunicandogli di aver trovato, nel corso di un riordino dell'archivio il fascicolo già a carico dei due Ufficiali con il decreto di "archiviazione provvisoria" e di essere interessato a sapere se erano emerse ulteriori notizie in merito agli imputati.
Il dr. Mirabella aveva risposto il 20.1.1955 che non erano emersi altri dati per il loro rintraccio. A questo punto, e si ponga attenzione alla circostanza, il dr. Iannuccelli non si era accontentato di rimandare il fascicolo in archivio ma aveva correttamente disposto che si procedesse con istruzione formale ai sensi dell'art. 324 c.p.m.p. affidata al Giudice Istruttore Militare di Padova al fine comunque di ricostruire nella sua completezza l'episodio e verificare se tra i responsabili potessero esservi cittadini italiani.
Il Giudice Istruttore aveva quindi svolto nel corso del 1955 un'istruzione formale piuttosto ampia, sentendo o delegando l'audizione di numerosi testimoni, al termine della quale, su richiesta del Procuratore della Repubblica, era stata redatta una formale sentenza di non

Alla fine si era comunque pervenuti alla decisione di procedere all' "archiviazione provvisoria" proposta dal dr. Santacroce intesa come atto di rilevanza "interna" e non "giurisdizionale" che non avrebbe precluso l'esercizio in futuro dell'azione penale[452].

---

doversi procedere ai sensi dell'art. 344 c.p.m.p. e 378 c.p.p. per essere rimasti ignoti gli autori del reato (cfr. sentenza in data 17.3.1956, doc. 31/9, pagg. 101 - 102).
Ciò significa, in completa antitesi con la scelta generale del Procuratore dr. Santacroce, che almeno a partire da un certo momento la Procura territoriale che aveva ricevuto il fascicolo ha avvertito come insuperabile l'esigenza di svolgere, anche in un procedimento al momento contro ignoti, una seria attività istruttoria.
Significa inoltre che la Procura di Padova ha ritenuto giuridicamente al di fuori di qualsiasi schema processuale il decreto di archiviazione provvisoria frettolosamente adottato dal suo stesso Ufficio nel 1951, avvertendo ancora l'esigenza di ripristinare il corretto iter processuale. Iter costituito ai sensi del c.p.m.p. e delle norme del codice di procedura penale ordinario applicabili, dall'istruzione sommaria del Pubblico Ministero, dall'istruzione formale del Giudice Istruttore e da un provvedimento conclusivo (in questo caso la sentenza di non doversi procedere) di carattere giurisdizionale e cioè esattamente gli atti formali che sono mancati nei fascicoli chiusi con il decreto del 14.1.1960.

[452] cfr. audizione del dr. Di Blasi in data 5.10.2005 e anche intervista riportata in "*L'armadio della vergogna*", cit., ove il dr. Di Blasi aggiunge di essersi poi reso conto che l'Ufficio della Procura Generale, che egli aveva quasi subito lasciato, non aveva in seguito avuto "*l'entusiasmo necessario per riaprire quei fascicoli, esaminarli e inviarli alle Procure di competenza*" (pag.52).
Il dr. Di Blasi nella sua audizione del 5.10.2005 ha fatto cenno ad un altro ordine di ragioni che avrebbero concorso a mantenere lo stato di "stasi" dei fascicoli per molti anni presso gli Uffici della Procura Generale Militare.
Era noto che i Comandi militari alleati avevano svolto indagini nei confronti di numerosi militari tedeschi e in un numero significativo di casi costoro erano stati poi assolti e liberati. Le sentenze di tali Corti militari avevano la stessa efficacia di quelle delle autorità italiane e quindi, secondo il dr. Di Blasi che nel riferire ciò sembra riportare la valutazione dell'Ufficio presso cui tra il 1958 e il 1960 aveva prestato servizio, vi era il rischio di incorrere nel c.d. *ne bis in idem internazionale* e cioè nel divieto di celebrare un secondo giudizio.
Inoltre nei confronti di altri militari, in genere rimpatriati, erano stati avviati procedimenti nella Germania Federale da parte di Corti tedesche e anche in questo vi sarebbero stati motivi di perplessità nel procedere nuovamente pur non avendo le sentenze tedesche la stessa efficacia di quelle alleate e non precludendo di per sé un secondo giudizio.
In ogni caso non era noto l'esatto numero dei militari tedeschi che, in varie circostanze, erano stati sottoposti a indagini o processati e poi prosciolti.
L'impostazione del problema con la giustificazione a non procedere che ad essa si ricollega, offerta dal dr. Di Blasi, non appare affatto convincente.
In primo luogo era noto che in base agli accordi di pace le Forze Alleate si erano riservate il diritto di giudicare solo i comandanti di grado elevato (superiori al grado di colonnello) e quindi l'apertura di procedimenti nei confronti di ufficiali di grado intermedio e di militari di grado inferiore nella scala gerarchica non avrebbe dovuto costituire sotto questo profilo alcun serio problema.
Inoltre non appaiono ben chiare le ragioni per cui la massima autorità della Magistratura militare italiana non avrebbe potuto (come difatti è avvenuto senza soverchie difficoltà negli anni '90 da parte delle Procure territoriali nel momento in cui i fascicoli erano ad esse pervenuti) chiedere informazioni in proposito agli organi centrali delle Forze Alleate e, ancor più facilmente, alle autorità tedesche, non impedendo gli artt. 26 e 30 della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria con la Germania la richiesta e l'acquisizione di informazioni di questo tipo, compresi i certificati del casellario giudiziale.
Ancor meno chiaro è il motivo per cui la Procura Generale non si sia mossa in tal senso autonomamente ma abbia avvertito la necessità di acquisire informazioni, tramite un

Il decreto pensato come tale, come ha precisato il dr. Di Blasi <<*non avendo rilevanza esterna non avrebbe potuto costituire un oggetto di impugnazione e non era neanche un atto amministrativo che potesse essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo*>>[453].

Tale rilievo è formalmente esatto, non avendo avuto di fatto i fascicoli così "archiviati" alcuna rilevanza o visibilità esterna sino al 1994 nè essendo stati soggetto ad alcuna forma di impugnazione ma, ad avviso di questa Commissione, non può che essere un ulteriore elemento indicatore della volontà che informava le scelte del "comitato" e cioè evitare che l'esistenza stessa dei fascicoli divenisse per quanto possibile nota all'esterno (a seguito di un'impugnazione giurisdizionale o amministrativa di qualche potenziale interessato) e nel contempo (tramite comunque l'adozione di tale decreto "informale"), assicurare alla Procura Generale un minimo di autotutela nell'ipotesi che ad esempio la Corte Costituzionale avesse inevitabilmente reso difficile, con una sua decisione favorevole alla competenza della giurisdizione ordinaria, non inviare "all'esterno" i fascicoli.

Verosimilmente al fine di ridurre i danni derivanti dal ritardo ad adottare qualsiasi forma di decisione anche non formale, ritardo che

---

relazione redatta dallo stesso dr. Di Blasi, nella persona del maggiore Rossi Mossuti, in forza presso il SIFAR, il Servizio di informazioni della Difesa. .
A quanto sembra tali informazioni non furono mai fornite, sempre che fosse effettivamente quello indicato (e cioè la possibilità di procedere evitando una duplicazione di giudizi) il senso esatto della richiesta.
In ogni caso l'impossibilità di un secondo giudizio avrebbe comunque riguardato solo la posizione dei militari assolti in un effettivo dibattimento mentre, in base al sistema del Diritto Processuale Penale, non sarebbe mai stata preclusa la riapertura delle indagini, a seguito dell'acquisizione di nuove prove, nei confronti dei militari che erano stati prosciolti al termine di una semplice fase istruttoria.
Infine anche l'avvio di indagini nei casi in cui vi fosse già stata una sentenza effettivamente liberatoria e ciò non fosse stato per qualsiasi ragione noto, non avrebbe creato significativi problemi perché, allora come nel sistema attuale, l'interessato e il suo difensore avrebbero sempre mantenuto la facoltà di eccepire in ogni momento l'inammissibilità di un secondo giudizio.

[453] cfr. audizione del dr. Di Blasi in data 5.10.2005.

avrebbe potuto divenire evidente, il dr. Foscolo aveva addirittura proposto di apporre ai fascicoli un timbro di Cancelleria da cui risultasse che i fascicoli "archiviati provvisoriamente" erano arrivati alla Procura Generale nello stesso giorno in cui era stato adottato il decreto, proposta che era stata respinta dal dr. Santacroce in quanto in tal modo i magistrati dell'Ufficio (e verosimilmente il personale) si sarebbero resi responsabili di un falso in atto pubblico[454].

E' sopratutto di particolare interesse, ai fini dell'ipotesi poc'anzi accennata, collocare nel tempo il lavoro del dr. Di Blasi e il lavoro del comitato in relazione alla data che appare su tutti i decreti di "archiviazione provvisoria" e cioè il 14.1.1960.

Il dr. Di Blasi ha spiegato che l'incarico di "riordino" affidatogli dal dr. Santacroce si era dispiegato per un considerevole periodo di tempo a partire da un momento individuato nella prima audizione del 5.10.2005 nell'ottobre-novembre 1958 e poi, nell'audizione del 26.10.2005 con maggior precisione nel febbraio 1959, una volta conclusasi una missione a Londra relativa alle questioni della NATO cui il dr. Di Blasi si era recato insieme al funzionario del Sifar maggiore Rossi Mossuti.

Il lavoro del dr. Di Blasi e la discussione del "comitato" erano proseguiti dal febbraio 1959 al gennaio 1960 e la data 14.1.1960 non era stata ovviamnete la data dell'esame di ciascun fascicolo e della firma di tutti i decreti bensì semplicemente una data "convenzionale" corrispondente al deposito in Cancelleria o comunque all'invio in archivio di tutti i fascicoli a lavoro ultimato.

Infatti al termine di ogni riunione di lavoro e quindi nell'arco di molti mesi il dr. Santacroce aveva firmato il decreto relativo al gruppo di

[454] cfr. audizione del dr. Di Blasi in data 26.10.2005.

fascicoli che il dr. Di Blasi aveva riordinato e preparato e del resto il numero assai elevato degli stessi avrebbe comunque reso francamente improbabile la firma di tutti nel medesimo giorno[455].

Ciò significa che la data 14.1.1960 è stata in realtà solo il termine di un lavoro di risistemazione di atti in stato di semi-abbandono, di discussione e di decisione durato molti mesi, e di cui la necessità era stata avvertita all'inizio del 1959.

Tornando quindi all'ipotesi iniziale, questa Commissione non può non rilevare che il periodo in cui si è deciso di affrontare in qualche modo la questione dei fascicoli è praticamente sovrapponibile a quello in cui sul più alto ufficio giudiziario militare pendeva la "spada di Damocle" costituita dall'attesa decisione da parte Corte Costituzionale della questione sollevata dal Tribunale Militare di Padova.

Infatti, come si è detto, l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale è del 24.9.1958, il primo parere dell'Avvocatura dello Stato (favorevole al riconoscimento della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria) è del 6.12.1958, il secondo parere dell'Avvocatura dello Stato è del 3.6.1959 e la decisione della Corte Costituzionale è stata depositata il 15.7.1959.

L'iniziativa di riesaminare la questione dei fascicoli accantonati e il suo concreto avvio si collocano quindi esattamente nel periodo appena successivo al momento in cui era divenuta assai concreta la possibilità che tutto quel materiale dovesse passare alla competenza giurisdizionale ordinaria e di conseguenza venire improvvisamente alla luce.

[455] cfr. audizione del dr. Di Blasi in data 26.10.2005.

Tale scansione temporale rafforza l'ipotesi formulata da questa Commissione che il decreto di "archiviazione provvisoria" sia stato anche l'esito, con il lavoro che lo ha preceduto, di un meccanismo di emergenza atto a ridurre i possibili "danni" di una decisione della Corte Costituzionale cui poteva conseguire il passaggio di competenza e quindi anche di disponibilità materiale dei fascicoli e che il decreto stesso abbia costituito, una volta comunque pubblicata la decisione della Corte, una forma di parziale autotutela per il futuro (intermedia tra la trasmissione degli atti alle Procure competenti e il loro puro e semplice abbandono) qualora situazioni del genere si fossero, in fatto o in diritto, nel tempo riproposte.

Per concludere con uno spunto tratto sempre dalle audizioni del dr. Di Blasi è importante ricordare che questi, a seguito di una precisa sollecitazione pressochè al termine dell'ultima audizione del 26.10.2005, ha riconosciuto che uno dei punti centrali di quanto era iniziato nel 1959 e si era concluso con l'adozione dei decreti del 14.1.1960 è rispondere alla seguente domanda: perché il dr. Santacroce, al termine del lavoro del "comitato" informale e una volta che si era assunto o stava per assumersi la responsabilità di apporre la sua firma sui decreti, non sentì l'esigenza di avvertire il Ministro della Difesa dell'esistenza e della giacenza di quei procedimenti?

In merito a tale punctum dolens e anche a prescindere dall'opinione giuridicamente assai discutibile del dr. Di Blasi secondo cui all'epoca titolare dell'azione penale per i crimini di guerra, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, era ancora il Ministro[456], egli ha risposto

[456] Fra l'altro proprio sostenendo tale assai discutibile tesi giuridica (su cui vedi infra cap. 19) , a maggior ragione il Ministro della Difesa quale presunto titolare dell'esercizio dell'azione penale a seguito dell'Accordo di Pace e delle norme conseguenti, avrebbe dovuto essere informato e aggiornato sullo stato dei fascicoli appena riordinati e posto quindi nella condizione di scegliere. Il dr. Di Blasi sostiene che ciò non sia avvenuto per non porre l'autorità politica, sia sul piano interno sia sul piano internazionale, in una situazione di imbarazzo.

che vi era una ragione importante per non mettere in qualsiasi modo in "*imbarazzo*" l'autorità politica.

Infatti "*....c'era sicuramente, in quel periodo, un'intenzione da parte delle potenze alleate di servirsi della Germania come avamposto della difesa dell'Occidente. Il mondo occidentale, dunque, nel suo complesso, voleva evitare che si facessero quei procedimenti. Questa è una valutazione politica, che può essere espressa in sede politica più di quanto non possa fare un singolo cittadino. Sono perfettamente convinto dell'esistenza di un preciso indirizzo politico: non mettere in difficoltà la Germania, avviare il processo di Norimberga, processare Kesselring, Von Mackensen, Maeltzer e Simon e mandare gli altri a casa in modo da chiudere la partita.*"

Quindi anche la rappresentazione dei motivi dell'occultamento offerta da un testimone qualificato come il dr. Di Blasi, uno di coloro e l'unico vivente che fu protagonista del decreto del 14.1.1960, delinea una scelta di consapevole "compiacenza" da parte del massimo vertice della Magistratura militare in direzione di quella che era considerata la sicura aspettativa, nel senso del silenzio su quei fascicoli, dell'Autorità politica.

§ 20. Il procuratore generale gen. dott. Enrico Santacroce e il suo provvedimento di "archiviazione provvisoria" (1960)

La figura del generale Enrico Santacroce, anche all'esito dell'indagine della commissione, rimane di centrale importanza rispetto sia alle individuazioni delle cause che portarono all'occultamento, sia *strictu sensu* alla natura del provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 da lui sottoscritto. Il punto di partenza dell'indagine era rappresentato dalla decisione del consiglio della magistratura militare che indicava in Enrico Santacroce, insieme agli altri due procuratori generali militari presso il tribunale supremo militare, dott.

Borsari e gen. Mirabella, i responsabili dell'occultamento dei fascicoli e dunque della mancata celebrazione dei processi.

L'indagine della commissione ha arricchito notevolmente il quadro conoscitivo sul punto attraverso l'acquisizione di documentazione relativa alla carriera del magistrato militare e attraverso l'audizione di alcuni dei colleghi del gen. Santacroce ancora in vita, come i dott.ri Orazio Romano e Giovanni Di Blasi, mai ascoltati nel corso delle indagini conoscitive che hanno preceduto quella della commissione d'inchiesta parlamentare e che si sono rivelati particolarmente utili per la ricostruzione degli eventi e del comportamento tenuto dal generale.

Nato a Chiasso il 30 maggio 1910 egli entrò in magistratura ordinaria il 14 luglio 1932 per passare a quella militare dal 16 giugno 1935, giurista e studioso della materia. Sposato in data 20 maggio 1940, insignito nel 1960 del titolo di grande ufficiale ordine del merito della Repubblica italiana, morì improvvisamente in data 30 dicembre 1974 mentre era al vertice della magistratura militare.

In data 13 aprile 1937, mentre ricopriva l'incarico di magistrato a La Spezia, venne nominato da Rodolfo Graziani giudice relatore presso il tribunale di guerra dell'Africa coloniale italiana di Addis Abeba dove rimase fino al 30 novembre 1938. Dal 3 ottobre 1941 si recò in qualità di procuratore militare del Re presso la sezione di Tripolis del Peloponneso del tribunale militare di guerra dell'XI armata Grecia.

Per tali ragioni dal novembre 1940 il suo stato di servizio recita che egli fu distaccato alla giustizia militare dello stato maggiore dell'esercito. Le relazioni dei più alti gradi militari sul suo operato in quel periodo riflettono le capacità del magistrato e alcune caratteristiche del suo agire che caratterizzeranno anche la sua gestione successiva della più alta carica della magistratura militare come hanno testimoniato alcuni suoi collaboratori ascoltati avanti alla commissione dei quali meglio si riferirà. Di lui il 25 giugno 1942 il gen. di corpo di armata Giuseppe Pafundi scriveva: *ha saputo adattare con chiarezza di vedute e con molto equilibrio l'azione del procuratore militare alle esigenze politiche e militari del*

territorio di occupazione, ottimo collaboratore del comando del C.A: nel campo dell'amministrazione della giustizia militare

Su questo periodo della carriera del gen. Santacroce e sugli effetti che questa esperienza avrebbe potuto avere sul futuro alla commissione si è espresso il dott. Romano[457], che lavorò con il procuratore generale militare dal 1968 al 1974 con le funzioni di procuratore militare addetto al procuratore generale: "*Santacroce era uomo di altri tempi che aveva fatto il magistrato militare in Africa orientale - allora con i gradi militari era maggiore - ad Addis Abeba e qualcosa rimane quando si fanno queste esperienze*".

Dopo l'8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi che lo internarono in Germania. Rimpatriò in data 11 luglio 1945 dopo essere stato liberato dalle truppe canadesi e svolto per gli alleati un incarico presso i luoghi di internamento.

Nell'ambito di questa esperienza della carriera del magistrato maturò l'unico incidente del suo cammino verso i più alti gradi della magistratura militare: nell'immediato dopo guerra venne infatti colpito da misura cautelare della sospensione dell'ufficio da parte dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Agli atti della commissione è stata acquisita sia la dichiarazione, poi ritenuta del tutto infondata, di un militare che lo accusò di aver avuto comportamenti qualificabili come atti di collaborazione con i tedeschi all'atto di essere deportati in Germania dalla Grecia e di avere svolto opera di delazione a favore dei nazifascisti nei confronti di colleghi che tentavano di sottrarsi alla partenza. In data 16 febbraio 1946 la commissione per l'epurazione del personale civile deliberava l'insussistenza dell'addebito ascrittogli.

Immediatamente dopo fu dunque reintegrato nella magistratura militare dove fu impiegato in delicati processi sia per quanto riguarda fatti avvenuti durante la difesa di Roma dal tedesco invasore, sia per

[457] ascoltato in audizione privata da una delegazione della commisisone

quanto riguarda il processo a Rodolfo Graziani[458]. La brillantezza con cui condusse i suoi compiti gli fruttarono note di merito ed encomi[459] che lo portarono ad essere nominato procuratore generale nel 1958 alla giovane età di quarantotto anni. La documentazione acquisita dagli archivi del ministero della Difesa comprovano l'apprezzamento delle doti di Enrico Santacroce nei vari passaggi di carriera come in occasione della nomina di consigliere relatore al tribunale supremo militare[460], quando le sue capacità, furono definite *eccezionali* dall'allora procuratore generale. Si tratta sia per la delicatezza del ruolo, sia per l'ambiente in cui avvenne di un fatto di particolare importanza sempre tenendo in considerazione che a mente della normativa vigente in quel tempo era il potere esecutivo che deteneva il potere di provvedere alla nomina del procuratore generale militare[461]. Sul punto appare utile riportare la testimonianza di un altro dei collaboratori del gen. Santacroce, il dott. Giovanni Di Blasi che, come si riferirà diffusamente nel proseguo, partecipò alla decisione di archiviare provvisoriamente i fascicoli: *Santacroce si trovava a metà tra quelli che noi chiamavano i « vecchi » magistrati militari e i nuovi. I magistrati militari anziani venivano da noi chiamati i magistrati « della prima guerra », in quanto erano tutti ex combattenti della prima guerra mondiale. Poi c'erano i nuovi, che erano entrati in servizio durante la guerra, come Foscolo, Veutro, Marciante, Pantano e tanti altri. Santacroce era entrato in servizio nel 1935, insieme ad un altro magistrato di nome Merler, che non ho mai conosciuto, in quanto presto` servizio sempre a Verona. Entrambi provenivano dalla magistratura ordinaria. Il dottor Santacroce era un uomo riservato, conduceva una vita piuttosto appartata, partecipava poco anche ai convegni che venivano organizzati e alle riunioni che si tenevano per motivi di servizio o collaterali.*

[458] il processo si tenne a partire dall'11 ottobre 1948 e il generale fu condannato a 19 anni di carcere

[459] tra i tanti si segnala l'encomio del dott. Borsari, procuratore generale militare del 15 marzo 1949

[460] si veda il promemoria per il ministro della Difesa del 30 giugno 1956

[461] allorquando il gen. Santacroce divenne consigliere relatore del tribunale supremo militare agli atti della commissione è stata acquisita la decretazione del ministro della Difesa on. Taviani al quale era stato segnalato dal gen. Gandini, presidente del tribunale supremo militare e dal sen. Cerica ex presidente del tribunale supremo militare.

Non credo, pertanto, che avesse rapporti particolari, ne´ con i magistrati anziani, ne´ con quelli nuovi, anche perche´ era diventato procuratore generale militare in eta` molto giovane, per quella carica: era nato nel 1910 e divenne procuratore generale militare nel 1958, a 48 anni di eta` , un'eta` per noi eccezionale. Quando si tratto` di sostituire il procuratore generale Mirabella, che apparteneva alla categoria degli anziani, andato in pensione nel 1958, evidentemente le autorita` che dovevano scegliere il nuovo procuratore generale militare individuarono qualcuno che non avesse legami con il passato".

Questa estraneità, anche alla luce dei trascorsi in Africa del generale, trova parziale riscontro. Sul punto vale la pena aprire una breve parentesi per sottolineare che certamente vi fu un elemento di rottura rispetto al predecessore gen. Arrigo Mirabella consistito nel fatto che, a differenza di quest'ultimo[462], Santacroce si rifiutò di giurare per la RSI.

In molte occasioni gli auditi avanti alla commissione sono stati sollecitati a ricordare e riferire dei rapporti tra il gen. Santacroce e il ministro della Difesa o più in generale il mondo politico. Da parte dei colleghi, che in varia guisa hanno collaborato con lui, è sempre stato messo in rilievo il suo piglio autoritario anche nei rapporti con il ministero, ma allo stesso tempo la sua sensibilità per gli aspetti politici delle questioni. La descrizione, che dobbiamo al dott. Romano, ricalca addirittura nell'uso dei termini quella del generale Pafundi riportata precedentemente. Da quest'ultimo viene infatti ancora una volta messa in rilievo la sua insofferenza per ingerenze anche provenienti dal mondo politico[463]. Di diverso avviso è il prof. Renato Maggiore,

[462] Come si può leggere nella documentazione acquisita dal ministero della Difesa il gen. Mirabella, procuratore generale militare dal 1954 al 1958 a causa del giuramento di fedeltà per la Repubblica sociale italiana fu sanzionato con la collocazione a riposo; a seguito di opposizione il provvedimento venne revocato a cui seguì la reintegra nel ruolo di sostituto procuratore militare; fu giudicato favorevolmente invece nell'ambito del procedimento di discriminazione

[463] sul punto particolarmente chiara è stata la testimonianza del dott. Saverio Malizia, magistrato militare alla procura generale militare con il gen. Santacroce e dal 1968 distaccato come consigliere giuridico al ministero della Difesa: *"Il procuratore generale Santacroce era alquanto geloso delle sue prerogative.Con il ministro aveva pochi contatti. Ricordo che tra l'altro si era dispiaciuto perche´ io ero stato nominato consigliere del ministro. Non voleva quindi frequenti contatti con il ministro. L'ho visto poche volte: in particolare, quando si doveva trattare di qualche nomina.*

anch'egli nella sua carriera procuratore generale militare anche se in anni molto successivi, il quale riferendosi al suo *venerato capo* ha parlato di *esigenze provenienti dal mondo politico* per dare una spiegazione del provvedimento di archiviazione provvisoria si ripete per chiarezza, pur in quel periodo era organicamente legato. Il sen. Andreotti, audito avanti alla Commissione di inchiesta parlamentare ha sostenuto di non avere avuto alcun rapporto degno di essere ricordato con il generale Santacroce sul cui conto non è stato in grado di riferire alcun particolare.

La figura del Procuratore Generale Militare Santacroce non può essere delineata, ai fini che qui interessano, in maniera disgiunta dalla disamina del provvedimento di "*archiviazione provvisoria*" di data 14 gennaio 1960, che porta la sua firma, adottato in relazione a tutti i fascicoli processuali relativi a crimini di guerra, rinvenuti nella primavera del 1994 presso l'archivio di Palazzo Cesi e che sostanzialmente decretò la definitiva sepoltura delle indagini.

Le motivazioni che portarono all'adozione del provvedimento *de quo* – il quale, in sostanza, rappresenta la formalizzazione della decisione di non procedere giudizialmente in relazione a quei crimini- saranno oggetto di ampia valutazione nel corso della presente relazione.

In questa sede preme, invece, analizzarne specificamente il contenuto, nel contesto della normativa processuale e penalistica di riferimento, al fine di rendere evidente la connotazione di abnormità rispetto al sistema, che peraltro emerge già *prima facie*.

In tal senso, come si vedrà, risulta oltremodo significativo quanto riferito dal dottor Di Blasi (collaboratore di Santacroce e testimone diretto della vicenda), nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione, in quanto, l'evidente insostenibilità delle argomentazioni giuridiche attraverso cui egli si assume l'ingrato compito di dare una parvenza di legalità al provvedimento, conferma invece, *a contrariis*, l'illegittimità dello stesso.

Del resto si registrano due dati di notevole importanza che contrassegnano la carriera del dottor Di Blasi e che inevitabilmente contribuiscono ad attribuire una connotazione di parzialità alla posizione dallo stesso assunta in relazione non solo ai fascicoli, ma più in generale alla complessiva questione dei crimini di guerra.

Il primo episodio si riferisce all'anno 1962, allorché il dottor ricopriva le funzioni di giudice istruttore militare a Roma, accolse la richiesta di non doversi procedere -formulata dal sostituto procuratore militare Del Prato e dal procuratore militare Triingali, all'esito dell'istruttoria sommaria- nei confronti di Erich Priebke, Karl Hass ed altri, in quanto le indagini compiute per rintracciare ed identificare i colpevoli erano risultate negative oppure impossibili.

Il secondo episodio riguarda invece l'anno 1971, quando Di Blasi – all'epoca magistrato di sorveglianza presso il Tribunale Supremo Militare- ha espresso, conformemente al Procuratore Generale Santacroce, il parere favorevole del proprio ufficio per la concessione della grazia a Kappler.

Ma andiamo per ordine e partiamo dal testo del provvedimento, che si presenta del seguente tenore:

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

Visti gli atti relativi al fatto di cui tratta il fascicolo n…..dell'Ufficio sopra indicato;

poiché, nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto, non si sono avute notizie utili per la identificazione dei loro autori e per l'accertamento della responsabilità,

ordina

la provvisoria archiviazione degli atti.

Roma, 14 gennaio 1960

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

(Enrico Santacroce)

Come si può vedere, già ad una prima analisi, trattasi di atto che non trova cittadinanza nell'ordinamento giuridico e segnatamente nelle disposizioni procedurali, tanto vigenti attualmente, quanto all'epoca della sua adozione, ovvero con riferimento al Codice di Rito del 1930.

Ed infatti si rileva innanzitutto come esso sia stato adottato da un organo giudiziario assolutamente carente in ordine alla trattazione, e quindi alla definizione, di procedimenti penali, poichè organo inquirente di legittimità.

Tale era infatti all'epoca la Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, corrispondente alla attuale Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

In secondo luogo risulta assolutamente priva di significato giuridico la dizione "archiviazione provvisoria", posto che, secondo i principi del nostro ordinamento processuale, l'archiviazione è istituto connotato da provvisorietà, in quanto non è suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata; essa tuttavia preclude l'espletamento di ulteriori indagini, a meno che intervenga apposita autorizzazione da parte del Giudice, fondata sulla base di nuovi elementi probatori.

Inoltre, in nessun caso l'archiviazione può essere adottata autonomamente dall'organo inquirente, quand'anche sia quello competente per le indagini, il quale ne formula richiesta al Giudice per le Indagini Preliminari (Giudice Istruttore, a norma del Codice di procedura penale del 1930), quale organo deputato a controllare la correttezza formale e sostanziale delle scelte processuali del Pubblico Ministero.

Queste, in sintesi, le principali argomentazioni giuridiche che connotano detta "archiviazione provvisoria", quale provvedimento abnorme, in quanto *extra ordinem*, privo di cittadinanza all'interno del sistema giuridico italiano.

Del resto, con la sola eccezione del dottor Di Blasi, non si sono registrate opinioni di segno opposto da parte dei soggetti auditi nel corso dei lavori della Commissione, pur nella diversità di opinioni relative alla vicenda e anche da parte di coloro che hanno dimostrato la massima stima nei confronti del Procuratore Santacroce, sia come uomo, che come giurista.

Valga per tutti l'esempio del professor Maggiore, il quale ha affermato: "*Io per l'eccellenza Santacroce ho venerazione, magistrato al quale debbo tanto sotto il profilo di cio` che ho appreso. Egli mi consentì di essere docente, di andare a fare lezione all'universita` di Palermo, attivita` per primo da lui permessami e che percio` potei continuare sino al 1981. E poi era uomo ammirevolissimo, capacissimo, superiore, proveniente dalla magistratura ordinaria. Io dico che quelle carte abnormemente portavano un provvedimento a firma del mio venerato capo: e` la verita`, la debbo dire. Aggiungerei che immagino, conoscendolo, immagino – e tremo – il suo dissidio interiore nel dover mettere una firma sotto quei provvedimenti, quintessenza di illegalità, abnormissimi!*" (cfr. audizione del 27.10.2004).

Dello stesso tenore è poi la valutazione che di quel provvedimento fa il dottor Intelisano: "*Per quello che ho avuto modo di conoscere, il procuratore generale Santacroce era sicuramente una persona molto preparata dal punto di vista tecnico-giuridico ed era una persona perbene, quindi probabilmente l'adozione di quel provvedimento abnorme era dovuta o ad un eccesso di zelo (poi spieghero` cosa intendo) o alla necessita` quantomeno di cercare di dare una veste formale ad un mero occultamento…*" (cfr. audizione dell'11.12.2003).

Significativo sul punto è poi quanto si legge nella delibera conclusiva dell'indagine conoscitiva disposta dal Consiglio della Magistratura Militare, ovvero che "*In questo contesto di pregressa e persistente*

violazione della legge, perdono autonomo rilievo gli stessi provvedimenti di provvisoria archiviazione adottati il 14 gennaio 1960 dal dott. Enrico Santacroce,, subentrato al dott. Mirabella nel 1958. Del resto, per quanto si è già detto, si tratta di decisioni del tutto inidonee a produrre un qualsiasi effetto giuridico nel procedimento, e dunque con conseguenze soltanto interne all'organizzazione dell'ufficio. Importa invece rilevare il dato sostanziale, della conferma dell'illegalità anche nel lungo periodo, che si sarebbe concluso nel 1974, di titolarità del dott. Santacroce" (cfr. delibera del C.M.M. del 23.03.1999 – doc. 3/7).

Infine nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati al termine della XIII legislatura, si legge che "*L'archiviazione del gennaio 1960, comunque, non è solo un atto adottato da un organo non competente, ma anche un'iniziativa assolutamente discutibile nel merito, in quanto non vi erano gli estremi per l'archiviazione, dal momento che i fascicoli contenevano indicazioni di nomi, fatti e circostanze. Non si tratta, quindi, di un'archiviazione, ma di un mero occultamento. In ciascuna delle pratiche è impressa la dicitura di «archiviazione provvisoria», facendo riferimento ad un istituto che non trova riscontro nell'ordinamento*" (cfr. documento conclusivo indagine conoscitiva Commissione Giustizia del 06.03.2001).

Sin qui, come si può vedere, emerge una sostanziale uniformità di vedute in ordine alla valutazione del provvedimento di Santacroce, quantomeno sotto il profilo giuridico.

Di segno opposto, invece, la ricostruzione che ne fa il dottor Di Blasi, magistrato militare oggi in quiescenza, collaboratore di Santacroce all'epoca dei fatti, che partecipò direttamente alle fasi relative alla genesi ed alla redazione del provvedimento.

Egli infatti fu incaricato proprio da Santacroce di riordinare gli atti relativi ai procedimenti in questione, i quali furono poi definiti mediante l'archiviazione provvisoria.

Il ragionamento di Di Blasi (cfr. audizioni del 05.10.2005 e 25.10.2005) parte dal presupposto della legalità dell'"archiviazione provvisoria",

cerca quindi di spiegare le ragioni, storiche e giuridiche, di tale sua valutazione e conclude nel definirla un atto meramente "ricognitivo".

Si è già detto come la sua complessa ricostruzione porti, in realtà, a conclusioni opposte a quelle cui era evidentemente mirata, in quanto le sin troppo facili obiezioni alle tesi sostenute –tali da renderne evidente l''assoluta inconsistenza- confortano la valutazione di illegittimità dell'atto e di illiceità del comportamento di chi ebbe a redigerlo.

In tale contesto appare oltremodo significativo che il Di Blasi, prima di affrontare la disamina del provvedimento, ritenga di esporre una serie di ragioni –come si dirà tra poco del tutto infondate- che, a suo dire avrebbero reso impossibile celebrare quei processi.

Egli afferma innanzitutto che l'indirizzo del Governo militare alleato era quello di processare i capi militari, ma non i militari di basso rango e che in ogni modo, questi militari non furono consegnati.

I comandi militari alleati, infatti, dopo aver espletato le indagini, li liberarono e quindi non si poteva sapere se questi militari fossero stati gia` processati dagli alleati. Poiché, secondo la normativa adottata in quel periodo, le sentenze dell'autorita` militare alleata avevano la stessa efficacia di quelle italiane, non sarebbe stato possibile processarli per non violare il principio del cosiddetto *ne bis in idem*, ossia il divieto di celebrare un nuovo giudizio nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto-reato.

L'argomentazione tuttavia è del tutto inconsistente, in quanto è noto che il divieto del *ne bis in idem*, non impedisce di effettuare le indagini e finanche di celebrare il processo, attività che per converso devono essere doverosamente compiute, fintanto che non vi sia certezza dell'esistenza di una precedenza sentenza avente autorità di cosa giudicata. Solo in questo caso si impone una pronuncia assolutoria.

In secondo luogo, Di Blasi afferma che si trattava di militari in gran parte, almeno apparentemente, rimpatriati, per i quali non sarebbe stato possibile ottenere l'estradizione, in virtù della convenzione italo-germanica del 1942. Tale convenzione, decaduta in quanto la Germania

era in stato di capitolazione e di conseguenza tutti i suoi atti normativi e i rapporti esterni erano decaduti, era rientrata in vigore nel 1953, con uno scambio di note intercorso tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e le autorita` diplomatiche della nuova Repubblica federale tedesca.

Anche in questo caso basterà ricordare come nel nostro ordinamento sia sempre stato possibile la celebrazione del processo anche senza la costituzione dell'imputato, seguendo la disciplina della "contumacia".

Infine Di Blasi afferma che la normativa emanata nell'immediato dopoguerra aveva trasferito l'esercizio dell'azione penale in capo al Ministro competente e che pertanto i Procuratori Militari non avrebbero più potuto esercitarla.

Di conseguenza quegli atti, che erano stati accentrati presso la Procura Generale Militare per decisione governativa avrebbero dovuto solo essere ivi custoditi in attesa che il Ministro decidesse in ordine all'esercizio dell'azione penale.

De resto, secondo quanto riferito da Di Blasi, lo stesso Ministro non avrebbe potuto attivarsi in tal senso, in quanto glielo impediva l'art. 45 del Trattato di Pace, a norma del quale «L'Italia prendera` tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto e la consegna, ai fini di un successivo giudizio: a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità, o di complicità in siffatti crimini [...] ».

Anche in questo caso tali argomentazioni si appalesano infondate, sia sotto il profilo storico, che giuridico.

In primis, per quanto riguarda la disciplina pattizia, è del tutto evidente che l'obbligo di consegna dei criminali di guerra, sancito nei confronti dell'Italia, non era di per sé preclusivo della celebrazione dei processi da parte del nostro Paese.

Inoltre non è sostenibile che la normativa emanata nel dopoguerra avesse attribuito al Ministro competente l'esercizio stesso dell'azione,

bensì unicamente una condizione di procedibilità, una sorta di autorizzazione, tecnicamente definita "richiesta di procedimento".

Ed infatti l'art. 6 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 310, il quale prevedeva che *al Comandante supremo per le disposizioni di sua competenza concernenti l'inizio e l'esercizio dell'azione penale, previste dagli articoli 245 e 270 del Codice penale militare di guerra, è sostituito il Ministro della Forza armata cui appartiene il colpevole…*, era riferito all'esercizio dell'azione penale durante lo stato di guerra, così come si evince dalle norme citate del Codice.

Per converso, in ordine ai procedimenti in questione, i quali riguardavano reati commessi durante lo stato di guerra, ma che avrebbero dovuto essere trattati dopo la cessazione dello stesso, la normativa di riferimento è l'art. 248 del Codice penale militare di guerra, a norma del quale *l'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non può essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del Ministro della Difesa…La stessa disposizione si applica relativamente all'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nell'articolo 165. In tali casi, se l'imputato è estraneo alle forze armate dello Stato, la richiesta è fatta dal Ministro della Giustizia.*

Come si può vedere, la norma in questione prevede unicamente una condizione di procedibilità, la richiesta di procedimento –istituto che peraltro ancora esiste nel nostro ordinamento in relazione ai reati commessi all'estero- in relazione alla quale è ovviamente la Procura competente a doversi attivare.

Sulla scorta di quanto si è sin qui detto emerge con chiarezza l'infondatezza delle conclusioni cui perviene Di Blasi, ovvero che gli atti si trovassero presso la Procura Generale Militare solo per essere ivi custoditi, in attesa che il Ministro decidesse se esercitare l'azione penale, la quale peraltro gli sarebbe stata inibita dall'art. 45 del Trattato di Pace.

Così come privo di fondamento appare il corollario di questa affermazione, ovvero che il provvedimento di archiviazione provvisoria sia stato generato dall'esigenza di riordinare tali atti ed abbia quindi un valore meramente ricognitivo.

Non vi è chi non veda l'assoluto contrasto tra l'istituto dell'archiviazione che in quel caso è stato, sia pur impropriamente, adottato e l'esigenza di effettuare una ricognizione degli atti, alla quale sarebbe di certo stato più confacente la redazione di un inventario.

In realtà è evidente che i procedimenti avrebbero dovuto essere trasmessi, sin dall'immediato dopoguerra, ma ancora nel 1960, alle Procure Militari territorialmente competenti ad esercitare l'azione penale, le quali avrebbero dovuto attivarsi nei confronti del Ministro, in relazione alla condizione di procedibilità di cui all'art. 248 del Codice penale militare di guerra.

Ne consegue che il provvedimento di "archiviazione provvisoria" null'altro rappresenta se non un tentativo –peraltro giuridicamente maldestro- di formalizzare la decisione di non dare più corso a quei processi.

§ 21. L'invio alle *competenti* procure militari territoriali dei fascicoli contro ignoti e le modalità di trattazione allegate (1965-1971)

Già il consiglio della magistratura militare aveva messo in luce che una parte dei fascicoli relativi ai crimini di guerra furono inviati dalla procura generale militare alle procure territorialmente competenti a partire dalla metà degli anni '60. La relazione conclusiva di quell'Organo aveva parlato espressamente di *parziale rientro nella legalità* comunque attenuato dal fatto che si trattava di *fascicoli che non contenevano notizie utili per l'identificazione degli autori del reato e che non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali*.

In realtà l'indagine che la commissione ha svolto su questo frangente porta a conclusioni difformi rispetto all'organo di autogoverno della

magistratura militare. Per fare piena luce sui fatti la commissione parlamentare di inchiesta ha innanzitutto richiesto a tutte le procure militari coinvolte in questa vicenda di inviare copia dei fascicoli allora trattati anche al fine di giungere alla ricostituzione dell'originario archivio presente a palazzo Cesi.

Così lo studio della documentazione e l'audizione di alcuni protagonisti di quella vicenda, come l'ex magistrato militare dott. Orazio Romano, l'attuale Presidente della corte di appello militare di Roma dott. Alfio Nicolosi e il dott. Giuseppe Scandurra, che ora ricopre il ruolo di Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, portano a riconsiderare quegli avvenimenti soprattutto se contestualizzati nel tempo: l'archivio dei procedimenti sui crimini di guerra comprendeva a quell'epoca duemiladuecentosettantaquattro fascicoli oltre al carteggio vario e quello di tipo amministrativo, la quasi totalità in una posizione processuale non prevista dall'ordinamento in quanto provvisoriamente archiviati. Nei primi mesi del 1965 l'esistenza e in parte il contenuto dell'archivio erano stati oggetto di una corrispondenza esplicita con il ministro della Difesa per via della richiesta proveniente dal governo della Repubblica Federale di Germania di avere copia di quei fascicoli. Pochi mesi dopo dal procuratore generale militare gen. Santacroce partì un'iniziativa.

Nel mese di dicembre del 1965 a firma del procuratore generale militare venne redatto un ordine di servizio[464] con destinatari i procuratori della Repubblica militari. A quest'ordine di servizio vennero allegati complessivamente milleduecentosessantacinque fascicoli intestati a ignoti e già provvisoriamente archiviati. L'opera di selezione venne svolta dall'allora capitano Franco Puliti[465], cancelliere militare coordinato dal dott. Massimo Tringali, magistrato militare

[464] Documento in atti

[465] Ascoltato avanti alla commissione sia in audizione libera, che con le forme dell'esame testimoniale il cap. Puliti non ha fornito alla commissione indicazioni utili. Nonostante il ruolo di grande rilievo da lui esercitato nella gestione delle carte dell'archivio dei crimini di guerra sino all'inizio degli anni settanta non è rimasto nulla nel ricordo del cancelliere militare

applicato alla procura generale militare. Il testo della lettera del gen. Santacroce era il seguente: "*trasmetto i carteggi di cui all'unito elenco, contenenti informazioni raccolte a suo tempo in merito a reati per la più parte contro gli usi e le leggi di guerra commessi, durante l'occupazione di militari tedeschi assolutamente sconosciuti*

Al fine di dare una conveniente definizione giudiziaria al materiale in questione, secondo criteri che ne consentano una sistemazione complessiva in un quadro storico-statistico di agevole consultazione preso attenersi alle seguneti direttive di massima

- esaminare gli atti al fine dell'esatta definizione giuridica dei fatti

- gli atti dovranno essere ordinati in fascicoli secondo le disposizioni regolamentari, provvedendo anche agli abbinamenti occorrenti

- la definizione dei procedimenti sia affidata se è possibile ad un solo magistrato del pubblico ministero e al medesimo giudice istruttore

- i provvedimenti con i quali saranno definiti i procedimenti di cui trattasi abbiano possibilmente una numerazione progressiva ininterrotta

- un estratto di ciascuno di tali provvedimenti sia trasmesso a questo generale ufficio

- l'estratto dovrà consistere in un paradigma uniforme contenente il titolo del reato con l'indicazione dei relativi articoli di legge e la concisa enunciazione del fatto nonchè di eventuali altre circostanze utili al fine dell'anzidetto quadro storico

Prego assicurare.

Le diverse procure militari, *assicurarono,* con la parziale eccezione della procura militare di Verona, il buon esito della richiesta.

Il Tribunale militare di Torino fu investito, dell'arrivo di centoquarantatre fascicoli relativi a crimini di guerra compiuti da ignoti con lettera del 17 dicembre 1965. In data 8 maggio 1967 il pubblico ministero militare dott. Vittorio De Cillis riscontrò la procura generale militare allegando le sentenze del giudice istruttore che

furono emesse tutte tra il 24 ottobre 1966 e il 10 novembre 1966[466]. La motivazione, uguale per tutti i casi, fu di *"non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato"*.

Vale la pena sottolineare che il tratto comune caratterizzante i fascicoli di cui si sta trattando è il fatto che essi fossero intestati a indagati ignoti. Tra loro tuttavia vi sono alcune stragi gravissime come quella avvenuta il 29 aprile 1945 a Cavaglià in provincia di Vercelli con l'uccisione di otto patrioti o a Fondotoce il 20 giugno 1944 quando vennero trucidate ventitre persone.

Il tribunale militare di Padova in data 29 aprile 1969 rispose alla procura generale militare che in data 21 aprile 1969 erano state emesse dal giudice istruttore dott. Mario Segalla trentasette[467] provvedimenti di non doversi procedere conformemente a quanto richiesto dai rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero militare dott. Salvatore D'Agata e Stefano Attardi con la seguente eguale motivazione *ritenuto che trattasi di episodi avvenuti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale e che non sussiste alcuna possibilità di identificarne gli autori dispone non doversi procedere per i fatti sopra esposti per essere rimasti ignoti gli autori.*

La procura della Repubblica del tribunale militare di La Spezia fu investita in data 26 febbraio 1966 di ben duecentodiciassette fascicoli e in data 17 luglio 1967 fu in grado di rispondere alle pretese dell'ufficio superiore con lettera del pubblico ministero militare dott. Umberto Saraceni. Altri quarantatre furono inviati da Roma a La Spezia in data 17 luglio 1968.

Le duecentoquattordici sentenze furono emesse dal giudice istruttore dott. Maffeo Rondano in due udienze, il 15 e il 16 giugno 1967, mentre l'udienza dell'11 febbraio 1969 fu dedicata all'emissione dei provvedimenti giunti nel secondo momento; si tratta tutte di sentenze

[466] più precisamente si è trattato di centodiciannove sentenze e sette decreti di archiviazione in quanto alcuni fascicoli vennero abbinati

[467] invio con lettera del gen.Santacroce del 17 dicembre 1965 con ventisette fascicoli e del 17 luglio 1968 dieci fascicoli

di non doversi procedere[468] motivate allo stesso modo: *in quanto a causa delle notizie assolutamente generiche a suo tempo raccolte non emergono dagli atti del processo alcun elemento che consente di addivenire alle identificazione dei militari tedeschi cui viene attribuita la responsabilità del fatto criminoso descritto nel capo di imputazione e che il lungo periodo di tempo trascorso e le suaccennate assolute mancanza di elementi non rendono possibile allo stato l'esperimento di eventuali indagini volte alla identificazione dei responsabili*.

Parte di questi fascicoli furono trattati in qualità di pubblico ministero di indagine da parte del dott. Orazio Romano che di fronte alle contestazioni dei commissari ha preferito non rispondere sulle ragioni di una così evidente intrusione nell'ambito valutativo del singolo magistrato da parte dell'ufficio superiore[469]. Anche per quanto riguarda questi fascicoli deve essere ribadito che alcuni incartamenti riguardano stragi efferatissime: a solo titolo esemplificativo si menzionano la strage toscana di Massaciuccoli[470] o quella dell'appennino tosco-emiliano di Molinaccio di Sotto[471]. L'approssimazione assoluta con cui avvenne la trattazione di queste cause emerge chiaramente dallo studio dei fascicoli giunti presso l'archivio della commissione: il giudice istruttore di La Spezia in data 11 febbraio 1969 ha provveduto a sancire la definizione del procedimento di cui al numero n.1891 del registro generale che recava notizia dell'uccisione di nove civili di cui sette identificati a Casaglia di Marzabotto nel novembre 1944. Anche una sommaria delibazione avrebbe permesso di concludere che si trattava di un fascicolo processuale relativo alla strage di Marzabotto, procedimento che peraltro risulta attualmente in corso avendo avuto impulso solo dopo l'invio dei fascicoli da Palazzo Cesi a metà degli anni '90. Di un altro

[468] a cui devono aggiungersi sei provvedimenti che decretavano di non doversi promuovere l'azione penale in quanto si era trattato di episodi di combattimento bellico

[469] dott. Romano: *sarà stato fatto secondo quelle indicazioni, le quali però, normalmente servivano a stabilire dei paletti e delel responsabilità.* D: *Ma in questo modo veniva meno l'autonomia del magistrato? Lei vuole che faccia delle dichiarazioni compromettenti?*

[470] Fascicolo n.2150 del registro generale

[471] Fascicolo n.1854 del registro generale

caso nel quale l'esito istruttorio sarebbe dovuto essere diverso si dirà nel proseguo.

In data 10 marzo 1966 centosettantuno fascicoli furono inviati dal cap. Puliti alla procura della Repubblica militare di Roma. A trattarli, in funzione di giudice istruttore, fu il dott. Alfio Nicolosi che diede corso alla richiesta del pubblico ministero dott. Nicola Pantano di non doversi procedere per tutti i procedimenti *poichè a seguito delle opportune indagini esperite non si è potuto accertare l'identità personale dell'imputato che pertanto è rimasto sconosciuto. Ritenuto che allo stato attuale degli atti non si ravvisa la possibilità di ulteriori fruttuose indagini dichiara non doversi procedere in ordine al fatto per essere rimasti ignoti gli autori del reato.* Tra questi vi era anche il fascicolo di indagine per la strage di trenta civili il 7 giugno 1944 a Pretarelle di Vicevare (Roma). Uguale sorte ebbero i tre fascicoli inviati in data 17 luglio 1968 e che il giudice istruttore dott. Vito Antuofermo, vista la richiesta del pubblico ministero dott. Giuseppe Perassoli, dispose in modo che potessero essere riscontrate le volontà della procura generale già in data 10 aprile 1969.

Tutti i fascicoli trattati a Roma vennero ritualmente inviati al procuratore generale militare, ruolo ricoperto al tempo dal dott. Giuseppe Scandurra il quale li vistò senza opporre impugnazione. Sia al dott. Alfio Nicolosi che al dott. Scandurra, durante le audizioni tenute in commissione, sono state richieste spiegazioni di questa vicenda. Il primo ha detto di non ricordare i fatti, mentre il secondo ha sostenuto che *era una situazione che si verificava un po' in tutti i tribunali militari. (…) Non posso dire che ci fosse un ordine politico, pero` erano fascicoli che giungevano e che venivano trattati alla stregua di tutti i fascicoli, con un sostituto che veniva designato, con una richiesta al giudice istruttore, con un deposito degli atti secondo il rito normale che veniva previsto allora e con una sentenza del giudice istruttore. (…) Era una situazione che si verificava nell'ambito degli ignoti militari che venivano trattati nell'ambito dei vari uffici giudiziari. (…) non si e` mai diffusa questa sensazione – lo devo dire con molta sincerita` – che ci fosse un intento diretto ad occultare ogni*

circostanza. Forse c'e` stata una valutazione relativa al fatto, nel senso che non c'erano altri elementi per poter giungere ad una identificazione degli ignoti. (…) Era un fascicolo a carico di ignoti per i quali non c'erano elementi, credo che sia stato ritenuto cosi` dal giudice istruttore, per poter approfondire le indagini o per avere ulteriori elementi, affinche´ dagli ignoti si passasse al giudizio nei confronti di noti. (…) non c'e` stata un'impostazione di massima perche´ non si facessero le indagini o perche´ si giungesse ad un proscioglimento, ad una qualificazione di estraneita` e quindi di archiviazione".

Anche il tribunale di Verona ottemperò alle richieste del gen. Santacroce anche se con modalità parzialmente diverse dagli altri uffici. Esso ricevette centottanta fascicoli in data 17 dicembre 1965 e su sollecitazione del cap. Puliti il dott. Carlo Merler rispose in data 7 maggio 1968: *sono state fatte indagini tramite i competenti comandi dei carabinieri per l'eventuale identificazione degli autori militari tedeschi. Poichè le indagni hanno dato esito negativo si sta procedendo alla totale definizione dei procedimenti*[472].

Assolutamente identico agli altri tribunali militari è stato invece il percorso dei quattrocentoventisei fascicoli giunti in data 16 febbraio 1966 a Napoli al procuratore militare dott. Ugo Sciortino, seguiti da quindici il 17 luglio 1968. Il riscontro sollecitato dal cap. Puliti in data 23 aprile 1968 avvenne il 22 luglio 1968 e il 28 febbraio 1970. Quattrocentododici sentenze di non doversi procedere e cinque decreti di non doversi promuovere l'azione penale. Il giudice istruttore fu il dott. Antonio Bianco e il pubblico ministero di indagine il sostituto procuratore della Repubblica dott. Antonio Di Paolo, tranne per quanto riguarda due trattati dal collega dott. Dante di Iasi di cui venne

[472] centosettantasette sentenze emesse in data 29 maggio 1968 di non doversi procedere a firma del giudice istruttore Luigi Recchia tutte così motivate: *dalle attente ricerche esperite per l'accertamento del fatto di cui in rubrica è rimasta provata la genericità del reato mentre malgrado le diligenti indagini svolte dagli organi di polizia giudiziaria nonchè recentemente interessati dal competente ufficio dle pubblico ministero procedente non è stato possibile individuare i militari autori del reato; non è senza fondamento opinare che eventuali ulteriori ricerhe, mentre confermerebbero i fatti non apporterebbero alcun utile e valido elemento per l'identificazione degli autori, dovendosi tener conto del lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione degli stessi (oltre venti anni) e del fatto che i responsabili - se ancora in vita - sono stranieri residenti oggi fuori dallo stato italiano*

sollecitata la comunicazione dell'esito alla procura generale militare in data 12 marzo 1970. Per tutti la stessa motivazione: *gli autori del delitto in esame non furono all'epoca identificati; tenuto conto del lungo tempo trascorso, delle particolari circostanze storiche in cui i fati ebbero luogo, della nazionalità straniera dei loro autori appare ormai impossibile pervenire alla identificazione e al rintraccio dei medesimi.*

A cominciare dal contenuto della lettera con cui venivano inviati i fascicoli, contenente di fatto dei veri e propri ordini provenienti dal gen. Santacroce, a giungere sino alle concrete modalità di trattazione e di redazione delle sentenze, sempre sotto l'occhio vigile del generale Ufficio attraverso continue sollecitazioni inviate dal cap. Puliti, l'intera vicenda non può essere definita un *parziale rientro nella legalità*, come sostenuto dal consiglio della magistratura militare. Anche in questo caso infatti si palesano i due tratti caratteristici dell'occultamento che per ulteriori trentanni investirà i fascicoli nei confronti dei noti: una violazione del corretto esercizio dell'azione penale sotto il profilo della mancata indipendenza decisa da un ufficio non competente alla trattazione istruttoria dei procedimenti.

Si riprende a questo punto la trattazione di quanto si era lasciato in sospeso in relazione ad un fascicolo[473] trattato dalla procura militare e dal giudice istruttore militare di La Spezia. Acquisito l'incartamento agli atti della commissione è emerso che testimonianza verbalizzata all'epoca e contenuta nel fascicolo identificava in maniera certa uno degli autori del crimine per cui si procedeva, il criminale di guerra Walter Reder, riconoscibile per via della menomazione al braccio; nonostante questo il pubblico ministero, il dott. Romano, chiese che il procedimento fosse definito con sentenza di non doversi procedere in quanto ignoti gli autori del fatto. Il giudice istruttore non si oppose. La procura della Repubblica del tribunale ordinario di Bologna, investita di questo fatto in ragione del luogo dove avvenne l'eccidio di Casteldebole del 31 ottobre 1944, consistito nella fucilazione di dieci

[473] fascicolo n.996 del registro generale

civili da parte delle truppe germaniche, ha inviato alla Commissione di inchiesta le proprie valutazioni: il procedimento è stato inviato alla procura ordinaria di La Spezia ritenuta territorialmente competente a decidere sulla condotta dei due magistrati militari sottolineando la sussistenza del reato di omissione di atti d'ufficio e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico[474].

Alla luce di questi fatti appare non esatta anche l'affermazione contenuta nella relazione finale del consiglio della magistratura militare secondo la quale tali fascicoli *non erano dunque idonei a*

[474] Provvedimento firma del procuratore aggiunto dott. Luigi Persico del 5 settembre 2005: *(…) in ordine alle ipotesi di reato dell' art. 328 C.P. e dell' art. 479 C.P., in quanto nelle rispettive funzioni sopra specificate, il primo redigeva il 12.4.1967 la richiesta di n.d.p. nei confronti di ignoti militari germanici e il secondo pronunziava la sentenza in data 15.6.1967, assumendo che nessun elemento indiziario consentiva di identificare gli autori dell' eccidio di Casteldebole del 31 ottobre 1944,omettendo di valutare la posizione del maggiore REDER Walter, nato a Freiwaldau il 4.2.1915, all' epoca detenuto in Italia in espiazione di condanna (poi deceduto) – già giudicato anche per lo specifico episodio sopra citato, per il quale veniva assolto per insufficienza di prove dal Tribunale Militare di Bologna, ed omettendo qualunque attività di indagine diretta ad identificare gli esecutori dell' ordine di tale ufficiale, così agendo sulla base di superiori direttive, tese alla sistematica archiviazione dei procedimenti inerenti gravi delitti commessi dalle forze armate germaniche - determinando la falsità ideologica delle motivazioni dei rispettivi provvedimenti . (…) Infatti il fascicolo n. 996 dello speciale Ufficio Procedimenti Contro Criminali di Guerra Tedeschi – istituito presso la Procura Generale Militare del Regno – era stato trasmesso alla Procura Militare di La Spezia, con nota in data 25 febbraio 1966 del Procuratore Generale Militare dr. Enrico Santacroce, e la Procura Militare di La Spezia l' aveva iscritto al n. 166/96, con provvedimento in data 19 marzo 1966 del Vice Procuratore dr. Orazio Romano. Tale P.M., con provvedimento in data 12 aprile 1967, aveva richiesto al G.I. di dichiarare con sentenza n.d.p. per essere rimasti ignoti gli autori dei reati (violenza contro privati di cui all' art. 185, commi 1 e 2, C.P.M.G. in relazione all' art. 575 C.P.ed incendio in paese nemico (art. 185, comma 1, C.P.M.G.). (…) Scriveva allora il P.M. :"" Ritenuto che a causa delle notizie assolutamente generiche a suo tempo raccolte non emerge dagli atti del processo alcun elemento che consenta di addivenire alla identificazione dei militari tedeschi…", formula che il G.I. dr. Maffeo Rondano testualmente riproduceva nella sua sentenza del 15 giugno 1967. (…) in realtà il maggiore Reder era stato giudicato anche per l' episodio di Casteldebole, che risulta contestato al capo f) della sentenza, che fu pronunziata il 31 ottobre 1951 dal Tribunale Militare di Bologna, e che per tale specifica imputazione fu di assoluzione per insufficienza di prove, quando invece esisteva il significativo elemento che l' ufficiale comandante era un maggiore privo del braccio sinistro. Invero la Stazione dei Reali Carabinieri di Borgo Panigale aveva trasmesso in data 20.2.1945 il verbale della testimonianza resa da Magnani Giuseppe, che aveva assistito alla fucilazione, dopo essere stato personalmente graziato in quanto già privo di una gamba, e quindi aveva un indelebile ricorso della scena. (…) Risulta di tutta evidenza dalle fotografie dell' epoca – pubblicate sui giornali in occasione del sopraluogo dibattimentale nel giudizio di primo grado - ed anche da quelle scattate anni dopo, durante la detenzione nel carcere militare di Gaeta, ove rimase fino alla sua scarcerazione nel gennaio 1985 – che il maggiore Walter Reder, comandante del 16 ° Battaglione della Divisione Panzergrenadier SS, presentava proprio tale mutilazione, indicata dal ripiegamento della manica della giubba. (…) In via astratta, la mancata osservanza dell' obbligatorietà dell' azione penale, la mancanza di qualunque attività di indagine, diretta o delegando la p.g., la mancanza di una qualunque elementare ricerca informativa (la richiesta del certificato penale del Reder e delle copie delle sentenze pronunziate nei suoi confronti), fa ritenere che tale condotta assuma penale rilevanza, a sensi dell' art. 328 C.P., risultando l' abnormità del provvedimento, che assumeva di fatto l' efficacia di una "generale amnistia", così invadendo la sfera del Legislativo ed usurpando un potere del Parlamento. Poiché le due ipotesi di reato enunciate appartengono alla competenza della giurisdizione ordinaria (i profili penali dell' esercizio delle funzioni dei magistrati militari quali pubblici ufficiali sono regolati dal codice penale ordinario e non è applicabile a tali magistrati l' art. 11 C.P.P:) gli atti vanno trasmessi alla competente Procura Ordinaria di La Spezia. (…)*

determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali. Con questo cede ulteriore terreno l'argomento su cui poggiava la convinzione che nel 1965 per alcuni dei fascicoli si era rientrati nella corretta trattazione confermando il carattere anomalo dell'esercizio dell'azione penale per come posto in essere dalle sei sedi di uffici giudiziari militari.

Per alcuni aspetti quanto avvenuto a partire dal dicembre 1965 in ordine ai fascicoli si rivelò anche più dannoso dell'occultamento terminato nel 1994. Lo dimostra quanto emerso dalla documentazione riservata del ministero degli Affri Esteri: in data 22 aprile 1971[475] giungeva a quel ministero una lettera di Simon Wiesenthal con la quale si comunicavano i nomi degli ottantacinque civili uccisi nell'eccidio avvenuto a Noccioleta di Massa Marittima e Castelnuovo Val di Cecina tra il 12 e il 14 giugno 1944 ad opera di reparti delle SS tedesche e italiane. Il ministero della Difesa coinvolto da quello degli Affai Esteri in data 26 giugno 1971[476] riferì la che la procura generale militare aveva fatto sapere che si trattava di un procedimento concluso con sentenza di non doversi procedere emessa in data 11 febbraio 1969[477] dal giudice istruttore del tribunale militare di La Spezia e che il procuratore militare di La Spezia interpellato aveva fatto sapere che l'elenco delle vittime non avrebbe portato alla riapertura del caso.

Quando infine nel 1994 tutta la documentazione ricevuta dalla procura generale militare di ritorno dalle procure militari venne messa all'attenzione della commissione mista presieduta dal dott. Nicolosi egli, in data 20 marzo 1995, decretò che *visto e ritenuto che non si tratta di atti processuali ma di copie di sentenze o di decreti del giudice istruttore militare nonchè di carteggio amministrativo si trasmetta all'archivio storico di questo ufficio.*

Nella chiave sopra esposta certamente l'indagine sull'invio alle procure militari territorialmente competenti dei fascicoli nei confronti di ignoti

[475] Documento in atti

[476] Documento in atti

[477] una delle trentacinque sentenze emesse in quella data dal giudice istruttore del tribunale militare d La Spezia in procedimenti per crimini di guerra

va inserita nell'ambito di quanto previsto dal mandato del Parlamento ed in particolare dall'art.1 comma 2 lettera c) della legge istitutiva della commissione laddove si richiede di comprendere quali siano *le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.* Per quanto attiene a quale fosse la ragione che ha mosso il procuratore generale militare a tale iniziativa imponendo una trattazione così orientata alla chiusura dei procedimenti le audizioni di alcuni dei protagonisti della vicenda non sono state utili.

§ 22. La richiesta di eventuale carteggio relativo ai crimini di guerra da parte della Germania in ordine alla prevista prescrizione e l'invio da parte della autorità italiane (1965).

All'avvicinarsi della data dell'8 maggio 1965, da cui nella Germania federale si sarebbe applicata ai reati commessi durante il nazismo la prescrizione ventennale, il governo tedesco, il 20 novembre 1964 aveva deciso di chiedere ai Governi stranieri amici, alle Organizzazioni ed ai privati tutto il materiale di prova disponibile su quei crimini, per metterlo entro il 1 marzo 1965 a disposizione dell'Autorità giudiziaria tedesca. Questa decisione derivava anche dall'attenzione dell'opinione pubblica internazionale.

Nell'autunno del 1964 e nella primavera del 1965 una protesta mondiale si era sollevata contro la prospettiva di un'eventuale prescrizione per i reati più gravi commessi durante il nazismo. L'argomento venne discusso intensamente anche dall'opinione pubblica italiana. Il 3 e l'10 aprile 1965 la RAI (rete unica) mise in onda un documentario a due puntate di 50 minuti cadauna, dedicate al complesso problema della imminente prescrizione (ventennale) dei più gravi crimini nazisti e alla richiesta del governo federale tedesco indirizzata ai governi dei paesi occidentali di indicare i casi di crimini non ancora risolti. Qualche settimana dopo "Messaggero" (26 maggio

1965) dedicò un'intera pagina al problema della giustizia nei confronti dei criminali di guerra tedeschi.

Mentre l'opinione pubblica italiana fu sensibilizzata, il governo italiano doveva decidere in quale maniera si voleva reagire alla richiesta espressa dal governo tedesca con la Nota Verbale dell'Ambasciata tedesca al Ministero degli Affari Esteri a Rom, il 21.12.1964, che esortò il governo italiano a garantire "tutta la sua collaborazione al fine di reperire il materiale ancora sconosciuto riguardante gli eccidi compiuti durante il dominio del nazionalsocialismo". [478]

Nei mesi successivi fu scambiata una fitta corrispondenza tra il Gabinetto del Ministero della Difesa e la Procura generale militare a Roma, nonché tra il Gabinetto del Ministero della Difesa e quello del Ministero degli Esteri. Dalla corrispondenza tra il Gabinetto del Ministro della Difesa e la Procura Generale Militare si evincono i seguenti fatti: Con telespresso 11/30/C del 8 gennaio 1965, ripetuto come "urgentissimo" il 20 gennaio 1965, il Capo del Gabinetto, d'ordine del Ministro, [479] chiese una risposta esplicita alla Procura Generale. Sembra che la risposta della Procura non arrivò, visto che il 16 febbraio venne ripetuta la richiesta urgentissima da parte del Capo Gabinetto del Ministero della Difesa, sempre "d'ordine Ministro".[480] Questa volta, la risposta venne data immediatamente: Lo stesso giorno, il 16 febbraio 1965 il Procuratore Generale militare, Enrico Santacroce, mise per iscritto la sua risposta ed esplicitava che "vi sono casi – per altro non numerosi – di crimini tuttora impuniti, per i quali vi è una sufficiente documentazione". [481] Con questa risposta, il Procuratore Santacroce aveva per iscritto ed in materia esplicita ammesso nei confronti del vertice politico del Ministero della Difesa l'esistenza, presso la Procura Generale militare, dei fascicoli riguardanti i crimini

[478] Doc. 4/10/f.55, e Doc. 5/1/f.242.
[479] Doc. 5/1/f.239.
[480] Doc. 5/1/f.246.
[481] Doc. 5/1/ff.247-249.

nazifascisti impuniti. Sembra che questa risposta abbia suscitato un periodo di riflessione al vertice del Ministero della Difesa. Quasi un mese dopo, il 12 marzo 1965, il Capo del Gabinetto, d'ordine del Ministro, richiese ulteriori informazioni, cioè "tutti quegli elementi atti a lumeggiare la natura del materiale in questione…"[482] Il 27 marzo 1965 arriva la risposta del Procuratore Generale militare che il materiale (sui crimini impuniti) finora dato "si riferisce a una minima parte dell'intero materiale di informazione". [483] Comunque, questa documentazione si poteva "ritenersi sufficiente sia in ordine alle prove dei fatti sia in ordine alla identificazione degli autori".[484] Con questa lettera si avverte l'esistenza di una mole notevole di fascicoli, in altre parole di uno scaffale o di un'armadio pieno di fascicoli.

La richiesta tedesca aveva quindi stimolato, se non forzato, l'ammissione dell'esistenza, presso la Procura Generale militare, di fascicoli non adempiuti, di pratiche in corso. Come reagì il Ministero della Difesa a questa informazione imbarazzante?

Nel frattempo, il Ministero della Difesa aveva mandato al Ministero degli Affari Esteri l'esito delle sue ricerche sui crimini nazisti impuniti. Il Ministero degli Esteri preparò un Promemoria e una Nota Verbale che vennero trasmesse all'Ambasciata di Germania il 9 marzo 1965. Vengono riportati qui interamente. Nel "Promemoria", scritto dal Ministero degli Affari Esteri venne sottolineato (evidenziato qui in neretto) l'impegno assunto dal governo italiano di punire "tutti i criminali nazisti". Inoltre, il Ministero degli Esteri inoltrò un "Appunto" che l'aveva avuto dal Ministero della Difesa circa "crimini nazisti commessi in Italia e rimasti tuttora impuniti". Mentre il testo dell'Appunto indicò soltanto i crimini commessi senza eventuali autori, il documento venne accompagnato da una serie di allegati che

[482] Doc. 5/1/f.250.
[483] Doc. 8/11/ff.14-15; Doc. 5/1/ff.251-252: Santacroce, 27.3.1965 al Ministero della Difesa, Gabinetto.
[484] Doc. 8/11/f.14-15. Cfr. anche Doc. 5/1/ff. 237-238 Promemoria.

permisero poi alle autorità tedesche di compilare un'elenco congli indiziati suddiviso per provenienza dell'organo denunciante. 20 casi venivano segnalati da parte della Procura Generale militare.

Pochi giorni dopo l'invio della Nota Verbale del 9 marzo 1965 all'Ambasciata tedesca, il Ministero della Difesa chiese in data 12 marzo 1965 alla Procura Generale militare lumi sulla natura dei materiali inviati.

Citiamo per intero il documento inviato all'Ambasciata tedesca il 9 marzo 1965:

Ministero degli Affari Esteri PRO-MEMORIA[485]

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di riferirsi al Promemoria dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania n. V4/81.00/1 del 21 dicembre u.s. e di assicurare che le competenti Autorità italiane continueranno, come in passato, a dare tutta la loro collaborazione al fine di reperire il materiale ancora sconosciuto riguardante gli eccidi compiuti durante il dominio del nazionalsocialismo.

Nel prestare tale collaborazione le Autorità italiane sono conscie di assolvere un dovere, largamente sentito quale esigenza morale, quello cioè di porre ogni cura perché vengano accertate in giudizio le responsabilità di quei delitti commessi durante il regime nazionalsocialista che hanno suscitato, e il cui ricordo suscita ancora, l'orrore dell'umanità.

In proposito il Ministero degli Affari esteri si onora di far presente che il Governo italiano, nel rispetto dei sentimenti generalmente diffusi presso l'opinione pubblica del Paese che chiede la punizione di tutti i criminali nazisti, condivide lo scopo e le finalità della Raccomandazione approvata nell'ultima sessione dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa in tema di prescrizione dei crimini contro l'umanità.

Il Ministero degli Affari Esteri ha pertanto l'onore di comunicare che il Ministero di Grazia e Giustizia, e il Ministero della Difesa per la parte di sua competenza, hanno provveduto ad interessare rispettivamente le Procure

[485] Doc. 52 della Commissione, Provenienza del Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin.

Generali della Repubblica e la Procura Generale Militare al fine di conoscere se l'Autorità giudiziaria italiana possegga materiale probatorio del genere richiesto con Promemoria al quale si risponde, e se siano rimasti ancora impuniti in Italia crimini commessi dai nazisti.

Il Ministero degli Affari Esteri si riserva quindi di fornire al riguardo ulteriori notizie, ma deve far presente che a tale fine sembra necessario un periodo di tempo non troppo breve, ne' attualmente predeterminabile.

Roma, 9 marzo 1965.

Ministero degli Affari Esteri NOTA VERBALE

A seguito del suo Promemoria n. 11/459/10 del 9 corr. il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di trasmettere all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania un Appunto contenente alcuni dati testé forniti dal Ministero della Difesa circa crimini nazisti commessi in Italia e rimasti tuttora impuniti.

Il Ministero degli Affari Esteri si riserva di far pervenire su tale argomento ulteriori comunicazioni e si avvale dell'occasione per presentare alla Ambasciata della Repubblica Federale di Germania i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 9 marzo 1965

ALL'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA
ROMA

CRIMINI NAZISTI TUTTORA RIMASTI IMPUNITI

Provincia di Cuneo

Strage di Boves del 31.10.1943 e 1, 2, 3 gennaio 1944 compiuta da truppe corazzate e reparti di Alpenjaeger, facenti parte probabilmente della 34^ Divisione di Fanteria comandata dal Generale LIEB.

Strage di Garessio in Valdinferno del 13-17 maggio 1944 compiuta in danno di civili da reparti di Alpenjaeger.

Stragi di 17 civili a Genola il 29.4.45 compiuta da reparti guastatori tedeschi in ritirata dalla Liguria, a solo scopo terroristico.

Stragi di civili compiute a Piezzo, a Fariglino ed a Carrù il 5 luglio 1944 ad opera di reparti tedeschi rastrellatori.

Strage di 24 civili compiuta nella frazione Ceretto di Castiglione Saluzzo il 5.1.1944 ad opera di reparti tedeschi in operazione di rastrellamento.

Strage di 30 civili compiuta a Peveragno il 10.1.1944 ad opera di reparto tedesco in rastrellamento.

Strage di civili compiuta a Ceresola d'Alba nel luglio 1944 ad opera di reparti tedeschi in rastrellamento.

Deportazione avvenuta il 20.12.1944, di 2000 civili da Mondovì a Cuneo, compiuta dalla 34^ Div. di Fanteria comandata dal generale LIEB, quali ostaggi.

Stragi e incendi a Cartignano, S. Damiano, Barge, Paesana, compiute per rappresaglia durante le operazioni di rastrellamento da reparti tedeschi.

Provincia di Trento

Duplice omicidio in persona del vicebrigadiere dei CC. MARAZZATO Angelo di Demetrio, nato a Trebalezeghe (Padova) nel 1910, e dell'Appuntato SPINA Rosario di Antonio, nato a Zafferana (Catania) nel 1904, commesso in Molina di Fiemme il 4 maggio 1945 da un reparto di SS in ritirata.

Provincia di Lucca

Uccisione di 7 civili avvenuta il 30 giugno 1944 a Valpromano di Camaiore.

Uccisione di 4 civili avvenuta il 30 giugno 1944 a Gombitelli di Camaiore.

Uccisione di 7 civili avvenuta in giugno e luglio 1944 a Massarosa.

Uccisione di 3 civili avvenuta il 5 agosto 1944 a Casoli di Camaiore.

Uccisione di 38 civili avvenuta l'8 agosto 1944 a Corsanico di Massarosa.

Uccisione di 8 civili avvenuta l'11 agosto 1944 a Massaciuccoli di Massarosa.

Uccisione di 11 civili avvenuta il 2 settembre a 1944 Massaciuccoli di Massarosa.

Uccisione di 16 civili avvenuta il 4 settembre a 1944 Pieve di Camaiore.

Uccisione di 19 civili avvenuta il 4 settembre a 1944 Pioppetti di Camaiore.

Uccisione di 7 civili avvenuta il 4 settembre 1944 a Nocchi.

Uccisione di 21 civili avvenuta il 4 settembre 1944 a Montemagno di Camaiore.

Uccisione di 7 civili avvenuta nel settembre 1944 a Compignano.

Uccisione di 4 civili avvenuta l'8 settembre 1944 a San Martino di Freddana.

Provincia di Massa Carrara

Uccisione di 72 civili avvenuta il 16 settembre 1944 a Bergiola Foscalina di Carrara.

Uccisione di 147 civili avvenuta il 16 settembre 1944 a Fosse del Frigido di Massa.

Provincia di Pisa

Uccisione di 16 civili avvenuta nel giugno 1944 a Riparbella.

Uccisione di 63 persone avvenuta nel giugno-luglio e agosto 1944 a Romagna S.Giuliano Terme.

Uccisione di un carabiniere sbandato e 4 donne avvenuta il 13 giugno 1944 a San Rossore di Pisa.

Uccisione di 77 civili avvenuta il 14 giugno 1944 a Castelnuovo di Val di Cecina.

Uccisione di 63 civili avvenuta il 29 giugno 1944 a Bruccia di Guardistallo.

Uccisione di 3 civili avvenuta nel luglio 1944 a Orentano di Castelfranco di Sotto.

Uccisione di 1 civile avvenuta nel luglio 1944 a Castelfranco di Sotto.

Uccisione di 1 civile avvenuta nel luglio 1944 a Castelfranco di Sotto.

Uccisione di 4 civili avvenuta nel luglio 1944 a uno a Montefalcone di Castelfranco di Sotto.

Uccisione di 4 civili avvenuta il 2 luglio 1944 a Santa Luce Orciano.

Uccisione di 1 civile avvenuta il 13 luglio 1944 a Lari.

Uccisione di 4 civili avvenuta nel luglio 1944 a Castellina Marittima.

Uccisione di un civile avvenuta il 19 luglio 1944 a Varranico di Montopoli Val d'Arno.

Uccisione di 19 civili avvenuta il 19 luglio 1944 a Piavola di Buti.

Uccisione di 1 civile avvenuta il 21 agosto 1944 a Lari.

Provincia di Messina

Uccisione di 3 civili avvenuta il 14 agosto 1943 in S. Alessio Siculo in persona del parroco del paese, Rev. Antonio Musumeci e dei coniugi Scarcella Cosimo e Melandri Lotteria e ferimento di due donne.

Uccisione di 5 carabinieri della stazione di Castanea delle Furie avvenuta il 14 agosto 1944, in località „Chiusa" Ponte Gallo di Messina in persona dell'Appuntato Rizzo Antonino e dei carabinieri Rizzo Tindaro, Caccetta Antonio, Pino Nicolò, Vacampo Antonino.

Provincia di Udine

Uccisione di 13 partigiani avvenuta il 29 aprile 1945 a Collerumiz di Tarcento. Tale reato di violenza con omicidio, ai sensi degli art. 13 e 185 c.p.m.g., è stato imputato al tenente Stikmayer, al tenente Lassak e ad altri militari tedeschi.

Jugoslavia

Uccisione avvenuta il 1° ottobre 1943 a Trigli (Jugoslavia) di 49 ufficiali italiani prigionieri, catturati a Spalato. Tale reato di violenza e omicidio, ai sensi degli art. 13 e 185 c.p.m.g., è stato imputato al generale Ritter von Oberkampf , al generale Augusto Schothuber, al sottotenente Otto Ludendorff ed altri appartenenti alla Divisione tedesca S.S. „Prinz Eugen".

Germania

Reati di maltrattamenti e violenza commessi tra il settembre 1943 e l'aprile 1945 contro prigionieri di guerra italiani internati nel campo „Oflag 83" di Wutzendorf . Tali reati, ai sensi degli art. 13-209 e 211 c.p.m.g., sono stati imputati al colonnello von Bernardi , al capitano Leimberger, al caporale Strassmeyer ed altri militari tedeschi."

La Nota Verbale appena riportata fu accompagnata da una serie di allegati. L'Ambasciata tedesca di Roma ne stilò un'elenco che inoltrò al Ministero degli Esteri come allegato alla sua relazione del 20.5.65, prot. V 4-8/00/1.[486]

Elenco degli allegati trasmessi con la Nota verbale del ministero degli esteri italiano del 9 marzo 1965 11/1008/20 – sui crimini nazionalsocialisti commessi in Italia

I) Materiali della Procura Militare Generale di Roma

1) Titho Karl Friedrich, Hans Haage, Otto Rikoff , Josef König, Konstantin Seifer ; uccisione di 71 internati a Capri [sic!] .

2) Tenente colonnello Ewert e altri, uccisione di 65 civili in provincia di Firenze.

3) Generale Rodt, maggiore Ludwig Wiegand, capitano Weber e altri, uccisione di 40 civili in provincia di Arezzo.

4) Tenente colonnello Berger, sottotenente Boker, sottotenente Morgenstern, maresciallo Schwab, uccisione di civili in San Sepolcro (Provincia di Arezzo).

5) Procedimento contro il capitano Paul Nikolajew e altri, uccisione di 32 civili a Ponte Bettola (Provincia di Reggio Emilia).

6) Maggiore Ludwig Wiegand, uccisione di 30 civili a San Giustino Valdarno (Provincia di Arezzo).

7) Generale von Bokel, colonnello Ortlieb, colonnello Coqui, capitano Korte, capitano Rudolph, sottotenente Sitzt, sottotenente Schmelzner, sottotenente Kasmeyer, sottotenente Otto Hoffmann,uccisione di 22 civili in Podernovo-Lagacciolo (Provincia di Arezzo).

8) Maggiore Ganzer, sottotenente Gunter Putze, maresciallo Smit, sergente Petzcia, maresciallo Papuska, soldato W. Westhauser uccisione di 7 civili a

[486] Doc. 53 della Commissione, proveniente dal Bundesarchiv-Ludwigsburg, prot. V 518 3228/66. Inhaltsverzeichnis der Anlagen der Verbalnote des italienischen Außenministeriums vom 9. März 1965 – 11/1008/20 – über in Italien begangene NS-Verbrechen.

S.Maria a Colle e di altri 13 civili in Balbano e Compignano (Provincia di Lucca).

9) *Capitano Henning, uccisione di 19 civili in provincia di Cuneo.*

10) *Tenente colonnello Hoezfeld , tenente colonnello Rick, capitano Schmann , Ernst Lohmann, Johann Schuster e altri, uccisione di 11 civili in provincia di Lucca.*

11) *Capitano Eghembar , uccisione di 8 civili in provincia di Trento.*

12) *Maggiore Noll, capitano Kaiser, uccisione di 6 civili in Cevoli (Pisa).*

13) *Generale Hoppe, sergente Franz Schumacher, uccisione di 6 ostaggi a Cesena..*

14) *Sergente Martin Retschel, uccisione di 5 civili in provincia di Pistoia.*

15) *Capitano Erhard Kuehnel, sergente Herbert Hoffer, uccisione di 5 civili (Provincia di Pisa).*

16) *Sottotenente Bubi Preiss , aspirante ufficiale Jung, sergente Kirchhof, uccisione di 5 civili in provincia di Modena.*

17) *Sottotenente Wolf Dünnebier, sottotenente Hans-Dietrich Michelsen, soldato Carl Müller, uccisione di 4 civili a Montecatini (Provincia di Pistoia).*

18) *Sottotenente Nagel, uccisione di due soldati italiani in Marani Ala (Provincia di Trento).*

19) *August Steiner, uccisione di due funzionari di polizia italiani in provincia di Trento.*

20) *Maggiore von Alvensleben, uccisione del generale Gonzaga-Ferrante (prigioniero di guerra) in provincia di Salerno.*

II) *Tribunale Militare di Padova (archiviazione provvisoria).*

1) *Sottotenente Stikmayer, sottotenente Lassak e altri membri della Wehrmacht rimasti ignoti, uccisione di 13 partigiani.*

2) *Colonnello von Bernardi, capitano Leimberger, sergente Strassmeyer e altri, torture inflitte a prigionieri di guerra italiani nel campo di Wietzendorf.*

3) *Generale Ritter von Oberkampf , generale August Schothuber, sottotenente Otto Ludendorff , uccisione di 49 prigionieri di guerra italiani a Spalato.*

III) Procura presso il Tribunale di Bari

1) *Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di 13 ostaggi.*
2) *Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di un funzionario di polizia italiano malato.*
3) *Ignoti appartenenti alle SS, uccisione di 22 soldati italiani rilasciati dalla prigionia.*

IV) Questura di Napoli (Sezione distaccata di Volturno)

Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di a) 5 contadini, b) di 54 ostaggi, c) 14 civili.

V) Comune di Schilpario (Bergamo)

Militari tedeschi tra i quali il sottotenente Mehl, uccisione di 3 contadini.

VI) Prefettura di Vicenza

1) *Sottotenente Spath, uccisione di due civili e la tortura di numerosi altri civili.*
2) *Maggiore Diebolt, capitano Stein, capitano Kurz, sottotenente Suder, sottotenente Bager, Heinrich Zorzi, uccisione di 7 giovani.*
3) *Capitano Wolk, maresciallo Walter, uccisione di 17 civili.*
4) *Maggiore Grundmann, uccisione di 5 civili.*
5) *Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 17 civili, uccisione di 5 civili, uccisione di 5 civili a Costa, di 4 a Ponte Maso, di 59 a Pedescala, di 13 a Settecà, di 4 a Pedescala, di 5 a Summano.*

VII) Procura di Torino

Tenente colonnello Joachim Peiper, uccisione di numerosi civili a Boves (Cuneo).

VIII) Procura di Ariano Irpino

Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di un civile e ferimento di un secondo civile.

IX) Procura dell'Aquila

1) *Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di una giovane ragazza di 17 anni e di altri 16 civili.*
2) *Militari della Wehrmacht (tra i quali il sottotenente Hase), uccisione di 9 civili.*
3) *Militare della Wehrmacht ubriaco di nome Hans, uccisione di una donna.*
4) *Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 23 civili.*

X) Procura di Bologna

Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 9 civili in provincia di Piacenza.

1) *Soldati tedeschi in Casina (Gendarmerie-Hauptmannschaft Umbria-Marche), uccisione di 32 civili, tra quali un bambino di un anno.*
2) *Soldati tedeschi, uccisione di 12 civili a Ciano.*
3) *Soldati tedeschi, uccisione di 23 civili a Cervarolo.*
4) *Soldati tedeschi, uccisione di 52 civili a Ciano d'Enza.*

[segue un elenco nominativo di 32 militari tedeschi sospettati di aver commesso i crimini in provincia di Reggio Emilia].

L'Ambasciata tedesca di Roma inviò il materiale che aveva ricevuto dopo il 9 marzo 1965, soltanto il 20 maggio 1965 al Ministero di Bonn. Sembra che si era voluto stilare prima dell'invio a Bonn un'elenco particolareggiato degli indiziati e dei luoghi dei crimini. Quest'elenco

insieme ai 18 volumi di materiale probatorio raggiunse la Procura centrale di Ludwigsburg soltanto il 26 agosto 1966. Questo ritardo di più di un'anno non era dovuto alle autorità tedesche. Quest'ultimi dovevano richiedere esplicitamente tutti gli allegati, cioè il materiale probatorio, dei delitti annunciati soltanto genericamente e in forma di elenco approssimativo il 9 marzo 1965.

Dopo aver ricevuto la Nota Verbale del 9 marzo 1965, l'ambasciata tedesca di Roma aveva chiesta, il 22 marzo 1965 (con Nota Verbale V4-80.00/9) "di poter avere tutti i dati relativi ai processi per crimini di guerra svoltisi in Italia a carico di militari tedeschi". L'Ambasciata chiese queste informazioni, così si diceva, ai fini di una pubblicazione riservata. La richiesta venne inoltrata, il 5 aprile, dal Ministero degli Esteri alla Difesa, e il 10 aprile dal Ministero della Difesa alla Procura Generale militare che esigeva a sua volta, le informazioni relative dai Procuratori militari territoriali. [487]

Il Procuratore Santacroce poteva fornire le indicazioni relative e un'elenco "contenente i dati relativi ai procedimenti per reati contro le leggi e gli usi della guerra svoltisi a carico di militari tedeschi presso i tribunali militari italiani" solo il 18 giugno 1965,[488] dopo aver fatto una ricognizione presso i vari Tribunali militari territoriali. Ma rimase sul generico perché (oltre all'elenco fornito) "sono stati celebrati numerosi altri procedimenti per crimini di guerra contro militari tedeschi rimasti ignoti o prosciolti per altra causa; di tali procedimenti, peraltro, non si segnalano i dati perché in rapporto a nessuno di essi – anche se concernenti fatti di particolare gravità come, ad esempio l'eccidio di Cefalonia – gli imputati sono stati detenuti." [489]

Soltanto nella risposta del 27 marzo 1965 al Gabinetto del Ministro della Difesa, Santacroce aveva segnalato i 20 casi che finirono poi presso la ZSL. Due giorni prima, il Parlamento tedesco aveva deciso di

[487] Doc.8/2/f. 33.
[488] Doc. 8/2/f.30; l'elenco: Doc. 8/2/ff.19-25.
[489] Doc.8/2/f. 18.

prorogare la scadenza del termine di prescrizione ventennale facendolo derrorere dal 1° gennaio 1950. Santacroce aveva mandato quest'elenco (ma senza il materiale probatorio) come allegato alla sua lettera n. 2A/987 del 27 marzo. In seguito, l'Ambasciata di Germania chiese, con Nota Verbale del 9 dicembre 1965, anche gli atti relativi a quei 20 casi.[490] Questa richiesta venne inoltrata tramite il Ministero degli Affari Esteri al Ministero della Difesa e poi alla Procura Generale militare con foglio n.3/48214 il 31 dicembre 1965. La risposta del Procuratore Santacroce al Gabinetto del Ministro della Difesa avvenne il 3 febbraio: "non si ravvisano ragioni ostative all'accoglimento della richiesta dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Roma per l'inoltro della documentazione relativa ai casi citati nell'elenco inviato con il foglio 2A/987 del 27 marzo 1965 di questa Procura Generale." [491]

Ma il Procuratore Santacroce volle una partecipazione attiva del Ministero della Difesa per quest'opera di selezione di parte del materiale dall'armadio[492] dei crimini impuniti: "occorrerà la collaborazione... di codesto Ministero per la traduzione di atti redatti in lingua inglese – e taluni in tedesco – e per la copia del materiale da inviare..." in Germania.[493] La richiesta sembra paradossale perché ai Procuratori tedeschi certamente non serviva una traduzione in lingua

[490] L'ambasciata si riferisce alla Nota Verbale del 9 marzo 1965 nonchè all'ivi allegato elenco del Ministero della Difesa sui crimini nazisti commessi in Italia, chiedendo "che le vengano cortesemente inoltrati gli atti ed i documenti che hanno permesso di compilare questo elenco, indicando anche i mezzi di prova all'uopo noti in Italia. Una simile documentazione e la conoscenza dei mezzi di prova faciliterebbero le relative indagini". (Doc.5/1/f.260). L'elenco venne mandato soltanto il 27 marzo 1965, il riferimento al 9 marzo è quindi erroneo.

[491] Doc.5/1/f. 264.

[492] Che si trattava di un'armadio è confermato almeno per l'anno 1971: Nel luglio 1971 il cancelliere Puliti informa che il "archivio riguardante crimini di guerra e nazifascisti" (Doc.8/2/f.43) "è sito nelle stanze del Gen. Campanelli, attualmente in ferie. Dell'armadio in cui è custodito l'archivio una chiave è in possesso al Gen. Campanelli e altra in possesso dello stesso Puliti. Lo stesso ritiene che la ricerca debba esser effettuata da lui anziché dal Vassallo non pratico di criminali di guerra". (Doc.8/2/45, Promemoria) Passaggio di Consegne degli atti relativi ai crimini di guerra dal Procuratore Tringali a Campanelli (f.to Tringali e Campanelli) era avvenuto il 14 9.1965. (Doc.5/2/f.2-5.) La descrizione del contenuto (ivi; 14.9.1968, fto. Puliti). Elenco del contenuto anche in Doc.8/3/ff.2-3, con l'ordine di Santacroce del 13.9.1965 di effettuare il passaggio di consegne Doc.5/1/ff.387segg.

[493] Doc.5/1/f.264. Con nota 2A/3 del 3 febbraio 1966 vennero trasmessi al Ministero i fascicoli 926, 2020, 2021 e 2022. Inoltre venivano individuati una serie di fascicoli (tra cui anche 2020, 2021) che dovevano essere tradotti (Doc.8/10/ff.36-37)

italiana di atti redatti originariamente in inglese e in tedesco. Ma la traduzione serviva per permettere al Procuratore della Procura Generale militare la selezione dei documenti da inviare in Germania! Comunque Santacroce informava, che per 16 dei 20 casi era già predisposta la selezione del materiale (quindi anche le traduzioni; ora ci voleva la copia dei fogli selezionati), mentre la traduzione era necessaria per i rimanenti 4 casi, perché soltanto a traduzione avvenuta la Procura Generale avrebbe potuto selezionare il materiale da copiare e inoltrare all'Ambasciata tedesca. [494]

Probabilmente non fu più il ministro Giulio Andreotti a decidere sulla richiesta di Santacroce perché il ministro era passato, dopo quasi 7 anni alla guida del Ministero della Difesa, il 23 febbraio 1966 all'incarico di Ministro dell'Industria. Comunque, il suo successore al Ministero della Difesa (Tremelloni) assunse il peso delle traduzioni per i rimanenti 4 casi e all'inizio di giugno 1966 il Gabinetto del Ministro poteva comunicare alla Procura Generale Militare che le traduzioni furono pronte.[495]

L'espletamento della richiesta tedesca[496] durò più di 6 mesi, perché soltanto il 12 luglio 1966 Santacroce poteva inviare gli atti relativi ai 20 fascicoli comunicati genericamente il 27 marzo dell'anno precedente al Ministero per inoltrarle alle autorità tedesche.[497]

Per quanto riguarda la - certamente difficile - scelta dei 20 casi dai più di 2.000 procedimenti giacenti presso la Procura Generale militare, ci si trova nelle carte della Commissione una breve notizia datata 21 gennaio 1966, giorno delle dimissioni del governo Moro: il generale Campanelli, collaboratore stretto di Santacroce, fece notare per iscritto al Procuratore Santacroce che per la scelta dei documenti da mandare

[494] Doc.5/1/f. 264.
[495] Doc.8/11/f. 53.
[496] Doc.8/11/ff.78 segg.: Minute degli Indici ecc. dei venti fascicoli contenenti le copie degli atti contro criminali di guerra tedeschi, trasmessi al Ministero della Difesa-Gabinetto del Ministro col foglio n.2A/1742 del 12 luglio 1966 (fto. Puliti)
[497] Doc.8/11/f.77. Sembra che quest'elenco raggiunse l'Ambasciata tedesca il 15 maggio 1965 (fonte: ZSL).

all'Ambasciata di Germania (la scelta dovrebbe riferirsi a quella dell'anno precedente, cioè all'elenco inviato il 27 marzo 1965) "si è ritenuto di escludere quasi del tutto il carteggio della Procura Generale".[498]

La richiesta tedesca aveva suscitato anche una riflessione presso la Procura Generale militare e presso gli esperti giuridici del Ministero della Difesa sul tema della imprescrittibilità[499] dei crimini di guerra (cfr. infra § 23).

§ 23. La questione della prescrittibilità dei reati commessi dai criminali di guerra. Discussione a livello internazionale (1967)

Una volta che la richiesta proveniente dal governo della Repubblica Federale tedesca ebbe innescato in Europa un'ondata di protesta per la possibilità che il maturare del termine per la prescrizione rendesse impossibile la punizione dei criminali di guerra ancora impuniti, la comunità internazionale si mosse per una soluzione comune. La situazione italiana era del tutto peculiare in quanto i processi ai criminali tedeschi erano stati pochissimi[500].

Il punto di partenza era comunque un dato di lettura politica, messo in luce nelle relazioni predisposte dal servizio del contenzioso diplomatico degli Affari Esteri, e cioè che *la Germania è ansiosa di chiudere al più presto un capitolo della sua storia onde non ulteriormente soggiacere a remore capaci di minarne o indebolirne moralmente lo sviluppo*

[498] Doc.5/1/f.261; cfr. anche Doc.8/11.

[499] Cfr. Doc.8/2/ff. 26 segg. Quando, nell'estate 1967, si svolsero presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alcune "riunioni riservatissime ad alto livello" discutendo il "delicato problema dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra" vennero sentite anche le opinioni di rappresentanti dell'URSS e del governo francese (Doc.5/1/f.379: Promemoria per l'Ecc. Lugo, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e Direttore dell'Ufficio Centrale Studi legislativi del Ministero della Difesa).

[500] Si veda la nota in atti del 18 giugno 1965 al Gabinetto del ministero della Difesa da parte del procuratore generale militare gen. Santacroce avente ad oggetto i dati relativi ai processi per crimini di guerra svoltisi in Italia a carico di militari tedeschi con indicazione totale di tredici processi e venticinque imputati, documento in atti

ed essa confida che sotto questa luce i Governi amici siano pronti ad accettare i profili giuridici più atti per giustificare la propria azione[501].

L'esigenza nacque dunque di fornire ausilio all'autorità giudiziaria tedesca sotto la spinta dell'opinione pubblica e anche per questo, nell'ambito del consiglio d'Europa, venne assunto da parte di tutti un impegno internazionale con il voto alla raccomandazione dell'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa che *dopo aver stigmatizzato i crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale, in attesa che sia portata a termine la codificazione penale internazionale intrapresa dalle Nazioni Unite, invita gli Stati membri a prendere prontamente misure atte a evitare che a causa della prescrizione o per altra via restino impuniti i crimini commessi per motivi politici, razziali o religiosi, prima e durante la seconda guerra mondiale e in genere contro i crimini contro l'umanità*[502]. Proprio il voto favorevole dei rappresentanti italiani a questa raccomandazione fu utilizzato come argomento da parte del governo italiano per tacitare le polemiche sfociate anche in iniziative parlamentari[503], così come l'impegno per una codificazione comune a livello internazionale servì a rimandare il voto alle proposte di disegno di legge per l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità e i crimini di guerra[504].

In tal modo il governo italiano si era impegnato a livello internazionale e sul piano interno nei confronti dell'opposizione per un'azione tesa a perseguire l'obiettivo della punizione dei criminali di guerra.

E' in questo quadro che, come emerge da un appunto manoscritto agli atti della Commissione che raccoglie informazioni giunte alla procura generale militare, presso la Presidenza del Consiglio nel

[501] vedi appunto alla Segreteria Generale e alla Direzione Generale degli Affari Politici del 30 dicembre 1964

[502] appunto DGAP, ufficio I avente ad oggetto: progetto di risposta all'interpellanza n.242 dei senatori Valenzi e altri, relativa alla presunta intenzione delal RFT di far operare la prescrizione dei crimini nazisti, documento in atti

[503] si veda l'interpellanza del sen. Valenti e altri n.242 del 1965, poi interrogazione parlamentare del Senato in forma scritta n.715

[504] si veda l'appunto del Gabinetto del ministro degli Affari Esteri del 1 aprile 1965 in relazione al ddl n.1065 d'iniziativa dei senatori Umberto Terracini e altri, documento in atti

settembre del 1967 si tennero delle *riunioni riservatissime ad alto livello* guidate dal Ministero Affari Esteri alla presenza di un rappresentate del ministero di Grazia e Giustizia, di uno della Difesa, da un rappresentante russo e uno francese *per trattare il delicato problema della prescrizione dei crimini di guerra.* Secondo il dott. Andrea Lugo[505], che per il Ministerro della Difesa seguiva i lavori, *il rappresentante russo al quale si sarebbe associato stranamente il rappresentante francese segue una linea di condotta di estrema intransigenza, mentre il ministero degli Esteri italiano ha assunto una posizione mediana.* Poiché, come vi è scritto nel medesimo appunto, la presenza del procuratore generale militare non fu ammessa agli incontri, il gen. Santacroce inviò al dott. Lugo un lungo scritto[506] riguardante la disciplina della prescrizione per il codice italiano, dove il procuratore generale militare ripercorre tutto l'andamento delle vicende che coinvolsero i fascicoli sui crimini di guerra sino a riferire dell'invio dei fascicoli avvenuto nel 1965 su richiesta del governo tedesco. Quanto alla ragione per cui i criminali di guerra sono rimasti impuniti il gen. Santacroce scriveva che, dopo il rifiuto di procedere alle richieste di estradizione nel 1956, *rimase soltanto la possibilità di riprendere l'esame dei vari casi, di volta in volta, qualora fosse stata segnalata la presenza nel territorio dello Stato di cittadini indiziati di crimini di guerra*. Per crimini di guerra puniti con l'ergastolo o con la fucilazione alla schiena, concludeva, in Italia non erano previsti termini di prescrizione. In tal modo dunque l'autorevole giurista fu informato del trattamento che la procura generale militare aveva riservato ai fascicoli sui crimini di guerra e delle singolari ragioni per le quali non aveva inteso procedere nei confronti dei criminali tedeschi.

Non è dato sapere quale sia stato l'evolversi della discussione e le conclusioni degli incontri tenutisi presso la Presidenza del Consiglio

---

[505] Presidente di sezione del Consiglio di Stato egli a quell'epoca ricopriva il ruolo di reggente dell'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la *legislazione* del ministero della Difesa

[506] appunto riguardante i crimini di guerra commessi in Italia durante l'occupazione tedesca del 6 ottobre 1967, in atti

nel settembre del 1967, ma tuttavia è evidente che gli impegni presi presso il Consiglio d'Europa non vennero rispettati. D'altra parte l'Italia, e gli altri paesi europei[507], non aderirono alla convenzione della Nazioni Unite sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità approvata il 26 novembre 1968 e entrata in vigore l'11 novembre 1970, ma preferirono dotarsi di uno strumento giuridico a livello europeo approvato in data 25 gennaio 1974[508].

La corrispondenza citata peraltro porta a non condividere l'affermazione contenuta nella relazione finale del consiglio della magistratura militare circa il fatto che l'ultima comunicazione sul tema dei criminali di guerra tra procura generale militare e autorità politica era stata il 28 aprile 1967 a proposito delle richieste provenienti da Simon Wiesenthal[509]. L'importanza di tale spostamento in avanti non risiede naturalmente nei pochi mesi che distanziano quella corrispondenza da quella citata dall'organo di autogoverno della magistratura militare, ma riguarda il fatto che furono queste riunioni ad alto livello che contribuirono a porre fine, per quanto si è potuto conoscere, alla possibilità di corrispondere sul tema.

§ 24. Trattazione e utilizzazione di fascicoli dell'archivio nel corso degli anni sessanta e settanta.

Scopo del presente paragrafo è esporre gli approfondimenti svolti della Commissione di inchiesta parlamentare riguardo all'utilizzazione che fu fatta dei fascicoli sui crimini di guerra

[507] la Repubblica Federale tedesca a quel tempo non era ancora membro delle Nazioni Unite poiché entrò a far parte dell'organizzazione internazionale nel 1973

[508] il problema nacque perché la Convenzione ONU imponeva di considerare imprescrittibili retroattivamente anche i crimini nei confronti dei quali secondo la legge del paese erano già maturati i termini di prescrizione (cd. principio della grande retroattività).

[509] Argomento di cui si tratterà separatamente

all'indomani del provvedimento del gen. Santacroce il 14 gennaio 1960. Il tema involge la valutazione di quanto e fino a quando queste carte siano rimaste nascoste, a quali parti dell'amministrazione era nota l'esistenza della documentazione e quando cessò l'opera di consultazione.

Le audizioni svolte dalla Commissione ed in particolare quelle dell'ex magistrato militare dott. Giovanni di Blasi e del cancelliere militare Franco Puliti hanno contribuito solo parzialmente, nonostante il comprovato ruolo attivo dei due nell'opera di trattazione dei fascicoli, a fare chiarezza.

Il primo di questi ha dichiarato che le carte sui crimini di guerra furono da lui riordinate all'indomani dell'arrivo del gen. Santacroce in qualità di procuratore generale militare e in previsione della decisione di provvedere all'archiviazione provvisoria dei procedimenti. Così l'ex magistrato militare ha spiegato gli eventi: " *... mi sono occupato personalmente degli incartamenti di numerosi casi, nel periodo che intercorre esattamente tra ottobre-novembre del 1958 e gennaio del 1960 [...] la questione più importante fu quella riguardante i fascicoli. Li definisco così, sebbene all'epoca non si trattasse di fascicoli, ma lo sono divenuti in seguito. Si trattava di una notevole quantità di atti sfusi, in gran parte disordinati, che bisognava catalogare, sistemare e unificare razionalmente, in modo da renderli atti utili agli effetti giudiziari. ... [tranne lui, Santacroce e Foscolo] nessun altro magistrato militare sapeva dell'esistenza di questi fascicoli ... [la segreteria preparò le buste] e io vi misi gli atti, ordinati, selezionati, sistemati razionalmente, suddivisi a seconda dei nominativi e dei fatti, per eventuali concorrenti nel medesimo reato, in modo che potessero costituire il presupposto per eventuali azioni giudiziarie*".

Negli anni che immediatamente seguirono non c'è traccia di movimentazione ulteriore dei fascicoli o di utilizzazione. Neppure l'interrogazione parlamentare dell'on.le Luigi Polano del 1 giugno 1960 a proposito del criminale nazista Adolf Eichmann, diversamente

da altre, fu inoltrata alla procura generale militare per acquisire informazioni. Agli atti della commissione rimane un'informativa della Direzione Generale degli Affari Politici del ministero degli Affri Esteri.

Diverso fu il caso dell'interrogazione parlamentare dell'on. Umberto Terracini del 12 ottobre 1962 a proposito del prof. Kurt Leibbrand. Quest'ultimo fu processato e assolto a Stoccarda nel 1962 per crimini di guerra compiuti in Francia consistiti nell'uccisione di ventisei operai italiani. Su quali iniziative prendere e se eventualmente richiedere l'estradizione in Italia del Leibbrand per processarlo si aprì una discussione tra il ministro della Difesa sen. Giulio Andreotti[510] e la Direzione Generale degli Affari Politici del ministero degli Affari Esteri. Dalla documentazione acquisita agli atti della commissione emerge che il Ministro in data 27 dicembre 1962 chiese se si poteva procedere alla richiesta di estradizione[511]. Il direttore dei politici degli Affari Esteri dott. Aldo Pierantoni appose un appunto in data 5 gennaio 1963[512] in calce scrivendo: *dopo averne intrattenuto il Segretario Generale[513] ho parlato dell'argomento con l'ammiraglio Tagliamento capo di gabinetto di Andreotti spiegandogli le nostre perplessità (evitare di ripartire polemiche italo-tedesche) mi ha pregato considerare la lettera come non ricevuta. Quindi non rispondiamo (informare a voce il Contenzioso Diplomatico perché non dia seguito)*. Della vicenda fu interessato anche il dott. Giovanni Di Blasi che, dalla procura generale militare dove aveva collaborato con il gen. Santacroce al momento di provvedere alla archiviazione provvisoria, era passato al Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Un suo appunto sulla vicenda concludeva, sulla base di valutazioni sia di carattere giuridico che investigativo, che *per il momento un processo a*

[510] audito avanti alla commissione di inchiesta prima che l'atto fosse stato acquisito il sen. Andreotti non ha rammentato la circostanza

[511] Documento in atti

[512] Documento in atti

[513] dott. Umberto Cattani

carico del Leibbrand sarebbe intempestivo[514]*.* La vicenda avrà ulteriori sviluppi che coinvolgeranno direttamente la procura generale militare nel gennaio del 1969 e di cui si riferirà in seguito.

Il 1964 fu l'anno nel quale il cancelliere militare Puliti ricevette l'ordine di porre nuovamente mano ai fascicoli per effettuare un'opera di sistemazione e catalogazione dell'archivio. Esso fu utile per fare fonte alla richiesta di documentazione proveniente dalla Repubblica Federale tedesca all'approssimarsi del termine di prescrizione[515] e per l'invio alle procure territorialmente competenti dei fascicoli nei confronti di ignoti[516]. Audito avanti alla Commissione il cancelliere ha riferito che *"nel novembre 1964 sono stato destinato al Tribunale supremo militare e, appena arrivato, fui mandato alla Procura generale militare presso il Tribunale supremo per provvedere a fare gli indici di parecchi fascicoli che contenevano degli atti relativi a fatti avvenuti durante la guerra: crimini nazisti, fascisti ecc. Il mio compito era quello di aprire questi fascicoli e vederne il contenuto ... io non facevo altro che fascicolarli, fare un indice e poi classificarli a seconda se gli imputati fossero italiani o tedeschi, dividendoli in due gruppi. Poi il magistrato li esaminava e, dopo averli esaminati, li smistava ai vari tribunali militari in base alla competenza. Io fui chiamato dal procuratore generale, che allora era Santacroce, ed operavo col dottor Tringali.* Durante l'esame testimoniale del 3 novembre 2005: *"... nel 1964 ... mi dissero di salire alla procura generale, perché c'erano dei fascicoli da riordinare. Sono salito e ho trovato una montagna di fascicoli: praticamente erano delle copertine, con una velina, talvolta, con pochissimo carteggio internamente. Mi dissero di riordinarli, di fare un indice e di sottoporli al magistrato addetto [...] mi sembra che fossero così classificati: crimini commessi da criminali nazisti, un certo gruppo, poi da fascisti [...] una volta riesumati questi fascicoli, io avevo il compito di riordinare le carte in essi contenute, metterle in ordine cronologico e passarle al magistrato, il quale poi mi diceva: questi vanno*

[514] promemoria dell'11 gennaio 1963, in atti
[515] argomento di cui si tratterà specificatamente
[516] argomento di cui si tratterà specificatamente

messi nel pacco dei criminali tedeschi, questi nell'altro pacco. C'erano dei fascicoli che erano comuni, tra criminali tedeschi e italiani (fascisti) [...]

Il 1965 è un momento di grande attività sulle carte dell'archivio. La Direzione Generale Affari Politici del ministero degli Affari Esteri apre una posizione di archivio sulla prescrizione dei crimini nazisti[517] e una intitolata *criminali di guerra rimasti impuniti*[518]*;* come meglio sarà riferito nel relativo paragrafo di questo periodo è un'intensa corrispondenza tra il ministro della Difesa sen. Giulio Andreotti e il procuratore generale militare gen. Santacroce[519]. E' il periodo anche dell'interpellanza parlamentare del sen. Maurizio Valenzi[520] e della proposta di legge del sen. Umberto Terracini[521] sempre in tema di prescrizione. In questa chiave al procuratore generale militare viene chiesto dal Ministro della Difesa di riferire circa il numero dei processi svolti a carico di imputati tedeschi per crimini di guerra, compito svolto con relazione del 18 giugno 1965[522], dall'esame della quale emerge il dato, riportato anche nella relazione del consiglio della magistratura militare, di tredici processi svolti nei confronti di venticinque imputati anche se, conclude il gen. Santacroce, *presso i tribunali militari italiani sono stati celebrati numerosi altri procedimenti per crimini di guerra contro militari tedeschi rimasti ignoti o prosciolti per altra causa; di tali procedimenti, peraltro, non si segnalano i dati perché in rapporto a nessuno di essi – anche se concernenti fatti di particolare gravità come, ad esempio l'eccidio di Cefalonia – gli imputati sono detenuti*.

Dalla procura generale militare nel dicembre del 1965 comincia l'opera di invio ai tribunali militari dei fascicoli contro ignoti che occuperà il cancelliere Puliti sicuramente fino al maggio del 1971[523].

---

[517] gli atti contenuti nell'archivio del ministero sono stati acquisiti

[518] la posizione risulta passata dall'archivio del 1965 a quello del 1966, ma non conservata agli atti di quell'anno

[519] argomento di cui si tratterà specificatamente

[520] Argomento di cui si tratterà specificatamente

[521] argomento di cui si tratterà specificatamente

[522] documento in atti

[523] si veda la corrispondenza tra il cancelliere Puliti e il cancelliere del tribunale militare di La Spezia Lombardi dell'11 febbraio 1971 con risposta del 25 maggio 1971, in atti

Sempre nel marzo del 1965 il gen. Santacroce dovrà esaminare ancora una volta una questione legata alla documentazione di cui all'archivio in seguito ad una richiesta proveniente dall'ing. Simon Wiesenthal[524] inoltratagli dal Gabinetto del ministero della Difesa[525] volta a rintracciare materiale e testimonianze in vista del processo che veniva celebrato a quel tempo a Dortmund per l'eccidio di Cefalonia. Significativo il tenore della risposta del procuratore generale militare il quale consigliò di non comunicare al direttore del centro viennese i nomi del militari italiani che furono coinvolti nelle inchieste sull'accaduto[526].

Nel febbraio del 1966 la procura generale militare ha provveduto all'inoltro al ministero della Difesa delle due sentenze di proscioglimento pronunciate da tribunali militari in relazione alla strage di Cefalonia, mentre non compare nessun riscontro nella documentazione inviata alla commissione parlamentare da Palazzo Cesi di ricerche sollecitate dall'interrogazione parlamentare del sen. Luigi Polano[527] e altri sul criminale di guerra Jochen Peiper, accusato dell'eccidio avvenuto a Boves, né di altre precedenti[528].

In data 19 aprile 1966, il dott. Massimo Tringali, che nella sua qualità di magistrato militare addetto al procuratore generale aveva la responsabilità delle carte dell'archivio dei criminali di guerra, disponeva il *passaggio all'archivio (…) di tutto il carteggio contenuto nel fascicolo di cui al n. 2091 del registro generale (…) non contenendo alcuna*

---

[524] documento in atti

[525] si veda la relazione del procuratore generale del 29 aprile 1965, in atti

[526] testualmente scrisse: "*questa Procura generale, mentre non ritiene conveniente la comunicazione di quanto ulteriormente risulta dagli atti dei procedimenti, dato che essi riguardano anche imputati italiani, d'altra parte non ravvisa motivi che ostino all'indicazione delle persone che sono in grado di utilmente testimoniare cira l'eccidio per quanto riguarda la responsabilità di militari tedeschi*", documento in atti

[527] interrogazione parlamentare n.4295 sen. Luigi Polano e altri del 29 marzo 1966; agli atti acquisiti presso il ministero degli Affari Esteri compare un appunto del ministero dei Grazia e Giustizia che declina la competenza nella materia

[528] per quanto attiene a atti del sindacato ispettivo del Parlamento su criminali nazisti: interrogazione a risposta orale dell'on.le Enrico Berlinguer su Eugen Dollman; interrogazione a firma del presidente Sandro Pertini e altri per revocare il titolo di cavaliere della gran croce al nazista Globke, condannato dal Tribunale internazionale di Norimberga e interrogazione dell'on.le Eugenio Dugoni su Housinger; su queste si vedano le informative acquisiti agli atti della Commissione presso il ministero degli Affari Esteri

informazione o notizia che possa interessare la giustizia militare. La ragione di questo parziale spostamento di carte dall'insieme dei fascicoli all'archivio trova una spiegazione nell'annotazione vergata dal cancelliere Puliti sul registro generale: *dal presente fascicolo sono stati tratti atti per la formazione di altri fascicoli che sono stati registrati dal 2168 al 2274*. Appare tuttavia chiaro dal tenore della annotazione riportata, che distingue tra materiale da fascicolare da quello che deve essere mandato all'archivio, che ai vertici della procura generale militare era del tutto chiaro a quell'epoca che tra la documentazione sui crimini nazifascisti vi era materiale giudiziario vivo.

A partire dalla metà di aprile del 1967 su ordine del gen. Santacroce fu svolta una nuova opera di ricerca di notizie su criminali nazisti consultando i fascicoli archiviati. Infatti con due diverse richieste sempre l'ing. Simon Wiesenthal aveva fatto recapitare[529] al governo italiano una lista di nominativi di presunti criminali nazisti e anche una comunicazione[530] secondo la quale il criminale di guerra Franz Stangl, accusato tra l'altro dei crimini atroci compiuti nella Risiera di San Sabba, si trovava in Brasile e pertanto si sollecitava un intervento diretto ad ottenere l'estradizione in Italia tra gli altri paesi colpiti dai crimini. Il ministro della Difesa[531], soprattutto in relazione alla prima comunicazione, coinvolse le amministrazioni che potevano avere notizie dei criminali. La procura generale militare predispose una relazione, che venne inviata al Ministro in data 28 aprile 1967, fornendo informazioni su dodici dei nominativi indicati dal centro viennese. SI trattava di informazioni emerse, scriveva, dall'esame del *carteggio esistente in questo ufficio*[532] *(…) precisando che a carico delle*

[529] lettera al ministero degli Affari Esteri del 3 marzo 1967, in atti

[530] lettera del 18 aprile 1967, in atti

[531] comunicazione alla procura generale militare del 28 marzo 1967, in atti

[532] relazione in atti. I nominativi sono Jarsko Eduard, Klimsa Laender, Heininger Anton per i fatti di piazzale Loreto; tale Berger per l'eccidio di San Sepolcro; Willy Siegl per l'omicidio di Carlo Vetter nella zona di Lana il 16 novembre 1944; il tenente Ette e il sergente Edward Niedermeier per la deportazione dell'avv. Enrico Bocci di Firenze; i marescialli Frontull e Giuseppe Peter, comandati da Siegfred Engel per gravi delitti contro al popolazione di Genova; Giovanni Krones da Vienna della polizia di sicurezza di Bolzano; tale Noggler citato

persone sopra indicate non è attualmente in corso alcun procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria militare (sic!). Quanto alla richiesta[533] proveniente dal ministero della Difesa di informazioni a proposito di Franz Stangl, il procuratore generale ordinò al dott. Tringali di svolgere accertamenti *presso la documentazione presente presso la procura generale militare* comunicando l'esito negativo delle ricerche al Ministro della Difesa in data 8 maggio 1967[534].

E' immediatamente successiva a questi fatti la corrispondenza con il dott. Andrea Lugo dell'ufficio leggi e decreti del ministero della Difesa in occasione degli incontri tenutisi in relazione alla questione della imprescrittibilità dei crimini di guerra[535].

In data 29 dicembre 1967[536] il procuratore generale militare riscontrava negativamente una richiesta proveniente dal ministero degli Affari Esteri[537], per il tramite di quello della Difesa, circa la richiesta di documentazione e informazioni a proposito dell'esecuzione avvenuta nel poligono di tiro di Valdagno dove persero la vita sette civili. In Austria infatti si stava aprendo il processo per questi fatti a Viktor Diebold. Per rispondere il gen. Santacroce, come in altre occasioni, si avvalse dell'opera del cancelliere Puliti sotto la direzione del dott. Tringali. Quel che è grave fu che la risposta, che come si è anticipato fu negativa, era inesatta. Agli atti dell'archivio a Palazzo Cesi era conservato lo specchio compilato, secondo le indicazioni già commentate, dalla Legione territoriale dei carabinieri di Verona il 25 febbraio 1946 con allegate le dichiarazioni dei testimoni e le relazioni di servizio. Prove ne è che dopo l'invio dei fascicoli avvenuto nel 1994 il procuratore militare di Padova istruì per il medesimo fatto un procedimento penale per

da un esposto come appartenente al raggruppamento delle SS di Cernobbio accusati di maltrattamento a cittadini greci residenti a Moltrasio e deportazione di Luigi Del Monte

[533] richiesta del 29 aprile 1967, in atti

[534] documento in atti

[535] argomento di cui si tratterà specificatamente

[536] documento in atti

[537] [537] documento in atti

strage che dovette essere archiviato in quanto Viktor Diebold morì in data 14 maggio 1995[538].

Un'altra vicenda controversa avvenne in seguito alla comunicazione da parte del ministro della Difesa in data 15 gennaio 1968[539] che, avvisato dal ministero degli Affari Esteri, comunicava l'inizio del processo presso le competenti autorità tedesche del processo per la cosiddetta strage di Meina sul Lago Maggiore dove furono uccise donne e bambini ebrei. Agli atti della commissione non vi è documentazione che possa fare intendere quale sia stato l'uso che di tale informazione abbia fatto la procura generale militare, soprattutto in relazione al fatto che due tra i fascicoli presenti all'archivio di palazzo Cesi riguardano quel crimine[540].

In data 13 settembre 1968 la titolarità della responsabilità dell'archivio veniva trasferita dal dott. Massimo Tringali, che era a quel momento stato nominato pubblico ministro presso il tribunale militare di Roma, al dott. Leonardo Campanelli, che rimaneva in forza alla procura generale militare. L'atto con cui il gen. Santacroce richiedeva *rassicurazione* circa il buon esito dell'operazione cita testualmente il passaggio di consegne *degli atti relativi ai crimini di guerra*[541]. Il cancelliere Puliti predispose per l'occasione un dettagliato specchio contenente l'indicazione degli atti contenuti nell'intero archivio[542].

Ma, come si è anticipato, all'inizio del 1969 venne nuovamente di interesse della procura generale militare la ricerca di informazioni sul prof. Kurt Leibbrand, questione che aveva creato i problemi in precedenza esposti tra il ministro degli Affari Esteri e quello della Difesa. In data 26 gennaio 1969[543] la Direzione Generale degli Affari

[538] la richiesta di archiviazione del dott. Sergio Dini del 13 luglio 2001 è stata accolta in data 28 febbraio 2002 dal dott. Roberto Rivello giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Padova

[539] documento in atti

[540] si tratta dei procedimenti indicati nel registro generale con i numeri 1186 e 2233

[541] documento in atti

[542] documento in atti

[543] documento in atti

Politici del Ministero degli Affari Esteri informava che il colonnello Paul Dernesch era divenuto generale di brigata dell'esercito austriaco e perciò richiedeva informazioni sul suo conto sottolineando che, all'epoca del processo, il prof. Kurt Leibbrand lo aveva accusato di essere stato il comandante che aveva ordinato il massacro dei ventisei operai italiani. Il ministero della Difesa rivolgeva la richiesta alla procura generale militare che, non dopo che il cancelliere Puliti avesse fatto la consueta ricerca[544], rispose che *nulla risulta a carico della persona indicata*[545].

E' del 22 gennaio 1971 l'ultima traccia[546] di una ricerca *"nel limitato archivio riguardante crimini di guerra"*. Tuttavia dalla corrispondenza che ordinava a Puliti di ricercare documentazione *su nominativi di personale militare caduto in provincia di Torino,* come da richiesta dello Stato Maggiore dell'esercito, emerge un appunto contenente l'indicazione di una circostanza interessante per i lavori della Commissione d'inchiesta: *l'archivio è conservato in un armadio nella stanza del gen. Campanelli e che una chiave ce l'ha il col. Puliti e una il gen. Campanelli*[547]. La ricerca ebbe esito negativo[548].

Da questo momento in avanti non è stata rinvenuta traccia documentale di un uso dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti. Le

---

[544] documento in atti

[545] comunicazione al Ministro della Difesa dell'11 febbraio 1969, in atti

[546] Se si eccettua con le precisazioni che seguono che in data 30 novembre 1972 il gen. Santacroce stendeva una relazione al Ministro della Difesa circa il procedimento nato dalla denuncia del 21 luglio 1969 dell'on. Cicerone circa il ruolo avuto nella strage avvenuta a Filetto di Camarda in provincia dell'Aquila (uccisione mediante fucilazione per rappresaglia di diciassette civili del 7 giugno 1944) dell'ex capitano della Wehermacht Defregger, all'epoca della denuncia vescovo ausiliario di Monaco di Baviera. Il procedimento presso il tribunale militare di Roma si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in quanto non era stata contestata alcuna aggravante all'accusa di omicidio. Dalla lettura della relazione in atti appare evidente che per il compito richiesto fu consultato il fascicolo processuale del tribunale militare di Roma e non l'archivio dei crimini nazifascisti. Anche il procedimento in Germania per il medesimo fatto fu archiviato in quanto i giudici tedeschi ritennero nei limiti dell legittimo esercizio della rappresaglia l'azione militare compiuta dai nazisti. Ugualmente avulsa dal contesto dell'archivio dei crimini nazifascisti fu la richiesta di assistenza alla Germania indirizzata in data 5 luglio 1969 dal gen. Santacroce al ministro di Grazia e Giustizia con la quale si richiedeva l'acquisizione di atti istruttori sull'ex maggiore delle SS Peiper richiesti dalla procura militare della Repubblica di Torino nellìambito delle indagini sull'eccidio di Boves, in atti

[547] si veda comunicazione del sost. procuratore militare del Tribunale di Roma dott. Giampiero Richiello, in atti

[548] comunicazione del procuratore generale militare in atti

poche e frammentarie informazioni che la commissione ha ricavato provengono dalle audizioni dei funzionari e dei magistrati militari che restituiscono l'immagine di documentazione in disuso, in disparte. Il cancelliere militare Alessandro Bianchi audito avanti alla Commissione ha riferito in data 4 maggio 2004:"*ricordavo di aver visto o di essermi imbattuto casualmente, moltissimi anni prima, in un carteggio di tal genere ... [chiesi a] Roselli ... se ricordasse quel carteggio che faceva capo a segnalazioni risalenti al periodo bellico ... mi rispose che era nel locale dove erano custoditi gli atti, le sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato... Mi bastò dare un'occhiata, aprire i faldoni per vedere che il carteggio era quello... sicuramente non era in un armadio, mentre è forse il caso che io precisi che il carteggio che avevo visto originariamente tanti anni prima - forse nella seconda metà del 1974 o nei primi mesi del 1975 - era in un armadio ... un armadietto, perché era piuttosto piccolo, a due ante piccole ... [...] si trattava di fascicoletti ... contenuti in faldoni [...] Quindi io ho trovato questo carteggio collocato diversamente da come lo avevo visto in precedenza; per la verità, forse l'ho trovato collocato in maniera più decente, relativamente più ordinata, perché originariamente, nel 1974-75, lo avevo visto affastellato dentro un armadietto*":

Nell'audizione del 26 ottobre 2005 il dott. Giovanni Di Blasi così ha riferito il suo ricordo: *"... Dopo anni dalla mia partecipazione ai lavori di sistemazione dei fascicoli, e precisamente alla fine degli anni sessanta ... nel 1977 Ferrari ... mi fece girare per l'archivio ... passammo davanti ad una stanzetta sprangata, nella quale si trovava un armadio. Chiesi al dottor Ferrari che cosa fosse quella stanza e ipotizzai scherzosamente che potesse trattarsi di una prigione. Mi rispose che in quella stanza si trovavano tanti atti ormai superati, per i quali non si poteva fare più nulla ... allo scantinato ebbi accesso due volte: quando dovetti occuparmi, tra la fine del 1958 e l'inizio del 1959, di quei fascicoli, e quando vi andai con il dottor Ferrari"*. Il cancelliere Puliti, la cui scarsissima memoria ha tolto alla commissione preziose informazioni, ha dichiarato: *"... ho saputo che, a causa di lavori che dovevano essere eseguiti su quel piano [...] questo*

armadio fu spostato e finì in uno scantinato di Palazzo Cesi. Poi non ho saputo più niente ... direi che sarà stato sicuramente negli anni ottanta".

L'esposizione cronologicamente ordinata delle occasioni nelle quali vi fu utilizzazione delle carte relative ai crimini nazifascisti dopo il provvedimento di archiviazione dà conto di quanto queste carte fossero nascoste. Vale la pena sottolineare che dal 1960 al 1971 si susseguirono in Italia tredici diversi esecutivi[549] con quattro diversi ministri della Difesa che, nelle occasioni descritte, ebbero modo di avere contezza dell'esistenza di un *carteggio* relativo ai crimini nazifascisti presso la procura generale militare, organo del tutto incompetente a svolgere indagini ed anzi ne utilizzarono le informazioni. Diversamente da quanto era accaduto nella fase

[549] II SEGNI 15/02/59 24/02/60 Presidenza del Consiglio Presidente Antonio Segni Dc Difesa Ministro Giulio Andreotti Dc Affari esteri Ministro Giuseppe Pella Dc
TAMBRONI 25/03/60 19/07/60 Presidenza del Consiglio Presidente Fernando Tambroni Dc Difesa Ministro Giulio Andreotti Dc Affari esteri Ministro Antonio Segni Dc
III FANFANI 26/07/60 02/02/62 Presidenza del Consiglio Presidente Amintore Fanfani Dc Difesa Ministro Giulio Andreotti Dc Affari esteri Ministro Antonio Segni Dc
IV FANFANI 21/02/62 16/05/62 Presidenza del Consiglio Presidente Amintore Fanfani Dc Difesa Ministro Giulio Andreotti Dc Affari esteri Ministro Antonio Segni Dc
I LEONE 21/06/63 05/11/63 Presidenza del Consiglio Presidente Giovanni Leone Dc Difesa Ministro Giulio Andreotti Dc Affari esteri Ministro Attilio Piccioni Dc
I MORO 04/12/63 26/06/64 Presidenza del Consiglio Presidente Aldo Moro Dc Difesa Ministro Giulio Andreotti Dc Affari esteri Ministro Giuseppe Saragat Psdi
II MORO 22/07/64 21/01/66 Presidenza del Consiglio Presidente Aldo Moro Dc Difesa Ministro Giulio Andreotti Dc Affari esteri Ministro Giuseppe Saragat Psdi
III MORO 23/02/66 05/06/68 Presidenza del Consiglio Presidente Aldo Moro Dc Difesa Ministro Roberto Tremelloni Dc Affari esteri Ministro Amintore Fanfani Dc
II LEONE 24/06/68 19/11/68 Presidenza del Consiglio Presidente Giovanni Leone Dc Difesa Ministro Luigi Gui Dc Affari esteri Ministro Giuseppe Medici Dc
I RUMOR 205 12/12/68 05/07/69 Presidenza del Consiglio Presidente Mariano Rumor Dc Difesa Ministro Luigi Gui Dc Affari esteri Ministro Pietro Nenni Psi
II RUMOR 05/08/69 07/02/70 Presidenza del Consiglio Presidente Mariano Rumor Dc Difesa Ministro Luigi Gui Dc Affari esteri Ministro Aldo Moro Dc
III RUMOR 27/03/70 06/07/70 Presidenza del Consiglio Presidente Mariano Rumor Difesa Ministro Mario Tanassi Psu Affari esteri Ministro Aldo Moro Dc
COLOMBO 06/08/70 15/01/72 Presidenza del Consiglio Presidente Emilio Colombo Dc Difesa Ministro Mario Tanassi Psu Affari esteri Ministro Aldo Moro Dc

immediatamente successiva all'esaurirsi del conflitto bellico tuttavia non vi è traccia, nelle carte consultate, di incontri tra il procuratore generale militare con rappresentanti di istituzioni diverse da quelle militari. Esemplificativa in questo senso è la vicenda degli incontri politici cominciati nel 1967 riguardo l'imprescrittibilità dei crimini di guerra dove la presenza del procuratore generale militare non fu ammessa. Per il resto, si è potuto constatare, la corrispondenza avente ad oggetto i crimini nazifascisti non esorbitò dal ministero degli Affari Esteri, e in particolare dell'ufficio del Gabinetto del Ministro e della Direzione Generale degli Affari Politici, e dal ministero della Difesa, ufficio del Gabinetto del Ministro, ufficio della "politica militare" e ufficio leggi e decreti.

§ 25. Il diritto penale tedesco nei confronti dei crimini di guerra: teoria e prassi

Nessun militare tedesco è stato condannnato da un tribunale della Repubblica federale tedesca per crimini commessi in Italia durante l'occupazione tedesca – nonostante un notevole numero di istruttorie aperte presso la Procura Centrale (vedi l'elenco allegato, purchè parziale) e le varie Procure locali. Questo fatto richiede una spiegazione.

Il diritto penale tedesco nei confronti dei crimini di guerra deve essere visto in connessione con la complicata interpretazione giuridica, dopo il 1945, dei crimini del regime nazionalsocialista, e in primis dell'olocausto. Molto schematicamente questa interpretazione si può riassumere nei seguenti termini: Il nucleo del concetto giuridico dei tribunali tedeschi postbellici fu la tesi che lo sterminio degli ebrei sarebbe da considerare un crimine, anche per quanto riguarda

l'ordinamento giuridico in vigore durante il nazismo. Gli assassini vennero accusati di aver lesi il diritto in vigore all'epoca. Fu una soluzione di praticità che evitò il problema del divieto di retroattività della legge (il legislatore tedesco non voleva ripetere la scelta del tribunale di Norimberga di introdurre una nuova figura di crimine con validità retroattiva, una scelta criticata dall'opinione pubblica tedesca durante e dopo il processo). Ma la scelta di limitarsi all'applicazione delle leggi dell'epoca fu una scelta problematica non soltanto perché creò una continuità del diritto tra Terzo Reich e Bundesrepublik, e amnistiò di fatto tutti i giuristi del regime: tolse anche il discorso sulla ingiustizia del "diritto" nazista e invitò a tacere sulla nazificazione del diritto.

In questa lettura, i colpevoli e determinatori maggiori (Haupt-Täter) furono Hitler e i suoi gerarchi più stretti. Furono considerati colpevoli di omicidio aggravato doloso nel senso dell'articolo 211 (nella versione del 1941). A parte di questi (pochi) colpevoli ci furono migliaia di "complici" che eseguirono gli ordini impartiti dai colpevoli. Soltanto chi dimostrò zelo particolare o andò oltre gli ordini impartiti effettuando degli eccessi, fu considerato "autore" (Täter). tutti gli altri furono considerati "semplici esecutori materiali" e perciò "complici", cioè colpevoli solo di una partecipazione secondaria (Gehilfen). Sia gli "autori" che i "complici" avrebbero saputo di aver commesso durante il nazismo degli omicidi nel senso dell'art. 211 del Codice penale del 1941 e si sarebbero perciò resi colpevoli anche di fronti al diritto nazionalsocialista. Con questa interpretazione si rischiava di riabilitare in parte la 'legge tedesca' di allora – come se lo sterminio fosse una devianza, e quindi un'eccezione, anziché la pratica ordinaria e sistematica di un sistema di ordini.

Chi aveva eseguito degli ordini, fu automaticamente considerato un complice: persino quegli accusati che avevano uccisi centinaia di persone con un colpo alla nuca o attraverso l'apertura dei tubi del gas

nelle camere di sterminio. I "complici" vennero condannati spesso a pene afflittive estremamente miti: p.es. 4 o 5 anni di reclusione. I veri complici, quelli che avevano p.es. contribuito alla deportazione degli ebrei, non vennero neanche accusati.

Questo meccanismo interpretativo della partecipazione ha suscitato la nascita di un meccanismo di giustificazione, ampiamente utilizzato nel secondo dopoguerra in Germania da parte di membri della Wehrmacht e delle SS in occasione di processi od istruttorie per crimini di guerra: gli accusati o indiziati sostenevano di aver ricevuto un ordine dall'alto e di essere stati costretti ad eseguirlo, in quanto, in caso contrario, lì sarebbe attesa la pena di morte. Per tale meccanismo di discolpa si inventò allora un nuovo termine giuridico, "Befehlsnotstand" (impossibilità di disubbidire). Ma di pensare ad una libera possibilità di rifiuto degli ordini sarebbe portato a sua volta alla discolpa del regime in sé.

Che i principali fautori del nazismo venissero accusati di aver consapevolmente leso il diritto in vigore all'epoca, può sembrare strano. Ma permise di dichiarare i giuristi tedeschi (che in buona parte rimasero in carica anche nel dopoguerra) come "vittime" del regime, che avrebbero avuto le "mani legate" e perciò non avrebbero potuto accusare i colpevoli dei crimini commessi.[550]

Un'altro motivo importante che contribuì all'archiviazione di quasi tutte le istruttorie per crimini commessi in Italia (ma non solo in Italia) furono le norme che regolavano la prescrizione dei reati.

Mentre fu trovata la sopra descritta interpretazione giuridica restrittiva per l'omicidio doloso aggravato, tutti i delitti considerati "omicidio doloso semplice" (Totschlag, tra i quali vennero collocati quasi tutti i delitti di omicidio eseguiti su ordine di un superiore), cioè quei omicidi non caratterizzati dalle aggravanti particolari dell'art. 211 del codice

[550] Questa figura interpretativa aveva un'importanza notevole p.es. per la decisione del tribunale di Coblenza di giudicare prescritto il reato, nel 1994, per l'autore del massacro di Caiazzo.

penale tedesco, sarebbero caduti in prescrizione dopo 15 anni se non era stata iniziata un'azione penale.

Mentre il parlamento tedesco (Bundestag) prolungò i termini per la prescrizione di omicidio aggravato sia nel 1965 che nel 1969 (per dichiararlo poi imprescrittibile nel 1979), si avviò contemporaneamente una "amnistia strisciante", quando, nel 1969, fu riordinata dal Parlamento la prescrizione per i cosidetti "complici di un reato". Venne stabilito nel 1969 che la prescrizione sarebbe già scattata, anche per i complici di omicidio doloso aggravato, a partire del 1° gennaio 1960. Tramite questa legge sulle norme di prescrizione – con effetto retroattivo - si conclusero varie istruttorie contro indiziati di omicidio aggravato con un'archiviazione per avvenuta prescrizione.

Un'altra decisione procedurale importante stabilì che le istruttorie e i processi penali sarebbero stati celebrati al luogo della residenza dell'imputato. Ciò impedì in genere la celebrazione di un grande processo centralizzato come che avvenne a Francoforte sul Meno contro alcuni membri del personale del campo di sterminio di Auschwitz. Nel 1959 la Corte suprema federale (BGH) aveva accolto la richiesta del Procuratore Generale dell'Assia, Fritz Bauer, di concentrare tutti i procedimenti per i crimini ad Auschwitz presso la Corte d'assise di Francoforte. Con questa decisione fu posta la base per un'unico processo che raggiunse l'attenzione dell'opinione pubblica tedesca per tutta la sua durata, dal 20 dicembre 1963 al 19 agosto 1965 e che vide la partecipazione di 359 testimoni provenienti da 19 paesi.

La prassi giuridica si evince, per delitti commessi su suolo italiano, in buona parte dalle carte della "Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen" (ZSL) di Ludwigsburg,[551] creata dai Ministeri di giustizia dei vari Länder tedeschi nel 1958.

[551] Doc. 53 degli atti della Commissione.

Per i delitti commessi in Italia, svolse le indagini preliminari per i crimini segnalati da un lato dalle autorità italiane nel 1965, e dall'altro, su indicazioni pervenute da altre persone o istituzioni (l'istruttoria contro Karl Wolff, p.es., che portò alla sua condanna davanti al Tribunale di Monaco o il caso Cefalonia denunciato da Simon Wiesenthal ed istruito dalla Zentralstelle für NSG-Verbrechen a Dortmund a partire dal 1964).

La "Procura centrale delle amministrazioni federali di giustizia" nacque nel 1958 per svolgere le indagini preliminari sui crimini nazisti, cioè identificare gli indiziati, individuare eventuali testimoni e identificare il loro luogo di residenza e, infine, individuare la Procura (civile, essendo cessata una giustizia militare tedesca nel 1945) territorialmente competente. L'Ufficio giudiziario di Ludwigsburg (la ZSL) svolgeva dunque una funzione similare a quella attribuita dalla riunione del 20 agosto 1945 alla Procura Generale militare in Italia.[552] L'invio più cospicuo di notizie di reati arrivò, per delitti commessi in Italia, soltanto dopo il 1965, quando il Ministero degli Esteri italiano inviò attraverso l'Ambasciata della Repubblica federale tedesca a Roma, i fascicoli ancora pendenti (a secondo delle affermazioni governative italiane) e una scelta del materiale probatorio al governo tedesco. Il Ministero degli esteri tedesco inviò a sua volta, i materiali ricevuti al Ministero federale di giustizia che procurò a sua volta, attraverso il Ministero regionale di giustizia a Stoccarda, l'invio dei materiali alla ZSL. La lettera del Ministero della Giustizia di Bonn, indirizzata alla ZSL, porta la data del 11 agosto 1966 e inoltra la nota verbale del Ministero degli Esteri italiano del 15 maggio 1965 e invia i relativi 18 volumi di materiale probatorio. La data di arrivo presso la ZSL fu il 26 agosto 1966. Il Ministero regionale di giustizia a Stoccarda chiese al Ministero della Giustizia di Bonn, il 14 ottobre 1966, se ci fosse

[552] L'archivio della Procura di Ludwigsburg fu cessata pochi anni fa al Bundesarchiv che ha creata una sua sede a Ludwigsburg. Le carte sono quindi rimaste negli stessi locali cambiando però l'ufficio preposto alla tutela delle carte giudiziarie. Una piccola parte è rimasta pressa la Procura di Ludwigsburg (che risiede nello stesso Palazzo) per svolgere le indagini che sono ancora in corso.

ancora altro materiale non inoltrato, visto che i materiali dall'Italia sarebbero stati inoltrati con un ritardo di più di un anno. Il Ministero federale di giustizia rispose con l'affermazione che avrebbero dovuto essere tradotte 108 pagine e che l'ufficio traduzioni sarebbe stato soverchiato di lavoro.

Va sottolineato che il governo italiano inviò questo materiale soltanto nel 1966 (quando il parlamento tedesco aveva ormai deciso di prorogare la prescrizione fino al 1969), e non di sua autonoma decisione, ma soltanto dopo un'esplicita esortazione da parte del governo della Germania federale, che richiese di segnalare tutti i casi per crimini nazisti ancora pendenti (cfr. § 22)[553]. Sia nel caso di Bosshammer, sia in quello di Boves o di Cefalonia p.es., la notizia del reato arrivò in Germania senza una partecipazione delle autorità italiane. Neanche nel caso Wagener (cfr. § 11), l'azione penale italiana (il processo del generale con successiva condanna) fu decisiva per l'istruttoria in Germania, bensì l'attenzione dell'opinione pubblica tedesca.

Wagener era invece stato accusato dal settimanale "Der Spiegel" di aver affamato la popolazione di Rodi e i suoi stessi soldati (in seguito alla scelta della resistenza ad oltranza), di essere responsabile di un gran numero di fucilazioni di soldati e di civili (lo "Spiegel" aveva parlato di 1300 condanne a morte eseguite solo fra il marzo e l'aprile 1945), di violenze e uccisioni nel Lager punitivo di Calitea, di aver fatto eseguire tre condanne capitali alcuni giorni dopo la capitolazione. Occorre osservare che sia l'istruttoria aperta nel 1951 a Bonn contro alcuni sottoposti di Wagener sia l'istruttoria aperta a Krefeld contro lo stesso Wagener non approdarono ad alcun procedimento penale nei

[553] La richiesta che era motivata dal dibattito e dalle proteste internazionali di fronte al rischio di una imminente prescrizione dei reati nazisti a secondo dell'ordinamento giuridico della Germania federale (ciò il temuto arrivo, nel 1965, della prescrizione ventennale per il reato di omicidio aggravato doloso commesso prima della fine del regime nazista nel maggio 1945).

confronti degli accusati. La prima istruttoria, che aveva indagato soprattutto su membri del reparto militare di sorveglianza del Lager di Calitea, fra cui il comandante del campo, Capitano Stuckmann, accertò che gli accusati si erano resi responsabili di violenze e di un certo numero di fucilazioni. Non venne tuttavia confutato quanto affermato a propria discolpa dagli interessati, che dichiararono di aver agito per legittima difesa. Così, il 27 maggio 1952 la Camera penale di Bonn dichiarò gli imputati non perseguibili per mancanza di prove per l'accusa di omicidio (Totschlag), mentre stabilì la caduta in prescrizione dell'accusa di violenza (Körperverletzung). Esito analogo ebbe anche l'istruttoria contro Wagener, conclusa il 14 gennaio 1955 dalla Procura di Stato di Krefeld con un decreto di archiviazione. Riprendendo le conclusioni del processo italiano, il Procuratore Hösterey respinse l'accusa rivolta a Wagener di aver privato la popolazione di Rodi dei necessari mezzi alimentari. L'accusa doveva ritenersi generica e infondata, dal momento che la carenza alimentare e le sofferenze da essa prodotte erano da addebitarsi esclusivamente alla situazione bellica e al blocco aeronavale di Rodi imposto dagli Alleati. Veniva piuttosto sottolineato come il generale Wagener avesse fatto il possibile per alleviare i patimenti della popolazione e della guarnigione tedesca sull'isola. Respinte perché contrarie ai fatti erano anche le accuse dello „Spiegel" di fucilazioni di massa, liquidate come frutto di palese esagerazione, contraddetta dalle testimonianze. Più dettagliato era l'esame delle presunte responsabilità di Wagener relativamente ad alcuni episodi di fucilazioni di prigionieri italiani. Gli episodi in questione erano gli stessi già giudicati e sanzionati in Italia. La valutazione della giustizia tedesca fu però diversa da quella italiana. Contrariamente al giudizio espresso dal Tribunale militare territoriale di Roma, il Procuratore tedesco giudicò Wagener non responsabile per gli ordinamenti vigenti nei campi di internamento, in base ai quali fra il gennaio e l'aprile 1945 erano state compiute almeno tre fucilazioni di italiani. Inoltre fu considerata legittima la rappresaglia eseguita l'8

febbraio 1945 su ordine di Wagener, che aveva disposto la fucilazione di cinque italiani del Campo Nord e di cinque del Campo Centro come risposta all'uccisione di una sentinella tedesca avvenuta nel corso di un tentativo di fuga. Anche in questo caso si contraddiceva il giudizio del tribunale italiano che aveva ritenuto illegittima la rappresaglia (in quanto Wagener era a conoscenza dei nomi dei due fuggitivi che avevano ucciso la sentinella tedesca e avrebbe dovuto intentare loro un processo presso il tribunale di guerra tedesco). Nella conclusione dell'istruttoria, il Procuratore Hösterey sottolineò che il generale Wagener aveva già „espiato a sufficienza" e che non erano emersi „nuovi fatti fondamentali", tali da autorizzare l'avvio di un'azione penale. Nessun procedimento fu così intrapreso contro l'ex-generale della Wehrmacht.

La Procura centrale di Ludwigsburg entrò maggiormente in'azione, per i reati commessi in Italia, dopo l'invio dei fascicoli dall'Italia nell'estate del 1966. Dopo aver svolta un'indagine preparatoria, la Procura centrale di Ludwigsburg inviava invece i fascicoli aperti (che avevano nel frattempo ricevuto un numero di protocollo della Procura centrale) presso le Procure territorialmente competenti dove ricevettero un'altro numero di protocollo da parte della Procura locale. Per esempio, i venti fascicoli provenienti dalla Procura Generale militare (che nascose invece in questa circostanza che aveva centinaia di altri fascicoli su delitti nazifascisti non ancora perseguiti, e finse che i pochi casi trasmessi fossero tutto quello che era ancora pendente in Italia in materia di crimini nazisti non ancora perseguiti – l'unica istituzione che venne informata che ci furono molti altri casi pendenti presso la Procura Generale Militare fu il Gabinetto del Ministro della Difesa, cfr.

§ 22) vennero suddivisi in singoli casi i quali ricevettero a Ludwigsburg il protocollo uniformato: V518 AR/numero/anno.[554]

Subentrò a Ludwigsburg un'altra particolarità della prassi giudiziaria tedesca: La ZSL di Ludwigsburg distinse, per effettuare le indagini preliminari, tra due gruppi di reati, cioè tra "crimini nazisti" (Nationalsozialistische Gewaltverbrechen, abbreviati: NSG) e "crimini di guerra" (Kriegsverbrechen). La Procura di Ludwigsburg aveva il compito di istruire solo i "crimini nazisti" (NSG) e di mandare poi il fascicolo istruttorio alla Procura territorialmente competente. Per i "crimini di guerra" invece la ZSL si dichiarava non competente e si limitava ad identificare gli indiziati, individuare il loro luogo di residenza e, stabilire con ciò la Procura territorialmente competente. Ludwigsburg inviava, quindi, senza un lavoro ampio di istruttoria, le carte alla Procura territoriale. Nei casi invece che vennero definiti "crimini nazisti" si fece una istruttoria dettagliata e si trasmetteva queste carte alla procura territoriale. La distinzione tra crimini di guerra e crimini nazisti aveva un'importanza notevole sulla prassi giudiziaria e sulle sentenze emanate in seguito. Perché con ciò si distensero praticamente due categorie di crimini: cioè una criminalità di regime, ideologicamente motivata, e una criminalità individuale, che si era sviluppata nelle circostanze della guerra. La prima categoria era considerata applicabile soprattutto quando si trattava dello sterminio degli ebrei: p.es. la istruttoria sulla deportazione degli ebrei dall'Italia fu particolarmente densa e portò all'analisi di tutto l'apparato della

[554] Non in tutti i casi si evince, dalle carte di Ludwigsburg, l'iter giudiziario completo dei fascicoli "italiani" in Germania. Con l'invio alla Procura territoriale la ZSL chiese di avere un riscontro, dopo l'istruttoria locale, sul dispositivo del singolo caso. Ma per avere gli atti completi, bisogna individuare la Procura territoriale che ricevette il materiale, andare in questa città per trovare il fascicolo o nell'archivio della Procura stessa o individuare l'Archivio di Stato territorialmente competente per le carte delle amministrazioni di giustizia di quella zona. Da pochi anni, la quasi totalità delle carte della ZSL è passata alla competenza del Bundesarchiv che ha aperto una sede distaccata nel palazzo della ZSL di Ludwigsburg. Le carte sui casi ancora pendenti sono ancora in possesso della Procura ZSL. Che i fascicoli delle preindagini conservati a Ludwigsburg contiene in un caso quasi 4.000 pagine, in altri invece soltanto poche decine di pagine dipendeva invece dalla "classificazione" del reato, a cui sotto. In un caso la sentenza consisteva in più di 300 pagine.

Polizia di sicurezza nazista in Italia. Infatti, si arrivò alla condanna del responsabile tedesco per le deportazioni nei campi di sterminio, l'ufficiale delle SS Bosshammer che morì però prima della conferma della sentenza in appello (cfr. Caso Bosshammer, V518AR-Z4/63). Le uccisioni di civili da parte delle Forze Armate della Wehrmacht, per i giuristi tedeschi, entrarono invece in un'altra categoria: qui secondo loro non bisognava indagare su un apparato intero o su un'intreccio ideologico, ma vennero trattate come omicidio a secondo della normativa del codice penale tedesco (art. 211 del Codice penale) ed inoltrate direttamente alle Procure competenti.

In questa seconda categoria troviamo una sostanziale analogia di valutazione per quanto riguarda i giudici militari italiani e la gerarchia militare italiana.[555] Si dimostrano le somiglianze di una cultura giuridica impregnata da quella cultura militare che considerava legittima la "guerra ai civili" all'interno di una lotta spietata contro i movimenti partigiani.

Come in tante altre istruttorie (per crimini commessi da parte tedesca in altri paesi occupati dalla Wehrmacht), la magistratura tedesca della Germania federale arrivò nei confronti dei reati comunicati dall'Italia nel 1965 alla conclusione di un "non luogo a procedere". Nonostante le difficoltà di accesso agli atti giudiziari completi (sia negli archivi giudiziari o negli archivi di Stato locali), si può ipotizzare che queste decisioni di arrivare ad un "non luogo a procedere" in quasi tutti i casi italiani non dipendevano dal giudizio individuale di un singolo magistrato (che sempre si muove in un'ambito professionale collegiale), ma dalle quali non si discostavano i vertici delle varie procure.[556] Certo, i procuratori tedeschi non nascosero i fascicoli dei

[555] Cfr. a mo' d'esempio la lettera di Ronco a Casati, citato nel § 9.

[556] Certo, in alcuni casi, le notizie sui reati furono lacunose, i nomi degli indiziati storpiati ecc. Solo una ricerca incrociata, basata sulla cooperazione tra magistrati tedeschi ed italiani, avrebbe potuto arrivare ad una giuridicamente più chiara individuazione dei responsabili di tanti massacri di innocenti. Una cooperazione che sembra possibile solo da alcuni anni, ma che ancora oggi stenta ad avviarsi.

reati: soprattutto negli anni sessanta, istruirono i casi, viaggiarono per tutto il territorio della Germania Federale per sentire migliaia di testimoni e di indiziati, per arrivare poi all'archiviazione perché l'indiziato non veniva mai ritenuto colpevole. La storiografia più recente (Schminck-Gustavus; Schreiber) ha denunciato la "complicità" dei giuristi per la non-punizione dei crimini. Comunque l'effetto fu quello di una sostanziale impunità a tutti gli "indiziati". Un caso emblematico è l'istruttoria tedesca per i fatti di Boves (518 AR-Z 14/64). Durante l'istruttoria contro gli ufficiali delle Waffen-SS Peiper, Dinse e Gührs vennero sentiti 127 ex-appartenenti al battaglione ritenuto colpevole dell'eccidio. L'istruttoria si concluse nel 1968 (con sentenza di archiviazione del LG Stuttgart I, 62/68, del 23.12.1968), un ricorso rimase senza effetto, i procuratori incaricati dell'istruttoria non avevano mai fatto un sopralluogo a Boves mostrandosi inclini ad accettare le interpretazioni autoassolutrici degli indiziati. [557] Quest'osservazione trova una sua affermazione nelle carte delle istruttorie svolte a Ludwigsburg.[558] Certo, spesso le istruttorie dovevano essere archiviate o a causa di errori nella individuazione degli autori, o perché non era possibile appurare il grado di partecipazione dei singoli individui al crimine esaminato con quella inequivocabilità e precisione giuridicamente necessaria. Fatto sta che i Procuratori tedeschi fecero largo uso del principio giuridico fondamentale "in dubio pro reo" che aveva un peso sempre vista la mancanza, o la riduzione al minimo, di testimonianze da parte delle vittime. In nessun caso di stragi di civili italiani si arrivò in Germania ad un dibattimento (con l'eccezione di Caiazzo) e tanto meno ad una condanna davanti ad un tribunale tedesco. Dichiarare "il non luogo a

[557] Fu Enzo Chiorando che per conto della Commissione Peiper, istituita dal Comune di Boves, dalla Provincia e dall'Istituto storico della Resistenza di Cuneo, sentì, negli anni sessanta, 76 testimoni, facendo quel lavoro che giudice istruttore e pubblico ministero avrebbero dovuto fare. Solo attraverso i testimoni italiani, grazie ai quali Chiorando era riuscito a stilare una dettagliatissima cronologia, minuto per minuto, della strage, si riesce a decifrare e a smentire le autoassoluzioni e autogiustificazioni dei carnefici. Nonostante il fatto che tutti i materiali raccolti da Chiorando fossero stati trasmessi alla Procura tedesca, l'istruttoria fu archiviata lo stesso.

[558] Doc. 53.

procedere" significava che il procedimento venne chiuso in istruttoria per mancanza di indizi di azioni criminose. Perciò non avvenne un dibattimento con la presenza di procuratori e difensori, con la partecipazione di un pubblico interessato, oppure di giornalisti. Quindi nessun controllo del procedimento da parte dell'opinione pubblica. Per la parte civile mancò così ogni possibilità di partecipare all'interrogatorio di imputati e testimoni: vittime e superstiti rimasero esclusi.

In molti casi, invece, ostacoli di procedura penale e di diritto materiale hanno determinato una sorta di legame fatale: attraverso determinate attenuanti (ad esempio l'aver agito in base ad un "ordine"), nell'ottica dei giudici un delitto poteva assumere una qualità diversa, vale a dire che la colpevolezza si era mutata in semplice complicità e ciò, a sua volta, è risultato rilevante per far scattare il meccanismo della prescrizione del reato. Si è accennato al fatto che la normativa tedesca sulla prescrizione e l'applicazione della normativa era una materia estremamente complessa.

Gioverebbe esaminare più attentamente il caso dell'istruttoria contro il sottotenente Lehnigk-Emden per i fatti di Caiazzo. L'istruttoria si concluse con una prima sentenza di archiviazione che venne poi respinta in appello e portò al rinvio a giudizio. Il dibattimento avenne nel gennaio 1994, pochi mesi prima del "ritrovamento" dei fascicoli sui crimini nazifascisti impuniti.

Allegato:

I fascicoli riguardanti l'Italia istruiti dalla ZS Ludwigsburg:

No. di rif.: Procura	No. di rif.: ZSL	Archiviazione/Condanna
Limburg 5 Js	V 518	imputato

621/67	AR 3226/66	deceduto 1945
Hamburg 141 Js 457/59	V 518 AR Z 4/63	archiviato 10.06.60
Lübeck 2 Js 186/61	V 518 AR 1460/61	archiviato 15.09.61
Stade 9 AR 53/66	V 518 AR 3187/66	archiviato 15.09.61
Hamburg 141 Js 1474/62	V 518 AR 242/67	archiviato 18.07.62 sopravv. prescrizione
ZSt Dortmund 45 Js 12/64	518 AR 513/64	archiviato 24.06.64
Bonn 8 Js 203/65	518 AR 1602/64	archiviato 19.07.65
Osnabrück 17 Js 437/65	V 518 AR 2978/65	archiviato 23.03.66
Lübeck 2 P Js 185/66	V 518 AR 1045/66	archiviato 10.05.66

ZSt Dortmund 45 Js 88/64 ZSt Dortmund 45 Js 7/64	V 518 AR 2346/65	archiviato 24.01.67
Ansbach 1 Js 573/66	518 AR 1528/66	archiviato 28.02.67
Stuttgart 17 Js 853/67	V 518 AR 3232/66	archiviato 04.09.67
Stuttgart 17 Js 414/67	V 518 AR 779/67	archiviato 19.09.67
Hof 2 Js 295/64	V 518 AR 1201/64	archiviato 29.09.67
Bayreuth 1 Js 500/67	V 518 AR 178/67	archiviato 24.11.67 estraneità dell'imputato ai fatti
Hof 2 Js 218/67	518 AR 3188/66	archiviato 29.11.67
Hof 2 Js 206/67	518 AR 3190/66	archiviato 29.11.67

Limburg, Zweigstelle Wetzlar 6 Js 1101/67	518 AR 34/67	archiviato 30.11.67
Bayreuth 1 Js 502/67	518 AR 177/67	archiviato 14.12.67
Hof 2 Js 218/67	518 AR 3193/66	archiviato 27.12.67
Hof Js 205/67	518 AR 3189/66	archiviato 24.01.68
Stuttgart 15 Js 2005/67	V 518 AR 3228/66	archiviato 30.01.68
Bayreuth 1 Js 501/67	V 518 AR 3199/66	archiviato 05.03.68
Stuttgart 17 Js 1350/67	518 AR 3227/67	archiviato 03.05.68
Hof 2 Js 207/67	518 AR 3210/66	archiviato 19.06.68
Hof 2 Js 127/67	518 AR 3191/66	archiviato 19.06.68
Hannover 2 Js 533/67	V 518 AR	archiviato 11.07.68

	30/67	
LG Stuttgart I Ars 62/68	518 AR-Z 14/64	archiviato 23.12.68
Frankfurt 4 Js 954/67	518 AR 3192/66	archiviato 12.05.69
Stuttgart 16 Js 186/69	518 AR 29/67	archiviato 16.03.70
Mannheim 2 Js 116/67	518 AR 22/67	archiviato 25.08.70
München 110 Js 24-25/69	518 AR 3192/66	archiviato 16.09.70
München I 112 Js 6/67	V 518 AR 1227/67	archiviato 15.10.70
Bremen 29 Js 80/69	V 518 AR 3211/66	archiviato 15.01.71
ZSt Dortmund 12/63	V 518 AR-Z 4/63	morte di Bosshammer; archiv. 12.02.71
Berlin 3 P (K) Js 12/70	V 518 AR 3226/66	archiviato 27.04.71
München I 117 Js 12/63	V 518 AR	archiviato 28.04.71

	3198/66	
München I 117 Js 34/71	V 518 AR 710/71	archiviato 06.07.71
Bückeburg 2 Js 81/68	518 AR 25/67	archiviato 30.12.71
Köln 24 Js 201/68	V 518 AR 3199/66	archiviato 02.07.72
Bielefeld 5 Js 104/67	V 518 AR 3231/66	archiviato 13.09.72
Bonn 8 Js 134/67	V 518 AR 28/67	archiviato 16.04.73
Darmstadt 2 Js 1127/67	V 518 AR 33/67	archiviato 02.05.73
Bonn 8 Js 170/71	V 518 AR 513/70	archiviato 26.06.73
Gießen 2 Js 582/67	V 518 AR 24/67	archiviato 07.11.73
Göttingen 6 Js 196/79	518 AR-Z 200/76	archiviato 26.12.80
Göttingen 3	V 518	archiviato

Js 1637/67	AR-Z 85/67	04.09.81
Göttingen 3 Js 1637/67	V 518 AR 230/71 518 AR-Z 85/67	archiviato 04.09.81

§ 26. Il meccanismo attivato dal nuovo processo a Erich Priebke; la scoperta dell'archivio (1994); l'esito delle indagini della Commissione parlamentare, con particolare riguardo alle modalità e circostanze dell'emersione. La figura dei magistrati militari Renato Maggiore, Giuseppe Scandurra, Alfio Massimo Nicolosi e Vindicio Bonagura.

Con il rinvenimento dei fascicoli *de quibus* presso l'Archivio di Palazzo Cesi, sede degli Uffici di vertice della Magistratura Militare, prende avvio l'ultima fase della vicenda che ne occupa, se si eccettuano ulteriori sviluppi verificatisi nel corso dei lavori di questa Commissione e di cui si dirà diffusamente più oltre.

In relazione alla genesi del rinvenimento di detti fascicoli, o quantomeno alle cause note che portarono alla loro riesumazione, si è provveduto ad effettuare l'audizione dei personaggi che a vario titolo ne furono coinvolti, nonché a visionare direttamente i locali situati a Palazzo Cesi e che un tempo erano adibiti ad archivio, acquisendo anche gli elaborati grafici riguardanti la loro disposizione.

Per quanto riguarda i dati di natura eminentemente dichiarativa, l'*incipit* non può che essere l'audizione del dottor Antonino Intelisano (cfr. audizioni del 04.12.2003, 11.12.2003.29.01.2004), attualmente –ed anche all'epoca dei fatti- Procuratore Militare della Repubblica di Roma, in quanto sarebbe stato in seguito ad una sua iniziativa che

furono attivate le ricerche, in conseguenza delle quali venne poi scoperto il carteggio in questione.

Non ci si può nascondere, tuttavia, come permanga qualche riserva in ordine al fatto che, tanto i magistrati, quanto il personale di segreteria, che da anni operavano all'interno degli uffici, dove erano stati custoditi i fascicoli per così tanto tempo, fossero completamente all'oscuro della loro esistenza, soprattutto se si considera la ponderosità e rilevanza della documentazione, che, come si è già visto, afferiva ad alcuni tra gli episodi criminosi più cruenti e drammatici verificatisi nel corso del secondo conflitto mondiale.

Ma veniamo a quanto riferito dal dottor Intelisano.

Egli ha dichiarato che nella primavera del 1994 -mentre stava svolgendo le indagini preliminari relative al caso Priebke- nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunico` di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS, che aveva prestato servizio a Roma ed era rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Appresa la notizia, egli perciò si è attivato per acquisire ulteriori elementi. Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia giornalistica, scaturì quindi l'indagine nei confronti dell'ex ufficiale tedesco Priebke, la cui posizione era stata stralciata dal procedimento originario –che aveva come protagonista il tenente colonnello delle SS Erbert Kappler– perche´non si sapeva se fosse ancora in vita. In effetti il procedimento, originariamente, era stato aperto – sulla base del codice di procedura penale allora vigente, quello cioe` del 1930 – nei confronti di Erbert Kappler piu` altri, tra cui Erich Priebke. Il processo conclusosi con la condanna all'ergastolo era stato celebrato solo nei confronti del Kappler che, a suo tempo, era stato consegnato dalle autorita` alleate all'Italia ed era rimasto recluso nel carcere militare di Gaeta. Il dottor Intelisano aveva necessita` di approfondire determinate tematiche, perche´ nel fascicolo ampiamente utilizzato nell'ambito del procedimento contro il Priebke–applicando le regole dell'utilizzazione degli atti previste anche dal nuovo codice di

procedura penale– non aveva trovato alcuni atti, nonostante fossero indicati nell'indice. Voleva quindi appurare se copia di quegli atti fosse altrove. La disciplina del Codice penale militare di guerra, infatti, prevede, che la perseguibilita` di determinati reati, sia soggetta ad una particolare condizione di procedibilità. Nello specifico, l'articolo 248 del Codice penale militare di guerra -che disciplina l'azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra- stabilisce che l'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non puo` essere iniziata dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del ministro da cui il comandante dipendeva. Questa regola, quindi avrebbe potuti trovare applicazione, in via analogica, anche relativamente all'articolo 13 del Codice penale militare di guerra, in ordine al caso Priebke. Inoltre l'articolo 249 prevede che, per i reati contro la legge e gli usi della guerra -dei quali Priebke era chiamato a rispondere, commessi sul territorio dello Stato italiano, in danno di qualunque persona, ovvero all'estero in danno delle Forze Armate dello Stato italiano o degli appartenenti ad esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, l'azione penale puo` promuoversi o proseguirsi, ancorche´ per gli stessi reati sia gia` intervenuta sentenza di un giudice straniero, salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.

Il dottor Intelisano ha affermato che era a conoscenza del fatto che presso la procura generale militare (presso il Tribunale Supremo Militare prima, e poi, dopo la riforma del 1981, presso la Corte di Cassazione) doveva esserci un carteggio, quantomeno di carattere generale, sui crimini di guerra, in quanto vi era conservata la corrispondenza di carattere generale successiva all'evasione del tenente colonnello Kappler, nella seconda meta` degli anni settanta; all'interno dello stesso carteggio, inoltre vi era anche la pratica circa i rapporti con l'Austria per la concessione della grazia al maggiore Reder, condannato per l'eccidio di Marzabotto.

Intelisano riferisce anche che, nei giorni in cui si era sviluppato un notevole clamore di stampa sulla riapertura del procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, aveva ricevuto la visita di una giovane ricercatrice, la quale gli aveva fatto vedere delle carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra. Tuttavia questo aspetto della vicenda è rimasto alquanto oscuro, visto che il tentativo di acquisire maggiori chiarimenti, nonché di effettuare ulteriori approfondimenti è risultato impossibile, in quanto il dottor Intelisano non è stato in grado di fornire dati più precisi che consentissero l'identificazione della ricercatrice.

Invece Intelisano aveva accertato direttamente che presso l'archivio generale dello Stato, alla voce "crimini di guerra-fondo Presidenza del Consiglio", c'era una corrispondenza abbastanza interessante in materia.

Egli pertanto preso contatto telefonicamente con i due Uffici che, in quel momento potevano ritenersi competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio di Palazzo Cesi, ovvero la Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello –all'epoca diretta dal dottor Giuseppe Scandurra- e la Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione, all'epoca diretta dal Professor Renato Maggiore.

E' appena il caso di precisare che –come del resto ha sottolineato lo stesso Intelisano- egli ebbe l'esigenza di rapportarsi con due diversi Uffici, in quanto, in conseguenza della riforma dell'ordinamento giudiziario militare, attuata con la legge n. 180 del 1981, le procure sovraordinate divennero due, l'una presso la Corte Militare d'Appello e l'altra presso la Corte di Cassazione.

Successivamente, in data 30 giugno 1994, Intelisano inviò una missiva ai due Procuratori Generali specificando che "nell'ambito degli adempimenti curati da questo ufficio in relazione alla richiesta di estradizione dell'ex capitano delle SS germaniche Erich Priebke, attualmente all'esame dell'autorita` giudiziaria della Repubblica Argentina, e in relazione alle indagini preliminari relative ad attivita`

precedenti e successive all'eccidio delle Fosse Ardeatine, e` emersa la necessita` di prendere visione del carteggio gia` esistente negli archivi della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, relativo a crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale. In ordine a quanto precede si prega di volere autorizzare lo scrivente, per la parte di competenza, a prendere visione degli atti in argomento per quanto di eventuale interesse funzionale".

Intelisano afferma che, dopo qualche tempo, si ebbe la notizia della scoperta dell'archivio contenente i fascicoli oggetto dei lavori della Commissione.

Come si è già detto, prima di inviare alle due Procure Generali la missiva di cui sopra, Intelisano aveva avuto con i medesimi Uffici contatti informali, nell'ambito dei quali vi era stato uno scambio di informazioni tra gli Uffici stessi.

Ad esempio vi è una missiva del 24 giugno 1994 –cioè in epoca anteriore alla formalizzazione della richiesta da parte di Intelisano– con la quale il Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione scriveva al Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello e comunicava che c'erano state delle ricerche che avevano avuto esito negativo: "Nella linea della costante collaborazione che e`, come naturale, intercorrente tra questo Generale Ufficio e codesta Procura Generale, la informo che, a seguito delle notizie e relativi commenti sul caso del presunto criminale di guerra Priebke, ho disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi di questa procura generale militare, al fine della migliore assicurazione che nessun elemento risulti dai carteggi di questo stesso Generale Ufficio, come indicativo di dati, con riferimento, ben inteso, alla sua differente posizione istituzionale anteriormente alla legge n. 180 del 1981, comunque eventualmente utili per individuare particolari del caso suddetto o analoghe violazioni di leggi ascrivibili ad altri e di interesse per gli uffici competenti. Sono ora certo dell'esito negativo di tali ricerche".

Successivamente, in data 13 luglio dello stesso anno, vi è una missiva di risposta al dottor Intelisano da parte del Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello: "In relazione alla richiesta formulata nella nota indicata, la signoria vostra e` autorizzata a prendere visione degli atti gia` esistenti negli archivi della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare. Al riguardo sarebbe opportuno che ella prendesse previ contatti personali con il sostituto procuratore generale militare anziano, dottor Nicolosi, gia` delegato ad un'attenta ricognizione degli atti esistenti in detti archivi".

Negli scantinati della Procura Generale Militare –originariamente Tribunale Supremo Militare- erano allocate delle carte dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi. Con la fine dell'ultimo conflitto, in base all'ordinamento giudiziario militare di guerra, cesso` anche il funzionamento dei tribunali militari di guerra presso le nostre forze armate all'estero ed i concentramenti di truppe sul territorio nazionale, ed i carteggi furono spediti all'archivio dei tribunali militari di guerra soppressi.

L'accesso a detti archivi avveniva, quindi, quando vi era la necessità di rinvenire qualche documento, ad esempio per definire una posizione ai fini pensionistici. In tali casi un impiegato andava in archivio a cercare la pratica.

Inoltre, successivamente, si apprese che presso i medesimi archivi furono custoditi anche gli atti del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Tutti questi scantinati furono, in anni relativamente recenti, rimodernati, cosicchè oggi la situazione non e` piu` quella originaria.

Intelisano afferma che le sollecitazioni e la sensibilizzazione c'e` stata dopo il processo Priebke. Dopo il secondo processo per la strage delle Fosse Ardeatine c'e` stato un risveglio di interesse e della memoria di certe situazioni, che e` stato ulteriormente alimentato dal rinvenimento dei fascicoli.

Un importante contributo per la ricostruzione delle circostanze afferenti al rinvenimento dei fascicoli *de quibus* si ricava anche

dall'audizione del professor Renato Maggiore (cfr. audizioni del 13.10.2004, 10.11.2004, 27.10.2004), all'epoca dei fatti, Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

Appare tuttavia opportuno precisare già in questa sede come il *dictum* del professor Maggiore si appalesi, in alcuni punti, alquanto ridondante e ripetitivo nel sottolineare più volte che, nonostante egli si attribuisca la paternità della "scoperta dei fascicoli", tutta la vicenda che ne è conseguita deve ritenersi a lui estranea, in quanto esulava dalla propria sfera di competenza. E ciò, nonostante egli si sia impegnato in prima persona nella disamina dei fascicoli, incaricando a tal fine il sostituto anziano dell'Ufficio; in relazione a detto coinvolgimento egli, come si vedrà offre una spiegazione (*rectius* una giustificazione) poco convincente, soprattutto laddove richiama – all'evidenza senza alcun fondamento giuridico- l'art. 371 del vigente Codice di Rito, che disciplina i rapporti tra diversi uffici del Pubblico Ministero, nella fase delle indagini, e pertanto non può che riferirsi ad uffici di primo grado.

La cosa appare vieppiù significativa se si pone mente al fatto che il professor Maggiore risulta avere le credenziali di un giurista esperto, circostanza di cui la Commissione ha potuto avere diretta cognizione nel corso dell'audizione.

Fatta questa precisazione, in relazione al contenuto dell'audizione del professor Maggiore, egli riferisce che nei mesi di maggio-giugno 1994 pervenne al suo ufficio una richiesta, quasi certamente telefonica, da parte del dottor Antonino Intelisano, il quale chiedeva se presso la Procura Generale Militare della Repubblica in Cassazione, a Palazzo Cesi -della quale egli era titolare- si rinvenisse qualche indicazione, qualche carta fra quelle residuate dalle procedure relative ai processi ed ai procedimenti Kappler e Reder. Dette carte che erano state raccolte nella Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, ubicata dove era ubicato l'Ufficio diretto dal dottor Maggiore che, dopo la legge n. 180 del 1981, era il successore del primo.

In particolare Intelisano voleva sapere se fra quelle carte ve ne fosse qualcuna relativa ad una condizione di procedibilita`, che a lui poteva interessare, per il caso Priebke.

Fu fatta un'indagine dal colonnello Alessandro Bianchi, dirigente della segreteria, che diede esito negativo sullo specifico punto interessante per il dottor Intelisano e quell'esito negativo gli fu comunicato.

Tuttavia Maggiore afferma che questa cosa, nonché –particolare di non secondaria importanza- il fatto che in quei tempi la vicenda Priebke aveva risvegliato molto interesse da parte della stampa in merito ai criminali di guerra, sensibilizzo` il suo interesse e così decise di chiedere al colonnello Bianchi se presso l'ufficio vi fosse documentazione che egli non conosceva.

Bianchi gli rispose che nella sua stanza, in uno scaffale c'era un plico di carte riservate e gliele portò, ma si trattava di una decina di fascicoletti, attinenti agli argomenti piu` vari, ma di mediocre rilievo e privi di rilevanza.

A quel punto egli precisò a Bianchi che il suo interesse riguardava l'esistenza o meno presso l'archivio di documentazione afferente ai crimini di guerra.

Bianchi effettuò un'ulteriore ricerca e disse di non avere rinvenuto nulla, ma di ricordare tuttavia che circa una ventina d'anni prima aveva visto un armadietto contenente incartamenti relativi ai crimini di guerra e che lo stesso era probabilmente situato dove vi erano gli archivi del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, o meglio dei Tribunali Militari di Guerra soppressi.

Maggiore riferisce che doveva trattarsi del piano terra o del seminterrato di Palazzo Cesi, ma come vedremo l'indicazione si è rivelata, nel prosieguo non corretta.

Ed infatti l'esatta dislocazione di detti archivi all'interno dell'edificio è stato un tema molto dibattuto e di difficile ricostruzione, anche in considerazione del fatto che i locali sono stati oggetto di un'ampia ristrutturazione.

Pertanto, al fine di ottenere dati certi -ovvero che gli archivi erano in realtà situati al piano rialzato- si è resa necessaria l'acquisizione degli elaborati tecnico-grafici relativi alle piante dell'edificio, nonché un accesso diretto ai locali da parte della Commissione.

Le carte relative ai tribunali militari di guerra soppressi, che erano stati molti e situati in vari posti, non costituiva però materiale archiviato e sepolto, ma materia viva sulla quale si lavorava. Erano lı` raccolti, e c'era stato un magistrato militare con la funzione, formalmente rivestita e riconosciuta, di procuratore militare per i tribunali di guerra soppressi, con del personale impiegatizio a titolo di ausilio; infatti venivano spesso eredi, successori, parenti, persone condannate da quei tribunali che avevano bisogno di copie di atti, di sentenze, di chiarimenti, di prendere visione.

Le funzioni di procuratore militare per i tribunali militari di guerra soppressi, fu rivestita per molti anni dal dottor Floro Roselli - attualmente deceduto- e collocato a riposo dal 1983.

Il dottor Roselli aveva tuttavia continuato a frequentare i locali dell'archivio di Palazzo Cesi perche´ era stato incaricato dal Ministero della Difesa della pubblicazione di atti e sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, tipicamente di costituzione e struttura fascista, non aveva quasi nulla a che fare, se non un dato di storia giudiziaria, di carte giudiziarie remote, con l'ufficio del procuratore militare per i tribunali di guerra soppressi, al quale fu addetto per molti anni il magistrato Floro Roselli. Tuttavia, vi era una contiguita` locale tra il suo ufficio, il suo archivio di magistrato per i tribunali di guerra soppressi ed i locali dell'archivio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, una contiguita` materiale, topica, oltre ad una certa contiguita` concettuale.

Inoltre Floro Roselli era cultore della storia del diritto e quindi, da pensionato, si era fatto incaricare della pubblicazione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Pertanto, su suggerimento del colonnello Bianchi, Maggiore contattò Roselli in ordine all'esistenza di incartamenti riguardanti i crimini di guerra.

Va tuttavia anche precisato che a partire dal 1983 in poi altri magistrati si erano occupati, succedendo a Roselli, del materiale riguardante i tribunali di guerra soppressi.

Un altro magistrato militare, procuratore militare addetto ai tribunali militari di guerra soppressi, in particolare, per molti anni era stato il dottor Giuseppe Mazzi, di cui pure è stata disposta l'audizione da parte della Commissione; tuttavia Mazzi non fu l'unico, perché in alternanza con lui se ne occuparono anche altri magistrati, che però non sono più in vita, tra cui Vito Antuofermo.

In ogni caso in quell'occasione –secondo quanto riferito da Maggiore- fu chiesto al dottor Roselli se avesse ulteriori informazioni in ordine ai fascicoli *de quibus* e di detto incombente si occupò il colonnello Bianchi. Roselli rispose affermativamente, circostanza questa che comprova ulteriormente come l'esistenza di detto incartamento fosse circostanza ben nota tra chi operava a Palazzo Cesi.

Roselli indicò anche il luogo preciso ove effettuare la ricerca, individuandolo nella parte finale dei locali ove era situato l'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e specificando che vi era uno stanzino un po' buio, senza finestre, separato mediante una grata di ferro. Ed infatti seguendo le indicazioni di Roselli, Bianchi rinvenne gli incartamenti relativi ai fascicoli in questione e informò immediatamente Maggiore del rinvenimento, portandogli in visione il Registro Generale, contenente l'indicazione dei vari carteggi, quali denunzie e rapporti, relativi a crimini di guerra commessi da militari tedeschi o italiani, con tutte le indicazioni delle carte esitate e residuate.

Si vedrà come i tempi e le circostanze del rinvenimento e della consegna del Ruolo Generale rappresenti un aspetto piuttosto controverso; per il momento appare utile anticipare che sul punto il colonnello Bianchi ed il dottor Conte –dirigente di cancelleria in

servizio presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte Militare di Appello- hanno fornito versioni contrastanti.

Del resto trattasi di un aspetto di non secondaria importanza, in quanto fondamentale per l'individuazione dell'ufficio di pertinenza dei fascicoli, nonché dell'ufficio cui debba essere attribuito il loro rinvenimento, soprattutto se si considera come sia apparsa una tendenza a voler evitare implicazioni dirette da parte dei vari protagonisti della vicenda, così come si è già anticipato in relazione al Procuratore Maggiore.

In ogni caso del ritrovamento dei fascicoli fu informato Intelisano, il quale era appunto interessato a verificare se tra quelle carte vi fosse traccia della condizione di procedibilità relativa al criminale nazista Priebke.

Inoltre Maggiore ne informò –in un primo tempo verbalmente- anche Scandurra, in quanto i locali ove erano situati i fascicoli erano di pertinenza della Procura Generale presso la Corte Militare di Appello, ufficio da lui diretto.

Successivamente gli inviò una missiva -datata 24 giugno 1994 ed acquisita agli atti della Commissione- avente ad oggetto « Accertamenti in archivio su remoti dati relativi a criminali di guerra » e nella quale sostanzialmente Maggiore gli comunicava che tra gli incartamenti di pertinenza del suo ufficio non erano stato ritrovato materiale afferente ai crimini di guerra, per cui lo sollecitava a fare una verifica presso propri archivi.

Scandurra rispose sollecitamente, anche perché –sempre secondo quanto riferito da Maggiore- ormai la vicenda era nota e conosciuta all'interno dell'ambiente di Palazzo Cesi.

Maggiore ribadisce di non avere mai saputo nulla circa l'esistenza di quegli incartamenti e di presupporre che non ne sapessero nulla anche i colleghi con i quali era in confidenza. Egli infatti era arrivato alla procura generale militare nel 1973 proveniente dalla Procura Militare della Repubblica di Palermo. Presso la procura generale militare,

esplicò il lavoro il lavoro piu` vario, via via che gli veniva affidato dal procuratore generale militare, Enrico Santacroce, nei confronti del quale Maggiore ha esternato altissima considerazione, sia sotto il profilo professionale, sia in riferimento alle doti umane dello stesso.

Proseguendo ad illustrare le circostanze del rinvenimento, Maggiore riferisce di avere appreso che dopo qualche giorno dalla scoperta, Intelisano aveva chiesto ed ottenuto dalla cancelleria –probabilmente dal colonnello Bianchi– fotocopia del registro generale che era stato reperito in quei locali.

Per quanto riguarda invece Scandurra, lo stesso rispose a Maggiore con una missiva datata 4 luglio 1994 del seguente tenore: « In riferimento al foglio (...), comunico di aver gia` disposto ricerche nei registri e negli archivi di questa Procura generale militare in relazione ai carteggi e nei locali ora di questo ufficio a seguito (...). Ho incaricato il sostituto procuratore generale militare anziano, dottor Nicolosi, di seguire attentamente l'intera questione. La prego pertanto, nell'ambito di una reciproca collaborazione, di voler comunicare l'eventuale disponibilita` del magistrato di codesto generale ufficio che ella ritenga di nominare da affiancare nel lavoro predetto al designato sostituto procuratore generale militare ».

La competenza di Scandurra in ordine ai fascicoli si fonda sul fatto che l'ufficio del Pubblico Ministero presso i Tribunali militari di guerra soppressi non c'era piu` e pertanto sia i carteggi che i locali erano tutti transitati alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello, della quale Scandurra era appunto titolare.

A seguito della comunicazione pervenuta da Scandurra, che accettava - anzi sollecitava- la proposta di collaborazione da parte di Maggiore per effettuare il vaglio degli incartamenti rinvenuti, fu incaricato il dottor Bonagura, sostituto anziano presso la Procura Generale Militare di Cassazione, affinché svolgesse detto compito, unitamente al rappresentante della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, dottor Nicolosi.

Entrambi, come si vedrà sono stati auditi dalla Commissione e la loro versione dei fatti, offre importanti spunti, non tanto per la ricostruzione storica della vicenda, che può ritenersi per gran parte già individuata, quanto per l'interpretazione di quello che era il clima e l'atteggiamento della magistratura militare in relazione all'emersione dei fascicoli relativi ai crimini rimasti impuniti.

Maggiore infine sottolinea –ed anche qui emerge nuovamente il suo intendimento sin troppo palese di rimanere ai margini, quasi fosse un semplice spettatore, nel prosieguo della vicenda- come, dopo avere nominato Bonagura per l'incombente non ebbe più modo di chiedergli notizie in ordine all'andamento dell'opera di selezione e di avviamento a chi di dovere di quei rapporti, denunzie, carteggi.

Maggiore tuttavia aggiunge di avere appreso che alla fine delle suddette operazioni fu redatto un verbale e, pur ritenendo che non gli dovesse essere ufficialmente trasmesso, ne chiese ed ottenne una copia; il verbale porta la data del 30 maggio 1995 e risulta pervenuto alla Procura generale militare di appello l'8 giugno 1995. Quindi fu trasmesso a Maggiore in data successiva, egli ritiene tra la fine di giugno ed i primi di luglio.

Maggiore fa anche una precisazione su un punto che è stato oggetto di ripetuti approfondimenti, ovvero la legittimità della cosiddetta "commissione mista" –composta dal dottor Nicolosi, dal dottor Bonagura e dal cancelliere Conte- che, come si è già detto ebbe il compito di esaminare i fascicoli. Egli sostiene che, prescindendo da qualsivoglia attribuzione terminologica, si trattava in realtà di due magistrati designati per espletare quel compito specifico, anche perché non vi fu alcun atto costitutivo di una commissione *strictu sensu* intesa.

Come si diceva è stato un punto oggetto di approfondimento da parte della Commissione, che ha rilevato come appaia quantomeno irrituale la costituzione di detto organismo, peraltro estraneo a qualsivoglia normativa procedurale ed ordinamentale. Del resto proprio nel verbale

conclusivo dei lavori, che nel prosieguo verrà illustrato, viene usato il termine "commissione".

Anche da questo dato, pertanto, risulta in maniera piuttosto evidente un *modus procedendi* spesso non perfettamente conforme alle regole formali e sostanziali cui avrebbe dovuto informarsi l'operato della magistratura militare nel frangente *de quo*.

Ma di ciò si dirà più oltre, allorquando saranno affrontate altre e più consistenti carenze nell'operato della stessa.

La ricostruzione delle circostanze relative al rinvenimento dell'archivio sono state oggetto anche dell'audizione del dottor Giuseppe Scandurra (cfr. audizioni del 20.05.2004, 25.05.2004, 07.07.2004, 20.10.2004), all'epoca dei fatti Procuratore Generale d'Appello e, quindi, come si è già visto, protagonista diretto nella gestione dell'intera vicenda, anche perché risultavano di pertinenza del suo ufficio i locali ove si trovava l'armadio all'interno del quale erano stati occultati i fascicoli.

Sarà utile precisare preliminarmente che il contenuto dell'audizione del dottor Scandurra sul punto non ha fornito concreti elementi di novità circa lo svolgimento dei fatti; tuttavia la sua interpretazione e valutazione di talune circostanze è sintomatica dell'approccio che si ebbe su questo problema.

L'*incipit* del racconto del dottor Scandurra in merito a quanto accaduto nel 1994 si rifà sinteticamente alle risultanze della commissione d'indagine del Consiglio della Magistratura Militare, che si interessò appunto, dei fascicoli che sono stati trovati nell'archivio di palazzo Cesi, gia` sede della procura generale militare presso il Tribunale supremo militare.

Scandurra si limita a specificare che, quando furono individuati questi fascicoli, e` stata nominata una commissione interna, composta da un sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello e da un sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, assistiti da un funzionario di cancelleria, che hanno proceduto all'esame dei fascicoli: quelli che apparivano rilevanti sono stati inviati alle autorita`

giudiziarie militari che, in relazione al *locus commissi delicti*, dovevano ritenersi competenti per quei fatti.

Successivamente le procure militari interessate hanno svolto le indagini al riguardo e hanno promosso l'esercizio dell'azione penale: per alcuni di questi ci sono procedimenti in corso, altri sono stati esauriti.

In ordine a due specifici aspetti il Procuratore Scandurra fornisce spiegazioni che non paiono tuttavia convincenti.

Il primo riguarda la mancata redazione di un verbale contenente un elenco dettagliato del carteggio ritrovato, nonché l'invio di apposita comunicazione alla Procura ordinaria territorialmente competente, per l'eventuale adozione di un provvedimento di sequestro: sul punto Scandurra afferma che in quel momento parve prioritario l'invio dei fascicoli alle Procure Militari territoriali, competenti per la trattazione; in ogni caso, a suo avviso, non c'erano gli estremi per una denuncia penale.

Anche volendo prescindere da ogni considerazione riguardante la doverosità di detti adempimenti, non può non risultare evidente come anche lo smistamento dei fascicoli, che sembrava così urgente, fu in realtà posto in essere nel considerevole lasso di tempo di quasi un anno.

Scandurra non riesce spiegare la lungaggine -per la verità davvero eccessiva- delle operazioni di invio dei fascicoli, se non con l'esigenza di esaminare tutto il complesso degli atti.

Afferma poi che non vi era bisogno di redigere un inventario, poiché vi era, unitamente ai fascicoli, il Ruolo Generale, che ne riportava l'esatta elencazione e descrizione.

Pare quasi inutile sottolineare che il Ruolo era atto che faceva parte delle carte ritrovate e quindi non poteva certo fungere da atto di inventariamento delle stesse da parte di chi si trovava a doverle riportare alla luce.

Scandurra fa poi riferimento alla corrispondenza intercorsa con l'allora procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, il quale,

allarmato per le notizie che si diffondevano sull'instaurazione del processo a carico di Priebke, avendo la necessità di conoscere se eventualmente altri atti fossero pervenuti o si trovassero nell'ambito del suo ufficio, sollecitò una tale ricerca anche nell'ambito degli archivi della procura generale militare dell'appello.

Scandurra pertanto procedette ad effettuare detta verifica, dando incarico al dirigente di cancelleria del suo ufficio, nonché delegando il sostituto procuratore generale anziano perche´ seguisse la pratica e quindi esaminasse tutti gli atti che avessero attinenza con i crimini di guerra. Scandurra sul punto –riprendendo quell'atteggiamento tendente ad una netta presa di distanza dalla questione, di cui si è già fatto cenno con riferimento al Procuratore Maggiore- rimarca con forza l'autonomia del sostituto nell'espletare questo compito, così come tutti gli altri compiti affidatigli all'interno dell'ufficio.

Quindi Scandurra precisa che il luogo ove sono stati rinvenuti i fascicoli era una zona adibita ad archivio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, adiacente ad altri locali in cui si trovavano gli archivi dei tribunali di guerra soppressi. Esattamente furono rinvenuti in una stanzetta adiacente alla stanza grande adibita a sede e ad archivio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, un locale piccolo, all'interno di un armadio. Egli esclude che detto armadio potesse essere chiuso a chiave perche´ le ante erano sbilenche, una delle due doveva essere fermata dai chiavistelli inferiore e superiore, mentre l'altra anta non si riusciva a chiudere e, quindi, non consentiva che si chiudesse a chiave.

L'armadio però si trovava all'interno di un ambiente piu` grande in cui vi era una grata che era chiusa a chiave, cosicchè non si poteva accedere all'interno di questo ambiente.

Tuttavia Scandurra specifica che egli non era presente all'atto del rinvenimento e che comunque quando i fascicoli vennero trovati dal dirigente Bianchi, su indicazione del dottor Roselli, i faldoni si trovavano su una scaffalatura metallica.

Il dirigente di cancelleria incaricato della ricerca riferì, con una relazione, a Scandurra che erano stati trovati i fascicoli, cosicché egli si recò nel locale ove gli stessi erano riposti e ne ebbe una visione sommaria, anche perche´ si trattava di locali di difficile accessibilita`; successivamente delegò appunto il sostituto Nicolosi perche´ si interessasse della questione. Scandurra aggiunge che, secondo le sue disposizioni, dovrebbe essere stato il dottor Conte ad accedere per primo nel luogo ove era situato l'armadio, anche se era stato il dottor Bianchi a chiedere informazioni direttamente al magistrato addetto – l'ex procuratore dei tribunali di guerra soppressi– il quale gli aveva indicato il luogo preciso dove trovare questi fascicoli.

Del resto anche le dichiarazioni rese sul punto –e specificamente circa il rinvenimento del Ruolo Generale- da Bianchi e da Conte risultano tra loro contrastanti, contrasto già emerso nel corso dell'indagine condotta dal Consiglio della Magistratura Militare.

L'audizione dei due dirigenti di cancelleria non ha consentito di risolvere detto contrasto, ma non è questo il dato maggiormente rilevante, quanto piuttosto il fatto –che peraltro, come si è già visto, è piuttosto ricorrente da parte di tutti i diretti protagonisti della fase vicenda afferente al rinvenimento dei fascicoli, e quindi dei fatti accaduti a partire dal maggio-giugno 1994- che emerga con sintomatica chiarezza la tendenza a rimanere in posizione quanto più defilata possibile, quasi che un qualsiasi coinvolgimento potesse essere foriero di responsabilità. In ordine alla costituzione della cosiddetta "commissione mista" –termine usato dallo stesso Scandurra nel corso della sua audizione innanzi al consiglio della Magistratura Militare- egli afferma che, per quanto lo riguarda, si limitò a delegare il dottor Nicolosi per il ritrovamento di questi atti e per quant'altro egli ritenesse di dover provvedere; a lui si è poi aggiunto anche il sostituto nominato dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Entrambi avrebbero dovuto agire di comune accordo o, quanto meno, l'uno avrebbe dovuto essere di ausilio all'altro.

Pertanto Scandurra, secondo questa nuova versione, afferma che non si trattava di una commissione e che non poteva trattarsi di una commissione perche´ non c'era alcuna normativa di legge che la prevedesse. Tuttavia non vi è alcun dubbio come anche questa rappresenti un'anomalia dell'operato della Magistratura Militare, in quanto, sia in atti ufficiali (cfr. il verbale conclusivo dei lavori), sia nel corso dell'indagine svolta dal Consiglio della Magistratura Militare, si era espressamente e chiaramente fatto riferimento alla "commissione mista".

Del resto che questo sia stato l'intendimento del dottor Scandurra nel corso delle sue audizioni innanzi alla Commissione, risulta chiaro se solo si pone mente alla vicenda afferente alla relazione di minoranza che egli –quale componente di diritto del Consiglio della Magistratura Militare- aveva proposto fosse acquisita agli atti dall'organo di autogoverno, all'esito dell'indagine conoscitiva dallo stesso condotta sulla vicenda *de qua*. Orbene il dottor Scandurra nel fornire copia di detta relazione alla Commissione, ha provveduto a sostituire, rispetto al testo originario, l'espressione "commissione mista", con quella "magistrati designati".

Come si vedrà più avanti, su questa vicenda –come su tutto l'operato dei magistrati che si sono occupati dei fascicoli relativi ai crimini di guerra, ritrovati nel 1994- è stata interessata dalla Commissione anche la magistratura ordinaria.

Ciò che tuttavia appare fin da ora evidente è la consapevolezza da parte dei magistrati militari che in merito alla cosiddetta "commissione mista", così come in merito ad altri aspetti, il loro operato non poteva ritenersi rituale e corretto.

Infine il dottor Scandurra fornisce una descrizione sommaria dei locali ove era situato l'archivio di Palazzo Cesi, supportata anche da alcune foto, risalenti al 1994 ed effettuate a fini edilizi.

Le audizioni del dottor Vindicio Bonagura (attualmente Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello ed, all'epoca dei fatti,

sostituto procuratore anziano presso la Procura Generale Militare di Cassazione) e del dottor Alfio Massimo Nicolosi (attualmente Presidente della Corte Militare d'Appello ed, all'epoca dei fatti, sostituto procuratore anziano presso la Procura Militare d'Appello) sono degne di nota relativamente alla spiegazione –si dirà perché non sempre convincente- che gli stessi forniscono in ordine al *modus operandi* adottato, soprattutto con riferimento ad aspetti specifici; per converso non sono connotate da significativi elementi di novità in merito alla ricostruzione complessiva di quanto accaduto.

In particolare Bonagura (cfr. audizioni del 28.04.2004, 06.05.2004, 07.07.2004), in ordine al lasso di tempo, non breve, impiegato per lo smistamento e l'invio dei fascicoli alle Procure territorialmente competenti, ha affermato che il lavoro della commissione non si svolgeva a tempo pieno, in quanto sia lui che Nicolosi dovevano espletare anche altri compiti di ufficio. Pertanto si riunivano di tanto in tanto per esaminare gli atti e prendere le consequenziali decisioni sul da farsi.

E' piuttosto evidente come questa impostazione nell'affrontare la problematica denoti una netta sottovalutazione dell'importanza del carteggio e soprattutto dei gravi fatti criminosi a cui esso afferiva, che avrebbero meritato un impegno esclusivo e continuativo, al fine di esaurirne l'esame nel più breve tempo possibile, affinché gli stessi fossero consegnati alla giustizia, cui erano stati illecitamente sottratti per così tanto tempo.

Bonagura afferma di non avere alcuna notizia in merito all'eventuale catalogazione del materiale ritrovato, essendo egli intervenuto ad occuparsi della vicenda soltanto a seguito dell'incarico ricevuto dal procuratore generale militare di Cassazione, quindi in epoca successiva al rinvenimento.

Il compito della commissione era appunto quello di esaminare tutti i fascicoli al fine di attivare le azioni che non erano state compiute in precedenza. Quindi il materiale veniva esaminato e se si rilevava la

presenza di una notizia di reato avente un *fumus iuris*, si controllava il luogo di commissione del fatto e si decideva la trasmissione degli atti all'ufficio competente ad occuparsene.

Se invece non si ravvisava nel documento la valenza di una notizia di interesse giudiziario, non lo si trasmetteva.

In sostanza il compito della commissione era di esercitare un vaglio, un controllo di questa documentazione al fine di attivare le indagini che non erano state attivate a suo tempo.

Bonagura ha invece affermato di non poter riferire nulla in ordine a chi abbia per primo visto l'armadio in questione, avendo cominciato ad interessarsi della cosa quando era stato gia` rinvenuto da qualche tempo. Del resto le riunioni della "commissione mista" non avvenivano presso i locali dell'archivio, poiché gli stessi erano fatiscenti, e solo più tardi sono stati completamente ristrutturati.

Anche il dottor Nicolosi (cfr. audizioni del 06.05.2004, 07.07.2004) ha ricostruito la vicenda dell'emersione dei fascicoli, ripercorrendo i momenti essenziali, senza fornire, come si è già detto, sostanziali elementi di novità rispetto a quanto già emerso.

Egli riferisce che nel corso del 1994 –non fornisce la data precisa, ma colloca questo momento verso la fine dell'estate– venne informato dal Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello, dottor Scandurra, che erano stati trovati dei fascicoli in un armadio posto nello scantinato di palazzo Cesi, inerenti a crimini di guerra; all'epoca Nicolosi ricopriva la funzione di avvocato generale presso la Corte militare di appello e così fu chiamato a far parte della cosiddetta "commissione", unitamente al dottor Bonagura (all'epoca sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione) ed al cancelliere Conte, al fine di esaminare gli incartamenti e decidere se fosse necessario trasmetterli alle varie procure militari.

Detto incombente si svolse nell'arco di sette o otto mesi, con la cadenza di una riunione alla settimana.

Nicolosi afferma di avere avuto modo di vedere i fascicoli, che si trovavano in un armadio sito in uno scantinato chiuso, anzi in un particolare cunicolo di uno scantinato chiuso con una grata di ferro; aggiunge che nell'armadio vi erano dei faldoni contenenti appunto i singoli fascicoli.

Precisa di non essere di certo stata la prima persona a prendere visione dell'armadio, il quale era situato in una sorta di cripta chiusa da una cancellata, all'interno dei locali che contenevano gli archivi dei vari uffici giudiziari di Palazzo Cesi; in ogni caso quando ebbe modo di vederlo, l'armadio era rivolto verso coloro che entravano.

Vedremo più avanti come l'indicazione dei luoghi fornita dal dottor Nicolosi sia alquanto imprecisa, in quanto –come la Commissione ha potuto constatare direttamente nel corso di un accesso *in loco*- in realtà l'archivio non si trovava in uno scantinato, bensì al piano ammezzato.

Fatta questa precisazione incidentale, volta anche a chiarire come molto spesso i dati forniti dagli auditi siano alquanto imprecisi, il narrato del dottor Nicolosi continua in merito al Ruolo Generale, ovvero un registro dove erano annotati singolarmente tutti i fascicoli contenuti nell'armadio, che egli afferma gli fu posto in visione.

Anche in questo caso non si può non sottolineare l'imprecisione di quanto riferito dal dottor Nicolosi; egli infatti non poteva sapere se nel ruolo fossero annotati tutti i fascicoli contenuti nell'armadio, visto che degli stessi non si è proceduto a stilare un apposito elenco. In effetti poi i fascicoli annotati sul Ruolo Generale erano in numero molto superiore a quelli che si trovavano nell'armadio, in quanto, come si è potuto vedere, parte degli stessi aveva seguito, nel corso degli anni sessanta, un altro percorso.

Nicolosi afferma che iniziarono il lavoro esaminando i singoli faldoni e quindi i fascicoli in essi contenuti e rilevarono così che si trattava di fatti di rilevante gravita`, crimini commessi in tempo di guerra o nell'immediato dopoguerra da truppe naziste o da gruppi di fascisti.

Dal registro poterono osservare che mentre erano stati gia` trasmessi soprattutto fascicoli a carico di ignoti, erano pochissimi i fascicoli che erano stati trasmessi, laddove si conoscevano i nomi degli autori dei reati. Ritennero, quindi, necessario esaminare tutti gli atti, fascicolo per fascicolo, per stabilire quale fosse la procura militare competente, in relazione al *locus commissi delicti*.

Questo lavoro ando` avanti per diversi mesi –per la precisione sette o otto mesi – un lasso di tempo indubitabilmente considerevole, che il dottor Nicolosi (come del resto il dottor Bonagura) giustifica in considerazione degli ulteriori impegni dei rispettivi uffici, che consentivano una sola riunione settimanale, per un'intera mattinata.

Sul punto precisa che presso la Procura Generale della Corte di Cassazione vi erano in tutto due sostituti –uno dei quali era il dottor Bonagura– e che preso la Procura Generale della Corte Militare di Appello egli era l'avvocato generale, con delega a tutta l'attivita` giudiziaria; quindi, doveva occuparsi della definizione di tutti i procedimenti pendenti in appello. Era poi necessario garantire la partecipazione alle udienze della Corte d'Appello e del Tribunale Militare di Sorveglianza.

Del resto l'esame dei fascicoli non si appalesava agevole, in quanto alcuni erano estremamente complessi, anche perché vi erano una serie di atti in lingua inglese.

Un certo numero di questi fascicoli era a carico di ignoti, ovvero non si conoscevano i nomi degli autori dei reati, mentre per la maggioranza risultavano quali fossero gli autori dei reati. Vi erano, poi, alcuni incartamenti nei quali mancava qualsiasi indicazione su chi fosse l'autore del reato o, addirittura, su chi fosse la vittima e dove si fosse verificato il fatto.

Si trattavano di una sessantina-settantina di fascicoli, in cui, a detta del dottor Nicolosi, mancava proprio il *fumus boni iuris* per qualsiasi trasmissione, in quanto non si sapeva assolutamente nulla.

Vedremo in seguito come sarebbe stato possibile – e doveroso- giungere a ben altre conclusioni.

Finito il lavoro, tanto lui quanto Bonagura riferirono ai rispettivi diretti superiori -il dottor Scandurra, che era il procuratore generale di appello, ed il professor Maggiore, procuratore generale di Cassazione– e indicarono, fascicolo per fascicolo, le destinazioni a cui avrebbero dovuto essere trasmessi.

Poi fu redatta una relazione sul lavoro compiuto, il verbale conclusivo dei lavori, che verrà esaminato dettagliatamente nel prosieguo.

Anche Nicolosi afferma che non si procedette a redigere un inventario del carteggio rinvenuto, in quanto vi era il registro, ove erano annotati i singoli procedimenti. Tuttavia conferma che, unitamente ai fascicoli vi erano anche ulteriori incartamenti di natura non strettamente giudiziaria, è pertanto evidente come –non essendo stati inventariati- degli stessi non sia possibile avere l'esatta descrizione.

Egli ribadisce che i fascicoli erano ricoperti da strati abbondanti di polvere; gli stessi constavano di una serie di fogli, disordinatamente raggruppati, alcuni scritti in italiano, altri in inglese, in quanto redatti dalla commissione alleata.

Pertanto essi ritennero assolutamente prioritario accertare se esistesse il *fumus boni iuris* di un reato e quindi individuare la procura militare competente, in relazione al *locus commissi delicti* e procedere alla trasmissione.

Di particolare interesse, ai fini della ricostruzione della vicenda *de qua*, si sono rivelate anche le audizioni del colonnello Alessandro Bianchi ed il dottor Francesco Conte, dirigenti di cancelleria, rispettivamente, della Procura Generale Militare della Repubblica presso di Cassazione e della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, ruolo rivestito sia all'epoca del rinvenimento, che attualmente.

Ed infatti Bianchi e Conte –come si è accennato- furono direttamente incaricati dai rispettivi capi degli uffici di effettuare la ricerca, sollecitata dalla richiesta di Intelisano, dell'incartamento relativo ai

crimini di guerra e quindi furono i primi che presero materialmente contatto con i fascicoli.

Ma il loro narrato acquisisce ulteriore interesse in considerazione del fatto che sono emerse, nel corso delle rispettive audizioni, talune contraddizioni di non secondaria importanza in ordine a quanto accaduto all'atto del rinvenimento e nelle fasi immediatamente successive, contraddizioni peraltro che erano già emerse nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dal Consiglio della Magistratura Militare e che non hanno trovato composizione neppure a seguito di apposito confronto fra i due auditi, disposto dalla Commissione.

La questione sarà approfondita più oltre, ma vale la pena sottolineare come dette discrepanze afferiscano al rinvenimento ed alla custodia del Ruolo Generale, nonché alla allocazione dei fascicoli; è evidente che trattasi di circostanze particolarmente significative, non solo e non tanto, per ricostruire la scansione concreta di quanto avvenuto, ma soprattutto per dedurre quale fosse l'atteggiamento della Magistratura Militare in questo frangente.

Anticipando le conclusioni che si potranno agevolmente trarre analizzando partitamene quanto riferito dal colonnello Bianchi e dal dottor Conte, si può già affermare come risulti ancora una volta una chiara tendenza a rimanere quanto più possibile in posizione di estraneità rispetto alla storia di detti fascicoli processuali.

In tal senso va letto infatti il tentativo –per la verità piuttosto maldestro- del colonnello Bianchi, di non confermare il fatto che egli aveva per primo preso e conservato presso il proprio ufficio il Ruolo Generale.

Venendo ora al contenuto delle audizioni, il colonnello Bianchi (cfr. audizioni del 04.05.2004 e 24.05.2004) ha riferito che all'incirca nella seconda metà del mese di maggio del 1994 il Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione *pro tempore*, professor Maggiore, gli chiese se nel carteggio dell'ufficio vi fossero atti o documenti

connessi con l'argomento «criminali di guerra» ed, in particolare, criminali di guerra nazisti.

Egli rispose in modo dubitativo e fece delle ricerche negli archivi, constatando che di vecchio carteggio che riguardasse questa materia praticamente non esisteva nulla; tuttavia nel dare questa risposta al Procuratore Generale Militare ritenne proprio dovere far presente che ricordava –seppure in termini molto vaghi e generici– di aver visto o di essersi imbattuto casualmente, moltissimi anni prima, in un carteggio di tal genere.

Il procuratore generale militare lo invitò quindi ad effettuare delle ricerche per individuare che fine avesse fatto questo carteggio di cui aveva una memoria così remota.

Cercò quindi di riportare alla mente anche l'ubicazione del locale in cui aveva visto questo carteggio, senza tuttavia riuscirvi, sia perché ciò era avvenuto molti anni addietro, sia perché Palazzo Cesi e` un edificio molto grande che si sviluppa su piu` piani: un'ala del palazzo ha tre piani ed uno scantinato; inoltre, il palazzo ha quattro scale, di cui una principale ed una secondaria.

Pertanto, nonostante si fosse recato nei posti che riteneva fossero quelli in cui aveva visto questo carteggio, non riuscì ad individuarlo.

Dopo circa una settimana o dieci giorni di ricerche infruttuose, esperite anche negli scantinati e al piano terra dove c'erano dei frammenti di carteggio precedente, diede al professor Maggiore la risposta negativa, ma suggeriva di esperire eventualmente un tentativo con un magistrato militare che aveva lasciato da poco il servizio attivo, ma che tuttavia continuava a frequentare il palazzo, poiche´ aveva ricevuto dal Ministro della difesa *pro tempore* l'incarico di curare la pubblicazione, edita dallo Stato Maggiore dell'Esercito, a cura dell'Ufficio Storico dello stesso, delle sentenze del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

Questo magistrato era stato per moltissimi anni capo dell'ufficio del Pubblico Ministero per i Tribunali di Guerra Soppressi ed era notoriamente molto esperto di tutte le vicende storiche della giustizia

militare e, in particolare, anche degli archivi piu` remoti e piu` lontani nel tempo.

Ricevette quindi l'incarico da Maggiore di chiedere anche al dottor Roselli, che saltuariamente si recava a Palazzo Cesi per le necessita` relative all'incarico da lui svolto.

La prima volta che ebbe occasione di incontrare il dottor Roselli, all'incirca quindici giorni più tardi, gli chiese pertanto se ricordasse quel carteggio che faceva capo a segnalazioni risalenti al periodo bellico, molte delle quali provenienti da autorita` militari delle truppe alleate.

Roselli rispose prontamente che si trovava nel locale dove erano custoditi gli atti e le sentenze del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e, quindi, andando lì ed aprendo il cancello, sulla parete di destra si sarebbero dovute trovare queste carte.

Resosi conto che il locale indicato dal dottor Roselli non rientrava nelle pertinenze della Procura Generale di Cassazione, informò il Procuratore Maggiore, che non avrebbe potuto accedervi, anche perche´ questo locale era protetto da una cancellata in ferro, con una serratura di sicurezza.

Aggiunse che, ove avesse ritenuto opportuno che si accertasse di persona della consistenza attuale di tale carteggio, avrebbe dovuto chiedere di poter disporre della chiave o comunque di poter accedere alla Procura Generale presso la Corte Militare di Appello, ufficio al quale nel 1991 era stata trasferita la competenza dell'ufficio del pubblico ministero per i tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

L'Ufficio del Pubblico Ministero per i Tribunali di guerra soppressi e del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato venne costituito nel 1946 ed aveva la competenza dell'esecuzione dei provvedimenti emessi dai tribunali militari di guerra soppressi e dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato. A capo di questo ufficio e` sempre stato un procuratore militare della Repubblica, cioe` un magistrato militare. Le

competenze di questo ufficio poi, a seguito della riforma del 1981, erano state attribuite, con un decreto ministeriale del 1991, alla Procura generale militare presso la Corte militare d'appello.

Il Procuratore Maggiore disse quindi a Bianchi che sicuramente sarebbe stato opportuno effettuare questo accertamento per verificare se l'indicazione del dottor Roselli fosse rispondente alla realta`.

Quindi egli si recò nell'ufficio della Procura generale militare -che si trovava nello stesso edificio, al piano sottostante- accompagnato dal un funzionario del suo ufficio e chiese di poter accedere al locale.

Il motivo per cui questo locale era protetto da un vero e proprio cancello di ferro era da attribuire al fatto che conteneva degli atti ritenuti di particolare delicatezza, ovvero i fascicoli -ivi compresi non solo quelli processuali, ma anche quelli di esecuzione- del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e le sentenze originali dello stesso tribunale.

In relazione a detti atti -come per tutti gli atti giudiziari- vigeva il vincolo di settant'anni, tuttavia in considerazione delle pressanti richieste che pervenivano da numerosi studiosi e da associazioni partigiane l'interesse per questo archivio era notevolmente aumentato nel corso degli anni.

Pertanto con la legge 11 ottobre 1990, n. 291 il Parlamento sciolse il vincolo di segretezza per questo archivio; in particolare l'articolo 1 della legge stabiliva il venir meno del vincolo settantennale in relazione a questi atti, con conseguente versamento degli stessi all'Archivio Centrale dello Stato. Detto versamento è avvenuto tra l'ottobre del 1990 e il gennaio 1991, per il materiale elencato in un verbale del 21 febbraio 1991.

Per quanto riguarda, invece, le sentenze, le ordinanze ed i fascicoli di esecuzione venne espressa una riserva e furono versati successivamente, in relazione alle esigenze della pubblicazione -curata dal dottor Roselli, per il Ministero della Difesa (Ufficio Storico dello

Stato Maggiore dell'Esercito)- di una serie di volumi sull'applicazione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Tutto ciò è avvenuto quando l'ufficio del pubblico ministero per i tribunali di guerra soppressi era ancora un'appendice, pur retto in maniera autonoma da un magistrato militare, della Procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

Successivamente, con decreto 4 settembre 1991, e con verbale successivo del 19 dicembre 1991, tutto l'ufficio dei Tribunali di guerra soppressi, e quindi anche le competenze relative al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, passarono alla Procura Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello.

Dopo che fu loro consegnata la chiave –il dottor Bianchi afferma di non ricordare chi materialmente aveva in consegna questa chiave e chi ebbe a consegnargliela, ma che comunque era sempre stata detenuta dall'ufficio del Pubblico Ministero presso i Tribunali di guerra soppressi- si recarono nella stanza indicata da Rosselli ed aprirono il cancello.

Si trattava di locali fatiscenti, bui e polverosi, che custodivano una grandissima quantita` di carteggio, anche se in parte questo era stato gia` versato all'Archivio Centrale dello Stato all'inizio degli '90.

C'erano ancora le vecchie scaffalature in legno, le finestre, per motivi di sicurezza, venivano tenute sempre chiuse e l'illuminazione era assicurata da lampade pendenti dal soffitto.

Aperto il cancello, esattamente sulla destra, come indicato dal dottor Roselli, Bianchi trovò dei faldoni allineati, dei quali non fece una completa ricognizione, ma che si limitò ad aprire per verificare che si trattasse del carteggio che stavano cercando, per cui non accertò neppure il numero esatto degli stessi; tuttavia appurò la presenza di un registro in cui era annotata la consistenza di tutto il carteggio e di alcune rubriche.

Il colonnello Bianchi precisa che quando si recò in quel locale il carteggio era su una scaffalatura e non in un armadio, mentre il

carteggio che aveva visto originariamente tanti anni prima -forse nella seconda meta` del 1974 o nei primi mesi del 1975 – era in un armadio, anch'esso fatiscente, piuttosto piccolo, con due ante, alto non più di un metro e ottanta, ma non aveva le ante rivolte verso la parete.

Aggiunge che in questo archivio vi erano due locali contigui e l'armadio che egli aveva visto originariamente era situato nel secondo locale, piuttosto piccolo, al quale si accedeva tramite una porta interna di comunicazione; quando invece ha trovato il carteggio nel 1994 esso era addossato alla parete del primo locale.

Come si vedrà più avanti sul punto la versione fornita dal colonnello Bianchi è assai poco convincente, in quanto lo stato di fatto che egli descrive (i fascicoli contenuti nell'armadio allocato nello stanzino più piccolo) riferito agli anni '70, corrisponde in realtà a quanto affermano di avere visto sia il dottor Brocco –funzionario alle sue dipendenze che lo accompagnò nell'operazione- ed il dottor Conte, che sicuramente entrò nell'archivio in un secondo momento, su disposizione del Procuratore Scandurra, sollecitato dal Procuratore Maggiore, dopo che Bianchi aveva già effettuato il rinvenimento.

La circostanza non è affatto trascurabile, in quanto mira in maniera evidente a connotare la posizione dei fascicoli come un normale fondo di archivio, allocato nella apposita stanza sopra comuni scaffalature, e non in un anfratto nascosto, affinché nessuno potesse verificarne l'esistenza.

Un ulteriore dato riguardante il dottor Bianchi merita forse di essere sottolineato al riguardo, ovvero che egli non è un dirigente appartenente all'amministrazione civile, bensì un militare di carriera adibito a funzioni amministrative, come si può notare dal grado di colonnello che gli viene attribuito.

Dopo avere rinvenuto i fascicoli, Bianchi riferisce di avere riconsegnato la chiave e essersi recato a portare la notizia al Procuratore Maggiore.

Nei giorni immediatamente successivi il dottor Intelisano chiese di poter visionare i registri, fu autorizzato, quindi si recò sul posto e prese

visione del registro ed anche di qualche fascicolo, probabilmente il primo, che riguardava l'eccidio delle Fosse Ardeatine, correlato appunto con il processo Priebke, che lui stava seguendo.

Intelisano chiese anche di poter avere copia del registro, che venne effettuata a cura della Procura Generale di Cassazione e gli fu consegnata nei primissimi giorni di luglio del 1994; infatti ancora non si era ben delineata una competenza definitivamente individuata, sia per l'esame del carteggio sia per gli eventuali provvedimenti da adottare.

In seguito i due procuratori generali militari, quello presso la Corte di Cassazione e quello presso la Corte Militare d'Appello, designarono formalmente due sostituti, il dottor Nicolosi per la Procura Generale Militare di Appello e il dottor Bonagura per la Procura Generale Militare di Cassazione, perche´ componessero una sorta di gruppo di lavoro, una commissione che procedesse ad esaminare ed a classificare la documentazione, al fine di prendere poi una decisione circa le iniziative da intraprendere.

A questo punto il colonnello Bianchi fa una precisazione circa il rinvenimento e la custodia del registro, specificando che la circostanza era stata oggetto di un equivoco nel corso dell'inchiesta della commissione presso il Consiglio della Magistratura Militare.

Egli afferma che, siccome la cosiddetta "commissione mista" era orientata ad iniziare i lavori a meta` settembre, cosa che in effetti fece, si decise di custodire il registro, che praticamente era l'unico documento di affidamento totale per la ricostruzione di questo carteggio.

Bianchi sostiene che l'equivoco sorse in quanto il dottor Conte -che ha assistito materialmente il gruppo di lavoro formato dai due sostituti- ricordava che il registro gli era stato consegnato da lui in un momento successivo. Aggiunge tuttavia di non aver dato importanza alla cosa, in quanto il registro era stato messo in un armadio corazzato, vista l'importanza di tale documento, che poteva effettivamente fornire il

riscontro e l'indicazione precisa circa l'esistenza e le sorti del carteggio nel corso dei vari decenni, in quanto vi era annotato tutto.

La questione del registro rappresenta un altro aspetto alquanto controverso della deposizione del colonnello Bianchi.

Come si vedrà in effetti il dottor Conte afferma, anche nel corso del confronto disposto dalla Commissione, che quando si recò per la prima volta nell'archivio e vide i fascicoli, il registro non c'era e che gli fu consegnato solo in secondo momento proprio dal colonnello Bianchi, tanto che egli predispose un'apposita autodichiarazione attestante detta circostanza.

Ancora una volta si registra la tendenza da parte del colonnello Bianchi –anche in questo perfettamente in linea con il professor Maggiore- di mantenersi quanto più possibile all'esterno della vicenda, come se si trattasse di qualcosa che non riguardasse l'ufficio diretto da Maggiore ed a cui egli appartiene, che ha poi materialmente effettuato il rinvenimento.

In ordine alla frequentazione dei locali, Bianchi afferma che in passato vi si recava in maniera assidua il dottor Roselli, che per tantissimi anni aveva ricoperto l'incarico di capo dell'ufficio del pubblico ministero per i tribunali di guerra soppressi e che successivamente lo stesso continuò a recarvisi saltuariamente, anche dopo il collocamento in quiescenza, in quanto curava la pubblicazione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. .

Purtroppo la Commissione non ha potuto procedere all'audizione del dottor Roselli, in quanto defunto; in verità all'epoca dell'inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare egli era ancora in vita, ma come si vedrà, si rifiutò di deporre.

Circa l'inventario del carteggio rinvenuto, il dottor Bianchi non ha dato indicazioni, limitandosi a ribadire che, essendo avvenuto il rinvenimento in una pertinenza della Procura Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello, l'incombenza dell'eventuale inventario e

della successiva custodia del carteggio era rimessa proprio a questo ufficio.

La deposizione del dottor Conte appare, per certi versi, più genuina ed egli stesso è sembrato meno coinvolto nella vicenda, ma piuttosto preoccupato di evidenziare come per lui si fosse trattato unicamente di eseguire direttive che gli venivano impartite dai vertici dell'ufficio.

Egli riferisce che nel 1994 era funzionario di cancelleria (per la verità usa l'espressione "oscuro funzionario di cancelleria", particolarmente indicativa dell'atteggiamento cui si è appena fatto cenno), arrivato da qualche anno a Roma dalla sede giudiziaria di Napoli.

In quel periodo la Procura Militare di Roma si stava occupando del caso Priebke, che aveva suscitato particolare clamore e, verso la fine di giugno, da parte dei capi della Procura Generale di Cassazione e della Procura Generale d'Appello furono fatte delle ricerche.

Egli era assegnato ai Tribunali militari di guerra ed il dottor Scandurra, Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello, tramite il dirigente dell'epoca, Fiorentino, gli affidò l'incarico di verificare se negli archivi vi fosse del materiale particolare riguardante crimini di guerra.

Egli precisa che vi era una stanza chiusa da una grata di ferro, dove si trovavano gli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ed oltre questa grata c'era un piccolo stanzino nel quale si trovavano appunto i fascicoli in questione.

Il carteggio in questo stanzino molto piccolo era collocato dentro un armadio e su una scaffalatura, probabilmente di legno, situata sulla sinistra e, da una ricognizione sommaria, potè accorgersi che non si trattava di carte che afferivano ai tribunali militari di guerra.

Quindi informò il dirigente dell'ufficio e ricevette indicazioni scritte di accertarsi se esistessero fascicoli relativi ai crimini di guerra.

Quindi, coadiuvato dal suo collaboratore Roberto Parisi, procedettero a estrarre i fascicoli dall'armadio e a metterli negli scaffali di ferro che

stavano in un'altra stanza, precedente a quella piccolina dove appunto era allocato l'armadio.

Conte sottolinea di non essere in grado di riferire se qualcun altro in precedenza avesse avuto accesso a quei luoghi e visionato il carteggio, ma che comunque procedette egli stesso, unitamente a Parisi a prendere i faldoni contenenti i fascicoli dall'armadio nello stanzino ed a riporli sopra la scaffalatura situata nella stanza precedente.

Vale la pena sottolineare nuovamente come il colonnello Bianchi abbia riferito di avere rinvenuto i fascicoli proprio sopra la scaffalatura presente nella prima stanza, ovvero dove Conte ha affermato di averli riposti; Tuttavia è assolutamente verosimile, sulla scorta delle dichiarazioni del professor Maggiore e del funzionario Brocco, che Bianchi sia stato sicuramente il primo a trovare il carteggio e quindi, sul punto, la sua attendibilità appare alquanto dubbia. Si è già fatto cenno alle motivazioni che possono averlo indotto a modificare in parte la versione dei fatti e se ne dirà più ampiamente all'esito della trattazione relativa a questa vicenda.

Successivamente si diede vita alla cosiddetta "commissione mista", attraverso comunicazioni scritte da parte del Procuratore Generale di Cassazione ed il Procuratore Generale di Appello, che indicarono i nominativi di magistrati incaricati di visionare questi documenti.

Egli fu invece nominato collaboratore dei due magistrati e da quel momento inizio` un'altra fase molto importante, perche´ la commissione comincio` a visionare il carteggio, che si procedette anche a fotocopiare integralmente, su disposizione del Procuratore Scandurra, per motivazioni di carattere storico.

Le copie riguardano tutto il carteggio trasmesso alle procure, mentre furono trattenuti gli originali della documentazione amministrativa.

Infine il dottor Conte ha precisato un dettaglio di notevole rilievo, che rappresenta uno dei punti contrastanti rispetto alle dichiarazioni del colonnello Bianchi. Egli ha dichiarato infatti che quando ebbe modo di vedere i fascicoli per la prima volta non c'era il registro, ma c'erano

delle rubriche, che non si trovavano all'interno dell'armadio, bensì sul piccolo scaffale di legno a sinistra.

Ha aggiunto che il registro gli fu dato un po' di tempo dopo dal dirigente Bianchi, ma di non sapere se questi si fosse recato nello stanzino prima o dopo di lui; in ogni caso, in maniera piuttosto eloquente, ha affermato che l'input della ricerca era partito dalla Procura Generale di Cassazione.

In ordine al lavoro della commissione, Conte afferma che ad ogni riunione venivano presi uno o due faldoni, si aprivano e si cominciava ad esaminare il carteggio che vi era contenuto, sia quello processuale, sia quello amministrativo.

Quindi si decise di trasmettere i fascicoli processuali alle varie procure militari competenti in relazione al luogo di commissione del reato e di trattenere il carteggio amministrativo per l'archivio.

Il lavoro aveva scansione periodica, ma non si fece un verbale di ogni riunione, bensì un verbale conclusivo dell'attivita` svolta, alla fine.

In ordine alle circostanze del rinvenimento riveste interesse anche l'audizione del dottor Paolo Brocco (cfr. audizione del 08.03.2005), funzionario di cancelleria della Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione, collaboratore del colonnello Bianchi.

Egli ha riferito che, giunto a Roma, ha preso cognizione dei vari servizi e anche della struttura di Palazzo Cesi e in quel frangente ha potuto vedere, sia pure soltanto dall'esterno, le tre stanze di cui si tratta, delle quali la prima gli apparve completamente tappezzata di carteggio abbastanza vetusto, con faldoni di colore scuro; egli ricorda inoltre che vi era una luce abbastanza fioca e la presenza di molta polvere.

A destra c 'erano delle scalette che portavano in un 'altra stanza, chiusa a chiave da una cancellata, per cui non fu possibile entrare, ciononostante ebbe la percezione che vi fosse qualcosa che continuava a sinistra perchè si vedeva una luce fioca che arrivava attraverso delle inferriate chiuse.

Successivamente, il dirigente Bianchi gli comunicò che il Procuratore Militare di Roma, in relazione al caso Pirebke, aveva necessità di trovare un certo atto, che probabilmente si trovava all'interno di un carteggio conservato a Palazzo Cesi, e gli chiese di coadiuvarlo nelle ricerche, nel corso delle quali ebbero modo di entrare nella stanza protetta dalla grata di ferro che egli aveva in precedenza aveva veduto solo dall'esterno e così si rese conto che la stanza stessa proseguiva con una stanzino.

Nella stanza, in quell'occasione, non c'erano più tutti i faldoni di carteggio che aveva notato qualche anno prima e la stessa si presentava pressochè sgombra, con scaffalature in legno con montanti abbastanza spessi completamente vuote.

Gli sembra di ricordare che alcuni faldoni di documenti si trovassero invece nella piccola stanza successiva, sopra una scaffalatura, unitamente ad alcune rubriche e ad un registro che il dirigente Bianchi prese.

Lo stesso Bianchi aprì il primo di questi faldoni e apparve la scritta «Kappler ».

Quindi hanno provveduto a richiudere la stanza e a portare la rubrica – peraltro molto mal ridotta, con alcuni fogli all'interno, il primo dei quali riportava la dizione «Kappler Fosse Ardeatine »- al Procuratore Maggiore.

Conclude affermando che in seguito non seppe piu` nulla, di questi fascicoli.

Come si è già detto, successivamente alle audizioni del colonnello Bianchi e del dottor Conte, avendo la Commissione rilevato che i due auditi avevano fornito versioni contrastanti, in relazione a aspetto affatto secondari della vicenda, è stata disposta un'audizione congiunta degli stessi, al fine di porli a confronto in ordine a dette circostanze.

Si è già accennato come gli aspetti di contraddizione afferissero al luogo dove erano situati i fascicoli e al rinvenimento e conservazione del Ruolo Generale.

In ordine al primo punto Bianchi, che secondo la ricostruzione dei fatti dovrebbe essere entrato per primo, dichiara infatti che si trovavano sopra degli scaffali, nella prima stanza dell'archivio, dove peraltro Conte afferma di averli riposti, ma solo in un secondo momento.

Per quanto riguarda il secondo punto Bianchi afferma di avere rinvenuto i fascicoli unitamente al registro e di averlo portato in visione al Procuratore Maggiore (circostanza da quest'ultimo confermata), ma di averlo poi riportato nello stesso luogo dal quale era stato prelevato.

Egli quindi attribuisce l'episodio riferito dal dottor Conte, in ordine al fatto di avere da lui ricevuto il registro, ad un ricordo impreciso di quanto accaduto qualche giorno più tardi, allorche´ il dottor Intelisano si reco` sul posto per consultare il registro.

Bianchi riferisce che era stato avvertito della visita, perche´ in quel periodo fungeva da collegamento tra il dottor Intelisano e gli addetti agli uffici di palazzo Cesi e che in quell'occasione, dopo che il cancello venne aperto, egli entrò e prese il registro, per cui il dottor Conte giungendo in quel momento poteva aver avuto la percezione che il registro fosse in suo possesso.

Egli quindi si occupò di predisporre le copie del registro per il dottor Intelisano e quindi chiese al dottor Nicolosi se, una volta espletato questo adempimento, avesse dovuto ricollocare il registro nello stesso posto o se, essendo l'unico documento ufficiale, l'unica fonte di riscontro certa di questo carteggio, non avesse ritenuto piu` opportuno che fosse custodito altrove.

Egli precisa che tra le altre cose in quel periodo non poteva escludere di essere designato per coadiuvare i sostituti Bonagura e Nicolosi nell'attività di vaglio dei fascicoli, perciò ebbe disposizioni di custodire il registro nella cassaforte del suo ufficio, di cui solo lui deteneva le chiavi.

Il registro fu quindi custodito nella cassaforte per qualche giorno, fino a quando fu designato il dottor Conte per assistere i due sostituti e fu

in quel frangente che Bianchi afferma di averglielo consegnato, senza alcuna formalita`.

Egli esprime una velata critica in ordine al documento redatto da Conte, dove lo stesso dichiara di avere ricevuto il registro da Bianchi, in quanto a suo dire un verbale dovrebbe constare opportunamente sia della firma del ricevente, sia di quella del cedente.

Come si può vedere il confronto non ha portato ad un chiarimento in ordine ai suddetti contrasti e, sulla scorta di quanto già esposto, la giustificazione fornita dal colonnello Bianchi appare poco credibile.

Del resto, in ordine al luogo del rinvenimento, Bianchi è smentito dallo stesso Brocco che individua, con ogni probabilità, nello stanzino il luogo ove si trovavano i fascicoli.

Si è già detto diffusamente di come spesso nel corso delle audizioni, e segnatamente di quelle di del professor Maggiore e del colonnello Bianchi, emerga un atteggiamento volto a mantenere, rispetto alla vicenda, una posizione affatto defilata e marginale, in ogni caso di minimo coinvolgimento.

Ciò appare vieppiù evidente dal maldestro tentativo del colonnello Bianchi di affermare che il carteggio –che egli sicuramente fu il primo a vedere- non si trovava nello stanzino più piccolo, all'interno dell'armadio, laddove lo stesso Conte ebbe poi a trovarlo, come pure dalla vicenda afferente al registro, che sicuramente Bianchi aveva prelevato e conservato in cassaforte, finchè lo consegnò a Conte.

Tutto ciò indubitabilmente tradisce l'importanza che in effetti veniva attribuita al fatto e, allo stesso tempo, il timore delle gravi responsabilità allo stesso connesse.

In realtà, dal complesso delle dichiarazioni rese, si è avuta la netta sensazione che il rinvenimento dei fascicoli sia stato tutt'altro che casuale, certamente legato alla vicenda Priebke, ma in termini diversi da come è stato presentato.

E' infatti verosimile ritenere che proprio il clamore mediatico sollevato dalla vicenda Priebke abbia fatto insorgere il timore che si potesse

venire a conoscenza dell'esistenza dei fascicoli in questione –di cui sicuramente i vertici della magistratura militare conoscevano l'esistenza- e che quindi si sia preferito riesumarli, in maniera tale da evitare qualsivoglia responsabilità in relazione al loro occultamento.

La ricostruzione delle circostanze e degli eventi che portarono all'emersione dei fascicoli, che per quasi mezzo secolo erano rimasti nascosti negli anfratti di Palazzo Cesi, non può prescindere –ai fini di una maggiore comprensione- da una descrizione, sia pur sommaria dei luoghi ove era situato l'archivio *de quo*.

Ciò anche in considerazione del fatto che il luogo ove è avvenuto, rappresenta un aspetto che condiziona pesantemente la valutazione e la contestualizzazione dell'occultamento delle carte in questione.

Ed invero appare evidente come il fatto che l'armadio fosse stato posizionato in un piccolo stanzino buio, adiacente ad un'altra stanza più grande, ma comunque di difficile accesso e chiusa a chiave mediante una grata in ferro, dove si trovavano i fascicoli del Tribunale speciale per la difesa dello stato, da un lato rende palese la volontà di evitare che quell'armadio fosse visibile, dall'altro tuttavia comprova come i vertici degli uffici giudiziari di Palazzo Cesi, non potevano non conoscerne l'esistenza, in quanto proprio gli atti relativi al Tribunale speciale per la difesa dello stato rappresentavano una documentazione di particolare interesse ed importanza, anche dal punto di vista storico, la cui consistenza doveva essere pertanto monitorata.

Prova ne sia che all'inizio degli anni '90 –in conseguenza della legge che eliminò il segreto su queste carte- il personale dell'Archivio Centrale dello Stato operò in quelle stanze per curarne il versamento.

Tra l'altro proprio in quell'occasione la dottoressa Alessandra Lolli Scappini, dirigente dell'Archivio, ebbe modo di notare l'armadio e, avendo sommariamente visionato il carteggio, potè rendersi conto che si trattava di carte che rivestivano notevole importanza.

Va preliminarmente sottolineato come ricostruire l'allocazione e la disposizione delle stanze in cui si trovava l'archivio in questione è stato

piuttosto difficoltoso, anche perché si è avuto modo di appurare che, a seguito di ristrutturazione, l'attuale morfologia dei locali risulta completamente diversa.

Tuttavia mediante le audizioni di coloro che, in servizio presso gli uffici di Palazzo Cesi, a quei locali avevano avuto accesso (cfr. *supra* in particolare le audizioni del colonnello Alessandro Bianchi, del dottor Francesco Conte e del dottor Paolo Brocco), nonché del personale dell'Archivio Centrale dello Stato, che aveva lavorato in quelle stanze per curare il versamento degli atti relativi al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (cfr. audizioni ed esami testimoniali della dottoressa Alessandra Lolli Scappini, 25.01.2005 e 01.03.2005; del dottor Mario Missori, 01.02.2005 e 01.03.2005; della dottoressa Valeria Gidaro, 01.02.2005 e 01.03.2005; della dottoressa Alessandra Zanuttini 02.02.2005; del dottor Gabriele Parola, 09.02.2005 e 02.03.2005; del signor Giovanbattista Gentilezza, 09.02.2005 e 02.03.2005), è stato possibile avere un'idea piuttosto precisa di come l'archivio fosse strutturato.

In particolare la dottoressa Lolli Scappini, che ha dimostrato di avere un ricordo preciso dei locali, ha dichiarato che l'archivio non era nel sotterraneo di Palazzo Cesi, bensì al piano ammezzato, in un locale adiacente al locale piu` grande, in cui loro lavoravano e dove si trovavano le carte del Tribunale Speciale.

Infatti quella del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato è una serie di grande interesse e quindi non poteva certo essere conservata negli scantinati.

Da questa stanza più grande, si accedeva poi ad una piu` piccola, nella quale c'erano altre carte e dove la dottoressa Scappini ha riferito di avere visto l'armadio.

Si è inoltre provveduto ad acquisire le planimetrie di Palazzo Cesi, sia anteriori alla ristrutturazione, e quindi riportanti lo stato di fatto dell'archivio all'atto del rinvenimento, sia successive, e quindi riportanti lo stato di fatto attuale (cfr. doc. n. 68).

Infine la Commissione ha effettuato anche un accesso *in loco*, nel corso del quale si è potuto prendere visione diretta dei locali.

L'esito degli accertamenti testè indicati ha innanzitutto consentito di chiarire che l'archivio non era situato nel sotterraneo di Palazzo Cesi – così come si era in primo tempo pensato, forse anche in conseguenza della suggestione mediatica che ne aveva dato questa descrizione- bensì al piano ammezzato.

In sostanza vi si accede dal cortile interno di Palazzo Cesi, salendo qualche gradino all'esterno e poi attraverso una scala interna che originariamente sfociava in una sorta di corridoio, percorrendo il quale dal lato sinistro si giungeva ad una stanza (attualmente adibita a biblioteca) adiacente ad un'altra più piccola, per accedere alla quale era necessario salire qualche gradino, e che era delimitata da una grata con cancello in ferro e serratura di sicurezza. Attualmente dove un tempo vi era la grata è stata eretta una parete che divide i due locali.

Nella stanza delimitata dalla grata era conservati, su appositi scaffali, gli atti afferenti al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.

A sua volta da questa stanza, attraverso una porta, si giungeva ad un piccolo stanzino, tuttora esistente, una sorta di pertuso, che occupa la parte terminale del locale e qui era situato appunto l'armadio contenente i fascicoli.

Nonostante le modificazioni apportate ed il risanamento complessivo, si è potuto appurare *de visu* che si tratta di un locale angusto e nascosto, dove evidentemente il carteggio era protetto da occhi indiscreti.

§ 27. Mancate iniziative e non inventariamento dei fascicoli da parte dei vertici della magistratura militare al momento dell'emersione dell'archivio.

Nel corso della trattazione afferente alle circostanze del rinvenimento dei fascicoli si è detto in maniera diffusa circa l'atteggiamento assunto

dalla magistratura militare nel 1994, allorché venne alla luce l'archivio di che trattasi.

Ed infatti nel corso delle audizioni, che hanno riguardato tutti i magistrati militari che all'epoca ebbero un ruolo diretto sia nel rinvenimento, sia nelle decisioni che ne seguirono, si è potuta cogliere la tendenza a mantenersi quanto più possibile estranei alla vicenda, quasi in un tentativo di appannare e scaricare le pesanti responsabilità dell'istituzione cui appartengono.

Nel contempo è però emerso con sufficiente chiarezza come la complessiva problematica fosse stata ampiamente -e forse volutamente- sottovalutata; in altre parole si è avuta chiaramente l'impressione che quando furono riportati alla luce un così numero rilevante di procedimenti, afferenti a crimini gravissimi che per quasi mezzo secolo erano stati deliberatamente sottratti all'azione della giustizia, non ci sia stato un comportamento parametrato alla gravità del fenomeno e si sia voluto considerare quelle carte alla stregua di vecchi fascicoli, su cui la giustizia –per tanto tempo negata- non aveva ulteriore spazio per agire.

In questo contesto l'invio non ha rappresentato nulla di più che un ossequio formale alla procedura, tardivo e limitato a quei fascicoli per cui non vi era possibilità di conclusione alternativa.

Tuttavia, anche prescindendo da questo atteggiamento per così dire "minimalista", non certo encomiabile, ciò che si rileva concretamente è il comportamento dei protagonisti della vicenda, contrassegnato da scorrettezze e ripetute omissioni, che appaiono tanto più gravi se si considera le alte funzioni che detti personaggi ricoprivano e tuttora ricoprono.

Si fa ovviamente specifico riferimento all'operato del dott. Alfio Massimo Nicolosi (all'epoca sostituto presso la Procura Generale d'Appello ed attualmente Presidente della Corte Militare d'Appello) e del dott. Vindicio Bonagura (all'epoca sostituto presso la Procura Generale di Cassazione ed attualmente Procuratore Generale

d'Appello), che hanno concretamente provveduto ad esaminare i singoli fascicoli e ad assumere le conseguenti decisioni. Ma ci si riferisce anche all'operato del dotto Giuseppe Scandurra (all'epoca Procuratore Generale d'Appello ed attualmente Procuratore Generale di Cassazione), che tanta parte prese nella vicenda, anche assumendo singolari iniziative in ordine ad alcuni dei fascicoli in questione.

Vale la pena ricordare che queste vicende sono state dalla Commissione sottoposte al vaglio della magistratura ordinaria – vedremo con quali esiti- mediante l'invio di apposita di una nota, in data 15.12.2004, esplicativa dei fatti, così come sono emersi nel corso della presente indagine parlamentare.

L'operato dei magistrati militari è stato inoltre vagliato dal Consiglio della Magistratura Militare, che ha autonomamente avviato un'indagine conoscitiva, essendo stato sollecitato dagli stessi magistrati, i quali, ritenendosi denigrati da alcuni articoli di stampa hanno chiesto di essere tutelati.

Anche in questo caso vedremo più oltre a quali conclusioni sia approdato il Consiglio, precisando sin da ora, tuttavia, che la Commissione, dopo avere ricevuto la delibera conclusiva, ha disposto l'audizione del dottor Nicola Marvulli, Primo Presidente della Corte di Cassazione, e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, che ha consentito di dare una lettura più approfondita delle conclusioni riportate sulla delibera; ciò dovendosi tenere nel debito conto l'incontrastabile autorevolezza della fonte da cui promanano tali valutazioni.

Procedendo per ordine, sarà utile in primo luogo evidenziare sotto quali profili la condotta dei magistrati militari in questione si appalesi connotata da manchevolezze o scorrettezze.

Si tratta di aspetti su cui, nel corso dell'inchiesta parlamentare, la Commissione si è più volte soffermata, soprattutto durante le audizioni dei diretti interessati, senza tuttavia ottenere dagli stessi spiegazioni convincenti circa il loro *modus operandi*.

In primo luogo risulta eclatante come all'atto del rinvenimento dei fascicoli, il cui occultamento rappresentava senza ombra di dubbio fatto di rilevanza penale, né i dirigenti degli uffici interessati, né i magistrati che ebbero ad occuparsene ritennero di informare l'autorità giudiziaria ordinaria competente *ratione loci*, ovvero la Procura della Repubblica di Roma.

Sul punto gli auditi si sono limitati a rilevare che, se erano stati commessi dei reati –dato su cui non pare possano esservi dubbi- si trattava di fatti molto risalenti i cui probabili responsabili non erano più in vita.

Non vi è chi non veda come si tratti di un argomento assolutamente privo di pregio, se è vero come è vero, che detta valutazione non spetta certo alla magistratura militare e meno che meno agli uffici di secondo grado e di legittimità e che comunque si fonda su una petizione di principio, in quanto, allora come ora, non è possibile escludere a priori che vi siano state più persone che abbiano agito in tempi diversi.

Ma vi è un secondo aspetto, se possibile ancora più grave, su cui si rileva una gravissima mancanza e che solo in parte è legato al primo.

Infatti, all'atto del ritrovamento dei fascicoli, nessuno ha provveduto a redigere un inventario, un verbale, un atto che consentisse la ricognizione precisa del materiale presente nell'archivio; il fatto poi che non sia stata notiziata l'autorità giudiziaria ordinaria ha ovviamente impedito che sulle carte e sui luoghi ove erano state occultate fosse posto apposito vincolo reale.

Le conseguenze non sono di poco conto, innanzitutto perché, ove fosse stato apposto il sequestro sulla stanza e sui documenti, oggi avremmo la certezza del luogo e delle condizioni in cui furono ritrovati, aspetti su cui come si è visto si sono rilevate notevoli discrepanze.

Ma soprattutto detto vincolo, così come la semplice redazione di un inventario, avrebbe consentito di avere esatta cognizione del materiale ritrovato, sia per quanto riguarda i fascicoli processuali, sia per quanto riguarda l'ulteriore carteggio, di carattere amministrativo, che come

hanno riferito sia il dottor Nicolosi, che il dottor Conte (cfr. audizioni citate al § 26) era pure presente.

Gli auditi (cfr. audizioni di Maggiore, Scandurra, Nicolosi, Bonagura, Bianchi e Conte, citate al § 26) hanno giustificato la mancanza redazione di un inventario col fatto che l'elenco completo dei fascicoli si evinceva dal registro, ritrovato contestualmente agli stessi e che comunque si è provveduto a redigere un verbale conclusivo dei lavori della cosiddetta "commissione mista", incaricata di esaminare gli incartamenti, da cui si evince quali documenti sono stati analizzati e le conseguenti determinazioni assunte in merito agli stessi.

Per quanto riguarda il primo aspetto, trattasi all'evidenza di argomento che non convince, poiché il registro in questione conteneva l'elenco di un numero di procedimenti molto più ampio (per la precisione risultano annotati 2274 procedimenti) rispetto a quelli rinvenuti nel 1994, in quanto molti di essi –come si visto nella sezione della presente relazione dedicata all'argomento- furono definiti in altro modo nel corso degli anni; inoltre nel registro non vi era certo l'indicazione del carteggio di carattere non giudiziario che si trovava insieme ai fascicoli e di cui tuttora non si ha compiuta conoscenza.

Ne consegue che non si può di certo fare affidamento su quel documento per una precisa classificazione del materiale rinvenuto.

Né si può considerare il verbale conclusivo dei lavori della "commissione mista" come atto che possa in qualche modo supplire al mancato inventariamento delle carte, non solo perché è stato redatto dopo un notevole lasso di tempo (20 maggio 1995), rispetto al momento in cui i fascicoli furono riesumati, ma anche perché la estrema concisione dello stesso non consente di trarne se non indicazioni estremamente generiche.

A riprova se ne riporta qui di seguito il testo:

VERBALE CONCLUSIVO

dei lavori della Commissione composta dai dottori Alfio Massimo Nicolosi, sostituto procuratore generale militare anziano presso la Corte militare di Appello, Vindicio Bonagura, sostituto procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, Francesco Conte, direttore di cancelleria della Procura Generale militare presso la Corte militare di Appello.

Essendo stati rinvenuti nel corso dell'anno 1994, presso l'archivio dei Tribunali militari soppressi numerosi fascicoli relativi a crimini di guerra in ordine ai quali era stata disposta, negli anni compresi tra il 1950 e il I960,la provvisoria archiviazione, a seguito di delega del Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione e del Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, è stata costituita la Commissione sopra precisata, incaricata di esaminare gli atti rinvenuti e di trasmetterli, ove fossero ravvisabili estremi di reato, alle competenti Procure militari.

La predetta Commissione ha iniziato i propri lavori il 7 novembre 1994 e li ha conclusi il 26 maggio 1995.

Numerosissimi fascicoli (la gran parte dei quali, però, a carico di ignoti) contenevano denunzie per crimini di guerra anche di rilevante gravità. Detti fascicoli sono stati trasmessi alle Procure militari competenti in ragione del "locus commissi delicti". I fascioli, in base a tale criterio, sono stati trasmessi a tutte le Procure militari (il maggior numero di essi concerneva le Procure militari di Padova, Torino, La Spezia e Roma), eccetto quella di Cagliari (per ciò che riguarda la Sardegna non sono state rinvenute denunzie per crimini di guerra).

Di tutti gli atti trasmessi sono state estratte fotocopie, di cui è stata disposta la conservazione presso l'Archivio storico della Procura Generale militare presso la Corte militare di appello.

In ordine ad alcuni fascicoli si è accertato che erano stati già svolti i relativi procedimenti con emissione di sentenze definitive in alcuni casi da parte dell'Autorità giudiziaria militare e in altri casi da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Per quanto concerne questi ultimi è stata disposta l'archiviazione presso il predetto Archivio storico; i fascicoli relativi a procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria militare sono stati trasmessi ai

Tribunali Militari che avevano emesso le sentenze per unione agli atti, previa estrazione di fotocopie degli stessi, ed archiviazione di tali fotocopie presso l'archivio storico.

Numerosi incartamenti, infine, contenevano corrispondenza d'ufficio senza alcun riferimento a specifici fatti criminosi; di essi si è disposta l'Archiviazione presso l'Archivio storico.

Si è ritenuto di riprodurre integralmente il suddetto verbale, cosicché risulti con estrema evidenza come esso non fornisca dati precisi in ordine alla documentazione, ma neppure in ordine alla scansione dell'attività di vaglio dei fascicoli da parte della commissione.

Ciò è tanto più grave se si considera il notevole lasso di tempo intercorso tra il rinvenimento degli stessi (maggio –giugno 1994), l'inizio dei lavori della commissione mista (7 novembre 1994) e la conclusione degli stessi, con conseguente invio delle *notitiae criminis* alle procure competenti (26 maggio 1995).

Anche questo aspetto è stato approfondito dalla Commissione, nel corso delle audizioni del dottor Nicolosi e del dottor Bonagura, i quali –pur ammettendo che trattasi di un lasso di tempo non breve- hanno affermato che la tempistica è stata necessitata dagli ulteriori impegni dei rispettivi uffici, che consentivano di dedicare a detta attività non più di un mattinata alla settimana.

Anche in questo caso emerge con singolare evidenza la sottovalutazione del fenomeno, che in quel momento poteva e doveva essere considerato come una priorità assoluta.

Del resto appare particolarmente significativa la valutazione di un tale *modus operandi* da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, che è stato audito dalla Commissione, in relazione all'ulteriore indagine conoscitiva disposta dall'organo di autogoverno, nel corso della primavera scorsa.

Della stessa si dirà diffusamente più oltre, ma per ora preme sottolineare come, sul punto il Presidente Marvulli si sia così espresso: "*Certo, da magistrato, mi stupisce il fatto che, all'atto di un rinvenimento di fascicoli in un armadio, non si sia provveduto immediatamente a redigere un verbale, dal quale risultasse quale fosse il contenuto di quei fascicoli. Dopo di che, si sarebbero dovuti adottare i relativi provvedimenti di competenza. Quali provvedimenti di competenza?Per esempio, la trasmissione delle carte a chi era competente*" (cfr. audizione del 11.10.2005).

In conclusione va sottolineato che non sono soltanto gli aspetti fin qui trattati a sollevare pesanti perplessità circa l'operato della magistratura militare coevo e successivo alla scoperta dell'archivio; vi sono infatti altre vicende, molto più complesse, di cui si farà qui solo un breve cenno, e che saranno partitamente affrontate in un apposita sezione della presente relazione.

Ci si riferisce al fatto che non tutti i fascicoli rinvenuti nel noto archivio di Palazzo Cesi nel 1994 siano stati puntualmente trasmessi ai titolari dell'azione penale: taluni di essi sono stati ulteriormente trattenuti presso quella sede e, in tal modo, si è impedito che la totalità delle denunce per crimini di guerra pervenisse negli uffici competenti per la trattazione dei procedimenti.

In particolare, tale omissione ha riguardato, da un lato 202 fascicoli relativi a fatti criminosi commessi fra il 1943 ed il 1945 ad opera, per lo più, di appartenenti a formazioni della Repubblica Sociale di Salò; dall'altro 71 fascicoli sempre relativi a crimini di guerra, rispetto ai quali i due magistrati militari incaricati dell'esame degli atti (dottor Nicolosi e dottor Bonagura) decretarono un "*non luogo a provvedere*" e conseguentemente non trasmisero i fascicoli agli organi inquirenti competenti.

A queste vicende si aggiunga quella relativa alla cosiddetta "indagine storico-giudiziaria" condotta dal dottor Scandurra in relazione ai 202 fascicoli più sopra citati, impiegando uomini e mezzi dell'ufficio e

provvedendo a portare con sé i suddetti incartamenti, all'atto del suo trasferimento presso la Procura Generale di Cassazione.

§ 28. La decisione di procedere ad inviare alle competenti Procure militari territoriali i fascicoli rinvenuti, assunta dai Procuratori Generali presso la Corte di Cassazione e presso la Corte Militare d'appello, con conseguente costituzione della cosiddetta "*commissione mista*" . I tempi di invio dei fascicoli.

Si è già fatto sommariamente cenno, nel corso della precedente trattazione, alle decisioni assunte dai Procuratori Generali Maggiore e Scandurra, successivamente al rinvenimento dell'archivio e riguardanti appunto la destinazione dei fascicoli che di esso facevano parte.
In particolare ne hanno diffusamente riferito gli stessi Maggiore e Scandurra, nonché gli altri protagonisti della vicenda, ovvero il dottor Nicolosi ed il dottor Bonagura, chiamati a far parte della cosiddetta "commissione mista", unitamente al funzionario di cancelleria Conte e, oltre a quest'ultimo, il colonnello Bianchi (si vedano sul punto le audizioni già citate al § 26).
Sostanzialmente gli stessi hanno dichiarato che, una volta ufficializzato il ritrovamento dei fascicoli, vi fu uno scambio di missive tra i due Procuratori, mediante le quali si segnalava, reciprocamente, l'esigenza di vagliare questo materiale e, conseguentemente, di assumere le iniziative ritenute più idonee.
Nello specifico, il dottor Maggiore, in data 24 giugno 1994, inviava a Scandurra una missiva in cui, dopo averlo sollecitato ad effettuare ricerche nell'ambito dei propri archivi, al fine di verificare l'esistenza di documentazione afferente ai crimini di guerra, concludeva nel modo seguente : "(…) *nel caso di tale disposizione, Ella –o il sostituto incaricato- potrebbe avere affiancamento, se crede, da parte di un magistrato di questo G.U. e ciò per la possibilità di qualche profilo di mio interesse a conoscere eventuali elementi, che ancora oggi non sia da escludere del tutto data la*

suddetta –pur diversa- posizione della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare, quale ufficio del P.M. di legittimità che ha preceduto questa Procura generale presso la Cassazione."

In sostanza Maggiore, che come si ricorderà già sapeva dell'esistenza dei fascicoli, in quanto siamo in epoca successiva alla scoperta degli stessi da parte del colonnello Bianchi, ha riferito di avere offerto la propria collaborazione a Scandurra, sentendo la responsabilità del ritrovamento e delle incombenze che, in conseguenza di esso, sarebbero venute a gravare sulla Procura Generale Militare d'Appello.

Scandurra rispose a Maggiore con una missiva datata 4 luglio 1994, del seguente tenore: "*In riferimento al foglio (...), comunico di aver già disposto ricerche nei registri e negli archivi di questa Procura generale militare in relazione ai carteggi e nei locali ora di questo ufficio a seguito (...). Ho incaricato il sostituto procuratore generale militare anziano, dottor Nicolosi, di seguire attentamente l'intera questione. La prego pertanto, nell'ambito di una reciproca collaborazione, di voler comunicare l'eventuale disponibilità del magistrato di codesto generale ufficio che ella ritenga di nominare da affiancare nel lavoro predetto al designato sostituto procuratore generale militare*".

A seguito della comunicazione pervenuta da Scandurra, che accettava - anzi sollecitava- la proposta di collaborazione da parte di Maggiore per effettuare il vaglio degli incartamenti rinvenuti, questi, il giorno successivo, 5 luglio 1994, incaricò il dottor Bonagura, sostituto anziano presso la Procura Generale Militare di Cassazione, affinché svolgesse detto compito, unitamente al rappresentante della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, dottor Nicolosi, con una comunicazione inviata per conoscenza anche a Scandurra, del seguente tenore: "*La prego di volersi occupare, con i contatti del caso, dei necessari interventi per conto di questo G.U. in ordine al contenuto della mia nota 24.06.94, n. 31/R, al Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare d'Appello e del riscontro da questi datomi, con la sua 4 c.m., n. 025/R/CONT, note che, entrambe, Le rimetto in copia.*

Nella presente delega è implicita, ovviamente, la facoltà d adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, possa rivelarsi pertinente al risultato, se del caso, dei detti interventi".

Fin qui, come si può vedere, non si fa ancora specificamente menzione della cosiddetta "commissione mista", la cui costituzione tuttavia risulta ufficialmente dagli atti.

Innanzitutto, come si è visto, alla stessa si fa riferimento proprio nel verbale conclusivo dei lavori, il cui testo integrale è stato riportato al precedente § 27.

Non solo, ad essa fanno espresso riferimento tutti coloro che hanno preso parte alla vicenda, nel corso delle audizioni che sono state più volte richiamate.

Lo stesso Scandurra innanzi al consiglio della Magistratura Militare fece esplicito riferimento alla "commissione mista", mentre durante l'audizione presso questa Commissione, ha affermato che, per quanto lo riguarda, si limitò a delegare il dottor Nicolosi per il ritrovamento di questi atti e per quant'altro egli ritenesse di dover provvedere; a lui si è poi aggiunto anche il sostituto nominato dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Entrambi avrebbero dovuto agire di comune accordo o, quanto meno, l'uno avrebbe dovuto essere di ausilio all'altro.

Pertanto Scandurra, secondo questa nuova versione, afferma che non si trattava di una commissione e che non poteva trattarsi di una commissione perche´ non c'era alcuna normativa di legge che la prevedesse.

Detta parziale correzione va senza dubbio addebitata al fatto che più volte nel corso dell'inchiesta parlamentare, si è rilevata l'anomalia della costituzione di un detto organismo, esulante da qualsivoglia previsione procedurale ed ordinamentale.

Del resto che questo sia stato l'intendimento del dottor Scandurra nel corso delle sue audizioni innanzi alla Commissione, risulta chiaro se solo si pone mente alla vicenda afferente alla relazione di minoranza

che egli –quale componente di diritto del Consiglio della Magistratura Militare- aveva proposto fosse acquisita agli atti dall'organo di autogoverno, all'esito della prima indagine conoscitiva condotta sulla vicenda *de qua*. Orbene il dottor Scandurra nel fornire copia di detta relazione a questa Commissione, ha provveduto a sostituire, rispetto al testo originario, l'espressione "commissione mista", con quella "magistrati designati".

La deduzione che ineludibilmente la Commissione ha tratto è che si sia difronte ad un *modus operandi* della Magistratura Militare connotato da gravi e ripetute irregolarità, in quanto svincolato dalla disciplina di riferimento.

E proprio per questo motivo su questa vicenda –come su tutto l'operato dei magistrati che si sono occupati dei fascicoli relativi ai crimini di guerra, ritrovati nel 1994- ha ritenuto di notiziare anche la magistratura ordinaria.

Infatti, nella seduta del 15 dicembre 2005, ha unanimemente deliberato l'invio alla Procura della Repubblica di Roma di 273 fascicoli –dei quali si dirà diffusamente in apposita sezione- sottoponendo così complessivamente la questione al vaglio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Contestualmente la Procura romana veniva notiziata anche in relazione alle modifiche apposte dal Procuratore Scandurra alla copia della relazione di minoranza che egli depositò al Consiglio della Magistratura Militare, nel corso della prima indagine conoscitiva, prima di fornirla a questa Commissione.

Entrambe i procedimenti si sono conclusi con provvedimenti di archiviazione emessi dal Giudice per Indagini Preliminari di Roma, in data 21.06.2005 e 23.06.2005, su conformi richieste della Procura formulate in data 09.05.2005 ed in data 10.05 2005.

Ciononostante la motivazione dei provvedimenti in questione appare significativa al fine di attuare una compiuta valutazione circa la

regolarità degli atti assunti e dei comportamenti adottati dalla Magistratura Militare.

Per il momento si farà esplicito riferimento unicamente alla questione afferente alla creazione della "commissione mista", con il compito, come si è già più volte ripetuto, di fare una ricognizione del materiale rinvenuto ed individuare i provvedimenti da adottare.

Sul punto la valutazione effettuata dal Pubblico Ministero procedente – puntualmente condivisa dal G.I.P.- può riassumersi nel passaggio testuale di seguito riportato: "*fondate perplessità devono avanzarsi rispetto a tale quanto meno irrituale modus agendi, che non trova il conforto delle norme del codice di rito. A tacer d'altro, anche a non voler considerare la ritualità (o piuttosto l'irritualità) della nomina della cosiddetta commissione mista, risulta indubbiamente stravagante rispetto ai principi del codice di rito (rectius, dello stesso ordinamento processuale) che una commissione di tale genere, di incerta qualificazione (ma certamente non tale da poter assumere il ruolo ed i poteri di organo giurisdizionale), abbia potuto adottare provvedimenti di natura oggettivamente giurisdizionale, quale quello del 'non luogo a provvedere', in relazione ai n. 273 fascicoli che non si è inteso rimettere alla A.G. competente (per le ragioni di cui supra)…astrattamente, il fatto potrebbe essere qualificato anche in modo penalmente rilevante, richiamando le norme incriminatrici di cui all'articolo 323 c.p. o di cui all'art 347c.p.(…)*" (cfr. doc. 98).

Nel prosieguo del provvedimento il Pubblico Ministero chiarisce le ragioni per cui, in concreto si deve escludere che i fatti in questione rivestano rilevanza penale, ovvero, da un lato il tempo trascorso e quindi l'intervenuta prescrizione, e dall'altro la mancanza del dolo qualificato, elemento imprescindibile nella fattispecie delittuose ipotizzate.

Rimane però un'ombra pesante sulle determinazioni assunte dai magistrati militari, che non può non portare ad interrogarsi su detta istituzione.

Ma vi è di più. Ed infatti la vicenda che di qui a poco si verrà esponendo comprova la rilevanza dei fatti descritti e, nello stesso tempo, li connota in maniera ancor più grave.

Ci si riferisce, nello specifico ad un episodio che riguarda solo il dottor Giuseppe Scandurra, attualmente Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

Con nota del 13 luglio 2004, il dottor Giuseppe Scandurra, nel dare corso ad una richiesta formulatagli dalla Presidenza di questa Commissione, inviava copia di quella che egli aveva indicato come una proposta di relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva disposta dal Consiglio della Magistratura Militare "per stabilire le dimensioni, le cause e le modalità della provvisoria archiviazione e del trattenimento nell'ambito della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare dei procedimenti per crimini di guerra", da lui stesso presentata allo stesso Consiglio il 23 febbraio 1999.

La copia in realtà risultava modificata nel contenuto, rispetto a quella effettivamente presentata presso il Consiglio (ed ivi non approvata, né formalmente acquisita), che peraltro risulta essere stata inviata, dallo stesso Scandurra, per conoscenza anche al Ministro della Difesa.

In particolare, prescindendo da alcune correzioni afferenti ad errori di ortografia, la copia inviata alla Commissione, presentava la sostituzione, in più parti, del riferimento alla "commissione mista", con generico riferimento ai due magistrati incaricati dai due uffici.

Del resto lo stesso dottor Scandurra, con nota del 2 ottobre 2004, dava atto della difformità tra i due testi ed inviava alla Commissione il testo originale.

Orbene sul punto, ancora una volta, è significativa la valutazione del Pubblico Ministero, che innanzitutto ritiene l'alterazione del testo "*senz'altro significativa, a fronte delle perplessità e dei dubbi insorti all'interno della Commissione parlamentare circa la legittimità dell'affidamento dell'incarico ad un organo non previsto dalle norme processuali (…)*", quindi prosegue ritenendo come sia "*comprensibile la*

correzione ove si consideri che proprio sulla commissione mista (la cui sostituzione, va detto per incidens, non è revocabile in dubbio, ove si consideri, a tacer d'altro, il verbale conclusivo dei lavori, redatto dai componenti della medesima, in data 30 maggio 1995, laddove in premessa, si fa riferimento proprio alla costituzione della commissione de qua, 'a seguito di delega del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e del Procuratore Generale Militare di Appello) si sono basate non infondate critiche espresse da diversi parlamentari nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione parlamentare d'inchiesta" (cfr. doc. 98).

Anche in questo caso la rilevanza penale viene esclusa in quanto si ritiene plausibile la giustificazione fornita dal dottor Scandurra alla Commissione, prima (che sul punto ha disposto una nuova audizione dello stesso in data 20.10.2004) ed al Pubblico Ministero procedente poi, ovvero che il testo inviato alla Commissione non voleva essere l'originale depositato al Consiglio delle Magistratura Militare, bensì una copia dello stesso, autonomamente ricostruita, mediante il recupero del *file* originario, che era stato nel frattempo oggetto di manipolazioni.

Non è questa la sede per valutare la verosimiglianza dell'assunto, né è incombente di questa Commissione farlo, tuttavia ciò che appare in maniera indubitabile è il fatto che quella correzione non fu certo casuale, bensì dettata dall'intento da parte del Procuratore Scandurra, in qualche modo, di "allinearsi" ai doverosi rilievi effettuati dalla Commissione, rendendosi evidentemente conto della loro ineludibilità.

Rimangono anche in questo caso le forti perplessità sul modo di operare e, più in generale, sul modo di concepire ed interpretare il proprio ruolo da parte dei vertici della odierna magistratura militare.

Del resto si è già detto delle motivazioni che hanno portato ad escluderne la rilevanza penale, mentre, sotto altri profili, basterà citare quanto espresso in maniera eloquente dal Primo Presidente della Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, nel corso della sua audizione, laddove ha affermato che "*Di tutto questo è*

costantemente informato l'organo che può promuovere l'azione disciplinare, vale a dire il ministro della difesa. Il Consiglio della magistratura militare non può proporre un'iniziativa autonoma in materia di procedimento disciplinare. Possiamo soltanto segnalare i fatti ed attenerci alle scelte discrezionali, anche perchè l'azione disciplinare è discrezionale in Italia, e non obbligatoria, al pari dell'azione penale" (cfr. audizione dell'11.10.2005).

§ 29. Reazioni dei destinatari dei fascicoli ed attività successiva.

Si è già detto *supra* (v. § 27) in ordine ai tempi impiegati dalla cosiddetta "commissione mista" per procedere ad esaminare i fascicoli oggetto dell'archivio *de quo*, lavoro che si è protratto appunto dal 7 novembre 1994 -data in cui la commissione ha iniziato i lavori- al 26 maggio 1995, data riportata nel verbale conclusivo delle operazioni compiute. A questo notevole lasso di tempo si sono ovviamente poi aggiunti i tempi tecnici per procedere materialmente ad inviare le carte alle Procure Militari territorialmente competenti.

Le Procure Militari che risultarono *ratione loci* destinatarie degli incartamenti furono quelle di Padova, Verona, Torino, La Spezia, Roma, Bari e Palermo.

Non è dato sapere se ed in che termini la vicenda fosse trapelata, anche solo all'interno della magistratura militare, ma è verosimile ritenere che si sia tentato di mantenere sulla stessa il massimo riserbo.

Ciò infatti si evincerebbe dalla reazione di due esponenti della magistratura che, venuti a conoscenza di tale fenomeno ed avendone evidentemente compreso le dimensioni e la gravità, hanno ritenuto di sollevare il problema e di far sì che di esso si occupasse il Consiglio della Magistratura Militare, il quale, sorprendentemente fino ad allora era stato assolutamente passivo, nonostante sia alquanto difficile ritenere che ne fosse all'oscuro, non foss'altro per la contiguità spaziale

della sede rispetto al luogo di rinvenimento dei fascicoli (il C.M.M. infatti ha sede proprio a Palazzo Cesi).

Con nota in data 19 marzo 1996 il dottor Antonio Sabino, all'epoca componente del Consiglio della Magistratura Militare, segnalava che, secondo un servizio de *L'Espresso* in edicola, "*una gran quantità di procedimenti penali relativi a gravi reati commessi in Italia dalle truppe germaniche nel corso del secondo conflitto mondiale sarebbero stati trattenuti presso vari uffici giudiziari militari nella posizione di archiviazione provvisoria, o comunque non avrebbero seguito il regolare corso per l'"identificazione dei responsabili. In alcuni casi...si sarebbe proceduto all'archiviazione nonostante l'identità ed anche la residenza degli autori di siffatti crimini risultasse già dagli atti...*". Concludeva con la richiesta di approfonditi accertamenti "*allo scopo di verificare l'eventuale coinvolgimento nella vicenda di magistrati militari ancora in servizio*".

Con nota in data 15 aprile 1996 il magistrato militare dottor Sergio Dini, sostituto procuratore presso il Tribunale Militare di Padova, denunciava al Consiglio della Magistratura Militare che, a partire dal novembre 1994, erano cominciati a giungere alla Procura -provenienti dalla Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello- dei fascicoli processuali, che nell'aprile 1996 avevano raggiunto il numero di sessanta circa, concernenti episodi verificatisi nel corso della seconda guerra mondiale in Italia, tra i quali "*numerosi, quelli in cui vi sono indicazioni nominative precise circa i soggetti ritenuti i responsabili degli episodi criminosi*".

Il dottor Dini segnalava che analogo flusso di incarti processuali si era verificato in direzione di altre Procure Militari e che nei fascicoli figurava un provvedimento di *archiviazione provvisoria* del Procuratore Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare.

Segnalava inoltre che gli incartamenti in molti casi comprendevano verbali di informazioni raccolte da Commissioni anglo-americane di inchiesta sui crimini di guerra, atti questi ultimi che non erano nemmeno stati tradotti

Il magistrato manifestava, infine, disagio e perplessità in ordine al *significato e produttività* di iniziative giudiziarie concernenti episodi così remoti nel tempo e chiedeva un'indagine conoscitiva, volta a stabilire l'entità del fenomeno, le ragioni e le responsabilità dell'impropria giacenza in archivio, per circa mezzo secolo dei fascicoli, nonché le modalità della *riesumazione* e della recente trasmissione degli stessi alle Procure Militari.

Come si vedrà più oltre il Consiglio, con delibera del 7 maggio 1996, ha istituito un'apposita Commissione, ex art. 30 del regolamento interno interno, con il compito di stabilire "*le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno*".

Nell'apposita sezione saranno analizzate le modalità di conduzione e le conclusioni dell'inchiesta. Per il momento preme sottolineare come l'iniziativa sia stata intrapresa con notevole ritardo e solo su impulso esterno, conseguente alla propalazione della notizia del rinvenimento mediante gli organi di stampa.

Del resto il dottor Dini –che ha anche rivestito la carica di Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari- nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione (cfr. audizione del 17.05.2005), ha avuto modo di chiarire ulteriormente il proprio pensiero sulla vicenda affermando che, anche dal 1994 in avanti c'è stata una sottovalutazione del fenomeno, nel senso che, quando nel 1994 sono emersi i fascicoli, in realtà, non ci fu alcuna attività concreta da parte degli organi istituzionali preposti alla gestione di tali fascicoli (in particolare, quindi, la procura generale), per cui tutto questo materiale è stato inviato in maniera assolutamente disorganica, senza alcuna visione d'insieme del fenomeno, che è venuta enucleandosi solo successivamente, mediante lo scambio di informazioni tra i vari Uffici di Procura destinatari dei fascicoli

Solo così, ovvero mediante una verifica congiunta delle varie informazioni, si è giunti ad un calcolo che ha rivelato una massa enorme di documenti che erano stati sostanzialmente sottovalutati.

Egli afferma anche che in quel momento, con ogni probabilità, sarebbe stato necessario il rafforzamento di alcuni uffici ed anche della polizia giudiziaria, facilitando le indagini.

Mentre la Procura Generale si è limitata ad inviare i fascicoli e si è successivamente disinteressata di ciò che avveniva nei singoli uffici.

Dini porta anche l'esempio della procura di La Spezia che si è trovata a gestire decine di fascicoli di particolare importanza e solo dopo cinque o sei anni ha istituito una sezione di polizia giudiziaria, con carabinieri che parlavano la lingua tedesca, peraltro su iniziativa del procuratore di La Spezia, senza alcun intervento a livello centrale, neppure da parte del Ministero della Difesa, al fine di rafforzare l'aliquota di polizia giudiziaria.

Dini afferma anche che la Procura Generale, quando sulla stampa si diede notizia della vicenda, ovvero nell'estate del 1996, si attivò per mettere un po' in sordina l'accaduto, chiedendo agli organi di sorveglianza di effettuare degli accertamenti tra le personalità militari su coloro che avevano divulgato l'esistenza del famoso armadio e dei presunti insabbiamenti, domandando altresì come mai vi fossero ancora dei fascicoli pendenti (come se si volesse lasciar intendere che i fascicoli arrivati dal 1994 in avanti dovevano essere chiusi nell'estate del 1996).

Egli conclude affermando che traspariva un atteggiamento tendente a frenare le attività.

Le affermazioni del dottor Dini, in una con le reazioni di alcuni magistrati militari, non fanno che fornire ulteriore conferma in ordine a quello che è emerso essere l'atteggiamento volutamente minimalista dei vertici della magistratura militare in ordine all'esistenza ed al rinvenimento dell'archivio.

La Commissione ha anche effettuato una verifica in ordine agli esiti giudiziari dei procedimenti trattati dalle singole Procure.

Si riportano di seguito i dati maggiormente significativi (cfr. docc. n. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92), sottolineando che, nonostante il tempo

trascorso e le insormontabili difficoltà nell'effettuare le indagini –che, come si è visto, non hanno trovato considerazione da parte degli uffici di vertice- in alcuni casi è stato possibile avviare le indagini e talora anche celebrare i processi.

Inutile aggiungere come si tratti, allo stato, di un'azione tanto doverosa quanto importante, anche per il valore simbolico che la stessa riveste, ma che ben altri, per quantità ed efficacia, sarebbero stati gli esiti se si fosse proceduto tempestivamente.

Come si è detto si riporta, sommariamente, gli esiti giudiziari comunicati dalle singole Procure.

PROCURA MILITARE DI PALERMO

Presso detto Ufficio, dopo il 1944, sono stati iscritti due soli procedimenti penali, entrambi a carico di ignoti militari tedeschi. Entrambi tali procedimenti sono stati conclusi con decreti di archiviazione (ovviamente non irrevocabili) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Militare di Palermo, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

La prima vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura Militare di Palermo dalla Procura Generale Militare della Repubblica, in data 21 settembre 1995, è relativa ai delitti di:

a) violenza continuata mediante omicidio (artt. 81 cpv C.p., 185 e 13 CPMG) di trenta civili italiani che non prendevano parte alle operazioni militari, avvenuto nella provincia di Catania nel mese di agosto 1943;

b) saccheggio continuato (artt. 81 cpv C.p., 186 e 13 CPMG) commesso nei mesi luglio-agosto 1943, in particolare nella abitazione di FEDERICO Grazia il 4 agosto 1943 in San Giovanni Galerno;

e) distruzione continuata di edifici (artt. 81 cpv C.p., 187 e 13 CPMG), avvenuta in Catania nei mesi di luglio-agosto 1943.

Tale procedimento è stato iscritto al nr. 40/95/RG Mod. 44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate, in parte, nel

decreto in data 8 maggio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.

La seconda vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura Militare di Palermo dalla Procura Generale Militare in data 6 febbraio 1996, è relativa ai delitti di:

a) violenza proditoria continuata in concorso (artt.81 cpv e 110 C.p., 177 e 13 CPMG), ad opera di ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 in Contrada Chiusa Gesso (ME), in relazione alla uccisione di un civile e sei carabinieri ed al ferimento di altro carabiniere;

b) saccheggio (art. 186 e 13 CPMG) commesso da ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 nella abitazione di D'Agostino Matteo in Contrada Chiusa Gesso (ME).

Tale procedimento è stato iscritto al n. 16/96/RG Mod.44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate nel decreto in data 24 luglio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori.

PROCURA MILITARE DI BARI

A detta Procura Militare sono pervenuti, dalla Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello di Roma, i seguenti atti:

1. nota n. 6221/RG/CRIM datata 30 novembre 1994, con la quale è stato trasmesso il fascicolo 1200 RG della Procura generale militare della Repubblica - Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, a carico di Schulemburg von, Maggiore della Divisione "Hermann Goering" e ignoti militari tedeschi, per i reati di violenza con omicidio, previsto dall'alt. 185 c.p.m.g., e lesioni gravissime, previsto dall'ari. 185 c.p.m.g.

Negli atti sono indicate le seguenti parti lese: Frangione Michele, Zigarelli Pasquale, Frangione Salvatore, Orofino Antonio, Farina

Michele, Tataranni Pietroantonio, Farina, Greco Mario, Semeraro Raimondo, Speciale Tommaso, Lecce Francesco, Ing. Mirko Cairota.

I fatti sono avvenuti in Matera il 21.09.1943.

A seguito della ricezione del procedimento, la Procura militare di Bari ha iscritto il proc. n. 1577/1994/RNR a carico di von Schulemburg e ignoti militari tedeschi per i reati di:

a) violenza con omicidio, previsto dall'ari. 185 c.p.m.g.;

b) lesioni gravissime, previsto dall'alt. 185 c.p.m.g..

2. nota P/0695-1160/CRIM, pervenuta il 30 giugno 1995, con la quale è stato trasmesso il fascicolo 2024 RG della Procura generale militare della Repubblica - Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi - a carico di Graf von Der Schulemberg, Maggiore, Schmidl, Tenente e ignoti militari tedeschi del 1° reggimento paracadutisti, per il reato di violenza con omicidio, previsto dall'ari. 185 c.p.m.g. e parti lese civili italiani.

I fatti sono avvenuti a Matera il 21.09.1943.

A seguito della ricezione degli atti, la Procura ha iscritto il procedimento n. 1178/95/RNR a carico del Maggiore Graf von Der Schulemberg - poi identificato in Magg. Graf von Der Schulemburg (e non Schulemberg) nato il 14/09/1899 in Muskau, deceduto in azione il 14/07/1944 nei pressi della località di Les Champs del Losque, Francia – Tenente Schmidl, ed altri per il reato di violenza con omicidio, previsto dall'ari. 185 c.p.m.g..

Il suddetto procedimento, in data 18 gennaio 1996, è stato unito al procedimento n. 1577/94/RNR.

Le persone offese per i fatti avvenuti in Matera il 21 settembre 1943, nell'ex caserma della Milizia, distrutta con esplosivo da truppe tedesche, sono:

Farina Francesco fu Natale di anni 44, Farina Natale di Francesco di anni 19, Guida Eustachio fu Domenico di anni 43, Luisi Vincenzo di Cosimo di anni 16, Greco Mario di Raffaele di anni 37, Di Lecce Francesco fu Angelo di anni 36, Cataranni Pietroantonio di Angelo

Michele di anni 29, Speciale Francesco fu Giovanni di anni 34, Semeraro Edmondo di Vincenzo di anni 37, Nocera Antonio di Giovanni di anni 37, De Vito Pietro di Pasquale di anni 25, Sebastiano Cairo, tutti deceduti, e Calderaro Giuseppe di anni 21 sopravvissuto.

Deceduti in Matera il 21 marzo 1943 per i fatti avvenuti presso la sede della Società Elettrica e a seguito di mitragliamenti da parte di truppe tedesche: Papini Raul fu Eraldo di anni 47, Francione Michele di Salvatore di anni 19, Zigarelli Pasquale fu Giuseppe di anni 40, Francione Salvatore fu Michele di anni 46. Ferito, nelle stesse circostanze, Mirko Cairota.

I predetti procedimenti penali n. 1577/94 e 1178/95 sono stati archiviati con decreto del Gip presso il Tribunale militare di Bari emesso in data 16/01/1997.

3. Con nota n. P/0795-1249/CRIM del 13 luglio 1995 sono stati trasmessi atti rinvenuti presso l'Archivio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Carteggio vario, iscritto dall'Ufficio al procedimento n. 773/95/RNR.

A seguito di accertamenti condotti, il predetto procedimento è stato iscritto a carico di ignoti militari tedeschi con il n. 58/IGN/1997, per i reati di:

a) violenza con omicidio (artt 13 e 185

c.p.m.g.);

b) violenza con tentato omicidio e lesioni personali gravissime (artt. 13 e 185 c.p.m.g.) per fatti avvenuti in Barletta il 12.9.1943.

All'esito delle indagini condotte per identificare gli autori, è stato iscritto il procedimento penale n. 201/2001/RNR a carico di GROSCHKE Walter Paul Kurt, nato a Berlino-Charlottenburg il 17/07/1907, per i reati di:

a) violenza con omicidio (artt 13 e 185 c.p.m.g.);

b) violenza con tentato omicidio e lesioni personali gravissime (artt. 81 ci, 56 c.p., 13 e 185 c.p.m.g.) per fatti avvenuti in Barletta il 12 settembre 1943 e con riguardo all'uccisione di vigili urbani e netturbini, nonché al

tentato omicidio e alle lesioni personali gravissime riportate da Falconetti Francesco Paolo.

Generalità delle persone decedute: Del Re Pasquale fu Nicola nato a Barletta il 21/2/1898, Falconetti Antonio fu Giacinto nato a Barletta il 5/1/1898, Forte Michele fu Michele nato a Barletta il 13/2/1898, Gallo Luigi fu Giovanni nato a Barletta il 5/1/1904, Gazia Francesco fu Raggiere nato a Barletta il 7/1/1906, Guaglione Pasquale fu Emanuele nato a Barletta il 31/3/1894, Monteverde Savino fu Giuseppe nato a Barletta il 2/1/1920, Paolillo Vincenzo fu Giuseppe nato a Barletta il 8/3/1910, Spera Michele fu Giuseppe nato a Barletta il 31/8/1898, Torre Gioacchino fu Pasquale nato a Barletta il 12/1/1921, Cassatella Nicola fu Michele nato a Barletta il 4/3/1911, lurillo Luigi fu Giovanni nato a Barletta il 25/9/1907.

II procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal Gup in data 15 settembre 2001.

4. Con nota n. P/0296-0234/RG/CRIM/CNT del 6 febbraio 1996, sono stati trasmessi atti rinvenuti presso l'Archivio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Carteggio vario.

Per essi, è stato iscritto il proc. n. 150/96, riguardante violenze commesse da militari tedeschi in Vieste il 16 settembre 1943, persona offesa Valeri Vittorio di Francesco e il 24 settembre 1943, persona offesa Lobascio Michele.

Il procedimento è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale militare di Bari il 25/09/1996.

PROCURA MILITARE DI LA SPEZIA

Presso la Procura Militare di La Spezia sono pervenuti 214 dei 695 rinvenuti a Palazzo Cesi e da questi ne sono stati generati molti altri a seguito di provvedimenti di separazione e di stralcio degli atti, dovuti alla circostanza che spesso in un fascicolo erano contenuti più fatti di reato riguardanti situazioni diverse.

- n. 143/95, unito al n. 523/95/RNR (passato a NOTI) 2094 IGNOTI, artt. l3-209-211-219 cpmg. Uccisione di 13 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma unito al n. 523/95/RNR, e collegato al n. l28/04/RNR (stesso fatto

attualmente in fase di indagini).

- n. 155/95, collegato al n. 267/96/ignoti, n. 88/96/ignoti, n. 72/04/ignoti, n. 347/04/RNR 2080 IGNOTI, Artt. 13 - 185 cpmg 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato e art 575 c.p. Uccisione di civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 347/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 284/95, unito al 149/96/ignoti, al 301/96/ignoti, passato a NOTI (n. 498/00/RNR), 2163 IGNOTI, Artt. 13-176-185-187-194 co. 1,2 e 3 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^ grado.

- n. 149/96, unito al 284/95/ignoti, al 301/96/ignoti. Passato a NOTI (n. 498/00/RNR), 869 IGNOTI, Artt. 13-185-187 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^ grado.

- n. 180/96 unito al n. 378/96/ignoti e ai n. 211/96/ignoti e collegato ai n. 279/00/ignoti (già 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. l30/03/RNR, 209/03/RNR, [unito al 284/96/ignoti] 1990, IGNOTI. Art. 61 -81 cpv. 110 c.p. artt. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 211/96, unito al n.l80/96/ignoti e al n. 378/96/ignoti e collegato al n. 279/00/ignoti (già 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR n. l30/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], 1957. IGNOTI, Art. 61-81 cpv. 110 c.p. arti. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione.

Decreto archiviazione GIP ma collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 222/96 IGNOTI Artt. 185 – 13 cpmg. Violenza con omicidio aggr - art. 61 n. l e 4 cp. Uccisione di 180 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma

collegato al n. 283/96/ignoti al n. 312/96/ignoti, al n. 309/96/ignoti e al 346/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 224/96 prende il n. 279/00/ignoti a seguito di restituzione di copia atti (in precedenza trasmessi) da PM/Napoli. Collegato al n. 180/96, n. 211/96, n. 378/96 ignoti, n. 45/05/RNR, n. 13/03/RNR n. 30/03/RNR e n. 209/03/RNR 1989 IGNOTI Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. a) Uccisione di 11 partigiani italiani, 1 civile e un numero imprecisato di prigionieri americani. b) numerosi civili italiani non belligeranti. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini)

- n. 61/02/RNR, n. 171/02/ignoti (unito al 200/04/RNR) al n. 200/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini)

n. 267/96, collegato ai n. 155/95/ignoti, 188/96/ignoti, 72/04/ignoti, 347/04/RNR, IGNOTI. Artt. 13 – 185 cpmg. 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 54 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 347/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 279/96, unito al n. 226/02/RNR (passaggio a NOTI) IGNOTI Artt. 13 - 185 cpmg. 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 12

civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 438/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 283/96, IGNOTI. Artt. 185 – 13 cpmg. Violenza con omicidio aggravato, art. 61 n. l e 4 c.p. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 309/96/ignoti, al n. 312/96/ignoti al n. 222/96/ignoti e al 346/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 284/96, unito al n. 209/03/RNR (passato a NOTI) IGNOTI. Artt. 13-185-211 cpmg. 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani attualmente in fase di indagini.

- n. 297/96, abbinato al 1993 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 61- 110-575-577 c.p. 81 cpv. Uccisione di circa 65 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, collegato al n. 366/96/ignoti al 331/03/RNR e al 261/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 298/96, collegato al n. 551/02/RNR, n. 36/03/RNR. IGNOTI Artt. 13-85 cpmg. 61 n. l e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 10 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 551/02/RNR (stesso fatto attualmente pendente nella fase dell'udienzapreliminare).

- n. 301/96, unito al 285/95/ignoti al 149/96/ignoti. Passato a NOTI (n. 498/00/RNR) 1976 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13

cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^ grado

- n. 309/96 (abbinato al n. 23 RG) IGNOTI. Passato a NOTI n. 346/04/RNR, a) Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 61 -575-577. b) incendio. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani. Procedimento in fase di indagine.

- n. 312/96. IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio aggravato e art. 13 cpmg., 61 cp, 47 cpmp. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani.

Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 309/96/ignoti al n. 222/96/ignoti, al n. 283/96/ignoti e al n. 346/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 316/96. IGNOTI, passato a NOTI dopo l'autorizzazione alla riapertura delle indagini del GIP (proc. n. 41/05/RNR). Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 81 cpv 61-110-575-577 cp.

Uccisione di 4 civili italiani. Attualmente in fase di indagine (proc. n. 41/05/RNR).

- n. 357/96. IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg., 61 n. l e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani. Attualmente in fase di indagine.

- n. 365/96, unito al n. 62/02/RNR (passato a NOTI) e al 76/99/ignoti e collegato al n. 188/00/ignoti deriva da provvedimento di stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg. (Violenza con omicidio) artt. 81 cpv 61 -575 -577 cp., attualmente pendente all'udienza preliminare a seguito di richiesta di rinvio a giudizio.

- n. 366/96. Unito al n. 331/03/RNR (passato a NOTI), collegato al n. 297/96/ignoti e al n. 261/04/RNR deriva da provv. di stralcio del GIP 9/8/1996, in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI. Artt. 13-185 cpmg., 61 n. l e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 65 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma collegato al n. 297/96/ignoti o al n. 261/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 370/96 (passato a NOTI 61/02/RNR) collegato al 226/96/ignoti e al 171/02/ignoti (a sua volta unito al n. 200/04/RNR) deriva da provv. stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. Uccisione di almeno 14 civili italiani unito al n. 61/02/RNR (passato a NOTI) e archiviato, ma collegato al 200/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

n. 373/96, passato a noti il 09/04/2002 (n.l51/02/RNR). IGNOTI Artt. 13 - 185 cpmg, 61 n. l e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani. Attualmente pendente nella fase del giudizio a seguito di rinvio a giudizio disposto dal GUP.

- n. 378/96, unito al n. l80/96/ignoti e al n. 211/96/ignoti e collegato al n. 279/00/ignoti (già n. 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], già stralcio

dal fasc. n. 1957/RG Palazzo Cesi. IGNOTI. Art. 61 -81 cpv., llO cp. artt. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 279/00, già proc. n. 224/96/ignoti collegato al n. 180/96, n. 211/96, n. 378/96 ignoti, n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], stralcio dal fasc. n. 989/RG Palazzo Cesi. IGNOTI. Art. 185 – 187 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. a) Uccisione di 11 partigiani italiani, 1 civile e un numero imprecisato di prigionieri americani, b) numerosi civili italiani non belligeranti. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 59/03, deriva dal n. 288/96/ignoti stralcio dal proc. 288/96/ignoti IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art. 13 cpmg., 61 cp., 47 cpmp. Uccisione di 11 civili italiani. Attualmente in fase di indagine.

- fascicolo a cui non è stato assegnato un n° di registro generale in quanto duplicato del fasc. n. 94/48/RG, già definito 1996, Serg. FLORD Sf Eduard, Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61 - 81 –cpv. cp. Uccisione di numerosi civili italiani religiosi. Sentenza TMT/La Spezia n. 419 del 16/12/1948.

- n. 523/95 unito al n. 143/95/ignoti 1991 Cap. SCHMID Manfred, Magg. LOOS Helmut, Gen. SMON Max. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61-81 –cpv., cp. Uccisione di 13 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma unito al n. 143/95/ignoti e collegato al n. 349/05/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 498/00, unito al n. 285/95/ignoti, al n. 149/96/ignoti, al n. 301/96/ignoti, da cui deriva (passaggio a NOTI), 2163, 1976 e 869 Palazzo Cesi. GALLER Anton, RICHTER Horst, LOHMANN Alfred, LEFFISSLE Alfred, SASSE Theodore. Artt. 13-185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61 nn. l e 4-81 –cpv cp. Uccisione di circa 500 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Decreto

archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^ grado.

- n. 62/02 (passaggio a NOTI dal 76/99/ignoti, collegato al n. 188/00/ignoti, deriva da provv. stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). 1) HUMBERT Gustav, 2) KLEINE Sextro Franz Josef, 3) GRON Werner, 4) MOLDENHAUER Otto, 5) BARZ Heinz, 6) DEUSSEN Johann, 7) STOLLEISEN Karl, 8) MATTHES Rolf Richard, 9) ROHL Erwin, 10) LINDEMANN Hermann, 11) MILDE Max Josef, 12) ZICKNER Paul, 13) POETTER Horst, 14) FLACHBERGER Hubert, 15) MATTHES Wilfried, 16) BOTTCHER Siegfried. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61

nn. l e 4-81 –cpv. cp. Uccisione di circa 200 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Decreto di archiviazione per alcuni indagati e richiesta di rinvio a giudizio per altri (udienza preliminare pendente).

- n. 89/02, deriva dal 498/00/RNR (a sua volta unito al 285/95/ignoti al 149/96/ignoti al 301/96/ignoti). BRUSS Werner, CONCINA Alfred GÒRINGLudwig, GROPLER Karl, RAUCH Georg, RICHTER Horst, SCHENDEL Heinrich, SCHONEBERG Alfred, SOMMER Gerhard, SONNTAGL Heinrich. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61

nn. l e 4-81 cpv. cp. Uccisione di circa 500 civili italiani non belligeranti fra

cui donne, vecchi e bambini. Sentenza di condanna in 1^ grado.

- n. 226/02. Unito al 279/96 (passaggio a NOTI), collegato al n. 438/04/RNR n. 2020 bis. KUHNE Martin, GRUNDMANN Max. Art. 185, 13 cpmp. Violenza con omicidio e art 81-61 cpv., ll0 cp. Uccisione di 12 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 438/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 551/02 unito al n. 36/03/RNR, collegato (passato a NOTI) al n. 298/96/ignoti. GUTTMACHER Friedrich, NORDHORN Heinrich,

DANIEL Werner. Art. 185 13 cpmp, Violenza con omicidio e art 81- 61 cpv ll0 cp. Uccisione di 12 civili italiani. Attualmente pendente nella fase dell'udienza preliminare.

PROCURA MILITARE DI VERONA

Tutti i procedimenti pervenuti presso detto Ufficio sono stati conclusi mediante provvedimenti di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, per prescrizione del reato o per accertato decesso degli indagati o per mancata individuazione degli stessi.

Da uno di tali procedimenti (nr. 383/96 R.g.n.r. della Procura militare di Verona, a carico di TITHO Karl e HAAGE Hans, corrispondente al proc. nr. 1250 del Ruolo generale) è originato poi il procedimento nr. 227/99 R.g.n.r. nei confronti del caporale SS Michael SEIFERT, concluso con sentenza di condanna all'ergastolo.

La maggior parte dei citati decreti di archiviazione è stata redatta direttamente sulla copertina del fascicolo utilizzando la motivazione prestampata *("..Visto che sono rimasti ignoti gli autori del reato; Visti gli arti. 549, 409 c.p.p., DICHIARA non doversi promuovere l'azione penale e dispone la restituzione degli atti al P.M.")*, in qualche caso aggiungendo succinti motivi.

Nell'estate del 2002 sono inoltre pervenuti alla Procura Militare di Verona, dalla Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dieci fascicoli contenenti pochi fogli, relativi a procedimenti per crimini di guerra che erano stati già trasmessi nell'immediato dopoguerra all'autorità giudiziaria ordinaria per diretta competenza. Nove di tali fascicoli furono iscritti nel Registro mod. 45 della Procura di Verona (concernente gli atti non costituenti reato militare) e sono quindi stati direttamente archiviati con provvedimenti del pubblico ministero.

II decimo fascicolo -trasmesso tramite la Procura Militare di Roma, alla quale era stato erroneamente trasmesso- è stato iscritto al Registro

Ignoti, precisamente al nr. 121/2002 del Reg. mod. 44, ed è stato concluso con decreto di archiviazione del G.I.P.

PROCURA MILITARE DI ROMA

Presso la Procura Militare della Repubblica di Roma -a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello- sono stati iscritti procedimenti nel registro "mod. 21 " (riguardante le iscrizioni nei confronti di persone note) e "mod. 44" (riguardante le iscrizioni nei confronti di persone ignote) negli anni 1994, 1995 e 1996.

Tutti detti procedimenti si sono conclusi con decreto di archiviazione emesso dal GIP di Roma.

Alla Procura Militare di Roma sono poi pervenuti dei carteggi residuali, che non hanno dato luogo ad iscrizioni nei registri "mod. 21" o "mod. 44"; taluni sono stati iscritti nel registro "mod. 45 " (riguardante le iscrizione per fatti non costituenti notizia di reato) e sono stati definiti con la c.d. "archiviazione diretta "

Vi sono poi stati due casi di riapertura delle indagini, relativi alle vicende Priebke, numero 712/A/94, e Andorfer, numero 632/A/02 (per quest'ultima vi è stata fissata l'udienza dibattimentale il 20.09.2005).

PROCURA MILITARE DI PADOVA

I procedimenti iscritti presso la Procura Militare di Padova, a seguito della trasmissione degli atti relativi all'archivio di Palazzo Cesi sono stati definiti, per la quasi totalità con provvedimento di archiviazione o di proscioglimento per prescrizione, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto criminoso o per morte del reo.

Fanno eccezione i procedimenti di seguito indicati, che risultano tuttora pendenti:

- n. 234/2005/RGNR, Incendio art. 187 cpmg e rapina, Buttazzoni Nino Cap.Cte Btg. X MAS; Ignoti militari tedeschi di polizia; P.O. De Monte Domenico nato a Ragogna il 14.10.1897 ivi res., fraz. Muris.
- n. 235/2005/RGNR incendio art. 187 cpmg, Manarin (?); Della Slega Umberto di Oladdo da S.Martino Codroipo; Ignoti militi repubblicani; P.O. Gattelini Massimidano nato a Romans di Varmo il 10.08.1897, ivi res.

PROCURA MILITARE DI TORINO

I procedimenti iscritti presso la Procura Militare di Torino, a seguito della trasmissione degli atti relativi all'archivio di Palazzo Cesi sono stati definiti, per la quasi totalità con provvedimento di archiviazione o di proscioglimento per prescrizione, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto criminoso o per morte del reo.

Fanno eccezione i procedimenti di seguito indicati:

- n. 139/92 art. 185 c.p.m.g; GEIGER Hans, GOERING Heinrich; 18/03/05 riapertura indagini (n. 983/00) reato continuato di violenza con omicidio da parte di militari nemici contro SCHUBERT Heinric, ALBERTO Assunta, GIRAUDI Maria, ELLENA Giacomo, GRAMONDI Margherita, MUSSO Maria, BAUDINO Amalia, GIORGN Giovanna, MAURO Margherita

udienza dib. 28/09/05

- n. 620/03 art. 185 c.p.m.g., art. 185 c.p.m.g., DOSSE Gerard, IGNOTI MILITARI; contro ABBO Germana, ALESSANDRI Luigi, FERRARI Alessandro, FERRARI Erminia, LEONCELLI Alice, MORESCO Giuseppe, NAVONE Gerolamo, ROSELLA Leandro, SCRIGNA Bartolomeo, TOMATIS Adolfo, VASILE Pietro, VI AGGIO Iginio,

udienza preliminare 22/09/05, richiesta archiviazione non accolta

- n. 2046/96 reato continuato di violenza in concorso con omicidio in danno di cittadini italiani; ENGEL Siegfried, KAESS Otto; P.O. cinquantanove cittadini italiani di cui quarantadue prigionieri politici rinchiusi alla IV sezione del carcere di marassi e 17 partigiani catturati

nel rastrellamento della benedicta; centoquarantasette cittadini italiani catturati nel rastrellamento della benedicta; ventidue cittadini italiani; venti cittadini italiani rastrellati in località Cravasco (GE);

1)per ENGEL: sentenza del 15/11/99; ergastolo irrevocabile il 30/03/00

1)per KAESS: sentenza del 08/10/98 n.l.p. per morte del reo irrevocabile il 23/11/98

§ 30. I circa 270 fascicoli trattenuti presso l'archivio di Palazzo Cesi, apponendo sugli stessi il provvedimento di "*non luogo a provvedere*"; la cosiddetta indagine storico giudiziaria condotta dal Procuratore Generale militare dott. Giuseppe Scandurra.

La vicenda che di seguito sarà affrontata rappresenta, con ogni probabilità, uno degli snodi principali della presente indagine parlamentare, in quanto, non solo rappresenta un'ulteriore anomalia grave nell'operato dei magistrati militari, coevo e successivo al rinvenimento dell'archivio di che trattasi, ma contestualizza con maggiore chiarezza l'intera vicenda, all'interno della magistratura militare e quindi traccia importanti linee di caratterizzazione di detta istituzione.

Nello specifico la questione afferisce alle determinazioni assunte appunto dalla magistratura militare in epoca successiva al ritrovamento, con particolare riguardo a n. 202 fascicoli, per i quali si decise di non provvedere alla trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente, sul rilievo che trattatavasi di fascicoli già inviati nel 1946, dato questo evinto da un'annotazione presente sulla copertina degli stessi, nonché dal Registro Generale; risultano poi ulteriori 71 fascicoli, in relazione ai quali fu ugualmente stabilito il non inoltro, motivato dal

fatto che trattavasi di mere "copertine", in cui l'unico atto contenuto era costituito dal provvedimento di archiviazione provvisoria adottato dal Procuratore Santacroce, il 14 gennaio 1960.

Su questa vicenda sono stati ripetutamente ascoltati dalla Commissione, in audizione libera[559] il dottor Giuseppe Scandurra, all'epoca dei fatti Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello, nonché il dottor Alfio Massimo Nicolosi ed il dottor Vindicio Bonagura, all'epoca dei fatti, rispettivamente, sostituto procuratore generale d'Appello e sostituto procuratore generale di Cassazione, entrambi componenti della cosiddetta "commissione mista", di cui si è già parlato al precedete § 28.

Sono stati inoltre auditi alcuni colleghi e collaboratori degli stessi, ai quali è stato chiesto se fossero a conoscenza della ragione di tale scelta.

L'indagine della Commissione parlamentare, sul punto, si è dimostrata particolarmente ardua, anche a causa dell'incertezza assoluta circa la reale consistenza dell'archivio, contenente i fascicoli poi oggetto di approfondimento, sul quale non è stato svolto alcun accertamento ufficiale e neppure è stata aperta un'inchiesta dall'Autorità Giudiziaria.

I fascicoli sono suddivisi in due gruppi costituiti da duecentodue e settantuno fascicoli.

Sul gruppo più numeroso di fascicoli[560], a partire dall'estate del 1996, il dottor Scandurra ha attivato un intenso lavoro di istruttoria.

---

[559] Si tratta dell'audizione del dott. Scandurra e del dott. Bonagura del 28 aprile 2004; del dott. Bonagura e del dott. Nicolosi il 6 maggio 2004 e del dott. Scandurra il 20 e 25 maggio 2004, dell'audizione in confronto dei dott.ri Vindicio Bonagura, Alfio Nicolosi e Giuseppe Scandurra del 7 luglio 2004, del dott. Scandurra del 20 ottobre 2004

[560] Per usare le parole stesse del dott. Scandurra si tratta fascicoli contenenti *"reati commessi da italiani"*. Sia il dott. Scandurra che il dott. Bonagura hanno più volte ricollegato i duecentodue fascicoli ai duecentottanta indicati nella delibera conclusiva del CMM già nel 1946 inviati all'AG. A parte la mancata corrispondenza delle cifre tale circostanza, anche se vera, non pare comunque rilevare rispetto alle contestazioni sollevate da questa commissione circa sia le decisioni del 1994 e a quelle prese dal dott. Scandurra all'esito delle sue indagini; si veda dottor Bonagura aud. 28 aprile 2002: in risposta all'onorevole Carli *"potrebbero essere i 280 indicati dalla relazione finale del CMM"*. Lo stesso dice il dottor Scandurra all'onorevole Zanettin

Tale lavoro non è stato successivamente sospeso, anzi ha trovato nuovo impulso, dopo il trasferimento dello stesso dottor Scandurra dalla Procura Generale presso la Corte Militare di Appello alla medesima autorità presso la Corte di Cassazione, avvenuto nel 1997 ed è stato motivato dallo stesso, per necessità di *"ricerca storico-giudiziaria"*.

In occasione del trasferimento egli ha materialmente portato con sé queste carte, senza peraltro che risulti alcun provvedimento formale in tal senso.

E' necessario anzitutto specificare che, con nota del 19 aprile 2004, il dottor Scandurra inviava alla Segreteria della Commissione il materiale raccolto in duecentodue fascicoli *"facenti parte della documentazione rinvenuta nel 1994"* a Palazzo Cesi.

In realtà la Commissione di inchiesta aveva fatto richiesta di tutta la documentazione relativa ai crimini nazifascisti alla Procura Generale presso la Corte Militare di Appello, competente dal 1991 sulle carte contenute nell'archivio di Palazzo Cesi.

In quell'occasione è emerso che il Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello, dottor Bonagura, in data 22 marzo 2004, ne aveva rifiutato la ricezione, da parte del dottor Scandurra, per l'invio alla Commissione, a causa della presenza di carte scaturite dalle indagini svolte dallo stesso Scandurra, in epoca successiva al giugno del 1996, sottolineando in proposito che era necessario inoltrare solo *"copia di tutta la documentazione rinvenuta nel 1994"*.

La storia di queste carte si può riassumere nei termini seguenti.

Questi fascicoli si distinguono dagli altri seicentonovantacinque Rintracciati a Palazzo Cesi ed inviati alle Procure Militari, perché contengono al loro interno un provvedimento a firma del Procuratore Generale Militare, dottor Borsari che, tra il 23 gennaio 1946 e il 29 marzo 1946, aveva disposto l'inoltro delle carte, trattenendone una minuta, alle Corti di Assise speciali italiane, competenti per il giudizio, in ordine al reato di collaborazionismo con il nemico.

Le notizie di reato vennero raccolte presso i diversi Comandi Legione dei Carabinieri del Regno, a partire già dall'8 settembre 1943, e da lì inviate alla Procura Generale Militare, al fine dell'inoltro all'Autorità Giudiziaria.

Su ciascuna delle copertine appare l'intestazione della Procura Generale Militare del Regno.

Compare l'identificazione completa delle persone offese, del titolo di reato per cui si procede, indicato sia in lettere che attraverso il numero dell'articolo del codice militare di guerra. Ogni iscrizione è stata trascritta anche sul Registro Generale.

All'interno si rinviene il provvedimento di invio alle Corti di Assise speciali, datato e sottoscritto, dal quale è possibile evincere il luogo di destinazione con l'indicativo della città italiana.

Detti fascicoli sono divisi in gruppi, a seconda della provenienza e tra di essi ve ne sono sessantotto riguardanti omicidi volontari aggravati di circa centodieci persone.

I restanti sono relativi a casi di rapina, incendio e distruzione, lesioni anche gravissime, atti di violenza, anche sessuale.

Tra il 1994 e il 1995 i duecentodue fascicoli sono stati esaminati dalla "commissione mista", e su ogni incartamento il dottor Nicolosi – concordemente al dottor Bonagura, secondo quanto dagli stessi riferito, ha adottato un distinto provvedimento con la dicitura *"non luogo a provvedere"*, provvedimento che veniva annotato anche sul Registro Generale.

Come anticipato in premessa, sui duecentodue fascicoli è stata svolta un'indagine da parte del dottor Giuseppe Scandurra.

L'indagine in questione è consistita, in sostanza, nell'invio di un corposo numero di richieste di acquisizione di informazioni alle locali stazioni dei Carabinieri e alle Cancellerie delle Corti di Assise.

Di tale attività si rinviene traccia in alcune carte che sono dedicate all'attività di preparazione delle richieste di informazioni e di sollecito dell'evasione delle stesse.

Talora sono state tuttavia ascoltate persone informate sui fatti che hanno, in alcuni casi, aggiunto elementi utili alle indagini, anche rispetto agli autori del fatto delittuoso; sono stati inoltre richiesti ed acquisiti atti provenienti dalla Pubblica Amministrazione, quali i certificati di morte delle vittime.

Si è, infine, provveduto alla raccolta di copia di circa quaranta provvedimenti giurisdizionali dalle Corti di Assise, negli anni compresi tra il 1945 e il 1956.

Le indagini svolte dai Carabinieri, su *input* del dottor Scandurra con finalità indubbiamente diverse, hanno però fatto emergere nuove circostanze rilevanti per l'esercizio dell'azione penale o l'esistenza di testimoni ai fatti e sovente i parenti delle vittime hanno dichiarato di non aver avuto giustizia[561].

E' emerso che il dott. Scandurra ha svolto tale indagine avvalendosi dell'opera del colonnello Bruno Brunetti e del colonnello Enzo Boro, entrambi in forza alla Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

L'ultimo adempimento di cui vi è traccia nei fascicoli viene compiuto dal sostituto procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione Roberto Rosin, tra il 12 e il 25 luglio del 2002 ed è consistito nell'invio di cinquantaquattro dei duecentodue fascicoli, oggetto della cosiddetta "indagine storico-giudiziaria", alla Autorità Giudiziaria militare competente per territorio.

Si tratta di trentaquattro[562] casi di fatti non relativi ad omicidi volontari aggravati[563], mentre sono venti i fascicoli riguardanti quest'ultima ipotesi delittuosa[564].

---

[561] sempre e solo con riferimento agli omicidi volontari si tratta di cinque casi (doc. 22 nn. 13; 7;41; 62;
63 ind. Comm).

[562] si tratta dei doc. ind. Comm. 22 nn. 22 (percosse), 39 (distruzione), 54 (lesioni e rapina), 55 (minacce), 57 (distruzione e rapina), 59 (distruzione e rapina), 71 (rapina), 85 (minacce), 87 (percosse), 94 (lesioni), 95 (lesioni e rapina), 97 (lesioni), 103 (furto), 109, 110, 111 (tutti per incendio), 112 (furto); 113, 114 (entrambi per incendio), 116 (rapina e incendio), 126 (incendio), 117, 120 (entrambi per rapina), 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130 (incendio), 167

Ascoltato dalla Commissione sulle ragioni che l'hanno mosso a svolgere una attività di indagine pur ricoprendo il ruolo di giudice requirente di grado superiore, il dottor Scandurra ha sempre sostenuto che si era trattato di una scelta personale.

Egli ha ricostruito la vicenda affermando che *"fu istituito un ufficio, affidato un incarico ad un ufficiale* (ndr. il tenente colonnello Brunetti), *che si trovava in servizio alla PG presso la Corte di appello che si occupasse di questi fascicoli"*. A proposito di quest'ultimo poi, incalzato dalle domande, ha dichiarato: *"molti atti non mi sono stati mostrati dal colonnello Brunetti*[565]*"*.

Quanto agli esiti della ricerca, lo stesso dottor Scandurra ha prima dichiarato che *"nel 2001-2002 tale attività si è esaurita (…) quando li ho assegnati ad un sostituto* (ndr. il dottor Rosin) *che li ha inviati all'AG nel 2002 (…)"*[566], mentre diversamente si è espresso davanti alla commissione parlamentare, dove ha sostenuto la provvisorietà dei risultati acquisiti. In realtà, anche sul suo ordine di invio alla autorità giudiziaria egli è stato contraddittorio, affermando che *"non ho ritenuto fruttuoso inviare nuovamente all'AG i 202 (…) Non erano fascicoli, erano figurativi, carteggi. Come notizia di reato era esaurita. Ho ritenuto inutile inviarle"*.

(rapina), 168 (percosse), 174 (lesioni e rapina). Molti di questi sono anche rubricati come collaborazionismo.

563 il codice italiano prevede l'imprescrittibilità dei soli reati puniti con la pena dell'ergastolo e quali
l'omicidio volontario aggravato

564 si tratta dei doc. ind. Comm. 22 nn. 16, 18, 19, 20, 21, 38, 40, 41, 56, 61, 68, 88, 89, 90, 91, 98, 110, 115, 118, 165.

565 vale la pena sottolineare che il ten col. Brunetti ha radicalmente smentito tale versione dei fatti sottolineando la sua completa devozione al superiore salvo i periodi di assenza dal servizio.

566 Richiesto sulle ragioni di questa ulteriore decisione ha detto: *"il mio sostituto ne ha inviati cinquantaquattro, poiché in base alle due vergatine non c'erano elementi, ho ritenuto opportuno di trasmetterli alle procure militari del luogo affinché trovassero elementi di riscontro*). *Poi i pm militari li hanno inviati alle Procure ordinarie, ma questa è questione di pochi giorni. Il dott. Rosin ha operato nella funzione di magistrato e collaboratore alla ricerca.* Al sen Guerzoni: *"ho affidato l'indagine a persone del mio ufficio con direttive orali. (…) io credo che fosse nelle mie competenze (…) Sono i carabinieri che hanno deciso di procedere ad ascoltare i famigliari"*. Anche talòe dichiarazione è stata confutata proprio dal dott. Giuseppe Rosin avanti alla commissione parlamentare

Tuttavia lo stesso dottor Scandurra aveva fatto presente al Consiglio della Magistratura Militare, con comunicazione del 22 febbraio 1999,[567] alcuni dati parziali relativi alla sua ricerca[568].

Sul punto va rilevato che il Consiglio della Magistratura Militare non aveva ascoltato il dottor Nicolosi, mentre il dottor Bonagura era intervenuto, in qualità di Consigliere durante l'audizione del dottor Scandurra, affermando: *"… questa cosa non ci interessa molto perché in fondo si tratta di documenti che non vennero insabbiati, anzi furono trasmessi"*.

Si è già detto come il dottor Bonagura, quando ebbe ricevuto i fascicoli dal dottor Scandurra per trasmetterli alla Commissione, rinviò a quest'ultimo le carte, sottolineando che era necessario inoltrare solo *"copia di tutta la documentazione rinvenuta nel 1994"*, diversa quindi da quella emersa dall'indagine[569] successiva.

Venendo ora alla disamina della vicenda afferente ai 71 fascicoli, si rileva che, con nota del 6 febbraio 2004, a firma del Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello, dottor Vindicio Bonagura, sono stati inviati alla Segreteria della Commissione settantuno fascicoli relativi a notizie di reato di crimini compiuti da soldati tedeschi appartenenti alle SS, avvenuti all'indomani dell'8 settembre 1943 su territorio italiano, nei confronti di civili e partigiani.

Questi, come indicato dallo stesso mittente, sono stati esaminati dalla citata "commissione mista" nel 1994 e archiviati presso la Procura Generale Militare della Corte di Appello, in quanto *"privi di qualsiasi indicazione utile ai fini della configurazione di fatti genericamente definiti, nonché all'individuazione degli autori, delle vittime, dei tempi e dei luoghi degli accadimenti"*. Ciò a sostegno della decisione di "*non luogo a provvedere*" adottata.

---

[567] doc. 4/12 ind. Comm. pag.1
[568] doc. n.4/02 ind. Comm. pag.72-77
[569] doc. 22/00 pag.3

Si tratta di sessantotto episodi di omicidio volontario aggravato di circa centocinquanta persone, un episodio di rapina e uno di lesioni gravissime.

Dentro ciascuno di questi è possibile rintracciare unicamente la copia del provvedimento del dottor Santacroce, con il quale il 14 gennaio del 1960 egli aveva archiviato provvisoriamente i procedimenti di cui ai fascicoli in questione, provvedimento, si ricorderà, che rappresenta l'atto principale dell'occultamento dei fascicoli dal 1947 al 1994.

In realtà lo studio della documentazione e la lettura combinata del Registro Generale, anch'esso rinvenuto a Palazzo Cesi ed utilizzato nel corso dei lavori della "commissione mista", mette in rilievo che in tali fascicoli erano indicati le generalità complete delle vittime ed il titolo del reato.

Nel Registro Generale citato è stata anche annotata la natura dell'ente denunziante,[570] che aveva comunicato le *notitiae criminis* alla Procura Generale Militare nell'immediatezza dei fatti.

Nonostante questo, nel 1994, la commissione mista, adottò un provvedimento di "*non luogo a provvedere*", con conseguente archiviazione dei fascicoli, senza neppure ordinare ulteriore attività istruttoria.

Questa Commissione, nell'ambito delle proprie prerogative, ha approfondito lo studio di questi fascicoli rintracciando presso l'Ente denunziante notizie sui fatti e copia di alcune delle denunzie inviate nel dopoguerra alla Procura Generale Militare.

In sostanza si è proceduto alla ricostruzione degli avvenimenti utilizzando inizialmente il *locus commissi delicti* che, quanto meno su base regionale, è stato possibile individuare attraverso l'annotazione relativa all'ente denunziante.

---

[570] le Legioni Regionali dei Carabinieri del Regno di Toscana, Marche, Liguria e Emilia che avevano ottenuto relazioni di servizio dai Comandi provinciali Livorno e Macerata e da moltissime Stazioni

In tal modo è stato possibile apprendere che si tratta di delitti avvenuti in Emilia Romagna, Marche e Toscana ad eccezione di un crimine avvenuto a Genova e tre episodi relativi ad omicidi avvenuti a Roma.

Tutte le *notitiae criminis* furono raccolte da appartenenti all'Arma dei carabinieri[571].

Parallelamente è stata avviata una ricerca, utilizzando fonti bibliografiche rintracciate presso le biblioteche di quei luoghi, nonché procedendo alla consultazione dell'ampia pubblicistica in materia.

Ciò ha permesso di provvedere alla compilazione di nuovi specchi riassuntivi con maggiori dettagli che sono serviti ad orientare le ricerche di eventuali incartamenti di interesse ancora custoditi. Questo lavoro è stato compiuto con l'ausilio determinante di personale dell'Arma dei Carabinieri, che in massima parte ha provveduto alla materiale ricerca presso i propri archivi.

Successivamente tuttavia è pervenuta alla Commissione copia di molte delle *notitiae criminis*, originariamente inviate dall'Arma dei Carabinieri alla Procura Generale; copia di quasi[572] tutte le *notitiae criminis* sopra citate, peraltro ordinate su base territoriale, è stata poi rinvenuta presso l'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'esercito.

---

[571] occorre riassumere brevemente quelle che sono le direttive in materia di conservazione degli archivi dell'Arma dei Carabinieri: trattandosi di notizie di reato il carteggio veniva sempre catalogato nel registo degli atti *Riservati Personali* (RP). Inizialmente tale documentazione apparteneva al cosiddetto carteggio permanente e pertanto non sarebbe dovuta mai essere distrutta. Tuttavia non tutto è stato rintracciato: ciò principalmente a causa di eventi naturali a cui è seguita la distruzione di intere stazioni oppure traslochi e dislocazioni degli uffici che hanno reso necessario provvedimenti di stralcio e susseguente distruzione anche di materiale appartenente al carteggio permanente. Infine la stessa competenza territoriale nell'arco di tanti anni è cambiata e in via ipotetica le stazioni presso le quali è stata cercata la documentazione potrebbero non essere quelle che si sono occupate al tempo delle indagini. A partire dal 1996, a seguito della entrata in vigore della legge n.675, in ossequio a quelle norme la documentazione oggetto di ricerca appartiene alla categoria degli atti di libera divulgazione in quanto sono passati oltre cinquantenni dai fatti cui si riferisce. Molti militari hanno riferito anche di una vasta opera di accantonamento e distruzione di materiale d'archivio proprio a seguito dell'entrata in vigore delle norme sulla *privacy* anche a seguito di una campagna di stampa

[572] ad eccezione dei fatti segnalati dai Carabinieri del Regno di Macerata e di un fatto avvenuto a Roma

Per comprendere meglio il lavoro di ricerca effettuato, appare utile sottolineare che ogni specchio, al tempo compilato dai comandi periferici dell'Arma, ricomprendeva più *notitiae criminis* in un unico atto; separatamente venivano allegate solo le dichiarazioni testimoniali segnalate comunque all'interno degli specchi attraverso un richiamo.

Si trattò dunque di un'opera di ricerca e comunicazione particolarmente incisiva, tale da individuare tutti gli elementi idonei a iniziare e in gran parte dei casi a proseguire l'azione penale[573].

Qui di seguito vengono riportati gli esiti dell'attività svolta, in relazione ai singoli ambiti territoriali di riferimento.

ROMA

Per quanto attiene ai fascicoli relativi a omicidi avvenuti a Roma presso l'Ufficio Storico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri[574] è stato possibile rintracciare copia di alcune relazioni di servizio e di verbali di testimonianza relative all'uccisione[575] dei carabinieri *Venerando Leonardi,. Crocco Giuseppe, Tommaso Trollo, Carinci Giuseppe, Barone Vincenzo*[576]. Nonostante approfondite ricerche, effettuate sia presso il Comando Regione Lazio dell'Arma dei Carabinieri, che presso la stazione territorialmente competente non è stato possibile acquisire alcuna notizia riguardo il fatto di cui al terzo fascicolo.

La ragione potrebbe essere dovuta al fatto che, diversamente da tutti gli altri, in relazione al fascicolo n. 1033 RG, riguardante l'omicidio di Emma Proietti *"uccisa il 10 settembre 43 in via Enrico Cravero durante una sparatoria*" il contenuto della notizia di reato fu direttamente trascritto

[573] data e luogo del fatto, circostanze relative ai fatti e soprattutto indicazione nominativa e l'indirizzo di eventuali testimoni

[574] le carte sono state là conservate in quanto i militari hanno ricevuto onoreficienze a seguito del comportamento tenuto nei confronti del tedesco invasore

[575] fascicoli nn.1031 e 1032 RG

[576] acquisiti dalla Commissione di inchiesta con deliberazione del 28 luglio 2004

sulla copertina,[577] poco sopra al provvedimento di "*non luogo a provvedere*" a firma del dottor Nicolosi.

GENOVA

Il fascicolo[578] contenente il fatto avvenuto a Genova riguarda l'eccidio di Forte San Martino, uno degli episodi più significativi della resistenza ligure[579].

Anche in questo caso la stessa copertina del fascicolo portava vergata un'indicazione utile ad orientare la ricerca dell'autorità giudiziaria competente. Vi è infatti scritto che il procedimento era già stato definito con la sentenza del 7 agosto 1945 nei confronti del tenente colonnello Guido Borgogno.

Ricercando tale provvedimento presso la biblioteca dell'Istituto Storico della resistenza di Genova è stato possibile individuare il fascicolo processuale riguardante il processo definito dalla Corte di Assise straordinaria di Genova a carico del Borgogno (proc. n.1029 RG; 26 RGPM).

Detto fascicolo, che era depositato presso l'archivio della Corte di Assise di Appello di Genova, è stato acquisito agli atti della Commissione[580]. Dallo studio del fascicolo è emerso che la notizia di reato fu inviata, non solo alla Procura Generale Militare, ma anche al

[577] con il riferimento alla comunicazione fasc. n. 2728/ ris. pers.della Legione dell'Arma dei Carbinieri di Roma datato 13 dic 44

[578] n.525 RG, doc. 54 ind. Comm.

[579] si tratta della fucilazione del prof. Dino Bellucci, di Giovanni Bertora, Giovanni Umberto Giacalone, Romeo Guglielmetti, Amedeo Lattanzi, Luigi Marsano, Guido Midolli e Giovanni Veronelli a seguito di un processo sommario avvenuto avanti ad una Tribunale straordinario di guerra nonostante si trattasse di civili prigionieri politici a seguito del quale furono tutti fucilati all'interno del Forte San Martino il 20 settembre 1945. L'istruttoria ha chiarito che in realtà si trattò di un crimine di guerra per rappresaglia alla uccisione di due ufficiali tedeschi avvenuta a Genova in via XX settembre. Il processo al ten. col. Guido Borgogno si è concluso per estinzione del reato a seguito della morte

[580] con deliberazione del 13 ottobre 2004. Il fascicolo processuale contiene alcune dichiarazioni dalle quali emerge che l'ordine al ten. col. Borgogno fu dato dall'allora Prefetto della Repubblica di Genova. Non è noto a questo consulente se siano stati promossi altri procedimenti penali collegati a quello principale

Capo della Polizia con nota riservata del 27 giugno 1945, indirizzata all'Alto Commissariato per la sanzioni contro il fascismo.

Appare probabile che il processo abbia avuto corso, a prescindere dall'attività della Procura Generale Militare.

Diversamente da quanto accaduto nel 1994, per altri fascicoli nella medesima situazione processuale, questo non è stato inviato all'Autorità Giudiziaria che deteneva il fascicolo una volta definito[581].

Il realtà questo fascicolo è l'unico che sin all'origine non poteva essere definito privo di documentazione in quanto provvisto della notizia di reato originariamente compilata dalla Legione Territoriale dei Carabinieri del Regno di Genova e inviata al Comando Generale dell'Arma e in seguito trasmessa, come da nota in atti, alla Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare attraverso il Ministero degli Affari Esteri.

Allegata a quest'ultima vi è anche la testimonianza costituita dalla relazione di servizio del tenente Avezzano Comes[582] e un'altra relazione di servizio[583].

Da una ricerca compiuta negli archivi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova sito a Forte San Giuliano, è emerso che non è stato conservato materiale di interesse, probabilmente distrutto.

EMILIA ROMAGNA

La ricerca di notizie relative ai quindici fascicoli riguardanti fatti che provenivano dai Carabinieri del Regno emiliano-romagnoli è stata particolarmente fruttuosa.

---

[581] oltre ai *duecentodue* fascicoli anch'essi annotati come definiti e il riferimento più immediato è al fascicolo n.1996 RG inviato *"perunione agli atti"* del fascicolo definito con sentenza del giudice istruttore con provvedimento del dott. Nicolosi, doc. 49/4 ind. Comm.

[582] che si rifiutò di comandare il plotone di esecuzione e che per questo venne imprigionato. La relazione contiene anche il nome del militare che invece diede corso all'ordine di eseguire la pena capitale dei civili. Non è noto a questo consulente se vi fu un giudizio a suo danno. Doc. 6/01 pag.69-72 ind. Comm.

[583] stralcio della dichiarazione del militare Avezzano Comes del ten. magg. In II F. Bulgarelli Doc. 6/01 pag.69-72 ind. Comm.

Presso il Comando Regione Emilia Romagna infatti è stata rintracciata la copia del faldone trasmesso nell'immediato dopoguerra a Roma e contenente tutte le *notitiae criminis* segnalate dalle stazioni; negli archivi di queste ultime, poi, sono state ritrovate carte relative a quei fatti.

In particolare presso l'archivio del Comando Regione Emilia Romagna dell'Arma dei Carabinieri e presso il Comando Stazione di Vergato, nonché presso le Stazioni dei Carabinieri di Lizzano in Belvedere, Grizzana Morandi e Gaggio Montano, sono state rintracciate notizie utili al reperimento di materiale di interesse.

E' stato esaminato il fascicolo n. 22/44 del già Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna di Bologna, nonché i fascicoli nn. 16 e 37 del 1945 del Comando Carabinieri di Vergato e alcuni atti dei fascicoli nn. 36, 26 e 29 del 1945 della Stazione Carabinieri di Grizzana Morandi.

I rapporti e le relazioni di servizio permettono di individuare i fatti oggetto dei procedimenti nn. 934, 935, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 di cui al Registro Generale, i quali fanno parte del gruppo dei settantuno fascicoli sopra indicati.

In particolare si fa presente che il fascicolo n. 938 RG si riferisce all'eccidio cosiddetto di *Molinaccio di Sotto*, del 29 settembre 1944, dove furono uccise tredici persone e il fascicolo n. 942 RG, all'eccidio cosiddetto di *Ca' Berna* del 27 settembre 1944, con oltre venti morti.

I militari dell'Arma hanno anche autonomamente provveduto all'acquisizione di copia dei certificati di morte di alcune vittime, dai quali è stato possibile risalire alla causa e alle circostanze del fatto.

Sono state inoltre reperite due pubblicazioni[584] che raccolgono numerose testimonianze; inoltre accorpato al fascicolo vi era anche altro materiale di interesse[585].

---

[584] si tratta dei testi "*L'eccidio di casa berna* e "*Belvedere terra di resistenza*" a cura di E. Carpani

[585] Si tratta dei fascicoli nn.2/45 S; 9/45 RP; 51/46 RP; 60/46 RP; 65/45 RP; 61/45 RP; 57/45 RP del comando Regione Carabinieri dell'Emilia Romagna e dei fascicoli nn. 9/45; 16/45 RP; 37/45 RP. La documentazione è composta da carteggio vario e dagli specchi preparati dalle stazioni dell'Arma come da istruzioni ricevute dal Comando Generale a seguito delle determinazioni del Consiglio dei Ministri. Questi specchi sono relativi non solo a tutti i fascicoli tra quei settantuno non inviati nel 1994 relativi all'Emilia, ma anche da moltissimi

Purtroppo presso le stazioni dei carabinieri indicate non è stato possibile rintracciare copia integrale dei fascicoli relativi ai fatti criminosi in questione.

Per quanto attiene all'analisi del materiale va messo in rilievo che già la copertina di uno di questi fascicoli recava annotata l'indicazione del reparto tedesco che aveva perpetrato il crimine[586], mentre lo studio degli specchi riportanti le notizia di reato ha messo in luce il nome di alcuni testimoni in relazione a tre dei fascicoli in questione[587].

A seguito di delibera dell'Ufficio di Presidenza,[588] la Commissione ha provveduto all'acquisizione della carte presso il Comando Regione Emilia-Romagna dei Carabinieri[589].

MARCHE

In relazione alle ricerche effettuate presso il Comando Regione Marche dell'Arma dei Carabinieri e quello provinciale di Macerata, sono stati rintracciati atti relativi solo a quattro dei fascicoli oggetto di attenzione. Parzialmente diverso è stato l'esito di ricerche presso fonti pubbliche[590] e soprattutto presso l'Istituto Storico della Resistenza di Macerata *Mario Morbiducci*, nella cui biblioteca si è potuto prendere visione di

altri specchi di tutta la regione Emilia-Romagna e due fascicoli dell'Arma (n. 9/45 r.p. e 6/45/14 r.p. del Comando Regione CC. RR) che hanno dato vita a fascicoli segnati nel Registro Generale: si tratta del campo di concentramento di Fossoli (2 RG) e della cosiddetta strage dell'aeroporto di Forlì (1979 RG). Segnalo che risulta che tutti questi specchi furono inviati nella primavera-estate del 1945 al *Comando Generale dell'Arma dei CC – Ufficio Servizio e Situazioni* a Roma.
Tra la documentazione anche l'ordine di servizio redatto dal gen. Romano Dalla Chiesa del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 7 ottobre 1943 che indica le modalità di indagine relative ai crimini di guerra a tutte gli organi periferici dell'Arma doc. 13 fasc. n.21/44 RP e del lettera dello Stato Maggiore dell'esercito nella persona del Capo di Stato Maggiore Mariotti del 7 ottobre 1943 avente identico oggetto fasc. n.16/45 RP. Alcune carte sono relative al cosiddetto eccidio di Biagioni, che è uno dei fatti compresi nei *duecentodue* fascicoli (n.961 RG, doc. 22/138 ind. Comm.) vedi fasc. 37/45 RP

[586] n.949 RG relativo all'omicidio di Ireo Pedrazzoli e Bruno Brunetti fucilati a Lizzano in Belvedere il 14 agosto 1944

[587] nn.934, 935, 937 RG. Due testimoni erano relativi all'eccidio di Molinaccio si Sotto

[588] in data 20 ottobre 2004

[589] doc. 44 ind. Comm.

[590] la consultazione di alcuni siti internet e della pubblicistica sul tema

documentazione di interesse specifico[591] che la Commissione ha parzialmente acquisito in data 23 novembre 2004.

La ricerca verteva su venticinque casi,[592] alcuni dei quali riguardano episodi assai noti, quali l'eccidio dei cosiddetti *martiri di Camerino*[593], l'eccidio di Montalto,[594] l'eccidio di Morro (n. 1144 RG), nonché la morte del martire della resistenza cattolica don Enrico Pocognoni[595] e dei capi di locali formazioni partigiane, Augusto Cegna[596] e Pietro Cappuzzi[597]. Proprio nella copertina del fascicolo relativo a quest'ultimo era stata già originariamente annotata un'indicazione utile all'individuazione del reparto tedesco resosi responsabile dei crimini.

TOSCANA

La ricerca ha riguardato undici fascicoli, relativi ad altrettanti casi di omicidio, anche plurimo.

Notizie precise sono state reperite in ordine al fascicolo n. 485 RG, relativo all'eccidio di Vellano nel comune di Pescia (PT), del 17-19

[591] con specifico riferimento ai soli fascicoli di interesse, i cui numeri di registro generale sono indicati tra parentesi, in quell'Istituto sono stati rintracciati i seguenti atti: • copia dell'elenco dei martiri della resistenza a Camerino dal 21 al 24 giugno 1944 - doc. 3.7.4.1 (nn. 1163; 1144 RG) • copia della lettera del Presidente dell'ANPI regionale del 15 gennaio 1967 avente ad oggetto Pubblicazione crimini nazisti (nn. 1118; 1199; 1144 RG) • copia del manoscritto di Antonio Damiani sulla uccisione di Albo Damiani e Francesco Saverio Bezzi (nn. 1137 1338 RG) • copia del manoscritto di Balilla Pocognoni sulla uccisione di don Enrico Pocognoni– doc. 6.29.1.(1) (n. 1123 RG) • copia dell'Elenco dei caduti della Brigata Garibaldi I battaglione Mario (nn.1130; 1131; 1132; 1137; 1133; 1138 RG) • copia dell'elenco dei Nominativi dei civili uccisi per rappresaglia (nn. 1143; 1159; 1163 RG) • copia della lettera a firma del pres. del comitato provinciale dell'ANPI del 14 aprile 1955 comprensiva dell'Elenco dei caduti della provincia di Macerata (nn. 1038; 1138; 1143; 1056 RG).

[592] dieci denunziati dai Carabinieri del Regno di Ancona e quindici da quelli di Macerata

[593] nn. 1163 e 1144 RG

[594] nn. 1118 e 1119 RG

[595] n. 1123 RG

[596] n. 1124 RG

[597] n. 1135 RG

agosto 1944[598], al fascicolo n. 498 RG[599], al fascicolo n. 521 RG[600] e al fascicolo n. 1072[601].

Il Comune di Massa Marittima ha iscritto Bruno Felci[602] tra i propri cittadini che furono "*trucidati dai nazisti e dai corpi armati della repubblica sociale per rappresaglia tra il 21 novembre 1943 e il 28 giugno 1944*".

Come si è detto più sopra, si è anche appreso che tutti gli specchi dei Carabinieri Reali di Ancona, Bologna, Firenze e Livorno sono stati, in realtà, nella disponibilità della "commissione mista" e pertanto erano tra la documentazione occultata nell'archivio *de quo*.

Il dottor Bonagura, in data 4 novembre 2004, ottemperando ad una richiesta della Commissione di completamento dell'invio della documentazione occultata a Palazzo Cesi, inviava alcuni fascicoli allegandone altri non specificatamente indicati nella lettera di

---

[598] nella notte del 17 agosto 1944 una pattuglia partigiana, in località "Frontile" sulla Via Provinciale Mammianese, nei pressi di Ponte Bello, sostiene un breve scontro a fuoco con militari germanici che si trovano a bordo di un camion. Due militari nazisti e due partigiani restano uccisi. Il giorno successivo, un grosso reparto nazista di SS raggiunge la località, e - minate ad una ad una tutte le case che si trovano nel punto in cui si è svolto il combattimento - le fanno saltare in aria. I proprietari di una delle abitazioni, fratello e sorella, catturati all'interno, sono fucilati, malgrado la loro età. Nello stesso giorno un altro uomo anziano del luogo, viene ucciso con una fucilata in località boschiva dei pressi . I nomi dei Martiri: Mariani Eletta (71), Mariani Giulio (69), Pieri Riccardo (64)

[599] fucilazione da parte di militari nazisti a Larciano (PT) in data 1 agosto 1944

[600] secondo lo storico del periodo Ugo Jona (A.N.F.I.M., *Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni toscane*, a cura di, Nuova Stamperia Parenti, Firenze 1993) le vittime (rispettivamente di 55, 69 e 88 anni) furono uccise il 19 settembre 1944 in località Calamecca, in comune di Piteglio. Il territorio comunale venne interessato già a partire dal 3 settembre da un ordine di evacuazione. Una cinquantina di persone, alloggiate in una serie di capanne e rifugi nei pressi del torrente Pescia, scelsero di non abbandonare la zona, che venne attraversata a partire dal 19 settembre 1944 da reparti della 16a Divisione SS "Reichsführer", che si dirigevano verso Bologna. Secondo la fonte bibliografica consultata furono uomini di questo reparto ad uccidere le vittime e rendersi responsabili di altri omicidi nei due giorni successivi. Al termine di questa "ritirata aggressiva", le vittime saranno in tutto 14. Sul punto si sottolinea che da fonti giornalistiche si è appreso che attualmente la Procura militare di La Spezia sta indagando proprio sui crimini compiuti da quell'unità militare

[601] sempre secondo secondo lo storico del periodo Ugo Jona (A.N.F.I.M., *Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni toscane*, a cura di, Nuova Stamperia Parenti, Firenze 1993) furono militari nazisti di ronda a catturare in località "Filiberto" cinque giovani e, ritenendoli partigiani, fucilarli sul posto.

[602] n.1078 RG

trasmissione[603] e appartenenti alla Procura della Repubblica del Tribunale militare di La Spezia intestati *"atti relativi a crimini di guerra"* e *"ignoti fascisti e tedeschi appartenenti a brigate nere"*.

In questi incartamenti[604], a seguito dell'invio da parte della commissione mista, sono stati raccolti proprio gli specchi dei carabinieri contenenti le *notitiae criminis* relative a parte dei settantuno fascicoli.

Tutto ciò si evince chiaramente dalle lettere di trasmissione alla Procura militare di La Spezia del 17 novembre 1995, a firma del dottor Nicolosi, e del 21 marzo 1996 a firma del dottor Conte, le quali comprovano che la "commissione mista" ha preso visione di tali atti e ne ha disposto l'inoltro alla Procura Militare della Repubblica di La Spezia.

Tale decisione fu adottata in relazione agli specchi che contenevano le *notitiae criminis*, senza associarvi tuttavia le copertine, che quattro mesi prima non erano state ritenute atto meritevole di uguale sorte processuale[605].

Con quattro distinti provvedimenti[606] il magistrato requirente di La Spezia

iscriveva le *notitiae criminis* nel registro contenente gli atti relativi a fatti non costituenti notizia di reato[607].

---

[603] si tratta del doc.49/0 ind. Comm.

[604] si tratta dei fascicoli n.266 e 286 del 1996 RG della Procura della Repubblica di La Spezia, docc.49/15 e 49/16 ind. Comm.

[605] stante l'incertezza sull'effettiva consistenza del materiale già occultato a Palazzo Cesi è impossibile accertare anche se si tratta dell'ipotesi maggiormente plausibile, se anche le *notitiae criminis* relative ai fatti comunicati dai Comandi dei Carabinieri di Macerata e di Roma furono oggetto di valutazione da parte della Commissione mistala risposta a tale interrogativo potrebbe darla la Procura della Repubblica militare del Tribunale di Roma dove tali carte dovrebbero essere state inviate

[606] lo specchio inviato dai CC RR di Livorno il 2 febbraio 1945 è stato iscritto a mod.45 dal dott. Bacci della Procura di La Spezia il 13 luglio 1996, quello inviato dai CC RR di Firenze il 24 maggio 1945 iscritto a mod.45 dal dott. Bacci Procura di La Spezia il 2 sett 1996; quello inviato dai CC RR di Ancona iscritto a mod.45 dal dott. Bacci Procura di La Spezia il 13 luglio 1996 e infine lo specchio dei CC. RR. di Bologna è stato iscritto a modello 45 dal dott. Bacci della procura militare del Tribunale di La Spezia il 2 settembre 1996

Presso l'Archivio Storico dello Stato Maggiore dell'esercito è stata rintracciata[608] copia di un gran numero di copie degli specchi contenenti le *notitiae criminis* redatte dai Comandi dell'Arma tra i quali tutti quelli oggetto della presente ricerca.

Si tratta di alcuni faldoni contenenti cartelline intestate al Ministero della Guerra, che raccolgono un gran numero di specchi relativi a *notitiae criminis* che riguardano fatti avvenuti su tutta la penisola, suddivisi su base regionale.

Dallo studio del carteggio allegato emerge che i Comandi dell'Arma inviarono in copia gli stessi specchi al Gabinetto del Ministero della Guerra, al Ministero degli Affari esteri, all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'esercito ed, in parte, direttamente alla Procura Generale Militare.

Con specifico riferimento alle *notitiae criminis* inviate dai carabinieri di Macerata, dallo studio delle carte conservate presso quell'ufficio emerge il nome di testimoni dei fatti di cui ai fascicoli n. 1163 RG[609] e n. 1159 RG[610].

Vi è inoltre documentazione afferente al crimine perpetrato a Genova[611].

---

[607] sul punto valgano alcune considerazioni riguardo il cosiddetto potere di "*cestinazione*" del pubblico ministero cioè la possibilità di provvedere all'archiviazione di quanto iscritto nel modello 45 delle Procure della Repubblica senza il controllo da parte del giudice.
La permanenza di tale spazio di discrezionalità del pubblico ministero nel sistema processuale penale riformato è stata oggetto di studi approfonditi da parte della dottrina giuspenalistica (sul tema si veda anche l'approfondimento di un magistrato militare Pier Paolo Rivello, *Perplessità e contrasti in ordine alla legittimità del cosiddetto potere di "cestinazione" da parte del pubblico ministero,* in Difesa Penale, 1992, p.51). La casistica delle notizia di reato iscritte a modello 45 riporta casi di segnalazioni da fonte anonima o apocrifa, casi di *notitia criminis* giunta all'accusa attraverso fonti informali e non controllabili o infine quando ci si trova di fronte a cosiddette pseudonotizie di reato, cioè a narrazioni di contenuto assurdo o farneticante o alla descrizione di un fatto palesemente non inquadrabile in alcuna fattispecie criminosa (vedi commento all'art.408 c.p.p. in *Codice penale commentato,* Giarda-Chiavario, vol. I, pag.488). Al di fuori di questi casi comunque la notizia di reato deve giungere al vaglio del giudice qualsiasi esito ritenesse il pubblico ministero.

[608] fondo n 1-11, diari storici II guerra mondiale, falconi 2135, 2132bis, 2131bis, 2132, 2131, 2133, 2134

[609] omicidio di nove persone

[610] l'omicidio di Venanzo Cesaroni

[611] nota 21 paragrafo 3.2

Occorre a questo punto evidenziare un dato che emerge chiaramente dallo studio di questi atti, nonchè del fascicolo rintracciato presso il Comando Regione Emilia-Romagna e dei due fascicoli della Procura militare della Repubblica di La Spezia sopra citati.

Appare infatti evidente che il numero delle segnalazioni di crimini da parte di militari tedeschi, SS e appartenenti alle milizia fasciste inviate da tutta Italia nell'immediato dopoguerra, seguendo le istruzioni degli uffici centrali, fu di molto superiore a quello annotato nel Registro Generale occultato a Palazzo Cesi[612].

Per completezza espositiva si rimanda allo schema riassuntivo della ricerca effettuata in ordine ai 71 fascicoli, allegato alla relazione datata 11.01.2005, dal quale, per ciascun fascicolo, sono indicati i casi nei quali è stata rintracciata documentazione relativa ai fatti. Si rileva inoltre la fonte dove è stata rintracciata la documentazione. In grassetto sono evidenziati i fascicoli per i quali erano già presenti, direttamente trascritte sulle cartelline, o sono stati rintracciate in seguito carte recanti indicazioni circa i testimoni o i reparti tedeschi coinvolti, oltre alle *notitiae criminis* (cfr. doc. 57/1).

Per gli elenchi completi dei 202 e dei 71 fascicoli, si fa rinvio al doc. 22 e al doc. 71.

Dalla ricostruzione della complessa vicenda che si è effettuata nel corso della precedente esposizione emerge con singolare chiarezza come risulti assolutamente ingiustificato il trattenimento dei fascicoli *de*

[612] a tale convinzione si è giunti cercando invano tra le vittime registrate nell'elenco occultato a Palazzo Cesi i nomi di moltissime persone offese indicate dai carabinieri

quibus presso l'archivio della Procura Generale Militare d'Appello, in quanto, in nessun caso, quelle carte avrebbero avuto titolo per essere depositate presso quell'ufficio.

In relazione poi ai 71 fascicoli è altresì evidente come sia risultata destituita di qualsivoglia fondamento l'affermazione per cui a alle copertine non si sarebbe potuta attribuire valenza di *notitia criminis*.

Ciò non solo perché a norma del disposto di cui all'art. 3 Disp. Reg. del Cod. proc. pen., la copertina costituisce, di per sé, atto del procedimento.

Ma vieppiù perché, come si è visto, era possibile e doveroso rintracciare gli atti che costituivano il contenuto di quelle copertine.

Del resto sul punto è piuttosto eloquente la valutazione espressa dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, chiarendo e puntualizzando quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dall'organo di autogoverno e conclusasi con delibera del 26.07.2005, di cui si dirà diffusamente *ultra* (vedasi § 32).

Significativa è poi la valutazione di tale operato espressa dalla Procura della Capitale che, come si è già detto, la Commissione ha notiziato in ordine alla complessa vicenda relativa al rinvenimento dei fascicoli, con decisione unanime assunta in data 15.12.2004.

Orbene il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione, pur ritenendo l'irrilevanza penale dei fatti (per intervenuta prescrizione e assenza del dolo intenzionale, elemento costitutivo dei reati astrattamente ipotizzabili) afferma che "*…in effetti, dagli atti qui rimessi dalla Commissione parlamentare sembrano apprezzarsi critiche in ordine allo svolgimento di tale 'indagine storico-giudiziaria', specie sotto il profilo che si tratterebbe di una indagine attivata da un organo requirente costituito presso il giudice di secondo grado e poi presso il giudice di legittimità, anche perché, in taluni casi, proprio le sollecitazioni del richiedente, intese evidentemente come una sorta di direttiva investigativa, avrebbero determinato gli organi di polizia giudiziaria interessati a svolgere attività di indagine (con esiti peraltro*

improduttivi)…" ; per converso, in ordine alla decisione di non inviare i 71 fascicoli, il Pubblico Ministero afferma che non vi è stata "*la migliore scelta gestionale possibile*" (cfr. richiesta di archiviazione del 10.05.2005 – doc. 98).

§ 31. Le indagini condotte dal Consiglio della Magistratura Militare sulla vicenda. Le delibere del C.M.M. di data 23 marzo 1999, 26 ottobre 2004 e 26 luglio 2005. L'audizione del Presidente del C.M.M., dottor Nicola Marvulli.

Al fine di un una compiuta comprensione della vicenda, appare opportuno sottolineare come il Consiglio della Magistratura Militare abbia per due volte affrontato e trattato la questione del rinvenimento dell'archivio *de quo*, le cui conclusioni saranno analizzate nella presente disamina.

Si è già detto *supra* (cfr. § 29) di come solo a distanza di ben due anni dal rinvenimento dei fascicoli l'organo di autogoverno della Magistratura Militare ritenne di approfondire il fenomeno, su sollecitazione dei magistrati militari Antonio Sabino (componente del C.M.M. e Sergio Dini, sostituto procuratore militare a Padova), ed in considerazione della diffusione che la vicenda aveva ormai avuto per mezzo degli organi di stampa.

Si è anche detto come questa inerzia iniziale risulti ancor più strana se si pone mente al fatto che il Consiglio aveva ed ha la propria sede proprio a Palazzo Cesi e pertanto è verosimile ritenere che fosse a conoscenza dell'accaduto.

Per converso, fu solo a seguito di queste denunce che, con delibera in data 7 maggio 1996, fu istituita un'apposita Commissione, ex art. 30 del regolamento interno, con il compito di stabilire "*le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno*" (cfr. doc. 3).

L'indagine, dopo l'insediamento del nuovo Consiglio, in data 31 luglio 1997, veniva assegnata alla Commissione Affari Generali.

L'inchiesta è stata condotta effettuando le opportune audizioni (Campanelli, Veutro, Bianchi, Conte, Scandurra, Intelisano, Nicolosi, Maggiore, Puliti, Orecchio, Giordano, Mazzi, Parisi, Giustolisi, De Feo), che hanno riguardato anche soggetti attualmente non più in vita e di cui, pertanto, questa Commissione non ha potuto disporre l'audizione, quali il Procuratore Generale Campanelli, il dottor Veutro, l'addetto Parisi.

E' stata inoltre disposta l'acquisizione della documentazione esistente presso la Procura Generale Militare, nonché presso il Ministero della Difesa, sotto il titolo di *Repressione crimini di guerra.*

In relazione a detto carteggio, in quanto comprensivo di documenti con qualifiche varie di segretezza, esso risulta essere stato trasmesso al Consiglio con ritardo, in data 22 giugno 1998, in quanto sono state necessarie laboriose procedure di *declassificazione.*

Si rileva che il dottor Roselli (attualmente non più vivente), assiduo frequentatore degli archivi e che, come si è visto, era a conoscenza dell'esistenza dei fascicoli, non si è reso disponibile ad essere ascoltato dal C.M.M.

Emerge anche l'inspiegabile esclusione dell'audizione del dottor Di Blasi, sostituto procuratore generale militare negli anni '60, collaboratore di Santacroce e, come si è visto, testimone diretto di uno dei momenti cardine della vicenda afferente all'occultamento dei fascicoli, ovvero la redazione del provvedimento di "archiviazione provvisoria".

Inoltre nell'inchiesta del C.M.M. è stato pretermesso qualsiasi approfondimento in ordine ai fatti accaduti in epoca successiva al rinvenimento dell'archivio nel 1994 e quindi anche alla questione relativa ai 202 ed ai 71 fascicoli su cui è stato apposto il provvedimento di "*non luogo a provvedere*", di cui si è già ampiamente detto al § 30.

Dai verbali dell'inchiesta emergono ulteriori aspetti di interesse, al fine di valutare quale fosse la posizione degli uffici di vertice della

magistratura militare, ovvero quelli aventi sede proprio a Palazzo Cesi, ove si trovava l'archivio *de quo*.

Da un lato, infatti, risulta che il dottor Bonagura –componente della cosiddetta "commissione mista" che ebbe a vagliare i procedimenti rinvenuti- partecipò all'inchiesta, quale componente del Consiglio e non ritenne di trovarsi in posizione di incompatibilità.

In secondo luogo, all'atto della votazione della delibera conclusiva, il dottor Scandurra presentò una sua proposta di relazione, alternativa a quella redatta dal relatore incaricato, dottor Rosin, nella quale egli, come risulta testualmente dal verbale della seduta del Consiglio di data 23.03.1999, afferma di essersi limitato a "*ricostruire i fatti e di avere esplicitato che gli atti non furono trasmessi alle Procure territorialmente competenti, senza esprimere alcuna valutazione in merito, anche in considerazione del fatto che ciò avrebbe comportato la formulazione di un giudizio sull'operato di magistrati militari non più in servizio*" (cfr. doc. 3/2).

Sul punto il relatore rilevò che "*la mancata trasmissione degli atti dalla Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione agli Uffici di Procura territorialmente competenti fu il frutto di determinazioni contrarie alla legge e che la qualificazione in termini di illegalità della cosiddetta archiviazione provvisoria, non risultante dalla relazione del dottor Scandurra, appare necessaria per una ricostruzione della verità storica…*" (cfr. doc. 3/2).

Fatta questa introduzione di carattere generale, la ricostruzione della vicenda veniva così riassunta dall'organo di autogoverno.

Nell'estate del 1994, cioè successivamente all'invio della richiesta formale da parte del dottor Intelisano volta a verificare se negli archivi di Palazzo Cesi vi fosse documentazione relativa ai crimini di guerra, proprio in un locale di palazzo Cesi, veniva rinvenuto un vero e proprio archivio di atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945. Il carteggio era suddiviso in fascicoli a loro volta raccolti in faldoni.

Nello stesso ambito venivano alla luce anche un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa.

Presso la sede degli uffici giudiziari di palazzo Cesi, in effetti, c'era l'archivio dei tribunali militari di guerra soppressi ed anche l'archivio del tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Prosegue ancora il Consiglio che, ad un primo sommario esame, ci si era resi conto che il materiale rinvenuto era piuttosto scottante, in quanto in gran parte costituito da denunce e atti di indagine di organi di polizia italiani e di commissioni d'inchiesta anglo-americane sui crimini di guerra. La documentazione risultava raccolta e trattenuta in un archivio, invece di essere stata a suo tempo inviata ai magistrati competenti per le opportune iniziative e l'esercizio dell'azione penale.

Il locale dell'importante ritrovamento era tra quelli di pertinenza della procura generale presso la corte militare di appello, a seguito della nuova organizzazione che si era venuta a determinare con la legge n. 180 del 7 maggio 1981; originariamente, infatti, vi era un'unica procura generale militare presso il tribunale supremo militare, che poi di fatto venne soppresso, in seguito alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981.

Prosegue il Consiglio della magistratura militare affermando che la scoperta nel 1994 dell'archivio e del suo imbarazzante contenuto non e` stata il frutto di pura casualita` e tuttavia le modalita` dell'evento indicano come non vi sia stata da parte di alcuno una ricerca consapevole di quanto si sarebbe poi trovato, bensì soltanto di un carteggio che, piu` genericamente, poteva riguardare i reati di quel periodo.

Qui il Consiglio si rifa` ai motivi che avevano spinto il dottor Intelisano a consultare un carteggio di carattere generale che sapeva esserci.

In riscontro alla richiesta di Intelisano –dice il Consiglio– ma anche per un moto di curiosita` generato dall'attualita` del problema dei crimini di guerra in relazione al procedimento Priebke, il procuratore generale

militare presso la corte militare d'appello interpellava il dirigente della cancelleria sull'esistenza nell'ambito dell'ufficio di un carteggio del genere. Ne aveva risposta negativa. Ma il dirigente della cancelleria aggiungeva che circa vent'anni prima -periodo in cui prestava servizio nella cancelleria della procura generale presso il tribunale supremo militare- un carteggio del genere lo aveva notato in un locale adibito ad archivio al piano terra di palazzo Cesi. Si decideva allora di chiedere alla prima occasione piu` probanti informazioni al dottor Floro Roselli, magistrato militare in pensione, sicuro conoscitore degli archivi del palazzo, in quanto aveva riordinato e curato la pubblicazione degli atti del tribunale speciale per la difesa dello Stato.

In effetti –prosegue il Consiglio– in tal modo si acquisivano le indicazioni che portavano a stabilire l'ubicazione del carteggio ricercato. Immediatamente, il 24 giugno 1994, veniva interessato al problema anche il procuratore generale presso la corte militare di appello, oltre al procuratore generale militare presso la corte di cassazione.

I lavori della mini-commissione iniziavano il 7 novembre 1994 e si concludevano il 26 maggio 1995. Solo a partire da quella data avveniva l'instradamento dei fascicoli alle varie procure competenti.

Numerosi incartamenti dell'archivio contenevano corrispondenza di ufficio che non si riferiva specificamente a fatti di reato; altri numerosissimi risultavano invece atti da inviare alle competenti procure militari, in quanto contenenti denunce per crimini di guerra anche di rilevante gravita`, risalenti al periodo 1943-1945. Peraltro solamente alcuni tra questi si riferivano a fatti per cui in passato gia` erano state adottate le opportune iniziative e si era giunti alla sentenza conclusiva del procedimento.

Un terzo circa degli incartamenti da trasmettere risultava piuttosto corposo in quanto la notizia di reato era corredata di accurati atti di indagine di organi di polizia italiana o di commissioni alleate anglo-

americane, verbali questi ultimi di cui non esisteva la traduzione in italiano.

Un altro terzo era costituito dalla denuncia, con qualche verbale di informazioni testimoniali. I rimanenti atti si componevano infine della sola denuncia di reato, nella quasi totalita` dei casi ben circostanziata.

In definitiva, i carteggi che furono rinvenuti ammontano a 695: 2 vennero inviati per competenza territoriale alla procura militare di Palermo; 4 a Bari; 32 a Napoli; 129 alla procura di Roma; 214 a La Spezia; 108 a Verona; 119 a Torino; 87 a Padova.

Quindi, prevalentemente, come numero, i fascicoli si riferivano ad episodi criminosi commessi nell'Italia centrale e settentrionale, dopo le note vicende dell'8 settembre. Tra questi, 280 circa erano stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti militari tedeschi, oppure ignoti fascisti, oppure ignoti della guardia nazionale repubblicana; gli altri 415 carteggi erano, invece, nei confronti di militari identificati, per lo piu` appartenenti alle forze armate germaniche, oppure alla milizia della Repubblica sociale italiana. In gran parte dei casi, i fatti denunciati sono crimini di guerra, piu` particolarmente reati anche a danno di persone estranee ai combattimenti –come nel caso dell'eccidio delle Fosse Ardeatine– con prevalenza di maltrattamenti, violenze e omicidi, configurati dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra, articolo che richiama i reati contro le convenzioni e gli usi della guerra.

Tra questi, vi sono eccidi noti alle cronache di quel tragico periodo ed ancora presenti alla memoria dei superstiti e nelle lapidi commemorative erette nelle piazze del nostro paese.

Le denunce, i rapporti di polizia giudiziaria e le inchieste di questi e degli organi delle forze armate alleate vennero compiuti in tempi vicini ai fatti criminosi e quindi nell'immediato dopoguerra, o addirittura nel corso della guerra. Tuttavia –rileva il Consiglio– negli incartamenti giunti alle procure esiste un'apparente giustificazione del trattenimento degli atti in un archivio, perche´ in effetti in ogni

fascicolo compare il gia` citato provvedimento di archiviazione provvisoria della procura generale militare della Repubblica, ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, sottoscritto dal titolare pro-tempore di quell'ufficio, del seguente tenore: "*Letti gli atti relativi ai fatti di cui tratta il fascicolo n. ... dell'ufficio sopra indicato, poiche´ nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto non si sono avute notizie utili per l'identificazione dei loro autori e per l'accertamento delle responsabilita`, ordina la provvisoria archiviazione degli atti*".

Naturalmente, nel caso in cui l'autore del reato non era senza nome, la motivazione viene opportunamente diversificata con un semplice tratto di penna sul testo ciclostilato.

Le archiviazioni a *clichè* figurano tutte disposte il 14 gennaio 1960. Rileva ancora il Consiglio: «Dal registro che reca il titolo di ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi ritrovato nello stesso ambito insieme alla corrispondente rubrica nominativa, si desumono i dati riguardanti fascicoli inviati alle procure militari negli anni 1994-1996, ma non solamente di questi, in quanto le notizie di reato registrate sono ben 2.274, dall'eccidio delle Fosse Ardeatine, annotato come numero 1, ad un fatto di maltrattamenti attribuito a tal Hagemann Joachim annotato con il numero 2.274. Vi figurano le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico o privato denunciante, come avveniva con il registro generale di una qualsiasi procura della Repubblica ».

Nota ancora l'organo di autogoverno: «Come riportato sullo stesso registro, non tutti questi incartamenti sono stati trattenuti fino al 1994-1996. Innanzitutto i fascicoli riguardanti reati non militari, in numero di circa 260, erano stati trasmessi senza ritardo per competenza all'autorita` giudiziaria ordinaria. Nello stesso periodo, cioe` nell'immediato dopoguerra, alcuni fascicoli, non piu` di 20, risultano regolarmente inviati alle competenti procure militari. Alle medesime, poi, con provvedimenti del periodo compreso fra il 1965 e 1968, e quindi successivamente alla provvisoria archiviazione disposta nel

1960, erano stati trasmessi circa 1.250-1.300 fascicoli i quali, nessuno escluso, non comprendono – così rileva il Consiglio – indicazioni sugli autori del reato e corrispondono pertanto a procedimenti contro ignoti ».

Pertanto l'organo di autogoverno argomenta: « Solo i rimanenti fascicoli ancora nei confronti di ignoti, in numero di 280, ma anche riguardanti militari tedeschi identificati, questi ultimi in numero di 415, sono quelli dalla cui trasmissione, nel 1994-1996, ha preso l'avvio l'inchiesta di questo Consiglio. Per circa 15 di questi ultimi e` annotata la trasmissione alle procure militari in piu` periodi » (immediato dopoguerra, anni compresi tra 1965 e 1968, anni compresi tra 1994 e 1996) come gia` rilevato dalla «minicommissione» mista alla quale abbiamo gia` in precedenza accennato.

«Se non si tratta di errore materiale – rileva il Consiglio nelle annotazioni – il fatto puo` attribuirsi all'esistenza in archivio di piu` copie della medesima denuncia, a qualche disguido nella custodia del carteggio, eccetera, ma, particolare piu` significativo, risultano inviati alle procure militari negli anni compresi tra il 1994 e il 1996, e quindi soltanto a seguito del rinvenimento dell'archivio, anche alcuni fascicoli riguardanti persone o fatti per i quali in precedenza gia` si era celebrato il dibattimento dinanzi al giudice militare ».

Segue un'articolata ricostruzione del contesto ordinativo, organizzativo ed ordinamentale relativo alla vicenda di interesse.

Nel periodo sino all'immediato dopoguerra, in cui le denunce ed i rapporti per i crimini di guerra affluivano alla procura generale militare presso il tribunale supremo militare, e negli anni successivi in cui questo carteggio e` stato dalla stessa trattenuto invece di essere trasmesso alle procure militari, ed in realta` fino alla riforma del 1981, l'ordinamento della giustizia militare stabiliva la dipendenza dei magistrati requirenti ed anche giudicanti dal procuratore generale militare, che provvedeva su promozioni, conferimenti di funzioni, trasferimenti ed in materia disciplinare. In una parola, la giustizia

militare era grosso modo organizzata come qualsiasi altro corpo tecnico di carattere militare, anche se avente *status* civile.

Il procuratore generale, a sua volta, era nominato dal Consiglio dei ministri, come un qualsiasi alto funzionario dello Stato, che lo poteva scegliere anche da apparati diversi dalla magistratura militare; il che del resto e` avvenuto per il dottor Umberto Borsari, procuratore generale militare dal 1944 al 1954, proveniente dalla magistratura ordinaria.

A questa struttura di tipo gerarchico non corrispondevano tuttavia speciali norme di procedura penale che al capo del pubblico ministero militare – come testualmente il procuratore generale militare veniva definito dall'articolo 50 del regio decreto 1022 del 1941, che approvo` l'ordinamento giudiziario militare – attribuissero particolari poteri in tema di esercizio dell'azione penale.

Anzi, rileva il Consiglio, nel procedimento penale militare il procuratore generale militare altro non era che il titolare dell'ufficio requirente presso il giudice di legittimita`, che allora era il tribunale supremo militare.

Pertanto, anche a prescindere dall'improponibilita` di una sua competenza esclusiva in ordine all'esercizio dell'azione penale, non gli erano nemmeno attribuiti i poteri di un procuratore generale presso il giudice di appello, nel codice Rocco piu` ampi di quelli attuali, quindi non aveva poteri di avocazione delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale, ne´ -prima che nel settembre 1944, questa competenza fosse attribuita al giudice istruttore- di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Questa ricostruzione ovviamente serve al Consiglio per inferire conclusioni che vedremo piu` in dettaglio relativamente all'abnormita` di quell'archiviazione provvisoria che aveva rappresentato il timbro di chiusura per il congelamento dei 654 fascicoli rinvenuti negli archivi di palazzo Cesi.

Ecco quindi le prime conclusioni del Consiglio: «Ne deriva che il trattenimento presso la procura generale militare dei rapporti e delle denunce che vi erano arrivate provenienti da tutta Italia» fenomeno che quindi ha riguardato circa duemila fascicoli: 1.250-1.300 trasmessi dalle procure militari negli anni compresi tra il 1966 e il 1968 e i rimanenti soltanto nel 1994-1996 – « non e` stata semplice conseguenza di decisioni non condivisibili o inopportune, bensì, piu` particolarmente, il frutto di un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al pubblico ministero competente, e percio` impedito qualsiasi iniziativa di indagine e di esercizio dell'azione penale.

Dunque, la grave violazione della legalita`, sia pure con conseguenze ormai irreparabili e di ampia portata sul funzionamento dell'intera giustizia militare nel secondo dopoguerra, non puo` essere attribuita agli uffici giudiziari militari o alle procure militari generali bensì solamente alla procura generale presso il tribunale supremo militare, il solo ufficio responsabile, senza possibilita` di controllo da parte di altri organi giudiziari, dell'indebito trattenimento dei fascicoli sui crimini di guerra».

Le proposizioni che seguono sono un riepilogo delle varie fasi relative a questa vicenda sin dal momento in cui si ritenne di costituire un ufficio centrale per i crimini di guerra, la cui esistenza, peraltro, non era formalmente prevista dal codice. Sotto questo profilo il Consiglio dice che l'illegalita` ha avuto inizio negli anni dell'immediato dopoguerra, mentre titolare dell'ufficio era il dottor Umberto Borsari, quando gia` si sarebbe dovuta adottare per i crimini di guerra la decisione di inviare gli atti alle procure militari secondo i normali criteri di competenza territoriale. L'illegalita` e` proseguita negli anni successivi in cui gia` era terminato l'afflusso di denunce ed anche dopo il 1954, anno in cui la titolarita` dell'ufficio e` passata al dottor Arrigo Mirabella. In questo contesto di pregressa e persistente violazione della legge, perdono

autonomo rilievo gli stessi provvedimenti di provvisoria archiviazione adottati il 14 gennaio 1960 dal dottor Enrico Santacroce, subentrato al dottor Mirabella nel 1958. Del resto si tratta di decisioni del tutto inidonee a produrre un qualsiasi effetto giuridico nel procedimento e dunque con conseguenze soltanto interne all'organizzazione dell'ufficio.

Importa – dice il Consiglio – rilevare invece il dato sostanziale, quello della conferma dell'illegalita` anche nel lungo periodo, che si sarebbe concluso nel 1974, di titolarita` del dottor Santacroce.

Per rendere piu` intellegibile la situazione, il Consiglio procede ad alcune considerazioni e rileva: «E' naturale innanzitutto chiedersi come mai il dottor Santacroce, a differenza dei suoi predecessori, abbia voluto adottare formali provvedimenti di archiviazione e perche´ proprio nel gennaio 1960. Ma a questi quesiti non e` possibile dare risposte attendibili in quanto dalle audizioni compiute e dallo stesso carteggio di ufficio della procura generale e del Ministero della difesa non si desume alcuna notizia al riguardo. Nondimeno, si puo` essere certi del fatto che relativamente al periodo compreso dal febbraio 1958, data di assunzione della titolarita` dell'ufficio, al gennaio 1960, data nella quale era stata apposta la dizione di provvisoria archiviazione, il dottor Santacroce non puo` non avere attentamente considerato l'eredita` dei fascicoli ancora chiusi dell'armadio, sia per ragioni di carattere generale, sia perche´ in quegli anni era all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimita` dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 marzo 1946, n. 144, sollevata il 24 settembre 1958 dal tribunale militare di Padova, con il cui accoglimento quei carteggi, gia` imbarazzanti a causa del tempo trascorso dai reati denunciati, sarebbero divenuti di competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria.

«Il problema non doveva essere sentito come di modesta importanza almeno se si considera il fatto – probabilmente unico e certamente raro nei procedimenti dinanzi alla Corte – che l'Avvocatura dello Stato, in data 6 dicembre 1958, con le deduzioni della costituzione in giudizio,

ha sostenuto la tesi dell'abrogazione dell'articolo 6 del decreto citato per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione».

Tale comma prevede che la giurisdizione militare in tempo di pace sia limitata ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate e non puo` estendersi a soggetti diversi, mentre in tempo di guerra la giurisdizione militare e` quella prevista dalla legge.

Con successiva memoria in data 3 giugno 1959, *re melius perpensa* l'Avvocatura dello Stato – ricorda ancora il Consiglio della magistratura militare – proponeva invece la tesi opposta dell'infondatezza della questione sollevata e quindi della competenza del giudice militare.

La Corte costituzionale su questa vicenda decideva con la sentenza n. 48 del 9 luglio 1959 nel senso dell'infondatezza della questione e quindi di fatto, sia pure in maniera inconsapevole, favorevole alle determinazioni di quanti avevano messo una pietra sopra quegli incartamenti.

L'altra notazione del Consiglio e` che, nonostante l'archiviazione del 1960, negli anni compresi fra il 1965 e il 1968 ben 1.250-1.300 fascicoli vennero trasmessi alle procure militari. In definitiva, ci fu una sorta di parziale rientro dall'illegalita`, dice il Consiglio, ma questo non puo` far passare sotto silenzio il fatto che in quell'occasione, nel piu` vasto ambito degli incartamenti ancora trattenuti in maniera indebita presso la procura generale, si e` fatta un'opera di selezione, di modo che sono stati trasmessi soltanto fascicoli che non contenevano notizie utili per l'identificazione degli autori del reato e che non erano dunque idonei a determinare l'avvio

di veri e propri procedimenti penali.

Il Consiglio ritiene di dover suffragare questa riflessione con la considerazione che segue: « Del resto, con nota di quello stesso periodo » – cioe` del 27 marzo 1965 – « diretta al Ministero della Difesa, il procuratore generale segnalava un elenco di 20 casi per i quali era stata invece individuata l'esistenza di una documentazione sufficiente. Si

trattava di incartamenti che non erano ancora stati inviati alle procure militari, che alle stesse non sarebbero stati trasmessi insieme al gran numero di procedimenti contro ignoti nel periodo compreso tra gli anni 1965 e 1968 e che a queste sarebbero infine pervenuti soltanto nel periodo compreso fra il 1994 ed il 1996, cioe` successivamente al rinvenimento del noto armadio».

Il Consiglio conclude sul punto che il sistematico mancato esercizio dell'azione penale e` dunque da attribuire all'abusivo trattenimento degli atti da parte della Procura generale militare, ma che non e` in alcun modo pensabile che si sia trattato di determinazioni ascrivibili soltanto a personali convincimento del dottor Borsari e dei suoi successori.

Rileva l'organo di autogoverno che un primo aspetto e`, anzi, precedente a qualsiasi determinazione del procuratore generale, ed involge pertanto la responsabilita` di altri organi e apparati dello Stato.

Dato che non e` mai stata modificata la normativa di procedura penale secondo cui i rapporti giudiziari e le denunce debbono essere direttamente inviate al pubblico ministero competente per l'esercizio dell'azione penale, va chiarito innanzitutto come mai vari organi di polizia non si siano attenuti alla norma per gli atti sui crimini di guerra; incartamenti che invece giungevano direttamente alla Procura generale militare, organo estraneo alla titolarita` dell'azione penale.

Nel 1945 per iniziativa del Dipartimento di Stato americano il nostro paese

veniva ammesso a documentare, presso le Nazioni Unite, ai fini di una repressione penale internazionale, i crimini di guerra perpetrati in Italia dalle forze armate tedesche. Il 20 agosto, pertanto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si svolgeva, con la partecipazione anche del procuratore generale militare dottor Borsari, una riunione che avrebbe assunto un'importanza fondamentale, in quanto vi venivano messi a fuoco vari aspetti del problema ed elaborate le principali direttive.

Riguardo alla documentazione dei reati, emergeva che denunce ed atti di indagine gia` erano stati raccolti presso l'ormai soppresso ministero dell'Italia occupata, che allo scopo si era avvalso, necessariamente nei limiti del territorio via via liberato, di commissioni miste appositamente istituite a livello di prefettura.

Il dottor Borsari, da parte sua, metteva in rilievo come la competenza a conoscere di quei reati perpetrati dai militari tedeschi spettasse pur sempre ai tribunali militari, a norma degli articoli 13 e 232 del codice penale militare di guerra, ancora vigente.

Da altri veniva prospettato che tra gli alleati stava maturando un accordo incentrato su una distinzione tra reati «localizzabili» e reati «non localizzabili», per lasciare solamente i primi alla cognizione del giudice nazionale del luogo dove erano stati consumati, mentre i secondi sarebbero stati attribuiti alla competenza di un tribunale internazionale. Nasceva nella stessa riunione l'idea – con l'evidente finalita` di costituire un unico centro di denuncia dei crimini di guerra all'ONU, senza per cio` essere di ostacolo all'esercizio dell'azione penale da parte dei procuratori militari – di far confluire tutta la documentazione presso la procura generale militare.

A seguito della riunione del 20 agosto, la Presidenza del Consiglio dei ministri emanava infatti in data 2 ottobre 1945 disposizioni secondo cui «il materiale di informazione gia` raccolto e quello che perverra` in seguito dalle questure, dai comandi dei carabinieri, nonche´ dai Comitati provinciali di liberazione nazionale, ... dovra` essere accentrato presso la procura generale militare, che provvedera` ad esaminarlo per estrarne le denunzie del caso». Nel contempo alla stessa procura generale veniva inviato il modello della scheda per la presentazione delle denunce alla commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite.

Il successivo 7 novembre 1945 il procuratore generale, con nota diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai ministeri interessati, comunicava di aver dato vita, per la trattazione delle pratiche sui

crimini di guerra, ad un apposito ufficio, con cui si sarebbe provveduto: all'istituzione di un archivio generale utile a fini sia di documentazione, sia giudiziari; alla trasmissione della denunce ai procuratori militari competenti per territorio «ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento delle indagini»; alla segnalazione di quanto necessario in ordine agli atti di assistenza giudiziaria internazionale.

Nella stessa nota il procuratore generale Borsari poneva anche l'accento su aspetti piu` problematici: era urgente e necessaria la fissazione, da parte degli alleati, dei criteri di competenza degli organi di giustizia internazionale, in mancanza dei quali la denuncia dei crimini di guerra all'ONU, impegno cui la procura generale avrebbe senz'altro adempiuto, non avrebbe apportato deroghe alla competenza dei tribunali militari ed innanzitutto delle procure militari preposte allo svolgimento delle preliminari indagini; peraltro, senza l'aiuto della comunita` internazionale e degli alleati le procure non avrebbero potuto conseguire risultati apprezzabili, in ordine alla ricerca ed all'acquisizione delle prove ed al fermo degli autori dei reati.

Conclude il Consiglio che risulta dunque bene documentata l'origine dell'archivio sui crimini di guerra presso la procura generale militare, e l'assunzione da parte di questa di competenze extralegali, sulla base di semplici intese con gli organi di Governo. E al tempo stesso l'originario intendimento del procuratore generale Borsari di non discostarsi dalla legalita`.

Rimane invece non chiarito quali specifici fattori siano successivamente intervenuti a mutare i suoi orientamenti in materia.

Qui si va ad una ricostruzione storica che tiene conto non solo di una serie di documenti rinvenuti o esaminati dal Consiglio, ma anche di ricerche storiografiche che hanno fatto luce in questa direzione.

Secondo il Consiglio, proprio grazie alla buona disposizione ed all'assistenza giudiziaria prestata dalle autorita` alleate di occupazione

tramite uffici appositamente costituiti, nell'immediato dopoguerra dinanzi

ai tribunali militari si sono celebrati alcuni processi, nei quali con la cooperazione si erano superate le difficolta` per la ricerca delle prove dei reati e per il rintraccio e la consegna dei colpevoli al nostro paese (tra questi casi rientrava il primo processo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine a carico del tenente colonnello Erbert Kappler).

E` altrettanto noto, anzi e` un fatto fondamentale nella storia del secondo dopoguerra, che la situazione politica si e` poi rapidamente evoluta verso la logica dei due blocchi di Stati contrapposti e la guerra fredda, con l'esigenza anche da parte dell'Occidente di attribuire un preciso ruolo difensivo antisovietico alla stessa Germania sconfitta. Sta di fatto, per quanto ci riguarda, che man mano si affievoliva l'assistenza giudiziaria, sino a cessare intorno al 1948, con la soppressione degli uffici a suo tempo istituiti dalle autorita` alleate.

Con la successiva costituzione della Repubblica federale di Germania, il problema dell'assistenza giudiziaria ha poi assunto tutte le difficolta` e rigidita` tipiche dei rapporti tra Stati.

Tra l'Italia e la Germania era allora in vigore il trattato approvato con legge 18 ottobre 1942, n. 1344, per cui l'estradizione verso il nostro Paese non era consentita dalla condizione di cittadino tedesco e dalla natura politica dei reati.

Tutto questo – elementi di ampio rilievo internazionale, o riguardanti la piu` limitata storia della repressione dei crimini di guerra nel nostro paese – e` pacificamente noto e documentato. Rimane in ogni caso problematico a che cosa attribuire la determinazione del procuratore generale, in contraddizione anche con il suo progetto originario, di non attenersi alla norma basilare per cui le notizie di reato militare vanno senza ritardo comunicate alle procure militari, le sole titolate allo svolgimento delle indagini e all'esercizio dell'azione penale.

L'assistenza giudiziaria reciproca era stata intensa, come e` documentato nello stesso carteggio, in cui compaiono ricerche in

collaborazione e persino il dettagliato elenco dei criminali di guerra richiesti alle autorita` alleate. Ma di certo il suo venire meno non puo` assurgere a specifica ragione per cui il procuratore generale militare ha nel tempo valutato che gli incartamenti non erano da inviare alle procure militari. Queste avrebbero ugualmente potuto fare quanto di dovere, sia pure con risultati piu` modesti di quelli conseguibili con l'assistenza giudiziaria degli alleati.

Se si ritiene, tuttavia, che nell'illegalita` delle determinazioni della procura generale militare non possano che essere confluiti motivi di opportunita` politica, dal carteggio acquisito se ne puo` desumere una puntuale definizione.

Verso la fine del 1956 un procuratore militare si era rivolto all'autorita` di Governo per un'ennesima istanza di estradizione, da presentare al Governo della Repubblica federale di Germania. L'esito dell'iniziativa non poteva essere diverso da quello adottato per altri casi dal nostro Governo, in considerazione delle disposizioni del trattato italo-tedesco.

Nondimeno, il ministro degli esteri con nota del 10 ottobre 1956 diretta al ministro della difesa riguardante proprio l'estradizione ipotizzata dal procuratore militare, nell'esporre i vari argomenti contrari all'iniziativa, tra l'altro chiaramente si soffermava sui non trascurabili «...interrogativi (che) potrebbero far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento infatti tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo, allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento ».

E pienamente adesiva era poi la nota di risposta del ministro della difesa in data 29 ottobre 1956.

In ogni caso, non sarebbe facilmente confutabile che, trascorsi i primi anni del dopoguerra, al procuratore generale militare non puo` essere sfuggito come l'invio di migliaia di incartamenti alle procure militari,

evento secondo legge e per cio` scontato se compiuto a tempo debito, era con gli anni divenuto ormai inopportuno da molti punti di vista, e tale da dare adito alle piu` disparate interpretazioni, compreso il significato di un tardivo risveglio di orientamenti contrari alla Repubblica federale tedesca e forse per cio` stesso alla cooperazione atlantica ed europea. Ma, anche senza voler scomodare le implicazioni di carattere internazionale, e` certo che lo stesso procuratore generale, una volta lasciato l'ambito della legalita`, non puo` non avere considerato, quali dati di rilievo, che un gran numero di procedimenti sarebbe finito senza esiti apprezzabili con la burocratica sentenza nei confronti di ignoti; che anche le sentenze dibattimentali sarebbero risultate prive di effetti pratici, dato che non era possibile l'estradizione degli imputati dalla Germania; che per il ritardo nella comunicazione della notizia di reato la procura generale militare avrebbe potuto finire sotto inchiesta, eccetera. Pertanto, non sarebbe azzardato ritenere che per l'iniziale violazione della legge il procuratore generale militare sia poi venuto a trovarsi in un vicolo cieco, quasi senza poteri ed iniziative nei confronti di un avvenimento ormai compiuto.

Sta di fatto che nel 1965, a vent'anni circa di distanza dai reati, le sentenze dibattimentali pronunciate dai tribunali militari per crimini di guerra erano appena 13, per un totale di 25 imputati. E non tutti questi procedimenti avevano preso avvio da documentazione proveniente dalla procura generale militare.

Il Consiglio si sofferma anche su altri dettagli che non riguardano il nucleo centrale della vicenda.

Va sottolineata, ad esempio, la circostanza relativa alla prescrizione ventennale. Il Consiglio rileva che con il tempo e` sempre piu` scemato l'interesse per i crimini di guerra, anche se ci sono state significative manifestazioni di segno opposto, di cui e` clamoroso esempio il caso Priebke: di conseguenza, occorre approfondire meglio alcuni aspetti della vicenda.

In questo contesto l'organo di autogoverno fa riferimento alla meta` degli anni sessanta. Quando gia` pareva che il problema dei crimini di guerra fosse chiuso, si ebbe un riaffiorare dell'interesse. La vicenda, negli aspetti che piu` riguardano l'indebita archiviazione dei procedimenti, non ebbe pero` riscontri presso l'opinione pubblica e rimase circoscritta nell'ambito dei rapporti tra uffici e Governi.

Tutto nacque dall'iniziativa presa dal Governo della Repubblica federale di Germania, il quale, all'avvicinarsi dell'8 maggio 1965, data in cui in quel paese si sarebbe applicata ai reati commessi dai nazisti la prescrizione ventennale, il 20 novembre 1964 aveva deciso di chiedere ai Governi stranieri amici, alle organizzazioni e ai privati, tutto il materiale di prova disponibile su quei crimini per metterlo a disposizione dell'autorita` giudiziaria germanica entro il 1^ marzo 1965.

Nel nostro paese la richiesta veniva passata alla procura generale militare che, come abbiamo piu` volte detto, era depositaria del noto archivio. Con una lettera di risposta, che reca la data del 16 febbraio 1965, lettera diretta al Ministero della difesa, il procuratore generale dell'epoca non mancava di affermare che l'autorita` giudiziaria italiana «conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione per i reati e che la legge italiana e` piu` rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione». Quanto alla richiesta della documentazione comunicava che, dal riesame del materiale dell'archivio, emergevano casi, peraltro non numerosi, di crimini tuttora impuniti per i quali vi e` una sufficiente documentazione.

Su quest'ultima inaspettata e forse incauta comunicazione, certamente non da poco in quanto era il procuratore generale militare ad ammettere di avere a sua disposizione una sufficiente documentazione riguardante crimini di guerra ancora impuniti, si appuntava l'attenzione dei Governi italiano e tedesco. Richiesto di voler dare piu` specifiche informazioni al riguardo, il procuratore generale, il 27 marzo 1965, comunicava al Ministero della Difesa un elenco di venti casi per i

quali si e` in possesso di una documentazione che puo` ritenersi sufficiente sia in ordine alla prova sui fatti sia in ordine all'identificazione degli autori.

Va ricordato – prosegue il Consiglio – che nel frattempo, in data 25 marzo, il Parlamento tedesco aveva deciso di prorogare la scadenza del termine di prescrizione ventennale facendolo decorrere dal 1^ gennaio 1950. Presso la procura generale militare, si lavorava per trasmettere al pubblico ministero soltanto i procedimenti contro ignoti militari tedeschi, che infatti

nei due o tre anni successivi puntualmente giungevano alle procure militari in numero di 1.250-1.300.

Con successiva nota in data 10 aprile 1965, il procuratore generale autorizzava l'invio dell'elenco al Ministero degli esteri e all'autorita` tedesca. Nel frattempo, in riscontro di una nota verbale del Governo di quel paese, faceva sapere che non v'erano in via di principio motivi ostativi alla trasmissione all'autorita` tedesca anche dei corrispondenti fascicoli. Avvertiva peraltro con diligenza che, essendo parte degli atti in lingua inglese ed alcuni in lingua tedesca, sarebbe stato necessario l'intervento degli interpreti del ministero e che per la traduzione e la copia del materiale da inviare si sarebbe andati incontro ad una spesa rilevante.

In effetti, la pratica non si esauriva poi in breve tempo appunto per le ragioni indicate dal procuratore generale. Si giungeva così all'estate 1966 e con nota in data 12 luglio la procura generale militare, non senza che fosse intervenuta una nuova richiesta da parte del Governo tedesco, trasmetteva finalmente i venti fascicoli al ministero per l'invio, tramite il Ministero degli esteri, all'ambasciata della Repubblica federale di Germania. « Il seguito non si conosce » rileva il Consiglio.

Dopo questa vicenda, il problema dell'archivio e dei crimini di guerra non e` quasi piu` considerato nel carteggio d'ufficio della procura generale militare e del Ministero della difesa.

Rileva conclusivamente su questo aspetto il consiglio che l'unica nota e` del 28 aprile 1967. Il procuratore generale militare, per il tramite del Ministero della difesa e poi di quello degli esteri, in riscontro ad una richiesta del Centro di documentazione ebraico di Vienna, comunicava le notizie ricavate dai fascicoli in archivio sul conto di una dozzina di criminali di guerra segnalati dal centro stesso e che nei loro confronti non erano in corso procedimenti dinanzi al tribunale militare.

Come si può vedere, pur con le limitazioni cui si è fatto cenno, il C.M.M. conclude la prima indagine svolta sui crimini di guerra riconoscendo la responsabilità della magistratura militare, che aveva agito, con ogni probabilità, su *input* politico, e nel contempo denunciando come, in epoca precedente alla riforma del 1981, i principi su cui si fondava la disciplina dell'ordinamento della magistratura militare erano tali da non garantirne la piena autonomia.

Si è già detto che l'organo di autogoverno della magistratura militare ha avviato una nuova inchiesta, in epoca recentissima, sollecitato dalla richiesta di tutela di alcuni magistrati militari coinvolti nella vicenda, i quali si sono ritenuti denigrati dalle valutazioni espresse su qualche organo di stampa e relative al loro operato successivo alla scoperta dell'archivio.

Questa nuova inchiesta –come si legge nella delibera conclusiva di data 26 luglio 2005- ha, per converso, riguardato la vicenda *de qua*, soltanto relativamente al periodo successivo al 1994 (cfr. doc. 80).

Sommariamente il Consiglio si occupa pertanto della questione dei 202 e dei 71 fascicoli su cui fu apposto il già più volte menzionato provvedimento di "*non luogo a provvedere*", nonché della cosiddetta "*ricerca storico-giudiziaria*" condotta sugli stessi fascicoli dal dottor Scandurra.

Il C.M.M., pur riconoscendo di fatto l'irregolarità dell'operato dei magistrati militari –tant'è che dispone la trasmissione di molti dei fascicoli in questione- conclude sostanzialmente giustificando la loro condotta, in quanto sarebbe stata informata a principi di buona fede.

Vedremo poi come il contenuto dell'audizione del Presidente del C.M.M. serva a fare maggiore chiarezza sul punto, ma prima si ritiene opportuno riportare il testo della delibera, affinché emerga con maggiore chiarezza la ricostruzione della vicenda operata dal Consiglio e le deduzioni che lo stesso ritiene di trarne.

Deliberazione n. 1316 plenum 26 luglio 2005

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Letta la delibera in data 9 novembre 2004, con cui è stata disposta la costituzione di una Commissione speciale sui procedimenti per i crimini di guerra, con il compito di provvedere alla trattazione dei dossier n. 513/2004 AG e 558/2004 PL, nel cui ambito sono confluiti parte degli atti relativi al dossier concluso con delibera del Plenum n. 940 del 26 ottobre 2004 (concernente 30 fascicoli per reati commessi nel secondo conflitto mondiale in territorio italiano inviati dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione alla Procura militare di Torino nel luglio 2002);

Letti gli atti acquisiti nell'ambito del presente dossier, comprensivi della delibera adottata dal CMM in data 26 ottobre 2004, n. 940 e delle note con le quali i magistrati titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militaredi appello ed il Presidente della Corte militare di appello hanno inviato a questo Consiglio ritagli di articoli a stampa contenenti espressioni reputate del tutto infondate e richiesto un intervento a tutela e difesa della istituzione della giustizia militare, «al fine di far cessare una campagna denigratoria che ormai si svolge da mesi e di ricercare, per quanto possibile, le modalità più idonee a ricondurre il dibattito, attualmente in corso sulla ricerca delle cause che hanno portato al rinvenimento dei noti fascicoli, nelle competenti sedi istituzionali e non già in strumentali campagne di stampa» (nota del Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione dell'11 febbraio 2005);

Esaminati gli incartamenti trasmessi dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello, consistenti, rispettivamente, in numero 202 e 71 fascicoletti provenienti dall'archivio degli

atti relativi ai crimini di guerra commessi nel periodo 1943-1945, rinvenuto nell'estate del 1994 in un locale di Palazzo Cesi – in Roma, via degli Acquasparta 2 -, sede degli Uffici giudiziari militari di appello e di legittimità;

Visti gli atti delle audizioni effettuate, in data 7 luglio 2005, dalla Commissione Speciale nei confronti del Presidente della Corte militare di appello, dottor Alfio Massimo Nicolosi, e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura, già sentito in data 9 giugno 2004 nell'ambito del dossier 268/2004 AGRR, delibera la seguente relazione conclusiva:

PREMESSE.

Con la presente indagine conoscitiva l'organo di autogoverno della magistratura militare ha inteso corrispondere a una duplice esigenza: in primo luogo procedere ad una integrazione della delibera CMM in data 23 marzo 1999, la quale ha provveduto ad una articolata ricognizione in merito alle "dimensioni, cause e modalità" della provvisoria archiviazione e del trattenimento nell'ambito della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare di fascicoli contenenti denunce per crimini di guerra e per tale ragione non ha avuto modo di occuparsi specificamente delle attività conseguenti a tale rinvenimento e consistenti nell'esame dei fascicoli e nella adozione dei necessari provvedimenti; in secondo luogo verificare la effettiva consistenza di alcune ipotesi formulate dagli organi di stampa circa presunte irregolarità registratesi nel preciso contesto in cui vennero rinvenuti, all'interno dell'immobile denominato "Palazzo Cesi", già sede della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare,i fascicoli concernenti le denunce per crimini di guerra commessi negli anni 1944-1945 (cfr. note del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione in data 8 ottobre 2004, 20 dicembre 2004 e 11 febbraio 2005; del Presidente della Corte militare di appello del 22 dicembre 2004; e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello del 21 dicembre 2004).

Le indicate esigenze si collocano su uno sfondo unitario e traggono origine dalla ventilata ipotesi che non tutti i fascicoli rinvenuti nel noto archivio di Palazzo Cesi nel 1994 siano stati puntualmente trasmessi ai titolari

dell'azione penale: taluni di essi sarebbero stati ulteriormente "trattenuti" presso quella sede di rinvenimento e, in tal modo, si sarebbe impedito che la totalità delle denunce per crimini di guerra pervenisse negli uffici competenti per la trattazione dei procedimenti.

In particolare, la ipotizzata omissione avrebbe riguardato: A) da un lato 202 fascicoli relativi a fatti criminosi commessi fra il 1943 ed il 1945 ad opera, per lo più, di appartenenti a formazioni della Repubblica Sociale di Salò; B) dall'altro 71 fascicoli sempre relativi a crimini di guerra, rispetto ai quali i due magistrati militari incaricati dell'esame degli atti (dottor Nicolosi e dottor Bonagura) decretarono un "non luogo a provvedere" e conseguentemente non trasmisero i fascicoli agli organi inquirenti teoricamente competenti.

Le due vicende sopra indicate, ancorché accomunate dal fatto di non essere state

analiticamente valutate nell'ambito della delibera CMM del 1999 e di essere state

entrambe oggetto del provvedimento di "non luogo a provvedere", presentano profili di spiccata autonomia e per tale ragione meritano di essere esaminate singolarmente.

Al riguardo va infine precisato che l'indagine conoscitiva di questo organo di autogoverno ha rilevato la necessità di esaminare analiticamente il contenuto dei 202 e dei 71 fascicoli sopra indicati e di ricostruire le precise circostanze in cui è maturata la decisione di non trasmetterli agli organi giudiziari di primo grado. Si è di conseguenza circoscritta l'indagine alle vicende accadute dopo il rinvenimento dell'archivio delle denunce per crimini di guerra e non si è in alcun modo riesaminato il profilo concernente le responsabilità dell'impropria e pluridecennale giacenza di detti fascicoli in un locale già di pertinenza della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare.

Quanto sopra per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché su quest'ultimo aspetto si è ampiamente soffermata la delibera CMM del 23 marzo 1999, che ha sottolineato come il "trattenimento" di detti fascicoli presso la Procura generale militare sia da ascrivere ad "un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge, adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al

Pubblico Ministero competente e perciò impedito qualsiasi iniziativa di indagine e di esercizio dell'azione penale"; in secondo luogo perché della complessa vicenda si occupa la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti (istituita con legge 15 marzo 2003, n. 107 e dotata degli «stessi poteri» dell'autorità giudiziaria), che non ha ancora completato i suoi
accertamenti e rispetto ai quali appare a questo Consiglio doveroso astenersi da qualsiasi iniziativa fintante che non venga depositata la relazione conclusiva.

PARAGRAFO I) Sui 202 fascicoli relativi ai crimini commessi da appartenenti alla Repubblica di Salò.

1.1. Dall'esame del registro generale relativo alle denunce per crimini di guerra e dagli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva è emerso che i predetti 202 fascicoli sono stati trasmessi alle competenti Procure ordinarie nel primo quadrimestre del 1946. Ciò che è rimasto negli archivi di Palazzo Cesi non è altro che la copertina in cui erano custoditi gli atti, unitamente alla minuta della nota di trasmissione a firma del Proc. Gen. Mil. dell'epoca, ad una nota sinteticamente riassuntiva del fatto criminoso e, in alcuni casi, ad una copia delle dichiarazioni rese dalle parti lese o da qualche testimone presente al fatto criminoso.

La nota di trasmissione risulta inviata anche alla Legione Territoriale dei Carabinieri competenti e si richiama ad un elenco della stessa Legione Carabinieri, completo di numero di protocollo e di data.

Tutti questi atti risultano redatti in carta vergatina dell'epoca (c.d.velina) ed in massima parte sono privi di firma e sforniti di segni o di timbri autenticativi.

La presenza all'interno di tale copertina di una o due (raramente) copie delle dichiarazioni testimoniali rese all'epoca dalla parte lesa è facilmente spiegabile con la circostanza che, non essendo a quell'epoca disponibile alcun apparecchio per fotocopie, l'atto firmato dall'autore della dichiarazione veniva inviato all'ufficio del P.M. destinatario, mentre la copia o le copie residue venivano conservate agli atti della Proc. Gen. MiL Costituisce, infatti, un dato notorio che a quell'epoca gli atti venivano redatti in triplice o quadruplice copia,

mediante l'impiego della comune carta vergatina, intervallata da fogli di carta carbone: l'originale veniva inviato all'ufficio destinatario, mentre la copia o le più copie residue rimanevano nell'incarto dell'ufficio che effettuava la spedizione.

Quanto sopra trova una conferma anche nella più volte citata delibera CMM del 23 marzo 1999, ove si da atto che gli incarti che qui interessano furono "trasmessi per competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria" secondo il criterio del locus commissi delicti (Relazione del 23.3.1999 del C.M.M., pag. 12).

1.2. Elenco dei fascicoli trasmessi alla AGO nel primo quadrimestre del 1946.

Come si è già rilevato il numero complessivo dei fascicoli trasmessi alla competente autorità giudiziaria nel primo quadrimestre del 1946 ammonta a 202. Ciascuno di questi fascicoli risulta debitamente annotato nel registro generale delle denunce per crimini di guerra ed esattamente ai numeri appresso indicati: 71, 79, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 186, 188, 189, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 354, 356, 357, 363, 364, 365, 371, 377, 381, 397, 398, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 501, 502, 517, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 612, 613, 614, 701, 702, 703, 704, 705, 713, 714, 715, 716, 853, 859, 860, 861, 862, 873, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961,962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 979, 980, 981, 982, 983, 986, 987, 988, 989, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1165, 1166, 1169 (1), 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1187, 1189, 1190, 1197, 1198 e 1199.

Dalle annotazioni riportate nel R.G. risulta che gli atti vennero trasmessi alle seguenti autorità giudiziarie:

Alle Procure del Regno di:

Bolzano (per i nn. 701, 704, 705, 860);

Cremona (per i nn. 613, 614);

Firenze (per i nn. 884, 885);

Mantova (per i nn. 71, 79, 85, 88, 93);

Milano (per i nn. 216, 326, 327, 328, 612);

Napoli (per il n.853);

Pavia (per i nn. 526, 527, 528);

Roma (per il n. 1114);

Trento (per il n. 186);

Udine (per i nn. 397, 398).

Alle Procure Generali del Regno presso le Corti d'Appello di:

Ancona (per i nn. 467, 469,1108);

Broscia (per il n. 208);

Firenze (per il n. 887);

Genova (per i nn. 342, 354);

Macerata (per il n. 1187);

Milano (per i nn. 204, 329, 331, 332, 333, 334, 364, 533, 542, 962, 968, 969, 971, 1171);

Torino (per i nn. 859, 878);

Trento (per i nn. 188,189).

All'Avvocatura Generale del Regno presso la Sezione della Corte di Appello di Trento (per i nn. 202, 703, 861, 862).

Agli Uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali delle Corti d'Assise di:

Ancona (per i nn. 1109,1110,1111,1112,1113);

Ascoli Piceno (per i nn. 461, 462, 465, 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716);

Belluno (per il n. 530);

Bergamo (per i nn. 537, 979, 981, 982, 983);

Bologna (per i nn. 959, 960, 961);

Bolzano (per il n. 702);

Brescia (per i nn. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 980);

Como (per i nn. 970, 972, 973, 974);

Cremona (per i nn. 538, 539, 541);

Firenze (per i nn. 883, 886);

Genova (per i nn. 335, 336, 338, 339, 340);

Grosseto (per i nn. 1146,1147,1151, 1152,1153, 1154, 1155, 1165, 1166,1169);

Lucca (per il n. 964);

Macerata (per i nn. 986, 987, 988, 989, 1116, 1117, 1170, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178,

1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,1189, 1190,1197,1198,1199);

Mantova (per i nn. 84, 87, 94);

Milano (per i nn. 201, 203, 206, 325, 330, 356, 357, 363, 365, 529, 531, 532, 540, 955,

956, 957, 958, 965, 966, 967);

Pavia (perinn. 534,1173);

Perugia (per i nn. 1115,1148);

Pistola (per i nn. 501, 502, 517);

Roma (per i nn. 1149, 1150);

Udine (per i nn. 371, 377, 381);

Vercelli (per i nn. 873, 875, 876, 877, 881, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 963).

Dopo il primo quadrimestre del 1946, e cioè successivamente alla loro trasmissione all'Autorità giudiziaria ordinaria, non è più intervenuto per tali atti alcun provvedimento da parte della Proc. Gen. Mil., né è stata adottata per essi alcuna iniziativa intesa a conoscere l'esito avuto da tali pratiche presso l'Autorità giudiziaria ordinaria .

Lo stesso provvedimento di "archiviazione provvisoria", adottato il 14 gennaio 1960 dal Proc. Gen. Mil. per i fascicoli che a tale data non risultavano ancora trasmessi alle competenti autorità giudiziarie, non aveva avuto per oggetto i menzionati 202 incartamenti, ad ulteriore conferma della circostanza che gli stessi costituivano semplici copie (c.d. figurativi) di atti debitamente trasmessi agli organi incaricati della istruzione dei procedimenti e quindi atti rispetto ai quali non vi era da adottare alcun provvedimento da parte degli uffici giudiziari militari.

1.3 - Le iniziative volte a conoscere l'esito dei 202 procedimenti trasmessi ali'AGO nel primo quadrimestre del 1946.

Nel momento in cui si prende contezza (da parte della Procura generale militare di appello) dei menzionati figurativi di questi 202 fascicoli, si ha altresì modo di constatare che nel relativo registro generale mancava ogni annotazione in ordine al loro esito, ad eccezione della generica annotazione "definito" priva di ogni specificazione circa la natura e la data del provvedimento conclusivo. Circostanza, questa, che appariva dissonante anche in relazione alla diversa procedura nel frattempo adottata per gli atti trasmessi alle autorità giudiziarie militari negli anni 1965-1968, i quali comparivano annotati nel registro generale, seppure ad abundantiam e per opportuna scelta discrezionale, altresì nella parte concernente la natura e la data del provvedimento adottato.

Ed è proprio da questa constatazione che trae origine l'attività svolta dalla Procura generale militare di appello, intesa ad acquisire notizie sugli esiti dei 202 procedimenti, per il tramite di richieste in un primo momento inoltrate agli Uffici giudiziari originariamente destinatali delle denunce o a quelli che ad essi erano succeduti.

In seguito - ed in ragione delle difficoltà riscontrate nella corrispondenza con organi giudiziari in parte da lungo tempo soppressi - si ritenne opportuno rivolgere le richieste anche ai Carabinieri competenti per territorio, nel convincimento che nei rispettivi archivi potessero rinvenirsi elementi di rilievo per conoscere l'esito giudiziario dei procedimenti o per acquisire notizie utili in tale prospettiva.

La ragione per la quale detta ricerca venne svolta dalla Procura generale militare di appello è la seguente: presso detto ufficio era custodito il registro generale delle denunce per crimini di guerra, a seguito del rinvenimento del 1994, e solo per il titolare di detto ufficio (allora il dottor Giuseppe Scandurra) divenne sin da subito possibile riscontrare la anzidetta incoerenza del registro generale, anche in raffronto - come già osservato – a quanto constatato rispetto ai fascicoli inviati nel periodo 1965-1968, e coordinare ed attuare le iniziative necessarie per avere conoscenza dell'esito dei 202 procedimenti ed annotarne gli estremi nel suddetto registro generale.

I peculiari connotati di tale attività, non imposta da alcuna norma e frutto di una

comprensibile iniziativa del titolare della Procura generale militare di appello, spiegano quel che accadde in seguito, ed esattamente allorquando il dottor Giuseppe Scandurra venne nominato Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e si trasferì nel nuovo ufficio, così come l'ufficiale, già con funzioni di cancelliere, che, fino ad allora, si era occupato dei rapporti con gli organi in grado di riferire notizie utili all'anzidetto obiettivo di conoscere l'esito dei 202 procedimenti.

Su tali premesse, risultò effettivamente naturale che quell'attività, di mera ricognizione documentale, non imposta dalla legge e non attribuita ad alcun organo, proseguisse nell'ufficio in cui nel frattempo erano stati trasferiti i soggetti che se ne erano occupati sin dall'inizio; di conseguenza, si incardinò presso la Procura generale militare presso la Corte di cassazione quel complesso di iniziative che ancora restavano da attuare per realizzare l'obiettivo di disporre - come detto - di conoscenze circa l'esito dei procedimenti trasmessi all'A.G.O. nel primo quadrimestre del 1946.

Di ciò venne informato il Consiglio della magistratura militare, al quale venne in primo luogo fornito un sommario resoconto delle iniziative di ricerca intraprese, con la specifica indicazione delle date in cui le richieste erano state inoltrate; indi gli fu inviata una nota con la quale, oltre a dare atto che nel frattempo erano stati acquisiti n. 28 provvedimenti giudiziari, si comunicava, "dato l'interesse storico - giudiziario della ricerca avviata ed allo scopo di proseguire in maniera organica il lavoro già iniziato, che l'indagine conoscitiva veniva trasferita "alla Proc. Gen. Mil. della Repubb. presso la C. di Cassaz., per l'ulteriore corso" (Nota della Proc. Gen. Mil. App. al C.M.M., n. P0497-612/BRU, in data 16.04.1997).

Con successiva nota (Missiva in data 22/02/1999), infine, veniva comunicato al CMM, ed esattamente alla Commissione speciale sui crimini di guerra, una situazione aggiornata di tali incartamenti e veniva specificato: il numero di quelli per cui era stato reperito un provvedimento giudiziario; il numero di quelli per i quali si era in attesa di prevedibile risposta dell'A.G.O. o dei

Comandi C.C. interessati; ed infine il numero dei residui, per i quali erano in corso attività intese ad identificare gli organi in grado di fornire notizie.

1.4. - Trasmissione nel luglio 2002 di 54 incartamenti alle Procure Militari di Torino, Verona, Roma e La Spezia.

Nel luglio del 2002 la PGM presso la Corte di Cassazione, con nota a firma del Sost. Proc. Gen. dottor Roberto Rosin, ritenne opportuno trasmettere alle Procure militari nel cui ambito ricadeva il luogo del commesso crimine n. 54 fascicoli, evidenziando che si trattava di atti già trasmessi alla competente autorità giudiziaria, che era in corso un'attività di ricerca e documentazione circa il loro esito ed espressamente richiedendo ai destinatari di provvedere alla «allegazione ad atti eventualmente in possesso» o di comunque dar corso «ad ogni ragionevole utilizzo».

Vennero così inviati 30 incartamenti alla Proc. Mil. di Torino, 9 alla Proc. Mil. di Verona, 14 alla Proc. Mil. di Roma e 1 alla Proc. Mil. di La Spezia (Note di trasmissione della Proc. Gen. Mil. Cass. a P.M. Torino, Verona, Roma e La Spezia).

I suddetti uffici giudiziari militari ritennero doveroso, o quanto meno opportuno, trasmettere a loro volta gli incartamenti ricevuti direttamente alle autorità giudiziarie ordinarie astrattamente competenti.

Successivamente la Procura generale ritenne di inviare nuovamente le richieste agli organi giudiziari ordinar! ed in tal modo, integrando richieste a suo tempo inoltrate, è riuscita ad avere notizia dell'esito di 31 dei suddetti 54 procedimenti, ed esattamente di quelli contrassegnati nel Ruolo Generale ai numeri: 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716, 873, 875, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 1114.

1.5. - Sulle modalità della ricerca storica.

Nel corso dell'esame dei fascicoletti contenenti le copie degli atti a suo tempo trasmessi all'AGO e le risposte fornite dagli Uffici richiesti di accertare e comunicare l'esito dei procedimenti, si è constatato che in alcuni casi i Comandi CC hanno proceduto ad assumere informazioni dai parenti delle

vittime e da soggetti che, anche in esito alle deposizioni rese dai primi, apparivano in grado di fornire elementi idonei alla ricostruzione e comprensione dell'accaduto.

Le suddette iniziative, certo non richieste e del tutto esorbitanti rispetto alla finalità di documentazione storica esplicitata nelle note inoltrate dalla Procura generale, pongono il problema di che destinazione dare agli atti così ricevuti - per solito consistenti in una mera rievocazione dei fatti già descritti nelle originarie notizie di reato - ed, in particolare, inducono a chiedersi se non sia opportuno trasmetterli alle autorità giudiziaria di primo grado, in ragione del fatto che talvolta concemono procedimenti a suo tempo instaurati e conclusi nei confronti di ignoti ed in ogni caso per la determinante constatazione che appare comunque preferibile che gli stessi vengano esaminati da autorità che hanno istituzionali competenze alla trattazione dei procedimenti e che per tale ragione possono valutarne l'effettivo significato.

Inoltre non va sottaciuta la circostanza che la valutazione di tutto ciò che attiene alla delicata materia dei crimini di guerra subisce il forte condizionamento delle pesanti omissioni registratesi nel passato e rende oltremodo opportuno, anche alla luce delle insinuazioni maturate nel corso di anni più recenti - in verità ingenerose nei confronti dei tanti sforzi compiuti dalla magistratura militare a far data dalla scoperta del noto archivio dei crimini di guerra - che venga evitata ogni iniziativa che si ponga in oggettivo contrasto con la unanimemente condivisa esigenza di trasmettere alle competenti autorità giudiziarie ogni atto ed elemento astrattamente suscettibile di valutazione ed impiego processuale.

Ciò premesso e sottolineato ancora una volta che si tratta comunque di fascicoli già trasmessi alla competente A.G.O. nel 1946 (vedasi l'elenco completo al par. 1.2), va rilevato che gli incartamenti rispetto ai quali si pone l'anzidetta esigenza sembrano soltanto quelli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale: 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154 (10 fascicoli). Ciò in quanto gli ulteriori 5 fascicoli in cui parimenti si rinvengono atti di assunzione di informazioni (contrassegnati dai numeri di registro generale 340, 703, 875, 898, 1112) risultano infatti trasmessi agli organi giudiziari militari nell'ambito di quei 54 fascicoli di cui si è detto sopra

ed in ragione del fatto che rispetto agli stessi non era stato possibile avere utili indicazioni circa l'esito dei procedimenti. Quanto, infine, al fascicolo 970, va preso atto che gli atti acquisiti successivamente dagli organi di P.G. risultano già trasmessi, a cura della P.G.M. presso la Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica di Como in data 21 maggio 2004.

Per le sopra indicate considerazioni, pertanto, ritiene il Consiglio che i fascicoli in cui si rinvengono i suddetti atti debbano avere lo stesso destino dei 54 fascicoli inviati nell'estate del 2002 ad alcuni organi giudiziari militari di primo grado, in modo che siano costoro -valutate le peculiarità delle diverse vicende e presi gli opportuni contatti con gli organi giudiziari a suo tempo destinatari degli atti - ad assumere le opportune determinazioni in merito.

1.6. - Considerazioni conclusive.

Gli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva consentono di escludere che in relazione ai citati 202 figurativi vi sia stata una qualsiasi attività di occultamento. Le ricerche svolte sui figurativi, infatti, non avevano altro scopo che quello di acquisire informazioni in merito all'esito dei procedimenti penali instaurati a seguito della trasmissione delle denunce del primo quadrimestre del 1946.

Di conseguenza non può che ribadirsi quanto già asserito nella delibera adottata dalla Commissione speciale per i procedimenti per i crimini di guerra in data 9 marzo 2005, con la quale si è affermato che l'attività volta ad acquisire la conoscenza dell'esito dei procedimenti instaurati presso l'Autorità Giudiziaria, iniziata dalla Proc. Gen. Mil. presso la C. Mil. App. e proseguita dalla Proc. Gen. Mil. Cass., ha riscontrato una esigenza di ragionevole opportunità; al punto che si è ritenuto conseguente indicare che essa continui per la parte residua2, in modo da disporre del massimo possibile di elementi di conoscenza in merito all'esito dei procedimenti penali concernenti le fattispecie di cui ai predetti 202 incartamenti.

PARAGRAFO II) In merito al "non luogo a provvedere" apposto sui 71 fascicoli (trasmessi a questo Consiglio dal Procuratore generale militare presso la Corte di appello con nota dell'8 febbraio 2005).

2.1.- La vicenda trova il proprio antecedente nella decisione con la quale i titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello designarono, nel giugno 1994 - ed in esito al rinvenimento delle denunce per crimini di guerra - un magistrato di ciascun ufficio per sottoporre a ricognizione ed esame il materiale scoperto negli archivi ed adottare i provvedimenti di pertinenza.

In particolare, il Procuratore generale militare di appello con nota del 04.07.1994,

comunicava di aver "incaricato il Sost. proc. gen. mil. anziano, Dr. Nicolosi di seguire attentamente l'intera questione e di esaminare gli eventuali atti di risulta" (nota del Proc. gen. mil. Scandurra n. 25/R/Cont. del 04.07.1994).

Con successiva nota del 05.07.1994, il Proc. Gen. Mil. presso la Cass., Prof. Maggiore, designò il Sost. Proc. Gen. Mil. Dr. Bonagura e lo incaricò di occuparsi dei necessari interventi in ordine al contenuto della precitata nota del 24.06.94, con "facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, (si fosse) rivelalo) pertinente alrisultato" (nota del Proc. gen. mil., n. 34/R del 05.07.1994).

La designazione dei due Sostituti procuratori generali, appartenenti a due differenti Uffici di Procura, era da ascrivere alla circostanza che non risultava chiaro quale dei due Uffici dovesse ritenersi competente a risolvere la complessa materia ed a definire la sorte degli atti rinvenuti nei locali del Trib. Speciale per la Difesa dello Stato.

Nel corso della attività sopra specificata (espletata nel periodo dal 7 novembre 1994 al 26 maggio 1995) i due magistrati dottor Nicolosi e dottor Bonagura provvedevano ad inviare alle competenti Procure militari tutti i fascicoli contenenti notizie di reato, redigendo un verbale delle attività compiute (30 maggio 1995) ed in questo dando atto che la gran parte dei fascicoli rinvenuti (in seguito risultati nel numero di 695) erano stati trasmessi alle competenti Procure militari (cfr. delibera CMM del 23 marzo 1999, pag. 10). Nel predetto verbale si specificava inoltre che per «alcuni fascicoli .. erano già stati svolti i relativi procedimenti con emissione di sentenze definitive in alcuni casi da parte dell'Autorità giudiziaria militare e in altri casi da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria». Infine si rilevava che «numerosi incartamenti

..contenevano corrispondenza d'ufficio senza alcun riferimento a specifici fatti criminosi», sicché di essi ne era stata «disposta l'archiviazione presso l'Archivio storico».

In seguito si prendeva atto che per numero 71 fascicoli non era stata disposta la

trasmissione alle Procure militari e si era decretato, con annotazione apposta sulla

copertina e trascritta nel registro generale, un "non luogo a provvedere".

In esito alle audizioni (6 luglio 2005) dei predetti due magistrati (dott. Nicolosi e dott. Bonagura), si è appreso che il non luogo a provvedere era stato concordemente disposto per la determinante ragione che gli asseriti fascicoli consistevano soltanto della copertina e non contenevano nessun atto, ad eccezione del noto prowedimento di archiviazione provvisoria sottoscritto dall'allora Procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare, dottor Santacroce, e recante la data del 14 gennaio 1960. Di conseguenza, si ritenne che le annotazioni riportate sul frontespizio delle copertine, e contenenti il nome delle vittime e il titolo del reato, non potessero considerarsi alla stregua di una notizia di reato e pertanto non vi fosse l'obbligo di inoltrarle agli organi di procura.

Su tali basi venne adottato il prowedimento di non luogo a provvedere, che «stava a significare che in quei casi specifici non c'era da trasmettere nulla, o da attivare alcuna attività, perché non esistevano gli elementi, dal momento che all'interno delle "false"copertine non c'era nulla se non il prowedimento di archiviazione... Si trattava di indicazioni insufficienti a enucleare una qualsiasi notizia che potesse avere una consistenza ai fini di un'utilizzazione giudiziaria.» (audizione del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura, del 6 luglio 2005).

2.2. - L'esito degli accertamenti disposti dal CMM.

La Commissione speciale sui procedimenti per crimini di guerra istituita con delibera CMM del 9 novembre 2004, dopo aver integrato le scarne annotazioni riportate sui menzionati fascicoli con alcuni elementi tratti dal registro generale ed avere individuato gli organi di polizia giudiziaria che avevano a

suo tempo inoltrato le denunce in questione, ha in primo luogo rilevato che 2 dei 71 fascicoli, ed esattamente quelli contrassegnati dai numeri di registro generale 196 e 525, si riferiscono ad atti debitamente trasmessi a suo tempo alle competenti autorità giudiziarie (il procedimento iscritto al numero 525 risulta definito dalla Corte di Assise Straordinaria di Genova con sentenza del 7 agosto 1945; quello contrassegnato dal numero 196 è stato trasmesso al Tribunale militare di Firenze in data 30 gennaio 1947).

Indi, dopo aver constatato che i residui 69 fascicoli traevano origine da denunce iscritte nel registro generale nell'ambito di gruppi di denunce provenienti da determinati Comandi Carabinieri, la Commissione ha richiesto ai Tribunali militari che avevano ricevuto e definito le altre denunce di inviare copia dei fascicoli relativi a queste ultime, nella supposizione che all'interno dei medesimi potessero trovarsi gli atti relativi alle annotazioni riportate sui 69 fascicoli privi di documenti di supporto.

L'iniziativa non ha sortito alcun esito positivo in quanto negli atti ricevuti non si è trovato nulla che avesse attinenza con gli episodi sinteticamente annotati nel frontespizio delle 69 copertine. Di conseguenza si è ritenuto opportuno, nel tentativo di rinvenire gli atti posti a base delle predette annotazioni, trasmettere - con nota del 16 marzo 2005 - l'elenco delle persone offese all'Ufficio Operazioni del Comando Generale dei Carabinieri, con la richiesta di provvedere ad ogni utile iniziativa allo scopo di reperire gli atti contenenti le denunce.

Con nota del 3 giugno 2005 il Comando generale dei Carabinieri ha trasmesso gli atti acquisiti in esito alla richiesta di cui al punto precedente, precisando che non è stato possibile rintracciare alcun atto di denuncia e che quanto reperito appariva comunque utile «per ricostruire le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificarono gli eventi delittuosi in oggetto». Si aggiungeva, inoltre, che «l'Istruzione sul Carteggio per l'Arma dei Carabinieri prevede la distruzione di quello relativo all'attività di polizia trascorsi 20 anni dall'ultimo atto».

Effettivamente gli atti acquisiti, che per buona parte riguardano episodi di violenza omicida commessi in danno di militari dell'arma dei carabinieri, sono

idonei a consentire di inquadrare le circostanze di tempo e luogo in cui ebbero a verificarsi alcuni degli episodi sommariamente descritti nelle 69 copertine.

In particolare ciò si è riscontrato in riferimento ai fascicoli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale:

935- violenza con omicidio in danno di Macchielli Giuseppe, Conti Enrico, Macchielli Gino, Macchielli Francesco, Macchielli Rosina, Macchielli Dina, Macchielli Maria, Gandolfi Ida, Macchielli Maria, Valdissera Girolamo, Sandolini Fulvia e Valdisserà Gaetano;

1031 - violenza con omicidio in danno dei carabinieri Leonardi e Crocco;

1035 - violenza con omicidio in danno dei carabinieri Trailo, Caringi e Barone;

1046- Violenza con omicidio a danno del carabiniere Conte Alessandro;

1062- violenza con omicidio in danno di Vincioni Maria;

1123- violenza con omicidio in danno di Pocognoli Don Enrico.

Tali elementi consentono di dare un minimo di riscontro alle annotazioni riportate sulla copertina dei predetti "fascicoli" e lasciano aperta la possibilità che successive indagini, condotte anche con riferimento alla totalità dei fascicoli trasmessi alle competenti Procure militari negli anni 1965-1968 e a decorrere dal 1994, consentano di risolvere l'enigma di queste 71 copertine prive di atti processuali e di rinvenire in altri fascicoli le denunce che si riferiscono ai fatti di reato ivi sinteticamente annotati.

2.3. - Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, ritiene il Consiglio che la decisione di decretare un "non luogo a provvedere" per le 69 copertine, ancorché condotta con trasparenza e sulla base di motivazioni che hanno posto in risalto la circostanza che non risultavano atti processuali da trasmettere, vada superata a beneficio di una opzione che - in conformità a quanto è stato fatto per tutti gli altri fascicoli rinvenuti nel noto archivio e nella prospettiva di non lasciare nulla di intentato per rimediare oggi alle omissioni del passato - ravvisi la necessità che siano trasmessi agli organi giudiziari di primo grado.

E' però da escludere che si sia inteso impedire che le competenti Procure potessero

disporre indagini sui predetti fatti. Nulla autorizza detta ipotesi e la assoluta trasparenza di intenti e motivazioni con la quale i due magistrati hanno assolto il loro incarico, inoltre, rende del tutto chiaro che i predetti, pur incorrendo in una erronea valutazione degli elementi complessivamente disponibili e trasmesso all'archivio atti annotati nel registro delle denunce per crimini di guerra, non hanno perseguito alcuna finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella che ha contrassegnato l'intera attività compiuta.

Resta il fatto, però, che va esperito ogni utile tentativo per ricostruire le circostanze di tempo e luogo in cui sono accaduti i fatti indicati nel frontespizio delle 69 copertine.

Quale coerente sviluppo ed attuazione di quanto sopra, si impone, di conseguenza, la trasmissione dei 69 fascicoli alle competenti Procure militari, in relazione al luogo del commesso delitto per quelli rispetto ai quali sono stati acquisiti elementi in tale prospettiva e, per tutti gli altri, in relazione alla ubicazione del Comando Carabinieri che ha provveduto ad inoltrare la denuncia nel 1944-45 e di cui alle pertinenti annotazioni del Ruolo Generale.

Fascicoli da trasmettere alle competenti Procure militari.

In esito a quanto sopra complessivamente osservato e ritenuto, vanno pertanto trasmessi alle competenti Procure militari sia i dieci fascicoli compresi nei 202 a suo tempo già trasmessi agli organi giudiziari di primo grado (contrassegnati nel registro generale dei procedimenti per crimini di guerra con i numeri 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154), sia tutti i 69 fascicoletti di cui al paragrafo II) della presente delibera. Il tutto previa acquisizione e conservazione di copia dei medesimi fascicoli presso l'archivio in cui sono custoditi tutti gli atti rinvenuti nell'estate del 1994.

In particolari i dieci fascicoli sopra indicati vanno trasmessi, a cura della Segreteria in sede e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, alle seguenti Procure militari:

fascicoli numeri 501, 961,1109 e 1154: Procura militare di La Spezia;

fascicoli numeri 206, 364: Procura militare di Torino;

fascicoli numeri 397 e 398: Procura militare di Padova;

fascicoli numeri 186 e 202: Procura militare di Verona.

Vanno inoltre trasmessi, sempre a cura della Segreteria e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte 'militare di Appello, alle competenti Procure militari i 69 fascicoli per i quali nel 1994 è stato disposto "non luogo a provvedere", in conformità a quanto indicato nell'allegata tabella ed unitamente a copia di tutti gli atti ricevuti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Il Reparto - SM-Ufficio Operazioni - (da inviare in unico esemplare a ciascuna delle Procure militari destinatarie dei fascicoli)…

Si è già detto di come un intento sostanzialmente "giustificatorio" emergente nella motivazione della delibera consigliare testè citata, risulta in realtà assolutamente ultroneo, sulla base delle valutazioni espresse sulla vicenda dallo stesso Presidente del C.M.M., nonché Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Nicola Marvulli, che è stato audito dalla Commissione proprio per fare chiarezza in ordine al contenuto della delibera.

Le sue affermazioni si appalesano particolarmente significative, al fine di fare luce su quanto accaduto in epoca coeva e successiva al rinvenimento e sulla condotta dei protagonisti della vicenda in tale periodo, anche in considerazione dell'autorevolezza e terzietà della fonte da cui promanano.

Si riportano, pertanto, gli stralci maggiormente significativi della citata audizione.

"*…ho assunto la Presidenza del Consiglio della magistratura militare nell'agosto del 2001. Al l'epoca vi erano pratiche che erano solo apparentemente, ma non sostanzialmente, definite; vi era la pratica relativa al rinvenimento di questi fascicoli negli uffici della Procura generale della Corte di appello militare di Roma.*

Presi visione della delibera adottata dal Consiglio della magistratura militare nel 1999; ritenni anch'io che fosse necessario un completamento dell'indagine conoscitiva che era stata effettuata dal consiglio.

Infatti, io ho trovato un consiglio che era gia` in attivita` e che aveva proceduto all'approvazione della delibera del 1999.

Intrapresi quindi l'iniziativa di nominare una commissione, nell'ambito del Consiglio della magistratura militare, che procedesse ad un'analitica ricognizione;

infatti, per me, giudice ordinario abituato all'analisi degli atti, mancava una ricognizione analitica del contenuto di questi fascicoli, o copertine che fossero.

Invitai anche a completare le notizie risultanti dalle copertine dei fascicoli con le notizie piu` precise e indubbiamente piu` analitiche che erano contenute nel registro generale delle notizie di reato.

Successivamente vi furono una serie di riunioni della commissione – questa infatti lavoro` al meglio nelle condizioni date – al termine delle quali si ebbe un certo risultato: da questo emergeva che, per 202 fascicoli, il contenuto di questi era effettivamente stato trasmesso all'autorita` competente ed erano anche intervenute le definitive pronunce giudiziarie.

Per gli altri fascicoli, viceversa, vi era il vuoto piu` assoluto: sulle copertine, infatti, veniva indicato genericamente il fatto accaduto, vale a dire la strage, prevalentemente perpetrata da forze nazifasciste a danno, quasi esclusivamente, di militari e di carabinieri; in alcuni di questi veniva indicato il luogo e la data del fatto.

D'intesa con la commissione, pensammo di rivolgerci immediatamente all'ufficio archivio della documentazione presso i carabinieri.

Questi ultimi ci hanno risposto, affermando che essi avevano una regola: dopo venti anni, ogni atto veniva distrutto.

Pertanto, non ci hanno potuto fornire notizie al riguardo.

Abbiamo tuttavia chiesto alle singole procure se avessero informazioni riguardanti quel fatto che veniva indicato sulla copertina. Non abbiamo avuto se non parziali risposte: in due casi abbiamo potuto riscontrare che vi era stato l'intervento della corte di assise di Genova e di quella di Torino, che avevano condannato gli autori di questi reati.

Successivamente ci siamo dovuti fermare.

Abbiamo quindi approvato – io mi sono ovviamente astenuto, per ragioni di opportunita`, dalla votazione – una risoluzione con la quale, in ogni caso,

venivano trasmessi alle singole autorita` , che apparentemente ritenevamo competenti sulla base di queste scarne indicazioni, tutti gli atti.

Successivamente alla trasmissione, qualcuno ci ha chiesto come avessimo fatto a ritenere tali autorita` competenti per un determinato fatto. Noi non abbiamo formulato, se non un'ipotesi di possibile competenza, ricavandola dall'indicazione

che era contenuta sulla copertina di questi fascicoli.

Quanto poi all'occultamento di questi fascicoli e alle modalita` di rinvenimento, non posso fornire alcuna indicazione, perche´ si tratta di eventi che si sono verificati quando non facevo parte del Consiglio della magistratura militare.

Certo, da magistrato, mi stupisce il fatto che, all'atto di un rinvenimento di fascicoli in un armadio, non si sia provveduto immediatamente a redigere un verbale, dal quale risultasse quale fosse il contenuto di quei fascicoli. Dopo di che, si sarebbero dovuti adottare i relativi provvedimenti di competenza.

Quali provvedimenti di competenza ? Per esempio, la trasmissione delle carte a chi era competente…"

"… Sulla base del rinvenimento di queste copertine noi avevamo un problema: ricostruirne il piu` possibile il contenuto. Cio` poteva essere fatto o rivolgendoci, sulla base del registro delle notizie di reato, a coloro che potevano avere denunciato questi fatti, cioe`, l'Arma dei carabinieri, oppure attraverso delle indagini da effettuare presso le procure militari competenti.

In realta` , abbiamo percorso tutte e due le strade ma, per un verso, ci e` stato risposto che non era possibile fornire alcuna notizia in merito ai fatti in questione

perche´ gli eventuali atti erano stati Vorrei ribadire che la valutazione dei comportamenti di magistrati che hanno partecipato alle operazioni successive al rinvenimento di tutti questi fascicoli sono state deliberatamente omesse dal Consiglio della magistratura militare; questo, per la semplice ragione che noi vogliamo che l'iniziativa di promuovere un accertamento di carattere disciplinare parta dagli organi responsabili della funzione disciplinare nei

confronti dei magistrati militari, vale a dire dal ministro della difesa e dal procuratore generale

presso la Corte di cassazione. Questo sino ad ora non e` intervenuto e, pertanto, noi non abbiamo ne´ prosciolto ne´ condannato alcuno. Ci siamo limitati a svolgere il nostro dovere, ovvero quello di non mettere piu` «una lastra di cemento» su queste pratiche, bensì di dar loro uno sbocco definitivo, l'unico formale possibile, che era quello di investire le procure competenti…"

"…Per gli altri 69 fascicoli non so francamente cosa abbia ispirato i magistrati che si sono occupati di questi fascicoli a comportarsi diversamente. Francamente non so rendermi conto di questo diverso comportamento.

Cio` che posso dire e` che vi e` questo strano provvedimento di archiviazione che non ha senso, perche´ il pubblico ministero dell'epoca non poteva archiviare, ma doveva chiedere esclusivamente al giudice di farlo. Evidentemente, essi avranno ritenuto che anche in questi fascicoli vi fossero delle copie e non degli originali.

In ogni caso, non si e` provveduto tempestivamente alla trasmissione degli atti a chi doveva riceverli…"

"…Noi abbiamo voluto, in sostanza, dire che tutto deve andare dove deve andare. Il Consiglio della magistratura militare non e` un archivio di fascicoli: i fascicoli penali devono essere tenuti dall'autorita` giudiziaria…"

"…Se poi mi domanda che cosa si sarebbe dovuto fare, in ipotesi, rispondo dicendo che se io trovassi una carta riguardante un procedimento che non appartiene alla mia competenza, la trasmetterei immediatamente; fosse o meno gia` pervenuta all'autorita` competente, io la trasmetterei comunque all'autorita` competente…"

"…Di tutto questo e` costantemente informato l'organo che puo` promuovere l'azione disciplinare, vale a dire il ministro della difesa. Il Consiglio della magistratura militare non puo` proporre un'iniziativa autonoma in materia di procedimento disciplinare.

Possiamo soltanto segnalare i fatti ed attenerci alle scelte discrezionali, anche perche´ l'azione disciplinare e` discrezionale in Italia, e non obbligatoria, al pari dell'azione penale…" (cfr. audizione dell'11.10.2005).

§ 32. La pressione dei mezzi di informazione e dell'opinione pubblica per il recupero della "verità e giustizia"; l'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati a conclusione della XIII legislatura.

Si è già fatto cenno al precedente § 31 di come nel periodo successivo alla scoperta dell'archivio a Palazzo Cesi si sia fatto in modo che la questione non fosse portata a conoscenza dell'opinione pubblica , ma circoscritta agli ambienti della magistratura militare.

Ed in effetti per circa due anni, ovvero fino all'estate del 1996, tanto gli organi di controllo, quanto i mezzi di informazione rimasero all'oscuro della vicenda.

Tuttavia è verosimile ritenere che anche all'interno della Magistratura militare vi fossero correnti di pensiero differenti, se si pone mente al fatto che fu su sollecitazione del dottor Antonio Sabino e del dottor Sergio Dini che fu avviata l'indagine conoscitiva del C.M.M.

Del resto fu proprio la diffusione della notizia sulla stampa, ed il conseguente dibattito che ne seguì, che portò questi ultimi a sollecitare il Consiglio affinché si attivasse.

Franco Giustolisi è autore, insieme al collega Alessandro De Feo, degli articoli pubblicati da "L'Espresso" in data 22 marzo 1996 e 22 agosto 1996 e, da solo, dell'intervista al dottor Giovanni Di Blasi sostituto procuratore generale militare negli anni '60 e collaboratore di Santacroce) apparsa sullo stesso settimanale il 29 agosto 1996 e

sostanzialmente riportata nel libro "L'Armadio della vergogna" pubblicato nel 2004[613].

Nell'articolo del 22 marzo 1996, dal titolo"Lasciate stare Erich il nazista", è riportato sia nel testo sia in un piccolo box fotografico un frammento (due capoversi nel testo, uno nella riproduzione fotografica) del documento anonimo, apparentemente proveniente dalla magistratura militare e risalente all'inizio degli anni '60, che Giustolisi avrebbe ricevuto via posta facendone uno degli argomenti trainanti dell'articolo. Nel documento, infatti, si afferma in sostanza che procedere quantomeno in contumacia nei confronti dei più importanti criminali nazisti (quali ad esempio l'ex giudice militare tedesco gen. Hans Keller[614]) è tecnicamente possibile ma non è opportuno, o così almeno lo riterrebbe la Procura Generale militare, per non "turbare ancora una volta l'opinione pubblica riportando alla ribalta il triste episodio dell'eccidio delle Fosse Ardeatine ".

Con la pubblicazione dell'articolo del 22 marzo 1996, quindi, il caso dell'Armadio cessa di fatto di rimanere circoscritto agli ambienti della Magistratura militare e viene portato all'attenzione della pubblica opinione divenendo anche oggetto di dibattito politico.

Contestualmente, come si è visto, del caso viene investito anche il Consiglio della Magistratura Militare.

In ordine al documento anonimo, che consterebbe di 5 cartelle scritte a macchina, Giustolisi ha confermato innanzi alla Commissione (cfr. audizione del 01.12.2005) ciò che aveva dichiarato al C.M.M. (cfr. doc. 3/2), ovvero di averlo ricevuto via posta in forma anonima.

Il giornalista aggiunge poi di aver smarrito l'articolo all'interno del suo disordinato archivio personale e di non essere in grado di produrne

---

[613] Nel libro, in cui è ripubblicato il frammento del documento anonimo di cui si parla in questa nota, non sono presenti elementi di novità rispetto ai temi di interesse per la Commissione toccati nell'audizione di Franco Giustolisi del 29.11.1996

[614] Si tratta del magistrato militare addetto all'Ufficio Legale del Comando del gen. Kesselring che avrebbe avuto un ruolo nella strage delle Fosse Ardeatine. cfr. nota 354 al § 16

una copia alla Commissione, che è interessata a verificarne l'autenticità e la provenienza.

Risulta piuttosto evidente che il contenuto e il tono generale dell'audizione di Giustolisi suscitano evidenti motivi di perplessità.

Ed infatti si è avuta la netta sensazione che il giornalista, collocato in un'area in senso lato "radicale" e molto critico in genere nei confronti delle Istituzioni, non consideri la Commissione stessa come un "interlocutore valido".

Pur considerando la scelta anche deontologica di appellarsi al segreto professionale, essendo Giustolisi giornalista professionista, è chiaro che l'importanza dell'argomento sembra escludere che il documento possa essere stato improvvisamente inviato in forma anonima a Franco Giustolisi, pur "vecchia firma" dell'Espresso, da qualcuno che non lo conosceva mentre lascia presupporre contatti precedenti all'interno della magistratura militare o di un ambiente comunque interessato a rendere noto il caso.

Appare poi scarsamente plausibile che il giornalista abbia smarrito un documento di così notevole rilievo in un'inchiesta di rilevanza nazionale, nonostante il lasso di tempo trascorso. Inoltre non uno, ma due (Giustolisi e De Feo) sono i giornalisti che si sono occupati del caso e la pubblicazione di un frammento nell'articolo del 22 marzo 1996 lascia supporre che il documento sia stato almeno in parte scannerizzato.

La mancata esibizione del documento può essere dovuta a varie ragioni, riconducibili sia alla accennata sfiducia nei confronti dell'interlocutore, sia alla necessità di tutelare meglio la fonte diretta del giornalista.

In ogni caso si deve ribadire che la divulgazione del caso attraverso i mezzi di informazione –che, per quanto sin qui detto, è verosimile sia avvenuta su *input* della stessa magistratura militare- ha portato ad affrontare il problema tanto a livello istituzionale, da parte del C.M.M., quanto a livello politico, mediante un'indagine conoscitiva condotta

dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, alla fine della XIII legislatura.

In data 18 gennaio 2001, infatti, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ha deliberato una indagine conoscitiva "*sulle archiviazioni di 695 fascicoli, contenenti denunzie di crimini nazi-fascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale, e riguardanti circa 15.000 vittime*".

L'indagine, come si legge nel documento conclusivo, è nata dall'esigenza di verificare le cause di tali archiviazioni, le quali, già ad un primo esame, risultavano essere anomale in ragione del contenuto stesso dei fascicoli rinvenuti e delle modalità della loro conservazione.

Non solo, la Commissione Giustizia rileva che dall'indagine condotta dal C.M.M. erano emersi fatti estremamente importanti per la ricostruzione storica della vicenda, che si era andata sempre più prefigurando di carattere politico, piuttosto che giuridico.

I gravi dubbi che la relazione suscitava circa una presunta volontà politica diretta ad occultare i fascicoli sulle stragi nazifasciste e l'insistente disperata ricerca della verità da parte di associazioni dei partigiani, dei parenti delle vittime di tali stragi, dei comuni che ne sono stati tragici teatri ed, in particolare, del Comitato per la verità e giustizia, hanno pertanto indotto il Parlamento della Repubblica ad attivare lo strumento conoscitivo in questione, al fine di chiarire i termini complessivi della vicenda.

Ovviamente detta indagine non ha potuto non risentire dello ristretto margine di tempo a disposizione della Commissione, in ragione dell'imminente conclusione della legislatura.

L'indagine quindi ha avuto come obiettivo principale quello di comprendere se vi siano stati condizionamenti subiti dalla magistratura militare e se sarebbe stato quindi possibile, a tempo debito, perseguire i colpevoli, ovvero se le diverse Procure militari dei luoghi dove si svolsero i fatti avrebbero potuto individuare e perseguire i responsabili dei reati scoperti, qualora fossero stati loro trasmessi, a tempo debito, i fascicoli.

Lo scopo dell'indagine conoscitiva è anche stato quello di valutare l'opportunità di promuovere l'istituzione di una Commissione di inchiesta, che verificasse gli ambiti delle eventuali responsabilità storiche, politiche e giuridiche.

Nel corso dei lavori la Commissione Giustizia ha svolto una serie di audizioni, ma, in ragione della ravvicinata scadenza della legislatura, non è riuscita a sentire il senatore Emilio Paolo Taviani (Ministro della Difesa nel 1956), la cui testimonianza sarebbe stata sicuramente utile per meglio comprendere l'intera vicenda.

La Commissione ha effettuato una ricostruzione dei fatti dalla quale deduce che, almeno dal 1947 fino al 1974, la magistratura militare ha seguito una linea unitaria e conforme in ordine al trattamento da riservare ai fascicoli *de quibus*, ed in particolare attraverso l'operato dei tre diversi procuratori generali intervenuti in momenti importati di questa vicenda: Borsari per il periodo 1944-1954, Mirabella dal 1954 al 1958 (periodo in cui si colloca il significativo scambio di note tra il Ministero della difesa e quello degli esteri) e Santacroce per il periodo dal 1958 al 1974 (in cui rientrano le archiviazioni del 1960 e i cosiddetti «inoltri selezionati»).

Nell'inchiesta vengono individuate tre date come momenti fondamentali della vicenda: il 20 agosto 1945, il 10 ottobre 1956 ed il 14 gennaio 1960.

Il 20 agosto 1945 perché si svolse, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza di funzionari dei vari ministeri interessati e del procuratore generale militare, che all'epoca era il dottor Umberto Borsari, una riunione con oggetto proprio le molteplici denunce di crimini di guerra, che nel frattempo stavano pervenendo alle autorità.

La riunione si tenne anche a seguito dell'invito rivolto all'Italia dal Dipartimento di Stato americano di denunciare alle Nazioni Unite crimini di guerra commessi dai tedeschi.

A tale proposito nel documento conclusivo si sottolinea che proprio un'accurata indagine storica sulle relazioni fra l'Italia e gli Alleati

avrebbe potuto fornire la chiave di lettura di una vicenda sulla quale gli elementi conoscitivi risultavano scarsi e confusi, se ricercati solamente in un ambito ristretto alla politica interna.

Infatti nel periodo febbraio – giugno 1945 il Governo aveva preventivato di effettuare una azione di ricerca dei colpevoli, che trovava il sostegno degli alleati. Proprio a tal fine, furono intensificati i rapporti a livello istituzionale tra il Governo italiano ed il Quartier generale alleato. Solo nell'estate del 1945, comunque, si delinearono linee di fondo in ordine alla politica da seguire nei confronti dei criminali di guerra da parte degli alleati. Queste furono fondamentalmente due. Si decise che, per quanto riguardava i gradi più alti (i generali tedeschi), fossero gli inglesi ad occuparsi della loro punizione in tribunale, ritenendo che l'Italia non avesse le risorse tecniche necessarie, né l'energia per portare avanti simili processi.

L'idea di allora degli alleati, quindi, era di tenere un processo unico per quanto riguardava i comandanti di armata, di corpo e di divisione. Nell'agosto del 1945, infatti, gli inglesi avevano acquisito prove sufficienti sul fatto che la condotta bellica dei tedeschi nei confronti delle popolazioni italiane aveva configurato un atteggiamento ed una volontà terroristica nei confronti della popolazione civile tale da giustificare una vera e propria «Norimberga italiana».

Accanto a questo processo generale per crimini di guerra, si sarebbero dovuti svolgere gli altri processi, la cui competenza sarebbe stata conferita

all'Italia. Si riteneva, infatti, che gli italiani avrebbero dovuto effettuare i processi per i responsabili dal grado di colonnello ed inferiori.

Emergeva, in sostanza, il concetto di «reati localizzabili» e «non localizzabili»: i primi sarebbero stati attribuiti dagli alleati alle giurisdizioni nazionali, mentre i secondi sarebbero stati trattati dai tribunali internazionali.

La riunione del 20 agosto 1945 nel corso dell'indagine è sembrata essere uno dei momenti decisivi della intera vicenda e si è giunti a ritenere

che la decisione di radunare presso la procura generale del tribunale supremo militare tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie che pervenissero in relazione a crimini commessi durante la guerra, sia stata dettata dall'esigenza di accentrare tutto il materiale relativo alle stragi nazi-fasciste, per poi smistarlo agli organi giurisdizionali competenti.

Alla luce di quanto accaduto successivamente, rileva comunque la Commissione che la decisione del 1945 di accentrare presso la procura militare i fascicoli, ancorché fosse funzionale alla celebrazione dei processi o comunque alla ricognizione compiuta dei fatti che avrebbero potuto essere oggetto di quei processi, si dimostrò estremamente funzionale anche alla decisione opposta.

Tuttavia, si legge nelle conclusioni della Commissione Giustizia, inizialmente la volontà di perseguire i crimini di guerra non era, con ogni probabilità, di mera facciata, ma reale e concreta.

Ed infatti la presidenza del Consiglio dei Ministri, il 2 ottobre 1945, aveva diffuso una nota con la quale venivano date disposizioni circa l'accentramento delle informazioni presso la Procura generale militare, che

«provvederà ad esaminarli per estrarne le denunzie del caso» e si invia alla stessa Procura il modello della scheda per denunciare i fatti che fossero di competenza della Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite. Il 7 ottobre 1945 la Procura generale militare istituì un archivio generale, nel quale far confluire tutta la documentazione relativa ai crimini di guerra.

Da ciò si evince però il ruolo protagonista che gli organi di governo e, quindi, la politica assunsero sin dall'immediato dopo guerra in ordine all'accertamento dei crimini di guerra.

Indipendentemente dallo scopo che aveva la riunione dei procedimenti, la Commissione rileva l'illiceità della procedura seguita e l'illiceità dei comportamenti, piuttosto che l'illegittimità degli atti compiuti dagli organi intervenuti nella vicenda, in quanto questa è

stata caratterizzata da provvedimenti assunti in mera carenza di potere, essendo stati posti in essere da organi che non avevano il potere di assumerli.

Le archiviazioni effettuate successivamente al 1945 dal Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare sono da considerare, pertanto, non illegittime, ma inesistenti.

Tale situazione di illiceità iniziò comunque a manifestarsi già nella riunione del 1945, poiché allora si decise di concentrare tutto il materiale presso un organo, quale la Procura generale militare, che non aveva alcun potere di indagine.

Fino al 1951, data del processo Reder, furono comunque effettuati in Italia dei processi contro i criminali di guerra. Alcuni, fino al 1947, ad opera degli inglesi, altri effettuati dagli italiani.

Il 10 dicembre 1947 il Foreign Office assunse formalmente la decisione di non celebrare più alcun processo con corti militari britanniche in Italia per crimini di guerra.

Con tale decisione si chiudeva la stagione dei crimini di guerra, almeno per quanto riguardava gli alleati, ma ciò non poteva certo ritenersi pregiudiziale alla volontà dell'Italia di celebrare i processi sui crimini di guerra.

Anzi, rileva la Commissione, è da ritenere che gli italiani furono incoraggiati a svolgere tali processi, come testimonia la trasmissione da parte degli alleati dei dati relativi ad una serie di criminali di guerra e tra di essi, vi è, ad esempio Reder, il quale, nel settembre del 1951, fu processato dagli italiani.

Il documento conclusivo prosegue rilevando che il mutamento della politica degli alleati non fu comunque senza conseguenze per l'Italia.

Infatti questo mutamento di rotta avrebbe la sua giustificazione nella «guerra fredda» e sul fatto che la «dottrina Truman», sui due blocchi di Stati contrapposti, divenne la linea guida della politica occidentale dal marzo del 1947.

In questo contesto politico, la Germania, seppure divisa, diventava il tassello di un mosaico importante, assumendo un ruolo difensivo antisovietico, per cui agli Stati Uniti d'America ed all'Inghilterra non conveniva insistere sul tema dei crimini di guerra tedeschi, poiché vi era bisogno di una Germania forte, con un efficiente esercito, da contrapporre al blocco orientale.

La seconda data importante individuata dall'indagine è il 10 ottobre 1956, in quanto vi è legato un documento emblematico della rilevanza che la situazione politica internazionale assume nella vicenda.

Si tratta della già più volte citata nota inerente ad un carteggio tra il ministro degli esteri, Gaetano Martino, e quello della difesa, Emilio Paolo Taviani, relativo ad una richiesta di estradizione dalla Repubblica federale di Germania, che era stata indirizzata al ministro degli esteri.

Dal contenuto del carteggio in questione già la Commissione Giustizia giungeva a dedurre che per la costituzione dell'Alleanza atlantica si ritenne che fosse politicamente inopportuno iniziare processi per crimini di guerra, che avrebbero messo in crisi l'immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel Paese.

Quindi il documento conclusivo cita l'intervista del senatore Paolo Emilio Taviani all'Espresso, in cui lo stesso aveva affermato che la "ragion di stato" aveva condizionato, in negativo, l'accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra.

Purtroppo, nel corso dei lavori di questa Commissione non è stato possibile disporre l'audizione del senatore Taviani, in quanto non più vivente.

La terza data importante importante individuata nella precedente indagine parlamentare è quella del 14 gennaio 1960, quando il dottor Santacroce, procuratore generale militare, dispose l'archiviazione provvisoria dei fascicoli conservati a Palazzo Cesi.

Viene definita come sintomatica di una vera e propria deviazione dalla legalità, la circostanza che l'archiviazione dei fascicoli si accompagnò ad una accurata selezione degli stessi, alla quale seguì, negli anni dal 1965 al 1968, la trasmissione alle procure di circa 1.300 fascicoli, nei confronti di soggetti non noti o supportati da prove di spessore poco rilevante, che comunque non potevano dar luogo all'istruttoria di processi destinati a conclusione.

Detta archiviazione non viene definita solo come un atto adottato da un organo non competente, ma un istituto che non trova riscontro nell'ordinamento.

Quindi la Commissione ripercorre la vicenda afferente alla scadenza dei termini di prescrizione per quella tipologia di crimini nel 1965 ed alla richiesta di documentazione eventualmente ancora esistente da parte del Governo tedesco.

Si giunge quindi al 1994, anno in cui vi fu il ritrovamento di quello che viene definito l'«armadio della vergogna», prendendo a prestito una espressione giornalistica piuttosto suggestiva.

La Commissione Giustizia dà quindi contezza dell'avvenuta trasmissione dei fascicoli, nonché delle indagini compiute o ancora in corso e dei processi celebrati, senza peraltro analizzare quanto accaduto all'interno della Magistratura all'atto del rinvenimento e successivamente.

Ed infatti va sottolineato che solo nel corso della presente inchiesta, in cui si è cercato di approfondire ogni singolo aspetto del fenomeno, sono emersi tutti gli aspetti della vicenda afferenti al periodo successivo al 1994, di cui si è già ampiamente detto.

La Commissione Giustizia quindi conclude affermando che: "*Dalle audizioni svolte e dal materiale raccolto nel corso della indagine conoscitiva, in primo luogo, risulta evidente la responsabilità della magistratura militare ed, in particolare, dei Procuratori generali militari che si sono succeduti dal 1945 al 1974. L'illegalità ha avuto inizio dal primo dopo guerra, quando, anziché trasmettere i fascicoli alle procure militari competenti per territorio, si è*

preferito accentrarli presso un organo, quale la Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, che non aveva competenza al riguardo, non avendo alcuna competenza e responsabilità di indagine e di esercizio dell'azione penale. Come si è detto, l'esito della riunione del 20 agosto 1945 molto probabilmente non è stato quello di occultare i fascicoli, ma di accentrarli per poi smistarli, secondo il disegno tracciato dagli Alleati: la competenza per l'accertamento dei crimini di guerra si doveva suddividere tra l'Italia e gli Alleati, secondo criteri legati alla localizzazione del fatto incriminato od al grado dei militari coinvolti. Occorreva quindi una operazione di smistamento dei fascicoli. Tuttavia, neanche dopo il 1954, quando al dottor Borsari era succeduto il dottor Mirabella, i fascicoli vennero distribuiti alle procure competenti, così come peraltro non avvenne quando nel 1958 al dottor Mirabella subentrò il dottor Santacroce, il quale, anzi, adottò dei provvedimenti formali di «archiviazione provvisoria». In realtà, da nessun documento risulta che vi sia stata una volontà diretta, da parte dei magistrati militari, ad insabbiare i fascicoli relativi ai crimini di guerra. Tuttavia la costante violazione della legge a causa della mancata trasmissione dei fascicoli alle procure competenti, da parte di tre diversi soggetti, non può non far pensare ad un disegno unitario volto ad impedire la celebrazione di processi sui crimini di guerra. È da ritenere che i magistrati militari furono in realtà uno strumento in mano ai politici ed, in particolare, al governo. A tale proposito è opportuno ricordare che sino alla riforma del 1981 la magistratura militare non godeva delle guarentigie della indipendenza, terzietà ed imparzialità proprie della magistratura ordinaria e delle magistrature speciali.

Prima di tale data la magistratura militare era organizzata verticalmente, per cui i magistrati dipendevano dal Procuratore generale militare, il quale veniva nominato dal Consiglio dei Ministri, che costituiva, nella persona del Presidente del Consiglio, il vero ed ultimo vertice della piramide. Solo con una direttiva politica dal vertice la vicenda in esame, con tutta l'illegalità che la caratterizza, può essere spiegata.

Alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la «ragion di Stato», la quale, come abbiamo visto, dovrebbe essere stata determinata dalla «guerra fredda» che caratterizzava negli anni '50 e '60 non

solo la politica internazionale degli Stati, ma anche quella interna. È da chiedersi se la scelta politica di non procedere all'accertamento dei crimini di guerra sia stata condizionata anche dal timore che l'Italia venisse coinvolta per la condotta di guerra antecedente all'8 settembre soprattutto nei Balcani. Si tratta di una considerazione espressa dagli alleati nel 1946, che però non ha trovato alcun riscontro nella realtà dei fatti.

A circa cinquanta anni di distanza dall'accadimento dei fatti è quanto mai arduo raggiungere la verità processuale sugli stessi. Gran parte dei procedimenti scaturiti dalle denunzie contenute nei fascicoli sono stati definiti con archiviazioni o sentenze di non luogo a procedere. Purtroppo la prescrizione dei reati, nei casi in cui operi, la dispersione negli anni delle fonti di prova, il decesso degli autori o l'impossibilità del loro riconoscimento sono tutti fattori che rischiano di lasciare impunite stragi naziste come, ad esempio, quelle di Cefalonia, di Fossali e di S. Anna di Stazzema.

All'inerzia colpevole dello Stato, che per cinquanta anni non ha voluto cercare e perseguire i colpevoli, la magistratura militare sta cercando di porre oggi rimedio effettuando tutti quei processi, relativi ai crimini di guerra, che è ancora possibile svolgere. Vi è un debito morale di giustizia postuma nei confronti delle migliaia di vittime delle stragi di guerra, che le istituzioni devono oggi pagare, assicurando loro giustizia e tenendo vivo il ricordo di quanti si sono sacrificati per il bene della Patria e delle vittime inermi di raccapriccianti e vigliacche rappresaglie, espressioni della ingiustificata e inaudita ferocia delle forze naziste alleate della dittatura fascista. Bellona, le Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, Boves e Fossali sono solo alcuni dei luoghi in cui sono state compiute le atrocità nei confronti di bambini, donne, anziani e uomini inermi.

Proprio in riferimento a tali stragi, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto il 23 febbraio 2001 una delegazione composta dai sindaci di Carpi e di S. Anna di Stazzema e dai presidenti delle Associazioni partigiane combattentistiche, realtà promotrici del Comitato per la verità e la giustizia, il cui scopo è fare piena luce sulle 695 stragi nazifasciste oggetto della indagine conoscitiva. In tale occasione il Presidente della Repubblica, come ha affermato il sindaco di Carpi, ha confermato il suo impegno affinchè si

ottengano verità e giustizia sulle stragi compiute dai nazifascisti in tante parti d'Italia a partire dal 1944, facendo peraltro riferimento anche alla indagine conoscitiva in corso presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Accanto alle stragi delle quali è stata vittima la popolazione civile vi sono poi gli eccidi dei soldati italiani e dei partigiani. Non si può non ricordare la strage di Cefalonia, nella quale 6.500 soldati italiani furono massacrati dalle truppe tedesche.

Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della commemorazione dei caduti italiani a Cefalonia tenuta il 1° marzo 2001, «l'inaudito eccidio di massa, di cui furono vittime migliaia di soldati italiani denota quanto profonda fosse la corruzione degli animi prodotta dalla ideologia nazista».

Il debito che ogni cittadino italiano ha nei confronti di chi è morto per la libertà della Patria può essere pagato ricordando i sacrifici compiuti. A tale proposito è opportuno richiamare nuovamente quanto affermato dal Presidente della Repubblica ultimamente a Cefalonia: «Ai giovani di oggi, educati nello spirito di libertà e di concordia fra le nazioni europee, eventi

come quelli che commemoriamo sembrano appartenere a un passato remoto, difficilmente comprensibile. Possa rimanere vivo, nel loro animo, il ricordo dei loro padri, che diedero la vita perché rinascesse l'Italia, perché nascesse l'Europa di libertà e di pace. Ai giovani italiani, ai giovani greci e di tutte le nazioni sorelle dell'Unione europea, dico: non dimenticate»" (cfr. documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia del 6 marzo 2001).

Quale corollario delle conclusioni testè richiamate la Commissione Giustizia, nel medesimo documento conclusivo formula delle proposte di interventi, nei termini seguenti: "*Dalla indagine che la Commissione giustizia ha svolto è emersa con tutta evidenza che l'inerzia in ordine all'accertamento dei crimini nazifascisti sia stata determinata dalla «ragion di Stato», le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i Paesi del blocco occidentale durante la «guerra fredda». Si tratta di un tema che merita di essere*

approfondito nella prossima legislatura, al fine di delineare con maggiore precisione gli ambiti di responsabilità degli organi dello Stato coinvolti. Lo strumento più adeguato per raggiungere tale obiettivo è sicuramente l'inchiesta parlamentare ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

La Commissione di inchiesta, della quale si auspica l'istituzione, non dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità delle stragi di guerra, il cui compito spetta alla magistratura militare, ma verificare quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito alla giustizia di fare il suo corso, anche nominando un Comitato composto da storici, al quale affidare il compito di procedere ad una esauriente ricostruzione storica del fenomeno. In tal senso, al termine dell'indagine conoscitiva, la Commissione giustizia sottolinea l'esigenza che agli storici italiani, studiosi di quella vicenda, sia messa a disposizione la documentazione custodita negli archivi italiani, (Ministero degli esteri, della difesa, della giustizia, dell'Arma dei carabinieri, della Procura generale militare). Il lavoro di ricostruzione storica di quel periodo è stato sinora affidato alla possibilità di consultare archivi stranieri (in particolare inglesi ed americani).

La desegretazione, ove non rechi pregiudizio agli interessi dell'ordinamento tutelati dal segreto di Stato, appare oggi, da parte del Governo italiano, un atto concreto e affermativo di una volontà del paese di ricercare la verità storica di quei fatti, così facendo, insieme, un atto di giustizia" (cfr. documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia del 6 marzo 2001).

§ 33. Conclusioni; la responsabilità dei politici; la responsabilità degli apparati militari; il contesto internazionale; il diritto internazionale; eventuali altri fattori storici e sociali che hanno influito nella vicenda.

Dopo avere ripercorso nella presente relazione, in maniera compiuta ed analitica, l'attività istruttoria compiuta dalla Commissione e protrattasi per oltre due anni, appare opportuno tracciare un quadro

d'insieme delle responsabilità, che a diversi livelli istituzionali, si sono potute dedurre con ragionevole certezza, così come le stesse sono venute enucleandosi nel corso della trattazione che precede.

Ciò in ossequio al disposto della legge istitutiva (legge 15 maggio 2003, n. 107), che demandava appunto alla Commissione il compito di indagare e verificare le cause che portarono all'occultamento di 695 fascicoli, riguardanti gravissimi fatti criminosi commessi dai nazifascisti.

Le risultanze del ponderoso lavoro svolto permettono di evidenziare come l'obiettivo assegnato dal Legislatore a questo organismo parlamentare sia stato puntualmente perseguito, con esiti peraltro proficui che, se da un lato si innestano su una linea di continuità rispetto alle inchieste precedentemente svoltesi sulla vicenda, dall'altro evidenziano significativi elementi di novità, in relazione ad aspetti di notevole rilievo, sia sul piano storico che politico.

Ci si riferisce in particolare all'indagine condotta dal Consiglio della Magistratura Militare e conclusasi con delibera del 23 marzo 1999, nonché all'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati a conclusione della XIII legislatura, il cui documento finale fu votato all'unanimità in data 6 marzo 2001.

Innanzitutto, in linea generale, appare opportuno sottolineare come si sia cercato –con esiti, almeno in parte positivi- di dare senso compiuto e storicamente fondato a termini del tutto generici, quali "*guerra fredda*", "*ragion di stato*", "*situazione internazionale*".

In tale contesto è emersa una problematica di non secondario rilievo, finora mai affrontata in questa sede, ovvero l'ambiguità del diritto internazionale in merito alla punizione dei crimini di guerra e la contiguità fra la magistratura militare, che quei crimini doveva giudicare, ed i militari che li avevano commessi.

Detta contiguità -che peraltro è stata puntualmente evidenziata nella trattazione relativa alla normativa che disciplinava all'epoca l'ordinamento giudiziario militare (cfr. *supra* § 4)- si esplicava nella

vicinanza delle strutture mentali e culturali, fortemente condizionate dal *tabù* dell'obbedienza agli ordini, che troppo spesso traspare dalle sentenze, anche solo attraverso la concessione di attenuanti, che contribuivano ad addivenire alla prescrizione del reato. Si tratta, in sostanza, di una serie di cause per cui possiamo dire che hanno portato la magistratura militare italiana a rispondere con grande e convinta "volontarietà" agli impulsi politici, poiché questi andavano nella direzione dei suoi più radicati convincimenti.

Venendo ora più specificamente alla vicenda di che trattasi, va detto che le valutazioni fatte dalle prime indagini del Consiglio della Magistratura Militare e della Camera dei Deputati individuano genericamente nella "*ragione di Stato*", ovvero nella necessità di evitare problemi alla Germania, che in quel periodo stava ricostituendo il proprio esercito e si sarebbe dovuta inserire in maniera forte nella Alleanza Atlantica, le cause che portarono all'occultamento dei fascicoli.

Il lavoro della Commissione d'inchiesta ha evidenziato contestualmente anche altre fondate motivazioni, sia sul piano interno, che internazionale.

Innanzitutto vi era la problematica afferente al rifiuto del governo italiano di dare corso alla richiesta di estradizione da parte di altri Paesi (ad esempio Jugoslavia e Grecia, ma non solo) di militari italiani, quali presunti criminali di guerra, per celebrare i processi a carico di costoro (cfr. *supra* § 8). In tal senso, è particolarmente significativo il carteggio rinvenuto nell'archivio delle Nazioni Unite a New York (cfr. *supra* § 6).

Ed infatti il governo italiano si trovava nell'imbarazzante situazione, da un lato di negare l'estradizione di presunti criminali italiani, richiesta da altri Paesi, e dall'altro di procedere alla richiesta, proveniente dalla magistratura militare italiana, per l'estradizione di militari e criminali di guerra tedeschi.

In tale ambito si inserisce anche la discussione a livello internazionale, afferente alla ricerca di uno strumento di tutela giuridica rispetto al problema della prescrizione dei reati, con riferimento a quei paesi che prevedevano tale causa di estinzione, anche in relazione a tali gravissimi delitti. E' del tutto evidente come si tratti di aspetto che non può non avere influito sulla decisione di occultare le carte; significativa a tal proposito è la coincidenza temporale tra l'insorgere della problematica e la fase conclusiva di utilizzazione delle carte dell'archivio (cfr. *supra* § 23).

Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il dato, oggettivamente emerso, relativo al fatto che alcuni personaggi di punta, appartenenti alle amministrazioni maggiormente coinvolte nella gestione dell'archivio - Magistrati e Zoppi, per quanto riguarda il MAE (cfr. *supra* § 17, nota 402); Mirabella (cfr. *supra* § 20, nota 470) e Santacroce (cfr. *supra* § 19) per quanto riguarda la Procura Generale Militare - abbiano ricoperto incarichi di rilievo nel corso del ventennio fascista. Ed infatti, Magistrati era a capo della Direzione Affari Politici, all'epoca dell'ormai noto carteggio Martino-Taviani, mentre di Zoppi è il promemoria, chiosato da Giulio Andreotti per conto del presidente De Gasperi, riguardante la strategia politica per affrontare il tema dei criminali di guerra italiani (cfr. *supra* § 8).

Riprendendo, invece, il riferimento all'Alleanza Atlantica, non si può non ripercorrere il progressivo accentuarsi della Guerra Fredda e la creazione, quindi, di due blocchi di influenza contrapposti, occidentale e sovietico, che in Europa particolarmente si fronteggiavano. In tale contesto non era ben vista la celebrazione dei processi a carico di militari tedeschi, ma anche di cittadini e militari italiani macchiatisi di gravi reati. In alcuni casi i servizi segreti statunitensi e italiani intervennero a favore di questi criminali, garantendo l'impunità, per poterli reclutare (cfr. *supra* § 16).

Non vi è dubbio, inoltre, che i governi italiani dell'immediato dopoguerra erano fortemente impegnati nella ricostruzione del Paese

devastato dal conflitto e quindi, legittimamente e comprensibilmente, protesi alla ricerca di sostegni economici, in particolare dagli Stati Uniti, e di commesse militari all'industria italiana da parte della nuova Germania dell'Ovest (cfr. *supra* § 15).

In merito agli elementi da cui si può dedurre il coinvolgimento e la specifica responsabilità politica sulla vicenda, oltre alle già citate missive tra Taviani e Martino del 1956 (cfr. *supra* § 17), vi è un ulteriore e corposo carteggio, tra cui si può annoverare la corrispondenza di Andreotti, degli anni 1962-1963, relativa alla vicenda Liebbrand (cfr. § 24) e quella del 1965 con Santacroce, relativa ai casi di crimini rimasti impuniti (cfr. *supra* § 22).

Va inoltre rilevato un dato di non secondario rilievo, ovvero il fatto che più governi, di diversa composizione, hanno affrontato, almeno fino alla metà degli '60, in maniera assolutamente conforme la questione, mentre successivamente fino al 22 gennaio 1971, data dell'ultima comunicazione agli atti della Commissione di inchiesta, tutte le compagini governative susseguitesi si sono scrupolosamente attenute alla consegna del silenzio, nonostante la conoscenza delle carte (cfr. *supra* § 24).

Del resto è evidente, così come è stato dichiarato da autorevoli esponenti politici dell'epoca, nonché da alcuni magistrati militari, nel corso delle audizioni, che non è verosimile attribuire la mancata celebrazione dei processi alla esclusiva responsabilità dei magistrati militari, tanto più in considerazione del fatto che, prima della riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981, la Giustizia Militare non godeva della stessa indipendenza di quella ordinaria, priva come era anche, sino al 1988, di un organo di autogoverno e di controllo quale in seguito il C.M.M., la cui mancanza era stata fortemente stigmatizzata dalla Corte Costituzionale.

Si è peraltro già detto *supra* di questa sorta di contiguità tra il mondo politico e la giurisdizione militare, che appare ancor più netta sulla scorta di alcuni documenti particolarmente significativi, quali la lettera

del Procuratore Mirabella, con la quale egli, già aderente alla repubblica di Salò, esterna in maniera del tutto inopportuna il suo plauso alla decisione di Taviani-Martino di non dare corso ad una richiesta del proprio ufficio; o ancora il documento, emblematico della posizione di Santacroce, nel quale egli dà conto del fatto di conoscere la giurisprudenza che escludeva dal novero dei reati politici, quelli contro gli usi di guerra (cfr. *supra* § 13, note 322-323); o infine l'ordine di servizio e l'attività successiva, riguardanti le cosiddette "archiviazioni in blocco" dei procedimenti nei confronti di ignoti, negli anni 1965-1968, dal quale si evince in maniera netta la subalternità dei sostituti e la determinazione del procuratore generale (cfr. *supra* § 20).

Per quanto riguarda il periodo successivo alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare, è evidente che, se da un lato non può ritenersi che la Magistratura Militare possa andare esente da attribuzione di responsabilità per aver mantenuto occultati i fascicoli e non avere proceduto alla celebrazione dei processi, dall'altro detto atteggiamento di chiusura ed autoreferenzialità, va ricondotto ad una sorta di autotutela contro le conseguenze negative che, su vari piani, la riesumazione dei fascicoli dopo tanto tempo avrebbero certamente provocato (cfr. *supra* §§ 27-28).

Per quanto riguarda la vicenda relativamente al periodo successivo al rinvenimento dei fascicoli nel 1994, è emerso indubitabilmente che nella gestione di detta attività, compiuta in assenza della necessaria attenzione e trasparenza, vi è stata una sottovalutazione burocratica, sia con riferimento alla mancata redazione di verbali di ricognizione dei luoghi e di rinvenimento del materiale, nonché alla mancata catalogazione, non solo dei fascicoli, ma anche del carteggio sparso, che la delicatezza del caso avrebbe imposto; sia per non aver avvertito la necessità di informare tempestivamente del ritrovamento il C.M.M., il Ministero della Difesa e le Camere; sia ancora per non essersi posti il problema della ricerca delle responsabilità dell'omesso invio dei fascicoli alle competenti Autorità giudiziarie (cfr. *supra* §§ 30; 32).

Inoltre non può essere sottaciuto che nella stessa attività di disamina dei fascicoli si registrano ritardi e lentezze non facilmente giustificabili.

Ed infatti non vi è dubbio che essa avrebbe richiesto la massima tempestività per evitare che altro tempo venisse perduto: basti pensare che alcuni fascicoli, ritrovati nel giugno 1994, sono pervenuti alle competenti Procure Territoriali anche dopo un anno e mezzo, senza che la Procura Generale e la Procura presso la Corte d'Appello, informassero tali Uffici di sicura destinazione dei procedimenti, dell'emergenza cui potevano andare incontro e organizzassero incontri e riunioni tra i Capi degli Uffici, finalizzate anche a predisporre una adeguata richiesta al Ministero di mezzi e uomini (quali ufficiali di p.g. ed interpreti), che avrebbe consentito di affrontare l'imprevisto afflusso dei fascicoli ed evitare ulteriori ritardi nella trattazione.

Emblematico sul punto è quanto riferito dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, Nicola Marvulli (cfr. *supra* § 31).

In ultima analisi si può concludere affermando che al lavoro della Commissione ed ai risultati conseguiti è possibile e doveroso attribuire non solo una valenza ricostruttiva –che ha consentito di fare piena luce su una vicenda tanto complessa e dolorosa- ma anche un più profondo significato di monito, finalizzato all'instancabile perseguimento nella ricerca della giustizia e della verità.

La democrazia, infatti si nutre, e si rafforza attraverso la capacità di dare risposte alle legittime richieste civili ed istituzionali di verità e di giustizia, al fine di scongiurare che fatti di questo tipo abbiano a ripetersi.

€ 16,92

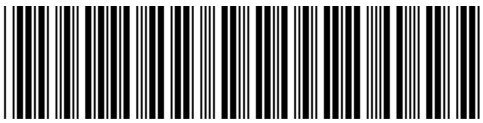

14STC0020360